

Dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER
ex Dirigente Ministero della Giustizia
cell. 3389529688

***Spese di Giustizia, Testo Unico e Servizi di
Cancelleria
Appunti e Aspetti pratici
normativa e circolari ministeriali***

Al 10 giugno 2025

la presente edizione sostituisce integralmente l'edizione del 31 ottobre 2022
e ogni altra edizione precedente

*questo testo, distribuito gratuitamente ,
non assume nessun carattere di ufficialità e non è un manuale,
vuole essere, semplicemente , uno strumento basato oltre che sulla normativa
anche sugli indirizzi ministeriali e note a cura dello scrivente
a supporto dell'attività giornaliera del personale di cancelleria
e/o di chi è interessato alla materia*

Nota Bene

- a) il lavoro viene pubblicato, gratuitamente, in formato word per permettere la ricerca utilizzando da menu → Modifica → Trova.. ;
- b) con circolari e note, senza altra indicazione o indicati con DAG o DOG, si fa riferimento alle direttive del Ministero della Giustizia;
- c) Foglio Informativo a cui si fa riferimento nel richiamare provvedimenti è il servizio istituito dal Ministero della Giustizia, i provvedimenti sono reperibili nel numero e annuo di foglio informazione richiamato e nel sito ufficiale del Ministero Home → strumenti → risposte per la giustizia civile e penale oggi sostituito da Ministero Home → strumenti → Decreti,circolari,direttive, provvedimenti e note;
- d) Filo diretto, ove richiamato, è oggi sostituito da MINISTERO → RISPOSTE AGLI UFFICI GIUDIZIARI ;
- e) gli ordini di servizio e le direttive richiamati sono quelli emanati dallo scrivente nella sua attività di Dirigente.
- f) tusg l'acronimo indica il D.P.R. 20 maggio 2002 n.115 (testo unico spese di giustizia)
- g) TUIR l'acronimo indica il D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (testo unico imposta di registro)

è autorizzata la riproduzione (con espresso richiamo della fonte) tranne che per usi commerciali

INDICE GENERALE

Informatizzazione nel processo civile e penale

<i>definizioni</i>	pag. 15
<i>portale dei depositi telematici e delle notizie di reato</i>	pag. 16
<i>sistemi informatici per i soggetti abilitati interni</i>	pag. 16
<i>trasmissione documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile</i>	pag. 17
<i>trasmissione documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale</i>	pag. 17
<i>fascicolo informatico</i>	pag. 17
<i>documenti e allegati in forma di documento analogico</i>	pag. 18
<i>deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni</i>	pag. 18
<i>visibilità delle informazioni</i>	pag. 18
<i>soggetti abilitati</i>	pag. 19
<i>registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati</i>	pag. 19
<i>diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini</i>	pag. 19
<i>- Specifiche tecniche nel processo civile e penale- PDG Ministero della Giustizia modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie e dell'informazione e della comunicazione (RINVIO)</i>	pag. 20
<i>Pagamento e bruciatura contributo unificato, copie, certificati e anticipazione forfettaria</i>	pag. 20

Servizi di Cancelleria

Orario apertura al pubblico uffici giudiziari – orario di deposito	pag. 21
Sospensione dei termini processuali	pag. 21
Giorni festivi	pag. 21
Tempo delle notificazioni	pag. 21
Sciopero e garanzia dei servizi negli Uffici Giudiziari	pag. 21
Registri tenuti presso gli uffici giudiziari	
<i>normativa di riferimento</i>	pag. 22
<i>registro notizie di reato</i>	pag. 23
<i>registro repertorio degli atti soggetti a registrazione</i>	pag. 25
<i>registro stampa</i>	pag. 25
<i>registro delle curatele e dei minori</i>	pag. 26
<i>registro mod. 42 (beni sequestrati)</i>	pag. 26
<i>registri annotazione spese anticipate, prenotate a debito e recupero crediti</i>	pag. 26
<i>registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili</i>	pag. 27
<i>vidimazione registri di altre amministrazioni</i>	pag. 27
Nota di iscrizione a ruolo	pag. 28
I Fascicoli Processuali :	
≈ Fascicolo nel processo civile :	
- <i>normativa codice di procedura civile e indirizzi ministeriali</i>	pag. 29
- <i>fascicolo informatico civile aspetti generali, normativa, indirizzi ministeriali</i>	pag. 31
- <i>fascicolo cartaceo copie di cortesia</i>	pag. 37
- <i>impugnazione nel giudizio civile</i>	pag. 37
≈ Fascicolo nel processo penale :	
- <i>aspetti generali, normativa e direttive ministeriali</i>	pag. 38
- <i>deposito nel processo penale telematico disposizioni transitorie</i>	pag. 43
- <i>processo penale telematico problematiche relative redazione verbali di udienza e acquisizione documentale Circolare DGSIA dell'8 gennaio 2025</i>	pag. 44
- <i>impugnazione nel giudizio penale</i>	pag. 45
- <i>regime intertemporale per le impugnazioni penali</i>	pag. 48
≈ Archivio delle intercettazioni	pag. 52
≈ Sottofascicoli	pag. 52
≈ Fascicoli nel Patrocinio a spese dello Stato	pag. 53
≈ Scarto documentazione prodotta negli Uffici giudiziari	pag. 53
Compiti di assistenza e di verbalizzazione	pag. 54
Provvedimenti , termini, nullità	
- <i>processo civile</i>	pag. 57

Surrogazione di copie agli originali mancanti	pag 117
Ricostruzione atti	pag 117
Ricostruzione atti a seguito calamità naturali	pag 117
Atti notori	pag. 118
Asseverazioni di perizie e traduzioni	pag 119
≈ <i>perizia</i>	pag 121
≈ <i>traduzione</i>	pag 122
Apostilla	pag 123
Consulenti Tecnici d'Ufficio e Periti	pag 123
Delegati alla vendita procedure esecutive	pag 124
Autenticazione sottoscrizioni competenza e onorario del personale di cancelleria	
≈ <i>aspetti generali</i>	pag 125
≈ <i>personale abilitato all'autentica delle firme</i>	pag 125
≈ <i>autentica sottoscrizioni in materia elettorale e referendaria</i>	pag 126
Decertificazione e certificati da depositare nei giudizi nota Funzione Pubblica n 5/12	pag 128
Autocertificazione negli uffici giudiziari (art 15 Legge 183/2001)	pag 128
Privacy accesso “generalizzato” questioni varie e rapporti procedimenti giurisdizionali	pag 131
Ordine di discussione delle cause e affissione di statini di udienza	pag 135
Fondo Unico Giustizia	
<i>normativa di riferimento</i>	pag 136
<i>aspetti generali dell'istituto</i>	pag 136
<i>rapporti fra uffici inquirenti e uffici giudicanti</i>	pag 139
<i>beni sottratti alla gestione tramite FUG:</i>	
a) <i>risorse non liquide</i>	pag 140
b) <i>complessi aziendali</i>	pag 140
c) <i>confisca per equivalente</i>	pag 140
<i>riepilogo e circolari</i>	pag 140
Depositi Giudiziari in materia civile	pag 142
Cassa delle Ammende	pag 145
Trascrizioni :	
≈ <i>aspetti generali</i>	pag 146
≈ <i>nel processo civile :</i>	
<i>trascrizione a favore Pubbliche Amministrazioni</i>	pag 147
<i>trascrizione a favore di Parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato</i>	pag 148
<i>trascrizione a favore dei fallimenti</i>	pag 148
<i>trascrizione per omissione delle parti</i>	pag 148
<i>annotazioni ex art. 2655 c.c. - obblighi del Cancelliere</i>	pag 148
<i>eredità con beneficio d'inventario</i>	pag 149
<i>separazione e divorzio</i>	pag 149
<i>trascrizione e iscrizione con riserva (art. 2674bis c.c.)</i>	pag 149
<i>attestazioni,cancellazioni e rapporti Uffici giudiziari e Agenzia del territorio</i>	pag 150
≈ <i>nel processo penale</i>	pag 152
<i>sequestro conservativo</i>	pag 152
<i>parte civile e sequestro conservativo</i>	pag 153
<i>sequestro conservativo beni iscritti al PRA</i>	pag 153
<i>sequestro preventivo</i>	pag 153
<i>sequestro probatorio</i>	pag 154
<i>sequestro e confisca delitti criminalità organizzata</i>	pag 154
<i>misure di prevenzione</i>	pag 154
Voltura atti giudiziari	pag 154
Corpi di reato	pag 155
<i>aspetti generali</i>	pag 155
<i>deposito, custodia e spese di trasporto dei beni sequestrati</i>	pag 156
<i>vendita , distruzione e restituzione di beni sequestrati</i>	pag 158
<i>indennità di custodia e rimborso spese</i>	pag 160

	<i>figura giuridica del custode</i>	pag 161
	<i>liquidazione del compenso</i>	pag 161
	<i>decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso</i>	pag 163
	<i>prescrizione del compenso</i>	pag 164
	<i>recupero delle spese di custodia</i>	pag 165
	<i>istanza di riabilitazione ufficio competente</i>	pag 167
Confisca:		
	<i>normativa generale</i>	pag 167
	<i>confisca normativa codice di procedura penale</i>	pag 168
	<i>confisca normativa codice Antimafia</i>	pag 173
	<i>confisca per equivalente</i>	pag 176
	<u>Imposta di bollo nel processo civile e penale e nelle attività amministrative uffici giudiziari</u>	
	<i>riferimenti normativi</i>	pag 179
	<i>aspetti generali</i>	pag 179
	<i>imposta di bollo nel processo penale (presupposto oggettivo)</i>	pag 180
	<i>imposta di bollo nel processo civile (presupposto oggettivo)</i>	pag 180
	<i>esenzione : presupposto soggettivo</i>	pag 182
	<i>attività non giurisdizionali degli uffici giudiziari</i>	pag 182
	<i>modalità di pagamento dell'imposta di bollo</i>	pag 184
	<i>imposta di bollo nelle notifiche effettuate dagli avvocati</i>	pag 185
	<i>adempimenti degli uffici per omesso pagamento imposta di bollo</i>	pag 185
	<u>Spese nel processo</u>	pag 186
	<u>Spese di Giustizia</u>	pag 188
	<u>Il Testo Unico Spese di Giustizia</u>	pag 191
	<u>Disposizioni generali al processo civile e penale, spese escluse, spese straordinarie</u>	pag 193
	<u>Contributo Unificato</u>	
	<i>Aspetti generali</i>	pag 200
	<i>Natura giuridica del Contributo Unificato</i>	pag 202
	<i>Ambito procedurale di applicazione del contributo unificato</i>	
	<i> <i>procedimenti giurisdizionali</i></i>	pag 203
	<i> <i>procedimenti non giurisdizionali</i></i>	pag 204
	<i>Ambito temporale e determinazione nel quantum del contributo unificato</i>	
	<i> <i>ambito temporale</i></i>	pag 205
	<i> <i>determinazione nel quantum</i></i>	pag 205
	<i> <i>rifiuto per omesso pagamento contributo unificato di iscrizione</i></i>	pag 210
	<i>Soggetto tenuto al pagamento</i>	
	<i> <i>aspetti generali</i></i>	pag 211
	<i> <i>parte privata</i></i>	pag 211
	<i> <i>procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione</i></i>	pag 216
	<i> <i>procedimenti attivati da Concessionario</i></i>	pag 217
	<i>Contributo unificato e rapporto con gli altri istituti di spesa</i>	
	<i> <i>contributo unificato e imposta di bollo</i></i>	pag 219
	<i> <i>contributo unificato e rapporti con l' imposta di registro,anticipazione all'erario nel</i></i>	
	<i> <i>processo civile),i diritti di copia e di certificazione.</i></i>	pag 221
	<i>Processo penale e contributo unificato</i>	
	<i> <i>aspetti generali</i></i>	pag 223
	<i> <i>azione civile diretta</i></i>	pag 225
	<i> <i>azione civile c.d. indiretta</i></i>	pag 226
	<i> <i>direttive ministeriali in tema di contributo unificato nel processo penale</i></i>	pag 226
	<i>Criteri determinazione contributo unificato nel processo civile e penale</i>	
	<i> <i>aspetti generali</i></i>	pag 229
	<i> <i>processo civile, normativa di riferimento</i></i>	pag 229
	<i> <i>processo penale, normativa di riferimento</i></i>	pag 229
	<i> <i>contributo unificato nel processo civile e penale alla luce delle direttive ministeriali</i></i>	pag 230
	<i> <i>Impugnazione, reclamo, ricorso in Cassazione</i></i>	pag 233
	<i> <i>aumento o raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater</i></i>	pag 234
	<i>Nuovo pagamento in relazione alla modifica della domanda e/o all'aumento delle parti in causa</i>	

<i>normativa di riferimento</i>	pag 237
<i>domanda riconvenzionale</i>	pag 237
<i>intervento di terzo</i>	pag 238
<i>chiamata in causa del terzo</i>	pag 239
<i>cause in garanzia</i>	pag 240
<i>opposizione a decreto ingiuntivo, domanda riconvenzionale e giudizio semplificato</i>	pag 240
<i>opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata di terzo</i>	pag 241
<i>opposizione a decreto ingiuntivo e richiesta sospensiva ex art. 649 cpc</i>	pag 241
<i>istanze di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito</i>	pag 241
<i>istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie</i>	pag 241
<i>istanza di sospensione nell'impugnazione sentenza lavoro</i>	pag 241
<i>contestualità di domande</i>	pag 242
<i>Separazione delle domande</i>	pag 242
<i>lite temeraria</i>	pag 242
<i>formule di stile</i>	pag 242
Contributo unificato nelle procedure innanzi al tribunale per i minori	
<i>spese procedure</i>	pag 243
<i>competenza penale</i>	pag 243
<i>competenza civile</i>	pag 243
<i>TABELLA spese procedimenti civili contenziosi</i>	pag 243
<i>TABELLA spese procedimenti di adottabilità e di adozione</i>	pag 244
<i>TABELLA spese procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi</i>	pag 245
Contributo unificato nelle procedure innanzi al giudice di pace	
<i>competenza del giudice di pace</i>	pag 247
<i>opposizione a precetto art. 615 c. 1 c.p.c.</i>	pag 248
<i>opposizione a sanzioni amministrative</i>	pag 248
<i>opposizione sanzioni codice della strada</i>	pag 249
<i>omesse trascrizioni nel P.R.A.</i>	pag 251
<i>pagamento telematico</i>	pag 251
Contributo unificato nei casi di riassunzione della causa	
<i>riassunzione causa cancellata e/o estinta</i>	pag 252
<i>riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza</i>	pag 252
<i>riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace</i>	pag 252
<i>riassunzione ex art. 354 c.p.c.</i>	pag 252
<i>riassunzione del processo amministrativo davanti al giudice ordinario</i>	pag 252
<i>riassunzione nel giudizio di rinvio dalla Cassazione</i>	pag 252
<i>conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato</i>	pag 253
<i>procedure di vendita dei beni sequestrati ex art. 155 DPR 115/02</i>	pag 253
Esenzione dal pagamento del contributo unificato	
<i>riferimento normativo</i>	pag 254
<i>aspetti generali</i>	pag 254
<i>tabella delle esenzioni</i>	pag 256
Prenotazione a debito del contributo unificato	
<i>aspetti generali</i>	pag 263
<i>contributo unificato e ammissione al patrocinio a spese dello Stato</i>	pag 263
<i>contributo unificato in cui è parte il Pubblico Ministero</i>	pag 263
<i>procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione</i>	pag 264
<i>procedimenti in cui sono parte enti territoriali (comuni, province, regioni)</i>	pag 266
<i>procedimenti in cui sono parte Università e istituti di istruzione superiore</i>	pag 266
<i>procedimenti attivati da Concessionario</i>	pag 266
Obbligo di pagamento	
<i>riferimento normativo</i>	pag 268
<i>dichiarazione di valore della causa</i>	pag 268

<i>nuove modalità applicative relative al pagamento nel processo civile telematico</i>	pag 269
<i>determinazione e modalità di pagamento</i>	pag 270
<i>pagamento contributo unificato (e indennità forfettaria) effettuato fuori territorio italiano</i>	pag 270
<i>ufficio competente alla riscossione del contributo unificato</i>	pag 271
<i>controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato</i>	pag 271
<i>effetti mancata dichiarazione di valore</i>	pag 272
<i>mancato pagamento del contributo unificato e divieto di iscrizione della causa a ruolo</i>	pag 272
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato	
<i>adempimenti degli uffici giudiziari e del concessionario</i>	pag 273
<i>termine di prescrizione</i>	pag 274
Recupero del contributo unificato	
<i>recupero omesso o parziale pagamento del contributo unificato</i>	pag 275
<i>recupero contributo unificato prenotato a debito</i>	pag 275
<i>recupero contributo unificato nei confronti di residenti all'estero.</i>	pag 276
<i>recupero contributo unificato nei confronti di società aventi sede all'estero.</i>	pag 276
<i>recupero procedimenti con parte Pubblica Amministrazione e art. 13 comma 1-quater</i>	pag 276
<i>recupero procedimenti esenti pagamento contributo unificato e art. 13 comma 1-quater</i>	pag 276
<i>recupero procedimenti parte ammessa patrocinio a spese dello Stato</i>	pag 277
Rimborso del contributo unificato	
<i>rimborso a seguito di erroneo pagamento</i>	pag 278
<i>rimborso contributo versato in eccesso</i>	pag 279
<i>rimborso sanzione per mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato</i>	pag 279
<i>rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento</i>	pag 279
<i>rimborso contributo pagato con bonifico bancario a equitalia giustizia spa</i>	pag 280
<i>rimborso del Contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater tusg – nei casi di annullamento della sentenza con rinvio da parte della Cassazione</i>	pag 280
<i>erroneo deposito in registro diverso da quello di pertinenza</i>	pag 280
Procedimenti Europei nell'ordinamento nazionale e contributo unificato	
<i>procedimento Europeo di ingiunzione di pagamento (CE) 1896/2006</i>	pag 281
<i>cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n 1206/2001</i>	pag 281
<i>controversie Europee di modesta entità Regolamento (CE) 861/2007</i>	pag 282
<i>sequestro conservativo europeo sui conti bancari Regolamento (UE) n. 655/2014</i>	pag 282
<i>procedure europee in camera di consiglio ex articolo 24 decreto legislativo 149/2002</i>	pag 282
Procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea	
<i>procedure disciplinati dagli artt. 16,17,19-bis e 19-ter dlvo 150/2011</i>	pag 283
<i>accertamento stato di cittadinanza italiana</i>	pag 283
<i>protezione internazionale e contrasto all'immigrazione illegale</i>	pag 283
Circolari Ministeriali	
<i>disposizioni ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato</i>	pag 285
<i>disposizioni ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato</i>	pag 299
<i>disposizioni ministeriali casi di riduzione del contributo unificato</i>	pag 307
<i>disposizioni ministeriali contributo unificato giudizio con Concessionario</i>	pag 310
<i>disposizioni ministeriali contributo unificato materia di procedimenti esecutivi</i>	pag 313
<i>disposizioni ministeriali opposizione sanzioni amministrative e cartelle esattoriali</i>	pag 319
<i>disposizioni ministeriali opposizione procedura esecutiva esattoriale "pignoramento dei crediti verso terzi" articolo 72-bis del d.P.R. n. 602</i>	pag 320
<i>disposizioni ministeriali contributo unificato materia di locazione</i>	pag 323
<i>disposizioni ministeriali contributo unificato fallimento, procedure concorsuali e crisi di azienda, sdebitazione e sovraindebitamento</i>	pag 325
<i>disposizioni ministeriali procedimenti materia di lavoro, previdenza e pubblico impiego</i>	pag 330
<i>disposizioni ministeriali procedimenti in materia di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dopo la riforma del d.lgs. n.149/2022 e del correttivo di cui al d.lgs. n.164/2024</i>	pag 331
Importi per gradi, fasi e posizioni processuali	pag 332
Importi per Procedure	

direttive ministeriali da pagina 338 → in ordine numerico

1) accertamento tecnico preventivo; 2) procedimenti di competenza del giudice tutelare; 3) procedimenti in materia di lavoro, previdenza e pubblico impiego; 4) procedimenti in materia familiare; 5) disposizioni ministeriali regime fiscale dei procedimenti in materia di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dopo la riforma del d.lgs. n.149/2022 e del correttivo di cui al d.lgs. n.164/2024; 6) accertamento o disconoscimento paternità; 7) procedimenti in materia di adozione e affiliazione; 8) violenza nelle relazioni familiari legge n.154/2001; 9) tutele, affiliazione, affidamento, misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia; 10) mediazione decreto di omologa; 11) Negoziazione assistita 12) cause dinanzi al giudice di pace per far eseguire le omesse trascrizioni nel P.R.A.; 13) controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 d.lgs. 150 del 2011) e nelle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia; 14) opposizione a rigetto ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 15) querela di falso; 16) assenza o morte presunta; 17) accettazione eredità con beneficio di inventario; 18) eredità giacente; 19) autorizzazione vendita beni ereditari; 20) consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale; 21) procedimenti speciali; 22) esecuzioni civili; 23) opposizione a sanzione amministrativa o a cartella esattoriale; 24) usucapione speciale piccola proprietà rurale; 25) prelazione agraria; 26) opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità; 27) fallimenti e procedimenti concorsuali; 28) procedimenti in materia di locazione; 29) procedimenti di volontaria giurisdizione e procedimenti in camera di consiglio; 30) procedimento europeo di ingiunzione di pagamento regolamento CE 1896/2006; 31) procedimento europeo cause di modesta entità regolamento CE 861/2007; 32) sequestro conservativo europeo sui conti bancari; 33) procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea disciplinati dagli artt. 16,17,19-bis e 19-ter dlvo 150/2011 ai sensi decreto legislativo 149/2002 articolo 24 - protezione internazionale e contrasto all'immigrazione illegale; 34) procedure regolamenti europei in camera di consiglio; 35) protezione internazionale e contrasto all'immigrazione illegale; 36) lodo straniero; 37) lodo arbitrale; 38) Associazione di volontariato Onlus; 39) iscrizione registro stampa; 40) procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno; 41) disposizioni in materia di leggi terrorismo; 42) vittime della criminalità organizzata e vittime del dovere; 43) responsabilità civile dei magistrati; 44) attività non giurisdizionali; 45) leggi speciali e normativa codicistica civile

TABELLE

<i>esecuzione mobiliare e immobiliare</i>	pag 361
<i>controversie lavoro previdenza e assistenza</i>	pag 364
<i>processo esecutivo mobiliare e immobiliare relativo a controversie previdenza e assistenza obbligatoria, controversie individuali di lavoro e rapporto di pubblico impiego</i>	pag 365
<i>processo esecutivo mobiliare e immobiliare relativo controversie in materia di separazione coniugi e divorzio</i>	pag 366
<i>opposizione sanzioni amministrative, cartelle esattoriali e fermo amministrativo</i>	pag 367

Ipotesi particolari in assenza di disposizioni ministeriali in materia di contributo unificato come da direttive interne e note dello scrivente dirigente da pagina da pagina 369 → in ordine alfabetico

a) controllo del collegio sulle ordinanze (art. 178 c.p.c. e 308 c.p.c.); b) ricorso ex artt. 111, 178, 186bis, 186quater c.p.c., 188 disp att. c.p.c.; c) accesso dati ex art. 492 bis procedure per esecuzione provvedimenti di lavoro e recupero crediti avvocato d'ufficio; d) ricorso ex art. 669- novies c.p.c.; e) accertamento obbligo del terzo in materia di lavoro; f) azione revocatoria art. 385 c.p.c.; g) istanza di revoca provvedimenti ex articolo 709 c. 4 c.p.c.; h) assegnazione del pegno; i) violenza nelle relazioni familiari; j) ricorsi ex articolo 7 r.d.l. n 436/1927- ricorsi per sequestro di autoveicoli; k) accertamento tecnico preventivo obbligatorio; l) ricerca telematica dei beni ex art 492 bis cpc e contributo unificato ex art 13 punto 1 quinquies : - procedura di sdebitamento; - per esecuzione provvedimento di lavoro e per il recupero degli onorari avvocati d'ufficio; m) ricorso sospensione esecuzione delibera assembleare società art. 2378 c. 3 c.c.; n) svincolo somma deposito e prestiti art. 26 e 29 dpr 327/2001; o) ricorsi ex artt. 2190 e 2191 c.c. presentati dalla camera di commercio; p) nomina dei curatori a seguito di estinzione della persona giuridica ex articolo 11 disp. att. codice civile; q) impresa individuale e contributo unificato; r) impresa individuale: opposizione alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro- regime fiscale; s) pensioni di reversibilità; t) attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo; u) procedimenti in materia di trascrizione e/o iscrizione ipoteca ex art. 2674-bis codice civile; v) azione revocatoria ex art. 2901 codice civile funzionale alla conservazione garanzia patrimoniale credito lavoro; w) sovraffollamento carcerario; x) provvisoriale ex artt. 5 Legge 102/06 e 147 Cod. Assicurazioni istanza di provvisoriale ex artt. 5 Legge 102/06 e 147 Cod. Ass

<u>Contributo pubblicità sul portale delle vendite pubbliche</u>	pag 376
<u>Notificazione a richiesta d'Ufficio</u> (art. 30 T.U. spese di giustizia)	
<i>aspetti generali e normativa</i>	pag 377
<i>anticipazione forfettaria non dovuta</i>	pag 378
<i>anticipazione forfettaria prenotato a debito</i>	pag 380
<i>procedure con anticipazione forfettaria dovuta</i>	pag 382

<u>Spese Processuali Penali- importi in misura fissa</u>	pag 388
<u>Testimoni (civili e penali)</u>	pag 391
<u>Copia, certificato e attestazione nel processo penale,civile, amministrativo e contabile :</u>	
<i>aspetti generali</i>	pag 397
<i>normativa</i>	pag 400
<i>copie nei procedimenti europei</i>	pag 407
<i>copie nel processo civile e penale e imposta di bollo</i>	pag 407
<i>rapporto tra atti soggetti a registrazione e rilascio copie</i>	pag 408
<i>divieto rilascio copie</i>	pag 409
<i>personale di cancelleria e segreteria competente rilascio copie e certificazioni</i>	pag 409
<i>attestazione di conformità delle copie nel processo telematico</i>	pag 410
<i>collaboratore di studio</i>	pag 411
<i>professionista Delegato alle operazioni di vendita</i>	pag 411
<i>ufficiali giudiziari rilascio copie</i>	pag 411
<i>copia del titolo esecutivo</i>	pag 414
<i>commissioni degli usi civili</i>	pag 417
<i>art.40 comma 1 ter DPR 115/02 diritto di copia sanzionatorio</i>	pag 417
<i>unioni civili</i>	pag 418
<i>interdizione,amministrazione di sostegno , incapacità naturale</i>	pag 418
<i>enfiteusi</i>	pag 418
<i>negoziante Assistita</i>	pag 418
<i>copia scrittura tra privati</i>	pag 418
<i>copia scrittura privata autenticata</i>	pag 418
<i>copia per indagini difensive accesso agli atti in fascicolo civile</i>	pag 419
<i>copia recupero onorari difensore d'Ufficio</i>	pag 420
<i>copia per Avvocatura dello Stato</i>	pag 420
<i>diritti di copia e documentazione amministrativa, copia atti tra privati</i>	pag 420
<i>copie e privacy</i>	pag 420
<i>copia e patrocinio a spese dello Stato</i>	pag 421
<i>copia Amministrazione Pubblica parte processuale</i>	pag 422
<i>copia Pubblico Ministero parte processuale</i>	pag 422
<i>copia nelle procedure con parte il Concessionario</i>	pag 422
<i>copia e patrocinio ex art. 44 R.D.1611/1933</i>	pag 422
<i>modalità di pagamento e rimborso diritti di copia</i>	pag 423
<i>rilascio copie non analogiche</i>	pag 424
<i>TABELLE diritti di copia</i>	pag 426
<i>indirizzi ministeriali in materia di copia</i>	pag 428
<i>certificato e Attestato, importo e modalità di pagamento</i>	pag 433
<i>certificato passaggio in giudicato sentenza, ordinanza, cautelare</i>	pag 433
<i>certificato ex art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003 in materia di famiglia</i>	pag 435
<i>certificato elettorale</i>	pag 435
<i>attestazione presentazione impugnazione art. 582, c.1, c.p.p.</i>	pag 435
<i>attestazione presentazione di denuncia o querela art. 107, c.1, disp. att. c.p.p.</i>	pag 436
<i>certificato richiesta iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.</i>	pag 436
<i>certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti</i>	pag 436
<i>indirizzi ministeriali in materia di certificato e attestato</i>	pag 438
<u>Registrazione degli atti civili e penali e amministrativi</u>	
<i>Premessa,aspetti generali e normativa di riferimento</i>	pag 443
<i>Soggetti tenuti alla richiesta di registrazione</i>	pag 445
<i>Tenuta del registro repertorio</i>	pag 446
<i>Modifiche imposte ipotecarie e catastali</i>	pag 446
<i>Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato</i>	pag 447
<i>Rapporto tra imposta di registro e rilascio copie atti</i>	pag 447
<i>Determinazione delle procedure da sottoporre a registrazione</i>	pag 448
<i>Registrazione dei provvedimenti nei procedimenti regolamenti CE</i>	pag 449
<i>Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali</i>	pag 450
<i>ipotesi normative di registrazione a debito:</i>	

- individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito	pag 450
- giudizi con Pubblica Amministrazione parte processuale	pag 452
- giudizi equa e ingiusta detenzione	pag 454
- giudizi con parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato	pag 455
- provvedimenti civili e penali condanna per fatto costituente reato	pag 455
- procedura fallimentare	pag 456
- giudizio ordinario con fallimento parte processuale	pag 456
richiesta prenotazione a debito :	
- ufficio competente a richiedere la prenotazione a debito	pag 457
- prenotazione a debito su segnalazione Agenzia delle Entrate	pag 458
- prenotazione a debito su segnalazione delle parti processuali	pag 458
- modalità di registrazione a debito	pag 458
- individuazione della parte obbligata nell'ipotesi di cui all'art. 59 lett. d)	pag 459
- registrazione a debito: termini, decadenza e prescrizione	pag 459
- responsabilità in materia di registrazione a debito	pag 461
Recupero della spesa prenotata a debito :	
- aspetti generali, principio di solidarietà passiva	pag 461
- ufficio competente al recupero della spesa prenotata	pag 462
- recupero nei giudizi con parti ammesse Patrocinio a spese dello Stato	pag 463
- recupero nei giudizi con Pubblica Amministrazione parte processuale	pag 464
- recupero nei giudizi con fallimento parte processuale	pag 466
- recupero condanna per fatti costituenti reato	pag 467
- direttive ministeriali registrazione a debito	pag 467
Esenzione dall'imposta di registro :	
- aspetti generali	pag 470
- esenzione in relazione al soggetto giudicante	pag 473
- esenzione in relazione al procedimento	pag 473
- esenzione in relazione al quantum liquidato inferiore a € 1.033	pag 474
- liquidazioni spese processuali	pag 475
Provvedimenti non giurisdizionali negli uffici giudiziari e imposta di registro :	
- aspetti generali	pag 477
- attività non giurisdizionali del magistrato	pag 478
- attività del personale amministrativo giudiziario	pag 479
Allegati :	
- Allegato A Quadro riepilogativo registrazione DAG.03/11/2017.0206556.U	pag 480
- Allegato B provvedimenti esenti per disposizione normativa	pag 481
- Allegato C ministeriali provvedimenti soggetti a imposta di registro	pag 482
- Allegato D ministeriali registrazione prenotazione a debito	pag 485
- Allegato E ministeriali esenzione	pag 481
- Allegato F provvedimenti non giurisdizionali	pag 491
<u>Patrocinio a spese dello Stato</u>	
- aspetti generali	pag 493
- organo competente all' ammissione	pag 494
- effetti ed ambito di applicabilità	pag 495
- antiterrorismo e patrocinio ex legge	pag 496
- fascicolo relativo all' ammissione al patrocinio a spese dello Stato	pag 496
- decorrenza degli effetti nel processo penale e nel processo civile	pag 496
- principio della c.d. tassatività degli effetti dell' ammissione	pag 497
- emissione del titolo di spesa: forma e competenza	pag 498
- comunicazione del decreto di pagamento	pag 501
- opposizione al rigetto di ammissione al pss	pag 503
- opposizione al decreto di liquidazione	pag 504
- pagamento di crediti oggetto di pignoramento presso terzi	pag. 506
Revoca del Patrocinio a spese dello Stato	
- principi generali	pag 507
- revoca nel processo civile	pag 507
- revoca nel processo penale	pag 508

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

- *principi generali* pag 508
- *difensore collaboratore di giustizia art. 115 tusg* pag. 509
- *testimoni di giustizia* pag. 509
- *difensore d'ufficio art. 116 tusg* pag. 510
- *difensore di persona irreperibile art. 117 tusg* pag. 514
- *difensore di minore art. 118 tusg* pag. 515

Patrocinio nelle controversie transfrontaliere pag 517

Equiparazione dello straniero e dell'apolide pag 517

Ingresso e il soggiorno dello straniero extracomunitario il regime delle espulsioni ammissione al patrocinio (cenni) pag 517

Procedura fallimentare

- *aspetti generali e direttive ministeriali* pag 520
- *liquidazione al Cancelliere indennità per inventario* pag 526

Procedura fallimentare parte processuale in giudizio ordinario pag 527

Procedura con Pubblica Amministrazione parte processuale pag 530

Procedura con Concessionario parte processuale pag 533

Registri delle spese e delle relative annotazioni pag 535

Istituzione degli Uffici Recupero Crediti pag 536

Foglio delle notizie

- *aspetti generali* pag 537
- *tenuta chiusura e annotazione* pag 539
- *personale addetto alla tenuta e annotazione* pag 541
- *personale addetto alla chiusura e attestazione* pag 542

Foglio delle notizie nel processo civile chiusura e attestazione ai fini del recupero

- *giudizi con Pubblico Ministero parte processuale* pag 542
- *giudizi con Pubblica Amministrazione parte processuale* pag 544
- *giudizi con Concessionario parte processuale* pag 545
- *processo interrotto* pag 546
- *inattività delle parti ex art. 307 c.p.c.* pag 546
- *inattività delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c.* pag 546
- *compensazione delle spese tra le parti* pag 547
- *nulla per le spese* pag 547
- *non luogo a provvedere* pag 547
- *improcedibilità dell'appello art. 348 c.p.c.* pag 548
- *improcedibilità dell'appello art. 350 c.p.c.* pag 548
- *foglio delle notizie nelle ipotesi di cui all'articolo 134 tusg : riferimenti normativi; aspetti principali; azione di rivalsa art. 134 c.1 e c.2 prima parte (sentenza); azione di rivalsa art. 134 c.1 e c.2 (transazione) ; azione di rivalsa art. 134 c.2 (rinuncia e/o estinzione); azione di rivalsa art. 134 c.3 (transazione) ; art. 134 c.4 (giudizio estinto o rinunciato; art. 134 c.5 (cancellazione e ipotesi di estinzione diversa dai comma 2e 4) da pag 548 a pag 552*
- *giudizio con parte contumace* pag 552
- *definizione del giudizio con condanna ex art. 93 c.p.c.* pag 552
- *accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.* pag 553
- *procedure di volontaria giurisdizione* pag 553
- *tutele* pag 554
- *tutele d'Ufficio* pag 554
- *amministrazione di sostegno* pag 555
- *interdizione , inabilitazione* pag 555
- *eredità giacente attivata d'Ufficio* pag 556
- *adozione, affiliazione e affidamento* pag 556
- *fallimento (procedure concorsuali)* pag 557
- *processo con fallimento (procedure concorsuali) parte processuale* pag 559
- *decreto ingiuntivo* pag 559
- *procedimento di sfratto* pag 561
- *procedimento di separazione e divorzio* pag 561

- violenza nelle relazioni familiari	pag 562
- dichiarazione di assenza o di morte presunta	pag 562
- processi esecutivi mobiliari e immobiliari	pag 562
- azione civile indiretta	pag 564
- procedure instaurate da Associazione ONLUS	pag 564
- espulsione di cittadini non appartenenti a Stati dell'Unione Europea	pag 564
- immigrazione e protezione internazionale	pag 564
- opposizione rigetto ammissione al patrocinio a spese dello Stato	pag 564
- reclamo	pag 565
- impugnazione	pag 565
- impugnazione della sentenza penale per gli effetti civili	pag 565
Foglio delle notizie nel processo penale	
Esercizio dell'azione penale chiusura e attestazione del foglio delle notizie	
- riferimenti normativi	pag 566
- aspetti generali	pag 566
- abolizione del reato	pag 566
- dichiarazione illegittimità costituzionale della norma incriminatrice	pag 566
- stralcio	pag 566
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art 408 c.p.p.	pag 567
- archiviazione art 411 c.p.p. per mancanza di condizione di procedibilità	pag 567
- istanza per avocazione indagini ex art 412 c.p.p.	pag 567
- riapertura delle indagini art. 414. c.p.p.	pag 567
- istanza diretta al P.M. per impugnazione ex art 572 c.p.p.	pag 567
- procedure relative ad ignoti	pag 567
- demolizioni	pag 567
- accertamento tecnico sulle sostanze stupefacenti sequestrate	pag 568
- interprete/traduttore	pag 568
- spese per intercettazioni telefonica e ambientale	pag 568
- spese per traduzione intercettazioni telefonica e ambientale	pag 568
- spese di intercettazione dirette alla cattura del latitante	pag 569
- rogatorie	pag 569
- estradizione da e per l'estero	pag 569
- mandato di arresto europeo	pag 570
- riconoscimento sentenze penali straniere	pag 570
- indennità di custodia	pag 571
- imposta di trascrizione	pag 571
Procedimenti innanzi agli organi giudicanti penali	
chiusura e attestazione sul recupero spese nelle singole procedure	
- con pubblico Ministero pubblica accusa	pag 572
- con parte civile nel processo penale	pag 572
- stralcio	pag 575
- abolizione reato o dichiarazione illegittimità costituzionale norma	pag 575
- estinzione del reato per fatto non costituente reato	pag 575
- estinzione del reato o della pena	pag 575
- amnistia	pag 576
- indulto e grazia	pag 576
- condono	pag 576
- sospensione condizionale della pena	pag 577
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato	pag 577
- archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità	pag 577
- prescrizione del reato	pag 573
- giudizio di prevenzione, sorveglianza e esecuzione penale	pag 577
- applicazione pena su richiesta delle parti	pag 578
- decreto penale di condanna	pag 578
- violenza nelle relazioni familiari e nel c.d. codice rosso	pag 578
- remissione di querela	pag 578
- oblazione	pag 579

- demolizione	pag 580
- esito positivo della messa alla prova	pag 580
- estinzione del reato per condotte riparatorie	pag 580
- assoluzione per tenuità del fatto	pag 581
- condanna del querelante al risarcimento	pag 581
- guida in stato di ebbrezza	pag 581
- interprete/traduttore	pag 581
- estradizione	pag 582
- ignoti	pag 582
- indennità di custodia	pag 582
- restituzione beni sequestrati	pag 582
- vendita beni sequestrati	pag 583
- vendita beni confiscati	pag 583
- associazioni ONLUS	pag 583
- impugnazioni	pag 583
- impugnazione e ricorso in Cassazione sentenza penale per gli effetti civili	pag 584
- Corte di Cassazione annullamento con rinvio per alcuni imputati	pag 584
- imposta di registro nel processo penale	pag 584
- imposta di trascrizione	pag 585
- sequestro	pag 585
- confisca	pag 587
- direttive ministeriali in materia di foglio notizie	pag 587

Recupero spese

<i>normativa di riferimento</i>	pag 591
<i>regole generali</i>	pag 592
<i>presupposto giuridico per il recupero</i>	pag 593
<i>ufficio competente al recupero</i>	pag 595
<i>iscrizione a ruolo del credito</i>	pag 597
<i>sospensione amministrativa del ruolo del credito</i>	pag 599
<i>adempimento spontaneo</i>	pag 601
<i>annullamento del credito in autotutela</i>	pag 601
<i>dilazione o rateizzazione</i>	pag 601
<i>remissione del debito</i>	pag 602
<i>estinzione legale e inesigibilità del credito</i>	pag 602
<i>importi per i quali non si procede a recupero</i>	pag 603
<i>annullamento per insussistenza</i>	pag 603
<i>annullamento per irreperibilità</i>	pag 604
<i>recupero nei confronti di parte non ammessa al pss</i>	pag 604
<i>recupero nei confronti di parte ammessa al pss</i>	pag 604
<i>compensazione delle spese</i>	pag 605
<i>revoca del patrocinio spese dello Stato</i>	pag 605
<i>pagamenti indebiti</i>	pag 607
<i>prescrizione</i>	pag 607
<i>errori ed omissioni nella fase del recupero</i>	pag 608
Recupero nel processo civile	
<i>regola generale</i>	pag 609
<i>giudizi con Amministrazione Pubblica parti processuali</i>	pag 609
<i>giudizi con Concessionario o con ADE-R</i>	pag 611
<i>giudizi con parte ammessa al pss</i>	pag 611
<i>estinzione del giudizio, contumacia e ipotesi ex art. 134 tusg</i>	pag 613
<i>recupero nei confronti degli eredi</i>	pag 616
<i>spese UNEP</i>	pag 616
<i>giudizi di Cassazione</i>	pag 617
<i>sanzione pecuniaria teste non comparso</i>	pag 617
<i>sanzioni processuali</i>	pag 617
<i>cauzioni processuali</i>	pag 617
<i>modalità restituzione somme allo Stato</i>	pag 618

Recupero nel processo penale	
<i>regole generali</i>	pag 618
<i>natura delle spese nel processo penale</i>	pag 620
<i>spese forfettarie ex art. 205 comma 1</i>	pag 620
<i>spese escluse dal recupero</i>	pag 620
<i>riparto delle spese penali</i>	pag 621
<i>riparto del contributo unificato nel processo penale</i>	pag 622
<i>recupero nei giudizi con parti ammessa al pss</i>	pag 623
<i>recupero nei confronti degli eredi</i>	pag 623
<i>modalità restituzione somme allo Stato</i>	pag 624
<i>stralcio</i>	pag 624
<i>cassazione rinvio solo per alcuni imputati</i>	pag 625
<i>recupero da parte di Equitaliagiustizia- chiarimenti : attività di recupero in presenza di provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti; discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza; recupero delle spese nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti</i>	pag 625
<i>pena pecuniaria</i>	pag 626
<i>sanzione pecuniaria teste non comparso</i>	pag 630
<i>sanzioni processuali penali</i>	pag 630
<i>cauzioni processuali</i>	pag 630
<i>riscossione sanzioni -delitti contro la P.A., associazioni mafiosa e falso in bilancio</i>	pag 631
<i>procura europea: spese</i>	pag 631
<i>Sanzione pecuniaria recupero negli stati membri dell'Unione Europea</i>	pag 631
Restituzione somme per erronei pagamenti	
<i>rimborso spese penali</i>	pag 632
<i>rimborso spese di natura non tributaria</i>	pag 633
<i>restituzione dissequestro o revoca confisca</i>	pag 633
<i>restituzione somme diverse da sequestro o confisca</i>	pag 634
APPENDICE	
Funzionario Delegato al pagamento: circolari	pag 634
Custodia : circolari	pag 636
Gestione beni sequestrati: riferimento normativo e circolari	pag 640
Demolizioni:convenzione e circolari ministeriali	pag 641
Convenzione tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia S.p.A	pag 646
Testo Unico Spese di Giustizia (D.P.R. 20 maggio 2002 n.115)	pag 656

► Informatizzazione nel processo civile e penale - riferimenti generali

definizioni

≈ **dominio giustizia** (DM 44/2011 art 2 lett. a): *l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;*

≈ **portale dei servizi telematici** (DM 44/2011 art 2 lett. b) : *piattaforma informatica che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;*

≈ **portale dei depositi telematici** (DM 44/2011 art 2 lett. b-bis): *piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati;*

≈ **portale delle notizie di reato** (DM 44/2011 art 2 lett. b-ter): *piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato;*

≈ **punto di accesso** (DM 44/2011 art 2 lett. c) : *struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;*

≈ **gestore dei servizi telematici** (DM 44/2011 art 2 lett. d): *sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia;*

≈ **posta elettronica certificata** (DM 44/2011 art 2 lett. e): *sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68;*

≈ **servizio elettronico di recapito certificato qualificato** (DM 44/2011 art 2 lett. e-bis): *il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014(eIDAS);*

≈ **identificazione informatica** (DM 44/2011 art 2 lett. f): *processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);*

≈ **firma digitale** (DM 44/2011 art 2 lett. g) : *firma elettronica qualificata, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ;*

≈ **firma elettronica qualificata** (DM 44/2011 art 2 lett. g-bis): *firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);*

≈ **fascicolo informatico** (DM 44/2011 art 2 lett. h): *fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;*

≈ **applicativo informatico** (DM 44/2011 art 2 lett. h-bis): *insieme di programmi messi a disposizione dal Ministero della giustizia ai soggetti abilitati interni;*

≈ **codice dell'amministrazione digitale (CAD)** (DM 44/2011 art 2 lett. i): *decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante " codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni;*

≈ **codice in materia di protezione dei dati personali** (DM 44/2011 art 2 lett. l) : *decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante " codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;*

≈ **soggetti abilitati** (DM 44/2011 art 2 lett. m): *i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.*

In particolare si intende per

1) **soggetti abilitati interni**: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;
2) **soggetti abilitati esterni**: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;

3) **soggetti abilitati esterni privati**: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato

4) **soggetti abilitati esterni pubblici**: l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonché il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;

≈ **utente privato** (DM 44/2011 art 2 lett. n): la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m);

≈ **certificazione del soggetto abilitato esterno privato**(DM 44/2011 art 2 lett. o): attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso;

≈ **certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico**(DM 44/2011 art 2 lett. p): attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso;

≈ **specifiche tecniche** (DM 44/2011 art 2 lett. q): le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali;

≈ **spam**(DM 44/2011 art 2 lett. r): messaggi indesiderati;

≈ **software antispam** (DM 44/2011 art 2 lett. s): software studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam;

≈ **log** (DM 44/2011 art 2 lett. t): documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico;

≈ **pagoPA** (DM 44/2011 art 2 lett. u): il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD;

≈ **Identificativo unico di versamento** (DM 44/2011 art 2 lett. v): codice numerico conforme agli standard stabiliti da pagoPA, che costituisce elemento identificativo delle operazioni che transitano su pagoPA.

Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato DM 44/2011 art. 7-bis

1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento.

2. Il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato di atti e documenti su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

3. L'accesso ai portali di cui ai commi 1 e 2 avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni Art. 8 (D.M. 44/2011)

1. I sistemi informatici del dominio giustizia consentono ai soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici nonché di consultazione e gestione del fascicolo informatico, secondo le specifiche di cui all'articolo 34.

2. L'accesso dei soggetti abilitati interni è effettuato con le modalità definite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34, che consentono l'accesso anche dall'esterno del dominio giustizia.

3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti di legittimazione e le credenziali di accesso al sistema da parte delle strutture e dei soggetti abilitati interni.

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile art. 13 DM 44/2011

1. Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.

2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.

3. Nel caso previsto dal comma 2 la conferma attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente.

4. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione si osservano le apposite specifiche tecniche previste dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

5. La certificazione dei soggetti abilitati esterni è effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

8. La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all'articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalità di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale art. 13-bis DM 44/2011

1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34.

2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

3. Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

Fascicolo informatico (vedi argomenti da pag 29 a pag 52)

≈ **fascicolo informatico** DM 44/2011 art 2 lett. h : fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;

≈ **fascicolo informatico** DM 44/2011 art. 9

1. Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque

formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico.

2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

3. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente.

4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare;

c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico;

5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.

6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.

Documenti e allegati in forma di documento analogico art. 14 DM 44/2011

1. I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.

Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni Art. 15 DM 44/2011

1. L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

Visibilità delle informazioni Art. 27 DM 44/2011

1. Nei casi previsti dalla legge, il dominio giustizia consente al soggetto abilitato esterno l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui esercita la difesa o svolge attività di esperto o ausiliario. Nei casi previsti dalla legge, l'utente privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti mediante il portale dei servizi telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e) ed f), e comma 7, mediante il punto di access

2. È sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi del procedimento.

3. In caso di sostituzione del difensore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147, il dominio giustizia consente l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso è consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.

4. abrogato

5. *Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice.*

6. *Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è parte una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio è stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso.*

Soggetti abilitati (DM 44/2011 art 2 lett. m)

I soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per

1) **soggetti abilitati interni:** *i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;*

2) **soggetti abilitati esterni:** *i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;*

3) **soggetti abilitati esterni privati:** *i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato*

4) **soggetti abilitati esterni pubblici:** *l'Avvocatura generale dello Stato, le avanguardie distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonché il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;*

N.B. *gli indirizzi di posta elettronica certificata associati agli uffici giudiziari devono essere utilizzati esclusivamente per il deposito telematico di atti documenti processuali da parte di soggetti abilitati, come indicato nell'articolo 4 del D.M. 44/2011. Messaggi di natura diversa verranno automaticamente scartati.*

≈ **utente privato** (DM 44/2011 art 2 lett. n): *la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m);*

≈ **certificazione del soggetto abilitato esterno privato**(DM 44/2011 art 2 lett. o): *attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso;*

≈ **certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico**(DM 44/2011 art 2 lett. p): *attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso;*

Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati Art. 28 DM 44/2011

1. *L'accesso ai servizi di consultazione resi disponibili dal dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.*

2. *I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ad i propri utenti registrati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.*

Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini Art. 64-ter disp. att. c.p.p.

1. *La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell' articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 27 aprile 2016.. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n 196 .*

2. *Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell' articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.».*

3. *Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per*

ottenere, ai sensi e nei limiti dell', un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di conte articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 27 aprile 2016nuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.

Specifiche tecniche

PROVVEDIMENTO 07/08/2024 del Direttore Generale Dipartimento per l'innovazione tecnologica Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati Ministero della Giustizia comunicato agli uffici giudiziari con DOG.07-97/08/20240004292ID

Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24

Il provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

Reperibile in

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/m_dg.DOG07.07082024.0004292.ID_SPECIFICHE_TECNICHE_DM_44_2011_FINALE_31.pdf

con modifiche reperibili in

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/m_dg.DOG07.16092024.0004740.ID_20240912_Modifica_art_27_comma_1_ST_V.pdf

e in

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/m_dg.DOG07.30102024.0005785.ID_RettificaSpecificheTecniche_v2_signed.pdf

DOG.07.06/03/2023.0008933.U Pagamento telematico e bruciatura contributo unificato, diritti di copia, di certificato e per l'anticipazione forfettarie all'Erario, nel processo civile e penale ai sensi degli articoli 192 e 196 del testo unico spese di giustizia, per come modificati dal d.lgs 149/2022, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all'articolo 5 comma 2 del dlgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA) .L'operazione di pagamento tramite pagoPA può essere avviata o dal Portale dei Servizi Telematici oppure da uno dei punti di accesso di cui al D.M. 44/2011; l'avvenuto pagamento è certificato dalla consegna ai sistemi informatici Giustizia- per il tramite di una infrastruttura tecnologica – della ricevuta telematica, sotto forma di documento informatico. Tale ricevuta è conservata in un archivio centralizzato. Ogni pagamento è univocamente individuato da un Identificativo Univoco di Versamento (IUV) che può essere o un codice composto da 35 caratteri alfanumerici oppure un numero di 18 cifre che inizia con la sequenza 330.. Copia di detta ricevuta viene messa a disposizione del pagatore e può presentarsi nella forma di file con estensione .xml oppure come documento .pdf, entrambi contenenti l'identificativo IUV.. Nel caso di deposito telematico nel processo civile la copia della ricevuta, preferibilmente in formato elettronico .xml, viene inserita come allegato tipizzato nella busta di deposito. L'ufficio giudiziario per accertarsi che il pagamento sia stato eseguito tramite la piattaforma pagoPA, deve verificare che la ricevuta originale sia presente nell'archivio centralizzatori Giustizia, utilizzando alternativamente :

- in SICID,SIECIC,SIGP e GSU le funzionalità di verifica del pagamento telematico (utilizzando per la ricerca gli ultimi 5 caratteri dello IUV)
- in tutti gli altri casi , la funzionalità di verifica del pagamento disponibili sul Portale dei Servizi Telematici (PST) nell'area riservata accessibile – da RUG- con codice fiscale e password ADN (utilizzando per la ricerca gli ultimi 5 caratteri dello IUV).

Eseguita la verifica è necessario “ bruciare “ la ricevuta per evitare l'utilizzo multiplo della stessa.

...è del tutto immotivata la pretesa dell'ufficio che sul pdf sia presente il logo pagoPA o un QR_code.

Le funzionalità di verifica e bruciatura sono descritte nei manuali degli applicativi SICID,SIECIC,SIGP (disponibili all'indirizzo <https://progetti.informatici.giustizia.it/wikiareacivile/>) o nel caso di utilizzo del PST nel vademecum allegato

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICI GIUDIZIARI – ORARIO DI DEPOSITO

normativa di riferimento art. 162 legge 1196/1960 per come modificato dall'articolo 51 D.L.90/2014 convertito con legge 114/2014 che dispone l'apertura al pubblico , e quindi la ricezione degli atti , degli uffici per cinque ore giornalmente con eccezione delle Corti di Appello e dei Tribunali per i quali l'apertura è di quattro ore [in materia direttiva Ministero della Giustizia IGE.24/11/2016.0002569.ID]

In relazione all'invio telematico degli atti per la circolare 23 ottobre 2015 - *adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico – il deposito “ è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.*

Si applica anche all'ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato” .

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno, L. 7 ottobre 1969, n. 742.

La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (art. 21-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356).

GIORNI FESTIVI L. 27 maggio 1949, n. 260, sono: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il 6 gennaio (Epifania); il lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile (anniversario della liberazione); il 1 maggio (festa del lavoro); il 15 agosto(festa dell'Assunzione della B.V. Maria-ferragosto per i laici); il 1 novembre (Ognissanti); l'8 dicembre (festa dell'Immacolata Concezione); il 25 dicembre (Natale); il 26 dicembre (Santo Stefano).

TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI Art. 147. c.p.c.

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 .

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari .

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 .

Sciopero e garanzia dei servizi negli Ufficio Giudiziari

normativa di riferimento : d.m. 12 giugno 1990 n 146 e Accordo servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 08/03/2005

vengono garantiti i Servizi pubblici essenziali:

limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili.

Per la garanzia dei servizi in occasione degli scioperi è costituito un presidio, la quantificazione del contingente del personale “ è effettuato con l'osservanza dei limiti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e nel rispetto dei compiti previsti dai profili di appartenenza. I nominativi del personale sono individuati secondo criteri di rotazione del personale.”

Il dipendente individuato per il presidio entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione può comunicare l'intenzione di aderire allo sciopero con contestuale richiesta di sostituzione.

“ l'Amministrazione nelle ventiquattro ore successive fa conoscere all'interessato la motivata impossibilità alla eventuale sostituzione. In assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione il dipendente ha diritto ad aderire allo sciopero”

Il presidio è costituito dalle seguenti qualifiche professionali: a) Funzionario di Cancelleria; b) Cancelliere Esperto; c) Assistente giudiziario o Operatore giudiziario;d) ausiliari; e) conducente automezzi; f) Operatore giudiziario Unep.

► REGISTRI TENUTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Con il completamento, anche per gli uffici del giudice di pace, del processo civile telematico e la completa informatizzazione dei vari servizi civili i registri cartacei non sono più in uso sostituiti dai corrispondenti applicativi(SIC, SIL, SICID, SIECIC, SIAMM [da maggio 2025 SPEDIGIUS], SIPP, SIGP).

Ai sensi dell'articolo 3 del DM giustizia n. 264 del 27 marzo 2000 “ *i registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali*”

Nel processo penale “... *i registri cartacei non sono più in uso, essendo stati sostituiti dal sistema informatico Re.Ge.*” rif. Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale direttiva del 29/07/2009

L'attuale sistema di informatizzazione dei registri è il S.I.C.P. (sistema informativo cognizione penale), affiancato da APP.2.0, , modulato su un'unica base dati (iscrizione della notizia di reato ed atti delle indagini preliminari; udienza preliminare; 1° e 2° grado di giudizio), ogni aggiornamento effettuato da un qualsiasi ufficio giudiziario aggiornerà automaticamente tutti gli altri utenti abilitati alla consultazione a seconda della specifica fase del procedimento a del processo.

La tenuta informatizzata dei registri penali di cui alla circolare 11 giugno 2013 n 0078341/U circolare 5 dicembre 2014 n 10389/U e le piattaforme documentali in uso (TIAP,PDOC,.DIGIT,file system, regeweb) trova il completamento con la creazione, anche nel penale, dei fascicoli informatici (articolo 111–ter c.p.p.) e l'istituzione del Portale Deposito atti Penali (PDP) nell'ambito del Processo Penale Telematico.

Il Portale Deposito atti Penali (PDP) consente la trasmissione telematica agli Uffici Giudiziari (appositamente selezionabili) di atti, documenti e istanze da parte dei soggetti abilitati esterni in primis i difensori.

Consente altresì la consultazione, ai soli difensori già costituiti, di informazioni di registro e degli atti dei fascicoli informatici quando presenti.

Con circolare 28 ottobre 2014 sono state impartite le disposizioni inerenti agli “*adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli articoli 16 bis e segg. Decreti legge 179/2012 e 90/2014. testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014.*”

Con Circolare DOG.13/01/2025.0001207.U sono state impartite disposizioni in relazione alle modifiche operative con particolare riferimento alle modalità di redazione e deposito telematico degli atti processuali ed alla gestione dei verbali di udienza mediante l'applicativo per la gestione del processo penale telematico denominato APP.

Per quanto riguarda la pubblicità del registro degli affari generali e del repertorio degli atti soggetti a registrazione , rimane in vigore la disposizione ministeriale n. 4/3487/72 anno 1985, come da conforme parere dell'Ispettorato generale n 4/1007 del 16 marzo 1985, ai sensi della quale “ *i suddetti registri pur essendo atti pubblici, non sono ostensibili a tutti. Infatti è principio generale del nostro ordinamento giuridico che la pubblica amministrazione non è obbligata a far conoscere atti e documenti attinenti all'attività meramente interna di essa amministrazione. Tra questi atti interni vanno certamente compresi i registri in questione la cui finalità è quella di migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi*”.

A partire da maggio 2025 il sistema applicativo SIAMM (Sistema Informativo per le Liquidazioni delle Spese di Giustizia) sarà sostituito dal sistema applicativo SPEDIGIUS.

Normativa di Riferimento in materia di registri di cancelleria

- decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
- decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24 (misure urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario)
- Decreto Ministero della Giustizia 24 maggio 2001 (regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia)
- Decreto Ministero della Giustizia 1 Dicembre 2001 (registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)

- decreto Ministero della Giustizia 27 aprile 2009 Nuove (regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia
- decreto Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 (adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
- decreto Ministro della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44

Per il Civile ≈ **Regio Decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 (disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)** ≈ articolo 28 *“con decreto del Ministro della giustizia ovvero con decreto del Ministro delle finanze , nei casi di sua competenza , in concerto con il Ministro della giustizia , sono stabiliti i registri i registri che devono essere tenuti , a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.* ≈ articolo 33 *“ negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.”* ≈ **Legge 2 dicembre 1991 n 399 (di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)** ≈ **DECRETO Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n 264 (regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici Giudiziari)** **art. 2** *i registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza delle iscrizioni ed annotazioni nonché la identificazione del soggetto che accede ai registri;* **art. 3** *i registri sono tenuti in modo informatico secondo le regole procedurali, su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati il Ministero può autorizzare la tenuta su supporto cartaceo;* **art. 4** *i registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal Dirigente la cancelleria o segreteria o da persona da lui delegata;* **art. 5** *rilascio di informazioni, copie, estratti e certificazioni, a seconda dei livelli di accesso (pubblico, limitato agli aventi diritto, consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente, riservato agli uffici e autorità individuati dalla legge);* **art. 7** *il Dirigente amministrativo dell'ufficio indica per iscritto le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione;* **art. 8** *in caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico gli atti vengano acquisiti assegnando un numero provvisorio, con data ed orario per essere successivamente inseriti nel sistema secondo la numerazione e la data;* **art. 15** *costituzione presso gli uffici di un archivio digitale dove sono conservati in copia le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale.*

Per il Penale - ≈ **Decreto ministeriale 30 settembre 1989 n 334 (regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale)** Ai sensi dell'articolo 2 *“ gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro della giustizia. Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellazioni le stesse sono fatte in maniera da lasciar leggere le parole cancellate. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato “≈ D.lvo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)* vedi articoli 118, 130, 164.

REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

A seguito della c.d. riforma Cartabia (dlvo 150/2022) e dalla relazione alla stessa si ha oggi una definizione univoca della notizia di reato intesa come *“la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice”*.

L'iscrizione della notizia di reato *“ non è un atto automatico e dovuto , bensì un atto che diventa obbligatorio solo a seguito dello scrutinio positivo dei presupposti che legittimandolo lo rendono tale e che inoltre servano ad orientarsi sulla scelta del registro su cui iscrivere la notizia “*

L'iscrizione di una notizia di reato è di esclusiva competenza del Pubblico Ministero.

Presso ogni ufficio di Procura esiste un registro delle notizie di reato, cartaceo (in attesa della completa informatizzazione del servizio) ed informatico.

In uso nelle Procure della Repubblica l'applicativo SICP (affiancato dall'applicativo App) per la gestione informatica, tra gli altri, dei registri denominati modelli 21, 21-bis, 44, 45 e 46, nel quale vengono iscritte, secondo un preciso ordine cronologico, le notizie di reato.

La normativa di riferimento sono gli articoli dal 330 al 335- quater c.p.p. e l'articolo 109 disp. att. c.p.p..

L'articolo 335 c.p.p. prevede l'iscrizione della notizia nell'apposito registro delle notizie di reato. il registro delle notizie è articolato :

1) il **registro modello 21 delle notizie di reato a carico di persone note**, dove vengono iscritte le notizie di reato per le quali fin dall'origine risulti individuato il nome del presunto autore o per le quali un possibile autore venga individuato dopo l'iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti;

2) il **registro modello 21-bis** per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace che viene tenuto dalla procura della repubblica presso il tribunale;

3) il **registro modello 44**, ossia il **registro delle notizie di reato a carico di persone ignote** o, comunque, le notizie per le quali il Pubblico Ministero, nel momento in cui ordina l'iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso;

4) il **registro modello 45 degli atti non costituenti notizia di reato**, nel registro mod.45, ad esempio, andranno annotati "*gli esposti e i ricorsi in materia civile o amministrativa; gli esposti privi di senso o aventi contenuto abnorme o assurdo; gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative del fallimento, trasmesse al p.m. ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare ; le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di tipo amministrativo, inerenti, per esempio, il trasferimento presso altro luogo di detenzione; i verbali di fermo per identificazione; gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati*" (rif. circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016). qualora si evidenzia la notizia di reato, il Pubblico Ministero dovrà procedere a nuova iscrizione in uno degli altri due registri, a seconda che l'indagato sia noto o ignoto;

5) il **registro modello 46** delle denunce di reato anonime.

Ai sensi dell'articolo 109 (ricezione della notizia di reato) disp. att. c.p.p. "*la segreteria della Procura annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie*".

Il registro mod. 21 è stato realizzato tramite il programma Re.Ge.. gestito direttamente dalla segreteria del pubblico ministero fino all'emissione del provvedimento di rinvio a giudizio.

Dopo questa fase processuale ogni ulteriore aggiornamento può essere effettuato soltanto dalla cancelleria del giudice di primo grado, non essendo più consentito l'accesso alla segreteria del pubblico ministero, salvi i casi di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza. [Ministero della Giustizia dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale 29/07/2009]

L'attuale sistema di informatizzazione dei registri è il S.I.C.P. , al quale è stato affiancato l'APP 2.0, modulato su un'unica base dati (iscrizione della notizia di reato ed atti delle indagini preliminari; udienza preliminare; 1° e 2° grado di giudizio), ogni aggiornamento effettuato da un qualsiasi ufficio giudiziario aggiornerà automaticamente tutti gli altri utenti abilitati alla consultazione a seconda della specifica fase del procedimento a del processo.

Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, *la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione.* (Art. 110-bis. disp att. c.p.p.).

Le notizie di reato acquisite dalla polizia giudiziaria "inviata" tramite il Portale NR alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Il sistema è utilizzato anche per l'invio degli "elenchi mensili" di cui all'art.107 bis disp. att. c.p.p. inerenti alle denunce a carico di ignoti.

Il Portale consente agli uffici di polizia (uffici fonte) di iscrivere un'annotazione nel modulo denominato "annotazioni preliminari" e di trasmetterla alla Procura che procede, su disposizione del Procuratore della Repubblica, a iscrivere nel registro pertinente, mediante il "ribaltamento" dei dati inseriti dalla polizia giudiziaria. Il sistema restituirà poi alla polizia giudiziaria ("ufficio fonte") le informazioni essenziali: il numero del procedimento, la data di iscrizione, il nominativo del magistrato assegnatario.

E', inoltre, previsto, che dopo la trasmissione digitale via PNR, la p.g. provveda a depositare il formato cartaceo della notizia di reato. (rif. Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.)

Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato (Art. 108-bis. disp att. c.p.p.)

1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.

REGISTRO REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE

Gli uffici di cancelleria giudicante sono tenuti, art. 67 dpr 131/1986 (TUIR) alla tenuta all'annotazione in apposito repertorio degli atti formati dal loro ufficio e soggetti a registrazione in termine fisso.

L'annotazione va fatta giorno per giorno e senza lasciare spazi in bianco o interlinee per ordine di numero e di data.

La numerazione è per anno.

A margine dell'atto vanno annotati gli estremi di registrazione una volta comunicata dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'articolo 73 dpr 115/2002 (TUSG) il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.

L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi.

L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

*Registrazione, trascrizione e voltura degli atti **Art. 32 DM 44/2011** 1. La registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni.*

Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67TUIR e' effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio

Ai sensi del Decreto Legge 73/2022 convertito con legge n. 122/2022 articolo 1 « Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 e' effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. »

Art. 63 TUIR 1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

I pubblici ufficiali, di cui all'art.10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.

2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.

Art. 69 TUIR "chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. "

REGISTRO STAMPA

Per pubblicare un giornale o un periodico, cartaceo, a mezzo web, televisivo o radiofonico, è necessario registrarlo presso il tribunale nella cui circoscrizione verrà effettuata la pubblicazione.

La procedura ha natura amministrativa (Cas. Civ. sent. n. 9288/94) non si paga quindi contributo unificato (min. giust. prot. n. 1/13395/44/NV/U (03) del 22 ottobre 2003)

La domanda di iscrizione è in bollo, l'iscrizione comporta il pagamento della tassa governativa di € 168,00.

Eventuali variazioni vanno comunicate al tribunale in bollo

REGISTRO DELLE CURATELE E DEI MINORI

Articolo 47 disp. att. cpc , dopo le parole «un registro delle curatele» sono inserite le seguenti: «dei minori,..» l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:

Articolo 49 disp. att. cpc - *Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile; b) il nome, il cognome, la condizione, l'eta' e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata; c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all'emancipato, o all'inabilitato; d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l'emancipazione, o della sentenza che revoca l'inabilitazione.»;*

Articolo 51 disp. att. cpc , *il primo comma e' sostituito dal seguente:«Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.».*

REGISTRO MOD. 42 – ISCRIZIONE BENI SEQUESTRATI

(vedi argomento a pagina 155)

Normativa di riferimento articolo 82 disp. att. c.p.p. *1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni. omississ*

Per il Ministero della Giustizianel rinviare a quanto previsto dalla circolare di questo dipartimento del 15 marzo 2006 sulla razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia, si ritiene che la procedura più corretta sia quella di iscrivere all'intermo del registro mod. 42 tutte le cose sequestrate e affidate in custodia a terzi a prescindere dall'onerosità o metodo della custodia. [DAG.26/01/2015.0013581]

REGISTRI ANNOTAZIONE SPESE ANTICIPATE, PRENOTATE A DEBITO E REGISTRO RECUPERO CREDITI

registri sono tenuti in modalita' informatica nel programma siamm

Decreto 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari

Art. 1

1. I registri come previsti dall'articolo 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, sono stabiliti in conformità ai modelli allegati al presente decreto e di seguito elencati:

NUMERO	DENOMINAZIONE	CODICE
REGISTRO	REGISTRO	MODELLO
1	Registro delle spese pagate dall'erario -Uffici Giudiziari - Uffici NEP	Mod. 1/A/SG Mod. 1/B/SG
2	Registro delle spese prenotate a debito - Uffici Giudiziari	Mod. 2/A/SG

- 3 **Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito**
- Uffici Giudiziari (giudicanti) e Istituti Penitenziari Mod. 3/SG

REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI

DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE CIVILI.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 ottobre 2022 . Disposizioni relative alla tenuta, in forma automatizzata, di un registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili.

Il registro è istituito, su base nazionale, presso la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia.

Il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra i funzionari del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati ad operare sul registro e tra questi un referente, che assume la responsabilità della gestione degli accessi al sistema, con riferimento a tutte le utenze assegnate all'ufficio.

Il capo dell'ufficio giudiziario individua altresì, tra i funzionari dell'ufficio, uno o più soggetti abilitati a rilasciare, mediante l'accesso al registro, la certificazione dell'iscrizione dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili.

Art. 4. Iscrizione nel registro 1. Sono iscritti nel registro i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili passati in giudicato ai sensi dell'art. 324 del codice di procedura civile. 2. L'iscrizione avviene per estratto contenente i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea; b) numero identificativo del procedimento; c) autorità che ha emesso il provvedimento; d) data di pubblicazione, dispositivo del provvedimento nella parte relativa all'applicazione della sanzione pecuniaria civile e norme applicate; e) luogo, data e tipo di illecito; f) sanzione pecuniaria civile applicata. 3. L'iscrizione è effettuata a cura dell'ufficio giudiziario di primo o di secondo grado che ha emesso il provvedimento, quando è decorso il termine di cui all'art. 327 del codice di procedura civile e non risulta dato avviso di impugnazione a norma dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile o dell'art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 4. Quando è stato proposto ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o improcedibile o estinto o è stato rigettato, è competente l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale la cancelleria della Corte di cassazione trasmette senza ritardo copia del dispositivo. 5. All'iscrizione provvede, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 2, comma 2, il soggetto abilitato ad operare sul registro. Il medesimo soggetto provvede alle annotazioni che si rendono necessarie per effettuare eventuali correzioni

Eliminazione delle iscrizioni 1. Le iscrizioni nel registro sono eliminate decorsi dieci anni dalla data in cui sono state effettuate o per morte della persona alla quale si riferiscono. 2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti giudiziari oggetto di revocazione; b) ai provvedimenti giudiziari per i quali non ricorrono i presupposti di cui all'art. 4, comma 1. 3. L'eliminazione delle iscrizioni per decorso del termine di conservazione previsto al comma 1 avviene tramite un sistema automatico. Negli altri casi, il soggetto abilitato della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento cura l'eliminazione delle iscrizioni con le modalità di cui all'art. 4, comma 5.

Ciascuno ha diritto di ottenere il certificato delle iscrizioni effettuate a suo nome senza motivare la richiesta.

Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici giudiziari di primo grado che esercitano la giurisdizione civile.

È in ogni caso dovuto il diritto di certificato previsto dagli articoli 273 e 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

► VIDIMAZIONE DEI REGISTRI di ALTRE AMMINISTRAZIONI

Ai sensi dell'articolo 230 decreto legislativo 19 febbraio 1998 n 51 – norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado- :alvo che sia diversamente disposto dal presente decreto il potere dell'autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro

► **NOTA ISCRIZIONE A RUOLO**

Ai sensi dell'articolo 71 disp. att. c.p.c. La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti. [in materia Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000]

Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione Art. 159-bis disp. att. c.p.c.

La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.

Nel processo civile telematico la nota di iscrizione deve essere contenuta nella “prima busta” inviata all'atto della iscrizione a ruolo della causa [Provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero c.d.specifiche tecniche]

► FASCICOLI PROCESSUALI

FASCICOLO NEL PROCESSO CIVILE

La normativa e le direttive ministeriali vavevoli per il cartaceo sono superate dalla definitiva informatizzazione del processo civile (PCT) e permangono in via del tutto residuale e coordinate con l'informatizzazione del servizio.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata associati agli uffici giudiziari devono essere utilizzati esclusivamente per il deposito telematico di atti documenti processuali da parte di soggetti abilitati, come indicato nell'articolo 4 del D.M. 44/2011. Messaggi di natura diversa verranno automaticamente scartati.

normativa codice di procedura civile e indirizzi ministeriali

Art. 168 c.p.c. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio. *All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale*

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze (v. anche nota n.4/2287/13 Ques. 84 del 12 settembre 1985)

Art. 16 8bis c.p.c. Designazione del giudice istruttore. *Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. La designazione del giudice istruttore deve, in ogni caso, avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (la nuova data non va comunicata infatti l'obbligo originario di comunicazione non è stata riportato all'atto della modifica del presente comma ex L.353/90)). Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza*

Art. 169 c.p.c. Ritiro dei fascicoli di parte *Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusional. [ndr vedi articolo 77 disp. att. c.p.c.]*

Art. 36 disp. att. c.p.c. Fascicoli di cancelleria *Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.*

Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.

Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.

Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.

La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente .

Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.

Art. 71 disp. att. c.p.c. Iscrizione a ruolo della causa *la parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce , nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

Art. 74 disp. att. c.p.c. fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte. *Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto.*

Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato.

Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari,che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma fascicolo cartaceo d'ufficio in cui è inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.

Art. 75 disp. att. c.p.c. Nota delle spese. *Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.*

Art. 76 disp. att. c.p.c. Potere delle parti sui fascicoli. *Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.*

Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare , concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

Art. 77 disp. att. c.p.c. Ritiro del fascicolo di parte. *Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice che provvede con decreto.*

Il Cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.

Art. 98 c.p.c. Deposito di documenti fatto da pubblico depositario *Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del Codice, deve farne copia. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verifica redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario. Il pubblico*

depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verifica di cui al comma precedente.

≈ **Domanda di ingiunzione di pagamento europea** [DAG 23/10/2015.0159552.U] Diverso dal procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile, è quello relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. A tale proposito si rammenta che l'art. 7, § 5, del regolamento (CE) n. 1896/2006 espressamente dispone che "la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine". L'Italia, peraltro, ha dichiarato a suo tempo, ai sensi dell'art. 29 del citato regolamento, che "il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione (...) è il supporto cartaceo". La previsione della facoltà di deposito cartaceo dell'istanza è, peraltro, necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall'art. 24 del regolamento. Le cancellerie, dunque, accetteranno il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.

≈ **Conservazione e custodia delle produzioni di parte nelle cause civili - tempistiche esigibili - regime ex art. 2961 c.c.** [nota prot. DAG 105254U del 24 maggio 2018, provvedimento 14 aprile 2021 Foglio Informativo n. 3/2021] I criteri di scarto degli atti processuali nelle cause civili devono tener conto della ratio di cui all'art. 2961 c.c., secondo cui i soggetti a cui siano stati affidati gli "incartamenti relativi alle liti" (tra cui si annoverano non solo le produzioni spontanee delle parti, ma anche i documenti acquisiti su impulso del giudice) restano esonerati dal "rendere conto" di detti documenti una volta decorsi tre anni dalla decisione o, in ogni caso, dal "termine" delle liti stesse. Pertanto, l'obbligo di conservazione di tali atti processuali sussiste per un pari lasso di tempo, non potendo rilevare diverse questioni di ordine logistico (ad es. carenza di spazio); quanto alla materiale dismissione dei fascicoli, si rinvia alle linee guida già elaborate dal Ministero dei beni e delle attività culturali per lo scarto della documentazione prodotta dagli uffici giudiziari.

≈ **Deposito cartaceo del provvedimento del giudice** [DAG 23/10/2015.0159552.U] Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 16 d.l. n. 179/2012. La norma richiamata, infatti, così dispone: "Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato". Solo l'integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento cartaceo del giudice consente, infatti, l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l'impugnazione. Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 45, lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell'art. 133 c.p.c., introducendo l'obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.

≈ **Causa definita il fascicolo di parte restituzione** Nell'ipotesi in cui il procedimento civile sia definito gli uffici giudiziari devono consegnare il fascicolo di parte (cartaceo) sia alla parte personalmente, sia al nuovo difensore incaricato di difenderla nell'ambito del giudizio di impugnazione (sempre che lo stesso sia munito di apposito mandato) [DAG.08/01/2019.0003003.U anche in Foglio Informativo n.1/2020]

≈ **Volumi dei provvedimenti originali** art. 35 disp. att. c.p.c. "Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies" Per la DAG.29/11/2023.0240058.U l'articolo 35 delle disp. att. c.p.c. in forza del quale "Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies", è tutt'ora vigente e non è stato né abrogato né modificato dal d.lgs. 149 del 2022; a rigore, quindi, una tale raccolta

dovrebbe ancora essere predisposta da ciascun ufficio giudiziario con riguardo ai provvedimenti che dovessero essere ancora depositati in via analogica.

► Fascicolo informatico civile aspetti generali, normativa e indirizzi ministeriali

N.B. gli indirizzi di posta elettronica certificata associati agli uffici giudiziari devono essere utilizzati esclusivamente per il deposito telematico di atti documenti processuali da parte di soggetti abilitati, come indicato nell'articolo 4 del D.M. 44/2011. Messaggi di natura diversa verranno automaticamente scartati.

≈ Con il processo civile telematico il **fascicolo di parte (attore e convenuto)** verrà formato in modalità telematiche mediante la formazione e l'invio della c.d. "busta" contenente la documentazione necessaria al processo.

Al fine di ridurre il peso della "busta", i *files* da depositare possono essere compressi nei seguenti formati: zip, rar, arj; va tenuto presente che la compressione non può essere utilizzata per depositare *files* in formati diversi da quelli ammessi.

Il "*peso*" di tutti i *files* da depositare non superi i 30 MB (Mega Byte), come prescritto dall'art. 14, 3° comma, Provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero (specifiche tecniche); se questo limite fosse superato, sarà infatti necessario procedere con più depositi, come previsto dall'art. 16-bis, 7° comma, D.L. n. 179/2012, ricordandosi che **il deposito si perfezionerà con l'invio [e l'accettazione] dell'ultima busta.**

Se il limite di cui sopra fosse superato, è indispensabile rimuovere dalla "busta" tanti allegati quanti bastano a rientrare nel tetto massimo, mantenendo sempre nella prima busta i seguenti allegati:

- la procura,
- la nota di iscrizione a ruolo,
- il documento con le ricevute del contributo unificato e della marca forfettaria,
- le prove dell'eventuale avvenuta notifica,
- in caso di beneficio dell'esenzione del pagamento del contributo unificato allegare una scansione dell'autocertificazione della situazione reddituale;

- una prima tranche di documenti

Per formazione e deposito atti vedasi Manuale utente reperibile in rete e Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

≈ **fascicolo informatico** DM 44/2011 art 2 lett. h : *fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;*

≈ **fascicolo informatico** DM 44/2011 art. 9

1. *Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico.*

2. *Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.*

3. *Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente.*

4. *Il fascicolo informatico reca l'indicazione:*

a) *dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo;*

b) *dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare;*

c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico;

5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.

6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.

≈ **Documenti e allegati in forma di documento analogico art. 14 DM 44/2011**

1. I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.

≈ **Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni Art. 15 DM 44/2011**

1. L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

N.B. gli indirizzi di posta elettronica certificata associati agli uffici giudiziari devono essere utilizzati esclusivamente per il deposito telematico di atti documenti processuali da parte di soggetti abilitati, come indicato nell'articolo 4 del D.M. 44/2011. Messaggi di natura diversa verranno automaticamente scartati.

≈ **Visibilità delle informazioni Art. 27 DM 44/2011**

1. Nei casi previsti dalla legge, il dominio giustizia consente al soggetto abilitato esterno l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui esercita la difesa o svolge attività di esperto o ausiliario. Nei casi previsti dalla legge, l'utente privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti mediante il portale dei servizi telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e) ed f), e comma 7, mediante il punto di access

2. È sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi del procedimento.

3. In caso di sostituzione del difensore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147, il dominio giustizia consente l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso è consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.

4. abrogato

5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice.

6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è parte una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio è stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso.

≈ **Soggetti abilitati (DM 44/2011 art 2 lett. m)**

I soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per

1) **soggetti abilitati interni:** i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;

2) **soggetti abilitati esterni:** i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;

3) **soggetti abilitati esterni privati**: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato

4) **soggetti abilitati esterni pubblici**: l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonché il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;

≈ **utente privato** (DM 44/2011 art 2 lett. n): la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m);

≈ **certificazione del soggetto abilitato esterno privato**(DM 44/2011 art 2 lett. o): attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso;

≈ **certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico**(DM 44/2011 art 2 lett. p): attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso;

Art. 71 disp. att. c.p.c. Iscrizione a ruolo della causa la parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce , nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Art. 74 disp. att. c.p.c. fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte. Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto.

Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato.

Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma fascicolo cartaceo d'ufficio in cui è inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.

Art. 76 disp. att. c.p.c. Potere delle parti sui fascicoli. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.

Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare , concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

Art. 77 disp. att. c.p.c. Ritiro del fascicolo di parte. Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice che provvede con decreto.

Il Cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.

≈ **Art. 168 c.p.c. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio.** All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio , nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e

successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze (v. anche nota n.4/2287/13 Ques. 84 del 12 settembre 1985)

≈ **Art. 196-quinquies. disp. att. c.p.c.** omississ *Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.*

≈ **articolo 488 c.p.c. Fascicolo telematico dell'esecuzione** - *Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.*

Il creditore e' obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilita' o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.».

≈ **obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti** Art. 196-quater disp. att. c.p.c. - *Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.*

≈ **atto del processo redatto in formato elettronico** Art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.. *L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico. Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.*

≈ **perfezionamento del deposito con modalità telematiche** Art. 196-sexies disp. att. c.p.c. *Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma e' generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni. Art. 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente). - Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee. Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.*

≈ **articolo 87 disp att cpc produzione dei documenti-** : *« I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, quarto comma, del*

codice. Se nel corso dell'udienza emerge la necessita' di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, puo' assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.».

≈ **Acquisizione in copia informatica del provvedimento cartaceo depositato dal magistrato** rif. DAG 23/10/2015.0159552.U *Nelle ipotesi in cui il giudice deposita un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 16 d.l. n. 179/2012. La norma richiamata, infatti, così dispone: "Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato". Solo l'integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento cartaceo del giudice consente, infatti, l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l'impugnazione. Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 45, lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell'art. 133 c.p.c., introducendo l'obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.*

≈ **Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico** rif. DAG 23/10/2015.0159552.U *L'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all'art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL. Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale. Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.*

≈ **Conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato** rif. DAG 23/10/2015.0159552.U *Come noto, nell'ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all'interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile), il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro. Di conseguenza, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l'effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato dal Presidente come tabellarmente competente. In tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell'ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.*

≈ **Consultazione fascicolo telematico da parte del difensore non costituito** (estratto dal Vademecum) *Qualora il difensore della parte non costituita intendesse consultare il fascicolo telematico dovrà depositare telematicamente presso la Cancelleria apposita richiesta: "AttoRichiestaVisibilita". L'avvocato, predisposto il fascicolo informatico, contenente i dati delle parti e i propri, dovrà caricare nel redattore atti: a) un'istanza di consultazione del fascicolo (atto principale), da sottoscrivere digitalmente; b) l'eventuale richiesta, opportunamente evidenziata, di mantenere la visibilità per un periodo superiore a quattro giorni; c) la procura rilasciata dal cliente (allegato), che dovrà contenere un preciso riferimento al procedimento in relazione al quale è stata rilasciata e non potrà essere in bianco; anch'essa va sottoscritta digitalmente. Ricevuta la busta, il cancelliere potrà accogliere la richiesta di visibilità temporanea del fascicolo e ne trasmetterà l'esito all'indirizzo PEC del richiedente con biglietto di cancelleria. In assenza di diversa richiesta, il fascicolo telematico rimarrà visibile fino alle ore 24.00 del quarto giorno successivo. L'autorizzazione all'accesso al fascicolo informatico sarà comunque limitata nella durata ed alla fase in cui si è autorizzati a consultare i fascicoli.*

≈ **Visione del fascicolo informatico** Ai sensi della DAG 23/10/2015.0159552.U *"La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l'estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali"* .

≈ **Accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti** rif. DAG 23/10/2015.0159552.U Poiché gli atti e i documenti del procedimento monitorio devono essere depositati in forma esclusivamente telematica, va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l'eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l'esercizio di tale prerogativa. A tale proposito si segnala che il 25 giugno 2014, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l'accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso fisico ai locali di cancelleria. Ulteriori informazioni sul punto sono reperibili in apposita sezione del Portale dei Servizi Telematici.

≈ **accesso al fascicolo telematico da parte di soggetti diversi dalle parti processuali**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Ordinanza del 23 marzo 2021 l'istanza di accesso al fascicolo telematico non può trovare accoglimento in quanto

- l'istanza proviene, tramite il suo difensore, da un soggetto che non è parte del giudizio;
- che l'accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990;
- che nessuna norma consente l'accesso al fascicolo processuale da parte di un soggetto, diverso dalle parti;
- che la giurisprudenza condivisa dal Collegio esclude la possibilità per i soggetti terzi di accedere agli atti del fascicolo telematico (cfr. Tar Milano, Sez. IV, 22 gennaio 2020, n. 1158; C.G.A.R.S., Sez. I, d.p. n. 150/2020; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, d. p. n. 902/2018);

≈ **Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore** rif. DAG 23/10/2015.0159552.U allo stato attuale della normativa, non sono tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 179/2012, aggiunto dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 90/2014, "per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente". Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l'obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.

► **FASCICOLO CARTACEO COPIE di CORTESIA**

DECRETO Ministero della Giustizia 3 maggio 2023 (GU n.109 del 11-5-2023) Disposizioni relative alle misure organizzative per l'acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell'articolo 196-septies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. (GU n.109 del 11-5-2023)

Art. 2 Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo 1. Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative, provvede ad effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale. Nell'ipotesi di cui al quarto comma del citato art. 196-quater, la cancelleria provvede senza indugio all'acquisizione prevista dal primo periodo non appena il sistema risulta riattivato. 2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito è stato effettuato il deposito. Il fascicolo è formato e tenuto secondo le modalità previste dall'art. 36 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3 Copia di atti depositati con modalità telematiche 1. La parte interessata richiede il rilascio di copia di atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico mediante accesso al portale dei servizi telematici istituito in attuazione dell'art. 6 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, oppure con istanza presentata alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. 2. Il rilascio della copia informatica o del duplicato informatico degli atti e dei documenti di cui al comma 1, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, avviene tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 3. Il rilascio di copia cartacea degli atti e dei documenti di cui al comma 1 è effettuato dalla cancelleria, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti.

► **Impugnazione nel giudizio civile**

Pubblicazione e comunicazione della sentenza Art. 133 c.p.c.

La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite.

La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza Art. 134 c.p.c.

L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente .

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

Ai sensi dell'art. 347 cpc ultimo comma “il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado”

Ai sensi dell'art. 123-bis disp.att. cpc “se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del codice. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può se lo ritiene necessario richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti”

Avviso d'impugnazione alla cancelleria Art. 123. disp. att. c.p.c. *L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente l'atto impugnato . Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione.*

Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore art. 123 bis disp att c.p.c. “ *se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva , non si applicano le disposizioni dell'articolo 347 ultimo comma del codice e dell'articolo 137 bis disp. att. c.p.c. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario , richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.*

Fascicolo d'ufficio Corte CASSAZIONE Art. 137-bis disp att cpc- *Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41,47, 362 e 363-bis del codice.*

Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte

«Art. 144-bis disp att cpc I Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e gli atti e i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.».

≈ Processo civile telematico deposito atti competenza degli assistenti giudiziari

Nota prot. 116/1/10072/GM/1 del 17 febbraio 2015 Ministero della Giustizia –Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale e del personale- ufficio primo affari generali “ *..si ritiene che i dipendenti personale appartenenti al profilo professionale dell'assistente giudiziario possano essere utilizzati nell'attività di deposito degli atti nell'ambito del processo civile telematico (c.d. accettazione della busta telematica)*

→ N.B. = Questa nota deve oggi essere rivista alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che NON PREVEDE per l'assistente giudiziario la competenza al deposito degli atti riservata alla qualifica superiore del Cancelliere Esperto.

► FASCICOLO NEL PROCESSO PENALE

Aspetti generali, normativa e direttive ministeriali

La gestione informatizzata del procedimento penale adottata nel corso degli anni dal Ministero della Giustizia si è avuta con la realizzazione di molteplici *software* strumentali ai servizi giudiziari di segreteria e cancelleria.

Il dlvo 10 ottobre 2022 n. 150 ha introdotto una normativa di sistema basata sulla forma digitale degli atti (art. 110 c.p.p.), sul deposito telematico art. 111-bis c.p.p, e sul fascicolo informatico art. 111-ter c.p.p. che mira a consentire l'integrale traslazione del procedimento penale attraverso l'uso dell' applicativo **APP (Applicativo Processo Penale)**.

La fase di esteso *switch-off* dell'analogico in favore del PPT (Processo Penale Telematico), fissata per il mese di gennaio 2024, è stata, stante anche le molteplici segnalazioni da parte degli uffici giudiziari

relative alle problematiche create in fase di primo utilizzo dell'applicativo APP, rimandata con il d.m. n. 217/2023, emanato in esecuzione dell'**art. 87 comma 3 d.lgs. n. 150/2022**, che ha limitato l'obbligatorietà del deposito telematico di "atti, documenti, richieste e memorie" ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. (vedi pagina 43 e la circolare DOG.08/01/2025.0000536.U a pagina 44).

Ai sensi della richiamata normativa introdotta dal decreto legislativo 150/2022 e con il decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 si avrà, anche nel penale, il fascicolo informatizzato con la migrazione dei documenti informatici attualmente esistenti sulle piattaforme documentali in uso (TIAP, PDOC, DIGIT, file system).

In attesa dell'entrata a regime dell'APP attualmente l'archivio documentale delle intercettazioni è gestito come partizione "riservata" in Documenta@/TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali)

E', inoltre attualmente in funzione il Portale Deposito atti Penali (PDP) che consente la trasmissione telematica agli Uffici Giudiziari (appositamente selezionabili) di atti, documenti e istanze da parte dei soggetti abilitati esterni in primis i difensori; consente altresì la consultazione, ai soli difensori già costituiti, di informazioni di registro e degli atti dei fascicoli informatici quando presenti.

Il difensore potrà verificare le varie fasi dell'invio telematico dell'atto, della sua ricezione e dell'esito delle verifiche effettuate dagli operatori degli UU.GG.

Anche in materia penale, come già nel processo civile, trova applicazione la normativa primaria secondaria e tecnica relativa alla formazione, firma, deposito, notificazione e comunicazione degli atti per come, da ultimo, regolamentata dal decreto legislativo n. 150/2022.

≈ **Visibilità del fascicolo penale telematico** DAG.05.03.2025.0047858.U

"Il TIAP - come si legge nel vademecum pubblicato dalla DGSIA- Area Penale è un applicativo composto di più moduli (Magistrati, SAD, PUD, PWMANAGER, PRINTMANAGER, Avvocati) attraverso i quali si riproduce il flusso del procedimento/processo di cognizione di primo grado innanzi al Tribunale, consente la trasmissione informatica dei fascicoli alla Corte d'Appello e la loro visibilità alle Procure Generali e permette l'accesso agli atti dei fascicoli da parte di tutti gli attori della scena processuale.

Consente la consultazione e l'accesso controllato agli atti del fascicolo: prevede infatti un articolato sistema di privilegi per consentire la visione dei documenti soltanto a chi ne ha l'autorizzazione; traccia puntualmente ogni accesso e ogni operazione compiuta sulle singole pagine di ogni documento- omissis- laddove il fascicolo sia ostensibile il cancelliere lo abilita alla consultazione (vedi pag.2 del Manuale TIAP estratto per accesso atti.pdf) una volta abilitata la visibilità da Document@ il cancelliere accetterà la richiesta dell'avvocato in ReGeWEB; da qui parte l'automatismo per rendere disponibile il fascicolo all'avvocato; TIAP-Document@ crea un file ZIP e lo cifra con password; il pacchetto rimane disponibile per tre giorni sul sistema, poi viene fisicamente cancellato; contemporaneamente ReGeWEB invia, sempre all'avvocato richiedente, una PEC con la password per aprire il pacchetto, a questo punto l'avvocato può sempre tramite PDP, scaricare il fascicolo ed aprirlo attraverso la password fornitagli".

≈ **fascicolo informatico** DM 44/2011 art 2 lett. h : fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;

≈ **soggetti abilitati** (DM 44/2011 art 2 lett. m)

I soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per

1) **soggetti abilitati interni**: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;

2) **soggetti abilitati esterni**: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;

3) **soggetti abilitati esterni privati**: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato

4) **soggetti abilitati esterni pubblici**: l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonché il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;

≈ **utente privato** (DM 44/2011 art 2 lett. n): la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m);

≈ **art. 110 c.p.p. Forma degli atti** 1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne

l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. 2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico. 4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

≈ **Art. 111 c.p.p. Data e sottoscrizione degli atti** 1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta. 2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi. 2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso. 2-quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.

≈ **Art. 111-bis c.p.p. Deposito telematico** 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

≈ **Art. 111-ter c.p.p. Fascicolo informatico e accesso agli atti** 1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. 3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico. 4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.»;

≈ **Fascicolo del pubblico ministero art. 433 c.p.p.**

1. gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 [= atti relativi a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero, mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236 nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della

cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.² Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.] *sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale di udienza*

2. i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1

3. nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione prevista dall'articolo 430 [= attività integrativa di indagine] quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.

≈ **Formazione dei fascicoli** articolo 3 D.M. 30 settembre 1989 n. 334 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti: a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine; b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice.

2. Il fascicolo deve contenere: a) l'indice degli atti e delle produzioni; b) l'elenco delle cose sequestrate; c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa; d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.

≈ **Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento Art. 148 disp. att. c.p.p.**

1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero.

≈ **Copie, estratti e certificati art. 116 codice di procedura penale**

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicat.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114. 3bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

≈ **Autorizzazione al rilascio di copia di atti Art. 43 disp.att.c.p.p.**

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti

≈ **Art. 45-ter disp att. c.p.p. (Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa).**

1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice.

Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

≈ **Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero Art. 78 disp. att. c.p.p.**

1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice.

≈ **Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio Art. 130. disp. att. c.p.p.**

1. *Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale.*

2. *In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice*

≈ **Deposito degli atti per l'udienza preliminare Art. 131 disp att. c.p.p.**

1. *Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.*

≈ **Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari Art. 118 disp att. c.p.p.**

1. *Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.*

≈ **Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo Art. 138. disp. att. c.p.p.** *In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice. Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza.*

2. *Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.*

≈ **Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato Art. 139 disp. att. cpp** *Durante i termini previsti dall'articolo 458 del codice, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454 comma 2 del codice.*

≈ **Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna Art. 140. disp. att. cpp** *Durante il termine per proporre opposizione, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 459 comma 1 del codice.*

≈ **Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato** DM 44/2011 art. 7-bis vedi pag. 16

≈ **Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale art. 13-bis DM 44/2011** vedi pag. 17

≈ **Malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini ministero della giustizia Art. 175-bis cpp** 1. *Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia e' certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'.*

2. *Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia*

3. *Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.*

4. *La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.*

5. *Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori*

sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.».

≈ **Comunicazione al pubblico ministero** del provvedimento definitivo o della sua irrevocabilità (artt. 15 e 27 Regolamento di esecuzione cpp)

l'annotazione della irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna sono un adempimento curato non più dalla Procura ma direttamente dalle cancellerie degli uffici giudicanti sul registro informatico...pertanto la comunicazione non risponde più alla finalità prevista dal regolamento per l'esecuzione atteso che tali annotazioni vengono eseguite sul sistema informatico Re.Ge. direttamente dall'Ufficio giudicante che ha emesso il provvedimento (cfr. Ministero della Giustizia dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale 29/07/2009)

DEPOSITO NEL PROCESSO PENALE TELEMATICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

riferimento normativo : decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, decreto Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, decreto Ministero della giustizia 27 dicembre 2024, n. 206.

Ai sensi dell'art. 87 d.lvo150/2022 Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

Il decreto Ministero della giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 in materia di depositi ha così disposto:

Dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni **ha luogo esclusivamente con modalità telematiche**, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) Procura europea;
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- d) tribunale ordinario;
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

Fino al 31 marzo 2025 può avere luogo anche con **modalità non telematiche** l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni (Magistrati e PM) delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I (= giudizio abbreviato), III(= giudizio direttissimo) e IV (= giudizio immediato) del codice di procedura penale.

Fino al 31 dicembre 2025,

A) soggetti abilitati interni (Magistrati e PM)

1) negli uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;

Può avere luogo anche con **modalità non telematiche** il deposito da parte dei soggetti abilitati interni (Magistrati e PM) di atti, documenti, richieste e memorie, **diversi da** quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX (= udienze preliminari), e di cui al libro VI, titoli II(= applicazione della pena su richiesta delle parti), V (= procedimento per decreto) e V-bis (= sospensione del procedimento per messa alla prova) del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura

penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.

2) negli uffici giudiziari penali:

a) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;

b) tribunale ordinario il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV (= misure cautelari personali e misure cautelari reali) del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con **modalità non telematiche**.

B) soggetti abilitati esterni

negli uffici giudiziari penali : a) Ufficio del giudice di pace, b) corte di appello; c) procura generale presso la corte di appello il **deposito** da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie **può avere luogo anche con modalità telematiche**;

C) dei soggetti abilitati interni ed esterni

negli uffici giudiziari penali : a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e **memorie può avere luogo anche con modalità telematiche**, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, anche in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X (= esecuzione) e XI (= rapporti giurisdizionali con autorità straniera) del codice di procedura penale, **ha luogo esclusivamente con modalità telematiche**, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) Ufficio del giudice di pace;

b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

c) tribunale per i minorenni;

d) tribunale di sorveglianza;

e) corte di appello;

f) procura generale presso la corte di appello;

g) Corte di cassazione;

h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.».

PROCESSO PENALE TELEMATICO - D.M. 27 DICEMBRE 2024, N. 206 -

REDAZIONE VERBALI DI UDIENZA

E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DOCUMENTALI.

DOG.08/01/2025.0000536.U

Come è noto, il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del d.m. n. 217 del 2023.

Per quanto qui rileva, è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo) ed esterni (difensori e periti):

a) nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;

b) nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;

c) nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.

In fase di prima applicazione, tuttavia, sono emerse problematiche che sono già in corso di risoluzione, relative alla sottoscrizione dei verbali di udienza, con riguardo all'apposizione del visto da parte del magistrato che presiede l'udienza, ai sensi dell'art. 483, comma 1-bis, c.p.p.

Nelle more del pur imminente rilascio della modifica correttiva che consentirà il deposito con visto digitale, è opportuno che gli uffici seguano prassi uniformi, al fine di agevolare le attività giudiziarie, preservando la completezza del fascicolo informatico.

Pertanto, si rappresenta la possibilità che l'ausiliario del magistrato, dopo aver redatto il verbale di udienza, preferibilmente con strumenti informatici, proceda alla sua trasformazione in documento analogico (stampa) sul quale possa essere apposta la firma autografa del cancelliere e il visto del magistrato, ai fini del successivo deposito – previa scansione dell'originale analogico – con modalità digitali, tramite l'applicativo APP, ai sensi dell'art. 111-ter, comma terzo, c.p.p.

Quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, si ricorda la necessità di procedere nello stesso modo al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite “scansione” dell'originale analogico), anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

► **impugnazione nel giudizio penale**

L'articolo 582 c.p.p., recepisce la regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall'art. 111-bis c.p.p. .

La modalità di presentazione dell'atto di impugnazione penale è quella telematica.

L'abrogazione, disposta dall'articolo 98 , primo comma, del d.lvo n. 150/2022, dell'articolo 582 , secondo comma c.p.p. e dell'articolo 583 c.p.p., esclude che l'atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata (*cfr.* Ministero della Giustizia circolare 27 gennaio 2023 prot. n. 20475).

Il comma 1-bis articolo 582 c.p.p. in coerenza con quanto stabilito dall'art. 111-bis, comma 4 “*gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche*” stabilisce che le parti private possano anche depositare l'atto di impugnazione in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.(*cfr.* Ministero della Giustizia circolare 27 gennaio 2023 prot. n. 20475).

Le disposizioni relative al deposito dell'impugnazione saranno operative *decorsi 15 giorni dall'entrata in vigore del regolamento da adottarsi con decreto del Ministero di Giustizia* (*cfr.* Ministero della Giustizia circolare 27 gennaio 2023 prot. n. 20475).

Le *ragioni del differimento* è da ricollegarsi alla concreta applicazione delle disposizioni concernenti il nuovo processo penale telematico(*cfr.* Ministero della Giustizia circolare 27 gennaio 2023 prot. n. 20475).

Nel periodo transitorio l'atto di impugnazione potrà essere *depositato* in modalità non informatiche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.(*cfr.* Ministero della Giustizia circolare 27 gennaio 2023 prot. n. 20475).

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento ministeriale, inoltre, il deposito dell'atto di impugnazione è *consentito* , *con valore legale, mediante invio con posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento* (art. 87 bis d.lvo n. 150/2022) .

In generale ai fini dell'attestazione del deposito degli atti inviati tramite posta elettronica certificata *il personale di segreteria e di cancelleria provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico* .

Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con attestazione

della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza(cfr. Ministero della Giustizia circolare 27 gennaio 2023 prot. n. 20475).

In materia di deposito dell'atto di impugnazione l'articolo 87 bis detta alcune disposizioni che *l'atto di impugnazione in formato di documento informatico, contenente la specifica indicazione degli allegati, è sottoscritto digitalmente .*

≈ **Art. 45-ter disp att. c.p.p.(Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa).** *1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice.*

Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

≈ **Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate Art. 44 disp att. c.p.p.***1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.*

≈ **Trasmissione degli atti in caso di impugnazione Art. 100 disp att. c.p.p**

1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.

≈ **Fascicoli d'appello e fascicoli di cassazione Art. 164 disp. att. cpp comma 4.** *A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione*

La trasmissione telematica dell'atto di impugnazione , prevista già nella fase emergenziale COVID , non ha derogato al disposto di cui all'articolo 164 disp. att. c.p.p. che prevede la formazione di un determinato numero di copie analogiche dell'atto di impugnazione da inserire nel fascicolo cartaceo. Pertanto anche nel caso di gravame inoltrato secondo le modalità di cui all'articolo 24 dl 137/2020 resta dovuto il pagamento dei diritti di copia in caso di copie dell'atto di impugnazione formate dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario (cfr. Provvedimento del 9 marzo 2021 in Foglio di Informazione anno 2021 n. 2)

L'articolo in esame è da coordinarsi con l'introduzione del processo penale telematico e in relazione all'obbligo delle parti del perdurare obbligo del deposito , anche in vigenza del telematico, stante il regime transitorio di cui all'articolo 87 comma 6 dlvo 150/2022.

Per il provvedimento 12 novembre 2024 Deposito dell'atto di impugnazione - ambito di applicabilità dell'art. 164 disp. att. c.p.p. e dell'art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002- Decreto ministeriale n. 217/2023 Per quanto di interesse, deve quindi concludersi che le disposizioni già impartite, in materia di integrazione documentale degli atti di impugnazione, con le circolari prot. DAG n. 60030U del 16 marzo 2023 e prot. DAG n.72622U del 4 aprile 2024:

- siano tuttora valide ed efficaci in tutti i casi di deposito dell'impugnazione effettuato con modalità non telematiche, tali per intese sia il deposito dell'atto in forma cartacea, sia la sua trasmissione mediante posta elettronica certificata;

- non possano trovare applicazione in tutti i casi in cui l'impugnazione sia stata effettivamente depositata con modalità telematica, ossia tramite il portale dei depositi telematici di

cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis, nonché agli artt. 7-bis, comma 1, 13-bis d.m. n. 44/2011 (sì come novellati dal d.m. n. 217/2023).

≈ **Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato Art. 165 disp. att. c.p.p.** 1. *Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.*

2. *Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.*

≈ **Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione Art. 165-bis. Disp. att. c.p.p.** 1. *Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.* 2. *Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.*

Modalità di presentazione dell'atto di impugnazione . Circolare 27 gennaio 2023 prot. n. 20475- *L'art. 582 c.p.p., come modificato dall'art. 33, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che: "1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis.*

Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione".

A sua volta l'art. 111-bis richiamato dalla norma sopra citata, prescrive:

"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche".

Dunque, in base al nuovo testo dell'articolo 582 c.p.p., che recepisce la regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall'art. 111-bis c.p.p., la modalità di presentazione dell'atto di impugnazione è quella telematica.

Il comma 1-bis, peraltro, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 111-bis, comma 4 (Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche") stabilisce che le parti private possano anche depositare l'atto di impugnazione in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice.

Ciò significa che (solo) la parte privata ha l'opzione tra deposito telematico dell'atto di impugnazione in forma di documento informatico e deposito presso la cancelleria del giudice (anche tramite incaricato) dell'atto in forma di documento analogico, laddove invece per le altre parti vige la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico.

L'intervenuta abrogazione degli artt. 582, comma 2 c.p.p. e 583 c.p.p. (disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022) esclude, inoltre, che l'atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata.

Così come è esclusa la possibilità di depositare l'atto di impugnazione presso l'agente consolare all'estero (salvo quanto si dirà circa la disposizione transitoria da ultimo introdotta).

Modalità di tenuta del registro modello 24 (registro delle impugnazioni) : obbligo della chiusura giornaliera circolare protocollo n. (1)116-41-742/99(sott.7) “..è opportuno precisare che la chiusura giornaliera di tali registri (ndr =dei registri impugnazioni) non comporta un'attività quotidiana , da effettuarsi anche in assenza di annotazioni...”(conf. provvedimento 20 maggio 2020 in Foglio Informativo n. 2/2020). **questa direttiva sarà superata con l'informatizzazione del processo penale**

Impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili articolo 573 c.p.p.

1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale Comma 1-bis Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile

2 L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

[cfr. direttiva ministero della giustizia del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023. La cancelleria del giudice/sezione penale dovrà all'atto della trasmissione del fascicolo evidenziare alla cancelleria del giudice/sezione civile, la necessità di restituire la sentenza definitiva del giudizio relativo agli interessi civili, spettando al settore penale di procedere all'avvio delle attività di riscossione.]

► Il regime intertemporale

In tema di deposito dell'atto di impugnazione, verificare la normativa attualmente applicabile in virtù del peculiare regime intertemporale dettato dalla riforma.

L'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha, infatti, differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell'impugnazione, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore (“Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).

Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione”).

La ragione del differimento è, evidentemente, da ricollegarsi al contestuale differimento al medesimo termine (operato dallo stesso art. 87) della concreta applicazione delle disposizioni concernenti il nuovo processo penale telematico, ivi compresa la disposizione sul deposito telematico di cui all'art. 111-bis c.p.p.

Ciò significa che, sino alla scadenza del termine indicato all'art. 87, continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti (e non solo, evidentemente, le parti private) potranno depositare l'atto di impugnazione – personalmente o a mezzo incaricato- presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

L'ultrattività della disciplina dettata dall'art. 582, comma 1 - nella formulazione previgente alla riforma - comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell'atto di impugnazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentita a tutte le parti e non solo alle parti private.

Che la disposizione di cui all'art. 582 comma 1 c.p.p. si riferisca a tutte le parti processuali è dato acquisito nella costante interpretazione e applicazione della predetta disposizione, tanto che il comma 2 (oggi abrogato), nel riconoscere alle sole parti private ed ai difensori la facoltà di deposito presso un diverso tribunale o un ufficio del giudice di pace, non solo precisava l'ambito soggettivo (parti private e difensori) ma la prospettava come modalità ulteriore e aggiuntiva rispetto alla modalità ordinaria riservata dall'art. 582 comma 1 a tutte le parti processuali, come appare evidente dal dato letterale della disposizione (2. "Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche [...]).

Sarà solo con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2022 (secondo le scansioni temporali delineate dal citato art. 87) che la facoltà di deposito dell'atto di impugnazione in cartaceo sarà riservata alle sole parti private.

Si è poi provveduto a disciplinare anche il deposito via pec dell'atto di impugnazione.

Occorre premettere che la materia del deposito degli atti di impugnazione è stata oggetto, in via eccezionale e transitoria, di una disciplina emergenziale dovuta all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19.

L'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha conferito valore legale, dunque equipollente al deposito dell'atto in cancelleria, all'invio dell'atto di impugnazione attraverso indirizzi di posta elettronica certificati (art. 24, comma 4).

In particolare, il comma 6-ter della norma dispone che: "L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale".

Come noto, tale normativa ha cessato di applicarsi in data 31 dicembre 2022.

Il differimento dell'introduzione del deposito telematico dell'atto di impugnazione, il rinvio alle sole modalità di cui al previgente art. 582, primo comma, c.p.p. e la cessazione, al 31 dicembre 2022, degli effetti di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, avrebbero comportato che dal 1° gennaio 2023, e sino all'entrata a regime del processo penale telematico, l'unica modalità di deposito dell'atto di impugnazione sarebbe stata, per tutte le parti, quella analogica di cui al vecchio primo comma dell'art. 582 c.p.p., rimanendo per di più escluse sia la possibilità di depositare l'atto presso l'ufficio diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento (stante l'abrogazione dell'art. 582 comma 2 c.p.p.) sia la possibilità di proporre l'impugnazione tramite telegramma o con raccomandata (stante l'abrogazione dell'art. 583 c.p.p.).

Sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge 30 dicembre 2022, n. 199 che nel convertire il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, ha aggiunto, con l'art. 5-quinquies, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 l'art. 87-bis, consentendo il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.

La norma, infatti, prevede che: "Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio.

Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico.

Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza”.

L'art. 87-bis, inoltre, detta alcune disposizioni specifiche in materia di deposito dell'atto di impugnazione, disponendo che “3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. 4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. 5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1”.

Nel dettare esplicitamente la disciplina in materia di deposito via pec dell'atto di impugnazione, sulla falsariga di quanto già previsto dalla normativa emergenziale, il nuovo art. 87-bis ha, peraltro, limitato le cause di inammissibilità della impugnazione per via telematica rispetto a quelle già previste dall'art. 24 d.l. 137/2020: non sono infatti menzionate, tra le cause di inammissibilità specificamente indicate al comma 7, né l'invio della pec da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al difensore né la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore (per attestazione di conformità all'originale) sulle copie informatiche degli allegati (già espressamente previste, invece, dal citato art. 24).

Infine, l'art. 87, comma 6, secondo e terzo periodo, come introdotti dall'art. 5-quater della legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022, prevede che fino a quando non entrerà in vigore la nuova formulazione dell'art. 582 c.p.p. “le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.

Operatività attuale della disciplina in tema di modalità di deposito dell'impugnazione

In conclusione, sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell'atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell'art. 582 c.p.p. (secondo i termini previsti dall'art. 87 citato), l'atto di impugnazione può essere depositato con le seguenti modalità:

- *tutte le parti processuali possono depositare l'atto in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento*

impugnato, ai sensi dell'art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

- *le sole parti private che si trovino all'estero possono depositare l'atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all'estero, ai sensi dell'art. 87, primo comma, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;*
- *i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell'atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione via pec, ai sensi e con le modalità descritte dall'art. 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.*

Chi riceve l'atto di impugnazione vi appone l'indicazione del giorno e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Ai sensi dell'art. 164 disp. Att. c.p.p. le parti devono depositare le copie dell'atto impugnato occorrenti per la notifica di cui all'art 584 c.p.p. (vedi pag. 40)

Devono essere inoltre depositate presso la cancelleria tre copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e seicopie nel caso di ricorso per Cassazione oltre ad una copia per il Procuratore Generale

Se la parte omette il deposito di dette copie le stesse vengono fatte dalla cancelleria a spese della parte con i diritti da riscuotere triplicati (art. 272 TU).

Sempre ai sensi dell'articolo 272, punto 2, Testo Unico se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII Testo Unico, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Riepilogando.

Ricevuto l'atto di impugnazione a cura della cancelleria:

sono rimessi senza ritardo al giudice dell'impugnazione, il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento;

l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private.

Nel caso di appello vengono formati tre fascicoli, sei fascicoli si formano in caso di ricorso per Cassazione, contenenti ognuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.

L'impugnazione è annotata, ex art. 165 disp. att. c.p.p., prima della notificazione in calce al provvedimento impugnato con indicazione di chi la ha proposta e della data del deposito, tali formalità devono risultare sulla copia del provvedimento impugnato trasmesso al giudice dell'impugnazione.

Stante la natura dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello quale provvedimento inidoneo a divenire esecutivo ma che una volta divenuto irrevocabile fa divenire esecutiva la sentenza impugnata spetta alla cancelleria del giudice dell'appello- dopo che il medesimo giudice abbia disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato- trasmettere senza ritardo l'intero fascicolo(comprensivo del sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria) al giudice di primo grado che deve trasmettere al PM presso il medesimo giudice l'estratto esecutivo della sentenza e il sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria (rif. provvedimento 30 novembre 2020 in Foglio di Informazione n. 1/2021) .

Non può scindersi la trasmissione dell'estratto esecutivo da quella del sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria (rif. provvedimento 30 novembre 2020 in Foglio di Informazione n. 1/2021) .

Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione e alla Cassazione art. 7 d.lvo n 11 del 6 febbraio 2018

Dopo l'art. 165 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo: 165.bis :

1) gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione , a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei

difensori, di fiducia o di ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezione o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi o e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio o di eventuali periodi di sospensione;

2) nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.

► **Archivio delle intercettazioni.** Art. 89-bis disp att. c.p.p.

1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

► **SOTTOFASCICOLI**

Non sono previsti da normativa ma dalla prassi e da indicazioni ministeriali :

- I documenti di parte vengono inseriti in un fascicolo per ognuna delle parti e sono sotto fascicoli del fascicolo d'ufficio

-E' opportuno formare apposito sottofascicolo per le **spese di giustizia**, contenente il foglio delle notizie e copia dei modelli di pagamento emessi, al fine di consentire un rapido riscontro anche in sede ispettiva.(circolare n 9/2003)

- **Misure limitative della libertà personale.** Segreteria P.M. Appare opportuno formare apposito sottofascicolo, da allegare al fascicolo principale e quindi a quello del dibattimento nel caso di rinvio a giudizio ne quale vengono raccolte le copie dell'ordinanza nel caso di rinvio a giudizio del verbale di esecuzione dell'ordinanza con cui la misura (custodia cautelare) è stata adottata, del verbale di esecuzione dell'ordinanza e di tutti gli atti incidenti sulla durata, modifica o cessazione della misura. Qualora venga proposto ricorso per Cassazione , tale sotto-fascicolo sarà tenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.(circolare n. 545, prot.. n. 131.52.54/90 del 20 giugno 1990)

- Stante la natura dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello quale provvedimento inidoneo a divenire esecutivo ma che una volta divenuto irrevocabile fa divenire esecutiva la sentenza impugnata spetta alla cancelleria del giudice dell'appello- dopo che il medesimo giudice abbia disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato- trasmettere senza ritardo l'intero fascicolo(comprensivo del sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria) al giudice di primo grado che deve trasmettere al PM presso il medesimo giudice l 'estratto esecutivo della sentenza e il sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria (rif. provvedimento 30 novembre 2020 in Foglio di Informazione n. 1/2021) .

- Non può scindersi la trasmissione dell'estratto esecutivo da quella del sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria (rif. provvedimento 30 novembre 2020 in Foglio di Informazione n. 1/2021) .

- Nell'ambito della c.d. esecuzione provvisoria il sottofascicolo deve essere allegato al fascicolo principale, salvo per l'ipotesi del ricorso per cassazione in cui il sottofascicolo deve essere trattenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata in quanto permane la competenza del giudice di merito in materia di misure cautelari . (rif. provvedimento 30 novembre 2020 in Foglio di Informazione n. 1/2021) .

► **FASCICOLO RELATIVO ALL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO** nota Ministero della Giustizia prot. 1/14047/44/NV/(U)03 del 5 novembre 2003

...in materia di patrocinio a spese dello Stato deve essere necessariamente formato un fascicolo di ufficio per ogni istanza presentata(artt. 93 e 126, comma 3,T.U. sulle spese di giustizia) nel quale deve essere inserita la documentazione prodotta dall'interessato nonché l'originale provvedimento di ammissione,di inammissibilità o di rigetto ovvero, se l'istanza è presentata in udienza (art. 96 T.U.) copia dello stesso nel caso in cui sia contenuta nel verbale di udienza.....si ritiene preferibile che il fascicolo contenente gli atti e la documentazione prodotta dall'interessato sia conservata con separata fascicolazione e relativa raccolta...

► **SCARTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI**

Compito precipuo degli Archivi è quello di conservare i documenti che possono essere fonte di conoscenza per gli storici ma la conservazione indiscriminata, protratta nel tempo, di qualsiasi documento non solo vanificherebbe tale finalità ma di fatto sottrarrebbe, alla disponibilità dell'amministrazione, locali e spazio.

La finalità dell'operazione di scarto è quella di selezionare quegli atti i quali, perché privi di interesse storico, pratico e/o artistico, possono essere eliminati.

L'eliminazione inoltre dell'ingente materiale cartaceo permetterebbe, con i benefici ambientali ed economici, il riciclaggio dello stesso e il recupero dei locali di archivi finalità quest'ultima raccomandata già dalla circolare Ministero della Giustizia - affari civili – Ufficio VI prot. n 6/1350/618 del 2 aprile 1986

→ In materia di scarto degli atti :

≈ DAG.24/05/2016.0105254.U : *linee guida dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo scarto della documentazione prodotta dagli uffici giudiziari*

≈ *la selezione conservativa degli atti archiviati (lo scarto degli atti d'archivio) a cura del Ministero della Giustizia -Ispettorato generale -reparto studi in rep.studi.ispettorato@giustizia.it*

≈ *Linee guida per la selezione degli atti giudiziari Ministero della Giustizia – Direzione Generale Archivi – a cura del gruppo di lavoro costituito con decreto del DG archivi del 1.12.2016*

≈ DOG.03/09/2018.0179931.U *costituzione e rinnovo delle commissione di sorveglianza e per lo scarto dei documenti. D.P.R. 8 gennaio 2001 n. 37*

≈ Circolare prot. 6/217/2001/1 del 4 luglio 2001 Ministero della giustizia – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Professioni- Ufficio IV (N.B. si trova allegata alla DOG.03/09/2018.0179931.U) la circolare in esame dispone *l'invio degli elenchi dei documenti da scartare unitamente alla relazione sulle motivazioni di scarto direttamente al Ministero dei beni e delle attività culturali*

≈ Conservazione e custodia delle produzioni di parte nelle cause civili - tempistiche esigibili - regime ex art. 2961 c.c. provvedimento 14 aprile 2021 *I criteri di scarto degli atti processuali nelle cause civili devono tener conto della ratio di cui all'art. 2961 c.c., secondo cui i soggetti a cui siano stati affidati gli "incartamenti relativi alle liti" (tra cui si annoverano non solo le produzioni spontanee delle parti, ma anche i documenti acquisiti su impulso del giudice) restano esonerati dal "rendere conto" di detti documenti una volta decorsi tre anni dalla decisione o, in ogni caso, dal "termine" delle liti stesse. Pertanto, l'obbligo di conservazione di tali atti processuali sussiste per un pari lasso di tempo, non potendo rilevare diverse questioni di ordine logistico (ad es. carenza di spazio); quanto alla materiale dismissione dei fascicoli, si rinvia alle linee guida già elaborate dal Ministero dei beni e delle attività culturali per lo scarto della documentazione prodotta dagli uffici giudiziari (nota prot. DAG 105254U del 24 maggio 2018).*

≈ Tra le categorie di atti da scartare rientrano gli atti elettorali.

L'annuale ricorso a consultazioni elettorali hanno, almeno riguardo le schede (ma lo stesso si potrebbe dire per i prospetti elettorali, vedasi tabelle di scrutinio,liste elettorali ecc.), fatto perdere qualsiasi interesse storico alla conservazione delle stesse.

L'attività di scarto, in specie in materia di atti elettorali, trova fondamento ed indicazione nella normativa generale e, nello specifico, negli atti di indirizzo dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno (per quest'ultimo vedasi dal Massimario per lo scarto degli atti elettorali Ministero dell'Interno – Direzione Generale dell'amministrazione Civile – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali e dalla Circolare datata 29 giugno 1982 Ministero dell'Interno – Direzione Generale dell'amministrazione Civile Servizio Elettorale : Progetto di Massimario per lo scarto degli atti Elettorali) .

COMPITI di ASSISTENZA e di VERBALIZZAZIONE

L'udienza è pubblica ed è tenuta sotto la direzione del giudice (*rif.* civile: articoli 127 , 128 c.p.c. penale : articoli 470 e 471 c.p.p.)

L'uso della lingua italiana (*rif.* civile: articolo 122 c.p.c., penale :articolo 109 c.p.p.) e i provvedimenti, forma e contenuto degli stessi (*rif.* civile: articolo 46 dis. att. c.p.c. penale :e articolo 110, che dispone che gli atti redatti in documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati e 125 c.p.p.) , è espressamente previsto dalla legge.

Sia nel processo civile che nel processo penale il “*cancelliere*” provvede alla verbalizzazione degli atti e all'assistenza al giudice (*rif.* civile: articoli 57, 126, 130 c.p.c penale :e articoli 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142 c.p.p.)

Il soggetto abilitato a redigere e sottoscrivere il verbale è, nei codici di rito, l'«*ausiliario*»*.

Tale termine, volutamente generico, sta ad indicare il soggetto che, in base al proprio profilo professionale di volta in volta determinato per legge, ha tra le proprie attribuzioni proprio quella di redigere e sottoscrivere il verbale quale attività di documentazione.

* [Da non confondere il significato di *ausiliario* nei codici di rito dal significato dato al termine nel testo unico spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115)].

Ai sensi dell'articolo 3 , lettera n) del richiamato testo unico "*ausiliario del magistrato*" è il *perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge.*]

≈ Il personale appartenente alla ex sesta qualifica funzionale ex assistente giudiziario, ex assistere il magistrato in tutti gli atti ai quali questi procede, sia nelle indagini preliminari che nelle pubbliche udienze civili e penali, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali.

≈ Per il D.M. 9 novembre 2017 sulla rimodulazione dei profili professionali , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017 **L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO** (ex operatore giudiziario B2 o B3) Seconda Area può essere adibito all'assistenza al magistrato nelle attività istruttorie e dibattimentali (il divieto previsto dall'integrativo 2006/2010 di adibire l'assistente con almeno un anno di servizio è stato abrogato, perché non più riprodotto, dal richiamato DM 9/11/2017).

≈ il personale inquadrato nella qualifica funzionale di **FUNZIONARIO GIUDIZIARIO** Seconda Area può “*...in via residuale possono essere adibiti a tale attività*” nota DOG.12/04/2018.0084685. Anche nel precedente contratto integrativo 2006/2009 la circolare ministro della giustizia protocollo n. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010 ne prevedeva lo stesso compito sempre in via residuale.

≈ Può, inoltre e sempre in via residuale, essere adibito il personale nella qualifica di **FUNZIONARIO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL PROCESSO** all'assistenza al magistrato in udienza “ *la cornice entro la quale gli addetti all'ufficio per il processo possono svolgere la propria prestazione lavorativa per quanto attiene alle competenze propriamente amministrative può essere concretamente individuata prendendo a parametro tutte le funzioni ritualmente espletabili dall'omologa figura di ruolo con formazione giuridico-amministrativa di area terza, fascia retributiva F1, ovvero il “funzionario giudiziario”...* ”. DOG.21/12/2021.0268670.U

≈ Per il codice di procedura penale *alla redazione del verbale* e delle annotazioni connesse alle attività di indagini preliminari *provvede* anche **L'UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA** che assiste il Pubblico Ministero.

Ai sensi dell'articolo 45 disp. att. c.p.c. *oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute e le dichiarazioni da esse rese*

Nel processo civile, art. 130 c.p.c., *Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.*

Nel processo penale, art. 134 c.p.p., *alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e nei casi previsti dalla legge anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, il verbale è redatto in forma integrale o riassuntiva con stenotipia o altro strumento idoneo, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi con la scrittura manuale. Il verbale, art. 135 c.p.p., è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico anche esterno all'amministrazione dello Stato.*

Art. 50 disp att. c.p.p.(Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico) 1. *Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.* 2. *Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.*

L'assistenza dell'ausiliario alle udienze assume una diversa importanza a secondo che si tratti di udienze penali o udienze civili, non comportando l'assenza dello stesso nelle udienze civili, a differenza di quanto avviene nel processo penale, nullità del verbale di udienza.

<p><i>Ai sensi dell'articolo 57 codice di procedura civile</i></p> <p>Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.</p> <p><u>Cassazione civile sez. lav., 25 maggio 1996, n. 4849</u> <i>La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto...</i></p>	<p><i>Ai sensi dell'articolo 126 c.p.p.</i></p> <p>1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento se la legge non dispone altrimenti</p> <p>1 bis . Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti per legge.</p> <p><i>Ai sensi dell'art. 142 c.p.p.</i></p> <p>1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.</p> <p><u>Cassazione penale sez. V, 5 ottobre 1999, n. 12969</u> <i>La mancata sottoscrizione del <u>decreto che dispone il giudizio da parte dell'ausiliario non comporta nullità di sorta: invero nessuna norma sancisce siffatta sanzione e la medesima non rientra tra le previsioni di cui all'art. 178 c.p.p.</u></i></p> <p><u>Cassazione penale sez. IV, 9 dicembre 1997, n. 3352</u> <i>Non sussiste nullità', conformemente</i></p>
---	--

	<p><i>al principio di tassatività, con riferimento a verbali di udienza di convalida dell'arresto – e della consecutiva ordinanza, redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicché la mancata compilazione del verbale da parte di quest'ultimo costituisce una mera irregolarità formale.</i></p>
--	--

Processo Telematico Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d'udienza e al caso del verbale di conciliazione. Circ DAG.27/08/2014.0091995.U

L'art. 45, comma 1 lett. a), d.l. n. 90/2014 opera una modifica dell'art. 126 c.p.c. eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d'udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, sopprime, all'art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole "che le sottoscrive". In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l'interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la 'Consolle' del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice. Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l'art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale "la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere", in tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvedere a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione. -

Udienze – Servizio di assistenza al magistrato.(Nota 4 ottobre 2006, n. 116/1/10373 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Personale e Formazione)

Con la nota in riferimento codesta Corte inoltrava un quesito formulato dal Tribunale di ... inteso a conoscere in particolare se al personale appartenente alla figura professionale del cancelliere (posizione economica CI), possa essere demandata l'attività di assistenza al magistrato in udienza a prescindere da vincoli rigidi nell'utilizzo dei cancellieri B3 (ad esempio, prioritaria utilizzazione dei cancellieri B3 ed eventuale ricorso ai cancellieri CI solo nell'ipotesi di assenza o contemporaneo impegno in altra udienza dei primi).L'art. 25 del Contratto integrativo 5 aprile 2000 ha attribuito espressamente la mansione in parola alla figura professionale del cancelliere B3, demandando al cancelliere CI anche lo svolgimento di attività relative alle mansioni di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella

posizione economica più elevata dell'area immediatamente inferiore: tutto ciò senza la previsione di vincoli o presupposti specifici.

Del resto è appena il caso di ricordare che, già in passato, il previgente ordinamento per qualifiche funzionali di cui al D.P.R. n. 1219/1984, e successive modifiche, aveva individuato nell'assistente giudiziario e nel collaboratore di Cancelleria i profili professionali legittimati all'espletamento dell'attività in parola non prevedendo, in modo espresso, un'obbligatoria residualità nell'utilizzo di quest'ultima figura rispetto alla prima, principio questo, che in determinati casi, potrebbe addirittura contrastare con le concrete esigenze lavorative. Di ciò pertanto dovrà tener conto la dirigenza nell'adottare tutte le misure idonee ad assicurare la migliore organizzazione e distribuzione dei servizi, nell'ottica di un equo e razionale utilizzo delle risorse umane disponibili.

Nuova competenza di assistenza al giudice in udienza attribuita all'Assistente Giudiziario nota prot. 116/1/10011/GM/1 del 26 gennaio 2011

Con nota in riferimento codesta Corte formulava un quesito inteso a conoscere se l'attività di assistenza all'udienza svolta dagli assistenti giudiziari possa estendersi ad adempimenti successivi relativi alle comunicazioni alle parti in esito all'udienza stessa...omississ.. l'evasione diretta da parte dell'assistente giudiziario di adempimenti successivi alle fasi dell'udienza o dell'istruttoria dovrà ragionevolmente essere limitata nella contingente assenza di altri profili professionali alle sole fattispecie urgenti ed indifferibili, in ogni caso a parere di questa Direzione Generale la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 6 comma 5 del CCNL comparto ministeri ogni dipendente è tenuto altresì a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito, abilita in tal senso l'assistente giudiziario

PROVVEDIMENTI, TERMINI, NULLITA'

► PROCESSO CIVILE

Forma dei provvedimenti in generale Art. 131 c.p.c.

La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.

Contenuto della sentenza Art. 132 c.p.c.

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana.

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;*
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;*
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;*
- 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;*
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.*

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Pubblicazione e comunicazione della sentenza Art. 133 c.p.c.

La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza Art. 134 c.p.c.

L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

Forma e contenuto del decreto Art. 135 c.p.c.

Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

I provvedimenti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio sono soggetti, previa annotazione nel registro repertorio (vedasi capitolo relativo alla registrazione degli atti) all'imposta di registro.

Ai sensi dell'articolo 73 tusg " il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione".

Esenti dall'imposta di registro "tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato" [rif. Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U]

Correzione sentenza Art. 196-quinquies. disp. att. c.p.c. omississ Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

Esecuzione provvisoria Art. 282 c.p.c.

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello Art. 283. c.p.c.

Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio

Termini legali e termini giudiziari Art. 152 c.p.c.

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori

Improrogabilità dei termini perentori Art. 153 c.p.c.

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma

Prorogabilità del termine ordinatorio Art. 154 c.p.c.

Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Computo dei termini Art. 155 c.p.c.

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

NULLITA' DEGLI ATTI Rilevanza della nullità Art. 156 c.p.c.

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Rilevabilità e sanatoria della nullità Art. 157 c.p.c.

Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Nullità derivante dalla costituzione del giudice Art. 158 c.p.c.

La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.

Estensione della nullità Art. 159 c.p.c.

La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

Nullità della notificazione Art. 160 c.p.c.

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157.

Nullità della sentenza Art. 161 c.p.c.

La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Pronuncia sulla nullità Art. 162 c.p.c.

Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell'art. 60, n. 2.

► PROCESSO PENALE

Forme dei provvedimenti del giudice. Art. 125 c.p.p.

1. *La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.*

2. *La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.*

3. *Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.*

4. *Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.*

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

Deposito dei provvedimenti del giudice Art. 128 c.p.p.

1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

Requisiti della sentenza Art. 426 c.p.p.

1. La sentenza contiene:

- a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
- e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Articolo 23 Regolamento di attuazione del codice di procedura penale Gli originali delle sentenze e dei decreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi.

Art. 27 Regolamento di attuazione del codice di procedura penale 1. Fermo quanto previsto dall'art. 625 comma 4 del codice, la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 del codice.

Art. 28 Regolamento di attuazione del codice di procedura penale

1. La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'art. 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte.

2. L'estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando ne è il caso, l'attestazione che non è stata proposta impugnazione od opposizione. All'estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento.

3. Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

4. Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento.

Art. 29 Regolamento di attuazione del codice di procedura penale

1. Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti:

a) eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonché le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione. Con l'iscrizione è annotato il provvedimento con il quale è stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna;

b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'art. 28, il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonché copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formato un indice;

c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657 e 663 del codice;

d) trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della quantità di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione;

e) comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull'esecuzione della pena.

Registrazione degli atti penali.

Gli atti penali sono pubblici di diritto e come tali esenti da registrazione salvo che non contengano condanna al pagamento di una provvisoria o condanna anche generica, al risarcimento del danno (vedasi pagg.443,455,458,459,467) .

Esenti anche per i provvedimenti penali che contengano disposizioni civilistiche sentite dall'imposta di registro “ di valore non superiore ad € 1.033...” rif. Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U

Termini per la richiesta di registrazione ART. 73-bis tusc

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.

Per il ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile-DAG.14/07/2009.0092331.U “per la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell'irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata”.

Regole generali Art. 172 c.p.p.

1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

2. I termini si computano secondo il calendario comune.

3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo , è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.

5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.

6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile .

6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio .

Termini a pena di decadenza. Abbreviazione Art. 173 c.p.p.

1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.

2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.

Prolungamento dei termini di comparizione Art. 174 c.p.p.

1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati

fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.

Restituzione nel termine Art. 175 c.p.p.

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore)

2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato .

2.1. L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa .

2-bis. La richiesta indicata al ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato .

3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

Malfunzionamento dei sistemi informatici Art. 175-bis c.p.p.

1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e

comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.

Effetti della restituzione nel termine Art. 176 c.p.p.

1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.

2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

Nullità – Tassatività Art. 177. c.p.p.

1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

Nullità di ordine generale Art. 178. c.p.p.

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario ;

b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante

Nullità assolute Art. 179 c.p.p.

1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza

2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

Regime delle altre nullità di ordine generale Art. 180 c.p.p.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Nullità relative Art. 181 c.p.p.

1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto all'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.

3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.

Deducibilità delle nullità Art. 182 c.p.p.

1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.

3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.

Sanatorie generali delle nullità Art. 183 c.p.p.

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni Art. 184 c.p.p.

1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. 2. La parte la quale dichiara che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.

Effetti della dichiarazione di nullità Art. 185 c.p.p. 1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. 2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave. 3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito. 4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.

Nullità delle notificazioni Art. 171 c.p.p. 1. La notificazione è nulla :

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario ; b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148 ; c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita ; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore ; f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'articolo 157 comma 8 ; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;

Inosservanza di norme tributarie Art. 186 c.p.p.

1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONE

Comunicazioni e notificazioni sono gli strumenti previsti e regolati dalla legge per garantire la conoscenza di fatti, atti, provvedimenti del processo civile e penale .

NORMATIVA PROCESSO CIVILE

≈ dall' articolo 136 c.p.c. all'articolo 151 c.p.c.

≈ articolo 1 disp. att. c.p.c. e dall'articolo 47 all'articolo 51 disp. att. c.p.c.

NORMATIVA PROCESSO PENALE

≈ dall' articolo 148 c.p.p. all'articolo 171 c.p.p.

≈ dall' articolo 54 norme di attuazione c.p.p. all'articolo 64 norme di attuazione c.p.p.

≈ articolo 15 regolamento per l'esecuzione

≈ articolo 19 legge 24 dicembre 2012 n 228

comunicazioni - aspetti generali, normativa e indirizzi ministeriali

La comunicazione su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere nei casi in cui la legge lo prescrive, ha carattere di semplice avviso, è eseguita dal cancelliere in forma abbreviata e non rigorosamente formale.

Con la comunicazione si dà notizia di un provvedimento del magistrato o del verificarsi di un fatto che deve essere portato a conoscenza della parte.

Il biglietto di cancelleria, per evitare l'eventuale nullità della comunicazione, deve contenere gli elementi necessari a consentire l'individuazione dell'affare giudiziario a cui si riferisce e dell'ufficio da cui proviene.

Forma delle comunicazioni del cancelliere Art. 45 disp. att. c.p.c. *Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata. Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

La comunicazione può essere consegnata direttamente alle parti, le quali rilasceranno in calce o a margine dell'atto visto per ricevuta.

“la mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'articolo 176, secondo comma, codice procedura civile, dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell'articolo 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti” (Cassazione Civile sez. III 2 aprile 2009 n. 2009)

→ art. 160. Disp. att. c.p.c. (Forma degli avvisi) *Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati.*

→ l' art. 127 disp. att. c.p.p. dispone in relazione alla comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale da parte delle procure della repubblica.

→ art. 129 disp. att. c.p.p. *Informazioni sul procedimento penale da parte del Procuratore della Repubblica in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di impiegato dello Stato o di altro ente pubblico o quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti .. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione... quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati . Quando esercita l'azione penale per i delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il pubblico ministero informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, dando notizia della imputazione. (in materia dg.IGE.01/08/3013.0095585.U)*

→ art. 167-bis. disp. att. c.p.p. *Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice 1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.*

notificazioni - aspetti generali, normativa e indirizzi ministeriali

è un atto dell'ufficiale giudiziario mediante il quale è portato a conoscenza del destinatario un altro atto, di forma scritta, di cui viene consegnata una copia conforme ed integrale.

La notificazione è eseguita a istanza di parte, a richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

La notifica è regolamentata dagli artt. 137 al 151 c.p.c. e dagli artt. 148 al 171 c.p.p.

Nel processo penale (rif. art. 148 c.p.p.) la notificazione degli atti sono eseguite a cura della segreteria o della cancelleria con modalità telematiche... la notificazione può essere effettuata mediante consegna di copia in formato analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o dalla segreteria, inoltre la notificazione può essere eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi

previsti dalla legge, nei casi di indagine le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria.

→ ai sensi dell'articolo 127 disp.att. c.p.p. – **fissazione udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione...** si notifica all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione udienza preliminare

Modalità di notifica dei biglietti di Cancelleria. (Nota 14 luglio 2008, n. 5725 del Min. Giustizia, Isp. Gen.) *Con riferimento al quesito in oggetto, l'Ispettorato si richiama ai dettati normativi e agli orientamenti ministeriali consolidati in materia.*

L'art. 107 del D.P.R. n. 1229/1959 espressamente prevede che: «L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona».

Di uguale contenuto è anche l'art. 1, secondo comma, della legge n. 890/1982 che sancisce: «L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona».

Il Ministero della giustizia con nota 10 gennaio 2002, n. V/22/03-I/AM del Dip. Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione, Uff. VI (in Rivista, 2002, 756) esprime parere negativo alla richiesta del sindacato ufficio «di far notificare i biglietti di Cancelleria prioritariamente a mani presso il domicilio del destinatario, anziché a mezzo del servizio postale, per ragioni di economicità della notifica eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario rispetto al costo della notifica a mezzo posta. (...)

Invero, la richiesta formulata contrasta sia con il contenuto previsto dall'art. 107 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari sia con quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 890/1982, che prevedono la notifica a mezzo posta per tutti gli atti da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, a nulla rilevando la sua eventuale sopravvenuta onerosità ferma restando la possibilità che sia la parte interessata a chiedere che la notifica venga eseguita di persona, con il relativo pagamento del diritto di trasferta.

Tale ipotesi potrebbe concretizzarsi con la richiesta dell'ufficio giudiziario che dovrà valutare di volta in volta l'opportunità della notifica di persona anziché a mezzo posta, tenendo conto di particolari motivi che potrebbero essere dettati anche da ragioni d'urgenza della notifica stessa.

Pertanto, si conferma quanto previsto dalla normativa che prevede, per le notifiche da eseguirsi fuori Comune, la notifica a mezzo del servizio postale salvo l'ipotesi che sia la parte a voler richiedere la notifica di persona».

L'Ufficio V, Affari civili, del Ministero della giustizia con nota 11 gennaio 2000, n. 5/15/03-1/RG (in Rivista, 2000, 325), in relazione al vincolo di eseguire le notifiche su richiesta del cancelliere, quali i biglietti di Cancelleria, a mezzo posta e non a mani, qualora i destinatari siano fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, nel caso in cui le spese postali sopravanzino le spese di notifica a mani, afferma che l'ufficio «non può non confermare l'orientamento già espresso di dichiarare non vincolante la richiesta di notifica a mani espressa dal cancelliere, per atti da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio.

Pertanto permane il vincolo di servirsi per tali notifiche del servizio postale in virtù della vigenza di una legge positiva (vedi art. 1, secondo comma, legge n. 890/1982). Solo il legislatore recependo le attuali doglianze provenienti da più uffici potrà modificare con ulteriore legge l'attuale orientamento.

La sola deroga ammessa espressamente dalla legge è quella della notifica a mani a "richiesta di parte", ipotesi che non può essere affrontata alla richiesta del cancelliere, come più volte ribadito da questo Ufficio in risposta ad altri quesiti». Con riferimento, infatti, a quest'ultimo inciso risulta rilevante la nota 1° marzo 2006, n. 0024396/U/DAG del Min. Giustizia, Uff. I (in Rivista, 2006, 371) diretta all'Ufficio VI del Ministero, all'Ispettorato generale e alla Corte di Appello di Firenze, con la quale si sottolinea che la valutazione dei presupposti di necessità e d'urgenza tali da richiedere che la notifica degli atti emessi dal magistrato o dei relativi avvisi, ad esempio biglietti di Cancelleria, «sia eseguita personalmente, senza avvalersi dell'ufficio postale, compete in ogni caso al giudice e dovrebbe pertanto costituire oggetto di apposito provvedimento da parte di quest'ultimo».

Infine, dal 1° gennaio 2005 è entrata in vigore, giusta circolare ministeriale 31 gennaio 2005, prot. n. VI/145/035/EM (in Rivista, 2005, 227), la convenzione tra l'Ente Poste e il Ministero della giustizia, che prevede che gli atti, sia in materia civile (biglietti di Cancelleria), sia in materia penale da notificarsi fuori dal Comune sede dell'ufficio debbono essere consegnati agli incaricati di Poste Italiane S.p.a. per gli adempimenti previsti dalla convenzione.

Circolare ministero della Giustizia- direzione generale degli affari civili – ufficio IV- n 4/1152/19.849 del 9 aprile 1985 *la notificazione dei biglietti di cancelleria al procuratore costruito che rappresenta la parte nei giudizi davanti a giudice monocratico e che opera nell'ambito della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato deve essere eseguita presso il domicilio risultante dall'albo in cui lo stesso è iscritto*

Ai sensi delle circolari ministero della Giustizia n. 11/96 del 9 marzo 1996, n 6/1883/03-1/Sg del 23 novembre 2004 e n 6/386/03-1 del 11 marzo 2010 *“in riferimento agli atti che a norma dell'art. 46 legge 374/1991 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura per quanto concerne le implicazioni relative alle loro notificazioni rientrano nell'analogo regime fiscale previsto per gli atti in materia di lavoro e previdenza di cui alla legge 533/1973 ed alle notificazioni eseguite a richiesta dell'ufficio”*

Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice. DAG.27/08/2014.0091995.U (vedi anche circolare del 23 ottobre 2015 che segue)

Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 16 d.l. 179/12.

La norma richiamata, infatti, così dispone: “// biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore. il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”.

Solo l'integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia nativamente cartaceo) consente, infatti, rinvio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l'impugnazione.

Si segnala, a tal proposito, che l'art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell'art. 133 c.p.c., introducendo l'obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.

Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice DAG 23/10/2015.0159552.U

*Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario **che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art. 45 disp. att. c.p.c.**, come modificato dall'art. 16 d.l. n. 179/2012. La norma richiamata, infatti, così dispone: “Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”. Solo l'integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento cartaceo del giudice consente, infatti, l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l'impugnazione. Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 45, lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell'art. 133 c.p.c., introducendo l'obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.*

COMUNICAZIONI DA UN GIUDICE ALL'ALTRO

► Processo civile

Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa Art. 273 c.p.c.

Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

Riunione di procedimenti relativi a cause connesse Art. 274 c.p.c.

Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporre la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

Decisione del collegio Art. 275 c.p.c.

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata entro i sessanta giorni successivi.

Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio Art. 275-bis c.p.c.

Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.

Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio Art. 280 c.p.c.

Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell'articolo seguente.

Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.

Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa

Rimessione della causa al giudice monocratico Art. 281-septies c.p.c.

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.

Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale Art. 281-octies c.p.c.

Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti.

Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis.

Connessione Art. 281-nonies c.p.c.

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5.

Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

Decisione Art. 281-terdecies c.p.c.

Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275-bis.

Procedimento di correzione Art. 288 c.p.c.

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.

In caso di causa pendente l'azione, art. 75 c.p.p., può essere “ *trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito.*”

Impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili articolo 573 c.p.p.

1. *L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale Comma 1-bis Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile*

2 *L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.*

[*cfr. direttiva ministero della giustizia del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023. La cancelleria del giudice/sezione penale dovrà all'atto della trasmissione del fascicolo evidenziare alla cancelleria del giudice/sezione civile, la necessità di restituire la sentenza definitiva del giudizio relativo agli interessi civili, spettando al settore penale di procedere all'avvio delle attività di riscossione.*]

► Processo penale

≈ **Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione Art. 203 disp att. c.p.p.**

1. *La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.*

≈ **Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria Art. 204-bis. disp att. c.p.p.**

1. *Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.*

≈ **Dal 1 gennaio 2019 , ai sensi della DOG07.25/10/2018.0033072.U è OBBLIGATORIA la comunicazione telematica , tramite SICP o TIAP- Documenti@, al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Generale, dell'avviso di deposito sentenza ex articolo 548 c.p.p.**

≈ **Comunicazione provvedimenti del giudice sorveglianza Art. 189 disp att. c.p.p.**

1. *Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.*

≈ **Esecuzione dell'accompagnamento coattivo Art. 46 disp att. c.p.p.** 1. *Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.*

≈ **Comunicazione di atti Art. 64 disp. att. c.p.p.**

1. *La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.*

2. *La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148,*

comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

≈ **Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile Art. 64-bis disp. att. c.p.p.**

1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all' articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.

In caso di causa civile pendente l'azione, art. 75 c.p.p., può essere “ *trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito.* ”

≈ **Impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili articolo 573 c.p.p.**

1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale Comma 1-bis Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile

2 L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

[cfr. direttiva ministero della giustizia del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023. La cancelleria del giudice/sezione penale dovrà all'atto della trasmissione del fascicolo evidenziare alla cancelleria del giudice/sezione civile, la necessità di restituire la sentenza definitiva del giudizio relativo agli interessi civili, spettando al settore penale di procedere all'avvio delle attività di riscossione.]

≈ **Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare Art. 92 disp. att. c.p.p. 1.**

1.L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.

≈ **Deposito del verbale di interrogatorio Art. 93 disp att. c.p.p. 1.** Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

≈ **Comunicazioni al servizio informatico Art. 97 disp att. c.p.p**

1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione.

La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza.

2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o l'arrestato è consegnato.

3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato nonché di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.

≈ **Cessazione delle misure cautelari estinte Art. 98 disp att. c.p.p.**

1. Quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare deve essere liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma dell'articolo 306 del codice, ordina al direttore dell'istituto di custodia l'immediata dimissione. L'ordine è trasmesso con urgenza.

2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura, il provvedimento previsto dal comma 1 è trasmesso, con urgenza, al direttore del servizio psichiatrico ospedaliero dove l'imputato è ricoverato nonché alla polizia giudiziaria incaricata della custodia, la quale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 161 comma 3 del codice

3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari o sottoposto alle misure del divieto o dell'obbligo di dimora, il giudice comunica, con urgenza, il provvedimento previsto dal comma 1, oltre che all'imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette misure. Nel caso della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la comunicazione della cessazione deve essere data, oltre che all'imputato, anche all'ufficio di polizia giudiziaria competente.

4. In caso di cessazione della misura del divieto di espatrio e delle misure interdittive, il giudice dispone la comunicazione del provvedimento all'imputato e, se del caso, rispettivamente, all'organo competente ad assicurare la esecuzione della misura ovvero a quello eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

≈ **Trasmissione degli atti in caso di impugnazione Art. 100 disp att. c.p.p.**

1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.

≈ **Procedimento di oblazione Art. 141 disp att. c.p.p.** 1. Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.

≈ **Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato Art. 106 disp att. c.p.p.** 1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari

≈ **Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea Art. 108-ter. disp att. c.p.p.**

1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.

≈ **Ricezione della notizia di reato Art. 109 disp att. c.p.p.** 1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.

≈ **Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione Art. 126 disp att. c.p.p.**

1. Nel caso previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

≈ **Coordinamento delle indagini Art. 118-bis disp. att. c.p.p.**

1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-octies del codice penale, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando procede a

indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia.

2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.

3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.

≈ **Trasmissione della richiesta di convalida Art. 122 disp att. c.p.p.**

1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.

≈ **Comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale Art. 127 disp att. c.p.p.**

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5, del codice

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

2. abrogato

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

≈ **Ulteriori indagini. Avocazione Art. 157 disp. att. c.p.p.**

1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 414 del codice.

2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.

≈ **Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione Art. 165-bis. Disp. att. c.p.p.**

1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta

negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.

≈ Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione Art. 165-bis disp. att. c.p.p.

1. *Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:*

- a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina;*
- b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;*
- c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;*
- d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.*

2. *Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.*

≈Comunicazione al pubblico ministero del provvedimento definitivo o della sua irrevocabilità (artt. 15 e 27 Regolamento di esecuzione cpp) *l'annotazione della irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna sono un adempimento curato non più dalla Procura ma direttamente dalle cancellerie degli uffici giudicanti sul registro informatico...pertanto la comunicazione non risponde più alla finalità prevista dal regolamento per l'esecuzione atteso che tali annotazioni vengono eseguite sui sistema informatico Re.Ge. direttamente dall'Ufficio giudicante che ha emesso il provvedimento (cfr: Ministero della Giustizia dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale 29/07/2009)*

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI DIRETTA DA PARTE DEGLI AVVOCATI

→ Ai sensi della legge 53/1994 e del D.M. 27 maggio 1994 gli avvocati hanno la facoltà di notificare direttamente gli atti in materia civile a mezzo del servizio postale o a mezzo della posta elettronica certificata (PEC).

Legge 21 gennaio 1994 n 53 articolo 1 “ *l'avvocato o il suo procuratore legale, munito di procura alle liti...può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale...ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria non disponga che la notifica sia eseguita personalmente* articolo 10 “ *agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello ed importo sono stabiliti dal Ministero della Giustizia.*

Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3 bis [ndr= con modalità telematica] al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.

D.M. 27 maggio 1994 Articolo 2 *agli atti notificati , ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n.53, devono essere apposte una o più marche da bollo di importo:*

di lire 5.000(€ 2,58) per gli atti aventi fino a due destinatari

di lire 15.000(€ 7,75) per gli atti aventi da tre a sei destinatari

di lire 24.000(€ 12,39) per gli atti aventi fino a due destinatari

le marche apposte agli atti devono essere annullate prima dell'uso nei modi previsti dall'art. 12 DPR642/1972 [l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.]

Con nota 11 aprile 2019 n. 0005194.U L'Ispektorato generale ha ritenuto che il bollo ex articolo 10 legge 21 gennaio 1994 n. 53 sia dovuto e vada recuperato a cura della cancelleria ove originariamente non corrisposto

Art. 56 disp. att. c.p.p. (Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore) 1. *Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.* 2. *Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.*

Art. 56-bis disp. att. c.p.p.(Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore).

1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione deve contenere:

- a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;
- b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;
- c) il nome e cognome del destinatario;
- d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;
- e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;
- f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.

3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

NOTIFICA all' ESTERO

→ **Notifica penale** se La Nazione ha aderito agli accordi di Schengen con raccomandata ricevuta di ritorno (tramite Unep essendo spesa ripetibile) se è paese non aderente notifica dal Ministero Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale ufficio II - reparto assistenza giudiziaria – Circolari ministero della Giustizia DAG 14/12/2009.0155703.U e Ministero Giust. Ufficio II n 2170 del 13 marzo 2006 notifiche penali a soggetti residenti nei paesi aderenti alla Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Olanda, Spagna, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Bulgaria, Svizzera) .

TESTIMONE DALL'ESTERO in materia penale (Circolare 15 marzo 2006) si rammenta che la richiesta di notifica rivolta all'A.G. straniera è una forma di collaborazione fra Stati, conformemente agli accordi internazionali vigenti e, pertanto, deve essere introdotta nelle forme della commissione rogatoria e accompagnata dalla relativa traduzione di tutta la documentazione. Laddove il rapporto fra gli Stati non è regolato da alcun trattato, la richiesta va formulata a titolo di cortesia internazionale con assicurazione di reciprocità. Per quanto attiene alla formulazione degli atti di citazione destinati a testimoni residenti all'estero, si precisa che gli stessi andrebbero **redatti privi di ingiunzioni o petizioni sanzionatorie, in caso di mancata comparizione**. Tali disposizioni, infatti, non sono applicabili al di fuori del territorio nazionale, essendo in contrasto con una prassi internazionale generalmente riconosciuta, fondata sul limite territoriale della sovranità ed in virtù della quale i testimoni o i periti citati non possono essere costretti a recarsi nel Paese richiedente.

Notificazioni all'imputato all'estero Art. 169 c.p.p 1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore .2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'art. 159 .3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello

Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

→ **Notifica civile** per i paesi europei vedi il Regolamento Europeo n 1393/2007 per paesi non europei controllare se esiste convenzione bilaterale o se il paese straniero ha aderito alla Convenzione Aja del 1 marzo 1954 e si notifica per via consolare tramite Unep, se non esistono convenzioni o adesioni all Aja si applica l'articolo 142 cpc

Se il soggetto a cui notificare all'estero ha la cittadinanza italiana la notifica avviene per via Consolare (dlvo 71/2011)

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA

Il **processo telematico** ha influito in relazione alle modalità di notifica e comunicazione con una serie di normativa che si è succeduta nel tempo .

L'art. 4 punto 2, d. L 193/09 conv. legge 24/2010, nel disporre, nel processo civile e penale, l'**obbligo** delle comunicazioni e notificazioni per via telematiche le subordina alle “*..alle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1 . fino alla entrata in vigore dei predetti decreti le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla entrata in vigore del presente decreto*”.

Il provvedimento 07/08/2024 del Direttore Generale Dipartimento per l'innovazione tecnologica Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati Ministero della Giustizia comunicato agli uffici giudiziari con DOG.07-97/08/20240004292ID stabilisce le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. reperibile con modifiche :

in

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/m_dg.DOG07.07082024.0004292.ID_SPECIFICHE_TECNICHE_DM_44_2011_FINALE_31_.pdf

in

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/m_dg.DOG07.16092024.0004740.ID_20240912_Modifica_art.27_comma_1_ST_V.pdf

in

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/m_dg.DOG07.30102024.0005785.ID_RettificaSpecificheTecniche_v2_signed.pdf

Decreto Ministeriale Giustizia 27 febbraio 2011 n. 44

Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario Art. 16

1. *Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, la comunicazione o la notificazione per via telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero negli altri pubblici elenchi previsti dalla legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.*

2. *La comunicazione o la notificazione per via telematica tra soggetti abilitati interni avviene in interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.*

3. *La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.*

4. *Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.*

5. *La comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con*

modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

6. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.

Notificazioni per via telematica tramite UNEP Art. 17

1. Le richieste di notifica per posta elettronica certificata sono inoltrate dai soggetti abilitati interni ed esterni all'UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero da uno degli altri pubblici elenchi previsti dalla legge.

3. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

decreto crescita 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012) giustizia digitale

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

Art. 16 per come modificato dal Dlvo 150/2022

comma 4. *Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 1 del codice di procedura penale.

La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

comma 5. *La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. [La nozione di "dati sensibili" è definita dall'art. 4, comma primo, lett. d) del d. lgs. n. 196 del 2003 con riferimento esclusivo a quelli che siano "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Non è ad essa equipollente la categoria dei "dati giudiziari" che, la lettera e) della norma richiamata definisce come dati "idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma primo, lettere da a) ad o) e da r) a u) del d. P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale cfr Ministero della Giustizia DAG.11/12/2014.0168510.U]*

comma 6. *Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.*

comma 7. *Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.*

comma 7 bis. *Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4 [= notifica eseguite mediante consegna al difensore], del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.*

comma 8. *Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma [= trasmissione atti all'ufficiale giudiziario per la notifica] , e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.*

..omississ.....

14. *All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».*

Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 Art. 17

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma.

Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;

L'articolo 17 prevede inoltre che le comunicazioni che il giudice o la legge pone a carico del Curatore per omessa indicazione delle parti dell'indirizzo di PEC o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Sistema Notificazioni Telematiche in ambito penale, SNT direttiva ministeriale DAG11/12/2014.0168510.U, coordinata con la c.d. Riforma Cartabia, relativa alle disposizioni di cui all' art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179:

Per consentire agli Uffici giudiziari l'invio delle notificazioni tramite la Posta Elettronica Certificata, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ha reso disponibile il Sistema Notificazioni Telematiche in ambito penale, SNT.

Tale Sistema è configurato e disponibile per tutte le tipologie di Ufficio giudiziario.

il sistema SNT, oltre a consentire l'invio degli atti tramite PEC ai destinatari selezionabili dall'albo degli indirizzi telematici, permette il monitoraggio delle notifiche inviate, mediante la facile individuazione dei casi in cui si renda necessario procedere con notificazione attraverso il deposito in cancelleria.

In aggiunta alle funzionalità connesse alla notificazione, il sistema permette inoltre l'invio di comunicazioni e la trasmissione di documenti ad altri soggetti.

*SNT è installato sui server distrettuali ed è accessibile via web all'indirizzo reperibile per ciascun distretto sul **Portale informativo** <https://progettiinformatici.giustizia.it/Notifiche> alla sezione AVVIO SNT.*

Il Vademecum per l'utente, (visionabile anche al link <https://progettiinformatici.giustizia.it/Notifiche>) ove sono illustrate dettagliatamente le funzionalità del sistema, è allegato alla presente circolare.

Il d.l. n. 179 del 2012 delimita l'area dei soggetti destinatari della notifica telematica anzitutto attraverso una definizione della loro posizione processuale.

Si tratta di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale diversi dall'imputato: difensori, persone offese, parti civili, responsabili civili, civilmente obbligati per la pena pecuniaria, amministratori giudiziari, consulenti delle parti, periti.

L'esclusione espressa dell'imputato dal novero dei possibili destinatari della notifica telematica deve intendersi estesa al soggetto sottoposto alle indagini, stante la previsione generale dell'art. 61, cod. proc. pen. per la quale "I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito".

La disposizione (art. 16 in esame) implica la possibilità di prescindere dai provvedimenti autorizzativi dell'autorità giudiziaria: sia da quello, svincolato da presupposti, prescritto dall'art. 148, comma 2-bis, c.p.p. per le comunicazioni destinate al difensore; sia da quelli subordinati invece alla sussistenza di una condizione di urgenza (art. 149 cod. proc. pen.) o a "circostanze particolari", non meglio definite (art. 150 cod. proc. pen.).

La notifica per via telematica viene eseguita nei confronti di soggetti che per legge siano tenuti ad avere una PEC.

Il sistema informatico utilizzato per effettuare le notificazioni telematiche in ambito penale non consente alcuna digitazione di indirizzo PEC da parte del cancelliere, che seleziona gli indirizzi esclusivamente da Albi a ciò preposti (Reginde).

A norma dell'art. 16 d.l. 179/12, infatti, le comunicazioni e notificazioni telematiche possono essere effettuate esclusivamente ad un indirizzo risultante da uno dei pubblici elenchi previsti. dall'art.16-ter.

Ciò premesso, dopo l'invio della notifica telematica, appare necessario monitorare la stessa e verificare il perfezionamento.

Al riguardo, sulla base del combinato disposto di cui al comma 6 e al comma 8 dell'art 16 del d.l. 179/ 2012, sono individuabili le seguenti ipotesi:

1. Notifiche telematiche fallite per causa imputabile al destinatario

Il comma sesto dell'art. 16 del d.l. 179/2012 dispone che "Le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario".

Il deposito in cancelleria è la forma di notifica prescritta per il caso nel quale il soggetto che vi sarebbe obbligato non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata e per quello nel quale il messaggio di PEC ritualmente inoltrato dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del Pubblico ministero non risulti recapitato (mancata consegna) per cause imputabili al destinatario.

Il Vademecum visualizza come il sistema segnali con un apposito simbolo l'esito negativo della ricerca condotta nella Rubrica PEC degli Avvocati.

Tra i casi di esito negativo dovuti a causa imputabile al destinatario può essere segnalato quello nel quale la casella di PEC risulti piena, abbia cioè raggiunto il limite massimo di capacità.

Anche in tal caso il "Dettaglio della notifica" visualizzato dallo schermo del computer evidenzierà: sulla colonna riportante lo "stato dell'invio della mail", con un semaforo verde, il corretto inoltro della mail da parte dell'Ufficio; e, sulla colonna dedicata allo "stato del recapito della mail", con un semaforo rosso, il mancato recapito della stessa.

Cliccando su un apposito simbolo (una bustina) visibile nella parte inferiore dello schermo, l'utente otterrà un dettagliato rapporto sulle ragioni del mancato recapito ("quota exceeded – mailbox for user is full").

Le ipotesi di casella di destinazione piena (o comunque di mancati recapiti dovuti a difetti di manutenzione del sistema ricettore) possono essere agevolmente ricondotte a "causa imputabile al destinatario", ove si considerino le numerose pronunce di legittimità che fanno carico al difensore di

osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi, apprestando presso il recapito dello studio mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi [Cass., sez. II, 4.12.2013 (dep. 20.1.2014), Ortolan, Rv. 258287; Cass., sez. III, 18.12.2008 (dep. 22.1.2009), Capasso, Rv. 242171; sez. IV, 11.3.2004 (dep. 7.5.2004), n. 21734, Costanzo, Rv. 228581].

2. Mancata consegna della PEC per causa non imputabile al destinatario:

Una volta accertato che la notificazione non si è potuta effettuare telematicamente **per causa non imputabile al destinatario**, l'art. 16, comma 8, DL 179/2012 stabilisce che *“si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale”*.

A tal proposito è possibile ipotizzare i seguenti casi:

- a) Server di posta momentaneamente non disponibile
- b) Problemi di rete (per esempio connessione non disponibile)

Tali eventualità saranno segnalate dal sistema con le modalità meglio descritte nell'allegato tecnico. In tale evenienza sarà necessario procedere alla notificazione con le modalità tradizionali

3. Mancata consegna della PEC per causa non immediatamente verificabile:

In alcuni casi il perfezionamento della notifica non si verifica per cause che non possono essere celermente chiarite e quindi non vi è la possibilità di accertare se la mancata consegna sia allo stesso imputabile.

Al riguardo si segnalano le seguenti ipotesi :

- a) Indirizzo errato
- b) Dominio errato (intendendo per dominio la parte dell'indirizzo PEC che segue la @)

In questi casi sarà opportuno procedere alla notifica con le modalità tradizionali, contestualmente interessando il Consiglio professionale competente al fine di verificare e rimuovere gli eventuali ostacoli al corretto funzionamento della Pec.

notificazioni o comunicazioni contenenti dati sensibili *L'art. 16, comma quinto cit. prevede che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili sia effettuata “solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.*

La disposizione mira evidentemente a evitare che un atto contenente dati sensibili possa esser letto da chiunque abbia accesso alla postazione di posta elettronica del destinatario (rischio particolarmente elevato nel caso di notifiche indirizzate a soggetti privati diversi dai professionisti abilitati).

Essa è attuata dal SNT mediante un flag, inserendo il quale il cancelliere segnala al sistema che il documento contiene dati sensibili e invia al destinatario una PEC contenente l'estratto del documento e il link che lo connette al portale dei servizi telematici, dove avrà luogo la consultazione del documento integrale previo apposito accreditamento.

La nozione di “dati sensibili” è definita dall'art. 4, comma primo, lett. d) del d. lgs. n. 196 del 2003 con riferimento esclusivo a quelli che siano “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Non è ad essa equipollente la categoria dei “dati giudiziari” che, la lettera e) della norma richiamata definisce come dati “idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma primo, lettere da a) ad o) e da r) a u) del d. P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.

La precisazione vale a escludere impieghi totalizzanti della più gravosa procedura posta a presidio della riservatezza che penalizzerebbero speditezza del sistema.

La selezione degli atti contenenti dati sensibili postula una valutazione tecnica auspicabilmente rimessa all'Autorità giudiziaria.

validità delle notifiche telematiche trasmesse con snt senza l'apposizione della firma digitale. dag.15/07/2015.104563.U *“In relazione al quesito posto, anche a seguito delle valutazioni e riflessioni compiute recentemente nell'ambito del tavolo tecnico ministeriale istituito sulle notifiche*

digitali, si può ribadire quanto già rappresentato a pg 5 dell'allegato tecnico alla circolare ministeriale del 11.12.2014 prot. 0168510U nel quale veniva chiarito che l'invio del documento mediante SNT a fini notificatori può essere effettuato senza l'apposizione della firma digitale essendo sufficiente che avvenga mediante un utente che abbia le credenziali adn.

Al riguardo si sottolinea che, fatte salve le valutazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 171 c.p.p., gli artt 15, 16 e 17 del Dm 44/2011 non prevedono che l'atto di trasmissione telematica di un atto analogicamente formato debba essere effettuato previa apposizione della firma digitale dell'operatore. Nessuna norma tecnica impone la firma digitale per l'invio della notificazione o comunicazione telematica fermo restando che l'operatore può effettuare l'invio solo dopo l'autenticazione al sistema, con login e password.

In relazione poi ai criteri di scelta del personale, dotato di credenziali adn, legittimato all'invio degli atti oggetto di notifica a mezzo snt, si ritiene che ciò costituisca una prerogativa esclusiva del dirigente dell'ufficio nell'espletamento dei propri poteri organizzativi.”

Notifica e Comunicazione nel codice di procedura civile a seguito delle modifiche operate dal D.lvo 149/2022

Comunicazioni Art. 136 c.p.c.

Il cancelliere fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma di comunicazione .

La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 149-bis.

Forma delle comunicazioni del cancelliere Art. 45. Disp . att. c.p.c.

La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice contiene l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.

Notificazioni Art. 137 c.p.c.

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile .

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto .

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 .

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge .

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione .

Notificazione in mani proprie Art. 138 c.p.c.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la csa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio Art. 139 c.p.c.

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio .

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata .

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio Art. 139 c.p.c.

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio .

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata .

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti .

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia Art. 140. c.p.c.

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 48. Disp . att. c.p.c. Avviso al destinatario della notificazione

L'avviso prescritto nell'articolo 140 del Codice deve contenere:

- 1. il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;*
- 2. l'indicazione della natura dell'atto notificato;*
- 3. l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;*
- 4. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.*

Notificazione presso il domiciliatario Art. 141. c.p.c.

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica Art. 142. c.p.c.

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti Art. 143. c.p.c.

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario .

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Notificazione alle amministrazioni dello Stato Art. 144. c.p.c.

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Notificazione alle persone giuridiche Art. 145 c.p.c.

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

Notificazione a militari in attività di servizio Art. 146. c.p.c.

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Tempo delle notificazioni Art. 147. c.p.c.

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 .

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari .

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 .

Relazione di notificazione Art. 148. c.p.c.

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Notificazione a mezzo del servizio postale Art. 149. c.p.c.

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario Art. 149-bis. c.p.c.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni .

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato .

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata..

Notificazione per pubblici proclami Art. 150. c.p.c.

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede

può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.

Forme di notificazione ordinate dal giudice Art. 151. c.p.c. Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

Ora della notificazione Art. 47. Disp . att. c.p.c.

Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.

Art. 49. Disp . att. c.p.c. Nota da consegnarsi al pubblico ministero

L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3. la natura dell'atto notificato;
4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami Art. 50. Disp . att. c.p.c. L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.

Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.

Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria Art. 51. Disp . att. c.p.c. La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.

Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.

Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe Art. 196-bis disp. att. c.p.c.. Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

Notifica e Comunicazione nel codice di procedura penale a seguito delle modifiche operate dal D.lvo 150/2022

→ **articolo 90 c.p.p. Elezione domicilio persona offesa e querelante**

comma 1 bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio.

Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»;

→ **articolo 148 c.p.p. (Organi e forme delle notificazioni).**

1. *Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.*

2. *La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.*

3. ***Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.***

4. *In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inedoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.*

5. *Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.*

6. ***La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.***

7. *Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.*

8. *L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.»;*

→ **Art. 54 disp att. c.p.p.(Copie degli atti da notificare)** 1. *Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione. 2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. 3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.*

→ **Art. 149 c.p.p. (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo).**

1. *Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.*

2. *Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.*

3. *Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.*

4. *La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.*

5. *Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma.»;*

→ **Art. 55 disp. att. c.p.p. Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo**

1. *Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.*

2. *La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.*

→ **Art. 152 c.p.p. Notificazioni richieste dalle parti private.**

1. *Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento*

→ **Art. 153 c.p.p. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero**

1. *Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta .*

2. *Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta .*

→ **Art. 153-bis c.p.p. Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante**

1. *Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.*

2. *Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.*

3. *In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.*

4. *Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.*

5. *Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.*

→ **Art. 154 c.p.p. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.**

1. *Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3 .*

1-bis. *Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria .*

2. *La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita , nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto .*

3. *Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.*

4. *Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria .*

→ **Art. 155 c.p.p. Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese.**

1. *Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati .*

2. *In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

3. *La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.*

→ **Art. 156 c.p.p. Notificazioni all'imputato detenuto.**

1. *Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona .*

2. *In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.*

3. *Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1 .*

4. *Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.*

5. *In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.*

→ **Art. 57 disp. att. c.p.p. (Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto)** 1. *Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.*

→ **Art. 58 disp. att. c.p.p. (Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente)**

1. *Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.*

→ **Art. 157 c.p.p. Prima notificazione all'imputato non detenuto.**

1. *Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di*

copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci .

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8.

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario , inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata .

8-bis. abrogato

8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento .

8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale .

→ Art. 60 disp. att. c.p.p.(Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare)

1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.

→ Art. 63 disp. att. c.p.p.(Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.

→ Art. 63-bis disp. att. c.p.p.(Comunicazione di cortesia).

1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico

o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

Art. 157-bis c.p.p. Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima

1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

→ Art. 59 disp. att. c.p.p. (Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto)

1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

→ Art. 157-ter c.p.p. Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, c. 1.

2. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

→ Art. 159 c.p.p. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

→ Art. 160 c.p.p. Efficacia del decreto di irreperibilità

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 .

→ **Art. 161 c.p.p. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni**

01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento .

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio .

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale .

2. abrogato

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione .

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159 4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso .

→ **Art. 162 c.p.p. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.**

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con le modalità previste dall'articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore .

2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova .

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione .

→ **Art. 163 c.p.p. Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto**

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157 .

→ **Art. 164 c.p.p. Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio**

1. *La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.*

→ **Art. 165 c.p.p. Notificazioni all'imputato latitante o evaso**

1. *Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.*

1-bis. *Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.*

2. *Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.*

3. *L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.*

→ **Art. 166 c.p.p. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.**

1. *Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.*

→ **Art. 167 c.p.p. Notificazioni ad altri soggetti.**

1. *Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.*

→ **Art. 168 c.p.p. Relazione di notificazione**

1. *Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.*

2. *Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.*

3. *La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.*

→ **Art. 169 c.p.p. Notificazioni all'imputato all'estero**

1. *Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.*

2. *Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'art. 159.*

3. *L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.*

4. *Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il*

giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

→ **Art. 170 c.p.p. Notificazioni col mezzo della posta**

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali .

2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari .

→ **Art. 171 c.p.p. Nullità delle notificazioni**

1. La notificazione è nulla :

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario ;

b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148 ;

c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita ;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore ;

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'articolo 157 comma 8 ;

g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;

→ **Notificazione del decreto che dispone il giudizio Art. 133 disp att. c.p.p.**

1. abrogato

1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall' articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383.

→ **Comunicazione della sentenza Art. 154-ter disp. att. c.p.p.**

1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.

→ **Art. 415-ter Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa dal reato**

1. salvo quanto previste dal comma 2 se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e' immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Notifica dei ricorsi presentati dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni. DAG15/10/2015.0154221.U

Con la nota in oggetto indicata codesto ufficio giudiziario ha trasmesso il quesito formulato dal dirigente del Tribunale per i minorenni di Bologna, con cui si chiede di conoscere se, nelle ipotesi di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il ricorso proposto dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e il successivo decreto del giudice delegato di fissazione dell'udienza debbano essere notificati all'altra parte a cura della cancelleria del tribunale ovvero a cura del pubblico ministero ricorrente.

In particolare, il quesito trae origine dalla prassi riscontrata presso il predetto Tribunale, in virtù della quale, mentre i ricorsi di cui ai citati artt. 330 e 333 c.c., presentati dalla parte privata, vengono notificati alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura dello stesso ricorrente; i medesimi ricorsi presentati dal pubblico ministero non sono notificati alla controparte, a cui viene comunicato esclusivamente, da parte della cancelleria del tribunale, o il decreto di fissazione dell'udienza o il decreto provvisorio e la contestuale convocazione emessi ai sensi dell'art. 336 c.c.

Con l'effetto che, nella seconda ipotesi, la controparte rimane, di fatto, all'oscuro, sino alla data dell'udienza, dell'oggetto del giudizio così instaurato.

Orbene, va preliminarmente evidenziato che la materia in questione involge problemi interpretativi di natura giurisdizionale, la cui risoluzione appartiene alla esclusiva valutazione dell'autorità giudiziaria.

A riprova di ciò, lo stesso Tribunale di Bologna, nel formulare il quesito, da conto di prassi diverse osservate presso altri uffici giudiziari (segnatamente presso i Tribunali per i minorenni di Trieste e Napoli).

Tuttavia, tenendo presente l'esigenza di riscontro manifestata da codesto ufficio, si forniscono sull'argomento le seguenti valutazioni.

Come noto, i procedimenti di proteste di cui agli artt. 330 e 333 c.c. seguono il rito camerale come espressamente previsto dall'art. 336 c.c. laddove, Dell'affermare che il Tribunale provvede in camera di consiglio, richiama le disposizioni del codice di rito relative ai procedimenti camerali (artt. 737 e segg. c.p.c.).

L'art. 737 c.p.c. stabilisce poi che "I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente..".

Orbene, tanto premesso, va preliminarmente rilevato che il ricorso deve essere notificato alla controparte al fine evidente di renderla edotta dell'oggetto dell'instaurando giudizio, non essendo a ciò sufficiente la mera comunicazione alla stessa del decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice investito della relativa causa

Va poi osservato che, mentre l'atto di citazione ha la duplice funzione di convenire in giudizio il convenuto (vocatio in ius) e di chiedere ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione giuridica soggettiva (editto actionis); il ricorso ha la funzione esclusiva di richiesta di tutela rivolta al giudice.

E tale diversità strutturale dei due atti introduttivi comporta un diverso regime notificatorio.

Di regola, infatti, la citazione viene notificata direttamente dall'attore al convenuto e poi depositata presso la cancelleria del Tribunale unitamente alla nota di iscrizione a ruolo; il ricorso, invece, poiché privo della vocatio in ius, viene prima depositato presso la cancelleria del Tribunale, ove il giudice assegnatario della causa emette il decreto di fissazione dell'udienza, e, solo allora, viene notificato alla controparte unitamente al predetto decreto.

In ordine poi all'individuazione del soggetto tenuto alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, con specifico riferimento ai procedimenti camerali, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunziarsi affermando che "Nei procedimenti camerali attivati su ricorso, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso stesso e del decreto alle controparti, ed è, altresì, tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche a disporre la sua comunicazione a chicchessia, non sussistendo, infatti, un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo, invece, onerata la parte ricorrente di attivarsi per prenderne cognizione in cancelleria. Peraltro, in caso di impossibilità di conformarsi tempestivamente al decreto adottato dal giudice, il ricorrente può esperire le iniziative necessarie per l'ottenimento del possibile differimento dell'udienza e del termine per gli adempimenti notificatori, a condizione che tale attività sia compiuta prima della celebrazione dell'udienza già predeterminata e dell'adozione definitiva del relativo provvedimento (Cass., sez. VI, ordinanza n. 23456 del 10/11/2011).

Dal tenore della richiamata pronuncia si evince che la Suprema Corte presuppone che il ricorso, a seguito del deposito del decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice, venga notificato alla controparte, unitamente al predetto decreto, ad opera della stessa parte ricorrente.

In linea con il predetto orientamento giurisprudenziale, questa Direzione Generale ritiene dunque che, i ricorsi promossi ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., a seguito della fissazione dell'udienza da parte del giudice assegnatario della causa, debbano essere notificati a cura del ricorrente, sia esso parte privata o pubblico ministero.

Nel caso in esame, la cancelleria del tribunale, a seguito del deposito del ricorso ex artt. 330 e 333 c.c., dovrà dunque accertare esclusivamente che il giudice della causa abbia fissato con decreto l'udienza di comparizione delle parti (o abbia emesso il decreto provvisorio di cui all'art. 336 c.c. con contestuale convocazione delle parti) e che detto provvedimento sia stato depositato; essendo poi onere del ricorrente (parte privata o pubblico ministero) attivarsi per prenderne cognizione in cancelleria e notificare il ricorso e il pedissequo decreto.

- MODALITÀ DI NOTIFICA DEL DECRETO DI PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEL DIFENSORE NEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I) “ *omississ...l'art. 170 c.p.c., al primo comma, stabilisce che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti».*

Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge che il decreto di pagamento degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», le stesse che, a norma dell'art. 170 del citato decreto, possono proporre opposizione.

Inoltre, come stabilito dall'art. 170 c.p.c. sopra richiamato, la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).

Tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell'art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effettuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizione. omississ..

Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “

COMUNICAZIONE DEL CUSTODE/DELEGATO ALLA VENDITA IMMOBILIARE – PAGAMENTO provvedimento 27 marzo 2018 Foglio Informativo n. 2/2018

Le notifiche eseguite dal custode delegato alla vendita seguono la disciplina prevista dalla circolare del 9 giugno 2003 per i notai e non possono considerarsi esenti, ma l'erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei servizi prestati dall'ufficiale giudiziario, avendo la parte già assolto il proprio onere con una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il pagamento dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 del Testo Unico sulle spese di giustizia (giòva ricordare che la circolare 9 giugno 2003, n. I/7853/44, emanata da questa Direzione generale e citata nel quesito in esame, ha chiarito che “per le notifiche richieste dal notaio, nell'ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c. deve essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell'esecuzione nelle medesime procedure”.

Comunicazione avvenuta Notifica Legge 28 febbraio 2008 n 31

ha aggiunto all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 il seguente quinto comma : “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”

ai sensi dell'art. 36, comma 2-quinquies, legge n 31/2008 *“le disposizioni di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 20 novembre 1982 n 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 20 novembre 1982 n 890, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine per l'impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”*

Comunicazione avvenuto deposito notifica a mezzo posta

La sentenza della Corte Costituzionale n 346 del 23 settembre 1998 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 8, secondo e terzo comma, legge 20 novembre 1982 n 890 sulle notificazioni nei procedimenti giurisdizionali a mezzo del servizio postale.

La norma in oggetto è stata dichiarata incostituzionale per disparità di trattamento esistente per il destinatario delle notifiche a mani della persona ex articoli 139 c.p.c. e 157 c.p.p. (ai sensi dei quali qualora non venga rinvenuto il destinatario, un suo familiare o un addetto la notifica si perfeziona il compimento di tre formalità: deposito presso la casa comunale, affissione di avviso sulla porta e spedizione di raccomandata AR contenenti informazioni sull'atto e notizia del suo deposito) e quelle a mezzo del servizio postale ex articoli 149 c.p.c. e 170 c.p.p. (ai sensi dei quali in caso di mancato recapito veniva dato al destinatario semplice avviso e la notifica si intendeva eseguita decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale)

L'articolo 8 legge 890/82 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede anche per le ipotesi di notifica ex articoli 149 c.p.c. e 170 c.p.p l'invio per raccomandata AR del deposito del piego

Dalla circolare ministero della giustizia n 1199 del 31 marzo 1999 si evince che *“nelle more di un intervento del legislatore che provveda ad adeguare l'ordinamento al dettato costituzionale per il perfezionamento della notificazione a mezzo posta sia necessario compiere tutte le formalità previste dall'art. 8 legge 890/82 integrate secondo i principi accolti nella sentenza della Corte Costituzionale”*

Il vuoto normativo determinatosi a seguito della pronuncia della corte Costituzionale è stato colmato, in attesa di atto normativo, da Poste Italiane spa con una circolare, del giugno 1999, recepita dal Ministero della Giustizia con nota 1199 del 31 con nota 1199 del 31 marzo 1999, che prevedeva 1) il deposito dell'atto per un periodo di 90 giorni, anziché 10, presso l'ufficio postale, 2) avviso di deposito, 3) invio di *“comunicazione di avvenuto deposito”* (CAD) tramite raccomandata AR al destinatario.

Le gravi problematiche sia di ordine pratico che giuridico, hanno determinato la necessità di una convenzione tra Ministero della giustizia e poste italiane.

Tra gli inconvenienti i più frequenti erano quelli relativi all'uso promiscuo da parte degli uffici postali del Modello 23L e in esso alla mancata distinzione tra avvisi di prima raccomandata e avvisi di comunicazione di avvenuto deposito e la mancanza sulle ricevute dei riferimenti relativi all'atto giudiziario la soluzione al problema è stata data, da ultimo, con circolare ministeriale DAG 18/11/2011.0155434.U ai sensi della quale *“i dati riportati nel mod 23L vengono apposti dall'ufficiale giudiziario..”*

A seguito delle convenzioni con l'ente posta (vedasi da ultimo art. 6 punto 2 convenzione trasmessa con nota ministeriale DOG14/03/2008.0012341.U) l'ufficio giudiziario può abilitarsi via internet, tramite un browser, al Sito delle poste e stampare lo stato di notificazione della prima notificazione e dell'eventuale seconda (CAD)

Anche senza password con i dati della CAD riportati sulla prima raccomandata AR permettono di conoscere lo stato della notificazione

Se la seconda raccomandata (CAD) non risulta, pur in assenza di espressa normativa in materia, è prassi da parte degli uffici giudiziari disporre la notifica utilizzando i carabinieri

La problematiche di natura giuridica non sembrano, nella pratica, avere trovato soluzione con la modifica operata all'articolo 8 dal D.L. 35/2005 che di seguito riporto

A titolo informativo la cassazione ha sostenuto che la seconda raccomandata ha valenza di notizia del compimento delle formalità prescritte quindi solo l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione sia se sia sottoscritto al momento del ricevimento sia che abbia effettuato la giacenza prevista e che la data di notificazione sia quella della ricezione del plico o della sua compiuta giacenza.

Da ultimo la sentenza Cassazione a sezioni Unite n 1418 dell'1 febbraio 2012 ai sensi della quale *“ Il perfezionamento della notifica può coincidere oltre che con il materiale recapito o con il ritiro del plico da parte del destinatario, anche con lo spirare del termine di 10 giorni stabilito per la compiuta giacenza”*

Circolari Ministero della Giustizia in materia di notifica con raccomandata

≈ **Circolare Ministero della Giustizia n 01155434.U del 18.11.2011** “ la seconda raccomandata CAD scaturisce dalla sentenza della corte costituzionale 346/98 e i principali aspetti sono stati disciplinati con circolare 31 marzo 1999 n 1/99 e 14 luglio 1999 n 653/03-1.. ad ogni modo è opportuno rammentare come già precisato con le predette circolari che la spesa della seconda raccomandata non è rimborsabile nel caso in cui le notificazioni siano avvenute ai sensi degli artt. 139, quarto comma, 140 e 660 c.p.c. e 157 c.p.p...”

≈ **Circolare Ministero della Giustizia n 437/035/2008 del 25 marzo 2008** “ è il caso di precisare che le spese prodotte dalle lettere raccomandate previste dalla nuova normativa sopra riferita ricadono sulle parti che hanno richiesto la notifica degli atti originariamente formati presso gli uffici NEP (le parti private, le Cancellerie e segreteria giudiziarie)”,

≈ **NOTA Ministero della Giustizia – Ufficio Legislativo dgLEG 16/12/2008.0008084.D**
“sono state affrontate le seguenti questioni: **1)** se l'omesso invio della lettera raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) configuri una nullità rilevabile d'ufficio **2)** se e in che modo si applichi il nuovo sesto comma introdotto all'art. 7 legge 890/82 in caso di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari alle persone giuridiche con consegna del piego a persona diversa dal legale rappresentante o della persona incaricata di ricevere le notificazioni **3)** se e in che modo si applichi il nuovo sesto comma introdotto all'art. 7 legge 890/82 in caso di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari alle persone giuridiche qualora nell'atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta la persona giuridica unitamente alla sua residenza, domicilio o dimora abituale **4)** se e in che modo si applichi il nuovo sesto comma introdotto all'art. 7 legge 890/82 in caso di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici in generale

≈ **Con note ministeriali** prot VI/ /035/EM senza data, prot. 6/438035 del 22 marzo 2005, DOG 13/09/2007.0035221.U, DOG 14/03/2008.0012341.U, DOG.12/10/2011.0097455.u si è data notizia delle varie convenzioni tra poste spa e ministero giustizia per la notifica penale degli atti giudiziari in materia penale e civile

≈ **Ministero della Giustizia Modalità operative per la liquidazione degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAD e CAN** Prot.m_dg.DAG.18/1 1/2011.0155434.U

Numerosi uffici giudiziari hanno evidenziato alcune difficoltà operative connesse al pagamento della seconda raccomandata (CAD e CAN) che può scaturire dalla notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione in essere con Poste Italiane spa.

Nel processo civile, sono a carico dell'erario le notificazioni (eseguite tramite gli uffici NEP) attinenti a procedimenti per i quali il legislatore ha previsto l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Per gli altri procedimenti civili che non godono di particolari benefici, gli oneri della seconda raccomandata sono a carico della parte privata che ha richiesto la notifica. Conseguentemente, pertanto, la necessità di individuare l'atto per il quale si è reso necessario il secondo invio e verificare se la relativa spesa possa essere posta a carico dell'Erario. Ciò premesso, si osserva quanto segue.

La seconda raccomandata CAN (comunicazione avvenuta notifica) scaturisce dalla modifica normativa introdotta con il comma 2-quater e comma 2-quinques dell'art. 36 del DI. n. 248/07, convertito nella legge n. 31/08, che ha modificato l'art. 7 della legge n. 890/1982.

La seconda raccomandata CAD (comunicazione avvenuto deposito) scaturisce, come noto, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22/09/1998. i principali aspetti della seconda raccomandata CAD sono stati già a suo tempo disciplinati da questa Amministrazione con la circolare n. 1/99 del 31/03/1999 e la circolare n. 653/03-1 del 14/07/1999 alle quali si rinvia per una approfondita analisi della materia.

Ad ogni modo, è opportuno rammentare, così come già precisato con le predette circolari, che la spesa della seconda raccomandata non è rimborsabile nei casi in cui le notificazioni siano avvenute ai sensi degli artt. 139, comma 4, 140 e 660 c.p.c. e 157 e.p.p. e per le quali non è necessario procedere a tale incumbente.

Tra l'altro, gli atti che non richiedono la spedizione della seconda raccomandata sono facilmente identificabili dagli uffici postali in quanto sugli stessi è apposta, in maniera chiara, l'indicazione che la notificazione viene eseguita ai sensi degli articoli dei codici di procedura sopra indicati, di modo che l'agente postale dovrà astenersi dall'invio della seconda raccomandata. Al fine di consentire agli uffici postali di individuare gli atti esenti, i cui oneri di notificazione sono a carico

dell'erario, gli uffici NEP continueranno ad apporre sulle buste verdi, contenenti detti atti, la dicitura "atto esente".

Inoltre, come già previsto, ogni UNEP avrà cura di apporre sulla busta verde le generalità identificative del proprio Ufficio.

Il mod. 23/L continuerà ad essere compilato in ogni sua parte avendo cura di riportare, tra le altre indicazioni richieste, il numero del registro cronologico, il numero di raccomandata e l'ufficio postale incaricato della spedizione dell'atto giudiziario, specificando anche il numero identificativo f.es. ufficio postale di Milano 109, ecc.), ovvero la denominazione identificativa (es. ufficio postale di Roma Prati; Roma Ostia Lido; Velletri centro, ecc.), in modo da individuare in maniera inequivocabile l'ufficio postale di spedizione dell'atto giudiziario.

Dette indicazioni consentiranno agli uffici postali di individuare l'ufficio giudiziario competente per territorio che ha effettuato la spedizione al quale, pertanto, dovranno essere fatturate le spese relative ad eventuali seconde raccomandate connesse ad atti esenti.

Ciò posto, al fine di uniformare le modalità operative relative alla liquidazione degli oneri scaturenti dalle seconde raccomandate (CAD e CAN connesse alla notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione) si rappresenta che è stata concordata con Poste Italiane la necessità di rendicontare (a partire dal mese di gennaio del prossimo anno) le fatture che verranno emesse per CAD/CAN con la fotocopia ben riprodotta (fronte-retro) del modello 23/L AG, dal quale risulta l'indicazione dell'avvenuta emissione della seconda raccomandata e del relativo numero.

Il riscontro dei dati riportati nel mod. 23L, i quali vengono apposti dall'ufficiale giudiziario al momento del primo invio, permette di risalire (raffrontandoli con quanto iscritto nel registro cronologico dell'Ufficio NEP) all'atto per il quale si è reso necessario il secondo invio, verificando in tal modo se la relativa spesa possa essere posta a carico dell'Erario in quanto connessa ad un atto esente.

Le fatture (Mod. 105) presentate dalle strutture postali potranno, pertanto, essere liquidate dagli uffici NEP, con imputazione della spesa al cap. 1360 "spese di giustizia", dopo aver verificato che dall'allegata copia del mod. 23/L AG (il cui originale è restituito al mittente) risulti l'avvenuta spedizione del CAD/CAN, con indicazione del relativo numero di raccomandata, e che questa sia collegata ad un atto esente con oneri a carico dell'Erario (le cui informazioni sono rinvenibili nel registro cronologico nel quale è stata annotato il primo invio).

Nel caso in cui con il Mod. 105 risultino addebitate prestazioni non riconducibili ad atti esenti (spediti dagli uffici Nep) si dovrà comunque procedere al pagamento delle prestazioni regolarmente addebitate, salvo poi contestare alle competenti strutture postali gli importi privi di riscontro in relazione ai quali occorre provvedere allo storno dell'importo fatturato.

Ciò nel rispetto dell'art. 283 del DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) che prevede che le spese postali per notificazioni a carico dell'Erario sono liquidate dal funzionario addetto all'UNEP.

Con l'occasione si fa presente che per gli atti spediti in regime di convenzione è previsto un prezzo unico e che il pagamento degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAD e CAN viene gestito al livello centrale e che, pertanto, alcunché deve essere corrisposto dagli uffici giudiziari.

Poste italiane è invitata ad assicurare che le competenti strutture postali provvedano a corredare le fatture che verranno emesse per CAD/CAN, per gli atti che verranno spediti dai mese di gennaio 2012, con le copie ben riprodotte (fronte/retro) del mod. 23/1.

Poste Italiane è, altresì, invitata a rammentare agli uffici postali che nell'eventualità in cui la notifica dell'atto giudiziario venga richiesta (nei casi consentiti) direttamente dall'avvocato, senza avvalersi del competente ufficio NEP, i costi della spedizione, compresi quelli relativi alla seconda raccomandata, devono essere posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento, anche nel caso di atti esenti da spese postali.

COMUNICAZIONE ALL' UFFICIALE DI STATO CIVILE SENTENZE DI DIVORZIO

In materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili l'articolo 10 Legge, 01/12/1970 n° 898 pone un onere a carico della cancelleria in assenza e/o a prescindere dall' impulso di parte.

L' articolo 10 L 898/70 infatti prescrive che : 1. **ABROGATO**

2. *Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza*”

L'obbligo di annotazione a carico dell'ufficiale di stato civile deriva ex articolo 5 legge 889/70 “punto 1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o

la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.”

Il Pubblico Ministero nelle cause di separazione dei coniugi può proporre impugnazione avverso provvedimenti che incidono sugli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

La comunicazione all'ufficiale di stato civile della sentenza che dichiara lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta il passaggio in giudicato della stessa.

Notifica e passaggio in giudicato :

a) il provvedimento di divorzio congiunto senza figli minori o legalmente incapaci, non essendo soggetto a comunicazione al pubblico ministero passa in giudicato all'atto del deposito;

b) il provvedimento di divorzio congiunto con figli minori o legalmente incapaci va comunicato, a cura della cancelleria, al pubblico ministero e passa in giudicato dopo 30 giorni dall'ultima comunicazione tra quelle al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale;

c) il provvedimento di divorzio giudiziale senza figli minori o legalmente incapaci va notificato a controparte a cura della parte privata che provvederà al deposito della sentenza notificata nel fascicolo informatico , nessuna comunicazione al Pubblico Ministero e passa in giudicato dopo 30 giorni dalla notifica, se non si è proceduto a notifica passa in giudicato decorsi sei mesi dalla pubblicazione;

d) il provvedimento di divorzio giudiziale con figli minori o legalmente incapaci va notificato a controparte a cura della parte privata che provvederà al deposito della sentenza notificata nel fascicolo informatico e comunicato, a cura della cancelleria, al pubblico ministero e passa in giudicato dopo 30 giorni dall'ultima notificazione/comunicazione tra quelle all'altro coniuge, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale, se parte privata non ha proceduto alla notifica passa in giudicato decorsi sei mesi dalla pubblicazione.

QUESTIONI di LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

legge 11 marzo 1953, n. 87

(Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953 — Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale).

Una delle parti o il Pubblico Ministero, nel corso di un giudizio, possono sollevare questioni di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale *e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata*, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, *dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale* e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza

L'autorità giurisdizionale ordina che *a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio,*

nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione.

L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato (art. 23 legge 87/1953)

L'ordinanza con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte Costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte (Corte Costituzionale 16 marzo 1956 — Gazz. Uff. n. 71 del 24 marzo 1956).

Dal 3 dicembre 2021 i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale si svolgono in modalità telematica, con previsione del progressivo abbandono del tradizionale modello basato su documenti cartacei e transizione alla definitiva digitalizzazione degli atti del processo rimanendo, provvisoriamente, in vigore il doppio regime del cartaceo e del telematico .

Le regole tecniche del processo costituzionale telematico sono previste dalla delibera della Corte costituzionale 22 luglio 2021 contenente norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e dal decreto del Presidente della Corte costituzionale del 28 ottobre 2021.

Esiste la possibilità di depositare, previa specifica autorizzazione, gli atti in modalità cartacea.

Attualmente è attivo il sistema e-Cost, che consiste in *una piattaforma informatica* per il deposito e lo scambio in modalità telematica degli atti in formato digitale alle autorità giurisdizionali e ai soggetti che hanno titolo a promuovere giudizi, a costituirsi o a intervenire davanti alla Corte costituzionale, nonché agli avvocati e all'Avvocatura dello Stato.

Per accedere ad e-Cost è necessaria una preventiva fase di accreditamento, volta a riconoscere i soggetti "qualificati" ai fini del processo costituzionale telematico.

Tale fase deve essere effettuata una sola volta per ottenere le credenziali di accesso e quindi accedere a tutte le funzioni previste nel sistema e-Cost. Possono richiedere l'accesso a e-Cost:

- a) gli Avvocati e l'Avvocatura dello Stato
- b) gli utenti che operano per conto di Autorità giurisdizionali o i soggetti che hanno titolo a promuovere un giudizio dinanzi alla Corte;

Lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte è relativo :

- a) alle questioni di legittimità poste nel corso di un giudizio ordinario;
- b) alle questioni poste in via principale;
- c) ai conflitti di attribuzione tra poteri;
- d) all'ammissibilità delle richieste di referendum;

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio :

a) l'ordinanza con cui il giudice dinanzi al quale pende la causa solleva la questione di legittimità costituzionale è trasmessa alla Corte costituzionale con modalità telematiche insieme agli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni prescritte dall'art. 23 legge n. 87/1953 (art. 1 delibera 22.7.2021);

b) la costituzione delle parti in giudizio, nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avviene mediante deposito con modalità telematica della procura speciale al difensore e delle deduzioni, comprensive delle conclusioni (art. 3 Delibera 22.7.2021);

c) l'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avviene mediante deposito con modalità telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

d) l'intervento in giudizio del Presidente della Giunta regionale, nel termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avviene mediante deposito con modalità telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni e della procura speciale al difensore.

e) gli interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalità prescritte nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tutti gli atti e i documenti delle parti e di chi interviene in giudizio sono depositati in cancelleria con modalità telematica, (art. 7 Delibera 22.7.2021), salva espressa autorizzazione al deposito cartaceo.

Gli atti di parte, gli atti di costituzione e di intervento, nonché le memorie o altri atti dovranno indicare gli indirizzi P.E.C., di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria.

Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite, art. 8 Delibera 22.7.2021, a cura della cancelleria, con modalità telematica .

DOMANDA di GRAZIA

Istruttoria delle domande di grazia – Indicazioni operative per gli Uffici giudiziari

DAG_09/06/2021.0122430.U

a) Notizia dell'avvenuta presentazione della domanda e instaurazione del procedimento

La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è presentata, al Ministro di giustizia.

Il comma 2 dell'art. 681 c.p.p. specifica che se il condannato è detenuto o internato (o ammesso a misure alternative), la domanda può essere presentata al Magistrato di sorveglianza; se il condannato non è ristretto, invece, la domanda può essere presentata direttamente al Procuratore Generale.

Pur se deve essere consentita ogni diversa forma di presentazione della domanda, le modalità descritte nel comma 2 sono senz'altro da preferire ed incentivare in quanto consentono di avviare immediatamente l'istruttoria, evitando il passaggio intermedio dai competenti uffici della Presidenza della Repubblica o del Ministero della giustizia.

Quando la domanda è presentata dall'interessato direttamente al Magistrato di Sorveglianza o al Procuratore Generale, tuttavia, al fine di contemperare l'esigenza di una più celere istruttoria

con quella di rendere edotti della pendenza di una procedura di grazia, l'Ufficio ricevente dovrà nel più breve tempo possibile darne notizia al Ministero, trasmettendone contestualmente una copia.

Ad analoga e tempestiva informativa provvederà l'Ufficio di Sorveglianza, non appena notiziato della "proposta di grazia" che gli pervenga ai sensi del comma 3 dell'articolo 681 c.p.p. (proposta sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina).

Pare opportuno, infine, in questa sede richiamare il dettato dell'articolo 681 c.p.p., comma 4, ai sensi del quale "La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta".

In riferimento a tale ipotesi, va precisato che la procedura istruttoria deve essere compiuta anche nel caso di pratica di grazia avviata in assenza di domanda da parte di persone legittimate o proposta del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario. Laddove dovesse ricorrere tale condizione, sarà cura di questa Direzione generale richiedere all'autorità giudiziaria competente lo svolgimento delle attività contemplate dall'art. 681 c.p.p.

b) Verifiche preliminari

Ai fini di un'efficace attivazione dell'istruttoria, con l'acquisizione di informazioni ed elementi di giudizio da parte del Procuratore Generale e, ove il condannato sia detenuto, anche del Magistrato di Sorveglianza competente, gli Uffici giudiziari (siano essi diretti destinatari della domanda di grazia o che ricevano da questo Ufficio la domanda presentata al Ministero ovvero al Capo dello Stato unitamente alla richiesta di avvio istruttoria) sono invitati ad operare preliminarmente un vaglio:

1. sulla propria competenza:

- funzionale, in ragione dei criteri di cui all'articolo 681, comma 2, c.p.p. A tale proposito, si evidenzia che deve ritenersi competente il Magistrato di Sorveglianza qualora il condannato sia detenuto, internato, ovvero ammesso all'espiazione di una misura alternativa come la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova ai servizi sociali. Negli altri casi è invece competente la Procura Generale. Si evidenzia che, nel caso in cui la domanda di grazia abbia ad oggetto esclusivamente la pena pecuniaria o la pena accessoria, è comunque competente "in via primaria" il Procuratore Generale, in quanto la pena per la quale viene chiesta la clemenza non ha natura detentiva. Si rappresenta, infine, che, in caso di modificazioni dello "status" del condannato nel corso dell'istruttoria, in mancanza di univoche indicazioni normative, onde evitare possibili disfunzioni e allungamenti dei tempi derivanti dalla trasmigrazione degli atti dal PG al MS o viceversa, va privilegiata l'interpretazione secondo cui la competenza si radica in capo all'autorità correttamente individuata come competente all'atto dell'avvio dell'istruttoria, in una sorta di "perpetuatio competentiae";

- territoriale, in riferimento agli articoli 655 e 665 c.p.p. – per l'individuazione dell'ufficio del procuratore generale - e all'art. 677 c.p.p. – per l'individuazione del magistrato di sorveglianza territorialmente competente;

L'Ufficio che ritenga di declinare la propria competenza avrà cura di inoltrare la domanda, e gli atti istruttori eventualmente acquisiti ai fini del riscontro sulla competenza, nel più breve tempo possibile dall'iniziale ricezione dell'istanza di grazia, al diverso Ufficio individuato come competente, dandone contestualmente notizia a questo Ufficio ministeriale.

2. sulla ammissibilità della domanda

In un'ottica di snellimento, giova innanzitutto evidenziare, in maniera esemplificativa e non esaustiva, una serie di ipotesi in cui l'istruttoria non deve essere avviata per difetto del presupposto oggettivo della domanda di grazia: un provvedimento penale di condanna passato in giudicato.

Sono, pertanto, ovviamente inammissibili le domande (cd. pseudo-domande di grazia) che hanno ad oggetto misure cautelari, sentenze di condanna non definitive, misure di prevenzione, misure di sicurezza, sanzioni amministrative e sanzioni di natura civile, rideterminazione della pena per effetto della continuazione o di cumuli, revisione del giudicato di condanna, benefici penitenziari, trasferimenti in altri istituti penitenziari, ecc.

In tali evenienze, la domanda e gli eventuali allegati, unitamente ad una breve nota esplicativa del caso, potranno essere trasmessi senza indugio a questa articolazione ministeriale.

3. sulla procedibilità dell'istruttoria:

l'istruttoria non deve essere avviata o, se già avviata, diviene improcedibile nei seguenti casi:

- domanda di grazia presentata da soggetto non legittimato;
- condannato deceduto;
- sopravvenuta rinuncia al procedimento di grazia;
- sopravvenuta revoca della domanda;
- pena interamente estinta o espiata. Sul punto si evidenzia che, in caso di domanda di grazia

relativa a pena principale e a pena accessoria, l'intervenuta espiazione della prima non priva di interesse il condannato ad una decisione sulla pena accessoria.

In caso di rilevate perplessità sulla regolare sottoscrizione della domanda e/o sull'identità del soggetto proponente, ovvero sulla legittimazione alla presentazione (inclusa quella del difensore che eventualmente svolga istanza per il proprio assistito), si invitano gli Uffici giudiziari a dare comunque sollecito corso all'istruttoria, eventualmente rivolgendosi a questa Direzione generale per i chiarimenti ritenuti opportuni.

3.1 pendenza di un procedimento di revisione

3.2 presentazione di ricorso alla Corte EDU che possa consentire la revisione

Si tratta di rimedi che, essendo finalizzati a travolgere il giudicato di condanna, si pongono oggettivamente in contraddizione con il possibile esercizio del potere di grazia. Come è noto, la Corte cost. nella sentenza n. 200/06 ha affermato (§ 6.1. del Considerato in diritto) che “l'esercizio del potere di grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie, da apprezzare in rapporto ad una serie di circostanze (non sempre astrattamente tipizzabili), inerenti alla persona del condannato o comunque involgenti apprezzamenti di carattere equitativo, idonee a giustificare l'adozione di un atto di clemenza individuale, il quale incide pur sempre sull'esecuzione di una pena validamente e definitivamente inflitta da un organo imparziale, il giudice, con le garanzie formali e sostanziali offerte dall'ordinamento del processo penale”. Da ciò deriva che la grazia non può mai costituire un improprio rimedio volto a superare la valutazione di penale responsabilità affermata nella sentenza di condanna e la proposizione di un rimedio, giurisdizionale, a ciò finalizzato, determina pertanto la improcedibilità – originaria o sopravvenuta – della fase istruttoria;

4. sul rapporto con una precedente domanda di grazia già respinta dal Presidente della Repubblica, allorché la nuova domanda venga formulata:

- entro i dodici mesi successivi alla data di emissione dell'ultimo parere reso dalle Autorità giudiziarie investite dell'istruttoria relativa alla precedente domanda, poi respinta dal Capo dello Stato:

- senza che vengano prospettati e/o prodotti nuovi sostanziali elementi a supporto. In tal caso, l'Ufficio giudiziario si limiterà a dare notizia della presentazione della nuova domanda all'Ufficio scrivente;

- con prospettazione e/o produzione di nuovi elementi sostanziali a supporto. In tal caso, l'Ufficio giudiziario istruirà la pratica limitatamente ai nuovi elementi, trasmettendo al Ministero tutta la nuova documentazione acquisita, comprensiva dei pareri delle Autorità giudiziarie aggiornati all'attualità;

- dopo i dodici mesi dalla data di emissione dell'ultimo parere reso dalle Autorità giudiziarie investite dell'istruttoria relativa alla precedente domanda, poi respinta dal Capo dello Stato:

- l'Ufficio giudiziario provvederà ad aggiornare l'istruttoria, limitando l'acquisizione di informazioni e documenti al solo periodo successivo alla data del parere di cui sopra e trasmettendo all'Ufficio scrivente tutta la nuova documentazione acquisita, comprensiva dei pareri delle Autorità giudiziarie aggiornati all'attualità.

5. sulla sussistenza di ogni ulteriore elemento e/o evento destinato a precludere una definizione della domanda nel merito.

In tal caso, gli Uffici trasmetteranno tempestivamente la domanda al Ministero, unitamente agli atti eventualmente raccolti sino a tale vaglio preliminare, con una breve nota esplicativa.

c) Attività istruttoria

Superate le verifiche preliminari, l'Ufficio investito del procedimento provvederà a raccogliere la documentazione e le informazioni aggiornate per una compiuta istruttoria della domanda di grazia secondo le indicazioni di seguito fornite.

1. Documentazione necessaria

Si dovrà in ogni caso acquisire:

- Certificato del casellario giudiziale;
- Certificati dei carichi pendenti;
- Stato di esecuzione, con precisa indicazione di: i) data di inizio della espiazione; ii) fine pena, comprensivo dell'eventuale pre-sofferto; iii) totale giorni liberazione anticipata, se concessi; iv) eventuali periodi di differimento della pena; v) data di maturazione (passata, presente o futura) delle condizioni temporali per la richiesta dei benefici penitenziari; vi) benefici penitenziari eventualmente richiesti dal condannato ed esito delle relative istanze; vii) ogni ulteriore elemento ritenuto utile;

- Informazioni di P.G. su: i) precedenti di polizia giudiziaria; ii) eventuali frequentazioni di pregiudicati e/o ambienti malviventi; iii) eventuale effetto che la concessione della grazia produrrebbe nell'opinione pubblica, anche solo nella comunità locale;

- Relazione di sintesi degli istituti carcerari in ordine al comportamento intramurario ed al percorso rieducativo, anche con riferimento a periodi di detenzione pregressi.

Si dovranno inoltre acquisire, in relazione agli specifici motivi posti a base della domanda di grazia:

- Relazione sanitaria, con espressa indicazione della compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, ove la domanda di grazia sia fondata su motivi sanitari relativi al condannato;

- Relazione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna ove il condannato sia ammesso ai relativi benefici penitenziari;

- Informazioni di P.G. sulla situazione familiare e/o documentazione sanitaria relativa ai congiunti/conviventi, ove la domanda sia fondata sulla necessità di prestare assistenza ad un prossimo congiunto/convivente;

- Informazioni di P.G. sulle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, ove la domanda sia fondata su ragioni economiche di presunta indigenza;

2. Documentazione raccomandata

La seguente documentazione deve essere tendenzialmente allegata al fascicolo, ma può essere omessa nelle ipotesi in cui sia ritenuta non rilevante, specificandone brevemente le ragioni in apposita nota, e l'acquisizione della stessa risulti oltremodo complessa e dilati i tempi per la definizione dell'attività istruttoria:

- Copia integrale della sentenza di condanna che ha comminato la pena per cui è richiesta la grazia;

- Copia integrale di eventuali provvedimenti emessi dall'Ufficio di Sorveglianza;

- Informazioni sulle dichiarazioni rese dalle persone offese dal/i reato/i in merito alla domanda di grazia e sul risarcimento eventualmente ricevuto;

3. Documentazione ulteriore

- Ulteriori informazioni di P.G. ritenute rilevanti nel caso concreto;

- Copia integrale delle ulteriori eventuali sentenze di condanna.

d) Redazione dei pareri e modalità di trasmissione all'Ufficio Grazie del Ministero

Acquisita la documentazione rilevante ed i prescritti pareri, l'Ufficio competente trasmetterà l'intero fascicolo alla scrivente Direzione generale secondo le seguenti modalità.

Nell'ottica di una semplificazione e, per quanto più possibile, informatizzazione dei procedimenti di grazia, nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") e della introduzione di specifiche innovazioni tecnologiche da parte della competente articolazione ministeriale, si invitano gli Uffici in indirizzo a compilare il nuovo "Specchietto per grazia" (vd. allegato), trasmettendo il fascicolo secondo le consuete modalità a mezzo posta.

Ove possibile, si invitano gli Uffici a dematerializzare gli atti in formato .pdf , per poi inoltrarli all'indirizzo PEC di seguito riportato; in particolare, si ritiene opportuno l'acquisizione e la trasmissione di tutti i documenti in formato dematerializzato (si raccomanda la scansione del documento e la sua conversione in .pdf con risoluzione non superiore ai 200 dpi ed in bianco e nero), sollecitando in tal senso gli organi ed enti investiti degli adempimenti istruttori, per poi inoltrarli in allegato alla comunicazione trasmessa a mezzo PEC a quest'Ufficio.

Conformemente, si invitano gli Uffici in indirizzo a trasmettere a questa Direzione generale tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti in esame a mezzo pec (anche frazionando il contenuto ove sia superiore alla portata prevista pari a circa 70 megabyte), all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it.

Resta ferma la necessità di trasmissione tradizionale dell'originale della domanda di grazia.

e) Termine di durata dell'attività istruttoria

Al fine di evitare le problematiche in epigrafe evidenziate, si raccomandano le SS.VV. di adoperarsi affinché l'istruttoria venga definita nel più breve tempo possibile e di vigilare affinché gli uffici interessati forniscano prontamente e senza ritardo le informazioni richieste.

Seppure il legislatore non preveda un termine entro il quale debba essere data risposta alla domanda di grazia, si ritiene che l'ufficio giudiziario cui la domanda è destinata debba trasmettere il relativo fascicolo a questo ufficio entro e non oltre **un termine massimo di sei mesi** decorrente dalla ricezione della domanda da parte dell'ufficio giudiziario.

Qualora, per la peculiare complessità del caso, non sia possibile rispettare tale termine, si pregano le SS.VV., di comunicarlo a quest'Ufficio, prima della scadenza, con una breve esposizione delle ragioni del ritardo.

Si rinvia, per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente circolare, e non incompatibile con le indicazioni qui impartite, alle precedenti circolari di questo Ministero in materia di istruttoria dei procedimenti di grazia.

Si ringraziano sin d'ora gli Uffici giudiziari in indirizzo per la fattiva collaborazione, confidando nel comune interesse ed unanime impegno per il raggiungimento degli obiettivi di snellimento e tempestiva definizione dei procedimenti di grazia.

Assunzione di prove delegate

Per l'assunzione di *mezzi di prova da assumersi fuori dalla circoscrizione del tribunale*, art. 203 codice procedura civile, *il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo , salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.*

Il giudice delegato , *su istanza della parte interessata procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita*, a meno che le parti direttamente o attraverso il giudice delegato non chiedano al giudice delegante proroga del termine.

Ai sensi dell'art. 36 disp. att. c.p.c. *“il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.”*

La procedura è esente dal pagamento di contributo unificato e anticipazione forfettaria dei privati all'Erario.

Circolare Min. giust. dir. Aff. Civ. Uff. IV n. 3942/2593 del 15 febbraio 1951 “ l'istanza non va iscritta né al ruolo generale degli affari civili contenziosi né a quello degli affari non contenziosi ma soltanto annotato nel registro cronologico dell'ufficio delegato”

Ai sensi della *nota DAG 11/11/2014.0151476.U min. Giust. Dir. Gen. Aff. Civili non è dovuta nessuna liquidazione per le attività relative all'accertamento tecnico preventivo-*

Riassunzione della causa

(vedi anche pag. 252)

Sospensione, cancellazione e estinzione della causa civile normativa di riferimento : artt. 181, 295, 296, 299, 300, 301, 307, 309 c.p.c..

Nei casi di sospensione di cui agli artt. 295 e 296 ai sensi dell'articolo 297 *se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.*

Nei casi di interruzione di cui agli artt. 300 e 301, ai sensi dell'articolo 305 *il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, altrimenti si estingue..*

Riassunzione della causa Art. 125 disp. att. c.p.c.

Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;*
- 2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;*
- 3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;*
- 4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice;*
- 5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice;*
- 6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.*

Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la Parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

La comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.

Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione Art. 125-bis disp. att. c.p.c

Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norme, dell'art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.

Fascicolo della causa riassunta Art. 126 disp. att. c.p.c

Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.

Ai sensi della nota n 455/14 Q.61 del 5 aprile 1962 Ispettorato Generale “ le cause delle quali sia stata ordinata la cancellazione dal giudice non debbono, all'atto della riassunzione, essere nuovamente iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi. “

Ai sensi della circolare n 3 del 13 maggio 2002 non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto (vedi il paragrafo relativo al contributo unificato).

rogatorie

(vedi anche pag.569)

La ROGATORIA è l'istituto la cui funzione è quella di rendere possibile, per l'autorità giudiziaria, il compimento di atti processuali e/o la raccolta di elementi di prova presso una diversa autorità giudiziaria, italiana o straniera.

Quando debbano compiersi atti ricadenti nella competenza territoriale o nella giurisdizione di un'altra autorità giudiziaria, l'ufficio presso il quale è incardinata l'indagine o il processo avanza “richiesta di rogatoria”, con la quale si chiede ad altra autorità giudiziaria (italiana o straniera) il compimento di specifici atti, (interrogare testimoni, acquisire documenti e quant'altro ritenuto utile e necessario per la prosecuzione delle indagini o del processo) non ricadenti nella propria competenza territoriale o nella propria giurisdizione.

Si distingue tra “*rogatoria interna*” e “*rogatoria internazionale*”, a seconda che la richiesta del compimento dell’atto processuale venga avanzata (o sia richiesta) ad una autorità giudiziaria italiana ovvero ad una autorità giudiziaria straniera.

In senso tecnico-giuridico il termine rogatoria dovrebbe essere riferito esclusivamente alle richieste internazionali poiché, nel caso di richiesta interna, è più corretto parlare di “*atto di delega*”.

Ai sensi dell’articolo 5 punto 3 *non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall’estero*.

Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

(vedi anche pagg. 311,333,339,561)

Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Sugli aspetti fiscali della procedura vedasi capitolo relativo al contributo unificato, all’anticipazione forfettaria all’erario nel processo civile, e all’imposta di registro.

Dichiarazione di assenza o la morte presunta

(vedi anche pagg.254,255,345,472,484,554,562)

≈ **Assenza** Ai sensi degli articoli 48 e 49 codice civile, in caso non si abbia notizia di una persona, da oltre due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza può nominare un curatore che rappresenti lo scomparso e provveda ai provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello stesso.

≈ **Morte Presunta** Ai sensi dell’articolo 58 codice civile decorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero può dichiarare con sentenza presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.

Se l’assente è un minore la sentenza non può essere pronunciata se non decorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente.

La morte presunta può essere dichiarata anche se manca la dichiarazione di assenza.

Le procedure relative all’assenza e morte presunta sono esenti dal contributo unificato (articolo 10 tusc).

Dovuta l’anticipazione all’erario nel processo civile (art. 30 tusc), i diritti di copia e le spese di pubblicazione della sentenza in gazzetta ufficiale.

La sentenza dichiarativa di morte presunta è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) (nota bene- mia considerazione- in materia di assenza non ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione) .

Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione Art. 473-bis.cpc

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui al secondo comma. Il cancelliere da notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

Sugli aspetti fiscali della procedura vedasi capitolo relativo al contributo unificato, all'anticipazione forfettaria all'erario nel processo civile, e all'imposta di registro.

Relativamente alle spese, eventualmente, anticipate dallo Stato per il comma 1 dell'articolo 135 tusc 1. *Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile [eredi testamentari o legittimi o i loro rispettivi eredi, legatari, donatari e tutti coloro ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente] e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.*

Diritto all'oblio

art. 64 ter disp. att. c.p.p. introdotto dal d. lgs. n.150/2022

Provvedimento 7 settembre 2023 in Filo diretto

Art. 64-ter. Disp. att. c.p.p. - Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini. 1. *La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

2. *Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.».*

3. *Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante».*

Chiarimenti in merito “all’ambito applicativo e alle modalità operative dell’art. 64 ter disp. att. c.p.p. introdotto dal d. lvo. n.150/2022”. Provvedimento 7 settembre 2023 in Filo diretto

...con il d. lgs. n. 150 del 2022, si sia inteso introdurre uno strumento di semplificazione, volto a rendere maggiormente spedito l'esercizio del diritto all'oblio in presenza di alcuno dei titoli espressamente indicati dalla norma, e salve le facoltà assegnate, in via generale, all'interessato dall'art. 17 GDPR; per tali finalità si è previsto che, a richiesta di parte, la Cancelleria proceda all'apposizione dell'annotazione prevista dalla legge, senz'altra verifica se non quella di trovarsi in presenza di alcuno dei titoli indicati dalla norma.

.....alla Cancelleria deve dirsi demandato il compito di procedere alle “annotazioni” contemplate dall'art.64-ter disp. att. c.p.p., su richiesta dell'interessato, senz'altro onere che quello di verificare che l'istanza sia riferita ad alcuno dei provvedimenti specificamente indicati dall'articolo.

Stipula da parte del notaio di atti nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.

Adempimenti delle Cancellerie e regime fiscale degli atti di impugnazione DAG.02/05/2023.0092888.U L'art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 prevede, al primo comma, che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante. il “notaio rogante” può essere scelto liberamente dalle parti, su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione deve essere comunicata, a cura del notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio del corrispondente provvedimento giudiziale, nonché al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (comma 4).

Ciò per consentire alla cancelleria l'assolvimento delle formalità pubblicitarie (ad es. annotazione dell'autorizzazione nel registro delle tutele, ai sensi dell'art. 48 disp. att. c.c.), al giudice tutelare di eventualmente modificare o revocare l'atto, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 742 c.p.c. (fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca), e al pubblico ministero ai fini dell'eventuale proposizione dell'impugnazione.

Infatti, l'autorizzazione resa dal notaio può essere reclamata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme processuali applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale (comma 5); l'efficacia dell'autorizzazione consegue al vano decorso del termine di 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo (comma 6).

Il legislatore ha inteso assoggettare l'autorizzazione del notaio al medesimo regime di impugnazione dell'autorizzazione concessa dal giudice, il rimedio impugnatorio applicabile è il reclamo camerale di cui all'art. 739 c.p.c.

In merito al regime fiscale di tale impugnazione, la stessa deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R.n. 115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall'art. 13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.

Resta dovuto, in mancanza di espressa esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfetarie di cui all'art. 30 d.P.R. 115/2002 e dei diritti di copia.

SUCCESSIONI

normativa e circolari ministeriali

Il cancelliere del tribunale del circondario, in cui ricade il luogo dell'ultimo domicilio del de cuius (art. 456 c.c.) in cui si è aperta la successione può ricevere : rinuncia alla eredità (art. 519 codice civile) e/o accettazione con beneficio di inventario (art. 484 codice civile) che vanno annotate nel registro di cui all'articolo 52 disposizioni di attuazione del codice civile (REGISTRO SUCCESSIONI)

Revoca della rinuncia (art. 525 codice civile) le cancellerie non sono competenti a ricevere dichiarazioni di revoca della rinuncia , che dalla lettura dell'articolo in esame si ha con una "accettazione dell'eredità". L'atto di accettazione non rientra tra le competenze degli uffici giudiziari.

Il registro successioni (parte I ,II e III) nella tenuta cartacea era suddiviso in tre parti.

Con la informatizzazione dei servizi e la soppressione dei registri cartacei gli uffici giudiziari hanno, in assenza di disposizioni ministeriali a contrario, provveduto alla eliminazione del supporto analogico.

Per tutte Carmelina d.ssa DE MEO Dirigente Amministrativo Tribunale Ordinario Di Torino

“ Con l'avvento del SICID e la soppressione dei registri cartacei, a Torino si è deciso che la modalità del registro a 3 parti fosse da abbandonare assolutamente. Ed è stata abbandonata sin dal 2008. L'interpretazione è stata condivisa sia dall'ispezione del 2008 che da quella del 2014.

I notai da anni non richiedono più' il numero di parte I,II o III e la conservatoria, richiede il numero di registro generale (quello di volontaria) e non quello del registro successioni.”

Art. 52 disp. att. codice civile

1. Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere il registro delle successioni
2. In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (ndr = Cod. Civ. 484, 507, 2° comma, 508, 2° comma, 509, 2° comma, 519, 1° comma, 528, 2° comma, 702, 1° comma). L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.

3. Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (ndr = Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori

per la presentazione delle dichiarazioni di credito (ndr = Cod. Civ. 498, 3° comma). Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all'eredità (ndr = Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti (ndr = Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi alla curatela (ndr = Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia degli esecutori testamentari (ndr = Cod. Civ. 702).

4. Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

Art. 53 Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore . Nell'ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso è composto. Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti. (ndr = articolo superato dall'informatizzazione del servizio)

Art. 55 Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

► **accettazione eredità con il beneficio d'inventario**(vedi pagg. 113)

Ai sensi dell'**art. 484 codice civile** “ *l'accettazione con il beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall'inserzione la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. Se l'inventario è fatto dopo, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto* ”

Ai sensi dell'**art. 756 codice procedura civile** “ *le chiavi delle serrature , sulle quali sono apposti i sigilli finché non sia ordinata la rimozione di questi debbono essere custoditi dal cancelliere* ”

Ai sensi dell'**art. 760 codice procedura civile** “ *l'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati. Esaurito l'inventario non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato* ”

Ai sensi dell'**art. 761 codice procedura civile** “ *il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia ordinata la rimozione ai sensi dell'art. 761 cpc, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per motivi urgenti* ”

Ai sensi dell'**art. 765 codice procedura civile** “ *la rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'art. 769. se non occorre l'inventario la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.* ”

Ai sensi dell'**art. 766 codice procedura civile** “ *non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia dato avviso, nelle forme stabilite nell'art. 772, alle persone indicate nell'art. 771* ”

Ai sensi dell'**art. 767 codice procedura civile** “ *l'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato. Se trova in essi qualche alterazione deve sospendere ogni operazione ulteriore facendone immediatamente rapporto al giudice..*”

Ai sensi dell'**art. 769 codice procedura civile** “*l'inventario può essere chiesto al tribunale....ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale*”

Ai sensi dell'**art. 770 codice procedura civile** “*quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:1)le chiavi da lui custodite a norma dell'art. 756 2)copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione 3)una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli oppositori e della loro residenza o domicilio eletto.* ”

Ai sensi dell'**art. 772 codice procedura civile** “*l'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo*

precedente...l'avviso non è necessario per le persone che non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede all'inventario"

Ai sensi dell'**art. 773 codice procedura civile** *"l'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili"*

Ai sensi dell'**art. 775 codice procedura civile**

1. Il processo verbale d'inventario contiene:

1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;

3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4) l'indicazione delle altre attività e passività;

5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale precedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

2. Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti. "

REGIME FISCALE DELL'ATTO le accettazioni con beneficio d'inventario sono soggette all' **imposta di bollo** e, i verbali d'inventario, vedi anche la parte relativa all'inventario nelle pagine che seguono, sono soggetti all'**imposta di trascrizione** [vedi pag. 149].

Per la ministeriale giustizia nota del 13 giugno 2003 n 1/8307 *"...l'accettazione in esame essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio non può essere inserita tra gli atti della procedura di volontaria giurisdizione che si caratterizzano dall'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta in quanto soggette al contributo unificato...la nota di trascrizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è soggetta all'imposta di bollo per ogni foglio..."*.

La richiesta del notaio o del cancelliere per la predisposizione dell'inventario è soggetta a pagamento del contributo unificato nell'importo di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) tusg e all'anticipazione forfettaria all'erario ai privati (art. 30 tusg) è in esenzione se l'accettazione con beneficio di inventario è stata fatta per un minore (art. 10 comma 2 tusg)

LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI INVENTARIO – COMPENSO - nei casi di accettazione eredità con beneficio di inventario vedi il richiamo agli articoli ai sensi dell'articolo 9 Legge 777/1960 *"ai funzionari delle cancellerie che procedono, fuori dall'orario normale d'ufficio, alla compilazione di inventari , è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario..."*(vedi anche la parte relativa all'inventario nelle pagine che seguono).

PERSONALE COMPETENTE a ricevere l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, il personale competente è individuato nelle figure professionali del a) **direttore**, b) **funzionario giudiziario** , c) **cancelliere e cancelliere esperto**

► **rinuncia all'eredità**

Ai sensi dell'**art. 519 codice civile** *"La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni "*

Tassazione di atto unico contenente più rinunce *" per l'atto unico contenente più rinunce siano dovute imposte fisse quante sono le rinunce"* Agenzia delle Entrate prot. 2009/45002 del 24 settembre 2009 e Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa circolare 7 ottobre 2011 n. 44/E

L'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate conferma che con atto singolo si possono ricevere più rinunce

Rinuncia all'eredità oltre il termine decennale. (Noto 3 marzo 2008, n. 32576/U

del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. *“È stato chiesto di conoscere «se, in caso di dichiarazione di rinuncia all'eredità oltre i dieci anni dall'apertura della successione, il cancelliere preposto al ricevimento dell'atto può sollevare la questione di prescrizione, ritenendo tale dichiarazione inefficace, o se al contrario sia tenuto a ricevere l'atto ignorando la decorrenza dei termini». Al riguardo si è dell'avviso che non spetti al cancelliere rilevare la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità. Invero ai sensi dell'art. 2938 c.c. la prescrizione non può essere rilevata di ufficio, ma può essere opposta soltanto da coloro che vi hanno interesse. Va rilevato, peraltro, che l'art. 519 c.c. prevede espressamente che la rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni e che le disposizioni successive prevedono la possibilità di impugnare la rinuncia da parte dei creditori e degli altri interessati.”*

REGIME FISCALE DELL'ATTO le rinunce all'eredità sono soggette all'**imposta di bollo** e all'**imposta di registro** (ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa Allegata al DPR 136/1986 la rinuncia espressa, artt. 459, 470 e 475 codice civile, nella registrazione ai sensi del richiamato articolo 11 rientra, Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa circolare 7 ottobre 2011 n. 44/E, anche la rinuncia pura e semplice, 519 e 521 codice civile)

Ai sensi della **circolare Min Giust. DAG Uff. I pro. 1/6027/U/44 maggio 2005** il cancelliere può rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta di registro.

Applicazione dell'imposta di registro sull'atto di rinuncia all'eredità e connessa qualità di responsabile d'imposta del Cancelliere che lo riceva. Ricezione del relativo atto previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e di registro (Circolare Min. gist. Dir. Gen aff. Giustizia civile Ufficio I prot. 1/6027/U/44 del 27 novembre 2006)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, codesto Ufficio ha segnalato l'esistenza di un vuoto normativo determinatasi per effetto dell'intervenuta abrogazione, da parte del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. Civ.

In particolare, si è evidenziato il rischio connesso all'eventualità che il cancelliere non possa rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità in caso di mancato versamento dell'imposta di registro da parte del rinunciante e, conseguentemente, che il medesimo funzionario possa trovarsi esposto all'escussione diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria per il recupero del versamento omesso.

Il cancelliere, ai sensi dell'artt. 10, lett. C) e 54, comma 2 del D.P.R. 13/1/86 Testo Unico sull'imposta di registro, è infatti tenuto al pagamento dell'imposta medesima. In merito, si ritiene che, a parere di questo Ufficio, il cancelliere possa rifiutare l'adempimento richiesto (ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità) ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta.

Deve osservarsi, infatti, che, salva l'ipotesi di riscossione coattiva, l'ordinamento già prevede, in talune ipotesi, il rifiuto di adempimenti richiesti ove la parte non versi gli importi dovuti.

In particolare, l'art. 285 T.U., mutuato dall'abrogato art. 5 della legge n. 59/79, stabilisce espressamente che *“... il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito”*.

Inoltre, si rileva che, qualora l'ordinamento non disciplini in modo espresso la modalità della riscossione di importi non versati – come nell'ipotesi in esame – soccorre il principio generale di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 115/2002 (che ha riformulato il principio già contenuto nell'art. 90 c.p.c), secondo il quale *“Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”*.

Tale principio ha carattere generale (cfr. cass., sez II, 24.7.2000 n. 9648) e, dunque, sembrerebbe estensibile anche alle ipotesi, come quella in esame, che sono al di fuori delle attività processuali propriamente dette. Tutto quanto sopra esposto, si rileva, infine, che il pagamento della imposta deve effettuarsi con le modalità vigenti in materia di entrate di natura tributaria e, quindi, mediante versamento con modello F23.

Si precisa che il codice ente (che, come noto, identifica l'ente creditore), non dovrà essere quello dell'ufficio giudiziario, ma quello dell'Agenzia delle Entrate, destinataria della rendicontazione del pagamento.

Ovviamente, poiché unitamente all'imposta di registro deve essere versata anche l'imposta di bollo, non potranno essere avanzate pretese di compimento dell'atto da parte della cancelleria senza il previo

versamento anche di tale ulteriore imposta, atteso che il relativo verbale deve essere redatto in bollo sin dall'origine.

PERSONALE COMPETENTE a ricevere la RINUNCIA all'eredità alla luce del D.M. 9 novembre 2017, pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, il personale competente è individuato nelle figure professionali del a) **direttore**, b) **funzionario giudiziario**, c) **cancelliere e cancelliere esperto**. Il D.M ha superato la circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010 ai sensi della quale *competente a ricevere la rinuncia all'eredità o l'accettazione con il beneficio di inventario è esclusivamente il personale inquadrato nella III area(funzionario di cancelleria o in mancanza direttore amministrativo)*

► **eredità giacente** (vedi anche pagg.261,307,484,492,538,556)

normativa di riferimento artt. 528, 529, 531,532 c.c. e artt..781-783 c.p.c., art. 193 disp. att. c.p.c..

Si ha eredità giacente per il periodo di tempo che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità e il chiamato all'eredità non ha ancora accettato o quando non si hanno notizia di eventuali eredi in vita del *de cuius*.

Art. 528, primo comma, c.c. dispone: *"quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio [vedi pagina 112], nomina un curatore dell'eredità"*.

Il fine è assicurare una tutela al patrimonio ereditario di cui si occuperà un curatore appositamente nominato

Eredità giacente ed eredità vacante: elemento caratterizzante la giacenza è la situazione di incertezza, che è alla base della distinzione tra l'eredità giacente e l'eredità vacante, istituto, quest'ultimo, caratterizzato dalla certezza della mancanza di chiamati all'eredità con conseguente devoluzione di quest'ultima a beneficio dello Stato.

I presupposti dell'eredità giacente, articolo 528 c.c., sono:

- a) mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato,
- b) mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato,
- c) nomina del curatore dell'eredità giacente.

La curatela cessa non per abbandono dell'ufficio da parte del curatore (in questo caso si nomina un altro curatore) ma nei casi di:

- a) accettazione dell'eredità da parte del chiamato,
- b) esaurimento dell'attivo ereditario
- c) accertamento della mancanza di chiamati all'eredità.

In quest' ultima ipotesi viene dichiarata la vacanza ereditaria e la devoluzione dell'eredità allo Stato.

Il regime fiscale della procedura prevede il pagamento di contributo unificato e dei diritti di copia.

Dovuta l'anticipazione all'erario nel processo civile (art. 30 tusc).

Non giustificata la tesi che ne riconosce l'esenzione basata sull'assenza di tale voce tra le spese prenotate a debito nei casi di eredità giacente attivata d'ufficio di cui all'articolo 148 tusc.

L'assenza di tale voce è da ricondurre a *" semplice dimenticanza "* da parte del Legislatore del testro unico spese di giustizia..

Dimenticanze riscontrabili anche in altri istituti del testo unico.

Nell'art. 158 tusc, che riguarda il regime delle spese a favore di Amministrazione Pubblica parte processuale, i diritti di copia non sono previsti.

Tale *" dimenticanza "* è stata, *" provvisoriamente "*, sanata ministeriale giustizia DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia ai sensi della quale *" l'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie.. "*

Per gli uffici ministeriali giustizia per principio generale “l'importo forfettario di 8 euro [attualmente 28 €] non è dovuto per tutti quei procedimenti, disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (Circolare Ministero della giustizia Direzione Generale Ufficio I n. 1/6561/U/44 giugno 2005) cosa che non risulta per la procedura in commento.

Il verbale di inventario nelle procedure di eredità giacente, sono soggette al regime della registrazione – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U

I curatori delle eredità giacenti “sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento dell'aimposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti».

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate è tenuto a redigere il certificato disuccessione secondo le risultanze della dichiarazione ed a richiederne[se ne esistono le condizioni di legge] la trascrizione” Agenzia Entrate – Direzione Contribuenti Risposta n. 587/2021.

Eredità giacente attivata d'ufficio articolo 148tuscg

L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui il giudice procede d'ufficio, in mancanza di richiesta di persone interessate, alla nomina del curatore dell'eredità non accettata

Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio ;b)le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Con sentenza n. 83 del 24 marzo 2021 depositata il 30 aprile 2021, la Corte Costituzionale nel confermare la natura “ausiliaria”, all'attività del giudice, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, dell'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.

Per quanto esposto in precedenza da prenotarsi a debito anche l'anticipazione forfettaria all'erario nel processo civile (art. 30 tuscg).

Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

In caso di eredità giacente attivata d'ufficio non accettata le spese, compreso quanto anticipato al curatore rimangono a carico dell'Erario.

Inventario

► aspetti generali

L' istituto dell'inventario dei beni, mobili ed immobili, è, nella generalità dei casi, uno strumento finalizzato ad accertare la composizione di un determinato patrimonio, individuandone consistenza mobiliare e/o immobiliare, attività e passività, in tutte quelle situazioni in cui il patrimonio non è gestito dal legittimo proprietario [esempio l'infermo, il minore sottoposto a tutela, l'assente, il chiamato all'eredità per il quale sia ancora pendente il termine decennale per l'accettazione, in materia fallimentare o societaria] o nei casi in cui l'attività di inventario si necessita per la salvaguardia del patrimonio stesso [in questi casi , ai sensi dell'articolo 752 codice di procedura civile l 'inventario è preceduto dall'apposizione dei sigilli.].

Per autorevole dottrina [SATTI in *Commentario al codice di procedura civile* Milano 1971] è “ un atto di accertamento nel senso che colui che provvede all'inventario accerta che esistono in un determinato luogo e in un determinato tempo, determinate cose”.

Nel concreto, quindi, l'inventario è una ricognizione materiale dei beni che “cristallizza l'attuale situazione” tramite l'attività di verbalizzazione di un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'articolo 769 codice di procedura civile “ l'inventario può essere chiesto al tribunale...ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio..”

In quanto atto formato da un Pubblico Ufficiale, l'inventario ha efficacia probatoria in relazione alla elencazione e alla descrizione dei beni inventariati.

Ai sensi dell'art. 775 codice procedura civile

1. *Il processo verbale d'inventario contiene:*

a) *la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;*

b) *la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;*

c) *l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;*

d) *l'indicazione delle altre attività e passività;*

e) *la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.*

2. *Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.* ”

Il legislatore ha disciplinato espressamente solo l'ipotesi dell'inventario in materia successoria (articoli 769 e seguenti codice procedura civile), disponendo, articolo 777 codice di procedura civile, che *“le disposizioni contenute in questa sezione (rectius “capo”) si applicano ad ogni inventario ordinato dalla legge , salva le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni mobili”*

In **materia successoria** (vedi pagg. 107) ai sensi dell'articolo 484, comma primo, del codice civile *“l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale”*.

Dal punto di vista fiscale l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario(vedi pagg. 108), compiuta davanti al cancelliere essendo tipica attività di natura amministrativa non è soggetta al pagamento delle c. d. tasse di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali: a) contributo unificato e b) anticipazione forfettaria all'erario nel processo civile.

Per gli Uffici di via Arenula del Ministero della Giustizia [circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia] *“..... l'ambito di applicabilità del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge e agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.”*

La dichiarazione di accettazione è, circolare ministero della giustizia del 13 giugno 2003 prot.1/8307/44(u)03/NU ,comunque, soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

“Entro un mese dall'inserzione” nel registro delle successioni *“deve essere trascritta a cura del cancelliere..”* (articolo 484, comma 2, codice civile).

“La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.” (articolo 484 del codice civile, comma terzo).

L'inventario, in materia successoria, come visto, *“ è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio..”*

La nomina, su istanza di parte (articolo 769 codice di procedura civile) avviene con decreto del Presidente del Tribunale.

La procedura di nomina, attività a tutti gli effetti giurisdizionale, è inquadrata tra quelle di c. d. volontaria giurisdizione, soggetta, quindi, al pagamento del contributo unificato nella misura di quanto previsto dall'articolo 13 comma 1 lettera b) decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 .

Dovuta l'anticipazione forfettaria ex articolo 30 d.P.R. 115/02

Non dovuto, invece, il contributo unificato , ai sensi dell'articolo 10 , comma 2, decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, se l'inventario è richiesto nell'interesse di un minore di età. (sul significato di prole ai fini dell'esenzione vedasi da ultimo la DAG.19/12/2024.0261608.U)

In **materia fallimentare**, ai sensi dell'articolo 87 legge fallimentare, il curatore, rimossi i sigilli redige l'inventario "...con l'assistenza del cancelliere..." .

L'istanza di nomina del cancelliere va indirizzata, da parte del curatore previa autorizzazione del giudice delegato, al Presidente del Tribunale del luogo ove si trovano i beni da inventariare.

L'istanza di cui sopra sconta il contributo unificato da prenotarsi a debito a carico del fallimento.

Non è chiaro, stante anche l'assenza di direttive ministeriali, se l'inventario fallimentare *delegato* sia soggetto al pagamento dell'imposta di registro quale atto autonomo o se l'imposta di registro sia dovuta, in unica soluzione, per l'intero inventario fallimentare.

In relazione a quanto sopra è prassi diffusa negli uffici giudiziari procedere alla registrazione anche del verbale di inventario delegato.

In materia vedi anche l'argomento relativo alla procedura fallimentare nel capitolo relativo pagg. 520 e 526 .

► **personale delle cancellerie giudiziarie competente alla redazione, e/o alle attività inerenti, dell'inventario**

Ai sensi dell'articolo 769 codice di procedura civile l'inventario "...è eseguito dal cancelliere del tribunale..".

Con il termine "*cancelliere*" la normativa indica genericamente un "*funzionario addetto all'ufficio*" dell'amministrazione della giustizia competente, in base alla propria qualifica funzionale al compimento dell'atto [In relazione alle competenze del personale addetto alle cancellerie vedasi da ultimo il Decreto Ministeriale "*rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria*" 9 novembre 2017 pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2017] .

L'art. 3 lettera i) del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 definisce "*funzionario dell'ufficio*" la "*persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna*" .

Quindi, nell'ambito della variegata composizione degli organici delle cancellerie giudiziarie bisogna stabilire quale sia il "*funzionario addetto all'ufficio*" competente alla predisposizione dell'inventario.

Competenza che va individuata, ai sensi del decreto ministeriale sulla rimodulazione dei profili professionali, nelle qualifiche professionali :

a) del Funzionario Giudiziario (qualifica di ingresso nell'Area Terza) che "*forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione assicurando il presidio delle attività che la legge attribuisce alla competenza del cancelliere esperto*" cfr. Tabella A Decreto ministeriale 9 novembre 2017 profilo professionale del Funzionario Giudiziario ;

b) del Cancelliere Esperto (qualifica apicale dell'Area Seconda) a cui sono attribuite le "*attività che la legge attribuisce al cancelliere*" cfr. Tabella A Decreto ministeriale 9 novembre 2017 (*cit.*) profilo professionale del Cancelliere Esperto

Quanto sopra vale per le attività di redazione degli inventari in capo al *cancelliere* in specie in materia successoria.

Diversa è, invece, l'individuazione delle professionalità competenti quando l'attività del *cancelliere* si esplica in una *mera assistenza* all'organo deputato alla formazione dell'inventario.

Ne è il caso in materia fallimentare.

Ai sensi dell'articolo 87 legge fallimentare "*Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori*" .

Nell'inventario fallimentare la funzione del cancelliere viene, quindi, limitata, all'assistenza alle operazioni di inventario e di redazione del relativo processo verbale.

Trattandosi di *assistenza* e non di *attività autonoma* tra il personale di cancelleria addetto al servizio deve essere esclusa quella del Funzionario Giudiziario il quale può essere adibito ad attività di assistenza solo in "*via residuale*" cfr Ministero della Giustizia DOG.12/04/2018.0084685.U.

Il personale abilitato, quindi, alla luce della normativa contrattuale, può essere individuato nel cancelliere Esperto e nel personale della qualifica di Assistente Giudiziario, figura quest'ultima a cui, già dal contratto 2006/2009, è stata attribuita la funzione di assistenza in udienza al magistrato.

L'Assistente Giudiziario potendo assistere il magistrato in attività istruttorie può, a pieno titolo, e non se ne vedono motivi a contrario, assistere nella redazione dell'inventario il curatore; figura quest'ultima organo dell'ufficio fallimentare del quale è esecutore e rappresentante *"..operando sempre sotto la direzione del Giudice delegato..direzione che si esplica attraverso i provvedimenti autorizzativi.."*

Da evidenziare comunque che la carenza di personale nella qualifica di Cancelliere a portato, vedasi Tribunale di Asti prot.878/2014, ad invitare i curatori *"in caso di verificata impossibilità di ottenere, a seguito di specifica istanza, la presenza di un cancelliere sui luoghi ove sono ubicati i beni da inventariare e su specifica autorizzazione del Giudice delegato a procedere con l'assistenza dello stimatore, quando occorre, e previa convocazione del fallito e del comitato dei creditori se già nominato, presenti anche gli eventuali creditori, all'attività di inventarizzazione dei beni chiedendo successivamente nell'ufficio del cancelliere l'assistenza di questi per la verbalizzazione"*

Essendo, in materia fallimentare, l'attività limitata alla mera assistenza questa può essere richiesta al personale di cancelleria solo durante l'ordinario orario di lavoro.

Infatti l'assistenza al curatore da parte del cancelliere nell'attività inventariale non è inclusa tra le spese che, ex articolo 146 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, sono anticipate dall'Erario per poi essere recuperate sull'attivo fallimentare.

In materia fallimentare va però tenuta distinta l'ipotesi in cui occorre *"delegare"* il cancelliere per l'inventario di beni esistenti fuori dal circondario del tribunale innanzi al quale pende il fallimento.

In questo caso riteniamo delegabile le attività di inventario al solo personale nella qualifica di Cancelliere Esperto o al Funzionario di Cancelleria.

► **retribuzione per le attività di inventario**

Va, preliminarmente, evidenziato come, l'attività di inventario e quelle relative ad esso, sia che si eserciti in materia successoria sia che si eserciti in materia fallimentare rientra, a pieno titolo, nelle ordinarie mansioni esigibili al personale di cancelleria nell'ambito del rapporto di lavoro, giustificandone le operazioni durante l'ordinario orario di lavoro.

Le stesse modalità di pagamento delle prestazioni del cancelliere nelle attività inerenti all'istituto sono, quando il pagamento stesso è dovuto, di natura contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 9 Legge 28 luglio 1960 n. 777 modifiche ai servizi di cancelleria *"ai funzionari delle cancellerie che procedono, fuori dall'orario normale d'ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario... l'importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma non può eccedere per la compilazione di ciascun inventario il corrispettivo di quattro ore di lavoro straordinario". Tali compensi non sono cumulabili con quelli eventualmente corrisposti dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo; sono cumulabili invece con il trattamento economico, da porre a carico del richiedente, previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni (NB è la normativa sulle missioni e trasferte dei pubblici ufficiali).*

Nulla è dovuto se le attività di inventario si svolgono *"nell'orario normale d'ufficio"*.

In materia fallimentare l'attività del Cancelliere viene retribuita o con l'attivo fallimentare o, in assenza di attivo, direttamente dallo Stato.

"..in materia fallimentare vige il principio fondamentale per cui tutte le spese inerenti a tale procedura, comprese quelle relative alle spese e alle indennità al cancelliere per l'attività di redazione degli inventari svolta al di fuori del normale orario di lavoro sono a carico della massa del fallimento. L'art. 146 stabilisce che nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Pertanto il rimborso delle spese per l'indennità di trasferta e il

compenso per lavoro straordinario (se viene svolta al di fuori dell'orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall'erario con annotazione della spesa anticipata nel registro delle spese pagate dall'erario (art. 162 TU)." Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 1 aprile 2005

In relazione alla sopra riportata direttiva ministeriale non condividiamo l'asserito "*principio*" ai sensi del quale per le attività poste in essere dal personale di cancelleria "*il rimborso delle spese per l'indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario (se viene svolta al di fuori dell'orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall'erario con annotazione della spesa anticipata nel registro delle spese pagate dall'erario (art. 162 TU)*".

Come detto l'articolo 146 del d.P.R. 115/02 non prevede tali spese.

Quindi la giustificazione al loro pagamento può, a modesto parere dello scrivente, trovare unica giustificazione nel fatto che in caso di c.d. "*attività inventariale delegata*" il Funzionario Giudiziario o il Cancelliere Esperto agisce nella qualità di "*ausiliario del magistrato*".

Ausiliario del magistrato a cui il più volte richiamato articolo 146 d.P.R. 115/02 riconosce alla lettera c) l'anticipazione di tali spese.

DECRETO INGIUNTIVO – ESECUTIVITA' ed ESECUTORIETA'

(vedi anche argomento in capitolo del Foglio delle Notizie pag. 559)

In materia di decreti ingiuntivi *presupposto per l'assoggettamento all'imposta di registro è l'esecutività ex articolo 37 dpr 131/1986.*

I decreti ingiuntivi esecutivi ex art. 642 c.p.c. *si registrano all'atto dell'emissione.*

I decreti ingiuntivi NON esecutivi *si registrano a seguito del decreto che ne dispone l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c.*

Nei procedimenti sommari civili :

a) se il credito è fondato sui titoli di cui all'art. 642 c.p.c. a seguito delle modifiche operate alla formula esecutiva dal decreto legislativo 20 ottobre 2022 n. 149 [c.d. Riforma Cartabia] la copia *attestata conforme all'originale ex art. 475 c.p.c.* del decreto ingiuntivo è spedita, su richiesta di parte e previo pagamento dei diritti di copia, dalla cancelleria ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 475 c.p.c. (con obbligo di registrazione se il procedimento sconta l'imposta di registrazione) ;

b) se invece il titolo non è immediatamente esecutivo, una volta decorsi i termini per adempiere o presentare opposizione su istanza anche verbale il giudice previa certificazione della cancelleria di mancata opposizione dichiara il decreto esecutivo (ESECUTORIETA').

Eliminata dal D.lvo149/2022 la formula del *COMANDIAMO* la cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., alla annotazione del provvedimento del magistrato sulla copia notificata del decreto ingiuntivo esibito dalla parte, previa registrazione se dovuta.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ma nel precepto deve farsi menzione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà [Cass. n. 330/1987 Cass. n. 12766/2000 Cass. n. 14730/2001 Cass. n. 14729/2001] .

Ai sensi della ministeriale giustizia n 4/3487/72 ques.(84) del 5 aprile 1985 *il decreto ingiuntivo emesso ex art. 641 cpc non si può ritenere pubblico ed ostensibile a tutti come le sentenze diversamente dal decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art 647 e 654 cpc.*

In caso di rigetto dell'opposizione o di estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo è titolo idoneo a promuovere l'esecuzione forzata, purché vi sia un'espressa dichiarazione di esecutorietà che può essere già stata apposta al decreto provvisoriamente esecutivo, altrimenti tale dichiarazione è disposta dal giudice dell'opposizione o da quello che pronuncia l'estinzione del giudizio.

In mancanza di una tale statuizione, la dichiarazione di esecutorietà è pronunciata dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

SURROGAZIONE DI COPIE AGLI ORIGINALI MANCANTI

Ai sensi dell'articolo 112 del codice di procedura penale:

1. *Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta in luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.*

2. *A tal fine il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.*

Ai sensi dell'art. 40 disp. att. c.p.p. *nel caso previsto dall'articolo 112 cpp la cancelleria attesta sulla copia autenticata dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.*

RICOSTRUZIONE ATTI

Ai sensi dell'articolo 113 del codice di procedura penale:

1. *Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche d'ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostruito*

2. *Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostruito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritta riconosce che questo era conforme alla minuta*

3. *Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati*

Ai sensi dell'art. 41 D.lvo 271/89 (disp. att. c.p.p.)

Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, sull'atto ricostruito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la correzione

RICOSTRUZIONE ATTI A SEGUITO CALAMITÀ NATURALI

Nell'ipotesi che la distruzione avvenga per calamità naturali e/o a seguito sommosse trova applicazione, per la ricostruzione degli atti, il Regio decreto 2071/192515-1 1-1925, n. 2071 (Gazz. Uff. n. 280 del 2-12-1925 — Disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari) conv. in L. 18-3-1926, n. 562.

ATTO DI NOTORIETÀ

L'atto di notorietà è una dichiarazione trascritta da un pubblico ufficiale resa da testimoni (in numero di due) previa loro identificazione e giuramento.

La normativa relativa all'atto di notorietà deve essere rivista ed adattata alla legge di c.d. decertificazione, D.P.R. 445/2000 e, in particolare, all'articolo 47 ai sensi del quale *l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituita da dichiarazione [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà] resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 [vedi anche argomenti a pag. 128].*

Ai sensi dell'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli atti notori *«sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato»*. [nota prot. 1622/99/U, del 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.].

Atti di notorietà di competenza del magistrato (ex Pretore) ricordiamo erano: a) *atti di notorietà destinati a supplire all'atto di nascita per uso matrimonio* (art. 77 R.D. 9 luglio 1993 n. 1238 oggi tale circostanza rientra nelle ipotesi di autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 DPR 445/2000); b) *atti di notorietà concernenti la dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio* (oggi in materia l'art. 100 codice civile nell'attuale formulazione, a seguito dell'istituzione del giudice

unico, prevede, per cause gravissime, un decreto di dispensa emesso dal tribunale a seguito di dichiarazione resa davanti al cancelliere da parte degli sposi che dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85,86,87,88 e 89 c.c. si oppone al matrimonio) ; c) *atti relativi alla riscossione di credito postali di valore superiore a lire 2.000 regio decreto 455/1924 e art. 21 regio decreto 775/1940* (normativa oggi desueta visto che le Poste sono enti privati) ; d) *atti relativi a riscossione somme dovute dallo Stato art. 28 regolamento generale contabilità dello Stato 23 maggio 1924 n. 827* (si tratta di atto notorio nel quale si dichiara l'assenza di testamento scritto e l'indicazione degli eredi legittimi, lo stesso atto tra privati è di competenza del cancelliere)

Da ricordare che l'allora Pretore (articolo 8 legge 182/1956) poteva delegare il Cancelliere per la ricezione degli atti notori di sua competenza. [cfr pag. 175 Quaderno della Giustizia supplemento al n 35 giugno 1984 numero speciale] .

Ai sensi della circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010 competente a ricevere l'atto notorio era esclusivamente il personale inquadrato nella III area (funzionario di cancelleria o in mancanza direttore amministrativo).

Questa nota deve oggi essere rivista alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che attribuisce, anche, al Cancelliere Esperto “... *il rilascio di copie conformi e di ricezione atti, anche in modalità telematiche, e tutte le altre attività che la legge attribuisce al cancelliere*”.

L'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, *nell'affermare che gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali «sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato», non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria per cui, nel silenzio della disciplina, laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace.* [Nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.]

In regime di tenuta cartacea dei registri l'atto notorio andava, ex art, 14 disp. att. c.p.c., annotato nel registro cronologico, con l'informatizzazione dei registri l'atto va annotato nell'applicativo SICID della volontaria giurisdizione.

Ai sensi dell'articolo 3 del DM giustizia n. 264 del 27 marzo 2000 “ *i registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali*” e il successivo articolo 13 nell'elenco dei registri riporta il registro cronologico (conferma DM giustizia 1 dicembre 2001).

costi L'atto di notorietà è soggetto al solo pagamento dell'imposta di bollo (circolare ministeriale giust. 13 maggio 2002 n 1465/02/4) salvo i casi di esenzione che sono : a) per ragioni elettorali, b)per la presentazione ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, c) nell'interesse di persone non abbienti e per il conseguimento di un sussidio e per l'ammissione in istituti di beneficenza d) per la liquidazione e il pagamento di pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buona uscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro d) per infortunio sul lavoro.

Trova, in materia, l'applicazione dell'art. 36 disp. att. c.p.c. Fascicoli di cancelleria ai sensi del quale “ *Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge..*”.

Di ciascun atto notorio, quindi, si forma il fascicolo d'ufficio che contiene l'originale dell'atto notorio (articolo 36, comma 1, disposizioni attuazione codice di procedura civile “*il Cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.*”).

Alle parti si rilasceranno copie conformi soggette al pagamento dell'imposta di bollo e del diritto di copia.

NON trova applicazione nelle procedure amministrative come è quella in esame l'art. 196 del d.P.R. 115 del 30 maggio 2002, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 13, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, ai sensi del quale “*il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti*

tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"

ASSEVERAZIONE DI PERIZIE E TRADUZIONI

La perizia o la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera o dall'italiano alla lingua straniera per acquistare carattere di "ufficialità" devono essere "giurate" o "asseverate".

L'asseverazione di una perizia o di una traduzione è un atto pubblico di competenza del personale giudiziario.

Ai sensi della circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010 l'asseverazione rientrava nelle competenze del personale giudiziario inquadrato nelle qualifiche di Funzionario Giudiziario e Direttore.

La sopra richiamata nota deve, oggi, essere rivista alla luce del D.M. 9 novembre 2017, [pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017] e della nota ministeriale pos. 116/1/GM/I prot. n. 7826 del 20/05/2021, diretta al tribunale di Cassino, ai sensi della *quale il personale nella qualifica di cancelliere può svolgere le attività di asseverazione perizia e delle traduzioni giurate.*

Il servizio relativo alle asseverazioni di traduzioni e perizie *non è legato ad una competenza territoriale specifica del tribunale sicchè la traduzione o perizia può essere giurata presso qualsiasi ufficio giudiziario non rilevando né il luogo di residenza del perito né il luogo di iscrizione all'albo professionale, né il luogo relativo all'oggetto della perizia* [art. 5 R.D. 9 ottobre 1922 n.1366 e nota Ministero Giustizia del 16 giugno 1999 n. 1622/99/U].

L'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, *nell'affermare che gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali «sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato», non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria per cui, nel silenzio della disciplina, laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace* [Nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.] .

L'ufficio giudiziario *non è tenuto a formare alcun fascicolo né a conservare copia del verbale di giuramento* [Nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.]

Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente in cancelleria e firmare l'apposito verbale dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli[DAG.29/09/2021 n. 195344] .

Non esiste, al momento, albo ufficiale dei periti o traduttori per le attività stragiudiziali esistono, infatti, gli albi per la nomina, da parte del giudice, dei consulenti o periti d'ufficio per le attività peritali nel corso del processo.

Il perito o traduttore deve essere persona diversa dall'interessato né parente o affine dello stesso.

Gli atti vanno prodotti in bollo .

Per la DAG.25/11/2021.0221808.U eventuale "esenzione dovrà trovare applicazione in tutte quelle ipotesi in cui per espessa disposizione normativa gli atti, i documenti ed i provvedimenti di una particolare procedura siano espressamente dichiarati esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto".

Esempio di esenzione normativa in materia di diritto del minore alla famiglia (legge 184/1983 che all'articolo 84 ne prevede l'esenzione) e nello specifico nelle procedure di adozione anche internazionale.

" Il versamento dell'imposta di bollo sul verbale con il quale il traduttore, alla presenza del cancelliere, assevera di "aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli", è correlato all'attività di autentica della firma apposta alla presenza di un pubblico ufficiale, in ossequio all'art. 1 della tariffa, allegato A, del d.P.R. n. 172 del 26 ottobre 1972, per il quale sono soggetti ad imposta di bollo gli "Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e

certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio del funzionario e non al tipo di certificato oggetto di traduzione". [DAG.29/09/2021 n. 195344]

Per la normativa in vigore il foglio protocollo uso bollo deve presentare alcuni tratti distintivi ben specificati :

- 1) deve essere a righe e con margini dalle misure specifiche (margine superiore di 2,7 cm, inferiore di 1,17 cm, sinistro di 2,8 cm e destro di 5,2 cm)
- 2) è costituito da 25 righe (l'imposta di bollo si applica su 100 righe e quindi una sola volta sul foglio uso bollo costituito da 4 facciate)

Oggi si usano fogli digitalizzati per i quali la legge permette di non tenere conto dei margini fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. (rif. articolo 9 DPR 642/1972).

Gli uffici :

- a) possono chiedere ai professionisti di conformare i documenti (generalmente sono in Word) adattando le pagine alle misure previste per legge
- b) non tenere conto dei margini ma considerare che 100 righe fanno un foglio da bollo (corrispondente a quattro facciate)

Estratto del Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e Decreto Ministero delle Finanze 17 marzo 1997

- a) *la carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio. (rif. articolo 4 DPR 642/1972);*
- b) *il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata (rif. articolo 5 DPR 642/1972);*
- c) *sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate ad eccezione del foglio digitale sul quale si può scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. (rif. articolo 9 DPR 642/1972);*
- d) *con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale e può essere apposta l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare; (rif. articolo 13 punti 4 e 13 DPR 642/1972).*

Pagamento del bollo digitale attraverso la piattaforma tecnologica di cui all'art 5 del CAD (pagoPA) [DOG.23/07/2024.0028937] .

La piattaforma pagoPA, ai fini del pagamento del bollo digitale, utilizza il servizio @e.bollo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento con il quale Agenzia delle Entrate ha disposto l'attivazione del servizio in parola (provvedimento del 19/09/2014), al paragrafo 3.2 è riportato "il servizio @e.bollo è disponibile sui siti internet delle Amministrazioni che offrono servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze a loro dirette..."; al paragrafo 3.4 è riportato che, nel caso in cui l'Amministrazione non metta a disposizione i servizi di cui al par 3.2, il pagamento del bollo digitale può essere eseguito tramite le funzionalità messe a disposizione dalla rete degli Intermediari.

Al successivo paragrafo 5 vengono riportati gli adempimenti tecnici e organizzativi in capo alle Amministrazioni ai fini della verifica del corretto assolvimento del pagamento tramite il servizio @e.bollo.

Dalle indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/come-fare>) si evince che è possibile pagare il bollo digitale tramite piattaforma pagoPA solo ed esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione metta a disposizione servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze.

Ad oggi, sul Portale dei Servizi Telematici non è previsto un servizio di pagamento del bollo digitale per istanze amministrative generiche.

E' possibile pagare il bollo digitale, tramite la piattaforma pagoPA, solo nei casi di 'presentazione offerta per vendita forzata' e 'iscrizione all'Albo Nazionale dei CTU' in quanto, solo per tali fattispecie, è attivo un servizio interattivo di acquisizione e gestione delle istanze.

In tutti gli altri casi, il bollo da 16,00 euro può essere assolto esclusivamente in modalità tradizionale cartacea.

In regime di tenuta cartacea dei registri l'asseverazione di perizie e traduzioni andava, ex art, 14 disp. att. c.p.c., annotato nel registro cronologico, con l'informatizzazione dei registri l'atto va annotato nell'applicativo SICID - volontaria giurisdizione- codice oggetto 400300 (*riferimento DAG.28/01/2021.0018193.U che richiama direttive DOG prot. 157844 del 4 novembre 2016 e DOG prot.115338 del 19 giugno 2020*)

Ai sensi dell'articolo 3 del DM giustizia n. 264 del 27 marzo 2000 " *i registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali*" e il successivo articolo 13 nell'elenco dei registri riporta il registro cronologico (conferma DM giustizia 1 dicembre 2001)

Gestione telematica del servizio per la ministeria DAG.28/01/2021.0018193.U si " *esclude al momento la possibilità di ricorrere alla gestione telematica del servizio di asseverazione perizie e di giuramento traduzioni* " .

PERIZIA

Non si tratta di atti per i quali sia previsto il deposito in cancelleria, pertanto l'originale del verbale di giuramento potrà essere scritto di seguito alla perizia e ad esso si applicheranno le disposizioni vigenti per gli atti ricevuti dal cancelliere [*nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.*]

Il servizio relativo alle asseverazioni di traduzioni e perizie *non è legato ad una competenza territoriale specifica del tribunale sicchè la traduzione o perizia può essere giurata presso qualsiasi ufficio giudiziario non rilevando né il luogo di residenza del perito né il luogo di iscrizione all'albo professionale, né il luogo relativo all'oggetto della perizia* cfr. art. 5 R.D. 9 ottobre 1922 n.1366 e nota Ministero Giustizia del 16 giugno 1999 n. 1622/99/U

L'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, *nell'affermare che gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali «sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato», non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria per cui, nel silenzio della disciplina, laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace.* [Nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.]

costi della perizia : l'atto è soggetto a imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio di 4 facciate (di 25 righe per facciata) o per ogni 100 linee o frazioni di linee effettivamente utilizzate, da corrispondersi con i contrassegni telematici avente data certa antecedente (ex marca da bollo).

Per la DAG.29/09/2021.0195344 " *L' imposta di bollo non può considerarsi assorbita dal contributo unificato eventualmente dovuto per il procedimento al quale l'asseverazione ipoteticamente afferisce.* " .

Considerando che ogni pagina della perizia non può superare le 25 righe e le 50 battute per riga, la marca da bollo va apposta ogni 100 righe di testo, compreso il Verbale di giuramento.

costi degli allegati: a) per gli allegati costituiti da " *tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli, ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere per ogni foglio o esemplare*" si applica l'imposta di bollo di 0,52 euro (art. 28 della Tariffa Parte II Allegato A del D.P.R. 642/1972) ; b) per gli altri fogli scritti si applica l'imposta in misura ordinaria.

nello specifico :

- € 0,52 su ciascun allegato "elaborato originale" del perito

- € 0,52 ogni 100 righe nell'ipotesi che l'allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici ecc.

- € 0,52 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici se autenticata dal perito con timbro personale e firma

È esente da bollo, se formato per l'applicazione delle leggi tributarie, relativo al procedimento per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, dei comuni.

Nulla è dovuto se gli allegati sono certificazioni rilasciati da altre pubbliche amministrazioni .

Le Perizie esenti da bollo devono riportare la normativa che ne prevede l'esenzione.

TRADUZIONE

L'asseverazione di un documento redatto in lingua straniera in lingua italiana o dall'italiano alla lingua straniera viene anche comunemente chiamata "*traduzione giurata*".

Ai sensi dell'articolo 33 DPR 445/2000 gli atti formati da autorità estere da valere nello Stato devono essere tradotti in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Da ricordare che nel nostro ordinamento non è prevista la figura del "*traduttore ufficiale*".

L'atto viene *asseverato*": si ha un giuramento sulla traduzione di un documento per il quale è necessaria l'attestazione ufficiale del traduttore circa la corrispondenza tra il testo tradotto e l'originale.

Il traduttore si assume la responsabilità, anche penale, di quanto tradotto e firmato

Gli atti asseverati presso un ufficio giudiziario o un notaio per valere all'estero devono essere muniti dell'*apostilla* (vedi pagina 123) della Procura della Repubblica competente per territorio.

La traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore, la data va riportata anche sul modulo di giuramento.

Ai sensi dell'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali *«sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato»*. [nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.] .

Non si tratta di atti per i quali sia previsto il deposito in cancelleria, pertanto l'originale del verbale di giuramento potrà essere scritto di seguito alla traduzione e ad esso si applicheranno le disposizioni vigenti per gli atti ricevuti dal cancelliere. [nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ.] .

costi : la traduzione è soggetta al solo pagamento dell'imposta di bollo (circolare ministeriale giust. 13 maggio 2002 n 1465/02/4)

Considerando che ogni pagina della traduzione non può superare le 25 righe e le 50 battute per riga, la marca da bollo va apposta ogni 100 righe di testo, compreso il Verbale di giuramento.

Bollo ogni quattro facciate (art 2 tariffa Dlvo 642/72) allegati in bollo solo se dovuto sin dall'origine.

→ Le Traduzioni esenti da bollo devono riportare la normativa che ne prevede l'esenzione.

→ La traduzione giurata ad oggetto **certificati rilasciati all'estero in materia di stato civile o anche rilasciati dallo Stato italiano ma da tradursi in lingua straniera sono soggette a bollo.**

*Allo stesso modo il bollo della traduzione **non è assorbito** dal contributo unificato per il procedimento al la quale la traduzione o asseverazione ipoteticamente afferisce in quanto il traduttore o il perito non possono considerarsi parte processuale* [Min. Giustizia **DAG.29/09/2021.0195344.U** ,Agenzia Entrate prot.237944 del 17/09/2021, provvedimento ministero giustizia del 1 giugno 2021 in Foglio Informativo n. 3/2021] .

→ La circolare del 29 settembre sopra riportata è stata integrata con la **DAG.29/09/2021.0195344.U** ai sensi della quale **l'esenzione dal bollo** opera in tutti i casi in cui per espressa disposizione normativa , gli atti, i documenti ed i provvedimenti di una particolare procedura siano espressamente dichiarati *esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni*

spesa, tassa e diritto (esempio per le procedure di adozione da produrre all'estero) conf. circolare del 4 novembre 2021 in Foglio Informativo n. 3/2021

→ Ai sensi della nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Min. G.G., Aff. civ. “ *L'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nell'affermare che gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali «sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato», non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria per cui, nel silenzio della disciplina, laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace.” (nota bene = tenere conto della sopra richiamata circolare ministeriale Prot. 103/1/(AV)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010)*

APOSTILLA

La *postilla* o *apostille* è una specifica annotazione attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità che lo rilascia fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato.

L'apostilla sostituisce la legalizzazione fra i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 e sue successive integrazioni.

Per apostillare la firma di un notaio, un documento rilasciato dal Tribunale o una traduzione asseverata, è competente la Procura della Repubblica.

Non sono previsti costi

L'Apostille di un certificato rilasciato dal Comune, dall'Università, dalla Camera di Commercio, deve apporla la Prefettura.

Consulenti Tecnici d'Ufficio e Periti

Sono professionisti che, nella veste di ausiliari del magistrato [art. 3 lett n) tusc "*ausiliario del magistrato*" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge] nel processo civile e penale coadiuvano il magistrato nella decisione della causa fornendogli il necessario supporto tecnico.

Fonti normative in materia di Consulenza Tecnica nei processi civili e penali

- art 16 novies decreto legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito legge 221 del 17 dicembre 2012
- decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022
- Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico spese di giustizia) articoli: 3,49,50,51,52,53,54,55,56,71,83,84,85,105,106,106bis,107, 108, 129,130,130bis,131, 146,168,170,275.
- Codice di procedura civile articoli: 61,62,63,64,87,191,192,193,194,195,196,197, 198 199,200,201 disp.att. c.p.c.: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24-bis.
- Codice di procedura penale articoli: 220,221,222,223,224,224-bis,225,226,227,228,229,230, 231,232 disp.att.c.p.p. : 67,67bis,68,69,70,71,72,73,74.76
- Codice penale articoli : 366
- D.M. 30 maggio 2002 Ministero della Giustizia (in G.U. 5 agosto 2002 n.182)
- Circolari (solo a natura interpretativa)

Domanda in bollo

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione all'iscrizione dell'Albo pagamento della tassa governativa di € 168,00 sul C.C. 8003 - Tassa di concessioni governative (dicitura da riportare sul bollettino pre intestato reperibile in tutti gli uffici postali) – causale: 8617

Il 4 marzo 2024 è cessata la validità e l'utilizzo degli albi cartacei.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2022 ha introdotto al R.D. n. 1368/1941 l'art. 24-bis, con il quale è stato istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero della giustizia.

L'elenco, accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, è suddiviso per categorie e contiene l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale confluiscono per via telematica le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

Dal 4 gennaio 2024 presentazione online delle domande per l'albo dei Consulenti tecnici per l'ambito civile e l'albo dei Periti per l'ambito penale

Nel sito del Ministero della Giustizia è presente il Portale per procedere alla iscrizione e alla gestione secondo modalità telematiche dell'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il tribunale secondo quanto previsto dall'art 16 novies decreto legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito legge 221 del 17 dicembre 2012

Per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni : dal 1 marzo al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 ottobre.

Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.

Per l'iscrizione *gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma n. 1) [estratto di nascita] , 2) [certificato generale del casellario giudiziario] e 3) [certificato di residenza] possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. (articolo 16 comma 3 disp. att. c.p.p. per come aggiunto dal D.lvo 149/2022e sostituito dal D.lvo 164/2024)*

Gli atti dei Consulenti Tecnici d'Ufficio , e dei Periti godono dell'esenzione dal pagamento del bollo ex articolo 18 del testo unico spese di giustizia in quanto ausiliari del magistrato i Consulenti Tecnici di Parte godono dell'esenzione ex articolo 18 del testo unico spese di giustizia prevista per la parte.

"... la richiesta, effettuata per il tramite del proprio avvocato, diretta ad ottenere copia del provvedimento di liquidazione delle spese del consulente tecnico d'ufficio fruisce del trattamento di esenzione ex art. 10 della legge n. 533/1973, pertanto, su tale copia deve essere apposta espressamente l'indicazione della norma che comporta l'esenzione dal pagamento del tributo di bollo." Risoluzione 21 giugno 2007, n. 140/E dell'Agenzia delle Entrate

DOG.23/07/2024.0028937.U pagamento del bollo digitale attraverso la piattaforma tecnologica di cui all'art 5 del CAD (pagoPA). *è possibile pagare il bollo digitale, tramite la piattaforma pagoPA, nei casi di 'iscrizione all'Albo Nazionale dei CTU' per tali fattispecie, è attivo un servizio interattivo di acquisizione e gestione delle istanze.*

Delegati alla vendita

L'art. 179-ter. disp att. c.p.c. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita) prevede *che presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.*

L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L'articolo 179 ter disp. att. c.p.c dispone in ordine alla presentazione e al contenuto della domanda.

L' art. 179-quarter disp att. c.p.c. dispone in ordine alla distribuzione degli incarichi

A seguito di interpellanza presentata dalla Corte di Appello di Napoli il 23 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate [- Divisione Contribuenti – Direzione Centrale persone fisiche, Lavoratori autonomi ed Enti non commerciali- Settore Consulenza – Ufficio Consulenze Imposte Indirette] ha confermato che :

- la domanda di iscrizione va presentata in bollo
- dovuta la tassa governativa di iscrizione di € 168

AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI

ONORARIO E COMPETENZA del PERSONALE CANCELLERIA

► aspetti generali

Ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile *la sottoscrizione si ha per riconosciuta se è autenticata.*

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notario od altro pubblico ufficiale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza previo accertamento dell'identità di chi l'ha apposta.

Ai sensi della ministeriale giustizia DAG.02.01.2017.0000100.U [vedasi anche nota del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo Dipartimento – Ufficio studi ricerche legislazione e rapporti internazionali del 29 aprile 2015]“ *nel nostro ordinamento giudiziario le possibili forme di autenticazione sono tre:*

1-l'autentica formale, disciplinata dalle leggi notarili, è riservata ai notai e riguarda tutte le sottoscrizioni private aventi contenuto negoziale cioè dichiarazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici (ad esempio, vendita, procura a vendere costituzione di usufrutto, cancellazione di ipoteca);

2- l'autentica amministrativa, art. 21 secondo comma D.P.R. 445/2000, trova applicazione, nei casi previsti dalla legge, per le istanze e dichiarazioni da produrre a organi pubblici. I soggetti legittimati all'autenticazione, ex art. 21 sono notai, cancellieri, segretari comunali o dipendente incaricato dal sindaco;

3- *L'autenticazione cosiddetta "minore" consiste nell'attestazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale sulla base di conoscenze personali della verità apposta su un documento non in loro presenza (con una delle formule " vera la firma di..." ; "tale è la firma di..." visto per la verità della firma di.. "). L'autentica minore è applicabile soltanto a dichiarazioni che non importino l'assunzione di obblighi. Essa costituisce una prassi basata su varie disposizioni legislative (ad esempio in materia di concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, girate di azioni di società) .*

► **Personale abilitato all'autentica delle firme**

Per la normativa vigente le qualifiche professionali del personale giustizia che possono procedere, nei casi previsti dalla legge, all'autenticazione delle sottoscrizioni sono individuate nelle figure del Direttore, Funzionario Giudiziario, Cancelliere Esperto.

Relativamente a quest'ultima qualifica professionale (Cancelliere Esperto) la tesi , suffragata dalle ministeriali in materia di autentica elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie, che individuava il personale giudiziario competente all'autenticazione nelle sole figure professionali del Funzionario di cancelleria e del Direttore va oggi rivista, in assenza di ministeriali a contrario, alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15/11/2017, che attribuisce al Cancelliere Esperto " *tutte le attività che la legge attribuisce al cancelliere*".

Relativamente alle singole ipotesi di autenticazione delle sottoscrizioni:

- Autenticazione della sottoscrizione di atti art. 39 disp att. c.p.p. 1. *Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.*

- *Accordo negoziale "l'autentica delle sottoscrizioni poste in calce all'accordo concluso ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 132 del 2014 [ndr conv. legge 162/2014] rientra, a parere di questa Direzione generale, tra le ipotesi di autentica c.d. formale, come tale riservata alla competenza del notaio..." [rif. = DAG.02/01/2017.0000100.U]*

- *Quietanza liberatoria per il Ministero dell'Interno : "è un atto a forma vincolata (cfr. Cassazione penale 1/7/1992) mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore.*

Si tratta, dunque, di un tipico atto negoziale fra privati.

Su questo atto negoziale è prevista l'autenticazione della firma del creditore: "la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita (.) mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto" (art. 8, comma 3).

Autenticazione che compete soltanto al notaio [peraltro, la Banca d'Italia ha diramato precise comunicazioni agli istituti bancari circa l'assoluta necessità che all'autentica proceda esclusivamente un notaio e non altro pubblico ufficiale]; questo in quanto gli atti negoziali privati sono esclusi dall'applicabilità dell'art. 21, comma 2 del DPR 445/2000 – a meno di una previsione normativa speciale, come nel recente caso dell'art. 7 del D.L. 223/2006 per il passaggio di proprietà dei beni mobili registrati.

La questione è dunque chiara dal momento che qui non si è in presenza di una istanza e neppure di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per le quali soltanto è competente all'autenticazione il dipendente incaricato dal sindaco quando sono scambiate tra privati.

Qualcuno azzarda un richiamo all'art. 39 del D. Lgs. 271/1989 in materia di procedura penale, e all'autenticazione di firma lì prevista anche in capo al sindaco o suo delegato; ma questo riferimento è assolutamente fuori luogo: infatti, sull'argomento l'art. 39 costituisce norma speciale e in quanto tale si applica in senso stretto (art. 14 preleggi), ossia nel solo ambito processuale penale, senza possibilità di interpretazioni analogiche o estensive.

Il che significa che non c'entra niente con la quietanza liberatoria in materia di assegni bancari e – la cui autenticazione di firma, si ribadisce una volta per tutte, è di esclusiva competenza notarile. [rif. = nota del 25/02/2008 in risposta ad un quesito Online in data 20 giugno 2006].

Ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 :

- art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze ...*Omississ...*3. *Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59*

- art. 39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici 1. *La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.*

Nei casi in cui l'atto sia soggetto a pagamento (imposta di bollo) ad oggi, *sul Portale dei Servizi Telematici non è previsto un servizio di pagamento del bollo digitale per istanze amministrative generiche...il bollo da 16,00 euro può essere assolto esclusivamente in modalità tradizionale cartacea.* [DOG.23/07/2024.0028937.U]

► **autentica sottoscrizioni in materia elettorale e referendaria**

L'autenticazione di sottoscrizioni in materia elettorale e referendaria non rientrano tra i compiti relativi alle attività di supporto alla giurisdizione e vengono svolte, per legge, dal personale di cancelleria, nell'ambito delle proprie competenze di natura amministrativa.

“L'autenticazione di firme in occasioni di consultazioni elettorali non rientra tra le mansioni esigibili nell'ambito del rapporto di lavoro...”[Ministero della Giustizia prot. n. 116/1/10425/GM/I del 16 luglio 2010]

Attività che non possono essere svolte durante l'orario di lavoro e non necessitano di autorizzazione, se non per l'utilizzo del sigillo di Stato per la validazione delle liste contenenti le sottoscrizioni.

Nell'attività di autenticazione delle sottoscrizioni in occasione elettorale e referendaria il compenso è quantificato in € 0,05 per ogni sottoscrizione autenticata (art. 20, c. 5, D.P.R. 361/1957 comma così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271 [in Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199].

Le direttive ministeriali di seguito riportate e relative al personale abilitato all'autentica delle firme per le consultazioni elettorali, referendarie e simili che individuavano il personale competente all'autenticazione delle sottoscrizioni nelle sole qualifiche di funzionario di cancelleria e direttore vanno in assenza di espresse disposizioni ministeriali confermate, riviste alla luce del d.m. 9 novembre 2017 [pubblicato in bollettino ufficiale del ministero della giustizia n 21 del 15/11/2017] che attribuisce, anche, al cancelliere esperto *“... le attività che la legge attribuisce al cancelliere”*

E' esclusa la competenza in materia da parte del personale in servizio negli uffici del giudice di pace ai sensi della legge n. 130/98 e dalla legge n. 120/99, che individua il personale in servizio nei Tribunali, nelle Corti di Appello e nelle Procure .

→ Cancellieri abilitati all'autentiche delle firme per le consultazioni elettorali, referendarie e simili. [Ministero della Giustizia prot. n. 116/1/10425/GM/I del 16 luglio 2010]

“ ...codesto Ufficio trasmetteva un quesito formulato dall'ufficio del giudice di Pace di Roma inerente l'esatta individuazione, tra il personale di cancelleria, dei pubblici ufficiali competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature in occasioni delle elezioni.

A riguardo occorre premettere che la materia è disciplinata dall'art. 14 della legge 21/03/1990 n. 53, come sostituitotale disposizione contiene una elencazione tassativa dei pubblici ufficiali cui è attribuita l'attività in oggetto.

In particolare, per quanto concerne il personale di cancelleria, le figure abilitate risultano essere i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle Preture, i segretari delle Procure della Repubblica. [NDR= le figure richiamate di cancelliere, collaboratore e segretario oggi corrispondono alle qualifiche di Cancelliere Esperto, Funzionario Giudiziario e Direttore]

Già con la circolare prot. n. 2Q46/s/NIG/5694 del 23/11/95 della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali di questo Ministero era stato chiarito che all'autenticazione delle firme in occasione di consultazioni elettorali non potessero provvedere cancellieri o collaboratori di cancelleria addetti ad uffici giudiziari diversi da quelli espressamente indicati dall'articolo 14 L.21/3/1990 n. 53.

Tale principio deve considerarsi tuttora valido....inoltre occorre osservare che il C.C.I., del 05/04/2000 ha introdotto (in luogo della precedente ripartizione per qualifiche funzionali) un nuovo assetto del personale, suddiviso in aree, articolate al loro interno in posizioni economiche. Ovviamente la nuova figura professionale di riferimento dell'ex collaboratore di cancelleria- VII qualifica funzionale, il cancelliere pos. econ.CII, in virtù delle attribuzioni previste dalla normativa contrattuale (art. 25 C.C.I.), è da considerarsi parimenti qualificata a svolgere la peculiare attività di cui si tratta, finalizzata a garantire una maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Con riferimento alla figura professionale del cancelliere B3 (ex assistente giudiziario -VI qualifica funzionale) la medesima norma prevede compiti di collaborazione qualificata al magistrato e la legittimazione ad eseguire gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori.

Tuttavia alla declaratoria contrattuale delle mansioni esigibili dal Cancelliere B3 ed, in genere, di ogni altra figura professionale può riconoscersi un ambito di operatività limitato soltanto al contesto delle competenze istituzionali di tali dipendenti

L'autenticazione di firme in occasioni di consultazioni elettorali non rientra invece tra le mansioni esigibili nell'ambito del rapporto di lavoro e può essere svolta, ai sensi della L.53/90 e successive modifiche, anche da soggetti estranei all'Amministrazione.

Conseguentemente quest'ultima attività rimane esclusa dall'applicazione di cui all'art. 2 comma del decreto legislativo 165/2001, a norma del quale soltanto "eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto" che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili".

Da qui l'impossibilità per la norma pattizia che definisce i compiti del cancelliere B3 di derogare ad un'espressa previsione di legge che dispone su un'attività che è estranea al rapporto di lavoro di tale figura professionale.

Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto, in particolare, che la norma di cui all'art. 14 della L. 21/03/1990 N. 53 menziona esclusivamente la figura del cancelliere e del collaboratore di cancelleria, ma non quella dell'assistente giudiziario, si ritiene che l'attività di autenticazione in occasione di consultazioni elettorali debba essere unicamente riservata alle posizioni economiche C1(ex Collaboratore di cancelleria) e C2.(ora Direttore e Funzionario di Cancelleria)

Nota prot n.116/1/10102 del 3 marzo 2012 Oggetto: **Autenticazione da parte dei Direttori** delle firme in occasione di raccolta per referendum o disegni di legge di iniziativa popolare.

.....si condivide l'orientamento espresso da Codesta Corte di Appello in merito alla possibilità che gli attuali Direttori Amministrativi possano procedere all'autenticazione delle firme, in occasione, di consultazioni elettorali.

DECERTIFICAZIONE E CERTIFICATI DA DEPOSITARE NEI FASCICOLI DELLE CAUSE GIUDIZIARIE

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Circolare 23 maggio 2012 n 5

Richieste di chiarimenti sono pervenute in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.

E' stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un'autocertificazione.

Al riguardo si precisa che la novella introdotta dall'art. 40, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura:

«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.

Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di Cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria responsabilità attestare la verità di fatti a se favorevoli, ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703 Roma, 23 maggio 2012).

certificati e dichiarazioni sostitutive

di cui all'articolo 15 legge 12 novembre 2011 n 183 negli uffici giudiziari

Il 2 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche normative introdotte dall'art. 15 legge 12.11.2011 n. 183, contenente modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Le disposizioni in parola sono dirette alla **completa decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati** in specie l'acquisizione diretta di dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

→ **Possono formare oggetto di certificazione sostitutiva** (di seguito per brevità autocertificazione) ai sensi dell'articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- La data e il luogo di nascita
- La residenza
- La cittadinanza
- Il godimento dei diritti civili e politici
- Lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- Lo stato di famiglia
- L'esistenza in vita
- La nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- L'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A.
- L'appartenenza ad ordini professionali
- Titoli di studio acquisiti, esami universitari e di stato sostenuti
- Qualifiche professionali, titoli di specializzazione, titoli di abilitazione, titoli di formazione, titoli di aggiornamento, titoli di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- Codice fiscale, partita IVA, qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Situazione relativa all'adempimento o meno degli obblighi militari

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative previste dal D.l.vo 231/01
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento né di aver presentato domanda di concordato
→ **Non possono formare oggetto di auto certificazione ex art. 49 DPR 445/2000 :**
- Certificati sanitari e veterinari
- Certificati di conformità CE
- Certificati di marchi e brevetti
→ **Soggetti abilitati all'autocertificazione ex art. 3 DPR 445/2000 :**
- I cittadini italiani
- Le persone giuridiche e le società di persone, gli enti e le associazioni, i comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'unione Europea
- I cittadini della Comunità Europea
- I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani

Con l'entrata in vigore del richiamato articolo 15 legge 12 novembre 2011 n 183:

a) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

b) nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 ”.

Anche negli **uffici giudiziari**, in quanto pubbliche amministrazioni, trovano, nei limiti che si andranno ad indicare, applicazione gli istituti di semplificazione:

- ✓ quando si tratti di procedimenti strettamente amministrativi (gestione del personale, attività negoziali)
- ✓ nel caso di attività di natura sostanzialmente amministrativa pur connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale (iscrizione delle cause a ruolo, iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, gratuito patrocinio)
- ✓ nell'ambito delle attività poste in essere dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie avente natura non giurisdizionale (atti notori, rinuncia all'eredità, accettazione dell'eredità con beneficio di inventario)

Per la circolare 20 dicembre 1988, n. 2677 del Ministro per la Funzione Pubblica, in riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15/68, stabiliva che: *“tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali”*.

L'indirizzo della Funzione Pubblica , che non risulta mutato a seguito dell'evoluzione normativa in materia, è esplicitamente richiamato nelle circolari n 578fU/99 del 25 febbraio 1999, e n 2153/99/1 del 2 settembre 1999 del Ministero della Giustizia che, in tema di Albo dei consulenti tecnici e documentazione amministrativa, hanno confermato il principio della distinzione tra procedimento giurisdizionale e procedimento amministrativo al fine della ricevibilità dell'autocertificazione.

Ai sensi delle sopra richiamate circolari *“Trattasi, infatti, di un procedimento che ha carattere amministrativo e non giurisdizionale, in relazione al quale questa Direzione Generale con nota prot. n. 8/449/101 del 13 febbraio 1990 aveva già ritenuto applicabile le disposizioni contenute nella legge n. 15/68 sulla documentazione amministrativa, che hanno preveduto l'esonero per il cittadino dall'obbligo della produzione di certificati relativi a stati della persona documentabili con semplici dichiarazioni sottoscritte dall'interessato anche contestualmente all'istanza.*

Conseguentemente, a seguito delle ulteriori misure di snellimento e semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, introdotte con la normativa di cui all'oggetto, si deve ritenere che per

il procedimento di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici tutte le certificazioni richieste dall'art. 16 disp. att. c.p.c., possono essere sostituite da semplici autocertificazioni degli interessati.

In particolare per i certificati di nascita, residenza, e iscrizione all'albo professionale già l'art. 2, legge n. 15/68, prevedeva la possibilità dell'autocertificazione; per il certificato generale del Casellario Giudiziale, l'art. 1, primo comma, lettera g), D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dispone che l'interessato possa dichiarare di non avere riportato condanne penali”.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nel paragrafo relativo ai Consulenti e Periti [vedi pag. 124] l'attuale normativa dell' articolo 16 comma 3 disp. att. c.p.p. per come aggiunto dal D.lvo 149/2022e sostituito dal Dlvo 164/2024 per l'iscrizione *gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma n. 1)* [estratto di nascita] , 2) [certificato generale del casellario giudiziario] e 3) [certificato di residenza] *possono essere comprovati con dichiarazione sostitutive di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.*

In materia di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici ci appare, inoltre, utile richiamare il **decreto ministeriale n 431 del 22 maggio 1995 Ministero della Giustizia** che nell'adottare il regolamento attuativo della legge 4 gennaio 1968 n 15 stabiliva ad esempio che la disciplina della dichiarazione sostitutiva si *“applica integralmente e senza eccezioni ai seguenti albi ed elenchi tenuti dall'Amministrazione della giustizia:*

- 1) *albi dei periti e consulenti tecnici presso gli uffici giudiziari;*
- 2) *albi degli ordini professionali*

Da quanto sopra deriva quale principio generale nell'ambito delle attività degli uffici giudiziari, che **le dichiarazioni sostitutive** di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 :

- ✓ **non siano idonee** a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti nell'ambito nel processo in quanto il principio della prova dei fatti in giudizio impedisce all'interessato di avvalersi di atti da lui stesso formati. La Corte di Cassazione, in materia di autocertificazione, ha avuto modo di affermare che *“tali dichiarazioni hanno attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario può essere loro riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.”* (Cass. Sezione Unite n 5167/03). Da evidenziare come la legge preveda alcune ipotesi in cui è ammesso l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive sebbene si tratti di procedimenti di natura giurisdizionale, in particolare in materia di rilascio di immobili ad uso abitativo (D.L. n. 32/2000 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97/2000) e di ammissione al gratuito patrocinio (DPR 115/02).
- ✓ **non possono** riguardare fatti e/o situazioni non rientranti nella sfera personale del dichiarante e/o il cui accertamento non è nella disponibilità dalla parte (pendenza del giudizio, estinzione del giudizio, cancellazione della causa dal ruolo, passaggio in giudicato della sentenza)

Negli uffici giudiziari, in quanto pubbliche amministrazioni, trovano applicazione gli istituti di semplificazione oltre che nelle attività prettamente amministrative anche nel caso di attività di natura sostanzialmente amministrativa ma connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Nello specifico e riguardo all'iscrizione a ruolo :

- ✓ Nei procedimenti di volontaria giurisdizione unipersonali, stante l'assenza di una lite e di una contrapposizione tra le parti, il giudice non svolge una vera e propria funzione giurisdizionale e con riguardo a tali procedimenti si ritiene, si possano, da parte delle cancellerie e in mancanza di contraria ed espressa disposizione del magistrato addetto al settore, accettare gli strumenti di semplificazione.
- ✓ Nei procedimenti in materia successoria, di separazione tra i coniugi, interdizione giudiziaria, amministrazione di sostegno si ritiene che la cancelleria all'atto dell'iscrizione degli indicati procedimenti, possa in luogo della documentazione

ricevere auto certificazione della parte comprovante gli stati e i fatti di cui all'elencazione del richiamato articolo 46 DPR 445/2002.

- ✓ In ogni altro procedimento, anche di natura contenziosa, la cancelleria all'atto dell'iscrizione degli indicati procedimenti, ove si necessiti la prova di una qualità personale e/o di fatti ex art. 46 DPR 445/2000 può accettare gli strumenti di semplificazione.

Nei procedimenti di cui sopra in caso di eventuale ed espressa disposizione del magistrato procedente la cancelleria procederà all'acquisizione diretta della documentazione presso l'Amministrazione competente.

Le nuove disposizioni normative richiamano e sottolineano la necessità, anche a campione, della **verifica** di quanto autocertificato

PRIVACY, DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO E PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Le tre tipologie di *accesso previste dall'ordinamento italiano – accesso civico semplice e accesso civico generalizzato di cui al d.lvo 33/2013 e accesso procedimentale disciplinato dal capo V della legge 241/1990 – hanno ad oggetto atti e documenti amministrativi espressione dell'attività amministrativa delle pubbliche amministrazioni* (Provvedimento del 30 ottobre 2017, RPCT).

L'Amministrazione giudiziaria è caratterizzata dallo svolgimento, al suo interno, di due funzioni istituzionali, giurisdizionale e amministrativa, è pertanto, fondamentale, ai fini del diritto di accesso, distinguerne le funzioni amministrative in senso tecnico dalla giurisdizione.

L'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro della giustizia n. 115 del 1996, tuttavia esclude in modo netto l'accesso a tutti <<*documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con attività giurisdizionale*>>.

Da quanto sopra discende l'affermazione che il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 non è configurabile nei confronti degli uffici giudiziari, almeno per ciò che concerne l'attività giurisdizionale.

Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti di un procedimento giurisdizionale, infatti, è direttamente disciplinato dalle norme processuali.

Norme processuali che definiscono le posizioni ed i diritti delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo o che ne sono estranee pur potendo, per il principio di pubblicità, avere accesso, nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge, agli atti giurisdizionali..

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nelle linee guida emanate con determinazione 28 dicembre 2016, n. 1309 in materia di accesso civico «generalizzato», ha precisato (al paragrafo 7.6) : “ *con riferimento alle possibili sovrapposizioni con l'esercizio dell'attività giudiziaria, occorre chiarire che l'accesso generalizzato riguarda atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un'attività amministrativa, in senso oggettivo e funzionale.*

Esulano, pertanto, dall'accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello ius dicere, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi”. cfr. Provvedimento del 1 giugno 2018 e 17 luglio 2018 .

Per il Ministero della Giustizia [DAG.19/03/2009.0014548.U] “ *il garante della privacy ha costantemente affermato che, ai trattamenti dei dati effettuati dagli uffici giudiziari non può applicarsi altra disciplina che quella prevista dalle leggi che regolamentano l'attività stessa e quindi gli stessi codici di rito (cfr. da ultimo parere del 27 ottobre 1999 e delibera ANAC del 28 dicembre 2016).*”

Sempre per gli uffici ministeriali di via Arenula [DAG.11/12/2014.0168510.U] “ *la nozione di “dati sensibili” è definita dall'art. 4, comma primo, lett. d) del d. lgs. n. 196 del 2003 con riferimento esclusivo a quelli che siano “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le*

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Non è ad essa equipollente la categoria dei “dati giudiziari” che, la lettera e) della norma richiamata definisce come dati “idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma primo, lettere da a) ad o) e da r) a u) del d. P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”. La precisazione vale a escludere impieghi totalizzanti della più gravosa procedura posta a presidio della riservatezza che penalizzerebbero speditezza del sistema. La selezione degli atti contenenti dati sensibili postula una valutazione tecnica auspicabilmente rimessa all’Autorità giudiziaria.”

→ **indagini difensive. accesso agli atti depositati in fascicolo inerente procedimento civile.** Parere Avvocatura dello Stato del 5 aprile 2017 ..omississ...

la Scrivente osserva preliminarmente che l’Avv. XXXXXX ha espressamente chiesto di acquisire le copie degli atti delle cause civili specificamente indicate nell’esercizio dei poteri e delle facoltà di cui all’art. 391-quater c.p.p. che, come è noto, nell’ambito della disciplina delle investigazioni difensive penali, attribuisce al difensore la facoltà di “... chiedere i documenti in possesso della pubblica e di estrarne copia a sue spese” ..omississ...

la Scrivente dubita che l’accesso richiesto possa essere consentito.

Le norme sulle investigazioni difensive, infatti, in quanto attributive di poteri di indagine alle parti private, sono di stretta interpretazione e non possono quindi applicarsi al di fuori dei casi in esse previsti.

L’art. 391-quater c.p.p., come innanzi ricordato, attribuisce al difensore il potere di visionare ed estrarre copia solamente dei documenti detenuti dalla “pubblica amministrazione” e tale non può tuttavia ritenersi l’Ufficio del Giudice di Pace (al pari di qualsiasi altro ufficio giudiziario) con riguardo agli atti e documenti contenuti nei fascicoli processuali. L’Ufficio, in tal caso, opera infatti non già quale “autorità amministrativa” ma quale “autorità giudiziaria”.

Al riguardo, possono essere agevolmente mutuati i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “...il rimedio disciplinato dagli artt. 22 e ss. cit. l. n. 241 del 1990 e, in rito, dall’art. 116 c.p.p., può essere azionato soltanto con riguardo ai documenti amministrativi detenuti da una p.a., e non rispetto a quelli formati o ricevuti da un Tribunale nell’esercizio della sua attività giurisdizionale, e anche i “dati giudiziari”, cui si riferisce il codice della privacy, sono ivi presi in considerazione soltanto in quanto contenuti in documenti amministrativi, con conseguente esclusione, in radice, del diritto di accesso agli atti di un processo civile” (TAR Piemonte 18 dicembre 2015, n. 1748 e negli stessi sensi TAR Lombardia 6 aprile 2011, n. 905).

Ad avviso della Scrivente, pertanto, non ricorre in capo a codesto Ufficio il presupposto soggettivo previsto dall’art. 391-quater c.p.p. che, in astratto, consentirebbe l’accesso richiesto e, dunque, non sussiste il diritto ad ottenere la documentazione richiesta.

Solo per completezza, si osserva che non possono trovare applicazione né gli art. 743 e segg. c.p.c. (perché gli uffici giudiziari non possono ritenersi “pubblici depositari” degli atti di parte contenuti nei fascicoli processuali ma solo delle sentenze, quali atti pubblici), né l’art. 76 disp. att. c.p.c. che consente alle parti e ai difensori muniti di procura, anche se non ancora costituite, di accedere al fascicolo processuale (perché, nella specie, la richiesta non proviene dalla parte né da difensore munito di procura).

Per analoghe ragioni a quelle su evidenziate, peraltro, l’accesso non pare consentito neppure ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/1990 che disciplina in generale il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, ancorato a presupposti diversi da quelli previsti dall’art. 391-quater cit. che, dunque, non costituisce un “doppione” della disciplina generale come paventato da codesto Ufficio (sul punto vds. TAR Lombardia 17 ottobre 2006, n. 2013, secondo cui “il legislatore ha inteso tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla pubblica amministrazione effettuate da un lato, nell’ambito di investigazioni difensive volte ad individuare elementi di prova per un processo penale, eventuale o già in corso; dall’altro, nell’ambito dell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90, che è generalmente riconosciuto a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (art. 22, comma 1, lett a), l. n. 241/90) ed è finalizzato non ad individuare elementi di prova per un processo penale, ma ad attuare la trasparenza e a verificare l’imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione.

Si tratta di due sistemi giuridici diversi, con finalità diverse e che trovano ciascuno, nell'ambito della propria disciplina, compiuta e precisa regolamentazione, tra le quali il legislatore non ha previsto collegamenti od interferenze ”).

In ultimo, si osserva che l'istante avrà comunque facoltà di rivolgere al PM istanza per l'acquisizione degli atti delle cause civili di suo interesse, come previsto dagli artt. 367 e 368 c.p.p., richiamati anche dall'art. 391-quater c.p.p..

→ **procedimenti giurisdizionali – accesso civico -esclusione** Prov. 19 febbraio 2018 in foglio di informazione n 1/2018

I dati che si riferiscano ad uno specifico procedimento giurisdizionale non sono accessibili dalla parte che ne sia coinvolta, attraverso l'accesso civico, valendo in tale ultimo caso le regole dettate dai codici di rito o dalle altre leggi speciali che disciplinano l'attività processuale.

→ **accesso civico generalizzato –stesso richiedente che presenti la stessa istanza a un numero indiscriminato di diverse amministrazione (richiesta massiva di tipo soggettivo) -** Prov. 27 aprile 2018 in foglio di informazione n 1/2018

L'accesso civico generalizzato, come tutte le situazioni giuridiche soggettive, può prestarsi a forme di esercizio disfunzionali idonee finanche a configurare abuso.

Ricorre una ipotesi di esercizio disfunzionale di accesso nel caso di cd. richieste massive ossia nei casi in cui le richieste siano così esorbitanti nelle pretese da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione (ANAC, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013).

L'ipotesi in specie (richiesta massiva “oggettiva”) non è l'unica a poter veicolare forme di esercizio disfunzionali.

E, infatti, può verificarsi una forma irragionevole di accesso anche nel caso in cui la medesima istanza sia presentata a un numero indiscriminato di pubbliche amministrazioni (richiesta massiva “soggettiva”).

Nell'ipotesi in esame, deve escludersi che tutte le amministrazioni intime debbano offrire risposta al quesito là dove il dato oggetto dell'accesso sia lo stesso: in questo caso, la risposta di una sola delle amministrazioni intime esaurisce il diritto di accesso del richiedente con esonero delle altre dal rispondere.

→ **procedimenti giurisdizionali – accesso civico -esclusione** Prov. 27 aprile 2018 in foglio di informazione n 1/2018

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si premette che l'accesso civico cd. generalizzato è ammesso esclusivamente rispetto a “documenti amministrativi” o a “dati” detenuti dalle P.A. (ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione).

Esulano, pertanto, dall'accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi.

L'accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito (ANAC, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013).

Ciò vuol dire, in particolare, che i dati che si riferiscono ad uno specifico procedimento giurisdizionale non sono accessibili dalla parte che ne sia coinvolta, attraverso l'accesso civico, valendo in tale ultimo caso le regole dettate dai codici di rito o dalle altre leggi speciali che disciplinano l'attività processuale (Ministero della Giustizia, Ufficio di Gabinetto, delibera del 16 febbraio 2018: linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato).

→ **incarichi conferiti a consulenti – accesso civico – esclusione – attività giurisdizionale** Prov. 30 aprile 2018 in foglio di informazione n 1/2018

Non è legittimo l'accesso civico avente ad oggetto l'istanza con cui si chiede di conoscere gli elenchi dei consulenti che hanno ricevuto l'incarico di consulenze tecniche di ufficio e/o di perizie nei procedimenti

giudiziari: infatti, la nomina di C.T.U. nell'ambito dei processi civili e penali avviene nell'esercizio amministrativa bensì giurisdizionale

→ **procedimenti giudiziari – accesso – per le parti – per i terzi - condizioni** Prov. 1 giugno 2018 in foglio di informazione n 2/2018

I “reperti” - categoria di oggetti aventi finalità probatoria – sono esclusi dall'accesso civico generalizzato in quanto atti giudiziari come definiti dal §7.6 della delibera Anac del 28 dicembre 2016, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d. Lgs. 33/2013: “atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere” purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi”.

Il corollario di tale regola impone che per le parti coinvolte in processi civili e penali la conoscibilità dei dati riferibili ad un procedimento giurisdizionale non è attuabile attraverso l'istituto dell'accesso civico applicandosi, di contro, le regole autonome previste dai codici di procedura civile e di procedura penale o dalle leggi speciali che disciplinano l'attività processuale (in tal senso, da ultimo, i provvedimenti RPCT del 19.2.2018, 27.4.2018 e dell'Ufficio di Gabinetto del 30.4.2018).

Nei confronti degli atti processuali merita, nondimeno, tutela il diritto all'informazione in capo a chi non è parte del processo ma tale finalità deve essere perseguita in un'ottica di bilanciamento con gli altri valori rilevanti, in base al paradigma dettato dall'art. 114 cpp (di recente modificato dall'art. 2, d. Lgs. 29.12.2017, n. 216 con decorrenza dal 26.1.2018) in tema di divieto di pubblicazione di atti e di immagini.

→ **accesso civico – richiesta massiva** Prov. 17 luglio 2018 in foglio di informazione n 2/2018

L'accesso civico generalizzato, come tutte le situazioni giuridiche soggettive, può prestarsi a forme di esercizio disfunzionali idonee finanche a configurare abuso (in questi termini, Unità Staff Accesso civico, provv. 27 aprile 2018 in Foglio di informazione, 2018 n. 1).

Ricorre una ipotesi di esercizio disfunzionale di accesso nel caso di cd richieste massive ossia nei casi in cui le domande siano così esorbitanti nelle pretese da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione (ANAC, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013).

Sul piano decisionale, l'amministrazione è tenuta a respingere la richiesta di accesso civico generalizzato là dove essa risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione (v. Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, circolare n. 2/2017 avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull'accesso generalizzato”.

Analoga posizione è espressa dalla giurisprudenza amministrativa la quale, in particolare, ha evidenziato che il “buon andamento rappresenta, in qualunque forma di accesso, un valore cogente e non recessivo” (Tar Puglia n. 234 del 2018), ragion per cui l'istanza di accesso volta ad ottenere copia di una mole irragionevole di dati o documenti rappresenta in concreto una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell'istituto dell'accesso generalizzato in quanto impone un fare straordinario, capace di aggravare l'ordinaria attività dell'amministrazione (Tar Lombardia n. 1951 del 2017).

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha stigmatizzato le istanze che si traducano in richieste cd. “per blocchi di atti” giudicando “non ammissibile l'accoglimento della richiesta di accesso ad un numero indeterminato di atti” (Tar Emilia Romagna n. 645 del 2017).

→ **procedimenti giurisdizionali – accesso civico - esclusione** Prov. 17 luglio 2018 in foglio di informazione n 2/2018

Dal perimetro dell'accesso civico esulano gli “atti giudiziari” che in base alla definizione fornita dall'ANAC (§7.6 delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d. Lgs. 33/2013) sono “gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi”.

I corollari di questa regola impongono di ritenere che dal versante delle parti coinvolte in processi civili e penali la conoscibilità dei dati informativi riferibili ad un procedimento giurisdizionale non sia attuabile attraverso l'istituto dell'accesso civico applicandosi, di contro, le regole autonome previste dai codici di procedura civile e penale ovvero dalle leggi speciali che disciplinano l'attività processuale.

→ **procedimenti giurisdizionali – accesso civico – ctu - esclusione** Prov. 17 luglio 2018 in foglio di informazione n 2/2018 *'accesso civico generalizzato non può esercitarsi verso una consulenza tecnica assunta in un procedimento penale, trattandosi di atto giudiziario.*

→ **accesso agli atti – bene posseduto dalla p.a. ma versato all'archivio di stato** Prov. 24 settembre 2018 in foglio di informazione n 2/2018

E' inammissibile la richiesta di accesso agli atti ove proposta verso una amministrazione che non detenga più il bene originariamente posseduto, in quanto versato all'Archivio centrale di Stato. Accesso civico cd. generalizzato - Decreto ministeriale 3 dicembre 2018 - provvedimento 1 febbraio 2019 Foglio Informativo n. 1-2/2019 Decreto ministeriale del 3 dicembre 2018 - Nomina della commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato delle votazioni per il rinnovo del consiglio nazionale forense.

L'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013, non può essere esercitato rispetto a provvedimenti ministeriali già oggetto di pubblicità legale, come il decreto del Ministro.

Atti del genere, infatti, sono sottoposti a un regime di trasparenza ad hoc e sono, dunque, già oggetto di pubblicità legale (nel caso di specie, l'istante chiedeva di accedere al decreto ministeriale del 3 dicembre 2018, con cui è stata nominata la commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato delle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale forense, ai sensi all'art. 11 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382; decreto pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 24 del 31 dicembre 2018).

ordine di discussione delle cause e affissione di statini di udienza

→ **Processo Civile** articolo 116 disp att. c.p.c. “ *l'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal Presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata ..*”

→ **Processo Penale** articolo 20 norme regolamentari c.p.p. “ *.. il ruolo è affiso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza...*”

Circolare Ministero della giustizia 22 settembre 2022 n. 01910863/U “ *...può ritenersi sufficiente l'indicazione sul ruolo affisso sulla porta della sala d'udienza del solo numero del registro generale della controversia con esclusione di ulteriori riferimenti ai nomi delle parti ed all'oggetto della causa..*”

FONDO UNICO GIUSTIZIA

▲ normativa di riferimento

- art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133

- articolo 2 del Decreto legge 16 settembre 2008 n 143 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181

- Decreto Ministeriale 30 luglio 2009 n. 127. Regolamento di attuazione dell' art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133 nonché dell'art. 2 del Decreto legge 16 settembre 2008 n 143 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181, in materia di Fondo unico di giustizia

▲ *aspetti generali dell'istituto*

Con la normativa sopra richiamata è stato affidato ad **Equitalia Giustizia s.p.a** il “ *Fondo Unico Giustizia* “ istituito dall’art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n 133

Il Fondo Unico di Giustizia (F.U.G) è finalizzato :

- a) all’accentramento della gestione delle risorse sequestrate.
- b) all’individuazione delle somme sequestrate da «anticipare» allo Stato.
- c) all’ottimizzazione del rendimento finanziario a favore dello Stato.
- d) alla tempestiva esecuzione dei provvedimenti di confisca e di dissequestro.
- e) alla realizzazione e gestione dell’«anagrafe» informatizzata delle risorse sequestrate.

Il F.U.G. è un “*fondo dinamico*” in cui confluiscono (comma 2 art. 2 del DL n. 143/2008):

- a) i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;
- b) le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Il fondo è gestito da Equitalia Giustizia che riceve dalle cancellerie giudiziarie:

- a) le comunicazioni di sequestro, dissequestro e confisca degli uffici giudiziari o amministrativi;
- b) i flussi informativi trasmessi dagli operatori finanziari (Banche, Poste Italiane, SGR, ecc.) e assicurativi, mediante il sistema Entratel dell’Agenzia delle Entrate (DM 25.09.2009 e DM 07.11.2011).

Le risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia sono disciplinate dall’articolo 2 del decreto legge n. 143/2008, convertito con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181, (vedi anche DAG.29/12/2008.0168934.U., DAG.30/07/2009.0099827.U e DAG.30/03/2010.0049958.U) :

≈ le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo, i crediti pecuniari, i conti correnti, i conti di deposito titoli, i libretti di deposito ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale sequestrati (anche nel caso di sequestro conservativo) nell’ambito di procedimenti penali e di procedimenti di applicazione di misure di prevenzione, i proventi derivanti dai beni confiscati [esclusa la confisca per equivalente DAG.06/02/2024.0026997.U] nell’ambito degli stessi procedimenti o di quelli per irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e le somme di denaro di cui all’articolo 262, comma 3 *bis*, c.p.p,

≈ le somme di denaro non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione, distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione o dal passaggio in giudicato della sentenza che finisce la controversia, nell’ambito dei processi civili di cognizione, esecutivi o speciali,

≈ le somme ricavate dalla vendita di cose deperibili disposta ai sensi dell’articolo 260 c.p.p. in attesa dei provvedimenti definitivi di sulla destinazione, restituzione o confisca, il provvedimento di restituzione va, ai sensi dell’articolo 150 tusc, comunicato all’avente diritto;

≈ le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati disposta ai sensi dell’articolo 151 tusc , somme che la Società verserà alla Cassa delle Ammendedecorsi tre mesi dalla vendita;

≈ le somme di denaro di cui all’articolo 117, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, art. 267, così come modificato dall’articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e segnatamente le somme ed i relativi interessi che nell’ambito della procedura fallimentare, successivamente al riparto finale, non siano state riscosse dagli aventi diritto, decorsi cinque anni dall’avvenuto deposito. [per le procedure concorsuali diverse dalla fallimentare vedi Provvedimento 16 luglio 2023 nella parte che segue: Materia Civile].

Nello specifico Equitalia Giustizia gestisce :

- a) l’«anagrafe» del FUG e l’intero ciclo di vita delle risorse sequestrate.
- b) versa allo Stato le risorse confiscate.
- c) restituisce le risorse dissequestrate.
- d) assicura la gestione finanziaria delle risorse liquide.
- e) garantisce la completa segregazione tra il proprio patrimonio e quello del FUG.
- f) tiene contabilità e scritture separate per le operazioni di gestione del FUG.

g) rendiconta allo Stato le proprie attività.

L'attività di gestione finanziaria riguarda esclusivamente le cd. "risorse liquide" (conti correnti e depositi a risparmio) (comma 6-bis dell'art. 2 del DL n. 143/2008 e art. 6, comma 2, lett. c) e d), del DM n. 127/2009).

Equitalia Giustizia percepisce un aggio del 5% sul rendimento annuo della gestione finanziaria del FUG, al netto delle spese di gestione dello stesso FUG (art. 8 del DM n. 127/2009 e DM 20 aprile 2012).

L'aggio viene erogato soltanto a condizione che il rendimento della gestione finanziaria sia superiore ai costi di gestione del FUG.

Equitalia Giustizia versa allo Stato:

- a) le somme confiscate dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa (art. 6, comma 1, del DM n. 127/2009);
- b) l'utile della gestione finanziaria delle risorse liquide del FUG (art. 2 del DM 20 aprile 2012);
- c) una quota delle risorse sequestrate stabilita con decreto ministeriale, in base a criteri statistici che tengono conto delle probabilità di restituzione (cd. «anticipazione») (comma 7 dell'art. 2 del DL n. 143/2008).

Le somme versate allo Stato da Equitalia Giustizia sono destinate alla riassegnazione (art. 2 del DL n. 143/2008):

- a) in misura non inferiore a 1/3, al Ministero dell'interno
- b) in misura non inferiore a 1/3, al Ministero della giustizia;
- c) all'entrata del bilancio dello Stato.

Per ogni provvedimento pervenuto dagli uffici giudiziari, si individua il tempo di giacenza della risorsa nel FUG e si ottiene la distribuzione delle restituzioni/confische per fasce di importo.

Si determina la probabilità di restituzione/confisca delle risorse del FUG e si individuano le fasce di "rischio uscita" dal Fondo.

La circolare DAG.29/12/2008.0188034.U prevede, a far data del 1 gennaio 2009, l'istituzione del **REGISTRO** denominato "**FONDO UNICO GIUSTIZIA**" in uso nell'applicativo S.I.C.P. (Sistema Informativo Cognizione Penale).

La DAG.30/07/2009.0099827.U individua i modelli da utilizzare nel servizio fondo unico.

Nel registro che sostituisce il registro generale dei depositi giudiziari nel settore penale [DAG.30/07/2009.0099827.U] andranno rigorosamente annotate tutte le somme affluenti al fondo unico giustizia a far data dal 1 gennaio 2009.

Con l'istituzione del registro fondo unico giustizia nel fascicolo processuale penale andrà formato un sottofascicolo contenente l'elenco delle cose sequestrate.

Per la circolare in esame

a) dal 1 gennaio 2009 i **depositi giudiziari in materia penale** non andranno più annotati nel registro generale dei depositi giudiziari che continuerà in materia penale ad essere utilizzato sino alla chiusura dei depositi iscritti al 25 giugno 2008;

b) il registro depositi giudiziari, modello I, continuerà ad essere in uso limitatamente ai **depositi giudiziari degli affari civili** oltre, per il penale, a quanto indicato nel precedente punto a).

I funzionari responsabili dei depositi giudiziari sia in materia penale che civile provvederanno alle comunicazioni e ai versamenti utilizzando l'apposita modulistica di cui alla DAG.29/12/2008.0188034.U per come modificata dalla DAG.30/07/2009.0099827.U

Gli uffici giudiziari abilitati possono trasmettere via web, a Equitalia Giustizia S.p.A., i dati contenuti nei modelli approvati dal Ministero della Giustizia con nota DAG 30/07/2009 0099827.U del 30 luglio 2009. Tale modalità di trasmissione sostituisce l'invio dei predetti modelli a Equitalia Giustizia S.p.A. in forma cartacea.

Per la DAG.20/02/2009.0025881.U *Questa Direzione Generale, confortata dal conforme parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, ritiene che il sistema dei depositi giudiziari postali per le somme di denaro in sequestro penale di cui al R.D. n. 149/1910 sia stato integralmente superato. La normativa istitutiva del Fondo Unico Giustizia (art. 61, comma 23, D.L.*

n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, ed art. 2, D.L. n. 143/2008, convertito in legge n. 181/2008 e successive modificazioni), ha infatti previsto l'affluenza al Fondo di tutte le somme di denaro in sequestro mediante intestazione in suo favore di tutti i libretti aperti presso Poste s.p.a. e presso altri operatori finanziari.

Per effetto di tale normativa e, in particolare, del citato mutamento di intestazione, i depositi presso gli uffici postali hanno perso la loro natura di depositi giudiziari in senso tecnico, giacché Poste Italiane s.p.a. non risulta essere più il soggetto depositario unico di tutti i depositi giudiziari, tale ruolo essendo stato assunto dalla società che gestisce il Fondo, vale a dire Equitalia Giustizia s.p.a..

Ne consegue che a tali depositi, precedenti e successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina, non si applicano le norme del R.D. n. 149/1910, ivi comprese quelle relative all'emissione dei mandati di pagamento.

Ciò è conseguenza del fatto che Poste Italiane s.p.a. non è più l'interlocutore diretto degli uffici giudiziari che eseguono il deposito, essendo stata sostituita ex lege in questo ruolo di depositario da Equitalia Giustizia s.p.a.. Non contrasta con tale interpretazione il fatto che Equitalia Giustizia s.p.a., sulla base di una valutazione di opportunità del tutto autonoma, possa aver scelto di far comunque confluire le somme del Fondo su libretti e conti correnti postali, onde averne una gestione unitaria più agevole. Tale scelta non riguarda gli uffici giudiziari e potrebbe essere mutata in qualsiasi momento, secondo le esigenze del depositario.

In definitiva, Poste Italiane s.p.a. ha perso, rispetto alle somme di denaro oggetto di sequestro penale, quel ruolo di depositario ufficiale dell'autorità giudiziaria che giustificava le citate norme del R.D. n. 149/1910.

In relazione a tali somme, Poste Italiane s.p.a. svolge un ruolo in tutto equiparabile a un istituto di credito privato presso il quale il custode del bene abbia scelto di depositare il denaro affidatogli.

In materia di somme sequestrate gli elementi necessari per l'intestazione dei libretti sono:

- 1) la denominazione (fondo unico giustizia)
- 2) il domicilio fiscale della società , via Andrea Millevoi n. 10
- 3) il codice fiscale n. 97525160582

inoltre gli elementi da trasmettere ad Equitalia Giustizia e relativi alle somme versate sono:

- 1) il numero del libretto di deposito completo del codice-ufficio
- 2) l'autorità giudiziaria procedente
- 3) il numero e l'anno del procedimento
- 4) l'importo versato

In caso di sequestro di somme di denaro in valuta straniera “*si deve procedere alla conversione in euro ed aprire un libretto di deposito giudiziario quindi trasmettere il modello A relativo* “ sono queste le direttive di Equitaliagiustizia SpA viale di Tor Marancia n 4 00147 Roma (Fondo Unico giustizia <mailto:fondounicogiustizia@equitaliagiustizia.it>) a seguito di richiesta di un ufficio che si era ritrovato confiscate somme di danaro in valuta cinese. [N.B. è consigliabile chiedere al magistrato che autorizza la conversione anche le disposizioni relative ad eventuali costi dell'operazione]

Ai sensi della circolare 30 marzo 2010 prot. n. 49958/U [DAG.07/04/2010.0049958.U] nel caso di provvedimento con il quale il magistrato abbia disposto la restituzione *si deve comunque procedere alla comunicazione all'avente diritto ai sensi dell'articolo 150 del testo unico spese di giustizia.*

La richiamata circolare del 30 luglio 2009 nel modificare il modello C, da utilizzarsi in caso di restituzione delle somme all'avente diritto, ha previsto che nell'avviso sia espressamente indicato che “*l'ufficio, oltre a comunicare all'avente diritto il provvedimento di restituzione, deve dare comunicazione che le somme o i valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'avviso senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende*”

Vanno versata al FUG le somme non reclamate nei cinque anni [DAG.29/12/2008.0188034.U].

La ministeriale 30 marzo 2010 prot. n. 49958/U ha disporso che “i *Dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari siano invitati a provvedere immediatamente alla nomina dei cancellieri responsabili del procedimento, autorizzati in quanto tali alla compilazione e alla sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla società Equitalia Giustizia.*”

Per la DAG.20/02/2009.25881.U gli uffici giudiziari **non emetteranno**, quindi, **mandati di pagamento per le somme dissequestrate**, trasmettendo, invece, alla società Equitalia Giustizia il citato modello C, contenente le informazioni stabilite.

Oltre a ciò (già previsto dalle precedenti istruzioni), gli uffici provvederanno ad unire al modello C, come richiesto dalla società Equitalia Giustizia, un estratto del provvedimento di restituzione, contenente i dati identificativi del provvedimento stesso e la parte dispositiva inerente alla restituzione.

Quando è disposta la restituzione decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'avviso senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro delle somme o dei valori sequestrati questi sono devoluti alla Cassa delle Ammende (vedi anche articolo 150 tusc) [DAG.30/07/2009.0099827.U] .

Le somme ricavate dalla vendita di beni sequestrati disposta ai sensi dell'articolo 151 tusc devono essere versate ad Equitali giustizia [DAG.30/07/2009.0099827.U].

La DAG.28/03/2012.0004156.U in relazione alla tenuta del registro FUG ha ribadito che va ad ogni fine anno compilata la rassegna numerica delle risorse pendenti (circolare DAG.29/12/2008.0169834.U)evidenziando quelle relative a sentenze divenute irrevocabili per le quali non sia stata disposta la confisca e nessuno ne abbia chiesto la restituzione.

Ha inoltre disposto che nel caso in cui il processo sia pendente presso la Corte di Appello l'esecuzione del provvedimento sulla destinazione delle risorse (restituzione e confisca) deve essere effettuata a cura dell'Ufficio presso il quale diviene definitivo il provvedimento stesso non trovando, in tale materia, applicazione l'art.665 c.p.p. [DAG.30/07/2009.0099827.U] .

Le procedure di gestione da parte degli uffici giudiziari delle risorse affluenti al FUG possono considerarsi definite soltanto successivamente alla comunicazione di EquitaliaGiustizia dell'avvenuta restituzione all'avente diritto o dell'assegnazione della somma all'Erario [DAG.29.12.2008.0168934.U] .

▲ rapporti fra uffici inquirenti e uffici giudicanti

Ai sensi della circolare 30 luglio 2009 n. 99827

nel caso in cui il Pubblico ministero eserciti l'azione penale o trasmetta il fascicolo al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione nel registro in uso alla Procura della Repubblica si annoterà la data in cui gli atti vengono trasmessi al giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari .

In tal caso l'ufficio giudicante acquisita la disponibilità del fascicolo dovrà iscrivere quanto in sequestro nel proprio registro comunicando il numero di iscrizione all'ufficio inquirente per l'annotazione nell'omologo registro .

Analogamente si procederà nel caso in cui gli atti vengano trasmessi ad altra Autorità giudiziaria o nel caso in cui gli atti vengano trasmessi alla Corte di Appello.

▲ beni sottratti alla gestione tramite FUG

≈ risorse non liquide

Sono sottratte alla gestione finanziaria le “risorse non liquide” (conti di deposito titoli, fondi comuni di investimento, polizze assicurative, ecc.), perché Equitalia Giustizia non può disinvestire le risorse sequestrate in forma diversa dal contante (art. 6, comma 3, lett. a), del DM n. 127/2009).

L'art. 6, comma 21-quinquies, del DL n. 78/2010 e l'art. 10, comma 21, del DL n. 98/2011 hanno previsto la vendita dei titoli sequestrati, ma ad oggi non è stato emanato il DPCM di attuazione di tali disposizioni.

In questi casi la gestione è effettuata con provvedimento del magistrato.

≈ complessi aziendali

Le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori e ogni altro rapporto bancario facente parte di complessi aziendali essendo destinati all'esercizio dell'attività di impresa non possono affluire al fondo unico giustizia se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa. Circolare n. 25756 del 20 febbraio 2009

≈ **confisca per equivalente**

Provvedimento 6 febbraio 2024 nel sito del Ministero della Giustizia - risposte agli uffici giudiziari

Nei casi di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca, le disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia restano inoperanti, applicandosi – per effetto di quanto previsto dall'art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. - le disposizioni in materia di esecuzione delle pene pecuniarie: pertanto, in forza dell'art. 660 c.p.p., nonché dell'art. 181-bis disp. att. c.p.p., quindi in virtù del decreto ministeriale 28 giugno 2023 - "Modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie", pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 14 del 31 luglio 2023, a fronte dell'emissione dell'ordine di esecuzione e dell'intimazione di pagamento, di competenza del Pubblico Ministero, il pagamento della somma dovuta è destinato a confluire all'apposito capitolo istituito anche per ottemperare agli oneri di rendicontazione posti, a carico del Ministero, dall'art. 79 d.lgs. n. 150/2022.

In tali casi, i pagamenti – da operare con le modalità indicate dal decreto ministeriale – sono destinati a confluire al capitolo di entrata del bilancio di previsione dello Stato numero 2404, art. 00, "Entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pene pecuniarie ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150", associato all'identificativo IBAN (IT 44V 01000 03245 348 0 11 2404 00).

La destinazione di tali pagamenti all'apposito capitolo destinato a ricevere tali voci di entrata osta alla devoluzione al FUG delle somme riscosse in esecuzione dei provvedimenti di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca.

La gestione e la liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell'ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia sono regolate dalle norme (riformulate dal d. lgs. n.150/2022) di cui agli artt. 86 disp. att. c.p.p. e 104 bis disp. att. c.p.p.; pertanto ogni questione inerente all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a procedere e alle modalità di liquidazione è devoluta alla giurisdizione.

▲ **riepilogo**

sono abrogate le disposizioni relative alla vecchia gestione dei depositi giudiziari, R.D. 149/1910, i quali previa le comunicazioni di legge verranno gestiti, sia nelle ipotesi di acquisizione all'erario sia nelle ipotesi di restituzione agli aventi diritto dalla Equitalia spa e secondo la normativa in oggetto.

→ Nessun mandato deve essere compilato dalle cancellerie giusta circolare ministeriale del 20 febbraio 2009

→ ai sensi della circolare DAG 30/07/2009.0099827.U

“ riguardo gli adempimenti degli uffici requirenti e giudicanti, relativi alle annotazioni sul registro nelle diverse fasi procedimentali, si precisa che, come disciplinato dalle “avvertenze” allegate al registro stesso, nel caso in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale o trasmetta il fascicolo al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione, nel registro in uso alla Procura della Repubblica si annoterà la data in cui gli atti vengono trasmessi al giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari.

In tal caso, l'ufficio giudicante, acquisita la disponibilità del fascicolo, dovrà iscrivere quanto in sequestro nel proprio registro, comunicando il numero di iscrizione all'ufficio inquirente per l'annotazione nell'omologo registro.

Analogamente si procederà nel caso in cui gli atti vengano trasmessi ad altra autorità giudiziaria o nel caso in cui gli atti vengano trasmessi alla Corte di Appello”

→ **Vendita di cose sequestrate o confiscate e di cose deperibili** [DAG.30/07/2009.0099827.U] :

“ Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati disposta ai sensi dell’articolo 15) del Testo Unico devono essere versate sul conto corrente unico nazionale aperto da Equitalia Giustizia presso Poste Italiane S.p.a., avente il seguente codice IBAN:IT3510760103200000097815930.

La società provvederà a versare le somme alla cassa delle ammende, decorsi tre mesi dalla vendita stessa (articolo 154, comma i, del Testo Unico), se nessuno ha provato di avervi diritto, previa detrazione delle spese prenotate a debito ovvero pagate dall’erario, ai sensi dell’articolo 155 del Testo Unico.

Il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F 23, precompilato ed inviato dall’ufficio giudiziario unitamente al modello E.

Le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati, dalle quali vanno detratte le eventuali spese pagate dall’erario, ai sensi dell’articolo 156 del Testo Unico, devono essere versate al Fondo Unico Giustizia con le medesime modalità sopra indicate.

Anche in questi casi il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F 23, precompilato ed inviato dall’ufficio giudiziario unitamente al modello E.

Allo stesso modo devono essere versate al Fondo Unico Giustizia le somme ricavate dalla vendita di cose deperibili, disposta a norma dell’articolo 260 c.p.p., in attesa dei provvedimenti definitivi sulla destinazione, restituzione o confisca, che saranno comunicati alla società utilizzando i rispettivi modelli (mod. C per la restituzione e mod. D per la confisca).

Per la comunicazione del versamento di tali somme è stato predisposto un apposito modello E bis, al quale deve essere allegato il modello F 23 precompilato dall’ufficio”.

→ Restituzione somme a seguito provvedimento di dissequestro o revoca della confisca DAG.08/02/2018.0028117.U

“.. Equitalia Giustizia SpA. È il soggetto deputato ad effettuare le restituzioni..gli Uffici giudiziari trasmetteranno : 1) l’istanza di rimborso recante l’indicazione delle generalità complete dell’avente diritto e i dati bancari o postali necessari per l’accredito della somma da restituire; 2)il provvedimento che dispone la restituzione della somma con l’indicazione esatta dell’importo da restituire”

→ Restituzione somme diverse da quelle oggetto di sequestro o confisca DAG.14/02/2018.0031681.U *“ ... le istruzioni operative diramate con nota DAG. prot 28117.U dell’8 febbraio 2018 (è quella che precede)debbano essere seguite pure nei casi in oggetto..*

→ Aziende sottoposte a provvedimenti di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione DAG.20/02/2009.0025756.U

quanto alle somme di denaro, ai conti correnti, ai titoli, ai valori e ad ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali, in via di interpretazione deve ritenersi che tali beni, compresi nell’ universitas aziendale, essendo destinati all’esercizio dell’attività di impresa, già svolta in forma individuale o societaria e proseguita dall’amministratore giudiziario, non possano affluire al Fondo Unico Giustizia, se non in occasione dell’eventuale liquidazione dell’azienda stessa.

Diversamente, risulterebbero impedita l’attività e la gestione imprenditoriali - con tutti gli adempimenti ad essa connessi – facenti capo all’amministratore giudiziario.

→ Errato pagamento della pena pecuniaria, rideterminazione della pena in caso di indulto o di cumulo o di oblazione che estingue il reato Circolare 19 luglio 2018

Nelle ipotesi dell’errato pagamento della pena pecuniaria in caso di concessione dei benefici di legge, oppure della rideterminazione della pena in caso di indulto o di cumulo o di oblazione che estingue il reato, nelle quali, in sostanza, il soggetto provvede al versamento di una somma in realtà non dovuta... gli istanti, per ottenere la restituzione di quanto erroneamente versato, in ossequio alle disposizioni impartite dal citato art. 68, dovranno rivolgere apposita istanza all’Autorità giurisdizionale competente che, all’esito dell’istruttoria finalizzata all’accertamento della sussistenza del diritto vantato, adotterà il richiesto provvedimento di restituzione della somma.

Il funzionario delegato alle spese di giustizia, ricevuta la comunicazione di tale provvedimento, dovrà richiedere a questa Direzione generale l'accreditamento sul capitolo n. 1458 dei fondi necessari ad effettuare i relativi pagamenti.

Sarà cura di questa Direzione generale informare gli aventi diritto che hanno già presentato istanza di restituzione a questa Amministrazione centrale della necessità di depositare le istanze di restituzione presso i competenti uffici giudiziari.

→ **restituzione delle risorse** in caso di revoca della confisca è disciplinata dall'art. 2, del d.m. 30 luglio 2009, n. 127 ai sensi del successivo articolo 5 comma 2 *Equitalia Giustizia mette a disposizione dell'amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al Fondo unico giustizia e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l'amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute è comunicato a Equitalia Giustizia con cadenza trimestrale*".

→ **confische per equivalenza** Nei casi di cui al comma 1-bis disp. att. c.p.p. (ossia beni non sottoposti a sequestro o non specificatamente indicati nel provvedimento che dispone la confisca) Ai sensi del decreto ministeriale 28 giugno 2023 -"Modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie", pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023, a fronte dell'emissione dell'ordine di esecuzione e dell'intimazione di pagamento, di competenza del Pubblico Ministero, il pagamento della somma dovuta è destinato a confluire all'apposito capitolo istituito anche per ottemperare agli oneri di rendicontazione posti, a carico del Ministero, dall'art. 79 d.lgs. n. 150/2022.

In tali casi, i pagamenti – da operare con le modalità indicate dal decreto ministeriale – sono destinati a confluire al capitolo di entrata del bilancio di previsione dello Stato numero 2404, art. 00, "Entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pene pecuniarie ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150", associato all'identificativo IBAN (IT 44V 01000 03245 348 0 11 2404 00)

La destinazione di tali pagamenti all'apposito capitolo destinato a ricevere tali voci di entrata osta alla devoluzione al FUG delle somme riscosse in esecuzione dei provvedimenti di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca. [cfr. Circolare 6 febbraio 2024 in filo diretto]

DEPOSITI GIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE

Le norme del Regio Decreto n. 149/1910 restano in vigore fino al riordino della materia - per i depositi giudiziari civili. DAG.20/02/2009.0025881.U

Per la DAG.29/12/2008.0188034.U il registro depositi giudiziari, modello I , continuerà ad essere in uso limitatamente ai depositi giudiziari degli affari civili

L'art. 2 del d.l. n. 143 del 16 settembre 2008, convertito in legge n. 181 del 13 novembre 2008 e modificato con legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017, nell'individuare a i proventi che devono affluire al fondo unico di *per quanto riguarda il settore civile* [cfr. Ministero della Giustizia Provvedimento del 16 luglio 2023 in filo diretto vedi nota successiva pag. 141] è previsto che affluiscano al fondo le somme:

a) *"depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia"* (art. 2, comma 2, lettera c-bis l. 143 del 2008);

b) *"di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5"* (art. 2, comma 2, lettera c-ter, d.l. 143 del 2008) [L'art. 117, comma 4, del R.D. n. 267 del 1942, stabilisce, nell'ambito delle operazioni di riparto finale, che *"Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le*

somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia”].

Le relazioni alla legge di bilancio per l'anno 2018, legge n. 205 del 2017 (relazione tecnica e profili finanziari) e lo stesso commento al disegno di legge fanno riferimento alla gestione delle “giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo”, evidenziando essere previsto “l'afflusso in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) delle somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali...”: la norma si riferisce testualmente alla sola procedura fallimentare richiamando l'art. 117, comma 4, del R.D. n. 267 del 1942.

L'art. 136, commi 2 e 3, del medesimo R.D. n. 267 del 1942, nell'ambito della procedura di concordato fallimentare, prevede che “Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato”.

la norma enuncia expressis verbis che spetta al giudice di determinare la destinazione delle somme rimaste in giacenza alla chiusura del concordato fallimentare.... la cancelleria sarà tenuta, in ogni caso, a dare esecuzione al provvedimento del magistrato, quale che sia il suo contenuto, in merito alla devoluzione delle somme relative ai creditori irreperibili o comunque non reclamate da oltre cinque anni.

Sempre per la ministeriale giustizia del 16 luglio 2023 Il comma 2-bis del citato art. 2 del d.l. n. 143 del 2008, dispone poi che a decorrere dal 1° luglio 2020 rientrano in apposite gestioni separate del «Fondo unico giustizia»:

a) *...le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942” (art. 2, comma 2-bis, lettera a), d.l. 143 del 2008);*

b) *“...le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare” (art. 2, comma 2-bis, lettera b), d.l. 143 del 2008);*

c) *“le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile” (art. 2, comma 2-bis, lettera c), d.l. 143 del 2008);*

d) *“le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi” (art. 2, comma 2-bis, lettera d), d.l. 143 del 2008).*

Nelle **procedure civili** in relazione ai depositi permance, quindi, la vecchia normativa e in uso il registro depositi giudiziari Modello I informatizzato .

In materia di escuzioni l'art. 162 disp att. c.p.c.(Deposito del prezzo di assegnazione) dispone che *“la parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari”* .

Vanno trasmesse (utilizzando i modelli di cui alla circolare DAG.29.12.2008.0168934.U) ad Equitalia per acquisizione all'Erario delle somme non riscosse decorsi 5 anni dalla definizione dei processi e , nei casi di restituzione.

Per la DAG.12/03/2009.0036901.U , infatti, *le comunicazioni saranno inviate alla società Equitalia Giustizia decorsi cinque anni dalla definizione della procedura oppure, per quanto attiene al processo fallimentare , dal deposito delle somme di cui all'articolo 177, comma 4, della legge fallimentare.*

La Circolare Ministero della Giustizia IGE.09/04/2010.0003170.E sottolinea che *“..nel caso di provvedimento con il quale il magistrato abbia disposto la restituzione si deve comunque procedere alla comunicazione all'avente diritto ai sensi dell'articolo 150 Testo Unico delle spese di giustizia”.*

Le procedure di gestione da parte degli uffici giudiziari delle risorse affluenti al FUG possono considerarsi definite soltanto successivamente alla comunicazione di EquitaliaGiustizia dell'avvenuta restituzione all'avente diritto o dell'assegnazione della somma all'Erario (DAG.29.12.2008.0168934.U).

→ **Fondo unico di giustizia (FUG) - Somme non reclamate nei cinque anni successivi alla definizione del procedimento – Restituzione di somme che avrebbero dovuto essere devolute al FUG provvedimento 16 maggio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018 e conf. Provvedimento 16 luglio 2023 in Filo diretto**

≈ L'art. 2 del d.l. n. 143 del 16 settembre 2008, convertito in legge n. 181 del 13 novembre 2008 e modificato con legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017, individua i proventi che devono affluire al fondo unico di giustizia.

In particolare, per quanto riguarda il settore civile è previsto che affluiscano al fondo le somme:

- “depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia” (art. 2, comma 2, lettera c-bisl. 143 del 2008);
- “di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5” (art. 2, comma 2, lettera c-ter, d.l. 143 del 2008).

Il comma 2-bis del citato art. 2 del d.l. n. 143 del 2008, dispone poi che “A decorrere dal 1° luglio 2020 rientrano in apposite gestioni separate del «Fondo unico giustizia»:

- a) le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942” (art. 2, comma 2-bis, lettera a), d.l. 143 del 2008);
- b) le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare” (art. 2, comma 2-bis, lettera b), d.l. 143 del 2008);
- c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile” (art. 2, comma 2-bis, lettera c), d.l. 143 del 2008);
- d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi” (art. 2, comma 2-bis, lettera d), d.l. 143 del 2008).L'art. 117, comma 4, del R.D. n. 267 del 1942, stabilisce, nell'ambito delle operazioni di riparto finale, che “Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia”.

L'art. 136, commi 2 e 3, del medesimo R.D. n. 267 del 1942, nell'ambito della procedura di concordato fallimentare, prevede che “Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato”.

Tale il quadro di riferimento, la norma da ultimo riportata enuncia expressis verbis che spetta al giudice di determinare la destinazione delle somme rimaste in giacenza alla chiusura del concordato fallimentare.

≈ Ove il debitore esecutato non sia stato posto nelle condizioni di conoscere il provvedimento di restituzione disposto in suo favore dal giudice dell'esecuzione, non è possibile procedere alla devoluzione delle somme al FUG, non essendo mai iniziato a decorrere il termine di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2, lett. c-bis), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Ad analoga conclusione deve pervenirsi laddove si accerti che tale mancata devoluzione sia stata invece frutto di una "dimenticanza" dell'ufficio (a fronte della regolare comunicazione anche al debitore esecutato del provvedimento di devoluzione delle somme in suo favore).ove si provvedesse, di fronte a una richiesta di restituzione di somme formulata dall'avvocato del debitore esecutato, alla (tardiva) devoluzione delle somme stesse al FUG, non si farebbe altro che procrastinare ulteriormente il momento della restituzione (comunque dovuta, anche dopo il decorso del termine di 5 anni), provocando l'intervento nel relativo procedimento amministrativo di un soggetto (Equitalia Giustizia S.p.A.) che è tenuto a provvedere in tal senso nella diversa (e fisiologica) ipotesi in cui, relativamente alle somme da restituire, "siano stati adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG", nonché, come è ovvio, la maturazione di ulteriori interessi.

→ **Fondo Unico Giustizia applicabilità dell'art. 117, comma 4, legge fallimentare (ora art. 232, comma 4, del CCII), alle procedure concorsuali diverse dalla fallimentare**
Provvedimento 16 luglio 2023 *La disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 117 comma 4 Legge Fallimentare, ora art. 232 comma 4 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e dell'art. 2 comma 2 bis D.L. 143/2008, che prevede la devoluzione al Fondo Unico Giustizia, decorsi 5 anni dal deposito, dei libretti contenenti somme dovute a creditori che non si presentano o sono irreperibili nell'ambito di procedure di fallimento, ora liquidazione giudiziale, si applica in relazione al provvedimento del magistrato, quale che sia il suo contenuto, in merito alla devoluzione delle somme anche ai libretti contenenti somme dovute a creditori che non si presentano o sono irreperibili depositati nell'ambito di procedure concorsuali diverse dal fallimento (es. concordati preventivi o fallimentari)....Pertanto, la cancelleria sarà tenuta, in ogni caso, a dare esecuzione al provvedimento del magistrato, quale che sia il suo contenuto, in merito alla devoluzione delle somme relative ai creditori irreperibili o comunque non reclamate da oltre cinque anni.*

CASSA DELLE AMMENDE

La Cassa delle Ammende è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia istituito con legge 9 maggio 1932 n. 547.

Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale e tutte le somme devolute alla Cassa delle Ammende per legge o disposizione dell'Autorità giudiziaria.

In materia di attività degli uffici giudiziari si eseguono presso la Cassa delle ammende i versamenti relativi a :

a) sanzioni (vedi anche pagina 617 e 630)

Art. 44 c.p.p. inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione.

Art. 48 c.p.p. rigetto o dichiarazione di inammissibile la richiesta delle parti private di rimessione del processo

Art. 133 c.p.p. testimone, perito, persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, consulente tecnico, interprete, custode di cose sequestrate che omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti,

Art. 147 c.p.p. sostituzione e condanna sanzione dell'interprete che non presenta entro il termine la traduzione scritta.

Art. 231 c.p.p. sostituzione e condanna sanzione del perito fornisce il proprio parere nel termine fissato ovvero se svolge negligenza l'incarico affidatogli.

Art. 616 c.p.p. rigetto o inammissibilità del ricorso in cassazione

Art. 634 c.p.p. inammissibilità richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale

Art. 694 c.p.p. a carico del direttore dell'editore o del proprietario di tipografia per omessa pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione.

Art. 85 disp att. c.p.p. Restituzione con imposizione di prescrizioni

Art. 96 c.p.c. parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave

Art. 54 c.p.c. inammissibilità o rigetto della ricsuzione

Art. 255 c.p.c. mancata comparizione dei testimoni

b) cauzioni (vedi anche pagina 617 e 630)

Nel processo civile : articoli c.p.c. 119, 478(efficacia titolo esecutivo) , 482 (esenzione termine dilatorio nel precetto) , 532 (a carico di commissionario alla vendita), 580 (partecipazione alla vendita con incanto) ,624 (e 648 (esecutività decreto ingiuntivo) , 633 (convalida di sfratto), 669 undicies (provvedimenti cautelari), 684(revoca sequestro conservativo)

Nel processo penale : articoli c.p.p. 237(buona condotta), 259 (custode cose sequestrate), 319 (sequestro penale)

Le cauzioni confiscate devono essere devolute alla Cassa delle Ammende.

I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e Prestiti.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto della Cassa delle ammende (D.P.C.M., 10/04/2017 n° 102, in G.U. 28/06/2017)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa sono versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo «I AET». I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «Cassa DP s.p.a. gestione separata» a favore della Cassa. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.

2. Le somme dovute alla Cassa dagli istituti penitenziari sono versate, a mezzo di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.

3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti penitenziari inoltrano tempestivamente alla Cassa la comunicazione dell'avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.

4. I proventi delle manifatture carcerarie sono assegnati in base alla normativa vigente.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

6. La Cassa depositi e prestiti trasmette semestralmente alla Cassa l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.

7. La Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla Cassa dell'avvenuto accreditamento delle somme.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati disposta ai sensi dell'articolo 151 tuscg , somme vanno versate, per tramite Equitalia, alla Cassa delle Ammende decorsi tre mesi dalla vendita (DAG.29/12/2008.0168934.U)

TRASCRIZIONE

► **aspetti generali**

riferimenti normativi

≈ articoli 2643, 2645, 2651 codice civile,

≈ articoli 6 e 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990 n 347 Testo unico disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali .

Vanno chieste le trascrizioni degli atti giudiziari che comportino trasferimenti di proprietà o diritti reali .

Ai sensi dell'articolo 2671 il pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile (sulla competenza/obbligo del cancelliere a richiedere la trascrizione da ultimo Ministero Giustizia DAG.14/02/2020.0029569.U) .

NON spetta al cancelliere richiedere le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 codice civile [rif. Ministero Giustizia DAG.14/02/2020.0029569.U e Agenzia delle Entrate nota 2 dicembre 2019 prot. n. 230211/E]

A seguito della modifica normativa operata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158, a far data del 1 gennaio 2016, i termini per chiedere parte del cancelliere la trascrizione per gli atti ed i provvedimenti ricevuti o ai quali ha partecipato sono portati a 120 giorni mentre per i decreti di trasferimento e gli atti da esso ricevuti i cancellieri devono chiedere la registrazione entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emanato

In materia di trascrizione della domanda giudiziale l'art. 62 legge 18 giugno 2009 n. 69 ha aggiunto al codice civile gli artt. 2668-bis e 2668-ter sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziaria e sulla durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili; in entrambi i casi durata venti anni, l'effetto cessa se la trascrizione non viene rinnovata prima della scadenza.

Con il decreto legislativo 20 ottobre 2022 n. 150 in materia di pene pecuniarie sia ha l'abbandono del sistema del recupero crediti che concepisce la pena pecuniaria come un credito e all'articolo 316, comma 1, c.p.p. le parole: «della pena pecuniaria,» sono soppresse, di conseguenza il PM non può chiedere a garanzia il sequestro conservativo e la conseguenziale trascrizione.

La legge 15 luglio 2009 n 94 ha sostituito l'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, disponendo che “ *il sequestro preventivo è eseguito sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici*” .

L'autentica delle sottoscrizioni in calce all'accordo ex art. 5 dl 132/2014 conv. legge 162/2014 ai fini della trascrizione dell'atto rientra tra le c.d. autentiche formali quindi di competenza notarile [DAG.02/01/2017.0000100.U] .

Gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante mod. 30 dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito (mod. 2ASG) e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002). I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul Modello 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali [Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U] .

► **Trascrizione nel PROCESSO CIVILE** (vedi anche argomento in capitolo Foglio Notizie)

Riferimenti normativi

≈ codice civile Libro VI Titolo I Capo I, II, III ;decreto legislativo 31 ottobre 1990 n 347
Testo unico disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali ;≈ circolari ministeriali di seguito richiamate

▲ Circolare Ministero della Giustizia Dir. Gen. Giust. civ. del 14 maggio 2008 n 68357/U:

a) Trascrizioni a favore delle Amministrazioni Pubbliche ammesse alla prenotazione a debito delle spese *Nei processi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato o altra Amministrazione Pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito (art. 16, lettera d), del D.Lgs. n. 347/1990; artt. 3, lettera q), e 158, lettera d), del D.P.R. n. 115/2002) gli oneri tributari, ove si verificano i presupposti per la riscossione, sono recuperati dall'Amministrazione parte del processo unitamente alle altre spese processuali.*

Si precisa che la sentenza traslativa non determina oneri tributari, in quanto il bene viene acquisito al patrimonio dello Stato e pertanto beneficia dell'esenzione disciplinata dall'art. 1 secondo comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

Sono invece effettuate a debito le iscrizioni e le annotazioni operate durante il corso del giudizio in quanto gli oneri tributari in tal caso sono recuperati nei confronti della eventuale parte soccombente.

b) Trascrizioni a favore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato *Nei processi in cui una delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 16, lettera d), D.Lgs. n. 347/1990, coordinato con l'art. 131, lettera a), del D.P.R. n. 115/2002, gli oneri tributari sono prenotati a debito e recuperati ove sussistano i presupposti.*

Ove intervenga un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio e risultino prenotati a debito oneri tributari riferiti a trascrizioni l'ufficio giudiziario provvedere a dare

notizia dell'avvenuta revoca del beneficio all'Agenzia del Territorio per consentire all'ufficio finanziario di cessare gli adempimenti di competenza in esecuzione del provvedimento revocato.

c) Trascrizioni a favore dei fallimenti Ove il fallimento risulti privo di fondi è ammessa la prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle trascrizioni, ai sensi dell'art.146, lettera b), D.P.R. n. 115/2002 ed il curatore provvedere a versare all'Erario anche tali spese, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, nel caso che si verifichino disponibilità liquide.

Qualora il fallimento sia parte di un processo, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002, trova applicazione la disciplina del patrocinio a spese dello Stato ovvero l'art. 16, lettera d), del D.Lgs. n. 347/1990 pertanto l'ufficio giudiziario curerà il recupero delle eventuali spese con gli stessi criteri generali, propri dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

→ sentenza di fallimento – trascrizione nei registri immobiliari – Istruzioni sulle modalità di attuazione (circ. 23 aprile 2003 n 3/1 Min Economia e Finanze) (vedi anche parte nella circolare che precede) ...*Omissis*.. il Ministero della Giustizia con parere 25 marzo 2003 n 2/60/FG/2 (2003)u/4109 ha convenuto con la scrivente che al fine di assicurare la pubblicità immobiliare delle sentenze in parola queste debbano essere non già annotate in senso tecnico nei pubblici registri, bensì annotate... *omissis*.... tutto ciò premesso qualora il curatore non provveda autonomamente e spontaneamente alla presentazione delle note di trascrizione su supporto informatico presso la conservatoria competente, ma si limiti a notificare al conservatore un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento a norma dell'art. 88, secondo comma, legge fallimentare, gli uffici dei registri immobiliari dovranno adottare il seguente iter procedimentale: 1) compilazione d'ufficio delle note di trascrizione2) esecuzione d'ufficio della formalità di trascrizione con prenotazione a debito dei tributi dovuti ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettera e) del d.lvo 31 ottobre 1990 n 347 (vedi anche lettera c) pag. 146 14 maggio 2008 n 68357/U).

d) Trascrizioni nelle ipotesi in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese Per il combinato disposto dell'art. 2671 c.c. e degli artt. 6 e 16, lettera e), del D.Lgs. n. 347/1990, entro 30 giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista, il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato.

Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'art. 299 del D.P.R. n. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 347/1990, «senza previo pagamento dell'imposta» e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.

Osservazioni conclusive della circolare Gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante mod. 30 dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito (mod. 2ASG) e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002). I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul Modello 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali

▲ **Annotazioni ex art. 2655 c.c. - obblighi del Cancelliere - prenotazione a debito ex art. 16, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 347 del 31.10.1990 provvedimento 14 febbraio 2020 Foglio Informativo n. 2/2020 DAG14/02/2020.0029569** In tema di annotazioni di atti soggetti a trascrizione, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 347 del 1990, e di possibilità di prenotazione a debito delle relative imposte (prevista per le trascrizioni dall'16 del d.lgs. n. 347 del 1990, secondo le modalità operative già indicate nella circolare prot. DAG 68357.U del 15.5.2008), non spetta al cancelliere richiedere le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile, trattandosi di soggetto non ricompreso nel novero dei pubblici ufficiali tenuti a tale adempimento; sul cancelliere incombe, invece, l'obbligo di richiedere la trascrizione per gli atti e i provvedimenti ricevuti o ai quali abbia comunque partecipato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990.

L'onere di richiesta dell'annotazione sarà "a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali" (diversi dal cancelliere) "che hanno ricevuto o autenticato l'atto", secondo quanto previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 347 del 1990.

▲ **dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario** [vedi pag. 109]

La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario entro un mese dall'inserimento nel registro delle successioni conservato presso il tribunale, deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (art 484 c. c.)

Nota 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., UFF. I

*Il Tribunale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della **nota di trascrizione** conseguente alla procedura di **accettazione di eredità con beneficio di inventario**.Ne consegue che l'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002.*

Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia).

Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di euro 10,33 per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 6421/1972.

▲ **Atti di divorzio e separazione – Imposte ipotecarie e di trascrizione.**

Circolare 18 ottobre 2002, n. 9/T dell'Agenzia del Territorio) Le formalità di trascrizione relative agli atti di pignoramento afferenti i crediti alimentari stabiliti dalla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, rientrano nel regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

▲ **trascrizione e iscrizione con riserva (art. 2674bis c.c.)**

in assenza di direttive del ministero(o per lo meno non me ne risultano) vi riporto una mia nota di quando dirigevo il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Ai sensi dell'articolo 2674 bis codice civile "...qualora emergano gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca il conservatore su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria"

Ai sensi dell'articolo 113 disposizione attuazione codice civile "...il reclamo si propone al tribunale il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero .

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte di appello.."

È stato chiesto allo scrivente il trattamento tributario del giudizio di cui ai sopra richiamati articoli del codice civile e se il decreto che li definisce sia o meno soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

In mancanza di espressa esenzione sono dovuti tanto il contributo unificato (nella misura prevista per il rito camerale ex art. 13 lettera a DPR 115/02 Testo unico spese di giustizia) sia l'indennità di anticipazione forfettaria ex articolo 30 del richiamato Testo Unico spese di giustizia sia il pagamento di eventuali diritti di copia.

Le problematiche relative all'obbligo o meno del pagamento dell'imposta di registro vanno affrontate e risolte avendo riguardo alle disposizioni di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 (Testo Unico imposta di registro) e nello specifico agli articoli 37 e all'articolo 8 tabella Allegata del richiamato Testo Unico sull'imposta di registro.

Ai sensi dell'articolo 37 sono soggetti alla registrazione " *gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio...*"

Ai sensi dell' articolo 8 Tabella allegata parte prima sono soggetti a registrazione in termine fisso:

" Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e

quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da dipartimento ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni;

(N.B.i l punto f questi è stato dichiarato incostituzionale nella previsione di imposta di registrazione)

g) di omologazione.”

A parere dello scrivente nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l'obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico (la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

Quindi, a meno di una forzatura, che ricomprenda il provvedimento in esame tra quelli contemplati nella lettera d del sopra richiamato articolo 8 Tabella allegata il decreto emesso ex art. 113 disposizioni di attuazione del codice civile non è soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

Sul punto è in ogni caso auspicabile l'intervento chiarificatore del Superiore Ministero

▲ attestazione definitività del provvedimento cancellazione delle trascrizioni del pignoramento rapporti uffici giudiziari e agenzia del territorio

1) Nota del Ministero della Giustizia Ispettorato generale prot. 180/Q/05-5017 del 4 agosto 2005 diretta al DAG direzione generale affari della giustizia civile Ufficio I Oggetto: quesito proveniente dal Tribunale di.....sugli adempimenti necessari all'esecuzione dette trascrizioni e dette annotazioni nei registri immobiliari e sui rapporti con l'Agenzia del Territorio.-Nel trasmettere la nota del funzionario addetto alla cancelleria delle esecuzioni civili per espropriazione immobiliari, presso il su citato Tribunale, si rappresenta il parere di questo Ufficio.

Il quesito prende le mosse dal rifiuto opposto dal responsabile dell'ufficio provinciale di Treviso dell'Agenzia del Territorio: I) di trascrivere i decreti di trasferimento della proprietà su beni subastati, non risultando "alcuna attestazione di definitività da parte della cancelleria"; II) di annotare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, "in quanto in calce all'ordinanza non risulta la dichiarazione da parte del cancelliere di mancata opposizione nei termini del provvedimento".

Si ritiene, innanzitutto, di poter dire che tanto per il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.) quanto per l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo (artt. 629-632 c.p.c.) con il contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento non è prevista alcuna attestazione o dichiarazione da parte della cancelleria circa la definitività di tali provvedimenti.

Inoltre, il terzo comma dell'art. 586 (Trasferimento del bene espropriato), riferendosi al relativo decreto, così recita:« costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio». Poi, per quanto attiene all'ordinanza, premesso che il primo comma dell'art. 632 (Effetti dell'estinzione del processo) prevede:«Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento.», sembra si possa riferire anche ad essa il disposto del secondo comma dell'art. 562 (Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione):«Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza». Al riguardo, va, altresì, ricordato che l'art. 2668 c.c. (Cancellazione della trascrizione), mentre afferma che "la cancellazione della trascrizione delle domande ... è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato", al secondo comma dice soltanto che la stessa "deve essere giudizialmente ordinata (quindi, senza alcun requisito di irrevocabilità, concetto inapplicabile all'ordinanza), qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti.

Pertanto, sembra potersi affermare che: **a)** il decreto di trasferimento è un atto esecutivo ex se, che può dare atto all'immediato compimento della trascrizione; **b)** l'ordinanza di cancellazione risponde pienamente al dettato dell'art. 2668 c.c. ed è, quindi, idonea a provocare l'annotazione. Senza che, per entrambi, sussista la necessità o l'obbligo di alcuna ulteriore ed abnorme dichiarazione.

Tuttavia, sembra pure opportuno rappresentare che, ove mai l'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio voglia insistere nel rifiuto, la cancelleria, su precisa istanza dell'esecutato ed a spese di questi, potrebbe rilasciare, per la sola ordinanza di estinzione, un certificato attestante la mancata presentazione del reclamo di cui all'art. 630, terzo comma, del codice di rito.

Altrimenti, le strade che appaiono percorribili sono quelle rispettivamente indicate dall'art. 2674 c.c. (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio, rivolto al conservatore) e dall'art. 2888 c.c. (Rifiuto di cancellazione) collegato all'art. 113 delle disposizioni di attuazione al Codice civile.

2) trascrizione attestazione definitività del provvedimento

Ministero della giustizia DAG direzione generale affari della Giustizia civile – Ufficio I nota del 20 febbraio 2008 diretta al Capo ispettorato generale Oggetto: *Quesito proveniente dal Tribunale di...sugli adempimenti necessari per poter eseguire trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e sui rapporti con l'Agenzia del Territorio.*

Con riferimento alle note di cui in epigrafe si condividono in linea di principio le soluzioni e le argomentazioni esposte. Tuttavia, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2884 c.c. la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente.

Di conseguenza, poiché la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (V. Cass. Sez. 3, sent. n. 7922 del 26.4.2004, R.V. 572331; Cass. Sez. 3, sent. n. 21106 del 31.10.2005, R.V. 585277) riconosce che contro il decreto di cui all'art. 586 c.p.c. è consentito proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sembra che non possa parlarsi di "provvedimento definitivo" fino a quando non è trascorso il termine per l'impugnazione.

3) Riporto una mia **nota** inviata, il 21 settembre 2009, all'agenzia del territorio quando ero dirigente del tribunale di Vibo Valentia

La circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari della Giustizia Civile- Ufficio I del 14 maggio 2008 emanata, come si legge nella stessa, "d'intesa con l'Agenzia del Territorio .." ha ulteriormente chiarito e disposto che, in materia civile, nelle ipotesi di trascrizioni in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese "per il combinato disposto dell'articolo 2671 c.c. e degli articoli 6 e 16 lett. c) del d.Lvo 347/90, entro trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista, il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato.

Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali, stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'articolo 299 del D.P.R. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell'art. 16 del d.Lgs 347/90, "senza previo pagamento dell'imposta" e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.

Si rappresenta infine che, gli importi liquidati dall'agenzia del territorio e comunicati mediante mod. 30, dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito (mod. 2 ASG9 e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002)

I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario, copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali".

In relazione all'acircolare che precede riporto una mia nota, di quando dirigevo il Tribunale di Vibo Valentia diretta all'Agenzia del territorio

Con nota prot. 2436 del 14/09/2009, acquisita al protocollo dello scrivente Tribunale al prot. 1987 del 19/09/2009, Codesta Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Vibo Valentia, nel premettere che "per poter effettuare la trascrizione ex art. 16 Dlgo 347/90 "sia necessaria la comunicazione del cancelliere, quale richiedente la trascrizione, che la parte interessata non ha provveduto al versamento degli oneri tributari" ha fatto inoltre presente che "con la trascrizione a debito della formalità e con il successivo invio del modello 30 per la presa in carico delle somme degli oneri tributari, il presente ufficio, ricevuto il modello attestante l'annotazione sul registro modello 2ASG provvede all'annotazione della avvenuta presa in carico da parte del tribunale, chiudendo l'iter previsto per la trascrizione, in quanto resterebbe a carico del richiedente (rectius il cancelliere) la comunicazione agli uffici finanziari incaricati della riscossione"

L'obbligo del pubblico ufficiale, nella specie il Cancelliere, di procedere alla trascrizione in oggetto deriva dalla legge (in particolare artt. 2651 e 2671 del codice di procedura civile e dall'art. 6 , punto 2, d.lgvo 347/90) e non appare subordinato all'accertamento, mancandone tra l'altro gli strumenti, ad omissioni della parte interessata.

Il Cancelliere, per gli atti d'ufficio, è tenuto alle comunicazioni su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere stesso nei soli casi e nei modi in cui la legge lo prescrive (nel processo civile articoli 136 e 151 c.p.c., e articoli 1, 47 e 51 disp. att. c.p.c).

Non risulta dalla lettura dalla normativa in vigore in tema di Imposte Ipotecarie e Catastali, articoli 6 e 16 d.lgvo 347/90 Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, né dalla normativa in materia codice civile articolo .2643, punto 14 , e artt. 2651 e 2671, né della richiamata nota ministeriale del 14/05/2008 punto D, alcun onere di comunicazioni a carico della cancelleria e diretta all'agenzia del territorio a " che la parte interessata non ha provveduto al versamento degli oneri tributari"

Versamento degli oneri tributari che non possono essere richiesti direttamente alla cancelleria non potendosi più applicare, come ricordato dalla stessa nota ministeriale, " *le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali, stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c.p.c. operata dall'articolo 299 del D.P.R. 115/200.* ",

Gli obblighi della cancelleria nella fattispecie in esame, come nei procedimenti civili in generale, sono quelli espressamente derivanti dal codice di rito e relativi, e limitati, alla comunicazione, alle parti, dell'avvenuto deposito del provvedimento che definisce il procedimento.

Ulteriori adempimenti carico della parte interessata, quali ad esempio registrazioni e/o trascrizioni, decorrono, per legge, da tale momento.

Quanto agli obblighi sul soggetto tenuto alle ulteriori fasi di recupero su quanto prenotato a debito la nota dell'agenzia del territorio della provincia di Vibo Valentia appare, allo scrivente, essere nelle sue conclusioni, in contrasto con la sopra richiamata circolare ministeriale.

Dalla ulteriore lettura di quest'ultima nella sua parte finale è prescritto che "gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari." provvedendo ad **individuare l'Agenzia del territorio quale ufficio finanziario** , tenuto quindi alle successive incombenze di recupero nella parte in cui conclude "I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa , dovranno essere altresì annotati sul mod. 30 che **dovrà essere restituito all'ufficio finanziario**, copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali"

Infine si rappresenta come per il recupero delle spese processuali, da iscriversi al modello 3 Gs, gli uffici Giudiziari in esecuzione di quanto disposto, da ultimo, dall'art. 1, comma 367, legge 244/2007, e dal D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008 e dalle disposizioni ministeriali, da ultimo circolare ministero della giustizia – Dipartimento affari di Giustizia – direzione generale della giustizia Civile – n. DAG 29/09/2008.2008.0128253.U , **non** si avvalgono degli uffici finanziari ma della Equitalia service Spa.

Alla luce di quanto sopra e salve diverse disposizioni dei Superiori Uffici a cui la presente viene inviata per quanto di competenza, il Tribunale di Vibo Valentia continuerà ad operare con le modalità sin ora osservate e che, per come sopra esposto e motivato, appaiono conformi al dettato normativo e alle direttive ministeriali

Nel senso di collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra Uffici delle Amministrazioni Statali, lo scrivente Tribunale, nel confermare la propria disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento, si adopererà a sensibilizzare il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati perché solleciti i propri iscritti ad un puntuale e solerte adempimento fiscale derivante dalle decisioni giurisdizionali.

► **Trascrizione nel PROCESSO PENALE**(vedi anche argomenti pagg. 585 e 587)

riferimenti normativi

≈ art. 316 e ss c.p.p. ; art. 103 disp. att. c.p.p. ; articoli 15 e 16 decreto legislativo n. 374/1990; articolo 107 testo unico spese di giustizia ; circolari ministeriali di seguito richiamate

→ Trascrizione e cancellazione del **sequestro conservativo** ai sensi dell'art. 103 disp att cpp 1.

Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato. (rif. articoli 15 e 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 374, DAG.14/05/20080068357.U) e DAG.10/12/2021.0247989.U).

*nel **sequestro conservativo** (artt 316 e 317 c.p.p.) disposto dal giudice su richiesta del P.M. a garanzia del pagamento [NdR= D.lvo 150/2022 a far data del 30 dicembre 2022 il sequestro conservativo non è più istituito utilizzabile per le pene pecuniarie] , delle spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'Erario*

per la trascrizione e la cancellazione del sequestro l'ufficio finanziario non può esigere nessuna tassa o diritto salva l'azione contro il condannato.

Tali spese andranno da parte dell'ufficio finanziario con mod. 30 presentate a debito [=annotate da parte della cancelleria nel reg. 2/A/SG e nel foglio notizie] e recuperate dall'ufficio finanziario dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Il sequestro si trasforma in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna la Cancelleria entro 60 giorni del passaggio in giudicato dovrà chiedere l'annotazione a margine alla trascrizione. (rif. articoli 15 e 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 374, DAG.14/05/20080068357.U e DAG.10/12/2021.0247989.U).

Trascrizione di ipoteche legali o dei sequestri conservativi la registrazione sul relativo registro delle spese prenotate deve essere curata dall'ufficio che inoltra la richiesta alla competente Agenzia delle Entrate [nota Min. Giust. prot. 1/12313/44/u-04 dell'11/11/2004].

Il sequestro conservativo sia ha con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato (rif. DAG.10/12/2021.0247989.U)

Ai sensi degli articoli 15 e 16 decreto legislativo 374/1990 e della ministeriale giustizia DAG.10/12/2021.0247989.U il sequestro conservativo è trascritto :

- a) esente da pagamento dell'imposta se richiesta dal pubblico ministero a tutela dell'erario
- b) con prenotazione a debito dell'imposta se richiesta dal pubblico ministero ma nell'interesse di privati
- c) con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ex art. 316 c.p.p.

Ai sensi della ministeriale giustizia DAG.01/06/2011.0076260.U non è sottoposta ad alcun onere la trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione in materia di beni mobili iscritti presso il pubblico registro automobilistico.

→ **Parte civile e sequestro conservativo**

Il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 317 cpp oltre che dal pubblico ministero può essere richiesto dalla parte civile

La parte ammessa a patrocinio a spese dello stato gode della prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle eventuali trascrizioni (rif. articolo 108 tuscg. articolo 16 Dlvo 374/1990 e DAG.14/05/20080068357.U).

Se parte civile non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato le spese di trascrizione vanno anticipate dalla parte stessa(ricordiamo che ai sensi dell'articolo 317 cpp punto 3 il sequestro è effettuato dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili e nel processo civile vige il principio che è la parte ad anticipare le spese salvo che non sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato) .

Per la ministeriale giustizia DAG.10/12/2021.0247989.U laddove la parte civile non sia stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato le spese di trascrizione devono essere anticipate dalla parte stessa...

ove il sequestro conservativo fosse stato richiesto dal P.M. e il processo si definisce con sentenza di condanna irrevocabile trova , ai fini del recupero delle spese, applicazione il comma 2-sexies dell'articolo 205 dpr 115/02..

→ **Sequestro conservativo beni iscritti al PRA non è sottoposta ad alcun onere la trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione in materia di beni mobili iscritti presso il pubblico registro automobilistico** rif. DAG.01/06/2011.0076260.U

→ Nel **sequestro preventivo** non è prevista la trascrizione perché non riportato nel testo definitivo dell'art. 103 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.(NOTA = a seguito della modifica operata dalla legge 25 luglio 2009 n. 94 all'articolo 104 d.lvo 271/1989, norme di attuazione del codice di procedura penale, 2 il sequestro preventivo è eseguito " sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione presso i competenti uffici) (rif. articoli 15 e 16 decreto legislativo 374/1990,DAG.14/05/20080068357.U) e DAG.10/12/2021.0247989.U).

Nel sequestro preventivo trovano applicazione gli articoli 104 e 104 bis disp. att. c.p.p. ai sensi dei quali:

a) sui mobili e sui crediti il sequestro si effettua secondo le forme prescritte dal c.p.c. per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili

b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione con esenzione dell'imposta ipotecaria.(Rif. Art. 15 e 16 decreto legislativo 374/1990 Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U e DAG.10/12/2021.0247989.U) , nella confisca di beni immobili con acquisizione al patrimonio del Comune

si procede alla trascrizione della sentenza penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva. (rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U).

c) sui *beni aziendali* organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario

d) sulle *azioni e quote sociali*, con l'annotazione nei libri sociali con l'iscrizione nel registro delle imprese

e) sugli *strumenti finanziari dematerializzati*, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario

→ **sequestro probatorio** stante l'assenza di previsione normativa non si procede a trascrizione. (rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U)

→ **sequestro e confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata**, tale trascrizione non è soggetta ad oneri tributari in quanto i beni vengono devoluti allo Stato (rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U)

→ **Misure patrimoniali di prevenzione**. Il provvedimento di sequestro e la confisca dei beni è soggetto a trascrizione senza oneri tributari

misure di prevenzione –trascrizione- legge 15 luglio 2009 n 94, circolare ministeriale DAG.22/01/2010.0016455.U

...omississ... l'art. 2, comma 9, legge 94/2009 ha integralmente sostituito l'articolo 104 disp. att. cpp disponendo nei seguenti termini:

“ art. 104 (esecuzione del sequestro preventivo) il sequestro preventivo è eseguito:...omississ...

b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; ...omississ...

È stato altresì sostituito l'articolo 2 quater legge 575/65 inserendo l'espresso richiamo all'art. 104 disp.att.cpp per disciplinare gli adempimenti esecutivi del sequestro di prevenzione, che sono stati in tal modo conformati a quelli riguardanti il sequestro preventivo.

...omississ...

Resta in ogni caso confermata l'esenzione da ogni onere tributario, ai sensi del già richiamato art. 1, comma 2, del Dlvo 347/90

voltura atti giudiziari

Catasto. Domande di voltura relative ad atti giudiziari.

1) Circolare del 15/11/1978 n. 28 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali

Sintesi: L'obbligo di presentare domande di voltura incombe su coloro che sono tenuti alla registrazione intesa questa fino al pagamento dell'imposta.

Per quanto attiene agli atti giudiziari detto obbligo spetta alle parti interessate dato che tenute al pagamento dell'imposta di registro sono queste ultime e non i cancellieri.

In esito ai quesiti posti da taluni uffici sull'argomento in oggetto, si premette che il **D.P.R. 26 ottobre 1972, n.650** e la **L. 1 ottobre 1969, n.679**, disponendo norme nei confronti al riguardo, stabiliscono che l'obbligo della presentazione delle domande di volture incombe a coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti che danno luogo a trasferimenti di diritti sugli immobili.

Piu' in proposito, riferendosi espressamente, il paragrafo n.39 dell'Istruzione XIV per la conservazione del Nuovo Catasto, specifica alla lettera b) che l'obbligo di presentare domande di volture incombe direttamente ai cancellieri giudiziari per le sentenze che debbono essere registrate "a loro cura".

La norma dettata dall'Istruzione pertanto senza essere in contrasto con la legislazione successiva, aveva specificato l'obbligo inerente ai cancellieri in materia di domande di volture, mettendolo in relazione alla "cura" della registrazione degli atti che tali domande originavano.

Ora, a parere di questa Dir. Gen. che tale cura debba intendersi estesa a tutte le fasi della registrazione stessa, comprendenti cioè la richiesta e il pagamento della imposta, rimanendo incombenza propria dell'Uff. Reg. la esecuzione specifica della registrazione.

Alla luce di questa completezza di adempimento si ritiene pertanto che sia escluso per i cancellieri l'obbligo della presentazione della domanda di voltura per quegli atti per i quali essi devono solo richiedere la registrazione, e invece tale obbligo sussista solo per quegli atti, come i decreti di trasferimento di beni immobili nelle procedure esecutive e gli altri eventuali atti da essi ricevuti, per i quali incomba loro, oltre che la richiesta della registrazione, anche il pagamento della relativa imposta di registro.

In conclusione e alla luce di tutto quanto detto, l'obbligo di presentare tutte le altre domande di voltura rimane, come prescritto, per coloro che sono tenuti alla registrazione intesa, quest'ultima, fino al pagamento dell'imposta.

Nel caso di atti giudiziari in senso lato detto obbligo quindi spetta alle parti interessate - in analogia a quanto già avviene nel caso delle successioni - dato che sono esse tenute al pagamento dell'imposta di registro, e non ai cancellieri, cui spetta la sola richiesta di registrazione.

2) Circolare del 0/10/2005 prot.175555/u/44 – omessa richiesta di voltura catastale..

i compiti del funzionario di cancelleria si limitano alla sola richiesta di registrazione oltre che della trascrizione del provvedimento giurisdizionale traslativo e non anche alla richiesta di voltura che grava sulle parti interessate in quanto tenute al pagamento della imposta di registro.

CORPI DI REATO-

(vedi anche pag 167,582,583,585,587)

▲ aspetti generali

Ai sensi dell'articolo 253 c.p.p. comma 2

Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

Per il sopra richiamato articolo l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (comma 1) a sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto (comma 3) copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente (comma 4)

Per il codice di procedura penale si può procedere a sequestro: sequestro di corrispondenza (art. 254), sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni(art. 254-bis), sequestro presso banche. (art. 255), dovere di esibizione e segreti (art. 256), acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza(art.256-bis), acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato (art. 256-ter).

Ai sensi dell' art. 257 c.p.p. “ contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.”.

La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento che ha disposto il sequestro .

la cancelleria che riceve la richiesta di riesame da immediatamente notizia all'autorità procedente che entro le 24 ore trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il sequestro.

Copie dei documenti sequestrati (art. 258 c.p.p.) 1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.

2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

Per la ricerca del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, è disposta la perquisizione (articoli 244 e ss c.p.p).

Eliminazione dal relativo registro dei corpi di reato sottratti, smarriti o distrutti Min. Giust. - Aff. Civ. - Uff. VIII - con nota n. 37 Ques. 89 datata 7-10- 1989,

“Con nota... codesto Ufficio ha trasmesso il quesito della Pretura di... concernente le modalità per l'eliminazione dal registro dei corpi di reato di quei beni che non fossero più nella materiale disponibilità

della cancelleria perché sottratti (ma la questione può prospettarsi anche per beni smarriti o per i relitti di quelli distrutti) e tuttavia ancora fittiziamente iscritti nel detto registro.

Al riguardo questa Direzione si è già espressa (circolare n. 4/4466/19.37/7-a) evidenziando come dei corpi di reato non possa disporsi se non da parte del giudice, di guisa che solo a questi è demandato di adottare provvedimenti sia per quanto attenga, a seconda dei casi, alla distruzione o alla vendita o alla restituzione, sia anche per quanto attenga all'eliminazione dal registro di quelle iscrizioni che non siano più rappresentative di una realtà perché relative a beni sottratti o smarriti o distratti.

Contestualmente, il giudice dovrà provvedere anche a far pervenire ai competenti Uffici sovraordinati ed alla Procura Generale presso la Corte dei Conti il dovuto rapporto, in ordine all'eventuale danno erariale connesso al venir meno del corpo di reato per furto o smarrimento o distruzione, nei confronti di quanti fossero responsabili della custodia del corpo di reato stesso”

▲ deposito, custodia e spese di trasporto dei beni sequestrati

La custodia delle cose sequestrate è regolamentata dall'art. 259 c.p.p. ai sensi del quale 1. *Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.*

Ai sensi del successivo articolo 260 c.p.p. 1. *Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.*

In materia di deposito e custodia dei beni sequestrati trova applicazione l'articolo 82 disp. att. c.p.p. ai sensi del quale:

1. *Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.*

2. *Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verifica delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verifica e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.*

3. *Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.*

4. *Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'articolo 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 83 .*

La custodia e il controllo dei corpi di reato è stata oggetto della circolare n. 12 del 17 dicembre 1997 le cui direttive permangono in attesa del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 82 disp. att. c.p.p.

Ai sensi della circolare in oggetto “*Il materiale deposito dei beni sequestrati presso la cancelleria – temporaneamente disposto al fine di consentire l'organizzazione del servizio presso gli Uffici della Procura della Repubblica – non esclude, peraltro, che i reperti, che pur andrebbero depositati nella segreteria del Pubblico Ministero vengano a trovarsi e restino , comunque, nella disponibilità del medesimo Pubblico Ministero (cfr Cass. 4 dicembre 1990).*

..nessuna disposizione prevede che il Pubblico Ministero debba procedere ad effettuare ispezioni periodiche negli uffici nei quali si esplica il servizio dei corpi di reato e ciò tanto più nell'ipotesi in cui custode degli stessi non sia più la segreteria del proprio ufficio di appartenenza , bensì la cancelleria del Tribunale..

I beni sottoposti a sequestro sono annotati nel registro dei corpi di reato modello 41.

Per le Avvertenze Ministero Giustizia - Direzione Gen. Aff. Civ. Uff. IV n 24 del 31.12.1962) *Si avvertono gli uffici giudiziari che la numerazione dei registri dei corpi di reato... deve essere progressiva e non annuale*

Per la ministeriale DAG.26/01/2015.0013581 *nel mod. 42 [NB registro delle cose sequestrate affidate in custodia a terzi] si registrano tutte le cose sequestrate e affidate a terzi a prescindere dall'onerosità o modo della custodia.*

Per le Avvertenze Ministero Giustizia - Direzione Gen. Aff. Civ. Uff. V - boll. Uff. n 27 del 6.7.1936) *..il trasporto dei corpi di reato a mezzo dell'Arma dei carabinieri quando non può essere fatto contestualmente alla traduzione dei detenuti venga richiesto soltanto nei casi indispensabili e non anche*

quando per la loro limitata importanza e senza pregiudizio dei fini della giustizia i corpi di reato possono essere spediti per mezzo posta agli uffici giudiziari .

La nota 23 dicembre 2008, n. 0169042/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile ha affrontato la questione relativa alle spese di trasporto e custodia dei corpi di reato sequestrati per violazioni alle leggi doganali :

Con la nota in riferimento la Procura della Repubblica di ... ha chiesto di conoscere a carico di quale Amministrazione debbano essere imputate le spese connesse al trasporto e alla custodia di cose sequestrate ai sensi dell'articolo 333 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973.

Riguardo a tale problematica la scrivente Direzione generale, valutate anche le considerazioni espresse dall'Ispektorato generale di questo Ministero, fa presente quanto segue.

Il citato articolo 333 del D.P.R. n. 43/1973 dispone che le cose sequestrate per reati doganali «sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344, 345 e 346 c.p.p.».

La richiamata disposizione individua nella dogana più vicina al luogo del sequestro il soggetto tenuto a prendere in custodia le cose sequestrate, ma nulla dispone in ordine alle relative spese le quali devono, pertanto, ritenersi regolate dalla normativa di riferimento.

Nel caso di specie trattandosi di sequestri disposti dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali, le spese di custodia, comprese quelle connesse all'eventuale movimentazione e trasporto delle cose sequestrate dal luogo del sequestro alla competente dogana, possono essere considerate come spese di giustizia e, come tali, anticipate dall'Amministrazione della giustizia e successivamente recuperate nei confronti del condannato.

A diverse conclusioni si ritiene di dover pervenire per ciò che attiene l'indennità di custodia. Nell'ipotesi in esame, infatti, il custode è individuato direttamente dalla legge negli uffici doganali i quali sono tenuti ad adempiere agli obblighi connessi alle proprie funzioni senza che da tale attività possa derivare uno specifico compenso di natura retributiva come l'indennità di custodia.

In Materia di riabilitazione e certificazione in relazione alle spese di custodia ai fini dell'attestazione di conferma dell'intervenuto pagamento delle spese di custodia cautelare per la riabilitazione del condannato è competente l'ufficio del campione penale preposto al recupero delle spese di custodia afferenti il periodo anteriore l'entrata in vigore del dpr n. 115/2002 ai sensi della normativa ratione temporis vigente (R.d. 23.12.1866 n. 2701).

*Circolare 17 dicembre 1997 - Servizio corpi di reato. Necessità o meno di **ispezione annuale da parte del Procuratore della Repubblica** 17 dicembre 1997....., deve osservarsi che, secondo l'evoluzione legislativa indicata, nessuna disposizione prevede che il Pubblico Ministero debba procedere ad effettuare ispezioni periodiche negli uffici nei quali si esplica il servizio dei corpi di reato, e ciò tanto più nell'ipotesi in cui custode degli stessi non sia più la segreteria del proprio ufficio di appartenenza, bensì la cancelleria della Pretura o del Tribunale.*

Da tutto quanto esposto, discende che il Capo dell'Ufficio della Procura ha :

1) esclusivamente il compito di vigilanza sopra indicato, ai fini detti, relativamente ai reperti affidati in custodia alla segreteria dell'ufficio del P.M., ai sensi delle disposizioni di legge citate;

2) che non è obbligatoria una periodica ispezione negli uffici nei quali si esplica il servizio di custodia dei corpi di reato.

Il Procuratore della Repubblica od il Presidente del Tribunale ovvero, allo stato, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul giudice unico, il Pretore Dirigente [oggi competenze del Presidente del Tribunale], proprio in quanto dirigenti e, come tali, responsabili del buon andamento dell'ufficio di propria pertinenza, sono, infatti, tenuti, attesa la particolare delicatezza del servizio di custodia dei beni sequestrati, a vigilare, con le modalità che ritengano più opportune, sulla efficienza e sulla regolare tenuta del servizio stesso.

Ciò, in quanto la custodia dei reperti comporta, come necessaria conseguenza, innanzitutto, che ne sia assicurata la conservazione a fini preventivi o che ne sia garantita la loro utilizzabilità a fini probatori; a ciò si aggiunge, inoltre, la necessità di mantenere inalterato il valore economico e funzionale dei reperti medesimi nell'interesse dello Stato, nella considerazione di un'eventuale successiva confisca o della restituzione al proprietario.

▲ vendita , distruzione e restituzione di beni sequestrati

≈ Art. 83 disp. att. c.p.p. Vendita o distruzione delle cose deperibili

1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.

2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.

3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore

≈ art 152 tusc Vendita

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca

≈ art. 153 tusc Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati (vedi capitolo relativo al FUG)

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.

2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

≈ art. 154 tusc Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro. 3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

Per la vendita dei beni confiscati vedi specifico argomento sulla CONFISCA

Restituzione delle cose sequestrate ai sensi dell'articolo 262 c.p.p.

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

Avvertenze Min. G. e G. Direzione Gen. Aff. Civ. Uff. V n 591 boll. Uff. n 14 del 5.4.1929 si raccomanda ai signori magistrati di non trascurare la tempestiva emanazione dei provvedimenti relativi alla confisca, restituzione, invio ad altra autorità, vendita, distruzione ecc dei corpi di reato delle cose in giudiziale sequestro e delle somme depositate. I signori cancellieri poi dovranno provvedere con la massima sollecitudine alla eliminazione dei corpi di reato che si riferiscano a procedimenti già definiti

In materia di restituzione e vendita di beni sequestrati trova applicazione la normativa di cui al Titolo III capi I del Testo unico spese di giustizia (DPR 115/2002)

≈ art. 150 tusc Restituzione di beni sequestrati

1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione,

sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

La ministeriale giustizia circolare n. 1 del 15 gennaio 1998 confermata con DAG.16.08.2017.01533361.U raccomanda la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c. p.p., quindi notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario.

In difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede

Per la richiamata DAG.16.08.2017.01533361.U le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione

Per la DAG.05/02/2018.0024503.U allorché il sequestro venga revocato perché insussistenti i presupposti di esso giustificativi, le spese di custodia sono poste a carico dell'erario e le somme già liquidate e corrisposte al custode vanno restituite al titolare del bene dissequestrato.

≈ art. 151 tusc Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari 1. *Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento*

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.

≈ art. 155 tusc Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato [N.B. il contributo unificato è determinato dalla somma ottenuta dalla vendita DAG.29/5/2018.0108285.U];

b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;

c) l'indennità di custodia;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

▲ **indennità di custodia e rimborso spese**

Recupero delle spese art. 204 tusg omississ.. 3. *Nel caso di di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per custodia dei beni sequestrati ...*

Indennità di custodia art. 58 tusg

1. *Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.*

2. *L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.*

3. *Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.*

La ministeriale giustizia circolare n. 1 del 15 gennaio 1998 confermata con DAG.16.08.2017.01533361.U *raccomanda la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c. p.p., quindi notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.*

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario.

In difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede..

....le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

Spese di conservazione o amministrazione di somme e beni oggetto di sequestro o confisca art. 5 d.m. 30 luglio 2009, n. 127, il cui comma 2 prevede che: *“2. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181, Equitalia Giustizia mette a disposizione dell'amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al Fondo unico giustizia e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l'amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute è comunicato a Equitalia Giustizia con cadenza trimestrale”*. DAG.06/02/2024.0026997.U

Per la DAG.05/02/2018.0024503.U *....allorquando il sequestro venga revocato perché insussistenti i presupposti di esso giustificativi, le spese di custodia sono poste a carico dell'erario e le somme già liquidate e corrisposte al custode vanno restituite al titolare del bene dissequestrato.*

Beni affidati a terzi - Oneri erariali per indebito prolungamento della custodia. (Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili) Il ritardo nell'eliminazione dei beni in sequestro una volta che sia venuto a cessare il vincolo giudiziario ovvero sia stata disposta la vendita comportando un ulteriore aggravio di spese per lo Stato implicherebbe, nell'ipotesi di ingiustificata inerzia, potenziale danno erariale oltre a poter configurare nei confronti dei soggetti responsabili dei relativi addebiti, conseguenze di natura amministrativa e contabile...

In ordine alla liquidazione si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c., e come tale si prescrive in cinque anni.

Pertanto prima di emettere il relativo provvedimento si dovrà verificare che il credito non sia prescritto.

Si raccomanda la rigorosa applicazione dell'articolo 84 c.p.p. per ciò che concerne la necessità di notificare il provvedimento di restituzione all'avente diritto e al custode.

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario.

Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94).

Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro mod. 42 , memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.

Al fine di un periodico controllo delle iscrizioni del registro, deve ritenersi ispirato a criteri di buon espletamento del servizio l'effettuazione , ogni sei mesi, sia presso gli uffici requirenti che giudicanti di primo grado, della verifica dei corpi di reato pendenti, allo scopo di sollecitare l'emanazione ovvero l'esecuzione dei provvedimenti di destinazione del bene in sequestro”.

→ Spese di giustizia - Art. 560 c.p.c., come modificato dal decreto-legge n. 59 del 2016 – Comunicazione del custode/delegato alla vendita immobiliare – Pagamento provvedimento 27 marzo 2018 in Foglio Informativo n. 2/2018 *Le notifiche eseguite dal custode delegato alla vendita seguono la disciplina prevista dalla circolare del 9 giugno 2003 per i notai e non possono considerarsi esenti, ma l'erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei servizi prestati dall'ufficiale giudiziario, avendo la parte già assolto il proprio onere con una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il pagamento dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 del Testo Unico sulle spese di giustizia (giova ricordare che la circolare 9 giugno 2003, n. I/7853/44, emanata da questa Direzione generale e citata nel quesito in esame, ha chiarito che “per le notifiche richieste dal notaio, nell'ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c. deve essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell'esecuzione nelle medesime procedure”.*

▲ Figura giuridica del custode (cenni)

Nel provvedimento del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2024 leggiamo che *“L'inquadramento del custode giudiziario civile nel novero degli ausiliari del giudice, da cui ripete l'investitura e sotto la cui direzione e controllo è tenuto ad operare, trova specifico e puntuale riscontro nella costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11577/2017; Cass. 8483/2013; Cass. 5084/2010; Cass. 22860/2007; Cass. 10252/2002; Cass. 6115/1984; Cass. 3544/1983; Cass. 4348/1979; Cass. 1406/1971) e nel dato positivo.*

Il capo II del libro primo del codice di rito, nel contemplare la disciplina della nomina, delle responsabilità e dei compensi degli ausiliari del giudice, menziona esplicitamente, agli artt. 65 e segg. anche il custode giudiziario, affiancandolo agli altri ausiliari del giudice (art. 68), quali soggetti in quanto idonei al compimento di determinati atti.

Parimenti il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, prevede, con formula onnicomprensiva e senza alcun distinguo, che ai fini del testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato, per ausiliari del giudice si intendono il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge.”

▲ Liquidazione del compenso

La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è, ai sensi dell'articolo 168, comma 1 tuscg, effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede ,

Il decreto, secondo comma del richiamato articolo 168 tuscg, deve essere comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.

Giudice competente è il *“magistrato che procede”* e, cioè, di quello titolare del procedimento in cui le spese sono state affrontate (Cass. civ., Sez. Unite, 17/01/2006, n.759).

Per la Cassazione penale Sez. V, sentenza n. 9222 del 10/02/2006 il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico ministero deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate).

Indennità di custodia articolo 58 tuscg

1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni

sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.

2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.

Tabelle delle tariffe vigenti ART. 59 tusc

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.

Determinazione dell'indennità di custodia articolo 276 tusc

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Attualmente è in vigore, il Decreto Ministeriale Giustizia 2 settembre 2006. in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2006, che distingue le indennità di custodia in relazione ai veicoli a motore (articolo 1) dei natanti (articolo 2) e la riduzione dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene (articolo 3) .

Se la cessazione della custodia non dipenda da dissequestro del bene ma da sua alienazione a terzi l'indennità di custodia dei veicoli non è calcolata secondo gli indici e le tabelle ordinarie ex art. 58 tusc e DM 265/2006 ma secondo il regime speciale dettato dalla legge finanziaria per il 2005 (cfr. art. 1, commi 318-319, legge n. 311/2004)

Ai sensi dell'art. 1, comma 312 della legge n. 311/2004 i veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.

Nei casi in esame, al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico spese di giustizia un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato ai sensi dei commi 318 e 319 dell'art. 1 legge finanziaria per il 2005 con riduzione del 20% per anno di custodia.

Nel caso in cui la legislazione non preveda criteri di determinazione della indennità di custodia (perché il bene custodito non è tra quelli individuati dalle tabelle legali regolamentari), in assenza di usi locali, il giudice deve ricorrere all'equità sostitutiva.

→ **Pagamento spese di custodia a seguito di dissequestro DAG.05/02/2018.0024503.U** la nota in oggetto è a risposta al quesiti di un collega Funzionario delegato che ha posto quesito visto che un magistrato del suo ufficio richiamando *costante giurisprudenza di legittimità* secondo la quale *allorquando il sequestro venga revocato perché insussistenti i presupposti di esso giustificativi, le spese di custodia sono poste a carico dell'erario* ha disposto che le somme già liquidate e corrisposte al custode vanno restituite al titolare del bene dissequestrato.

Per il Ministero, con la direttiva richiamata, il provvedimento del magistrato, in quanto tale, va eseguito.

▲ **Decadenza al diritto alla liquidazione del compenso –**

La problematica relativo alla decadenza del diritto al compenso del custode è stato oggetto di esame da parte del ministero della giustizia con provvedimento del 6 aprile 2024 investito della questione da parte di un ufficio giudiziario al quale la Ragioneria Territoriale aveva rilevato il

mancato rispetto, nelle procedure di liquidazione dei custodi giudiziari, del termine decadenziale di 100 giorni di cui all'art. 71 d.P.R. n. 115/2002.

Per l'organo finanziario la contestazione si fonda sull'assunto che il termine decadenziale sopra indicato si applichi anche ai custodi giudiziari nominati in sede civile o penale, allorché invece la prassi dell'Ufficio sarebbe quella di ritenere inapplicabile, alla fattispecie considerata, la disposizione di cui al citato art. 71, distinguendo pertanto i custodi dagli altri ausiliari del magistrato.

Per la giurisprudenza di legittimità, sentenza Cass., Sez. II civile, 19/08/2019, n.21482 che ha mutato le precedenti decisioni delle sezioni penali di legittimità, dopo aver ribadito "l'inquadramento del custode giudiziario civile nel novero degli ausiliari del giudice" vi è "decadenza del diritto al pagamento delle spettanze decorsi 100 giorni dalla notificazione del provvedimento che definisce il sequestro, ovvero dalla conclusione della custodia".

La richiamata pronuncia giurisprudenziale muove dalla motivazione che "l'art. 71 del Testo Unico dispone che le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte su domanda degli interessati da presentare all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni.

Il successivo art. 72, dispone che l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione dell'incarico, presentata all'autorità competente ai sensi dell'art. 168 e che, a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

Il compenso del custode è quindi oggetto di una previsione ad hoc (art. 72) che, pur non prevedendo termini di decadenza, non va isolata dall'intero contesto del testo unico e che, comunque, non offre elementi per ravvisare una reale diversità di disciplina.

L'art. 71 del Testo Unico dispone che le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte su domanda degli interessati da presentare all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni.

Il successivo art. 72, dispone che l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione dell'incarico, presentata all'autorità competente ai sensi dell'art. 168 e che, a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

Il compenso del custode è quindi oggetto di una previsione ad hoc (art. 72) che, pur non prevedendo termini di decadenza, non va isolata dall'intero contesto del testo unico e che, comunque, non offre elementi per ravvisare una reale diversità di disciplina. [...]

L'equiparazione del custode agli altri ausiliari del giudice (assente nel R.D. 1043/1923) attuata, come si è detto, dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 3 e 71, non viola ma anzi realizza pienamente gli obiettivi di armonizzazione sanciti dalla L. n. 50 del 1999.

Pur in presenza di un diverso orientamento delle sezioni penali (Cass. pen. 113/2005; Cass. 6715/2004), ritiene in definitiva il Collegio di dover continuità all'orientamento secondo cui il custode, per la natura stessa dell'attività demandatagli e che si concreta nella custodia, nella conservazione e nell'amministrazione dei beni sequestrati sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, rientra nella categoria degli ausiliari del giudice e, pertanto, la richiesta di liquidazione del compenso è assoggettata al termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 (Cass. 11577/2017), senza potersi operare alcun distinguo tra le funzioni svolte in sede penale e quelle espletate nell'ambito di un procedimento civile".

Per quanto sopra esposto il ministero della giustizia con il provvedimento del 6 aprile 2024 ha risposto all'ufficio giudiziario richiedente che "la questione sottoposta alla Direzione – circa l'applicabilità, o meno, dell'art. 71 d.P.R. n. 115/2002, alla liquidazione del custode giudiziario – non riguardi tanto i servizi amministrativi che sono ancillari alla giurisdizione, e i compiti del funzionario delegato al pagamento (o dell'ufficio deputato all'istruttoria della spesa), quanto piuttosto, prioritariamente, i provvedimenti giurisdizionali resi, dal magistrato competente, sulle istanze di liquidazione presentate dal custode.

In altri termini, trattasi di questione che implica di scrutinare la correttezza dei provvedimenti di liquidazione, che hanno natura giurisdizionale in senso stretto, sono soggetti ad impugnazione e sono idonei al giudicato; pertanto, la stessa non può essere risolta in via amministrativa da questa Direzione, essendo piuttosto rimesso all'autorità giudiziaria

eventualmente investita con i mezzi d'impugnazione provvisti dall'ordinamento, di scrutinare la conformità alla legge del provvedimento.

D'altronde, per gli aspetti più schiettamente amministrativi, ossia per quanto concerne i compiti e le prerogative del personale amministrativo chiamato a dare esecuzione al provvedimento di liquidazione già reso dal magistrato (che si supponga ipoteticamente illegittimo), questa Direzione non può che ribadire quanto già opinato nella ministeriale prot. 108209.U del 29 maggio 2018, che enuncia delle indicazioni e dei principi generali che si ritengono tuttora validi, ed applicabili anche alla fattispecie in esame.”

Per la richiamata ministeriale del 29 maggio 2018 FUNZIONARIO DELEGATO Provv. 29 maggio 2018 Funzionario delegato al pagamento - Rilievi a seguito della formazione del titolo - Funzione e scopo-Obbligo diprocedere al pagamento-Sussiste - Possibilità di segnalare possibile danno erariale - Sussiste

In materia di titolo di pagamento (ex artt. 82, 83, 168 d.P.R. n. 115 del 2002), nel lasso temporale che intercorre tra la pubblicazione del decreto di pagamento e la scadenza del termine per proporre opposizione, ove il termine per l'impugnazione non sia ancora decorso, il funzionario delegato ben può segnalare gli eventuali vizi riscontrati all'ufficio del pubblico ministero, quale organo titolare del potere di impugnazione ai sensi del menzionato art. 170.

Decorsi i termini per proporre opposizione, il decreto di pagamento diventa definitivo e non più modificabile.

In questa fase la segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate dal funzionario delegato sul decreto di liquidazione da porre in pagamento, non ha lo scopo di provocare una modifica del decreto o il suo annullamento da parte del magistrato.

Trattasi di una segnalazione che consente al funzionario delegato di porsi al riparo da possibili contestazioni e responsabilità di tipo erariale e allo stesso tempo pone il magistrato nella condizione di valutare il provvedimento emesso e di valutare, per il futuro, la possibilità di impostare il decreto di pagamento secondo differenti parametri.

Il rapporto tra funzionario delegato e magistrato è, in questo caso, improntato a spirito di leale collaborazione, mediante un dialogo costruttivo finalizzato a generare modelli di condotta operativi, conformi ai parametri legali di riferimento.

Una volta che la segnalazione è stata fatta, il funzionario deve procedere ai relativi ordini di pagamento: non è cioè ammissibile una condotta del funzionario che, a fronte di irregolarità o vizi - tali ritenuti magari in contrasto all'opinare del magistrato autore del decreto - si limiti a non eseguire il titolo, lasciandolo giacere tra le procedure inevase ed assumendo così una condotta inadempitiva rispetto ai proprio obblighi di servizio.

A tacer d'altro, questa condotta è in palese contrasto con il dovere di eseguire il pagamento ed è certamente idonea a generare ipotesi di responsabilità in capo alla Pubblica amministrazione, tali da giustificare un rimprovero contabile e disciplinare a carico del funzionario stesso.

Una volta segnalate al magistrato le irregolarità che ritiene di avere riscontrato nel decreto di pagamento e dopo avere emesso il relativo ordine di pagamento, il funzionario potrà valutare l'opportunità di portare a conoscenza della competente Procura della Corte dei conti le citate irregolarità (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nonché art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

▲ Prescrizione del diritto alla liquidazione del compenso –

Il diritto alla indennità di custodia è sottoposto al regime di prescrizione, secondo la regola generale di cui all'art. 2934, comma 1 codice civile .

In relazione al termine legale di prescrizione secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità bisogna distinguere:

a) principio generale della prescrizione decennale ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica (cfr. Cass. Pen. Sezioni Unite 24.4.2002, n. 25161);

b) ovvero quinquennale, ex art. 2948, n. 4, codice civile, ove nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione (Cass. Pen. 28/10/2005, n. 113).

Per il ministero della giustizia :

Circolare n. 1 del 15 gennaio 1998, del Ministero In ordine alla liquidazione, si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c., e, come tale si

prescrive in cinque anni. Pertanto prima di emettere il relativo provvedimento si dovrà verificare che il credito non sia prescritto.

Si raccomanda la rigorosa applicazione dell'articolo 84 disp. att. c.p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità desumibile dall'ultimo comma dell'articolo citato di notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario.

Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94).

Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro mod. 42 , memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.

Al fine di un periodico controllo delle iscrizioni del registro, deve ritenersi ispirato a criteri di buon espletamento del servizio l'effettuazione , ogni sei mesi, sia presso gli uffici requirenti che giudicanti di primo grado, della verifica dei corpi di reato pendenti, allo scopo di sollecitare l'emanazione ovvero l'esecuzione dei provvedimenti di destinazione del bene in sequestro”.

Nota senza numero, in data 15 maggio 1998, del Ministero G.G., Affari civili Custodi giudiziari - Liquidazione del compenso - Prescrizione. ..a parere di questo Ufficio l'indennità di custodia è commisurata e liquidabile a giorni ed anzi è definita dal legislatore “indennità giornaliera”.

Nella considerazione di quanto sopra discende che il diritto alla predetta indennità si prescrive giornalmente nel termine di cui al n. 4 dell'articolo 2948 c.c. .

.... nelle custodie che si protraggono nel tempo, la richiesta di liquidazione della relativa indennità dovrà essere presentata al giudice al fine di interrompere il termine di prescrizione ogni cinque anni meno un giorno..

▲ Recupero delle spese di custodia

DAG.16.08.2017.01533361.U modalità di recupero, per intero o forfettizzato, delle spese per compensi ai custodi dei beni sequestrati e agli amministratori giudiziari;

con particolare riferimento alle spese di custodia si rammenta che:

- l'art. 4 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che "1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. "2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico";

- l'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, qualifica come "spese ripetibili " le indennità di custodia;

- il successivo art. 150, commi 2 e seguenti, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare la restituzione dei beni sottoposti a sequestro, dispone che " La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a proceder e o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dell'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende ".

- l'art. 204, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che "Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte HI del presente testo unico", mentre il successivo comma 3, in merito alle spese di custodia, precisa che "Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti". Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge che il regime del recupero delle spese di custodia è particolare rispetto a quello delle altre spese. Esse, infatti, sono poste "in ogni caso " a carico dell'avente diritto per il periodo successivo al "trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione".

Allo stesso modo le spese degli amministratori giudiziari trovano la loro disciplina nel d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, in forza del quale "1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. 2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma I, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato".

Recupero spese di custodia cautelare - Istanza di riabilitazione – Competenza provvedimento 10 agosto 2020 in Foglio Informativo n. 2/2020 *Ai fini dell'attestazione di conferma dell'intervenuto pagamento delle spese di custodia cautelare per la riabilitazione del condannato, è competente l'ufficio del Campione Penale preposto al recupero delle spese di custodia cautelare afferenti il periodo anteriore l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115/2002, ai sensi della normativa razione temporis vigente (R.D. 23.12.1866 n. 2701).*

Recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo a seguito di estinzione del reato (guida in stato di ebbrezza) per svolgimento della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità DAG25/02/2015.0032675.U Con note n. 6372 del 15.5.2012 e n. 1815 del 12.2.2013 codesta Corte d'Appello trasmetteva un quesito del Presidente del Tribunale di Catanzaro relativo alla possibilità o meno di procedere al recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo allorquando, nel caso di condanna per violazione dell'art. 186, comma 2. del D. Lgs. 285/1992, fosse successivamente intervenuta, ai sensi del comma 9 bis del medesimo articolo, la declaratoria di estinzione del medesimo reato a seguito dello svolgimento positivo della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato. Al riguardo si fa presente che il presupposto per procedere al recupero delle spese di giustizia è rappresentato dalla sentenza (o decreto penale) di condanna che costituisce il titolo in base al quale viene richiesto il pagamento delle spese processuali. Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Direzione Generale la sentenza (o il decreto penale) di condanna non viene meno, nonostante successivamente, dopo lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiari, all'esito di ulteriore udienza, l'estinzione dello stesso reato per il quale era intervenuta la condanna. Pertanto, sussistendo ancora il titolo (costituito dalla sentenza o dal decreto penale di condanna) e fino a quando non vi sia una ulteriore pronuncia al riguardo da parte del giudice dell'esecuzione che, d'ufficio o su istanza di parte, non disponga diversamente, non viene meno il dovere, per l'Ufficio, di procedere al recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo.

Spese di custodia dei beni sequestrati nei procedimenti conclusi con patteggiamento. (Circolare n. 112001, in data 2 marzo 2001 *in caso di sentenza di patteggiamento l'onere delle spese di conservazione e custodia deve essere posto a carico di colui che ha patteggiato.*

Corpi di reato - Distruzione - Obbligo di pagamento delle spese. (Nota 20 gennaio 2003, n. 1/759/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I) *..le spese sostenute per la distruzione dei corpi di reato rientrano tra le spese straordinarie ex articolo 5 testo unico spese di giustizia.. e che quindi siano ripetibili a carico del condannato..*

▲ Istanza di riabilitazione – Competenza provvedimento 10 agosto 2020 Foglio Informativo n. 2/2020 *Ai fini dell'attestazione di conferma dell'intervenuto pagamento delle spese di custodia cautelare per la riabilitazione del condannato, è competente l'ufficio del Campione Penale*

preposto al recupero delle spese di custodia cautelare afferenti il periodo anteriore l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115/2002, ai sensi della normativa razione temporis vigente (R.D. 23.12.1866 n. 2701).

CONFISCA

(vedi anche Corpi di Reato, FUG e pag 567 e 640)

▲ normativa generale

La confisca è, articolo 236 codice penale, *una misura di sicurezza a carattere patrimoniale e consiste nell'espropriazione a favore dello Stato dei beni che servirono o furono destinata commettere il reato o ne sono il prodotto .*

Ai sensi dell'articolo 240 codice penale “ *nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto..”*

L'articolo 240 bis (introdotto dal decreto legislativo 21/2018) dispone in merito alla confisca in casi particolari c.d confisca estesa (*patteggiamento, immigrazione , associazione a delinquere, scambio elettorale-politico, delitti contro la pubblica amministrazione ,delitti contro la pubblica fede, frode industriale e prodotti agroalimentari, delitti contro il patrimonio culturale, delitti contro l'ambiente, trasferimento fraudolento di valori, delitti contro la persona produzione e commercio materiale pornografico, terrorismo ed eversione internazionale*)

In materia di delitti mafiosi opera il Codice Antimafia (D.lgs 6 settembre 2011, n. 159)

La materia relativa all'esecuzione della confisca è stata oggetto della riforma al processo penale operata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150.

E, in particolare, è stata oggetto di “*rivisitazione*” l'articolo 86 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

La riforma ha riguardato , nello specifico, le modalità di esecuzione della misura patrimoniale in oggetto, nello specifico competenza e modalità di vendita e liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell'ambito dei processi penali, in tutti i casi in cui non trovano (devono trovare) applicazione le specifiche disposizioni del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159).

Novità di rilievo è l'introduzione del comma 1-bis al richiamato articolo 86 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Novità che ha portato ad una differenziazione, nell'esecuzione, nell'ipotesi (comma 1-bis art. 86 in esame) in cui *sia stata disposta una confisca per equivalente* [la confisca per equivalente è stata introdotta nel nostro ordinamento con dall'articolo 3 comma 1 della legge 29 settembre 2000 n. 300] *di beni non sottoposti a sequestro, o comunque non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca.*

Esecuzione che si svolge con le modalità previste, anche queste novità della riforma Cartabia, per l'esecuzione delle pene pecuniarie ¹ , ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente”.

Con il decreto legislativo n. 150/2002 in materia di pene pecuniarie sia ha l'abbandono del sistema del recupero che concepisce la pena pecuniaria come un credito e non come pena .

Il modello di disciplina adottato dal testo dell'art. 660 c.p.p., alla luce della riforma operata dalla Legge Cartabia, si ispira nelle linee essenziali a quello dell'art. 656 c.p.p. per l'esecuzione delle pene detentive e che vede come organo dell'esecuzione il Pubblico Ministero.

La gestione e la liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell'ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia sono, oggi, regolate dalla normativa, per come riformata dal decreto legislativo n.150/2022, di cui agli articoli 86 e 104 bis disp. att. c.p.p..

▲ confisca normativa codice di procedura penale: adempimenti

Ai sensi della ministeriale DAG.17/2/2010.0025012.U *gli adempimenti relativi alla confisca graveranno sulla Cancelleria del giudice che ha disposto la confisca (Tribunale o Sezione del*

G.I.P. o G.U.P.) trovando applicazione il meccanismo dettato dall'articolo 2 novies legge 575/1965 [N.B. il cui meccanismo di applicazione è stato richiamato, benché l'articolo in questione risulti abrogato] in luogo dell'articolo 665 c.p.p. che fissa i criteri per individuare il giudice dell'esecuzione competente.

Meccanismo che trova applicazione anche qualora la sentenza abbia subito una riforma sostanziale in grado di appello e, comunque in tutti i casi in cui quell'ufficio non coincida con il giudice dell'esecuzione...

Per la ministeriale DAG.06/02/2024.0026997.U a norma del comma 1 dell'art. 665 c.p.p. (Giudice competente) "Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato" e che il comma 1 dell'art. 676 c.p.p. (Altre competenze) espressamente prevede che "Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine...alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate... In questi casi, il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 2...l'Autorità Giudiziaria procedente sarebbe competente per la gestione delle operazioni di vendita dei beni sequestrati nel corso del giudizio e confiscati definitivamente con sentenza di condanna divenuta irrevocabile. "In particolare si ritiene che le operazioni di vendita possano essere delegate a cura del Giudice dell'esecuzione all'Istituto Vendite Giudiziarie (beni mobili o immobili) o a professionista abilitato".

*La richiamata ministeriale DAG.06/02/2024.0026997.U nel rispondere ad alcuni quesiti tra i quali **a**) quale soggetto (giudice o cancelleria) sia competente a delegare le operazioni di vendita **b**) quale giudice debba essere individuato come tabellarmente competente all'esecuzione della misura penale; **c**) se le operazioni di vendita (di immobili, aziende o quote societarie) debbano essere delegate ad uno dei professionisti indicati all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.; **d**) se debba procedersi alla nomina di un custode e, nel caso, secondo quali criteri; più in generale si chiede di indicare se il rinvio alle modalità di vendita previste dall'art. 591 bis c.p.c. debba intendersi come rinvio sistematico alle norme del codice di procedura civile relative alla gestione del compendio sottoposto al vincolo pignoratizio; **d**) secondo quali criteri debba essere fissato il prezzo a base d'asta; **e**) con quali modalità debba svolgersi la vendita/liquidazione; **f**) come debba essere gestito il ricavato della vendita, ossia, se ci si debba avvalere di Equitalia Giustizia, con versamento su un conto intestato al procedimento e comunicato al Fondo unico giustizia; **g**) come debba concludersi la procedura a seguito dell'aggiudicazione, con particolare riferimento: alle modalità di stipula dell'atto traslativo e soggetti della stipula; alla confisca della somma ricavata, se debba procedersi tramite il Fug; alla eventuale restituzione del residuo, se debba procedersi tramite il Fug; alla assegnazione delle somme in base alle eventuali cause legittime di prelazione e solo all'esito alla confisca in favore dello Stato **h**) quale giudice debba essere individuato come tabellarmente competente all'esecuzione della misura penale ha sottolineato come la soluzione presuppone un'attività interpretativa di norme giuridiche procedurali, in particolare dell'art. 86 disp. att. c.p.p., così come riformulato dal d. lgs. n.150/2022, che richiama norme dei codici di rito destinate alla Autorità Giudiziaria medesima, e la cui applicazione è pertanto riservata alla giurisdizione.*

Gli Uffici di via Arenula hanno, nella direttiva in esame, comunque evidenziato come dalla relazione illustrativa allo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" si evince che: "in attuazione dello specifico criterio di delega, con la modifica al comma 1 dell'art. 86 disp. att. c.p.p., si rendono applicabili anche in sede penale le più agevoli e moderne modalità di vendita dettate dagli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, che hanno dato buona prova di sé in quell'ambito della giurisdizione. [- art. 534 bis c.p.c. (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto) prevede che "Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione".

- art. 591-bis c.p.c. (Delega delle operazioni di vendita) prevede che “Il giudice dell'esecuzione, ..., con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma. Omissis.

Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma; 8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall'articolo 587; 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; ...; 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.

La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo... Omissis]

Come per la vendita disciplinata in detti articoli, quindi, le cancellerie potranno procedere direttamente alla vendita dei beni confiscati (come già oggi fanno, avvalendosi dell'istituto all'uopo autorizzato oppure delegarla a professionisti esterni (come prevedono le norme del codice di procedura civile in alternativa alla vendita diretta).

Inoltre per risolvere l'annosa questione delle competenze e delle modalità di liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell'ambito di processi penali in ordine a reati per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia, con la Riforma si è estesa al settore penale la

possibilità di delega delle operazioni di vendita già prevista dalle disposizioni degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile.

Come noto, il criterio di delega originava dalla esigenza di “decongestionare” le cancellerie degli uffici giudiziari che sono uffici strutturalmente non attrezzati per gestire questo tipo di attività, in tutti i casi nei quali non si tratta di vendere beni mobili di agevole commercializzazione, per i quali già è possibile per gli uffici avvalersi utilmente dell’IVG, in forza dell’art. 13 del reg. di esecuzione del c.p.p. o dell’art. 152 del TU spese di giustizia.

Questioni delicate si sono poste, ad esempio, per la liquidazione di aziende o quote societarie e problemi analoghi si sono posti anche con riferimento alla liquidazione di beni immobili.

In conclusione, con la modifica al comma 1 dell’art.86 disp. att. c.p.p., si rendono applicabili anche in sede penale le più agevoli e moderne modalità di vendita dettate dagli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile.

≈ Vendita, destinazione o distruzione delle cose confiscate art. 86 disp. att. c.p.p.

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili .

1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente .

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione preceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Art. 13 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale la vendita delle cose sequestrate può essere eseguita dalla cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie

Restituzione somme a seguito provvedimento di dissequestro o revoca della confisca DAG.08/02/2018.0028117.U “.. Equitalia Giustizia SpA. È il soggetto deputato ad effettuare le restituzioni..gli Uffici giudiziari trasmetteranno : 1) l’istanza di rimborso recante l’indicazione delle generalità complete dell’avente diritto e i dati bancari o postali necessari per l’accredito della somma da restituire; 2)il provvedimento che dispone la restituzione della somma con l’indicazione esatta dell’importo da restituire”

≈ Vendita art 152 tuscg I..omississ.

2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca

≈ Oggetti d’oro “con l’abrogazione dell’art 9 R.D.L. 14-I 1-1935, n. 1935, gli oggetti d’oro confiscati possono essere venduti dal cancelliere al pubblico incanto, per un prezzo, però, non inferiore al loro valore intrinseco” [cfr.Nota Min. Giust., Dir. Gen. Aff. Civ., Uff. IV, n. 4/495,70 in data 7-4-1961

≈ Corpi di reato aventi valore storico, artistico, archeologico o scientifico “in caso di confisca dei beni in oggetto l’ufficio deve darne comunicazione alla Direzione generale degli affari interni , ufficio I, per l’eventuale destinazione degli stessi al museo criminale presso il Ministero ovvero ad altri istituti.. laddove dall’esame del corpo di reato , da parte delle autorità competenti, si giungesse alla conclusione che il reperto non rivesta alcun interesse culturale la Direzione provvederà a darne comunicazione all’ufficio giudiziario competente ai fini della sua vendita o distruzione ai sensi di legge” (rif. circolare Ministero Giustizia, n. 1/3458/44/U-05 del 14 marzo 2005 confermata dalla circolare prot. n. 0203864/U del 16 ottobre 2018 e dalla circolare prot. n. 0109540/U del 18 maggio 2022)

≈ Autoveicoli “..autoveicoli confiscati rimasti invenduti debba essere disposta la rottamazione (delegando per l’esecuzione, con facoltà di subdelega, un organo di Polizia) e la

successiva alienazione” [cfr Min. Giust. — Aff. Pen. — Uff. I — con nota n. 128.3.177/84 del 15-3-1984].

≈ Armi e munizioni *“saranno dopo essere state sottoposte , se del caso, a perizia, alle Direzioni d’artiglieria per essere distrutte”*[rif. Avvertenze Min. Giust. in Bollettino Ufficiale n. 21 del 16 novembre 1953] . Spese sostenute dal personale militare per il trasporto armi presso la competente Direzione di artiglieria *“il trattamento di trasferta del personale militare impiegato nel trasporto armi presso la competente Direzione di artiglieria non possono essere annoverate tra le spese di giustizia.. debbono ritenersi a carico del bilancio di amministrazione di appartenenza in quanto connesse all’assolvimento dei propri compiti istituzionali..”* [rif. DAG.19/09/2007.0119825.U]

≈ Sostanze stupefacenti ed eventuale recupero delle relative spese, il Min. Giust. con nota n. 8/349/13 Ques. 90 in data 6-2-1990, *“Codesto Ufficio ha chiesto di chiarire se la spesa incorsa, per la distruzione di sostanza stupefacente, potesse rientrare tra le “spese straordinarie” indicate nella “Tariffa penale” ed essere anticipata dall’Erario, ripetendola nei confronti dell’eventuale condannato. Posto il rispetto delle modalità di incarico per la distruzione delle sostanze in questione, come previsto dalla L. 2 1-6-1985, n. 297, si conferma l’opinione espressa, trattandosi di necessaria incombenza inerente a corpo di reato sequestrato e quindi confiscato al reo (sia identificato od ignoto), e richiesta, per altro espressamente dalla legge, nel corso delle indagini (ovvero nel corso dell’ “istruzione”, citando la Tariffa penale)”*.

Delegatario legittimato alla vendita dei corpi di reato - Compensi per i soggetti ausiliari ai sensi degli artt. 155 e 156 del d.p.r. n. 115/2002 *In tema di procedure di vendita dei corpi di reato, l’unico soggetto delegabile, in alternativa alle Cancellerie, va individuato nel competente Istituto Vendite giudiziarie, dovendosi escludere l’affidamento a soggetti terzi alla luce del disposto dell’art. 13 Reg. esecuzione c.p.p. e dei principi ricavabili dalla Relazione illustrativa all’art. 152 d.P.R. n. 115/2002, né potendosi attingere dal Registro dei gestori delle vendite telematiche, il cui ambito, ai sensi del pertinente quadro normativo, attiene a misure processual-civilistiche in relazione a procedure di natura esecutiva ed a casistiche regolate dal c.p.c.*

Quanto agli oneri sostenuti nella procedura di vendita di beni sequestrati e di quelli confiscati, deve farsi stretta applicazione del meccanismo di anticipazione previsto dagli artt. 155 e 156 del d.P.R. n. 115/2002 per le spese e gli onorari degli ausiliari del magistrato, nonché per le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. [Provvedimento 26 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/202].

Vendita all’asta di beni confiscati - Successiva revoca della misura, con ordine di restituzione di “quanto confiscato” – Diritto al recupero del valore totale del bene, per il legittimato - Spese per gli ausiliari del giudice ex artt. 155- 156 T.u. spese di giustizia – provvedimento 23 settembre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 *In caso di revoca di una precedente misura di confisca, ai fini della restituzione all’avente diritto deve considerarsi il valore dei beni nella loro integralità, ovvero il loro equivalente monetario (se già venduti all’asta), dato dal ricavato totale della vendita, restando a carico dello Stato gli oneri accessori legati alla gestione in senso lato dei beni in dissequestro, in quanto spese di “giustizia”*.

Pertanto il soggetto legittimato al recupero dei beni (o di quanto ottenuto dalla relativa dismissione) ha diritto di ripetere anche quanto prelevato per il pagamento degli ausiliari del Magistrato delegati alla vendita. Non rileva in contrario l’affluenza, al fondo unico di giustizia, delle somme già epurate dei costi destinati all’Istituto vendite giudiziarie (quali compensi per l’incarico svolto), in quanto gli articoli 155 e 156 del testo unico delle spese di giustizia addebitano in via anticipata all’Erario “le spese ed onorari agli ausiliari del Magistrato”.

Vendita di beni confiscati nell’ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia - Competenza dell’Autorità giudiziaria precedente-provvedimento 2 dicembre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 *Con riferimento alla questione della competenza e delle modalità di vendita o di liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell’ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia, soprattutto quando concernono immobili, aziende o quote societarie, si è ribadito -(analogamente*

a quanto già chiarito con nota prot. DAG n. 0229143U del 28.11.2019) - che in assenza di una norma regolatrice delle vendite dei beni immobili confiscati definitivamente non di competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l'individuazione delle modalità esecutive da adottare nel caso concreto non può che dirsi riservata all'Autorità giudiziaria procedente.

Ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 159/2011 in caso di revoca della confisca il pagamento dei compensi da corrispondere all'amministratore giudiziario deve essere posto a carico dell'Erario (Cass.46043/2011 e Cass. n. 24663/2018) quindi in caso di restituzione di somme a seguito di revoca di confisca gli onorari e spese già pagate all'amministratore devono essere restituite all'avente diritto imputandone il pagamento a carico dell'Erario *cf* DAG.03/12/2019.0232033.U.

Ricavato della vendita *“le risorse, somme di denaro e altri valori oggetto di confisca non per equivalente o i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali affluiscono al FUG.”* [*cf* DAG.06/02/2024.0026997.U]

Spese di conservazione o amministrazione di somme e beni oggetto di sequestro o confisca art. 5 d.m. 30 luglio 2009, n. 127, il cui comma 2 prevede che: *“2. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181, Equitalia Giustizia mette a disposizione dell'amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al Fondo unico giustizia e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l'amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute è comunicato a Equitalia Giustizia con cadenza trimestrale”.* [vedi anche DAG.06/02/2024.0026997.U]

Restituzione del residuo, si procede tramite il Fug”, *trattandosi di fattispecie di confisca penale ordinaria, implicante la vendita a terzi del bene confiscato, la disciplina di riferimento resta individuata nel d.m. 30 luglio 2009, n. 127 (Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia).* DAG.06/02/2024.0026997.U

l'art. 104 bis disp. att. c.p.p., nuova formulazione, disciplina l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca e la tutela dei terzi nel giudizio: *nei casi in cui la confisca abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo Unico Giustizia l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni . La norma prevede che “con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente”.* [DAG.06/02/2024.0026997.U]

Nelle controversie civili in cui l'amministratore giudiziario è autorizzato, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, a stare in giudizio le spese processuali (contributo unificato, anticipazione all'erario nel processo civile, diritti di copie) rientrando tra le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. [DAG.06/02/2024.0026997.U]

Non tutti i beni sequestrati e confiscati possono essere venduti :

→ Strumenti informatici o telematici - articolo Art. 86-bis disp. att. c.p.p.

1. I beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in

attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.

2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.

→ beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria

Art. 86-ter disp. att. c.p.p.1. *Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.*

→ monete metalliche e biglietti di banca

Art. 88 disp. att. c.p.p. 1. *I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.*

2. *La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.*

≈ art. 156 tusc Spese nella procedura di vendita di beni confiscati

1. *Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:*

a) *le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;*

b) *le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;*c) *l'indennità di custodia;*

d) *le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato*

▲ **confisca codice Antimafia**

In materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose opera il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

In primo grado per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, art 35 Codice Antimafia, con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.

Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari.

In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

Ai sensi dell'articolo 39 Codice Antimafia 1. *L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.*

1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato.

Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.

L'articolo 40 del codice Antimafia disciplina i compiti dell'amministrazione il quale, tra l'altro, - comma 3. *L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.- comma 3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la*

cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

Ai sensi del richiamato articolo 40 , comma 5 ter Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia ...

Ai sensi del comma 5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.

Ai sensi dell' articolo 42 Codice Antimafia spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

≈ liquidazione dell'amministratore – articolo 40 codice antimafia

comma 4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegato al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

Ai sensi del 4 comma dell'articolo 38 Codice Antimafia l'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato.

Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione.

L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione

L'articolo 38 Decreto Codice Antimafia, individua i compiti dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) : fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al

tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro, quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 3 Codice Antimafia con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore, che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nelle procedure esecutive all'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati non si applica l'articolo 158 TUSG (nota prot. 7891 /2017 ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della giustizia tributaria – Ufficio III)

Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato Art. 45 codice antimafia 1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV. 2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

l'articolo 46 del codice antimafia dispone in relazione alla restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, in tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua.

Alla destinazione dei beni e delle somme dispone l'articolo 48 codice antimafia.

Le somme di denaro confiscate e quelle risultanti dalla vendita dei beni mobili o immobili sono versate al Fondo Unico Giustizia.

Circolare 19 dicembre 2016 - Obblighi di comunicazione di provvedimenti e dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione..omississ

2. Accertamenti e comunicazioni relative al valore dei beni sequestrati e confiscati..omississ.. Si raccomanda pertanto alle Autorità giudiziarie, al personale di cancelleria e all'Agenzia particolare attenzione nel tempestivo e accurato adempimento degli oneri a ciascuno assegnati in tema di accertamento, indicazione in atti e comunicazione del valore dei beni sottoposti a sequestro e confisca.

3. Le comunicazioni prescritte dal cd. Codice Antimafia.

3.1 Comunicazioni all'Agenzia

Con specifico riferimento alle comunicazioni che muovono dagli uffici giudiziari verso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), devono sensibilizzarsi gli uffici in indirizzo sulla necessità di tempestiva e ordinata trasmissione dei seguenti provvedimenti:

- a. *i provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, con tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti (art. 2 c. 2 lett. b del d. P.R. n. 233/2011);*
- b. *i provvedimenti di nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori (art. 2 c. 2 lett. f del d. P.R. n. 233/2011);*
- c. *le relazioni periodiche redatte dall'amministratore giudiziario alle scadenze stabilite dal giudice, con i relativi documenti giustificativi ove richiesti (art. 36 c. 3 del d. lgs. n. 159/2011): dette relazioni, ai sensi della norma indicata devono essere trasmesse dallo stesso amministratore, al quale l'autorità giudiziaria dovrà raccomandare l'adempimento, vigilando sulla sua osservanza;*
- d. *i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria (art. 38 c. 2 del d. lgs. n. 159/2011), nonché tutti i provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato (art. 2 c. 2 lett. e del d.P.R. n. 233/2011);*
- e. *i provvedimenti di liquidazione dei compensi o di rimborso delle spese sostenute dall'amministratore, adottati dal giudice (art. 42 c. 6 del d. lgs. n. 159/2011);*
- f. *il provvedimento di confisca definitiva, la cui comunicazione deve essere curata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 45 c. 2 del d. lgs. n. 159/2011. Detta comunicazione è dovuta anche al prefetto e all'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.*

.....un'indicazione circa i contenuti imprescindibili delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia a cura degli uffici giudiziari si trae dall'art. 2 c. 2 lett. a) del d. P.R. n. 233/2011 che prescrive indicazioni utili all'identificazione dei beni, alla determinazione della loro consistenza e valore (stima), all'individuazione delle criticità dei beni oggetto dell'amministrazione giudiziaria.

Il Sistema Informativo delle Prefetture e Procure dell'Italia meridionale (SIPPI), entrato in funzione presso gli Uffici giudiziari di alcune regioni (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) nell'ottobre del 2008 ed esteso a tutto il territorio nazionale dal 2 gennaio del 2011, è in grado di trasmettere all'Agenzia i soli dati relativi ai sequestri di prevenzione ordinari (non anche quelli relativi alle confische e ai sequestri urgenti e anticipati).

Perché si attivino i flussi informativi verso l'Agenzia è necessario che le cancellerie dei Tribunali registrino la data di esecuzione del sequestro.

3.3 Comunicazioni al Questore

In base all'art. 69 c. 2, le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione devono trasmettere alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

L'art. 69 c. 3 prevede poi che i Procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedano a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

▲ confisca per equivalente

Ai sensi dell'articolo 86 disp att cpp comma 1 -bis. comma "Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente (cfr. DAG.06/02/2024.0026997.U)

Novità di rilievo della riforma c.d. Cartabia (decreto legislativo 20 ottobre 2022 n. 150) è l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 86 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Novità che ha portato ad una differenziazione, nell'esecuzione, nell'ipotesi (comma 1-bis art. 86 in esame) in cui sia stata disposta una confisca per equivalente [la confisca per equivalente è

stata introdotta nel nostro ordinamento con dall'articolo 3 comma 1 della legge 29 settembre 2000 n. 300] *di beni non sottoposti a sequestro, o comunque non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca.* (cfr. DAG.06/02/2024.0026997.U)

L' articolo 660 c.p.p. disciplina, quindi, anche l'esecuzione della confisca per equivalente (ovvero di beni non originariamente sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati dal giudice con il provvedimento di confisca e non individuati successivamente) per effetto del richiamo dell'art. 86 disp. att. co.2. secondo cui l'esecuzione di detto tipo di confisca "si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie". (cfr. DAG.06/02/2024.0026997.U)

In caso di confisca per equivalente, spetta al P.M. in sede esecutiva, quale organo dell'esecuzione, la scelta e l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" da confiscarsi (Cfr. Cass., Sez. 3, 09.09.2020, n. 25450, Sez. 3, 08.07.2019, n. 29533 Cass., Sez. 6, 25.10.2017, n. 53832).

A fronte dell'emissione dell'ordine di esecuzione e dell'intimazione di pagamento, di competenza del Pubblico Ministero, il pagamento della somma dovuta è destinato a confluire all'apposito capitolo istituito allo scopo, anche per ottemperare agli oneri di rendicontazione posti, a carico del Ministero, dall'art. 79 d.lgs. n. 150/2022.

La destinazione di tali pagamenti all'apposito capitolo destinato a ricevere tali voci di entrata osta alla devoluzione al FUG delle somme riscosse in esecuzione dei provvedimenti di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca (cfr. DAG.06/02/2024.0026997.U)

Per la richiamata direttiva ministeriale giustizia (DAG.06/02/2024.0026997.U) nei casi di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca, *le disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia restano inoperanti, applicandosi – per effetto di quanto previsto dall'art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. - le disposizioni in materia di esecuzione delle pene pecuniarie: pertanto, in forza dell'art. 660 c.p.p., nonché dell'art. 181-bis disp. att. c.p.p., quindi in virtù del "Modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie", pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023, a fronte dell'emissione dell'ordine di esecuzione e dell'intimazione di pagamento, di competenza del Pubblico Ministero, il pagamento della somma dovuta è destinato a confluire all'apposito capitolo istituito anche per ottemperare agli oneri di rendicontazione posti, a carico del Ministero, dall'art. 79 d.lgs. n. 150/2022(cfr. DAG.06/02/2024.0026997.U).*

Il decreto ministeriale 28 giugno 2023 - Modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie" - è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023.

Per l' articolo 2 del richiamato decreto ministeriale regolamento

1. Fermo quanto previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il pagamento della pena pecuniaria è operato tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A tal fine, il personale degli Uffici del Pubblico Ministero e degli Uffici del Giudice per le Indagini preliminari, per quanto di rispettiva competenza, è abilitato ad operare sui sistemi informatici del Ministero della Giustizia ai fini della generazione dell'avviso unico di pagamento, corredato dall'identificativo univoco di versamento, che è associato al condannato o al civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e alla pena pecuniaria da eseguire.

3. L'avviso unico di pagamento, generato ai sensi del comma 2, reca l'indicazione del Ministero della giustizia, il nominativo del condannato o del civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e l'identificativo univoco di versamento, che consente l'automatica associazione del pagamento con la relativa pena pecuniaria in esecuzione.

4. Il pagamento dell'avviso unico può essere effettuato utilizzando servizi di home banking, applicazioni di pagamento installate sui dispositivi elettronici quali tablet pc, smartphone, ovvero tramite servizi di pagamento online; il pagamento può essere, altresì, effettuato presso banche, filiali e sportelli ATM abilitati, presso uffici postali o agenzie che offrono servizi postali sul

territorio ovvero presso esercenti convenzionati, quali bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati.

Per la ministeriale giustizia del 6 febbraio 2024 la gestione e la liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell'ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia sono regolate dalle norme (riformulate dal d. lgs. n.150/2022) di cui agli artt. 86 disp. att. c.p.p. e 104 bis disp. att. c.p.p.; pertanto ogni questione inerente all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a procedere e alle modalità di liquidazione è devoluta alla giurisdizione.

Il caso particolare dell'esecuzione della confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati dal giudice con il provvedimento di confisca, viene invece disciplinato nel comma 1-bis dell'art. 86 disp. att. c.p.p., in aderenza alla stessa direttiva di cui alla lett. a). In questo caso si prevede che l'esecuzione della confisca avvenga secondo le modalità proprie dell'esecuzione delle pene pecuniarie. Omissis

La volontà della legge delega è di introdurre meccanismi efficaci per l'esecuzione tanto delle pene pecuniarie, quanto della confisca per equivalente, nell'ipotesi di cui si è detto.

In attuazione della legge delega, pertanto, la nuova disciplina dell'esecuzione della pena pecuniaria troverà applicazione, in quanto compatibile, anche per la confisca per equivalente.

Ciò è coerente con la natura di sanzione penale riconosciuta come propria di tale forma di confisca dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

La conversione della confisca per equivalente in una pena sostitutiva, finalizzata alla coercizione dell'adempimento, ove possibile, è d'altra parte misura già prevista in altri ordinamenti europei e giudicata compatibile con il diritto UE (cfr. Corte di Giustizia, Prima Sezione, 10 gennaio 2019, Causa C-97/18 ET). Essa è d'altra già prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamata dal citato art. 735 bis c.p.p."

In considerazione dell'esecuzione della confisca per equivalente con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie comporta che, per effetto del rinvio operato dall'articolo 86 comma 1 bis disp. att. c.p.p. all'articolo 660 c.p.p. possa/debba essere assegnato un termine al soggetto esecutato per eventualmente provvedere al pagamento della somma a concorrenza della quale è disposta la confisca. (cfr. DAG.06/02/2024.0026997.U)

L' Imposta di bollo nel processo civile e penale e nelle attività amministrative delle cancellerie e segreterie giudiziarie

► riferimenti normativi

DPR del 26 ottobre 1972 n. 642

Articolo 18 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115

► *aspetti generali*

La disciplina dell'imposta di bollo è stata profondamente modificata , per il processo penale, con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia (DPR 115/02), in vigore dal 1 luglio 2002 e, per il processo civile, dall'entrata in vigore del contributo unificato [cfr. relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, risoluzione 14 agosto 2002 n. 70/E Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso, circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust.] .

Il contributo unificato, che incide nell'imposta di bollo nel processo civile, istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999 n. 488 modificato dal decreto legge 11 marzo 2002 n. 28 convertito dalla legge 10 maggio 2002 n. 91 confluito nel Testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è entrato in vigore il 13 marzo 2002

Contributo unificato che *“sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario”* [cfr= circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia]

Il contributo unificato ha *inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo, nel processo civile sancendone la non applicabilità nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, acquisendone (l'imposta di bollo) natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato* [cfr. relazione illustrativa di commento all'articolo 18 DPR 115/02, risoluzione 14 agosto 2002 n. 70 Agenzia delle Entrate , circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia] .

L'esclusione dal pagamento del contributo unificato, però, *non comporta sempre il pagamento dell'imposta di bollo. In determinati casi alcuni atti e provvedimenti sono stati ritenuti dal Legislatore per le loro specifiche finalità esenti da ogni imposizione sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato* [cfr. risoluzione 14 agosto 2002 n. 70/E Agenzia delle Entrate] .

Quindi per gli atti delle procedure giurisdizionali esenti dal pagamento del contributo unificato, non è dovuta l'imposta di bollo:

≈ procedure espressamente elencata nell' articolo 10 tusc [cfr. risoluzione 14 agosto 2002 n. 70/E Agenzia delle Entrate] ;

≈ procedure che, espressamente, ne prevedono l'esenzione, ad esempio: a) procedimenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza [dove l'esenzione dal pagamento del contributo unificato è legato, ex articolo 9 comma 1 bis tusc al reddito]; b) atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali [articolo 46 disp. attuazione codice civile] ; c) procedure relative all' amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale [articolo 46- bis disp. attuazione codice civile] .

L' Allegato B del DPR del 26 ottobre 1972 n. 642 elenca, nello specifico, i casi in cui opera l'esenzione dall'imposta di bollo e, di riflesso, per le procedure interessate anche l'esenzione dal contributo unificato, infatti ai sensi dell'articolo 10 tusc comma 1 , tra l'altro, *“non è soggetto al contributo unificato il processo già esente.... dall'imposta di bollo”* .

Ai fini del presente lavoro gli articoli che interessano al richiamato Allegato B del DPR 642/1972, sono :

- articolo 3 *Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.*

- articolo 4 *Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato ai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.*

- articolo 12 *Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.*

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

1) *in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;*

2) *individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;*

3) *in materia di pensioni dirette o di reversibilità;*

4) *in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.*

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

- articolo 13 *Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.*

- articolo 16 *Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.*

Il Legislatore ha indicato nella parte processuale il presupposto soggettivo per beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo ed ha individuato, invece nel procedimento giurisdizionale il presupposto oggettivo di tale beneficio (circolare n. 70/E del 14 agosto 2002 dell'Agenzia delle Entrate e DAG.13/01/2015.0004101.U) .

► **imposta di bollo nel processo penale (presupposto oggettivo)**

Prima dell'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia l'imposta di bollo era prevista nel processo penale, esempio nell'atto di costituzione di parte civile, mentre per i certificati operava l'articolo 19 Allegato A DPR 642/1972 ai sensi del quale "sono (ndr= erano) esenti dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale".

A seguito della modifica operata all'articolo 18 tuscg, modifica introdotta dall'art. 1 c. 486 legge 24 dicembre 2012 (c.d. legge di stabilità 2013), i certificati in materia penale sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.

Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 tuscg (*non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo ...*) tuscg "agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. "

In materia di certificati dei carichi pendenti nel SIC (sistema Informatico del Casellario) si legge che "interpretando l'articolo 1 comma 486 legge 26 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) riguardante il pagamento dell'imposta di bollo sui certificati dei carichi pendenti la Direzione Generale ha stabilito di estendere anche ai certificati dei carichi pendenti l'applicazione dell'imposta di bollo.

► **imposta di bollo nel processo civile (presupposto oggettivo)**

Articolo 18 comma 1 tuscg (*non applicabilità dell'imposta di bollo.....e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)omississ.....l'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e del processo tributario , soggetti al contributo unificato. ..omississ... L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. ..omississ*

Nel processo civile con l'istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), vigore a far data del 13 marzo 2002, per finalità di semplificazione [cfr. circolare giustizia n.4 del 28 giugno 2002], sono stati eliminati tutti gli incumbenti relativi all'imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai diritti di Cancelleria, nonché ai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario .

"il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario" [circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia] .

Come scritto nella pagina precedente l'esclusione dal pagamento del contributo unificato non comporta sempre il pagamento dell'imposta di bollo.

In determinati casi alcuni atti e provvedimenti sono stati ritenuti dal Legislatore per le loro specifiche finalità esenti da ogni imposizione sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato [cfr. risoluzione 14 agosto 2002 n. 70/E Agenzia delle Entrate] .

Al criterio generale secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 tusc.

Per la normativa del testo unico spese di giustizia rientrano nell'esenzione dell'imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo [cfr. risoluzione 14 agosto 2002 n. 70 Agenzia delle Entrate, circolare giustizia n. 3 del 13 maggio 2002] .

Dalla risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 14 agosto 2002 n. 70/E sono :

- **“antecedenti”** a quelli del procedimento giurisdizionale: *gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l'antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessità con il procedimento giurisdizionale;*

- **“necessari”** : *gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non) per l'esistenza di quelli strettamente procedurali , anche se non hanno la stessa natura di quest'ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);*

- **“funzionali”**: *gli atti e i provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o un provvedimento del procedimento giurisdizionale ,ovvero,più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teologico).*

Tra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo per i quali non è dovuto il bollo rientrano [cfr. relazione illustrativa di commento all'articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n. 70 Agenzia delle Entrate, circolari n. 2 del 12 marzo 2002 e n. 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia] rientrano: a) procura alle liti; b) atto di citazione; c) atto di precetto; d) atto di costituzione di parte civile; e) redazione dell'elaborato da parte dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte; f) istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare; g) provvedimento conclusivo del procedimento; h) mandato di pagamento emesso dal funzionario; i) decreto di pagamento emesso dal magistrato; l) istanza per la liquidazione per la consulenza; m) le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, sospensione, estinzione, perenzione.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio in quanto ausiliario del magistrato non è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo sugli atti e sulla documentazione che richiede [risoluzione n. 88 del 19 ottobre 2015 Agenzia delle Entrate] .

Rientrano, inoltre, nell'esenzione dell'imposta di bollo tutti gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo *anche se non di natura processuale* [Agenzia delle Entrate risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016] .

Ad esempio : *sono esenti da imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari trattandosi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale* [Agenzia delle Entrate risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016] .

Non dovuta l'imposta di bollo per il rilascio di copie degli atti di un fascicolo processuale, quando tali copie si rendano necessarie all'iscrizione a ruolo di un ulteriore procedimento giurisdizionale per il quale sia dovuto il contributo unificato .

Esempio tipico di quanto sopra sono le copie richieste per instaurare un giudizio ex legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto).

Ai sensi dell'articolo 3 legge 89/2001, unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti : 1) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata 2) i relativi verbali di causa e i provvedimenti del giudice 3) il provvedimento che ha definito il giudizio ove questo si è concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

Le copie di cui sopra vanno quindi rilasciate in esenzione dall'imposta di bollo essendo atti necessari, antecedenti e funzionali al giudizio ex legge Pinto.

Non sono esenti dall'imposta di bollo, perché non considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo (art. 6 decreto legge 16/2012 convertito con legge 44/2012):

a) trascrizioni; b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare).

In materia di esecuzione mobiliare e immobiliare è invece dovuto il bollo nelle seguenti domande ed istanze:

a) istanza restituzione titoli; b) domanda di estinzione della procedura esecutiva o di inefficacia del pignoramento; c) domanda di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento; d) istanza conversione pignoramento, se presentata prima dell'istanza di vendita; e) istanza integrazione pignoramento (se presentata prima dell'istanza di vendita); f) istanza sostituzione custode.

► **esenzione : presupposto soggettivo**

Articolo 18 comma 1 tuscg ...omississ..... *L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. ...omississ*

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate [pagina 8 circolare n 70/E del 14 agosto 2002 Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso] *“ai fini del ricorso all'esenzione dell'imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo (relativo al procedimento) è necessario, anche, che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo)“*.

L'assorbimento da parte del contributo unificato dell'imposta di bollo, articolo 18 comma 3 tuscg, è a favore delle sole parti processuali: *“la disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali.*

Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato”.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia *“La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.”*

Riteniamo che anche alla parte processuale contumace si estenda l'esenzione dell'imposta di bollo, non potendo certamente, per gli effetti processuali che parte contumace *“sopporta”*, essere equiparata ai terzi estranei al processo.

Elemento a sostegno della tesi sostenuta lo si ricava direttamente dall'articolo 76 disp. att. codice di procedura civile ai sensi del quale *“le parti o i loro difensori muniti di procura possono prendere visione degli atti e documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia pur non essendo regolarmente costituite“*.

► **attività non giurisdizionali degli uffici giudiziari**

Per l'articolo 18 comma 2 tuscg *la disciplina sull'imposta di bollo è invariata ... per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali [vedi pagina 181] ai processi di cui al comma 1.*

Per la circolare n. 1 del 26 febbraio 2002 *“...la disciplina dell'imposta di bollo è invariata per gli atti stragiudiziali compiuti dagli uffici...”*.

Per la circolare n. 3 del 13 maggio 2002 [richiamata dalla DAG.13/01/2015.0004101.U] *“l'ambito di operatività del contributo unificato [NdR= che esclude quindi, l'operatività dell'imposta di bollo] risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge stessa e agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a soddisfare esigenze finalità estranee all'attività processuale”*.

L'attività del personale di magistratura e del personale amministrativo (c.d. giudiziario) negli uffici giudiziari non si limita alla sola natura giurisdizionale [vedi pag. 204].

Alcune delle attività del giudice, anche nell'ambito dello stesso giudizio, non hanno quali finalità quella di risolvere la [o una] controversia giudiziaria ma di intervenire, per espressa disposizione normativa, in provvedimenti non giurisdizionali ma di natura amministrativa/contabile.

Non sempre queste attività sono coperte dal contributo unificato e, quindi, l'emanazione ne comporta il pagamento, da parte del privato, dell'imposta di bollo.

Le ipotesi più importanti, in cui è dovuta l'imposta di bollo, la riscontriamo nelle procedure esecutive civili mobiliari e immobiliari.

Non tutti gli atti delle procedure esecutive sono esenti dall'imposta di bollo la quale opera, come detto, nei casi in cui la parte istante, o procedente, non sia tenuto al pagamento di contributo unificato.

≈ Ai sensi della direttiva ministeriale prot. 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004: *a) dovuta l'imposta di bollo nel caso di istanze per la restituzione dei titoli nell'ipotesi in cui il creditore procedente o intervenuto intende rinunciare agli atti del procedimento esecutivo sia prima che sia stata proposta istanza di assegnazione o vendita sia nell'ipotesi del decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c.; b) dovuta l'imposta di bollo sull'istanza in cui la parte presenti domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento); c) dovuta l'imposta di bollo sull'istanza ex art. 495 c.p.c. (conversione del pignoramento) intesa ad ottenere dal giudice dell'esecuzione la fissazione dell'udienza per la determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento bensì si inserisce nella procedura esecutiva in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato. Analoga disciplina si ha se la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione dell'istanza di vendita o assegnazione.*

≈ Dovuta l'imposta di bollo nella richiesta di sostituzione del custode.

≈ Dovuta l'imposta di bollo nell'istanza di integrazione del pignoramento se presentata prima dell'istanza di assegnazione o vendita.

≈ Dovuta l'imposta di bollo, e la tassa governativa per le iscrizioni nel registro stampa [circolare 22 ottobre 2003 n. 1/13395/44].

Il servizio giustizia non si risolve solo nell'attività dei magistrati.

Sarebbe, l'affermazione a contrario, riduttiva della complessità del servizio giustizia stesso.

E', anche se poco noto, come le attività di un ufficio giudiziario siano caratterizzate non solo dal supporto alla giurisdizione ma abbraccino, sempre più ampi, settori amministrativi, informatici, tecnici e contabili.

La stessa attività di supporto alla giurisdizione comporta attività non giurisdizionali di esclusiva competenza, autonomia e responsabilità del personale amministrativo. [si pensi al rilascio di copie e certificazioni nelle procedure di natura civile, svincolato, a differenza del penale, da ogni autorizzazione].

La disciplina sul bollo è *invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici.*

Il legislatore *ha espressamente stabilito che per i procedimenti non giurisdizionali compiuti dagli uffici (atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva, iscrizione nell'apposito registro della vendita di macchine con riserva di proprietà, ricerca e visione collegate alla pubblicità di testamenti, iscrizione nell'albo dei consulenti) non si applicano i diritti di cancelleria che, previsti dalla vecchia disciplina per i procedimenti giurisdizionali, erano applicati per estensione anche a questi procedimenti.*

Con la conseguenza che (come nel caso dell'atto di notorietà o dell'iscrizione nel registro dell' vendite con riserva di proprietà) questi procedimenti sono soggetti alla sola imposta di bollo [Fonti: relazione illustrativa di commento all'articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n. 70 Agenzia delle Entrate circolari n. 1 del 26 febbraio 2002, n. 2 del 12 marzo 2002 e n. 3 del 13 maggio 2002 Ministero Giustizia].

Scontano l'imposta di bollo le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e le dichiarazioni di rinuncia all'eredità, rese dal tutore e/o dal genitore esercente la potestà nell'interesse del minore o dell'interdetto [risoluzione n. 214/E del 11 agosto 2009 Agenzia delle Entrate].

L'imposta di bollo è dovuta sulle quietanze relative ai mandati anche per le spese di giustizia, agli ordinativi, ai vaglia del tesoro ed agli altri titoli di spesa dello Stato emessi a favore dei contribuenti, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad € 77,47 o apposta su documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2008 n. 365 e Circolare Ministero Giustizia DAG 06/10/2008.0129643.U] .

In materia di certificazioni la disciplina del bollo oltre ad essere “ invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici..” lo è anche “ ..compreso il rilascio di certificati sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi...” [DAG.13/01/2015.0004101.U] .

Per il Ministero della Giustizia il rilascio di certificati è attività che si pone al di fuori dal processo e come tale non può considerarsi esente dall'imposta di bollo... tuttavia, seguendo le indicazioni fornite dalla circolare 70 del 14 agosto 2002 dell'Agenzia delle Entrate emerge che tale affermazione non può avere valore assoluto, di conseguenza, solo l'ufficio giudiziario, al momento della presentazione dell'istanza, può valutare se la certificazione richiesta sia da considerarsi atto antecedente, necessario o funzionale al procedimento..”[DAG.13/01/2015.0004101.U] .

Il rilascio di certificato di passaggio in giudicato non può considerarsi funzionale o necessario al procedimento per il quale è stato versato il contributo unificato di conseguenza va percepito il diritto di certificato cui all'articolo 273 del DPR n.115/2002 e l'imposta di bollo [DAG.13/01/2015.0004101.U] .

In materia di esclusione al rilascio certificazione di provvedimento non registrato per intraprendere il giudizio di ottemperanza vedi da ultimo DAG.19/10/2022.0211028.U .

► **modalità di pagamento dell' imposta di bollo**

L'obbligo del pagamento per tramite piattaforma pagoPA per come introdotto dalla riforma Cartabia al momento in cui aggiorniamo il presente lavoro non riguarda il pagamento dell'imposta di bollo nelle procedure non giurisdizionali .

Per la direttiva dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014 *Il contribuente poteva (e può) assolvere in via telematica al pagamento dell'imposta dovuta per le istanze trasmesse ad una Amministrazione e per i relativi atti e provvedimenti acquistando la marca da bollo digitale tramite il servizio @e.bollo....*

.....il servizio @e.bollo è disponibile nei siti delle Amministrazioni che offrono servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze loro dirette..

Per la DOG07.23/07/2024.0028937.U dalle indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-perle-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/come-fare>) si evince che è possibile pagare il bollo digitale tramite piattaforma pagoPA solo ed esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione metta a disposizione servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze.

Ad oggi, sul Portale dei Servizi Telematici non è previsto un servizio di pagamento del bollo digitale per istanze amministrative generiche.

E' possibile pagare il bollo digitale, tramite la piattaforma pagoPA, solo nei casi di 'presentazione offerta per vendita forzata' e 'iscrizione all'Albo Nazionale dei CTU' in quanto, solo per tali fattispecie, è attivo un servizio interattivo di acquisizione e gestione delle istanze.

In tutti gli altri casi, il bollo da 16,00 euro può essere assolto esclusivamente in modalità tradizionale cartacea..

In materia di certificati del Casellario Giudiziale per la DAG.15/02/2024.0035007.U :

“non è ancora possibile effettuare il pagamento telematico dell'imposta di bollo per il rilascio del certificato del casellario giudiziale..

Nel sito del ministero della giustizia, pagina aggiornata al 30 gennaio 2025 l'informazione :

“attualmente, per il rilascio del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, non è possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma pago.PA” .

► **Imposta di bollo nelle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuati dagli avvocati ex legge 53/1994 e d.m. 27 maggio 1994**

≈ Legge 21 gennaio 1994 n 53

articolo 1 “ *l’avvocato o il suo procuratore legale, munito di procura alle liti...può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale...ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria non disponga che la notifica sia eseguita personalmente.*

articolo 10 “ *agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell’esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello ed importo sono stabiliti dal Ministero della Giustizia. Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3 bis [ndr= con modalità telematica] al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.*

≈ D.M. 27 maggio 1994

Articolo 2 *agli atti notificati , ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n.53, devono essere apposte una o più marche da bollo di importo:*

di lire 5.000(€ 2,58) per gli atti aventi fino a due destinatari

di lire 15.000(€ 7,75) per gli atti aventi da tre a sei destinatari

di lire 24.000(€ 12,39) per gli atti aventi fino a due destinatari

le marche apposte agli atti devono essere annullate prima dell’uso nei modi previsti dall’art. 12 DPR642/1972 [l’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.]

► ***Adempimenti degli uffici in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo***

Ai sensi dell’articolo 19 DPR 642/72

“i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’amministrazione dello Stato, degli enti pubblici non possono rifiutarsi di ricevere atti o registri non in regola con l’imposta di bollo , tuttavia copia degli stessi devono essere inviati al competente Ufficio del Registro (oggi Agenzia territoriale).

L’invio va effettuato entro trenta giorni.

▲ SPESE NEL PROCESSO



processo civile

Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati e l’esercizio della funzione giurisdizionale è , nel processo civile, quello dell’iniziativa di parte , c.d. *principio della domanda* [cfr= articolo 99 codice procedura civile].

Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso a questo, è *l’onere*, a carico della parte processuale privata , *delle spese*.

Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, Testo Unico spese di giustizia [che ha ripreso l’articolo 90 del codice di procedura civile, abrogato ex articolo 299 dPR 115/02] : “*ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato..*”.

La regola dell’anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguardano conosce una importante eccezione, secondo comma del richiamato articolo 8, “*se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.*”


processo penale

Vige il principio dell’anticipazione dall’Erario con l’eccezione delle spese occorrenti alle parti, articolo 4 Testo Unico spese di giustizia:


“*Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell’articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*”.

Anche nel processo penale la regola dell’anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguardano conosce una importante eccezione, secondo comma del richiamato articolo 4 , *se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.*

Natura delle spese che si formano nel e per il processo



Con il termine spese di lite, o spese processuali, si indicano, genericamente, i costi che il privato affronta nel, e per il, processo sia civile che penale.



relativamente alle spese che si formano nel processo civile e penale distinguiamo :

- a) quelle che nascono dall’attività delle parti per :
- iscrizione causa (contributo unificato e anticipazioni forfettarie)
 - intervento o chiamata in causa } (contributo unificato autonomo o integrativo)
 - domande riconvenzionali
 - citazione testi (rimborsi)
 - copie, certificati (diritti)
 - consulenza di parte (onorari e spese)
 - costituzione di parte civile (contributo unificato(eventuale) e anticipazioni forfettarie)
- b) quelle necessarie al processo e disposte dal magistrato:
- Consulenti (onorari e spese)
 - Periti (onorari e spese)
 - integrazione del contraddittorio (contributo unificato autonomo)
- c) quelle consequenziali al processo:
- imposta di registro *
 - tassa di trascrizione

* le sentenze che definiscono un procedimento civile o penale (azione civile) per risarcimento da fatto costituente reato vengono prenotate a debito

▲ Spese di giustizia

Riguardo alla tipologia di spesa di lite trovano una specifica, e particolare, collocazione le “*spese di giustizia*” .

Per *spese di giustizia* si intendono le spese che si formano nel processo, civile e penale , a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, e che trovano regolamentazione nelle disposizioni di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico spese di giustizia) .

Spese di giustizia caratterizzate dal *soggetto che ne “sopporta alla formazione delle stesse “ il peso attraverso le forme dell’anticipazione” e della “ prenotazione a debito”*

Il “*concetto*” di spesa di giustizia lo ricaviamo, indirettamente ed in relazione alla liquidazione delle spese stesse, dal sito del Ministero della Giustizia: *con Liquidazioni spese di Giustizia si fa riferimento ai compensi e alle indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, i testimoni o i gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati, liquidati dal Giudice presso il quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dall'ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa.*”


Dalla definizione ministeriale individuiamo alcune delle voci di spesa , in questo caso *anticipate*[art. 3 lett. t) tuscg **anticipazione** : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile] , che saranno oggetto di *annotazione nel registro mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie.*

La definizione ministeriale va completata.

Tra le spese di giustizia sono da includere anche le *spese prenotate a debito* [art. 3 lett. s) tuscg **prenotazione a debito**: è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero, da annotarsi nel registro mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie] e quelle *anticipate* ex articoli 82 e 83 tuscg, relative agli onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato [oggetto anche esse di *annotazione* nel registro mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie] .

Le spese previste e regolamentate dal tuscg artt. 82 e 83 sono da tenersi distinte, se pur ricomprese nelle stesse, dalle spese liquidate nel provvedimento (sentenza, decreto o ordinanza) che definisce il processo e il cui pagamento è nel civile a carico di parte soccombente ex art. 91 c.p.c. e nel penale a carico del condannato (imputato, parte civile, querelante) ex artt. 535, 541 e 542 c.p.p., spese, sia nel civile che nel penale non oggetto di *annotazione* nel registro mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie [vedi pag 540].

Le due tipologie di spese stanno tra di loro in un rapporto da genere (= liquidazioni ex codice di rito) a specie (= liquidazioni ex tuscg)



Nel giudizio senza parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (pss), avremo una sola liquidazione = spese processuali a carico di parte soccombente o condannata, nel processo civile ex articolo 91 c.p.c. , nel processo penale ex articoli 535, 541 o 542 c.p.p.



Nel giudizio con parte ammessa al pss avremo più liquidazioni a carico di parte soccombente o condannata :

≈ quella nel dispositivo del provvedimento che definisce la fase o grado del giudizio (sentenza, decreto, ordinanza) che nella fase del recupero a favore dello Stato da quanto da questo prenotato a debito e/o anticipato a parte ammessa al pss rappresenterà il titolo per il recupero stesso [DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG.25/02/2015.0032675.U e nei casi di compensazione DAG.14/04/2015.0059943.U] ;

≈quella ordine ex art. 165 e/o decreto ex art. 82, 83 tusg (= ai sensi dell'articolo 171 tusg ne rappresenta il titolo per il pagamento) i cui importi andranno annotati nel reg. mod. 1 A/SG e 2 A/SG e nel Foglio Notizie rappresentando titolo per il recupero; recupero subordinato al fatto che il giudice condanni espressamente parte soccombente non ammessa al patrocinio al pagamento a favore dello Stato (ex art. 133 tu spese di giustizia nel processo civile e 110 tu spese di giustizia nel processo penale) .

Fonti normative relative alle spese di giustizia nel processo civile e penale

- Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 (tuir) : articoli 37, 8 Tabella Allegata, ma anche la tabella allegata sulle esenzioni es. l'art.5 ;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo → no contributo unificato per le procedure esenti da bollo;
- Codice civile (→ *Art 46 disp. attuazione codice civile Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro Art 46-bis disp. attuazione codice civile Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice* (amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) *non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato* → normativa in materia di copie);
- Codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione (→ normativa in materia di copie);
- Codice di procedura penale e relative disposizioni di attuazione e regolamento per l'esecuzione del cpp (→ es. normativa in materia di copie);
- Legislazione speciale (→ es. = opposizioni sanzioni amministrative ex d.lvo 689/81);
- Direttive ministeriali (→ Circolari e note hanno solo natura interpretativa) ;
- Giurisprudenza (→ gli uffici di cancelleria non sono “vincolati” alle “sentenze” salvo: a) che l'ufficio stesso non sia parte nel processo art. 2909 codice civile :“ *l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa*” o b) che la decisione giurisprudenziale non sia richiamata in una circolare o nota ministeriale che, in quanto norme interne, vincolano gli uffici) ;
- Indirizzi dottrinali (→ ma solo se richiamata da direttive ministeriali *esempio pratico*: per l'applicabilità del comma 5 art. 134 tusg nel caso di inammissibilità dell'appello l'indirizzo ministeriale provvedimento 23 settembre 2024 richiama indirizzo dottrinale che vede l'inammissibilità come una forma tecnica di estinzione del giudizio).



IL TESTO UNICO E' FONTE NORMATIVA DEI REGISTRI DELLE SPESE (art 161), DEL FOGLIO DELLE NOTIZIE (art 161) E DEI SINGOLI ISTITUTI DI SPESA NELLO STESSO REGOLAMENTATI

Testo unico spese di Giustizia

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale.

Per soddisfare l'esigenza della semplificazione normativa si è proceduto, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 139 del 15 giugno 2002, ad un riordino, nel testo unico in commento, delle norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo.

Il testo unico è finalizzato all'obiettivo di armonizzare in un unico corpo normativo tutte le disposizioni legislative concernenti le spese di giustizia, riunendo sia le norme di rango primario, contenute in un decreto legislativo, sia quelle di rango secondario, oggetto di apposito regolamento di delegificazione sia introducendo nuove disposizioni normative.

Testo unico spese di giustizia



Decreto Legislativo 30 maggio 2002 n. 113
concernente il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia

+

Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.
114 concernente il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di spese di giustizia


+

Normativa introdotta con lo stesso testo unico spese di giustizia (ex art. 280)

=

Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (*quest'ultimo è il testo unico spese di giustizia*)

Disciplina:



In considerazione del carattere misto delle fonti è evidenziata, nel testo, di volta in volta la natura legislativa o regolamentare dei singoli articoli mediante l'apposizione, a margine della numerazione, degli articoli, delle lettere "L" o "R".

Quindi un testo unico per razionalizzare la " voce spese di Giustizia " in cui vengono disciplinate

- tutte le voci di spesa;
- le procedure per il pagamento da parte dell'Erario e dei privati;
- l'annotazione nei registri;
- la riscossione;
- il patrocinio a spese dello stato.

La materia è comune al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.

Il testo unico ha il proprio fondamento nella delega conferita al governo ai sensi dell' art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999 n 50 come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000 n 340.

nel testo unico spese di giustizia risultano regolamentate :

le voci di spese pagate dall'erario e quelle pagate dai privati;

tra le spese pagate dall'erario:

quelle che sono ripetibili

quelle che sono irripetibili


quelle sono prenotate a debito

quelle che sono anticipate

le spese straordinarie

le spese escluse dalla disciplina del testo unico spese di giustizia

e quando e nei confronti di chi sono recuperabili le spese anticipate e/o prenotate a debito



DISPOSIZIONI GENERALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE E SPESE STRAORDINARIE (articoli dall'1 al 8 e art. 70 DPR 115/02)

L'**art. 1** specifica le voci e le procedure di spesa dei processi disciplinati dal testo unico, stabilendosi, nel successivo **articolo 2**, che le norme del testo unico si applicano al processo civile, penale, amministrativo contabile e tributario.

Gli articoli 1 e 2 del d.P.R. n. 115/2002 stabiliscono l'ambito di operatività delle norme del Testo Unico delle spese di giustizia, prevedendo rispettivamente che *“le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione”* (art. 1, comma 1), e che *“Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi”* (art. 2, comma 1) [cfr. DAG.02/05/2023.0092888.U].

L'**articolo 3** elenca le varie definizioni usate nel testo unico che hanno il fine di facilitare la stesura del testo stesso e di evitare dubbi interpretativi specie nei casi in cui il significato della terminologia delle norme originarie non è univoca o non corrisponde al significato dei testi di rito o al significato che si dà al termine nel linguaggio comune.

La definizione di ausiliario del magistrato, ad esempio, è funzionale non solo all'individuazione della categoria ai fini del compenso ma serve a superare le distinzioni terminologiche all'interno della categoria dei consulenti tecnici tra processo penale, dove si distingue tra perito nominato dal giudice, consulente tecnico nominato dal pubblico ministero e consulente tecnico di parte/imputato/indagato, e processo civile dove si distingue tra consulente tecnico del giudice e consulente tecnico di parte.

Il termine notificazione per l'attività compiuta dall'ufficiale giudiziario è usato per ricomprendere sia la notificazione che la comunicazione di un atto.

Il termine ripetere assume un significato, nel testo unico in esame, diverso dal significato nel linguaggio comune.

La relazione ministeriale al testo unico evidenzia come si è voluto, nella stesura normativa, consapevolmente prescindere dalle qualifiche necessarie per lo svolgimento di determinate funzioni all'interno degli Uffici amministrativi.

Analogamente la definizione generica dell'ufficio amministrativo competente, sia giudiziario che finanziario, prescinde dall'organizzazione degli stessi che trova altrove le proprie regole.

Ad esempio:

l'art. 165 t.u. ha trasferito la competenza in ordine alla liquidazione delle spese, non espressamente attribuite al magistrato, al “funzionario addetto all'ufficio”, l'art. 3 t.u. definisce funzionario dell'ufficio “ la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna “ .

Chi è competente alla liquidazione della spesa stante la genericità del testo unico viene individuato con atto interno dell'amministrazione e precisamente dalla circolare 16 dicembre 2002 n 1/44/120741U/02 del Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia ai sensi della quale:

“l'emissione dell'ordine di pagamento prevista dall'art. 165 del testo unico spese di giustizia è attività tipicamente amministrativa, anche se connessa all'esercizio della giurisdizione.

Si ritiene pertanto che per la soluzione del problema possa farsi riferimento al recente d.p.r. 254/02 (regolamento consegnatari e cassieri delle amministrazioni dello stato) e in particolare gli artt. 9 e 36, prevedono che l'incarico di consegnatario o di cassiere sia conferito per le amministrazioni centrali e periferiche a funzionari in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti alle aree funzionali B, posizione economica B2o B3, ovvero C, posizione economica C1 o C2, previste nel contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto Ministeri, personale non dirigente, sottoscritto il febbraio 1999.


Coordinando tale previsione con il contratto integrativo di amministrazione sottoscritto il 5 aprile 2000, si ritiene pertanto che la liquidazione delle spese di cui all'art. 165 t.u. spese di giustizia possa essere effettuato dal personale inquadrato nelle posizioni economiche B3, C1 e C2

seguenti figure professionali: contabile, cancelliere, ufficiale giudiziario, operatore giudiziario (solo posizione economica B3)

Ai fini delle annotazioni e, dell'eventuale, recupero, nel nuovo significato rispetto alla precedente normativa del campione civile e penale, gli istituti :

Prenotazione a debito art 3 lettera s) : è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell'eventuale successivo recupero

Anticipazione art. 3 lettera t) : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile



articolo 4, anticipazione delle spese,

Disposizioni generali relative al processo penale

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

L'articolo 4 riprende il contenuto dell'art. 691 del codice di procedura penale esplicitando il collegamento con la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Le spese del processo penale (art. 205 tusc) sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio (es. copie, consulenze,

testimoni) e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 694 del codice di procedura penale e dell'art. 76 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231.

L'art. 694 del codice di procedura penale prevede che le spese di pubblicazione delle sentenze penali, conseguenti ai reati commessi mediante pubblicazione in un giornale o periodico (previste dal comma 1) sono anticipate dall'imputato.

L'art. 76 del d.lgvo 231/01 prevede che le spese per la pubblicazione della sentenza di condanna, relativa a sanzioni amministrative dipendenti da reato, sono anticipate dall'ente in deroga alla regola generale.



Nel **processo penale**,

vige il principio dell'anticipazione dall'Erario con l'eccezione delle spese occorrenti alle parti

articolo 4 Testo Unico spese di giustizia

“Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”

Nel processo penale la regola dell'anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguardano conosce una importante eccezione, secondo comma del richiamato articolo 4 ,

*“ se la parte è ammessa al **patrocinio a spese dello Stato**, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.”*

Art. 5 (spese ripetibili e non ripetibili) Disposizioni generali relative al processo penale

l'originario elenco delle spese ripetibili (da recuperare in caso di condanna) e non ripetibili contenuto negli artt. 1 e 4 R.D. 2701/1865 e negli artt. 1 e 2 R.D. 1071/1931, come modificato dal R.D. 1493/1938, è stato aggiornato dal punto di vista terminologico alle voci di spesa quali oggi risultano nell'ordinamento come ricostruito nel testo unico spese di giustizia.

Le spese del procedimento anticipate dall'Erario devono essere recuperate per intero.

In tema assume rilevante importanza la regolare tenuta del foglio notizie.

Nel rimandare alla parte relativa al foglio notizia si possono brevemente , per completezza di trattazione dell'articolo in commento, richiamare in tema di foglio delle notizie (art. 280 t.u spese di giustizia) le *circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062* dove vengono evidenziate:

“ la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare.

La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità.

Alla firma ed alla redazione del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”.

Sono spese ripetibili:

- a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
- b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- c) le spese e le indennità per i testimoni;
- d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato con esclusione di periti ed interpreti ex articolo 143 codice procedura penale
- e) le indennità di custodia;
- f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- h) le spese straordinarie;
- i) le spese di mantenimento dei detenuti.
- i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 dlvo 259/2003 [=intercettazioni telefoniche e ambientali] e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime

Sono spese non ripetibili:

- a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
 - b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per i dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
- Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

IPOTESI PARTICOLARI

- 1) traduzione di convenzioni o trattati internazionali : possono essere pagate con il sistema delle spese di giustizia, senza possibilità di ripetizione (**nota min. Giustizia 7 febbraio 1987 n. 4/258/3**)
- 2) tossicodipendenza non sono ripetibili le spese relative a comunicazioni e perizie e le spese postali(**circ. min. Giustizia 22 maggio 1976 n. 4/1160/21 e min. Giustizia 13 novembre 1984 n. 5/2466/258/03-1**)
- 3) in materia di misure di sicurezza le somme anticipate per le trasferte per esame di testi o per perizie sono liquidabili ma non ripetibili (**min. Giustizia 13 maggio 1968 n. 4/474/37**)
- 4) in materia di procedimento di sorveglianza non sono recuperabili le spese, salvo il caso di condanna a sanzioni e penalità nel giudizio di cassazione (**min. Giustizia 2 luglio 1988 n. 8/1295/9**), le spese per le attività peritali sono liquidabili ma non ripetibili(**min. Giustizia 3 maggio 1965 n. 4/1954/37**)
- 5) le spese per intercettazione telefonica restano a carico dello Stato quelle il cui procedimento penale si concluda con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato(**min. Giustizia 11 dicembre 1986 n. 4/2742/38**)
- 6) notifiche impugnazioni penali disposte dall'ufficio(**min. Giustizia 27 luglio 1990 n. 8/1760/63 e 19 settembre 1990 n 128-8-2037/89(8)**)
- 7) visite medico fiscali a condannati non sono ripetibili(**min. Giustizia 4 giugno 1962 n 4/1261/37 e 16 novembre 1967 n4/1813/40-12**)
- 8) sono a carico dell'Erario senza diritto a recupero le spese per visite mediche disposte dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3 , c 2, legge 13 maggio 1978 n 180 e succ. mod e int., essendo prevalente l'interesse pubblico

Art. 6 Disposizioni generali relative al processo penale

prevede la remissione del debito per le spese del processo, se non detenuto, e di mantenimento, se detenuto, nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta.

La domanda è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero che è sospesa se è in corso.

La norma è stata riscritta, rispetto alla previsione del passato, tenendo conto degli interventi della Corte Costituzionale (sentenze n 342/91 e 271/98).

La remissione estingue il debito per le spese processuali e di mantenimento.

In relazione all'istituto della remissione vedasi articolo 30 del DPR 30 giugno 2000 n 230, la sospensione della procedura di riscossione in caso di domanda per remissione è disciplinata dall'articolo 14 della convenzione Ministero della Giustizia/Equitalia spa del 23 settembre 2010.

Art. 7 Rogatorie all'estero Disposizioni generali relative al processo penale

in caso di rogatorie all'estero se l'Italia, svolgendosi il processo nel proprio territorio, provvede ad anticipare spese sulla base delle regole esterne o, in mancanza, di quelle interne si applicano tutte le norme del testo unico. (per le rogatorie dall'estero: punto 3 dall'articolo 5 tusc)

Art. 8 Onere delle spese

Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

1. *Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.*

2. *Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.*

La disposizione in esame riprende l'art. 90 (onere delle spese) del codice di procedura civile (articolo abrogato dall'art. 299 tusc) riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato.

Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

Secondo l'impianto del Testo Unico, l'onere delle spese "degli atti processuali", in base ai principi generali che regolano la materia delle spese di giustizia nel processo civile, ricade di regola sulla parte privata che propone la domanda (art.8, comma 1); il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto "per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, (...)" (art.9, comma 1) ed è obbligata al pagamento del contributo unificato, nonché delle anticipazioni forfettarie "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo (...)" (art.14, comma 1; art.30, comma 1).

Dal complessivo impianto normativo emerge quindi con chiarezza che il presupposto necessario affinché sorga l'obbligo, per la parte privata, di sostenere le spese degli atti processuali, è che sia instaurato un processo dinanzi all'autorità giudiziaria. [DAG.02/05/2023.0092888.U]

Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito.

processo civile

Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati e l'esercizio della funzione giurisdizionale è, nel processo civile, quello dell'iniziativa di parte ,c.d. principio della domanda (cfr= articolo 99 codice procedura civile)

Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso a questo, è l'onere, a carico della parte processuale privata, delle spese.



Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, Testo Unico spese di giustizia [che ha ripreso l'articolo 90 del codice di procedura civile, abrogato ex articolo 299 dPR 115/02] : "ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato..".

La regola dell'anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguardano conosce una importante eccezione, secondo comma del richiamato articolo 8,



se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito."

Articolo 8-bis (L)

(Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui e' parte il pubblico ministero).

1. *Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo e' parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.*

2. *Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.»;*

SPESE ESCLUSE ART. 69 (processo penale)

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:

- a) la sepoltura dei detenuti;
- b) la traduzione dei detenuti;
- c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia l'Articolo 69 (Spese escluse) Indica quali spese non rientrano nelle spese di giustizia, riprendendo e adeguando l'elencazione contenuta nell'articolo 2 della Tariffa Penale. Nella norma originaria, all'elencazione delle spese escluse seguiva la loro disciplina. Ora queste spese sono disciplinate da altre norme dell'ordinamento con propria autonomia e per tale motivo si è scelto di riportare solo la loro elencazione.

Le spese di sepoltura dei detenuti

sono disciplinate dall'art. 44. legge n. 354/1975 e dall'articolo 92 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

I detenuti morti sono a disposizione dei congiunti, in mancanza di questi, si procede a spese del Comune (D.P.R. n. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria).

Trasferimento dei detenuti la disciplina del r.d. 2701 è completamente sostituita.

Oggi le spese sono tutte a carico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che provvede attraverso la polizia penitenziaria (art. 42 bis, legge n. 354/1975, aggiunto nel 1992, operativo dal 1996).

Nel testo si è sostituito il termine trasferimento dei detenuti (ex art. 125 tariffa penale) con il termine traduzione, in quanto nella legge 354/1975 con il termini; "trasferimento" si intende il trasferimento da un istituto ad un altro, mentre nel testo in commento ci si riferisce alla traduzione ex art. 42-bis della medesima legge (sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione: di restrizione della libertà personale).

Trasporto, custodia e sepoltura di persone decedute nella pubblica via o in altro luogo pubblico

Le spese sono di competenza dei Comuni (d.P.R. n. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria), salvo che non siano disposti accertamenti dall'autorità giudiziaria, nel qual caso esse divengono spese di giustizia e non occorre previsione specifica.

Trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servano al processo

non e' più attuale la disciplina prevista dal r.d. n. 2701/1865.

Oggi si provvede a mezzo posta, affrontando spese che gravano su quelle dell'ufficio, o utilizzando per trasporto personale dipendente o degli uffici giudiziari o della P.G.

Si tratta di spese rientranti tra quelle di ufficio, non riferibili al singolo processo.

L'esigenza di prevedere delle convenzioni con corrieri privati ai fini di celerità, trova risposta nel Titolo III

art. 70 T.U. SPESE STRAORDINARIA spese di giustizia (processo penale)

Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni

di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell'articolo 277 e per l' importo utilizzerà prezzi analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168,169,170 e 171.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Articolo 70 (Spese straordinarie) *Le spese previste come straordinarie nel r.d. n. 2701/1985 (artt. 106-110) o rientrano tra quelle sostenute dall'ausiliario del magistrato sulla base della disciplina successiva (art.7 L. n. 319/1980) oppure sono tipizzate come straordinarie ipotesi oramai superate (esempio riproduzione di copie.*

La norma in commento può essere utile come norma di chiusura.

In concreto potrebbe servire per esempio per il recupero di navi o aerei in caso di disastri.

→ **Visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi**
[DAG.15/10/2015.0154118.U]

..... si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168 del medesimo DPR .

Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

→ **Spese di viaggio per l'esecuzione di misura di sicurezza detentiva - non integrano spese di giustizia ai fini del rimborso provvedimento 17 giugno 2021**

Nell'elenco dell'art. 5, d.P.R. n. 115/2002 - che distingue fra le spese ripetibili da porsi a carico del condannato e quelle non ripetibili da porsi a carico definitivo dell'Erario - non ricade alcuna ipotesi di rimborso delle spese anticipate per il trasferimento di soggetti prevenuti, in esecuzione di misure di sicurezza detentiva. Tali attività appaiono connesse non al compimento di atti processuali delegati dal magistrato, bensì all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale, cosicché, non configurandosi delle "spese di giustizia", il rimborso di detti oneri non può essere imputato al capitolo 1360 di spesa di questo Ministero.

CONTRIBUTO UNIFICATO

► *aspetti generali*

Art. 9 contributo unificato

1. "è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10."

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1."

L'articolo in esame prevede il contributo unificato di iscrizione a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile, amministrativo e tributario per come già disposto dall'art. 9, c. 2°, legge n. 488 del 21 dicembre 1999.

L'istituto, modificato dalla legge n. 342/2000 e dal decreto legge 11 marzo 2002 n. 28 convertito con legge 11 maggio 2002 n. 91, è entrato in vigore a far data del 12 marzo 2002 quando la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari vengono sostituiti dal nuovo contributo unico.

Attualmente si ha un contributo unificato:

a) all'atto dell'iscrizione della causa (*c.d. contributo unificato di iscrizione*), di importo determinato per scaglioni, materia o tipologia di procedura, svincolato nella sua determinazione dall'Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa [nella iscrizione a ruolo pre contributo unificato, gli importi, diritti di cancelleria, variavano in relazione all'Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti];

b) *c.d. integrativo*, prima parte del 3 comma articolo 14 tusc, in relazione alle ipotesi di domanda riconvenzionale e/o chiamata in causa poste in essere dalla parte (attore o ricorrente) il cui pagamento deve essere effettuato solo (integrazione) se la domanda riconvenzionale o la chiamata in causa del terzo aumenta il valore della domanda rispetto a quello previsto nell'atto introduttivo della causa;

c) *c.d. autonomo* seconda parte del 3 comma art. 14 tusc in relazione alle ipotesi di domanda riconvenzionale e/o chiamata in causa e/o intervento nella causa poste in essere dalla parte (convenuto o terzo interveniente) il cui pagamento, che si aggiunge al pagamento effettuato da chi ha introdotto la causa, deve essere effettuato per il sol fatto (autonomo) che venga proposta riconvenzionale o chiamata in causa o intervento nella causa in relazione al loro valore.

→ **circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia,**

"il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario"

→ **circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia**

"la formulazione della legge rende eloquente che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, ecc.

→ ***circolare ministero giustizia prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005***

Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento

→ ***circolare direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008***

“.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato.---”

Natura giuridica del Contributo Unificato

CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 7 febbraio 2005 - depositata 11 febbraio 2005 N. 73:

La natura di “entrata tributaria erariale” del predetto contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina:

a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999);

b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l’imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9);

c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (rubrica del citato art. 9);

d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell’art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata.

Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del 1982, n. 63 del 1990, n. 2 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.

Anche per la giurisprudenza di legittimità **CORTE di CASSAZIONE – Sentenza 17 aprile 2012, N. 5994** *il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria (anche Cass., Sezioni Unite sentenza n. 3007/08 e n. 3008/08)*

Per il Ministero della Giustizia

“ le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica” [DAG.31/03/2017.0063912.U e Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022] ;

“la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria quale quella prevista dall’art. 13 non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis Cass. Civ. n. 40233 del 15.12.2021) [DAG.31/03/2023.0072064.U].

Ambito procedurale di applicazione del contributo unificato

► **Procedimenti giurisdizionali e contributo unificato**

L'ambito generale in cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale civile, amministrativo, tributario e penale (riguardo a quest'ultimo è dovuto, ex art. 12 tuscg, nel caso di azione civile e solo se il magistrato quantifica l'importo del risarcimento danni).

Tale assunto è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del D.P.R. n. 115/02 ai sensi del quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» [Circolare del 18 marzo 2003] e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo testo normativo secondo il quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale» [Circolare del 18 marzo 2003].

Il legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e "processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al pagamento del contributo unificato [Circolare del 18 marzo 2003].

Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento [circolare prot. n. 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005].

Ai sensi dell'art. 14, punto 1, DPR 115/02 « il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento che implica l'attività del giudice e del cancelliere » [circolare prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011].

L'eccezione alla regola che subordina il pagamento del contributo unificato «all'avvio e l'espletamento di un procedimento che implica l'attività del giudice e del cancelliere» si ha nel processo per consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del codice di procedura civile.

In tale procedura il Legislatore ha previsto il pagamento del contributo unificato «*indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale del giudice dell'esecuzione*» [DAG.31/03/2023.0072064.U].

La procedura in esame si esaurisce, di regola, con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario e con la redazione del relativo verbale essendo, l'intervento del giudice dell'esecuzione, limitato alle sole ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione, sorgano difficoltà che non ammettono dilazioni e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 c.p.c.)

Nel caso in esame, come da direttiva ministeriale, la cancelleria del giudice dell'esecuzione «ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario» forma « il fascicolo » e iscrive «a ruolo la procedura» [DAG.31/03/2023.0072064.U].

Formato il fascicolo e iscritta a ruolo la procedura «tenuto conto, peraltro, della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilasci» [DAG.31/03/2023.0072064.U].

Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato «si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia» [DAG.31/03/2023.0072064.U].

Esclusi dal pagamento del contributo unificato tutte le **procedure con natura non giurisdizionale** « con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale » [Circ. 13 maggio 2002 prot. n. 1465/02/4].

Vengono, quindi, sottratti alla disciplina del contributo unificato tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, natura amministrativa, o quando l'atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato, o quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento che ha già scontato il contributo unificato. es. correzione errore materiale, rilascio seconda copia in formula esecutiva.

Ai procedimenti non giurisdizionali (es. atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva, trascrizione con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all' albo consulenti ecc.) non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali, in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l'imposta di bollo [circolare 13 maggio 2002 prot. n. 1465/02/4] .

► ***Procedimenti Non Giurisdizionali e contributo unificato***

Come visto [pag. 183] l'attività negli uffici giudiziari non si limita alla sola natura giurisdizionale .

Molte le attività di competenza degli uffici giudiziari di natura amministrativa o contabile.

Le procedure in esame sono sottratte alla disciplina del contributo unificato, ricadendo, salvo le ipotesi di esenzione, nella disciplina dell'imposta di bollo [pagg. 179 e ss]

L'ambito di operatività del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge stessa ed agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale. [circolare 13 maggio 2002 n. 1465/02/4]

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n.1465/02/4 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia (es. atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva, trascr. con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all' albo consulenti ecc.) : non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali: in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l'imposta di bollo (vedi anche art. 265 comma 4).

L'entrata in vigore del contributo unificato non interessa l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto (Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate)

Il contributo unificato trova , inoltre, espressa regolamentazione, quanto alla sua esenzione da aggiungersi alle ipotesi di cui all'articolo 10 tusc e alle esenzione espressamente previste da specifica normativa , nelle disposizioni di attuazione del codice civile (Regio Decreto 30 marzo 194e n. 318 :

Art 46 disp. attuazione codice civile *Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro*

Art 46-bis disp. attuazione codice civile *Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato*

Ambito temporale e determinazione nel quantum del contributo unificato

► **ambito temporale**

L'ambito temporale nel quale opera il contributo unificato è quello relativo agli **“atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali”**.

Dalla risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 14 agosto 2002 n. 70/E riportiamo:

- **“antecedenti” a quelli del procedimento giurisdizionale:** *gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l'antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessari età con il procedimento giurisdizionale;*
- **“necessari”** : *gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non) per l'esistenza di quelli strettamente procedurali , anche se non hanno la stessa natura di quest'ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);*
- **“funzionali”**: *gli atti e i provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o un provvedimento del procedimento giurisdizionale ,ovvero,più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teologico).*

Esempi pratici di atti antecedenti, necessari e funzionali sono:

- a) la redazione dell'elaborato del consulente tecnico d'Ufficio o di parte;
- b) l'atto di precetto ;
- c) le istanze presentate dalle parti ;
- d) il rilascio della copia esecutiva finalizzata all'esecuzione di sentenza del procedimento iscritto prima dell'entrata in vigore del contributo unificato (*“relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso in cassazione (cfr artt. 347, comma 2, e 369 comma 2, n 2, cpc). Trattasi in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato”*) .

Non sono, invece, considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo:

- a) trascrizioni;
- b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare .

► **determinazione nel quantum**

Ove non diversamente previsto [per materia, in misura fissa e/o dimezzata] l'importo del contributo unificato è , articolo 13 punto 1 DPR 115/02, rapportato al valore della causa.

Per la Corte Costituzionale, sentenza n. 78 del 9 marzo 2016, *“l'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha introdotto un nuovo regime di tassazione degli atti giudiziari, costituito da un «contributo unificato» fissato secondo i due criteri, alternativi o concorrenti, della materia e della proporzione al valore della controversia”*.

Il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato. [da ultimo DAG n. 109446.U del 23.05.2023 e Provvedimento 15 dicembre 2022 Ministero Giustizia in Filo diritto] .

Per l'articolo 14 tusg:

comma 2. *Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.*

comma 3. *La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a*

procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.”.

Al fine “ *di agevolare la quantificazione del valore della causa si è escluso l'importo degli interessi dal computo del valore della causa (art. 14, comma 2, T.U.)*.” [Circolare 15 marzo 2006 - Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia Punto 8.1 indirizzo confermato dalla DAG.21/08/2019.0164515.U] .

“il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito” (art. 14 comma 2, d.P.R. n. 115/2002 [DAG.15/06/2018.0122731.U e Provvedimento del 15 giugno 2018 e del 11 settembre 2023 in Filo diretto]

L'articolo 14 tusc *esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato* [Cass. civile ordinanza n. 17714 del 2007, DAG.08/04/2016.0063597.U, DAG.16/08/2017.0153561.U, DAG.15/06/2018.0122731.U, e in Provvedimento del 15 giugno 2018 e del 11 settembre 2023 in Filo diretto] .

Per l'articolo 15 tusc :

comma 1. *Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.*

comma 2. *Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.*

Deve ritenersi che, “ *seppure l'art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore.* [Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44] .

Effetti mancata dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 punto 6: Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). (attualmente € 1.686) a prescindere dal valore della causa e dall'autorità giudiziaria competente ..come già evidenziato nella circolare 29 settembre 2003...la disposizione prevista dall'art.13, sesto comma dpr 115/02 ha certamente natura sanzionatoria. Di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all'art. 14 del testo unico , indipendentemente dal loro valore e dall'autorità giudiziaria competente. [DAG.14/07/2005.00154, DAG.16/08/2017.0153561.U e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020] .

Il provvedimento normativo c.d. di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2012) non ha inciso sulla determinazione del contributo unificato [DAG. 659449.U del 14 maggio 2012 e provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio informativo n. 2/2020].

Neanche la c.d. riforma Cartabia (dlvo 149/2022) ha inciso sulla determinazione del contributo unificato se non con le modifiche apportate all'articolo 13 tusc dal decreto legislativo n. 164/2024 disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149.

Le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica [DAG.31/03/2017.0063912.U, Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022].

La natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria quale quella prevista dall'art. 13 non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis Cass. Civ. n. 40233 del 15.12.2021). [DAG.31/03/2023.0072064.U] .

Il contributo unificato è regolamentato dagli artt. 9, 11,12, 13 (che ne determina il quantum) 14, 15,16 e 17 testo unico spese di giustizia.

Il contributo *unificato è dovuto per ciascun grado del giudizio, conseguentemente non dovrà essere corrisposto un nuovo tributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che non comportano il passaggio ad un grado diverso dal primo* [nota n 455/14 Q.61 del 5 aprile 1962 Ispettorato Generale circolare n 3 del 13 maggio 2002] .

Non dovrà essere pagato un nuovo contributo *in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo.*

Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". [DAG.17/06/2016.011475.U] (vedi pagina 252).

→ *L'articolo 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato* [Cass. civile ordinanza n. 17714 del 2007 , DAG.08/04/2016.0063597.U, DAG.15/06/2018.0122731.U, DAG.16/08/2017.0153561.U e Provvedimento del 15 giugno 2018 e del 11 settembre 2023 in Filo diretto] .

→ *Art. 13, comma 3 tusc “Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis.”*

→ *Art. 13, comma 3 tusc “Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno” .*

→ *somma di domande indeterminabili La somma dei valori (indeterminabili) delle singole domande non modifica il complessivo valore del processo, che resta indeterminabile, va versato il (solo) contributo unificato dell'importo di 518 euro, relativo ai procedimenti di valore indeterminabile, ex art. 13, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.*[Provvedimento del 11 settembre 2023 in Filo diretto] .

→ *ove nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia richiesto il pagamento di un importo determinato, anche se accompagnato dalla generica richiesta di pagamento della “eventuale maggiore somma ritenuta dovuta”, è a questo importo che dovrà farsi riferimento per determinare lo scaglione di valore del processo e per quantificare correttamente il contributo unificato dovuto ai sensi dell'art.13 del d.P.R. 115/2002.* [provvedimento 11 marzo 2024 in filo diritto]

→ *resta ferma l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista **dall'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole** (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”) come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente”....*

...l'esenzione di cui all'art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall'età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ *i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30* [DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ *procedure sui diritti della cittadinanza con pluralità di ricorrenti “ in caso di cumulo di domande proposte da diversi ricorrenti nei riguardi dell'unico resistente, deve sommarsi il valore di tutte le domande proposte”* [DAG n. 63074.U del 27.03.2018 e Provvedimento del 11 settembre 2023]

→ *procedimento con più parti processuali di cui solo una ammessa prenotazione a debito ex artt. 131 e 158 d.P.R. n. 115 del 2002 *modalità operativa da seguire con riferimento al versamento del contributo unificato “nell'ambito di procedimenti ove una parte processuale è costituita da più soggetti portatori di un unico centro di interessi, ma sottoposti a regime fiscale diverso” nel caso prospettato il contributo unificato, che è una obbligazione tributaria unitaria così come unico è il valore del procedimento, debba essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito.**

Diversamente argomentando si finirebbe per estendere, in via amministrativa, un beneficio che, invece, può essere attribuito solo dalla legge. [Provvedimento 23 maggio 2023 in filo diretto e DAG n. 109446.U del 23.05.2023]

→ procedure di separazione consensuale con un solo coniuge ammesso al patrocinio a carico dello Stato il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato.

Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l'intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali. [Provvedimento 24 luglio 2023 in Filo diretto]

→ Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte [DAG.15/06/2018.0122731.U e in Filo diretto].

→ istanze di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l'instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l'opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). [Provvedimento 26 febbraio 2021]

→ istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva.

Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati. [Provvedimento 26 febbraio 2021]

→ contributo unificato in caso di ricorso per Cassazione proposto contro una pluralità di sentenze nel ricorso per Cassazione proposto contro una pluralità di sentenze deve farsi riferimento ai principi generali fissati dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, richiamati anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 9 marzo 2016, secondo i quali il contributo unificato è commisurato "al valore della controversia", secondo gli importi fissati dall'articolo 13, commi 1 e 1-bis del d.P.R. citato, e dunque, nel caso di specie, al valore complessivo delle sentenze impugnate [Provvedimento 15 giugno 2018]

→ nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente corrisponde la metà del contributo unificato [circolare ministeriale 14 luglio 2005, n. 001543].

→ non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all'art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand'anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. [DAG.28/03/2024.0068352.U]

→ Nell'Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973 (pignoramento diretto del concessionario per crediti dovuti allo stato e/o enti pubblici) Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b).

In caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bis.

Nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 [DAG. 16/06/2021.0126871.U]

→ *nelle procedure in cui il contributo unificato è ridotto la riduzione si applica anche in caso di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo o intervento di terzo [Provvedimento del 13 luglio 2020 in Foglio di informazione Min. Giust. anno 2022 e in Filo Diretto] (vedi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo il Provvedimento Ministeriale del 13 luglio 2020 a pag. 237)*

→ *impugnazione delle delibere assembleari di condominio il valore del procedimento, che ad ogni modo deve essere indicato nell'atto introduttivo, è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione. [Provvedimento 20 maggio 2023]*

→ *dovuto il contributo unificato nelle procedure in cui l'immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo penale e la parte ai fini della esenzione cita l'articolo 51 comma 3 bis del decreto legge 15972011.. tale articolo prevede l'esenzione da imposte, tasse e tributi nulla disponendo circa le spese processuali.*

→ *nelle procedure concorsuali il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, TUSG), dopo aver previsto il generale obbligo di versamento del contributo unificato per "la procedura concorsuale" (art. 9), ne indica l'ammontare **unicamente** "per la procedura fallimentare", tale per intesa quella originata "dalla sentenza dichiarativa di fallimento", fino "alla chiusura" del fallimento (art. 13, comma 5).*

Tale disposizione (determinativa del quantum) non è, pertanto, trattandosi di norma fiscale, e oltretutto speciale, non è invocabile fuori dei casi in essa espressamente previsti e considerati. Il TUSG non risulta essere stato aggiornato alle diverse procedure concorsuali introdotte da diversi interventi di novellazione della legge fallimentare al ché il contributo unificato dovuto per le procedure in esame deve determinarsi attingendo ai principi generali fissati dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. [Provvedimento 15 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto].

Nel rimandare alle altre parti del presente lavoro in cui si esamina l'istituto fallimentare si sottolinea che a norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche, a decorrere dal 15 luglio 2022, "nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie".

Nel processo civile, ai sensi dell'articolo 14 tusg il contributo unificato si determina :

- a) al momento dell'iscrizione della causa al ruolo
- b) nei processi esecutivi di espropriazione forzata, al momento della presentazione dell'istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati; il criterio indicato dall'articolo 14 c. 1 risulta *derogato* con l'entrata in vigore del comma 3.1 dello stesso articolo che *vieta l'iscrizione a ruolo se non viene versato il contributo unificato o il minor contributo dovuto per legge* , per il ministero della giustizia, infatti, nei processi esecutivi il contributo è dovuto dal creditore all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento [DAG.23/03/2025.0060633.U].
- c) nell' espropriazione forzata presso terzi “ *non è ritenuta necessaria un'autonoma istanza di assegnazione o di vendita. In conseguenza il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c.* [Provvedimento 3 agosto 2020] . Nella procedura di pagamento del **contributo unificato per il pignoramento presso terzi** ,il pagamento del contributo unificato si ha all'atto dell'iscrizione a ruolo da parte del creditore (cfr. provvedimento del 3 agosto 2020 in Foglio di informazione 1/2021)
- d) al momento della presentazione di domanda riconvenzionale, intervento nel processo, chiamata di terzo (per la chiamata del terzo DAG.10/10/2014.0135174.U che testualmente dispone”...*l'opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è*

obbligato all'integrazione del contributo..." il momento del pagamento si ha dalla richiesta a prescindere dalla, eventuale o meno, autorizzazione del magistrato)

- e) Non dovuto il contributo nei c.d. procedimenti degiurisdizionalizzati negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, della cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio[DAG.29/07/2015.0111198.U] 1) *NON è dovuto il pagamento del contributo unificato relativo al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica* 2) *NON è dovuto il pagamento del contributo unificato nella fase in cui si proceda innanzi al Presidente del tribunale*

Nel processo penale, ai sensi degli art. 11 e 12 tusc il contributo unificato si determina :

- a) al deposito della sentenza che definisce il processo quantificato all'ammontare del risarcimento dovuto
- b) *Il contributo è dovuto anche per il grado di appello, a prescindere dalla riproposizione della costituzione di parte civile o dall'impugnazione del capo di sentenza relativo al risarcimento del danno. L'importo sarà determinato sulla base di quanto statuito nella sentenza di secondo grado aumentato della metà Rif.= circolare 13.11.2019 n. 0217643.U*
- c) impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili art. 573 c. 1 bis c.p.p. "*...deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l'impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell'imputato condannato.*" [Provvedimento del 6 novembre 2023 in Filo diretto]

► **Obbligo di rifiutare l'iscrizione a ruolo** [vedi pag. 272]

L'articolo 1 comma 812 legge 30 dicembre 2024 n. 217 (c.d. legge di bilancio anno 2025) ha introdotto all'articolo 14 tusc il comma 3.1 ai sensi del quale:

«Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» (vedi anche DAG. 30/12/2024.0265462.U) .

L'obbligo di rifiutare l'iscrizione nei casi di cui sopra riguarda esclusivamente l'omesso pagamento, almeno nella misura minima, del c.d. contributo unificato di iscrizione [vedi pag. 200] .

Il rifiuto non si estende al c.d. contributo unificato integrativo [vedi pag. 200] o al c.d. contributo unificato autonomo [vedi pag. 200] quindi, non si possono rifiutare [rif. DAG. 24/03/2025.0060633.U] gli atti contenenti domanda riconvenzionale, chiamata di terzo o intervento in causa previsti dal comma 3 art 14 tusc.

Soggetto tenuto al pagamento

► **aspetti generali**

Nel **processo penale** (azione civile) il contributo unificato è, ex art. 11 tusc, prenotato a debito *a carico dell'obbligato al risarcimento danni* e solo se il danno è quantificato in sentenza; in caso di più soggetti tenuti (condannati) al pagamento il contributo unificato, ai sensi del comma 2-quinquies art. 204 tusc, viene ripartito per quota.

Nell'impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili art. 573 c. 1 bis c.p.p. *"...deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l'impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell'imputato condannato."* [Provvedimento del 6 novembre 2023 in Filo diretto]

Nel **processo civile**

art. 14, 1 comma, tusc *"la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato"* e, ai sensi del comma 1-bis *"la parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato"*

Per il punto 2 dell'articolo 14 DPR 115/02 *"il valore dei processi determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalle parti nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nelle ipotesi di prenotazione a debito"*.

L'eventuale esenzione dell'obbligo del pagamento del contributo unificato deve, ex art. 10 punto 6 DPR 115/02, *"risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte.."*

Per la direttiva ministeriale del 29 settembre 2003 *"...deve ritenersi che, seppure l'art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore"*.

Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14 *"il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)"* [cfr= articolo 13 punto 6 DPR 115/02].

Art. 14 comma 3.1. tusc. *Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.*

► **Parte privata**

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia *"l'articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato"*

"il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere" [circolare prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011].

Il testo unico spese di giustizia nell'ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato prescinde dalla posizione processuale degli stessi:

"... la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo" [circolare ministeriale 10 ottobre 2014 n 0136174/U].

L'eccezioni alla regola che il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale si ha, nelle procedure esecutive (vedi a sub-1)

Nelle ipotesi contemplate dal punto 3 articolo 14 DPR 115/02 :

- il contributo unificato integrativo è dovuto dalla parte che introduce il giudizio e spiega domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo modificando il *petitum* (valore della domanda introduttiva del giudizio), si paga l'importo corrispondente allo scaglione di valore risultante dalla differenza di valore della riconvenzionale e/o chiamata in causa e valore della domanda introduttiva del giudizio [esempio= valore domanda introduttiva del giudizio 1.000 € , valore della domanda riconvenzionale o della chiamata di terzo 1.500 € il contributo unificato integrativo è dovuto sulla somma di € 500, se domanda introduttiva del giudizio e domanda riconvenzionale o chiamata di terzo corrispondono non è dovuto nulla] ;
- il contributo unificato autonomo prescinde dalla modifica della domanda ed è dovuto per il semplice verificarsi delle ipotesi contemplate nella seconda parte del comma 3 articolo 14 tusg; è dovuto dalle altre parti [diverse dalla parte che introduce il giudizio] che spiegano domanda riconvenzionale o chiamata di terzo in causa, o di parte che interviene volontariamente nel processo.

Nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo, intervento di terzo la parte, ex articolo 14 punto 3 DPR 115/02, la parte è tenuta a fare apposita dichiarazione di valore.

Il contributo unificato è *una obbligazione tributaria unitaria* ed essendo *unico il valore del procedimento*, nei procedimenti con più parti processuali di cui solo una ammessa prenotazione a debito il pagamento deve *essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito*. [cfr. Provvedimento 23 maggio 2023 in Filo diretto e DAG n. 109446.U del 23.05.2023] .

Nelle procedure di separazione consensuale con un solo coniuge ammesso al patrocinio a carico dello Stato *il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato. Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l'intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali*. [Provvedimento 24 luglio 2023 in Filo diretto]

Nel procedimento con più parti processuali di cui solo una ammessa prenotazione a debito ex artt. 131 e 158 d.P.R. n. 115 del 2002 *modalità operativa da seguire con riferimento al versamento del contributo unificato “nell'ambito di procedimenti ove una parte processuale è costituita da più soggetti portatori di un unico centro di interessi, ma sottoposti a regime fiscale diverso” nel caso prospettato il contributo unificato, che è una obbligazione tributaria unitaria così come unico è il valore del procedimento, debba essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito. Diversamente argomentando si finirebbe per estendere, in via amministrativa, un beneficio che, invece, può essere attribuito solo dalla legge* ([rif. Provvedimento 23 maggio 2023 in filo diretto] .

Nella procedura europea, Regolamento CE 1896/2006, è il creditore richiedente che procede al pagamento del contributo unificato dovuto, sia nella fase della richiesta di emissione sia nella eventuale fase di opposizione, in applicazione a quanto disposto dall' articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto.

→ **a sub-1 procedure esecutive mobiliari e immobiliari**

Nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, sempre ai sensi del richiamato articolo 14 comma 1 testo unico spese di giustizia il contributo unificato è dovuto *“da chi, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati “*.

Disposizione, quest'ultima che, per come evidenziato nella direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 [DAG 03/03/2015.0036550.U] , mantiene [manteneva] piena validità anche a seguito della nuova formulazione dell'articolo 518, comma 6, codice di procedura civile [per come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014] .

Nelle procedure esecutive, quindi, il contributo unificato deve [doveva] essere versato contestualmente al deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo e del verbale di pignoramento al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita, da parte del creditore procedente [conf. DAG.07/06/2017.0110938.U].

Il criterio indicato dall'articolo 14 c. 1 risulta con circolare ministeriale *derogato* con l'entrata in vigore del comma 3.1 dello stesso articolo che *vieta l'iscrizione a ruolo se non viene versato il contributo unificato o il minor contributo dovuto per legge*.

Per il ministero della giustizia, infatti, nei processi esecutivi [in palese discordanza con il disposto normativo di cui all'articolo 14 comma 1 tusg] il contributo è dovuto dal creditore all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento [DAG.23/03/2025.0060633.U] .

Peculiarità della procedura esecutiva, rispetto a quella c.d. ordinaria, è nel fatto che l'obbligo del deposito in cancelleria, assieme agli altri atti del pignoramento, della nota di iscrizione a ruolo è a carico del creditore procedente.

Anteriormente alla, richiamata, modifica dell'articolo 518 codice di procedura civile, l'atto di pignoramento veniva immediatamente depositato in cancelleria dall'ufficiale giudiziario e il creditore procedente provvedeva semplicemente alla regolarizzazione fiscale della procedura [cfr. art. 518, sesto comma, art. 543, quarto comma, e art. 555, secondo comma cod. proc. civ.] .

In tal modo, il giudice dell'esecuzione poteva essere investito dell'opposizione in quanto il fascicolo dell'espropriazione forzata era già pendente innanzi a lui.

Con la modifica operata dall'articolo 518 c.p.c. *“poiché l'atto di pignoramento viene consegnato al creditore procedente e spetta a quest'ultimo depositare l'atto in cancelleria, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, è ben possibile che l'opposizione venga proposta prima del compimento di tale adempimento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione potrebbe essere investito dell'opposizione (e della richiesta di sospensione) di una procedura esecutiva non ancora pendente innanzi al suo ufficio e che, in ipotesi, potrebbe non essere mai iscritta a ruolo, neppure in seguito”* (cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26830 del 14 novembre 2017) .

Quanto sopra *“impediva al debitore di depositare le opposizioni di cui agli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. (così come impediva al terzo di proporre le opposizioni ex art. 619 c.p.c.), fino al momento in cui, per effetto del deposito delle copie conformi del verbale/atto di pignoramento/citazione per il pignoramento presso terzi, del precetto e del titolo esecutivo, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, della procura etc, il creditore non avesse iscritto a ruolo il procedimento di esecuzione, con la conseguente attribuzione di un numero di R.G.; prima di tale momento, infatti, non v'è un Giudice dell'esecuzione dinanzi al quale proporre tali opposizioni così come indicato nelle richiamate norme”*.(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26830 del 14 novembre 2017)

Per superare *“quelle situazioni di stallo che si sarebbero potute creare dopo le modifiche al codice di rito apportate dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha addossato al creditore procedente l'onere di depositare in cancelleria l'atto di pignoramento per la relativa iscrizione a ruolo”* (cfr. Corte di Cassazione n. 26830 del 14 novembre 2017) è stato introdotto, inserito dall'art. 14, comma 1, lett. a-bis), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile .

Ai sensi del citato articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel processo esecutivo per espropriazione *“Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento”*.

L'eccezione, quindi, alla regola che il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale si ha, nelle procedure esecutive, nelle seguenti ipotesi :

≈ **a)** *“...il debitore o il terzo che iscrivano a ruolo la procedura esecutiva prima che il creditore procedente abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice di procedura civile, non siano tenuti al pagamento del contributo unificato, ricadendo tale onere sul creditore che ha richiesto il pignoramento.* [DAG.28/08/2008.0164795.U e DAG.16/04/2024.0082523.U]

≈ **b)** nelle procedure per consegna o rilascio articoli 605 e ss c.p.c. in cui *il pagamento del contributo unificato va richiesto a chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio ..* [DAG.14/05/2012.0065934/U conf. DAG.11/04/2018.0063790.U e DAG.25/03/2025.0060633.U]

≈ c) nelle opposizioni all'esecuzione proposte ex articolo 159-ter disp.att.c.p.c., *dal debitore o dal terzo prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva, l'onere del pagamento del contributo unificato ricade sempre sul creditore procedente* DAG.20/08/2018.0164795.U

≈ d) espropriazione forzata presso terzi *“In ambito di espropriazioni forzate, il criterio generale per individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato è quello fissato dall'articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale in tali procedure esecutive il contributo unificato viene pagato da chi “fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati”; nelle ipotesi in cui tale istanza non venisse formalizzata attraverso il deposito di uno specifico atto (come ad es. può accadere nel pignoramento presso terzi), ovvero nel caso in cui non vi fossero istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, come nelle esecuzioni degli obblighi di fare o non fare (ex artt. 612 e segg. c.p.c.), il contributo unificato dovrà essere pagato dal soggetto che ha dato origine alla procedura esecutiva. Anche in caso di perdita dell'efficacia del pignoramento (verificabile quando né il creditore procedente né le altre parti di cui all'art. 159 ter disp. att. c.p.c. abbiano provveduto all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva), il creditore procedente non può considerarsi libero da adempimenti, alla luce del disposto di cui all'art. 164-ter disp.att. c.p.c., rimanendo lo stesso “responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo, quale conseguenza dell'inattività del procedente, e di ottenere senza indugio una pronuncia dell'autorità giudiziaria” (parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, prot. n. 5241.U del 28.6.2018). Pertanto, nell'espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui questi pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c.”* [Provvedimento 3 agosto 2020 Foglio Informativo n. 1/2021]

≈ e) Nel pignoramento mobiliare di somme di denaro ex art. 520 c.p.c. *nel caso in cui siano pignorate somme di denaro, l'ufficiale giudiziario, a mente dell'art. 520 c.p.c., deve consegnarle al cancelliere che provvederà a depositarle nelle forme dei depositi giudiziari. In queste ipotesi, poiché la procedura esecutiva viene iscritta “d'ufficio” dal cancelliere in base a quanto stabilito dall'art. 159-ter disp. att. c.p.c., trova applicazione la circolare giustizia civile, n. prot. 164795.U del 20.08.2018. nella quale è stato precisato che “il debitore o il terzo che iscrivano a ruolo la procedura esecutiva prima che il creditore procedente abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice di procedura civile, non siano tenuti al pagamento del contributo unificato, ricadendo tale onere sul creditore che ha richiesto il pignoramento”.* [DAG.16/04/2024.0082523.U]

→ In assenza di indirizzi ministeriali riteniamo che nelle ipotesi di cui ai richiamati precedenti punti a), b), c), e) non operi il rifiuto di iscrizione di cui all'articolo 14 comma 3.1 tuscg.

a sub-2) soggetto tenuto al pagamento nelle ipotesi di iscrizione dell' opposizione al pignoramento ex articoli 48-bis e 72 DPR 602/1973 [rif. DAG.16/06/2021.126871.U]

Tenuto al pagamento del contributo unificato, in relazione al valore della causa, è, invece, il debitore nelle opposizioni al pignoramento ex articoli 48-bis e 72 bis decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 602.

Per la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile sentenza n 26830 del 14 novembre 2017) *“..l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è, un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad una espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso terzi che si svolge attraverso un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come speciale interamente stragiudiziale...*

...l'articolo 159 ter disp. att. c.p.c. non è applicabile al pignoramento effettuato ai sensi dell'articolo 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973: poiché il pignoramento presso terzi “esattoriale” non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale, nessun interessato, neppure il debitore opponente può sostituirsi, ai sensi del citato art. 159- ter disp. att. c.p.c...

L'iscrizione a ruolo del pignoramento ex 72-bis del d. P.R. n. 602 del 1973 semplicemente non esiste in quanto non è prevista dalla legge.

Va quindi ribadito che l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento di crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione assoggettata come tale alla disciplina di cui agli articoli 617, comma 2, e 618 cod. proc. civ. con l'obbligo del giudice, dopo avere dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dare corso al giudizio ordinario di cognizione..."

L'aver la Corte di Cassazione con la pronuncia richiamato scritto di "*opposizione proposta in pendenza di esecuzione assoggettata*" potrebbe far propendere per l'applicazione anche nella procedura di opposizione in esame della direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 (Ministero della Giustizia – Direzione Generale 3 marzo 2015, prot. n. 36550) nella parte in cui stabilisce che "*...il procedimento di cui all'articolo 615, comma 2, c.p.c., così come quelli previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente, per il quale, sostiene l'Ufficio Legislativo, è già dovuto il pagamento del contributo unificato*".

La tesi che, ove accolta, comporterebbe da parte degli uffici giudiziari l'obbligo della prenotazione a debito del contributo unificato ai sensi dell'articolo 158 testo unico spese di giustizia non è sostenibile.

Manca, come sottolineato dagli stessi giudici di legittimità, l'obbligo, da parte dell'Agente di Riscossione, di iscrivere a ruolo : "*... il pignoramento presso terzi "esattoriale" non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale....l'iscrizione a ruolo del pignoramento ex 72-bis del d. P.R. n. 602 del 1973 semplicemente non esiste in quanto non è prevista dalla legge*", essendo, quindi, la giurisdizione adita , per la prima volta, dal debitore il pagamento del contributo unificato è a carico di quest'ultimo.

Diversamente, vedi seguente punto C , riguardo le spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo per le quali, ai sensi dell'articolo 157 testo unico spese di giustizia, " in applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, **il concessionario annota** come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia." e, sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con gli importi vengono annotati dimezzati nell'importo

A mettere un punto fermo alla questione il Provvedimento del 13 luglio 2020 [in Foglio di informazione Min. Giust. anno 2022 e in Filo Diretto] per la quale nella fase sommaria del ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito) è esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b).

In caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bis.

Nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 cfr.DAG. 16/06/2021.0126871.U

→ nelle procedure in cui il contributo unificato è ridotto la riduzione si applica anche in caso di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo o intervento di terzo

a sub-3) soggetto tenuto al pagamento nelle ipotesi di iscrizione a ruolo nel giudizio di opposizione ad ingiunzione europea

Altra procedura in cui il contributo unificato non è a carico della parte che presenta istanza o ricorso all'autorità giudiziaria è quella relativa all'opposizione ad ingiunzione europea, di cui ci occupiamo al capitolo relativo alle procedure europee

Nella procedura europea, Regolamento CE 1896/2006, è il creditore richiedente che procede al pagamento del contributo unificato dovuto, sia nella fase della richiesta di emissione sia nella eventuale fase di opposizione, in applicazione a quanto disposto dall' articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto

► **Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione**

vedi anche pagg. 264, 422, 452, 463, 528, 544 e 606

Nei procedimenti civili in cui la parte che instaura il procedimento è una pubblica amministrazione per come individuate dalla lettera q) articolo 3 tusc* trova applicazione il disposto di cui all'articolo 158 DPR 115/02 dove, tra l'altro, è previsto che il contributo unificato venga prenotato a debito* all'atto dell'iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell'articolo 14 DPR 115/02.

* [articolo 3 lettera q) tusc "*amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito*" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico]

* [articolo 3 lettera s) tusc "*prenotazione a debito*" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero]

L'equiparazione di un ente ad una amministrazione statale può essere fatta solo con legge [cfr circolare Ministero dell'economia e Finanze prot. 7891/2017]

"in assenza di una norma di legge che preveda la prenotazione a debito delle spese, non rileva il soggetto che cura la difesa erariale" dell'Ente "DAG.11/12/2007.0158098.U

≈ Per normativa e/o direttive ministeriali le disposizioni di cui all'art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002, nella fattispecie contributo unificato prenotato a debito, **si applicano** a favore di:

- **Agenzie fiscali delle Entrate, Dogane, del Territorio, del Demanio e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione**
- **Uffici periferici dei Ministeri** (esempio Prefetture) [rif. Punto 7 circolare n.1/DF del 21/9/2011 MEF e Cassazione sez. Tributaria sentenza n 23874 del 29 ottobre 2020]
- **AG.E.A.** (*agenzia per le erogazioni in agricoltura*) risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005
- **A.G.C.M.** (*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*) Cons. di Sato Sez. VI n. n.1716/1994 e .DAG.14/02/2024.0033886.U
- **Consob** (Commissione nazionale per le società e le borse) art. 1, comma 10, d.l. 8 aprile 1974 n.95, conv. L. 7 giugno 1974, n. 216, patrocinio erariale facoltativo [Ministero della Giustizia DAG.14/02/2024.0033886.U]

≈ Per normativa e/o direttive ministeriali le disposizioni di cui all'art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002, nella fattispecie contributo unificato prenotato a debito, **non si applicano** a favore di:

- **INPS** tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria [Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U]
- **INAIL** tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria [Ministero della Giustizia DAG.09/01/2013.0003169.U]
- **Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** è, *d.lsg 14/9/2015 n. 149*, un'Agenzia che ha *personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile posta sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali* (cfr. DAG.02/01/2025.0000044.U)
- **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)** è un ente nazionale di ricerca con sede in Roma, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). con piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
- **C.N.R.(Consiglio Nazionale delle Ricerche)** non si applica l'articolo 158 tusc]cfr Circolare n.15347 del 7 maggio 2021 Segretario generale della Giustizia Amministrativa]
- **Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)** non è annoverabile tra le amministrazioni dello Stato che possono beneficiare della prenotazione a debito di cui all'articolo 158 del d.P.R. n. 115 del 2002. [cfr. Ministero della Giustizia DAG.14/02/2024.0033886.U]
- **Autorità di sistema portuale** Le Autorità Portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura

ingiuntiva di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art 2 comma 13, legge 23 dicembre 1996, n. 647). Esente bollo se inferiore a lire 30 (articolo 29 RD 14 aprile 1910 n. 639) quindi in questo caso non paga contributo unificato, paga, in assenza di disposizione esentiva, l'anticipazione forfettaria

- **Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)** non è considerata quale Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione art. 158 DPR 115/02

b sub-1) Università e istituti di istruzione superiore

Il fatto che le Università siano difese dall'Avvocatura dello Stato non ne comporta, per i giudici di legittimità, l'esenzione normativa relativa al pagamento delle spese (*rif.* =in materia di obbligo di pagamento del contributo unificato e del raddoppio dello stesso ex art. 13 comma 1 quater vedasi Cass. sez. lav. n 20682/2020)

Per il Segretario generale della Giustizia Amministrativa circolare n. 9879 del 23 marzo 2021 invece continua a trovare applicazione l'art. 55, comma 1, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come sostituito dall'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, secondo cui «*Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959*».

La sopra richiamata disposizione applicabile nel processo amministrativo in assenza di espresso indirizzo ministeriale giustizia NON trova applicazione nei giudizi ordinari

b sub-2) Enti territoriali

Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti della prenotazione a debito gli Enti territoriali (Comuni, Province, aziende sanitarie ecc) e regionali. [“..gli enti territoriali...non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa all'amministrazione dello Stato..” cfr. Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879]

" deve escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella “annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero” ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è “l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”, qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali (sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Comm. trib. reg. per la Campania). [provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021]

- "i Comuni non godono della prenotazione a debito delle spese processuali, in quanto non possono essere considerati “amministrazioni pubbliche” ai fini dell'art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002: tale beneficio spetta solo “all'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico” (art. 3, comma 1, lettera q) d.P.R. n. 115 del 2002) e non si rinviene alcuna norma di legge che disponga in tal senso, in favore degli enti territoriali” [provvedimento 1 febbraio 2023 in filo diretto]

► Procedimenti attivati da Concessionario

vedi anche pagg. 266, 311, 422, 533, 545 e 608

Nei procedimenti instaurati dal Concessionario trova applicazione il disposto di cui all'articolo 157 DPR 115/02 dove, tra l'altro, è previsto che il contributo unificato venga prenotato a debito all'atto dell'iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell'articolo 14 DPR 115/02.

*"Nella procedura attivata dal concessionario ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 **sono ridotti alla metà** il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia [DAG06/05/2008.62754.U]*

Alla prenotazione a debito procede direttamente il Concessionario.

Le somme prenotate a debito devono essere ridotte alla metà , la riduzione opera nel giudizio solo per le spese a favore del Concessionario e non delle altre parti del giudizio.

Per la direttiva ministeriale del 6 maggio 2008 ”. *La procedura delineata dall’art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), diversamente dalla normativa previgente, «attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate» (relazione al testo unico delle spese di giustizia).*

Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: 1) il contributo unificato; 2) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio (art. 30, D.P.R. n. 115/2002); 3) i diritti di copia.

Dall’applicazione di tale articolo, coordinato con l’art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.

L’unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell’agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.

Ove gli Uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuno una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall’omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.

La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari , i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l’intervento dello scrivente Ministero “.

“...Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono “annotati” dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell’esecuzione (art. 157 del T.U.).

Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito.

L’ufficio, all’esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).” [circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia]

Per la direttiva ministeriale del 3 aprile 2014 “l’ambito applicativo dell’articolo 157 anche per le procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrate iscritte a ruolo.”

Con D.L. n. 193/2016 , conv. legge n 225/2016 è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA dal 1° luglio 2017 :

→ *l’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. [DOG.10/08/2017.0151207.U]*

→ *la riscossione mediante ruolo è stata estesa dal d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 anche alle entrate extratributarie e diverse dalle imposte sui redditi (di cui al d.P.R. n. 602 del 1973), ivi comprese quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, delle regioni, delle province e dei comuni;*

→ *L’Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia SpA, a decorrere dal 1° ottobre 2021.*

→ *Le Amministrazioni locali possono deliberare di affidare ad ADE-R le attività di riscossione delle Entrate tributarie o patrimoniali*

→ *Nelle procedure esecutive azionate da ADE-R trova applicazione l’articolo 157 tusg [cfr. DAG.09/02/2024.0030145.U]*

→ *Nei giudizi ordinari in cui ADE-R è parte processuale trova applicazione l’articolo 158 tusg (es. contenzioni attivati contro l’ente impositore o subiti dall’ente impositore, conseguenti o prodromiche alle procedure esecutive come opposizione al fermo amministrativo di beni mobili o opposizione all’iscrizione di ipoteche) [Ministero della Giustizia DAG.09/02/2024.0030145.U]*

Contributo unificato e rapporto con gli altri istituti di spesa

► Contributo unificato e imposta di bollo (vedi anche pagine 179 e ss)

L'operatività del contributo unificato assume importanza relativamente all'imposta di bollo che, ai sensi dell'articolo 18 DPR 115/02 , *“non si applica agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione soggetti al contributo unificato. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”*.

La disciplina dell'imposta di bollo nel processo civile e penale è stata profondamente modificata con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia [DPR 115/02], in vigore dal 1 luglio 2002 , per il processo penale, e, per il processo civile, dall'entrata in vigore del contributo unificato , in vigore dal 13 marzo 2002.

→ Il contributo unificato *“sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario”*(circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia)

→ *“ la formulazione della legge rende eloquente che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, ecc.* (circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia) .

Prima dell'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia l'imposta di bollo era prevista anche nel processo penale, esempio nell'atto di costituzione di parte civile, mentre per i certificati operava articolo 19 Allegato A DPR 642/1972 ai sensi del quale *“sono (ndr= erano) esenti dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale”*, oggi, a seguito della modifica operata all'articolo 18 DPR 115/02, modifica introdotta dall'art. 1 c. 486 legge 24 dicembre 2012 (c.d. legge di stabilità 2013), i certificati in materia penale sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.

→ Il contributo unificato ha, inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo, nel processo civile e penale, sancendone la non applicabilità nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, acquisendone (l'imposta di bollo) natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato [relazione illustrativa di commento all'articolo 18 DPR 115/02, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate , circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia].

→ Al criterio generale secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 ossia rientrano nell'esenzione dell'imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo (vedi pagina 181) .

A titolo esemplificativo, l'imposta di bollo non è dovuto [cfr. relazione illustrativa di commento all'articolo 18 DPR 115/02, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate , circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia] per:

a) procura alle liti; b) atto di citazione; c) atto di precetto; d) atto di costituzione di parte civile; e) redazione dell'elaborato da parte dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte; f) istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare; g) provvedimento conclusivo del procedimento; h) mandato di pagamento emesso dal funzionario; i) decreto di pagamento emesso dal magistrato; l) istanza per la liquidazione per la consulenza; m) le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, sospensione, estinzione, perenzione.

Quanto sopra trova anche applicazione nei casi in cui il contributo unificato non sia dovuto perché il procedimento è espressamente dichiarato esente dallo stesso.

I casi previsti dall'art. 10 del t.u. spese di giustizia per le loro specifiche finalità sono esenti da ogni imposizione sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato [cfr = relazione

illustrativa di commento all'articolo 18 DPR 115/02, risoluzione 14 agosto 2002 n. 70 Agenzia delle Entrate, circolari n. 2 del 12 marzo 2002 e n. 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia].

Rientrano, inoltre, nell'esenzione dell'imposta di bollo tutti gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se non di natura processuale: sono esenti da imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari [cfr. Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016].

→ Non dovuta l'imposta di bollo per il rilascio di copie degli atti di un fascicolo processuale, quando tali copie si rendano necessarie all'iscrizione a ruolo di un ulteriore procedimento giurisdizionale per il quale sia dovuto il contributo unificato.

Esempio tipico di quanto appena affermato sono le copie richieste per instaurare un giudizio ex legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto).

Non sono esenti dall'imposta di bollo, perché non considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo:

a) trascrizioni;

b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare (art. 6 decreto legge 16/2012 convertito con legge 44/2012).

→ Rientrano, inoltre, nell'esenzione dell'imposta di bollo gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se di natura non processuale: ne sono ad esempio esenti i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari [Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016].

→ Come, espressamente previsto dalla normativa *ut supra* richiamata, l'assorbimento da parte del contributo unificato dell'imposta di bollo è a favore delle sole parti processuali: *“la disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto al pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato”*.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia *“La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.”*

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate [pagina 8 circolare n. 70/E del 14 agosto 2002 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso] *“ai fini del ricorso all'esenzione dell'imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo (relativo al procedimento) è necessario, anche, che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo).”*

→ Il Consulente Tecnico d'Ufficio in quanto ausiliario del magistrato non è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo sui suoi atti e sulla documentazione che richiede (risoluzione n. 88 del 19 ottobre 2015 Agenzia delle Entrate).

Parte contumace è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo se chiede copie degli atti processuali che la riguardano? Riteniamo che anche alla parte contumace si estenda l'esenzione dell'imposta di bollo, non potendo certamente essere, per gli effetti processuali che ne derivano, equiparata ai terzi. Elemento a sostegno della tesi sostenuta lo si ricava direttamente dall'articolo 76 disp. att. codice di procedura civile ai sensi del quale *“le parti o i loro difensori muniti di procura possono prendere visione degli atti e documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia pur non essendo regolarmente costituiti”*.

DOG07.23/07/2024.0028937.U Dalle indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-perle-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/come-fare>) si evince che è possibile pagare il bollo

digitale tramite piattaforma pagoPA solo ed esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione metta a disposizione servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze. Ad oggi, sul Portale dei Servizi Telematici non è previsto un servizio di pagamento del bollo digitale per istanze amministrative generiche. E' possibile pagare il bollo digitale, tramite la piattaforma pagoPA, solo nei casi di 'presentazione offerta per vendita forzata' e 'iscrizione all'Albo Nazionale dei CTU' in quanto, solo per tali fattispecie, è attivo un servizio interattivo di acquisizione e gestione delle istanze. In tutti gli altri casi, il bollo da 16,00 euro può essere assolto esclusivamente in modalità tradizionale cartacea..

► **Contributo unificato e rapporti con l' imposta di registro, l'anticipazione forfettaria dei privati all'erario nel processo civile (art 30 DPR 115/02), e i diritti di copia e di certificazione.**

Pur nella complessità dell'istituto, dovute alle numerose modifiche operate alla originaria stesura dell'istituto rispetto alla formulazione del 1999 , e nei dubbi interpretativi, in particolare nel periodo di prima applicazione della normativa, appare assodato che *“il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario”* .

Nulla invece ha innovato l'introduzione del contributo unificato circa il rapporto con l'imposta di registro, l'anticipazione forfettaria dei privati all'erario nel processo civile (art 30 DPR 115/02), i diritti di copia e di certificazione.

Non vi è, infatti, interconnessione tra contributo unificato, **imposta di registro, diritto forfettario ex art. 30 TU, diritto di copia e di certificato** che andranno riscossi, sia nelle procedure che scontano il contributo unificato che nelle procedure esenti dallo stesso, a meno di espressa norma che ne disponga espressamente l'esenzione.

Con nota del 29 settembre 2003, n 1/122444/15/44. il Ministero della Giustizia *“ha chiarito che l'esenzione dal versamento del contributo unificato non può estendersi agli altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge.”*

Logicamente vale anche il principio opposto ossia l'introduzione del contributo unificato non comporta automaticamente anche il pagamento di altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge”

Ai sensi della ministeriale 12 maggio 2012 *“...il contributo unificato nulla ha che vedere con l'anticipazione forfettaria di 27 euro di cui all'articolo 30 testo unico spese di giustizia”*

Ai sensi della ministeriale 29 settembre 2003, prot.1/12244/15/44, *“...deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U.”*

Ai sensi della ministeriale 13 maggio 2002 n. 3 *“...per quanto riguarda le copie autentiche comprese quelle esecutive si intendono esenti dal bollo...ma continueranno ad essere dovuti i diritti di copia forfettizzato e il diritto di certificazione di conformità di cui alla tabella A.”*

L'esazione dei diritti di copia (art. 40 e 260 e ss DPR 115/02) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge .

Infine l'entrata in vigore del contributo unificato, *“non interessa l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto”* .

→Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/122444/15/44 ministero della Giustizia...*deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U. conf. circolare DAG 16/05/2014.0070387*

→Ai sensi della circolare 4 giugno 2005 n 1/6561/U/44 ministero della Giustizia...*deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U. ai procedimenti in cui sono parte i minori*

→ circolare 4 giugno 2005 n 1/6561/U/44 ministero della Giustizia... *Nei procedimenti legge Pinto il contributo unificato è esente ma è dovuta l'anticipazione forfettaria*

→ circolare DAG 16/05/2014.0070387.U l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, prevista dall'articolo 46-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile per i procedimenti previsti dal Titolo XII, del libro Primo, del codice civile, ("Infermità di mente, interdizione ed inabilitazione") non comporta automaticamente l'esenzione dai diritti di copia.

→ Nei procedimenti legge Pinto il contributo unificato è esente ma sono dovuti i diritti di copia l'entrata in vigore del contributo unificato, ex articolo 9 D.P.R. 115/02 (testo unico spese di giustizia) non interessa l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto (Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle

→ nei procedimenti in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 Ibis T.U. spese di giustizia(lavoro,previdenza,assistenza, pubblico impiego,separazione coniugi) non è dovuta l'indennità ex art. 30 TU spese di giustizia, i diritti di copia e l'imposta di registro. circolare min. giust. DAG14/05/2012.00.65934.U

→ Nei procedimenti innanzi al giudice di pace importi inferiori ad € 1033 dovuto il contributo unificato non dovuta l'anticipazione forfettaria

→ Nei procedimenti innanzi al giudice di pace importi inferiori ad € 1033 dovuto il contributo unificato non dovuti diritti di copia

→Art. 10 c. 6-bis. tusc Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico non dovuti i diritti di copia

Processo penale e contributo unificato

(vedi anche pagg 229 e ss)

► *Aspetti generali*

Il (l'esistenza del) contributo unificato nel processo penale è condizionato all'esercizio dell'azione civile e all'ammissione , della stessa, nel giudizio.

Per l'articolo 12 tuscg 1. *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.*

2. *Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.*

Per la determinazione del pagamento del contributo unificato nel processo penale (artt. 11 e 12 tuscg) non valgono le regole del processo civile:

≈ non paga chi avanza la richiesta risarcitoria ma chi è condannato al risarcimento;

≈ è prenotato a debito alla definizione del grado del giudizio se il giudice quantifica il risarcimento ma è dovuto, dal condannato, alla definizione del giudizio e solo se il giudice quantifica il risarcimento (la condanna generica non comporta pagamento del c.u.).

→ La direttiva ministeriale DAG.03/03/2010.0032236.U, nel precisare che la riforma operata all'articolo 205 testo unico spese di giustizia [decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115] dall'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 “*non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato..*” ha evidenziato come la modifica normativa abbia invece eliminato il vincolo di solidarietà e per il pagamento delle spese, nello specifico del pagamento del contributo unificato, che oggi è a carico, per quota ex articolo 202 comma 2-quinquies tuscg, di ciascun condannato.

→ L'azione civile in materia di violenza nelle relazioni familiari (art. 7 legge 154/2001) è *esente dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.*

Analizziamo, nello specifico, alcuni casi che si possono determinare (vedi da pag. 618 e ss):

≈ più imputati condannati a distinti risarcimenti a favore di una parte civile: singoli contributi unificati pari allo scaglione corrispondente alla somma delle singole condanne ;

≈ più imputati condannati al medesimo risarcimento a favore di una sola parte civile: “ *in caso di condanna di più imputati l'obbligo del pagamento del contributo unificato avverrà per quota*” quindi contributo unificato pari allo scaglione corrispondente alla somma delle condanne diviso per il numero degli imputati [DAG.03/03/2010.0032236.U];

≈ condanna al risarcimento danni di più imputati a favore di più parti civili: la quantificazione avverrà autonomamente per ogni singola posizione processuale; più pagamenti per singola parte civile si sommano e contributo unico ai sensi della direttiva ministeriale di cui al precedente punto a). Quote uguali per tutti o quote differenti in relazione a quanto dovuto da ciascuno? In attesa di determinazioni ministeriali la soluzione potrebbe venire dalla giurisprudenza di merito stabilendosi, nei provvedimenti di condanna, in base al quantum dovuto da ciascun imputato quote percentualmente diverse. (*rif.* prot. n. 1/4234/U/44 del 3 aprile 2005)

≈ singolo imputato nei confronti di più parti civili , nel processo civile ci troveremo in una ipotesi di litis consorzio facoltativo (più creditori , anche se poi gli importi essendo prenotati a debito, e quindi anticipati dallo Stato, andrebbero recuperati a favore dell'Erario) che comporta, ai fini della determinazione del *quantum da riscuotere* la somma degli importi delle singole condanne (*rif.* art. 10 c.p.c. e prot. n. 1/4234/U/44 del 3 aprile 2005 in materia analoga nel processo di lavoro vedi nota n. 17072 del 30 gennaio 2015) .

→ **impugnazione** “*il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione*”.

“*nel processo penale di secondo grado, è dovuto il contributo unificato quando la Corte conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile contenute nella sentenza di primo grado (indipendentemente dalla costituzione in giudizio della predetta o dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria); [DAG 217643.U del 13.11.2019 e Provvedimento 29 gennaio 2021]* .

→ **impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili art. 573 c. 1 bis c.p.p**
“...deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell’art. 573, comm.1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell’imputato condannato.” [Provvedimento del 6 novembre 2023 in Filo diretto]

→ Se **vi è appello** l’Ufficio giudiziario di primo grado non procede a nessun recupero limitandosi ad annotare il contributo unificato nel foglio notizie che invierà al grado di appello.

Alla definizione del grado di appello in applicazione della DAG.13/11/2019.0217643.U
“..il contributo unificato è dovuto per il grado di appello (aumentato della metà ex art. 13 c.1 bis) anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.. (vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020 conf. DAG.01/02/2021.0020266.U) :

≈ in caso di conferma delle statuizioni di primo grado in materia di azione civile si recupera il contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado oltre al contributo del grado di appello (aumentato della metà);

≈ in caso di riforma oltre che l’eventuale contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado si recupera il contributo unificato determinato (aumentato della metà) sulla base dell’importo risarcitorio liquidato dall’appello;

≈ per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l’importo del contributo unificato (raddoppiato e con il pagamento dell’importo di cui all’ art. 13 c. 2 bis), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata.

≈ contributo unificato nel caso di controricorso con ricorso incidentale condizionato (che potrà essere preso in considerazione dalla Corte di Cassazione solo all’esito dell’esame del ricorso principale, e dunque solo nell’ipotesi in cui il ricorso principale risulti fondato in tutto o in parte). *per il ricorso incidentale, ancorché condizionato, il contributo unificato debba essere versato al momento della proposizione della domanda in base alla dichiarazione di valore resa dalla parte.* [Provvedimento 28 novembre 2022 in Filo diretto]

≈ Dovuto il contributo unificato, in questo caso con prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero proponga impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

→ nel procedimento di **opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale.** [DAG.30/11/2022.0242819.U e Provvedimento 29 novembre 2022 in filodiritto]

RIEPILOGANDO Quantificazione importo nel processo penale

Il contributo unificato è determinato sulla base della somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni (in caso di condanna generica non è dovuto il contributo unificato).

→ Anche nel penale in caso di condanna dell’imputato o più imputati al risarcimento del danno i criteri di calcolo sono quelli stabiliti dall’articolo 13 tuscg: il contributo unificato è dato dallo scaglione corrispondente alla condanna (o somma delle condanne in caso di più imputati) al risarcimento danni.

→ Il recupero, determinato l’importo dovuto, avviene, in caso di più condannati al medesimo risarcimento danni “per quota in parti uguali” [cfr= art. 205 tuscg e DAG.03/03/2010.0032236.U].

→ Il recupero avviene in caso di più condannati in relazione all’importo del singolo risarcimento danni dovuto.

→ Per il giudizio di appello (aumentato della metà ex art. 13 1bis) *il contributo unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria..* [DAG.13/11/2019.0217643.U, provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020 e DAG.01/02/2021.0020266.U e Provvedimento 29 gennaio 2021] .

→ Per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l'importo del contributo unificato (raddoppiato ex articolo 13 comma 1-bis d.P.R. 115/02), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata.

→ “ **impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili**” articolo 573 c.p.p. Comma 1-bis *Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile* “ Il contributo unificato segue le regole del penale perciò la cancelleria civile ne determinerà l'importo solo se vi è condanna con quantificazione del danno e il contributo unificato sarà prenotato a debito a carico di imputato nel processo parte convenuta [direttiva del 6 novembre 2023 in Filo diretto il 15 dicembre 2023] .

→ E' dovuto il contributo unificato, in questo caso con prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero propone impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

→ Se la causa è appellata l'Ufficio giudiziario di primo grado non procede a nessun recupero limitandosi ad annotare il contributo unificato nel foglio notizie che invierà al grado di appello, infatti le spese processuali a favore dello Stato si recuperano , ai sensi dell'articolo 227 ter DPR 115/02 “ *entro un mese dalla data di passaggio in giudicato della sentenza..* ”

→ in caso di conferma delle statuizioni di primo grado in materia di azione civile si recupera il contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado oltre al contributo del grado di appello (aumentato della metà);

→ in caso di riforma oltre che il contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado si recupera il contributo unificato determinato(aumentato della metà) sulla base dell'importo risarcitorio liquidato dall'appello;

→ per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l'importo del contributo unificato (raddoppiato), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata.

→ Trova, a parere di chi scrive, applicazione anche nel processo penale il Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018 - contributo Unificato – Procedimento di Cassazione- Giudizio di rinvio – “ *il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato* ”

→ Nel procedimento di **opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale.** [Provvedimento 29 novembre 2022] .

► **azione civile diretta**

Come precisa la direttiva ministeriale n.1 del 26 febbraio 2002 : “ *... la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.*

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna.

Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza”.

Concetto ribadito dalla direttiva ministeriale n.3 del 13 maggio 2002 ai sensi della quale

“... la norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno...”

Per il giudizio di appello è dovuto (aumentato della metà ex art. 13 1bis) unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.. [circolare 13.11.2019 n. 0217643.U]

L'azione civile in materia di violenza nelle relazioni familiari (art. 7 legge 154/2001) è esente dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

► **azione civile c.d. indiretta**

L'azione civile [vedi pagg. 564 e 572] può essere esercitata direttamente nel processo penale o, ai sensi dell'articolo 75 c.p.p., può essere “*trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito....l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio e il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile..*

In questo caso il contributo, prenotato a debito, e annotato sul reg. mod. 2/A/SG e nel foglio notizie, e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 DPR 115/02.

Se la parte “*che transita*” è ammessa al patrocinio va annotata su reg. mod. 2/A/SG e foglio notizie l'anticipazione forfettaria.

Da sottolineare come la parte civile che “*transita*” nel processo penale ha già corrisposto nella sede civile il contributo unificato, o se ammessa al patrocinio lo ha avuto prenotato a debito.

Ci si trova, quindi, in caso di accoglimento e quantificazione del risarcimento danni di un doppio pagamento, per la stessa azione anche se su ambiti processuali, civile e penale, diversi e con il pagamento effettuato da due soggetti diversi , parte civile nel processo civile e imputato nel processo penale il quale ai sensi dell'articolo 75 c.p.p. è condannato alle spese del processo civile quindi è quello che paga due volte .

► **Direttive ministeriali in tema di contributo unificato nel processo penale**

Ai sensi della **Circolare del 26 febbraio 2002 n.1, Min Giustizia** *La legge modifica anche la disciplina relativa alle spese attinenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.*

A tale proposito, il quarto comma dell'art. 9 della legge citata precisa che la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal primo comma del medesimo articolo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza

Ai sensi della **Circolare del 13/5/2002 n.3, Min Giustizia** “ *La norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di*

accoglimento della domanda, in base all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 4 chiariscono che il pagamento del contributo per l'azione civile nel processo penale è dovuto, oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di provvisionale, allorché la domanda venga accolta. Con riferimento, in generale, alle costituzioni di parte civile nei processi penali è opportuno, altresì, precisare che per le costituzioni avvenute prima del 1° marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data.

*Ai sensi della **circolare DAG.19/11/2008.0152465.U** "...si evidenziano le peculiarità della normativa relativa alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato e alla riscossione di tale credito nel processo penale, in base alla specifica disposizione prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del Testo unico delle spese di giustizia.*

Tali disposizioni infatti prevedono, all'articolo 11 del citato testo unico delle spese di giustizia, il diritto della parte civile, la quale dovrebbe essere tenuta all'anticipazione della spesa, a non effettuare alcun pagamento in quanto l'importo è prenotato a debito

Tale prenotazione ha lo scopo di "annotazione a futura memoria" come disciplinato dall'art. 3 del citato Testo unico lett. s), finalizzata al successivo recupero nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno.

L'art. 12 del medesimo testo unico prevede inoltre che la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato, avvenga non in ragione della domanda, come nel processo civile, ma in base a quanto disposto in sentenza.

Dalla architettura normativa sopra delineata consegue che la quantificazione della spesa è determinata, in via amministrativa, dall'ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile."

*Ai sensi della **circolare DAG.03/03/2010.0032236.U** "...la riforma del testo unico spese di giustizia introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n 69 ..non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato e per l'imposta di registro bensì le sole modalità di riscossione di tali spese....determinati gli importi dovuti il recupero di tali spese dovrà essere effettuato nei confronti delle parti condannate al risarcimento del danno, non più con il vincolo di solidarietà, bensì, ai sensi dell'articolo 205 del citato testo unico, da ciascun condannato al risarcimento del danno alla parte civile, per quota, in parti uguali, come precisato da questa direzione generale nelle istruzioni diramate con nota del 14 luglio 2009 protocollo n. 92331*

*Per il **giudizio di appello** è dovuto (aumentato della metà ex art. 13 1bis) unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione, in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.. **circolare 13.11.2019 n. 0217643.U***

Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame – determinazione del contributo unificato *È dovuto in grado di appello il contributo unificato per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale "se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno", quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile, indipendentemente dalla costituzione in giudizio di quest'ultima o dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria. "Ne consegue che l'importo dovrà essere di eguale ammontare di quello corrisposto in primo grado se la somma liquidata in sentenza dal giudice di secondo grado corrisponde a quella liquidata in primo grado; se l'importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato dovrà essere commisurato alla somma liquidata", senza operare nessun tipo di compensazione rispetto alla somma liquidata in primo grado. Per quanto riguarda invece il ricorso in Cassazione, a parere di questa Direzione generale il contributo unificato è dovuto nelle sole ipotesi disciplinate dall'art. 578 del c.p.p. (provvedimento 23 ottobre 2019 Foglio Informativo n. 1/2020 conf. DAG.13/11/2019.0217643.U e DAG.01/02/2021.0020266.U)*

Per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l'importo del contributo unificato (raddoppiato ex articolo 13 comma 1-bis d.P.R. 115/02), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata[=DAG.13/11/2019.0217643.U].

E' dovuto il contributo unificato, in questo caso con prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero propone impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

“ impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili” articolo 573 c.p.p. Comma 1-bis *Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile “* Il contributo unificato segue le regole del penale perciò la cancelleria civile ne determinerà l'importo solo se vi è condanna con quantificazione del danno e il contributo unificato sarà prenotato a debito a carico di imputato nel processo parte convenuta (cfr. direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023)

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Art. 7. **LEGGE 4 aprile 2001, n.154** (Disposizioni fiscali) 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonche' i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. DAG 14/04/2015.009943.U

Impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili art. 573 c. 1 bis c.p.p *“...deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l'impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell'imputato condannato.”* [Provvedimento del 6 novembre 2023 in Filo diretto]

CRITERI DETERMINAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

► *aspetti generali e normativa di riferimento*

Ove non diversamente previsto, [per materia ,in misura fissa e/o dimezzata] l'importo del contributo unificato è , articolo 13 punto 1 DPR 115/02, rapportato al valore della causa o della domanda riconvenzionale o della chiamata di terzo o dell'intervento in causa.

Per la Corte Costituzionale in tema di contributo unificato sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 – *“L'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha introdotto un nuovo regime di tassazione degli atti giudiziari, costituito da un «contributo unificato» fissato secondo i due criteri, alternativi o concorrenti, della materia e della proporzione al valore della controversia....*

Quanto alla determinazione del contributo, l'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce criteri diversi per il processo civile, amministrativo e tributario. Nel primo, per la quantificazione del contributo – come determinato dai primi sei commi del predetto art. 13 – vengono in rilievo sia la materia che il valore della controversia...”.

Il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato [cfr. DAG n. 109446.U del 23 maggio 2023 e Provvedimento del 24 luglio 2023] , valore del processo unitariamente inteso, determinato secondo le regole del codice di procedura civile , così come disposto dall'articolo 14, comma 2, del d.P.R. 115/2002 [DAG n. 63074.U del 27 marzo 2018, DAG n. 109446.U del 23 maggio 2023 e Provvedimento dell'11 settembre 2023] .

→ Contributo Unificato in grado di appello aumentato della metà (art. 13 c. 1 bis) l'aumento non opera in tutte le procedure in cui la Corte di Appello è giudice di prima istanza

→ Contributo Unificato in Cassazione raddoppiato(art. 13 c. 1 bis) oltre importo ex art. 13 c. 2 bis

► Nel processo civile: normativa di riferimento

ai sensi dell'art. 14 (Obbligo di pagamento) punto 2 DPR 115/02, *“Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”*cfr. DAG.15/06/2018.0122731.U e in Provvedimento del 15 giugno 2018 e del 11 settembre 2023 in Filo diretto

Articolo 10 codice di procedura civile (determinazione del valore)

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro a medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Articolo 14 codice di procedura civile (cause relative a somme di danaro e a beni mobili) *Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presuppone di competenza del giudice adito.*

► Nel processo penale: normativa di riferimento

Art. 11 (Prenotazione a debito del contributo unificato) DPR 115/02 1. *Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.*

Art. 12 (Azione civile nel processo penale) DPR 115/02 1. *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. 2. Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.*

Art. 205 DPR 115/2002 comma 2-quinquies. *Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.*

► **Contributo unificato nel processo civile e penale alla luce delle direttive ministeriali:**

→ *L'articolo 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato [note Ministero della Giustizia DAG.08/04/2016.0063597.U, DAG.16/08/2017.0153561.U, DAG.15/06/2018.0122731.U, e in Provvedimento del 11 settembre 2023 in Filo diretto e Cass. civile ordinanza n. 17714 del 2007] .*

→ *Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento [circolare prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005] .*

→: *l'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale. Tale assunto è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del Dpr 115/02 (Testo unico in materia di spese di giustizia) secondo il quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo Testo normativo secondo il quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale». Il legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e "processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato. [Circolare del 18 marzo 2003]*

→ *Sono sottratti alla disciplina del contributo unificato tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, natura amministrativa , o quando l'atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato, o quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento che ha già scontato il contributo unificato(es. correzione errore materiale, iscrizione nel registro stampa, cancellazione registro delle imprese ecc) ”. [circolare Ministero della Giustizia prot. 1465/02/4 del 13 maggio 2002].*

→ *Il provvedimento normativo c.d. di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2012) non ha inciso sulla determinazione del contributo unificato [DAG. 659449.U del 14 maggio 2012 e provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio informativo n. 2/2020] .*

→ *non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all'art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand'anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. [DAG.28/03/2024.0068352.U]*

→ *ove nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia richiesto il pagamento di un importo determinato, anche se accompagnato dalla generica richiesta di pagamento della "eventuale maggiore somma ritenuta dovuta", è a questo importo che dovrà farsi riferimento per determinare lo scaglione di valore del processo e per quantificare correttamente il contributo unificato dovuto ai sensi dell'art.13 del d.P.R. 115/2002. [Provvedimento 11 marzo 2024 in filo diritto]*

→ *Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte . [DAG.15/06/2018.0122731.U]*

→ *istanze di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l'instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un*

contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l'opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). [Provvedimento 26 febbraio 2021]

→ istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie *considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva. Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati. [Provvedimento 26 febbraio 2021]*

→ procedimento con più parti processuali di cui solo una ammessa prenotazione a debito Il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria essendo unico il valore del procedimento, il pagamento deve essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito. [Provvedimento 23 maggio 2023 prot. DAG n. 109446.U del 23.05.2023 e Provvedimento 24 luglio 2023 in Filo diretto]

→ nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale. [Provvedimento 29 novembre 2022]

→ somma di domande indeterminabili *La somma dei valori (indeterminabili) delle singole domande non modifica il complessivo valore del processo, che resta indeterminabile, va versato il (solo) contributo unificato dell'importo di 518 euro, relativo ai procedimenti di valore indeterminabile, ex art. 13, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico. [Provvedimento del 11 settembre 2023 in Filo diretto]*

→ nel caso in cui la sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l'ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell'interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall'altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l'importo di cui all'articolo 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell'interessato, essere restituito al solvens. [Provvedimento 6 dicembre 2022]

→ Pluralità di ricorrenti *Litis consorzio facoltativo ex art 103 cpc “nel caso di pluralità di ricorrenti avverso lo stesso debitore resistente per ognuno dei ricorrenti dovrà essere valutato il reddito al fine di stabilire se la parte è esente o meno dal pagamento del contributo unificato.. tale pagamento costituisce una obbligazione personale della parte non potendosi dubitare della natura tributaria di tale obbligazione..ai fini specifici del contributo unificato sembrerebbe preferibile quantificare tutte le domande non esenti dal pagamento e non tutte le domande proposte.....restando fermo il principio per cui la parte non esente non può essere tenuta al pagamento di un contributo unificato maggiore per effetto dell'aumento del valore della domanda complessiva, determinato dalla partecipazione al giudizio di altra parte esente per limiti di reddito..tra l'altro il caso prospettato rientra nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art 108 cpc) e quindi non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda” [nota ministero giustizia n 17072 del 30 gennaio 2015]*

→ Controversia con pluralità di ricorrenti (o attori) con plurime domande di valore indeterminato il contributo unificato è unico e l'obbligo di pagamento graverà sui soli soggetti che non godano di esenzioni soggettive reddituali..analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti (o attori) abbia diritto alla prenotazione a debito. [Nota 4 maggio 2016 n.0081583/U confermata dalla nota 21 febbraio 2017 n. 0032861/U]

→ Nelle procedure per l'accertamento della cittadinanza italiana il contributo di € 600, ex art. 13 comma 1–*sexies tusc*, per la norma in commento, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, impone di pagare un contributo unificato pari ad euro 600 per ciascuna parte ricorrente anche quando con il medesimo atto introduttivo siano proposte diverse domande di accertamento della cittadinanza [DAG.16/01/2025.0010142.U]

→ Unico procedimento contro lo stesso resistente. “ *l’ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte (in senso processuale)in conformità alle disposizioni del codice di rito e, dunque,sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte,indipendentemente dall’esistenza o meno, in capo ad alcuni,di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato.* [DAG.22/05/2018.0102528.U anche provvedimento 27 marzo 2018 foglio d’informazione n 2/2018]

→ impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili art. 573 c. 1 bis c.p.p. “...*deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell’art. 573, comma1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell’imputato condannato.*” [Provvedimento del 6 novembre 2023 in Filo diretto]

→ Ricorso in Cassazione contro pluralità di sentenze *contributo commisurato al valore complessivo delle sentenze impugnate* [provvedimento del 15 luglio 2018 in Filo Diretto]

→ Opposizione a più verbali di accertamento violazione codice della strada *contributo unificato commisurato allo scaglione di valore complessivo delle sanzioni* DAG.15/06/2018.0122731.U]

→ istanza sospensione esecuzione ordinanza ingiunzione o cartella esattoriale *tale provvedimento non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato..* [provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022]

→ opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie(riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) *quando l’oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l’eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria* [provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022]

→ Dimezzamento dell’importo -Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo “*Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l’intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.*” [DAG.23/02/2018.0038947.U richiamata in DAG.09/03/2018.0048401.U] con direttiva del 13 luglio 2020 in sito Ministero della Giustizia risposta ai quesiti degli uffici giudiziari si ha oggi il seguente schema:

L’opponente che chiede la sola revoca della ingiunzione ovvero, pur formulando una domanda riconvenzionale, non muta il valore della causa (in quanto la domanda riconvenzionale si pone nel medesimo scaglione di valore del decreto ingiuntivo), pagherà un contributo unificato dimezzato (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, prima parte del d.P.R. n. 115 del 2002); **L’opposto**, che si costituisce nel medesimo giudizio e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002- si ricorda, infatti, che l’opposto ha già pagato metà contributo unificato al momento della proposizione del ricorso monitorio – circolare 1543 del 14/7/2005);

L’opponente che, oltre alla revoca dell’ingiunzione, propone una domanda riconvenzionale cui consegue l’aumento del valore della causa (in quanto la riconvenzionale si pone in uno scaglione di valore superiore a quello del ricorso del decreto ingiuntivo), pagherà il contributo unificato fissato per lo scaglione di valore della riconvenzionale per intero (in questo caso, come ricordato nella circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, “il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto

ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte))”;

***L’opposto** che si costituisce nel medesimo giudizio (il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio) e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda*

→ Mancata dichiarazione di valore applicazione dell’art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115 del 2002 - Norma di portata generale provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020

La disposizione recata nel comma sesto dell’art. 13, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - secondo cui “Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)...”, già prevista quale norma di chiusura di tale articolo all’epoca di entrata in vigore del testo unico delle spese di giustizia, deve ritenersi una previsione di carattere generale, applicabile a tutti i tipi di procedimenti e per ogni grado di giudizio indipendentemente dal giudice adito e dalla sua competenza per valore, alla luce di plurimi elementi logici e sistematici militanti per tale portata.

→ Contributo unificato e semplificazione dei riti - Parametri di determinazione Come rilevato con circolare prot. DAG n. 65949.U del 14 maggio 2012 –indirizzo confermato anche dall’Ufficio legislativo di questo Dicastero- con il d.lgs. n. 150 del 2011 “il legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei seguenti riti: rito di cognizione ordinaria, rito del lavoro e rito a cognizione sommaria. Tale norma non ha in alcun modo modificato l’impianto fiscale del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all’articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia”. [provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020]

→ procedimenti semplificati di cognizione artt. 281 decies e terdecies “ i procedimenti semplificati di cognizione (di cui al Capo III-quater , Titolo I Libro II del codice di procedura civile) sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, DPR n. 115 del 2002, senza dimezzamenti [DAG.31/03/2023.0072064.U]

→ opposizione a decreto ingiuntivo introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., “...non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all’art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand’anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002”. [DAG.28/03/2024.0068352.U]

→ *procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di Appello*

Iscrizione a ruolo di procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello. Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte d’Appello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li regola. Pertanto, non si determina ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall’art. 13, comma 1, del medesimo T.U. [provvedimento 10 dicembre 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020]

► **Impugnazione, reclamo, ricorso in Cassazione**

Ai sensi dell’articolo 13 c 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Per ricorso in Cassazione in materia di lavoro o di pubblico impiego .. vi è una precisa deroga all’esonero per reddito ...si applicherà il contributo unificato previsto dall’articolo 13 comma 1 del DPR n. 115/2002 escludendo la ulteriore riduzione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 13..

Il giudizio di rinvio da parte della Corte di Cassazione “non è configurabile dall’ordinamento processuale come un grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento in Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato” [provvedimento del 14 maggio 2018 in foglio informativo n 3/2018]

Nel caso “in cui la sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l’ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell’interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall’altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l’importo di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell’interessato, essere restituito al solvens.” [Provvedimento 6 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto]

Ricorso incidentale in Cassazione nell’impianto del Testo Unico sulle spese di giustizia il contributo unificato va versato al momento della proposizione della domanda (artt. 8, 9 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002), nell’ammontare commisurato al “valore della causa” che, secondo la relazione illustrativa al testo unico sulle spese di giustizia “si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti (artt. 10 e ss. c.p.c.)”. In conclusione, questa Direzione generale ritiene che per il ricorso incidentale, ancorché condizionato, il contributo unificato debba essere versato al momento della proposizione della domanda in base alla dichiarazione di valore resa dalla parte. [Provvedimento 28 novembre 2022 in filo diretto Provvedimento 28 novembre 2022 in filo diretto]

Reclamo nei giudizi ordinari In materia di reclamo, e della quantificazione del contributo unificato a cui è soggetto, il problema che si è posto nell’immediatezza della modifica normativa è se debba o meno essere aumentato della metà ex art. 13 punto 1 bis DPR 115/02 espressamente previsto nelle ipotesi di giudizi di impugnazioni.

A dare soluzione ci ha pensato il Ministero della Giustizia con nota del 14 maggio 2012 ai sensi della quale: : *La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine “impugnazioni”. Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale.*

Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall’art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio, . Il reclamo promosso ai sensi dell’art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare.

In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo “.

Reclamo avverso la sentenza di fallimento La direttiva del 14 maggio 2017 confermata con nota dell’11 luglio 2017 ribadisce “la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento così come disciplinato dall’art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall’art. 2, D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell’articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l’art. 327, 1° comma del c.p.c. in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l’articolo “reclamo” e non più “opposizione alla dichiarazione di fallimento”.

► **Aumento o raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater**

Ai sensi dell’articolo 13 1-quater del testo unico spese di giustizia (DPR 115/2002) “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell’articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.”

Per il disposto di cui all'art. 336, c.p.c. *“La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”*.

La norma in commento disciplina, al primo comma, il c.d. effetto espansivo interno della riforma o cassazione, in virtù del quale la riforma o la cassazione parziale di una sentenza ha effetto anche sulle parti della stessa che siano dipendenti dalla parte riformata o cassata.

La circolare della Direzione Affari Generali del Ministero della Giustizia prot. n. 38705.U del 26.02.2020, emanata a chiarimento della precedente recante n. prot. 100201.U dell'8 luglio 2015, ha evidenziato, *“in coerenza con il più recente orientamento giurisprudenziale”*, che spetta al giudice dare atto nella sentenza dell'esistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre rientra tra i compiti della cancelleria quello di dare esecuzione al provvedimento, valutando in concreto la recuperabilità di tale importo, come nei casi di procedimento esente o con parte soccombente che sia stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato.”

Per gli uffici ministeriali giustizia di via Arenula (Provvedimento 6 dicembre 2022 in filo diritto e risposta agli uffici giudiziari) *“considerato che il titolo su cui si fonda il recupero deve conservare validità ed efficacia durante tutto il corso della fase di riscossione, questa Direzione generale ritiene che, fermo l'obbligo per le cancellerie di avviare la procedura di riscossione non appena pubblicata la sentenza veicolante la pronuncia ex art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n.115/2002, nel caso in cui la sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l'ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell'interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall'altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l'importo di cui all'articolo 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell'interessato, essere restituito al solvens.”*

La cancelleria, nelle ipotesi in questione (procedure esenti, con pubblica amministrazione parte processuale o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) darà *esecuzione al provvedimento del magistrato limitando*, quindi, le attività, tranne che per i casi di esenzione , alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie [DAG.26/02/2020.0038705.U] e nel, registro modello 2/A/SG.

→ **Procedure nelle quali non è dovuto il Raddoppio contributo unificato ex art. 13 1 quater**

≈ **procedimento esente per materia** [DAG.26/02/2020.00038705.U e in Foglio informativo n. 1/2021]

≈ **Inammissibilità o rigetto parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato** [DAG.26/02/2020.00038705.U e in Foglio informativo n. 1/2021]

≈ **Inammissibilità o rigetto ricorso parte pubblica amministrazione** [DAG.08./07/2015.0100201.U]

≈ **Rigetto dell'impugnazione in cassazione** [Cassazione Civ. Sez. VI, 22 marzo 2017 n. 7368] ma , qualora il difensore difetti di valida procura speciale nel giudizio di cassazione all' inammissibilità del ricorso del ricorso consegue l'obbligo, a carico del medesimo difensore (come se avesse agito egli stesso) di pagare la somma pari al doppio del contributo unificato) [Cassazione civ. sez. I sent. n. 25304/2020]

≈ **Sopravvenuta cessazione della materia del contendere** [Cass. Sez. II 28 agosto 2017 n. 20439]

≈ **Inammissibilità o rigetto** opposizione all'ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB che è proposta dinanzi alla corte di appello ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa [Cass. sez. II sent. n. 13150/2020]

≈ **Inammissibilità o rigetto parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato**

≈ **concessionario pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vi sia titolo di recupero a carico del concessionario soccombente, essendo questi esplicitamente esonerato dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 cit. Ne discende che il concessionario è dunque esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo.** [DAG.09/02/2024.0030145.U]

≈ **art. 18 «1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.».**

≈ nel caso in cui la *sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l'ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell'interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall'altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l'importo di cui all'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell'interessato, essere restituito al solvens.*
[Provvedimento 6 dicembre 2022]

≈ **Opposizione allo stato passivo del fallimento** “*pur configurandosi, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 98 e ss, RD 267/42, come un giudizio a carattere impugnatorio, costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica, con la conseguenza che non si pone, rispetto ad esso, l'esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituiscono la ratio dell'introduzione della condanna al raddoppio del contributo unificato*(Cassazione Civ. Sez. VI, 5 ottobre 2017 n. 23281)

≈ **Contributo unificato - Cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego-recupero del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002** “*Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l'iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l'impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell'iscrizione a ruolo l'impugnante avesse beneficiato dell'esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.* “ [DAG.27/07/2024.0157427.U]

Nuovo pagamento in relazione alla modifica della domanda e/o all'aumento delle parti in causa

► **normativa di riferimento**

Articolo 14 comma 3 DPR 115/02 (Obbligo di pagamento)

1. *La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*

2.....omississ....

3. *La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. 3 bis ..omississ*

Alla luce della disciplina di cui ai comma 1 e comma 3 dell'articolo 14 tusc il contributo unificato è distinto in:

a) **contributo unificato di iscrizione** dovuto all'atto dell'instaurazione del procedimento, articolo 14 comma 1;

b) **contributo unificato integrativo**, articolo 14 comma 3 prima parte, che si ha ogni qualvolta che , chi ha instaurato il giudizio, con chiamata di terzo e/o domanda riconvenzionale modifica, aumentandola, la domanda principale; si paga l'importo corrispondente allo scaglione di valore risultate dalla differenza di valore della riconvenzionale e/o chiamata in causa e valore della domanda introduttiva del giudizio [esempio= valore domanda introduttiva del giudizio 1.000 € , valore della domanda riconvenzionale o della chiamata di terzo 1.500 € il contributo unificato integrativo è dovuto sulla somma di € 500, se domanda introduttiva del giudizio e domanda riconvenzionale o chiamata di terzo corrispondono non è dovuto nulla] ;

c) **contributo unificato autonomo** , articolo 14 comma 3 seconda parte, a cui è tenuta la parte che interviene in un giudizio o la parte diversa da quella che ha instaurato il giudizio che presenti domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo in causa.

Il contributo autonomo è dovuto a prescindere dal mutamento di valore della causa “*il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori*” [DAG.14/05/2012.0065934.U].

► **domanda riconvenzionale**

In presenza di domanda riconvenzionale, prima della riforma dell'articolo 14 T.U, spese di giustizia per come operato dalla legge 183/2011, l'importo del contributo unificato doveva essere integrato nella sola ipotesi in cui il valore della domanda riconvenzionale superasse il valore della domanda originaria e il contributo veniva individuato nello scaglione corrispondente alla differenza di valore.

Con la nuova formulazione del 3 comma dell'articolo 14 testo unico spese di giustizia il quantum da versare, come visto, dipende dalla posizione processuale della parte che propone la domanda riconvenzionale, per come specificato al punto 3 art. 14 in oggetto:

- se la parte che propone domanda riconvenzionale è quella che “ *per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo...*” il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della causa.

- se la domanda riconvenzionale è invece presentata “*dalle altre parti*” l'obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale.

→ Ai sensi DAG.23/02/2018.0038947.U e in Foglio informazione n. 1/2018 “*Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un*

procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”

Le sopra richiamate direttive hanno trovato una precisazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo con il Provvedimento Ministero della Giustizia del 13 luglio 2020 in risposta ai quesiti degli uffici giudiziari.

Per la richiamata direttiva : *l’opponente che chiede la sola revoca della ingiunzione ovvero, pur formulando una domanda riconvenzionale, non muta il valore della causa (in quanto la domanda riconvenzionale si pone nel medesimo scaglione di valore del decreto ingiuntivo), pagherà un contributo unificato dimezzato (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, prima parte del d.P.R. n. 115 del 2002); l’opposto, che si costituisce nel medesimo giudizio e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002- si ricorda, infatti, che l’opposto ha già pagato metà contributo unificato al momento della proposizione del ricorso monitorio – circolare 1543 del 14/7/2005); l’opponente che, oltre alla revoca dell’ingiunzione, propone una domanda riconvenzionale cui consegue l’aumento del valore della causa (in quanto la riconvenzionale si pone in uno scaglione di valore superiore a quello del ricorso del decreto ingiuntivo), pagherà il contributo unificato fissato per lo scaglione di valore della riconvenzionale per intero (in questo caso, come ricordato nella circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, “il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte))”; l’opposto che si costituisce nel medesimo giudizio (il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio) e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda.*

→ Contributo unificato - Giudizi di separazione o divorzio - Domanda in riconvenzione
Domande riconvenzionali nei giudizi di separazione e divorzio si applicherà “*ratione materiae*” il contributo unificato determinato in misura fissa nell’importo di cui allo scaglione lett. b) comma 1 art. 13 tusg (attualmente euro 98,) [DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ giudizi di separazione e divorzio la richiesta di addebito e la domanda di assegno divorzile sono considerate domande riconvenzionali [DAG.29/12/2020.0212154.U]

→ procedimenti agrari non dovuto contributo unificato per le domande riconvenzionali [DAG.19/11/2021.0232513.U]

→ accertamento tecnico preventivo *il dimezzamento del contributo unificato si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale , una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo* [Provvedimento del 12 maggio 2023 in Filo diretto]

► **intervento di terzo**

La normativa del 2011, legge 183, introduce un ulteriore ed autonomo contributo unificato che sorge al determinarsi delle situazioni previste dalla richiamata normativa, svincolato dalla eventuale modifica del valore che l’intervento produce nella domanda principale.

Le divergenze interpretative, tra i vari uffici giudiziari, sull’esatta portata della norma nell’ambito dell’intervento nel processo di cognizione sulla problematica scaturente dalla reale ed effettiva portata della dizione della norma che subordina l’obbligo del pagamento del nuovo contributo unificato al caso di intervento “autonomo” risultano superate dalla circolare ministeriale DAG 05/02/2015.0020600.U.

Ricordiamo che il codice di rito in materia di intervento non contempla specificatamente l’istituto del c.d. intervento autonomo.

L’unica distinzione rinvenibile è quella, tra l’altro sopra richiamata, relativa all’intervento volontario (art 105 codice di procedura civile), su istanza di parte (art. 106 codice di procedura civile) e per ordine del giudice (art. 107 codice di procedura civile).

Le ulteriori distinzioni sono frutto dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell'istituto.

Riguardo all'intervento volontario, l'articolo 105 codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina e giurisprudenza, le tre figure tipiche dell'intervento volontario : *principale, adesivo autonomo (o litisconsortile) e adesivo dipendente.*

Le figure dell'intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell'articolo 105 codice di procedura civile mentre l'ipotesi del'intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo.

A dirimere la questione il Ministero della Giustizia con nota DAG.05/02/2015.0020600.U stabilendo che “ *nelle ipotesi di intervento adesivo di cui al comma 2 del citato articolo 105 cpc nessun contributo unificato si ritiene dovuto.* ”

Nessun problema interpretativo riguarda l'intervento su istanza di parte ex articolo 106 codice di procedura civile : il nuovo contributo o l'integrazione, a seconda se a richiederlo è la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l'intervento in giudizio.

Né problematiche si rinvencono relativamente all'intervento su ordine del giudice ex art 107 codice di procedura civile .

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l'articolo 14 DPR 115/02 nella sua nuova formulazione non ne contempla il pagamento nel caso specifico.

→ Ai sensi DAG.23/02/2018.0038947.U e in Foglio informazione n. 1/2018

a) Contributo unificato - Dimezzamento dell'importo -Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione, chiamata in causa del terzo o intervengono nel giudizio “*Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.*” [vedi pag. 240]

→ procedimenti agrari non dovuto contributo unificato per gli interventi di terzo [DAG.19/11/2021.0232513.U]

→ accertamento tecnico preventivo il dimezzamento del contributo unificato si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale , una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo [Provvedimento del 12 maggio 2023 in Filo diretto] .

Intervento ex articolo 111 c.p.c., secondo comma è l'ipotesi, articolo 111 cpc., di successione a titolo particolare nel diritto controverso e precisamente l' ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo ossia successione nel processo a causa di morte di una delle parti.

Per la dottrina prevalente non sarebbe riconducibile all'intervento volontario ex art 105 cpc.

A mio parere potrebbe essere equiparato al 2 comma dell'articolo 105 c.p.c. per il quale come da direttiva ministeriale non si percepisce contributo unificato.

Intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari il Ministero ha chiarito le problematiche in materia con Circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U indirizzo confermato dalla DAG.05/02/2015.0020600.U “... *deve ritenersi che il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.*”

► **chiamata in causa del terzo**

Nella chiamata del terzo in causa ex art. 106 c.p.c. il contributo è a carico della parte che procede alla chiamata in causa.

In relazione alla chiamata del terzo la principale criticità è data dalla *individuazione* del momento in cui sorge l'obbligo del pagamento.

Secondo alcuni l'obbligo sorgerebbe, essendo la chiamata soggetta ad autorizzazione, dal momento stesso dell'autorizzazione del giudice alla chiamata.

Tesi quest'ultima che, però, non trova supporto dalla interpretazione letterale del disposto normativo, articolo 14, che testualmente recita : “*formulano chiamata in causa*”.

Interpretazione confermata anche dal Ministero della Giustizia che testualmente dispone “...*l'opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all'integrazione del contributo...*” [DAG.10/10/2014.0135174.U] .

Si ritiene, inoltre, che sulla base delle motivazioni di cui al Provvedimento 28 novembre 2022 (in filo diretto) in materia di ricorso incidentale innanzi alla corte di Cassazione, nella chiamata in causa se pur condizionata il contributo unificato debba essere versato al momento della proposizione della domanda in base alla dichiarazione di valore resa dalla parte.

→ In materia l'orientamento della giustizia tributaria, Commissione tributaria Provinciale di Vibo Valentia ordinanza n. 465 del 2 febbraio 2017, per la quale *per effetto del diniego del giudice alla formulata chiamata è venuto meno il presupposto del versamento del contributo unificato...* dichiarando, il giudice tributario, *il diritto alla ripetizione del contributo unificato versato...*

→ Ai sensi della nota del 23 febbraio 2018 prot 38947 e in Foglio informazione n. 1/2018 :

~ Contributo unificato - Dimezzamento dell'importo - Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo *"Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande."*

~ Contributo unificato - Resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo –

Chiamata in causa del terzo *"Deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo."* [DAG.23/02/2018.0038947.U]

→ procedimenti agrari non dovuto contributo unificato per la chiamata di terzo di terzo [DAG.19/11/2021.0232513.U]

→ accertamento tecnico preventivo *il dimezzamento del contributo unificato si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale , una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo* Provvedimento del 12 maggio 2023 in Filo diretto

► **cause di garanzia**

La domanda in garanzia ex art. 32 c.p.c. presentata in giudizio in corso comporta, ai fini della determinazione del contributo unificato, l'applicazione del regime fiscale di cui alla chiamata di terzo ex comma 3 art. 14 tusg

► **opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale**

"La materia del contributo unificato in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinata dagli artt. 13 e 14 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

A giudizio dell'Amministrazione, considerato che il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato è identificabile in quello che per primo iscrive la causa a ruolo, a norma del citato art. 14, ed essendo tale soggetto di regola coincidente con l'opponente, stante le intuibili conseguenze della mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione per il soggetto ingiunto, deve risponderci che all'opponente che chiede di chiamare un terzo in causa debba applicarsi la prima parte dell'art. 14, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002, ossia che lo stesso è obbligato alla integrazione del contributo unificato solo quando tale chiamata comporti un aumento del valore della causa.

Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo.

In conclusione, in tutti i casi nei quali l'opponente coincide con il soggetto che iscrive la causa a ruolo, qualora lo stesso formuli chiamata in causa, la disciplina applicabile sarà quella della prima parte dell'art. 14, terzo comma, con esclusione quindi del pagamento integrativo se dalla chiamata non consegua l'aumento del valore della causa." [circolare ministeriale 10 ottobre 2014 n. 0136174/U indirizzo confermato dalla circolare DAG.10/11/2015.0169084.U]

→ Ai sensi del Provvedimento del 13 luglio 2020 (in filo diretto) :

1. **l'opponente** che chiede la sola revoca della ingiunzione ovvero, pur formulando una domanda riconvenzionale, non muta il valore della causa (in quanto la domanda riconvenzionale si pone nel medesimo scaglione di valore del decreto ingiuntivo), pagherà un contributo unificato dimezzato (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, prima parte del d.P.R. n. 115 del 2002); **l'opposto**, che si costituisce nel medesimo giudizio e modifica la --

domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002- si ricorda, infatti, che l'opposto ha già pagato metà contributo unificato al momento della proposizione del ricorso monitorio – circolare 1543 del 14/7/2005);

2. ***l'opponente*** che, oltre alla revoca dell'ingiunzione, propone una domanda riconvenzionale cui consegue l'aumento del valore della causa (in quanto la riconvenzionale si pone in uno scaglione di valore superiore a quello del ricorso del decreto ingiuntivo), pagherà il contributo unificato fissato per lo scaglione di valore della riconvenzionale per intero (in questo caso, come ricordato nella circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, "il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell'importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di "pagamento integrativo" ex art. 14, comma 3 prima parte)"); ***l'opposto*** che si costituisce nel medesimo giudizio (il cui valore è stato già innalzato dall'opponente con la proposizione della riconvenzionale ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio) e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda.

► ***opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata di terzo***

vale quanto asserito precedentemente in materia di domanda riconvenzionale nell'opposizione a decreto ingiuntivo (se la chiamata avviene ad opera dell'opponente si applica la prima parte del 3 comma articolo 14)

► ***opposizione a decreto ingiuntivo e richiesta sospensiva ex art. 649 cpc***

ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U conf. provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022 "non dando vita l'istanza di sospensiva ex art. 649 cpc ad un autonomo procedimento (né camerale né speciale)non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo"

► ***istanze di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito***

la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l'instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l'opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022

► ***istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie***

considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva.

Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati. [Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022]

► ***istanza di sospensione nell'impugnazione sentenza lavoro***

ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U "...si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato

► **contestualità di domande**

Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, *dovrà essere riscosso un unico contributo unificato in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima.*- [rif. DAG 14/05/2012.0065934.U]

→ Nel caso di contestualità di domande verrà riscosso il contributo unificato di maggior importo.

► **Separazione delle domande**

La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, *non determina il versamento di un nuovo contributo unificato.* [Provvedimento 28 maggio 2018 - in Foglio Informativo n. 3/2018]

► **lite temeraria**

Corte di Cassazione sentenza n 17704 del 19 luglio 2013 statuendo che : *“la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata – che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale – attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talché il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato ex articolo 10 cpc con il valore di quella principale”*

Quanto sopra trova conferma nelle note DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG.29/10/2015.0162465.U, DAG16/11/2015.0172664.U DAG.08/04/2016.0063597.U, DAG.16/08/2017.0153361.U, DAG.21/08/2019.0164515.U *“non essendo la domanda di risarcimento danni ex art 96, commi 1 e 2, cpc qualificabile come domanda riconvenzionale (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 3 DPR 115/02) il cancelliere non sia tenuto a richiedere alla parte che l’abbia proposta il versamento del contributo unificato”*

► **formule di stile**

Ai sensi delle note DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG.29/10/2015.0162465.U, DAG.09/11/2015.0167802.U, DAG.08/04/2016.0063597.U, Provvedimento del 16 agosto 2017 in Filo diretto, DAG.21/08/2019.0164515.U, DAG.11/03/2024.0054418.U *“la formula in questione, utilizzata nelle conclusioni dell’atto non può ritenersi dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato”.* Provvedimento 11 marzo 2024 in filodiritto *ove nelle conclusioni dell’atto introduttivo sia richiesto il pagamento di un importo determinato, anche se accompagnato dalla generica richiesta di pagamento della “eventuale maggiore somma ritenuta dovuta”, è a questo importo che dovrà farsi riferimento per determinare lo scaglione di valore del processo e per quantificare correttamente il contributo unificato dovuto ai sensi dell’art.13 del d.P.R. 115/2002.*

TRIBUNALE PER I MINORENNI

► **Spese procedure**

Trova applicazione l'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Legge 184/83, per come modificata dalla legge 149/2001 “ *diritto del minore ad una famiglia*”, articolo 82

“ 1. *gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici ufficiali.*

2. *sono ugualmente esenti gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati”*

Nel Processo minorile vige l'obbligo della compilazione e chiusura foglio notizie [rif. Provvedimento del 7 gennaio 2021 Foglio Informativo n.2/2021] .

► **Competenza penale** articolo 118 t.u. spese di giustizia

1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.*

2. *Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.*

3. *Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.*

► **Competenza civile**

Il contributo unificato NON si paga per le cause riguardante la prole (circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi *l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare conf. DAG.08/07/2015.01000549.U)*

TABELLA spese procedimenti civili contenziosi:

PROCEDURA	Contributo Unificato	Diritti di Copia	Anticipazioni forfettarie art. 30	Imposta di registro
interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno dal compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.)	NO <small>(art. 46 bis disp.att. codice civile)</small>	SI	SI	NO <small>(Art. 46 bis disp.att. codice civile)</small>
legittimazione (art. 284 c.c.)	NO <small>(art. 10 dpr. 115/02)</small>	SI	SI	NO <small>(art. 82 L. 184/83)</small>
autorizzazione al riconoscimento del minore nei casi previsti dall'art. 251 c.c.	NO <small>(art. 10 dpr. 115/02)</small>	SI	SI	NO <small>(art. 82 L. 184/83)</small>

TABELLA spese procedimenti di adottabilità e di adozione:

PROCEDURA	Contributo Unificato	Diritti di Copia	Anticipazioni forfettarie art. 30	Imposta di registro
l'adottabilità dei minori riconosciuti art. 8 e ss. l. n. 184/1983	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
l'adottabilità dei minori di genitori ignoti art. 11 e ss. L. 184/83	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
Revoca dello stato di adottabilità art. 21 e ss. l. n. 184/83	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
Adozioni nazionali art 25 e ss e l. n. 184/1983	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
Adozioni internazionali art 29 e ss. l. n. 184/1983	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
Adozioni in casi particolari art. 44 e ss. L. n. 184/83	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)
Accesso alle informazioni sui genitori biologici (art. 28 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	No Circolare 29 settembre 2003 n. 1/12244/15/44	NO (art. 82 L. 184/83)

A queste procedure si applica l'articolo 143 t. u. spese di giustizia

(Processi legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

- a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
- d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

TABELLA spese procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi

PROCEDURA	Contributo Unificato	Diritti di Copia	Anticipazioni forfettarie art. 30	Imposta di registro
Verifica veridicità riconoscimento figlio naturale da parte di persona coniugata (art. 74 L. 184/83)	NO se figlio minorenn (artt. 10 dpr 115/02 e art. 82 L. 184/83)	NO se figlio minorenn (art. 82 L. 184/83)	NO se figlio minorenn (art. 82 L. 184/83)	NO se figlio minorenn (art. 82 L. 184/83)
l'erogazione temporanea in favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore affidato (art. 80 L.184/83)	NO (artt. 10 dpr 115/02 e art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)
autorizzazione al matrimonio del minorenn (art 84 c.c.)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
Nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
regolamentazione rapporti con gli ascendenti	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
decadenza responsabilità genitoriale (art. 330 cc)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
Controllo responsabilità genitoriale ovvero i interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 cc);	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
rimozione del/i genitore/i dall'amministrazione dei beni (art. 334 c.c)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
riammissione nell'esercizio dell'amministrazione e nel godimento dell'usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato(art. 335 c.c.)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86

autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nell'interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.);	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. adozione)	NO (artt. 10 dpr 115/02 e art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)
Proroga dell'affidamento consensuale e/o l'affidamento disposto direttamente del T.M. (art 4 l. adozione)	NO (artt. 10 dpr 115/02 e art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)	NO (art. 82 L. 184/83)
autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art 31 T.U. 286/1998)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
procedure per il rimpatrio dei minori sottratti ovvero dell'attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario (Convenzione dell'Aja 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64,art7)	NO (artt. 10 dpr 115/02)	SI	SI	NO art 2 Tabella DPR 131/86
opposizione al decreto di liquidazione al difensore con gratuito patrocinio (a spese dello stato) (art. 170 DPR 115/2002)	SI	SI	SI	SI

PROCEDIMENTI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

La competenza per materia e valore del giudice di pace è determinata ai sensi dell'articolo 7 codice di procedura civile .

Dal 31 ottobre 2025, salvo ulteriori rinvii, si avrà una rideterminazione relativamente alla competenza del giudice di pace ai sensi degli artt. 27, comma 1, lettera a), n. 1), e 32, comma 3, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; per l'applicabilità di tale disposizione vedasi l'art. 32, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 116/2017.

Per l'articolo 7 c.p.c., formula attualmente in vigore ,

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro .

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi :

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case ;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali .

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace Competenza del Giudice di Pace dal 31 ottobre 2025

1) per le cause relative ad apposizione di termini; *D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116*

2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'art. 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

4) per le cause nelle materie di distanza da piantagioni, scavi, muri fossi e siepi interposti fra fondi fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

5) per le cause relative alle luci e vedute fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

6) per le cause in materia di stillicidio e di acque

7) per le cause in materia di occupazione e di invenzione

8) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione

9) per le cause in materia di enfiteusi

10) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

11) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni condominiali di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

12) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa



Contributo unificato relativo allo scaglione di valore della domanda e dove non possibile di valore indeterminabile art 13 c.1 lett c)

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace

L'opposizione al precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.) Innanzi al Giudice di Pace

L'opposizione c.d. preventiva, al precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.), si propone davanti al giudice individuato ai sensi dell'art. 27 c.p.c. Fuori dai casi di competenza riservata per materia, si applica dunque il criterio del valore della causa (determinato ai sensi dell'art.17 c.p.c.):

- le opposizioni all'esecuzione avente ad oggetto un credito non superiore a 5 mila Euro sono di competenza del Giudice di Pace;

- le opposizioni per valore superiore saranno di competenza del Tribunale.

Si prescinde dal criterio di valore invece se l'opposizione ha ad oggetto una materia riservata alla competenza del Tribunale, come ad esempio per il rilascio del fondo rustico

**contributo unificato
commisurato al valore della causa**

**non dovuto il diritto
ex art. 30 TU spese di giustizia
valore causa inferiore ad € 1.033**


**non dovuti
diritti di copia
valore causa inferiore ad € 1.033**

**provvedimento
non soggetto a registrazione.
valore causa inferiore ad € 1.033**

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace

Opposizioni sanzioni amministrative Uffici del Giudice di Pace

opposizione CARTELLA ESATTORIALE ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689: esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l'avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione, onde consentire all'interessato di "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.



Art 6 D.lvo 150/2011.

Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115(che prevede pagamento cu e art 30) gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta

**il contributo unificato,
secondo il valore della causa**

**articolo 30 TU spese di giustizia,
escluso le cause di valore inferiore a € 1033,00
circ ministeriale DAG.28/09/2010.0123044.U**

**esenti diritti di copia
e imposta di registro
circ ministeriale DAG 28/09/2010.0123044.U e
art. 7 dlvo150/02**

La richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ha natura cautelare e sconta il contributo unificato commisurato allo scaglione di valore e dimezzato

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace

Opposizioni al codice della strada

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Art. 7 Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

omississ..

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

omississ

omississ

omississ

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

il contributo unificato, valore causa

pagamento dell'indennità articolo 30 TU spese di giustizia, escluso le cause di valore inferiore a € 1033,00 circ ministeriale DAG.28/09/2010.0123044.U

esenti diritti di copia e imposta di registro

Art. 10 c.6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico.

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace

violazioni al codice della strada-

SANZIONI ACCESSORIE

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Art. 7 Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

omississ..

omississ

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

omississ ..

La richiesta di annullamento della sanzione accessoria relativa ai punti contestuale nel ricorso NON incide sul valore ai fini della determinazione del contributo unificato che si determinerà secondo lo scaglione relativo alla domanda

OPPOSIZIONI SANZIONI ACCESSORIE

Tra le opposizioni alle sole sanzioni accessorie, ammesse da dottrina e dalla giurisprudenza, (Cassazione Civile sez. Unite 29 luglio 2008 n. 20544) ricordiamo quelle relative in materia di " sottrazioni " di punti dalla patente o di " sospensione " della stessa.

Essendo il valore della causa non determinabile contributo unificato articolo 13 lettera c) pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 TU spese di giustizia, non dovuti i diritti di copia e l'imposta di registro;

SOSPENSIVA IN CORSO DI CAUSA

Ci troviamo di fronte ad una cautelare quindi contributo unificato rapportato al valore diviso metà

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace
violazioni al codice della strada-
SANZIONI ACCESSORIE

OPPOSIZIONE A PIU' VERBALI O
A PIU' SANZIONI CON UNICO ATTO

Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte (DAG.15/06/2018.0122731.U)



Quanto sopra trova conferma, indiretta, nel fatto che per il processo civile non esiste la norma del processo tributario che:

In caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art 14, comma 3 bis, che espressamente prevede che: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace

Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti

1. omississ
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenni, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

- contributo unificato commisurato al valore
- non dovuta anticipazione ex art. 30 TU valore causa > 1.033€ *
- Non dovuti i diritti di copia *
- NO registrazione.*
- *(circ prot123044 del 28 /9/2010)

Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti

1. omississ
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

- contributo unificato indeterminato
- dovuta anticipazione ex art. 30 TU valore causa superiore 1.033€
- dovuti i diritti di copia
- SI registrazione.

Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

1. omississ
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. omississ

- contributo unificato art.13 c.1.lett b) circ.prot.1/5830/U/03 del 06/05/2003
- dovuta anticipazione ex art. 30 TU valore causa superiore 1.033 €
- dovuti i diritti di copia
- SI registrazione

Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea omississ

2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. omississ 4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice, nonche', ove necessario, da un interprete.

- Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta (art. 18 c.8 dlvo 150/2011

Fiscalità nei giudizi civili innanzi al Giudice di Pace
Valore delle cause dinanzi al giudice di pace per far eseguire le omesse trascrizioni nel P.R.A.
(Circolare 8 giugno 2004. n. 116501144104)

Con riferimento a quanto in oggetto, sono state segnalate dall'Ispettorato Generale talune difformità di comportamento circa il trattamento tributario delle cause concernenti l'accertamento della perdita di possesso di autoveicoli compravendute ed il conseguente ordine al conservatore del Pubblico Registro Automobilistico competente di procedere alla relativa nuova registrazione del possesso dell'auto. A tal proposito, si osserva quanto segue. Le tipologie di contenzioso che vengono in considerazione sono, in particolare, due:

1) quello inteso ad ottenere l'iscrizione al P.R.A. in caso di accertamento negativo di proprietà. In questo caso, di norma, il valore della controversia viene determinato in base a quello venale dell'autoveicolo dichiarato dall'attore al momento della proposizione della domanda. Trattandosi di veicoli di solito prossimi alla rottamazione, il valore considerato in genere è pressoché nullo e comunque, sempre ricompreso nella fascia di esenzione sino all'ammontare di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91);

2) quello inteso ad ottenere un accertamento positivo, versandosi nelle ipotesi di compravendita in assenza dei documenti prescritti ai fini della iscrizione al P.R.A..

In entrambe le ipotesi sopra indicate si è ritenuto per prassi, da parte degli uffici giudiziari competenti, di ritenere le cause, dal punto di vista fiscale, esenti, perché di valore inferiore al limite di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91).

In assenza di altre disposizioni, unica norma applicabile a casi di specie è l'articolo 14 c.p.c. il quale stabilisce che per le cause relative, ai beni mobili: «il valore si determina in base al valore dichiarato dall'attore».

Pertanto, nelle controversie in questione, il valore dovrà essere determinato in base al valore di vendita dell'autoveicolo, così come dichiarato dall'attore, con ogni conseguenza quanto alla determinazione del contributo unificato dovuto per l'iscrizione della causa arruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tali considerazioni sono state condivise dall'Ispettorato Generale di questo Ministero, il quale si è espresso al riguardo con la nota 13 maggio 2004, n. protocollo 95(QI04-3749)..

Pagamento telematico Uffici del Giudice di Pace si abilitazione DAG.21/09/2020.01462227.U

Ai sensi dell'articolo 17-ter D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 ha apportato una serie di modifiche al D.lgs 13 luglio 2017 n. 116 e al tra l'altro ha modificato l'art. 32 **differendo al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti innanzi al giudice di pace.**

ai sensi del decreto legislativo 149/2022 pagamento su piattaforma telematica a partire dal 1 gennaio 2023

CONTRIBUTO UNIFICATO NEI CASI DI RIASSUNZIONE DELLA CAUSA

→ **riassunzione causa cancellata e/o estinta**

Circolare 13 maggio 2002, n. 3 e DAG.17/06/2016.011475.U " *il contributo si paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". È di tutta evidenza, infatti, che nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, il processo già pendente riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito, e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, come peraltro si ricava dagli artt. 295 e segg. e.p.c. che disciplinano dette fattispecie".*

→ **riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza**

Circolare 29 settembre 2003 n. 1/1046/44/SC/u-04, Min. Giust. e DAG.17/06/2016.011475.U " *..nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitosi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare D.AG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto."*

→ **riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace** DAG 15/02/2007.0020047.U

"...è dovuto il pagamento del contributo unificato..."

→ **riassunzione ex art. 354 c.p.c.** DAG.17/06/2016.011475.U

"*come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarando nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarando la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma. ..Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 353 ". Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".*

Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure.

Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio ".

→ **riassunzione del processo amministrativo davanti al giudice ordinario** nota 23 settembre 2016 prot. 0170978.U

"*il processo riproposto dinanzi al giudice individuato quale munito di giurisdizione essendo nuovo rispetto a quello precedentemente azionato, deve essere assoggettato al pagamento di nuovo contributo unificato...*

→ **riassunzione nel giudizio di rinvio dalla Cassazione**

Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018 - contributo Unificato – " *il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come grado del processo ma*

come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato”

→ nel caso in cui la sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l'ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell'interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall'altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l'importo di cui all'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell'interessato, essere restituito al solvens.
Provvedimento 6 dicembre 2022

→ **conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato** DAG 23/10/2015.0159552.U “

Come noto, nell'ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all'interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile), il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro. Di conseguenza, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l'effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato dal Presidente come tabellarmente competente. In tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell'ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.”

→ **procedure di vendita dei beni sequestrati ex art. 155 DPR 115/02**
DAG.29/05/2018.0108285.U

il valore del contributo unificato da prenotare a debito si determina ai sensi dell'art. 12 tu spese di giustizia quindi in base alla somma conseguita dalla vendita

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

► **Riferimento normativo**

art. 10 TUSG:

1. *Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89*

2. *Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole [mutando il precedente indirizzo per il ministero della giustizia DAG.19/12/2024.0261608.U " l'esenzione di cui all'art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall'età della stessa,] , e quello comunque riguardante la stessa.*

3. *Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro II, titolo IV-bis , capo III , sezioni III,IV e V del codice di procedura civile *.*

* [*titolo IV-bis norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie artt 473 bis- 473 ter capo III sezione III dei procedimenti di interdizione, inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno capo III sezione IV assenza e dichiarazione di morte presunta capo III sezione V disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati]*

4. **(comma ABROGATO L. 191/09)**

5. **(comma ABROGATO L. 191/09)**

6. ***La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.***

6 bis. *nei procedimenti di cui all'articolo 23 legge 24 novembre 1981 n 689 gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzato secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n 319 e in quelle che si applica lo stesso articolo è in ogni caso dovuto il contributo .*

L'esenzione opera, inoltre, in tutti quei casi in cui è la normativa di settore a prevederlo espressamente [esempio Legge 154/2001 in materia di abusi familiari o violenza nelle relazioni familiari in materia vedi DAG.14/04/2015.009943.U e DAG.19/12/2024.0261608.U] o in relazione al reddito delle parti [art. 9 comma 1-bis tusc in materia di previdenza, assistenza obbligatoria , rapporto di pubblico impiego e controversie individuali di lavoro l'esenzione dal pagamento del contributo unificato opera per redditi imponibili inferiori a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 tusc. Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego NON opera l'esenzione in base al reddito vedi circolare 65934.U del 14 maggio 2012]

Opera, inoltre, nei casi espressamente previsti da norma del codice civile e dei codici di rito:

Art 46 disp. attuazione codice civile

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46-bis disp. attuazione codice civile

Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno,dell'interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato

Art 32 disp. attuazione codice procedura penale

Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, imputati e condannati inadempienti sono esenti da bolli,imposte e spese

► **Aspetti generali**

Nell'ambito delle spese di giustizia opera la distinzione [rif. = provvedimento del 27 ottobre in Foglio di Informazione n.1/2021] tra spesa in *esenzione* e spesa *prenotata a debito* .

L'esenzione dal pagamento deve essere espressamente stabilita dal Legislatore *sulla base di valutazioni di tipo soggettivo ovvero di tipo oggettivo e comporta che quel determinato importo non verrà posto a carico di nessuno e lo Stato non potrà effettuare alcuna azione di recupero.*

La Prenotazione a debito espressamente stabilita dal Legislatore , art. 3 lett s) tusc, è l'*annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini*

dell'eventuale successivo recupero , praticamente la il contributo unificato è dovuto ma la parte legittimata (ad esempio perché ammessa al patrocinio a spese dello Stato) non procede materialmente al pagamento e la somma viene, a cura della cancelleria annotata nei registri spese (nello specifico reg. mod. 2/A/SG) e nel foglio delle notizie.

L'esenzione dal pagamento delle spese processuali o la prenotazione a debito delle stesse deve essere **ESPRESSAMENTE** dichiarata dalle parti nei primi atti del giudizio e/o quando se ne verificano le condizioni (*rif. artt. 10 ,14 e 15 tusg*)

“ costituisce indefettibile principio dell'ordinamento tributario quello secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, come tali, sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 29 novembre 2019, n. 31333; id, sez. VI, 5 luglio 2018, n. 17642)”. Circolare 15347 del 7 maggio 2021 Segretario generale della Giustizia Amministrativa

“le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica” Ministero della Giustizia DAG.31/03/2017.0063912.U e Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022

“la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria quale quella prevista dall'art. 13 non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis Cass. Civ. n. 40233 del 15.12.2021)” Ministero della Giustizia DAG.31/03/2023.0072064.U

“Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 46, 46-bis c.c., l'esenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che riguarda solo il contributo unificato, non può tuttavia estendersi alle altre voci di spesa previste dal medesimo testo unico, in mancanza di una norma speciale che consenta tale conclusione. DAG.16/05/2024.0104395.U

→ *resta ferma l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'**art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002** per i processi riguardanti la prole (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente” l'esenzione di cui all'art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall'età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*

→ *i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]*

→ *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Art. 7. LEGGE 4 aprile 2001, n.154 e Ministero della DAG 14/04/2015.009943.Ue DAG.19/12/2024.0261608.U (Disposizioni fiscali) 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonche' i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. [DAG 14/04/2015.009943.U]*

→ *Mediazione civile “ il decreto di omologa dell'accordo di mediazione deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo*

unificato, di cui all'articolo 13, comma 1 lett.b), sia dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 e quando l'accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all'agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro." DAG.28/02/2018.0040734.U

TABELLA DELLE ESENZIONI

Per disposizioni normative ed indirizzi ministeriali

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (articolo 10 punto 6 DPR 115/2002)

- ✓ Non sono, art. 10 dpr 115/02, soggetti al contributo unificato i processi *di cui al libro II, titolo IV-bis , capo III , sezioni III,IV e V del codice di procedura civile.*
[*titolo IV-bis norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie artt .473 bis- 473 ter capo III sezione III dei procedimenti di 'interdizione, inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno capo III sezione IV assenza e dichiarazione di morte presunta capo III sezione V disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati]*
- ✓ Non sono, art. 46 disposizione attuazione codice civile, soggetti al contributo unificato i procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice : **misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia**
- ✓ Accesso fondo solidarietà coniuge in difficoltà non soggetto a contributo unificato (art 3 , comma 5 D.M. 15 dicembre 2016)
- ✓ **Procedura della tutela** (art. 46 disposizione attuazione codice civile)
- ✓ **Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898 (cfr assegni di mantenimento)** (art. 19 legge 74/87)
- ✓ **Violenza nelle relazioni familiari** (art. 7 legge 154/2001 e **DAG 14/04/2015.009943.U**)
- ✓ **procedimenti in materia di adozione e affiliazione(diritto del minore ad una famiglia)** (art.82 legge 184/1983)
- ✓ **affido condiviso di minori** (legge 184/1983) rif. provvedimento 1 febbraio 2023
- ✓ procedimenti in materia **di rettificazione di stato civile** (art. 10 DPR 115/02)
- ✓ **in materia tavolare** (art. 10 DPR 115/02)
- ✓ **in materia di "masi chiusi"** (L 340/2000)
- ✓ **affrancazione di fondi enfiteutici** (L. 607/1966)
- ✓ **conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia** (dlvo 5/2003)
- ✓ **Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** articoli 2 e 3 DPR 247/2004 (nota 16 giugno 2008)
- ✓ **Trattamento sanitario obbligatorio** (L. 18078 e art. 21 dlvo 150/2011)
- ✓ **Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria** (nei limiti reddituali di cui all'art. 9 1bis DPR 115/02)
- ✓ **Procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego** (nei limiti reddituali di cui all'art. 9 1bis DPR 115/02)
- ✓ **materia di equa riparazione ex lege 89/2001** (c.d. legge Pinto)
- ✓ **risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie** (L 117/88)
- ✓ **Esercizio dell'azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica** (art. 12 PR 115/2002 e circ. 13 maggio 2002 n 1465/02/04)
- ✓ **Recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio** (art. 32 disp. att. c.p.p.)
- ✓ **Procedimenti contenziosi in materia elettorale** (d.lvo 104/2010)
- ✓ **Azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali** (art 22 dlvo 150/2011)
- ✓ **Azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni del Parlamento Europeo** (art 23 dlvo 150/2011)
- ✓ **Impugnazione decisioni Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo** (art 24 dlvo 150/2011)
- ✓ **opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero** (L 286/98)

- ✓ **opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare** (art 20 dlvo 150/2011)
- ✓ Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (cfr malgrado l'espressione usata dal legislatore "e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l'esenzione opera anche nell'ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall'imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi" circolare n 1 del 26 febbraio 2002)
- ✓ *resta ferma l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole ("il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa"); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. "l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente".... l'esenzione di cui all'art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall'età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*
- ✓ i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]
- ✓ **Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta** (all'art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.) La domanda relativa solo alla prole (maggiorrenne o minorenni), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
- ✓ **Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi** (all'art.473-bis.47 c.p.c.) sia relativa solo alla prole (maggiorrenne o minorenni), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
- ✓ Procedimenti volti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonché procedimenti di modifica delle relative condizioni (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.) Tali procedimenti sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, anche se relativi alla prole maggiorrenne; restano dovute le anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 del d.P.R. n.115/2002 e le altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
- ✓ **Garanzie a tutela del credito** (art. 473-bis.36 c.p.c.) e **pagamento diretto del terzo** (art. 473-bis.37 c.p.c.) Le norme, inserite nella Sezione III del Capo II, dedicata all'attuazione dei provvedimenti del giudice della famiglia, introducono strumenti a garanzia degli obblighi a contenuto patrimoniale. Le procedure instaurate dal creditore dell'assegno di mantenimento, attribuito in favore suo o della prole nata all'interno del matrimonio, godono dell'esenzione di cui all'art. 19 L. n.74/1987, che si riferisce "*ai procedimenti anche esecutivi e cautelari*

- diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni”, per cui non è dovuto né il pagamento del contributo unificato, né il pagamento di ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Nel caso in cui tali procedimenti siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esonero opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*
- ✓ **Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore (art.473-bis.38 c.p.c.) e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39 c.p.c.)** Tali procedimenti, se proposti con autonoma domanda in assenza di un procedimento in corso, sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto relativi alla tutela della prole, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
 - ✓ Tuttavia, in caso siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esonero opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
 - ✓ **Violenza domestica o di genere (art.473-bis.40 e ss. c.p.c.)** non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello previsto per il procedimento in cui le violenze o gli abusi sono allegati. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
 - ✓ **Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art.473-bis.69 c.p.c.)** i procedimenti di cui all’art.473-bis.69 c.p.c. sono esenti “*dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall’obbligo della richiesta di registrazione*” ai sensi dell’art.7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”. DAG.19/12/2024.0261608.U]
 - ✓ Non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione** del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell’ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo (circolare n 3 del 13 maggio 2002 anche circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
 - ✓ **procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’art. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898** Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 21 febbraio 2014
 - ✓ **Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** gli atti successivi all’apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall’imposta di bollo(Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell’Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)
 - ✓ **Accettazione eredità con beneficio d’inventario** (circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)
 - ✓ **Contributo unificato - Cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego-recupero del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002** “*Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell’iscrizione a*

- ruolo l'impugnante avesse beneficiato dell'esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. " DAG.27/07/2024.0157427.U*
- ✓ **procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza**, dovuto il pagamento del contributo unificato con la limitazione reddituale prevista dall'art.9, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002; qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; DAG.11/01/2023.0005682.U
 - ✓ **Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)
 - ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)**(circolare dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
 - ✓ **Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2 legge 319/1958** (circolare ministeriale 65934.U del 14 maggio 2012)
 - ✓ **in materia di ingiusta detenzione** (circ.20/6/2006 n 66030)
 - ✓ **Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati** (circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
 - ✓ **Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze** (circ senza numero 18/3/2003)
 - ✓ **Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva atto giurisdizionale** (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest'ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile o di altro pubblico ufficiale)
 - ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 186 ter cpc**
 - ✓ **Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare** (circolare 20 giugno 2006 n 66030)
 - ✓ **Istanza di chiusura del fallimento** (circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44(circ. 7/2/2006 n 27213/U e circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U)
 - ✓ **Domanda di ammissione allo stato passivo nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004** (circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)
 - ✓ **Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
 - ✓ **domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie** (circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)
 - ✓ **domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39,** (circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U)
 - ✓ **Differimento della vendita a richiesta di parte** (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
 - ✓ **Istanze per la restituzione dei titoli** (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
 - ✓ **Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi** (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
 - ✓ **Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita**
 - ✓ **Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento** (dovuta l'imposta di bollo sull'istanza

- ✓ **Conversione del pignoramento** *ex art. 495 cpc* (esente a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo (*circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004*)
- ✓ **esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** (*circolare DAG14/05/2012.0065934.U*)
- ✓ **procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione** (circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile)
- ✓ **Iscrizione e le annotazioni dei giornali e periodici nel registro della stampa**(nota ministeriale prot. 1/13395/44 del 22-10-2003 *Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative*")
- ✓ **Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali** (dlvo 195/2005)
- ✓ **cooperazione nel settore delle prove civili Regolamento CE n 1206 del 28 maggio 2007**
- ✓ **Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Provvedimento 8 giugno 2023 – fase sommaria:** l'intimato che si limiti (personalmente o tramite *nuncius*, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato; **fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.** il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 c.p.c.: non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d'ufficio iscritto **ex novo** a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato; se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall'ufficio
- ✓ **procedimenti possessori** deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.. (circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)
- ✓ **Negoziante assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 (separazione coniugi)** ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U Non dovuto il contributo unificato ne nella fase innanzi al procuratore della repubblica per autorizzazione o nullaosta ne nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale
- ✓ **Formule di stile** nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U
- ✓ **Lite temeraria** nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U
- ✓ **richiesta sospensiva ex art. 649 cpc nell'opposizione a decreto ingiuntivo** nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U
- ✓ **procedimenti , anche esecutivi,esenti dall'imposta di bollo ex art. 5 tabella allegato b DPR 131/1986 per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.**
- ✓ **i procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica** non sono soggetti al pagamento del contributo unificato (provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018)
- ✓ **Cause agrarie contributo unificato non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo** DAG.19/11/2021.0232513.U [personalmente non ritengo dovuto neanche il contributo unificato di iscrizione in applicazione dell'articolo 9 legge 320/1963]
- ✓ **nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della**

controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale. Provvedimento 29 novembre 2022

- ✓ **Ricorsi ex art. 669 duodecies c.p.c.** – attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare – nota senza numero del 15 febbraio 2021 e provvedimento in foglio Informativo n. 2/2021 *L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - disciplinata dall'art. 669duodecies c.p.c. e connotata da provvedimenti di natura strumentale, inidonei al giudicato - integra una prosecuzione meramente eventuale del giudizio cautelare (per il quale è già previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall'art. 13, comma 3, d.P.R. 115 del 2002); pertanto, i ricorsi ex art.669duodecies c.p.c. non introducendo un nuovo procedimento contenzioso, ma rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivato, non sono soggetti all'obbligo del pagamento del contributo unificato.*
- ✓ **istanze di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito**, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l'instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l'opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022
- ✓ **opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie(riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo)** quando l'oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l'eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022
- ✓ **Cause agrarie contributo unificato non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo** DAG.19/11/2021.0232513.U [personalmente non ritengo dovuto neanche il contributo unificato di iscrizione in applicazione dell'articolo 9 legge 320/1963]
- ✓ **Nomina cancelliere per predisposizione inventario –Eredità giacente-** non dovuto Provvedimento del 15 giugno 2022 In Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022
- ✓ non dovuto contributo unificato e anticipazione forfettaria ex articolo 30 tusg nei procedimenti di **opposizione al rigetto ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale** circ. 30 novembre 2022 n. 0242819.U
- ✓ **reclamo ordinanza che condanna il testimone non comparso all'udienza per la mancata comparizione del testimone non è assoggettato ad autonomo contributo unificato rispetto a quello già versato per il procedimento a cui la testimonianza afferisce, né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. 115/2002.** Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa di carattere generale dettata dal citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione. DAG.26/01/2024.0018537.U
- ✓ **istanze di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito**, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l'instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l'opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). **Provvedimento 26 febbraio 2021**

- ✓ Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi **alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** (*circolare DAG14/05/2012.0065934.U*) **di previdenza e assistenza** se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusc **DAG.11/01/2023.0005682.U**
- ✓ Non è dovuto il contributo unificato con riferimento **ai crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento** (*se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusc*) **DAG.11/01/2023.0005682.U**

Prenotazione a debito del contributo unificato

► *aspetti generali*

Art. 3 lett. s) tuscg "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero

Art 11 tuscg il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti di:

a) *amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico* (vedi art. 158 tuscg);

b) *parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato* (vedi art. 108 e 131 tuscg);

c) *parte obbligata al risarcimento del danno* (vedi art. 12 comma 2 tuscg).

Dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia nel commento all' articolo 11 (Prenotazione a debito del contributo unificato) : *"La norma in commento riprende la ratio della previsione originaria e la esplicita coordinandola al sistema del testo unico. Infatti lì il termine "esenzione" è usato in modo atecnico per indicare che non vi è passaggio di denaro. Quindi, il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito."*

- Contributo unificato da prenotare a debito nelle procedure di vendita dei beni sequestrati ex art. 155 DPR 115/02 il valore si determina ai sensi dell'art. 12 tu spesi di giustizia quindi in base alla somma conseguita dalla vendita [DAG.29/05/2018.0108285.U]

► **Contributo unificato e ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

Nell'ipotesi di prenotazione a debito di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato si evidenzia, [circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato], che *"i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo. Si tratta di un'esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo. Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente."*

Nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il contributo unificato rientra, art. 131 c. 2 lett. a) tuscg, tra gli effetti dell'ammissione. *Nel caso sia pendente una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il competente Consiglio dell'ordine degli avvocati non abbia ancora deliberato, gli uffici giudiziari devono procedere all'iscrizione a ruolo dei procedimenti civili senza richiedere il pagamento del contributo unificato; l'avvocato dovrà allegare l'istanza di ammissione regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati; la cancelleria dovrà comunque procedere all'apertura di un foglio notizie e, nel caso in cui l'istanza venga rigettata e non confermata dal magistrato, procedere alla riscossione di tutte le spese annotate.* [DAG 103148.U del 14.07.2015 conf. DAG.24/04/2025.0081673.U]

Nell'azione civile esercitata nel processo penale, art. 12 tuscg, il contributo unificato è dovuto, e prenotato a debito se la parte civile è anche ammessa al pss , soltanto quando è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e questa è accolta e quantificata.

L'importo del contributo si calcola, ex art. 12 tuscg, in base al valore dell'importo liquidato .

Conformemente a quanto sopra la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – e prenotato a debito in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna.

► **Contributo unificato e Pubblico Ministero parte processuale**

Nelle cause civili introdotte dal Pubblico Ministero il contributo unificato viene prenotato a debito a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale pende il giudizio.

In materia di procedure instaurate dal Pubblico Ministero, all'atto dell'iscrizione della procedura deve indicarne il valore ai fini dell' contributo unificato.

Il decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024 ha introdotto nel testo unico spese di giustizia l'art. 8-bis (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero) :

1. *Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.*

2. *Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.».*

► **Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione** (art. 158 tusc)

Nell'ipotesi di prenotazione a debito di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato si evidenzia, [circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato], che *“i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo. Si tratta di un'esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo. Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente.”*

Per il Consiglio di Stato nella richiamata circolare del 26 febbraio 2002 *“La stessa regola vale per le Amministrazioni oggi ammesse ad un regime di esenzione analogo”*.

Nei procedimenti civili in cui la parte che instaura il procedimento è una pubblica amministrazione per come individuate dalla lettera q) articolo 3 tusc [per l'articolo 3 lettera q) tusc *“amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito”* è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico] trova applicazione il disposto di cui all'articolo 158 DPR 115/02 dove, comma 1, è previsto che il contributo unificato, il diritto di copia [la *“dimenticanza”* è stata *“provvisoriamente”* sanata circolare DAG.18/01/2008.0007601], l'anticipazione forfettaria, l'imposta di registro e la tassa di trascrizione vengano prenotati a debito all'atto dell'iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell'articolo 14 DPR 115/02.

L'equiparazione di un ente ad una amministrazione statale può essere fatta solo con legge [cfr circolare Ministero dell'economia e Finanze prot. 7891/2017].

“in assenza di una norma di legge che preveda la prenotazione a debito delle spese, non rileva il soggetto che cura la difesa erariale” dell'Ente “ [DAG n.158098 dell'11/12/2007].

Ai fini dell'inquadramento tra le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito è indispensabile una esplicita norma di diritto positivo [DAG.14/02/2024.0033886.U].

Ai sensi dell' articolo 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, le disposizioni di cui all'articolo 158 tusc (prenotazione a debito e anticipazione delle spese) *si applicano nei procedimenti promossi, o quando ne sono parti convenute dalle agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio* [DAG.27/07/2012.0105325.U].

Articolo 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, le disposizioni di cui all'articolo 158 tusc (prenotazione a debito e anticipazione delle spese) si applicano nei procedimenti ordinari promossi [o quando ne sono parti convenute] dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi del DL 34/2023 conv. L. 6/2023≈ per il recupero delle entrate iscritte a ruolo ADE-R agisce quale Concessionario e trova applicazione l'articolo 157 tusc [DAG.09/02/2024.0030145.U].

L'articolo 158 tusc si applica agli Uffici periferici dei Ministeri (esempio Prefetture) [*rif.* Punto 7 circolare n.1/DF del 21/9/2011 MEF e Cassazione sez. Tributaria sentenza n 23874 del 29 ottobre 2020].

≈ Per normativa e/o direttive ministeriali le disposizioni di cui all'art. 158 tusc, nella fattispecie contributo unificato prenotato a debito, **si applicano** a favore di:

- Agenzie fiscali delle Entrate, Dogane, del Territorio, del Demanio e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione [art. 12, c.5, d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, integrato da DL 34/2023 conv. L. 6/2023]
- Uffici periferici dei Ministeri (esempio Prefetture) [*rif.* Punto 7 circolare n.1/DF del 21/9/2011 MEF e Cassazione sez. Tributaria sentenza n 23874 del 29 ottobre 2020]
- *AG.E.A. (agenzia per le erogazioni in agricoltura)* [risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005]

- *A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)* [Cons. di Sato Sez. VI n. n.1716/1994 e DAG.14/02/2024.0033886.U]
- Consob (Commissione nazionale per le società e le borse) per l' art. 1, comma 10, decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con Legge 7 giugno 1974, n. 216, ha patrocinio erariale facoltativo [DAG.14/02/2024.0033886.U]
- Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale *nei giudizi instaurati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il mezzogiorno la quale usufruiva in materia di tasse sugli atti giudiziari del trattamento delle amministrazioni dello Stato pertanto il contributo unificato andrà prenotato a debito ..* [DAG.07/10/2005.0022051.U]

≈ Per normativa e/o direttive ministeriali le disposizioni di cui all'art. 158 tuscg, nella fattispecie contributo unificato prenotato a debito, **non si applicano** a favore di :

- INAIL tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria [DAG.09/01/2013.0003169.U]
- INPS tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria [Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U]
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è, *d.lsg 14/9/2015 n. 149 , Agenzia che ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile posta sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali* [DAG.02/01/2025.0000044.U]
- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è un ente nazionale di ricerca con sede in Roma, vigilato dal Ministero dell'agricoltura con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). con piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
- Al C.N.R.(Consiglio Nazionale delle Ricerche) non si applica l'articolo 158 tuscg]*cf* Circolare n.15347 del 7 maggio 2021 Segretario generale della Giustizia Amministrativa]
- l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) non è annoverabile tra le amministrazioni dello Stato che possono beneficiare della prenotazione a debito di cui all'articolo 158 del d.P.R. n. 115 del 2002 [DAG.14/02/2024.0033886.U]
- Autorità di sistema portuale Le Autorità Portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art 2 comma13, legge 23 dicembre 1996, n. 647). Esente bollo se inferiore a lire 30 (articolo 29 RD 14 aprile 1910 n. 639) quindi in questo caso non paga contributo unificato, paga, in assenza di disposizione esentiva, l'anticipazione forfettaria
- Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) non è considerata quale Amministrazione dello Stato ai fini dell' applicazione art. 158 DPR 115/02 [nota prot. 7891 /2017 ministero Economia e Finanze e Ministero Giustizia Provvedimento 23 maggio 2023 in Filo diretto]

→ circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia *Quando parte del processo è un pubblica amministrazione, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U.*

Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.

Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processuale a prova dell'avvenuto adempimento.

Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio

→ nota 19 dicembre 2003, n, 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia *le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma*

agevolativi , devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione.

Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analogo nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi.

→ Ai sensi della circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.19/07/20110097530.U la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parte nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali..

► **Procedimenti in cui sono parte enti territoriali (comuni, province e regioni)**

Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti della prenotazione a debito gli Enti territoriali (Comuni, Province, aziende sanitarie ecc) e regionali. *"..gli enti territoriali...non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa all'amministrazione dello Stato.."* cfr. Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879

"i Comuni non godono della prenotazione a debito delle spese processuali, in quanto non possono essere considerati "amministrazioni pubbliche" ai fini dell'art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002: tale beneficio spetta solo "all'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico" (art. 3, comma 1, lettera q) d.P.R. n. 115 del 2002) e non si rinviene alcuna norma di legge che disponga in tal senso, in favore degli enti territoriali" [provvedimento 1 febbraio 2023 in filo diretto]

" deve escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella "annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero" ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è "l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico", qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali (sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Comm. trib. reg. per la Campania). [provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021]

Le Regioni a Statuto speciale godono di esenzione per eventuali leggi regionali (esempio per la Regione Sicilia trova applicazione se ancora in vigore la legge regionale 22/02/1952 n. 6)

► **Procedimenti in cui sono parte Università e istituti di istruzione superiore**

Il fatto che le Università siano difese dall'Avvocatura dello Stato non ne comporta, per i giudici di legittimità, l'esenzione normativa relativa al pagamento delle spese (*rif.* = in materia di obbligo di pagamento del contributo unificato e del raddoppio dello stesso ex art. 13 comma 1 quater vedasi Cass. sez. lav. n. 20682/2020)

Per il Segretario generale della Giustizia Amministrativa circolare n. 9879 del 23 marzo 2021 invece continua a trovare applicazione l'art. 55, comma 1, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come sostituito dall'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, secondo il quale *«Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959».*

La richiamata circolare dell'organo amministrativo non risulta essere confermata, per i giudizi ordinari civili , dagli uffici ministeriali giustizia.

► **Procedimenti attivati da Concessionario** vedi anche pagg. 217, 311, 422, 533, 546 e 608

Nei procedimenti instaurati dal Concessionario trova applicazione il disposto di cui all'articolo 157 DPR 115/02 dove, tra l'altro, è previsto che il contributo unificato venga prenotato a debito all'atto dell'iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell'articolo 14 DPR 115/02.

"Nella procedura attivata dal concessionario ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà [NdR= la riduzione opera nel giudizio solo per le spese a favore del Concessionario e non delle altre parti private] il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia [DAG06/05/2008.62754.U] .

Alla prenotazione a debito procede direttamente il Concessionario.

Per la direttiva ministeriale del 6 maggio 2008 "... La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), diversamente dalla normativa previgente, «attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate» (relazione al testo unico delle spese di giustizia).

Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: 1) il contributo unificato; 2) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30, D.P.R. n. 115/2002); 3) i diritti di copia. Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.

L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.

Ove gli Uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuno una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.

La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero ".

Per la circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia "...Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono "annotati" dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell'esecuzione (art. 157 del T.U.). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.)."

Per la direttiva ministeriale del 3 aprile 2014 "l'ambito applicativo dell'articolo 157 anche per le procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrate iscritte a ruolo."

→ Con D.L. n. 193/2016 , convertito con legge n 225/2016 è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA dal 1° luglio 2017 :

l'attività di riscossione, in precedenza effettuata dall'Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. [DOG.10/08/2017.0151207.U]

→ la riscossione mediante ruolo è stata estesa dal d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 anche alle entrate extratributarie e diverse dalle imposte sui redditi (di cui al d.P.R. n. 602 del 1973), ivi comprese quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, delle regioni, delle province e dei comuni;

→ L'Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia SpA, a decorrere dal 1° ottobre 2021.

→ Le Amministrazioni locali possono deliberare di affidare ad ADE-R le attività di riscossione delle Entrate tributarie o patrimoniali

→ Nelle procedure esecutive azionate da ADE-R trova applicazione l'articolo 157 tusg [DAG.09/02/2024.0030145.U]

Nei giudizi ordinari in cui ADE-R è parte processuale trova applicazione l'articolo 158 tusg relativo alle Amministrazioni pubbliche (es. contenzioni attivati contro l'ente impositore o subiti dall'ente impositore, conseguenti o prodromiche alle procedure esecutive come opposizione al fermo amministrativo di beni mobili o opposizione all'iscrizione di ipoteche) [Ministero della Giustizia DAG.09/02/2024.0030145.U]

OBBLIGO di PAGAMENTO

► *referimento normativo*

Articolo 14 (Obbligo di pagamento) (articolo collegato 192) tusc

1. *La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*

1-bis. *La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*

2. *Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.*

3. *La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.*

3.1. *Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge ;*

Dovuto un unico contributo unificato quando si pongono più domande tra quelle previste dall'articolo 14 comma 3 TU spese di giustizia [DAG 14/05/2012.0065934.U]

→ **Processo civile**

" il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere..." [cfr = circolare Prot. N, 671517/035/2011/CA del 19 settembre 2011]

Eccezioni:

≈ processo per consegna e rilascio di cui agli artt. 605e ss c.p.c. *in cui l'obbligo al pagamento si ha "a prescindere dall'attività del magistrato o del cancelliere"* DAG.14/05/2012.0065934

≈ opposizione del debitore ai sensi dell'articolo 159-ter disposizioni di attuazione al codice di procedura civile DAG.20/08/2018.0164795.U e DAG.16/04/2024.0082523.U *l'obbligo del pagamento del contributo unificato è " a carico del creditore che ha dato inizio alla procedura esecutiva "*

≈ opposizione ad ingiunzione europea, Regolamento CE 1896/2006, è il creditore richiedente che procede al pagamento del contributo unificato dovuto, sia nella fase della richiesta di emissione sia nella eventuale fase di opposizione, in applicazione a quanto disposto dall' articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto

→ **Processo penale** [cfr= art. 11 DPR 115/2002]

Il contributo unificato è prenotato a debitonell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

► **dichiarazione di valore della causa**

Articolo 15 (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato)

1. *Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.*

2. *Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.*

Ai sensi della circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 dei, Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. *"si osserva che l'art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni*

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115) prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

In mancanza di tale dichiarazione il processo si presume» di valore superiore ad euro 516.457,00 e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima, pari ad euro 930,00 (ora 1.686 Euro) art. 13, sesto comma, del testo unico)”. [ndr= vedi anche circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4]

La disposizione prevista dall'art 14, comma 1, DPR 115/02 ha natura certamente sanzionatoria di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge (lettera g) per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all'articolo 14 indipendentemente dal valore e dalla autorità giudiziaria competente nella specie” [DAG 14/07/2005.001543]

Deve ritenersi [Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44] che, seppure l'art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore.

Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all'art. 13 del testo unico – che determina gli importi del contributo unificato – la ratio della norma è quella di determinare «la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi»; conseguentemente, sembra evidente che l'effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all'art. 13, sesto comma, del testo unico si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all'atto introduttivo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell'atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato da versare.

La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.).

► Contributo unificato nel processo civile telematico : nuove modalità applicative relative al pagamento

Il processo civile telematico non ha in alcun modo inciso sul contributo unificato che continua ad essere regolamentato dalla parte seconda - voci di spesa- titolo primo del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli 9,10,11,12,13,14,15,16 e 248

Ha invece introdotto la novità, legata alle nuove modalità di iscrizione dei procedimenti, dell'obbligo (definitivo) del pagamento del contributo unificato per via telematica.

In materia di pagamento telematico del contributo unificato l'articolo 23, punto 1, del Decreto 28 dicembre 2015 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 4 del 7 gennaio 2016, espressamente dispone :

“Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono. “

L'articolo 30 del Decreto Ministeriale n. 44/2011 già prevedeva che:

1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici.

La ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del CAD)

► **Determinazione e modalità di pagamento**

La determinazione del contributo unificato , salvo i casi di pagamento per importo fisso o per materia, è, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 tusc, commisurato al *valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi.*

Per la circolare 15 marzo 2006 - Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia Punto 8.1...*Omississ.. al fine di agevolare la quantificazione del valore della causa, si è escluso l'importo degli interessi dal computo del valore della causa (art. 14, comma2, T.U.)* [indirizzo confermato dalla DAG.21/08/2019.0164515.U]

Il valore dei processi determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi *deve risultare da apposita dichiarazione resa dalle parti nelle conclusioni dell'atto introduttivo , anche nelle ipotesi di prenotazione a debito”* [cfr. articolo 14 punto 2 tusc]

Nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo, intervento di terzo la parte è tenuta a fare apposita dichiarazione di valore .

L'eventuale esenzione dell'obbligo del pagamento del contributo unificato deve, ex art. 10 punto 6, *risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte..”*

Ai sensi dell'articolo 191 tusc le modalità di pagamento sono disciplinati dai successivi articoli 192,193,194,195 per come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022.

Il primo comma dell'articolo 192 dispone che il contributo unificato è *corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

Per il comma 1-bis del detto articolo 192 Il pagamento non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 *“ non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.*

Per la ministeriale giustizia DAG.17/03/2023.0060831.U *“ l'istanza di rimborso deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui sia stato effettuato il successivo versamento del contributo unificato con modalità telematica”.*

Se è disposto, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, che in caso di mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica, ai sensi del comma 1-sexies articolo 192 *il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.*

Con il processo civile telematico il fascicolo di parte (attore e convenuto) verrà formato in modalità telematiche mediante la formazione e l'invio della c.d. “busta” contenente la documentazione necessaria al processo compreso il documento con le ricevute del contributo unificato e della marca forfettaria. [cfr. Provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero c.d. specifiche tecniche] .

Nelle cause iscritte dal Concessionario è lo stesso concessionario , ex art. 157 tusc, a prenotarle a debito , nella misura del 50% dell'importo dovuto , ed annotarlo nel proprio foglio delle notizie.

► **pagamento del contributo unificato (e indennità forfettaria) effettuato fuori dal territorio italiano**

Il versamento eseguito fuori del territorio dello Stato Italiano, può essere effettuato mediante bonifico bancario con procedura SWIFT MT 103 con le seguenti coordinate:

Codice BIC: BITAITRRENT [il codice BIC "BITAITRRENT" identifica la Banca d'Italia] ;

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

se richiesto, indicare come beneficiario "Bilancio dello Stato", oppure la denominazione del comune o della regione.

Nella causale del bonifico indicare le seguenti informazioni:

Codice fiscale (C.F.) del contribuente

Codice tributo (codice tributo 941T per contributo unificato, codice tributo 943T per diritti forfettizzati euro 27,00)

Ufficio Giudiziario - tipo di procedura - Nome delle parti

Anno di riferimento (AAAA) oppure mese/anno di riferimento (MM/AAAA)

► **Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato**

Ai sensi dell'articolo 247 tuscg *“Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato”*.

L'ufficio competente al recupero è individuato dall'articolo 208 tuscg *“ Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:*

a) per il processo civile, amministrativo e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione.”

Per il recupero, per omesso versamento o pagamento parziale, all'atto dell'iscrizione, si applica l'articolo 6 della convenzione del 23 settembre 2010 stipulata tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia, aggiornata con convenzione del 28 dicembre 2017 e le nuove disposizioni di cui al comma 3-bis aggiunto all'articolo 248 tuscg dalla legge di bilancio 2025 (vedi di seguito specifico paragrafo).

► **Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato**

Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 115/02, collegato all'articolo 194,

“1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione.

2. il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.”

Il controllo, circa l'effettiva congruità del versamento, non spetta al giudice - secondo quanto disposto nella prima stesura della Finanziaria anno 2000 - bensì al funzionario addetto all'ufficio, il quale, a norma dell'articolo 15 DPR 115/02, verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.

Controllo, inizialmente, *“ puramente formale”* e, scelta del legislatore, secondo la direttiva ministeriale n. 2 del 12 marzo 2002 , di fare affidamento sulla dichiarazione dell'avvocato: *“ il controllo effettuato dal funzionario è, dunque come già precisato in via interpretativa nella circolare n 1 del 26 febbraio 2002 un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore – sulla base delle regole del codice di procedura civile – al difensore”*

Controllo *“puramente formale”* superato dal successivo orientamento ministeriale del 10 marzo 2008 , a seguito della modifica operata all'articolo 15 DPR 115/02 , *“.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..*

Facendo seguito alle disposizioni ministeriali del 26 febbraio 2002 n. 1 *“ In concreto l'ufficio, all'atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo, ovvero nei*

procedimenti esecutivi, all'atto della presentazione dell'istanza per l'assegnazione e la vendita dei beni pignorati, dovrà verificare:

- a) se l'atto contiene la dichiarazione di cui al citato art. 9, quinto comma, della legge citata;*
- b) se è allegata la ricevuta del versamento effettuato con le modalità indicate nel D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466;*
- c) se l'importo pagato corrisponde all'importo dovuto, secondo i parametri stabiliti nella Tabella allegata alla legge n. 488/1999.*

In ipotesi di verifica negativa e, qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall'ufficio, l'ufficio tratterà l'atto, inoltrandolo per l'ulteriore ricorso.

Il funzionario addetto all'ufficio, pertanto, riceverà l'atto senza la ricevuta di pagamento del contributo unificato, se il processo è esente o se è prevista la prenotazione a debito del contributo, secondo la dichiarazione resa dall'avvocato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, indicando la fonte normativa “.

Il personale di cancelleria non è tenuto a compiere valutazioni su questioni processuali o di merito (cfr. in Provvedimento 28 novembre 2022 relativo al pagamento del contributo unificato nel caso di controricorso con ricorso incidentale in Filo diretto) “...se è vero che il funzionario ha un potere di controllo più pregnante rispetto alla domanda proposta e alla relativa dichiarazione di valore effettuata dalla parte, questo non significa che possa valutare questioni di natura squisitamente processuale..”.

Per la richiamata direttiva del 28 novembre 2022 in materia di ricorso accidentale “ Il personale di cancelleria non è tenuto a compiere valutazioni su questioni processuali o di merito, né ad accertare, caso per caso, se il ricorso incidentale condizionato possa, o non possa, essere disaminato prioritariamente al ricorso principale, per stabilire se esso sconti o non sconti il contributo unificato “.

► Effetti mancata dichiarazione di valore

ai sensi dell'articolo 13 punto 6: Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) a prescindere dal valore della causa e dall'autorità giudiziaria competente.

“ ..come già evidenziato nella circolare 29 settembre 2003...la disposizione prevista dall'art.13, sesto comma dpr 115/02 ha certamente natura sanzionatoria.

Di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all'art. 14 del testo unico , indipendentemente dal loro valore e dall'autorità giudiziaria competente.. “[DAG.14/07/2005.00154, DAG.16/08/2017.0153561.U e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020]

► mancato pagamento del contributo unificato e divieto di iscrizione della causa a ruolo

Prima del 1 gennaio 2025 data dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (c.d. Legge di stabilità 2025) gli uffici non potevano rifiutare l'accettazione dell'iscrizione della causa per mancato pagamento del contributo unificato [cfr. circolare 26 febbraio 2002 senza numero Consiglio di Stato e circolare Ministero Giustizia del 12 marzo 2002 n. 2.]

Con il comma 812 dell'articolo 1 legge 207/2024, legge di stabilità 2025 , è stato introdotto, a far data del 1 gennaio 2025, all'articolo 14 il comma 3.1 ai sensi del quale « Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge ».

La ministeriale giustizia [DAG.30/12/2024.0265462.U] ha specificato che : “premessi che l'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) è pari a 43 euro, ne consegue che il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:

nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;

nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l'iscrizione della causa non versi almeno l'importo di euro 43 .

Nelle ipotesi in cui il valore del contributo unificato dovesse essere inferiore alla somma di 43 euro, continuerà ad essere dovuta la minor somma; allo stesso modo, nelle ipotesi in cui la somma dovuta dovesse essere superiore a 43 euro e la parte che chiede l'iscrizione a ruolo si limiti a versare solo la somma di 43 euro (ovvero una somma maggiore a tale valore, ma pur sempre inferiore alla somma effettivamente dovuta), si genererà una parziale omissione del contributo che dovrà essere oggetto di successivo recupero.”

Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica [prot. DDSC 24/12/2024 n. 9458.U] ha precisato che “ *attualmente tutti i depositi telematici -ormai da tempo obbligatori ex lege- degli atti introduttivi da parte dei difensori, non prevedono ancora una forma di c.d. «accettazione automatica» da parte dei sistemi medesimi.*

Sicché è sempre il cancelliere che è chiamato ad accettare manualmente il deposito telematico effettuato tramite PEC dal difensore e, successivamente , a curare l'iscrizione della causa sul ruolo generale , con la generazione automatica del relativo numero di iscrizione; con il risultato che, una volta verificato l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato nella misura minima prevista dal d.d.l. in esame, sarà compito del medesimo cancelliere valutare di non procedere alla iscrizione della causa sul ruolo generale, così di fatto impedendone la futura trattazione come voluto dalla norma (..) senza che operi alcun automatismo nei sistemi informatici [cfr. DAG.23/03/2025.0060633.U] .

OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

► adempimenti dell'ufficio giudiziario e del Concessionario

Con l'entrata in vigore del comma 3.1 art. 14 tusc *Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa **non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.***

L'**omissione** dal pagamento di contributo unificato si può avere solo per le ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo (domanda riconvenzionale, intervento di terzo, chiamata del terzo) o nella mancata integrazione nei casi di pagamento del minimo previsto dalla legge .

Ai sensi dell'articolo 16 , articolo collegato 248 DPR 115/02 , tusc:

1. *In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.*

1 bis. *in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 esclusa la detrazione ivi prevista.*

Nel caso di omesso o insufficiente versamento “*l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico*” [il presente indirizzo ministeriale è stato, tra l'altro, confermato, in occasione di direttive in materia di ingiunzione di pagamento europeo, dalla DAG.02/09/2010.0113135.U] .

Ai sensi dell'articolo 247 tusc (Ufficio competente) 1. *Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.* [sul recupero delle spese in generale vedi pag. 595] .

A seguito della convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia del 23 settembre 2010 aggiornata e integrata alla nuova disciplina sul recupero delle spese di giustizia con convenzione del 28 dicembre 2017 , articolo 6, *Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato:*

- *Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A1, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.*
- *La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico.*
- *La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento. La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D*

La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali :

- *Il 33 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- *Il 150 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- *Il 200 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente*

Ai sensi delle direttive ministeriali (provvedimento del 27 marzo 2017 in foglio informativo n. 2/2020, DAG.29/03/2017.0060374.U) che se l'avvocato deposita in cancelleria la ricevuta di pagamento il cancelliere provvederà ad annullare la stessa, con contestuale richiesta al concessionario della riscossione, di archiviazione senza esito della procedura di recupero [direttiva superata dall'obbligo del pagamento in modalità telematica].

In caso di parziale omissione del contributo unificato, la legge di bilancio 2025 detta specifiche disposizioni in materia di recupero, aggiungendo un comma, il 3-bis, all'art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002: «*Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis.*

L'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». [cfr. DAG.30/12/2024.0265462.U]

► **termine di prescrizione**

Ai sensi del punto 7 lettera c) circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003 “ *il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c. vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo* ”.

Per il provvedimento ministero giustizia del 23 febbraio 2018 [in Foglio Informativo n. 1/2018]:

“il termine di prescrizione relativo al contributo unificato si ricava dall'articolo 20, comma 6, d.lgs n. 112 che, come evidenziato dalla Suprema Corte, utilizzando una espressione ellittica, fa riferimento al termine di prescrizione decennale che è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale (Cass. civ. n. 23397 del 2016)

RECUPERO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

► *recupero omesso o parziale pagamento del contributo unificato*

L'ipotesi del mancato pagamento del contributo unificato c.d. di iscrizione della causa è esclusa con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2025 che, a far data del 1 gennaio 2025, ha previsto la non iscrizione a ruolo per le procedure civili in caso di mancato pagamento del contributo unificato [vedi precedente pagina 272] con l'introduzione all'articolo 14 del comma 3.1 tusc ai sensi del quale « *Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge* ».

Attualmente l'omissione del pagamento si può verificare solo nelle ipotesi di cui all'articolo 14 comma 3 tusc (domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e intervento del terzo in causa) o nella mancata integrazione nei casi di pagamento del minimo previsto dalla legge.

Al recupero coattivo provvede Agenzia delle Entrate-Riscossione.

► *recupero del contributo unificato prenotato a debito*

Per il recupero del contributo unificato prenotato, alla definizione del giudizio ricorrendone le condizioni [condanna della parte non ammessa al pss, revoca e ipotesi di cui all'articolo 134 tusc → vedi artt. 591 e ss)], a debito trova applicazione l'articolo 6 della convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitaliagiustizia del 28 dicembre 2017, che ha modificato la precedente convenzione del 23 settembre 2010.

Nei casi di contributo unificato prenotato a debito il recupero è azionabile anche se il provvedimento definitivo del giudizio non se ne disponga espressamente la condanna al rimborso.

Per la giurisprudenza di legittimità [rif= Cassazione ordinanza n. 21207 del 2013 e Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 23/09/2015, n. 18828], infatti, il contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13 Testo Unico spese di giustizia “*costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese*”, con la conseguenza che il giudice “*non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare*”.

D'altro canto “*la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità)*”.

La mancata indicazione [sempre per il richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità] in condanna della somma relativa all'importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato “*possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell'art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l'esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportatel'onere di documentazione delle spese non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l'ufficio adito e, come s'è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile tramite il fascicolo d'ufficio*”. Per la Corte di Cassazione, quindi, : “*deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento*”.

C'è comunque da evidenziare che in molte decisioni della Cassazione in presenza, nel giudizio, di spese prenotate a debitoria Corte procede alla liquidazione delle stesse indicandole con l'acronimo SPED (spese prenotate a debito).

► **modalità di recupero del contributo unificato di residenti all'estero.**

Nel caso di omesso o insufficiente versamento “l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico” [il presente indirizzo ministeriale è stato, tra l'altro, confermato, in occasione di direttive in materia di ingiunzione di pagamento europeo, dalla DAG.02/09/2010.0113135.U].

► **modalità di recupero del contributo unificato società aventi sede all'estero.**

La problematica relativa al recupero del contributo unificato nei confronti di società aventi sede all'estero è stata affrontata nella direttiva ministeriale del 16 agosto 2017.

Per gli uffici ministeriali di via Arenula “si rappresenta che le modalità di attribuzione del codice fiscale o di verifica delle credenziali fiscali di una società straniera, necessarie per dare inizio all'attività di riscossione, esulano dalla competenza di questa Direzione generale, rientrando nella competenza dell'Agenzia delle entrate; si può tuttavia suggerire di coinvolgere nelle ricerche dei dati identificativi della società l'avvocato che ha rappresentato in giudizio la società stessa, se del caso anche per il tramite della Guardia di finanza.

Diversamente se i dati fiscali della società sono noti e sempre che si tratti di un soggetto straniero residente nell'ambito di un paese dell'unione europea, il pagamento volontario del contributo unificato e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115 del 2002 potrà essere assolto mediante bonifico bancario in favore della Tesoreria dello Stato e del corrispondente capitolo di entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3321 — Contributo unificato di iscrizione a ruolo), utilizzando nella procedura il messaggio S WIFT MT 103 e le seguenti coordinate:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 00100003245 350008332100

Tali modalità di recupero sono riferite al pagamento spontaneo del contributo unificato mentre per la riscossione coattiva, in presenza di tutti i dati fiscali, sarà necessario investire l'Agenzia delle entrate.

Peraltro è opportuno rammentare che l'Agenzia delle entrate è subentrata alla società Equitalia Giustizia S.p.A. nella gestione dell'attività di riscossione dei crediti di giustizia.”

► **recupero nei procedimenti in cui è parte la Pubblica Amministrazione e articolo 13 comma 1-quater**

Nei procedimenti giurisdizionali in cui l'impugnazione, anche incidentale, è proposta da Pubblica Amministrazione per la Corte di Cassazione “è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge”.

Concludendo, i giudici di legittimità, che “nel provvedimento giurisdizionale non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13, comma 1 quater , DPR n. 115/02, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile” .

Il Ministero della Giustizia [indirizzo del 8 luglio 2015 prot. 100201.U] si è allineato alla giurisprudenza della Cassazione statuendo, inoltre, che se “tuttavia il magistrato dovesse irrogare il pagamento in esame, l'ufficio non potrà attivare la procedura di riscossione..”.

La cancelleria, nelle ipotesi in questione, darà esecuzione al provvedimento del magistrato limitando, quindi, le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie [DAG.26/02/2020.0038705.U] e nel registro modello 2/A/SG.

► **recupero nei procedimenti in esenzione dal pagamento del contributo unificato e articolo 13 comma 1-quater**

Nel caso in cui il procedimento giurisdizionale è in esenzione dal pagamento del contributo unificato la Corte di Cassazione ha esteso “conseguentemente” l'esenzione “ al suo raddoppio,

come disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile o improcedibile o integralmente infondata”.

Come devono comportarsi le cancellerie giudiziarie nel caso in cui il giudice in un procedimento in esenzione o con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato condanni ugualmente parte ricorrente al pagamento del contributo in esame ?

Per il Ministero della Giustizia “ *gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato che, nel definire il procedimento di impugnazione, ritenga di dovere irrogare il pagamento in esame*” .

Per la direttiva ministeriale giustizia, [provvedimento del 27 luglio 2024], *occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di **recupero del doppio contributo**, quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.*

La cancelleria, nelle ipotesi in questione, darà *esecuzione al provvedimento del magistrato limitando*, quindi, le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio delle notizie [DAG.26/02/2020.0038705.U] e nel registro modello 2/A/SG.

►recupero nei procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contributo unificato e articolo 13 comma 1-quater

Nei procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ogni spesa, anticipata o prenotata a debito , va annotata nei registri previsti dall’articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da Decreto Ministeriale e nel foglio notizie .

Se nel provvedimento con il quale si rigetta o si dichiara inammissibile l’impugnazione il magistrato contestualmente revoca, espressamente, anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato *nulla quaestio*.

La cancelleria, in questo caso, provvederà a recuperare il contributo unificato ex articolo 13 1-quater Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 contestualmente al recupero delle altre spese anticipate e/o prenotate.

Se invece nel detto provvedimento di rigetto e/o inammissibilità non vi è revoca del patrocinio a spese dello Stato e il magistrato da atto “... *senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento...*”, la cancelleria dovrà dare “*esecuzione al provvedimento del magistrato*”.

Nessuna azione di recupero “*può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente*” è questo uno dei principi basilari del patrocinio a spese dello Stato.

Alla definizione della causa “...*i funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l’annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità...*” (cfr circolare 26 giugno 2003 n. 9)

La cancelleria darà *esecuzione al provvedimento del magistrato limitando*, quindi, le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio delle notizie [DAG.26/02/2020.0038705.U] e nel registro modello 2/A/SG.

Dopo di ché il foglio delle notizie, perdurando le condizioni che hanno dato origine all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, verrà chiuso con la dicitura *non vi è titolo per il recupero*, considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è, esclusivamente prevista, nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa.

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

► *rimborso a seguito di erroneo pagamento*

Il problema relativo al rimborso del contributo unificato erroneamente pagato (perché non dovuto o perché errato nell'ammontare) con F23 aveva trovato la sua definitiva soluzione con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007 (alla circolare sono allegati i modelli di richiesta e restituzione).

Pur non essendo oggi prevista la possibilità di pagamento con F23, se non nel solo caso di mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica (vedi pag. 270), per la richiamata circolare, che brevemente si riassume, il rimborso spettava nelle ipotesi di:

- versamento delle somme eccedenti lo scaglione
- duplicazione dei versamenti
- versamento effettuato per procedimento esente
- versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio (solo nelle ipotesi di versamento effettuato su F23 o bollettino di conto corrente postale, infatti, per la circolare Ministero Finanze n 33/2007 “*Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto “versamento semplificato”)*, stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate”.

Il diritto al rimborso va esercitato, a mezzo istanza, entro il termine di decadenza di due anni dal versamento.

Per i versamenti effettuati tramite mod. F23 l'erronea indicazione del codice tributo o del codice ufficio non costituisce titolo per il rimborso.

In tali ipotesi gli errori possono essere rettificati inviando comunicazione sia all'ufficio giudiziario interessato sia all'ufficio delle Entrate competente in base al versamento effettuato.

Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 12 €

L'istanza di rimborso in carta semplice si presenta all'ufficio giudiziario competente.

“Le istanze per il rimborso del contributo unificato, pagato in modalità telematica o con altre modalità, devono essere presentate all'ufficio giudiziario dove risulta iscritto il procedimento per il quale si chiede il rimborso “. [DAG.05/10/2022.0199906.U]

In caso di presentazione presso un ufficio giudiziario incompetente quest'ultimo lo trasmetterà all'ufficio di competenza dandone notizia al contribuente.

L'istanza deve contenere:

- le generalità del richiedente
- il codice fiscale
- la residenza
- gli elementi utili alla identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato
- gli estremi del versamento e copia dell'atto di versamento
- l'importo richiesto a rimborso
- la modalità di pagamento prescelta per il rimborso
- la dichiarazione di inesistenza di analoghe richieste

La richiesta deve essere sottoscritta innanzi al funzionario all'atto della presentazione, nel processo civile telematico la richiesta di rimborso può essere inviata telematicamente alla cancelleria competente.

Per le richieste inviate per posta va allegata copia del documento di identificazione.

Per ogni istanza presentata l'ufficio giudiziario rilascia apposita ricevuta.

L'ufficio giudiziario procede al riscontro delle dichiarazioni rese appurando l'effettività dell'importo del versamento e la sussistenza del diritto al rimborso.

Conclusosi positivamente il riscontro il funzionario addetto alla cancelleria procede alla liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi a trimestre intero, escluso il primo.

Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall' Agenzia delle Entrate a cui è inviato il provvedimento di liquidazione per il rimborso.

In caso di pagamento del contributo unificato effettuato in modo difforme da quanto previsto dall' art. 192, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, *l'istanza di rimborso di cui al comma 1-bis dell' art.192 cit. debba essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui sia stato effettuato il successivo versamento del contributo unificato con modalità telematica.* [DAG.17/03/2023.0060831.U e DAG.03/05/2024.0093987.U]

Oggi il **rimborso**, o il **riutilizzo** [provvedimento 9 febbraio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 DAG.11/02/2021.0029718.U vedi argomento in stessa pagina] , può essere richiesto anche per i **pagamenti telematici**, modalità di pagamento introdotta dall' articolo 4 comma 9 , decreto legge 193/2009 convertito con legge 24/2010 e resa obbligatoria dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149 [vedi i paragrafi che seguono].

► **rimborso del contributo versato in eccesso**

Circolare 7 giugno 2022 n. 0123826 Ministero della Giustizia *...per il rimborso del contributo previsto dall' articolo 18 bis del D.P.R. n. 115/2002 si possono seguire le indicazioni operative contenute nella circolare 26 ottobre 2007 n. 33 del Ministero dell' Economia e Finanze nonché le ulteriori specifiche diramate da Questa Direzione generale con circolare 11 febbraio 2021 n. 29718 in tema di rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.*

Nel caso in cui il rimborso sia richiesto da ADE-R [=Agenzia delle Entrate- Riscossione] le istanze dovranno essere presentate direttamente all' agenzia delle entrate senza alcun adempimento da parte degli uffici giudiziari [NB= quest' ultima parte non ha più ragione di essere agendo , Decreto Legge n. 34/2023 convertito con legge n. 6/2023, le ADE-R quale pubblica amministrazione ex art. 158 tusc o quale, DAG.09/02/2024.0030145.U, concessionario ex art. 157 tusc]

► **rimborso della sanzione per mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato**

..la competenza a ricevere le istanze di rimborso della sanzione prevista dall' articolo 16 commi 1 bis e 1 ter dpr n. 115 del 2002 dovuta in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato spetta alla società equitalia giustizia spa che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria e a dare corso alla procedura di rimborso.. DAG.16/12/2021.0252581.U

► **rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento**

Ferma la preclusione (come da circolare MEF n. 33 del 2007) del rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, in caso di mancato deposito dell' atto introduttivo del giudizio, laddove il contributo sia stato assolto mediante versamento c.d. semplificato (ossia presso ricevitorie di generi di monopolio/valori bollati), nel caso di versamento con modalità telematica, la relativa istanza di rimborso – laddove riferibile ad un procedimento iscritto a ruolo, a cui sia correlabile l'errato pagamento - può essere presentata con modalità telematica, dovendo in tal caso essere depositata nel fascicolo telematico a cui si riconduce il pagamento da rimborsare.

Diversamente, nelle ipotesi di rimborso per mancata iscrizione a ruolo del procedimento, sarà il Capo dell' ufficio ad individuare la struttura competente a ricevere l'istanza e le relative modalità di deposito, salva la necessaria allegazione dei documenti indicati nella circolare nr. 33/2007 (inclusa la copia di un documento di identità) e l' allegazione – quanto al documento attestante l' avvenuto pagamento telematico del c.u. oggetto di rimborso – di una copia analogica della Ricevuta Telematica (RT).

Inoltre, per garantire un miglior controllo sulle somme da rimborsare ed evitare ulteriori usi, anche fraudolenti, della medesima RT, con conseguente rischio di danno erariale, gli Uffici devono provvedere alla "bruciatura" (c.d. annullamento) della Ricevuta Telematica che, associando un pagamento ad un determinato fascicolo, impedisce ogni ulteriore utilizzo della stessa RT.

È stato altresì chiarito che, in alternativa al rimborso del pagamento telematico del contributo unificato, l' avvocato può scegliere di utilizzare le ricevute telematiche nell' ambito di altri procedimenti (anche presso un tribunale diverso), sia nel caso di pagamento di importo

inferiore - chiedendo il rimborso dell'eccedenza – sia nel caso di pagamento di un importo superiore- pagando la differenza con un nuovo pagamento telematico e allegando entrambe le RT al deposito. [provvedimento 9 febbraio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 DAG.11/02/2021.0029718.U]

► ***rimborso contributo unificato pagato con bonifico bancario a seguito riscossione equitalia giustizia spa***

Le istanze di rimborso del contributo unificato pagato con bonifico bancario nell'ambito delle attività di riscossione affidate alla società Equitalia Giustizia S.p.A. devono essere indirizzate al vaglio della medesima società, in quanto già investita del recupero di tali partite di credito.

L'ufficio giudiziario non può, infatti, compiere alcuna valutazione in merito al diritto al rimborso in favore dell'istante, in quanto impossibilitato a verificare il buon esito del pagamento effettuato con bonifico e l'effettivo incameramento delle relative somme al Bilancio dello Stato. [circolare del 23 novembre 2022 in Foglio Informativo n. 3/2022]

► ***rimborso del Contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater tusg – nei casi di annullamento della sentenza con rinvio da parte della Cassazione***

Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza veicolante la pronuncia ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, l'ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell'interessato, i provvedimenti atti ad evitare che il recupero sia portato a compimento; ove il pagamento sia già stato effettuato, l'importo di cui all'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, su istanza dell'interessato, essere restituito al solvens. [provvedimento 6 dicembre 2022 in filo diretto]

► ***erroneo deposito in registro diverso da quello di pertinenza***

L'informatizzazione del processo civile telematico ha creato e crea non pochi problemi di natura tecnica legati allo stato dell'applicativo.

Problemi, in particolare, sorgono nel caso in cui una causa venga, erroneamente, iscritta, telematicamente, in un registro diverso da quello di pertinenza.

Allo stato dei programmi che sottendono al processo civile telematico il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro.

Per ovviare a tale inconveniente, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l'effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato tabellarmente.

Le “prassi locali” comportano la stampa, da parte delle cancellerie degli atti, la scannerizzazione degli stessi e l'iscrizione nel registro informatico di competenza, sostituendosi, di fatto, alla modalità di iscrizione telematica una modalità di iscrizione informatizzata.

Il Ministero della Giustizia preso atto del problema, ha disposto, limitatamente al problema del pagamento del contributo unificato, stabilendo che “*in tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell'ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito*”. [DAG 23/10/2015.0159552.U]

PROCEDIMENTI EUROPEI NELL' ORDINAMENTO NAZIONALE E CONTRIBUTO UNIFICATO

► *Procedimento Europeo di ingiunzione e relativa opposizione CE 1896/2006*

Il regolamento europeo CE 1896/2006 prescrive che *“la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio”* e che le *“spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale”*.

Il Ministero della Giustizia in materia di ingiunzione europea in data 1 settembre 2010, DAG02/09/10/2010.0113135.U, ha provveduto ad impartire le prime, e uniche, disposizioni applicative, indicando, nell'allegato, le modalità di pagamento delle spese di giustizia (vedi pag. 270 e 276) .

Per quanto attiene, nello specifico, la disciplina della determinazione del contributo unificato *“ non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. “ pertanto “ l'ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13”*

In relazione alla determinazione dell'importo dovuto, *“ si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall' articolo 13 comma 3 del Testo Unico Spese di giustizia per il decreto ingiuntivo.”* (ndr= importo ridotto alla metà)

Nel caso di omesso o insufficiente versamento *“l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico”*

La nota ministeriale in oggetto ha anche dato disposizioni circa le modalità di pagamento del contributo unificato chiarendo che *“ il modello standard della domanda di ingiunzione, prevede, al punto 5, che il pagamento dei diritti di cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la procedura, possa essere effettuato [vedi pag. 270] con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente.*

Dottrina e Giurisprudenza sono concordi nell'affermare che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea non appare di per sé idonea ad instaurare alcun rituale procedimento di opposizione simile a quello disciplinato dall'art. 645 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

L'articolo 17 del Regolamento europeo in esame dispone genericamente che *“ se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento”*

Dalle pronunce della giurisprudenza si ricava la conseguenza per la quale il creditore, che ai sensi dell'articolo 17 del regolamento europeo all'atto della presentazione dell'ingiunzione **non si è avvalso** della facoltà di chiedere l'estinzione del procedimento in caso di opposizione, che intenda far valere il proprio diritto deve agire secondo le norme che disciplinano il giudizio civile ordinario, quindi le spese della procedura (contributo unificato per metà del valore) graveranno su di lui

La ministeriale DAG.23/10/2015.0159552.U ha confermato che *“il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione (ndr= iscrizione della causa) è il supporto cartaceo”*.

► **Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale** Regolamento (CE) n 1206/2001 del 28 maggio 2001

Per le spese relative all'applicazione del regolamento comunitario in oggetto vige il principio **“ della gratuità delle stesse”**.

Infatti ai sensi dell'articolo 18 Regolamento CE : *“ per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse e spese”*

Fanno eccezione, sempre ai sensi del sopra richiamato articolo 18, i compensi versati ai periti o agli interpreti e le spese di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 Regolamento CE (ad esempio videoconferenza) se *“ l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede”* e *“l'obbligo delle parti di*

sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente

► **Controversie Europee di modesta entità** Regolamento CE 861/2007

Il Regolamento Europeo in oggetto, ai sensi dell'articolo 2, si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, o diritti e le spese, non ecceda (dal 14/7/2017) i cinquemila euro.

Il procedimento in esame in mancanza di un espressa esenzione è soggetto al pagamento del contributo unificato oltre che al pagamento dell'anticipazioni forfetarie dai privati all'erario nel processo civile, agli eventuali diritti di copia e al pagamento dell'imposta di registro.

► **Sequestro conservativo europeo sui conti bancari** Regolamento (UE) n. 655/2014

Partendo dalla natura cautelare del procedimento europeo in esame dal disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 152/2020 il contributo unificato viene determinato:

Articolo 8 Regolamento (UE) (*Domanda di ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 3: contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 14 Regolamento (UE) (*Richiesta di informazioni sui conti bancari*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1-quinques: contributo fisso (attualmente € 43)

Articolo 21 Regolamento (UE) (*Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis: contributo fisso (attualmente visto il richiamo alla lettera b) € 98 aumentato della metà (98 + 49) = 147).

Articolo 33 Regolamento (UE) (*Mezzi di ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 3: contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 34 Regolamento (UE) (*Mezzi di ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1: contributo in relazione al valore della causa

Articolo 35 Regolamento (UE) (*Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 3, contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 37 Regolamento (UE) (*Impugnazione*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis: contributo fisso (attualmente visto il richiamo alla lettera b) € 98 aumentato della metà (98 + 49) = 147).

Articolo 39 del Regolamento (UE) In considerazione della *natura processuale* delle *contestazione di terzi* contenute dall'articolo 39, (a meno che non si ritenga di dovere applicare il contributo unificato di cui alla lettera a) dell'articolo 10 del decreto legislativo 152/2020) riteniamo che:

- per il caso di *contestazione di terzi dell'ordinanza di sequestro conservativo* riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all'articolo 13 comma 1: scaglione del contributo in relazione al valore della causa.
- per il caso di *contestazione di terzi dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo* riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all'articolo 13 comma 1: scaglione del contributo in relazione al valore della causa.

► **Procedure europee che si svolgono in camera di consiglio** articolo 24 decreto legislativo 149/2002 a far data del 30 giugno 2023 quindi il contributo unificato, ove dovuto, sarà nell'importo di cui all'articolo 13 c. 1 lett. b)

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea

≈ procedure disciplinati dagli artt. 16,17,19-bis e 19-ter dlvo 150/2011

sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'articolo 13, comma 1, DPR n. 115 del 2002, senza dimezzamenti DAG.31/03/2023.0072064.U

- a) Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione Europea ESENTE
- b) Opposizione al diniego di nullaosta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare ESENTE
- c) Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari VALORE
- d) Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari VALORE
- e) Controversie in materia di riconoscimento protezione internazionale art. 13 c. 1 lett.b)
- f) Controversie in materia di discriminazione art. 13 c. 1 lett.b)
- g) Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento art. 13 c. 1 lett.b)
- h) diniego o revoca permesso soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario VALORE
- i) accertamento stato di apolidia VALORE

≈ **accertamento stato di cittadinanza italiana** art. 13 comma 1-sexies tuscg € 600 (nei ricorsi con più richiedenti si pagano più contributi unificati in rapporto al numero dei richiedenti)

≈ **protezione internazionale e contrasto all'immigrazione illegale** d. l. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con legge 46 del 13 aprile 2017

Sezione Specializzata del Tribunale distrettuale

→ lettera a) art. 3 punto 1

controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; contributo unificato importo art. 13 c.1 lett.b)

→ lettera b) articolo 3 punto 1

controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto

legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; contributo unificato importo art. 13 c.1 lett.b)
 → lettera c) articolo 3 punto 1
 controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, contributo unificato importo art. 13 c.1 lett.b)
 → procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015; (COMPETENZA CORTE D'APPELLO) ESENTE
 → lettera d) articolo 3 punto 1
 controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria ex articolo 32, comma 3, dgvo 28 gennaio 2008, n. 25; contributo unificato importo art. 13 c.1 lett.b)
 → lettera e) articolo 3 punto 1
 controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ESENTE
 → lettera e-bis) articolo 3 punto 1
 controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.) contributo unificato importo art. 13 c.1 lett.b)
 → articolo 3 punto 2
 accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ESENTE

Disposizioni ministeriali

casi in cui è dovuto il contributo unificato

Art. 14 comma 2 tuscg. ***Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo...***

- Se manca la dichiarazione di valore di cui all'art. 14 d.p.r. n. 155 del 2002 *il processo si desume del valore indicato al comma 1 lettera g* [DAG.16/08/2017.0153561.U , provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020 e Provvedimento 20 maggio 2023 in Filo diretto]
- *ove nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia richiesto il pagamento di un importo determinato, anche se accompagnato dalla generica richiesta di pagamento della eventuale maggiore somma ritenuta dovuta , è a questo importo che dovrà farsi riferimento per determinare lo scaglione di valore del processo e per quantificare correttamente il contributo unificato dovuto ai sensi dell'art.13 del d.P.R. 115/2002.* [provvedimento 11 marzo 2024 in filo diritto]
- La disposizione di cui all'art. 14 *deve ritenersi una previsione di carattere generale , applicabile a tutti i tipi di procedimenti e per ogni grado di giudizio indipendentemente dal giudice adito e dalla sua competenza per valore..* [DAG.14/07/2005.00154 e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020]
- *“costituisce indefettibile principio dell'ordinamento tributario quello secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, come tali, sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 29 novembre 2019, n. 31333; id, sez. VI, 5 luglio 2018, n. 17642).* [Circolare 15347 7 maggio 2021 Segretario generale della Giustizia Amministrativa]
- *Il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato.* [DAG n. 109446.U del 23.05.2023 e Provvedimento 15 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto]
- *le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica* [DAG.31/03/2017.0063912.U e Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022]
- *La natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria quale quella prevista dall'art. 13 non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis Cass. Civ. n. 40233 del 15.12.2021)* [DAG.31/03/2023.0072064.U]
- *Il criterio indicato dall'articolo 14 c. 1, iscrizione al momento della richiesta di assegnazione o vendita nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari, risulta derogato con l'entrata in vigore del comma 3.1 dello stesso articolo che vieta l'iscrizione a ruolo se non viene versato il contributo unificato o il minor contributo dovuto per legge , per il ministero della giustizia, infatti, nei processi esecutivi il contributo è dovuto dal creditore all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento* [DAG.23/03/2025.0060633.U].
- *Il provvedimento normativo c.d. di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2012) non ha inciso sulla determinazione del contributo unificato* [DAG. 659449.U del 14 maggio 2012 e provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio informativo n. 2/2020]
- *Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materiai lavoro o di pubblico impiego NON opera l'esenzione in base al reddito* [circolare 65934.U del 14 maggio 2012]
- *articolo 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato (rif.= Cass. civile ordinanza n. 17714 del 2007 e Min. Giustizia DAG.08/04/2016.0063597.U, DAG.15/06/2018.0122731.U, DAG.16/08/2017.0153561.U, Provvedimento del 15 giugno 2018 e del 11 settembre 2023 in Filo diretto)*
- *La somma dei valori (indeterminabili) delle singole domande non modifica il complessivo valore del processo, che resta indeterminabile, va versato il (solo) contributo unificato dell'importo di 518 euro, relativo ai procedimenti di valore indeterminabile, ex art. 13, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.* [Provvedimento del 11 settembre 2023 in Filo diretto]

- *Dovuto un unico contributo unificato quando si pongono **più domande** tra quelle previste dall'articolo 14 comma 3 TU spese di giustizia [DAG 14/05/2012.0065934.U] [NdR= per il principio di maggior favore all'Erario si percepirà l'importo più alto]*
- *nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se come nella gran parte dei casi avviene si costituisce per prima la parte opponente e propone una domanda riconvenzionale, sarà tenuta al versamento del (solo) contributo unificato proprio del giudizio di opposizione se la domanda riconvenzionale rientra, per valore, nello stesso scaglione di riferimento del giudizio di opposizione: in tal caso, il contributo sarà dovuto nella misura ridotta risultante dall'applicazione del disposto dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 [Provvedimento del 13 luglio 2020 in Filo diretto]*
- *..il pagamento del contributo unificato per **l'azione civile nel processo penale** è dovuto oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di provvisoria allorché la domanda venga accolta [DAG.13/05/2002.0001465.U]*

• *Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame Alla definizione del grado di appello in applicazione della DAG.13/11/2019.0217643.U (vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020)*

È dovuto in grado di appello il contributo unificato per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale "se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno", quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile, indipendentemente dalla costituzione in giudizio di quest'ultima o dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.

"Ne consegue che l'importo dovrà essere di eguale ammontare di quello corrisposto in primo grado se la somma liquidata in sentenza dal giudice di secondo grado corrisponde a quella liquidata in primo grado; se l'importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato dovrà essere commisurato alla somma liquidata", senza operare nessun tipo di compensazione rispetto alla somma liquidata in primo grado.

Per quanto riguarda invece il ricorso in Cassazione, a parere di questa Direzione generale il contributo unificato è dovuto nelle sole ipotesi disciplinate dall'art. 578 del c.p.p.

- *impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili articolo 573 c.p.p. Comma 1-bis Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile " Il contributo unificato segue le regole del penale perciò la cancelleria civile ne determinerà l'importo solo se vi è condanna con quantificazione del danno e il contributo unificato sarà prenotato a debito a carico di imputato nel processo parte convenuta [direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023]*
- *è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza [circolare 29 settembre 2004 n 1/1046/44/SC/U-04]*
- *è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace [DAG 15/02/2007.0020047]*
- *"come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarare nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma. ..*

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 353 "Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le parti

devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".

Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure.

Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio ". [DAG.17/06/2016.011475.U]

- “presentazione di istanza ai sensi dell'articolo 351 c. 2 e 3 c.p.c. [NdR=sospensione esecutività sentenza primo grado] ...al riguardo si rappresenta che indipendentemente dalla natura del provvedimento- da ritenersi senz'altro cautelare (sent. Corte Costituzionale n 312 del 4.7.2002) l'appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca dell'esecutività della sentenza, dà il via ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato di euro...” [DAG 16.01.2006.0004701.U]

- stanza di sospensione nell'impugnazione sentenza lavoro “..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato ” [DAG.31/03/20170063912.U]

- Ricorso in Cassazione contro pluralità di sentenze contributo commisurato al valore complessivo delle sentenze impuginate [provvedimento del 15 luglio 2018 in Filo Diretto]

- ricorso incidentale in Cassazione, ancorché condizionato, il contributo unificato deve essere versato al momento della proposizione della domanda in base alla dichiarazione di valore resa dalla parte. [Provvedimento 28 novembre 2022 in filo diretto]

- l'eventuale deposito della denuncia di smarrimento [del contrassegno] agli atti del giudizio non assolve l'obbligo del pagamento tributario [DAG.15/03/2021.0054876.U]

- Codice della proprietà industriale procedimenti di descrizione e sequestro così come a quelli inibitori di cui agli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005 contributo unificato indicato all'art. 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002. [DAG.20/06/2024.0131643.U]

- Cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego-recupero del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.

Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l'iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l'impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell'iscrizione a ruolo l'impugnante avesse beneficiato dell'esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. [provvedimento 27 luglio 2024]

- reclamo alle autorizzazioni notarili in materia di volontaria giurisdizione (art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante) soggetto a contributo unificato art. 13 c.1 lett b aumentato della metà [DAG.02/05/2023.0092888.U]

- I ricorsi proposti innanzi al Tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare , danno luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale. sono

soggetti al pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario ex art. 30 tusc [DAG 16/05/2014.0070387.U confermato Provvedimento del 15 giugno 2022]

- *Le istanze presentate dal curatore al tribunale dirette ad ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, art. 783 comma 2 c.p.c., danno luogo ad un procedimento autonomo sono soggetti al pagamento di contributo unificato, camera di consiglio, e importo forfettario* [DAG 16/05/2014.0070387.U confermato Provvedimento del 15 giugno 2022]

- *mutamento del sesso dovuto contributo unificato scaglione di valore indeterminato* [DAG.09/02/2016.0024622.U e DAG.09/04/2024.0076482.U]

- *i Comuni non godono della prenotazione a debito delle spese processuali, in quanto non possono essere considerati "amministrazioni pubbliche" ai fini dell'art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002: tale beneficio spetta solo "all'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico" (art. 3, comma 1, lettera q) d.P.R. n. 115 del 2002) e non si rinviene alcuna norma di legge che disponga in tal senso, in favore degli enti territoriali.* [provvedimento 1 febbraio 2023 in filo diretto]

- *Tra le amministrazioni statali che godono della prenotazione a debito non è ricompresa l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in quanto né la norma istitutiva di tale ente né altra norma speciale attribuiscono all'Agenzia tale beneficio.* [nota prot. 7891 /2017 Ministero Economia e Finanze e Provvedimento 23 maggio 2023 in Filo diretto]

- *L' INAIL è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria* [DAG.09/01/2013.0003169.U]

- *L'INPS è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria* [DAG.14/05/2012.0065934.U]

- *l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è un'Agenzia che ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile posta sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Non risulta tra le amministrazioni pubbliche ex articolo 158 tusc* [da ultimo DAG.02/01/2025.0000044.U]

- *Istituti Autonomi Case popolari " dovuto il pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario ex articolo 30 del dpr 115/2002 nelle procedure di recupero dei canoni locatizi promossi dagli ex istituti autonomi case popolari"* [provvedimento del 16 agosto 2017 in foglio di informazione anno 2022]

- *Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nei giudizi instaurati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il mezzogiorno la quale usufruiva in materia di tasse sugli atti giudiziari del trattamento delle amministrazioni dello Stato pertanto il contributo unificato andrà prenotato a debito ..* [DAG.07/10/2005.0022051.U]

- *istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva. Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati.* [Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022]

- *Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte* [DAG.15/06/2018.0122731.U]

- *opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie(riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) quando l'oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l'eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria* [provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022]

- opposizione a decreto ingiuntivo [Provvedimento del 13 luglio 2020] :
 - a) *l'opponente che chiede la sola revoca della ingiunzione ovvero, pur formulando una domanda riconvenzionale, non muta il valore della causa (in quanto la domanda riconvenzionale si pone nel medesimo scaglione di valore del decreto ingiuntivo), pagherà un contributo unificato dimezzato (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, prima parte del d.P.R. n. 115 del 2002);*
 - b) *l'opposto, che si costituisce nel medesimo giudizio e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002- si ricorda, infatti, che l'opposto ha già pagato metà contributo unificato al momento della proposizione del ricorso monitorio – circolare 1543 del 14/7/2005);*
 - c) *l'opponente che, oltre alla revoca dell'ingiunzione, propone una domanda riconvenzionale cui consegue l'aumento del valore della causa (in quanto la riconvenzionale si pone in uno scaglione di valore superiore a quello del ricorso del decreto ingiuntivo), pagherà il contributo unificato fissato per lo scaglione di valore della riconvenzionale per intero (in questo caso, come ricordato nella circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, “il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell'importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte))”;*
 - d) *l'opposto che si costituisce nel medesimo giudizio (il cui valore è stato già innalzato dall'opponente con la proposizione della riconvenzionale ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio) e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda.*
- procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza, dovuto il pagamento del contributo unificato con la limitazione reddituale prevista dall'art.9, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002; le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1° comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; [DAG.11/01/2023.0005682.U]
- *La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato [DAG 28/09/2010.0122612.U] se la copia riguarda un atto giudiziario è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile o di altro pubblico ufficiale (N.B. articolo 476 cpc abrogato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149)*
- *reclamo alle autorizzazioni notarili in materia di volontaria giurisdizione (art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante) soggetto a contributo unificato art. 13 c.1 lett b aumentato della metà, [DAG.02/05/2023.0092888.U]*
- *soggetto al contributo unificato il reclamo avverso i procedimenti cautelari attivati in corso di causa [circolare 31 luglio 2002 n 5]*
- *accertamento tecnico preventivo dimezzamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 prot. [DAG 38947.U del 23.02.2018 e Provvedimento 12 maggio 2023]*
- *accertamento tecnico preventivo, il dimezzamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115, si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale, una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo. prot. DAG 38947.U del 23.02.2018, [provvedimento del 23 febbraio 2018 foglio di informazione n. 1/2018, e Provvedimento 12 maggio 2023 in Filo diretto]*

- Resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo Chiamata in causa del terzo *“Deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo.”* [DAG.09/03/2018.0048401.U, DAG.23/02/2018.0038947.U]
- procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione *“...si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato..”* [DAG 07/04/2008.0048948.U]
- sono assoggettati al pagamento del contributo unificato, (importo pari allo scaglione lettera a art.13 t.u [il richiamo alla lettera a è errato essendo corretto il richiamo alla lettera b) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello (circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03 confermato ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U)
- Nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 d.lgs. 150 del 2011) e nelle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15 d.lgs. 150 del 2011), assoggettati al rito semplificato di cognizione, il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della domanda, a mente dell'art.13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Per ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, i procedimenti in esame non possono configurarsi quali procedimenti di volontaria giurisdizione con la conseguenza che, superata ogni pregressa indicazione fornita da questa articolazione ministeriale, a tali giudizi non può applicarsi il contributo unificato di euro 98,00 di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002. [DAG 216605.E del 27.10.2023]

- Ai sensi della è dovuto il contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR 115/02 proposte nel procedimento presso il Tribunale **di Sorveglianza** [nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006] in materia di diniego in materia penale opera ora la circ. 30 novembre 2022 n. 0242819.U ai sensi della quale *non dovuto contributo unificato e anticipazione forfettaria ex articolo 30 tusc* nei procedimenti di opposizione al rigetto ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale
- *non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l'avvocato agisca per il recupero delle stesse. L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.* [circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44]
- liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati : *dovuto il contributo unificato nei ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati* [circolare 20 giugno 2006 n 66030]
- Procedimenti del Tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all art. 825 c.p.c. *soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 lett. B) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115”.* [DAG.18/07/2005.0001999] (vedi nota che segue)
- lodo arbitrale (iscrizione, impugnazione, iscrizione a ruolo dell'impugnazione di lodo arbitrale). *Il procedimento disciplinato dall'articolo 825 c.p.c. (deposito del lodo) va qualificato come di volontaria giurisdizione, come tale, da assoggettare al pagamento del relativo contributo unificato (art. 13, comma 1, lettera b), parte prima, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002).*

Tale qualificazione deve tuttavia intendersi riferita al solo procedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c., non potendo essere estesa ai diversi procedimenti di impugnazione del lodo, disciplinati dagli artt. 827 ss. c.p.c. Per questi ultimi, aventi natura impugnatoria (come tali da assoggettare alla maggiorazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002), il contributo unificato si determina secondo il disposto dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ne differenzia l'importo con riguardo al valore del giudizio. [provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020]

- lodo arbitrale *I procedimenti azionati ex art 702-bis c.p.c. in unico grado dinnanzi alla Corte di Appello: contributo unificato in base al valore del processo.* [provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020]
- *Dovuto il contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc* [DAG 14/05/2012.0065934.U]
- *Dovuto il contributo unificato, in misura fissa, negli interventi in materia di esecuzione civile mobiliare e immobiliare solo quando l'interveniente propone istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati circolare* [DAG 05/07/2012.0094920.U]
- *Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973 (pignoramento diretto del concessionario per crediti dovuti allo stato e/o enti pubblici) Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione [fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito] esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b).*

In caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bis.

Nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscriverne a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 [DAG. 16/06/2021.0126871.U]

- *Dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro* [DAG 14/05/2012.0065934.U] vedi nota che segue

- *dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e di previdenza e assistenza se il reddito della parte privata supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusc* [DAG14/05/2012.0065934.U e DAG.11/01/2023.0005682.U]

- *opposizione all'esecuzione proposta dal debitore (o dal terzo) , ex art. 159-ter disposizioni attuazione codice di procedura civile prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscriverne la relativa procedura esecutiva “ articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di o procedura civile l'obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva”* [DAG.20/08/2018.0164795.U e DAG.16/04/2024.0082523.U]

- *spropriazione forzata presso terzi nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi non è ritenuta necessaria un'autonoma istanza di assegnazione o di vendita.*

In conseguenza il pagamento dovrebbe essere contestuale alla richiesta di iscrizione a ruolo..

nell'espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c. [Provvedimento 3 agosto 2020]

- *per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (art.612 cpc) il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione*

- *l'opposizione all'esecuzione(art. 615 cpc) e l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 cpc) quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda, l'opposizione ex art 617 (c.p.c.)soggiace al contributo fisso ex art 13 comma 5 bis testo unico spese d giustizia [circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04]*

- *“termine ad adempiere” art. 482 del c.p.c. “Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso”;*

è tuttavia possibile, a mente del medesimo articolo, chiedere al Presidente del tribunale competente per l'esecuzione o a un giudice da lui delegato, di autorizzare l'esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo; si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).

Tali procedimenti, a mente dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico. [DAG.03/05/2024.0093996.U]

- autorizzazione a pignorare, prima dell'esordio dell'esecuzione forzata "cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre" (art. 513, comma 3, c.p.c.), *si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali). Tali procedimenti, a mente dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico. [DAG.03/05/2024.0093996.U]*

- autorizzazione a eseguire il pignoramento in giorni e orari non consentiti (art. 519, comma 1, c.p.c.) *si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).*

Tali procedimenti, a mente dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico. [DAG.03/05/2024.0093996.U]

- autorizzazione a pignorare determinati crediti alimentari (art. 519, comma 3, c.p.c.) *si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).*

Tali procedimenti, a mente dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico. [DAG.03/05/2024.0093996.U]

- Opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (competenza delle corti di appello) ai sensi della circolare il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato si paga in base al valore

"L'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 per determinate tipologie di procedimenti (processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile) "è fissato in relazione al rapporto oggetto del giudizio" e, quindi, "indipendentemente dal rito che li regola".

Pertanto, il contributo unificato dovuto nei procedimenti di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, ex art. 54, d.P.R. 327 dell'8.6.2001 (come modificato dall'articolo 34, comma 37, lettera a), d.lgs. n. 150 dell'1 settembre 2011), resta determinato dal valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma 1bis dello stesso art. 13 (che prevede l'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti)".

[DAG.14/05/2012.0065934.U conf. provvedimento 17 dicembre 2019 in foglio informativo n. 2/2020]

- procedimento di sfratto: *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u. [circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44]*

- procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c.

1) Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase sommaria:

a) *l'attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato;*

b) *l'intimato che si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002.*

2) Procedimento di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.

a) *con il provvedimento che dispone il mutamento del rito, ex comb. disp. artt. 667 e 426 c.p.c., si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria (giurisprudenza ormai costante; v. da ultimo Cass., ordinanza n. 5955 del 28.02.2023) per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato, per intero e senza dimezzamento, secondo i principi fissati dall'art. 14, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002;*

b) *il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 c.p.c.:*

non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d'ufficio iscritto ex novo a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato; se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall'ufficio;

c) *l'attore (già intimante) che si costituisce nella fase di merito, depositando la propria memoria dovrà pagare un nuovo contributo unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa (dunque, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria), ai sensi dell'art.14, comma 1, d.P.R. n. 115/2002;*

d) *il convenuto (già intimato) che, a sua volta, si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare un nuovo ed autonomo contributo unificato (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), per intero e commisurato al valore della propria domanda, nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale ex novo, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, se formuli (o coltivi) l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art.14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002;*

parimenti il terzo sarà tenuto a versare il contributo unificato calcolato sul valore della propria domanda, senza dimezzamento (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), se svolga intervento autonomo o coltivi l'intervento già svolto in fase sommaria;

e) *il convenuto (intimato) che si costituisce per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell'intimazione di sfratto per morosità;*

laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell'intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale). [Provvedimento 8 giugno 2023 risposta ai quesiti posti sul canale Filo diretto a conferma del provvedimento del 12 aprile 2022 in Filodiretto)

- *procedimento di ingiunzione europea valore diviso metà [DAG.02/09/10/2010.0113135.U]*
- *nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico è dovuto il contributo unificato per l'importo previsto per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'articolo 13 del DPR 30 maggio 2002 n 115 [DAG.08/10/2010.0128408.U]*
- *ricorsi ex art. 16 punto 4 DPR 16/09/04 n 203 relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato pagano il contributo unificato relativo alle camere di consiglio (con riforma taglia riti alcuni ritengono superata questa circolare quindi pagamento dovuto per il procedimento di cognizione sommaria) [DAG 18/11/2005.0038650.U]*
- *i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea disciplinati dagli artt. 16,17,19-bis e 19-ter dlvo 150/2011 sono*

assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'articolo 13, comma 1, DPR n. 115 del 2002, senza dimezzamenti [DAG.31/03/2023.0072064.U]

- **Opposizione a fermo amministrativo**

...infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da "ogni imposta e tassa" previsti per i giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 23 della legge 689/8 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo .

Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall'art. 57 del citato DPR 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione).

Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da "ogni imposta e tassa" prevista per il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81.

Per l'opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l'imposta di registro. [DAG.26/06/2006.0068642.U]

- **Il nuovo procedimento sommario di cognizione**

"... si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.

Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.

I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-bis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero." [Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U]

- **Iscrizione a ruolo di procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello.** Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte d'Appello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li regola. Pertanto, non si determina ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del medesimo T.U. [provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020]

- **procedimenti semplificati di cognizione artt. 281 decies e e terdecies** " i procedimenti semplificati di cognizione (di cui al Capo III-quater , Titolo I Libro II del codice di procedura civile) sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'articolo 13, comma 1, DPR n. 115 del 2002, senza dimezzamenti [DAG.31/03/2023.0072064.U]

- **per il novellato [d.lgs 149/2022] art. 316 c.p.c. davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del processo semplificato di cognizione in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni del relativo titolo [DAG.31/03/2023.0072064.U]**

- Arricchimento senza causa ex articolo 2041 *contributo secondo valore della domanda* nota [DAG 29/10/2015.0162465.U]
- Procedura fallimentare...*Nell'attuale contesto normativo gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi, nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri: per la procedura fallimentare ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115 del 2002) per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13 dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata* [DAG.04/04/2016.0059390.U, DAG.07/07/2016.0127924.U, DAG.11/07/2017.0131921.U, DAG.11/12/2019.0237170.U]
- istanza dichiarazione di fallimento fondata su crediti di lavoro, vedi di seguito anche nei confronti di impresa in decozione, *contributo unificato dovuto se si superano i limiti di reddito di cui all'art. 9 c 1-dpr 115/2002* [DAG.29/12/2020.0212174.U]
- Reclamo ex art.18 r.d.n. 267 del 16 marzo 1942 (procedimento fallimentare) (*per come modificato dal d.gs. n. 5 del 9 gennaio 2006 e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007*) *contributo unificato dovuto per le camere di consiglio con relativa maggiorazione attesa la natura impugnativa di tale giudizio* [DAG11/07/2017.0131921.U, DAG11/12/2019.0237170.U e anche provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020]
- Opposizione stato passivo ex art 98 legge fallimentare *contributo unificato ex art. 13 lett. b) aumentato ai sensi del comma 1-bis* [DAG.29/12/2020.0212174.U]
- Impugnazioni ex art. 266 e 207 Codice della crisi e procedure concorsuali (opposizione stato passivo, impugnazione dei crediti ammessi, impugnazione incidentale revocazione) *contributo per valore aumentato della metà, con esclusioni delle procedure esenti* [DAG.24/10/2023.0213886.U]
- Concordato preventivo *..nella procedura di concordato preventivo NON è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e per la fase attuativa del piano concordatario omologato..* [DAG.05/02/2021.0025043.U]
- Procedimento di esdebitazione “ *..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006...*
si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento.
Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia [DAG08/09/2010.0114831.U]
- Procedure di esdebitazione , ex art. 14 -terdecies della legge 27 gennaio 2012, n. 3- *contributo unificato in misura fissa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di procedimenti che si svolgono secondo lo schema della camera di consiglio di cui all'art.737 c.p.c.* [Provvedimento del 18 ottobre 2022 in Foglio Informativo n. 3/2022]
- Procedura di esdebitazione art. 128 legge fallimentare *dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all'articolo 13 c. 1 lett b tusg* [Foglio di Informazione anno 2022]
- Procedura di esdebitazione che sorge nell'ambito della crisi di sovra indebitamento , ex art. 14-terdecies legge 27 gennaio 2012 n. 3 *dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all'articolo 13 c. 1 lett b tusg* [Provvedimento del 18 ottobre 2022 in Foglio di Informazione n.3/2022]
- procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
- *l'istanza presentata dall'organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l'autorizzazione al giudice per l'accesso all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati sconta il*

contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- l'istanza per la nomina dei professionisti(art. 15, c 9, legge 3/2012) sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- le istanze presentate dal professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012 scontano il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell'articolo 9 legge 3/2012 , così come la richiesta di omologa dell'accordo, e per la domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi si aprono degli autonomi procedimenti in camera di consiglio e si paga il relativo contributo unificato oltre al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto al momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina senza obbligo di pagamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario

- le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi di sovra indebitamento scelti " privatamente dalla parte" devono inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all'art. 13, comma 1, lettera b) e all'importo forfettario di cui all'articolo 30 [DAG.22/07/2016.0136189.U, DAG.23/03/2017.0055902.U, DAG.21/12/2017.0240120.U]

• dovuto il contributo unificato con riferimento ai crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento se il reddito della parte privata supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusg [DAG.11/01/2023.0005682.U]

• Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67 e ss Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza di cui al dlgs 14/2019 a seguito provvedimento del 15 dicembre 2022 su filo diretto dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all'articolo 13 c. 1 lett b tusg NOTA BENE Per il Provvedimento 7 febbraio 2023 in filo diretto la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, è alternativa agli istituti della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e il concordato minore (artt.74-83) e che essa (la liquidazione controllata) già prevista dalla l. n.3/2012 e ora disciplinata dagli artt. 268-277 inseriti nel titolo V dedicato alla liquidazione giudiziale, ha preso il luogo del fallimento avendo preso luogo del fallimento (gli istituti sono normativamente uguali) , ne conseguirebbe che per individuare l'importo del contributo unificato bisognerebbe fare riferimento a quanto dovuto per il fallimento ex art. 13 dpr 115/2002 auspicabile in merito un chiarimento ministeriale

• Prestazioni a carico SSN per anziani ricoverati in case di riposo contributo unificato valore della causa [DAG.18/07/2017.0137156.U]

• (art. 473bis 49 c.p.c.) cumulo di domande separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio se chiesto da uno solo dei coniugi art. 13 c. 1 lett.b) x 2 se chiesto da entrambi i coniugi art. 13 c. 1 lett.a) x 2 [DAG.19/12/2024.0261608.U]

• Separazione o divorzio Domanda in riconvenzionale art. 13 c. 1 lett.b) [DAG.19/12/2024.0261608.U]

• procedure di separazione consensuale con un solo coniuge ammesso al patrocinio a carico dello Stato il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato. Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l'intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali. [Provvedimento 24 luglio 2023 in Filo diretto]

• Esecutorietà della sentenza ecclesiastica nullità matrimonio se richiesta presentata da entrambi i coniugi rito camerale quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 lettera b) se

presentata da uno dei coniugi giudizio ordinario quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 lettera d) [Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212140.U]

- **MEDIAZIONE** decreto di Omologa “ *il decreto di omologa dell'accordo di mediazione deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all'articolo 13, comma 1 lett.b), sia dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 e quando l'accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all'agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro.*” [DAG.28/02/2018.0040734.U]

- unico procedimento contro lo stesso resistente. “ *l'ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte (in senso processuale)in conformità alle disposizioni del codice di rito e, dunque,sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte,indipendentemente dall'esistenza o meno, in capo ad alcuni,di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato.* [provvedimento 27 marzo 2018 richiamato in DAG.22/05/20180102628.U vedi anche foglio informativo n. 2/2018]

- procedure esecutive per consegna o rilascio sconta sempre il pagamento del contributo unificato[provvedimento 27 marzo 2018 richiamato in DAG.22/05/2018.0102628.U]

- Contributo unificato da prenotare a debito nelle procedure di vendita dei beni sequestrati ex art. 155 DPR 115/02 il valore si determina ai sensi dell'art. 12 tu spesi di giustizia quindi in base alla somma conseguita dalla vendita [DAG.29/05/2018.0108285.U]

- responsabilità civile dei magistrati “*Deve ritenersi che i procedimenti di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati sono soggetti al pagamento del contributo unificato entro i limiti reddituali previsti dall'articolo 9 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sono soggetti all'importo forfettario di cui all'articolo 30 del citato Testo Unico e ai diritti di copia di cui al medesimo Testo Unico.*” [DAG.20/08/2018.0164778.U]

- querela di falso (in via principale o in corso di causa ex art 221 e ss cpc) Valore indeterminabile Sentenza 17/3/2015 n. 983 Commissione Tributaria regione Lombardia e Cassazione Civile Sez. III 23 giugno 2017 n. 15642

- Cause agrarie contributo unificato dovuto non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo [DAG.19/11/2021.0232513.U]

- Rimborsi elettorali dovuto il contributo unificato [DAG.05/10/2021.0200443.U]

- Opposizione delibera condominiale contributo unificato sul valore della causa che “*deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito.*”

Tenuto conto delle considerazioni svolte e dal principio di diritto sopra richiamato deve affermarsi che nei procedimenti di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale il valore del procedimento , che in ogni caso deve essere indicato nell'atto introduttivo, è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione.” [Provvedimento del 20 maggio 2023 in Filo diretto]

- Impugnazione dell'autorizzazione del notaio per atti quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari *In merito al regime fiscale di tale impugnazione, la stessa deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b), d.P.R.n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall'art.13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.* [DAG.02/05/2023.0092888.U]

- Opposizione alle sanzioni comminate dalla Consob o dalla Banca d'Italia ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 promossi dinanzi alla Corte di appello. *Con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 72 del 2015, è venuto meno il richiamo al procedimento in camera di consiglio e il giudizio, così come disciplinato dall'attuale formulazione dell'art. 195, commi 4,*

5, 6, 7, 7bis e 8, risulta ora articolato secondo lo schema tipico del processo ordinario di cognizione, con la conseguenza che il contributo unificato dovrà essere determinato in base agli scaglioni di valore di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

A tali procedimenti non andrà tuttavia applicata la maggiorazione prevista dal comma 1bis del medesimo articolo 13 in quanto la corte d'appello è giudice di prima istanza e, di conseguenza, non troverà applicazione neanche il successivo comma 1-quater in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione "l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'appello non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, sicché non può trovare applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce all'ipotesi in cui sia stata respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile l'impugnazione, anche incidentale" (Cass. Civ. sent. N. 13150 del 30.06.2020). [Provvedimento del 27 novembre 2022 in Filodiretto]

- *Opposizione Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari- Procedimenti disciplinati dall'art. 196 del d.lgs. 58 del 1998 promossi dinanzi alla Corte di appello. Il contributo unificato dovrà essere determinato in base agli scaglioni di valore di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.*

A tali procedimenti non andrà tuttavia applicata la maggiorazione prevista dal comma 1bis del medesimo articolo 13 in quanto la corte d'appello è giudice di prima istanza e, di conseguenza, non troverà applicazione neanche il successivo comma 1-quater in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione "l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'appello non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, sicché non può trovare applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce all'ipotesi in cui sia stata respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile l'impugnazione, anche incidentale" (Cass. Civ. sent. N. 13150 del 30.06.2020). [Provvedimento del 27 novembre 2022 in Filodiretto]

- *vittime della criminalità organizzata e vittime del dovere dovuto contributo unificato , anticipazione forfettaria e diritti di copia , provvedimento definitivo del giudizio soggetto all'imposta di registro l'articolo 34 della legge 222/2007 ha infatti esteso in favore delle vittime i benefici (di natura economica) di cui all'articolo 5 comma 1 e 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206 e non anche le esenzioni processuali di cui all'articolo 10 della richiamata legge [DAG.16/01/2024.0012.549.U]*

- *dovuto il contributo unificato nelle procedure in cui l immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo penale e la parte ai fini della esenzione cita l articolo 51 comma 3 bis del decreto legge 15972011.. tale articolo prevede l esenzione da imposte, tasse e tributi nulla disponendo circa le spese processuali.*

- *ai procedimenti di descrizione e sequestro così come a quelli inibitori di cui agli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005 debba applicarsi il contributo unificato indicato all'art. 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 senza dimezzamento .. [Provvedimento 20 giugno 2024]*

Disposizioni ministeriali

casi in cui non è dovuto il contributo unificato

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (articolo 10 punto 6 DPR 115/2002)

le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica (DAG.31/03/2017.0063912.U e Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022)

- Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego NON opera l'esenzione in base al reddito [circolare 65934.U del 14 maggio 2012]
- *nel processo penale non è dovuto il contributo unificato nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile*[circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04]
- *non dovuto contributo unificato e anticipazione forfettaria ex articolo 30 tusg nei procedimenti di opposizione al rigetto ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale circ. 30 novembre 2022 n. 0242819.U*
- *nell'intervento ex articolo 105 comma 2 cpc non è dovuto il contributo* [DAG.05/02/2015.0020600.U04]
- *Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l'avvocato agisca per il recupero delle stesse. L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.*
- *Separazione delle domande La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina il versamento di un nuovo contributo unificato.* [provvedimento 28 maggio 2018 - in Foglio Informativo n. 3/201]
- *lite temeraria "non essendo la domanda di risarcimento danni ex art 96, commi 1 e 2, cpc qualificabile come domanda riconvenzionale (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 3 DPR 115/02) il cancelliere non è tenuto a richiedere alla parte che l'abbia proposta il versamento del contributo unificato"*[DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG.29/10/2015.0162465.U, DAG16/11/2015.0172664.U,DAG.08/04/2016.0063597.U,DAG.16/08/2017.0153361.U,DAG.21/08/2019.0164515.U]
- *formule di stile "la formula in questione, utilizzata nelle conclusioni dell'atto non può ritenersi dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato"* [DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG 29/10/2015.0162465.U, DAG 09/11/2015.0167802.U DAG.21/08/2019.0164515.U]
- *correzione di errori materiali vi è esenzione dal contributo unificato per i procedimenti per correzione di errori materiali tale procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo (Cass.civ. Sez I sent. 13075/03).* [circolare 18 marzo 2003 senza numero confermato provv. 16/04/2018 in DAG.22/05/2018.0102628.U e provvedimento 11 aprile 2018 Foglio Informativo n. 2/2018]
- *La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato* [DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest'ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile (N.d.R. articolo 476 c.p.c. abrogato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149)]
- *"attesa la natura amministrativa del procedimento non è dovuto il contributo unificato per le iscrizioni e le annotazioni(dei giornali e dei periodici) nel registro di cui all'art. 5 legge 8 febbraio 1948 n 47 (cosiddetto registro stampa) . Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative"* [circolare 22 ottobre 2003 n 1/13395/44]
- *"... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale.."* (vedi

oggi modifiche all'articolo 13 dpr 115/02) [circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze]

- *resta ferma l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole ("il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa"); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. "l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente" l'esenzione di cui all'art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall'età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*
- *procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]*
- *in vigore l art.19 legge 6 marzo 1987 che dispone l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'art. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 [Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014]*
- *Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta (all'art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.) La domanda relativa solo alla prole (maggiorrenne o minorenni), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*
- *Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi (all'art.473-bis.47 c.p.c.) sia relativa solo alla prole (maggiorrenne o minorenni), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*
- *Procedimenti volti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonché procedimenti di modifica delle relative condizioni (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.) Tali procedimenti sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, anche se relativi alla prole maggiorrenne; restano dovute le anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 del d.P.R. n.115/2002 e le altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*
- *garanzie a tutela del credito (art. 473-bis.36 c.p.c.) e pagamento diretto del terzo (art. 473-bis.37 c.p.c.) Le norme, inserite nella Sezione III del Capo II, dedicata all'attuazione dei provvedimenti del giudice della famiglia, introducono strumenti a garanzia degli obblighi a contenuto patrimoniale. Le procedure instaurate dal creditore dell'assegno di mantenimento, attribuito in favore suo o della prole nata all'interno del matrimonio, godono dell'esenzione di cui all'art. 19 L. n.74/1987, che si riferisce "ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni", per cui non è dovuto né il pagamento del contributo unificato, né il pagamento di ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Nel caso in cui tali procedimenti siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l'esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma*

2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell'anticipazione forfettaria di cui all'art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

- *Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore (art.473-bis.38 c.p.c.) e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39 c.p.c.) Tali procedimenti, se proposti con autonoma domanda in assenza di un procedimento in corso, sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto relativi alla tutela della prole, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987. Tuttavia, in caso siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l'esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell'anticipazione forfettaria di cui all'art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura.* [DAG.19/12/2024.0261608.U]

- *Violenza nelle relazioni familiari art. 7 legge 154/2001* [DAG 14/04/2015.009943.U]

- *Violenza domestica o di genere (art.473-bis.40 e ss. c.p.c.) non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello previsto per il procedimento in cui le violenze o gli abusi sono allegati.* [DAG.19/12/2024.0261608.U]

- *Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art.473-bis.69 c.p.c.) i procedimenti di cui all'art.473-bis.69 c.p.c. sono esenti "dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione" ai sensi dell'art.7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".* [DAG.19/12/2024.0261608.U]

- *Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 n.162 Non dovuto il contributo unificato sia nella fase innanzi al procuratore della repubblica sia nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale* [DAG.29/7/2015.0111198.U confermata da DAG.21/6/2017.0120356.U e provvedimento 14 giugno 2018 in foglio di informazione n 3/2018]

- *procedimenti in materia di adozione e affiliazione (diritto del minore ad una famiglia) esente art.82 legge 184/1983* [rif. provvedimento 1 febbraio 2023]

- *affido condiviso di minori esente legge art. 82 esente 184/1983* [rif. provvedimento 1 febbraio 2023]

- *procedimenti di competenza del giudice tutelare, volti all'adozione di misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia (Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice) sono esenti dal versamento del contributo unificato (art. 46-bis disp. att. c.c.), mentre tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, così come gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice (in materia di affiliazione e affidamento di minori) sono esenti da tasse di bollo e di registro (art. 46 disp. att. c.c.); a ciò si aggiunga che l'art. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002 prevede l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili riguardanti la prole, in generale.* [DAG.16/05/2024.0104395.U]

- *i procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica non sono soggetti al pagamento del contributo unificato* [provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018]

- *Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non vi è prescritta alcuna formalità.* [DAG 16/05/2014.0070387.U confermato Provvedimento del 15 giugno 2022]

- *Le istanze presentate dal curatore al giudice che lo ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esorcizzata dal giudice la vigilanza sull'operato del curatore, di conseguenza su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario ex art. 30 D.P.R. n 115/2002* [DAG 16/05/2014.0070387.U confermato Provvedimento del 15 giugno 2022] (NdR= cosa diversa è l'autorizzazione a vendere immobili di competenza del tribunale che dando vita ad autonomi procedimenti sono soggetti al pagamento di contributo unificato e importo forfettario)

- *nelle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533* [DAG.02/04/2010.0049204.U]
- *nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale.* [Provvedimento 29 novembre 2022]
- *non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo*[circolare n 3 del 13 maggio 2002]
- *Procedimento di Cassazione -Giudizio di rinvio “ il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato ” (NdR= la circolare in esame deve essere intesa nel senso che è dovuto il contributo unificato per il giudizio di rinvio SENZA l'aumento della metà)* [Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018]
- *Procedimento di Cassazione -Giudizio di rinvio nel caso in cui la sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l'ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell'interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall'altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l'importo di cui all'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell'interessato, essere restituito al solvens.* [Provvedimento 6 dicembre 2022]
- *Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)* [DAG.09/01/2013.0003169.U]
- *Cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego-recupero del contributo unificato previsto dall art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 “Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l'iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l'impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell'iscrizione a ruolo l'impugnante avesse beneficiato dell'esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. “* [DAG.27/07/2024.0157427.U]
- *Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa* [circolare DAG14/05/2012.0065934.U]
- *Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro di previdenza e assistenza se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusc* [DAG14/05/2012.0065934.U e DAG.11/01/2023.0005682.U]
- *Non è dovuto il contributo unificato con riferimento ai crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusc* [DAG.11/01/2023.0005682.U]
- *non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione* [DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile] NdR la presente direttiva va letta alla luce della DAG.11/01/2023.0005682.U ai sensi della quale si ha esenzione se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusc

- Ai sensi della nelle procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell'articolo 2 e 3 DPR 247/2004 [nota 16 giugno 2008]

- materia di sfratto: *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.* [circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44]

- procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. fase sommaria:

l'intimato che si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato;

fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 c.p.c.:

non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d'ufficio iscritto ex novo a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato;

se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall'ufficio [Provvedimento 8 giugno 2023]

- controversia su contratto di locazione *quando essendovi all'origine della controversia un contratto di locazione il thema decidendum riguardi in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno non produce quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell'applicazione del rito laboristico secondo quanto previsto dall'art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all'art. 13, comma 4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30* [nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04] (ndr= a seguito dell'abrogazione del comma 4 articolo 13 il contributo è commisurato al valore della causa di locazione diviso due)”

- *non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare*[circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U]

- *l'istanza differimento della vendita e l'istanza di conversione del pignoramento non sono soggette al pagamento del contributo unificato* [circolare 1/334/44/ER/U/04/U]

- intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari “... deve ritenersi che il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.” [DAG.05/07/2012.0094920.U indirizzo confermato dalla DAG.05/02/2015.0020600.U]

- *le domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie sono esenti dal contributo unificato* [circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-04]

- *le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette al pagamento del contributo unificato*[circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-04]

- pagamento del contributo unificato dell'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. *E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002. Al riguardo si rappresenta che la natura del*

provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come "decreto motivato", pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l'art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura" si è dell'avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare. D'altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di "denaro per gli atti richiesti dalla legge" [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito [DAG.08/03/2006.0027213.U]

- *le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato [circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4]*
- *A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle insinuazioni tempestive e come quest'ultime non sono soggette al pagamento del contributo unificato...le dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo. [Ispettorato generale Ministero della giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006]*
- *Procedimento di concordato preventivo - Fase dell'omologa e relativa attuazione –Il procedimento di concordato preventivo instaurato su istanza del debitore e definito con la omologazione del concordato, una volta approvato ha natura unitaria: le sue diverse "fasi giurisdizionali" sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo, e l'unitarietà della sequenza procedimentale - pur complessa – non è esclusa dalla eventuale commistione di più fasi di diversa natura. Atteso quindi che, in base all'impianto del testo unico sulle spese di giustizia (cfr. art. 3 comma 1, lett. "o", d.P.R. 115/2002), il contributo unificato d'iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione è dovuto a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, non è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e la fase attuativa del piano concordatario omologato nell'ambito della procedura di concordato preventivo. [provvedimento 4 febbraio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021]*
- *procedura di liquidazione controllata fase" esecutiva non dovuto ulteriore contributo unificato per la fase" esecutiva che segue la sentenza di cui all'art.270, comma 1, in cui il liquidatore procede alle vendite e agli altri atti di liquidazione del patrimonio, non contempla l'avvio di una nuova procedura, bensì si innesta sulla procedura di liquidazione controllata già pendente [Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto]*
- *fase esecutiva omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (di cui all'art.70, comma 7, CCII) non dovuto ulteriore contributo unificato [Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto]*
- *fase esecutiva omologa del concordato minore (disciplinata dall'art.80, comma 2, CCII), non dovuto ulteriore contributo unificato [Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto]*
- *sovraindebitamento le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto al momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina senza obbligo di pagamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario [DAG.21/12/2017.0240120.U]*
- *Non è dovuto il contributo unificato con riferimento ai crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento (se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusg [DAG.11/01/2023.0005682.U]*
- *Non è dovuto il contributo unificato per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore artt. 71 e 81 Codice della crisi dell'impresa Ministero Giustizia [Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto]*
- *Non è dovuto il contributo unificato per l'esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all'art. 275 Codice della crisi dell'impresa [Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto]*
- *procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza, NON dovuto il pagamento del contributo unificato nella limitazione reddituale prevista dall'art.9, comma 1-*

bis, del d.P.R. 115/2002; le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1° comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [DAG.11/01/2023.0005682.U]

- *Il Tribunale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della nota di trascrizione conseguente alla procedura di accettazione di eredità con beneficio di inventario.Ne consegue che l'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002. Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di euro 10,33 [= attualmente € 16,00] per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 6421/1972. [Nota 13 giugno 2003, n. 1/8307]*

- *Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo. [Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia]*

- *non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente [DAG 03/03/2015.0036550.U conf. DAG.07/06/2017.0110938.U]*

- *Ricorsi ex art. 669 duodecies c.p.c. – attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - disciplinata dall'art. 669 duodecies c.p.c. e connotata da provvedimenti di natura strumentale, inidonei al giudicato - integra una prosecuzione meramente eventuale del giudizio cautelare (per il quale è già previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall'art. 13, comma 3, d.P.R. 115 del 2002); pertanto, i ricorsi ex art. 669 duodecies c.p.c. non introducendo un nuovo procedimento contenzioso, ma rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivato, non sono soggetti all'obbligo del pagamento del contributo unificato. [nota senza numero del 15 febbraio 2021 e provvedimento in foglio Informativo n. 2/2021]*

- *in merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n. 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria. [31 luglio 2002 n. 5].*

- *richiesta sospensiva ex art. 649 c.p.c. nell'opposizione a decreto ingiuntivo "non dando vita l'istanza di sospensiva ex art. 649 cpc ad un autonomo procedimento (né camerale né speciale) non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo" [nota 31 marzo 2017 n. 0063912.U]*

- *istanze di sospensione dell'esecuzione delle ingiunzioni proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all'ordinanza che decide sulla*

sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l'instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l'opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). [Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022]

- *opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie(riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) quando l'oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l'eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria [provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022]*
- *Cause agrarie contributo unificato non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo [DAG.19/11/2021.0232513.U]*
- *Nomina cancelliere per predisposizione inventario Eredità giacente- non dovuto [Provvedimento del 15 giugno 2022 In Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022]*
- *reclamo ordinanza che condanna il testimone non comparso all'udienza per la mancata comparizione del testimone non è assoggettato ad autonomo contributo unificato rispetto a quello già versato per il procedimento a cui la testimonianza afferisce, né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. 115/2002. Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa di carattere generale dettata dal citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione. [DAG.26/01/2024.0018537.U]*
- *i giudizi di riparazione per ingiusta detenzione non sono soggetti al pagamento del contributo unificato [circolare 20 giugno 2006 n 66030]*

Disposizioni ministeriali **casì di riduzione del contributo unificato**

In materia di riduzione del contributo unificato opera l'articolo 13 tusg ai sensi del quale :

≈ comma 1-bis. *Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.*

≈ comma 2. *Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. ...*

≈ comma 3. *Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis.*

- *Dimezzamento dell'importo -Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo “Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”*

[DAG.23/02/2018.0038947.U, DAG.09/03/2018.0048401.U e Provvedimento del 14 febbraio 2019 in Foglio di Informazione del Ministero della Giustizia anno 2022]

- *non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all'art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand'anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. [DAG.28/03/2024.0068352.U]*

- *nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente corrisponde la metà del contributo unificato [circolare ministeriale 14 luglio 2005, n. 001543] (vedi circolare che segue)*

- *opposizione a decreto ingiuntivo*

l'opponente che chiede la sola revoca della ingiunzione ovvero, pur formulando una domanda riconvenzionale, non muta il valore della causa (in quanto la domanda riconvenzionale si pone nel medesimo scaglione di valore del decreto ingiuntivo), pagherà un contributo unificato dimezzato (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, prima parte del d.P.R. n. 115 del 2002);

l'opposto, che si costituisce nel medesimo giudizio e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002- si ricorda, infatti, che l'opposto ha già pagato metà contributo unificato al momento della proposizione del ricorso monitorio – circolare 1543 del 14/7/2005);

l'opponente che, oltre alla revoca dell'ingiunzione, propone una domanda riconvenzionale cui consegue l'aumento del valore della causa (in quanto la riconvenzionale si pone in uno scaglione di valore superiore a quello del ricorso del decreto ingiuntivo), pagherà il contributo unificato fissato per lo scaglione di valore della riconvenzionale per intero (in questo caso, come ricordato nella circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, “il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell'importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte))”;

l'opposto che si costituisce nel medesimo giudizio (il cui valore è stato già innalzato dall'opponente con la proposizione della riconvenzionale ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio) e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o

chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda. [Provvedimento del 13 luglio 2020]

- opposizione a decreto ingiuntivo, quand'anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-decies c.p.c., “...non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all'art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand'anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002”. [DAG.28/03/2024.0068352.U]
- *la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei **procedimenti di impugnazione delle sentenze** che decidono sulle predette opposizioni*[circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44]
- *nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa il contributo unificato è ridotto a metà*[DAG.07/02/2011.0015598.U]
- accertamento tecnico preventivo *dimezzamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115* [DAG 38947.U del 23.02.2018 e Provvedimento 12 maggio 2023]
- accertamento tecnico preventivo, *il dimezzamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115, si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale, una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo.* [DAG 38947.U del 23.02.2018, provvedimento del 23 febbraio 2018 foglio di informazione n. 1/2018, e Provvedimento 12 maggio 2023 in Filo diretto]
- Nuovo procedimento sommario di cognizione”... *si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.*

Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.

I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.” [Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U]

- nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, *se — come nella gran parte dei casi avviene — si costituisce per prima la parte opponente e propone una domanda riconvenzionale, sarà tenuta al versamento del (solo) contributo unificato proprio del giudizio di opposizione se la domanda riconvenzionale rientra, per valore, nello stesso scaglione di riferimento del giudizio di opposizione: in tal caso, il contributo sarà dovuto nella misura ridotta risultante dall'applicazione del disposto dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002* [Provvedimento del 13 luglio 2020 in Filo diretto]
- procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. 1) Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase sommaria:

a) l'attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato;

b) l'intimato che si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002. N.N. per la direttiva in commento il dimezzamento non opera nella fase di merito a cognizione piena [Provvedimento 8 giugno 2023 in Filo diretto (il presente provvedimento conferma il provvedimento del 12 aprile 2022 in Filodiretto)]

- ai procedimenti di descrizione e sequestro così come a quelli inibitori di cui agli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005 debba applicarsi il contributo unificato indicato all'art. 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 senza dimezzamento .. [Provvedimento 20 giugno 2024]

Disposizioni ministeriali

contributo unificato giudizio con Concessionario

- *la procedura attivata dal concessionario ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia [DAG.06/05/2008.62754.U]*
- *...Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono "annotati" dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell'esecuzione (art. 157 del T.U.). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.). [circolare 26 giugno 2003 n 9]*
- *pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vi sia titolo di recupero a carico del concessionario soccombente, essendo questi esplicitamente esonerato dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 cit. ne discende che il concessionario è dunque esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo. [DAG.09/02/2024.0030145.U]*
- **Quesito relativo al recupero delle somme prenotate a campione civile nelle cause promosse per la insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento e definite con la condanna del Concessionario stesso al pagamento delle spese**

E' stato chiesto di conoscere, da parte del Sig. Presidente del Tribunale di Benevento, quale debba essere il comportamento dell'Ufficio in presenza di cause promosse dal Concessionario per l'insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento definite con la condanna del medesimo al pagamento delle spese.

Omissis..

Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere.

Conseguentemente, i crediti sopra menzionati debbono essere annullati per insussistenza, a mente di quanto disposto dall'art. 220 del D.P.R. n. 115/2002, con provvedimento da assumere dal Funzionario di cancelleria addetto al servizio.

Infine, si ritiene che i procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 siano disciplinati dall'art. 157 del D.P.R. medesimo, come peraltro già sopra accennato, e che pertanto l'annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato debbano essere operate dal Concessionario, all'uopo delegato [Prot. n I/3230/VF/41 del 2 marzo 2005]

- **Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Art. 157 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle spese di giustizia**

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali nelle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia, diversamente dalla normativa previgente, "attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate" (relazione al Testo Unico delle spese di giustizia).

Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: il contributo unificato le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02) i diritti di copia.

Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.

L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.

Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verificano se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.

La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero. [DAG.06/05/2008.62754.U]

- **Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973:**

Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito)

1) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b) in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bs

2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 [DAG. 16/06/2021.0126871.U]

- **circolare ambito di applicazione articolo 157 tusc**

Oggetto: spese processuali nella procedura esecutiva attivata dagli agenti della riscossione per tutte le entrate, iscritte a ruolo- articolo 157 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti circa l'ambito applicativo dell'articolo 157 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 evidenziando, inoltre, che alcuni agenti della riscossione riterrebbero di beneficiare di un generico regime di esenzione nell'ambito delle procedure di riscossione attivate poi il recupero delle entrate iscritte a ruolo.

Questa Direzione Generale, coti noto prot. 62754 del 28 aprile 2008. che qui integralmente si richiama, ha fornito agli uffici giudiziari alcune indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali in oggetto.

Nella nota in esame è stato precisato che in base all'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002. gli agenti della riscossione devono curare la prenotazione u debito del contributo unificato, delle spese di notifica a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/2002) e dei diritti di copia

L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari consiste nella verifica su richiesta dell'agente . dello corrispondenza tra le spese annotate e quelle previste dalle norme di legge.

Pertanto deve ribadirsi che gli agenti della riscossione non sono esentati dal pagamento delle spese elencate nell'articolo 157 citato.

Dal combinato delle disposizioni contenute nell'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n, 602 emerge che tali importi sono ridotti della metà e prenotati a debito a cura del concessionario.

L'altro aspetto segnalato dagli uffici giudiziari riguarda invece, l'ambito applicativo dell'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002 e precisamente se questo trovi applicazione al solo processo esecutivo o possa estendersi anche ai processi a cognizione ordinaria.

La norma in esame richiama espressamente l'articolo 48 del D.P.R, n. 602 del 29 settembre 1973, in base al quale ""le tasse e i diritti per gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in

conseguenza del procedimento di riscossione coattiva nono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti dalla parie soccombente”.

Nonostante il richiamo operato dall'articolo 157 in oggetto, la formulazione utilizzata per le due norme è differente.

L'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002, norma di rango regolamentare, fa riferimento alle spese processuali della "procedura esecutiva" attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

Tale norma indica la modalità operativa attraverso la quale l'ufficio giudiziario deve controllare la Corrispondenza delle spese prenotate dall'agente della riscossione alle norme di legge.

Per quanto riguarda invece l'ambito prettamente operativo, si richiama l'articolo 48 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, che è norma di rango primario con portata generale in quanto si inserisce nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito e prevede una particolare agevolazione a favore dei concessionari per le tasse ed i diritti degli atti giudiziari nel "procedimento di riscossione coattiva".

Tale ultima formulazione sembra far propendere per una lettura estensiva del tipo di "procedura" destinato a beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002.

Di conseguenza, dalla lettura di entrambe le norme citate, tenuto conto altresì del rispettivo rango ed ambito operativo questa Direzione Generale riterrebbe applicabile l'agevolazione in esame anche a procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrate iscritte a ruolo.

In tale ottica la prenotazione a debito del contributo unificato, dell'importo forfetario e dei diritti di copia, prevista dall'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002, dovrebbe applicarsi, ad esempio, alle procedure concorsuali, alle procedure di pignoramento, al giudizio di accertamento ed alle opposizioni giudiziarie

A sostegno di tale interpretazione si richiama il D.M. 21 novembre 2000 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce la misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti agli agenti della riscossione.

Le tabelle A e B, allegate al D.M. citato, ricomprendono tra le attività che danno diritto al rimborso delle spese sostenute dai concessionari, quelle connesse a tali particolari procedure.

Per quanto riguarda invece i quesiti posti dagli uffici giudiziari in merito al regime di esenzione previsto dall'articolo 66. D. lgs n. 112 del 13 aprile 1999, relativo all'imposta di registro sugli atti delle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo, questa Direzione Generale è in attesa del parere dell' Agenzia delle Entrate competente per tale materia. [DAG.03/04/2014.0050954.U]

Disposizioni ministeriali contributo unificato procedimenti esecutivi

- nei processi esecutivi di espropriazione forzata, il criterio indicato dall'articolo 14 c. 1 [*nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato*] risulta *derogato* con l'entrato in vigore del comma 3.1 dello stesso articolo che *vieta l'iscrizione a ruolo se non viene versato il contributo unificato o il minor contributo dovuto per legge*, per il ministero della giustizia, infatti, anche nei processi esecutivi il contributo è dovuto dal creditore all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento [DAG.23/03/2025.0060633.U].

- Espropriazione forzata presso terzi - Soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato [provvedimento 3 agosto 2020 Foglio Informativo n. 1/2021]

In ambito di espropriazioni forzate, il criterio generale per individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato è quello fissato dall'articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale in tali procedure esecutive il contributo unificato viene pagato da chi "fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati"; [NdR = la presente parte oggi superata dalla soprarichiamata DAG.23/03/2025.0060633.U]

nelle ipotesi in cui tale istanza non venisse formalizzata attraverso il deposito di uno specifico atto (come ad es. può accadere nel pignoramento presso terzi), ovvero nel caso in cui non vi fossero istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, come nelle esecuzioni degli obblighi di fare o non fare (ex artt. 612 e segg. c.p.c.), il contributo unificato dovrà essere pagato dal soggetto che ha dato origine alla procedura esecutiva.

Anche in caso di perdita dell'efficacia del pignoramento (verificabile quando né il creditore procedente né le altre parti di cui all'art. 159 ter disp. att. c.p.c. abbiano provveduto all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva), il creditore procedente non può considerarsi libero da adempimenti, alla luce del disposto di cui all'art. 164-ter disp. att. c.p.c., rimanendo lo stesso "responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo, quale conseguenza dell'inattività del procedente, e di ottenere senza indugio una pronuncia dell'autorità giudiziaria" (parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, prot. n. 5241.U del 28.6.2018).

Pertanto, nell'espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui questi pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c.

- Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare per sentenze emesse nei giudizi di lavoro e di previdenza e assistenza se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusc [DAG.11/01/2023.0005682.U]

- in materia di procedimenti esecutivi [circolare 14 gennaio 2004 senza numero]:

1. *il differimento della vendita a richiesta di parte non è assoggettato al pagamento delle maggiori spese cagionate dal rinvio;*

2. *non è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di istanze per la restituzione dei titoli nell'ipotesi in cui il creditore procedente o intervenuto intende rinunciare agli atti del procedimento esecutivo sia prima che sia stata proposta istanza di assegnazione o vendita sia nell'ipotesi del decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 cpc.*

Si ritiene tuttavia dovuta l'imposta di bollo.

3. *Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi – sul presupposto che l'attuale disciplina non consente il versamento dei diritti di Cancelleria da parte dell'ufficiale giudiziario al momento del deposito in Tribunale del pignoramento (art. 543 c.p.c.) – come in precedenza era stabilito dalla circolare ministeriale n. 1/97 dell'allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni – l'omessa costituzione del creditore comporta l'impossibilità del recupero delle spese sostenute.*

4. Ricorso per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - in considerazione del fatto che la legge istitutiva del contributo unificato ha previsto, relativamente ai procedimenti esecutivi, il pagamento del contributo unificato solo al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita (art. 14, primo comma, del testo unico), non si ritiene dovuto il pagamento del contributo unificato per tali tipi di ricorsi nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita.

Né può sostenersi che per tali procedimenti debba essere pagato il contributo relativo ai procedimenti in Camera di Consiglio pari ad euro 62,00 (art. 13, lettera a), del testo unico) limitato, appunto, ai processi speciali di cui al libro IV, titolo 11, capo VI del codice di procedura civile.

I procedimenti in questione, invece, come noto, sono disciplinati nel libro III del codice di procedura civile relativo al processo di esecuzione

5. Per quel che concerne le spese di notifica e l'imposta di bollo si osserva quanto segue:

Nel caso in cui la parte presenti domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento, il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 562 c.p.c. e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo, deve sentire le parti (art. 485 c.p.c.), come disposto dall'art. 172 disp. att. c.p.c..

La comunicazione del decreto che fissa l'udienza, alla quale devono intervenire il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore, deve essere comunicato a cura della Cancelleria (art. 485, secondo comma, c.p.c.); conseguentemente non si ritiene che possano porsi a carico delle parti le spese per la notifica dello stesso.

Si ritiene invece dovuta l'imposta di bollo sull'istanza in quanto trattasi di un procedimento non sottoposto al pagamento del contributo unificato (ex art. 18 del testo unico).

6. Non deve essere pagato il contributo unificato nell'ipotesi di deposito dell'istanza ex art. 495 cpc (conversione del pignoramento) intesa ad ottenere dal giudice dell'esecuzione la fissazione dell'udienza per la determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento bensì si inserisce nella procedura esecutiva in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato.

Analoga disciplina si ha se la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione dell'istanza di vendita o assegnazione. Sulla istanza è dovuta l'imposta di bollo.

Per ciò che concerne le spese di notificazione valgono le medesime considerazioni svolte sub 4. Infatti, poiché il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti in udienza prima di determinare la somma da sostituire al bene pignorato e cioè deve fissare (non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione) l'udienza (art. 495, terzo comma, c.p.c.) ed il relativo decreto deve essere comunicato alle parti dal cancelliere (art. 485 c.p.c.), nel caso in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita non sono dovute da parte dell'istante le spese per la notificazione dei biglietti di Cancelleria

- procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza, NON dovuto il pagamento del contributo unificato nella limitazione reddituale prevista dall'art.9, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002; le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1° comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; [DAG.11/01/2023.0005682.U]

- *Procedimenti di opposizione all'esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro dovuto il contributo unificato per il combinato disposto di cui agli articoli 618 c.p.c. , 13 testo unico spese di giustizia e articolo 10 legge 533/1973 a) esenti per redditi non superiori a tre volte l'importo di cui all'articolo 76 dpr 115/2002 (attualmente 11.483,82 x 3 = 34.481,47); b) opposizione atti esecutivi 168 diviso 2 = € 84 c) opposizione all'esecuzione valore della domanda dimezzata [cfr.DAG 14/05/2012.0065934.U]*
- *non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente [DAG 03/03/2015.0036550.U conf. DAG.07/06/2017.0110938.U]*
- *Espropriazione forzata presso terzi ...nell'espropriazioni presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'articolo 543, comma 4 c.p.c. [Provvedimento del 3 agosto 2020 in Foglio di Informazione Ministero della Giustizia n. 1/2021]*
- *nell'intervento nelle procedure esecutive il contributo unificato secondo gli importi di cui al 2 comma articolo 13 è dovuto solo se il creditore che interviene proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati [DAG.05/07/2012.0094920.U]*
- *non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare [circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U]*
- *si esclude che debba procedersi da parte dell'Ufficio NEP al deposito del preavviso di rilascio immobile ritualmente notificato presso la cancelleria esecuzioni per l'apertura del relativo fascicolo mancando l'atto fondamentale per tale operazione costituito dal verbale di rilascio immobile. [circolare prot. VI- DOG/914/03-1/2014/Ca del 5 novembre 2014]*
- *nel processo esecutivo per consegna e rilascio(ex art. 605 cpc e segg) il pagamento del contributo unificato è a carico di chi ha dato inizio alla procedura (parte istante) [DAG.11/04/2018.0073690.U e DAG.23/03/2025.0060633.U]*
- *nel processo esecutivo per consegna e rilascio (NdR= ex art. 605 cpc e segg) il pagamento del contributo unificato si effettua presso la cancelleria competente e non in mani dell'ufficiale giudiziario [circolare prot. 6/157/035/2011/CA, prot.65934 del 2012 e DAG.07/06/2017.0110938.U]*
- *Disposizioni ministeriali contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt, 605 e seguenti del c.p.c. [DAG.14/05/20120065934.U]*

L'art. 37, comma 6, lettera O) del Decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha introdotto il contributo unificato anche per il procedimenti esecutivi di consegna e rilascio disciplinati dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c.

Per tali procedimenti l'art 13, comma 2, del D.P.R. 115/2002 prevede il pagamento del contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliari.

Il quesito sollevato dagli Uffici Giudiziali non riguarda l'ammontare del contributo unificato bensì il momento della sua corresponsione a l'ufficio tenuto ad esigerlo.

A tale proposito in data 19 settembre 2011, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale o della Formazione, con circolare Prot. N. 6/1517/035/2011/CA, ha ritenuto che "il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, di conseguenza, il controllo dell'avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell'art. 247 del D.P.R. 115/2002"

Ne consegue, che il compito di percepire il contributo unificato "esula, in linea di principio, dalle funzioni svolte dall'Ufficio NEP, per cui anche nell'ipotesi del processo esecutivo per consegna o rilascio, l'onere rimane attribuito alla cancelleria esecuzioni mobiliari del relativo Ufficio Giudiziario"

Nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinata dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c., l'attività giurisdizionali è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione

sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 e.p.c.).

Solitamente la procedura si esaurisca con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale.

In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio, considerato che, a parere di questa Direzione Generale, il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, si può ritenere che la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura.

A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, dalla prassi in uso presso parti degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio.

Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria previa dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia

- opposizione all'esecuzione proposta dal debitore (o dal terzo) , ex art. 159-ter disposizioni attuazione codice di procedura civile prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscriverne la relativa procedura esecutiva “Anche nella ipotesi disciplinata dall'articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile l'obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva” [DAG.20/08/2018.0164795.U e DAG.16/04/2024.0082523.U]
- pignoramento mobiliare di somme di denaro ex art. 520 c.p.c. nel caso in cui siano pignorate somme di denaro, l'ufficiale giudiziario, a mente dell'art. 520 c.p.c., deve consegnarle al cancelliere che provvederà a depositarle nelle forme dei depositi giudiziari. In queste ipotesi, poiché la procedura esecutiva viene iscritta “d'ufficio” dal cancelliere in base a quanto stabilito dall'art. 159-ter disp. att. c.p.c., trova applicazione la circolare giustizia civile, n. prot. DAG 164795.U del 20.08.2018. nella quale è stato precisato che “il debitore o il terzo che iscrivano a ruolo la procedura esecutiva prima che il creditore procedente abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice di procedura civile, non siano tenuti al pagamento del contributo unificato, ricadendo tale onere sul creditore che ha richiesto il pignoramento”. [Provvedimento 16 aprile 2024 in Filo diretto DAG.16/04/2024.0082523.U]
- Opposizione al pignoramento ex articolo 159-ter disp. att. codice di procedura civile creditore procedente Concessionario A parere dello scrivente la Circolare Ministeriale DAG. 20/08/2018.0164795.U avente ad oggetto l'opposizione ai procedimenti esecutivi ex art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., NON trova applicazione anche nei pignoramenti ex artt. 48 bis e 72 bis D.P.R. 602/1973 promossi dai concessionari.

La circolare in oggetto motiva le conclusioni di far ricadere l'obbligo del pagamento a carico del creditore pignorante anche nel caso in cui lo stesso non abbia ancora provveduto all'iscrizione della relativa procedura esecutiva richiamando l'articolo 14 del testo unico spese di giustizia che dispone che “il contributo unificato sia pagato nei processi esecutivi di espropriazione forzata da chi fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati”

La procedura ex articoli 48 bis e 72 bis , impropriamente denominate procedure di pignoramento presso terzi, costituisce uno strumento di recupero dei crediti vantati dallo Stato nei confronti dei privati che consente di recuperare le somme in maniera diretta senza osservare le procedure tipiche del pignoramento presso terzi salvo la preventiva verifica positiva prevista dallo stesso articolo 48 bis.

Nessun passaggio giurisdizionale, nessuna udienza, nessuna assegnazione, è una procedura per scelta legislativa con carattere derogatorio rispetto alla disciplina del codice di procedura civile, quindi, nessun obbligo di pagamento di contributo unificato.

La successiva opposizione introducendo invece un procedimento giurisdizionale comporta, non essendo previsto in materia esenzione, il pagamento del contributo unificato a carico di chi, richiamando l'articolo 14 del testo unico spese di giustizia, deposita il ricorso introduttivo..

- Ricorsi ex art. 669duodecies c.p.c. attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare –*L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - disciplinata dall'art. 669duodecies c.p.c. e connotata da provvedimenti di natura strumentale, inidonei al giudicato - integra una prosecuzione meramente eventuale del giudizio cautelare (per il quale è già previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall'art. 13, comma 3, d.P.R. 115 del 2002); pertanto, i ricorsi ex art.669duodecies c.p.c. non introducendo un nuovo procedimento contenzioso, ma rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivato, non sono soggetti all'obbligo del pagamento del contributo unificato.* [provvedimento 15 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021]
 - *deve precisarsi che, riguardo ai procedimenti esecutivi, la ricevuta di versamento attestante il pagamento del contributo unificato non deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario ma va depositata alla cancelleria competente* [circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04]
 - Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973 [circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04]
Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito)
 - 1) *esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b)in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bis*
 - 2) *nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscriverne a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02*
- DAG. 16/06/2021.0126871.U
- *Non è dovuto il contributo unificato per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore artt. 71 e 81 Codice della crisi dell'impresa* [Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diritto]
 - *Non è dovuto il contributo unificato per l'esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all'art. 275 Codice della crisi dell'impresa* [Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diritto]
termine ad adempiere art. 482 del c.p.c. [DAG.03/05/2024.0093996.U]
“Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso”; è tuttavia possibile, a mente del medesimo articolo, chiedere al Presidente del tribunale competente per l'esecuzione o a un giudice da lui delegato, di autorizzare l'esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo; si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).
Tali procedimenti, a mente dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico.
 - *autorizzazione a pignorare, prima dell'esordio dell'esecuzione forzata “cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre” (art. 513, comma 3, c.p.c.), si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali). Tali procedimenti, a mente dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico.* [DAG.03/05/2024.0093996.U]

- autorizzazione a eseguire il pignoramento in giorni e orari non consentiti (art. 519, comma 1, c.p.c.) *si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali). Tali procedimenti, a mente dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico.* [DAG.03/05/2024.0093996.U]
- autorizzazione a pignorare determinati crediti alimentari (art. 519, comma 3, c.p.c.). *si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).*
Tali procedimenti, a mente dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico. [DAG.03/05/2024.0093996.U]

Disposizioni ministeriali opposizione sanzioni amministrative e cartelle esattoriali

- opposizione a sanzione *il valore della causa* in relazione *agli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria* provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022
- Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa *che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte* (DAG.15/06/2018.0122731.U)
- opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie (riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) *quando l'oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l'eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria* provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022
- istanze di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, *la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l'instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l'opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017).* Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022
- istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie *considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva. Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati.* Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022
- istanze di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, *la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l'instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l'opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017).* **Provvedimento 26 febbraio 2021**
- istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie *considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva. Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati.* Provvedimento 26 febbraio 2021

Disposizioni ministeriali **opposizione procedura esecutiva esattoriale**

“pignoramento dei crediti verso terzi” articolo 72-bis del d.P.R. n. 602

Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito)

1) *esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b) in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bs*

2) *nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscriverne a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02*

DAG. 16/06/2021.0126871.U (vedi anche Foglio Informativo n.3/2021 su inserimento ruoli delle due fasi)

La circolare 15 giugno 2021 - in Filo Diretto sito Ministero della Giustizia affronta le tematiche relative a: 1). *In quale registro di cancelleria vadano iscritte le predette istanze; 2) Ove debbano iscriversi al registro delle procedure esecutive mobiliari, se il deposito debba essere necessariamente telematico o possa anche essere cartaceo, e se il codice oggetto da assegnare in SIECIC sia quello dell'esecuzione mobiliare presso terzi, o dell'esecuzione esattoriale presso terzi; 3) a quale tassazione siano soggette dette istanze ed a carico di chi e se sia applicabile la prenotazione esattoriale a debito ai sensi dell'art. 157 TUSG;*

Ai sensi del comma 1 del cit. art. 72-bis (norma rubricata quale “pignoramento dei crediti verso terzi”) *“Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede ... (omissis)”*.

Per indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, *la procedura esecutiva descritta dall'art. 72-bis del d.P.R. 602/73 prefigura una forma speciale di esecuzione, poiché si snoda in un iter semplificato, integralmente stragiudiziale, nel cui ambito il terzo pignorato può dare ottemperanza all'intimazione di pagamento, con un'immediata valenza soddisfattiva del credito, senza che scaturisca alcun seguito giudiziale* (arg. da Cass. Civ. sez. 3, sent. 26830 dell'11/10/2017, Cass. civ. sez. 3, sent. 21258 del 20/10/2016; conf. vd. Cass. Civ. sez. trib. sent. 10.12.2019, n. 32203).

Laddove il terzo pignorato, alla scadenza del termine assegnato, *non abbia dato seguito all'intimazione di pagamento, la procedura esecutiva è destinata ad esaurirsi (infruttuosamente) senza alcun intervento del giudice; spetterà al “concessionario” (agente della riscossione) di attivare una diversa procedura esecutiva nelle forme ordinarie, laddove intenda continuare a perseguire il debitore (comb. disp. artt. 72-bis, comma 2, e art. 72, d.P.R. n. 602/1973).*

Laddove il debitore pignorato o il terzo intendano opporsi al c.d. “ordine” del concessionario, chiedendo contestualmente la sospensione della procedura esecutiva, *tale iniziativa – in assenza di un'esecuzione già pendente innanzi al giudice - darà luogo, essa stessa, al processo innanzi ad un'autorità giudiziaria... il ricorso dell'opponente innesca un giudizio rimesso, nella fase preliminare, alla competenza funzionale inderogabile del Giudice dell'esecuzione.*

Il giudice adito, in tale sede, è *chiamato a pronunciarsi :*

a) *sull'istanza sospensiva (cfr. art. 624 c.p.c.)*

ovvero

b) *sulle questioni “urgenti”, dando o negando i provvedimenti indilazionabili chiesti dalla parte (art. 618 c.p.c.), e adottando le disposizioni indispensabili alla introduzione del giudizio di merito (artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c.); nel termine (perentorio) dato dal*

medesimo giudice, potrà eventualmente instaurarsi il giudizio di “merito”, a cui si applicheranno le regole ordinarie in ragione del rito e della materia di riferimento.

La struttura bifasica del procedimento, e l’assegnazione della “preliminare fase sommaria dell’opposizione” alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione, fanno sì che il ricorso dell’opponente transita attraverso il ruolo delle esecuzioni (*iscrizione delle opposizioni nel registro SIECIC “Sistema informativo per le esecuzioni individuali e concorsuali”*).

La procedura a cui attiene l’istanza preliminare all’ esperimento dell’opposizione *ha natura “esattoriale”, in quanto attivata dall’agente della riscossione, sebbene al di fuori della sede giudiziaria* (conf. sul punto il parere dell’Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia, prot. 5073.U del 31.05.2021).

Con particolare riguardo alla modalità di deposito dell’atto recante l’istanza sospensiva/preliminare, esso *apre una parentesi giurisdizionale in un procedimento esecutivo che, diversamente, è interamente stragiudiziale e giammai potrebbe essere iscritto a ruolo, in quanto tale, dal creditore procedente.*

A differenza del pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito che *si configura come fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notificazione dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c. e si completa innanzi al giudice con la dichiarazione positiva di quantità ovvero con l’accertamento dell’obbligo del terzo*, il procedimento speciale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, *inizia con la notificazione dell’ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo.*

In sostanza, il pignoramento presso terzi “esattoriale” non transita mai davanti all’ufficio giudiziario, neppure per l’assegnazione delle somme, e quindi non deve essere iscritto a ruolo.

Per tali considerazioni l’art. 159-ter disp. att. c.p.c., *non è applicabile al pignoramento effettuato ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis: poiché il pignoramento presso terzi “esattoriale” non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale, nessun interessato - neppure il debitore opponente - può sostituirsi, ai sensi del citato art. 159-ter disp. att. c.p.c., al creditore in tale incumbente. L’iscrizione a ruolo del pignoramento del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72-bis, semplicemente, non esiste in quanto non è prevista dalla legge”* (Cass. civ. n. 26830/2017).

Non essendo prevista ex lege una iscrizione a ruolo del pignoramento c.d. esattoriale presso terzi, non è configurabile un obbligo di pagamento del contributo unificato a carico del creditore procedente/agente della riscossione.: quest’ultimo non può procedere all’iscrizione al ruolo della procedura esecutiva in quanto tale, sicché non v’è ragione di ritenerlo onerato del contributo correlato, dalla legge, ad un atto processuale che è impossibilitato a compiere.

Per le stesse ragioni, va escluso *che l’iscrizione al ruolo della procedura esecutiva, inibita al creditore procedente (agente della riscossione), possa essere operata – in sua vece – dal debitore/terzo opponente; donde l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c. (Cass. civ. n. 26830/2017).*

Da quanto sopra risultano inapplicabili, ai fini tributari della procedura, al caso di specie

a) le disposizioni impartite agli uffici giudiziari con la circolare prot. DAG n. 164795.U del 20.08.2018, riferita alle ordinarie opposizioni endo-esecutive;

b) le disposizioni relative all’opposizioni all’esecuzione previste dal codice di rito come da a circolare prot. DAG n. 36650.U del 3.3.2015.

Con il ricorso con cui si contesti l’intimazione di pagamento ex art. 72-bis d.P.R. 602/73 si ha, invece, *un’iniziativa di natura giurisdizionale, con la quale per la prima volta viene adito l’Ufficio giudiziario.*

In questo caso, stante l’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’articolo 159-ter disp. att. c.p.c. *in ossequio al generale principio recato dall’art. 8, d.P.R. 115/2002 (che riversa l’onere della spesa su chi compie gli atti processuali), il pagamento dei costi correlati all’istanza “cautelare”, o alla fase preliminare (intesa in senso lato) vanno predicati a carico del medesimo opponente, quale soggetto che promuove l’azione e “deposita il ricorso introduttivo” (cfr. anche art. 14 del Testo unico delle spese di giustizia) e la posizione del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale può essere assimilata, proprio per la peculiarità dell’esecuzione esattoriale, a quella*

dell'opponente nelle opposizioni a precetto disciplinata dagli articoli 615, primo comma, e 617, primo comma, c.p.c. cosicché il debitore che depositi il ricorso in opposizione nell'ambito di una procedura esattoriale "rappresenta la parte che per prima investe il tribunale della regolarità sostanziale o formale dell'esecuzione" ed è assoggettabile, come tale, al versamento del contributo unificato per la fase sommaria del procedimento.

In ordine al quantum debeatur, va ribadito che il ricorso non interviene in una procedura esecutiva iscrivibile a ruolo, ma dà luogo ad un procedimento nel cui ambito il giudice dell'esecuzione (funzionalmente ed inderogabilmente competente) è chiamato ad evadere le istanze urgenti, per poi assegnare il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Per la fase "sommaria" devoluta al giudice dell'esecuzione, che si svolge secondo il rito camerale (l'art. 185 disp. att. c.p.c. rinvia esplicitamente "agli articoli 737 e seguenti del codice"), il contributo unificato appare dovuto nella misura prevista dall'art. 13 comma 1, lett. b) del d.P.R. 115/2002, quale norma di stretta interpretazione che rinvia, per l'appunto, ai "processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile".

Risulta dunque esigibile il contributo fisso di cui all'art. 13 co. 1 lett. b), nella misura di euro 98, osservandosi, che in caso di reclamo (cfr. art. 624 comma 2 c.p.c.) avverso il provvedimento reso dal G.E. sarà dovuto il medesimo contributo, maggiorato della metà, ai sensi del comma 1bis del cit. art. 13 t.u. (euro 98+ 49).

La disciplina dell'importo forfettario, di cui all'art. 30 d.P.R. 115/2002 grava sulla parte opponente.

L'eventuale giudizio di merito - proponibile nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, all'esito della fase "sommaria"- seguirà le regole ordinarie (in ragione del rito e materia di riferimento); ragion per cui, ove sia l'agente della riscossione a procedere alla instaurazione della fase di merito (mediante iscrizione al ruolo della lite), si procederà alla prenotazione a debito delle spese, secondo il criterio fissato dall'art. 157 del d.P.R. n. 115/2002 intitolato "spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione".

Disposizioni ministeriali **contributo unificato materia di locazione**

Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 tusc : *Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.*

- Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Provvedimento 8 giugno 2023 risposta ai quesiti posti sul canale Filo diretto (il presente provvedimento conferma il provvedimento del 12 aprile 2022 in Filodiretto) pagamento del contributo unificato da versare nel procedimento speciale di intimazione di licenza o sfratto, di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., laddove il giudice faccia luogo al mutamento di rito a fronte dell'opposizione dell'intimato (comb. disp. artt. 665 e 667 c.p.c.). 1) Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase sommaria: a) *l'attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato, in ragione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002;* b) *l'intimato che si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato, non implicando l'opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale propriamente intesa (art. 99 c.p.c.);* c) *l'intimato che, per contro, si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002.* 2) Procedimento di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. a) con il provvedimento che dispone il mutamento del rito, ex comb. disp. artt. 667 e 426 c.p.c., *si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria (giurisprudenza ormai costante; v. da ultimo Cass., ordinanza n. 5955 del 28.02.2023) per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato, per intero e senza dimezzamento, secondo i principi fissati dall'art. 14, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002;* b) *il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 c.p.c.: non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d'ufficio iscritto ex novo a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato; se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall'ufficio;* c) *l'attore (già intimante) che si costituisce nella fase di merito, depositando la propria memoria dovrà pagare un nuovo contributo unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa (dunque, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria), ai sensi dell'art.14, comma 1, d.P.R. n. 115/2002;* d) *il convenuto (già intimato) che, a sua volta, si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare un nuovo ed autonomo contributo unificato (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), per intero e commisurato al valore della propria domanda, nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale ex novo, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, se formuli (o coltivi) l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art.14, comma 3, secondo*

periodo, d.P.R. n. 115/2002; parimenti il terzo sarà tenuto a versare il contributo unificato calcolato sul valore della propria domanda, senza dimezzamento (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), se svolga intervento autonomo o coltivi l'intervento già svolto in fase sommaria; d) il convenuto (intimato) che si costituisce per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell'intimazione di sfratto per morosità; laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell'intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale).

- Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:
 1. *nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi (art. 667 cpc) alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato (INDIRIZZO MODIFICATO con DAG.19/10/2020.0165089.U e per il rito sommario pagamento pieno senza dimezzamento anche i Foglio Informativo n.1/2021 –Vedi nota che segue);*
 2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*
- Mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase di giudizio e relativa misura - provvedimento 15 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 *In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 1, d.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art. 13 comma 3 del d.P.R. n. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge.*
- Ai sensi della nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04 *quando essendovi all'origine della controversia un contratto di locazione il thema decidendum riguardi in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno non produce quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell'applicazione del rito laboristico secondo quanto previsto dall'art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all'art. 13, comma 4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30 (ndr= a seguito dell'abrogazione del comma 4 articolo 13 il contributo è commisurato al valore della causa di locazione diviso due)”*
- procedure promosse dagli ex istituti autonomi case popolari provvedimento del 16 agosto 2017 in FOGLIO di INFORMAZIONE Anno 2022 “ *dovuto il pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario ex articolo 30 del dpr 115/2002 nelle procedure di recupero dei canoni locatizi promossi dagli ex istituti autonomi case popolari”*

Disposizioni ministeriali

contributo unificato fallimento , procedure concorsuali e crisi di azienda, sdebitazione e sovraindebitamento

A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche, a decorrere dal 15 luglio 2022, “nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.

- procedura fallimentare”, tale per intesa quella originata “dalla sentenza dichiarativa di fallimento”, fino “alla chiusura” del fallimento (art. 13, comma 5) *cfr* Provvedimento 15 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto).
- istanza dichiarazione di fallimento fondata su crediti di lavoro, *contributo unificato dovuto se si superano i limiti di reddito di cui all’art. 9 c 1-dpr 115/2002* Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U
- le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate nei confronti dell'impresa in decozione su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. DAG.11/01/2023.0005682.U
- procedure concorsuali introdotte da diversi interventi di novellazione della legge fallimentare .*Il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, TUSG), dopo aver previsto il generale obbligo di versamento del contributo unificato per “la procedura concorsuale” (art. 9), ne indica l’ammontare unicamente “per la procedura fallimentare”, tale per intesa quella originata “dalla sentenza dichiarativa di fallimento”, fino “alla chiusura” del fallimento (art. 13, comma 5). Tale disposizione (determinativa del quantum) non è, pertanto, trattandosi di norma fiscale, e oltretutto speciale, non è invocabile fuori dei casi in essa espressamente previsti e considerati. Il TUSG non risulta essere stato aggiornato alle diverse procedure concorsuali introdotte da diversi interventi di novellazione della legge fallimentare al chè il contributo unificato dovuto per le procedure in esame deve determinarsi attingendo ai principi generali fissati dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. (cfr* Provvedimento 15 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto)
- Procedura fallimentare....*Nell’attuale contesto normativo, dunque, gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi , nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri: per la procedura fallimentare ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115del 2002)per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13 dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata* DAG.04/04/2016.0059390.U DAG.07/07/2016.0127924.U DAG.11/07/2017.0131921.U , DAG.11/12/2019.0237170.U
- istanza dichiarazione di fallimento fondata su crediti di lavoro *contributo unificato dovuto se si superano i limiti di reddito di cui all’art. 9 c 1-dpr 115/2002* Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U

- Reclamo ex art.18 r.d.n. 267 del 16 marzo 1942 (procedimento fallimentare) (*per come modificato dal d.gs. n. 5 del 9 gennaio 2006 e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007*) contributo unificato dovuto per le camere di consiglio con relativa maggiorazione attesa la natura impugnativa di tale giudizio DAG11/07/2017.0131921.U, DAG11/12/2019.0237170.U e anche provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020
- Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (*circolare DAG14/05/2012.0065934.U*) di previdenza e assistenza se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusc DAG.11/01/2023.0005682.U
- Non è dovuto il contributo unificato con riferimento ai crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento (*se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusc* DAG.11/01/2023.0005682.U
- procedura di liquidazione controllata Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2024 n. 121 *dichiara*1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese;2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella *dichiara* parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata
- procedura di liquidazione controllata fase" esecutiva non dovuto ulteriore contributo unificato per la fase" esecutiva che segue la sentenza di cui all'art.270, comma 1, in cui il liquidatore procede alle vendite e agli altri atti di liquidazione del patrimonio, non contempla l'avvio di una nuova procedura, bensì si innesta sulla procedura di liquidazione controllata già pendente Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto
- fase esecutiva omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (di cui all'art.70, comma 7, CCII) non dovuto ulteriore contributo unificato Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto
- fase esecutiva omologa del concordato minore (disciplinata dall'art.80, comma 2, CCII), non dovuto ulteriore contributo unificato Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto
- Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67 e ss Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza di cui al dlgs 14/2019 a seguito provvedimento del 15 dicembre 2022 su filo diretto dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all'articolo 13 c. 1 lett b tusc NOTA BENE Per il Provvedimento 7 febbraio 2023 in filo diretto *la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, è alternativa agli istituti della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e il concordato minore (artt.74-83) e che essa (la liquidazione controllata) già prevista dalla l. n.3/2012 e ora disciplinata dagli artt. 268-277 inseriti nel titolo V dedicato alla liquidazione giudiziale, ha preso il luogo del fallimento avendo preso luogo del fallimento (gli istituti sono normativamente uguali) , ne conseguirebbe che per individuare l'importo del contributo unificato bisognerebbe fare riferimento a quanto dovuto per il fallimento ex art. 13 dpr 115/2002 auspicabile in merito un chiarimento ministeriale*
- *Non è dovuto il contributo unificato per l'esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all'art. 275 Codice della crisi dell'impresa Ministero Giustizia Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diritto*
- Concordato preventivo *..nella procedura di concordato preventivo NON è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e per la fase attuativa del piano concordatario omologato..* DAG.=5/02/2021.0025043.U

- Non è dovuto il contributo unificato per l'esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all'art. 275 Codice della crisi dell'impresa Ministero Giustizia Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diritto
- Opposizione stato passivo ex art 98 legge fallimentare *contributo unificato ex art. 13 lett. b) aumentato ai sensi del comma 1-bis Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U*
- Impugnazioni ex art. 266 e 207 Codice della crisi e procedure concorsuali (opposizione stato passivo, impugnazione dei crediti ammessi, impugnazione incidentale revocazione) contributo per valore aumentato della metà , con esclusioni delle procedure esenti DAG.24/10/2023.0213886.U
- pagamento del contributo unificato dell istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento cx art. 119 L.F. circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I *E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002. Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come "decreto motivato", pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l'art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura" si è dell'avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare. D'altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di "denaro per gli atti richiesti dalla legge" [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito*
- contributo unificato su istanze di fallimento presentate dalla cassa edile.(Nota 10 dicembre 2015, n. 187101/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) *Con nota ... codesta spettabile Corte di Appello ha trasmesso il quesito posto dal funzionario giudiziario della Cancelleria fallimentare del Tribunale di... il quale chiede se «la cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia è esentata dal pagamento del contributo unificato per le istanze di fallimento ex art. 6 della legge fallimentare».In via preliminare deve ricordarsi che secondo l'impianto dell'art. 10, primo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato devono essere espressamente previste dalla legge.Inoltre, precisa il successivo sesto comma del medesimo art. 10 sopra richiamato, «la ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo».Nel quesito non viene indicato il motivo in base al quale la cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia ritiene non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi disciplinata dall'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.Tenuto conto che non risultano sussistere a favore delle casse edili disposizioni normative che stabiliscano l'esenzione a favore di tali enti dal pagamento di imposte, tasse o diritti, deve ritenersi dovuto il pagamento del contributo unificato nelle ipotesi di istanze di fallimento presentate ex art. 6 della legge fallimentare*
- ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 *tutte le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato*
- A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle insinuazioni tempestive e come quest'ultime non sono soggette al pagamento del contributo unificato (Ispettorato generale Min giustizia

nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.

- quesito relativo al giudizio di OMOLOGA nel concordato preventivo nota ministero giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile 17 gennaio 2006 *E' stato chiesto di conoscere, ai fini della quantificazione del versamento del contributo unificato, se, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, competente a decidere in ordine alla richiesta di concordato preventivo, sia il Tribunale fallimentare, il Tribunale ordinario, ovvero il Tribunale ordinario con la procedura della volontaria giurisdizione, nonché se il decreto di omologazione debba essere registrato .Al riguardo si rappresenta che la iscrizione a ruolo è connessa alla determinazione del giudice competente all'approvazione del concordato, per cui la questione non può essere risolta in via amministrativa. Si è dell'avviso pertanto che sarà onere della parte individuare correttamente il giudice competente e provvedere al versamento del relativo contributo a seconda della scelta processuale effettuata. Inoltre, con riferimento alla seconda richiesta si ritiene che non incidendo le modifiche sulla natura sostanziale del provvedimento di omologazione, il decreto debba essere sottoposto a registrazione.*
- Procedimento di concordato preventivo - Fasi dell omologa e relativa attuazione - DAG.05/02/2021.0025043.U anche in Foglio Informativo n. 2/2021 *Il procedimento di concordato preventivo instaurato su istanza del debitore e definito con la omologazione del concordato, una volta approvato ha natura unitaria: le sue diverse “fasi giurisdizionali” sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo, e l’unitarietà della sequenza procedimentale - pur complessa – non è esclusa dalla eventuale commistione di più fasi di diversa natura. Atteso quindi che, in base all’impianto del testo unico sulle spese di giustizia (cfr. art. 3 comma 1, lett. “o”, d.P.R. 115/2002), il contributo unificato d’iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione è dovuto a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, non è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e la fase attuativa del piano concordatario omologato nell’ambito della procedura di concordato preventivo.*
- Circolare DAG08/09/2010.0114831.U Procedimento di esdebitazione “ ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall’art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l’importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d’ufficio di cui all’art. 30 testo unico spese di giustizia
- procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento DAG.22/07/2016.0136189.U , DAG.23/03/2017.0055902.U, DAG.21/12/2017.0240120.U
 - l’istanza presentata dall’organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l’autorizzazione al giudice per l’accesso all’anagrafe tributaria o ad altre banche dati sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - l’istanza per la nomina dei professionisti(art. 15, c 9, legge 3/2012) sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - le istanze presentate dal professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012 scontano il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia
 - con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell’articolo 9 legge 3/2012 , così come la richiesta di omologa dell’accordo, e per la domanda di

liquidazione dei beni dell'impresa in crisi si aprono degli autonomi procedimenti in camera di consiglio e si paga il relativo contributo unificato oltre al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto al momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina senza obbligo di pagamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario

- le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi di sovra indebitamento scelti " privatamente dalla parte" devono inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all'art. 13, comma 1, lettera b) e all'importo forfettario di cui all'articolo 30

- Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4 le domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie sono esenti dal contributo unificato*
- Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette al pagamento del contributo unificato*
- Procedura di esdebitazione che sorge nell ambito della crisi di sovra indebitamento , ex art. 14-terdecies legge 27 gennaio 2012 n. 3 dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all'articolo 13 c. 1 lett b tusg Ministero della Giustizia Provvedimento 18 ottobre 2022 in Foglio di Informazione n. 3/2022*
- Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67 e ss Codice della crisi dell impresa e dell insolvenza di cui al dlgs 14/2019 dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all'articolo 13 c. 1 lett b tusg Ministero della Giustizia Filo diritto*

Disposizioni ministeriali procedimenti in materia di lavoro , previdenza e pubblico impiego

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile(per il quale si tiene conto del reddito complessivo della famiglia ai sensi della circolare 65934.U del 14 maggio 2012) ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione pari a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02)

- Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego NON opera l'esenzione in base al reddito (circolare 65934.U del 14 maggio 2012)
- Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)(ministero giustizia dg. DAG.09/01/2013.0003169.U)
- Dovuto il contributo unificato, per i procedimenti in materia di previdenza,assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promossi da persone giuridiche, INPS compresa, circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U dg. DAG.09/01/2013.0003169.U)
- procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza, dovuto il pagamento del contributo unificato con la limitazione reddituale prevista dall'art.9, comma 1-*bis*, del d.P.R. 115/2002; qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; DAG.11/01/2023.0005682.U
- Opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro dovuto il contributo unificato *cf* Ministero della Giustizia circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U per il combinato disposto di cui agli articoli 618 c.p.c. , 13 testo unico spese di giustizia e articolo 10 legge 533/197:
 - a) esenti per dettiti non superiori a tre volte l'importo di cui all'articolo 76 dpr 115/2002
 - b) opposizione atti esecutivi art. 13 c.2 diviso 2) opposizione all'esecuzione valore della domanda dimezzata
- Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533

Disposizioni ministeriali

Procedimenti in materia di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale

”. i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle relative condizioni, sono soggetti al pagamento del contributo unificato di cui all'art.13, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n.115/2002. il quadro normativo di riferimento deve essere integrato con la disposizione, tuttora vigente, dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n.74, di riforma della disciplina sullo scioglimento del matrimonio, ai sensi del quale “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

L'articolo 19 della legge n.74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti di scioglimento dell'unione civile proposti in via giudiziale, in virtù dell'espressa applicazione a tale istituto della normativa dettata per il matrimonio.

è da escludersi l'applicabilità del regime fiscale di cui all'art.19 della legge n.74 del 1987 ai procedimenti relativi alla prole nata fuori dal matrimonio.... i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]

*resta ferma l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i **processi riguardanti la prole** (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente”.... l'esenzione di cui all'art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall'età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*

i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R.115/2002 e di ogni altra spesa di giustizia, ove dovuta. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

IMPORTI PER GRADI, FASI e POSIZIONI PROCESSUALI

ai sensi delle circolari n 65934 del 14 maggio 2012, n. 129783 del 29 settembre 2014 e provvedimento 17 dicembre 2019 in *Foglio Informativo* n. 2/2020 il mutamento del rito d.lvo 150/2011 (c.d. semplificazione dei riti) non ha inciso nella determinazione del contributo unificato neanche la c.d. riforma Cartabia (dlvo 149/2022) ha inciso sulla determinazione del contributo unificato se non con le modifiche apportate all'articolo 13 tusg dal decreto legislativo n. 164/2024 disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149

CAUSE GIUDICE di PACE art. 316 cpc valore della causa

CAUSE CON VALORE INDETERMINABILE

giudice di pace art. 13 c. 1 lett.c)
tribunale art. 13 c. 1 lett.d)
Corte Appello art. 13 c. 1 lett.d) aumentato della metà

MANCANTA DICHIARAZIONE DI VALORE

mancata dichiarazione introduzione causa , art. 14 punto 2, art. 13 c. 1 lett.g)
mancata dichiarazione ipotesi art. 14 punto 3-bis art. 13 c. 6 quater lett.f)

PROCEDIMENTI SOMMARI valore della causa cu ridotto alla metà

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO valore della causa diviso metà

PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI DI COGNIZIONE valore della causa

RICORSO IN CASSAZIONE valore causa raddoppiato +contributo integrativo art. 13 c. 2 bis

RICORSO INCIDENTALE IN CASSAZIONE contributo su valore della domanda

CASSAZIONE -GIUDIZIO CON RINVIO Valore senza aumento della metà

PROCESSO PENALE azione civile contributo unificato per valore in relazione al
quantum deciso in sentenza in favore di parte civile nessun contributo è dovuto se la condanna è
generica] -

- impugnazione contributo unificato aumentato della metà
- cassazione dovuto nelle sole ipotesi ex art. 578 c.p.p.
- giudizio di rinvio valore del risarcimento riconosciuto
- azione civile c.d. indiretta (art.75 cpp) valore in relazione al liquidato in sentenza

IMPUGNAZIONI

- ✓ **Appello, appello incidentale** N.B= in materia di lavoro, assistenza e previdenza deve tenersi conto dei limiti reddituali,
contributo unificato corrispondente al valore della causa aumentato della metà
N.B = le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al giudice di pace pagano il contributo unificato (circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia e risoluzione n 48/E Agenzia delle Entrate)
- ✓ **Reclami** art. 13 c. 1 lett.b) aumentato della metà
- ✓ **impugnazione, anche incidentale, respinta, inammissibile o improcedibile**
se il magistrato lo stabilisce in sentenza e/o ordinanza, la parte , che l'ha proposto è tenuta al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello versato
- ✓ **impugnazione, delibere condominiali** valore della causa
- ✓ **impugnazione atto Notaio ex art. 21 Dgs 149/2022** art. 13 c. lett b) aumentato metà
- ✓ **Impugnazioni ex art. 266 e 207 Codice della crisi e procedure concorsuali**
(opposizione stato passivo, impugnazione dei crediti ammessi, impugnazione incidentale, revocazione) valore cu aumentato della metà
al valore della domanda proposta

INTERVENTO AUTONOMO

al valore della domanda proposta

<u>INTERVENTO EX ART 105 COMMA 2 CPC</u>	<u>esente</u>
<u>SUCCESSIONE NEL DIRITTO EX ART 111 COMMA 1 e 2 CPC</u>	<u>esente</u>
<u>MODIFICA DOMANDA, DOMANDE RICONVENZIONALI, MUTAMENTO DOMANDA CHIAMATA in CAUSA</u> <i>(ai sensi della cir. 65934.U del 14 maggio 2012 in presenza di più domande, es domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, si paga un unico contributo) - l'importo dimezzato per la domanda principale si estende anche a queste ipotesi)</i>	
✓ Proposte dalla c.d. parte diligente (chi iscrive la causa) <u>contributo unificato integrato (corrispondente alla differenza)</u> se vi è aumento del valore della causa	
✓ Proposte dalle altre parti <u>contributo unificato determinato in base al valore della domanda</u>	
<u>SEPARAZIONE DELLE DOMANDE DISPOSTA DAL GIUDICE</u>	<u>non è dovuto il contributo</u>
<u>ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO</u>	<u>valore cu dimezzato</u>
<u>OPPOSIZIONE A DECRETO di PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA</u>	<u>art. 13 c. 1 lett.b)</u>
<u>OPPOSIZIONE SANZIONE TESTE NON COMPARSO</u>	<u>esente</u>
<u>OPPOSIZIONE RIGETTO AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE STATO GIUDIZIO CIVILE</u>	<u>art. 13 c. 1 lett.b)</u>
<u>OPPOSIZIONE RIGETTO AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE STATO GIUDIZIO PENALE</u>	<u>esente</u>
<u>RICERCA TELEMATICA BENI art.492-bis</u> solo se richiesta autorizzazione	<u>art. 13 c. 1 lett.a)</u>
<u>RECUPERO ONORARI DIFENSORE D'UFFICIO</u>	<u>esente</u>
<u>RISARCIMENTO DANNI SOVRAFFOLLAMENTO (tribunale distrettuale)</u>	<u>valore della domanda</u>
<u>PROCESSO C.D. LEGGE PINTO</u>	<u>esente</u>
<u>RISARCIMENTO INGIUSTA DETENZIONE</u>	<u>esente</u>
<u>RISARCIMENTO VITTIME DEL TERRORISMO</u>	<u>valore causa [c.u prenotato a debito]</u>
<u>RISARCIMENTO VITTIME CRIMINALITA'ORGANIZZATA e del DOVERE</u>	<u>valore causa</u>
<u>RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA' MAGISTRATI</u> (art 15 l 117/88)	<u>esente</u>
<u>RICHIESTA CONDANNA PER LITE TEMERARIA</u>	<u>Contributo unificato NON dovuto</u>
<u>QUERELA DI FALSO</u> (in via principale e/o un corso di causa artt. 221c.p.c.) <u>Valore indeterminabile</u> rif = sen. n 983 del 17/3/2015 Comm. Trib. Regione Lombardia e Cass. Civ. sez. III 23/6/2017 n 15624	
<u>SCIOGLIMENTO CONGIUNTO MATRIMONIO</u> (art. 473bis51 c art. 13 c. 1 lett.a)	
<u>CUMULO DI DOMANDE SEPARAZIO NE E SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO</u> (art. 473bis 49 c.p.c.)	
	<u>se chiesto da uno solo dei coniugi art. 13 c. 1 lett.b) x 2</u> <u>se chiesto da entrambi i coniugi art. 13 c. 1 lett.a) x 2</u>
<u>SCIOGLIMENTO MATRIMONIO, CESSAZIONE EFFETTI MATRIMONIO CIVLE, SCIOGLIMENTO UNIONI CIVILL,REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, MODIFICHE CONDIZIONI</u> (art. 473bis47 c.p.c.)	<u>art. 13 c. 1 lett.b)</u>

<u>VIOLENZA RELAZIONI FAMILIARI</u>	esente
<u>FONDO SOSTEGNO CONIUGE IN DIFFICOLTA' (DM 28/12/2016)</u>	esente
<u>OPPOSIZIONE ai PROVVEDIMENTI di RECUPERO di AIUTI DI STATO</u>	valore della causa
<u>CONTROVERSIE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</u>	valore della causa
<u>PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO</u>	art. 13 c. 1 lett.b)
<u>MEDIAZIONE CIVILE OMOLOGA</u>	art. 13 c. 1 lett.b)
<u>ISTANZA SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO</u>	art. 13 c. 1 lett.b)
<u>RIASSUNZIONE del PROCESSO INNANZI ad ALTRO GIUDICE</u>	valore della causa
<u>PROCEDIMENTO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALI</u>	Esente
<u>PROCEDIMENTI TRIBUNALI DELLE IMPRESE</u>	valore della domanda cu raddoppiato
<u>Sezioni Specializzate Proprietà Industriale ed Intellettuale</u>	art. 13 c. 1 ter
<u>REGOLAMENTO DI COMPETENZA E DI GIURISDIZIONE</u>	valore della domanda
<u>IMPUGNAZIONE DI LODO ARBITRALE</u>	volontaria giur. = art. 13 c.1 lett b
<u>PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE CHE RENDONO ESECUTIVO IL LODO ARBITRALE DI CUI ALL'ART. 825 C.P.C.</u>	art. 13 c. 1 lett.b)
<u>DELIBAZIONE SENTENZA STRANIERA (compresa sacra rota)</u>	art. 13 c. 1 lett.b)
<u>ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA NULLITÀ MATRIMONIO</u>	se richiesta presentata da entrambi i coniugi rito camerale quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 c.1 lettera b) se presentata da uno dei coniugi giudizio ordinario quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 lettera d) rif= Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212140.U
<u>PROCEDURA FALLIMENTARE</u>	<i>ovverosia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento</i> contributo fisso ex art. 13 c.5
<i>N.B. A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche, a decorrere dal 15 luglio 2022, "nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie".</i>	
<u>PROCEDURE INTRODOTTE IN LEGGE FALLIMENTARE</u>	contributo su valore
<u>PER LE FASI DI NATURA GIURISDIZIONALE DELLE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI COME PURE PER LE FASI ENDOPROCESSUALI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE non ricomprese nel campo di applicazione del c 5 art. 13</u>	dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'articolo 14 DPR 115/02 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata , reclamo camera di consiglio aumentato della metà
<u>OPPOSIZIONE AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE DEL DEBITORE PROTESTATO</u>	contributo unificato corrispondente al valore della causa

<u>RICORSO LEGITTIMAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI</u>	<u>valore cu ridotto alla metà</u>
<u>RICORSO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE EX ART 39 (FRAZIONAMENTO MUTUO O ESTINZIONE DI IPOTECA)</u>	<u>DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385</u>
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.	<u>art. 13 c. 1 lett b)</u>
<u>OPPOSIZIONE ALLA STIMA NELLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ</u>	<u>valore della domanda</u>
<u>PROVVEDIMENTO</u>	
<u>CONTROVERSIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI</u>	<u>esente</u>
<u>CONTROVERSIE LIQUIDAZIONE ONORARI e DIRITTI AVVOCATO</u>	<u>valore domanda</u>
<u>CONTROVERSIE ILLECITA DIFFUSIONE CONTENUTO INTERCETTAZIONI TELEFONICHE</u>	<u>art.13 c. 1 lett b)</u>
<u>IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI a CARICO NOTAI</u>	<u>art.13 c. 1 lett b)</u>
<u>IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI</u>	<u>art.13 c. 1 lett b)</u>
<u>ISCRIZIONE REGISTRO GIORNALI E PERIODICI</u>	<u>esente</u>
dovuta Istanza in bollo e tassa governativa di € 168 (Tariffa Allegata al DPR 26 ottobre 1972 n 641 aggiornata al 1 gennaio 2016)	
<u>OPPOSIZIONE CONVALIDA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</u>	<u>Esente</u>
<u>AZIONI POPOLARI E CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELEGIBILITA'</u>	<u>Esente</u>
<u>DECADENZA ED INCOMPATIBILITA' ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI</u>	<u>Esente</u>
<u>AZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' NELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO</u>	<u>Esente</u>
<u>IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN TEMA DI ELETTORATO ATTIVO</u>	<u>Esente</u>
<u>AZIONE RECUPERO RIMBORSI ELETTORALI</u>	<u>valore domanda</u>
<u>OPPOSIZIONE A PROCEDURA COATTIVA PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI</u>	<u>valore della causa</u>
<u>CONTROVERSIE AGRARIE</u>	<u>valore della causa (DAG.19/11/2021.0232513 non dovuto per domanda riconvenzionale , chiamata ed intervento di terzo)</u>
<u>OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE</u>	<u>valore della causa</u>
<u>OPPOSIZIONE VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI al CODICE della STRADA</u>	<u>contributo unificato corrispondente al valore della causa</u>
<i>Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte</i>	
<u>OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI STUPEFACENTI</u>	<u>contributo unificato corrispondente al valore della causa</u>

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA O CARTELLA ESATTORIALE

CU determinati alla sanzione pecuniaria anche se si impugna contestualmente la sanzione
accessoria

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA SOLO SANZIONE ACCESSORIA

valore indeterminato

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI REGISTRO DEI PROTESTI

contributo unificato corrispondente al valore della causa

GIUDIZIO AZIONATO DAL CONCESSIONARIO

circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia. I sopra indicati diritti sono prenotati a debito a cura del concessionario

AUTORIZZAZIONE VENDITA BENI EREDITARI art 747 cpc

Art. 13 c. 1 lett. b)

OPPOSIZIONE AL MATRIMONIO art 102 cc

Art. 13 c. 1 lett. b)

Se l'opposizione è da parte del PM il contributo unificato si prenota a debito ma non si recupera perché procedimento non si conclude con provvedimento di condanna(manca quindi il titolo per il recupero)

DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI DI RETTIFICAZIONE RELATIVE AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE (art 95 e 96 dpr 396/2000)

Esente

DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI DELLE CORREZIONI RELATIVE AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE CAMERALE (art 95 e 98 dpr 396/2000)

Esente

DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI (art 70 undecies e 70 duodecies dpr 396/2000)

Esente

RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO

valore indeterminato

DAG.09/02/2016.0024622.U e DAG.09/04/2024.0076482.U

TESTIMONIANZA A FUTURA MEMORIA

valore della causa diviso metà

SEQUESTRO GIUDIZIARIO

valore della causa diviso metà

PROCEDURE STRANIERI

i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea disciplinati dagli artt. 16,17,19-bis e 19-ter dlvo 150/2011 sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'articolo 13, comma 1, DPR n. 115 del 2002, senza dimezzamenti DAG.31/03/2023.0072064.U

- ✓ Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea ESENTE
- ✓ Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare ESENTE
- ✓ Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari valore
- ✓ Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari valore
- ✓ Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale art. 13 c. 1 lett.b)
- ✓ Controversie in materia di discriminazione art. 13 c. 1 lett.b)

- ✓ Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento art. 13 c. 1 lett.b)
sul valore se vi è contestazione nel procedimento
- ✓ accertamento stato di apolidia e di cittadinanza italiana valore
- ✓ diniego o revoca permessi di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario valore

CONTROVERSIE EUROPEE DI MODESTA ENTITÀ REGOLAMENTO CE 861/2007 e INGIUNZIONE EUROPEA REGOLAMENTO CE N 1896/2006 valore della domanda

AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO 149/2002 A FAR DATA DEL 30 GIUGNO 2023 LE PROCEDURE EUROPEE DI SEGUITO ELENcate SI SVOLGONO IN CAMERA DI CONSIGLIO QUINDI IL CONTRIBUTO UNIFICATO, OVE DOVUTO, SARÀ NELL'IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 13 C. 1 LETT. B)

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

LODO STRANIERO riconoscimento art 839 cpc valore della domanda
opposizione art 840 cpc valore della domanda aumentato della metà

IMPORTI PER PROCEDURE

≈ *semplificazione dei riti, riforma cartabia e contributo unificato*

la norma c.d. semplificazione (d.lgs n. 150 del 2011) dei riti non ha inciso in tema di contributo unificato (DAG. n. 659449.U del 14 maggio 2012 e provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio informativo n. 2/2020)

neanche la c.d. riforma Cartabia (dlvo 149/2022) ha inciso sulla determinazione del contributo unificato se non con le modifiche apportate all'articolo 13 tusg dal decreto legislativo n. 164/2024 disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149

1) ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

avendo natura cautelare sconta il contributo unificato dimezzato

→ Ai sensi del provvedimento 23 febbraio 2018 in Foglio informazione n. 1/2018 *deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall'articolo 13 dpr n 115 del 2002 – dalla parte che , costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo , svolge chiamata di terzo in causa .* VEDI nota che segue

→ *nei procedimenti speciali previsti dal Libro IV, titolo I del c.p.c., tra i quali è ricompreso anche l'accertamento tecnico preventivo, il dimezzamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115, si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale, una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo.* Provvedimento del 12 maggio 2023 in Filo diretto

2) PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE

procedimenti di competenza del giudice tutelare, volti all'adozione di misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia (“*Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice*”) sono esenti dal versamento del contributo unificato (art. 46-bis disp. att. c.c.), mentre “*tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, così come gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice*” (in materia di affiliazione e affidamento di minori) sono esenti da tasse di bollo e di registro (art. 46 disp. att. c.c.); a ciò si aggiunga che l'art. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002 prevede l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili riguardanti la prole, in generale (*cfr.* DAG.16/05/2024.0104395.U)

In materia di istanze/autorizzazioni rivolte al giudice tutelare per la DAG 16/05/2014.0070387.U *dall'esame delle norme si può ritenere che solo i ricorsi proposti innanzi al tribunale , ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare , diano luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale. Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare , diversamente non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità*

3) PROCEDIMENTI IN MATERIA di LAVORO , PREVIDENZA e PUBBLICO IMPIEGO

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile(per il quale si tiene conto del reddito complessivo della famiglia ai sensi della circolare 65934.U del 14 maggio 2012) ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione pari a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02)

- **Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego NON opera l'esenzione in base al reddito** (circolare 65934.U del 14 maggio 2012)
- Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)**(ministero giustizia dg. DAG.09/01/2013.0003169.U)
- **Dovuto il contributo unificato, per i procedimenti in materia di previdenza,assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promossi da persone giuridiche, INPS compresa,** circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U
- **L INAIL** è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (DAG.09/01/2013.0003169.U)

- Controversie di previdenza e assistenza** art. 13 c.1 lett.a) se supera reddito
- Controversie lavoro e pubblico impiego** cu ridotto alla metà se supera reddito
- accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale** art. 13 c.1 lett.b) cu alla metà
- cautelari** valore cu ridotto alla metà
- decreti ingiuntivi in materia di lavoro** valore cu ridotto alla metà
- opposizione decreti ingiuntivi in materia di lavoro** valore cu ridotto alla metà
- ricorso legittimazione sanzioni disciplinari conservative** valore cu ridotto alla metà
- (statuto dei lavoratori art 28 l. 300/1970** Esente
- Opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro** dovuto il contributo unificato *cf* Ministero della Giustizia circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U per il combinato disposto di cui agli articoli 618 c.p.c. , 13 testo unico spese di giustizia e articolo 10 legge 533/197:
 - a) esenti per dettiti non superiori a tre volte l'importo di cui all'articolo 76 dpr 115/2002
 - b) opposizione atti esecutivi art. 13 c.2 diviso 2) opposizione all'esecuzione valore della domanda dimezzata
- Ricorso ex art. 624 cpc (camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore importo ex art 76 e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c.1 lett.b)
- reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c.1 lett.b) + metà
- recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** Esente
- esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** Esente
- procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza,** dovuto il pagamento del contributo unificato con la limitazione reddituale prevista dall'art.9, comma 1-*bis*, del d.P.R. 115/2002; qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; DAG.11/01/2023.0005682.U
- Istanza di sospensione nell'impugnazione sentenza lavoro** ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U *"...si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato "*

4) PROCEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE

- Cause relative alla prole minore di età** Esente
- Protezione abusi familiari** Esente
- Fondo di sostegno coniuge in difficoltà** Esente
- Opposizione al matrimonio art. 102 cc** art. 13 comma 1 lett. b)
- Cessazione del fondo patrimoniale art. 171 cc** art. 13 comma 1 lett. b)
- Cognome figlio nato fuori matrimonio art 262 cc** minore Esente
maggiorrenne art. 13 comma 1 lett. b)
- Diritto del minore ad una famiglia** Esente
- Ricorso avverso il divieto temporaneo di nozze** art. 13 c.1 lett b)
- Ricorso avverso il rifiuto della pubblicazione di matrimonio** art. 13 c.1 lett b)

5) DISPOSIZIONI MINISTERIALI REGIME FISCALE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE, REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DOPO LA RIFORMA DEL D.LGS. N.149/2022 E DEL CORRETTIVO DI

CUI AL D.LGS. N.164/2024 -". (per i giudizi di esecuzione vedi anche punto 13 e la tabella riepilogativa)

i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle relative condizioni, sono soggetti al pagamento del contributo unificato di cui all'art.13, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n.115/2002. il quadro normativo di riferimento deve essere integrato con la disposizione, tuttora vigente, dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n.74, di riforma della disciplina sullo scioglimento del matrimonio, ai sensi del quale "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

L'articolo 19 della legge n.74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti di scioglimento dell'unione civile proposti in via giudiziale, in virtù dell'espressa applicazione a tale istituto della normativa dettata per il matrimonio.

*è da escludersi l'applicabilità del regime fiscale di cui all'art.19 della legge n.74 del 1987 ai procedimenti relativi alla **prole nata fuori dal matrimonio....** i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]*

- Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc)** art. 13 c.1 lett b)
- Separazione consensuale ex articolo 711 cpc** art. 13 c.1 lett a)
- Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70** art. 13 c.1 lett b)
- Separazione (divorzio) consensuale** art. 13 c.1 lett a)
- separazione con un solo coniuge diritto alla prenotazione a debito carico di coniuge non ammesso**
- (art. 473bis 49 c.p.c.) **cumulo di domande separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio** DAG.19/12/2024.0261608.U
 - se chiesto da uno solo dei coniugi art. 13 c. 1 lett.b) x 2
 - se chiesto da entrambi i coniugi art. 13 c. 1 lett.a) x 2
- Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni ex artt. 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898** Esenti
(art. 19 legge 74/87 e circolare Agenzia entrate n. 2/E del21 febbraio 2014)
- reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore a tre volte il reddito ex art. 76 tusc e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c.1 lett b) + metà
- Annullamento del matrimonio** art. 13 c.1 lett b)
- Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014** (soluzioni consensuali di separazione personale , di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) Esente sia nella fase innanzi al Procuratore della Repubblica sia nella eventuale fase innanzi al Presidente del Tribunale circolare DAG.29/7/2015.0111198.U
- (art. 473bis51 c.p.c.) **scioglimento congiunto matrimonio** art. 13 c. 1 lett.a)
- (art. 473bis 49 c.p.c.) **cumulo di domande separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**
 - e chiesto da uno solo dei coniugi art. 13 c. 1 lett.b) x 2
 - se chiesto da entrambi i coniugi art. 13 c. 1 lett.a) x 2
- (art. 473bis47 c.p.c.) **scioglimento matrimonio, cessazione effetti matrimonio civile, scioglimento unioni civili, regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio, modifiche condizioni** art. 13 c. 1 lett.b)

- **Domanda riconvenzionale** (sono considerate tali la richiesta di addebito e di assegno divorzile) art. 13 c. 1 lett.b)
- **Esecutorietà della sentenza ecclesiastica nullità matrimonio** se richiesta presentata da entrambi i coniugi rito camerale quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 lettera b) se presentata da uno dei coniugi giudizio ordinario quindi c.u. pari all'importo previsto dall'art. 13 lettera d) Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212140.U
- **Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta** (all'art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.) [DAG.19/12/2024.0261608.U]

La domanda congiunta di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio segue il seguente regime fiscale:

- nell'ipotesi in cui riguardi solo i contributi economici stabiliti in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 43, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell'esenzione disciplinata dall'art.19 L. n.74/1987;
- nell'ipotesi in cui riguardi l'esercizio della responsabilità genitoriale e i contributi economici, sia in favore della prole (minorenne o maggiorenne), sia in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 43, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell'esenzione disciplinata dall'art.19 L. n.74/1987;
- nell'ipotesi in cui sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987.

- **Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi** (all'art.473-bis.47 c.p.c.)[DAG.19/12/2024.0261608.U]

La domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio contenzioso segue il seguente regime fiscale:

- nell'ipotesi in cui riguardi solo i contributi economici stabiliti in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 98, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell'esenzione disciplinata dall'art.19 L. n.74/1987;
- nell'ipotesi in cui riguardi l'esercizio della responsabilità genitoriale e i contributi economici, sia in favore della prole (minorenne o maggiorenne), sia in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 98, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell'esenzione disciplinata dall'art.19 L. n.74/1987;
- nell'ipotesi in cui sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987.

□ **Prole nata fuori dal matrimonio i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, DAG.19/12/2024.0261608.U**

□ **Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta** (all'art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.) La domanda relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

□ **Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi** (all'art.473-bis.47 c.p.c.) sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

□ **Domande riconvenzionali** nei giudizi di **separazione e divorzio** si applicherà il contributo unificato di euro 98,00 determinato in misura fissa, “*ratione materiae*”, dall’art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. n.115/2002. DAG.19/12/2024.0261608.U

*resta ferma l’esonazione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i **processi riguardanti la prole** (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l’esonazione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente” l’esonazione di cui all’art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall’età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*

□ □ *i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esonazione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R.115/2002 e di ogni altra spesa di giustizia, ove dovuta. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*

□ **Procedimenti volti alla regolamentazione dell’ esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonché procedimenti di modifica delle relative condizioni** (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.) Tali procedimenti sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, anche se relativi alla prole maggiorenne; restano dovute le anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 del d.P.R. n.115/2002 e le altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

□ **Garanzie a tutela del credito** (art. 473-bis.36 c.p.c.) e **pagamento diretto del terzo** (art. 473-bis.37 c.p.c.) Le procedure instaurate dal creditore dell’assegno di mantenimento, attribuito in favore suo o della prole nata all’interno del matrimonio, godono dell’esonazione di cui all’art. 19 L. n.74/1987, che si riferisce “*ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni*”, per cui non è dovuto né il pagamento del contributo unificato, né il pagamento di ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Nel caso in cui tali procedimenti siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esonazione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

*L’ambito di applicazione dell’art.19 cit., che, per la sua specialità, è di stretta interpretazione, è stato ampliato dalla Corte costituzionale che, con sentenze n.176/1992 e 154/1999, ha equiparato, dal punto di vista dell’esonazione fiscale, i procedimenti di separazione e divorzio, estendendo l’esonazione fiscale rispettivamente anche “**alle iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione**” e “**a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi**”. [DAG.19/12/2024.0261608.U]*

□ **Attuazione dei provvedimenti sull’ affidamento del minore** (art.473-bis.38 c.p.c.) e **provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni** (art. 473-bis.39 c.p.c.) Tali procedimenti, se proposti con autonoma domanda in assenza di un procedimento in corso, sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto relativi alla tutela della prole, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987.

Tuttavia, in caso siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l'esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell'anticipazione forfettaria di cui all'art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

□ **Ordini di protezione contro gli abusi familiari** (art.473-bis.69 c.p.c.) i procedimenti di cui all'art.473-bis.69 c.p.c. sono esenti “*dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione*” ai sensi dell'art.7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”. DAG.19/12/2024.0261608.U]

□ **Violenza domestica o di genere** (art.473-bis.40 e ss. c.p.c.) non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello previsto per il procedimento in cui le violenze o gli abusi sono allegati. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

□ **Violenza nelle relazioni familiari** Legge n.154/2001 art.7 (disposizioni fiscali) “*1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni*”.

l'esenzione riguarda:

a) sia i procedimenti penali (tutto quello che attiene al processo penale compresa l'imposta di registro) quando si riferisce all *azione civile* tipica ed esclusiva del processo penale ,

b) sia il civile quando si riferisce ai “ *procedimenti anche esecutivi e cautelari* .

in materia di violenza nelle relazioni familiari **DAG 14/04/2015.009943.U**

Affido ex art. 473-bis.38 art. 30 c. 1 lett b)

Appello ex art. 473-bis.30 art. 30 c. 1 lett. b)+ art. 30 c. 1-bis

Appello del PM ex art. 473-bis.47 art. 30 c. 1 lett b) + art. 30 c. 1-bis (prenotato a debito)

Reclamo ex art. 473-bis.24 art. 30 c. 1 lett b) + art. 30 c. 1-bis

Reclamo ex art. 473-bis.50 art. 30 c. 1 lett b) + art. 30 c. 1-bis

6) ACCERTAMENTO O DISCONOSCIMENTO PATERNITA'

□ **Accertamento paternità** art. 13 c.1 lett b) esente se promossa per conto di minore

□ **Disconoscimento paternità** valore indeterminabile esente se promossa a favore minore

7) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ADOZIONE E AFFILIAZIONE Esenti x minori

8) VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI Legge n.154/2001 Esenti

9) TUTELE, AFFILIAZIONE, AFFIDAMENTO, MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA , Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (artt 46 e 46bis disp att. c.c.) Esenti

10) MEDIAZIONE decreto di Omologa

→ “*in materia di mediazione l'esenzione prevista dall'articolo 17 c. 2 d.lvo 28/2010 deve ritenersi circoscritta agli atti ,documenti e provvedimenti relativi al procedimento che ha inizio e si conclude dinnanzi agli organismi di mediazione e non può estendersi al procedimento di omologa che si pone al di fuori della mediazione [provvedimento del 22 gennaio 2019 in Foglio Informazione 1-2 anno 2019] N.B = il decreto di omologa dell'accordo di mediazione è inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione*

→ “*il decreto di omologa dell'accordo di mediazione deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all'articolo 13, comma 1 lett.b), sia dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 e quando l'accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all'agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro.*” [DAG.28/02/2018.0040734.U]

→ “*il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione che infatti si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di mediazione ne farsi*

rientrare nel contenuto del verbale di mediazione [Agenzia delle Entrate consulenza giuridica n. 956-3/2018]

11) NEGOZIAZIONE ASSISTITA art. 6, c. 2, legge 10 novembre 2014 n 162 –

ESENZIONE DA TUTTO-..” Nelle more della istituzione presso le procure della Repubblica di uno specifico registro formale, in ogni segreteria va immediatamente messo in uso un registro di comodo ...in merito alla gratuità o meno del procedimento al rilascio di nulla osta o dell'autorizzazione...si ritiene di dover escludere la debenza del contributo unificato...analoga considerazione si ritiene il legislatore abbia voluto estendere alla relativa prosecuzione del procedimento innanzi al Presidente del tribunale...l'Agenzia delle Entrate con parere n 954-212/2015 del 3 luglio 2015 ha ritenuto che gli accordi che gli avvocati depositano presso le segreterie della procura della repubblica ...sono esenti da imposta di bollo..le procure archivia e conserva solo copia autentica...per le medesime considerazioni devono ritenersi non dovuti i diritti di copia...per quanto concerne l'eventuale fase che si svolge innanzi al presidente del tribunale ...segnala la necessità di istituire, nell'immediato, un registro di comodo analogo a quello della fase innanzi all'ufficio requirente, in attesa che sia istituito un idoneo registro informatico..l'eventuale iscrizione nel registro informatico della volontaria giurisdizione verrebbe a falsare il dato statistico.. (DAG29/7/2015.0111198.U conf. DAG.21/6/2017.0120356.U) conf. Provvedimento del 14 giugno 2018 in Foglio di informazione n 3

12) CAUSE DINANZI AL GIUDICE DI PACE PER FAR ESEGUIRE LE OMESSE TRASCRIPTIONI NEL P.R.A.

(Circolare 8 giugno 2004. n. 116501144104) Con riferimento a quanto in oggetto, sono state segnalate dall'Ispettorato Generale talune difformità di comportamento circa il trattamento tributario delle cause concernenti l'accertamento della perdita di possesso di autovetture compravendute ed il conseguente ordine al conservatore del Pubblico Registro Automobilistico competente di procedere alla relativa nuova registrazione del possesso dell'auto. A tal proposito, si osserva quanto segue. Le tipologie di contenzioso che vengono in considerazione sono, in particolare, due:

1) quello inteso ad ottenere l'iscrizione al P.R.A. in caso di accertamento negativo di proprietà. In questo caso, di norma, il valore della controversia viene determinato in base a quello venale dell'autoveicolo dichiarato dall'attore al momento dell'a proposizione della domanda. Trattandosi di veicoli di solito prossimi alla rottamazione, il valore considerato in genere è pressoché nullo e comunque, sempre ricompreso nella fascia di esenzione sino all'ammontare di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91);

2) quello inteso ad ottenere un accertamento positivo, versandosi nelle ipotesi di compravendita in assenza dei documenti prescritti ai fini della iscrizione al P.R.A.. In entrambe le ipotesi sopra indicate si è ritenuto per prassi, da parte degli uffici giudiziari competenti, di ritenere le cause, dal punto di vista fiscale, esenti, perché di valore inferiore al limite di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91).

In assenza di altre disposizioni, unica norma applicabile a! casi di specie è l'articolo 14 c.p.c. il quale stabilisce che per le cause relative,,ai beni mobili: «il valore si determina in base al valore dichiarato dall'attore».

Pertanto, nelle controversie in questione, il valore dovrà essere determinato in base al valore di vendita dell'autovettura, così come dichiarato dall'attore, con ogni conseguenza quanto alla determinazione del contributo unificato dovuto per l'iscrizione della causa arruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tali considerazioni sono state condivise dall'Ispettorato Generale di questo Ministero, il quale si è espresso al riguardo con la nota 13 maggio 2004, n. protocollo 95(QI04-3749).

13) CONTROVERSIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DI AVVOCATO (art. 14 d.lgs. 150 del 2011) E NELLE OPPOSIZIONI AL DECRETO DI PAGAMENTO DI SPESE DI GIUSTIZIA (art. 15 d.lgs. 150 del 2011) provvedimento 21 dicembre 2023 “ Nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 d.lgs. 150 del 2011) e nelle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15 d.lgs. 150 del 2011), assoggettati al rito semplificato di cognizione, il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della domanda, a mente dell'art.13, comma 1, del d.P.R. n.

115 del 2002. Per ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, i procedimenti in esame non possono configurarsi quali procedimenti di volontaria giurisdizione con la conseguenza che, superata ogni pregressa indicazione fornita da questa articolazione ministeriale, a tali giudizi non può applicarsi il contributo unificato di euro 98,00 di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002.”

14) OPPOSIZIONE RIGETTO AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

→ Opposizione nel Processo civile

Dovuto il contributo unificato nei giudizi avverso i provvedimenti di rigetto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rif. **circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03, nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 e nota DAG.23/09/2002.0148124.U**

L'importo per le richiamate direttive ministeriali è determinato ai sensi dell'articolo 13 c. 1 lett. b) tuscg.

Per la DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici con DOG.12/01/2018.00007063.U “nel processo civile è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio ed attesti la data del deposito dell'istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove risultante dalla deliberazione di ammissione in via anticipata da quest'ultimo emessa, atteso che anche nel processo civile gli effetti decorrono dal deposito dell'istanza (Cass., 23 novembre 2011, n. 24729)... se, la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sia successivamente riproposta con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale (Cass., ord. 4 settembre 2017, n. 20710)”

L'istanza al magistrato è soggetta al pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, spese che, stante la retroattività degli effetti in caso di accoglimento della domanda dalla data di presentazione al COA, andrebbero prenotate a debito.

Gli importi prenotati a debito andranno recuperati nei confronti se l'istanza di ammissione viene rigettata.

→ Opposizione nel Processo penale

Non dovuto il contributo unificato.

Per indirizzo della Corte di Cassazione (cfr Cass. pen. Sez. IV sentenza n. 28367 del 19/07/2020 e n. 5351 del 10/02/2022) “...le controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale..” Per i giudici di legittimità penale il provvedimento che onera la parte ad iscriverne l'opposizione ex art 99 d.P.R. 115/2002 “... è certamente illegittimo in quanto onera l'istante di adempimenti (iscrizione del ricorso nel ruolo civile e pagamento del contributo unificato) che non sono previsti dalla legge nell'ambito del procedimento ex art. 99 cit in disamina” .

L'indirizzo giurisprudenziale è stato, con DAG.30/11/2022.0242819.U, recepito dal ministero della giustizia per il quale **NON** è dovuto il contributo unificato stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale..

15) QUERELA DI FALSO (in via principale o in corso di causa ex art 221 e ss cpc)

Valore indeterminabile Sentenza 17/3/2015 n. 983 Commissione Tributaria regione Lombardia e Cassazione Civile Sez. III 23 giugno 2017 n. 15642

16) ASSENZA O MORTE PRESUNTA (art. 49 e 58 cc)

Esenti

17) ACCETTAZIONE EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO

Esente

Nota 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., UFF. I

Il Tribunale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della nota di trascrizione conseguente alla procedura di accettazione di eredità con beneficio di inventario .l'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere

inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002. Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di euro 10,33 per ogni foglio ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 64211972.

18) EREDITA GIACENTE

art. 13 c.1 lett b)

Ai sensi della circolare ministeriale DAG16/05/2014.0070387.U conferma Provvedimento del 15 giugno 2022 :

→ le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza stili "operato del curatore". Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002. Esente

→ le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'articolo 783 del c.p.c., danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato (ndr camerale) che dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 art. 13 c.1 lett.b)

→ l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario "apre un autonomo procedimento" che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed art. 749 c.p.c.). di conseguenza, anche in questo caso l'ufficio giudiziario devia richiedere sia il versamento del contributo unificato (ndr art. 13 c.1 lett.b) che dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 art. 13 c.1 lett.b)

→ istanza nomina cancelliere per inventario Esente

Come già evidenziato nella circolare DAG n. prot. 70387.U del 16.05.2014, il ricorso proposto dal curatore dell'eredità giacente al giudice per la nomina del cancelliere incaricato di redigere l'inventario ex art. 769 c.p.c., in quanto non suscettivo di introdurre un procedimento distinto ed autonomo rispetto a quello delineato dall'art. 528 c.c., non sconta il pagamento del contributo unificato, né delle anticipazioni forfettarie.

Pertanto, deve ritenersi che le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non dia luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscano modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza sull'operato del curatore (art. 782 c.p.c.), e non debba perciò essere versato né il contributo unificato né l'anticipazione forfettaria di cui al citato articolo 30. A ciò fa eccezione l'istanza del curatore per essere autorizzato a vendere beni immobili: in tal caso, infatti, la competenza a concedere l'autorizzazione spetta al tribunale in composizione collegiale - anziché al giudice che ha nominato il curatore - il quale, su apposito ricorso, provvede nelle forme del procedimento camerale con decreto reclamabile alla corte d'appello (art. 783, secondo comma, c.p.c.). In tal caso sono, pertanto, dovuti sia il contributo unificato che l'anticipazione forfettaria di cui al citato art. 30".

19) AUTORIZZAZIONE VENDITA BENI EREDITARI

art. 13 c.1 lett.b)

20) CONSORZI PER LE AREE ED I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Agevolazioni fiscali per i consorzi. Quesito in ordine all'applicazione del Testo Unico degli interventi per il mezzogiorno D.P.R. 6.3.1978 n. 218 DAG.07/10/2005.0022951. U E' stato chiesto di conoscere, se ai fini del controllo formale da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 115/2002, un consorzio, nella specie il consorzio area sviluppo industriale di Cagliari, sia esente dal pagamento del contributo unificato e se possa godere della prenotazione a debito. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 54 del D.P.R. 6.3.1978 n. 218 stabilisce che ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il Mezzogiorno, la quale in base all'art. 22 del citato D.P.R. usufruiva in materia di tasse sugli atti giudiziari del trattamento delle amministrazioni dello Stato. L'art. 158 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede, con una elencazione analitica, che le spese nel processo, in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotate a debito e sono recuperate dall'amministrazione in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. Pertanto, si è dell'avviso che dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale possano usufruire della prenotazione a debito delle spese e, analogamente alle amministrazioni dello Stato, ove sussistano i presupposti, debbano curare il recupero delle spese di giustizia e il riversamento all'Erario dei relativi importi

21) PROCEDIMENTI SPECIALI

- procedimenti semplificati di cognizione artt. 281 decies e e terdecies** valore della causa
- Procedimenti d ingiunzione** Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc) valore della causa di merito ridotto alla metà
- Opposizione a decreto ingiuntivo** metà del contributo valore iscrizione decreto ingiuntivo

N.B. ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543 nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.

Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44 la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni.

- richiesta sospensiva ex art. 649 cpc opposizione a decreto ingiuntivo** Esente
- L'opponente che propone chiamata di terzo o domanda riconvenzionale** è tenuto al pagamento del contributo unificato integrativo solo se il valore supera quello della domanda principale rif. DAG10 ottobre 2014 n 0136174/U

Per i seguenti procedimenti:

- Procedimento per convalida di sfratto** Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc)
- Procedimenti cautelari in generale** (artt. 669 bis)
- Procedimenti cautelari** in corso di causa
- Sequestro** (artt. Da 670 a 687 cpc)
- Denuncia di nuova opera e danno temuto** (artt. Da 688 e 691 cpc)
- Procedimenti di istruzione preventiva** (artt. Da 692 a 699 cpc)
- Provvedimenti d urgenza** (artt. Da 700 a 702 cpc) Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà
- ricorsi ex art. 669-duodecies cpc** Esente
- Reclamo nei procedimenti cautelari** (art 669 quaterdecies) art. 13 c. lett. b)
- Testimonianza a futura memoria** (art. 692 cpc) valore della causa cu dimezzato
- Sequestro** (art.670 cpc) valore della causa cu dimezzato
- Accertamento tecnico preventivo** (art.696 cpc) valore della causa cu dimezzato
- Denuncia di nuova opera e danno temuto** (art.688) valore della causa cu dimezzato
- Procedimenti cautelari in materia di violenza nelle relazioni familiari** Esente
- Inibitoria della sentenza primo grado** (art. 283 cpc) art. 13 c. lett. b)
- Occupazione senza titolo** valore della causa
- Istanza ai sensi dell articolo 186 ter e quater cpc** Esente

- **Procedimento sommario di cognizione** (art 702-bis ess) valore della causa cu dimezzato
Nel caso in cui il giudizio(ex art.702ter) prosegue nel merito si integra il contributo unificato pagando l'ulteriore metà (circolare min. giustizia n 101179.U del 4/9/2009)
Nel caso di appello(ex art.702quater) c.u. valore della causa aumentato della metà
- **art. 702-bis c.p.c unico grado dinanzi alla Corte di Appello** valore della causa
- **Procedimenti possessori** Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc) valore della causa cu dimezzato
Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l'una di cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.
- **Istanza ai sensi dell'articolo 351 commi 2 e 3 cpc** (SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO) (circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13gennaio 2006) art. 13 c. lett. b)

22) ESECUZIONI CIVILI

Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U in base alla nuova formulazione dell'articolo 518 comma 6, cpc per come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014 nelle procedure esecutive il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente; nell'ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del verbale di pignoramento e dell'istanza di assegnazione e vendita dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato(conf. DAG.07/06/2017.0110938.U) N.B. il criterio indicato dall'articolo 14 c. 1 risulta *derogato* con l'entrata in vigore del comma 3.1 dello stesso articolo che *vieta l'iscrizione a ruolo se non viene versato il contributo unificato o il minor contributo dovuto per legge*, per il ministero della giustizia, infatti, nei processi esecutivi il contributo è dovuto dal creditore all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento (DAG.23/03/2025.0060633.U).

- **Procedimenti di Esecuzione Immobiliare** art. 13 c. 2
- **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare** (inferiore a 2.500 €) art. 13 c. 2
- **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare** (pari o superiore a 2.500€) art. 13 c. 2
- **Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c)** art. 13 c. 2
- **Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio** art. 13 c. 2
- **Opposizione esecuzione art 615 cpc**(giudizio ordinario) valore della causa
- **Opposizione di terzo all esecuzione art 619 cpc** valore della causa
- **Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione** art. 13 c.2
DAG07/04/2008.0048948.U “ *...si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato..”*
- **opposizione all esecuzione(art. 615 cpc) e opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 cpc)** quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda,(circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04) valore della causa
- **opposizione ex art 617 cpc** soggiace al contributo fisso (circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04) importo ultimo periodo art. 13 c. 2
- **opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973** Fase sommaria ricorso con cui si contesta l'intimazione (fase nella quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito) 1) *esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all'art. 13 c. 1 lett. b)in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell'esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell'articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il*

concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 cfr= DAG. 16/06/2021.0126871.U

- Dovuto il contributo unificato, in misura fissa, negli **interventi in materia di esecuzione civile mobiliare e immobiliare** solo quando l'interveniente propone istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati circolare ministeriale DAG 05/07/2012.0094920.U
- Dovuto il contributo unificato nei procedimenti di **opposizione all'esecuzione** ed a quelli di **opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro** DAG 14/05/2012.0065934.U
valore della causa se supera reddito art 9bis tusc
- Processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc.**
art. 13 c. 2 (metà del contributo previsto per i processi di esecuzione immobiliare)
- Procedimenti di Esecuzione Immobiliare(separazione e divorzio)** art. 13 c. 2
ESENTE se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
- Esecuzione Mobiliare(separazione/divorzio)**(inferiore a 2.500€) art. 13 c 1 lett a)
ESENTE se a favore di minore o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
- Esecuzione Mobiliare(separazione/divorzio)**(pari/superiore a 2.500 €) art. 13 c. 2
ESENTE se a favore di minore o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
- Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c)** art. 13 c. 2
- Opposizione esecuzione e agli atti esecutivi (art. 615, comma 2, e 617 cpc) relativi giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore a tre volte importo art 76 tusc e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c. 2
- Ricorso ex art. 624 cpc (camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito tre volte superiore l'importo previsto dall'art. 76 e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c. 1 lett b)
- reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore a tre volte l'importo ex art. 76 tusc e ai giudizi di separazione e divorzio** art. 13 c.1 lett b) **cu aumentato della metà**
- Reclamo avverso l'opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1975** art. 13 c.1 lett b) **cu aumentato della metà**
- Accertamento obbligo del terzo di terzo a seguito pignoramento presso terzi per crediti di lavoro**(art. 549 cpc) **valore della causa se superiori al reddito per esenzione ex art 9 bis**
- Reclamo avverso provvedimenti artt. 624 e 630 cpc art.13c.1 lett b) cu aumentato della metà**
- Intervento** Il contributo unificato secondo gli importi di cui al 2 comma articolo 13 è dovuto solo se il creditore che interviene proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati (DAG.05/07/2012.0094920.U)
- ricorso ex art. 669- novies e 669 duodecies c.p.c.** Esente
- Istanza sospensione ex articolo 373 cpc** art. 13 c.1 lett b)
- Istanze di conversione (istanza di vendita presentata)** Esente
- Istanze di conversione (assenza istanza di vendita)** Esente (istanza in bollo)
- Istanze di estinzione(in assenza istanza di vendita)** Esente (istanza in bollo)
- Istanze di cancellazione trascrizione** Esente (istanza in bollo)
- Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi** Esente
- Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) -** non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita
- Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell atto di pignoramento** Esente (istanza in bollo)

- **Conversione del pignoramento** *ex art. 495 cpc* Esente (a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo
- **ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. i ricorsi per sequestro di autoveicoli"** contributo sarà quello relativo all'esecuzione mobiliare circ. n 4/602/6379 del 2/6/1979
- **esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione** valore causa
- **Recupero onorari nel processo esecutivo** valore causa
- **Obblighi di fare e di non fare (art.612 cpc)** art. 13 c.2
- **Controversie in materia di opposizione alla stima espropriazioni per pubblica utilità (competente come giudice di unico grado Corte di appello)** valore causa
- **Istanza ricerca telematica beni sottoporre pignoramento art 492-bis c 2 c.p.c. art. 13 c.1quinques**
- **opposizione all esecuzione proposta dal debitore (o dal terzo) , ex art. 159-ter disposizioni attuazione codice di procedura civile prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva** *"Anche nella ipotesi disciplinata dall'articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di o procedura civile l'obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva"* DAG.20/08/2018.0164795.U

procedure esecutive esenti dal contributo unificato

- Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente (conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)
- Ai sensi della circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare *se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusg* DAG.11/01/2023.0005682.U
- Non dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa (DAG14/05/2012.0065934.U) *se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusg* DAG.11/01/2023.0005682.U
- Non dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (DAG14/05/2012.0065934.U) *se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusg* DAG.11/01/2023.0005682.U
- Ai sensi della circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione *se il reddito della parte privata non supera tre volte l'importo di cui all'articolo 76 tusg* DAG.11/01/2023.0005682.U
- Ai sensi della circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare
- Procedimenti di Esecuzione Immobiliare(separazione e divorzio) ESENTE se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970

- Procedimenti di Esecuzione Mobiliare(separazione e divorzio) (importo inferiore a 2.500 euro) se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
- Procedimenti di Esecuzione Mobiliare (separazione e divorzio) (importo pari o superiore a 2.500 euro) se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970
- Procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898
- Procedimenti esecutivi in materia di violenza nelle relazioni familiari
- Differimento della vendita a richiesta di parte
- Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa
- Istanze per la restituzione dei titoli
- Violenza nelle relazioni familiari Legge n.154/2001
- ricorsi ex art. 669 novies e duodecies
- esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore artt. 71 e 81 Codice della crisi dell'impresa
- esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all'art. 275 Codice della crisi dell'impresa Ministero Giustizia Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diritto

23) OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA O A CARTELLA ESATTORIALE

- **Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa** *che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte (DAG.15/06/2018.0122731.U)*
- **istanza sospensione esecuzione ordinanza ingiunzione o cartella esattoriale** *tale provvedimento non ha come conseguenza l'instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato.. provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022*
- **opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie(riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo)** *quando l'oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l'eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022*

24) USUCAPIONE SPECIALE PICCOLA PROPRIETÀ RURALE (Circolare n. 4/4392/19.801/7 A., in data 12 luglio 1986, del Min. G.G., Aff. civ.,)

nella legge n. 346/1976, non essendo stata riprodotta la disposizione di generale regime di favore tributario recata dall'art. 5 della precedente abrogata legge 14 novembre 1962, n. 1610, non è rinvenibile alcuna particolare statuizione per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta di bollo, atteso che detto art. 5 per i trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione entro il 31 dicembre 1980 a norma della legge in oggetto, si limita a dichiarare esenti da qualunque «soprattassa e pena pecuniaria» dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, registro, bollo, ipotecarie e catastali. Ciò non esclude tuttavia che ai fini dell'imposta di bollo, la esenzione possa ritenersi operante quando, pur in attuazione della citata legge n. 346/76, si dia luogo a trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese

agricole diretto-coltivatrici, secondo l'ipotesi normativa recata dall'art. 21 della Tabella B — allegata alla legge disciplinare l'imposta di bollo — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

25) PRELAZIONE AGRARIA nota ministero giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia-Direzione Generale della Giustizia Civile 23 settembre 2005 *E' stato chiesto di conoscere se l'esenzione prevista dall'art. 25, comma 4, della Legge 26 maggio 1965 n. 590, Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, sia riferita ai soli atti posti in essere ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o se invece debba essere estesa anche agli eventuali atti processuali. Al riguardo si ritiene che la suddetta esenzione non possa essere riferita anche al procedimento che dovesse derivare dall'esercizio del diritto di prelazione. Infatti l'art. 25, comma 4, della Legge 26 maggio 1965 n. 590 dispone ""Nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente art. 8". Si è dell'avviso che l'art. 8 richiamato si riferisca esclusivamente agli atti per i quali si dichiara di esercitare il diritto di prelazione e ai conseguenti atti di trasferimento, senza comprendere anche gli eventuali atti processuali, in considerazione, peraltro, che l'instaurazione di un procedimento contenzioso è un evento futuro e incerto, non previsto dal citato articolo. A sostegno di tale interpretazione sembra la risoluzione del Ministero delle Finanze, Tasse e imposte indirette sugli affari, n. prot 250923 del 14 febbraio 1983, che ha stabilito che le sentenze emesse nei giudizi promossi dai titolari del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1990 del 1965, sono soggette a tassa di registrazione.*

26) OPPOSIZIONE ALLA STIMA NELLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ
DAG.14/05/2012.0065934.U conf. provvedimento 17 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020 *L'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 per determinate tipologie di procedimenti (processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile) "è fissato in relazione al rapporto oggetto del giudizio" e, quindi, "indipendentemente dal rito che li regola". Pertanto, il contributo unificato dovuto nei procedimenti di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, ex art. 54, d.P.R. 327 dell'8.6.2001 (come modificato dall'articolo 34, comma 37, lettera a), d.lgs. n. 150 dell'1 settembre 2011), resta determinato dal valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma 1bis dello stesso art. 13 (che prevede l'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti).*

27) FALLIMENTI e PROCEDURE CONCORSUALI

N.B. A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche, a decorrere dal 15 luglio 2022, "nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie".

DAG04/04/2016.0059390.U, DAG.07/07/2016.0127924.U DAG.11/07/2017.0131921.U e DAG.11/12/2019.0237170.U ...*Nell'attuale contesto normativo gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi, nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri*

- **per la procedura fallimentare** ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115 del 2002)
- **per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13** dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata

- Istanza di fallimento** art. 13 c.1 lett. b)
- Istanza di fallimento fondata su crediti di lavoro** art.13 c.1 lett. b) sopra reddito esenzione ex art 76 tusg
- Istanza di fallimento presentata cassa edile** (la cassa edile non gode di esenzioneDAG.10/12/2015.0187101.U) art. 13 c.1 lett. b)
- Procedure Concorsuali e fallimentari** (da sentenze dichiarative di fallimento a chiusura) art.13 c.5
- Istanza di chiusura del fallimento** Esente
- Opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo** (art. 206 CCII) a seguito di DAG.24/10/2023.0213886.U valore cu aumentato della metà
- Revocazione stato passivo** (art. 206 CCII) valore cu aumentato della metà
- Impugnazione crediti ammessi** (art. 206 CCII) valore cu aumentato della metà
- Impugnazione incidentale** (art. 206 CCII) valore cu aumentato della metà
- Opposizione ai giudizi impugnatori** (art. 206 CCII) valore cu aumentato della metà
- Opposizione decreto omologa concordato preventivo** art. 13 c.1 lett b) + metà
- Reclamo al decreto omologa concordato preventivo** art. 13 c.1 lett b) + metà
- Procedimenti Camera di Consiglio Tribunale Fallimentare** art. 13 c.1 lett b)
- Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva** Esente
- Domande ammissione al passivo amministrazioni straordinarie** Esente
- Reclamo artt 18, 22, 26, legge fallimentare** art. 13 c.1 lett. b) + metà
- Reclamo art. 36 legge fallimentare**

ricordiamo che il contributo unificato è dovuto, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla norma, per i procedimenti civili, il dubbio è, ai fini del pagamento:

- a) se considerare il reclamo come impugnativa nel senso tecnico del termine e ,quindi, si pagherebbe ex art 13 c. 1 lett. b)+ la metà
- b) o, tesi per la quale personalmente propendo, attesa la natura del curatore che non è certo parte processuale (considerato che *“secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale”* cfr DAG.14/05/2012.0065934.U) nel caso di reclamo agli atti del curatore non considerala vero e proprio atto di impugnazione, ma semplice instaurazione di procedimento innanzi al giudice delegato,e pagare,quindi, art 13 c. 1 lett. b)

→ il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, TUSG), dopo aver previsto il generale obbligo di versamento del contributo unificato per “la procedura concorsuale” (art. 9), ne indica l’ammontare **unicamente** “per la procedura fallimentare”, tale per intesa quella originata “dalla sentenza dichiarativa di fallimento”, fino “alla chiusura” del fallimento (art. 13, comma 5).

Tale disposizione (determinativa del quantum) non è, pertanto, trattandosi di norma fiscale, e oltretutto speciale, non è invocabile fuori dei casi in essa espressamente previsti e considerati.

Il TUSG non risulta essere stato aggiornato alle **diverse procedure concorsuali** introdotte da diversi interventi di novellazione della legge fallimentare al ché il contributo unificato dovuto per le procedure in esame deve determinarsi attingendo ai principi generali fissati dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. cfr Provvedimento 15 dicembre 2022

- sovra indebitamento :**
- **nomina organismo composizione crisi o professionista** art 13 c. 1 lett. b)
- **deposito della proposta debitore, impugnazione e risoluzione del creditore** art 13 c. 1 lett. b)
- **reclamo** art 13 c. 1 lett. b) + metà
- **istanza presentata dall’organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l’autorizzazione al giudice per accesso all’anagrafe tributaria o altre banche date** art 13 c. 1 lett. b)

- le istanze presentate dai professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012
- deposito piano d'accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione o domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi art 13 c. 1 lett. b)
- Procedimento di esdebitazione art. 13 c.1 lett b)
- Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa a seguito DAG.11/01/2023.005682.U Esente se non si supera reddito per valore se si supera reddito ex art. 76 tusg e non supera su valore cu diviso metà
- ricorso procedura preliquidatoria (camera di consiglio) art. 13 comma 1 lett. b)
- liquidazione controllata art.13 c.5
- reclamo contro il provvedimento che rigetta domanda di apertura della liquidazione giudiziale (corte di appello provvede in camera di consiglio) art. 13 c.1 lett b) + metà
- crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento *se si supera il triplo importo ex art. 76 tusg* valore della causa
- esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore artt. 71 e 81 Codice della crisi dell'impresa a seguito provvedimento del 7 febbraio 2023 in filo diretto Esente
- procedura di liquidazione controllata fase" esecutiva Esente
- fase esecutiva omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (di cui all'art.70, comma 7, CCII) Esente
- fase esecutiva omologa del concordato minore (art.80, comma 2, CCII) Esente
- esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all'art. 275 Codice della crisi dell'impresa Esente
- Procedura di esdebitazione art. 128 legge fallimentare art. 13 c. 1 lett b
- Procedura di esdebitazione che sorge nell ambito della crisi di sovra indebitamento , ex art. 14-terdecies legge 27 gennaio 2012 n. 3 provvedimento del 18 ottobre 2022 in Foglio Informativo n. 3/2022 dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all'articolo 13 c. 1 lett b tusg
- procedura di omologa della sentenza nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e nel concordato minore (artt.74-83) Esente
- Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67 e ss Codice della crisi dell'impresa e dell insolvenza di cui al dlgs 14/2019 a seguito provvedimento del 15 dicembre 2022 su filo diretto dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all'articolo 13 c. 1 lett b tusg **NOTA BENE** Per il Provvedimento 7 febbraio 2023 in filo diretto *la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, è alternativa agli istituti della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e il concordato minore (artt.74-83) e che essa (la liquidazione controllata) già prevista dalla l. n.3/2012 e ora disciplinata dagli artt. 268-277 inseriti nel titolo V dedicato alla liquidazione giudiziale, ha preso il luogo del fallimento avendo preso luogo del fallimento (gli istituti sono normativamente uguali) , ne conseguirebbe che per individuare l'importo del contributo unificato bisognerebbe fare riferimento a quanto dovuto per il fallimento ex art. 13 dpr 115/2002 auspicabile in merito un chiarimento ministeriale*

28) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE

- determinazione canone contributo commisurato al valore della causa
 - sfratto per morosità canoni non pagati cu diviso a metà
- Il valore dei procedimenti si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida.*
- finita locazione (licenza o sfratto) valore cu diviso a metà
- Il valore dei procedimenti di sfratto si determina in base all'ammontare del canone annuo.*
- Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Provvedimento 8 giugno 2023 (il presente provvedimento conferma il provvedimento del 12 aprile 2022 in Filodiretto) pagamento del contributo

unificato da versare nel procedimento speciale di intimazione di licenza o sfratto, di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., laddove il giudice faccia luogo al mutamento di rito a fronte dell'opposizione dell'intimato (comb. disp. artt. 665 e 667 c.p.c.). **1) Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase sommaria:** a) l'attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato, in ragione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002; b) l'intimato che si limiti (personalmente o tramite **nuncius**, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato, non implicando l'opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale propriamente intesa (art. 99 c.p.c.); c) l'intimato che, per contro, si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002. **2) Procedimento di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.** a) contributo unificato, per intero e senza dimezzamento; b) se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) non dovuto contributo unificato; c) l'attore (già intimante) che si costituisce nella fase di merito, paga un nuovo contributo unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa; d) il convenuto (già intimato) che, a sua volta, si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare contributo unificato per intero e commisurato al valore della propria domanda, nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale **ex novo**, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, se formuli (o coltivi) l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo; e) il terzo sarà tenuto a versare il contributo unificato calcolato sul valore della propria domanda, senza dimezzamento se svolga intervento autonomo o coltivi l'intervento già svolto in fase sommaria; f) il convenuto (intimato) che si costituisce per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell'intimazione di sfratto per morosità; laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell'intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale).

- | | |
|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Procedimenti in materia di comodato | valore della causa |
| <input type="checkbox"/> Occupazione senza titolo | valore della causa |
| <input type="checkbox"/> Impugnazione di delibere condominiali | valore della causa |
| <input type="checkbox"/> procedure promosse dagli ex istituti autonomi case popolari | valore della causa |

29) PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO Il decreto legislativo 1 settembre 2011 n 150 (semplificazione dei riti) “*non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del DPR 30 maggio 2002 n 115 in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata infatti apportata all'art. 13 del testo unico spese di giustizia. Di conseguenza in tema di volontaria giurisdizione deve ritenersi che per tale materia continui ad applicarsi il contributo unificato previsto dall'art. 13, primo comma, lettera b) del DPR n 115/2002 sebbene il Dlgs 1 settembre 2011 n 150 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione*” Circolare Ministero giustizia n 65934/U del 14 maggio 2012

Ai procedimenti riconducibili nella categoria della volontaria giurisdizione, indipendentemente dal rito a cui sono assoggettati a norma del decreto legislativo n 150/2011 deve essere applicato il contributo unificato previsto dall'articolo 13 primo comma lettera b) del DPR 115/02

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Procedimenti di volontaria giurisdizione | art. 13 c.1 lett.b) |
| <input type="checkbox"/> | Procedimenti Camera di Consiglio | art. 13 c.1 lett.b) |
| <input type="checkbox"/> | Reclami contro i provvedimenti cautelari | art. 13 c.1 lett.b) + metà |
| <input type="checkbox"/> | ricorsi per adozioni di maggiorenni | art. 13 c.1 lett.b) |
| <input type="checkbox"/> | ricorsi per dichiarazione di assenza o morte presunta | Esente |
| <input type="checkbox"/> | ricorsi per rettifica atti di stato civile | Esente |
| <input type="checkbox"/> | nomina e revoca amministratori di condominio | Esente |
| <input type="checkbox"/> | opposizione delibera condominiale | valore della delibera |
| <input type="checkbox"/> | sequestri beni del coniuge separato | art. 13 c.1 lett.b) Esente (se a favore di minori) |
| <input type="checkbox"/> | ricorsi avverso decisioni Ordini professionali | art. 13 c.1 lett.b) |
| <input type="checkbox"/> | riabilitazioni protesti | art. 13 c.1 lett.b) |
| <input type="checkbox"/> | donazioni organi | Esente |
| <input type="checkbox"/> | impugnazione atto Notaio ex art. 21 Dgs 149/2022 | art. 13 c. lett b) + metà |

30) PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Regolamento CE 1896/2006 valore della causa cu ridotto metà

31) PROCEDIMENTO EUROPEO CAUSE DI MODESTA ENTITA' Regolamento CE 861/2007 valore della causa

32) SEQUESTRO CONSERVATIVO EUROPEO SUI CONTI BANCARI Regolamento (ue) n. 655/2014 e relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823:

Articolo 8 Regolamento (UE) (*Domanda di ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 3 : contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 14 Regolamento (UE) (*Richiesta di informazioni sui conti bancari*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1-quinques : contributo fisso

Articolo 21 Regolamento (UE) (*Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis : contributo fisso aumentato della metà .

Articolo 33 Regolamento (UE) (*Mezzi di ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 3 : contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 34 Regolamento (UE) (*Mezzi di ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1 : contributo in relazione al valore della causa

Articolo 35 Regolamento (UE) *Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore* importi stabiliti dall'articolo 13 comma 3 : 1 contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 37 Regolamento (UE) (*Impugnazione*) importi stabiliti dall'articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis : contributo fisso aumentato della metà .

Articolo 39 del Regolamento (UE) In considerazione della *natura processuale* delle *contestazione di terzi* contenute dall'articolo 39,(a meno che non si ritenga di dovere applicare il contributo unificato di cui alla lettera a) dell'articolo 10 del decreto legislativo 152/2020) riteniamo che:

- per il caso di *contestazione di terzi dell'ordinanza di sequestro conservativo* riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all'articolo 13 comma 1 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa .
- per il caso di *contestazione di terzi dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo* riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all'articolo 13 comma 1 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa.

33) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA DISCIPLINATI DAGLI ARTT. 16,17,19-BIS E 19-TER DLVO 150/2011

- ✓ Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea ESENTE
- ✓ Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare ESENTE
- ✓ Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari valore
- ✓ Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari valore
- ✓ Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale art. 13 c. 1 lett.b)
- ✓ Controversie in materia di discriminazione art. 13 c. 1 lett.b)
- ✓ Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento art. 13 c. 1 lett.b)
sul valore se vi è contestazione nel procedimento
- ✓ accertamento stato di apolidia e di cittadinanza italiana valore
- ✓ diniego o revoca permessi di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario valore

34) AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO 149/2002 A FAR DATA DEL 30 GIUGNO 2023 LE PROCEDURE EUROPEE DI SEGUITO ELENcate SI SVOLGONO IN CAMERA DI CONSIGLIO QUINDI IL CONTRIBUTO UNIFICATO, OVE DOVUTO, SARÀ NELL'IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 13 C. 1 LETT. B)

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

35) PROTEZIONE INTERNAZIONALE E CONTRASTO ALL' IMMIGRAZIONE ILLEGALE d. l. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con legge 46 del 13 aprile 2017

Sezione Specializzata del Tribunale distrettuale

→ controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; art. 13 c.1 lett.b)

→ controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto

legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; art. 13 c.1 lett.b)

→ controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 13 c.1 lett.b)

→ procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti articolo 14, comma 6, decreto legislativo n. 142 del 2015 ESENTE

→ controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; Art. 13 c.1 lett b)

→ controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ESENTE

→ controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.) Art. 13 c.1 lett b)

→ accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ESENTE

36) LODO STRANIERO

valore della domanda

opposizione art 840 cpc valore della domanda aumentato della metà

37) LODO ARBITRALE (iscrizione, impugnazione, iscrizione Corte Appello in unico grado) provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020 Iscrizione a ruolo dell'impugnazione di lodo arbitrale. *Il procedimento disciplinato dall'articolo 825 c.p.c. (deposito del lodo) va qualificato come di volontaria giurisdizione, come tale, da assoggettare al pagamento del relativo contributo unificato (art. 13, comma 1, lettera b), parte prima, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002). Tale qualificazione deve tuttavia intendersi riferita al solo procedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c., non potendo essere estesa ai diversi procedimenti di impugnazione del lodo, disciplinati dagli artt. 827 ss. c.p.c. Per questi ultimi, aventi natura impugnatoria (come tali da assoggettare alla maggiorazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002), il contributo unificato si determina secondo il disposto dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ne differenzia l'importo con riguardo al valore del giudizio.*

I procedimenti azionati ex art 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di Appello: contributo unificato in base al valore del processo.

38) ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS Nota 21 aprile 2017 n 0079670.U

“...nessuna esenzione dall'obbligo di pagamento del contributo unificato e dalle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del testo unico spese di giustizia può essere riconosciuto in favore delle associazioni di volontariato ONLUS” conf. DAG. 28/02/2018.0040625.U “ Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell'importo forfettario per le notifiche d'ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali” conf. Cassazione Civile sentenza 15 aprile 2021 . n 10013

39) ISCRIZIONE REGISTRO STAMPA (GIORNALI E PERIODICI)

NON dovuto contributo unificato paga istanza in bollo e Tassa Concessione Governativa € 168 Tabella allegata DPR 641/72 (aggiornata al 1 gennaio 2016)

40) PROCEDIMENTI PENALI CON CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

valore del risarcimento quantificato dal giudice

→ in sede di gravame alla definizione del grado di appello in applicazione della DAG.13/11/2019.0217643.U (vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in

Foglio Informazione n 1/2020) ai sensi della quale “ ..il contributo unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.. (conf. DAG.01/02/2021.0020266.U)

→ per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l’importo del contributo unificato (raddoppiato ex articolo 13 comma 1-bis d.P.R. 115/02), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata.

→ è dovuto il contributo unificato, in questo caso con prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero propone impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

41) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGGI TERRORISMO

Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I senza numero l’art. 10 della L. 3 agosto 2004, n. 206, che reca **"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"**,

prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato. Detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli artt. 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio "ex lege" possano godere di tutti i benefici consequenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui, come noto, rientra la gratuità delle copie degli atti processuali ai sensi del citato art. 107, n. 2. Tale soluzione sembra conforme alla "ratio" della normativa in esame, che prevede una serie di benefici in favore delle vittime e dei superstiti delle vittime di reati di terrorismo. Ne consegue che le copie degli atti processuali potranno essere rilasciate gratuitamente ai soggetti che effettivamente rivestano tale condizione.

42) VITTIME DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E VITTIME DEL DOVERE

dovuto contributo unificato , anticipazione forfettaria e diritti di copia , provvedimento definitivo del giudizio soggetto all’imposta di registro l’articolo 34 della legge 222/2007 ha infatti esteso in favore delle vittime i benefici (di natura economica) di cui all’articolo 5 comma 1 e 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206 e non le esenzioni processuali di cui all’articolo 10 della richiamata legge all’articolo 10 della richiamata legge rif. DAG.16/01/2024.0012.549.U

43) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Deve ritenersi che i procedimenti di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati sono soggetti al pagamento del contributo unificato entro i limiti reddituali previsti dall’articolo 9 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sono soggetti all’importo forfettario di cui all’articolo 30 del citato Testo Unico e ai diritti di copia di cui al medesimo Testo Unico. DAG.20/08/2018.0164778.U

44) ATTIVITA’ NON GIURISDIZIONALI

- | | |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> Rinuncia eredità | Esente |
| <input type="checkbox"/> Accettazione eredità beneficio di inventario | Esente |
| <input type="checkbox"/> Atto notorio | Esente |
| <input type="checkbox"/> Perizia giurata | Esente |
| <input type="checkbox"/> Nomina cancelliere per redazione inventario accettazione eredità | Esente |
| <input type="checkbox"/> Richiesta proroga per accettazione eredità | Esente |

45) LEGGI SPECIALI E NORMATIVA CODICISTICA CIVILE

- decreto legislativo n 150/2011 c.d. riduzione e semplificazione dei riti** ai sensi delle circolari n 65934 del 14 maggio 2012 e n. 129783 del 29 settembre 2014 il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato
- Procedimenti materia di violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001** Esente
- opposizione al matrimonio** art 102 cc art. 13 c. 1 lett. b)

se l'opposizione è da parte del pm il contributo unificato si prenota a debito ma non si recupera perché procedimento non si conclude con provvedimento di condanna (manca quindi il titolo per il recupero)

- procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile** Esente
- Diritto del minore ad una famiglia** (legge 184/1983) Esente
- Fondo di sostegno coniuge in difficoltà** (vedi D.M.15 dicembre 2016) Esente
- reclamo alle autorizzazioni notarili in materia di volontaria giurisdizione** (art. 21 d.lgs. 10 ottobre 2022) contributo unificato art. 13 c.1 lett b cu aumentato della metà
- Legge 689/81 (opposizione ingiunzioni amministrative)** valore
- richiesta condanna per lite temeraria ex art 93 cpc** Esente
- legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego)** valore ridotto alla metà per redditi superiori importo ex art 76
- opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U (liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione)** valore
- opposizione sanzioni assegni legge 386/90 (richiama la 689/81)** valore
- cause elettorali** Esente
- rimborsi elettorali** valore
- rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati, Decreto Legge n. 92/2014 convertito con legge n 117 dell'11 luglio 2014.** art. 13 c. 1 lett b)
- Ingiusta detenzione** Esente
- Legge Pinto (lungaggine processuale)** Esente
- Responsabilità civile magistrati (art. 15 legge 117/1988)** esente per reddito o se dovuto cu su valore domanda
- Amministratore dei beni sequestrati ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65** avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore valore della causa
- Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** articoli 2 e 3 DPR 247/2004 nota 16 giugno 2008 Esente
- Procedure instaurate dai consorzi per aree di sviluppo industriale (DPR 218/78)** valore e cu prenotato a debito
- Procedure tribunale delle imprese** valore cu raddoppiato
- procedimenti che riguardano stranieri e protezione internazionale** vedi punto 33
- Affrancamento fondi enfiteutici** Esenti
- Arricchimento senza causa art. 2041** valore della causa
- Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale legge 346/76** valore della causa
- Mediazione (omologa) Legge 28/2010** art. 13 c.1 lett b)
- Assegnazione di pegno ex art 2798 e 2804 codice civile** art. 13 c. 1 lett. b)
- Reclamo ex art 2674-bis codice civile** art. 13 c. 1 lett. b)
- Assegnazione di pegno ex art 2798 e 2804 codice civile** art. 13 c. 1 lett. b)
- Procedure instaurate dagli Istituti Autonomi case Popolari** valore
- Protezione internazionale e contrasto all immigrazione clandestina** vedi punto 23
- Antiterrorismo legge 206/2004** valore e prenotato a debito
- autorizzazione vendita beni ereditari art 747 cpc** art. 13 c. 1 lett. b)
- impugnazione di lodo arbitrale** art. 13 c.1 lett b)
- opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità** valore causa
- Opposizione più verbali di accertamento sanzioni amministrative** somma dei verbali
- impugnazione atto Notaio ex art. 21 Dgs 149/2022** art. 13 c. lett b)+ metà
- reclamo ordinanza condanna il testimone non comparso all'udienza** ESENTE

TABELLE importi al 2 gennaio 2024

ESECUZIONE MOBILIARE E IMMOBILIARE

art. 13 c. 2 tusg

Importi in vigore alla pubblicazione del presente Contributo aggiornamento

esecuzione immobiliare	art. 13 c.2 attuali € 278,00
esecuzione mobiliari	
di valore esecuzione importo inferiore ad Euro 2.500,00	art. 13 c.2 attuali € 43
di valore esecuzione importo superiore o uguale a Euro 2.500,00	art. 13 c.2 attuali €139
esecuzione promossa dal Concessionario	Prenotato a debito ridotto alla metà
Intervento del creditore procedura esecutiva pendente in assenza di istanza di vendita	Esente
procedimenti esecutivi a favore di minori	esente
procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole	Esente
esecuzione provvedimento violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001	Esente
Esecuzioni sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi e conciliate lavoro	Esente
Estinzione e cancellazione del pignoramento	Esente
opposizione agli atti esecutivi	art. 13 c.2 attuali € 168,00
opposizione all'esecuzione , articolo 615 primo comma	Valore domanda
opposizione all'esecuzione , articolo 617 c.p.c.	art. 13 c.2 attuali € 168,00
opposizione di terzo articolo 619 c.p.c.	Valore della domanda
Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi	Esente
giudizio di merito iscritto a seguito di termine ex art. 616 c.p.c	Valore della domanda
opposizione all'esecuzione , articoli 615, secondo comma e 616 c.p.c. e opposizione di terzo articolo 619 c.p.c.	Esente in procedimento esecutivo iniziato
Istanza sospensione nell'opposizione all'esecuzione	Valore ridotto a metà
Istanza restituzione titoli	Esente (dovuto bollo)
Domanda di estinzione della procedura esecutiva o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento	Esente (dovuto bollo)
Istanza conversione pignoramento	Esente (se prima dell'istanza di vendita dovuto bollo)
Istanza riduzione del pignoramento	Esente
Istanza integrazione pignoramento	Esente(se prima dell'istanza di vendita dovuto bollo)
Istanza sostituzione custode	Esente (dovuto bollo)
Istanza distribuzione creditore procedente	Esente
Istanza differimento della vendita	Esente
Reclami ex artt. 624, comma 2 e 630 cc e nei giudizi ex art. 72 bis 602/1973	art. 13 c.2 + art 13 c.1-bis attuali € 147 (98+49)
Reclami ex artt. 624, comma 2 e 630 cc nei giudizi di lavoro	Esente
- con reddito inferiore a 3 volte l'importo di cui all'articolo 76 d.P.R. 115/02	€ 73,50 (art. 13 c.2 + art 13 c.1-bis)
- con reddito superiore a 3 volte l'importo di cui all'articolo 76 d.P.R. 115/02	
opposizione esecuzione e atti esecutivi giudizi lavoro reddito inferiore € 34.481,46	Esente

opposizione all'esecuzione giudizi di lavoro	Valore ridotto metà art. 13 c.2 + art 13 c.3 attuali € 84 (168:2)
opposizione agli atti esecutivi giudizi di lavoro	Esente
esecuzione provvedimenti di indennità di fine rapporto lavorativo	
Esecuzione provvedimenti interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali	
a) reddito inferiore a tre volte l'importo di cui all'articolo 76 d.P.R. 112/02	Esente
b) reddito superiore e valore esecuzione importo inferiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali € 43 art. 13 c.2 attuali €139
c) reddito superiore a valore esecuzione importo superiore a 2.500 €	
esecuzione provvedimenti pensioni di reversibilità	Esente
esecuzione provvedimenti attribuzione di quota di pensione (anche reversibilità)	Esente
Opposizione avviso di addebito per contributi omessi sanzioni e aggio	Valore ridotto metà
procedimento per consegna e rilascio articolo 605 c.p.c.	art.13 c.2 attuali € 139
procedimenti esecutivi per obblighi di fare e non fare	art.13 c.2 attuali € 139
procedimenti esecutivi per obblighi di fare e non fare lavoro	Esente
reddito inferiore importo ex art 76 tusg	
procedimenti esecutivi per obblighi di fare e non fare separazione e divorzio	Esente
procedimenti esecutivi per obblighi relativi ai minori affidati	Esente
Esecuzione recupero alloggi popolari	€ 278,00
Esecuzione recupero canoni alloggi popolari	
- valore esecuzione importo inferiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali € 43
- valore esecuzione importo superiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali €139
Recupero crediti tributari, entrate extra urbane Stato,Regioni,enti locali, recupero contributi istituzioni pubbliche di beneficenza e recupero contributi ed entrate extra urbane ente autorizzato ad avvalersi concessionari servizio nazionale riscossione	Esente
procedimenti per recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio ex art 32 disp. att. c.p.p.	Esente
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis comma 2 c.p.c.)	attuali € 43 art.13 c.2
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.) crediti di lavoro	Esente
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.)crediti professionali dei difensori d'ufficio	Esente
responsabilità civile magistrati (art. 15 legge 117/1988)	
a) reddito inferiore a tre volte l'importo di cui all'articolo 76 d.P.R. 112/02	Esente
b) reddito superiore e valore esecuzione importo inferiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali € 43 art. 13 c.2 attuali €139
c) reddito superiore a valore esecuzione importo superiore a 2.500 €	
Esecuzione in materia di equa riparazione	
- valore domanda inferiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali € 43 art.
- valore domanda superiore a 2.500 €	13 c.2 attuali €139
Procedura vendita beni sequestrati art. 155 dpr 115/02	Prenotato a debito valore ricavato dalla vendita
Opposizione cartelle esattoriali ex art. 615 c.p.c.	Valore causa
Opposizione cartelle esattoriali ex art. 617 c.p.c.	€ 168
Fermo amministrativo opposizione agli atti esecutivi	€168
Fermo amministrativo opposizione all'esecuzione	Valore domanda

Opposizione sequestro di autoveicoli(art. 7 legge 436/1922)	
a) reddito superiore e valore esecuzione importo inferiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali € 43
b) reddito superiore a valore esecuzione importo superiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali € 139
PEGNO opposizione alla vendita o assegnazione	
Pignoramento quote sociali art 2471 codice civile	art. 13 c.2 € 168
- valore inferiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali € 43
- valore superiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali €139
Autorizzazione vendita beni deteriorabili o che non possono essere conservati art 1211 cc	
- valore dei beni inferiore a 2. 500 €	art. 13 c.2 attuali € 43 a
- valore dei beni superiore a 2.500 €	rt. 13 c.2 attuali €139
Art 7 rdl 436/1927 credito garantito da privilegio	
- inferiore a 2500 €	art. 13 c.2 attuali € 43
- superiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali €139
Art. 137 dlgs 30/2005 esecuzione titoli proprietà industriale	
- inferiore a 2. 500 €	art. 13 c.2 attuali € 43
- superiore a 2.500 €	art. 13 c.2 attuali €139
Opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità	Valore domanda

CONTROVERSIE LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA

Controversie previdenza e assistenza obbligatoria	Contributo unificato Art. 13 c.1 lett a) per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Contributo unificato Metà valore causa per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Decreti Ingiuntivi Controversie previdenza e assistenza obbligatoria (ipotesi residuali)	Contributo unificato Metà valore causa per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Opposizione Decreti Ingiuntivi e cautelari Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Contributo unificato Metà valore causa per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Accertamenti tecnici preventivi	Contributo unificato Art. 13 c.1 lett a) : 2 per redditi superiori a 3 volte reddito art.76tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Opposizione Ing. Omesso versamento contributi	Valore	NO	SI	NO
Sospensiva sentenza	Art. 13 c. 1 lett b): 2	NO	NO	NO
<p>Nelle opposizioni alle cartelle esattoriali se presentata da persona giuridica(comprese imprese individuali) non si applica l'esonero di reddito e il contributo dovuto é</p> <p>1) opposizione ex art. 22 l689/81 e opposizione esecuzione valore della domanda</p> <p>2) opposizione atti esecutivi Art. 13 c.2</p> <p>Nei casi 1 e 2 non dovuto diritto ex art 30 TU spese di giustizia, diritto di copia e registrazione</p>				
<p>Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa</p> <p>Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte</p> <p>La cancelleria lavoro e previdenza avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni</p> <p>Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito</p> <p>L'INPS in assenza di normativa specifica in materia corrisponderà il contributo unificato</p>				

**PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
RELATIVO A CONTROVERSIE PREVIDENZA E ASSISTENZA
OBBLIGATORIA
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
E RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO**

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI IMMOBILIARE	ESENTE Circ DAG14/05/2012 0065934.U	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE circolare 365550 del 3/3/ 2015 non dovuto il contributo nei casi di opposizione ex art 615 2° c,617 2° c e 619 cpc	Contributo unificato In base al valore per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI 617 cpc circolare 365550 del 3/3/ 2015 non dovuto il contributo nei casi di opposizione ex 617 2 ° c	Contributo unificato Art. 13 c.2 per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
RICORSO ex Art 624 cpc Camerali	Contributo unificato Art. 13 c.1 lett b) per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
RECLAMO Art 624, 2° comma e 630 cpc Camerali	Contributo unificato Art. 13 c.1 lett b) aumentato della metà per redditi superiori a 3 volte reddito art.76 tu	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte
La cancelleria esecuzioni avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni
Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito

**PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE RELATIVO CONTROVERSIE
IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONIUGI E DIVORZIO**

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore inferiore € 2500	Contributo unificato punto 2 art. 13 ESENTE prole	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore superiore € 2500	Contributo unificato punto 2 art. 13 ESENTE prole	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta i Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI	Contributo unificato punto 2 art. 13	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta Registro NO
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 615 e 617 cpc	Contributo unificato punto 2 art. 13	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
OPPOSIZIONE ex art 615 2° c, 617 2° c e 619 cpc	No circ. 365550 del 3/3/ 2015	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 624 e 630 cpc	Art. 13 c. 1 lett b) aumentato della meta	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	Contributo unificato Valore causa	Diritti di Copia NO Si uso studio	Diritto ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
RICORSO ex Art 624 cpc	Contributo unificato Art. 13 c. 1 lett b)	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
RECLAMO Art 624, 2° c, e 630 cpc Camerali	Contributo unificato Art. 13 c. 1 lett b) aumentato della meta	Diritti di copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta di registro NO
Procedure esecutive o cautelari per ottenere corresponsione o revisione assegni ex artt. 5 e 6 legge 898/1970	Contributo unificato ESENTI	Diritti di Copia NO Si uso studio	Diritti ex art. 30 NO	Imposta registro No

**OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE,
CARTELLE ESATTORIALI E FERMO AMMINISTRATIVO**

CARTELLA ESATTORIALE	CONTRIBUTO UNIFICATO	INDENNITA' ex art. 30 T.U.	DIRITTI di COPIA	IMPOSTA DI REGISTRO
Procedimento ex L.689/81	SI valore della causa	SI NO innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033	NO Si uso studio	NO
Procedimento ex art 615 c.p.c.	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 SI uso studio	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 NO giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986
Procedimento ex art 617 c.p.c.	SI Importo indicato punto 2 art. 13	SI	SI	SI No giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986

OPPOSIZIONE SANZIONI ACCESSORIE	SI Importo valore indeterminabile	SI	NO Si uso studio	NO
APPELLO ex art. 26 L.40/06	SI valore della causa Aumentato della metà	SI	NO Si uso studio	NO
FERMO AMMINISTRATIVO art. 57 DPR 602/73 Opposizione all'esecuzione	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 Si uso studio	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91 no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986
	SI Importo indicato punto 2 art. 13	SI	SI	SI no giudizi entrate iscritte a ruolo ex art 66 comma 2 Dlvo 122/99 no giudizi tasse e tributi ex art 5 allegato A DPR 132/1986
Opposizione agli atti esecutivi				
Opposizione Ingiunzione Omesso versamento contributi art 35 e 36 l 689/81	Valore	NO	SI	NO

Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte (DAG.15/06/2018.0122731.U)

circolare 365550 del 3/3/ 2015 non dovuto il contributo nei casi di opposizione ex art 615 2° c,617 2° c e 619 c.p.c.il regime fiscale, relativamente all'imposta di registro, delle opposizioni di cui all'articolo 23 della legge 689/1981 non trova applicazione nei giudizi di opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Agenzia Entrate risoluzione 266 del 30 ottobre 2009) circolare 365550 del 3/3/ 2015

non dovuto il contributo nei casi di opposizione ex art 615 2° c,617 2° c e 619 cpc

Ipotesi particolari in assenza di disposizioni ministeriali in materia di contributo unificato

COME DA DIRETTIVE INTERNE E NOTE DELLO SCRIVENTE DIRIGENTE

a) controllo del collegio sulle ordinanze (art. 178 c.p.c. e 308 cpc) La richiesta di cui al primo comma dell'articolo 178 cpc effettuata *senza bisogno di mezzi di impugnazione*, non rientrando tra le ipotesi di cui al 3 comma articolo 14 dpr 115/02 **NON** è soggetto a pagamento del contributo unificato.

→ Soggetto al pagamento del contributo unificato il reclamo di cui al c. 2 articolo 178 cpc.

→ Soggetto al pagamento del contributo unificato il reclamo di cui al c.1 articolo 308 cpc

b) ricorso ex artt. 111, 178 comma 1, 186bis e quater cpc e 188 disp att cpc le istanze e richieste di cui ai richiamati articoli del codice di rito non rientrando tra le ipotesi di cui ai comma 1 e 3 dell'articolo 14 DPR 115/02 ne potendo rientrare tra le c.d. domande cautelari in corso di causa **NON** sono soggette a pagamento di contributo unificato, non vi rientra neanche l'ipotesi di "sostituzione" cui al 1° c. dell'articolo 111cpc. In assenza di direttive ministeriali si propende per l'esenzione del contributo unificato per i seguenti motivi :

~ l'articolo 14 t.u dispone che *1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*"

Nello specifico

~ art. 111 c.p.c. ci troviamo di fronte ad un subentro, non in un intervento, nella stessa posizione processuale in un giudizio in cui è stato già corrisposto il contributo unificato

~ art. 186 bis e quater c.p.c.visto l'effetto deflattivo nei giudizi in queste ipotesi che tra l'altro sono come domanda già coperte dal pagamento del contributo unificato all'atto dell'iscrizione della causa

~ art. 178 comma 1 c.p.c. è lo stesso articolo che qualifica l'azione "senza bisogno di mezzi di impugnazione" quindi ci troviamo di fronte a questioni che vengono nel giudizio proposte al collegio. Cosa diversa invece il reclamo di cui al comma 2 soggetto a cui aumentato della metà

~ Nella procedura di cui all'art. 188 disp att. Cpc non vi è nessun ricorso introduttivo ad eventuali giudizi

l'Art.188 c.p.c. (Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione) dispone che :*"La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l'inefficacia.*

Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del Codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente.

Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari."

→ Dalla lettura del sopra citato articolo emerge come il ricorso non miri ad istaurare un contenzioso tanto è vero che è limitato per il giudice a valutare solo l'inefficacia del decreto ingiuntivo in relazione all'esistenza della notifica, l'eventuale dichiarazione di inefficacia non è impugnabile e in caso di rigetto il debitore ha sempre la possibilità di esperire i rimedi ordinari(nella fattispecie il ricorso in opposizione ex art. 645 cpc.

In merito:

→ La Cassazione (cfr. le sentenze nn. 5447 del 1999, 19239 del 2004, 19799 del 2006; e la sentenza delle Sezioni Unite n. 9938 del 2005), ritiene che il rimedio del ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. sia ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente,

mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine e ancorché la notifica sia nulla, l'unico rimedio consentito all'intimato è quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc

In sostanza, qualora la notificazione del decreto manchi o sia giuridicamente inesistente, l'ingiunto può utilizzare il celere procedimento previsto dall'art.188 disp.att. cpc, mentre, quando la notifica sia avvenuta regolarmente – sebbene tardivamente – al debitore non resta che agire nelle forme ordinarie dell'opposizione ex art.645 cpc per far valere la perentorietà del termine di cui all'art.644 cpc

Un'importante conseguenza è che: il decreto ingiuntivo notificato tardivamente e non opposto nei termini di legge diviene definitivo, non restando al debitore rimedi esperibili per contestare la regolarità della notifica, né – ovviamente – la fondatezza del credito

Inoltre ,sentenza n. 21050 del 28-09-2006 della Corte di Cassazione, per il ricorrente della fase monitoria (ex art 645 cpc a differenza dell'art. 188 disp att cpc): *il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione.*

Per la Corte “*se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art.645 cpc, l'inefficacia ex art.644 il Giudice dichiarerà sì – verificatane la fondatezza – l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto*

Sempre in materia di ricorso ex art 645 cpc a differenza dell'art. 188 disp att cpc la Cassazione, con la sentenza n.951 del 16.01.2013,ha statuito che “ *la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore*

L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto; e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria”

→ Altro elemento, che richiamo per praticità , il fatto che il programma sicid non classifica il ricorso ex art 188 disp att. Cpc tra le procedure ad iscrizione autonoma tanto è vero che viene inserito nella registrazione del ricorso per decreto ingiuntivo pendente

c) accesso dati ex art. 492 bis procedure per esecuzione provvedimenti di lavoro e recupero crediti avvocato d'ufficio la DAG.14/05/2012.0065934.U dichiara l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti relativi ad esecuzioni Immobiliari e mobiliari delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro e la ricerca telematica dei beni è atto propedeutico al procedimento di esecuzione mobiliare o immobiliare , in tal senso vedasi risoluzione Agenzia delle Entrate Emilia Romagna del 20 luglio 2016 che ne dispone l'esenzione per i procedimenti relativi al recupero delle spese e onorari avvocati d'ufficio e per le procedure di lavoro sulla considerazione che “ *considerato che all'ampia portata esecutiva della norma sono riconducibili non soltanto gli atti e i documenti strettamente collegati ma*

anche le attività che precedono il giudizio relativo all'esecuzione, si ritiene che anche per l'accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c. non sono dovuti i tributi speciali"

d) ricorso ex art. 669- novies c.p.c nei casi in cui il cautelare deve essere proseguito nel merito se non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669 octies il provvedimento cautelare perde la sua efficacia con ordinanza emessa dal giudice del provvedimento su ricorso della parte interessata. In assenza di direttive ministeriali a cui fare riferimento riteniamo che il sub procedimento rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivata non sia soggetto al pagamento del contributo unificato in quanto non viene instaurato autonoma procedura ma richiesta di emissione di dichiarazione di inefficacia di provvedimento in procedura che ha già scontato il dovuto contributo unificato. (per analogia vedasi nota in materia di ricorsi ex art. 669duodecies c.p.c. in Foglio Informativo n 2/2021)

e) accertamento obbligo del terzo in materia di lavoro (art. 549 cpc) esenzione sotto la soglia di reddito, sopra la soglia di reddito contributo unificato su valore

f) azione revocatoria art. 385 c.p.c. essendo procedura di cognizione indeterminato, paga il relativo contributo unificato

g) istanza di revoca provvedimenti ex articolo 709 c. 4 c.p.c. tali istanze NON scontano (sconterebbero) il contributo unificato non possono essere equiparati ai reclami (il provvedimento è assunto dal giudice istruttore che revoca o modifica i provvedimenti assunti dal Presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 709 cpc) , inoltre non rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 14 c. 3 dpr 115/02

h) assegnazione del pegno causa camerale importo fisso

i) violenza nelle relazioni familiari Legge n.154/2001 art.7 (disposizioni fiscali) *"1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni"*.
l'esenzione riguarda:

a) sia i procedimenti penali (tutto quello che attiene al processo penale compresa l'imposta di registro) quando si riferisce all *azione civile* tipica ed esclusiva del processo penale ,

b) sia il civile quando si riferisce ai *"procedimenti anche esecutivi e cautelari .*

j) ricorsi ex articolo 7 r.d.l. n 436/1927- ricorsi per sequestro di autoveicoli . (Ordine di servizio n 9 del 10 marzo 2009) *"i ricorsi per sequestro di autoveicoli previsti dalla legge indicata siano da iscrivere all'ufficio esecuzioni od all'ufficio del contenzioso e sia, dunque, da riscuotere il contributo fisso o quello proporzionale al valore dell'autoveicolo"*

- la circolare ministeriale – Direzione Generale affari Civili – Ufficio IV n 4/602/6379 III del 2 giugno 1979 ha, tra l'altro, disposto : *" Altro quesito posto da numerosi uffici giudiziari è quello concernente gli importi dei pagamenti da effettuare in marche o versamenti per la speciale procedura prevista dall'articolo 7 del R.D.L. 15 marzo 1927 n 436 in tema di sequestro e vendita di autoveicoli .A parere di questo Ufficio i pagamenti di cui sopra debbono essere quelli stabiliti dalla tabella all. 1 alla legge numero 59 del 1979 per le esecuzioni mobiliari.."*

- l'articolo 299 DPR 115/02 nell'abrogare la legge n. 59/79 ha, a parere dello scrivente, se non espressamente modificate mantenuto valide le direttive ministeriali interpretative in relazione alla natura, nei singoli casi, del pagamento nell'iscrizione delle cause a ruolo, i procedimenti ex art. 7 D.R.L. 436/27 saranno da iscriversi all'Ufficio Esecuzioni riscuotendo il contributo unificato per l'importo di cui all'articolo 13, punto 2, D.P.R. 115/02.

k) accertamento tecnico preventivo obbligatorio Ordine di servizio n 19 del 8 giugno 2012) - l'articolo 38 del Decreto Legge n 98 del 6 luglio 2011 convertito con Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164, ha introdotto l'art. 445-bis cpc "**accertamento tecnico preventivo obbligatorio**" ai sensi del quale "*nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché' di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., ((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere....."*

- *per tali procedure andrà riscosso il contributo unificato, in relazione al reddito, per come disposto dall'art. 37 decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, ridotto della metà ex art. 13 punto 3DPR 115/02*
- *l'art. 13 per i processi in materia assistenziale e previdenziale non modula il contributo unificato in base al valore della domanda ma individua un contributo fisso di € 37 (ORA 43)*
- *il direttore amministrativo responsabile la sezione lavoro e previdenza ha chiesto di sapere se il contributo ridotto alla metà vada calcolato con riferimento all'importo fisso di euro 37 (ora 43) per come previsto in materia di previdenza ed assistenza ex art. 13 punto 1 lettera a) DPR 115/2002 o in generale sul valore del giudizio per come dichiarato dalla parte- l'articolo 445-bis in oggetto ai sensi della legge introduttiva tende a "deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 "*
- *la finalità di deflazionare i procedimenti e di contenerne la durata non può', salvo diversa ed espressa previsione della legge, gravare economicamente sulla parte specie in materie come quella assistenziale e previdenziale che hanno sempre avuto un trattamento tributario favorevole*
- *appare contrario a logica e ragionevolezza imporre, nella stessa materia, al procedimento speciale una tassazione più elevata di quella prevista per il procedimento di ordinario*

tanto premesso

salvo diversa interpretazione degli Uffici Superiori ai quali il presente ordine di servizio viene inviato, gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e assistenziale pagano il contributo unificato ridotto alla metà rispetto all'importo di 37 € (37: 2 = 18,50) (ORA 43:2=21,5) se non esenti per limiti reddituali ex art. 9 e I-bis DPR 115/02 [N.B. per intervento terzo in ATP vedi pag. 117]

l) ricerca telematica dei beni ex art 492 bis cpc e contributo unificato ex art 13 punto 1 quinquies

a) procedura di sdebitamento :ritengo che per la procedura di sdebitamento non si applichi la richiesta di pagamento del contributo unificato di cui all' articolo 1 quinquies dpr 115/02 .Nel caso in esame l'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria è operata o direttamente dal giudice o PREVIA AUTORIZZAZIONE DI QUEST'ULTIMO dall'organismo di composizione della crisi **e non come** richiede l'articolo Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) "*Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio.....*" inoltre l'applicazione dell'articolo 492 bis e il relativo contributo unificato è collegato alle disposizioni di cui agli artt.Art. 155-quater Art. 155-quinquies e in particolare all'Art. 155-sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) "*Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.*" che non prevede l'ipotesi dello sdebitamento .

b) per esecuzione provvedimento di lavoro e per il recupero degli onorari avvocati d'ufficio non dovuto : la circolare DAG.14/05/2012.0065934.U dispone l' esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti relativi ad esecuzioni Immobiliari e

mobiliari delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro e la ricerca telematica dei beni è atto propedeutico al procedimento di esecuzione mobiliare o immobiliare, in tal senso si era già pronunciata con risoluzione del 20 luglio 2016 l' Agenzia delle Entrate Emilia Romagna del 20 luglio 2016 (allegata) che ne disponeva l'esenzione, per i procedimenti relativi al recupero delle spese e onorari avvocati d'ufficio e per le procedure di lavoro, " *considerato che all'ampia portata esecutiva della norma sono riconducibili non soltanto gli atti e i documenti strettamente collegati ma anche le attività che precedono il giudizio relativo all'esecuzione, si ritiene che anche per l'accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c. non sono dovuti i tributi speciali*" il fatto che la richiesta vada iscritta in volontaria non incide sul contributo unificato, infatti il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento (circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005)

m) ricorso sospensione esecuzione delibera assembleare società art.2378 c. 3 c-c. Il ricorso in questione è, indubbiamente, un cautelare in corso di causa. " *Infatti, nonostante abbia un evidente legame con il giudizio presupposto conserva, tuttavia, una propria autonomia al punto che la norma impone il ricorso quale atto introduttivo da depositare contestualmente al deposito della citazione e non una semplice istanza.*" Dal riconoscimento di questa autonomia ne deriva che: 1) va acquisito con una propria numerazione indipendente da quella del merito, anche a fini statistici; 2) il contributo unificato è quello proprio dei cautelari in corso di causa, vale a dire quello dovuto per il giudizio di merito ridotto alla metà.

n) svincolo somma deposito e prestiti art. 26 e 29 dpr 327/2001 I ricorsi in mancanza di norma abrogativa continuano ad essere soggetti al pagamento del contributo unificato di cui all'art. 37, comma 6, decreto legge 06.07.2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15.07.2011, n. 111 e s.m.i.

o) ricorsi ex artt. 2190 e 2191 c.c. presentati dalla camera di commercio non dovuto il contributo unificato essendo attività di supporto alle funzioni di vigilanza del Presidente del Tribunale e non procedimento giurisdizionale infatti l'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale dal combinato disposto dell'articolo 9 del Dpr 115/02 (Testo unico in materia di spese di giustizia) secondo il quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo Testo normativo secondo il quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale». Il legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e "processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato. (Circolare del 18 marzo 2003) Sono quindi sottratti alla disciplina del contributo unificato tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia *l'ambito di applicabilità del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge e agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.* Principio basilare per la riscossione del cu è l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale che nella fattispecie non esiste visto che le attività di cui agli articoli 2190 e 2191 sono di mero supporto ad una attività di controllo del magistrato non finalizzata ad un processo

p) nomina dei curatori a seguito di estinzione della persona giuridica ex articolo 11 disp. att. codice civile non gode di esenzione quindi dovuto il Contributo unificato per Camera di Consiglio

q) impresa individuale e contributo unificato Si parla di **impresa individuale** (forma individuale) quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella *familiare* (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una

parentela non superiore al 2° grado) e quella *coniugale* (formata solo da marito e moglie). Assodato che le persone giuridiche, stante l'indirizzo ministeriale sopra richiamato, sono tenute al pagamento del contributo unificato senza limite di esenzione nasce il problema se l'impresa individuale sia o meno equiparabile alla persona giuridica o, data la sua peculiarità, debba, anche ai fini fiscali, essere equiparata alla persona fisica. Il codice civile (Articolo 2082 codice civile) stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Nell'impresa individuale l'attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell'impresa, che può comunque avvalersi dell'ausilio di collaboratori, anche familiari, nonché di dipendenti. Questa tipologia d'impresa si caratterizza come la più veloce e snella nella sua costituzione. Per la Corte di Cassazione Penale sez. III sentenza 20.04.2011 n° 15657 “ *L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. “ditta individuale”), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c...omississ....Inoltre l'esclusione dell'impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche “creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una *disparità di trattamento* tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.” Dalla pronuncia della Corte di Cassazione discende quindi che la parte che agisce nella qualità di impresa individuale, agisce, anche ai fini fiscali , nella qualità di persona giuridica.*

r) impresa individuale: opposizione alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro-regime fiscale Per la Cassazione Penale , sez. III, sentenza 20.04.2011 n° 15657 “ *L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c...omississ....Inoltre l'esclusione dell'impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche “creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una *disparità di trattamento* tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.”Dalla pronuncia della Corte di Cassazione discende quindi che la parte che agisce nella qualità di impresa individuale, agisce, anche ai fini fiscali , nella qualità di persona giuridica. (sul pagamento vedi schema a pagina 163)*

s) pensioni di reversibilità Si ha l'esenzione dal contributo unificato nei procedimenti in materia di pensioni dirette o di reversibilità per il combinato disposto di cui agli artt. 9 e 12 Allegato B D.P.R. 642/1972 e articolo 10 comma 1 D.P.R. 115/02

t) attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo non dovuto contributo unificato :a) ai sensi dell'articolo 9 e 12 Tabella Allegato B) del D.P.R. 642/1972 sono esenti dall'imposta di bollo, e quindi ai sensi dell'articolo 10 dpr 115/02 dal pagamento del contributo unificato, “... i ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri”. b) Inoltre essendo per il

coniuge superstite diritto che nasce contestualmente alla domanda di separazione o divorzio opera l'esenzione totale di cui all'articolo 19 legge 74/87.

u) procedimenti in materia di trascrizione e/o iscrizione ipoteca ex art. 2674-bis codice civile

L'articolo 2674 bis codice civile testualmente recita "...qualora emergano gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca il conservatore su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva. La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria". Ai sensi dell'articolo 113 disposizione attuazione codice civile "...il reclamo si propone al tribunale il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte di appello..". In mancanza di espressa esenzione nei procedimenti in oggetto sono dovuti tanto il contributo unificato (nella misura prevista per il rito camerale ex art. 13 lettera a DPR 115/02 Testo unico spese di giustizia) sia l'indennità di anticipazione forfettaria ex articolo 30 del richiamato Testo Unico spese di giustizia sia il pagamento di eventuali diritti di copia.

v) azione revocatoria ex art. 2901 codice civile funzionale alla conservazione garanzia patrimoniale credito lavoro, l'articolo 10 legge 533 dell'11 agosto 1973 non prevede espressamente questa ipotesi ne la circolare DAG 63934 del 14 maggio 2012 la ricomprende tra le cause di esenzione. A favore dell'esenzione dal contributo unificato nell'ipotesi in questione potremmo richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n 227 del 2011 che si è espressa nel senso di ritenere suscettibile l'articolo 10 legge 533/1973, se non di interpretazione analogica, senza dubbio di interpretazione estensiva tale da ritenere compresi nell'ambito dell'esenzione anche procedimenti non formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito di lavoro..

w) sovraffollamento carcerario, la normativa non prevede esenzioni. Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, prevedendo la normativa in esame che " Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile" è dovuto l'importo previsto dall'articolo 13, punto 1 lett. b) DPR 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia attualmente quantificato in € 98

x) provvisoria ex artt.5 Legge 102/06 e 147 Cod. Assicurazioni istanza di provvisoria ex artt.5 Legge 102/06 e 147 Cod.Ass. in un procedimento in corso di causa, NON sconta il contributo unificato..non è un cautelare in corso di causa ne rientra nelle ipotesi di cui al 3 comma art 14 .. è un provvedimento che si instaura nella procedura che di fatto anticipa la sentenza

Contributo pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

Introdotta dall'articolo 15 decreto legge 83/2015 convertito con legge 132/2015

N.B=Non è una forma di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9

«Art. 18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche)

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore precedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodo precedente, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MODALITA' DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ex art 18 bis

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, le parole «Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO ex art 18 bis VERSATO IN ECCESSO Circolare 7 giugno 2022 n. 0123826 Ministero della Giustizia...*per il rimborso del contributo previsto dall'articolo 18 bis del D.P.R. n. 115/2002 si possono seguire le indicazioni operative contenute nella circolare 26 ottobre 2007 n. 33 del Ministero dell'Economia e Finanze nonché le ulteriori specifiche diramate da Questa Direzione generale con circolare 11 febbraio 2021 n. 29718 in tema di rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.*

Nel caso in cui il rimborso sia richiesto da ADE-R le istanze dovranno essere presentate direttamente all'agenzia delle entrate senza alcun adempimento da parte degli uffici giudiziari (NB quest'ultima parte non ha più ragione di essere essendo , DL 34/2023 , le ADE-R pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 158 tusc)

Notificazioni a richiesta dell'ufficio

► aspetti generali e normativa

Art. 30 Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile

1. *La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27(**modifica all'importo operata dalla legge 27/12/2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014**) eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo"».*

2. *L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.*

L'esenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, *che riguarda solo il contributo unificato, non può estendersi alle altre voci di spesa previste dal medesimo testo unico, in mancanza di una norma speciale che consenta tale conclusione.* DAG.16/05/2024.0104395.U

Articolo 196, il comma 1 *«Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"»*

Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.

Pagamenti Art. 30 DM 44/2011 1. *Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici.*

La ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del CAD)

Anticipazione nel processo civile telematico *“ il rifiuto degli atti, ai sensi dell'art.285, comma 4, non può estendersi anche ai depositi telematici”* DAG.28/03/2017.059731.U, DAG.16/08/2017.0153390.U e DAG.13/10/2017.0191896.U

la DAG.03/05/2016.0081040.U ha inserito nel programma SIAMM il modello relativo al recupero delle anticipazioni forfettarie

Giudizi di importo inferiore ad € 1033

“L'art.46 della legge 374 del 21 novembre 1991, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assurge dunque a norma di portata generale che introduce un regime fiscale di maggior favore (secondo il quale è dovuto solo il pagamento del contributo unificato) che si applica a tutte le controversie civili di valore inferiore ad euro 1.033,00, a prescindere dall'oggetto del giudizio e dall'autorità giudiziaria competente alla sua trattazione, ispirata dall'intento di rendere più agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale in tali procedimenti.”

[DAG.16/01/2024.0010520.U e DAG. 22/4/2022.0088930.U]

Procedure attivate dal Concessionario

“ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia” circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U

Alla prenotazione a debito, alle annotazioni nel foglio delle notizie e al recupero provvede il concessionario

► **Non sono soggetti al pagamento dell'anticipazione forfettaria:**

→ *L'importo forfettario non è dovuto per tutti quei procedimenti, disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U.. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.* [circolare n 6 dell'8 ottobre 2002 , circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, circolare 1/6561/U/44 giugno 2005 e DAG.14/05/2012.0065934.U]

→ *Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 46, 46-bis c.c., l'esenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che riguarda solo il contributo unificato, non può tuttavia estendersi alle altre voci di spesa previste dal medesimo testo unico, in mancanza di una norma speciale che consenta tale conclusione.* [DAG.16/05/2024.0104395.U]

→ *Separazione delle domande La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina il versamento di un nuovo contributo unificato* [provvedimento 28 maggio 2018 - in Foglio Informativo n. 3/2018] stesso principio trova applicazione in relazione all'anticipazione forfettaria

→ *“L'art.46 della legge 374 del 21 novembre 1991, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assurge dunque a norma di portata generale che introduce un regime fiscale di maggior favore (secondo il quale è dovuto solo il pagamento del contributo unificato) che si applica a tutte le controversie civili di valore inferiore ad euro 1.033,00, a prescindere dall'oggetto del giudizio e dall'autorità giudiziaria competente alla sua trattazione, ispirata dall'intento di rendere più agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale in tali procedimenti.”* [DAG.16/01/2024.0010520.U, DAG. 22/4/2022.0088930.U, DAG.16/01/2024.0010520.U]

→ **procedimenti inferiori a € 1.033** [DAG.16/01/2024.0010520.U e DAG. 22/4/2022.0088930.U]

→ **procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza** [art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533 circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44]

→ **INAIL**, articolo 198 DPR 1124/1965 gode di esenzione, con esclusione dal contributo unificato, in tutte le controversie che sorgano fra gli infortunati e i loro aventi diritto e l'istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione

→ *“nelle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533 “* [DAG.02/04/2010.0049204.U]

→ nei procedimenti in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 1bis T.U. spese di giustizia(**lavoro,previdenza,assistenza, pubblico impiego,separazione coniugi**) non dovuta l'indennità ex art. 30 tusg, i diritti di copia e l'imposta di registro. [DAG.14/05/2012.00.65934.U]

→ *“... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale..”* [ris. 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze, Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014,Min. Giust. 65934 del 14/5/2012 e DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ **Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta** (art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.) *La domanda relativa solo alla prole (maggiorrenne o minorenni), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987.* [DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ **Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi** (artt.473-bis.47 c.p.c.) sia relativa solo alla prole (maggiorrenne o minorenni), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ **unioni civili** legge 20 maggio 2016 n. 76.In relazione al regime fiscale relativo allo scioglimento giudiziale dell'unione civile l'Agenzia delle Entrate con risoluzione 24 novembre 2022 n. 573 ha ritenuto applicabile l'esenzione di cui all'articolo 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 trovando applicazione allo scioglimento delle unioni civili le disposizioni, anche fiscali, concernenti

i procedimenti di separazione personale e di divorzio. Quindi non dovuta imposta di registro, diritti di copie e anticipazioni forfettarie ex art 30 DPR 115/2002.

→ **procedimenti in materia di adozione e affiliazione** (diritto del minore ad una famiglia) (art.82 legge 184/1983) [provvedimento 1 febbraio 2023 e circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44]

→ **affido condiviso di minori** (legge 184/1983) [provvedimento 1 febbraio 2023]

→ **Violenza nelle relazioni familiari** [art. 7 legge 154/2001 e DAG 14/04/2015.009943.U]

→ **Ordini di protezione contro gli abusi familiari** (art.473-bis.69 c.p.c.) i procedimenti di cui all'art.473-bis.69 c.p.c. sono esenti *“dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione”* ai sensi dell'art.7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 *“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”* [DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ **procedimento penale di appello o ricorso per cassazione** *“l'importo ex art. 30 T.U. debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga l'appello o il ricorso in cassazione”* [DAG.20/12/2010.0165520.U conf. DAG.30/10/2014.0145381.U]

→ non dovuta anticipazione forfettaria ex articolo 30 tusg nei procedimenti di **opposizione al rigetto ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale** [DAG.30/11/2022.0242819.U]

→ *non dovuta l'anticipazione forfettaria nelle procedure per responsabilità civile dei magistrati* [DAG.20/08/2018.0164778.U]

→ **cautelari in corso di causa** (la finanziaria del 2010 (comma 212) ne ha abrogato l'esenzione dal contributo unificato ma non quella dalle anticipazioni ex art. 30, cosa che ha invece fatto, ad esempio, per i ricorsi ex art. 23 L. 689/81)

→ **procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica** non sono soggetti al pagamento dell'importo forfettario [provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018]

→ **giudizio penale innanzi al giudice di pace costituzione parte civile con richiesta risarcimento inferiore 1033 €** [DAG.30/10/2014.01453366.U]

- **giudizio di appello avverso sentenze giudice di pace importo inferiore ad € 1033** [DAG.23/07/2018.0148441.U]

→ **procedure responsabilità civile dei magistrati** DAG.20/08/2018.0164778.U

→ **risarcimento danni ex art. 15 legge 117/1988**

→ **istanza ex art 492-bis** (ricerca telematica dei beni da sottoporre al pignoramento)

→ **procedure relative a USI CIVICI** Circolare 2 novembre 2015, n. 0164127/U

→ **Procedimento per Enfiteusi** (art. 10 legge 607/1966)

→ **richiesta di iscrizione nel registro stampa** *“riconosciuta la natura amministrativa della procedura di iscrizione...”* DAG.16/11/2015.0173097.U

→ **opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare** (art 20 Dlvo 150/2011)

→ **controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati non membri Unione Europea**(art 18 Dlvo 150/2011)

→ **Ingiunzione Europea Regolamento CE n 1896/2006** inferiore a 1.033 € [art 46 l. 374/91]

→ **Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007**

→ **prove civili Regolamento CE n 1206/2001**

→ **recupero onorari avvocato d'ufficio** ex art 32 disp.att.codice procedura penale

→ **procedure di sovra indebitamento** le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice non sono soggette al pagamento dell'importo forfettario [DAG.21/12/2017.0240120.U]

→ **correzione errore materiale** [DAG. 11/04/2018.0073657.U Conf. provv. 16/04/2018 in DAG.22/05/2018.0102628.U e provvedimento 11 aprile 2018 in foglio informativo n 2/2018]

→ **eredità giacenti** *le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza stili 'operato del curatore'.Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.* [DAG.16/05/2014.0070387]

→ **reclamo ordinanza che condanna il testimone non comparso all'udienza** [DAG.26/01/2024.0018537.U]

→ **istanza per rilascio documenti identità/passaporti ex legge 21/11/1967 n 1185** non dovuto ci troviamo innanzi alla ipotesi di autorizzazione del tutelare ex articolo 3 [DAG.16/05/2014.0070387.U]

→ **diritti e spese nei procedimenti dinanzi alle commissioni degli civici...omississ... in relazione alla problematica relativa al pagamento del diritto forfettario per le notifiche d'ufficio di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002 a carico della parte che deposita il ricorso nei procedimenti di competenza del commissario per la liquidazione degli usi civici, l'assenza di qualsiasi specifica disposizione al riguardo induce a ritenere che sia applicabile l'esenzione dal pagamento del diritto forfettario, prevista in via generale dal citato art. 2 della, legge n. 692/1981** [Circolare 2 novembre 2015, n. 0164127/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.]

→ **istanze ex artt. 320** (rappresentanza e amministrazione per i figli), **374**(autorizzazione giudice tutelare vedi ora d.lvo 249/2022), **375**(autorizzazione del tribunale ma vedi ora d.lvo 249/2022) **codice civile** non dovuto il diritto forfettizzato [DAG 16/05/2014.0070387.U] VEDI ANCHE CIRCOLARE CHE SEGUE

→ **istanze rivolte al giudice tutelare ai sensi degli artt.320 e 374 c.c.** - pagamento importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002 è dovuto il pagamento dei diritti di copia e di certificato, mentre l'importo forfettario di cui all'art. 30 del citato testo unico resta dovuto nei soli casi in cui con l'istanza di autorizzazione il giudice tutelare sia investito ex novo, instaurandosi un autonomo procedimento di volontaria giurisdizione. Diversamente, qualora la richiesta di autorizzazione costituisca una fase incidentale ad una procedura di tutela (o altra misura di protezione) già instaurata e pendente innanzi al giudice tutelare, non è dovuto alcun ulteriore pagamento dell'importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo stato questo assolto al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento nel cui ambito l'istanza viene proposta. [DAG.16/05/2024.0104395.U]

→ **Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non vi è prescritta alcuna formalità.** [DAG 16/05/2014.0070387.U conf. Provvedimento del 15 giugno 2022]

→ **Le istanze presentate dal curatore al giudice che lo ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esorcizzata dal giudice la vigilanza sull'operato del curatore. di conseguenza su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario ex art. 30 D.P.R. n 115/2002** (cosa diversa è l'autorizzazione a vendere immobili di competenza del tribunale che dando vita ad autonomi procedimenti sono soggetti al pagamento di contributo unificato e importo forfettario) [DAG 16/05/2014.0070387.U conf. Provvedimento del 15 giugno 2022]

→ **ricorso di parte ex articolo 337 codice civile** = non è dovuto , l'articolo in esame dispone che il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza “ *solo i ricorsi promossi dinnanzi al tribunale in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 DPR 115/2002* [DAG16/05/2014.0070387.U]

► **PRENOTAZIONE A DEBITO DELLE ANTICIPAZIONI FORFETTARIE:**

→ nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 108.nel processo penale, e 131, nel processo civile,T.U. spese di giustizia

→ “ *in difetto di una normativa specifica in tema di spese relative ai procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. promossi innanzi al tribunale dei minori dal P.M., come pure alle tutele aperte dal P.M. presso il tribunale per i minorenni nell'interesse dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19 c.5 dlgs n. 142 del 18 agosto 2015, come modificato dall'art. 2 del dlgs n. 220 del 22 dicembre 2015, gli uffici giudiziari non possono essere esonerati dall'annotare sul foglio delle notizie la prenotazione a debito dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del d.P.R. n 115 del 2002.* [Provvedimento del 29 marzo 2019 in Foglio Informazione 1-2 anno 2019]

→ **parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.** .. caso di prenotazione a debito della spesa, disciplinato dall'art. 108, la spesa deve essere annotata nel relativo registro curato dall'ufficio giudiziario. [Nota 5 marzo 2008 n 341688/U]

→ procedimenti relativi a **risarcimento per danni** causate da atti di **terrorismo** [art 10 L-206/2004]

→ procedimenti relativi alle **tutele di interdetti giudiziali aperte ex art. 343 e ss codice civile** aperte a seguito di segnalazione "pubblica" da parte dei centri di accoglienza o a seguito di : a) provvedimento di sospensione e revoca potestà genitoriale del Tribunale per i minorenni; b) tutele degli interdetti giudiziali e le curatele degli inabilitati aperte ex art. 343 e ss codice civile a seguito di comunicazione d'ufficio della sentenza di interdizione e di inabilitazione emesse su iniziativa del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario; c) tutele degli interdetti legali a seguito della comunicazione da parte della Procura – ufficio esecuzioni – del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a pena non inferiore a cinque anni . In questi casi l'importo va riportato su foglio notizie. La procedura di recupero potrà tuttavia essere iniziata solo se il magistrato ai sensi del terzo comma articolo 145 TU accerterà con decreto il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento [DAG.15/12/2016.0223328.U]

→ **Apertura tutele** = dovuta dalla parte privata e prenotata a debito in caso di apertura d'Ufficio

→ **TUTELE attivate d'ufficio** [DAG.15/12/2016.0223328.U] _si è chiesto di chiarire se sia dovuto il versamento dell'importo forfettario, previsto dall'art. 30 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nelle **tutele attivate "d'ufficio"**, nelle quali rientrano:

- 1) le tutele dei minori, aperte ex art. 343 e seguenti del codice civile, su segnalazione "pubblica" dei numerosi centri di accoglienza per minori o a seguito di comunicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca della potestà genitoriale del Tribunale per i minorenni;
- 2) le tutele degli interdetti giudiziali e le curatele di inabilitati, aperte ex art. 343 e seguenti del codice civile, a seguito di comunicazione d'ufficio della sentenza d'interdizione e d'inabilitazione emesse su iniziativa del Pubblico ministero presso il Tribunale ordinario;
- 3) le tutele degli interdetti legali a seguito della comunicazione da parte della Procura -ufficio esecuzione, del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a pena non inferiore a cinque anni.

..... in base al Testo unico sulle spese di giustizia, "l'onere della spesa" nel processo civile ricade su "ciascuna parte" che "provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede" (art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002), come pure che, nel caso in cui la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dallo Stato o prenotate a debito secondo la previsione del medesimo testo unico (art. 8, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).

Con riferimento all'apertura della tutela, non vi è dubbio che, se questa è richiesta da una parte privata, in base alle norme sopra riportate sarà questa a dover sostenere le relative spese, salva l'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio. Poiché però, come già evidenziato, per espressa previsione normativa (artt. 46 e 46-bis disp. att. e.e.), "Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro", al momento del deposito dell'istanza di nomina del tutore, la parte privata non dovrà pagare il contributo unificato ma solo l'importo forfettario di cui al citato art. 30.

Diversa è l'ipotesi della "**tutela d'ufficio**", che non scaturisce da una istanza di parte ma rappresenta la conseguenza legale di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza di interdizione promossa dal P.M. o provvedimento di sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni: art. 343, comma 2, c.c.) o di una comunicazione dell'ufficiale dello stato civile, di un notaio ovvero di un centro di assistenza per i minori (art. 343, comma 1, c.c.). In tutte queste ipotesi, dunque, l'apertura della tutela è un "atto dovuto" da parte del giudice tutelare, il quale, "appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore" (art. 346 c.c.). Come si evince dalle norme sopra riportate, il legislatore non ha però dettato una specifica disciplina per le spese quando l'apertura della tutela avviene d'ufficio: tuttavia, dalla lettura dell'art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 (che disciplina il regime delle spese nel procedimento di interdizione o di inabilitazione promosso dal P.M.), emerge che:

1. al procedimento in esame si applica l'articolo 131 del medesimo testo unico che regola gli "effetti dell'ammissione al patrocinio";
2. il procedimento di interdizione o di inabilitazione è strettamente connesso a quello successivo e necessario di apertura della tutela in quanto, "passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera e)...".

Orbene, l'ipotesi disciplinata dall'articolo 145 è stata definita nella relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia come "un'ipotesi particolare di ammissione d'ufficio" al gratuito patrocinio (peraltro già prevista dal r.d. n. 2700 del 23 dicembre 1865), che è valida "salvo verifica dei limiti reddituali affini del recupero"; proprio in considerazione di ciò, a tali procedimenti si applica l'articolo 131 del medesimo d.P.R., in base al quale - come detto - le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002) sono prenotate a debito. Inoltre dalla lettura di tale norma appare evidente la stretta connessione tra la fase (contenziosa) volta ad accertare e dichiarare lo stato di interdizione o di inabilitazione di un soggetto e la successiva fase (non contenziosa) di apertura della tutela e di nomina del tutore (o del curatore), che deve dare prova al magistrato che l'interdetto (o l'inabilitato) versi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per beneficiare dell'ammissione al gratuito patrocinio. Se ciò non avviene, o se il magistrato accerta il superamento di tali limiti, lo dichiara con decreto e lo Stato ha "il diritto di ripetere le spese nei confronti di tutori e curatori" (art 145, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).

La previsione normativa in esame è peraltro coerente con il sistema generale della riscossione, che presuppone sempre un titolo idoneo per dare inizio al recupero della spesa: nell'ipotesi in esame, il titolo è rappresentato dal decreto del magistrato, emesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione o di inabilitazione, quando il giudice tutelare ha già aperto d'ufficio la tutela e nominato il tutore o il curatore. A tale proposito, sempre la relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia sopra richiamata precisa che "dal riscontro dell'applicazione della norma originaria nella prassi, emerge che circa l'80% delle sentenze dispongono "nulla per spese", probabilmente avendo desunto induttivamente dal processo che l'interdetto o l'inabilitato non ha beni; il 20% contengono condanna del curatore alle spese. Si procede all'annullamento del campione: se "nulla per le spese"; se il curatore dimostra la non abbienza, invece, si avvia il recupero anche nel silenzio del curatore. In generale è da considerare, infine, che se l'azione è esercitata dal p.m., si tratta di indigenti, non ci sono parenti, che avrebbero potuto proporla, nominabili tutori o curatori, con la conseguenza che questi sono di regola funzionari pubblici (sindaci ecc.)".

Si deve tuttavia evidenziare che la procedura posta in essere su impulso del pubblico ministero è solo parzialmente esente da spese, prevedendo gli artt. 46 e 46-bis disp. att. c.c. che sono escluse l'imposta di bollo, di registro e il compenso del tutore, come pure l'art. 379 c.c. che "l'ufficio tutelare è gratuito".

Orbene, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di poter affermare che l'apertura di una tutela d'ufficio dia luogo ad una ipotesi di "gratuito patrocinio d'ufficio", al pari di quella prevista dall'articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, di cui spesso rappresenta la conseguenza giuridica e legale.

È inoltre il caso di ricordare che, a norma dell'articolo 75 del medesimo d.P.R., "L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse", con la conseguenza che la tutela aperta d'ufficio può considerarsi una procedura connessa a quella di interdizione promossa dal P.M., alla quale si estende l'ammissione al "gratuito patrocinio d'ufficio" già prevista per la fase contenziosa di cui al citato articolo 145.

Da ciò deriva che le spese processuali relative alla fase della tutela d'ufficio, tra le quali figura l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovranno essere prenotate a debito ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera e), del medesimo d.P.R., così come richiamato dal successivo art. 145. L'importo sarà quindi riportato sul foglio delle notizie, sul quale verranno annotate le altre eventuali ulteriori spese della procedura secondo le indicazioni del citato art. 131. La procedura di recupero potrà tuttavia essere iniziata solo se il magistrato, ai sensi del terzo comma dell'art. 145, accerterà con decreto il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento.

► PROCEDURE SOGGETTE AL PAGAMENTO dell'anticipazione forfettaria

→ L'anticipazione ex articolo 30 tusg E' DOVUTA IN TUTTE LE PROCEDURE SALVO ESPRESSA NORMATIVA DI ESENZIONE "l'importo forfettario non è dovuto per tutti quei procedimenti, disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. [circolare n 6 dell'8 ottobre 2002, circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, circolare 1/6561/U/44 giugno 2005 e DAG.14/05/2012.0065934.U]

→ Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 46, 46-bis disp. att. c.c., l'esenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che riguarda solo il contributo unificato, non può tuttavia estendersi alle altre voci di spesa previste dal medesimo testo unico, in mancanza di una norma speciale che consenta tale conclusione. [DAG.16/05/2024.0104395.U]

→ **Amministrazione di sostegno** = dovuto (articolo 46 bis disp. att. codice civile) Se l'apertura è chiesta dal pubblico ministero si prenota a debito e al termine della procedura previo decreto ex art. 145 tusg recuperi nei confronti dell'amministrato se non ammesso al patrocinio a spese dello Stato.. Se a richiedere l'amministrazione di sostegno siano i servizi sociali il pagamento, nella logica dell'istituto, sarà a carico del soggetto sottoposto all'amministrazione di sostegno e il pagamento andrà richiesto all'amministratore a meno che il soggetto sottoposto all'amministrazione di sostegno non sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato

→ **procedimenti civili riguardanti la prole.** *in merito deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili riguardanti la prole non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria ex articolo 30 T.U.* [circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003]

→ *I ricorsi proposti innanzi al Tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare, danno luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale. sono soggetti al pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario ex art. 30 tusg* [DAG.16/05/2014.0070387.U conf. Provvedimento del 15 giugno 2022]

→ *Le istanze presentate dal curatore al tribunale dirette ad ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, art. 783 comma 2 c.p.c., danno luogo ad un procedimento autonomo sono soggetti al pagamento di contributo unificato, camera di consiglio, e importo forfettario* [DAG.16/05/2014.0070387.U conf. Provvedimento del 15 giugno 2022]

→ *per i procedimenti in cui sono parte i minori si richiama ancora la nota di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/U-03 del 29 settembre 2003, punto 4). Per cui si ritiene che, anche se gli stessi sono esenti dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. 115/2002, tale esenzione non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria dell'importo di cui all'art. 30 del D.P.R. citato* [circolare Ministero della giustizia Direzione Generale Ufficio I n. 1/6561/U/44 giugno 2005]

→ *per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500 in mancanza di una legge speciale che preveda per tali procedimenti l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, deve ritenersi che detto contributo debba essere anticipato*[circolare Ministero della giustizia Direzione Generale Ufficio I n. 1/6561/U/44 giugno 2005]

→ *Infine, come precisato nella stessa nota, sopra richiamata, di questa Direzione Generale n. 1/1224/44/U-03 del 29 settembre 2003, al punto 4), si chiarisce che anche i procedimenti in materia di equa riparazione, pur se esenti dal contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettaria di cui all'art. 30.* [circolare Ministero della giustizia Direzione Generale Ufficio I n. 1/6561/U/44 giugno 2005]

→ **Procedimenti volti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonché procedimenti di modifica delle relative condizioni (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.) Tali procedimenti sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, anche se relativi alla prole maggiorenne; restano dovute le anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 del d.P.R. n.115/2002 e le altre eventuali spese della procedura.** [DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ **Garanzie a tutela del credito (art. 473-bis.36 c.p.c.) e pagamento diretto del terzo (art. 473-bis.37 c.p.c.)** *Le norme, inserite nella Sezione III del Capo II, dedicata all'attuazione dei provvedimenti del giudice della famiglia, introducono strumenti a garanzia degli obblighi a contenuto patrimoniale. Le procedure instaurate dal creditore dell'assegno di mantenimento, attribuito in favore suo o della prole nata all'interno del matrimonio, godono dell'esenzione di cui all'art. 19 L. n.74/1987, che si riferisce "ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni", per cui non è dovuto né il pagamento del contributo unificato, né il pagamento di ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Nel caso in cui tali procedimenti siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l'esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell'anticipazione forfettaria di cui all'art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura.* [DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ *Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore (art.473-bis.38 c.p.c.) e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39 c.p.c.) Tali procedimenti, se proposti con autonoma domanda in assenza di un procedimento in corso, sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto relativi alla tutela della prole, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 L. n.74/1987. Tuttavia, in caso siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l'esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell'anticipazione forfettaria di cui all'art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura*[DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ procedimenti relativi alla **prole nata fuori dal matrimonio....** resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]

→ **reclamo alle autorizzazioni notarili in materia di volontaria giurisdizione (art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149** autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante) *soggetto ad anticipazione forfettari* [DAG.02/05/2023.0092888.U]

→ **procedure promosse dagli ex istituti autonomi case popolari** “ dovuto il pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario ex articolo 30 del dpr 115/2002 nelle procedure di recupero dei canoni locatizi promossi dagli ex istituti autonomi case popolari” [provvedimento del 16 agosto 2017 in foglio di informazione anno 2022]

→ **Ingiunzione Europea Regolamento CE n 1896/2006 e Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007** Specificando però in merito che “*tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l'articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell'iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l'ufficio procederà alla riscossione dell'importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.*” “*Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall' articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.*” [DAG02/09/10/2010.0113135.U]

→ **i procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica** sono soggetti al pagamento dell'anticipazione forfettaria [provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018]

→ **procedimenti di ingiunzione al pagamento..** *l'intervenuta abrogazione ad opera del comma 324 dell'art. 1 L. 311/04 della tabella allegata all'art. 30 DPR 115/02 produce quale sua ulteriore conseguenza anche l'assoggettamento dei procedimenti di ingiunzione_ al pagamento dell'importo forfettario ...* [circolare ministero Giustizia n 1/2847/U/NV/44 del 1 marzo 2005]

→ **Onlus** “ *..nessuna esenzione dall'obbligo di pagamento del contributo unificato e dalle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del testo unico spese di giustizia può essere riconosciuto in favore delle associazioni di volontariato ONLUS” conf . DAG. 28/02/2018.0040625.U “ Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell'importo forfettario per le notifiche d'ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali”* [Nota 21 aprile 2017 n 0079670.U]

→ **Procedure agrarie** = dovuto [DAG.19/11/2021.0232513.U]

→ **MEDIAZIONE decreto di Omologa** “..da assoggettare al pagamento dell'importo forfettario di cui all'articolo...” DAG.28/02/2018.0040734. “in materia di mediazione l'esenzione prevista dall'articolo 17 c. 2 d.lvo 28/2010 deve ritenersi circoscritta agli atti ,documenti e provvedimenti relativi al procedimento che ha inizio e si conclude dinnanzi agli organismi di mediazione e non può estendersi al procedimento di omologa che si pone al di fuori della mediazione [provvedimento del 22 gennaio 2019 in Foglio Informazione 1-2 anno 2019]

→ **procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento** ai sensi delle DAG.22/07/2016.0136189.U (conf. DAG23/3/2017.0055800.U) e DAG.23/03/2017.0055902.U **sono soggette** al pagamento dell'importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia :

- ✓ l'istanza presentata dall'organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l'autorizzazione al giudice per l'accesso all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati
- ✓ l'istanza per la nomina dei professionisti (art. 15, c 9, legge 3/2012)
- ✓ le istanze presentate dai professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012
- ✓ il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell'articolo 9 legge 3/2012
- ✓ la domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi

→ **procedura di esdebitazione art. 128 legge fallimentare dovuta l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 tusg** [Provvedimento del 18 ottobre 2022 in Foglio di Informazione n 3/2022]

→ **procedura di esdebitazione che sorge nell'ambito della crisi di sovra indebitamento , ex art. 14-terdecies legge 27 gennaio 2012 n. 3 dovuta l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 tusg** [Provvedimento del 18 ottobre 2022 in Foglio di Informazione n 3/2022]

→ **procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67 e ss Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza di cui al dlgs 14/2019 dovuta l'anticipazione di cui all'art. 30 tusg** Ministero della Giustizia Filo diritto

→ **procedure di rettificazione di attribuzione di sesso = si paga l'anticipazione forfettaria ex art 30 dpr 115/2002 (€ 27) non risultano esenzioni in materia**

→ **anticipazioni forfettarie della parte civile nel processo penale.** *Il testo unico delle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non prevede la prenotazione a debito della spesa processuale in oggetto, in relazione alla costituzione della parte civile nel processo penale, se non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 108 ovvero quando la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto al di fuori di tale specifica previsione, la spesa in oggetto dovrà essere pagata dalla parte civile ed in caso di mancato versamento non potrà che trovare applicazione l'art. 285 del citato testo unico .Ove l'ufficio si accorga dell'omesso versamento successivamente alla costituzione della parte civile, come nel caso prospettato, si dovrà procedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, richiedendo il pagamento alla parte tenuta al versamento della spesa. Nel caso di prenotazione a debito della spesa, disciplinato dall'art. 108, la spesa deve essere annotata nel relativo registro curato dall'ufficio giudiziario.* [Nota 5 marzo 2008 n 341688/U]

→ **procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione** *"...per le medesime ragioni, deve ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparazione pur se esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettizzata di cui all'articolo 30 ..."* [Circolare prot. 1/11018/U/44/NV del 29 settembre 2003 e DAG 07/08/2008.0048948.U]

→ **termine ad adempiere** art. 482 del c.p.c. [DAG.03/05/2024.0093996.U]

→ **autorizzazione a pignorare, prima dell'esordio dell'esecuzione forzata** *"cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre"* (art. 513, comma 3, c.p.c.) [DAG.03/05/2024.0093996.U]

→ **autorizzazione a eseguire il pignoramento in giorni e orari non consentiti** (art. 519, comma 1, c.p.c.) [DAG.03/05/2024.0093996.U]

→ **autorizzazione a pignorare determinati crediti alimentari** (art. 519, comma 3, c.p.c.). [DAG.03/05/2024.0093996.U]

→ **procedure instaurate dalle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e dalle vittime del dovere dovuta l'anticipazione forfettaria** [DAG.18/01/2024.0012549.U]

→ **procedimento di esdebitazione** *" ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico*

contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia [DAG08/09/2010.0114831.U]

→ **Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67 e ss Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza di cui al dlgs 14/2019** [provvedimento del 15 dicembre 2022 su filo diretto]

→ **Impugnazione dell'autorizzazione del notaio per atti quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.** *Dovuto, in mancanza di espressa esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. 115/2002.* [DAG.02/05/2023.0092888.U]

→ **apertura tutele** = dovuta dalla parte privata e prenotata a debito in caso di apertura d'Ufficio [DAG.15/12/2016.0223328.U]

→ istanze rivolte al giudice tutelare ai sensi degli artt.320 e 374 c.c. - *pagamento importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002 è dovuto il pagamento dei diritti di copia e di certificato, mentre l'importo forfettario di cui all'art. 30 del citato testo unico resta dovuto nei soli casi in cui con l'istanza di autorizzazione il giudice tutelare sia investito ex novo, instaurandosi un autonomo procedimento di volontaria giurisdizione. Diversamente, qualora la richiesta di autorizzazione costituisca una fase incidentale ad una procedura di tutela (o altra misura di protezione) già instaurata e pendente innanzi al giudice tutelare, non è dovuto alcun ulteriore pagamento dell'importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo stato questo assolto al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento nel cui ambito l'istanza viene proposta.* [DAG.16/05/2024.0104395.U]

→ **TUTELE attivate d'ufficio** [DAG 16/12/2016.0223328.U] :

*...si è chiesto di chiarire se sia dovuto il versamento dell'importo forfettario, previsto dall'art. 30 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nelle **tutele attivate "d'ufficio"**, nelle quali rientrano:*

- 1) *le tutele dei minori, aperte ex art. 343 e seguenti del codice civile, su segnalazione "pubblica" dei numerosi centri di accoglienza per minori o a seguito di comunicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca della potestà genitoriale del Tribunale per i minorenni;*
- 2) *le tutele degli interdetti giudiziali e le curatele di inabilitati, aperte ex art. 343 e seguenti del codice civile, a seguito di comunicazione d'ufficio della sentenza d'interdizione e d'inabilitazione emesse su iniziativa del Pubblico ministero presso il Tribunale ordinario;*
- 3) *le tutele degli interdetti legali a seguito della comunicazione da parte della Procura -ufficio esecuzione, del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a pena non inferiore a cinque anni.*

..... in base al Testo unico sulle spese di giustizia, "l'onere della spesa" nel processo civile ricade su "ciascuna parte" che "provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede" (art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002), come pure che, nel caso in cui la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dallo Stato o prenotate a debito secondo la previsione del medesimo testo unico (art. 8, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).

*Con riferimento all'apertura della tutela, non vi è dubbio che, se questa è richiesta da una parte privata, in base alle norme sopra riportate sarà questa a dover sostenere le relative spese, salva l'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio. Poiché però, come già evidenziato, per espressa previsione normativa (artt. 46 e 46-bis disp. att. e.e.), "Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro", al momento del deposito dell'istanza di nomina del tutore, **la parte privata non dovrà pagare il contributo unificato ma solo l'importo forfettario di cui al citato art. 30.***

Diversa è l'ipotesi della "tutela d'ufficio", che non scaturisce da una istanza di parte ma rappresenta la conseguenza legale di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza di interdizione promossa dal P.M. o provvedimento di sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni: art. 343, comma 2, c.c.) o di una comunicazione dell'ufficiale dello stato civile, di un notaio ovvero di un centro di assistenza per i minori (art. 343, comma 1, c.c.). In tutte queste ipotesi, dunque, l'apertura della tutela è un "atto dovuto" da parte del giudice tutelare, il quale, "appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore" (art. 346 c.c.).

Come si evince dalle norme sopra riportate, il legislatore non ha però dettato una specifica disciplina per le spese quando l'apertura della tutela avviene d'ufficio: tuttavia, dalla lettura dell'art. 145

del d.P.R. n. 115 del 2002 (che disciplina il regime delle spese nel procedimento di interdizione o di inabilitazione promosso dal P.M.), emerge che:

1. al procedimento in esame si applica l'articolo 131 del medesimo testo unico che regola gli "effetti dell'ammissione al patrocinio";
2. il procedimento di interdizione o di inabilitazione è strettamente connesso a quello successivo e necessario di apertura della tutela in quanto, "passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera e)...".

Orbene, l'ipotesi disciplinata dall'articolo 145 è stata definita nella relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia come "un'ipotesi particolare di ammissione d'ufficio" al gratuito patrocinio (peraltro già prevista dal r.d. n. 2700 del 23 dicembre 1865), che è valida "salvo verifica dei limiti reddituali affini del recupero"; proprio in considerazione di ciò, a tali procedimenti si applica l'articolo 131 del medesimo d.P.R., in base al quale - come detto - le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002) sono prenotate a debito.

Inoltre dalla lettura di tale norma appare evidente la stretta connessione tra la fase (contenziosa) volta ad accertare e dichiarare lo stato di interdizione o di inabilitazione di un soggetto e la successiva fase (non contenziosa) di apertura della tutela e di nomina del tutore (o del curatore), che deve dare prova al magistrato che l'interdetto (o l'inabilitato) versi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per beneficiare dell'ammissione al gratuito patrocinio. Se ciò non avviene, o se il magistrato accerta il superamento di tali limiti, lo dichiara con decreto e lo Stato ha "il diritto di ripetere le spese nei confronti di tutori e curatori" (art. 145, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).

La previsione normativa in esame è peraltro coerente con il sistema generale della riscossione, che presuppone sempre un titolo idoneo per dare inizio al recupero della spesa: nell'ipotesi in esame, il titolo è rappresentato dal decreto del magistrato, emesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione o di inabilitazione, quando il giudice tutelare ha già aperto d'ufficio la tutela e nominato il tutore o il curatore.

A tale proposito, sempre la relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia sopra richiamata precisa che "dal riscontro dell'applicazione della norma originaria nella prassi, emerge che circa l'80% delle sentenze dispongono "nulla per spese", probabilmente avendo desunto induttivamente dal processo che l'interdetto o l'inabilitato non ha beni; il 20% contengono condanna del curatore alle spese. Si procede all'annullamento del campione: se "nulla per le spese"; se il curatore dimostra la non abbienza, invece, si avvia il recupero anche nel silenzio del curatore. In generale è da considerare, infine, che se l'azione è esercitata dal p.m., si tratta di indigenti, non ci sono parenti, che avrebbero potuto proporla, nominabili tutori o curatori, con la conseguenza che questi sono di regola funzionari pubblici (sindaci ecc.)".

Si deve tuttavia evidenziare che la procedura posta in essere su impulso del pubblico ministero è solo parzialmente esente da spese, prevedendo gli arri. 46 e 46-bis disp. att. c.c. che sono escluse l'imposta di bollo, di registro e il compenso del tutore, come pure l'art. 379 c.c. che "l'ufficio tutelare è gratuito".

Orbene, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di poter affermare che l'apertura di una tutela d'ufficio dia luogo ad una ipotesi di "gratuito patrocinio d'ufficio", al pari di quella prevista dall'articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, di cui spesso rappresenta la conseguenza giuridica e legale.

È inoltre il caso di ricordare che, a norma dell'articolo 75 del medesimo d.P.R., "L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse", con la conseguenza che la tutela aperta d'ufficio può considerarsi una procedura connessa a quella di interdizione promossa dal P.M., alla quale si estende l'ammissione al "gratuito patrocinio d'ufficio" già prevista per la fase contenziosa di cui al citato articolo 145.

Da ciò deriva che le spese processuali relative alla fase della tutela d'ufficio, tra le quali figura l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovranno essere prenotate a debito ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera e), del medesimo d.P.R., così come richiamato dal successivo art. 145. L'importo sarà quindi riportato sul foglio delle notizie, sul quale verranno annotate le altre eventuali ulteriori spese della procedura secondo le indicazioni del citato art. 131. La procedura di recupero potrà tuttavia essere iniziata solo se il magistrato, ai sensi del terzo comma dell'art. 145, accerterà con decreto il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento.

SPESE PROCESSUALI PENALI

Le spese forfettarie anticipate tabella A allegata decreto ministeriale di cui all'art. 205 tusc (attualmente in vigore il D.M 214/2014)

NON

vanno annotate nel foglio delle notizie

→ Alla quantificazione provvede il concessionario (art. 2 punto 2 Convenzione 278 dicembre 2017)

→ Ai sensi della DAG.31/12/2024.0266213.U non si recuperano le spese processuali forfettarie nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 205 tusc

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito di ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincoli di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.

D.M n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198

Art. 1 recupero forfettizzato . Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento,

che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'

Art. 2 Recupero per intero e per quota 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali. 2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' operato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.

Art. 3 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, e' abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.

Tabella A

Definizioni del processo in primo grado

- 1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale:
 - a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - **Importo: 60 euro;**
- 2) Definizione del processo in udienza preliminare:
 - a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - **Importo: 150 euro;**
 - b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - **Importo: 60 euro;**
- 3) Definizione del processo in giudizio:
 - a) sentenza di condanna in giudizio ordinario
a seguito di decreto che dispone il giudizio - **Importo: 180 euro;**
 - b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato - **Importo: 150 euro;**
 - c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - **Importo: 150 euro;**
 - d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - **Importo: 80 euro;**
 - e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito
di citazione diretta a giudizio - **Importo: 150 euro;**
 - f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - **Importo: 60 euro;**
 - g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinanzi al giudice di pace - **Importo: 150 euro;**
 - h) sentenza di condanna in Corte d'assise - **Importo: maggiorazione di 30 euro;**
- 4) Definizione del processo mediante remissione di querela:

- a) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - **Importo: 60 euro;**
- b) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - **Importo: 80 euro;**
- 5) Definizione del processo mediante oblazione:
- a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso - **Importo: 80 euro.**

Giudizi di impugnazione

- 1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - **Importo: 60 euro;**
- 2) sentenze in Corte d'assise d'appello - **Importo: maggiorazione di 30 euro;**
- 3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - **Importo: 60 euro.**

Altri procedimenti

Importo: 60 euro.

TESTIMONI

→ La testimonianza nel processo penale è regolata dal libro III , titolo II, Capo I artt. dal 194 al 207 del codice di procedura penale.

→ La testimonianza nel processo civile è regolata dal libro II , titolo I, Capo II artt. dal 244 al 257 del codice di procedura civile.

→ La testimonianza nel testo unico spese di giustizia è regolata artt. dal 45 al 47 e art. 199 .

→ Ai sensi dell'art.120 cpp *non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento i minori di anni 14 e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti*

→ ai sensi dell'art. 248 cpc *i minori di anni 14 possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento*

→ ai sensi dell'art.246 cpc *non possono intervenire come testimoni le persone che hanno interesse nella causa*

→ Nel giudizio penale innanzi al Giudice di Pace ricordiamo che ai sensi dell'articolo 20 legge 274/00 nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria *se viene chiesto l'esame di testimoni nell'atto devono essere indicate a pena di inammissibilità le circostanze su cui deve vertere l'esame.*

L'indicazione deve essere fatta, ex art. 21, punto h, anche nel caso di ricorso immediato al giudice.

→ La testimonianza nel processo penale e civile è obbligatoria, *la mancata presentazione all'udienza fissata per l'escussione, se non giustificata da un legittimo impedimento, comporta, ex art. 133 cpp, l'accompagnamento coattivo, e la condanna al pagamento di una somma da € 51 ad € 516 a favore della cassa delle ammende oltre alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, trovano applicazione gli articoli 46 e 47 delle disp. att. al cpp.*

→ *Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria, all'organo che deve provvedere all'esecuzione.*

→ *Per la riscossione della sanzione pecuniaria (codice tributo 772T sanzioni) si rinvia alle modalità di recupero delle spese e condanna in generale la condanna è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.*

→ **recupero sanzione pecuniaria teste non comparso :**

In civile (vedi anche pag. 617),

gli articoli del codice di procedura di riferimento sono il 255 e il 179 ai sensi dei quali l'ordinanza di condanna va comunicata entro 3 giorni se emessa fuori udienza.

Il teste ha tre giorni, dalla notifica dell'ordinanza, per presentare reclamo allo stesso giudice, l'ordinanza è infatti non impugnabile.

Nel processo civile quindi per il recupero la cancelleria dovrà attendere la scadenza dei termini indicati nell'articolo 179 c.p.c. allo spirare dei quali si trasmettono gli atti al Concessionario.

In penale (vedi anche pag. 630),

gli articoli di riferimento sono il 132,133,198 del codice di procedura penale e 46 e 47 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

A differenza del processo civile nel processo penale non risultano termini per eventuale reclamo.

L'articolo 46 disp. att. c.p.p. si limita a stabilire semplicemente che il provvedimento di accompagnamento coattivo, comprensivo della condanna da 51 a 516 euro a favore della cassa ammende, vada consegnato all'interessato.

Nel processo penale, quindi, dalla lettura della normativa in vigore, la cancelleria dovrà attendere , per la procedura di recupero, il deposito della sentenza visto che, ai sensi dell' articolo 47 disp. att. c.p.p., il giudice può revocare l'ordinanza.

→ **reclamo ordinanza che condanna il testimone non comparso all'udienza**

Il reclamo all'ordinanza di condanna *per la mancata comparizione del testimone non è assoggettato ad autonomo contributo unificato rispetto a quello già versato per il procedimento a*

cui la testimonianza afferisce, né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. 115/2002.

Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa di carattere generale dettata dal citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione. [DAG.26/01/2024.0018537.U]

→ La liquidazione delle indennità spettanti ai testi nel processo civile, penale amministrativo e contabile è oggi regolamentato dal Testo Unico spese di giustizia Titolo VI, articoli dal 45 al 48.

→ Ai testi escussi a richiesta dell'Ufficio spettano le seguenti indennità, annotando gli importi man mano che si liquidano sul foglio delle notizie ex art. 280 TU, e da liquidare con ordine di pagamento, distinguendo ai fini della liquidazione tra testimoni residenti (art 45 TU) e non residenti (art.46 TU):

a) se residenti nel luogo in cui saranno escussi o ad una distanza non maggiore di Km 2,5 : indennità giornaliera di € 0,36;

b) ai testimoni non residenti spettano: **indennità giornaliera di € 0,72** per ogni giornata impiegata per il viaggio **oltre al rimborso delle spese di viaggio** , per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzata dall'autorità giudiziaria.

Se tali servizi non esistono il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

Spetta inoltre l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame ma solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero oltre a quello di partenza e di ritorno.

Con nota DAG.10/10/20170106187.U il ministero ha specificato che anche il testimone residente all'estero per l'uso del mezzo aereo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.

→ **Ai testimoni di anni 14** non spetta nessuna indennità, eventuali rimborsi spettano ai loro accompagnatori se non testimoni.

→ **Ai dipendenti pubblici** chiamati come testimoni per fatti attinenti al servizio, spettano le indennità di cui ai punti a e b salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

→ **Liquidazione indennità e spese testimoni** :

Processo penale

Art. 199 tusc 1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

Processo civile l'articolo 299 tusc ha abrogato l'articolo 107 disp att. c.p.c. che ne prevedeva la liquidazione con provvedimento del magistrato.

Nel processo civile NON si applica l'articolo 199 tusc.

Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile nota del 3 giugno 2008 senza numero diretta al Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (rif. Prot. n. 3535 del 06/05/08)

Il Tribunale di.. ha chiesto di conoscere se la quantificazione delle spese da rimborsare ai testimoni citati ad istanza di parte nel processo civile spetti o meno all'ufficio giudiziario. Riguardo a tale problematica occorre considerare quanto segue.

L'art. 199 del DPR 115/02 pone a carico del funzionario addetto all'ufficio la quantificazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale.

Pertanto, nel processo penale, il legislatore ha espressamente previsto l'intervento dello Stato in funzione di garanzia delle parti private anche se le spese non sono anticipate dall'Erario.

Il dettato della richiamata disposizione essendo previsto specificamente per il processo penale deve ritenersi non estensibile al processo civile.

Conseguentemente, la mancanza di una disposizione che attribuisca (nel processo civile) al giudice o al "funzionario addetto all'ufficio" l'onere della quantificazione della spesa in argomento porta a ritenere che la regolazione della medesima deve avvenire, secondo disposizioni di legge (artt. 45-48 DPR 115/02), nell'ambito dei rapporti tra privati (sempre che l'onere sia a carico della parte secondo il principio generale di cui all'art. 8 del DPR 115/2002)

Tale conclusione è confermata, tra l'altro, dall'abrogazione dell'articolo 107 disp. att. Cpc (ad opera dell'art. 299 DPR 115/02) con la quale il legislatore ha inteso ricondurre nel regime privatistico il rapporto tra la parte e il testimone da essa citato nel processo civile.

→ **Liquidazione indennità e spese testimoni di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato o citati dal Pubblico Ministero.**

Nel Patrocinio a spese dello Stato, sia nel civile che nel penale e per i testimoni citati dal Pubblico Ministero, liquida il funzionario addetto alla cancelleria del giudice innanzi al quale il teste deve essere escusso.

Gli importi di cui agli artt. 45 e ss tu spese di giustizia, si annotano nel registro mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie.

→ Alla liquidazione **teste citato dal Pubblico Ministero** provvede la cancelleria del giudice dinnanzi al quale il teste è escusso. [DAG.27/10/2015.0160891.U]

→ **Testimone dall'estero in materia penale** [Circolare 15 marzo 2006 in sito del ministero della giustizia]

Le vigenti convenzioni, prevedono che a tutti i testi residenti all'estero vadano rimborsate, in caso di comparizione, le spese di viaggio e soggiorno.

Nulla è detto circa la possibilità di accordare ai testi suddetti l'anticipo delle spese di viaggio occorrenti per la loro trasferta nello Stato richiedente, atteso che la comparizione del teste citato all'estero non può essere garantita da alcuna misura coercitiva in caso di inadempienza; peraltro, il teste che non può comparire nello Stato richiedente può essere sentito per rogatoria nel Paese in cui si trova.

Tuttavia, nel caso in cui il teste citato all'estero rappresenti formalmente la sua volontà a comparire ma la propria indisponibilità a sostenere le spese di viaggio per la sua trasferta in Italia e la sua comparizione personale all'udienza appaia indispensabile per la formazione della prova (es. confronto, ricognizione), non si esclude la facoltà, da parte dell'Autorità giudiziaria richiedente, di contattare direttamente il vettore, al fine di ottenere, ove possibile, l'emissione di un biglietto prepagato in favore del teste citato, caricando la relativa spesa in forma di anticipo sul Registro delle spese pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG).

Per la DAG.19/10/2017.0196107.U se il teste è domiciliato o ha dimora all'estero ma è residente in Italia trova applicazione l'articolo 46 del testo unico spese di giustizia.

→ **Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte**

ART. 71 tusg

1. *Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.*

2. *La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.*

3. *In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.*

→ Ai sensi dell'articolo 165 tuscg “ **la liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'Ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.** ”

Pertanto la liquidazione delle indennità ai testi va effettuata dal funzionario addetto al servizio [cancelleria del giudice che ha escusso il teste salvo diversa organizzazione interna dell'Ufficio] e sono anticipate dallo Stato.

Diversa è invece, sempre nel processo penale, la liquidazione in caso **di testi a richiesta di parte.**

Trova infatti applicazione in questo caso l'articolo **199 TU** ai sensi del quale :

“ *le spese di viaggio e indennità spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'Ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione*”

→ nelle ipotesi in cui il teste attesti ai sensi del dpr 445/2000 di avere raggiunto il luogo di udienza **con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea**(a ciò autorizzato dall'autorità giudiziaria procedente, e sempre che si specifichi il tipo di mezzo usato e si documentino citazione testimoniale e certificazione di cancelleria attestante la presenza in udienza) può ritenersi che il rimborso della spesa sia concedibile in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea secondo le ordinarie modalità di liquidazione e pagamento dei testimoni normate dal dpr n 115 del 2002 [provvedimento dell'8 ottobre 2021 in Foglio di Informazione n. 3/2021] .

→ **Visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi** DAG 15/10/2015.0154118.U .. *si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168 del medesimo DPR .*

Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

→ **Rimborso spese per l'accompagnamento coattivo dei testimoni.**(Circolare 19 febbraio 2008, n. 25091/U del I) *Alcuni uffici giudiziari ed il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri hanno chiesto chiarimenti in ordine al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità di trasferta spettanti al personale militare in occasione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni disposto dal magistrato ai sensi dell'art. 133 c.p.p..*

Già in passato questa Amministrazione ha avuto modo di intervenire sulla problematica annoverando tra le spese di giustizia quelle connesse all'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli previsti dalla tariffa penale, purché autorizzati dal magistrato per la necessità di soddisfare esigenze di celerità processuale.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia la materia è ora disciplinata dagli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 115/2002.

L'art. 46 disciplina il rimborso delle spese spettanti al testimone non residente chiamato a rendere testimonianza innanzi al giudice.

Invece, l'art. 43 della richiamata disposizione legislativa annovera tra le spese di giustizia il trattamento di trasferta di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per il compimento di atti, direttamente delegati dal magistrato, fuori dalla sede in cui si svolge il processo.

Riguardo a tale ultima disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115/2002, occorre preliminarmente considerare che al punto 6) della circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli affari di giustizia avente ad oggetto «razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia» è stato ribadito, in coerenza con gli orientamenti assunti in materia da questa Amministrazione, che la norma di cui al richiamato art. 43 disciplina la spesa relativa ad attività connesse al compimento di atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide

di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai predetti ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.

Conseguentemente, spese originarie dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia così come le trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa o anche da semplici informazioni od indagini non espressamente delegate.

In considerazione di quanto sopra argomentato la scrivente Direzione generale è del parere che, anche in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, la spesa occorsa per il trasporto coattivo di testimoni attraverso l'utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 46 possa essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sensi dell'art. 70 della richiamata disposizione legislativa.

È inoltre sottinteso che rientrano tra le spese di giustizia quelle occorse per il trasporto coattivo del testimone attraverso l'uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato art. 46. Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spettanti al personale militare che ha provveduto all'accompagnamento coattivo, la Scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi a carico dell'Amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l'accompagnamento sia stato ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell'art. 133 c.p.p..

→ **Testimone non residente autorizzato all'uso del mezzo proprio** - rimborso delle spese di viaggio - spettanza nei limiti della tariffa dei mezzi di seconda classe su servizi di linea, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 [provvedimento 8 ottobre 2021 Foglio Informativo n. 3/2021]

Nelle ipotesi in cui il teste attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000 di aver raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (a ciò autorizzato dall'autorità giudiziaria procedente, e sempre che si specifichi il tipo di mezzo usato e si documentino citazione testimoniale e certificazione di cancelleria, attestante la presenza in udienza), può ritenersi che il rimborso della spesa sia concedibile in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea, secondo le ordinarie modalità di liquidazione e pagamento dei testimoni normate dal d.P.R. n. 115 del 2002.

→ **Rimborso biglietti di viaggio aereo** [DAG.19/10/2017.0196107.U]

".. rimborso delle spese di viaggio (in particolare di quelle aeree) il diritto al rimborso presuppone il rituale provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, in difetto del quale nessuna refusione è consentita..."

→ **Rimborso biglietti di viaggio** [DAG.16/02/2010.0024224.U]

"..la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto..omississ..in mancanza del titolo di viaggio,la spesa possa essere rimborsata in via eccezionale sulla base di idonea documentazione quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ..resa dal testimone ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000..."

→ **Rimborso biglietti di viaggio** [DAG.20/07/2011.0101877.U]

"..nei casi in cui il teste attesti di avere raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (specificando il tipo di mezzo) e pertanto non risulti possibile acquisire il titolo di viaggio, si ribadisce che la spesa in questione possa essere ammessa al rimborso, in via eccezionale, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea come precisato dal ministero dell'Economia e delle finanze..

Al fine di non gravare economicamente le persone chiamate a comparire innanzi al giudice, per la cui funzione è previsto un mero rimborso del biglietto di viaggio, si ritiene, infine (sempre in via eccezionale ed avendo altresì cura di acquisire le coordinate del conto corrente su cui effettuare l'accredito) che il rimborso del viaggio di ritorno possa avvenire anche sulla base della copia del

biglietto, certificata conforme all'originale dal cancelliere all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso (se presentata lo stesso giorno di udienza), purché quest'ultima sia corredata degli originali della relata di notifica della citazione testimoniale e dell'attestazione della presenza in udienza..

→ **Ufficiali di polizia giudiziaria delegati ad espletare attività di indagine dai Pubblici Ministeri non autorizzati all'uso del mezzo proprio.** [DAG25/07/2011.010094.U]

Misurazione del tempo di viaggio e rimborso forfettario.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto direttive in merito al rimborso delle spese di viaggio ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - inviati in trasferta per il compimento di atti processuali (fuori dalla sede in cui si svolge il procedimento), direttamente delegati dal magistrato ai sensi dell'art. 43 del DPR 115/02 - in presenza di provvedimenti regionali che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia.

Sul punto occorre tener presente che alcune regioni hanno emanato provvedimenti normativi che garantiscono, per motivi di servizio, la libera circolazione di ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine i quali, pertanto, possono spostarsi fruendo dell'uso gratuito di mezzi di trasporto pubblici.

Nel contempo la legislazione di settore che regola il trattamento di trasferta del personale appartenente alle forze di polizia (art. 36, comma 1, del DPR n. 51/2009) prevede che al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.

Ciò posto, al fine di conseguire risparmi di spesa, si invitano gli Uffici giudiziari presenti nei territori ove è garantita (per motivi di servizio) la libera circolazione del personale delle forze di polizia, a voler sensibilizzare il personale della polizia giudiziaria delegato al compimento di atti processuali, di avvalersi, compatibilmente con lo svolgimento degli stessi, dell'uso di predette favorevoli iniziative.

Ad ogni modo, al fine di certificare il diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio non documentate (il cui rimborso è previsto dalla normativa di settore) si ritiene, considerata anche la circostanza che alcune regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia, che il personale in questione provveda a corredare la richiesta di liquidazione del trattamento di trasferta con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non aver utilizzato, ovvero di non aver potuto utilizzare in relazione all'attività delegata, mezzi di trasporto gratuiti.

→ **Spese di giustizia - Spese di viaggio per l'esecuzione di misura di sicurezza detentiva - non integrano spese di giustizia ai fini del rimborso** [provvedimento 17 giugno 2021 Foglio Informativo n. 3/2021]

Nell'elenco dell'art. 5, d.P.R. n. 115/2002 - che distingue fra le spese ripetibili da porsi a carico del condannato e quelle non ripetibili da porsi a carico definitivo dell'Erario - non ricade alcuna ipotesi di rimborso delle spese anticipate per il trasferimento di soggetti prevenuti, in esecuzione di misure di sicurezza detentiva.

Tali attività appaiono connesse non al compimento di atti processuali delegati dal magistrato, bensì all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale, cosicché, non configurandosi delle "spese di giustizia", il rimborso di detti oneri non può essere imputato al capitolo 1360 di spesa di questo Ministero.

COPIA NEL PROCESSO PENALE e CIVILE

► *aspetti generali*

→ Per **COPIA** si intende la riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. (Art. 5 - comma 1 lettera b D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)

→ **ESTRATTO** è la riproduzione letterale e fedele solo di alcune parti dell'atto. Ogni estratto va munito della certificazione di conformità all'originale: "Per estratto conforme all'originale che si rilascia a richiesta di ...", della data, della sottoscrizione del pubblico ufficiale e del timbro d'ufficio. Deve essere rilasciato solo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti e deve contenere l'intestazione intera dell'atto originale, con omissione delle parti non richieste dall'interessato, da sostituirsi con la parola "omissis" e la riproduzione in fine e a margine, dei dati dell'eventuale registrazione

→ La **dichiarazione di autenticità della copia di un documento** consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale che la copia presentata è conforme al documento originale.

→ L'**autenticazione delle copie** può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere presentato, nonché da un notaio, cancelliere (per le qualifiche competenti al rilascio vedi seguito), segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

→ La **dichiarazione di autenticità viene apposta in calce alla copia** e reca, o per lo meno dovrebbe recare cosa che per prassi non avviene nelle cancellerie, le seguenti indicazioni: la dichiarazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale, il numero di fogli di cui è composta la copia, l'uso al quale è destinata, l'eventuale norma di esenzione dal bollo, la data ed il luogo dell'autenticazione, il nome il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che appone la propria firma per esteso, il timbro dell'ufficio.

Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

→ **Definizione di foglio e di pagina** Art. 5 – c. 1 lettera a) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Agli effetti del presente decreto e delle annesse Tariffa e Tabella: a) **il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata**

→ Le **copie informi** non hanno alcun valore probatorio, le copie autentiche di atti pubblici hanno lo stesso valore documentale dell'originale, cioè fanno piena prova fino a querela di falso, e possono essere prodotte in luogo dell'originale, quando siano in regola con le disposizioni fiscali e siano state rilasciate da pubblici ufficiali autorizzati al rilascio.

→ In mancanza di uno dei requisiti previsti, le copie non hanno una efficacia piena, ma costituiscono un principio di prova per iscritto (art. 2717c.c.).

→ L'art. 76 disp. att. c.p.c. dispone che le parti o i loro difensori, possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio ed in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservando le disposizioni di legge sul bollo.

Il funzionario oltre ad essere penalmente imputabile di rifiuto od omissione di atti d'ufficio, risponde in sede disciplinare per ogni accertato caso di negligenza o colpa, nonché in sede civile, nel caso di compimento di un atto nullo con dolo o colpa grave (art.60 c.p.c.); nell'ipotesi di rifiuto o ritardo oltre il termine fissatogli per l'adempimento, nel compimento dell'atto, rilascio di copie o certificati.

→ Non possono essere rilasciate copie:

1. di documenti sequestrati senza la preventiva autorizzazione del magistrato
2. copie di documento impugnato di falso
3. ulteriori copie in forma esecutiva, senza specifica autorizzazione [N.B. l'articolo 476 c.p.c che ne prevedeva l'autorizzazione è stata abolita dal Dlvo 149/2022, per l'esecuzione la parte necessita di rilascio da parte della cancelleria e previo pagamento dei diritti salvo i casi di esenzione, di copia "*attestata conforme all'originale ex articolo 475 c.p.c.*" il cui numero per il rilascio non risulta limitato dalla normativa in vigore]
4. alcuna copia di atto registrato a debito se non previo pagamento dell'imposta dovuta

5. copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se non ancora registrati, salvo, ai sensi art. 66 D.P.R. n. 131/198 :

- ✓ originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio
 - ✓ atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale
 - ✓ copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari
 - ✓ copie di atti occorrenti per l'omologa o l'approvazione
 - ✓ copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici
 - ✓ copie necessarie per l'esercizio dell'azione esecutiva [N.B.formula "Comandiamo" abolita dal Dlvo149/2022 che ha modificato l'articolo 475 c.p.c., per l' esecuzione la parte necessita di rilascio da parte della cancelleria e previo pagamento dei diritti salvo i casi di esenzione, di copia " *attestata conforme all'originale ex articolo 475 c.p.c.* "]
- ✓ *l'esenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che riguarda solo il contributo unificato, non può estendersi alle altre voci di spesa previste dal medesimo testo unico, in mancanza di una norma speciale che consenta tale conclusione.* DAG.16/05/2024.0104395.U
 - ✓ *Ai sensi della circolare min. giust. DAG14/05/201200.65934.U nei procedimenti in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 Ibis T.U. spese di giustizia(lavoro,previdenza,assistenza, pubblico impiego,separazione coniugi) non è dovuta l'indennità ex art. 30 TU spese di giustizia, i diritti di copia e l'imposta di registro.*

Processo Telematico Circolare DAG. 28/10/2014.0144442.U " *la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva..... Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n 115/2002*" **vedi anche circolare DAG 23/10/2015.0159552.U**

Richiesta di copie

≈ nel processo civile

Il potere delle parti di un procedimento civile di chiedere copie degli atti processuali non è subordinato ad alcun controllo da parte del giudice, contrariamente a quanto avviene per il rilascio di certificati e copie nel procedimento penale.

Non va presentata per iscritto e in bollo " *l'istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituiti * diretta al rilascio di copia di atti di un procedimento civile può essere proposta oralmente* " (cfr= circolari Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/2937/21 quesito 84 del 13 gennaio 1987 e n 8/1860/11-6 del 14 luglio 1988). * con legge 673/94 art. 7 sono state soppresse all'art. 76 disp. att. c.p.c. le parole "regolarmente costituiti" pertanto le copie possono essere richieste dalla parte o dal loro difensore munito di procura .

Per la richiesta copie da parte di privati estranei alla procedura vedi pag. 182.

≈ nel processo penale

Nel processo penale legge distingue tra gli aventi diritto (art. 43 disp. att. c.p.p.) dai soggetti interessati (art.116 c.p.p.) per i quali è prevista una domanda scritta e l'autorizzazione del giudice.

va presentata per iscritto ma non in bollo " *l'istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituito diretta al rilascio di copia di atti di un procedimento penale non può essere proposta oralmente essendo soggetta ad autorizzazione ex art. 116 c.p.p.* " (circ n 4/3349/21 Quesito n 1984 del 10 settembre 1986)

art. 116 codice di procedura penale Copie, estratti e certificati

1. *Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.*

2. *Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza .*

3. *Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.*

3bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia art. 43 disp.att.c.p.p.

L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

Le regole nel processo penale che disciplinano il diritto di consultazione degli atti processuali sono sostanzialmente tre:

1. durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti processuali;

2. nel rilascio occorre fare richiesta e ottenere la relativa autorizzazione;

3. l'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui è espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati. Ne consegue che l'istituto del deposito degli atti, avente preminente carattere formale, e quello del rilascio delle copie operano su piani diversi, per cui l'esercizio di questa facoltà non è necessariamente conseguente al deposito ed è subordinato, salvo eccezioni, ad autorizzazione.

→ **richiesta copia** l'istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituito diretta al rilascio di copia di atti di un **procedimento penale non può essere proposta oralmente** essendo soggetta ad autorizzazione ex art. 116 c.p.p.

→ il **rilascio copia, estratti o certificati** di atti di un **procedimento penale** è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 116, 2° comma, c.p.p. (tranne nel caso di cui all' art. 43 disp. att. codice di procedura penale "l'autorizzazione non è richiesta nel caso in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie estratti o certificazioni)

art. 540 codice di procedura penale Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi

2. la condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva

art. 541 c.p.p. si deve a richiesta di parte rilasciare copia di sentenza penale di primo grado, non irrevocabile, recante condanna alla refusione delle spese in favore della parte civile costituita con la dicitura "in ordine alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile ex articolo 541 c.p.p." riportando la qualità del richiedente, del difensore e la finalità di recupero delle competenze professionali. dag.24/05/2022.0113922.u (è stato quindi disatteso il precedente indirizzo del 17 dicembre 2019 che subordinava il rilascio alla sola ipotesi di condanna risarcitoria ex art 540 comma 2)

Copia dispositivo sentenza penale con provvisoria

La giurisprudenza che negava il rilascio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisoria a favore della parte civile in pendenza dei termini fissati dal giudice per il deposito della sentenza stessa (Cassazione penale Sezione V sentenza n 38956 del 4 maggio 2005; Tribunale di Modena –Rito Monocratico- ordinanza del 28 aprile 2005; Corte di Appello di Catanzaro - 1 sezione penale- provvedimento del 3 dicembre 2010; tribunale di Arezzo 8 agosto 2011 ".

L'indirizzo richiamato è, oggi, superato dalla Cassazione Civile, sezione III, sentenza 9 marzo 2017 n. 6022 ai sensi della quale "per l'esecuzione forzata della condanna provvisoria pronunciata dal giudice penale è sufficiente la notifica del solo dispositivo- equivalendo anche la lettura in udienza se la parte è presente o deve considerarsi tale- non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione"

art. 605 codice di procedura penale

Omissis comma 2. le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive

rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata parzialmente riformata

nei casi del genere il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva dovrebbe essere richiesto alla cancelleria della Corte di Appello [prot. dag n. 87572 E del 26 aprile 2021]

rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata confermata integralmente o parzialmente riformata

la sentenza di secondo grado sostituisce quella di primo grado ed è sulla sentenza di secondo grado che va apposta la formula esecutiva [DAG.31/08/2021.0174324.U] .

→ ingiusta detenzione

“ l’esonazione prevista dall’articolo 176 disp. att. c.p.p. si applica anche all’ingiusta detenzione considerato che il rinvio operato dall’articolo 315, comma 3, cpp alle disposizioni che regolano la domanda per riparazione dell’errore giudiziario non è limitato alle sole norme procedurali ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario..” [DAG.25/02/2016.0035810.U]

→ Copie acquisite analogiche in copie informatiche

ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministero Giustizia del 3 maggio 2023 gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo a norma dell’art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative, provvede ad effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale.

→ Correzione sentenza civile Art. 196-quinquies. disp. att. c.p.c. *omississ Se il provvedimento di correzione di cui all’articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.*

→ Processo penale Forma degli atti Art. 110. cpp *comma 4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.*

NORMATIVA IN MATERIA DI COPIE

la normativa previgente – decreto legislativo 9/4/1948 n 486 (per come modificato dalle leggi 9/4/1953 n 226, 17/2/1958 n 59, 28/7/1960 n 777 e 16/7/1962 n 922), D.M. 27/2/1958 8 approvazione modello registri proventi di cancelleria), legge 25/11/1971 n 1041, DPR 18/12/1972 n 1095, legge 15/12/1973 n 734, legge 24/12/1976 n 900 (tabella A), legge 6/4/1984 n. 5 (tabella A), legge 21/2/1989 n 99, legge 10/10/1996 n 525 – in materia di diritti di copie e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi rilasciate dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, è stata interamente rimodulata e/o modificata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 articoli. 40, 196, 267, 268, 269, 270, 271, 272,273, 285, 286

in materia di copie trova applicazione quanto previsto dagli articoli 2715, 2716, 2717, 2718, 2719 codice civile dagli articoli 474, 475, 476, 478, 479,743, 744, 745,746 codice di procedura civile, dagli articoli 73, 98, 100,135, 137, 153, 154 *disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dagli articoli 477, 478, 479, 480, 482, 492 del codice penale, dagli articoli 116, 117, 118, 234, 243, 258, 260, 268 del codice di procedura penale, dagli articoli 40, 42, 43, 54, 76, 164 disposizioni di attuazione codice di procedura penale*

→ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 3 maggio 2023

Art. 2 *Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo*

1. Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo a norma dell’art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative, provvede ad effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale.

► Normativa civile:

art. 2714 codice civile *Copie di atti pubblici. Le copie di atti pubblici [2699] spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale [2716; c.p.c. 212] La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati [c.p.c. 743]*

art. 2715 codice civile Copie di scritture private originali depositate. *Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati [c.p.c. 743] hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte [27162; c.p.c. 212']*

art. 2719 codice civile Copie fotografiche di scritture. *Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta [2712; c.p.c. 212', 215]*

Art 46 disp. attuazione codice civile (TUTELE) *Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro*

Art 46-bis disp. attuazione codice civile (amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) *Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato...*

art. 475 codice di procedura civile (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). - *Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»;*

art. 478 c.p.c. *le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;*

art. 479 c.p.c. *al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale».*

art. 476 c.p.c. relativo al rilascio di **altre copie in forma esecutiva** ABROGATO

art. 743 codice di procedura civile Copie degli atti. *Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [c.c. 2714, 2715], ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo*

art. 744 codice di procedura civile Copie o estratti da pubblici registri. *I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese*

art. 745 codice di procedura civile Rifiuto o ritardo nel rilascio *Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.*

art. 53 disp. att. Codice di procedura civile Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi *I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode(art 65 cpc) e degli altri ausiliari(art. 68 cpc) i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo (474 cpc) contro la parte stessa.*

art. 76 disp. att. Codice di procedura civile Poteri delle parti sui fascicoli *Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio (168 cpc) o in quelle delle altre parti (165,166,271,274 cpc) e farsene rilasciare copia dal cancelliere osservate le leggi sul bollo*

art. 100 disp. att. Codice di procedura civile Copia del documento impugnato *il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore. L'autorizzazione è data con decreto.*

art. 100. disp.att.c.p.c. (Copie del documento impugnato) *Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore. L'autorizzazione è data con decreto.*

art. 153 disp. att. codice di procedura civile (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale). - *La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.*

art. 154 disp. att. codice di procedura civile Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive ABROGATO

Art. 189 disp. att. codice di procedura civile Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi *L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di*

cui all'articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.

Art. 191 disp. att. codice di procedura civile Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

Art. 196-quater Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti

Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.

Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità

Art. 196-quinquies Dell'atto del processo redatto in formato elettronico

L'atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ed è depositato telematicamente nel fascicolo informatico .

In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice .

Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

Se l'atto del processo è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

Art. 196-otties disp. att. codice di procedura civile (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria).

Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Art. 196-novies disp. att. codice di procedura civile (Potere di certificazione di conformita' di copie di atti e di provvedimenti).

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformita' delle copie agli originali.

Art. 196-decies disp. att. codice di procedura civile (Potere di certificazione di conformita' delle copie trasmesse con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario).

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

Art. 196-undecies disp. att. codice di procedura civile (Modalita' dell'attestazione di conformita')

L'attestazione di conformita' della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformita' di una copia informatica e' apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti che compiono le attestazioni di conformita' previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

► Normativa penale :

Art. 110 codice di procedura penale *Forma degli atti*

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

Art. 111-ter codice di procedura penale *Fascicolo informatico e accesso agli atti*

1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

art. 112 codice di procedura penale Surrogazione di copie agli originali mancanti

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.

2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

art. 116 codice di procedura penale Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.

3bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

art. 258 codice di procedura penale Copie dei documenti sequestrati

1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.

2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

art. 540 codice di procedura penale Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.

2. la condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva

art. 605 codice di procedura penale Sentenza ...

Omississ..

c.2. le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive

art. 40 disp. att. codice di procedura penale Copia dell'atto che surroga l'originale mancante.

Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

art. 41 disp. att. codice di procedura penale Atto ricostituito.

Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

art. 42 disp. att. codice di procedura penale Trasmissione a distanza di copia di atti.

Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della

legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

art. 43 disp. att. codice di procedura penale. Autorizzazione al rilascio di copia di atti.

L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

art. 54 disp. att. codice di procedura penale Copie degli atti da notificare.

1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguali a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione

art. 164 Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli

[N.B. il presente articolo va inquadrato con l'entata in vigore delle disposizioni di cui al Dlvo 150/2022 in materia di processo penale telematico e, nello specifico , con la DAG.04/04/2024.0072622.U → vedi pagina 422]]

[1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. [I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato]

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione

art. 176 disp. att. codice di procedura penale Rilascio documenti da unire alla domanda di riparazione errore giudiziario 1. i documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo

► **Normativa del testo Unico Spese di Giustizia**

art 40. Determinazione di nuovi supporti e degli importi

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.

1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile

1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

art. 196 Determinazione delle modalità di pagamento) 1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

art. 267 Diritto di copia senza certificazione di conformità Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.

art. 268 Diritto di copia autentica Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

art. 269 Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

art. 269-bis Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)

1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico

art. 270 Copia urgente su supporto cartaceo 1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

art. 271 Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

art. 272 Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato. 2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore. [N.B. per l'applicazione di questo articolo in relazione al richiamato art. 164 disp att c.p.p. vedi la DAG.04/04/2024.0072622.U]

art. 273 Diritto di certificato nel processo civile e penale 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,68; b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,68. [ora 3,92]

art. 274 Adeguamento periodico degli importi 1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

art. 285 Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo. 2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile. 3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza. 4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.[N.B. il presente articolo è superato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149 «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»]

art. 286 (Modalità di pagamento della copia su compact disk Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato. [N.B. il presente articolo è superato dalle disposizioni di cui alla tabella 8 allegata agli articoli 269 e 269 bis]

► **Processo Telematico decreto ministeriale n 44 anno 2011**

art. 18 *l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine*

Art. 21 richiesta delle copie di atti e documenti 1. il rilascio della copia di atti e documenti del processo avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti (**ai sensi art 52 decreto legge 90/2014 il difensore o l'ausiliario del magistrato può attestare la conformità degli atti contenuti nel fascicolo informatico**) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34; 2. l'atto o il documento che contiene dati sensibili o di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34; 3. nel caso di richiesta di copia informatica, anche parziale, conforme al documento originale in formato cartaceo, il cancelliere ne attesta la conformità all'originale sottoscrivendola con la propria firma digitale.

Art. 30 DM 44/2011 Pagamenti 1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici.

La ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del CAD)

Art. 31 DM 44/2011 Diritto di copia 1. L'interessato, all'atto della richiesta di copia, richiede l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente che gli è comunicato senza ritardo con mezzi telematici dall'ufficio, secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34; 2. Alla richiesta di copia è associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni; 3. La ricevuta telematica è associata all'identificativo univoco;

Copie nei procedimenti europei

Ingiunzione Europea Regolamento CE n 1896/2006

Pagano diritti di copia

“Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall' articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.” DAG.G.02/09/10/2010.0113135.U

Controversie Europee modesta entità regolamento CE 861/2007

Pagano diritti di copia

“Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall' articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.” DAG.G.02/09/10/2010.0113135.U

Prove nel processo civile Regolamento CE n 1206/2001

Pagano diritti di copia

Articolo 18 dello stesso regolamento *“ per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse e spese”* le spese (diritti di) per le copie non rientrano nell'esecuzione delle richieste le cui spese (per la procedura) sono individuate ai sensi della normativa in vigore nel nostro ordinamento nel contributo unificato (art.9 tuscg) e nell'anticipazione forfettaria all'erario nel processo civile (art. 30 tuscg)

Copie nel processo civile e penale e imposta di bollo

(vedi anche pagg. 179 e ss)

Articolo 18 tuscg comma 1....omississ.. *L'imposta di bollo non si applica alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. ..omississ..* Comma 2. *La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi...*

L'assorbimento da parte del contributo unificato dell'imposta di bollo, articolo 18 comma 3 tuscg, è a favore delle sole parti processuali: *“l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali* [vedi pag. 180]

Come ribadito dall' Agenzia delle Entrate [pagina 8 circolare n 70/E del 14 agosto 2002 Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso] “ *ai fini del ricorso all' esenzione dell' imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo (relativo al procedimento) è necessario, anche, che il soggetto beneficiario dell' esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo) [vedi pag. 182] “.*

Per la normativa del testo unico spese di giustizia rientrano nell' esenzione dell' imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo [risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate, circolare giustizia n 3 del 13 maggio 2002 → vedi pagina 181 o 205].

Dalla relazione illustrativa al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “ *La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l' esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all' attività delle parti processuali.*” [vedi pag. 182]

Parte contumace è tenuta al pagamento dell' imposta di bollo se chiede copie degli atti processuali che la riguardano ?

Riteniamo che anche alla parte contumace si estenda l' esenzione dell' imposta di bollo, non potendo certamente essere, per gli effetti processuali che ne derivano, equiparata ai terzi .

Elemento a sostegno della tesi sostenuta lo si ricava direttamente dall' articolo 76 disp. att. codice di procedura civile ai sensi del quale “ *le parti o i loro difensori muniti di procura possono prendere visione degli atti e documenti inseriti nel fascicolo d' ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia pur non essendo regolarmente costituiti “.*

Articolo 18 comma 2. *La disciplina sull' imposta di bollo è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.* [vedi pag. 182]

Rapporto tra atti soggetti a registrazione e rilascio copie

L' art. 66 D.P.R. n. 131/198 (TUIR) **VIETA il rilascio di copie** ed estratti di atti soggetti a registrazione se non ancora registrati.

Ai sensi del richiamato articolo possono rilasciarsi copie di atti se pur non ancora registrati relativamente a :

- originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio (vedasi in materia circolare Min. Giust. n 7 del 14 novembre 2002 e note 25 settembre 2015, prot. n. 0139212/U e prot. n. 0139212/U, 8 settembre 2015 prot. n. n. 128641/U e prot. n. 128644/U, e DAG.3/11/2017.0206556.U)

- atti richiesti d' ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale

- copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari

- copie di atti occorrenti per l' omologa o l' approvazione

- copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici

POSSONO essere rilasciate copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se non ancora registrati:

- originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio -
atti richiesti d' ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale

- copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari

- copie di atti occorrenti per l' omologa o l' approvazione

- copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici

- copie necessarie per l' esercizio dell' azione esecutiva

→ Si ha diritto al rilascio copia sentenza (o provvedimento che definisce il giudizio) non ancora registrata ma necessaria per l' **esercizio dell' azione esecutiva**.

In materia Sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002:

“Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 522 in data 21 novembre – 6 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 dicembre 2002 n. 49, serie speciale, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 66 del D.P.R. n. 131/86 (Approvazione del Testo Unico sull' imposta di registro) nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell' originale o della copia della sentenza o di altro

provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro.

Conseguentemente, si richiama l'attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta.

Si rappresenta che, in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 10, comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (cfr art. 73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta" DAG.02/11/2005.0032288.U

→ Si ha diritto al rilascio di copia sentenza non ancora registrata necessaria ex art. 285 c.p.c. per uso notifica al fine di far **decorrere il termine per l'impugnazione** [DAG.08/09/2015.0128641.U, DAG.08/09/2015.0129644.U, DAG.25/09/2015.0139212.U, DAG.03/11/2017.0206556.U]

→Vedi, a pagina 480, il Quadro riepilogativo registrazione e rilascio copie direttiva Ministero della Giustizia DAG.03/11/2017.0206556.U

Divieto rilascio copie

Oltre alle ipotesi di cui al richiamato articolo 66 TUIR [vedi pag. 409] non si possono rilasciare copie di :

- documenti sequestrati senza la preventiva autorizzazione del magistrato art. 258 codice di procedura penale *Copie dei documenti sequestrati*

1. *L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente .*

2.1 *pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.*

3. *In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.*

4. *Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.]*

- atto registrato a debito se non previo pagamento dell'imposta di registro (in questo caso il divieto non vale per il rilascio di copia per l'esecuzione o per far decorrere termini per impugnazione → vedi argomento che precede)

personale di cancelleria e segreteria giudiziaria competente al rilascio copie, attestazioni e certificazioni

≈ copie conformi

competente personale nella qualifica di Direttore Amministrativo (ex economica C3, C3s e C2) del funzionario giudiziario (ex posizione economica e C1 e C1 s) Cancelliere Esperto (ex Cancelliere ed ex Cancelliere B3)

Assistente Giudiziario (ex Operatori amministrativi ed ex operatori B2): il D.M. 9 novembre 2017, pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, NON PREVEDE la competenza al rilascio copie atti da parte degli assistenti giudiziari

Funzionario Addetto All'ufficio Del Processo “ .. la cornice entro la quale gli addetti all'ufficio per il processo possono svolgere la propria prestazione lavorativa per quanto attiene alle competenze propriamente amministrative può essere concretamente individuata prendendo a parametro tutte le funzioni ritualmente espletabili dall'omologa figura di ruolo con formazione

giuridico-amministrativa di area terza, fascia retributiva F1, ovvero il “funzionario giudiziario”...”. [DOG.21/12/2021.0268670.U vedi anche nota DOG.11/05/2022.0121009.U]

≈ copie per l'esecuzione

competente personale nella qualifica di Direttore Amministrativo (ex economica C3, C3s e C2) del funzionario giudiziario(x posizione economica e C1 e C1 s)

Sulla competenza del **Cancelliere Esperto** (ex posizione B3) si richiamano le circolari *prot n 116/1/10333/gm/1 del 13 dicembre2007* e prot. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010 circolari che salvo ulteriori indirizzi ministeriali vanno oggi riviste alla luce del D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che attribuisce al Cancelliere Esperto “... il rilascio di copie conformi ...” nulla statuendo in materia di titolo esecutivo.

Competenti al rilascio copie Funzionari Addetti All'ufficio del Processo ministeriali DOG.21/12/2021.0268670.U e DOG.11/05/2022.0121009.U

→ *Le cancellerie devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva* [NdR oggi attestata conforme all' originale] *su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 9bis dl n.179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del dpr n. 115 del 2002* [DAG.24/07/2018.0149064.U]

→ *rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata e parzialmente riformata nei casi del genere il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva dovrebbe essere richiesto alla cancelleria della Corte di Appello* [prot. dag n. 87572 E del 26 aprile 2021]

attestazione di conformità

delle copie nel processo telematico

→ Con l'informatizzazione del processo civile e penale si ha il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti nel processo telematico da parte dei c.d. utenti abilitati esterni (per la definizione : art. 2 lett. m nn 2 e 3 DM 44/2011 - vedi pagina 15 ess) al fascicolo informatico [per la definizione : art. 2 lett h - vedi pagina 15] : difensore, dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, consulente tecnico d'ufficio, perito, professionista delegato, curatore, commissario giudiziale.

≈ Art 19 DL 83/2015 convertito con legge 132/2015 (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) –

1. *Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico detenuto in originale o copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto.*

La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

3-bis. *I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto .*

≈ Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti) codice di procedura civile .

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto.

La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.

Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario).

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto.

La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

Art. 196-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità). -

L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Gli articoli 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

→ *Le cancellerie devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 9bis dl n.179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del dpr n. 115 del 2002 DAG.24/07/2018.0149064.U*

► **Attività Collaboratori di studio**

I Collaboratori di studio possono, su delega scritta, svolgere attività ausiliari quale visione del fascicolo per richiedere estrazione copie, informazioni sullo stato delle procedure ,depositare atti,unica eccezione la consultazione del registro notizie di reato [Ministero Giustizia GAB19/03/2009.001458.U]

I collaboratori di studio possono, su delega scritta,svolgere le normali attività ausiliarie quale visione del fascicolo per richiedere estrazione copie, informazioni sullo stato della procedura, depositare atti, unica eccezione la consultazione del registro notizie di reato.

► **Professionisti delegati alle operazioni di vendita** Ministero della Giustizia 6 dicembre 2006

La Cancelleria fornirà al professionista copia degli atti (di cui si è formato fascicolo) formati fino al momento della nomina ed in particolare del verbale di pignoramento e del decreto di delega delle operazioni.

In materia di ulteriori copie si applicano gli articoli 267 e ss del testo unico spese di giustizia.

Si applica la normativa in materia di processo civile telematico e l'articolo 18 del DPR 445/2000 .

Ufficiali Giudiziari : rilascio copie

direttive ministeriali

→ *il decreto di liquidazione dei compensi agli ufficiali giudiziari emesso dal giudice dell'esecuzione **non è rilasciabile** in copia esecutiva = titolo per l'esecuzione è infatti l'ingiunzione amministrativa prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639*

→ **Competenza dell'ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica** *cfr. circolare prot. n 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005 vedi anche Nota 18 maggio 2012, prot. n. VI-DOG/1210/03-1//2012/CA*

L'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), il quale statuisce che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in

copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le Parti chiedono la notificazione (2° comma)

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessario per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario "senza alcuna limitazione", come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993,

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, è intervenuta la Circolare n° 14/94 del 7.7.1994, di questo Ministero - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Segreteria -, che nel richiamare la predetta sentenza, ha ribadito che il rilascio di copie da parte dell'ufficiale giudiziario è comunque correlato alle funzioni svolte da quest'ultimo.

A tal proposito, la suddetta Circolare chiarisce che va riconosciuta all'ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere.

Sulla problematica generale, occorre altresì aggiungere che l'abrogazione dell'art. 125 del D.P.R. 1229/59, che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario, disposta espressamente dall'art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, non crea alcun contrasto con l'espletamento dell'attività di rilascio di copia di cui trattasi, in quanto l'eliminazione del suddetto diritto di copia in favore dell'ufficiale giudiziario, rientrando nel novero dei diritti computabili, è stata conseguenza della forfettizzazione onnicomprensiva posta in essere dalla citata Legge 14/91.

Allo stato, il diritto di copia è disciplinato dall'art. 268 del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 ("Testo Unico sulle spese di giustizia"), il quale statuisce che "Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico".

Infatti, dall'esame della predetta tabella risulta che il diritto di certificazione di conformità, indicato nella colonna 3, è pari all'importo di € 5,16, così come sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n° 488/1999.

Per quanto concerne le modalità procedurali di esigere il diritto di copia da parte dell'ufficiale giudiziario interessato dalla richiesta di copie autentiche di atti giudiziari, le medesime consistono nella riscossione dei diritti in parola mediante apposizione di marche da bollo per atti giudiziari in unico esemplare sull'originale (indipendentemente dal numero delle pagine di cui consta l'atto), seguita da annotazione di tale riscossione sull'originale e sulla copia autenticata, con indicazione del luogo e della data e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario procedente.

Le suddette modalità di riscossione dei diritti di copia evidenziano che gli introiti ad essi inerenti non rientrano nel novero dei diritti computabili ascrivibili ad un Ufficio NEP, ma costituiscono entrata diretta dell'Erario.

Nel rilascio delle copie conformi ad uso notifiche, l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato rientrando nella composizione del diritto di copia autentica, previsto dall'allegato 7 di cui all'art. 268 del Testo Unico sulle spese di giustizia, in quanto il predetto è ricompreso nel diritto unico di notifica disposto espressamente dall'art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, il quale, come sopra specificato, ha abrogato l'art. 125 del D.P.R. 1229/59, che disciplinava il pagamento di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario.

→ Competenza dell'Ufficiale Giudiziario ordinanza di sfratto(circolare prot. n 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005)...., con riguardo ad una fattispecie di rilascio di copia, richiesta di frequente agli Uffici NEP, quale appunto quella dell'ordinanza di sfratto, va precisato che la competenza è in capo all'ufficiale giudiziario, giacché è quest'ultimo, e non la cancelleria, a detenerne l'originale, sia pure al solo fine di notifica.

→ si precisa che per il rilascio di copia dell'atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché della copia dell'ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbano essere notificati a cura

dell'Ufficio NEP richiesto del rilascio di copia, la parte richiedente è tenuta al pagamento del diritto di copia forfettizzato previsto al citato art. 268, con le stesse modalità previste per il pagamento delle copie autentiche presso le Cancellerie. (prot. n. 6/200/035/2007/CA del 27 luglio 2007)

→ **Diritti per le copie autentiche rilasciate dall'ufficiale giudiziario.** (Nota 9 febbraio 2010, prot. n. 6/209/03 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Personale e Formazione, Uff. VI)

È pervenuto a questo Ufficio in data ... un quesito formulato dall'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio NEP di ..., con il quale si chiedono delucidazioni circa l'importo del diritto di copia autentica da applicare per il rilascio della stessa alla parte richiedente.

Con decreto 8 gennaio 2009, emesso dal capo dipartimento per gli affari di giustizia di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 30 del 6 febbraio 2009, è stato disposto l'adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico in materia di spese di giustizia), come risultante dall'Allegato n. 7) all'art. 268 del citato decreto.

Con riferimento al rilascio di copie autentiche di atti da parte dell'ufficiale giudiziario, questa Direzione generale ha emesso apposita circolare 27 luglio 2007, prot. n. 6/1290/035/2007/CA (in Rivista, 2007, 754), nella quale, tenuto conto della relazione illustrativa all'art. 268 del testo unico delle spese di giustizia, viene precisato che «per il rilascio di copia dell'atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari, nonché della copia dell'ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbono essere notificati a cura dell'ufficio NEP richiesto del rilascio di copia, la parte richiedente è tenuta al pagamento del diritto di copia forfettizzato previsto al citato art. 268, con le stesse «modalità previste per il pagamento delle copie autentiche presso le Cancellerie».

Si concorda circa l'inapplicabilità di tale norma all'atto di precetto cambiario che comporta, da parte dell'ufficiale giudiziario, la certificazione della conformità dei titoli ivi descritti, senza la riscossione del diritto di copia autentica.

→ Nota 18 maggio 2012, prot. n. VI-DOG/1210/03-1//2012/CA

Con il quesito pervenuto con nota ... il funzionario UNEP dirigente dell'ufficio NEP in sede chiede di conoscere se sia corretto esigere dalla parte, per le copie di atti necessarie per le notificazioni, il diritto di certificazione di conformità e «non anche il diritto di copia forfettizzato rientrante nella composizione del diritto di copia autentica, previsto dall'Allegato 7 di cui all'art. 268 del testo unico sulle spese di giustizia» (cfr. circolare 25 febbraio 2005, prot. n. 6/325/035/ CA del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud., Dir. Gen. Personale e Formazione, in Rivista, 2005, 250).

L'indicazione contenuta nella precitata circolare è da ritenersi superata già dall'emanazione della successiva circolare 27 luglio 2007, prot. n. 6/1200/035/ 2007/CA (in Rivista, 2007, 754), con la quale si è inteso limitare l'esazione del diritto di copia autentica «per il rilascio di copia dell'atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari, nonché della copia dell'ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbano essere notificati a cura dell'ufficio NEP richiesto del rilascio di copia».

Allo stato, la materia rimane disciplinata dall'art. Ili del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 («ordinamento degli ufficiali giudiziari»), il quale statuisce al primo comma che «l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti». In aggiunta a tale competenza, l'ufficiale giudiziario «è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione» (art. Ili, secondo comma, D.P.R. n. 1229/1959).

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessarie per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario «senza alcuna limitazione», come ha chiarito la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nella sentenza 30 marzo/17 dicembre 1993, n. 12516.

In tale attività, pertanto, l'ufficio NEP non deve esigere, dalla parte che ha richiesto la notifica degli atti in relazione alle copie conformi di questi ultimi prodotte per l'espletamento dell'attività di istituto, alcun diritto di copia autentica, previsto dall'Allegato 7 di cui all'art. 268 del testo unico sulle spese di giustizia.

→ “ nel caso di pignoramenti immobiliari eseguiti a mezzo del servizio postale allorquando l'ufficiale giudiziario esecutore dell'atto al momento della richiesta di parte per il rilascio di copia ad uso trascrizione non è presente in ufficio detta conformità può essere rilasciata da altro collega... con l'entrata in vigore della riforma delle esecuzioni di cui al decreto legge n. 132/2014 convertito in legge 162/2014 il

rilascio di copie conformi per uso trascrizione, sia nei pignoramenti immobiliari art 557 comma 2, cpc) che in quelli degli autoveicoli (art. 521 bis, comma 5, cpc) pur continuando a rientrare nella competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario è altresì espletabile dall'avvocato del creditore, in quanto le precitate norme recano la seguente previsione " la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo" cfr. prot VI-DOG/402/03-1/2015/CA del 12 maggio 2015

→ Amministrazione di sostegno -provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 *Attesa la tassatività delle ipotesi di esenzione dal pagamento di tributi o imposte, fra le esenzioni riconosciute a favore dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 46 bis disp. att. del cod. civ., non possono farsi rientrare le spese di notifica, sia su richiesta di ufficio (art. 30, d.P.R. n. 115/2002) sia su richiesta di parte (art. 32, d.P.R. n. 115/2002).*

→ provvedimento 29 luglio 2020 Foglio Informativo n. 2/2020 *Con riguardo alla possibilità di trasmissione a mezzo pec degli atti giudiziari dagli avvocati agli ufficiali giudiziari, in vista della notifica a mani proprie del destinatario secondo il disposto dell'art. 137, 3 comma, c.p.c., in un'ottica di contenimento degli accessi agli Uffici Unep durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le modalità operative di pagamento non possono prescindere, nella determinazione di quanto dovuto per diritti di notifica e di copia, dalla disciplina del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, inerenti i diritti di notifica, segnatamente dell'art. 29, circa il diritto unico dovuto all'ufficiale giudiziario per le notificazioni a richiesta delle parti (combinato col seguente art. 34 ai fini del quantum) e degli artt. 267, 268, 269 del T.U cit. e delle relative tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 allegate allo stesso, quanto ai diritti di copia, oltre alle eventuali competenze di cui al d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari).*

→ " ...non è possibile per l'avvocato precettante richiedere all'ufficiale giudiziario soltanto la certificazione di conformità della trascrizione all'originale del titolo esecutivo stragiudiziale ex art. 480, secondo comma, cpc al fine di provvedere successivamente in proprio alla notificazione del precetto ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 .." nota 4 febbraio 2021 n. 0023204/U

→ per le attività di certificazione che può essere svolta esclusivamente nell'ambito del procedimento notificatorio messo in atto dall'ufficiale giudiziario verrà percepito il diritto di certificato ex art. 273 DPR n. 115/2002 nel caso di attestazione di esatta corrispondenza della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale all'originale del titolo stesso al quale si aggiungerà il diritto di certificazione delle copie ad uso notifica di cui all'articolo 268 DPR n, 115/2002 nota 1 giugno 2021 n. 00117029

→ L'esenzione di cui all'articolo 19 L. 74/1987 è applicabile anche ai figli naturali DOG.19/12/2022.0295815.U

→ l'attestazione della conformità della trascrizione del titolo esecutivo sia competenza esclusiva del Funzionario UNEP DOG.19/06/2023.0148200.U

COPIE DEI TITOLI ESECUTIVI

Dal 30 giugno 2023, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, abolita la formula del "Comandiamo" il titolo è azionabile per l'esecuzione con la "copia attestata conforme all'originale per gli effetti di cui all'articolo 475 c.p.c." .

Art. 475 c.p.c. (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale)

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»;

Viene abrogato l'articolo 476 c.p.c. che subordinava il rilascio di ulteriore copia esecutiva solo previa autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario.

All'articolo 478 c.p.c.:

le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;

All'articolo 479 c.p.c. :al primo comma, c.p.c. le parole «*in forma esecutiva*» sono sostituite dalle seguenti: «*in copia attestata conforme all'originale*».

Art. 153 (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale).

La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

Il titolo esecutivo è posto a base della procedura esecutiva da qui deriva la particolare cautela dettata nel rilascio della formula esecutiva.

→ Si definisce titolo esecutivo il documento che consente di promuovere l' esecuzione forzata o, ed è la stessa cosa, è titolo esecutivo quel documento che consente di esercitare l'azione esecutiva della quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente

Esso si forma o nell'ambito di una attività giurisdizionale [processo] (cd. titolo giudiziale) oppure stragiudiziale

→ Ai sensi dell'articolo 474 codice procedura civile: *l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un diritto certo, liquido ed esigibile*"

un diritto è

- *certo quando esso risulta chiaro nel suo contenuto e nei suoi limiti e non è controverso nella sua esistenza.*

- *liquido quando un credito è costituito da un ammontare determinato o determinabile attraverso un calcolo matematico applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi o altri provvedimenti.*

- *esigibile quando non è (o non è più) sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo: se un tempo erano presenti termini, questi devono essere scaduti; se erano presenti condizioni, queste devono essersi verificate.*

L'orientamento dottrinale maggioritario ritiene che si possano rilasciare piu' copie esecutive (ora copie ai fine dell'esecuzione) in presenza di più creditori e/o debitori specificando in calce alla copia a favore di chi o a sfavore di chi la copia viene rilasciata.

Nella prassi delle cancellerie è in uso il solo rilascio nel caso di più creditori.(esempio condanna con distrazione delle spese)

Nel caso di più debitori si ha un " originale" in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 475 c.p.c. e tante "copie conformi per la notifica della c.d. copia originale"

→ Ai sensi dell'articolo 282 cpc la **sentenza di primo grado** è provvisoriamente esecutiva tra le parti quindi anche se non contengono in dispositivo la clausola sulla provvisoria esecutorietà,devono, se richieste, essere rilasciate in copia "attestata conforme ai sensi dell'articolo 475 cpc).

→ *Le cancellerie devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva [NdR oggi attestata conforme all'originale] su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 9bis dl n.179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del dpr n. 115 del 2002 DAG.24/07/2018.0149064.U*

→ *il decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non è rilasciabile in copia esecutiva (ndr = oggi in copia attestata conforme all'originale) DAG.20710/2009.0127998.U .*

→ Non si può rilasciare copia esecutiva (ndr = ora attestata conforme all'originale ex art. 475 c.p.c.) del provvedimento con il quale si riconosce il risarcimento per ingiusta detenzione *il diritto ex art. 314 c.p.p. sorge con il provvedimento del giudice, per cui prima di questo provvedimento il credito non è certo e nemmeno esigibile, sicchè non genera interessi né può essere fonte di danno da svalutazione monetaria; né il provvedimento che riconosce il diritto alla riparazione è immediatamente esecutivo, poiché, essendo riconosciuta in materia la possibilità di assegnare una provvisoria (ex art. 646 c.p.p.) è implicitamente esclusa quella di conferire immediata esecutività al provvedimento (rif = Cass penale sez 4° 30 novembre 1993 Cerrati richiamata a pagg 893-894 in "valutazione del danno e strumenti risarcitori" di Bruno Inzitari G. Giappichelli Editore -Torino ,e Cassazione penale 22 giugno 2010 , Puppa,248084, in Commentario breve al codice di procedura penale ottava edizione Cedam pagina 314)*

→ *decreto ingiuntivo esecutorio se l'avvocato chiede la copia conforme paga i diritti di copia ma può ricavarsi il dato dal provvedimento presente nel fascicolo informatico o ricavarli, per gli Uffici del giudice di pace, dal provvedimento caricato dalla cancelleria sul SIGP on line. Ministero della Giustizia nota del 27 aprile 2023.*

→ *rilascio della formula esecutiva su sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna " E' stato chiesto di conoscere se possa essere spedita in formula esecutiva una sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna ed in particolare se detta formula possa essere apposta su sentenze di accertamento, sentenze dichiarative e sentenze costitutive di diritto. Al riguardo si rappresenta quanto*

segue. Dal combinato disposto dell'articolo 153 disp. att. c.p.c. con l'articolo 475 c.p.c. si evince che il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare alla parte che ne fa richiesta la copia esecutiva di un provvedimento che, per i suoi caratteri strutturali, è perfetto, in quanto emanato e sottoscritto dal giudice nell'esercizio della sua giurisdizione. Al cancelliere è solo inibito di spedire alla stessa parte, senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.). Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla lettura dell'art. 282 c.p.c. che dichiara ex lege la provvisoria esecuzione tra le parti della sentenza di primo grado a prescindere, pertanto, dal suo contenuto sostanziale. Inoltre, come suffragato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Ili, n. 1132 del 1.4.1958), al cancelliere non è demandato di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, in quanto l'indebito rilascio della formula esecutiva costituisce mera irregolarità e la responsabilità della effettiva efficacia sostanziale del titolo e della sua esecuzione ricade solo sulla parte. Peraltro detta soluzione conferma le disposizioni già impartite da questo Ministero, dalla allora Direzione Generale degli Affari Civili, Ufficio IV, con nota n. 609/597/45 del 18 settembre 1949 " DAG.02/11/2005.0032288.U

→ Rilascio copia in forma esecutiva di una sentenza di primo grado, non passata in giudicato, recante esclusivamente condanna al pagamento delle spese processuali. *L'art. 282 c.p.c. stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti". Questa Direzione ritiene, pertanto, che la formula esecutiva possa essere apposta anche alle» sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, in considerazione della immediata efficacia endoprocedurale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese. Infatti secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza Corte di Cassazione, Sez. Ili, depositata il 10 novembre 2004 n. 2137) "Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento della domanda introdotta dalle parti". (DAG.25/01/2006.009522.U anche in Foglio Informativo n. 2/2020)*

→ Rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata e parzialmente riformata *nei casi del genere il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva dovrebbe essere richiesto alla cancelleria della Corte di Appello* DAG.26/04/2021.0087572.E

→ si deve, a richiesta di parte, *rilasciare copia di sentenza penale di primo grado, non irrevocabile, recante condanna alla refusione delle spese in favore della parte civile costituita con la dicitura "in ordine alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile ex articolo 541 c.p.p." riportando la qualità del richiedente, del difensore e la finalità di recupero delle competenze professionali.* DAG.24/05/2022.0113922.U.

→ Processo Telematico Circolare " *la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva..... Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002" DAG. 28/10/2014.0144442.U vedi anche circolare DAG 23/10/2015.0159552.U*

Sono titoli esecutivi (cfr. Circolare n 3 del 28 febbraio 2006) :

1) *le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;*

2) *le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;*

3) *le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;*

4) *gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.*

...l'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3).

Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2).

Titoli esecutivi per espressa disposizione di legge:

- *sentenza per crediti di lavoro art. 431 c.p.c.*

- *verbale di conciliazione artt. 185, 199, 320., 322,420 c.p.c.*

- *decreto ingiuntivo artt. 642, 647, 653, 654, 664 c.p.c.*

- *provvedimenti d'urgenza art. 700 c.p.c.*

- *ordinanza art. 179 c.p.c.*

- *ordinanza di pagamento di somme in corso di causa artt. 186 bis, 186 ter, 423 c.p.c..*

- *ordinanza dopo la chiusura dell'istruzione art.. 186 quater c.p.c.*

- testimone non comparso art. 255 c.p.c.
- i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito art. 473 ter cpc
- i provvedimenti ex articolo 102 c.c. (opposizione al matrimonio)
- i provvedimenti ex articolo 171 c.c. (cessazione del fondo patrimoniale)
- i provvedimenti ex articolo 262 c.c. (cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)
- i provvedimenti ex articolo 316 c.c. (adozione esente se minorenni responsabilità genitoriale)
- i provvedimenti ex articolo 371 c.c. (tutela minore educazione e amministrazione beni)
- i provvedimenti ex articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, (provvedimenti applicabili ai minori irregolari per condotta e carattere)
 - i provvedimenti ex articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (disposizioni a favore di minore straniero)
 - i provvedimenti ex articoli 18, 19 e 19-bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, (protezione internazionale disposizioni a favore di minore straniero)
- decreto di esecutorietà del lodo art. 825 c.p.c.
- attribuzione quote nel giudizio di divisione, art. 195 c.p.c.
- decreto di esecutorietà del progetto di divisione, art. 789 c.p.c.
- decreto di rilascio dell'immobile espropriato, art. 586 c.p.c.
- liquidazione compensi ai custodi ed ausiliari, art. 53 disp. att. c.p.c.
- liquidazione compenso al consulente tecnico, art. 24 disp. att. c.p.c.
- liquidazione compenso esperto esecuzione forzata, art. 169 bis, 179 bis. disp. att. c.p.c.
- liquidazione indennità ai testimoni, art. 107 disp. att. c.p.c.
- liquidazione onorari agli arbitri art. 814 c.p.c.
- omologa della separazione consensuale, art. 711 c.p.c.
- ordinanza di liberazione dell'immobile pignorato, art. 560 c.p.c.
- ordinanza di sfratto, art. 663,665 c.p.c.
- ordinanza in materia di separazione coniugale, art. 708 c.p.c. e art. 189 att. c.p.c.
- pagamento del conto e del sopravanzo, art. 263,264c.p.c. e art. 109 disp. att. c.p.c.
- restituzione del deposito, art. 391 c.p.c.
- spese di esecuzione art. 611 c.p.c. (ufficiale giudiziario certifica le spese anticipate dalla parte che vengono liquidate dal giudice dell'esecuzione)
- verbale di vendita di immobili appartenenti a minori art. 191 disp.att. c.p.c.
- cauzione, art. 478 c.p.c. e 155
- condanna dell'aggiudicatario inadempiente, art. 177 disp. att. c.p.c..
- efficacia contro gli eredi, art. 477 c.p.c.
- pagamenti provvisori art. 540 c.p.p.
- sentenze appello azioni civili art 605 c.p.p.
- Legge Professionale Forense – legge 31 dicembre 2012 n 24 art. 29 (compiti e prerogative del Consiglio) Il Consiglio ...omissis... lett. o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;”

► **procedimenti dinanzi alle commissioni degli usi civili** (Circolare 2 novembre 2015, n. 0164127/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)
 dovuto il pagamento dei diritti per le richieste di copia degli atti dei procedimenti di competenza dei predetti uffici del commissario

► **Copie ex art. 40 comma 1-ter D.P.R. n. 115 del 30ottobre 2002** Nota Ministero della Giustizia DAG.21/11/2013.0155906.U

Con l'articolo 16, comma 14, del D.L. n. 179/2012, è stato aggiunto all'articolo 40 del D.P.R. 115/2002 il comma 1-ter, il quale dispone che l'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

La succitata disposizione normativa è stata inserita all'articolo 40 del D.P.R. 115/2002il quale, al comma 1 prevede che con D.P.R. da emanarsi su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze , siano disciplinati anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici , il diritto di copia e il diritto di certificato e ne siano individuati gli importi ed i tipi di supporto.

Ciò posto si ritiene che l'importo del diritto maggiorato di 10 volte, quale sanzione prevista dal comma 1-ter dell'art. 40 D.P.R. 115/2002, debba essere applicato ogni volta che venga rilasciata la copia di un atto la cui notifica o comunicazione è avvenuta in Cancelleria per causa imputabile al destinatario e, quindi, anche ad eventuali copie richieste, in copia conforme o semplice, in una fase successiva a quella della comunicazione o della notificazione posto che la norma in questione non reca alcuna distinzione né nel tipo né del momento temporale della richiesta.

Resta inteso che l'importo maggiorato del diritto di copia dovrà essere applicato nel caso in cui venga richiesta la copia dell'atto in questione non potendosi rinvenire in capo al destinatario un obbligo di ritiro dell'atto comunicato o notificato in cancelleria.

[N.B. la nota che precede va correlata all'informatizzazione del processo e alla c.d. Riforma Cartabia (Dlvo 149/2022), e alle disposizioni di cui all' art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Notifiche telematiche fallite per causa imputabile al destinatario (pagina 78) articolo 149 c.p.c. (pagina 83)].

► **Diritti di copia nelle procedure relative alle unioni civili** (legge 20 maggio 2016 n. 76)

l'articolo 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 in materia di esenzione trova applicazione nelle unioni civili. DAG.19/12/2024.0261608.U e l'Agenzia delle Entrate con risoluzione 24 novembre 2022 n. 573

Quindi non dovuta imposta di registro, diritti di copie e anticipazioni forfetarie ex art 30 DPR 115/2002.

► **Procedure di interdizione, amministrazione di sostegno, inabilitazione incapacità naturale**

Dovuti i diritti di copia

Art 46 disp. attuazione codice civile *Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro*

Art 46-bis disp. attuazione codice civile *Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato*

► **Procedimento per Enfiteusi** esenti (art. 10 legge 607/1966)

► **Negoziato assistita-** copie autorizzazioni e nulla osta P.M. e procedura innanzi al Presidente del Tribunale in convenzione negoziato assistita in materia di separazione consensuale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, non E' DOVUTA l'imposta di bollo e NON SONO DOVUTI i diritti di copia nel rilascio di copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione del P.M., lo stesso vale per la eventuale procedura innanzi al Presidente del Tribunale (rif.= DAG.29/7/2015.0111198.U conferma DAG.21/6/2017.0120356.U)

COPIA ATTI TRA PRIVATI

Competenza esclusiva del notaio o del funzionario incaricato dal sindaco circolare ministero dell'Interno n 9 del 26/2/2004

COPIA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Le cancellerie giudiziarie non possono rilasciare copia in forma esecutiva di scrittura privata autenticata Spedizione in forma esecutiva(ora copia attestata conforme all'originale ex art. 475 c.p.c.) : la formalità è prevista i titoli di formazione giudiziale nonché per gli atti pubblici, non invece per i titoli di credito e, stando al dettato normativo, per le scritture private autenticate il cui originale rimane in possesso delle parti.

Per tali titoli la spedizione in forma esecutiva è sostituita dall'obbligo di trascrizione integrale nell'atto di precetto ai sensi dell'articolo 480, comma secondo, cpc.

Il legislatore non ha distinto tra la scrittura rilasciata in originale e quella conservata a raccolta, ma tale distinzione è utilizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dal Ministero per ammetterne, la facoltà, di rilascio da parte del Notaio che ne ha il deposito o che le ha ricevute in deposito.

La Cancelleria NON può rilasciare copia di scrittura privata autenticata [cfr = circolare ministero dell'Interno n 9 del 26/2/2004, Competenza esclusiva del notaio o del funzionario incaricato dal sindaco]

→ Circolare n 3 del 28 febbraio 2006 - Disposizioni in materia di titolo esecutivo (art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80).

È stato posto il problema se, in seguito alle modifiche introdotte, possa essere rilasciata copia in forma esecutiva delle scritture private autenticate conservate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute. Ai sensi del novellato comma 3 dell'art. 474 c.p.c., il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate portanti obbligazioni di somme di danaro. Tale disposizione non sembra, però, sufficiente ad escludere la necessità di spedizione in forma esecutiva, pur non avendo, la legge n. 80 del 2005, modificato il successivo art. 475

c.p.c. che, al 1° comma, dispone, tra l'altro, che "gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva".

L'espressione "atti ricevuti da notaio" contenuta nell'art. 475, che precedentemente era ritenuta applicarsi esclusivamente agli atti pubblici, sembrerebbe oggi dover ricomprendere anche le scritture private autenticate "ricevute in deposito" che, al pari degli atti pubblici rogati dal notaio, per valere come titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, debbono essere spedite in forma esecutiva; la funzione dell'apposizione della formula esecutiva è, infatti, quella di "contrassegnare" la copia incorporante l'azione esecutiva, allorché il titolo originale rimane presso il notaio ed occorra servirsi di una copia autentica per documentare l'accertamento del diritto eseguibile, al fine di garantire, in tal modo, l'unicità del documento "titolo esecutivo". Per le scritture private conservate nella raccolta del pubblico ufficiale autenticante, in buona sostanza, si applica la medesima disciplina che era precedentemente prevista per gli atti pubblici, avendo il legislatore ammesso per tali tipi di atti, il rilascio di copia esecutiva relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Tale interpretazione lascerebbe fuori dalla previsione normativa le sole scritture private autenticate il cui originale sia stato rilasciato, le quali potrebbero, inoltre, essere autenticate in più originali. In assenza di specificazioni della norma stessa, si ritiene, poi, che, successivamente all'entrata in vigore della novella, possono valere come titolo per l'esecuzione forzata anche quelle scritture in cui le firme siano state autenticate dal notaio prima dell'entrata in vigore della legge 80/2005, per cui possono essere rilasciate copie esecutive anche di tali titoli, ove conservati.

INDAGINI DIFENSIVE ACCESSO AGLI ATTI DEPOSITATI IN FASCICOLO INERENTE PROCEDIMENTO CIVILE.

PARERE Avvocatura dello Stato del 5 aprile 2017 al "Ufficio del Giudice di pace Dirigenza la Scrivente osserva preliminarmente che l'Avv. XXXXXX ha espressamente chiesto di acquisire le copie degli atti delle cause civili specificamente indicate nell'esercizio dei poteri e delle facoltà di cui all'art. 391-quater c.p.p. che, come è noto, nell'ambito della disciplina delle investigazioni difensive penali, attribuisce al difensore la facoltà di "... chiedere i documenti in possesso della pubblica e di estrarne copia a sue spese". ...omississ... ..la Scrivente dubita che l'accesso richiesto possa essere consentito.

Le norme sulle investigazioni difensive, infatti, in quanto attributive di poteri di indagine alle parti private, sono di stretta interpretazione e non possono quindi applicarsi al di fuori dei casi in esse previsti.

L'art. 391-quater c.p.p., come innanzi ricordato, attribuisce al difensore il potere di visionare ed estrarre copia solamente dei documenti detenuti dalla "pubblica amministrazione" e tale non può tuttavia ritenersi l'Ufficio del Giudice di Pace (al pari di qualsiasi altro ufficio giudiziario) con riguardo agli atti e documenti contenuti nei fascicoli processuali.

L'Ufficio, in tal caso, opera infatti non già quale "autorità amministrativa" ma quale "autorità giudiziaria".

Al riguardo, possono essere agevolmente mutuati i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui "...il rimedio disciplinato dagli artt. 22 e ss. cit. l. n. 241 del 1990 e, in rito, dall'art. 116 c.p.p., può essere azionato soltanto con riguardo ai documenti amministrativi detenuti da una p.a., e non rispetto a quelli formati o ricevuti da un Tribunale nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, e anche i "dati giudiziari", cui si riferisce il codice della privacy, sono ivi presi in considerazione soltanto in quanto contenuti in documenti amministrativi, con conseguente esclusione, in radice, del diritto di accesso agli atti di un processo civile" (TAR Piemonte 18 dicembre 2015, n. 1748 e negli stessi sensi TAR Lombardia 6 aprile 2011, n. 905).

Ad avviso della Scrivente, pertanto, non ricorre in capo a codesto Ufficio il presupposto soggettivo previsto dall'art. 391-quater c.p.p. che, in astratto, consentirebbe l'accesso richiesto e, dunque, non sussiste il diritto ad ottenere la documentazione richiesta.

Solo per completezza, si osserva che non possono trovare applicazione né gli art. 743 e segg. c.p.c. (perché gli uffici giudiziari non possono ritenersi "pubblici depositari" degli atti di parte contenuti nei fascicoli processuali ma solo delle sentenze, quali atti pubblici), né l'art. 76 disp. att. c.p.c. che consente alle parti e ai difensori muniti di procura, anche se non ancora costituite, di accedere al fascicolo processuale (perché, nella specie, la richiesta non proviene dalla parte né da difensore munito di procura).

Per analoghe ragioni a quelle su evidenziate, peraltro, l'accesso non pare consentito neppure ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/1990 che disciplina in generale il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, ancorato a presupposti diversi da quelli previsti dall'art. 391-quater cit. che, dunque, non costituisce un "doppione" della disciplina generale come paventato da codesto Ufficio (sul punto vds. TAR Lombardia 17 ottobre 2006, n. 2013, secondo cui "il legislatore ha inteso tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla pubblica amministrazione effettuate da un lato, nell'ambito di investigazioni difensive volte ad individuare elementi di prova per un processo penale, eventuale o già in

corso; dall'altro, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90, che è generalmente riconosciuto a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (art. 22, comma 1, lett a), l. n. 241/90) ed è finalizzato non ad individuare elementi di prova per un processo penale, ma ad attuare la trasparenza e a verificare l'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione.

Si tratta di due sistemi giuridici diversi, con finalità diverse e che trovano ciascuno, nell'ambito della propria disciplina, compiuta e precisa regolamentazione, tra le quali il legislatore non ha previsto collegamenti od interferenze”).

In ultimo, si osserva che l'istante avrà comunque facoltà di rivolgere al PM istanza per l'acquisizione degli atti delle cause civili di suo interesse, come previsto dagli artt. 367 e 368 c.p.p., richiamati anche dall'art. 391-quater c.p.p.

COPIA RECUPERO ONORARI DIFENSORE D'UFFICIO

Provvedimento 8 settembre 2023

- l'art. 32 disp. att. c.p.p. prevede una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d'ufficio, nei confronti dell'assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali;

- l'esenzione di cui all'art. 32, disp. att. c.p.p., non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal difensore d'ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell'assistito

Il “pagamento dei diritti di copia” ha “indubbia natura tributaria”

E' “...escluso che il regime di esenzione previsto dall'art. 32 disp. att. c.p.p. possa riguardare le spese di notifica relative ad atti di recupero stragiudiziali (invio di diffida di pagamento)”, così ribadendo l'orientamento già espresso nella nota prot. n. 35344.U del 2.03.2015.

COPIA A DISPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Art. 14. *In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 [Ndr giudizi tributari], nei quali sia parte, anche non costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronuncia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato.*

A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza e' pubblicata o l'ordinanza e' depositata

DIRITTI DI COPIA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi della Circolare Ministero della Giustizia 8 marzo 2006 – misure organizzative del diritto di accesso- pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 86 del 12 aprile 2006: *Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione secondo quanto disposto dalle delibere del consiglio di amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e del consiglio di amministrazione degli archivi notarili dell'8 novembre 1994 e in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993 prot. n UCA/27720/928/46 all'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 da tre a quattro copie e così di seguito. Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente*

Circolare DAG.07/08/2018.0159481.U Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio II- Ordini professionali e Pubblici registri che nel dare notizia della pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.M.4 luglio 2018 riguardante l'adeguamento degli importi dei diritti di copia e certificazione .. *PRECISA che esso deve essere applicato anche in caso di accesso agli atti..*

COPIA E PRIVACY

Gli uffici giudiziari sono destinatari della normativa di accesso agli atti *limitatamente alle funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali*

Ai sensi della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura pro. 20440 del 24/09/2010 *il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge non è configurabile nei confronti degli uffici giudiziari almeno per ciò che concerne l'attività giurisdizionale. Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti di un procedimento giurisdizionale infatti è direttamente disciplinato dalle norme processuali che scandiscono le posizioni ed i diritti delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo.*

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 luglio 2003 richiamando un provvedimento del 27 ottobre 1999 del Garante aveva disposto che *il rilascio di copie di atti giudiziari ovvero la consultazione dei registri relativi ai procedimenti giudiziari integrino una attività svolta per ragioni di giustizia e quindi soggetta solo ad alcune delle disposizioni della legge 675 del 1996*

L'ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni unite n 1620 del 27 gennaio 2010 ha ribadito il concetto che *allorquando la richiesta di copia sia formulata da un soggetto che non sia stata parte in causa l'obbligo di rilasciare copie trova la sua fonte legislativa nell'articolo 744 cpc in forza del quale cancellieri e depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti da essi detenuti sotto pena dei danni e delle spese. Tra i casi eccettuati dalla legge ricordiamo l'art.476 cpc(rilascio di ulteriore copia in forma esecutiva)698 cpc (copia atti a futura memoria)100 disp att cpc(copia atto impugnato per falso)*

Ricordo che l'obbligo del rilascio copia discende anche dall'articolo 743 cpc

Ai sensi dell'art 52 dlgs 196/2003 Codice della Privacy : *fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado l'interessato può chiedere per motivi legittimi con richiesta che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di..."*

Ai sensi della circolare 17 gennaio 2006 n 47/06/SG della Corte di Cassazione Prima Presidenza *il rilascio di copia della sentenza o di un altro provvedimento giurisdizionale in favore di un soggetto diverso dalla parte del relativo procedimento e non titolare di uno specifico interesse processuale non è già un'attività di diffusione della decisione e non soggiace perciò alla disciplina dell'articolo 52 del codice in materia di protezione dati personali*

L'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro della giustizia n. 115 del 1996, tuttavia esclude in modo netto l'accesso a tutti *<<i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con attività giurisdizionale>>*.

Da quanto sopra esposto discende l'affermazione che il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 non è configurabile nei confronti degli uffici giudiziari, almeno per ciò che concerne l'attività giurisdizionale. Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti di un procedimento giurisdizionale, infatti, è direttamente disciplinato dalle norme processuali, che scandiscono le posizioni ed i diritti delle persone che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo.

COPIA E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Processo Civile *Ai sensi dell'art. 131(L) sono spese prenotate a debito..... i diritti di copia*

Processo Penale *Ai sensi dell'art. 107(L)sono spese gratuite le copie degli atti processuali quando sono necessarie per l'esercizio della difesa*

Rilascio copie con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nota senza numero del 7 dicembre 2005 *Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, stabilisce che "sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa". Si è dell'avviso che il legislatore del Testo unico sulle spese di giustizia, eliminando l'avverbio "strettamente", presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990), abbia obiettivamente voluto attribuire maggiore considerazione alle esigenze difensive penali, senza porsi il problema di stabilire i limiti in cui far valere tale diritto, non facendosi, infatti, alcun cenno in merito, neppure nella relazione illustrativa allo stesso Testo unico. Invero, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att, c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente), si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio. Né si ritiene si possa rinviare alle disposizioni ministeriali impartite in materia civile, in particolare in materia di lavoro e di scioglimento*

del matrimonio, che hanno previsto una limitazione al rilascio di copie, in quanto la materia penale è disciplinata dal T.U. diversamente da quella civile di cui all'art. 131 del T.U..

Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiara che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.

Rilascio di copie di atti penali in ipotesi di patrocinio a spese dello Stato DAG.23.05.2025.0100433.U
Affinché siano rilasciate in forma gratuita le copie degli atti processuali penali nel caso di patrocinio a spese dello Stato è necessario che l'interessato- sia esso la parte ovvero il difensore- dichiari che gli atti richiesti siano necessari per l'esercizio del diritto alla difesa.

Rilascio copie gratuite giudizio definito DAG.01/03/2006.0024389.U E' stato chiesto di conoscere se il difensore di una parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio abbia diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato. Al riguardo si rappresenta quanto segue. L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, ha stabilito che "sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa", eliminando l'avverbio "strettamente" presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990). Si deve pertanto ritenere che il legislatore del Testo Unico sulle spese di giustizia, abbia obiettivamente voluto garantire nel più ampio modo il diritto di difesa, senza porre limiti al rilascio delle copie ritenute necessarie dal difensore per l'effettivo esercizio di tale diritto. Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l'esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione della richiesta.

COPIE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PARTE PROCESSUALE

L'art. 158 tusc distingue tra spese prenotate e spese anticipate stranamente i diritti di copia non sono previsti in nessuna delle due categorie. La " dimenticanza " è stata provvisoriamente sanata dalla circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile- Ufficio I ai sensi della quale " L'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie.."

L'articolo 16, della tabella allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dispone che sono esenti dall'imposta di bollo gli "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".

INPS, INAIL parti nelle procedura previdenziali e assistenziali godono dell'esenzione generalizzata ai sensi della legge 319/1958, L'INAI, inoltre, ai sensi dell'articolo 198 DPR 1124/1965 gode di esenzione, con esclusione dal contributo unificato, in tutte le controversie che sorgano fra gli infortunati e i loro aventi diritto e l'istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione

COPIE PUBBLICO MINISTERO PARTE PROCESSUALE

Ai sensi dell'articolo 8 bis tusc (introdotto dal Dlvo 164/2024) nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo e' parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131. Le copie rilasciate a favore del Pubblico Ministero sono prenotate a debito.

COPIE CONCESSIONARIO PARTE PROCESSUALE

Nelle procedure relative alle entrate iscritte a ruolo trova applicazione l'articolo 157 tusc ai sensi del quale il concessionario prenota a debito (metà dell'importo ex art 48 DPR 602/1973) i diritti di copia.

→ Dal 1° luglio 2017 : l'attività di riscossione, in precedenza effettuata dall'Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. [DOG.10/08/2017.0151207.U]

COPIE E PATROCINO EX ART. 44 R.D. 1611/1933

ai sensi dell'art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n 1611 "l'avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello stato o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello stato ne riconosca l'opportunità".

La difesa dell'Ente Pubblico da parte dell'Avvocatura dello Stato non qualifica l'ente stesso quale amministrazione pubblica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 158 t.u. spese di giustizia in assenza di una espressa previsione di legge legittimante... in assenza di una norma di legge che preveda la prenotazione a debito della spesa non rileva il soggetto che cura la difesa erariale dell'Ente. DAG.11/12/2017.0158098.U Sono, quindi, dovuti i diritti di copia

MODALITA' PAGAMENTO e RIMBORSO DIRITTI di COPIA

articolo 196, comma 1, dpr 115/02: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

→ la differenza tra gli importi riportati in Gazzetta Ufficiale e quelli contenuti nelle tabelle che seguono è dovuta al fatto che :

- con il decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 274 d.P.R. 115/02 , Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

- gli importi per come sopra rideterminati e, limitatamente al cartaceo, vanno a loro volta aumentati del 50% ai sensi delle disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24

i decimali sono **arrotondati** 1-4 per difetto 5-9 per eccesso → **Arrotondamenti**: le regole applicate sono quelle previste dal regolamento Ce n. 1103/1997, in particolare dall'art. 5 di detto regolamento, e chiarite con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001; gli importi in euro devono essere arrotondati al centesimo più vicino, tenendo conto del terzo decimale, per eccesso se la frazione è non inferiore a 0,005, per difetto se la frazione è inferiore; nel caso di più importi da contabilizzare deve essere arrotondato al centesimo ogni singolo ammontare (ad esempio: il diritto di copia cartacea va arrotondato al centesimo e poi è l'importo arrotondato che va triplicato per l'urgenza)

Art. 30 DM 44/2011 Pagamenti 1. *Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici. La ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del CAD)*

Art. 31 DM 44/2011 Diritto di copia 1. *L'interessato, all'atto della richiesta di copia, richiede l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente che gli è comunicato senza ritardo con mezzi telematici dall'ufficio, secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34.* 2. *Alla richiesta di copia è associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.* 3. *La ricevuta telematica è associata all'identificativo univoco.*

Ministero della Giustizia Decreto 3 Maggio 2023 Art. 3 *Copia di atti depositati con modalità telematiche ..* 1. *omississ* 2. *Il rilascio della copia informatica o del duplicato informatico degli atti e dei documenti di cui al comma 1, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, avviene tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.* 3. *Il rilascio di copia cartacea degli atti e dei documenti di cui al comma 1 e' effettuato dalla cancelleria, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti.*

→ **Urgenza** = importo triplicato ai sensi dell' art. 270 tu si ha copia rilasciata con urgenza se il rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta ai sensi della nota (senza numero) del 27 febbraio 2007 il rilascio di copia ha natura tributaria e la maggiorazione è dovuta ogni qualvolta la copia sia rilasciata nel termine di due giorni anche se non richiesto dalla parte. l'art. 270 dpr 115/02 deve intendersi riferito alle sole copie su supporto cartaceo DAG.14/03/2019.0055095.U e su Foglio Informativo n. 1-2/2019

→ Giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà ai sensi dell' art 271 tugg

→ **rimborso diritti di copia pagati in eccesso in modalita' telematica** *procedura di rimborso quella prevista dall'articolo 4 del decreto mef del 9 ottobre 2006 ..l'istanza di rimborso deve essere pertanto presentata in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura ed l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente agenzia delle entrate.* [DAG.19/09/2022.0187660.U]

→ **Diritti di copia e di certificazione - Errata quantificazione dei diritti di copia cartacea - Richiesta tramite mail delle indicazioni sulle modalità di recupero degli importi**[provvedimento 1 settembre 2022] *L'errata quantificazione del diritto di copia ad opera dell'Ufficio, nel caso in cui la differenza sia stata domandata e non corrisposta dall'istante, nonostante richieste formali, implica l'avvio del recupero degli importi dovuti mediante ingiunzione di pagamento ai sensi della normativa di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e dell'art. 229 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.Nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento sia la Procura della Repubblica, questa dovrà richiedere all'Ufficio Recupero crediti l'iscrizione della partita di credito sul Registro mod. 3/ASG con annotazione del numero di protocollo dell'ingiunzione di pagamento nel campo RGNR ovvero RG.*

► **Rilascio copie non analogiche** (=diverse dal cartaceo) normativa in vigore

riferimento normativo legge 30 dicembre 2024 n. 207, Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 – 2027, DAG.05.03.2025.0047858.U,DAG.13/05/2025.0092153.U

L'art.1, comma 815, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato l'art. 269 del d.P.R. 115 del 2002 in materia di diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo, introducendo l'articolo 269-bis relativamente al processo penale .

Sia per il processo civile che penale *per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfeizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell' allegato n. 8 al presente testo unico..la trasmissione telematica è da riferirsi ad atti e documenti sia nativi digitali, sia nativi analogici la cui copia informatica è stata riversata nel fascicolo informatico.*

Nello specifico, *quando il rilascio della copia venga richiesto tramite trasferimento dei dati sui supporti informatici indicati dalla tabella n.8 (art.269, 1 comma), ovvero chiavette USB, CD e DVD, il costo è fissato nella misura forfezzaria di euro 25,00 che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso.*

Il legislatore, *aggiornando i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei (essendo ormai abrogato ogni riferimento a cassetta fonografica, videofonografica e floppy disc di cui alla tabella previgente), ha inteso ancorare il costo della copia all'operazione di trasferimento dei dati su chiavette USB, CD e DVD forniti dal richiedente, superando definitivamente il criterio del calcolo in ragione del numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico.*

Quando la richiesta di rilascio di copia informatica si sostanzia nella trasmissione di atti e documenti del processo (art.269-bis), *intesa come invio degli stessi tramite posta elettronica, PEC, o download dal portale, previa verifica della legittimazione del richiedente da parte del personale di cancelleria o segreteria, il costo sarà pari ad 8 euro per ogni singolo invio, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse.*

Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica, *il numero degli invii necessari sarà determinato dalla dimensione massima dei file allegati consentita dalla casella di posta: saranno quindi necessari più invii (per ciascuno dei quali andrà corrisposto l'importo di 8 euro) se la documentazione allegata superi la dimensione consentita per ogni singola mail.*

La mera richiesta di accesso agli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, che deve essere autorizzata dall'Ufficio, *non comporta il pagamento di alcun diritto di copia, che dovrà essere esatto solo in caso di istanza di rilascio della copia o di trasmissione di documenti formulata dai soggetti legittimati.*

L'art. 269-bis d.P.R. n. 115 del 2002 trova applicazione a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico.

E' consentita la richiesta di rilascio di copia cartacea di atti e documenti, applicandosi, in tal caso, la disciplina di cui agli artt. 267 e 268 del d.P.R. 115/2002.

Nei processi dinanzi al giudice di pace, l'art. 271 del d.P.R. 115/2002 prevede che i diritti di copia sono ridotti alla metà; ne discende che, nel caso di riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD), ai sensi dell'art.269, 1 comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 12,50 euro, e in caso di richiesta di trasmissione telematica di cui all'art.269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 4,00 euro (ovvero gli importi previsti nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., dimezzati).

Determinazione dei diritti di copia di atti e documenti nel processo penale:

1) in caso di istanza di rilascio di copia cartacea, si applica la normativa di cui gli artt. 267, 268 e 270 del d.P.R. n. 115 del 2002, con le tariffe indicate per numero di pagine negli allegati 6 e 7 del d.P.R.

2) nel caso di riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD), ai sensi dell'art.269, 1 comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 25,00 euro stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., che deve corrisponderci per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso;

3) l'art.269, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità estratte direttamente dal fascicolo informatico, non si applica al processo penale;

4) in caso di richiesta di trasmissione telematica di cui all'art.269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 8,00 euro stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., da intendersi dovuto per ogni singolo invio telematico, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse;

5) la scelta della tipologia di supporto, cartaceo o diverso da questo, è rimessa alla volontà della parte richiedente, che deciderà in base a ragioni di convenienza, senza che l'ufficio giudiziario sia tenuto a compiere attività di indirizzo dell'utenza;

6) nei processi dinanzi al giudice di pace, gli importi dei diritti di copia previsti nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. 115/2002 (v. art.269, 1 comma, e art.269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002) sono ridotti alla metà, ai sensi dell'art.271 del d.P.R. cit.; in caso di richiesta di rilascio di copia cartacea di atti e documenti (artt. 267 e 268 del d.P.R. 115/2002), il costo della copia è fissato negli importi dimezzati di cui alle tabelle contenute negli allegati 6 e 7 del medesimo testo unico, a cui deve essere applicato l'aumento del 50%, in virtù del combinato disposto dell'art.271 del d.P.R. 115/2002 e dell'art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009.

TABELLE IMPORTI IN VIGORE DAL 18 AGOSTO 2021

decreto interdirigenziale Ministero della Giustizia in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
29 luglio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 3 agosto 2021

A) TABELLE DIRITTI DI COPIA UFFICI GIUDIZIARI **con esclusione uffici giudice di parte (vedi tabelle b)**

Diritti di Copia Autentica

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti*
01 – 04	€ 11,79	€ 35,37
05 – 10	€ 13,77	€ 41,31
11 – 20	€ 15,71	€ 47,13
21 – 50	€ 19,65	€ 58,95
51 – 100	€ 29,48	€ 88,44

oltre 100 € 29,48 + € 11,79 ogni ulteriori 100 pagine € 88,44 + € 35,37 ogni ulteriori 100 pagine
o frazioni di 100 o frazioni di 100

*Il rilascio di copie con urgenza si intende entro le 48 ore

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti *
01 – 04	€ 1,47	€ 4,41
05 – 10	€ 2,96	€ 8,88
11 – 20	€ 5,88	€ 17,64
21 – 50	€ 11,79	€ 35,37
51 – 100	€ 23,58	€ 70,74

oltre 100 € 23,25 + € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine € 70,74 + € 29,49 ogni ulteriori 100 pagine
o frazioni di 100 o frazioni di 100

*Il rilascio di copie con urgenza si intende entro le 48 ore

« Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis) come modificato dall'art. 1 comma 182 legge 206/2004
(finanziaria 2025)

Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con
modalità telematica.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

→ Per le copie non cartacee, sia nel processo civile che penale sarà quindi dovuto il diritto forfetizzato di cui alla tabella dell'allegato 8 [cfr. DAG.05.03.2025.0047858.U]

b) Tabelle diritti di copia uffici del giudice di Pace

In vigore dal 10 agosto 2018
Ridotti ai sensi dell'articolo 271 dpr115/02

Diritti di Copia Autentica

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti*
01 – 04	€ 5,90	€ 17,70
05 – 10	€ 6,89	€ 20,67
11 – 20	€ 7,86	€ 23,58
21 – 50	€ 9,83	€ 29,49
51 – 100	€ 14,74	€ 44,22

oltre 100 € 14,54 + € 5,90 ogni ulteriori 100 pagine € 44,22 + € 17,70 ogni ulteriori 100 pagine
o frazioni di 100 o frazioni di 100

*Il rilascio di copie con urgenza si intende entro le 48 ore

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti *
01 – 04	€ 0,74	€ 2,22
05 – 10	€ 1,48	€ 4,44
11 – 20	€ 2,94	€ 8,82
21 – 50	€ 5,90	€ 17,70
51 – 100	€ 11,79	€ 35,37

oltre 100 € 11,79 + € 4,92 ogni ulteriori 100 pagine € 35,37 + € 14,76 ogni ulteriori 100 pagine
o frazioni di 100 o frazioni di 100

*Il rilascio di copie con urgenza si intende entro le 48 ore.

« Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis) come modificato dall'art. 1 comma 182 legge 206/2004 (finanziaria 2025)

Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 12,50 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 4 per ogni trasmissione di dati

nei processi dinanzi al giudice di pace, gli importi dei diritti di copia previsti nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. 115/2002 (v. art.269, 1 comma, e art.269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002) sono ridotti alla metà, ai sensi dell'art.271 del d.P.R. 115/2002 [DAG.13/05/2025.0092153.U]

DIRETTIVE MINISTERIALI IN MATERIA DI COPIE

- ✓ *l'esazione dei diritti di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge.. (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990)*
- ✓ *Il "pagamento dei diritti di copia" ha "indubbia natura tributaria" Provvedimento 8 settembre 2023*
- ✓ *l'esenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che riguarda solo il contributo unificato, non può estendersi alle altre voci di spesa previste dal medesimo testo unico, in mancanza di una norma speciale che consenta tale conclusione. DAG.16/05/2024.0104395.U*
- ✓ *nei procedimenti in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 Ibis T.U. spese di giustizia(lavoro, previdenza,assistenza, pubblico impiego,separazione coniugi) non è dovuta l'indennità ex art. 30 TU spese di giustizia, i diritti di copia e l'imposta di registro. DAG14/05/201200.65934.U*
- ✓ *Procedimenti esenti "l'esenzione dei diritti non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore ai sensi della risoluzione ministeriale n. 8/1580/16 Ques. 88 del 20 aprile 1988(risoluzione a n. 8/1134/19.128 del 16 gennaio 1990)*
- ✓ *"L'art.46 della legge 374 del 21 novembre 1991, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assurge dunque a norma di portata generale che introduce un regime fiscale di maggior favore (secondo il quale è dovuto solo il pagamento del contributo unificato) che si applica a tutte le controversie civili di valore inferiore ad euro 1.033,00, a prescindere dall'oggetto del giudizio e dall'autorità giudiziaria competente alla sua trattazione, ispirata dall'intento di rendere più agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale in tali procedimenti." DAG.16/01/2024.0010520.U, DAG. 22/4/2022.0088930.U, DAG.16/01/2024.0010520.U*
- ✓ *procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1033 Circolare senza data 29 settembre 2003 " .deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003 n 63 (cfr elevazione del limite di esenzione previsto per il contributo unificatola € 1033 ad € 1100) sia da riferirsi esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri tributi,diritti e spese che restano quindi generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore ecceda la somma di euro 1.033*
- ✓ *Appello provvedimenti giudice di pace " il regime di esenzione previsto dall'articolo 46 della legge 394/91 che riguarda l'imposta di bollo e di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura debba riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033, ma anche gli eventuali procedimenti di gravame e i relativi provvedimenti. Sulla base di tale considerazione, dunque, deve ritenersi che nei procedimenti in esame non vada versato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , né i diritti di copia , stante l'ampia previsione di esenzione contenuta nel richiamato art. 46 della legge n. 394/91 e tenuto conto del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 16 luglio 2014 n. 16310 Ministero della Giustizia nota DAG.23/07/2018.0148441.U*
- ✓ *DAG.01/03/2006.0024389.U OGGETTO: Quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato: rilascio gratuito copie ..omississ...Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l'esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione della richiesta.*
- ✓ *Rilascio di copie di atti penali in ipotesi di patrocinio a spese dello Stato DAG.23.05.2025.0100433.U Affinché siano rilasciate in forma gratuita le copie degli atti processuali penali nel caso di patrocinio a spese dello Stato è necessario che l'interessato- sia esso la parte ovvero il difensore- dichiari che gli atti richiesti siano necessari per l'esercizio del diritto alla difesa.*
- ✓ *Ministero Giust.- Dir. Gen della Giust. Civile- Ufficio I- nota senza numero del 7 dicembre 2005 OGGETTO: Quesito: patrocinio a spese dello Stato. Rilascio gratuito copie. Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale....omissis.. Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiari che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.(conf. provv. 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020)*

- ✓ Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U *nelle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533*
- ✓ *Legge Violenza relazioni familiari* (art. 7 legge 154/2001) DAG.19/12/2024.0261608.U
- ✓ *Ordini di protezione contro gli abusi familiari* (art.473-bis.69 c.p.c.) i procedimenti di cui all'art.473-bis.69 c.p.c. sono esenti “*dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione*” ai sensi dell'art.7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”.]
- ✓ *art. 19 legge 6 marzo 1987 n.74, di riforma della disciplina sullo scioglimento del matrimonio, ai sensi del quale “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.* DAG.19/12/2024.0261608.U
- ✓ *Ordini di protezione contro gli abusi familiari* (art.473-bis.69 c.p.c.) i procedimenti di cui all'art.473-bis.69 c.p.c. sono esenti “*dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione*” ai sensi dell'art.7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
- ✓ *è da escludersi l'applicabilità del regime fiscale di cui all'art.19 della legge n.74 del 1987 ai procedimenti relativi alla **prole nata fuori dal matrimonio....** i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento dei diritti di copia e delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30* [DAG.19/12/2024.0261608.U]
- ✓ *Diritto del minore ad una famiglia I procedimenti disciplinati dalla legge n. 184 del 1983, art. 82, sono esenti “dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici rif. provvedimento 1 febbraio 2023 rif. provvedimento 1 febbraio 2023*
- ✓ *affido condiviso di minori (legge n. 184 del 1983) rif. provvedimento 1 febbraio 2023*
- ✓ *Copie autorizzazioni e nulla osta P.M. e procedura innanzi al Presidente del Tribunale in convenzione negoziazione assistita in materia di separazione consensuale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, non E' DOVUTA l'imposta di bollo e NON SONO DOVUTI i diritti di copia nel rilascio di copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione del P.M., lo stesso vale per la eventuale procedura innanzi al Presidente del Tribunale (rif.= DAG.29/7/2015.0111198.U conferma DAG.21/6/2017.0120356.U)*
- ✓ *Nei processi in cui è parte una pubblica amministrazione i diritti di copia per gli atti da questa richiesti vanno prenotati a debito circ Minist. Giust. DAG 18/01/2008.0007601.U*
- ✓ *Il rilascio di copia dei provvedimenti in materia di tutele è subordinata decorso del termine per l'eventuale reclamo del P.M. Circ. Min. gist. N 703//61 del 2 maggio 1960*
- ✓ *richiesta copia l'istanza della parte o del suo difensore regolarmente costituiti* diretta al rilascio di copia di atti di un procedimento civile può essere proposta oralmente (circolari Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/2937/21 quesito 84 del 13 gennaio 1987 e n 8/1860/11-6 del 14 luglio 1988) . *[con legge 673/94 art. 7 sono state soppresse all'art. 76 disp.att.cpc le parole “regolarmente costituiti” pertanto le copie possono essere richieste dalla parte o dal loro difensore munito di procura]*
- ✓ **Esenzione del difensore d'ufficio dal versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali** Provvedimento dell'8 settembre 2023 - *l'art. 32 disp. att. c.p.p. prevede una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d'ufficio, nei confronti dell'assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali; - l'esenzione di cui all'art. 32, disp. att. c.p.p., non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal difensore d'ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell'assistito Il “pagamento dei diritti di copia” ha “indubbia natura tributaria” è “...escluso che il regime di esenzione previsto dall'art. 32 disp. att. c.p.p. possa riguardare le spese di notifica relative ad atti di recupero*

- stragiudiziali (invio di diffida di pagamento)”, così ribadendo l’orientamento già espresso nella nota prot. n. 35344.U del 2.03.2015.*
- ✓ *CTU copia esecutiva in esenzione da spese e diritti..... la richiesta, effettuata per il tramite del proprio avvocato, diretta ad ottenere copia del provvedimento di liquidazione delle spese del consulente tecnico d’ufficio fruisce del trattamento di esenzione ex art. 10 della legge n. 533/1973, pertanto, su tale copia deve essere apposta espressamente l’indicazione della norma che comporta l’esenzione dal pagamento del tributo di bollo. (Risoluzione 21 giugno 2007, n. 140/E dell’Agenzia delle Entrate)*
 - ✓ *richiesta rilascio certificati e/o attestati deve essere proposta in forma scritta e, conseguentemente deve essere corrisposta, se prevista dalla relativa legge, l’imposta di bollo (circolare Min. Giust.- Dir Gen. Affari civili- segreteria – n 4/3349/21 del 10 settembre 1986) oltre alla imposta di bollo sul certificato e il pagamento dei diritti (ex art. 273 T.U. spese di Giustizia) di € 3,84*
 - ✓ *rilascio copia atto soggetto a registrazione- Sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002- DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I “ Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 522 in data 21 novembre – 6 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2002 n. 49, serie speciale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ari. 66 del D.P.R. n. 131/86 (Approvazione del Testo Unico sull’imposta di registro) nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell’imposta di registro. Conseguentemente, si richiama l’attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta.*
 - ✓ *non possono essere rilasciate copie di atti soggetti a registrazione (ex art. 66 DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. ed integrazioni) tranne nei casi di cui alla sentenza Corte Costituzionale n 522 21 novembre-6 dicembre 2002 e ai casi del richiamato art. 66 DPR 131/86 tra i quali ricordiamo le “copie di atti necessari al proseguimento del giudizio”cfr DAG.13/11/2022.02250031.U*
 - ✓ *Note 25 settembre 2015, n. 0139212/U, 8 settembre 2015, n. 128641/U, 8 settembre 2015, n. 128644/U e DAG.3/11/2017.0206556.U , DAG.13/12/2022.0250031.U “ si è precisato che, alla luce del sopravvenuto orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr. sent. 10 agosto 2012, n. 14393 e sent. 13 febbraio 2015, n. 2950), possa ritenersi rientrante nel concetto di «prosecuzione del giudizio», di cui all’art. 66, secondo comma, della norma in esame, anche la copia richiesta ai sensi dell’art. 285 c.p.c., ovverosia per uso notifica al fine di far decorrere i tempi per l’impugnazione”*
 - ✓ *Il ministero della Giustizia con DAG.19/10/2022.0211028.U ha dato notizia della sentenza, n. 140 del 7 giugno 2022 con la quale la Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 comma 2 Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al punto 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale i quali debbano essere utilizzati per proporre l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.*
 - ✓ *istanze rivolte al giudice tutelare ai sensi degli artt.320 e 374 c.c. è dovuto il pagamento dei diritti di copia e di certificato DAG.16/05/2024.0104395.U*
 - ✓ *circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..”*
 - ✓ *Negoziante assistita art. 6, c. 2, legge 10 novembre 2014 n 162 –per le medesime considerazioni devono ritenersi non dovuti i diritti di copia (DAG29/7/2015.0111198.U conf. DAG.21/6/2017.0120356.U)*
 - ✓ *ai sensi dell’articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l’articolo48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia DAG.06/05/2008.62754.U*
 - ✓ *Sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita essendo la sentenza soggetta a registrazione (circolare ministeriale n 9 del 3.9.1997 e n. prot. 1/6160/U/44 del 1.6.2005) avendo il DPR n 115/02 all’articolo 299 previsto la sola abrogazione dell’articolo 59 primo comma lettera c limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 R.D. 16/3/1942 n 267” mantenendo in vigore la fonte normativa che dispone la registrazione delle sentenze in oggetto, il rilascio copie è subordinato all’avvenuta registrazione della sentenza*

- ✓ copia circolari (nota n. 5/648/03-1, in data 12 luglio 1999, del min. giustizia, aff. civ.) ... *la circolare del ministero di grazia e giustizia 10 marzo 1997, pubblicata in gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 1997, che contiene le misure organizzative e regolamentari sul diritto di accesso ai documenti del ministero di grazia e giustizia, al punto 4, terzo capoverso, esclude dall'accesso diretto alla sede centrale del ministero le raccolte delle circolari, in quanto reperibili presso gli uffici giudiziari. Sono del pari di competenza di tali uffici le decisioni dell'autorità giudiziaria richieste dall'istante.*
- ✓ circolare del Ministero dell'interno n 9 del 26 febbraio 2004 *il funzionario incaricato dal Sindaco può attestare la conformità delle copie di atti di natura negoziale, di contratti, di promesse unilaterali, di statuti ed atti costitutivi di associazioni e circoli privati, da esibire per esclusiva finalità di tipo privato*
- ✓ Rilascio copia procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione " *...deve ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparazione pur se esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettizzata di cui all'articolo 30 ed al pagamento dei diritti di copia..*" Circolare senza data 29 settembre 2003 Conferma nota prot.1/11018/U/44/NV del 02/09/2003
- ✓ Rilascio copia procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U " *tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..*"
- ✓ Diritti e spese nei procedimenti dinanzi alle commissioni degli usi civici. (Circolare 2 novembre 2015, n. 0164127/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)*L'art. 2 della legge 692/198 prevede che sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte le «sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a Comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332». Come può notarsi, il testo della norma non fa alcun riferimento ai diritti di copia degli atti processuali richiesti dalle parti. Al contrario, nel regolamento di esecuzione richiamato dalla norma suddetta è contenuta una espressa disposizione che rinvia alla disciplina relativa ai diritti di copia prevista per i Tribunali civili. L'art. 82 del R.D. n. 322/1928 prevede, infatti, che «il rilascio delle copie degli atti del commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili». Pertanto, sulla base di tale esplicito rinvio ed anche in considerazione del fatto che lo stesso D.P.R. n. 115/2002, si applica in generale a «qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale» (art. 3, lettera o) e, quindi, anche a quelli innanzi al commissario per gli usi civici, si deve ritenere che le richieste di rilascio di copia di atti di tali procedimenti siano soggette al pagamento dei diritti di copia previsti dall'art. 267 del D.P.R. n. 115/ 2002...*
- ✓ Ai sensi della nota 16 giugno 2008 nelle procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese *la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell'articolo 2 e 3 DPR 247/2004 ma l'impresa individuale o le società destinatarie della cancellazione che dovessero richiedere copia degli atti saranno tenute al pagamento del corrispondente diritto di copia.*
- ✓ Diritti di copia e di certificazione - Errata quantificazione dei diritti di copia cartacea - Richiesta tramite mail delle indicazioni sulle modalità di recupero degli importi provvedimento 1 settembre 2022 *L'errata quantificazione del diritto di copia ad opera dell'Ufficio, nel caso in cui la differenza sia stata domandata e non corrisposta dall'istante, nonostante richieste formali, implica l'avvio del recupero degli importi dovuti mediante ingiunzione di pagamento ai sensi della normativa di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e dell'art. 229 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento sia la Procura della Repubblica, questa dovrà richiedere all'Ufficio Recupero crediti l'iscrizione della partita di credito sul Registro mod. 3/ASG con annotazione del numero di protocollo dell'ingiunzione di pagamento nel campo RGNR ovvero RG.*
- ✓ DAG. 28/02/2018.0040625.U " *Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell'importo forfettario per le notifiche d'ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali*"
- ✓ DAG.26/09/2019.0183971.U per le copie di provvedimenti civili e penali (pubblicati ed irrevocabili) per pubblicazione su riviste o per utilizzo in convegni ,corsi, seminari è dovuto il diritto di copia

- ✓ *i procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica sono soggetti al pagamento dei diritti di copia*(provv. del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018)
- ✓ Procedure agrarie = dovuto DAG.19/11/2021.0232513.U
- ✓ Legge terrorismo Ai sensi dell'articolo 2 legge comma 26 legge 191/2009 vi è esenzione da imposta di registro e ogni altra imposta (l'esenzione non si applica alle vittime della criminalità organizzata e del dovere DAG.18/01/2024.0012549.U)
- ✓ Procedimenti in materia di responsabilità civile dei magistrati DAG.20/08/2018.0164778.U
- ✓ invio pec avvocati a ufficiali giudiziari per notifica a mani interessato per contenimento accessi uffici NEP = si paga modalità ordinarie ai sensi allegato 6, 7 e 8 art. 267,268,269 t.u. oltre diritti unico art. 34 tu ed eventuali competenze di cui al dpr 1229/1959 (ordinamento degli ufficiali giudiziari)
- ✓ *le cancellerie devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 9bis dl n.179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del dpr n. 115 del 2002* DAG.24/07/2018.0149064.U
- ✓ *gli uffici giudiziari dovranno nell'arco temporale [ndr 28 febbraio 20223]previsto dalla norma rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal DPR n 115/02* DAG.04/02/2021.0024494.U
- ✓ *rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata e parzialmente riformata nei casi del genere il rilascio di copia della sentenza in forma esecutiva dovrebbe essere richiesto alla cancelleria della Corte di Appello* prot. dag n. 87572 E del 26 aprile 202
- ✓ *rilascio copia esecutiva di sentenza di primo grado appellata confermata integralmente o parzialmente riformata la sentenza di secondo grado sostituisce quella di primo grado ed è sulla sentenza di secondo grado che va apposta la formula esecutiva* prot. n. 0174324.U 31 agosto 2021
- ✓ *si deve a richiesta di parte rilasciare copia di sentenza penale di primo grado, non irrevocabile, recante condanna alla refusione delle spese in favore della parte civile costituita con la dicitura "in ordine alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile ex articolo 541 c.p.p." riportando la qualità del richiedente,del difensore e la finalità di recupero delle competenze professionali.* DAG.24/05/2022.0113922.U (è stato quindi disatteso il precedente indirizzo del 17 dicembre 2019 che subordinava il rilascio alla sola ipotesi di condanna risarcitoria ex art 540 c, 2)
- ✓ *Rimborso diritti di copia pagati in eccesso in modalità telematica l'istanza di rimborso va presentata in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura e per l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate* DAG.10/09/2022.0197660.U
- ✓ *in materia penale la richiesta cpoie tramite applicativo TIAP-Documenta@ comporta il pagamento dei relativi diritti <circolare 17 maggio 2022n. 0108135.U*
- ✓ *Impugnazione dell'autorizzazione del notaio per atti quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari. Dovuto, in mancanza di espressa esenzione, il pagamento dei diritti di copia.* DAG.02/05/2023.0092888.U
- ✓ *procedure instaurate dalle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e dalle vittime del dovere dovuti i diritti di copia* DAG.18/01/2024.0012549.U
- ✓ *reclamo avverso l'ordinanza di condanna al pagamento della pena pecuniaria i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa di carattere generale dettata dal citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione.* DAG.26/01/2024.0018537.U
- ✓ *reclamo alle autorizzazioni notarili in materia di volontaria giurisdizione (art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) soggetto al pagamento diritti di copia* DAG.02/05/2023.0092888.U
- ✓ *provvedimento 12 novembre 2024 Deposito dell'atto di impugnazione - ambito di applicabilità dell'art. 164 disp. att. c.p.p. e dell'art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002- Decreto ministeriale n. 217/2023 Per quanto di interesse, deve quindi concludersi che le disposizioni già impartite, in materia di integrazione documentale degli atti di impugnazione, con le circolari prot. DAG n. 60030U del 16 marzo 2023 e prot. DAG n.72622U del 4 aprile 2024:- siano tuttora valide ed efficaci in tutti i casi di deposito dell'impugnazione effettuato con modalità non telematiche, tali per intese sia il deposito dell'atto in forma cartacea, sia la sua trasmissione mediante posta elettronica certificata;(in questo caso obbligo del deposito delle copie e in caso di omissione - non possano trovare applicazione in tutti i casi in cui l'impugnazione sia stata effettivamente depositata con modalità telematica, ossia tramite il portale dei depositi telematici di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis, nonché agli artt. 7-bis, comma 1, 13-bis d.m. n. 44/2011 (si come novellati dal d.m. n. 217/2023).*

- ✓ **copie estratte da Tiap-document@** Dovuto il pagamento dei diritti di copia *per il rilascio delle copie estratte da Tiap-document@ ed inviate telematicamente agli istanti non trattandosi di un flusso di lavorazione automatizzato, bensì richiedendo l'intervento del personale amministrativo addetto all'Ufficio e, dunque, un costo per l'Amministrazione per la disamina e l'evasione di ciascuna istanza di rilascio di copia formulata dal richiedente.* [nota del 17 maggio 2022, prot. DAG n.108135.U conf. DAG.13/05/2025.0092153.U]

CERTIFICATI E ATTESTATI

→ Per **CERTIFICATO** si intende l'attestazione scritta, anche su moduli preordinati di dati o elementi risultanti da registri o documenti ufficiali delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Se il contenuto di queste attestazioni può essere desunto da atti o sentenze, il cancelliere non deve rilasciare alcun certificato, e la parte dovrà chiedere copia integrale o parziale dell'atto o della sentenza (nota Min. G.G. Aff. Civ. n° 4/1938/61 del 14/01/69).

→ L'**ATTESTATO** è un documento nel quale il pubblico ufficiale dichiara l'esistenza di situazioni giuridicamente rilevanti, desunte da altri atti.

Spesso i termini certificato o attestato vengono, pur non corrispondendo al vero, utilizzati come se avessero lo stesso significato.

Il certificato è invece un'attestazione originale di verità o scienza, indipendentemente da altri atti pubblici, con una efficacia meramente dichiarativa ad esempio il certificato del casellario è un attestato di quanto è contenuto nelle schede del casellario.

Diritto di certificazione in vigore dal 18 agosto 2021 (decreto interdirigenziale Ministero della Giustizia in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 luglio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie Generale del 3 agosto 2021)

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,92

b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,92

Nel sito ufficiale del ministero della Giustizia è riportata l'esenzione da bolli e diritti per il certificato di carichi pendenti richiesto da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Ai sensi dell'articolo 196, comma 1, dpr 115/02: *«Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»*.

Ai sensi dell'articolo 18 tusc è dovuta l'imposta di bollo sui certificati penali.

Competente al rilascio di certificati è il personale nella qualifica di Direttore Amministrativo (ex economica C3, C3s e C2) del funzionario giudiziario(x posizione economica e C1 e C1 s) .

Sulla competenza del Cancelliere ESPERTO (ex posizione B3) il D.M. 9 novembre 2017 , pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 21 del 15/11/2017, che attribuisce al Cancelliere Esperto *"... tutte le attività che la legge attribuisce al cancelliere ... "*.

Competenti al rilascio dei certificati Funzionari Addetti all'ufficio del Processo (nota ministeriale DOG.21/12/2021.0268670.U e DOG.11/05/2022.0121009.U → vedi pagina 409)

Certificato di passaggio in giudicato sentenza, ordinanza e cautelare

Articolo 124 disp. att.c.p.c.

1. *A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice.*

2. *Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 del codice*

Per il Consiglio di Stato, Sez. III anno 2012 :

- queste disposizioni conseguono a quelle dell'art. 123, il quale fa onere all'ufficiale giudiziario che notifica un atto d'impugnazione di darne avviso alla cancelleria del giudice a quo (si tratta peraltro di una mera comunicazione, la cui eventuale omissione non produce effetti rilevanti).

- al cancelliere non compete certificare che la sentenza sia passata in giudicato, bensì che non siano state proposte impugnazioni.

- tale certificazione ha lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato; ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile.

- è ovvio, infatti, che il cancelliere registra fatti, non esprime giudizi; e non può attestare altro che ciò che risulta agli atti del suo ufficio.

- tutto ciò che egli abbia certificato (o in senso positivo, o in senso negativo) è suscettibile di prova contraria, non perché abbia attestato il falso, ma perché vi sono elementi che sfuggono alla sua conoscenza ed alla sua competenza.

- è possibile che una impugnazione sia stata proposta, senza che il cancelliere del giudice a quo ne abbia avuta notizia; così come, al contrario, pur quando il cancelliere abbia ricevuto la comunicazione, e lo attesti, è possibile che poi l'appello non sia stato depositato, ovvero che l'appellante vi abbia rinunciato, etc..

- il cancelliere può certificare che nessuna impugnazione è stata proposta nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (termine c.d. lungo) e tuttavia è possibile che taluno sia ancora in termini per proporla, come previsto dal secondo comma dello stesso art. 327. Non è certamente compito del cancelliere del giudice a quo darsi carico di tutti questi aspetti.

- Ma vi è di più: un atto di appello può essere stato ritualmente notificato e anche depositato, ed il relativo giudizio può essere effettivamente pendente, e nondimeno è possibile che questo o quel capo della sentenza di primo grado sia passato in giudicato perché non investito dall'atto di appello

Per il Ministero della Giustizia, DAG.13/12/2022.0250031.U e DAG.06/07/2023.0142947.U non è possibile apporre l'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. cpc se prima non sia stato assolto l'obbligo fiscale della registrazione.

Ai sensi dell'articolo 65 DPR 131/86 punto 1 " i pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi né ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati."

Per gli uffici ministeriali giustizia di via Arenula, inoltre, "...fermo restando il potere in capo all'avvocato di attestare la conformità dei documenti informatici senza necessità di passare per la cancelleria, l'apposizione del passaggio in giudicato in calce alla sentenza notificata pone in capo al cancelliere l'onere di verificare l'adempimento fiscale. (DAG.25/02/2015.0139211.U e DAG.16/02/2018.0033834.U)

Per il Ministero della Giustizia non sarebbe possibile rilasciare certificazione di passaggio in giudicato di provvedimento non registrato necessario al procedimento per violazione del termine di ragionevole durata del procedimento (legge Pinto) o al giudizio di ottemperanza introdotto dinanzi al tribunale amministrativo regionale (cfr. nota 25 settembre 2015, n. 0139212/U confermata dalla DAG.13/12/2022.0250031.U, la nota è riprodotta nell'elenco delle direttive ministeriali in materia di certificazione a pag. 441).

Quanto sopra va (andrebbe), però, rivisto in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale sentenza n. 140 del 7 giugno 2022 comunicata agli uffici dal ministero della Giustizia con DAG.19/10/2022.0211028.U ma il Ministero DAG.06/07/2023.0142947.U, anche dopo la richiamata pronuncia della Corte ha confermato il proprio orientamento.

Per completezza di trattazione dell'argomento in materia → con la richiamata pronuncia dei giudici costituzionali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 comma 2 Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 nella parte in cui non prevede che "la disposizione di cui al punto 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo."

Con ordinanza del 2 marzo 2021 (reg. ord. n. 76 del 2021), il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

La questione, come si legge nella sentenza della Corte, è sorta nel corso di un giudizio avente a oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto, formatosi sull'istanza di rilascio del certificato di passaggio in giudicato dell'ordinanza, pronunciata dal Tribunale ordinario di Napoli stante l'omesso versamento della relativa imposta di registro, il competente ufficio del menzionato Tribunale non aveva rilasciato al creditore vittorioso in giudizio la suddetta ordinanza munita della certificazione di passaggio in giudicato, funzionale all'esercizio dell'azione di ottemperanza.

In considerazione delle ragioni con la quale è stata investita la Corte Costituzionale, rifiuto dell'Ufficio giudiziario, in applicazione delle direttive ministeriali, di rilasciare la certificazione, la decisione, sulla linea della costante giurisdizione costituzionale di eliminare gli ostacoli tributari all'esercizio del diritto di difesa, riguarda (riguarderebbe), benché nel dispositivo si parli di copia, la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. senza la quale il giudizio di ottemperanza non può essere intrapreso.

Ammissibile il rilascio di una certificazione da parte dell'ufficio che attesti il passaggio in giudicato formale dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702-ter c.p.c.” (vedi nota riprodotta nell'elenco delle direttive ministeriali in materia di certificazione a pagina 437).

In materia cautelare, non sempre il mancato proseguimento nel giudizio di merito fa venire meno gli effetti della pronuncia, c.d. “ *ultrattività del provvedimento cautelare anticipatorio*” di cui all'articolo 669-octies, comma 6, c.p.c. .

In queste ipotesi si forma un giudicato simile alla sentenza che porta quale conseguenza, se necessario alla parte, l'applicazione dell'articolo 124 disp. att. c.p.c.

► **Certificato europeo ex art. 39 Regolamento (CE) n.2201/2003 provvedimento 11 settembre 2024** È dovuto il versamento del diritto di certificato, secondo gli importi previsti dall'art. 273 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il rilascio del certificato indicato nell'art. 39 Regolamento (CE) n.2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

→ Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 *Nel caso in cui una parte sia interessata a far riconoscere o a far eseguire l'atto contenente l'accordo in materia di famiglia a seguito della procedura di degiurisdizionalizzazione in un altro Paese dell'Unione Europea la competenza al rilascio è degli uffici giudiziari, Procure della Repubblica, solo nei casi in cui l'accordo non sia avvenuto innanzi all'ufficiale di stato civile quindi quando il PM abbia autorizzato o rilasciato il nulla osta all'accordo.* [Circolare 22 maggio 2018]

► **Certificati Elettorali**

“sulla base della riportata previsione normativa, gli Uffici possono accettare anche la modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno per la presentazione delle candidature, contenente il consenso e la delega del candidato e devono rilasciare, per finalità di candidatura, il certificato previsto dall'art. 24 del T.U., con pagamento ridotto della metà dell'imposta di bollo e diritti.” [DAG.15/09/2021.0184742.U]

“le finalità di cui alla legge n. 3/2019 i certificati da rilasciare sono esclusivamente ex articolo 24 d.P.R. 313/2002, per i quali il costo per il rilascio è ridotto alla metà” [DAG.18/05/2022.0109782.U]

“Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali degli anni 2021 e 2022, il Ministero della giustizia assicura l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione”. [DAG.16/08/2022.0168387.U]

→ **Nel Certificato Penale** richiesto in occasione della **candidatura elettorale** ai sensi dell'articolo 1 punto 14 legge 9 gennaio 2019 n. 3 l'imposta di bollo e ogni altra spesa imposta e diritto dovuti sono ridotti alla metà

► **Attestazione della presentazione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 582, primo comma, secondo periodo, c.p.p.**

Dovuto il diritto di cancelleria Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, e nota prot. n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10 maggio 1991

► **attestazione della presentazione di denuncia o querela di cui all'art. 107, primo comma, disp. att. c.p.p.** Dovuto diritto di cancelleria Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, e nota prot. n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10 maggio 1991

► **Certificato relativo alla richiesta di comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.** Ai sensi delle direttive ministeriali giustizia prot. 1/8781/44(U) del 24 giugno 2003 e della DAG.20/06/2011.0084651.U : *Non dovuto il diritto di certificazione se la comunicazione venga effettuata prima della formulazione del capo di imputazione;*

- *Dovuto il diritto di certificazione in caso di esito negativo (ossia certificazione che non risulta alcuna iscrizione nel registro delle notizie di reato*

Il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

Il **certificato del casellario giudiziale** consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa.

L'ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, rilascia :

- **certificato generale:** contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa , riassume i certificati penale e civile (dovuta l'imposta di bollo e diritto di certificazione ex art 273 tuscg) ;

- **certificato penale:** contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi (dovuta l'imposta di bollo e diritto di certificazione ex art 273 tuscg) ;

- **certificato civile:** contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1° gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi. (dovuto il solo diritto di certificazione ex art 273 tuscg)

Il **certificato dei carichi pendenti** indica i procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto.

Il certificato è rilasciato da una qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell'interessato "*..non sussistono divieti al rilascio da parte di una Procura della Repubblica del certificato carichi pendenti presso il relativo ufficio giudiziario anche a persone che non risiedono nei comuni compresi nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso*" DAG19/07/2010.0097709.U

Il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti può essere richiesto:

- dall'interessato o da persona da lui delegata muniti di documento di riconoscimento può essere richiesto anche per posta allegando alla richiesta copia del documento di riconoscimento, i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno

- dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni

- dal difensore della persona offesa dal reato.

- per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni

- per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina

- la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere

- richiesta dall'estero, la domanda può essere presentata dall'interessato per posta o tramite un delegato.

- Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge n. 77/2021 convertito in legge n.108/2021, nell'ambito dei procedimenti elettorali, i rappresentanti legali dei partiti o movimenti politici o persone da loro delegate possono richiedere il certificato del casellario giudiziale dei candidati, previo consenso e su delega dell'interessato, per la pubblicazione sui propri siti web insieme al curriculum vitae.

Per il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato a fini elettorali, i costi per il suo rilascio sono ridotti della metà previa dichiarazione dell'interessato che il certificato serve a rendere pubblici i dati sul sito internet del partito o movimento politico (art. 1 comma 14 legge 9 gennaio 2019 n. 3).

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio

Costi , modalità di pagamento e personale competente al rilascio:

Ciascun certificato richiesto comporta, attualmente, i seguenti pagamenti:

- € 3,92 per diritti di certificato (articolo 273 lettera a) tusg)
- € 16 per bollo, una marca da bollo ogni due pagine di certificato (come da indicazioni nel sito ufficiale del ministero della Giustizia)

Il certificato richiesto con rilascio immediato o nella stessa giornata comporta il pagamento di ulteriori € 3,92 per diritti di urgenza (articolo 273 lettera b) tusg)

Il rilascio del certificato è esente da bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/1972 tabella Allegato B .

E', inoltre, esente da bollo quando è richiesto:

- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

Il certificato del casellario giudiziale a fini elettorali, costi ridotti della metà (art. 1 comma 14 legge 9 gennaio 2019 n. 3).

A norma dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall'interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all'art. 46).

La normativa di cui sopra non è applicabile alle richieste degli uffici giudiziari per le attività giurisdizionali (Vedi circolare n 5 del 23 maggio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica a pagina 436).

In materia di certificati del Casellario Giudiziale per la DAG.15/02/2024.0035007.U *“non è ancora possibile effettuare il pagamento telematico dell'imposta di bollo per il rilascio del certificato del casellario giudiziale..”*

Nel sito del ministero della giustizia, pagina aggiornata al 30 gennaio 2025 l'informazione : *“attualmente, per il rilascio del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, non è possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma pago.PA”* .

Ai sensi della Circolare 1° giugno 2015, n. 83388/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Pen. ...” *dovendosi comunque effettuare il pagamento con marche da bollo, non si ravvisano ostacoli alla possibilità di produrre una sola marca da bollo di importo pari ad euro 19,84 [ora € 19,92] (o ad euro 23,68 [ora € 23,84] se il certificato è richiesto con urgenza).*

Rimborso doppio pagamento certificato *Per poter procedere al rimborso sarà necessario verificare, con la collaborazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, se l'importo versato in via telematica a titolo di imposta di bollo e diritti di certificato sia stato introitato come “contributo unificato” e affluito al relativo capitolo di bilancio. In caso affermativo, l'ufficio del casellario dovrà attestare l'esistenza-di un duplicepagamento, procedere alla bruciatura della ricevuta telematica e inviare gli atti all' Agenzia delle Entrate per il successivo rimborso.*DAG.15/02/2024.0035007.U

La firma dei certificati del Casellario e dei Carichi pendenti “ è di competenza delle figure professionali del cancelliere” nota prot. n. 116/1/10403/AM/GM/I del 23 luglio 2004 (N.B. considerato che la nota è del 2004 all'epoca nella figura del cancelliere erano ricomprese le attuali

qualifiche di Cancelliere Esperto, Funzionario Giudiziario e Direttore) per la richiamata nota l'attuale Assistente Giudiziario "potrà collaborare nel ricavare dal sistema informatico le certificazioni in oggetto..".

Competenti alla firma i Funzionari Addetti all'ufficio del Processo (vedi nota ministeriale DOG.21/12/2021.0268670.U e DOG.11/05/2022.0121009.U → pagina 409)

Certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro. (Circolare 24 luglio 2014 del Min. Giustizia)

Come preannunciato nella circolare in riferimento, si comunica che sono state apportate le modifiche tecniche al Sistema Informativo del Casellario (SIC) che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell'art. 25-bis, D.P.R. n. 313/2002 (testo unico del Casellario).

Gli uffici locali potranno quindi rilasciare un certificato denominato «certificato penale del Casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)», contenente le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-òis, 600-ier, 600-quater, 600-quater.I, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In particolare, le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono:

1) la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies, secondo comma, e 600-septies, secondo comma, c.p.);

2) la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies, terzo comma, c.p.).

Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all'art. 25-bis del testo unico, finché durano gli effetti delle stesse.

In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: «Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli artt. 600-òis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.I, 600-quinquies e 609-undecies c.p. e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori».

Per quanto sopra, l'acquisizione del consenso dell'interessato, prevista dalla citata circolare e allegata alla richiesta di certificato presentata dal datore di lavoro, viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato. Si è quindi provveduto ad aggiornare la relativa modulistica, che non prevede più la sezione sull'acquisizione del consenso.

Con avviso pubblicato sul SIC verrà data notizia agli uffici locali della data a partire dalla quale potranno estrarre il nuovo certificato. (N.B. servizio abilitato vedi DAG.20/05/2015.0082559.U che segue)

La presente circolare e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet del Ministero della giustizia (www.giustizia.it) e sul portale del Casellario (portal.casellario.giustizia.it).

Realizzazione della maschera di prenotazione dei certificati a richiesta del datore di lavoro.DAG.20/05/2015.0082559.U facendo seguito alla circolare DAG 142586 del 27.10.2014 per comunicare che...ha realizzato la funzionalità che consente la prenotazione online del certificato del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro di cui all'articolo 23 bis DPR 313/2002

Circolari Ministeriali in materia di certificazione e attestazione

- ✓ **Decertificazione e deposito di certificati amministrativi nei fascicoli processuali** Circolare 23 maggio 2012 n 5 Presidenza del Consiglio dei Ministri –dipartimento funzione Pubblica - *In relazione ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie si precisa che la novella introdotta dall'articolo 40, comma 2, DPR 445/2000 si applica solo tra rapporti tra le pubbliche amministrazioni tra le quali non sono annoverabili gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale . Costituisce infatti principio affermato dalla Corte di Cassazione che l'ka dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come l'autocertificazione in genera ha attitudine*

certificative e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative essendo viceversa priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. sez. lav.258000/2010,17358/2010,e sez. IV 703/2007)

- ✓ **attestazione della presentazione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 582, primo comma, secondo periodo, c.p.p.** Dovuto il diritto di certificato diritto di cancelleria Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, e nota prot. n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10 maggio 1991
- ✓ **attestazione della presentazione di denuncia o querela di cui all'art. 107, primo comma, disp. att. c.p.p.** Dovuto il diritto di cancelleria Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, e nota prot. n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10 maggio 1991
- ✓ **Impugnazione penale - Attestazione di ricezione - Tasse giudiziali.** (Nota n. 8/4072-148 Ques. 90-5, in data 3 agosto 1991, del Min. G.G., Aff. civ., Uff. Vili) *In risposta alla nota n.... si comunica che a seguito del parere espresso da codesto Ufficio, è stato risposto, alla Corte di Appello di..., promotrice del quesito, che l'attestazione richiesta dalla parte che deposita in cancelleria l'atto di impugnazione equivale a certificazione. Essa è soggetta alla imposizione dei diritti ed esente dal bollo ai sensi dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405.*
- ✓ **Attestazioni di deposito di atti e documenti - Obbligo di esazione dei diritti di Cancelleria.** (Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, del Min. Giustizia, Aff. Civ., Uff. VII) conferma da ultimo in DAG.06/10/2021.0200522.U in materia di richiesta copia atti depositati dagli amministratori giudiziari) *In seguito alla entrata in vigore dell'art. 2, legge 7 dicembre 2000, n. 397 recante «Disposizioni in materia di indagini difensive» che ha aggiunto all'art. 116 e.p.p. un ultimo comma 3-bis secondo il quale «quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta alla Autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia», numerosi uffici giudiziari hanno chiesto a questa Direzione generale di volere chiarire se il rilascio della attestazione di cui alla disposizione sopra citata debba comportare il pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente o se viceversa esso debba avvenire a titolo gratuito, prospettando talora soluzioni di segno opposto. Ritiene questa Direzione generale, interpellati sulla questione l'Ispettorato generale e la Direzione generale degli Affari penali le cui osservazioni — espresse rispettivamente con nota prot. n. 83/Q/01-2316 del 23 aprile 2001 e con nota prot. n. 128-7-17/2001 del 14 maggio 2001 — hanno fornito opinioni orientate nel medesimo senso, che il rilascio delle attestazioni de quo, apponibili anche in calce ad una copia dell'atto o documento presentato all'Autorità giudiziaria, debbono essere assoggettate al pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente. Tali attestazioni consistono in effetti in una dichiarazione della Cancelleria o della segreteria, rilasciata dall'ufficio soltanto a richiesta del difensore e nell'interesse dello stesso e del suo assistito, di conoscenza di determinati fatti semplici e, segnatamente, di conoscenza della avvenuta presentazione da parte del difensore di certi atti o documenti. Sulla scorta di tale connotazione, le stesse appaiono pienamente riconducibili alla categoria delle certificazioni, categoria che ricomprende appunto le dichiarazioni di conoscenza da parte della Pubblica Amministrazione, qui in particolare delle Cancellerie e segreterie giudiziarie, relative a fatti di cui il dichiarante ha diretta e immediata conoscenza (o perché si tratti di operazioni da lui stesso effettuate o, come nel caso di specie, di fatti svoltisi in sua presenza, o perché l'attestazione indica il contenuto di documenti ufficiali alla cui conservazione il dichiarante è preposto). Alle attestazioni de quo, che comportano, come si è detto, una attività compiuta dall'ufficio solo ad istanza e nell'interesse del richiedente, devono quindi ritenersi pienamente applicabili le disposizioni in materia di certificazioni ed in particolare la norma generale di cui all'art. 116, primo comma, c.p.p. che, prevedendo che «durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti», sancisce il principio generale per cui il rilascio delle certificazioni avviene a titolo oneroso ed è pertanto soggetto al pagamento dei diritti di Cancelleria. A conclusioni analoghe era del resto già pervenuta questa Direzione generale, su conforme parere dell'Ispettorato generale espresso con nota prot. n. Q.106/6999 del 30 gennaio 1991, nel ritenere soggetto al pagamento dei diritti di Cancelleria il rilascio, da parte della Cancelleria, della attestazione della presentazione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 582, primo comma, secondo periodo, c.p.c., nonché il rilascio della attestazione della presentazione di denuncia o querela di cui all'art. 107, primo comma, disp. att. e.p.c. (cfr. risposta al quesito proposto a riguardo a mezzo della nota di*

questa Direzione generale prot. n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10 maggio 1991). Né può ritenersi condivisibile quanto osservato, in favore della opposta soluzione, in taluni degli atti propositivi dei quesiti in esame, secondo i quali il riconoscimento espresso di un diritto del difensore al rilascio della attestazione e la mancata ripetizione, nel comma 3-bis dell'art. 116 c.p.p., della formula relativa al rilascio «a proprie spese» delle certificazioni dettata al precedente comma primo dello stesso art. 116 c.p.p. comporterebbe un onere per l'ufficio di provvedere al rilascio in questione al richiedente a titolo gratuito senza corresponsione dei diritti di Cancelleria. In contrario deve infatti osservarsi come l'art. 116, secondo comma, c.p.p. preveda che il rilascio di copie, estratti o certificati sia soggetto alla autorizzazione della Autorità giudiziaria procedente; per l'art. 43 disp. att. c.p.p., tale autorizzazione «non è (invece) richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti». Appare dunque evidente come, con l'attribuzione al difensore di un diritto al rilascio della attestazione in questione, il legislatore abbia soltanto voluto escludere, ai sensi dell'art. 43 disp. att. c.p.p., la necessità che tale rilascio fosse soggetto alla autorizzazione della Autorità giudiziaria, senza che ciò possa incidere in alcun modo sulla necessità che il richiedente corrisponda, in dipendenza di tale rilascio, ai sensi della regola generale dettata al primo comma dell'art. 116 c.p.p., i diritti di Cancelleria. Il rilascio della attestazione in questione comporta quindi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la corresponsione del diritto di originale, pari a lire 6.000, di cui al punto 4, lettera b), della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, punto che concerne anche il rilascio dei certificati in materia penale. Nell'ipotesi infine, pure verificatasi nella pratica, in cui il difensore richieda alla Cancelleria o segreteria il rilascio di copia dell'atto o documento presentato sul quale è stata apposta l'attestazione dell'avvenuto deposito, appare pacifica la necessità che lo stesso corrisponda, a seconda che si tratti di richiesta di copia con certificazione di conformità o senza certificazione di conformità, rispettivamente il diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di cui alla Tabella A allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99 ed il diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità di cui alla Tabella B allegata alla medesima legge, salva naturalmente la maggiorazione prevista nel caso in cui il rilascio sia stato richiesto con urgenza.

- ✓ Ai sensi della nota **15 gennaio 2003 n 1/451/44(U) Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia** in tema di **attestazioni di cancelleria (anche in materia penale)** è dovuto il relativo diritto ex art. 273 t.u. Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stato chiesto di conoscere se, dopo l'entrata in vigore della legge sul contributo unificato, (legge n. 488/1999 poi trasfusa nel testo unico delle spese di giustizia d.p.r. 115/2002) il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 116, comma 3-bis, c.p.p. (cfr quando il difensore anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazioni dell'avvenuto deposito anche in calce ad una copia) comporti ancora il pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente. In merito si osserva che, anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge, il rilascio della attestazione in questione era soggetto al pagamento del diritto di originale – pari a 6.000 delle vecchie lire – di cui al numero 4), lettera b), della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 Orbene, posto che le suddette attestazioni sono riconducibili alla categoria delle certificazioni (cfr. nota 23 maggio 2001, prot. n. 8/1664(11)13 Ques. (2001) dell'ad ora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni) deve ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 115/2002. il rilascio delle suddette certificazioni sia soggetto al pagamento del diritto di certificazione di cui all'art. 273 del testo unico. Tale impostazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che la tavola di corrispondenza posta alla fine del nuovo testo normativo indica chiaramente che l'art. 273 del testo unico riprende la formulazione del diritto di cui al numero 4), lettere a) e b), della tabella allegata alla legge n. 900/1976. e successive modificazioni.
- ✓ **Certificato relativo alla richiesta di comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.** Ai sensi delle direttive ministeriali giustizia prot. 1/8781/44(U) del 24 giugno 2003 e della DAG.20/06/2011.0084651.U : - Non dovuto il

- diritto di certificazione se la comunicazione venga effettuata prima della formulazione del capo di imputazione;* - Dovuto il diritto di certificazione in caso di esito negativo (ossia certificazione che non risulta alcuna iscrizione nel registro delle notizie di reato)
- ✓ **Carichi pendenti** “..non sussistono divieti al rilascio da parte di una Procura della Repubblica del certificato carichi pendenti presso il relativo ufficio giudiziario anche a persone che non risiedono nei comuni compresi nell’ambito territoriale dell’ufficio stesso” DAG19/07/2010.0097709.U
 - ✓ **Rilascio certificazione passaggio in giudicato di provvedimento non registrato.** (Nota 25 settembre 2015, n. 0139212/U conf. DAG.13/12/2022.0250031.U.) *Con il quesito in oggetto .. chiede in sostanza di conoscere se sia o meno possibile rilasciare l’attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. di una sentenza che non sia stata, pur in presenza del relativo obbligo di legge, previamente registrata. In particolare,....- in procedimenti per la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento (legge Pinto) (...); - in procedimenti davanti al Tribunale amministrativo regionale per giudizio di ottemperanza nei confronti di Amministrazioni Pubbliche». Omissis.. alla luce di quanto precede, risulta agevole rispondere al quesito in oggetto nel senso che in entrambe le ipotesi ivi contemplate — id est per la produzione nell’ambito del procedimento per la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento («legge Pinto») e del giudizio di ottemperanza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale — non è possibile rilasciare l’attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. di una sentenza che non sia stata, pur in presenza del relativo obbligo di legge, previamente registrata, e ciò in quanto:— essendo il procedimento per violazione del termine ragionevole di durata del procedimento («legge Pinto») senza dubbio nuovo ed autonomo rispetto a quello conclusosi con la sentenza in questione, non potrebbe essere in alcun modo ricondotto all’ipotesi di «prosecuzione del giudizio» prevista dall’art. 66, secondo comma, del D.P.R. n. 131/1986 quale eccezione al divieto generale posto al primo comma;— lo stesso dicasi — sotto il medesimo profilo — in merito al giudizio di ottemperanza introdotto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’adempimento del dictum giudiziale da parte di una Amministrazione Pubblica;..omissis.— del resto, come premesso, la previsione dell’esclusione dall’obbligo di previa registrazione della sentenza nel caso di richiesta di copia ad uso esecuzione è stata introdotta nell’ordinamento da una sentenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. 6 dicembre 2002, n. 522), in relazione alla quale non è possibile effettuare alcuna interpretazione estensiva ad una ipotesi (quella del giudizio amministrativo di ottemperanza) solo in parte equiparabile a quello esecutivo civile. **N.B.** Quanto sopra va (andrebbe), però, rivisto in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale sentenza n. 140 del 7 giugno 2022 comunicata agli uffici dal ministero della Giustizia con DAG.19/10/2022.0211028.U vedi pagina 433*
 - ✓ **Certificato passaggio in giudicato di ordinanza** nota in data 3 settembre 2015 (nel rispondere alla nota DAG.28/01/2015.0014940.U) “ *la mancanza di riferimenti normativi a provvedimenti diversi dalle sentenze non consente, in linea di massima, di escludere “che anche per le pronunce di merito che hanno una forma diversa da quella della sentenza e/o per le quali la legge preveda un rito sommario semplificato [come l’ordinanza ex art 702 bis e ss cpc (cfr= procedimento sommario di cognizione che ai sensi del 702-ter si definisce con ordinanza)], possa formarsi il giudicato formale ai sensi dell’art. 324 cpc. Pertanto, nell’ottica di consentire il rilascio di una certificazione – reputato ammissibile dal competente Ufficio del DAG (cfr. allegata nota prot. m_dg.DAG.28/01/2015.0014940.U) – da parte dell’Ufficio giudiziario che attesti il passaggio in giudicato formale dell’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702-ter c.p.c., si ritiene necessario, pur in assenza di esplicita previsione di legge, che l’ufficiale giudiziario che ha notificato l’atto di impugnazione a tale ordinanza provveda a dare immediato avviso al cancelliere del giudice che l’ha emessa, alla stregua di ciò che avviene per l’impugnazione della sentenza. Nel condividere la puntuale ricostruzione normativa svolta dalla Corte di Appello di Roma e ritenendo quindi ammissibile il rilascio di una certificazione da parte dell’ufficio che attesti il passaggio in giudicato formale dell’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702-ter c.p.c.”*
 - ✓ **Circolare 22 maggio 2018 - Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003** *Nel caso in cui una parte sia interessata a far riconoscere o a far eseguire l’atto contenente l’accordo in materia di famiglia a seguito della procedura di degiurisdizionalizzazione in un altro*

Paese dell'Unione Europea la competenza al rilascio è degli uffici giudiziari , Procure della Repubblica, solo nei casi in cui l'accordo non sia avvenuto innanzi all'ufficiale di stato civile quindi quando il PM abbia autorizzato o rilasciato il nulla osta all'accordo.

- ✓ **Il rifiuto di attestare il passaggio in giudicato sulla copia autenticata e notificata dall'avvocato** trova la sua giustificazione nella lettura congiunta dell'articolo 66 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e dell'articolo 124 disp. att. c.p.c. dai quali è possibile desumere che il cancelliere non possa rilasciare l'attestazione di irrevocabilità di una sentenza soggetta ad obbligo di registrazione quando non sia stata pagata l'imposta di registro in quanto la salvaguardia dell'intessere fiscale alla riscossione non può dipendere dalla pur legittima scelta dell'avvocato di estrarre personalmente copia della sentenza dal fascicolo informatico. Di conseguenza, fermo restando il potere in capo all'avvocato di attestare la conformità dei documenti informatici senza necessità di passare per la cancelleria, l'apposizione del passaggio in giudicato in calce alla sentenza notificata pone in capo al cancelliere l'onere di verificare l'adempimento fiscale. DAG.25/02/2015.0139211.U e DAG.16/02/2018.0033834.U
- ✓ dovuto il diritto di certificato se l'amministratore giudiziario chiedi l'attestazione di depositato circolare del 6 ottobre 2021 n. 0200522.U
- ✓ dovuto il diritto di copia se l'avvocato chieda copia del suo atto con l'attestazione di depositato circolare del 6 ottobre 2021 n. 0200522.U
- ✓ Il ministero della Giustizia con DAG.19/10/2022.0211028.U ha dato notizia della sentenza, n. 140 del 7 giugno 2022 con la quale la Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 comma 2 Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al punto 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo.
- ✓ **Rimborso doppio pagamento certificato** Per poter procedere al rimborso sarà necessario verificare, con la collaborazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, se l'importo versato in via telematica a titolo di imposta di bollo e diritti di certificato sia stato introitato come "contributo unificato"] e affluito al relativo capitolo di bilancio. In caso affermativo, l'ufficio del casellario dovrà attestare l'esistenza-di un duplice pagamento, procedere alla bruciatura della ricevuta telematica e inviare gli atti all'Agenzia delle Entrate per il successivo rimborso.DAG.15/02/2024.0035007.U
- ✓ **Diritti di certificato - Certificato europeo ex art. 39 Regolamento (CE) n.2201/2003 provvedimento 11 settembre 2024** È dovuto il versamento del diritto di certificato, secondo gli importi previsti dall'art. 273 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il rilascio del certificato indicato nell'art. 39 Regolamento (CE) n.2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

► *Premessa*

La registrazione degli atti giudiziari è un istituto di complessa applicazione in cui entra in gioco non solo specifica normativa ma indirizzi ministeriali e prassi il più delle volte discordi non solo tra gli uffici giudiziari ma anche nelle singole diramazioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate².

La tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate in quanto solo detti uffici – sulla base del contenuto intrinseco dell’atto presentato per la registrazione e, quindi, degli effetti giuridici che esso produce – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e quantificare l’imposta da versare...” [Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso da ultimo risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U]

In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione nel caso di “definizione anche parziale del giudizio” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “che intervengono nel merito del giudizio” (risoluzione agenzia delle entrate 20 settembre 2007 n 257/E, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986).

In materia di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti il provvedimento non è soggetto alla registrazione (risoluzione agenzia delle entrate n 263 del 21 settembre 2007).

A seguito della modifica normativa operata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158, a far data del 1 gennaio 2016:

CIVILE con le modifiche operate dal decreto legislativo 158/2015 e dal decreto legge 193/2016 convertito con legge 225/2016 :

→ Art. 13 DPR 131/1986 *Termini per la richiesta di registrazione.*

1. *La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.*

1.bis. *Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.».*

2. *Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell’atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell’ultima autenticazione e per i contratti verbali dall’inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis.*

3. *Per i provvedimenti e gli atti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell’articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;*

4 *omississ..*

² Gli Uffici ministeriali giustizia prot.76541 del 14 aprile 2021 hanno evidenziato, a seguito delle continue segnalazioni ispettive, come, ad esempio, in materia di rigetto della domanda le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate si pongano in contrasto con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa Agenzia delle Entrate in sede centrale.

→ Art. 73 DPR 115/2002

Comma 2-bis. *I provvedimenti della Corte di Cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.*

Comma 2-ter. *La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.*

Comma 2-quate. *Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione*

PENALE con le modifiche operate dal decreto legge 193/2016 convertito con legge 225/2016

→ Art. 73-bis DPR 115/2002

1. *La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.*

1-bis. *Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73*

→ Art. 73-ter DPR 115/2002

1. *La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione.*

→ Per la sopra richiamata normativa la registrazione degli atti giudiziari in materia penale, che si ha col riconoscimento delle richieste di parte civile, andrà effettuata una sola volta, decorsi 10 giorni e non oltre i 30 giorni in cui la sentenza diviene irrevocabile. ←

→ Ai sensi dell' 73 -bis DPR 115/02

la registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva [cfr.circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010] la cui definitività è data dall'annotazione dell'irrevocabile [DAG.28/11/2019.0229118.U] .

Viene, quindi, "armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all'ufficio finanziario, eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale" prevedendone la trasmissione alla definitività (irrevocabilità) della sentenza [cfr.circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010] .

→ La sentenza, nel penale, sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame. ←

→ Ai sensi dell'articolo 73 ter DPR 115/02

La sentenza sarà trasmessa, entro 30 giorni a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame [cfr. circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9 febbraio 2010].

La liquidazione dell'imposta di registro, a cura dell'ufficio finanziario, sarà, si ribadisce, effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato (circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U)

In tema di sentenza penale contenente liquidazione di provvisoria di importo quantificato e non generico si ritiene che, ai fini dell'esecuzione, la parte abbia diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva (Corte Costituzionale sentenza n 522/02 e circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. civile n. 32288/U del 2 novembre 2005)

Nell' ipotesi invece di condanna generica il rilascio della copia è subordinato alla registrazione della sentenza (circolare ministero giustizia n 9 del 3.9.1997 e n 1/6160/U/44 del 1.6.2005)

✓ **Quadro riepilogativo registrazione a seguito modifiche normative e DAG.03/11/2017.0206556.U**

KIEPILOGO

TIPO DI PROVVEDIMENTO	REGISTRAZIONE	TASSAZIONE	COPIA USO ESECUZIONE	COPIA USO PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO
<i>Provvedimenti civili di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato</i>	Richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato	Prenotazione a debito	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario
<i>Provvedimenti penali di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato</i>	Richiesta decorsi trenta giorni entro passaggio in giudicato	Prenotazione a debito	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario
<i>Provvedimenti civili diversi dalla condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato</i>	Richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione o emanazione	Imposta di registro	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario	Rilascio dopo la trasmissione all'ufficio finanziario

Registrazione, trascrizione e voltura degli atti **Art. 32 DM 44/2011**

1. *La registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni.*

► **Soggetti tenuti a richiedere la registrazione.**

art. 10 dpr 131/1986

Sono obbligati a richiedere la registrazione:

a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;

b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;

d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.

L' articolo 69, è stato abrogato dal Dlgs 173/2024 trova oggi applicazione l'articolo 41 del richiamato decreto legislativo ai sensi del quale " *Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta , ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del testo unico concernente l'imposta di registro , di cui al decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986 n. 131, è punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa de 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute.*

Il ritardo della richiesta superiore ai 30 giorni sconta la sanzione massima del 120% sull'importo dovuto.

Articolo 63 – Comunicazione di atti e notizie. *1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'art.10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati. 2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.*

Ai sensi degli artt. 73 e 278 del testo unico spese di giustizia “*in adempimento agli obblighi di legge il funzionario addetto all’ufficio trasmette all’agenzia delle entrate le sentenze, i decreti e gli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche. L’atto iscritto a repertorio (ndr registro questo ancora soggetto all’obbligo di verifica quadrimestrale) è quindi trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale. All’atto dell’avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull’originale”*

Per i provvedimenti da registrarsi a debito (vedi pag. 450 e ss) competenti a chiederne la registrazione alla cancelleria sono l’Agenzia delle Entrate (art. 60 TUIR) e la parte interessata (art. 73 punto 2 quater tusg) se la cancelleria ritiene di non provvedere deve motivare ,nei 30 gg per l’Agenzia e 10 gg per la richiesta della parte.

L’articolo 1° art. 16 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita «*previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio*».

Ai sensi dell’art. 57, primo comma, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta di registro, «*oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti e le parti in causa*»,.

► **tenuta del registro repertorio**

Art. 67 - Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

[1] I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

[2] Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l’indicazione della data e del luogo dell’atto o dell’autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell’atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell’annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.

[3] Negli Uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente Intendenza di finanza .

[4] a far data del 1 gennaio 2025 I fogli dei repertori di cui ai commi primo, secondo e terzo devono essere numerati e vidimati dal tribunale competente per territorio ^{*[Ai sensi dell’artico 230 decreto legislativo 19 febbraio 1998 n 51- - norme in materia di istituzione} salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.

[4-bis] Ai fini dell’annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l’acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria

Art. 68 - Controllo del repertorio

1. Il **controllo dei repertori** previsti dall’articolo 67 e’ effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

2. L’ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all’articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali.»

► **modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale**

1. All’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: “*trenta giorni*” sono sostituite dalle seguenti: “*centoventi giorni*”.

2. All’articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute.";

b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire quattro milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.".

► **Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato**

L'entrata in vigore del contributo unificato, ex articolo 9 D.P.R. 115/02 (testo unico spese di giustizia) *non interessa l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto* (Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate e n. 13/E del 23 marzo 2004)

► **Rapporto tra registrazione e rilascio copia degli atti** (vedi anche pag. 408)

Ai sensi dell'articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro – (e successive modifiche ed integrazioni) *"i soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c) (ndr il personale abilitato addetto agli uffici di cancelleria) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati...."*

Possono essere rilasciate copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se **non ancora registrati**, ai sensi art. 66 D.P.R. n. 131/198 :

- originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio - atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale

- copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari

- copie di atti occorrenti per l'omologa o l'approvazione

- copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici

- copie necessarie per l'esercizio dell'azione esecutiva

Con Note 25 settembre 2015, n. 0139212/U, 8 settembre 2015, n. 128641/U e 8 settembre 2015, n. 128644/U, DAG.03/11/2017.0206556.U “, si è precisato che, alla luce del sopravvenuto orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr. sent. 10 agosto 2012, n. 14393 e sent. 13 febbraio 2015, n. 2950), possa ritenersi **rientrante nel concetto di «prosecuzione del giudizio»**, di cui all'art. 66, secondo comma, della norma in esame, anche la copia richiesta ai sensi dell'art. 285 c.p.c., oltretutto per uso notifica al fine di far decorrere i tempi per l'impugnazione.

La sentenza della Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 impone alle cancellerie giudiziarie di “... rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta....”

Per la Corte Costituzionale , 10 giugno 2010, n. 198. è *incostituzionale l'art. 66, 2° comma, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al 1° comma - a tenore del quale i cancellieri, i segretari degli organi giurisdizionali e gli altri soggetti indicati nell'art. 10, lett. b), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati - non si applica al rilascio dell'originale o della copia dell'atto (sentenza o verbale di conciliazione) che conclude un processo di opposizione allo stato passivo fallimentare, in quanto tale atto è indispensabile per partecipare alla fase delle ripartizioni che partecipa della stessa natura dell'esecuzione forzata.*

Sentenza, n. 140 del 7 giugno 2022 Corte Costituzionale dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 comma 2 Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 nella parte in cui non prevede che *la disposizione di cui al punto 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo.* (cfr=

DAG.19/10/2022.0211028.U) per effetto di tale sentenza oltre le copie andrà, se richiesta, anche rilasciata la certificazione di passaggio in giudicato del provvedimento.

► **Determinazione delle procedura da sottoporre alla registrazione**

Ai sensi dell'articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione " i cancellieri e i segretari (vedasi le attuali qualifiche professionali di cui al CCNL integrativo Ministero Giustizia del 29 luglio 2010) per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato".

Art. 73 tusc comma 1 tusc *In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.*

La registrazione deve essere richiesta nei termini di cui al combinato disposto degli articoli 73, 73-bis tusc e dell'articolo 13 comma 3 DPR 26 aprile 1986 n 131 : non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dal deposito o pubblicazione del provvedimento o dall'acquisizione dei dati necessari alla registrazione.

Per i provvedimenti civili e penali in materia di risarcimento per fatto costituente reato, da registrarsi con la prenotazione a debito, i termini di cui sopra decorrono dal passaggio in giudicato, per il civile, dalla irrevocabilità per il penale.

Giudizio di importo inferiore ad € 1033 "l'art.46 della legge 374 del 21 novembre 1991, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assurge dunque a norma di portata generale che introduce un regime fiscale di maggior favore (secondo il quale è dovuto solo il pagamento del contributo unificato) che si applica a tutte le controversie civili di valore inferiore ad euro 1.033,00, a prescindere dall'oggetto del giudizio e dall'autorità giudiziaria competente alla sua trattazione, ispirata dall'intento di rendere più agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale in tali procedimenti." [DAG.16/01/2024.0010520.U DAG. 22/4/2022.0088930.U]

Per individuare quali atti scontino l'imposta di registro e quali ne siano esenti ci si atterrà a quanto previsto dall'articolo 37, 38 e dall'articolo 8 (tabella Allegata) DPR 26 aprile 1986 n 131 e succ. mod. e integrazioni (T.U. sull'imposta di registro) ai sensi dei quali :

Art. 37. (Atti dell'autorità giudiziaria). *Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.*

Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

Art. 38. (Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto). *La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.*

L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

Art. 8 (tabella Allegata, parte prima) " Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

e) *che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni, o la risoluzione di un contratto*

f) *dichiarato incostituzionale*

g) *di omologazione.*”

I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione nel caso di “*definizione anche parziale del giudizio*” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “*che intervengono nel merito del giudizio*” [risoluzione agenzia delle entrate 20 settembre 2007 n 257/E, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986]

→ **procedure relative a entrate iscritte a ruolo** ex articolo 66 comma 2 dlvo 122/99 Ai sensi dell' art 5 allegato A DPR 131/86 le procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi non sono soggetti ad imposta di registro

→ **decreti ingiuntivi** presupposto per l'assoggettamento all'imposta di registro è l'esecutività (cfr = articolo 37 dpr 131/1986) :

- i **decreti ingiuntivi esecutivi** ex art. 642 c.p.c. si registrano all'atto dell'emissione

- i **decreti ingiuntivi NON esecutivi** si registrano alla richiesta di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

- le **sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo** *scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia.. l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg* [Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011 Agenzia delle Entrate Direzione Centrale normativa e contenzioso nota prot. 75690 del 22.03.2021 confermando la tesi, già dalla stessa sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007 circolare Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U]

→ **Processo penale** *sono da assoggettare a registrazione, non soltanto le sentenze del giudice civile, ma anche quelle del giudice penale o speciale quando, nello statuire in materia di controversie civili, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell'imposta di registro.* [Ministero delle Finanze Circolare 10 giugno 1986, n. 37]

→ **lodi arbitrali** soggetta a registrazione il provvedimento che ne dichiara l'esecutività(cfr = articolo 37 dpr 131/1986) Il lodo dichiarato esecutivo, ai fini dell'imposta di registro, è equiparato alla sentenza civile Cass., Sez. Un., 21 agosto 1990, n. 8533.

→ **le ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello (ora art 348-bis e 348-ter cpc)** sono soggette a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 12 marzo 2014)

► **Registrazione dei provvedimenti di procedimenti regolamenti CE**

In tema di procedure europee che trovano applicazione nel territorio nazionale l'eventuale esenzione deve essere espressamente prevista dalla normativa europea e/o nazionale :

- *Prove nel processo civile Regolamento CE n 1206/2001*: esenti da ogni spesa per espressa disposizione della normativa europea (articolo 18 del Regolamento)
- *Ingiunzione Europea Regolamento CE n 1896/2006* : soggetta a imposta di registro
- *Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007* : non soggetta a imposta di registro in base al valore della domanda che facendo rientrare la controversia nella competenza del giudice di pace trova applicazione l'articolo 46 della legge 374/1991 [Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall' articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.” [DAG02/09/10/2010.0113135.U]
- *sequestro conservativo europeo sui conti bancari Regolamento CE n. 655/201*: soggetti a registrazione, secondo le regole generali i provvedimenti che definiscono le procedure di cui all'articolo 21 (*impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo*) , articolo 33 (*mezzi di ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo*), articolo 34 (*mezzi di ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo*), articolo 35 (*altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore*) e articolo 37 (*impugnazione*) e articolo 39 (*il diritto di un terzo di contestare un'ordinanza di sequestro conservativo e il diritto di un terzo di contestare l'esecuzione di una ordinanza di sequestro conservativo*). Relativamente alla procedura di cui all'articolo 8 (*Domanda di ordinanza di sequestro*

conservativo) riteniamo soggetto a registrazione il provvedimento con il quale il giudice procede, a richiesta del creditore, all'assegnazione della somma sequestrata, provvedimento quest'ultimo soggetto, e non potrebbe essere altrimenti, alle regole generali del nostro ordinamento interno.

► **Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali**

Specifiche problematiche si hanno in materia di registrazione provvedimenti giurisdizionali quando la registrazione dei provvedimenti giudiziari avviene con “*anticipazione dell'imposta*” da parte dello Stato.

Anticipazione dell'imposta che si attua per mezzo dello specifico strumento della *prenotazione a debito* [ai sensi dell' art. 3 lett.s) DPR 115/2002 "*prenotazione a debito*" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero] .

Con l'istituto della *prenotazione a debito* si ha la registrazione del provvedimento *senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute* [*cf.* circolare Agenzia delle Entrate n 13/E del 23 marzo 2004] .

Imposta prenotata a debito che, una volta determinata nel suo ammontare [= *liquidazione dell'imposta*] da parte dell'Agenzia delle Entrate [*cf.* Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso da ultimo risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U], verra “*annotata*” da parte delle Cancellerie del giudice che ha emesso il provvedimento nel modello 2/A/SG, e contestualmente *riportate* nel foglio delle notizie (per il foglio delle notizie vedi pagina e ss).

Per la circolare ministeriale giustizia n. 9 del 27/06/2003 “*poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.*”

Ai sensi del paragrafo 6, lettera j) della richiamata circolare , “ *nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito.*

Al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito “ *il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta...*” [risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015] .

Le particolari criticità, nell'istituto in esame, si manifestano :

- a) al momento della registrazione (ufficio tenuto e termini);
- b) al momento della individuazione del soggetto a carico del quale si registra a debito;
- c) al momento dell'individuazione se sussistono o meno i presupposti di legge per il recupero di quanto prenotato a debito da parte dello Stato;
- d) al momento dell'individuazione dei soggetti tenuti al rimborso di quanto lo Stato abbia prenotato a debito.

► **ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali**

≈ **individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito**

Le ipotesi di registrazione con prenotazione a debito sono, espressamente, previste dalla normativa vigente dall'art. 59 del testo unico imposta di registro.

L'articolo 59 del T.U. imposta di registro “...*enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute. È una norma di carattere eccezionale che deve essere applicata nei limiti previsti e con le modalità indicate dalla legge , sotto la personale responsabilità di quanti (rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, cancellieri, procuratori delle parti e parti stesse) intervengono, ciascuno per le proprie funzioni , nell'attività richiesta per la registrazione stessa*” [*cf.*= risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015].

Ai sensi nell'art. 59 del testo unico imposta di registro si registrano a debito, senza contemporaneo pagamento dell' imposte dovute:

- a) *le sentenze, «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le*

amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del (patrocinio a spese dello Stato) quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) *gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;*

c) *gli atti relativi alla procedura fallimentare;*

d) *le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.*

Nelle sopra elencate ipotesi il Legislatore ha, quindi, ritenuto opportuno derogare al generale meccanismo di applicazione dell'imposta, privilegiando esigenze diverse:

- nei casi di cui alle lettere a) quello di non gravare immediatamente con l'imposta sulle amministrazioni dello Stato parti in causa o sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

- nel caso di cui alla lettera c), non gravare sulla una procedura fallimentare in corso;

- nel caso di cui alla lettera d) di non imputare il pagamento dell'imposta alla vittima di un fatto costituente reato che abbia ottenuto dall'Autorità giudiziaria un provvedimento di condanna al risarcimento del danno subito, *facendo*, in caso di accoglimento della domanda del danneggiato, *prevalere non le ragioni di ordine fiscale ma motivi etico sociali* [cfr=Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995].

Per l'Amministrazione finanziaria [cfr= circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 3] in relazione alle ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo in commento "... *il motivo dell'introduzione di tale norma si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio...*".

Soggette a registrazione le sentenze penali con *condanna generica* al risarcimento del danno a favore della parte civile [cfr= circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n. 12 del 30 giugno 1995, n. 9 del 3 settembre 1997 e 1 giugno 2005 prot. n. 1/6160/U/44 e parere del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale degli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario del 7 aprile 1997]

La circolare del ministero delle Finanze n. 310333/89 del 4 luglio 1989 nello statuire che "*sono soggette a registrazione a debito le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisoria esecutiva*" sembrava potesse essere interpretata "*nel senso che l'obbligo di registrazione riguardasse soltanto le sentenze penali che contengono la liquidazione di una provvisoria e non anche quella di mera condanna generica.*".

Per il Ministero della Giustizia [circolare n. 8/2533/17 Ques. 87/111 del 18 novembre 1989] invece anche "*le sentenze penali di condanna generica al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinata, devono essere assoggettate all'imposta di registro in misura fissa*".... "*ciò in quanto il giudice penale nel comminare una condanna generica al risarcimento del danno incide su un rapporto di natura esclusivamente civilistica* [circolare n. 9 del 3 settembre 1997 conf. circolare prot. n. 1/6160/U/44 del 1 giugno 2005].

E' stato posto l'interrogativo se possa darsi una lettura estensiva del termine '*sentenze*' di cui all'art. 59 lett. d) testo Unico imposta di registro.

Per il Ministero della Giustizia [circolare prot. n. 5/99 del 10 novembre 1999] il termine "*sentenze*" nella richiamata normativa "...*è atta a comprendere anche provvedimenti dotati di forma diversa, ma ugualmente soggetti a registrazione, quali, in specie, le ordinanze di cui all'art. 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno acquisito l'efficacia di sentenza.*".

Per l' Agenzia delle Entrate [risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009] ..*la sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs 274 del 2000 si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito.*

Ciò si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs 274 del 2000 non si sostanzia né in un provvedimento di condanna, né in un provvedimento di accertamento nei confronti delle parti, ma dichiara estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitiva del giudizio non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 2 della Tabella, allegata TUR".

Soggetta a registrazione, in termine fisso, la conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile e in cui l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definisca anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale [cfr= Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009.]

≈ provvedimenti in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione

Nell' ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato l'art. 59, primo comma, lettera a) testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «*si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato*».

Per il Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 22 ottobre 1996"..."*occorre attribuire la massima ampiezza alla formula utilizzata nella norma in esame (art. 59 lett. a).*

Ciò comporta che tutte le sentenze relative a procedimenti in cui una parte sia un'amministrazione statale devono poter godere del beneficio della registrazione a debito.

Nessuna discrezionalità può essere esercitata in merito, atteso che occorre soltanto effettuare una ricognizione dell'esistenza del presupposto di fatto consistente nella presenza, in qualità di parte, di una amministrazione dello Stato".

Per l'Agenzia delle Entrate [risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015] per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un'Amministrazione Statale *rileva* la previsione dettata dal citato art. 59, comma 1, lett. a), del Testo Unico Imposta di registro, *che stabilisce che si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell'imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato.....*

Ai sensi dell' art. 3, lett. q) Testo Unico spese di giustizia “ *amministrazione ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazione dello Stato o altra pubblica Amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico*”.

L' equiparazione di un ente ad una amministrazione statale può essere fatta solo con legge [circolare Ministero dell'economia e Finanze prot. 7891/2017]

“in assenza di una norma di legge che preveda la prenotazione a debito delle spese, non rileva il soggetto che cura la difesa erariale” dell'Ente “ [Ministero Giustizia DAG n.158098 dell'11/12/2007]

E' fuori da ogni dubbio che i Ministeri rientrano nel concetto di *Amministrazione dello Stato* di cui al sopra richiamato articolo 3 lettera q) testo unico spese di giustizia.

Per l'individuazione di “*altra pubblica amministrazione*” bisogna fare riferimento a specifica normativa in materia o a specifico indirizzo ministeriale.

Sono, ai fini che ci interessano, Pubbliche Amministrazioni :

- *le Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio* [DAG.27/07/2012.0105325.U] ;

- *l' A.G.E.A. (agenzia per le erogazioni in agricoltura)* [risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005];

- *l'INAIL* nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, in cui gli atti non sono soggetti alla registrazione e , articolo 198 DPR. 1124/1965 quando agisce nei confronti dell'obbligato all'assicurazione;

- *l'INPS* nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, in cui gli atti non sono soggetti alla registrazione .

Non lo sono, sempre in relazione all'istituto in commento nel presente lavoro:

- *l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati* [nota prot. 7891 /2017 ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze- Direzione della giustizia tributaria – Ufficio III];

Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti della prenotazione a debito gli Enti territoriali [cfr= Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879] “..*gli enti territoriali...non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa dall'amministrazione dello Stato..*” (Comuni, Provincie,aziende sanitarie ecc) e regionali.

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Ai sensi del primo comma dell'art. 158, comma 1 lettera c) nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, è, tra l'altro, prenotata a debito, *se a carico dell'Amministrazione l'imposta di registro* ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera a) Testo Unico Imposta di registro .

Se a carico dell'Amministrazione letteralmente sta a significare che la sola presenza dell'Amministrazione pubblica quale parte in giudizio non fa scattare in automatico l'istituto della registrazione a debito occorrendo l'ulteriore elemento dato dalla soccombenza in causa della stessa Amministrazione pubblica.

A sostegno di quanto sopra l'indirizzo ministeriale giustizia, circolare n. 12 del 30 giugno 1995, secondo il quale l'istituto della prenotazione a debito dell'imposta di registro “..*deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa.*” .

La direttiva giustizia non trova , nel pratico, applicazione da parte delle Agenzie delle Entrate locali che sottopongono a prenotazione a debito per la sola presenza di parte pubblica nel giudizio, contravvenendo tra l'altro ad espressa direttiva del Ministero delle Finanze [risoluzione 17 novembre 1994 n 350] “ *la procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell'organo designato cioè del cancelliere giudiziario....*

E' quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito” .

Al momento,quindi, per gli Uffici finanziari prevale l'indirizzo secondo il quale *la sola presenza quale parte nel giudizio di una pubblica amministrazione* ne comporti, a prescindere dall'esito del giudizio, l'obbligo di registrazione .

Per l'Agenzie delle Entrate [Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11.07.2005] infatti “*si può, quindi, affermare che ogni qualvolta l'amministrazione dello Stato è 'parte processuale' nel giudizio, il provvedimento giudiziario deve essere sottoposto a registrazione a debito e, in caso di soccombenza definitiva dello Stato - con il passaggio in giudicato del provvedimento decisorio -, il cancelliere deve procedere ad annullare d'ufficio la partita di credito dell'erario.*”

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha competenza funzionale in materia di imposta di registro [cfr risoluzione del 21 settembre 2007 n. 263 e Ministero Giustizia DAG.19/08/2020.0131379.U]

Il successivo art. 159 del testo unico spese di giustizia disciplina l'ipotesi in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio prevedendo che:

a) qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.

b) nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata

La, *cattiva*, lettura del disposto di cui all'articolo 159 ha negli anni portato, negli anni passati , le Agenzie delle Entrate a registrare l'intera imposta a registro “*scaricando*” sulle cancellerie l'onere di dover provvedere al recupero della quota a carico della parte privata.

Ai *contrasti* tra uffici giudiziari e uffici finanziari ha posto fine la direttiva dell' Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015, ripresa dal Ministero della Giustizia con direttiva DAG.17/12/2015.0191670. U .

Nel merito l' Agenzia delle Entrate ha ritenuto che " *nell'ipotesi di procedimenti nei quali è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell' imposta va corrisposta dal ' altra parte processuale.*

Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell' articolo 10, lettera e), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell' imposta di registro.

Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all' Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002".

→ Imposta di registro nelle procedure esecutive attivate nei confronti delle amministrazioni dello Stato provvedimento 21 ottobre 2024 *L'imposta di registro, dovuta sull'ordinanza di assegnazione emessa in danno dell'amministrazione pubblica, deve essere prenotata a debito, giacché l'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 trova applicazione anche alle procedure esecutive. La mancata prenotazione a debito potrebbe generare una procedura di rimborso in favore del creditore procedente, destinata spesso a sfociare in azioni legali, con conseguente aggravio di spese per l'erario e responsabilità amministrativo-contabile a carico del personale di cancelleria.*

→ Imposta di registro sui provvedimenti che definiscono i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui l' Agenzia delle entrate-riscossione è parte convenuta opposta provvedimento 30 ottobre 2024 *Secondo le indicazioni fornite dall' Agenzia delle entrate, i provvedimenti che definiscono le impugnative proposte, ex art. 615 c.p.c., avverso le cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, in cui ADER è parte convenuta opposta, sono esenti dall'imposta di registro. Di conseguenza, tali provvedimenti non devono essere trasmessi all' Agenzia delle entrate per la relativa tassazione. Ad ogni modo, dalla lettura del provvedimento deve risultare che la controversia sia strettamente correlata alla riscossione delle entrate iscritte a ruolo dall' agente della riscossione.*

≈ provvedimenti in giudizi di equa riparazione e riparazione per ingiusta detenzione

I provvedimenti che definiscono i giudizi in materia di equa riparazione e di riparazione per ingiusta detenzione, rientrano tra le ipotesi di cui alla lettera a) articolo 59 testo unico imposta di registro.

Le ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione , e di riparazione per ingiusta detenzione, non rientrano, come potrebbe sembrare tra le ipotesi di cui alla lettera d) articolo 59 tusc ma tra le ipotesi di cui alla lettera a) del richiamato articolo.

I decreti di equa riparazione sono " *.. pronunciati in procedimenti in cui è sempre parte lo Stato, giacché, ai sensi dell' articolo 3, terzo comma, della legge n. 89/2001 il ricorso è proposto nei confronti del Ministero della Giustizia..del Ministero della Difesa...del Ministero delle Finanze ...del Presidente del Consiglio dei Ministri ..*" e pertanto " *...rientrano tra gli atti per i quali è prevista la registrazione a debito [circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell' Agenzia delle Entrate]...*"

Anche le ordinanze su ricorsi per ingiusta detenzione per il Ministero della Giustizia, DAG. n. 30490.U del 26 ottobre 2005, " *..rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso per effetto del combinato disposto degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR n. 131/1986 e dell'art. 8 comma 1 , lett. b) della tariffa , parte prima allegata al medesimo Testo Unico.*

Tali ordinanze sono, infatti, riconducibili agli atti dell' autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio..

... le suddette ordinanze rientrano tra i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato per i quali è prevista la registrazione a debito ex art. 59 comma 1 lettera a) del DPR 131/1986..”.

Per l’Agenzia delle Entrate [risoluzione dell’11 luglio 2005 n. 86] “.. in ordine alle modalità operative di registrazione, le ordinanze rientrano tra "(...) i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato (...)" per i quali è prevista la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta (articolo 59, comma 1, lettera a, atteso che la domanda riparatrice viene proposta proprio nei confronti dello Stato e il provvedimento della Corte d'Appello va notificata al Ministro dell'Economia e Finanze (Tesoro) (cfr. Parere del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1996, n. 1368/96).

In proposito si rinvia alle istruzioni amministrative impartite con circolare n. 13 del 23 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate, in tema di equa ripartizione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo..” .

Per la direttiva giustizia [DAG.28/11/2018.0237277.U] “ i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna.

Pertanto nel caso di rigetto totale e nulla per le spese come pure di inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale si esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopraindicati”. [in materia non risultano orientamenti da parte degli uffici finanziari, attualmente gli uffici giudiziari trasmettono gli atti a registrazione in considerazione del fatto che la tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate (cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, da ultimo risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U)]

≈ **giudizi in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato** (vedi anche argomento a pagina 495)

Tra le spese prenotate a debito a favore della parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, ex art. 131 tusc, nel processo civile e nel processo penale con parte civile rientra anche l’imposta di registro .

Ai sensi dell’ art.132 testo unico spese di giustizia “ nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge “.

La non felice disposizione normativa richiamata fa sì che alcune Agenzie delle Entrate provvedano a registrare l’intera imposta a registro a debito , ai sensi dell’articolo 59 lett. a) TUIR anche qui “scaricando” sulle cancellerie l’onere di dover provvedere al recupero della quota a carico della parte privata.

≈ **provvedimenti, civili e penali, che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato**

Il disposto di cui alla lettera d) comma 1 dell’articolo 59 TUIR deve essere coordinato con l’art. 73 comma 2-ter tusc per il civile e art. 73-bis tusc ai sensi dei quali : la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

Il disposto dell’art. 59, lett. d), del testo unico imposta di registro “va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato”.

La ricorrenza della previsione normativa di cui alla lettera d) art. 59 TUIR, inoltre, non presuppone necessariamente l'accertamento giudiziale del reato da parte del giudice penale .

Col termine generico di sentenze, l’art. 59, lettera d), TUIR ci si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di

manca di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c...

L'istituto in esame trova applicazione, quindi, anche in assenza di procedimento penale, alle sentenze emesse in sede civile che contengono condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali, ex articolo 2043 codice civile (risarcimento per fatto illecito), sia non patrimoniali (o morali) derivanti dal fatto illecito, nelle ipotesi previste dal combinato disposto degli artt. 2059 codice civile (che prescrive il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge), 185 e 198 codice penale.

Per l'Agenzia delle Entrate [risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009] “..la sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell'ambito del processo penale..”.

Per i giudici di legittimità [Cass. Civ. Sez. V, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007 e n. 24096 del 12/11/2014] la norma dell'art. 59, lett. d) TUIR si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato inteso in senso ampio in modo da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale.

Anche in caso di estinzione del reato il danno non patrimoniale può essere richiesto addicendo la giurisdizione civile.

il provvedimento in grado di appello ex art 578 c.p.p. che dichiara estinto il processo per amnistia o per prescrizione confermando, la condanna al risarcimento danni derivanti da fatti costituenti reato contenuta nella sentenza di primo grado è soggetto a registrazione a debito. [Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995]

Si dovrà, quindi, [circolare del 4 luglio 1989 n. 33 del Ministero Finanze] procedere alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari ascrivibili ad una delle seguenti categorie:

- 1) *ordinanze penali portanti liquidazione provvisoria;*
- 2) *sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisoria esecutiva;*
- 3) *sentenze civili che contengono condanna al risarcimento danni allorché si configuri una delle seguenti ipotesi:*
 - *il danno patrimoniale e non patrimoniale oggetto della condanna trova il proprio titolo, secondo la motivazione della sentenza, in un reato accertato precedentemente dal giudice penale;*
 - *l'autore del fatto illecito e' condannato, pur in assenza di procedimento penale, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, anche di quelli non patrimoniali (o morali).*

In materia penale “si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato” [circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997, n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/].

≈ procedura fallimentare (vedi anche argomento a pagina 520)

Nell'ambito delle procedure fallimentari bisogna tenere conto sia della procedura fallimentare in senso proprio che è: *la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura* espressamente disciplinata, dagli articoli 146 e 147 tusc, sia delle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento ipotesi disciplinata dall'art. 144 tusc.

Nella procedura fallimentare per la sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione, l'imposta di registro è prenotata a debito [articolo 59 lettera c) dpr 131/1986 e art. 146 comma 2 lettera a) dpr 115/2002].

≈ giudizio ordinario in cui è parte il fallimento (vedi anche argomento a pagina 527)

Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire o meno con prenotazione a debito.

L'articolo 59 lettera c) TUIR è specifico nel limitare la registrazione alla *procedura fallimentare* escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.

L'ipotesi che si potrebbero verificare in un giudizio ordinario con parte il fallimento sono :

- che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio ne chieda la registrazione a debito, o
- che sia l'Agenzia delle Entrate che nella fase della liquidazione chieda il pagamento al fallimento.

La prima delle ipotesi, che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio che ne chieda la registrazione a debito, non ha, a parere di chi scrive, legittimazione normativa a sostegno.

l'articolo 144 T.U. spese di giustizia prevede che “ *nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio*”.

Come visto l'articolo 59 lettera c) TUIR parla di *procedura fallimentare* che è cosa diversa dal giudizio ordinario in cui è parte il fallimento quindi le *spese* a cui fa riferimento il richiamato articolo 144 tusg non possono che essere limitate a quelle previste e necessarie al giudizio (contributo unificato, anticipazione forfettaria , diritti di copia oltre le spese anticipate necessarie per onorari di avvocato ed eventuale consulente di parte) .

L'altra ipotesi, ossia quella che sia l'Agenzia delle Entrate a, nella fase della liquidazione, chiederne il pagamento al fallimento trova (troverebbe) giustificazione nel principio della c.d. *solidarietà passiva* in riferimento alle imposte di registro ex articolo 57 decreto presidente della Repubblica n. 131/1986.

Ove si verificasse l'ipotesi in argomento la liquidazione a carico del fallimento dovrebbe essere proceduta dalla richiesta, da parte dell'Agenzia delle Entrate, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento soggetto a registrazione di *registrare a debito* e il relativo, ed effettivo pagamento da parte del curatore fallimentare , subordinato, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 146 testo unico spese di giustizia *alla disponibilità di liquidità nel fallimento*.

► richiesta prenotazione a debito

≈ *ufficio competente a chiedere la registrazione*

Per il Ministero delle Finanze [risoluzione 17 novembre 1994 n 350] *la procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell'organo designato cioè del cancelliere giudiziario....*

È quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito”

Al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito *il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.* [risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015] .

L'Ufficio di cancelleria competente a chiedere la registrazione è nel processo civile quello del giudice che ha emesso il provvedimento.

Sempre nel processo civile nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è la cancelleria del giudice in cui si definisce il giudizio.

Nel processo penale nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è, divenuto definitivo il titolo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione.

Nelle ipotesi di giudizio penale il Ministero della Giustizia [DAG. 10/2/2010.0020875.U] ha specificato che “*con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell'esecuzione e cancelleria tenuta all'annotazione di cui all'art. 27 D.M.*

n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione per il successivo inoltramento della richiesta di registrazione all'Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] previsto dall'art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002” .

Per la direttiva ministeriale Giustizia n 9 del 27 giugno 2003 “poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero...nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito” .

Anche nelle ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione, e riparazione per ingiusta detenzione, competente a chiederne, nelle modalità della prenotazione a debito, è la cancelleria.

A seguito dell'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia ricordiamo che, ai fini della registrazione, “ fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche.

L'atto iscritto a repertorio è quindi trasmesso in copia all'agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale.

All'atto dell'avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull'originale” .

≈ registrazione a debito a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate

Nell'ambito dell'istituto in esame l'attività dell'Agenzia delle Entrate [risoluzione 17 novembre 1994 n 350] non si limita ed esaurisce nella mera attività di registrazione

“ ...è quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito” .

Ai sensi del punto 2 dell'art 60 TUIR

...l'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.

≈ registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio

Anche le parti processuali , a seguito delle modifiche operate al testo unico spese di giustizia dal decreto legge 20 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 2 dicembre 2016 n. 225, possono segnalare alla cancelleria la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito .

Ai sensi del novellato articolo 73 testo unico spese di giustizia punto 2-quater

le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.

In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione .

≈ modalità di registrazione a debito

In materia di registrazione a debito e in particolare dei soggetti tenuti a richiederla trova applicazione l'art. 60 Testo Unico Imposta di registro che, in relazione alle modalità per la registrazione a debito, al comma 1 espressamente prevede :

la registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale

ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell' autorità giudiziaria che lo ha emanato.

Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

Nei casi di registrazione a debito ai sensi dell'articolo 159 testo unico spese di giustizia l' Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015, risoluzione n. 95/E, ha invitato gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all' Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: *"IMPOSTA di REGISTRO a DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002"* .

≈ individuazione della parte obbligata nell'ipotesi di cui all'art. 59 lett. d)

L'art. 59, lettera d), TUIR prevede che per le *"sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato"* (lett. d) si deve procedere alla *"registrazione a debito"* dell'imposta di registro.

Il successivo articolo 60, secondo comma, relativamente alla modalità di registrazione e disciplinando la soggettività passiva al tributo, impone che nelle sentenze predette *"deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito"* cioè *al fine di facilitare l'ufficio nel recupero dell'imposta prenotata a debito*. [cfr=circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37] .

Nell'ipotesi in esame l'espressa indicazione della parte *nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito* comporta, per questa fattispecie, non applicabile il principio della solidarietà di cui al precedente articolo 57 [circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37] .

Per la Suprema Corte di Cassazione , sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952, l'imposta deve essere recuperata *"nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno"*.

Depositata la sentenza, da parte del giudice, per il Ministero delle Finanze, risoluzione 17 novembre 1994 n. 330, il Cancelliere, *previo esame della stessa e degli atti del fascicolo processuale , deve identificare "in calce o a margine dell'originale della sentenza" la "parte obbligata al risarcimento danno", ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di "atti costituenti reato" in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna."*

≈ registrazione a debito: termini, decadenza e prescrizione

La materia relativamente ai termini per la registrazione degli atti giudiziari è disciplinata dall'articolo 13 del TUIR e dagli articoli 73, 73-bis e 73-ter testo unico spese di giustizia.

Ai sensi della richiamata normativa :

- ai sensi dell'art. 13 comma 3 TUIR *per i provvedimenti di cui all'articolo 10 comma 1 lettera c)* [= sentenze, decreti e gli altri atti degli organo giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle proprie funzioni] *diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67* [domicilio o residenza anagrafica delle parti] *o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi,*

- per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato;

- per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), testo unico imposta di registro diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti nello specifico sentenze decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione i cancellieri hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni, gli uffici di cancelleria devono richiedere, art. 13 TUIR, la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi ;

- per le sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

Per le sentenze degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato bisogna fare una, importante distinzione:

- se il provvedimento è emesso nel procedimento civile la registrazione deve avvenire decorsi dieci giorni e entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi, quindi dal loro passaggio in giudicato secondo le regole del codice di rito civile;

- se il provvedimento è emesso nel procedimento penale la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta decorsi dieci giorni e entro trenta giorni dal passaggio in giudicato. La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

La normativa del testo unico spese di giustizia in materia di registrazione a debito dei provvedimenti penali che attengono alla liquidazione del danno civile derivante da reato "deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile."

Il Ministero della Giustizia [DAG. 10/2/2010.0020875.U] ha precisato che "sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato vanno registrate e i cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per l'invio all'ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

È stato osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l'immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l'ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli artt. 73 bis e 73 ter del D.P.R. n. 115/2002. A ciò – si rileva - si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] previsti dalla legge.

Come è noto, l'irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell'art. 648 c.p.p., dallo spirare del termine per proporre l'impugnazione ovvero di quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] entro il quale la cancelleria del giudice dell'esecuzione deve trasmettere all'ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell'irrevocabilità.

Così facendo, infatti, non si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostative rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.

Proprio in questa prospettiva l'art. 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, prescrive – in linea con l'art. 625, comma 4, c.p.p. – l'obbligo per la cancelleria di annotare sull'originale della sentenza (o del decreto di condanna) l'irrevocabilità.

Non sfugge la fondamentale rilevanza dell'annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all'art. 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento.

Giova aggiungere che quando l'ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all'oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa. In tal senso depono l'art. 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che – per evidenti ragioni di celerità ed urgenza - prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all'ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell'annotazione della irrevocabilità sull'originale del provvedimento.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell'irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

Questa conclusione, peraltro, è del tutto coerente con i principi già affermati dalla sopra richiamata circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile, la quale ha ben posto in luce come la sentenza debba essere inviata “comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame”, così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento.

Con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell'esecuzione e cancelleria tenuta all'annotazione di cui all'art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all'Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni] previsto dall'art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002.”

In materia di registrazione a debito di una sentenza “...il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del Cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Di conseguenza, risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo D.P.R. 131/1986 “.

I termini di prescrizione, decennale, a carico degli uffici giudiziari non coincidono con i termini di prescrizione a carico delle Agenzie delle Entrate “...la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire , indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito e quindi anche prima dell'avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.. “ [Ministero della Giustizia prot. 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004]

≈ responsabilità in materia di registrazione a debito

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Testo Unico Imposta di registro “i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito” .

► recupero della spesa prenotata a debito

≈ aspetti generali, principio di solidarietà passiva

Attività di recupero delle spese processuali “ per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali “costituendo , i provvedimenti giurisdizionale “titolo della riscossione.” [Ministero Giustizia prot. n.0016318 dell'08/02/2011, e DAG 14/04/2015.009943.U]

Nell'evidenziare che le prenotazioni a debito hanno finalità meramente contabili i relativi importi saranno recuperati solo in presenza del presupposto della condanna della parte privata mentre non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna dello Stato.

Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”.

In materia di provvedimento registrato a debito vale il principio di solidarietà passiva tra le parti.

Chi ha adempiuto “può comunque esercitare l'azione di regresso, ai sensi dell'articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d'imposta su di esse gravante...”.

Quando parte processuale è una pubblica amministrazione, o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, opera sia la specificità relativa alla materia relativa alla registrazione dei provvedimenti sia quella relativa alla specifica materia per come disciplinata dal testo unico spese di giustizia.

Come meglio vedremo nel prosieguo del lavoro nelle ipotesi di registrazione a debito ex lettera d) comma 1 art. 59 testo unico imposta di registro ai fini dell'obbligo del pagamento dell'imposta di registro, deve ritenersi *non applicabile il principio della solidarietà* tra le parti processuali di cui all' articolo 57 testo unico imposta di registro.

≈ Ufficio competente al recupero della spesa prenotata

Per il Ministero delle Finanze [circolare n. 37 del 10 giugno 1986 e circolare n. 16 del 30 marzo 1989] sono gli “uffici di Cancelleria competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a debito”, dovendo gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) attenersi soltanto “ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione”.

Anche per il Consiglio di Stato [provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003] richiamato dal Ministero Giustizia [circolare prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004] in relazione alla competenza al recupero nelle ipotesi di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, e precisamente quelle di cui alle lettere a), b) e c) “... il nuovo Testo Unico abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari...”

Per gli Uffici del Ministero della Giustizia [circolare prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004] quindi, “ in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario “.

Per stabilire quale sia l'ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese processuali si ha quale riferimento l'articolo 208 del testo unico spese di giustizia ai sensi del quale:

1. *Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:*

a) *per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;*

b) *per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione.*

Per quanto sopra esposto in tema di individuazione del *Cancelliere* quale organo deputato al recupero dell'imposta di registro prenotata a debito permane [a carico degli Uffici di cancelleria] anche quando parte processuale sia una Amministrazione dello Stato [diversa dall'amministrazione giustizia per la quale la cancelleria opererebbe in ogni caso come organo periferico] che sia risultata vincitrice nella controversia processuale ?

Nella prospettata ipotesi per il recupero delle spese processuali prenotate a debito l'ulteriore fase di recupero è di competenza dell'Amministrazione Pubblica [DAG19/07/2011.0007630.U] parte processuale “ ..interessata..” alla quale “.. copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U...” [circolare n 9 del 26 giugno 2003] .

L'indirizzo ministeriale sopra richiamato (circolare n 9 del 26 giugno 2003) stabilisce inoltre che “..tale adempimento [trasmissione del foglio notizie] dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito...”

Sulla base del principio enunciato dall'Avvocatura dello Stato [parere n. 4900 dell'11 dicembre 2003] richiamato in circolare Ministero Giustizia [prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004] e dal Ministero delle Finanze [circolare n. 37 del 10 giugno 1986 e circolare n. 16 del 30 marzo 1989] nello stabilire l'onere a carico delle cancellerie anziché delle Agenzie delle Entrate del recupero di quanto prenotato a debito, principio che si può riassumere nel *..visto che la cancelleria deve già recuperare le altre spese processuali...per concessione recuperi anche le imposte di registro per le condanne al risarcimento dei danni..*" riteniamo che, anche per evidenti ragioni di economia procedurale, nel caso in esame valgano le stesse regole ossia che siano le Amministrazioni Pubbliche parti vittoriose in causa a recuperare oltre alle spese prenotate a debito a loro favore durante il processo anche l'imposta di registro prenotata a debito.

≈ recupero in giudizio in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: aspetti generali e ipotesi di compensazione

Competente al recupero nel caso di prenotazione a debito è, come visto [pagina 462], l'ufficio recupero crediti secondo le regole dei cui all'articolo 208 testo unico spese di giustizia.

Nel caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'importo della sentenza prenotata a debito ai sensi dell'articolo 59 lettera a) TUIR andrà recuperata nei confronti di parte abbiente risultata soccombente.

Titolo per il recupero è, nel civile l'articolo 91 c.p.c, nel penale gli articoli 535, 540, 541 c.p.p. il provvedimento che definisce il giudizio [conf. DAG.14/04/2015.009943.U].

Il momento del recupero è dato, ai sensi degli articoli 208, 212 e 227-ter tusc, dal passaggio in giudicato o irrevocabilità del provvedimento che definisce il giudizio.

Nel processo civile ai sensi degli articoli 133 tusc, per il processo civile *"Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato."*

Il Ministero della Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011, pone l'accento sulla opportunità *"che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione"*.

Nel caso in cui le parti processuali, attore e convenuto, siano entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato l'Erario ha diritto di recuperare nei confronti di parte soccombente pur se ammessa anch'essa al patrocinio di quanto anticipato e/o prenotato a debito a favore di parte vittoriosa ammessa al patrocinio se il magistrato nel provvedimento di condanna ne dispone, ex art. 133 tusc il pagamento a favore dello Stato [in materia vedi pag 497].

Nessun recupero nelle ipotesi di una Amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Nel caso in esame, infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte, Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n. 18583, *"... il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa."*

In materia di registrazione dei provvedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato opera l'articolo 132 tusc ai sensi del quale *" nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge "*.

Le varie Agenzie delle Entrate applicando l'articolo 59 lettera a) TUIR provvedono, all'atto della ricezione del provvedimento, alla registrazione per l'intero importo, disapplicando la parte dell'articolo 132 tusc ai sensi del quale *l'imposta di registro dell*

a sentenza è prenotata a debito per la metà se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa.

Nell'ipotesi in questione dovrebbe invece, a parere di chi scrive essere a carico dell'Agenzia delle Entrate, escluso i casi in cui sia parte diversa dalla parte ammessa al patrocinio a chiedere la registrazione, a registrare a debito per la metà o in quota a favore dell'Erario e ad agire per la rimanente metà o quota nei confronti della parte privata.

Nel processo penale valgono le regole civilistiche tenendo però conto del fatto che, per il principio di *tassatività degli effetti* (vedi pagina 497) a favore dell'imputato si producono le sole spese elencate nell'articolo 107 tusc [cfr.DAG.09/02/2011.0017349.U] che non contempla, tra le altre, le spese di registrazione della sentenza ai fini civilistici che rientrano, ex art. 108 tusc tra gli effetti a favore della sola parte civile ammessa al patrocinio e che, quindi, sono oggetto di recupero da parte delle cancellerie.

≈ recupero in giudizio cui parte è Amministrazione dello Stato: aspetti generali, ipotesi di compensazione, procedure per equa riparazione e per riparazione per ingiusta detenzione

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 (testo unico sull'imposta di registro) dispone che: *«si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».*

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui agli articoli 132 e 158 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, all'art. 158, comma 1, stabilisce che *“Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:(...); c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; (...)”.*

L'istituto della prenotazione a debito dell'imposta di registro *“deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa”* [circolare Ministero della Giustizia con doppia numerazione Giust DAG 10/02/2010.0001228.E e DAG 10/02/2010.0020605.UE]

Le spese prenotate a debito, ai sensi del comma 3 dell'art. 158, sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Nelle ipotesi di registrazione a debito di sentenze relative a controversie in cui è parte l'amministrazione dello Stato ex art 59 lettera a) TUIR *“ il recupero viene eseguito nei confronti della parte soccombente secondo le statuizioni del giudice in merito alle spese”* [Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995].

Nessun recupero va fatto nelle ipotesi di una amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso in esame, infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte, Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583, *“... il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.”*

L'Agenzia delle Entrate in caso di soccombenza di una pubblica amministrazione ha precisato [la precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12)] che: *“...in un giudizio civile in caso di soccombenza di un'amministrazione dello*

Stato e conseguente condanna alle spese di lite a favore della parte privata, la registrazione della sentenza avviene mediante l'istituto della prenotazione a debito.

Attenzione però, se il cancelliere non ha richiesto la registrazione a debito e l'ufficio dell'Agenzia ha notificato alla parte privata un avviso di liquidazione con la richiesta di pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza è la stessa parte privata che deve presentare istanza di autotutela chiedendo l'annullamento dell'avviso...".

Recuperabili le spese di registrazione, con le altre spese prenotate a debito, a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato se il magistrato nel definire il giudizio la condanna espressamente al pagamento delle spese a favore dello Stato.

In materia di giudizi in cui è parte una pubblica Amministrazione le maggiori criticità interpretativi hanno riguardato, la corretta applicazione dell'istituto della prenotazione a, nell'ipotesi in cui i procedimenti si concludano con la compensazione delle spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 159 tusc nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio "*...se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte*".

Inquadro correttamente l'istituto della prenotazione a debito nelle ipotesi di compensazione delle spese gli uffici giudiziari non dovranno procedere a nessuna attività di recupero atteso che la quota a carico della parte privata andrà riscossa dall'Agenzia delle Entrate.

Per l'Agenzia delle Entrate (anche tale precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12) "*...nel caso di compensazione delle spese di lite in un giudizio in cui è parte un'amministrazione dello Stato: il cancelliere deve richiedere la registrazione della sentenza con prenotazione a debito per la metà o per quota di compensazione dell'imposta, la parte privata deve procedere al pagamento della propria metà dell'imposta di registro.*"

Come visto nella precedente pagina 453 per la direttiva dell'Agenzia delle Entrate, [risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015, ripresa dal Ministero della Giustizia con direttiva DAG.17/12/2015.0191670. U] "*nell'ipotesi di procedimenti nei quali è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta va corrisposta dall'altra parte processuale.*

Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10, lettera e), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell'imposta di registro.

Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002".

In relazione alle competenze delle cancellerie giudiziarie il Ministero della Giustizia [circolare n 9 del 26 giugno 2003 e DAG.17/12/2015.0191670.U] ha precisato che "*...sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito..*"

I provvedimenti a seguito di ricorso per ***equa riparazione e di riparazione per ingiusta detenzione*** rientrano, come visto a pagina 454, nelle ipotesi di registrazione ex lettera a) dell'articolo 59 TUIR.

Sia per i provvedimenti in materia di equa riparazione che di riparazione per ingiusta detenzione si applicano gli stessi principi sia in materia di registrazione sia in materia di (eventuale) recupero.

Nessuna azione di recupero nelle nei casi di accoglimento dei ricorsi con contestuale condanna dell'Amministrazione Pubblica.

Recupero da effettuarsi in caso di rigetto dei ricorsi.

Nel caso di rigetto “...con provvedimento passato in giudicato della domanda...l'imposta prenotata a debito sarà recuperata ..in capo al ricorrente..”.

Diversa , stranamente vista la [analoga] natura dei due istituti, la disciplina in materia di recupero in caso di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Per il Ministero della Giustizia, DAG.28/11/2018.0237277.U , la direttiva dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2005 n. 86 “... fa riferimento alle sole ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione che accolgono il ricorso (con condanna alle spese o compensazione delle spese) oppure ancora alle ordinanze con rigetto della domanda e condanna alle spese....

Che invece nell’ipotesi di rigetto totale della domanda per ingiusta detenzione, definito con il “nulla per le spese” o “inammissibile” (Ministero dell’economia e delle finanze non costituito) non sembra sia corretto l’invio dell’ordinanza all’Ufficio del Registro con conseguente prenotazione a debito dell’imposta relativa...

...Orbene alla luce di quanto procede e tenuto conto del tenore delle disposizioni citate in normativa , si può affermare che i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna.

Pertanto nel caso delle “ordinanze di rigetto totale e nulla per le spese” come pure di “inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale” questa Direzione generale esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopra indicati..” .

Competente, comunque, all’ eventuale recupero, sia nel caso di equa riparazione che nelle ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione, è la cancelleria della Corte di Appello innanzi alla quale si è tenuto e definito il procedimento ai sensi dell’articolo 208 testo unico spese di giustizia .

≈ recupero nei giudizi in cui parte è il fallimento: aspetti generali e ipotesi di compensazione

Nella procedura fallimentare trova applicazione l’articolo 146 tusc. (vedi pag. 520 e ss)

La sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione, l’imposta di registro è prenotata a debito.

Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento (vedi pag. 527 e ss) si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire con prenotazione a debito.

L’articolo 59 lettera c) TUIR è specifico nel limitare la registrazione alla *procedura fallimentare* escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.

Nel fallimento trova applicazione l’art 146 tusc con quel che ne consegue anche con riferimento alla somma dovuta a titolo di registrazione a debito , somma da recuperarsi solo in presenza di attivo fallimentare .

Diverso il caso del giudizio ordinario in cui è parte il fallimento.

Il recupero di quanto registrato a debito, in caso in cui il fallimento risulti vincitore nel giudizio, avverrà a carico di parte soccombente e nelle misure ordinarie a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale si è definito il giudizio .

In caso in cui il fallimento risulti soccombente le spese prenotate a debito a suo favore quindi anche l’eventuale imposta di registro andranno annotate, a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale la causa ordinaria si è conclusa, nel foglio notizie che andrà trasmesso alla cancelleria del giudice fallimentare per l’eventuale recupero in caso di attivo fallimentare.

Per il Ministero della Giustizia [DAG.22/01/2021.0013688.U anche in Foglio Informativo n. 2/2021] “.. appare infine opportuno che le cancellerie civili, all’esito della causa ordinaria - in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione – comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.”

≈ recupero nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d) D.P.R. n. 131/86).

Si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) TUIR “.. le sentenze [civili e penali] con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato..” nonché “...le ordinanze di cui all’articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato..”

La registrazione a debito ai sensi dell’articolo 59 lettera d) del TUIR “...va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un’ipotesi di reato”. [rif. Cassazione 20 novembre 1990 n. 11198, 12 agosto 1995 n. 8845, 20 luglio 2002 n. 10641] .

Per il Ministero della Giustizia “ in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario “ [circolare prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004]

Ricevuta in restituzione la sentenza “... è il Cancelliere che deve procedere a recupero delle imposte nei confronti della “parte obbligata al risarcimento del danno..” . [circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37 e circolare n. 16 del 30 marzo 1989, parere Consiglio di Stato n. 4900/03 del 11 dicembre 2003, circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia] .

Nel caso in esame , come hanno avuto modo di precisare i giudici di Legittimità, l’imposta deve essere recuperata "nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno" [cfr. Cass. sez. Tributaria sent. 24 gennaio 2007 n. 5952] .

Nella materia in esame, ai fini dell’obbligo del pagamento dell’imposta di registro, deve ritenersi non applicabile il principio della solidarietà tra le parti processuali di cui all’ articolo 57 TUIR [Corte Costituzionale sentenza n 414 del 18 luglio 1989] .

Competente al recupero, come in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito, è l’Ufficio giudiziario per come individuato ai sensi dell’articolo 208 tusc.

Per il principio di tassatività nel processo penale e per il combinato disposto di cui agli articoli 107 e 108 testo unico spese di giustizia queste spese vanno recuperate anche nei confronti dell’imputato condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nelle ipotesi di cui all’articolo 59 comma 1 lettera d) testo unico imposta di registro l’ufficio giudiziario lo Stato non è parte processuale e “...non si sostituisce al predetto soggetto in favore del quale è emessa la statuizione, ma si pone quale unico immediato creditore dell’imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno...” [circolare 18 novembre 1989 n. 8/2533/17.Q.87./III] .

Essendo quindi lo Stato estraneo al giudizio quindi unico immediato creditore dell’imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno , le cancellerie provvederanno al recupero nei confronti delle parti a danno delle quali è stata disposta la prenotazione a debito stessa a prescindere dalle statuizioni relative alla compensazione, totale o parziale, delle spese contenute in sentenza.

Eventuali compensazioni, totali o parziali, rientreranno infatti tra i rapporti delle parti processuali dovendo la cancelleria provvedere al recupero dell’intera somma prenotata a debito.

Il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all’ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento “ Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246

≈ Registrazione con prenotazione a debito direttive ministeriali

- ✓ In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario (circolare prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004]
- ✓ Il titolo per il recupero delle spese prenotate a debito non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate per la riscossione, quindi comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio (Circolare DAG25/01/2006.0009512.U del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)
- ✓ nel penale (ai sensi art. 67 legge 69/09) recupera l’ufficio competente all’esecuzione (Circolare DAG.10/2/2010.0020875.U del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)
- ✓ “...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all’ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria

la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento“ Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246

- ✓ Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile DAG 14/04/2015.009943.U *“L’attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell’08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione. Pertanto, nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art.134 del D.P.R. 115/2002.”*
- ✓ DAG.17/12/2015.0191670. U Oggetto: articolo 159 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95/E del 19 novembre 2015L’Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 ha adottato la Risoluzione n. 95/E avente ad oggetto la registrazione delle sentenze in cui è parte un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito ai sensi dell’articolo 159 del testo unico delle norme legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Nel merito l’Agenzia ritiene che *“ nell’ipotesi di procedimenti nei quali è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell’ articolo 10, lettera e), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro.”*Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all’atto della trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: *“IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002.*Si richiamano inoltre le disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), precisando che sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l’imposta di registro per la sola quota prenotata a debito.
- ✓ Come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 95/E *“devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la precedente risoluzione 21 novembre 2008 n. 450/E nella parte in cui si afferma che “...qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell’agenzia delle entrate procede alla liquidazione dell’imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza.”* L’istituto della prenotazione a debito dell’imposta di registro deve essere applicato nei casi in cui l’amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa (cir. Min con doppia numerazione Giust DAG 10/02/2010.0001228.E e DAG 10/02/2010.0020605.UE)
- ✓ Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 5/99 del 10 novembre trova applicazione l’articolo 59 lett d) DPR 131/1986 per le ordinanze di cui all’articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato
- ✓ il provvedimento in grado di appello ex art 578 c.p.p. che dichiara estinto il processo per amnistia o per prescrizione confermando, la condanna al risarcimento danni derivanti da fatti costituenti reato contenuta nella sentenza di primo grado è soggetto a registrazione a debito. Ministero Giustizia circolare n 12 del 30 giugno 1995
- ✓ si registrano a debito le sentenze penali con condanna in favore della parte civile entro 30 giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza stessa. Min. Giust. 8/2533/17 del 28 novembre 2019, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44
- ✓ si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato a nota Min. Giust. n.0229118.U del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44
- ✓ *al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio*

- penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.* risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015
- ✓ si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull'imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato. nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1991
 - ✓ nei processi in cui è parte l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito *l'istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all'imposta di registro ...deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa.* nota DAG.10/02/2010.0020605.U Ministero Giustizia
 - ✓ riscossione delle spese di giustizia in cui è parte l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e all'anticipazione delle spese *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti del processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali, mentre quando l'amministrazione pubblica è la parte soccombente non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione visto che non si dovrà procedere al recupero delle spese. Nei casi in cui parti del processo siano più amministrazioni pubbliche per le quali trovi applicazione l'art. 158, il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti del processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito.* nota DAG.18/07/2011.0097630.U Ministero Giustizia
 - ✓ *nelle procedure esecutive nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell'istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l'articolo 158 del DPR del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica.* nota DAG.04/11/2013.0145935.U Ministero Giustizia conferma DAG.03/03/2022.0047348.U
 - ✓ Imposta di registro nelle procedure esecutive attivate nei confronti delle amministrazioni dello Stato provvedimento 21 ottobre 2024 *L'imposta di registro, dovuta sull'ordinanza di assegnazione emessa in danno dell'amministrazione pubblica, deve essere prenotata a debito, giacché l'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 trova applicazione anche alle procedure esecutive. La mancata prenotazione a debito potrebbe generare una procedura di rimborso in favore del creditore procedente, destinata spesso a sfociare in azioni legali, con conseguente aggravio di spese per l'erario e responsabilità amministrativo-contabile a carico del personale di cancelleria.*
 - ✓ Imposta di registro sui provvedimenti che definiscono i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui l'Agenzia delle entrate-riscossione è parte convenuta opposta provvedimento 30 ottobre 2024 *Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, i provvedimenti che definiscono le impugnative proposte, ex art. 615 c.p.c., avverso le cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, in cui ADER è parte convenuta opposta, sono esenti dall'imposta di registro. Di conseguenza, tali provvedimenti non devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate per la relativa tassazione. Ad ogni modo, dalla lettura del provvedimento deve risultare che la controversia sia strettamente correlata alla riscossione delle entrate iscritte a ruolo dall'agente della riscossione.*
 - ✓ procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione *“tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..”* Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U
 - ✓ Decreti di equa riparazione – *vi è l'obbligo di registrazione (a debito)* – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995, e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004
 - ✓ ordinanze che liquidano l' equa riparazione ex art. 314 cpp *non sono assimilabili alla sentenza penale che condanna al risarcimento dei danni derivanti da fatti costituenti reato..diverso è infatti il titolo su cui i due si fondano..nel caso di condanna al risarcimento dei danni derivanti da fatti costituenti reato il fatto è illecito che costituisce il substrato della pronuncia con conseguente responsabilità (di natura civilistica) extracontrattuale (art. 2043 e 2059 cc) incombente*

sull'imputato.. l'ordinanza di liquidazione dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione evidenzia, invece, un particolare rapporto di diritto pubblico che inrecorre tra lo stato e l'imputato che ha subito l'ingiusta custodia cautelare senza che tale situazione possa però configurarsi come illecita (cfr Cass sez VI 18/12/1991 e Cass sez. II 19/4/1991) Circolare ministero giustizia n 12 del 30 giugno 1995

- ✓ I provvedimenti che definiscono i procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione sono assoggettati all'imposta di registro(a debito) - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004,)
- ✓ procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione “ *la direttiva dell'Agenzia delle Entrate dell'11 luglio 2005 n. 86 fa riferimento alle sole ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione che accolgono il ricorso (con condanna alle spese o compensazione delle spese) oppure ancora alle ordinanze con rigetto della domanda e condanna alle spese....Che invece nell'ipotesi di rigetto totale della domanda per ingiusta detenzione, definito con il "nulla per le spese" o "inammissibile" (Ministero dell'economia e delle finanze non costituito) non sembra sia corretto l'invio dell'ordinanza all'Ufficio del Registro con conseguente prenotazione a debito dell'imposta relativa... Orbene alla luce di quanto procede e tenuto conto del tenore delle disposizioni citate in normativa , si può affermare che i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna. Pertanto nel caso delle "ordinanze di rigetto totale e nulla per le spese" come pure di "inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale" questa Direzione generale esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all'Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopra indicati..” Ministero della Giustizia DAG.28/11/2018.0237277.U*
- ✓ Disposizioni in materia di leggi terrorismo Circolare Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I senza numero l'art. 10 della L. 3 agosto 2004, n. 206, che reca **"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"**, prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato. Detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli artt. 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio "ex lege" possano godere di tutti i benefici consequenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell'ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui, come noto, rientra la gratuità delle copie degli atti processuali ai sensi del citato art. 107, n. 2. Tale soluzione sembra conforme alla "ratio" della normativa in esame, che prevede una serie di benefici in favore delle vittime e dei superstiti delle vittime di reati di terrorismo. Ne consegue che le copie degli atti processuali potranno essere rilasciate gratuitamente ai soggetti che effettivamente rivestano tale condizione
- ✓ **Opposizione alle decisioni di revoca o cessazione dello status di rifugiato** (art 35 e 35 bis dlgs 25/2008) DAG.19/08/2020.0131379.U

► ESENZIONE

≈ *Aspetti generali*

In materia tributaria/fiscale *le norme che stabiliscono agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva [cfr articolo 14 preleggi] .*

Le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione [cfr. Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso risoluzione n. 266/E del 30 ottobre 2009]

La giurisprudenza di legittimità [per tutte =Corte di Cassazione 5 marzo 2009, n. 5270] ha avuto più volte modo di chiarire che le norme agevolative, in quanto norme speciali e derogatorie delle norme generali, sono di stretta interpretazione .

La normativa, quella esentiva, che non ammette “ interpretazioni analogica o estensiva.. con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” [cfr. Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106 e Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso risoluzione n. 266/E del 30 ottobre 2009]

Difficile una esaustiva indicazione dei provvedimenti esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e, quindi, anche della registrazione .

Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 73 tuscg ...*il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione...*e, per indirizzo ministeriale *gli atti non soggetti all'imposta di registro non devono essere inviati all'agenzia delle entrate per la registrazione.* [cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione n. 21/E del 27 febbraio 2002 e Ministero della Giustizia circolare n. 4 del 28 giugno 2002].

Al TUIR , D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono allegati una tariffa e una tabella.

La tabella Allegata al TUIR *Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro* (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986) e relativa agli *Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione* , negli articoli 2 e 11 appare alquanto generica.

Il richiamato articolo 2 della Tabella si limita ³ ad individuarne l'esenzione per gli *Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.*

Meno generico , ma in parte superato , quando indicato dall'articolo 10 della Tabella che prevede l'esenzione relativamente a: *sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533* [disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria] ; *atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392* [procedure in materia di locazioni articolo 57 e articolo 44]; *contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.*

Soggetti a registrazione, quindi, i provvedimenti, definitivi o meno, "*che intervengono nel merito del giudizio*" [circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e 20 settembre 2007 n 257/E] .

Non soggetti a registrazione i provvedimenti che, senza entrare nel merito:

≈ si pronunciano sulla competenza territoriale del magistrato adito [cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione n. 45/E del 09.05.2001] ;

≈ si pronunciano che sull'incompetenza per materia o per valore [cfr. Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010, Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013 prot.88604/U , circolare Ministero Giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U , e DAG.14/04/2021.0078541.U] ;

≈ che dichiarino cessata la materia del contendere [cfr. Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010, Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013 prot.88604/U e circolare Ministero Giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U e DAG.14/04/2021.0078541.U] ;

≈ che dichiarino l'estinzione del giudizio [cfr. ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio-inesistente l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 263/E del 21 settembre 2007- anche se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell'articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione del carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti - risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491/98 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U] anche a seguito di rinuncia espressa al giudizio [cfr. Risoluzione 21 settembre 2007, n. 263/E dell'Agenzia delle Entrate e Circolare DAG.14/04/2021 0078541.U] ;

≈ che dichiarino l'incompetenza per ragioni di continenza [cfr. la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza (giudizio già pendente dinanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16/11/2007)] ;

³ [«L'ambito di previsione dell'art. 2 della tabella dovrebbe essere destinato ad abbracciare tutta l'area degli atti giudiziari che non trovi la propria collocazione né nell'art. 8, né subordinatamente nell'art. 9», sulla base della considerazione che «sarebbe arduo individuare la ragione in base alla quale identici effetti sarebbero colpiti da imposta di registro, se prodotti da atti negoziali, mentre sfuggirebbero a imposizione, se provocati da provvedimenti giudiziari»; conseguentemente si è ritenuto che «l'art. 2 della tabella citata regoli il trattamento tributario di quei provvedimenti giudiziari che, oltre a non essere specificatamente previsti nell'art. 8 della tariffa parte prima, non hanno nemmeno ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale». Ris. Min. Fin. 7 giugno 1988 n. 220660

≈ il provvedimento con il quale vengono disposti il sequestro conservativo e il sequestro giudiziario [cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione 14 settembre 2007, n. 255/E *non sono soggetti a registrazione, in quanto privi di natura definitiva, i provvedimenti cautelari non anticipatori (o conservativi) quali il sequestro conservativo (articolo 671, codice di procedura civile) e il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito..*] ;

≈ i provvedimenti di ripartizione di somme tra creditori adottati in mancanza di controversie risoluzione [cfr. Min. Finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005 Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi “...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :

ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : no registrazione

provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : no registrazione

ordinanze assegnazione beni mobili immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi :si registrazione] ;

≈ i provvedimenti in materia di giurisdizione volontaria [cfr. con riferimento agli atti di volontaria giurisdizione non produttivi di effetti patrimoniali e non riconducibili quindi all’art. 9 della tariffa (Risoluzione Ministero delle Finanze 7 giugno 1988 n. 220660). *Sebbene pronunciati in sede di volontaria giurisdizione per i provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato- vi è l’obbligo di registrazione* (circolare Agenzia dell’entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03, DAG.07/10/2005.022290.U, DAG.08/03/2006.00272304.U,DAG.26/11/2007.015/006.U.) *Soggetti a registrazione pur trattandosi di atti di volontaria giurisdizione, “il provvedimento previsto dall’art. 379, secondo comma, Codice civile, per la concessione di una equa indennità al tutore, nonché l’atto con cui il pretore liquida un compenso al curatore dell’eredità giacente”.*(risoluzione 7 giugno 1988, n. 220660). *La sentenza dichiarativa di morte presunta è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro* (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) (= mia considerazione- in materia di assenza non ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali esentivi ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione)] ;

≈ le ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosità o finita locazione [cfr. gli atti giudiziari in questione non intervengono a conclusione di una “controversia” nel senso voluto dall’art. 37, t.u.r., ma “rappresentano provvedimenti intesi a prevenire l’instaurarsi della lite stessa” Ministero delle Finanze circolare 22/01/1986 n 8/201201 Dir. Gen. Tasse e imposte indirette affari, Div. VIII .] ;

≈ le sentenze penali del giudice di pace di non luogo a procedere per avvenuta estinzione del reato conseguente a intervenuta condotta riparatoria-risarcitoria del danno sensi dell’art. 35, d.) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 [Agenzia delle Entrate risoluzione 6 agosto 2009, n. 206/E “*la sentenza che dichiara l’estinzione del reato, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria, avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito. Cio’ si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000 non si sostanzia ne’ in un provvedimento di condanna, ne’ di accertamento nei confronti delle parti, ma “dichiara (...) estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo”. Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitiva del giudizio non e’ soggetto all’obbligo di registrazione, ai sensi dell’articolo 2 della Tabella, allegata TUR”.*] ;

≈ i provvedimenti di liquidazione onorari ,

≈ i provvedimenti a natura sanzionatoria,

≈ i provvedimenti conclusivi di attività amministrative [esempio correzione errore materiale] .

Le sentenze recanti condanna al pagamento di somme di danaro sono sempre soggette all’imposta di registro prevista per la registrazione delle sentenze a nulla rileva il fatto che il diritto sottostante risulta esente da imposizione.

L’imposta conseguente alla sentenza ha come presupposto l’atto giudiziale ed è dovuta per il costo connesso alla fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione giustizia. [cfr. Cassazione Civile sez. V ordinanza n. 20818 del 6 settembre 2017] .

In linea con i principi di celerità, razionalizzazione ed economicità che sottengono alle attività delle pubbliche amministrazioni, il testo unico spese di giustizia [articolo 73 comma 1 testo unico spese di giustizia] ha introdotto l’obbligo della registrazione, e quindi dell’invio degli atti alle locali Agenzie delle Entrate dei soli provvedimenti soggetti alla riscossione dell’imposta [D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ART. 278 (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo) 1. Fino all’attivazione

delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.] ,

Ne restano esclusi *tutti gli atti dell'autorità giudiziaria non riconducibili alla giurisdizione contenziosa in materia civile e privi della concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti* [cfr. Ministero delle Finanze risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106 e 21 settembre 2007 n. 263, Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008] .

L'esenzione dall'imposta di registro si ha, inoltre, riguardo sia all'organo che emette il provvedimento giurisdizionale sia riguardo alla materia oggetto della controversia .

≈ Esenzione in relazione al soggetto giudicante

Sono esenti dalla registrazione:

- a) Gli atti della Corte Costituzionale (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
- b) del Consiglio di Stato (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
- c) della Corte dei Conti (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
- d) I provvedimenti dei Tribunali Amministrativi Regionali (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
- e) delle commissioni tributarie (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
- f) degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro) [sono giudici speciali: il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, i Commissari regionali liquidatori di usi civici, i Tribunali militari e le Commissioni tributarie] .

Per quel che interessa relativamente ai provvedimenti della giurisdizione ordinaria non sono soggetti a registrazione:

- a) I provvedimenti della Corte di Cassazione (art. 73, comma secondo bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in vigore dal 4 luglio 2009)

≈ Esenzione in relazione al procedimento

L'esenzione in questione può operare sia in relazione alla procedura dichiarata esente per legge [esempio in materia di lavoro] sia in relazione al contenuto del provvedimento a prescindere dalla materia oggetto della controversia [esempio provvedimenti di condanna inferiori alle 1.033 €].

Non soggetti all'imposta di registro quei provvedimenti che pur avendo natura decisoria non intervengono, neppure parzialmente, nel merito del giudizio [provvedimenti sulla competenza, sull'estinzione del giudizio , con i quali venga disposto il sequestro conservativo o giudiziario, le ordinanze istruttorie in corso di giudizio] .

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure con *interesse pubblico* quali quelli relativi al contenzioso elettorale [articolo 2 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986] -

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative all'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rimborso delle imposte e tasse [articolo 5 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986] .

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative alle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria [articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986].

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali [articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986].

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative contratti di mezzadria, di colonia, soccida, per pascolo e alimenti di animali [articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986].

Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative alle controversie in materia di locazione di immobili urbani [articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986] .

Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi alla procedura della tutela , dell'affiliazione e dell'affidamento [articolo 46 disposizioni di attuazione del codice civile] .

Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi alla procedura di amministrazione di sostegno , dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'incapacità naturale [articolo 46 bis disposizioni di attuazione del codice civile] .

Non soggetti a registrazione i provvedimenti traslativi o dichiarativi aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro immobiliare [articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986].

Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi a procedure per le quali lo Stato *agevola il ricorso alla giurisdizione* [cfr. sentenza Corte Costituzionale 18 marzo 2004 n. 98] non *aggravando il costo del procedimento* quali quelli relativi alle opposizioni a sanzioni amministrativa ex articolo 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 [l'esenzione si applica anche ai gradi successivi Agenzia delle Entrate risoluzione 30 ottobre 2008 n. 408].

Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi ai *procedimenti relativi all'azione civile in materia di violenza nelle relazioni familiari* [art. 7 Legge 4 aprile 2001 n.154/2001] per i quali lo Stato agevola il ricorso alla giurisdizione.

Esenti, per le chiare finalità, dall'imposta di registro i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento ex articolo 282-bis , comma 3, codice di procedura penale e articolo 342- ter , comma secondo, codice civile [articolo 9, comma 8, legge 23 dicembre 1999 n. 488].

Non soggetti a registrazione i provvedimenti intesi a *prevenire l'instaurarsi di una lite giudiziaria* [cfr dal parere reso dall'Avvocatura dello Stato alla Direzione Generale delle Tasse del Ministero delle Finanze e riportato nella circolare 8/201201 del 22 gennaio 1986] quali le ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o sfratto per morosità o finita locazione [cfr Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Tasse- circolare 8/201201].

Non soggette a registrazione i provvedimenti relativi alle Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007, non soggette a imposta di registro in base al valore della domanda, inferiore ad € 1.033, che fa rientrare la controversia nella competenza per valore del giudice di pace e trova applicazione l'articolo 46 della legge 374/1991 .

Non costituisce presupposto per l'assoggettamento all'imposta di registro il carattere esecutivo del provvedimento giudiziario, fatto salvo che per i decreti ingiuntivi [cfr Cass. Civ., sez. VI – V, ord. n. 12480/2018] che scontano l'imposta di registro nei soli casi di:

- a) decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex articolo 642 codice di procedura civile;
- b) decreti ingiuntivi dichiarati esecutori ex articolo 647 codice di procedura civile;
- c) a seguito di concessione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione ex articolo 648 codice di procedura civile;

d) a seguito di rigetto [decreti ingiuntivi esecutivi revocati “..se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell'imposta proporzionale quest'ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa.” (Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006)] o accoglimento parziale dell'opposizione ex articolo 653 codice di procedura civile [Le sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)] ;

- e) a seguito della dichiarazione di esecutorietà ex articolo 654 codice di procedura civile.

In relazione ai giudizi innanzi al Giudice di pace non soggetta a registrazione “ *la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza (giudizio già pendente dinanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione*”. [cfr risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007].

≈ Esenzione in relazione al quantum liquidato inferiore a € 1.033

A prescindere dell'oggetto della controversia, dell'ufficio giudiziario adito e dal grado di giudizio sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.645,69. [art. 9, 9° comma, l. 23 dicembre 1999, n. 488].

Le sentenze ed il verbale di conciliazione nei procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1.033 sono esenti dall'imposta di registro “*in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della controversia*” [cfr circolari Ministero della Giustizia

n. 7 del 5 luglio 1997 e senza numero del 26 gennaio 1998 in tal senso anche circolare n 30/E del 30 marzo 2001 Agenzia delle Entrate secondo la quale “*essendo l'imposta di registro una imposta d'atto, non si può prescindere dall'effettivo contenuto della sentenza e del verbale di conciliazione dei giudici di pace*”] .

L'Agenzia delle Entrate facendo seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n 16310 del 16 luglio 2014 [in materia anche Cass., 24 luglio 2014, nn. 16978, 16979, 16980, 16981 e Cass., 16 maggio 2016, n. 10044] con risoluzione n 97/E del 10 novembre 2014 ha, revocando la precedente risoluzione n 48/E del 18 aprile 2011, esteso l'esenzione dall'imposta di registro alle sentenze nel grado di appello ai giudizi del giudice di pace definiti con provvedimenti di valore inferiore ad € 1.033 [vedasi anche Ministero della Giustizia con circolare DAG.21/03/2016.0052330.U] .

Esenti , prescindere *dell'oggetto della controversia, dell'ufficio giudiziario adito e dal grado di giudizio*, dall'imposta di registro i provvedimenti di valore inferiore ad € 1.033.

Esteso il beneficio dell'esenzione dall'imposta di registro *per tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio , dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato*. [Cassazione Civile ordinanza n. 21050 del 2 ottobre 2020 richiamata in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U e ordinanza del febbraio 2021 Cassazione Civile ordinanza n. 4725 del 22 febbraio 2021 richiamata in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U] ,

Per principio generale essendo, quindi, l'imposta di registro “*imposta d'atto*” che *colpisce il provvedimento in relazione al valore nel pronunciato*, seguendo l'originario indirizzo della giurisprudenza di legittimità [Cassazione civile sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014] , dell'Agenzia delle Entrate [Agenzia delle Entrate n. 97/E del 10 novembre 2014] e del Ministero della Giustizia [Ministero della Giustizia DAG. n. 52330.U del 21 marzo 2016] non sono più da assoggettare ad imposta di registro *a prescindere dal giudice e dal grado di giudizio* i provvedimenti sotto i 1.033 €.

≈ Liquidazione spese processuali

In materia di liquidazione delle spese processuali va tenuto conto della eventuale presenza, nel giudizio, di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

In questi casi alla liquidazione delle spese operata nel dispositivo del provvedimento che definisce la fase o il grado del giudizio, ex articoli 91 c.p.c., processo civile, e 535 e 541 c.p.p. , nel processo penale, segue la liquidazione di quanto dovuto al professionista o consulente di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di somme anticipate dallo Stato ex artt. 82 e 83 testo unico spese di giustizia.

Le due tipologie di spese sono tra di loro in un rapporto da genere (= liquidazioni ex codice di rito) a specie (= liquidazioni ex tuscg) :

≈ nei procedimenti in cui sono le parti private che anticipano le spese avremo , in sentenza , una sola liquidazione = spese processuali a carico di parte soccombente nel processo civile articolo 91 c.p.c. nel processo penale articoli 541 o 542 c.p.p.,

≈ nei procedimento in cui lo Stato anticipa le spese avremo più liquidazioni =

- quella, ex art. 91 c.p.c., nel processo civile e 535,541,542 c.p.p. nel processo penale, nel dispositivo della sentenza;

- quella ordine ex art. 165 e decreto ex art. 82, 83 tuscg

[N.B. per chi fosse interessato ad approfondire tale aspetto → Caglioti Gaetano Walter “Liquidazione degli onorari e delle spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Principi, provvedimenti, criticità e orientamenti della giurisprudenza e ministeriali” in ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- venerdì 31 marzo 2023 e Il Caso.it –foglio di informazione giuridica – mercoledì 8 marzo: Caglioti Gaetano Walter “riduzione degli onorari al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Criticità e “ipotesi” di soluzione ” Il Caso.it –foglio di informazione giuridica – mercoledì 8 marzo 2023 e Salvis Juribus – rivista di informazione giuridica lunedì 6 marzo 2023 e ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- lunedì 6 marzo 2023]

sub 1)decreti liquidazione ai difensori e ausiliari ai sensi del tuscg

Non soggetti a registrazione i provvedimenti con i quali vengono *liquidate* le spettanze ai difensori e agli ausiliari del magistrato nei casi previsti dagli articoli 82,83,115,116,168,168 bis testo unico spese di giustizia [articolo 130 tuscg, nel processo civile, «*gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà*». articolo 106-bis tuscg, nel processo penale, «*gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.* »] :

a) Le spese professionali [compensi dei difensori , ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte] sono liquidate, nel processo civile e penale, con apposito decreto ai sensi degli articoli 82 e 83 tuscg.

Per la richiamata normativa “*l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 DPR 115/02*” [cfr. DAG.13/10/2009.0124745.U conforme Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844] trovano la loro regolamentazione, nella *specificazione del quantum [ridotto] anticipato e da recuperare* ⁴, nella normativa specifica del testo unico spese di giustizia

Per l'Agenzia delle Entrate [risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa- n. 23/E 24 febbraio 2017] i provvedimenti in oggetto sono privi “*..del carattere della decisorietà, non idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti ... non essendo provvedimenti che intervengono nel merito del giudizio...*”.

Quindi “*non rientrano nel novero degli atti dell'autorità ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono , anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, di cui all'articolo 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, bensì nella previsione residuale dell'articolo 2. della tabella (atti per i quali non vi è l'obbligo della registrazione)*”

Ricordiamo, però, che i provvedimenti che definiscono i giudizio di opposizione a tali liquidazioni sono soggette a registrazione [cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 260 del 21 settembre 2007 e n. 267/E del 26 giugno 2008 e e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03, Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U] .

b) Il decreto di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio ex articolo 116 testo unico spese di giustizia rientra nei casi di esenzione , anche dall'imposta di registro, di cui all'articolo 32 , comma 1, delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale.

Per l'Agenzia delle Entrate [risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 267/E del 26 giugno 2008] “*il decreto di liquidazione dei compensi emanato nei confronti del difensore d' ufficio è esente da imposta di registro, bolli e spese, e che detti compensi assumono rilevanza ai fini dell'IVA.*”

sub 2) liquidazione spese processuali ai difensori e ausiliari ai sensi della normativa codicistica procedurale

Le spese professionali liquidate, nel processo penale artt. 541 o 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 e, su richiesta del difensore interessato, art. 93 c.p.c., che trovano la loro regolamentazione nei codici di rito e nei parametri ministeriali relativi agli onorari [Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 aggiornati dal Decreto Ministero Giustizia 13 agosto 2022 n. 147] , e il recupero, nei confronti di parte soccombente o condannata, rientra [è regolamentato da e] nell'ambito dei rapporti giuridici tra privati [*Il rapporto che intercorre tra le parti del giudizio è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all'esecuzione* (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571, Corte Costituzionale sentenza N. 109 del 24/03/2022.)] .

Non soggetti a registrazione i provvedimenti con i quali vengono *liquidate* le spese processuali ex articolo 91 c.p.c., nel processo civile , e 541 c.p.p. , nel processo penale.

Anche tali tipologie di provvedimenti “*non rientrano nel novero degli atti dell'autorità ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono , anche parzialmente, il giudizio..... bensì nella previsione residuale dell'articolo 2. della tabella (atti per i quali non vi è l'obbligo della registrazione)*”

⁴ per un eventuale approfondimento in materia di recupero → Caglioti Gaetano Walter “*Guida al recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale*” in Professionegiustizia.it 31 gennaio 2023.

Le liquidazioni delle spese non concorrono alla quantificazione dell'imposta di registro ne sono soggette a separata tassazione essendone *irrilevanti ai fini della individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta* “[Agenzia delle Entrate risoluzione n. 263 del 21/09/2007].

Dette spese avendo natura prettamente processuale, tra l'altro soggette ad IVA, non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali *non essendo provvedimenti che intervengono nel merito del giudizio* ma attengono all'obbligo, a carico delle parti, di *sopportare i costi del processo* [articoli 4 e 8 tusg].

La sussistenza dell'obbligo di registrazione, come visto, *“inerisce alla natura della questione processuale che deve riguardare pretese civilistiche”* [cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 206 del 6 agosto 2009] e agli atti *“ che intervengono nel merito del giudizio a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere”* [cfr. circolare ministero delle Finanze n. 8 del 22 gennaio 1986, risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45 del 9 maggio 2001, risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 255/E del 14 settembre 2007].

I dubbi relativi alla registrazione anche dei provvedimenti che statuiscono limitatamente alle spese processuali sono stati, erroneamente, generati nei vari uffici giudiziari dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate che in alcune sue risoluzioni in specie in materia di regime fiscale dei provvedimenti di accoglimento e/o rigetto emessi ex art.669 e ss e 700 e ss [cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 255/E del 14 settembre 2007] , dei provvedimenti di accoglimento e/o rigetto delle domande di manutenzione o reintegrazione nel possesso [cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 257/E del 20 settembre 2007] alla previsione dell'obbligo della registrazione del provvedimento negativo o positivo che entra nel merito del giudizio , quindi soggetto *de plano* a registrazione , ha fatto seguire l'inciso *“e liquida le spese del giudizio”* o *“ con condanna del soccombente alle spese”*, quasi a condizionarne la registrazione del provvedimento alla espressa statuizione sulle spese del giudizio.

La tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria attiene, come più volte sottolineato, esclusivamente a quegli atti che *definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti* [cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 263 del 21 settembre 2007 e Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008] e, appare chiaro come la liquidazione delle spese processuali non incida sulla situazione giuridica oggetto del giudizio.

Non soggetti, quindi, a registrazione i provvedimenti giurisdizionali che non definiscono, neanche parzialmente , il giudizio e che si limitano a statuire semplicemente sulle spese processuali.

La predetta conclusione trova conferma anche per i provvedimenti che dichiarano estinto il giudizio , quindi non soggetti a registrazione.

Per l'Agenzia delle Entrate e per gli Uffici Ministeriali Giustizia infatti nei provvedimenti che dichiarano estinto il giudizio *“la liquidazione delle spese di cui all'articolo 306, comma 4, c.p.c. in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, ne attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto è irrilevante ai fini della individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta”* [cfr. risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-199, Agenzia delle Entrate risoluzione n. 263 del 21/09/2007 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U]

► **provvedimenti non giurisdizionali e imposta di registro**

aspetti generali

R.D. 30.1.1941 n 12

Art. 4 *Ordine giudiziario*.

L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero.

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

Nell'ambito delle attività che si svolgono negli uffici giudiziari si producono provvedimenti ed atti, di competenza dei magistrati o del personale amministrativo, che si caratterizzano per la loro natura non giurisdizionale.

Per tali atti e provvedimenti nasce la necessità di stabilirne la loro, eventuale o meno, trasmissione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione e il pagamento della relativa imposta di registro.

attività non giurisdizionali del magistrato

L'attività della magistratura negli uffici giudiziari non si limita alla sola natura giurisdizionale.

Alcune delle attività del giudice, anche nell'ambito dello stesso giudizio, non hanno quali finalità quella di risolvere la [o una] controversia giudiziaria ma di intervenire, per espressa disposizione normativa, con provvedimenti a natura amministrativa/contabile.

Per tali provvedimenti si pone il problema della registrazione con relativa corresponsione dell'imposta di registro o meno.

Di seguito una, ci si augura, completa elencazione delle attività in oggetto.

→ **Provvedimenti di nomina Periti e Consulenti Tecnici d'Ufficio, Cancellieri e Notai per la predisposizione di inventari in materia successoria e fallimentare.**

Attività che rientrano tra gli *atti diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa* [rif. art. 2 Tabella Parte Prima "atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione"].

→ **Liquidazione delle spese processuali e o dei compensi a difensori, ausiliari del magistrato, consulenti tecnici di parte.**

Non sono soggetti a registrazione i provvedimenti, emessi nel corso del giudizio, e finalizzati alla liquidazione delle spese processuali e o dei compensi a difensori, ausiliari del magistrato, consulenti tecnici di parte.

→ **Ammenda e accompagnamento del teste non comparso, ammenda nei confronti del Perito o del Consulente tecnico d'Ufficio nei casi espressamente previsti dai codici di rito.**

Provvedimenti che hanno natura sanzionatoria e non rientrano tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione.

→ **Decreto condanna per Inadempienza dell'aggiudicatario**

L'Inadempienza dell'aggiudicatario - dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario per il decreto emesso ai sensi del combinato disposto art. 587, secondo comma, cpc e 177 disp. att. cpc non vi è l'obbligo della registrazione [cfr. risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate].

→ **Procedimenti in materia di trascrizione e/o iscrizione ipoteca ex art. 2674-bis codice civile**

Ai sensi dell'articolo 2674 bis codice civile nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l'obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico (la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

→ **Correzione errori materiali nei provvedimenti definitivi di fasi o gradi del giudizio.**

L'esenzione dall'imposta di registro opera per provvedimenti che correggono errori materiali nei provvedimenti definitivi di fasi o gradi del giudizio deriva dalla *natura non giurisdizionale di tali provvedimenti*.

Provvedimento che, per la giurisprudenza di legittimità [cfr. Cassazione Civile sez. I sentenza n. 13075/2003] e come da direttive ministeriali giustizia [circolari Ministero della Giustizia prot. 102628.U del 16 aprile 2018 e provvedimento 11 aprile 2018 in Foglio Informativo n. 2/2018], è conclusivo di una attività che ha natura *meramente* amministrativa.

Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione [Cass., 29 novembre 1993, n. 11809; Cass., 17 maggio 2010, n. 12034, e, da ultimo, 27 giugno 2013 n. 16205, Corte di Cassazione sezione VI Civile – 2 sentenza 11 giugno – 3 novembre 2015, n. 22396] “ *il provvedimento di correzione di errore materiale ha carattere meramente ordinatorio in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità*”.

Orbene “*il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 s.s. c.p.c. non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa.*

Il procedimento da luogo ad un mero incidente del giudizio in cui il provvedimento da correggere è stato pronunciato, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta, in quanto è diretta esclusivamente ad emendare un difetto di formulazione esteriore dell’atto scritto rispetto al suo contenuto, nel caso in cui questo sia palese sulla base della sua sola lettura.

L’ordinanza di correzione – è questa la forma del provvedimento nel caso dell’art. 288 c.p.c., comma 2 – non ha dunque natura decisoria, appunto perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimento oggetto della correzione ...”.

A carico degli uffici di cancelleria l’obbligo, ad integrazione, di comunicare all’Agenzia delle Entrate delle correzioni effettuate alla sentenza.

attività del personale amministrativo giudiziario

Il servizio giustizia non si risolve solo nell’attività dei magistrati.

Sarebbe riduttivo della complessità e della varietà di compiti nel e del servizio giustizia.

E’, anche se poco noto, come le attività di un ufficio giudiziario siano caratterizzate non solo dal supporto alla giurisdizione ma abbracciano sempre più ampi settori amministrativi, informatici, tecnici e contabili.

La stessa attività di supporto alla giurisdizione comporta attività non giurisdizionali di esclusiva competenza, autonomia e responsabilità del personale amministrativo.

Nelle controversie in cui lo Stato *anticipa eo prenotata a debito* le spese le attività delle cancellerie, a seguito dei provvedimenti dei magistrati relative alla liquidazione spese di lite non si limitano alla semplice pubblicazione e comunicazione del provvedimento che definisce il giudizio.

Vengono, infatti, poste in essere tutte le attività amministrative/contabili finalizzate al pagamento a favore degli aventi diritto e, ricorrendone i presupposti di legge, al recupero delle stesse nei confronti dei soggetti privati tenuti al pagamento per soccombenza o condanna nel giudizio.

Altri, e di diverso tenore, risultano essere gli adempimenti delle cancellerie in relazione alle spese che si formano, anche per diretta attività delle parti, nel processo.

Riguardo alle funzioni ,diversi autori, distinguono in linea generale le funzioni del personale uffici di cancelleria e segreterie giudiziarie in:

≈ giurisdizionali, che sono quelle che svolgono una funzione integrativa della Giurisdizione nei suoi tre aspetti della:

- documentazione (funzioni analoghe a quelle del notaio e come questo conferisce all’atto la fede pubblica),

- assistenza (partecipa alla formazione dell’atto)

- autenticazione (rispetto agli atti del Giudice egli imprime il sigillo della ufficialità e della legalità, che sottrae il provvedimento alla disponibilità dello stesso giudice)

≈ non giurisdizionali, amministrative o contabili quali :

- partecipazione quale componente o segretario a commissioni centrali o periferiche operanti in seno all’amministrazione della giustizia,

- espletamento di incarichi ispettivi,

- legalizzazione delle firme,

- vidimazione dei registri di cancelleria ,

- atti notori

- attività contabili di adempimento alle liquidazioni disposte dai magistrati.

Le attività del personale amministrativo che è strettamente correlato alla registrazione degli atti, non giurisdizionali, e all'imposta di registro, si identificano:

a) nelle successioni ereditarie [Il cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione può ricevere: rinuncia alla eredità (art. 519 cc) e/o accettazione con beneficio di inventario (art. 484 cc) che vanno annotate nel registro successioni di cui all'articolo 52 disposizioni di attuazione del codice civile] con obbligo di registrazione di rinunce, accettazioni con beneficio di inventario e relativo inventario;

b) nelle procedure relative alle tutele: oltre all'assistenza e collaborazione all'attività giurisdizionale del magistrato anche nell'attività redazione di inventari.

c) nelle procedure fallimentari: oltre all'assistenza e collaborazione all'attività giurisdizionale del giudice delegato e del curatore anche nell'attività redazione di inventari.

ALLEGATO A

Quadro riepilogativo direttiva Ministero della Giustizia DAG.03/11/2017.0206556.U

Tipo di Provvedimento	Registrazione	Modalità di Tassazione	Copia uso esecuzione	Copia uso prosecuzione giudizio
Civile: provvedimenti che definiscono il grado del giudizio escluso il risarcimento per fatti costituenti reato	Richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione o emanazione	Imposta di registro a carico delle parti	Rilascio immediato Ministero della Giustizia 2 novembre 2005 Prot. n. 32288	Rilascio immediato Ministero della Giustizia 8 settembre 2015 Prot.128641/U e 128644/U 25 settembre 2015 Prot. 0139212 3 novembre 2017 .Prot.206556.U
Civile: Condanna risarcimento danni prodotti da fatti costituenti reato	Richiesta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato	Prenotazione a debito	Rilascio immediato Ministero della Giustizia 2 novembre 2005 Prot. n. 32288 del	Rilascio immediato Ministero della Giustizia 8 settembre 2015 Prot.128641/U e 128644/U 25 settembre 2015 Prot. 0139212 3 novembre 2017 .Prot.206556.U
Penale: Condanna risarcimento danni a favore di parte civile	Richiesta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato	Prenotazione a debito	Rilascio immediato Condanna ex comma 2 articolo 540 c.p.p. Alla definizione dell'appello Art. 605 c.p.p.	

Ai sensi dell'art. 37, gli atti giudiziari in materia civile soggetti ad imposta sono:

- 1) gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio;
- 2) i decreti ingiuntivi esecutivi;
- 3) i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- 4) le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere;
- 5) alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.

ALLEGATO B

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro per disposizioni di legge

- ✓ *Procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);*
- ✓ *Procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);*
- ✓ *Provvedimenti della Corte di Cassazione (articolo 73 c. 2-bis D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115);*
- ✓ *Procedimenti davanti al giudice di pace relativi alle cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374) [ricordare , vedi elencazione esenzione per disposizioni ministeriali, che l'esenzione si estende anche al giudizio di appello avverso tali provvedimenti] e l'esenzione è in rapporto al contenuto del provvedimento ;*
- ✓ *Attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374);*
- ✓ *Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007 [N.B.= non soggetta a imposta di registro in base al valore della domanda, inferiore ad € 1.033, che fa rientrare la controversia nella competenza per valore del giudice di pace trova applicazione l'articolo 46 della legge 374/1991]*
- ✓ *Prove nel processo civile Regolamento CE n 1206/2001 [esenti da ogni spesa per espressa disposizione della normativa europea (articolo 18 del Regolamento)]*
- ✓ *terrorismo e stragi di tale matrice (articolo 2, comma 26, legge 191/2009)*
- ✓ *Procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (art. 6 comma 13 d.lvo 150/2011);*
- ✓ *Opposizione accertamento violazione codice della strada (art. 7 comma 13 dlvo 150/2011);*
- ✓ *Verballi di conciliazione di valore non superiore ad euro 51.645,69 (art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488);*
- ✓ *Accertamenti Tecnici Preventivi -processo verbale di conciliazione che viene formato in esito al tentativo di conciliazione esperito dal consulente tecnico art. 696-bis, c.p.c*
- ✓ *Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge n. 180/1978);*
- ✓ *Procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi (art 5 allegato A DPR 131/86);*
- ✓ *Procedure relative a entrate iscritte a ruolo ex articolo 66 comma 2 d.lvo 122/99;*
- ✓ *Procedure civili,penali,amministrative e contabile per vittime di atti di terrorismo e stragi o dei superstiti ai sensi dell'articolo 2 legge comma 26 legge 191/2009;*
- ✓ *Procedimenti di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *Procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni familiari (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);*
- ✓ *accordo nella negoziazione assistita (art. 6 1° c., legge 12 settembre 2014 n. 132);*
- ✓ *Provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148, c.c., nell'ambito dei rapporti genitori/figli (Corte costituzionale , 11 giugno 2003, n. 202) ;*
- ✓ *Provvedimenti relativi di affidamento e adozione di minori(art. 82 legge 4 maggio 1983 n. 184);*
- ✓ *Procedimenti relativi all'azione civile in materia di violenza nelle relazioni familiari (art. 7 Legge n.154/2001);*
- ✓ *Procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere l'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter codice civile (art. 7 Legge n.154/2001);*
- ✓ *Procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);*
- ✓ *Procedura per rettificazione di sesso non si registra (perché la legge di riferimento art 4 legge 164/82 richiama in materia di sentenza la normativa di cui alla legge 898/70 che per il regime tributario fa riferimento all'art.19 legge 74/1987);*
- ✓ *Procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, legge 13 aprile 1988, n. 117);*
- ✓ *Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dall' art. 18 comma 8 d.lvo 150/2011);*
- ✓ *Procedimenti diniego nulla osta ricongiungimento familiare,permesso di soggiorno per motivi familiari provvedimenti relativi diritto all'unità familiare (art. 20 comma 13 dlvo 150/2011)*
- ✓ *Procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p. D.lvo 28 luglio 1989 n. 271);*
- ✓ *Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. (art. 5 Legge 10 maggio 1976, n. 346);*
- ✓ *Procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge, n. 607/1966);*

- ✓ *Procedimenti in materia di contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali art. 10 Tabella allegata DPR 131/1986);*
- ✓ *Procedimenti anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);*
- ✓ *Provvedimenti di sfratto case popolari (art.33 R.D. 1165/38);*
- ✓ *Mediazione civile sino ad € 50.000 (art. 17 d.lvo n 28/2010);*
- ✓ *Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (DPR 131/86art 11-bis Tabella atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione);*
- ✓ *Azioni popolari e controversie in materia di ineleggibilità,decadenza e incompatibilità elezioni comunali,provinciali e regionali (art.22 comma 15 dlvo 150/2011);*
- ✓ *Azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità elezioni europee (art.23 comma 15 dlvo 150/2011);*
- ✓ *Impugnazioni decisione commissione elettorale in tema di elettorato attivo(art.24 comma 8 dlvo 150/2011) .*

ALLEGATO C

Provvedimenti soggetti all'imposta di registro direttive ministeriali

- ✓ ***I provvedimenti giurisdizionali*** sono soggetti a registrazione nel caso di “*definizione anche parziale del giudizio*” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “*che intervengono nel merito del giudizio*” circolare 22 gennaio 1986 n. 8 del ministero delle Finanze , risoluzione n. 45/E Agenzia delle Entrate 9 maggio 2001, risoluzione n. 257/E Agenzia delle Entrate 20 settembre 2007, risoluzione n. 211/E Agenzia delle Entrate 25 marzo 2021
- ✓ ***L'atto iscritto a repertorio*** (ndr registro questo ancora soggetto all'obbligo di verifica quadrimestrale) è *trasmesso in copia all'agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale* circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010 .
- ✓ “*..con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce nel merito in quanto il giudice rigettando la pretesa fatta valere in giudizio dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale..*” Agenzia delle Entrate risoluzione n. 211/E del 25 marzo 2021, Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U
- ✓ ***Le ordinanze emesse a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato*** è soggetta a registrazione. Agenzia delle Entrate risoluzione n 213/E del 11 agosto 2009
- ✓ In materia di ***misure cautelari*** sono da sottoporre ad imposta di registro le ordinanze che sono idonee ad anticipare la decisione di merito e nello specifico a) *l'ordinanza che , in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto, b) l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda proposta in via cautelare c) il provvedimento che definisce il reclamo o provvede sull'istanza di modifica o di revoca (art. 669-decies) avverso il provvedimento cautelare, fatto salvo, in ogni caso, il successivo conguaglio o rimborso rispetto all'imposta sul provvedimento reclamato .* risoluzione Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2007 n. 255/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U
- ✓ ***i provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss c.p.c. 703 e ss c.p.c.*** “ *qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'art. 8 allegato T.U imposta di registro...in definitiva l'ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese del giudizio.... l'ordinanza di rigetto che respinge, con condanna alle spese, la domanda proposta in via cautelare”* sono da sottoporre alla formalità della registrazione - risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255/E del 14 settembre 2007, n 257/E del 20 settembre 2007, n. 91/E del 13 ottobre 2016, circolare ministero giustizia DAG.28/11/2007.0152002.U DAG.14/04/2021.0078541.U
- ✓ ***i provvedimenti emessi a seguito di reclamo ex articolo 669 terdecies*** sono soggetti a registrazione (DAG29/01/2015.0016420.U)
- ✓ ***provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato-*** vi è l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia

- Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03, Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U,
- ✓ **provvedimenti in materia di onorari e diritti di avvocato** (legge 13 giugno 1942 n 794) vi è l'obbligo di registrazione circolare Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03
 - ✓ **non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la *distrazione delle spese l'avvocato agisca in giudizio per il recupero delle stesse.*** circolare 9 dicembre 2004 n 1/13193/u/44 Min. Giustizia Dip. Aff. Giust
 - ✓ **I provvedimenti che definiscono i *procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione* sono assoggettati all'imposta di registro - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV)**
 - ✓ **provvedimenti del giudice di pace valore superiore ad € 1.033 Circolare senza data 29 settembre 2003** Agenzia delle Entrate n. 34/E del 30 marzo 2001, n. 257/E del 20 settembre 2007, Commissione tributaria provinciale Roma n. 350 del 31 agosto 2010 *la registrazione è in relazione alla cifra, maggiore di 1.033, liquidata nel provvedimento*
 - ✓ **Verbale di conciliazione nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace il verbale di udienza con il quale è dichiarato il non doversi a procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato a seguito di remissione di querela che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale intervenuto tra le parti, se vi è stata costituzione di parte civile definendo anche se solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione** (Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)
 - ✓ **Le ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello** (ora art 348-bis e 348-ter cpc) sono soggette a registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 12 marzo 2014 e nota Ministero della Giustizia n.7404 del 4 novembre 2013)
 - ✓ **Le sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg** (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011 e circolare ministero giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U)
 - ✓ **sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione_ circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002
 - ✓ **Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996 conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006;
 - ✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “*se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86*
 - ✓ **Decreto di omologazione del concordato preventivo** – vi è l'obbligo di registrazione Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007;
 - ✓ **Decreti che rendono esecutivi i piani di riparto dell'attivo fallimentare** circ. 30 luglio 1990, n. 58/260228, Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678 . la ris. 21 aprile 2008, n. 168;

cf. anche la precedente Riunione degli Ispettori Compartimentali del 21 giugno 1988), sono ipotizzabili tre distinte situazioni:

- a) approvazione del piano di riparto senza modifiche per mancanza di osservazioni dei creditori ovvero con modifiche corrispondenti ad osservazioni o richieste di alcuni creditori non contestate dagli altri creditori o dal curatore; NO registrazione dell'atto;
 - b) approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni non concernenti modifiche allo stato passivo: SI registrazione;
 - c) approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni su crediti non fatti valere in precedenza: SI registrazione
- ✓ **Ordinanza di assegnazione del credito pignorato presso il terzo debitore** risoluzione Ministero delle Finanze 17 novembre 1994 n. IV-8-350;
 - ✓ **Sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso...** Agenzia Entrate 17 dicembre 2008;
 - ✓ **Sentenza di usucapione dei fondi rustici è soggetta a registrazione** Agenzia dell'entrate Risoluzione n 201/e del 2 agosto 2007 modificata dalla risoluzione n 76/E del 27 luglio 2011 *sempreché tramite tali acquisti venga realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici;*
 - ✓ **La provvisoria accordata ai sensi del d.lvo 209/2005 deve ritenersi soggetta a registrazione autonoma...** (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)
 - ✓ **la conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso** - Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009
 - ✓ Nelle **procedure esecutive** in cui sono presenti provvedimenti di assegnazione e o di distribuzione per l' applicazione dell'imposta di registro si deve non solo realizzare la *"pretesa creditoria posta a fondamento dell'esecuzione"* ma deve verificarsi anche un *"effetto ulteriore e diverso: il trasferimento del bene o del credito"* Avvocatura Generale consultazione n. 4049/91 del 13 maggio 1992 e Ministero Finanze Dir. Aff. Gen. e Cont.. circolare n. 45/IV-8_134 del 27 dicembre 1993 .
 - ✓ **l' ordinanza che in accoglimento della domanda di reintegrazione o manutenzione dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio nonché l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria con condanna del soccombente alle spese avendo natura definitiva della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l'imposta di registro** – risoluzione Agenzia delle Entrate n. 257/E del 20 settembre 2007;
 - ✓ **l' ordinanza di accoglimento o rigetto della denuncia di nuova opera e di danno temuto** risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255 del 14 settembre 2007 e n. 257/E del 20 settembre 2007);
 - ✓ **procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa ripartizione** *"tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia..*Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U e DAG 14/04/2021.0078541.U;
 - ✓ **verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 362 codice civile, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione** – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U;
 - ✓ **verbale di inventario procedure di eredità giacente, sono soggette al regime della registrazione** – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U;
 - ✓ **La sentenza dichiarativa di morte presunta** è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) (nota bene- mia considerazione- in materia di assenza non ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione)
 - ✓ **concessione di equa indennità al tutore** risoluzione n. 220660 del 7 giugno 1988 ;
 - ✓ **provvedimento di liquidazione di compenso al curatore dell'eredità giacente** risoluzione n. 220660 del 7 giugno 1988 ;

- ✓ **Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi** (ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) “...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : NO REGISTRAZIONE
provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : NO REGISTRAZIONE
ordinanze di assegnazione di beni mobili o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE
- ✓ **MEDIAZIONE decreto di Omologa** “ il decreto di omologa dell’accordo di mediazione quando l’accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all’agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro.” DAG.28/02/2018.0040734.U;
- ✓ **MEDIAZIONE decreto di Omologa** “ il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione – che infatti si conclude con la sottoscrizione dell’accordo di mediazione-ne farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione” Agenzia delle Entrate consulenza giuridica n. 956-3/2018;
- ✓ **Sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato** , circolare min Giust. DAG 10/2/2010.0020875.U, vanno registrate e i cinque giorni (ora 30 giorni) per l’invio all’ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell’irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata
- ✓ **Sentenze penali con condanna generica.** avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell’art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” **le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile** continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997, Min. Giust. Dip, Aff. Civ. inoltre, ai sensi di quest’ ultima “qualora l’imposta venga determinata sulla base della sentenza o del provvedimento interinale emessi nel successivo giudizio sul quantum debeatur in misura proporzionale potrà darsi luogo al conguaglio (art. 37 primo comma DPR 131/86) tra l’imposta come sopra determinata e quella fissa dovuta per la registrazione delle sentenze penali di cui trattasi”
- ✓ **l’ingiunzione di pagamento europea** è soggetta all’imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall’ordinamento italiano.. Ministero della Giustizia circolare prot. n. 113135.U del 1 settembre 2010

ALLEGATO D

Registrazione con prenotazione a debito direttive ministeriali

- ✓ In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario (Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)
- ✓ Il titolo per il recupero delle spese prenotate a debito non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate per la riscossione, quindi comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio(Circolare DAG25/01/2006.0009512.U del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia) **ATTENZIONE** tale principio non vale nel penale dove (ai sensi art. 67 legge 69/09) recupera l’ufficio competente all’esecuzione (Circolare DAG.10/2/2010.0020875.U del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)
- ✓ “...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all’ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento “ **Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246**
- ✓ **Ai sensi delle circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44** si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato
- ✓ **Ai sensi della risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015** al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga

anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.

- ✓ **Ai sensi della nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1991** si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull'imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato.
- ✓ **Ai sensi della nota DAG.10/02/2010.0020605.U Ministero Giustizia** nei processi in cui è parte l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito *l'istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all'imposta di registro ...deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa.*
- ✓ **Ai sensi della nota DAG.18/07/2011.0097630.U Ministero Giustizia** riscossione delle spese di giustizia in cui è parte l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e all'anticipazione delle spese *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti del processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali, mentre quando l'amministrazione pubblica è la parte soccombente non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione visto che non si dovrà procedere al recupero delle spese. Nei casi in cui parti del processo siano più amministrazioni pubbliche per le quali trovi applicazione l'art. 158, il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti del processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito.*
- ✓ **Ai sensi della nota DAG.04/11/2013.0145935.U Ministero Giustizia** *nelle procedure esecutive nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell'istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l'articolo 158 del DPR del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica.*
- ✓ **Imposta di registro nelle procedure esecutive attivate nei confronti delle amministrazioni dello Stato provvedimento 21 ottobre 2024** *L'imposta di registro, dovuta sull'ordinanza di assegnazione emessa in danno dell'amministrazione pubblica, deve essere prenotata a debito, giacché l'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 trova applicazione anche alle procedure esecutive. La mancata prenotazione a debito potrebbe generare una procedura di rimborso in favore del creditore procedente, destinata spesso a sfociare in azioni legali, con conseguente aggravio di spese per l'erario e responsabilità amministrativo-contabile a carico del personale di cancelleria.*
- ✓ **Imposta di registro sui provvedimenti che definiscono i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui l'Agenzia delle entrate-riscossione è parte convenuta opposta provvedimento 30 ottobre 2024** *Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, i provvedimenti che definiscono le impugnative proposte, ex art. 615 c.p.c., avverso le cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, in cui ADER è parte convenuta opposta, sono esenti dall'imposta di registro. Di conseguenza, tali provvedimenti non devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate per la relativa tassazione. Ad ogni modo, dalla lettura del provvedimento deve risultare che la controversia sia strettamente correlata alla riscossione delle entrate iscritte a ruolo dall'agente della riscossione.*
- ✓ **Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 5/99 del 10 novembre** trova applicazione l'articolo 59 lett d) DPR 131/1986 per le ordinanze di cui all'articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato
- ✓ **procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa ripartizione** *"tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell'imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell'art. 30 T.U. spese di giustizia.."* Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U. DAG.28/11/2018.0237277.U
- ✓ **Decreti di equa ripartizione** – vi è l'obbligo di registrazione (a debito) – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min.

- Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995, DAG.28/11/2018.0237277.U e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004*
- ✓ *I provvedimenti che definiscono i **procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione** sono assoggettati all'imposta di registro(a debito) - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, DAG.28/11/2018.0237277.U Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004,)*
 - ✓ **Disposizioni in materia di leggi terrorismo** l'art. 10 della L. 3 agosto 2004, n. 206, che reca "**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**", prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato. Detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli artt. 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio "ex lege" possano godere di tutti i benefici consequenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell'ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui, come noto, rientra la gratuità delle copie degli atti processuali ai sensi del citato art. 107, n. 2. Tale soluzione sembra conforme alla "ratio" della normativa in esame, che prevede una serie di benefici in favore delle vittime e dei superstiti delle vittime di reati di terrorismo. Ne consegue che le copie degli atti processuali potranno essere rilasciate gratuitamente ai soggetti che effettivamente rivestano tale condizione [rif. DAG.24/11/2006.0124681.U]
 - ✓ **Disposizioni in materia fallimentare** a) **sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione [circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002] ; b) **sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione [circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998] salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto [risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996, conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006] per il Ministero delle Finanze “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86 [risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006] ; c) **decreto di omologazione del concordato preventivo** – vi è l'obbligo di registrazione [Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007]; d) **sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo** è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso [risoluzione n. 479/E Agenzia Entrate 17 dicembre 2008] .
 - ✓ **Opposizione alle decisioni di revoca o cessazione dello status di rifugiato** (art 35 e 35 bis dlgs 25/2008) DAG.19/08/2020.0131379.U
 - ✓ **Imposta di registro nelle procedure esecutive attivate nei confronti delle amministrazioni dello Stato** Provvedimento 21 ottobre 2024 *L'imposta di registro, dovuta sull'ordinanza di assegnazione emessa in danno dell'amministrazione pubblica, deve essere prenotata a debito, giacché l'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 trova applicazione anche alle procedure esecutive. La mancata prenotazione a debito potrebbe generare una procedura di rimborso in favore del creditore procedente, destinata spesso a sfociare in azioni legali, con conseguente aggravio di spese per l'erario e responsabilità amministrativo-contabile a carico del personale di cancelleria.*
 - ✓ Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Risposta n. 108/2024 **Registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere.** Articolo 59, comma 1, lettera a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 L'ipotesi di registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, ricade tra le fattispecie di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento «in cui è parte un'amministrazione dello Stato».

ALLEGATO E

Provvedimenti esenti dall'imposta di registro direttive ministeriali

- ✓ **provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza** territoriale circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 9 maggio 2001, circolare ministero giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U;
- ✓ **provvedimenti dichiarativi dell'incompetenza per materia, valore e cessata materia del contendere** circolare Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010 Risposta dell'Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013, prot. n. 88604/ U conforme circolare ministero giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U e DAG.14/04/2021 0078541.U e DAG.14/04/2021 0078541.U;
- ✓ **provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità dell'appello per motivi procedurali** Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti- Direzione Centrale Persone Fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali risoluzione n. 6/2020 nel caso specifico inammissibilità del reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. per difetto di notificazione;
- ✓ **ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio-** inesistente l'obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell'entrate n 263/E del 21 settembre 2007- anche se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell'articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione de carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti - risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U;
- ✓ **le ordinanze del giudice istruttore nel corso del processo civile** “l'ordinanza, emessa dal giudice istruttore nel corso di un ordinario giudizio civile ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., per la sua natura di provvedimento revocabile, anche d'ufficio, non ha contenuto decisorio, ancorche' parziale della controversia, non e' da ricomprendere tra quegli atti per i quali vi e' l'obbligo della registrazione in termine fisso e va esclusa da ogni imposizione ai fini dell'imposta di registro”. Cfr. Comm. trib. prov. Chieti, 6 ottobre 2000
- ✓ **la liquidazione delle spese in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti** non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto, è irrilevante ai fini dell'individuazione della modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta. risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U
- ✓ **provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio , dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato.** Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U
- ✓ **provvedimenti davanti al giudice di pace di valore inferiore ad € 1.033** ministero delle Finanze n. 24954 del 1 ottobre 1999;
- ✓ **sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l'incompetenza per ragioni di continenza (giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale-** risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007;
- ✓ **l'Agenzia delle Entrate facendo seguito alla sentenza della corte di cassazione n 16310 del 16 luglio 2014 con risoluzione n 97/E del 10 novembre 2014 ha revocato la risoluzione n 48/E del 2011 dichiarando l'esenzione dall'imposta di registro delle sentenze di appello ai giudizi del giudice di pace in esenzione** conf. Ministero della Giustizia con circolare DAG.21/03/2016.0052330.U e DAG.23/07/2018.0148441.U;
- ✓ **sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato a seguito di remissione di querela e che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale** se non vi era costituzione di parte civile Agenzia Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009;
- ✓ **conciliazione giudiziale ex art. 29 commi 4 e 5, del d.lvo 274/2000 produce sul piano processuale l'effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso...la conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere. Tale atto non è soggetto all'obbligo della registrazione** Differente è, invece, il trattamento della conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso- Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009;

- ✓ Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze "... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al **procedimento di separazione personale dei coniugi** torna applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale..";
- ✓ **trasferimenti immobiliari disposti nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non sono soggetti ad imposta di registro** Agenzia delle Entrate circolare n. 2/E del 22 febbraio 2014 e Ministero della Giustizia DAG.24/09/2015.0138928.U
- ✓ **provvedimenti pur non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio** (provvedimenti rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in relazione della lite matrimoniale es. divisione giudiziale di beni) per la Corte di Cassazione sentenze n. 14157/2013 e 3110/2016 godono del regime di esenzione a contrario di quanto aveva affermato l'Agenzia delle Entrate.
- ✓ **Sentenza di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio** (Agenzia delle Entrate risoluzioni n 43/E del 7 aprile 2005 e risposta n. 199 del 1 luglio 2020)
- ✓ **Provvedimenti procedure nel c.d. Diritto dei minori ad una famiglia** ai sensi dell'art. 82, l. 4 maggio 1983, n. 184 184 per come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 , gli "atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età , sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici" (1° comma); inoltre, sono "ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati" (2° comma) *Ministero delle Finanze ris. 9 aprile 1991, n. 310753, "la formulazione del predetto articolo di legge, piuttosto ampia e generica esprime la volontà intenzionale del legislatore a rendere esenti da qualsiasi imposta tutti gli atti riguardanti la sfera giuridica dei minori".*);
- ✓ **sentenze per crediti per prestazioni di lavoro dipendente** – *Ministero delle Finanze risoluzione 10 settembre 1992, n. 260221 e n. 39001/95 del 1° ottobre 1999;*
- ✓ **Il decreto di liquidazione dei compensi** a favore del difensore d'ufficio ed in generale gli atti e i provvedimenti intrapresi per il recupero degli onorari del difensore d'ufficio – *risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-;*
- ✓ **non sono soggetti a registrazione i decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all'art. 168 del DPR n 115 del 2002** -*risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 24 febbraio 2017;*
- ✓ **verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 424, c. 1, codice civile, riguardanti persone prive di autonomia non sono soggette al regime della registrazione** –*Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U*
- ✓ **procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** – *gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione. Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.*
- ✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** "*se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86"* risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006;
- ✓ **Decreti che rendono esecutivi i piani di riparto dell'attivo fallimentare** circ. 30 luglio 1990, n. 58/260228, *Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678 . la ris. 21 aprile 2008, n. 168;*

- cf. anche la precedente Riunione degli Ispettori Compartimentali del 21 giugno 1988), sono ipotizzabili tre distinte situazioni:
- approvazione del piano di riparto senza modifiche per mancanza di osservazioni dei creditori ovvero con modifiche corrispondenti ad osservazioni o richieste di alcuni creditori non contestate dagli altri creditori o dal curatore; NO registrazione dell'atto;
 - approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni non concernenti modifiche allo stato passivo: SI registrazione;
 - approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni su crediti non fatti valere in precedenza: SI registrazione.
- ✓ **Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi** (*ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005 e Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678*) “...le cancellerie giudiziarie hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :
ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : no registrazione
provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : no registrazione
ordinanze assegnazione beni mobili o immobili pignorati e crediti pignorati presso terzi :si registrazione;
 - ✓ **Inadempienza dell'aggiudicatario - dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario** per il decreto emesso ai sensi del combinato disposto art. 587, secondo comma, cpc e 177 disp. att. cpc non vi è l'obbligo della registrazione –*Agenzia delle Entrate risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 e prot. 909-59791/2008 del 18.11.2008;*
 - ✓ **Ordinanza di assegnazione a creditore di somma vincolata per conversione di pignoramento** - *risoluzione Ministero delle Finanze 13 luglio 1992, n. 260131;*
 - ✓ **Provvedimento di ripartizione di somme tra i creditori in mancanza di contestazioni** – *Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678 ;*
 - ✓ **verbali di depositi giudiziari** *risoluzione 28 gennaio 1991 n. 260339;*
 - ✓ **decreti di svincolo di depositi giudiziari** *risoluzione 28 gennaio 1991 n. 260339;*
 - ✓ **verbali di apposizione sigilli** *risoluzione 28 gennaio 1991 n. 260339;*
 - ✓ **verbali di udienza** *Commissione tributaria provinciale di Enna 11 novembre 1998 n. 208*
 - ✓ Provvedimenti con i quali ai sensi degli articoli 306 e 307, codice di procedura civile, viene dichiarata l'estinzione del processo e disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell'articolo 2668, codice civile, nonché la cancellazione della trascrizione del pignoramento. *Ministero delle Finanze 3 giugno 1991, n. 310106 ;*
 - ✓ **provvedimenti cautelari con i quali vengono disposti il sequestro cautelare e quello giudiziario** “*Il Sequestro conservativo ex articolo 671 cpc e sequestro giudiziario ex articolo 670 cpc rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito non sono soggetti a registrazione*” - *Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 255/E del 14.09.2007;*
 - ✓ **Sentenza di usucapione dei fondi rustici** non è soggetta a registrazione *sempreché tramite tali acquisti venga realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici - Agenzia dell'entrate Risoluzione n 76/E del 27 luglio 2011;*
 - ✓ **Usucapione immobile “ prima casa”** *Agenzia delle Entrate risoluzione 25/E del 20 marzo 2007;*
 - ✓ **trasferimento immobili disposti nell'ambito dei procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio-** *Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014 e Ministero Giustizia DAG.24/09/2015.0138982.U ;*
 - ✓ **decreti ingiuntivi esecutivi revocati** “...se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell'imposta proporzionale quest'ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa..” *Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006;*
 - ✓ **Sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo** scontano in generale l'imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull'opposizione definisce nel merito la controversia..l'obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l'opposizione per motivi di rito e dunque nell'ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto

dell'opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg -Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011;

- ✓ **Ordinanza di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto** (in quanto appunto non si tratta di "atti dell'autorità giudiziaria [...] che definiscono anche parzialmente il giudizio" ma di atti preordinati a prevenire l'instaurarsi di una lite) circolare 22 gennaio 1986 n 8/201201 Ministero delle Finanze Dir. Gen. Tasse e imposte indirette affari, Div. VIII.
- ✓ - **Opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative** "tenuto conto del tenore letterale della disposizione recata dall'articolo 23, comma 10, della legge n. 689 del 1981, e della finalità perseguita dal legislatore, resa manifesta dalla Corte Costituzionale, di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale non aggravando i costi del procedimento, si ritiene che nel giudizio di opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative l'esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione **si applica anche ai gradi del processo successivi al primo**". Agenzia delle Entrate risoluzione 30 ottobre 2008, n. 408
- ✓ - **Opposizione diniego al nulla osta al ricongiungimento familiare** (art 20, comma 4, dlgs 150/2011) esenzione da ogni imposta o tassa DAG.19/08/2020.0131379.U
- ✓ - **Opposizione al trattamento sanitario obbligatorio** (art 21 dlgs 150/2011) esenzione da ogni imposta o bollo DAG.19/08/2020.0131379.U
- ✓ **Imposta di registro sui provvedimenti che definiscono i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui l'Agenzia delle entrate-riscossione è parte convenuta opposta Provvedimento 30 ottobre 2024** Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, i provvedimenti che definiscono le impugnative proposte, ex art. 615 c.p.c., avverso le cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, in cui ADER è parte convenuta opposta, sono esenti dall'imposta di registro. Di conseguenza, tali provvedimenti non devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate per la relativa tassazione. Ad ogni modo, dalla lettura del provvedimento deve risultare che la controversia sia strettamente correlata alla riscossione delle entrate iscritte a ruolo dall'agente della riscossione.

ALLEGATO F

Direttive Ministeriali in materia di registrazione attività non giurisdizionali negli uffici giudiziari

✓ **Tassazione di atto unico contenente più rinunce** si è dell'avviso che per l'atto unico contenente più rinunce siano dovute imposte fisse quante sono le rinunce Agenzia delle Entrate prot. 2009/45002 del 24 settembre 2009

✓ A i sensi dell'acircolare Min Giust. DAG Off. I pro. 1/6027/U/44 maggio 2005 il cancelliere può rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta di registro

✓ **Applicazione dell'imposta di registro sull'atto di rinuncia all'eredità e connessa qualità di responsabile d'imposta del Cancelliere che lo riceva. Ricezione del relativo atto previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e di registro** (Circolare Min. gist. Dir. Gen. aff. Giustizia civile Ufficio I prot. 1/6027/U/44 del 27 novembre 2006) Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, codesto Ufficio ha segnalato l'esistenza di un vuoto normativo determinatasi per effetto dell'intervenuta abrogazione, da parte del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. Civ. In particolare, si è evidenziato il rischio connesso all'eventualità che il cancelliere non possa rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità in caso di mancato versamento dell'imposta di registro da parte del rinunciante e, conseguentemente, che il medesimo funzionario possa trovarsi esposto all'escussione diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria per il recupero del versamento omesso. Il cancelliere, ai sensi dell'artt. 10, lett. C) e 54, comma 2 del D.P.R. 13 1/86 Testo Unico sull'imposta di registro, è infatti tenuto al pagamento dell'imposta medesima. In merito, si ritiene che, a parere di questo Ufficio, il cancelliere possa rifiutare l'adempimento richiesto (ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità) ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta. Deve osservarsi, infatti, che, salva l'ipotesi di riscossione coattiva, l'ordinamento già prevede, in talune ipotesi, il rifiuto di adempimenti richiesti ove la parte non versi gli importi dovuti. In particolare, l'art. 285 T.U., mutuato dall'abrogato art. 5 della legge n. 59/79, stabilisce espressamente che "... il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito". Inoltre, si rileva che, qualora l'ordinamento non disciplini in modo espresso la modalità della

riscossione di importi non versati – come nell'ipotesi in esame – soccorre il principio generale di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 115/2002 (che ha riformulato il principio già contenuto nell'art. 90 c.p.c.), secondo il quale "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa 'per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato". Tale principio ha carattere generale (cfr. cass., sez II, 24.7.2000 n. 9648) e, dunque, sembrerebbe estensibile anche alle ipotesi, come quella in esame, che sono al di fuori delle attività processuali propriamente dette. Tutto quanto sopra esposto, si rileva, infine, che il pagamento della imposta deve effettuarsi con le modalità vigenti in materia di entrate di natura tributaria e, quindi, mediante versamento con modello di rinuncia all'eredità ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta di registro

✓ Applicazione dell'imposta di registro sull'atto di rinuncia all'eredità e connessa qualità di responsabile d'imposta del Cancelliere che lo riceva. Ricezione del relativo atto previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e di registro (Circolare Min. gist. Dir. Gen aff. Giustizia civile Ufficio I prot. 1/6027/U/44 del 27 novembre 2006) Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, codesto Ufficio ha segnalato l'esistenza di un vuoto normativo determinatasi per effetto dell'intervenuta abrogazione, da parte del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. Civ. In particolare, si è evidenziato il rischio connesso all'eventualità che il cancelliere non possa rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità in caso di mancato versamento dell'imposta di registro da parte del rinunciante e, conseguentemente, che il medesimo funzionario possa trovarsi esposto all'escussione diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria per il recupero del versamento omesso. Il cancelliere, ai sensi dell'artt. 10, lett. C) e 54, comma 2 del D.P.R. 13 1/86 Testo Unico sull'imposta di registro, è infatti tenuto al pagamento dell'imposta medesima. In merito, si ritiene che, a parere di questo Ufficio, il cancelliere possa rifiutare l'adempimento richiesto (ricezione della dichiarazione di rinuncia all'eredità) ove la parte non provveda al previo pagamento dell'imposta. Deve osservarsi, infatti, che, salva l'ipotesi di riscossione coattiva, l'ordinamento già prevede, in talune ipotesi, il rifiuto di adempimenti richiesti ove la parte non versi gli importi dovuti. In particolare, l'art. 285 T.U., mutuato dall'abrogato art. 5 della legge n. 59/79, stabilisce espressamente che "... il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito". Inoltre, si rileva che, qualora l'ordinamento non disciplini in modo espresso la modalità della riscossione di importi non versati – come nell'ipotesi in esame – soccorre il principio generale di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 115/2002 (che ha riformulato il principio già contenuto nell'art. 90 c.p.c.), secondo il quale "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa 'per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato". Tale principio ha carattere generale (cfr. cass., sez II, 24.7.2000 n. 9648) e, dunque, sembrerebbe estensibile anche alle ipotesi, come quella in esame, che sono al di fuori delle attività processuali propriamente dette. Tutto quanto sopra esposto, si rileva, infine, che il pagamento della imposta deve effettuarsi con le modalità vigenti in materia di entrate di natura tributaria e, quindi, mediante versamento con modello F23. Si precisa che il codice ente (che, come noto, identifica l'ente creditore), non dovrà essere quello dell'ufficio giudiziario, ma quello dell'Agenzia delle Entrate, destinataria della rendicontazione del pagamento. Ovviamente, poiché unitamente all'imposta di registro deve essere versata anche l'imposta di bollo, non potranno essere avanzate pretese di compimento dell'atto da parte della cancelleria senza il previo versamento anche di tale ulteriore imposta, atteso che il relativo verbale deve essere redatto in bollo sin dall'origine.

✓ verbale di inventario procedure di eredità giacente, sono soggette al regime della registrazione – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U

✓ verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art. 424, c. 1, codice civile, riguardanti persone prive di autonomia non sono soggette al regime della registrazione – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U

✓ verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell'art 362 codice civile, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n AG.27/07/2006.0080510.U

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(integrarsi con gli argomenti relativi a: Spese nel processo e spese di giustizia → pag. 186 , Copie → pag. 421, Foglio delle Notizie → pagina 537 e ss , Recupero spese→ pagina 591e ss)

► *aspetti generali*

Ai sensi dell'art. 24 della Costituzione : *la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione*” .

La Carta fondamentale dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del 7.12.2000) art. 47, (Diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale) par.3 dispone : « *A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia*».

Con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 139 del 15 giugno 2002), il “vecchio” istituto del Gratuito Patrocinio ha lasciato il posto alla *nuova figura* del Patrocinio a spese dello Stato .

La giurisprudenza della Corte Costituzionale [da ultimo sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2019 n. 217] ha confermato “*il tramonto della logica del gratuito patrocinio, oramai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell'erario*” .

Il patrocinio a spese dello Stato è l'istituto giuridico che consente alle persone non abbienti di adire, gratuitamente, la giustizia o di difendersi giudizialmente dalle altrui pretese nei processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari.

La materia disciplinata in maniera organica trova la sua regolamentazione nella Parte III, del testo unico spese di giustizia articoli dal 74 al 145.

La Parte terza del Testo Unico è intitolata “ Patrocinio a Spese dello Stato” ed è composta:

- da una parte generale, il Titolo I artt dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario;
- da un Titolo II artt dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale;
- da un Titolo III art 115 al 118 , che si occupa dell'estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale;
- da un Titolo IV, artt dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e
- da un Titolo V artt dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta (art 76 tusg) risultante dall'ultima dichiarazione non superiore all'importo determinato da decreto interministeriale indicato dal primo comma dell'articolo 76 tusg.

Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Nel procedimento penale il limite di reddito è ex art. 92 tusg elevato dall'importo indicato dallo stesso articolo 92 tusg , attualmente corrispondente ad € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è, art. 79 TU, redatta in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione del processo a cui si riferisce, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai codici fiscali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito e l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato, strumento di formazione delle c.d. spese di giustizia in relazione alle stesse investite quattro distinti rapporti che si intrecciano tra loro, mantenendo ognuno la propria autonomia , in relazione ai rapporti tra i soggetti interessati e nella successiva, ed eventuale ricorrendone le condizioni, attività di recupero:

→ **tra parte ammissa al beneficio e lo Stato**, rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002

→ **tra parte ammessa al beneficio e professionista** (difensore o consulente) rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002

→ **tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio**, rapporto regolamentato dalla normativa dei codici di rito, art 91 c.p.c nel processo civile e, in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, 541 c.p.p.

→ **tra professionista e Stato** : rapporto regolamentato dalla normativa in generale (cfr = Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019) : *“la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato (cfr Cass. N. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estranee”* [Cassazione Civile II sezione n. 22448-19 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019].

I soggetti che fruiscono delle anticipazioni a carico dell'Erario non possano ricevere compensi o rimborsi di sorta dagli assistiti: ogni patto contrario è nullo ed ogni violazione costituisce illecito disciplinare (art. 85 tusc).

→ ***Servizio di informazione sul patrocinio statale*** *Un apposito servizio di informazione e consulenza in favore degli interessati è preordinato ad una migliore gestione dell'istituto del patrocinio statale e della difesa d'ufficio; il servizio è svolto presso ciascun ordine forense, ai sensi dell'art. 20, legge n. 134/ 2001, e consiste nel fornire dettagliate notizie sia sui costi dei giudizi e sui benefici del patrocinio statale che sulle modalità e sui termini per ottenere la difesa d'ufficio, nonché sugli strumenti da porre in essere per la soluzione di potenziali conflitti di natura civile.*

Il servizio è remunerato dagli utenti in base a tariffa che sarà emessa dal Ministero della giustizia in accordo con quello del tesoro. In materia sono in corso di emanazione specifiche norme regolamentari (art. 89 del testo unico).

► **organo competente all'ammissione**

L'articolo 76 tusc indica le condizioni per l'ammissione.

L'organo competente all'ammissione varia tra processo penale e processo civile.

La giustificazione risiede nel fatto che per il civile, a differenza del penale dove il reddito è l'unico requisito di ammissione, è previsto quello che una volta veniva definito *“fumus boni iuris”* sulla cui vigenza non può certamente essere investito lo stesso magistrato titolare del giudizio.

▲ **processo penale** (art.93 tusc) competente a valutare e autorizzare l'ammissione è il giudice innanzi al quale pende il processo.

Se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nella fase delle indagini competente è il Giudice per le Indagini preliminari (GIP).

Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 93 tusc l'istanza di ammissione al patrocinio non può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.

I dieci giorni di cui all'articolo 96 tusc non costituiscono termine perentorio.

Per la Corte di Cassazione [Cass. Sez. II Pen. n. 18462 del 08/03/2017] *“l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice.*

▲ **processo civile** (art. 124 tusc) competente è Il consiglio dell'ordine del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Sebbene la normativa parli di ammissione provvisoria la stessa non deve nel corso del giudizio essere confermata.

Il giudice ha però competenza alla revoca dell'ammissione al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 136 tusc.

Se, la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, *sia successivamente riproposta con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale* [Cass., ord. 4 settembre 2017, n. 20710, DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici con DOG.12/01/2018.00007063.U]

► **effetti e ambito di applicabilità**

→ gli articoli 107 e 108 (processo penale) e 131 (processo civile) del tusc elencano gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (principio della tassatività degli effetti pag.497).

Nel processo penale gli effetti che si producono relativamente alle spese sono: *gratuità* (copie), *anticipazione*, *prenotazione a debito* (se vi è parte civile vedi pagina 572) .

Nel processo civile gli effetti che si producono sono la *prenotazione a debito* e l'*anticipazione* delle spese.

Articolo 3 lett. s) tusc **prenotazione a debito**: *è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell'eventuale successivo recupero.*

Articolo 3 lett. t) tusc **anticipazione** : *è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.*

Nell'ambito delle spese di giustizia è importantissimo la distinzione [rif. = provvedimento del 27 ottobre in Foglio di Informazione n.1/2021] tra *prenotazione a debito* e **esenzione dal pagamento** di spese.

Esenzione dal pagamento che può essere :

- **totale** per tutte le spese della procedura [esempio nelle procedure relative alla violenza domestica] ;
- **parziale** per una o alcune delle spese [esempio opposizioni alle sanzioni amministrative in cui l'esenzione riguarda i soli diritti di copia, o in materia di separazione o divorzio in cui l'esenzione riguarda tutte le spese con l'eccezione del contributo unificato].

L'esenzione , parziale o totale, deve essere *espressamente stabilita dal Legislatore* sulla base di valutazioni *di tipo soggettivo* ovvero *di tipo oggettivo*.

→ Per l'articolo 75 tusc (Ambito di applicabilità)

1. *L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.*

2. *La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.*

2-bis. *La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.*

L'articolo 75 va coordinato con l'articolo 120 tusc (Ambito di applicabilità)

1. *La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.*

Per l'articolo 119 tusc 1. *Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.*

Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile *ai sensi dell'articolo 74, secondo comma, dpr 115/2002 non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa*” [Cass. Sez. I sent. 23 ottobre 2014 n 22575] .

L'art. 119 tuscg estende espressamente la tutela oltre che allo straniero ed all'apolide, agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. *nel procedimento penale le persone giuridiche non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, salvo nei casi - e ciò in base ad una interpretazione di carattere sistematico - in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale.* [Cassazione penale, sez. IV, sentenza 22.03.2005 n° 11165].

► **Disposizioni in materia di leggi terrorismo** l'articolo 10 legge 3 agosto 2004 n. 2006 *“nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”* prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

Per il Ministero della Giustizia [DAG.24/11/2006.0124681.U] *detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli articoli 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio “ex lege” possano godere di tutti i benefici consequenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell'ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato....”*

► **Fascicolo relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato** [nota Ministero della Giustizia prot. 1/14047/44/NV/(U)03 del 5 novembre 2003] *...in materia di patrocinio a spese dello Stato deve essere necessariamente formato un fascicolo di ufficio per ogni istanza presentata(artt. 93 e 126, comma 3, T.U. sulle spese di giustizia) nel quale deve essere inserita la documentazione prodotta dall'interessato nonché l'originale provvedimento di ammissione, di inammissibilità o di rigetto ovvero, se l'istanza è presentata in udienza (art. 96 T.U.) copia dello stesso nel caso in cui sia contenuta nel verbale di udienza...*

... si ritiene preferibile che il fascicolo contenente gli atti e la documentazione prodotta dall'interessato sia conservata con separata fascicolazione e relativa raccolta...

► **DECORRENZA EFFETTI**

≈ aspetti generali

Ai sensi della ministeriale giust. DAG 17 gennaio 2006.005595.U *“...risulta evidente che il beneficio non possa non riguardare un processo in corso comunque non ancora iscritto a ruolo e la relativa istanza vada presentata in tempo utile per la celebrazione del processo e mai dopo la sua conclusione anche in considerazione del fatto che in materia civile l'ammissione è subordinata alla valutazione sulla fondatezza delle ragioni”.*

L'unica ipotesi di ammissione con effetto retroattivo al processo o grado dello stesso è contemplato dal comma 2 dell'articolo 116 tuscg in materia di difensore d'Ufficio.

L'ammissione del giudice al gratuito patrocinio dichiarato inammissibile dal consiglio ordine avvocati ha effetto retroattivo [Cassazione Civ. Sez. II, 4 settembre 2017 n. 20710 e DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici con DOG.12/01/2018.00007063.U]

≈ processo penale

Articolo 107 tuscg *“ per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario...*

Articolo 109 tuscg *“ gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore , se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi...*

L'apparente contrasto tra gli articoli 107 e 109 *“si risolve nel senso che il momento della presentazione dell'istanza di ammissione”* coincide con il disposto di cui all'articolo 109 tuscg *“il beneficio ... ai sensi dell'art. 109 al beneficio..”* [cfr. DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U]

≈ processo civile

Nel processo civile gli effetti decorrono *dalla data di presentazione della domanda al competente Consiglio Ordine Avvocati* [nota ministeriale giust. DAG.17/10/2014.0138763.U e circolare ministeriale DAG.14/07/2015.013148.U confermata DAG.24/04/2025.0081673.U]

“ la Corte di Cassazione con sentenza n 24729 del 23 novembre 2011 ha ritenuto che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire ai sensi del DPR 30 maggio n 115 art. 126 nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata

presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per fatto ad esso non addebitabile.

Tenuto conto di quanto esposto si ritiene corretto operare in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte "[DAG.17/10/2014.0138763.U]

"...pur in mancanza di una espressa disposizione normativa in materia questa Direzione Generale ritiene opportuno uniformare l'attività degli uffici giudiziari all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la conseguenza che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio possano decorrere dal deposito dell'atto introduttivo in cancelleria.

La cancelleria dovrà in ogni caso accertare che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, prima del deposito dell'atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emanato.

Da ciò discende che, dal momento del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del Testo Unico sulle spese di Giustizia.

Sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

In caso di rigetto dell'istanza di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'Ufficio giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati sul foglio delle notizie. [DAG.14/07/2015.013148.U]

≈ UNEP richiesta **notificazioni atti introduttivi del giudizio** per il quale è stata presentata, e non ancora accolta, domanda di ammissione

"...la parte richiedente la notifica di un atto facente di un giudizio per il quale è stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all'Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell'emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati interpellato." [DOG.13/09/2016.0123372.U]

► principio della c.d. tassatività degli effetti nel processo civile e penale

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce esclusivamente gli effetti elencati per il processo civile articolo 131 tusg e per il processo penale articolo 107 (imputato o indagato) e 108 (parte civile) tusg [DAG.09/02/2011.0017349.U ministeriale che sebbene analizzi la problematica relativa al processo penale trova, logica, applicazione anche per il processo civile].

Il principio è stato ribadito dal Ministero della Giustizia "poiché l'art. 107 TUSG veicola una norma di spesa, come tale di stretta interpretazione, le spese diverse da quelle elencate nell'articolo 107 tusg si recuperano (per intero o in via forfetizzata) sempre (ossia prescindendo dall'ammissione ed anche in presenza di ammissione al patrocinio) in caso di condanna (art. 204-205) mai in caso di assoluzione..." [DAG.31/12/2024.0266213.U]

Relativamente all'imputato ammesso al patrocinio tra gli effetti dell'ammissione NON rientrano perché non richiamate dall'articolo 107 le spese relative alle intercettazioni, le spese per la demolizione e le spese prenotate a debito e anticipate a favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato [DAG.09/02/2011.0017349.U].

[N.B.: → Non rientrano (non rientrerebbero) tra gli effetti dell'ammissione il rilascio di certificati anche se, nel sito del Ministero della Giustizia il rilascio del certificato del casellario giudiziale è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)]

► **Emissione del titolo di spesa : forma e competenza**

E' la cancelleria del giudice innanzi al quale si celebra il giudizio, civile e penale che provvede alla *prenotazione a debito* delle spese [art 3 lettera s) tuscg "*prenotazione a debito*" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero] e all'annotazione nei registri spese e nel foglio delle notizie .

E' la stessa cancelleria che provvede all'annotazione nei registri spese e nel foglio delle notizie delle spese *anticipate* [art 3 lettera t) "*anticipazione*" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile] .

Le modalità di liquidazione e pagamento delle spese anticipate sono minuziosamente disciplinate dalla legge.

Nella liquidazione delle spese di giustizia bisogna distinguere in relazione alla competenza tra *decreto di pagamento* e *ordine di pagamento*.

Ai sensi dell'articolo 165 TU spese di giustizia *la liquidazione delle spese è disposta con ordine di pagamento effettuata dal funzionario addetto all'ufficio "se non espressamente attribuita al magistrato"*.

L'art. 165 t.u. ha trasferito la competenza in ordine alla liquidazione delle spese, non espressamente attribuite al magistrato, al "*funzionario addetto all'ufficio*".

L'art. 3 t.u. definisce funzionario dell'ufficio "*la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna*" [rif.circolare prot. 2634/02/4 del 9 ottobre 2002.]

Chi è competente alla liquidazione della spesa stante la genericità del testo unico viene individuato con atto interno dell'amministrazione e precisamente dalla circolare 16 dicembre 2002 n 1/44/120741U/02 del Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia) secondo la quale: "*l'emissione dell'ordine di pagamento prevista dall'art. 165 del testo unico spese di giustizia è attività tipicamente amministrativa, anche se connessa all'esercizio della giurisdizione*."

Si ritiene pertanto che per la soluzione del problema possa farsi riferimento al recente d.p.r. 254/02 (regolamento consegnatari e cassieri delle amministrazioni dello stato) e in particolare gli artt. 9 e 36, prevedono che l'incarico di consegnatario o di cassiere sia conferito per le amministrazioni centrali e periferiche a funzionari in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti alle aree funzionali B, posizione economica B2o B3, ovvero C, posizione economica C1 o C2, previste nel contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto Ministeri, personale non dirigente, sottoscritto il febbraio 1999.

Coordinando tale previsione con il contratto integrativo di amministrazione sottoscritto il 5 aprile 2000, si ritiene pertanto che la liquidazione delle spese di cui all'art. 165 t.u. spese di giustizia possa essere effettuato dal personale inquadrato nelle posizioni economiche B3, C1 e C2 seguenti figure professionali: contabile, cancelliere, ufficiale giudiziario, operatore giudiziario (solo posizione economica B3)

A seguito delle modifiche operate con i contratti integrativi e i decreti ministeriali di rimodulazione dei profili professionali del personale giudiziario le figure individuate nella richiamata circolare competenti alla liquidazione oggi sono: Contabile e Funzionario Contabile – Cancelliere Esperto, Funzionario Giudiziario - Direttore - Ufficiale Giudiziario - Funzionario unep.

Adetto all'emissione dell'ordine di pagamento anche il Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo "*.. la cornice entro la quale gli addetti all'ufficio per il processo possono svolgere la propria prestazione lavorativa per quanto attiene alle competenze propriamente amministrative può essere concretamente individuata prendendo a parametro tutte le funzioni ritualmente espletabili dall'omologa figura di ruolo con formazione giuridico-amministrativa di area terza, fascia retributiva F1, ovvero il "funzionario giudiziario"...*". [cfr. DOG.21/12/2021.0268670.U]

Dalla Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia "*emerge come la distinzione nelle competenze per la liquidazione è fondata sull'attribuzione al magistrato della competenza a provvedere alla quantificazione, della spesa, quando rilevano aspetti valutativi*".

Le spese anticipate dallo Stato devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con **separato** decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 DPR 115/02 (cfr. DAG.13/10/2009.0124745.U conf. DAG.10/01/2018.0006162.U)-

Ai sensi delle circolari ministeriali giustizia numeri 4/2002 e 6/2002 “ *il decreto di pagamento deve essere emesso – a cura del magistrato – tutte le volte in cui la quantificazione dell'importo richiede un qualche elemento di discrezionalità.*”

Eccezioni alla regola della discrezionalità per individuare l'organo competente alla liquidazione si ha:

- spesa, discrezionale, disposta dal magistrato ma liquidata dal funzionario addetto all'ufficio: “*liquidazione delle fatture relative alle pubblicazioni dei provvedimenti su quotidiani e/o riviste* [Nota ministero della giustizia prot. n. 1/5360/U/44/03 del 15 aprile 2003]. Importo da annotare nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio notizie ;
- spesa, NON discrezionale, disposta e liquidata, ex articolo 70 tusc, dal magistrato *liquidazione delle fatture relative alle spese per visita medica su testimone non comparso* [nota ministero della giustizia DAG.15/10/2015.0154118.U]. Importo da annotare nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio notizie.

≈ **Ordine di pagamento** → Funzionario addetto al servizio → T.U. spese di giustizia artt. 165 e 166 [articoli che trovano applicazione relativamente all'Ordine di pagamento indennità, spese di viaggio dei testimoni nel processo civile e penale e anticipazioni spese per i testimoni nel processo penale] , 167 [Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari], 199 [quantificazione spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale].

≈ **Decreto di pagamento** → Magistrato → T.U. spese di giustizia artt. 50 [le spettanze elencate ne richiamato elenco a favore degli Ausiliari del magistrato] 58 e 168 [indennità di custodia] , 59 [pubblicazioni su quotidiani e riviste] ,61 e 169 [esecuzione provvedimenti di demolizionedi opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi] , 65 [liquidazioni indennità giudici popolari] , 66 [liquidazioni indennità esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori] , 67 [liquidazioni indennità esperti dei tribunali di sorveglianza], 68 [liquidazioni indennità esperti sezioni agrarie] ,70 [spese straordinarie] , 82[onorari e spese difensore parte ammessa pss] , 83 [onorari e spese ausiliario del magistrato e del consulente di parte ammessa pss] , 115[onorari e spese difensore del collaboratore di giustizia] , 115 bis [onorari e spese difensore persona nei cui confronti è emesso decreto di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa], 116 [onorari e spese difensore d'ufficio] , 117[onorari e spese difensore persona irreperibile] , 118[onorari e spese difensore d'ufficio del minore], 169[spese intercettazioni telefoniche e ambientali] tusc

Ai sensi dell'articolo 171 tusc (Effetti del decreto di pagamento) 1 *Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo per il pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.*

Per i giudizi di Cassazione procede il giudice del rinvio o quello che ha pronunciato la sentenza di merito passata in giudicato.

In ogni caso il giudice competente può provvedere anche per le liquidazioni spettanti nei precedenti gradi o fasi del giudizio, quando l'ammissione al patrocinio sia intervenuta alla definizione del processo (art. 83, secondo comma, del testo unico).

Il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) procede alla liquidazione dei compensi a favore del difensore, dell'ausiliario, del consulente di parte e dell'investigatore privato anche se l'azione penale non è esercitata (art. 105 tusc).

Trasmissione atti, per ragioni di competenza, dal tribunale ordinario al tribunale per i minorenni “*nell'ipotesi di trasmissione degli atti, per ragioni di competenza, dal tribunale ordinario al tribunale per i minorenni, esula dalle attribuzioni di questa Direzione generale di individuare il giudice competente ad emettere il provvedimento di liquidazione degli onorari del difensore dell'imputato minorenne, ammesso al patrocinio dal giudice a quo, trattandosi di questione che investe le condizioni e i presupposti di esercizio della giurisdizione.* [DAG.23/08/2024.0170972.U]

Processo penale: gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte, all'investigatore privato ai sensi dell'art. 106-bis tusc **ridotti di un terzo.**

Processo civile: gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte, ai sensi dell'art. 130 tuscg **ridotti della metà**.

→ Relativamente al pagamento : - decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020 l'avvocato della parte ammessa al patrocinio e il difensore d'ufficio devono depositare per via telematica le richieste di liquidazione

→...quanto alla possibilità di **riconoscersi acconti** agli ausiliari del magistrato (in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima della cessazione dell'attività di consulente) il cui pagamento sia anticipato dall'erario , laddove la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla luce del vigente ordinamento si nutrono forti perplessità vertendosi di attività non ancora espletate(si veda l'articolo 131 comma 4 dpr 115/2002 a proposito dell'anticipazione delle " sole spese sostenute" per l'adempimento dell'incarico) analogamente a quanto prospettabile per l'onorario del difensore della parte ammessa, nei cui confronti non è possibile accordare acconti per attività difensive non ancora espletate [provvedimento del 1 aprile 2021 in Foglio Informativo n3/2021] .

→ Pagamento diretto del collaboratore del consulente tecnico *E' escluso che l'Ufficio possa dar seguito al pagamento diretto del collaboratore di cui si sia avvalso il consulente tecnico d'ufficio (anche ove quest'ultimo sia sprovvisto di partita IVA), laddove l'incarico sia stato conferito al collaboratore non già dal giudice, bensì dal consulente su autorizzazione del giudice.* [DAG.02.01.2025.0000057.U]

→ in relazione alle spese e onorari dei consulenti prenotati a debito prima della sentenza Corte Costituzionale 271/2019 la competenza a deciderne il passaggio dalla prenotazione a debito all'anticipazione è rimessa al giudice. [DAG.12/02/2021.0030477.U]

→ liquidazione del compenso al legale del fallimento, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. nota senza numero del 15 aprile 2007

E' stato chiesto di conoscere se competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 115/2002 sia il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa.....

...alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione "della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"

→ Rimborso forfettario delle spese generali per avvocato - Mancata liquidazione specifica nel provvedimento giudiziale Cass. II sez. civ. n. 9385/2019 *Qualora il provvedimento giudiziale di liquidazione degli onorari al difensore non rechi esplicita menzione del rimborso forfettario delle spese generali, sono applicabili i criteri fissati con ordinanza nr. 9385/2019 della Suprema Corte, II sez. civ. in forza dei quali all'avvocato spettano, in aggiunta ai compensi, le spese forfettarie nella misura del 15%; pertanto l'Ufficio spese pagate dall'erario dell'ufficio giudiziario, nel compilare il modello di pagamento, deve aggiungere tale voce, dovuta al 15% in assenza di motivata riduzione del giudice in ordine alla percentuale applicabile.* [provvedimento 30 novembre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021]

≈ **Nell'ordine e/o nel decreto di pagamento** devono essere indicate le sole spettanze e non anche tutte le voci accessorie (IRPEF ed altro, I.V.A. ecc.).

“ Con riferimento a tale problematica, si ritiene che il decreto o l'ordine di pagamento debba contenere soltanto le spettanze, mentre per ciò che concerne le relative ritenute, queste debbano essere indicate, a cura dell'ufficio, al momento della compilazione del modello di pagamento di cui all'art. 177 T.U. “ [rif= circolare n 6 dell'8 ottobre 2006 che conferma la circolare prot. 2634/02/\$ del 9 ottobre 2002] .

Al provvedimento di pagamento, trattasi di decreto o di ordine, viene, quindi, a cura del funzionario addetto alla cancelleria allegato il modello di pagamento che riporta le somme liquidate e le relative ritenute fiscali .

All'emissione del decreto e/o dell'ordine di pagamento segue la fase di liquidazione che fa capo ad altro soggetto : il Funzionario Delegato.

In materia infatti *“il soggetto che liquida la spesa, e che, quindi, se ne assume la responsabilità, è diversa dal soggetto che esegue il pagamento.”*[DAG.13/12/2006.0132195.U].

I Funzionari Delegati sono così individuati [cfr. circolari n 6 dell'8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre 2002]:

- nel dirigente della segreteria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione
- nel dirigente della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- nei dirigenti delle Corti di Appello;
- nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le corti di appello
- nel dirigente della segreteria della Direzione Nazionale Antimafia.

Ai soggetti di cui sopra vanno aggiunti i dirigenti dei tribunali e delle segreterie ai quali siano assegnate le gestioni di specifici capitoli di bilancio relative a spese di giustizia.

Funzionario delegato COMPETENZA

UFFICI GIUDICANTI (Corti o tribunali)

- spese di giustizia (avvocati ,consulenze, testimonianze ,custodie), cap.1360 [spese da annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

- giudici onorari (GOT , GdP)e giudici ausiliari cap.1362 [spese da annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

UFFICI di PROCURA (Generale o della Repubblica)

controllo e liquidazione :

- spese di giustizia (consulenze, perizie, custodie), cap.1360 [spese da annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

- giudici onorari (VPO) cap.1362 [spese da NON annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

- intercettazioni telefoniche e ambientali cap. 1363 [spese da annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

- spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigativa comuni sovranazionali cap.1380.23 [spese da annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

- spese traduzione e interpretariato in favore di vittime di reato ex decreto legislativo 15 dicembre 2015 n.2015 cap. 1380.25 [spese da annotarsi nel reg. mod 1/A/SG e nel foglio notizie]

Le spese del processo civile e penale sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell'anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.

I funzionari delegati ricevuta la documentazione ed eseguiti i necessari riscontri provvedono alla emissione degli ordinativi di pagamento mod. 31 CG ed invieranno ai beneficiari, come prescritto, l'avviso di pagamento.

► **comunicazione del decreto di pagamento**

Il decreto di pagamento in favore del difensore come degli altri ausiliari è (deve essere) sempre comunicato al beneficiario ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero.

La mancata comunicazione, essenziale per far decorrere i termini per il ricorso ex art. 170 tusc , non ne premette l'esecutività e, quindi, la possibilità di provvederle al pagamento.

“i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione).

L'impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”

[cfr. circolare Min. Giust. 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90)] .

Tutte le spese anticipate in corso di causa, decreto di pagamento in favore del difensore, degli ausiliari del magistrato e del consulente tecnico di parte, del custode, decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi , vanno comunicate agli interessati, alle parti processuali e al Pubblico Ministero.

Nessun obbligo di comunicazione esiste per le spese prenotate a debito.

Il perché per le spese anticipate sia prevista la comunicazione a differenza di quelle prenotate a debito è consequenziale alla “formazione” delle stesse e alla “natura discrezionale nell’ammontare della liquidazione .

La comunicazione, espressamente disposta dallo stesso Testo Unico, è finalizzata alla, eventuale, opposizione di cui all’articolo 170 Testo Unico spese di giustizia:

- artt. 82,83,168,168bis,169 DPR 115/02 pagamenti con decreto del magistrato dispongono espressamente la comunicazione;

- artt. 165,166,167 DPR 115/02 pagamenti con ordine del funzionario non dispongono la comunicazione.

→ A seguito della modifica dell’articolo 170 TU [DAG.09/11/2012.0148412.U] *..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione...*

Si ritiene invece che restino invariate le disposizioni previste dall’articolo 168 DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato..

Il provvedimento di liquidazione onorari non va notificato alle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (parte ammessa nel processo civile e indagato, imputato e parte civile nel processo penale) .

Il Ministero della Giustizia con nota del 12 maggio 2016 n n. 0087917/U. partendo dal presupposto che : *“la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).*

E che *“ tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell’art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effettuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizione”*

È giunto alla conclusione che *“sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente “.*

La regola per determinare se il provvedimento di liquidazione vada comunicato alle parti ammesse nel processo civile e indagato, imputato, parte civile nel processo penale è se queste siano o meno legittimate a proporre una eventuale opposizione.

Vanno, quindi, comunicati tutti i provvedimenti di liquidazioni per i quali in caso di soccombenza della parte ammessa quest’ultima sia tenuta a rimborsare allo Stato.

In materia penale va, quindi, comunicato all’imputato se pur ammesso al patrocinio a spese dello Stato:

- il decreto di liquidazione spese per demolizioni e/o ripristino stati dei luoghi;
- il decreto di liquidazione spese di intercettazioni telefoniche e/o ambientali.
- il decreto con il quale si anticipano spese a favore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Stante , anche se immotivata normativamente , *abitudine* di alcuni magistrati di condannare alle spese la parte ammessa nel caso di contestuale ammissione al pssa di entrambe le parti processuali (attore e convenuto nel processo civile, imputato e parte civile) è consigliabile agli uffici, in questi casi, di procedere alla comunicazioni delle spese anticipate a favore di controparte processuale.

RIEPILOGANDO si comunica :

nel processo civile

- DECRETO liquidazione Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) si comunica : al Pubblico Ministero (sempre anche se non è parte processuale essendo legittimato a proporre ricorso ex art. 170 tusc in tutti i casi di pagamento spese processuali a carico dello Stato) , al Consulente Tecnico, alle Parti processuali ;

- DECRETO liquidazione DIFENSORE si comunica : al Pubblico Ministero (sempre anche se non è parte processuale essendo legittimato a proporre ricorso ex art. 170 tusc in tutti i casi di pagamento spese processuali a carico dello Stato) , al Difensore, alle Parti processuali , con esclusione della parte a favore della quale la spesa è effettuata (nota 12/5/ 2016 n. 0087917/U).

- DECRETO liquidazione Consulente Tecnico di parte ammessa pss (CTP) si comunica : al Pubblico Ministero (sempre anche se non è parte processuale essendo legittimato a proporre ricorso ex art. 170 tusc in tutti i casi di pagamento spese processuali a carico dello Stato) , al Consulente Tecnico, alle Parti processuali , con esclusione della parte a favore della quale la spesa è effettuata (nota 12/5/ 2016 n. 0087917/U).

nel processo penale

- DECRETO liquidazione Perito si comunica : Pubblico Ministero, al Perito, alle Parti processuali [imputato e parte civile] ;

- DECRETO liquidazione DIFENSORE si comunica : Pubblico Ministero, Difensore , Parti processuali [imputato e parte civile esclusa la parte ammessa a favore della quale la spesa è effettuata (nota 12/5/ 2016 n. 0087917/U)]

- DECRETO liquidazione CTP parte ammessa si comunica : Pubblico Ministero, Difensore , Consulente Tecnico di Parte, Parti processuali [imputato e parte civile esclusa la parte ammessa a favore della quale la spesa è effettuata (nota 12/5/ 2016 n. 0087917/U)]

- DECRETO liquidazione CTP del Pubblico Ministero se liquidato dal giudicante si comunica : al Pubblico Ministero, Difensore , Consulente Tecnico di Parte, Parti processuali [imputato e parte civile]

nella fase pre processuale penale (indagini)

- DECRETO liquidazione Consulente del P.M. si comunica : Consulente [art. 151 comma 2 c.p.p. *la consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta*]

Il magistrato, su istanza di uno qualsiasi dei predetti soggetti, può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto di pagamento.

→ Ai sensi della circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ.

“è rilevante notare come i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione).

L'impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”

→ A seguito della modifica dell'articolo 170 TU [DAG.09/11/2012.0148412.U] *..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione....*

Si ritiene invece che restino invariate le disposizioni previste dall'articolo 168 DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato..

► opposizione rigetto ammissione patrocinio a spese dello stato

≈ processo civile

Avverso il provvedimento di rigetto all'ammissione da parte del Consiglio Ordine Avvocati è ammesso il ricorso in opposizione, ex comma 3 articolo 126 tusc, davanti al magistrato competente per il giudizio.

“nel processo civile è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio ed attesti la data del deposito dell'istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove risultante dalla deliberazione di ammissione in via anticipata da quest'ultimo emessa, atteso che anche nel processo civile gli effetti decorrono dal deposito dell'istanza (Cass., 23 novembre 2011, n. 24729).....

...se, la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sia successivamente riproposta con l'allegazione delle medesime ragioni nonché

degli stessi dati e dichiarazioni al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale (Cass., ord. 4 settembre 2017, n. 20710)'' [DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici con DOG.12/01/2018.00007063.U]

L'istanza al magistrato è soggetta al pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, spese che, stante la retroattività degli effetti in caso di accoglimento della domanda dalla data di presentazione al COA, andrebbero prenotate a debito.

Dovuto il contributo unificato nei giudizi avverso i provvedimenti di rigetto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato [rif. circolare 6 maggio 2003 prot. n. 1/5830/U/03, nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 e nota DAG.23/09/2002.0148124.U].

L'importo del contributo unificato è, per le richiamate direttive ministeriali, determinato ai sensi dell'articolo 13 c. 1 lett. b) tusc.

Gli importi prenotati a debito andranno recuperati nei confronti se l'istanza di ammissione viene rigettata.

≈ processo penale

Avverso il provvedimento di rigetto all'ammissione è ammesso il ricorso in opposizione, ex 99 tusc, davanti al presidente del Tribunale o della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

Avverso il decreto di rigetto del Giudice di Pace competente è il Presidente del Tribunale.

Non dovuto il contributo unificato.

Per indirizzo della giurisprudenza di legittimità [Cass. pen. Sez. IV sentenza n. 28367 del 19/07/2020 e n. 5351 del 10/02/2022] *"...le controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale.*

In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale.."

Per i giudici di legittimità penale il provvedimento che onera la parte ad iscriverne l'opposizione ex art 99 d.P.R. 115/2002 *"... è certamente illegittimo in quanto onera l'istante di adempimenti (iscrizione del ricorso nel ruolo civile e pagamento del contributo unificato) che non sono previsti dalla legge nell'ambito del procedimento ex art. 99 cit in disamina".*

L'indirizzo giurisprudenziale è stato, con DAG.30/11/2022.0242819.U, recepito dal Ministero della Giustizia per il quale *NON è dovuto il contributo unificato stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale..*

► Opposizione al decreto di liquidazione

Il diritto al pagamento dei professionisti (difensori, consulenti di parte, investigatori) di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sorge dal momento della presentazione della relativa istanza di liquidazione.

Con l'entrata in vigore dell'art. 37 -bis *"Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio"* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 le istanze di liquidazione *"sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica* [con accesso al portale: <https://lsg.giustizia.it/> e il nuovo manuale utente per le istanze di liquidazione: https://lsg.giustizia.it/assets/docs/manuale_utente_istanzaweb_v.1.2.pdf] *individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia* [pubblicato il 6 ottobre 2020 sul Portale dei Servizi Telematici]."

Il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza.

Per gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula [DAG.10/01/2018.006162.U] *"...nel testo unico spese di giustizia non vi è l'indicazione di un termine di decadenza entro il quale l'avvocato*

sia tenuto a proporre l'istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato."

A differenza, ex articolo 71 tuscg, delle indennità e delle spese dei testimoni e degli ausiliari del magistrato per i quali la domanda è presentata, a pena di decadenza, : trascorsi 100 giorni dalla data di testimonianza o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato o trascorsi 200 giorni dalla trasferta relativa al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

Per i professionisti di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Difensori, Consulenti Tecnici di parte e investigatori privati) si applica la prescrizione decennale dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Giustizia [rif. DAG.27/11/2013.0159106.U] .

Per il Ministero della Giustizia [DAG.13/10/2009.0124745.U] e per la giurisprudenza di legittimità [Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504 e Cassazione Penale sez. IV 17-11-2008 n. 42844] i provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia : *"l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 DPR 115/02"*.

Il provvedimento di liquidazione riveste, quindi, obbligatoriamente la forma del decreto e lo stesso *"ha natura decisoria e giurisdizionale"* [cfr = Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 44564 del 28/11/08; Cass. Civ., I Sez., sent. n. 22010 del 19/10/07, Cass. Civ. VI Sez., ordinanza n. 20640 del 31/08/17] statuendo su *"diritti soggettivi (di natura patrimoniale)"* [cfr = Cass. Civ. Sez. VI – 2, ordinanza n. 17247 del 12/08/11 e ordinanza n. 7672 del 21/03/18; Cass. Civ. II Sez, sent. n. 14659/13] come è *"confermato anche dalla disciplina processuale civilistica dell'opposizione al decreto di pagamento"* [cfr = Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. n. 19161 del 03/09/09; Cassazione Civ., Sez. VI – 2, ordinanza n.3728 del 14/02/2013] .

Anche per la Corte Costituzionale [sentenza n. 192 del 24 settembre 2015] *"il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale"*.

Essendo provvedimento giurisdizionale, quindi, non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Proprio per la sua natura giurisdizionale *"il decreto non è suscettibile di revoca o di modifica d'ufficio"* posto che *"l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale"* [cfr = Cass. Civ., Sez. VI Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cass. Civ. I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07] .

Il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore *"oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento, se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo, risulta del tutto incompatibile con la previsione art.170 D.P.R. 115/2002 di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento"*. [cfr = Cass. Civ., Sez. VI Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cass. Civ. I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07] .

Avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 Testo Unico spese di giustizia [trova in materia la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 150/2011 e cioè il rito civile sommario di cognizione] .

A seguito della modifica operata all'articolo 170 Testo Unico spese di giustizia [art. 34, co. 17, lett. a), Decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150] *..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione...*

Si ritiene invece che restino invariate le disposizioni previste dall'articolo 168 DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato.. [DAG.09/11/2012.0148412.U].

Per la Corte costituzionale [sentenza n. 106/2016] *“il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c.. Pertanto, l’opposizione deve esser proposta – di regola - entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento “.*

Per la giurisprudenza di legittimità [Corte Cassazione ordinanze nn. 5660/2022, 5662/2022,33606/2022, 33598/2022, 34682/2022, 5316/2023] *“ in mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il quale è riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex D.Lgs. 150/2011 e, dunque, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio”.*

Per il Ministero della Giustizia *“ i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L’impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”* [circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ]

Con l’iscrizione a ruolo della domanda nelle controversie civili e, con il, contestuale, deposito della nota di iscrizione a ruolo, deriva l’obbligo della dichiarazione di valore, ex art. 15 tusc, e del pagamento del contributo unificato.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula [DAG.07/10/2005.002290.U] *“...in considerazione alla natura autonoma del procedimento di cui all’articolo 170 D.P.R.115/2002, rispetto al giudizio che ha originato la pretesa – autonomia che si riflette anche sui mezzi di impugnazione – (vedi circolare Direzione Generale del 6 maggio 2003)si è dell’avviso che il contributo unificato debba essere versato , e nella misura di euro 70 [ndr = attualmente determinato in € 98] come previsto dall’articolo 13, lett. b) del Testo Unico”.*

≈ Modifica del quantum del decreto di liquidazione a seguito opposizione ex art. 170 tusc la competenza ad emettere il provvedimento di liquidazione del compenso spetta al funzionario presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato nella misura rettificata.

Non vi è bisogno di ulteriore decreto che tenga conto del giudizio di opposizione rientrando nelle competenze della cancelleria le, eventuali modifiche da operarsi nel registro modello 1/A/SG e nel foglio notizie riportando il nuovo [in caso di accoglimento] importo da pagarsi nel modello ex articolo 177 tusc.

Le spese del giudizio di opposizione non rientrano tra le spese di giustizia quindi, non sono liquidate dal Funzionario delegato ma il pagamento ne va, a cura del difensore interessato, richiesto direttamente al Ministero della Giustizia.

“ nell’ipotesi in cui il provvedimento di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio emesso dal giudice di pace sia stato impugnato davanti al tribunale la competenza ad emettere il provvedimento di liquidazione del compenso spetta al funzionario presso il giudice di pace che ha emesso il provvedimento impugnato nella misura rettificata. [DAG.08/03/2006.0027204.U, confermato nota senza numero del 13 giugno 2006].

→ **Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta successivamente all’emissione del decreto di pagamento a favore del difensore ..si deve affermare che in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell’avvocato difensore ove il decreto di liquidazione sia oramai divenuto definitivo.** [Provvedimento del 20 aprile 2023 nel sito ministero della giustizia in Risposte agli uffici giudiziari]

► Pagamento dei crediti oggetto di pignoramento presso terzi

Spesso i crediti dovuti dagli uffici giudiziari ai professionisti sono oggetto di pignoramento.

La questione è stata affrontata dal Ministero della Giustizia [DAG.02/05/2024.0092943.U] riguardo al pignoramento di crediti dovuti a consulente tecnico del Pubblico Ministero ma la soluzione adottata trova logica applicazione in tutti i casi analoghi per crediti dovuti a difensori,consulenti,custodi ecc.

Nel caso richiamato l'ufficio ha evidenziato che *i decreti di liquidazione emessi in favore del consulente tecnico non sono stati iscritti sul registro mod. 1/A/SG né quindi trasmessi per il pagamento al funzionario delegato, in quanto il professionista non avrebbe trasmesso le relative fatture.*

L'ufficio chiedeva quindi come procedere alla registrazione dei mandati di pagamento in assenza di fatturazione e permettere al Funzionario Delegato (quale terzo pignorato) di dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione.

Il Ministero ha impartito le seguenti modalità operative: *In primo luogo è indispensabile che la Procura della Repubblica rimetta al professionista una formale richiesta di emettere fattura per tutte le liquidazioni ricevute dal magistrato competente in veste di consulente tecnico d'Ufficio.*

L'invito dovrà contenere l'indicazione di un termine per provvedere alla fatturazione (indicativamente 30 giorni) e l'avvertimento che, in difetto l'ufficio provvederà a modificare l'anagrafica SIAMM del creditore registrando i crediti vantati dal professionista come redditi per "prestazione occasionale".

Conseguentemente, laddove il termine indicato decorra inutilmente e l'ufficio si trovi a dover procedere al pagamento in assenza di fattura del professionista si dovrà quindi procedere alla modifica dell'anagrafica relativa al consulente selezionando l'opzione "prestazione occasionale" soggetto a ritenuta d'acconto del 20% come indicato nella circolare 2 marzo 2011 n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò consentirà al sistema di generare automaticamente il mandato di pagamento con l'importo netto da pagare al professionista (per lui al creditore procedente) con l'iscrizione della correlativa voce di spesa sul reg. mod. 1/A/SG.

..trattandosi di crediti oggetto di pignoramento presso terzi il Funzionario Delegato dovrà procedere al pagamento al netto della ritenuta d'acconto, in favore del creditore procedente.

All'esito, l'ufficio del Funzionario Delegato dovrà comunicare al consulente tecnico che il pagamento delle sue spettanze è stato eseguito in favore del creditore procedente, mentre a fine anno dovrà predisporre la certificazione unica dalla quale risulteranno le somme liquidate in favore del professionista e la relativa ritenuta d'acconto.

Tale certificazione non è generata dal SIAMM, l'Ufficio dovrà predisporla separatamente in modo che sia correttamente individuato il reddito del professionista/consulente ai fini fiscali.

► **Revoca del Patrocinio a spese dello Stato**

≈ **principi generali**

Articolo 86 tuscg (Recupero delle somme da parte dello Stato) *Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione*

Il provvedimento di revoca ha portata generale in tutte le tipologie di processi.

La revoca *"ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo"* [nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4)]

La *"disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese.."* [cfr. Relazione al testo unico spese di giustizia]

≈ **revoca nel processo civile art. 136 tuscg**

La revoca nel processo civile può avere effetti :

→ ex nunc (dal momento della revoca stessa) art. 136 comma 1 tuscg ;

→ ex tunc (retroagiscono al momento dell'ammissione) ex art. 136 comma 2 tuscg .

Ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) *la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo.*

Articolo 136 tuscg (Revoca del provvedimento di ammissione)

1. *Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.*

2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

≈ **revoca nel processo penale** art. 112 tusg

L'Art. 125 tusg dispone gli effetti penali per false dichiarazioni sulle condizioni di reddito, la condanna per false dichiarazioni reddituali importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

La revoca nel processo penale può avere effetti :

→ ex nunc ex articolo 95 (ma bisogna aspettare la definizione del giudizio a seguito del falso) e art. 112 lettere a) b) c) (vedi articolo 114) ;

→ ex tunc ex articolo 112 lettera d) (vedi articolo 114) ;

Articolo 112 tusg (Revoca del decreto di ammissione)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :

a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;

c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;

d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.

2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.

3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

Articolo 114 tusg (Effetti della revoca)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

Ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo.

► **Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale**

▲ **aspetti generali**

Relativamente agli istituti di cui al Titolo III *Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale*, gli articoli 115,116,117 e 118 del testo unico spese di giustizia, sono caratterizzati dall'estensione, limitata, degli effetti del patrocinio a spese dello Stato pur non essendoci formale ammissione allo stesso.

La direttiva ministeriale giustizia DAG.22/03/2017.0054770.U ha specificato che la normativa relativa agli istituti di cui al Titolo III , artt. 115,116,117,118 prevede che le norme previste per la difesa delle parti non abbienti ammesse al patrocinio spese dello Stato sono estese “a limitati effetti ovvero sia con esclusivo riguardo alla misura degli onorari e delle spese dei difensori.”

Quindi la normativa propria dell'istituto dell'ammissione al patrocinio attiene solo all'entità e alla misura e modalità della liquidazione degli onorari.

Per la DAG.22/03/2017.0054770.U è applicabile la “disciplina contenuta nell’articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..”

▲ **Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia Art. 115 (testo unico spese di giustizia)**

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia: L'articolo 12, comma 2 ter della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, che confluisce nel testo Unico, sostituisce, integrandola, la previsione contenuta nell'articolo 13, comma 6 della legge n. 82/1991.

La scarsa previsione di quell' ultimo articolo (provvedimento del giudice su parere del consiglio dell'Ordine) è, infetti, integrata nell'att. 12, comma 2 ter citato con il rinvio alle norme e modalità disciplinate per il patrocinio a spese dello Stato (tariffe professionali, valutazione dell'impegno professionale, ecc.). Il rinvio non può non ritenersi esteso all'opposizione, che è parte integrante della disciplina.

La norma nulla prevede in ordine all' estensione della disciplina relativa all'eventuale recupero della somma. Che l'importo sia anticipato dallo Stato discende dalla legge n. 82/1991, che ricomprende l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica. Invece, sull'eventuale recupero della somma, nulla dispone la stessa legge n. 82/1991 e non è sostenibile l'estensione della disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato, la quale subordina il recupero alla revoca dell'ammissione basata su profili reddituali e attinenti alla procedura.

La liquidazione viene effettuata dal servizio centrale di protezione del Ministero dell'Interno ufficio a ciò proposto, ai sensi del decreto legge 8/91 conv. in legge 82/1991 e nell'ambito dei decreti attuativi predisposti in concerto da Ministero dell'Interno, Ministero delle Finanze e Ministero della Giustizia previa acquisizione del decreto emanato dalla competente autorità giudiziaria , munito del relativo preavviso di parcella e con successiva emissione di fattira in formato cartaceo giusyo protocollo di intesa “classificato riservato “ n. 620/5/2019, sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa in materia che dispone “la non tracciabilità” delle somme erogate nell'interesse dei titolari di programma di protezione [cfr.DAG.15/03/2024.0058639.U]

La somma liquidata non è spesa di giustizia, quindi non è soggetta a recupero e non va annotata nel foglio delle notizie.

Le spese che l'avvocato affronta nel giudizio se le recupera con il provvedimento di liquidazione ex art. 115 tusc.

L' ammesso al programma di collaborazione non ha diritto al rilascio gratuito di copie o certificazioni relative a procedure, civili e o penali, in cui sia parte a meno che non sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Soggette a registrazione ordinanze emesse in procedimenti di opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia .

L'estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo attiene alla posizione del c.d. collaboratore di giustizia a cui lo Stato, giusta relazione al testo Unico spese di giustizia richiamata in premessa, garantisce “ l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica” e non anche al procedimento relativo all'opposizione al decreto di liquidazione delle competenze del difensore.

E'applicabile la “disciplina contenuta nell’articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..” [DAG.22/03/2017.0054770.U]

▲ **Testimoni di giustizia** (trova applicazione l'articolo 115 tusc)

L'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge n. 6/2018 ha previsto, tra le altre misure di sostegno riconosciute ai testimoni di giustizia, l'assistenza legale per i procedimenti in cui il

testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti delle facoltà riconosciutagli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile.

In particolare, la disposizione prevede che al riguardo “*si applichino le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115....*”

Per l’assistenza legale di cui sopra si avrà, quindi, l’ emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese del difensore del *testimone di giustizia*, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 82 e 84 d.P.R. n.115 del 2002.

Per il Ministero della Giustizia “*nulla osta al pagamento con il capitolo 1360*” [DAG.21/02/2024.0039354.U]

Nel sistema SIAMM ARSPG 2.0 (ricordiamo che a far data del maggio 2025 il sistema SIAMM è sostituito dal sistema SPEDiGIUS] *È stata introdotta specifica voce nella qualifica dei difensori per la liquidazione dell’Avvocato del testimone di giustizia” che consente il pagamento del compenso dei difensori dei testimoni di giustizia oltre alla sua annotazione sul foglio delle notizie.*”

La “*disciplina contenuta nell’articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..*” per estensione si applica, quindi, ’onorario del difensore del testimone di giustizia [DAG.22/03/2017.0054770.U] .

Per la ministeriale giustizia del 15 marzo 2024 [DAG.15/03/2024.0058639.U] la precedente direttiva ministeriale del 21 febbraio 2024 [DAG.21/02/2024.0039354.U] non si applica ai difensori dei collaboratori di giustizia ma ai difensori del testimone di giustizia .

Per testimone di giustizia per effetto della legge 6/2018 si intende “ *colui che rende , nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità rilevanti per le indagini o per il giudizio che assume rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone*”

Le modalità di pagamento delle spettanze dei difensori dei testimoni di giustizia sono i seguenti:

- *registrazione , sul sistema SIAMM (da maggio 2025 SPESdiGIUS)del decreto di liquidazione emesso dal magistrato a favore dell’avvocato del testimone di giustizia , a cura dell’ufficio spese pagate dall’Erarioo dalla diversa articolazione preposta all’istruttoria dal capo dell’ufficio nell’esercizio dei suoi poteri di organizzazione;*

-inoltre al funzionario delegato per il pagamento degli importi dovuti.

Le spese in oggetto, verificatesi le condizioni, sono soggette a recupero.

▲ Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio art. 116 tusc

1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.*

2. *Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.*

Ai sensi dell’articolo 103 TU spese di giustizia “ *Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.*”

Ai sensi del Decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020 il difensore d’ufficio deve depositare per via telematica le richieste di liquidazione.

Nella liquidazione di spese ed onorari al difensore di ufficio si osservano le disposizioni e le tariffe previste per il patrocinio statale, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Per direttiva ministeriale[DAG.27/02/2007.0025211.U], giusta disposizione normativa di cui al primo comma dell’art. 116 tusc,

“*...la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita...*”

L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, comma 2), in qualsiasi momento anteriore al recupero della somma.

La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'art.109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi - disciplinati dall'art. 116 invece l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore...

Nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex art. 116, qualora il debitore chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell'art. 220 T.U. spese di giustizia”.

L'articolo 32 decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271 (c.d. norma di attuazione al codice di procedura penale) per come sostituito dall'articolo 17 legge 6 marzo 2001 n 60 sulla difesa d'ufficio, in maniera inequivocabile statuisce l'esenzione da bolli, imposte e spese relativamente alle procedure per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio.

Come si legge nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, riguardo alla portata dell'articolo 116 dello stesso testo unico, “ *l'articolo 32 disp. att. c.p.p. sostituito dall'articolo 17 della legge n 60/2001 prevede che, se l'avvocato dimostra di non avere recuperato nulla dal difeso il compenso è liquidato dallo Stato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato.*

È un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa d'ufficio, garantendo la retribuzione al difensore se il proprio assistito non paga”

L'onere di provare l'infruttuosità del recupero nei confronti dell'assistito giustifica pienamente l'esenzione, ex articolo 32 disp. att. c.p.p. nelle relative procedure, da bolli, imposte e spese.

Esenzione che opera pienamente (non se ne vedono le ragioni giuridiche a contrario) nella procedura esecutiva, iscritta in esenzione di contributo unificato e spese.

Somme quest'ultime che in ogni caso, stante un difetto di coordinamento tra la norma penale e quella del testo unico spese di giustizia, vanno (malgrado si parli di esenzione) prenotate a debito dalla cancelleria per l'eventuale recupero.

A tal fine infatti la circolare ministeriale DAG 27/02/2007.0025211.U dispone che la cancelleria “*annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie (distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all'ufficio recupero crediti insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio notizie, firmata per ricevuta da un addetto all'ufficio recupero crediti andrà conservata nel sottofascicolo delle spese di giustizia”*

Anche le spese dovute all'Istituto Vendite Giudiziarie (che ricordiamo agisce in qualità di concessionario, durata quinquennale,dello Stato a seguito di autorizzazione e successiva sorveglianza del Ministero della Giustizia delegata alle Corti di Appello) a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazioni e di bollo, per concorso nelle spese di gestione dell'Istituto stesso e per ogni altra spesa ordinaria o straordinaria successiva all'incarico di vendita, rientrano nella esenzione di cui all'art, 32 disp att. codice procedura penale e, anche tali spese andrebbero prenotate a debito per il successivo ed eventuale recupero.

Il provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione, al momento in cui si dispone la vendita, contiene generalmente la liquidazione “*a favore dell'I.V.G. il compenso di cui all'art. 31 del Regolamento di modifica al D.M. 20.6.60 n. 163 approvato con D.M. 11.02.97 n. 109 da corrispondere senza ritardo dal creditore. Subordina a tale versamento l'esecuzione della vendita, pena la caducazione del provvedimento. ...”*

In relazione alla “particolarità” della procedura il provvedimento va modificato disponendosi l'esenzione di tali spese, o, come appare più corretto specificandosi che tali spese vanno “prenotate a debito” per l'ulteriore ed eventuale recupero.

Da ultimo si evidenzia che , sempre ai sensi della richiamata circolare ministeriale del 27 febbraio 2007 “ *nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex art. 116*

qualora il debitore chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello stato la partita di credito andrà annullata per insussistenza ai sensi dell'articolo 220 TU spese di giustizia" ricordiamo infatti che nella ipotesi di cui all'articolo 116 TU spese di giustizia "la norma richiamata costituisce infatti una eccezione al disposto dell'art. 109 che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi disciplinati dall'art. 116 invece l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore"

Per indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. Sez. IV pen. sentenza n 46471) nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio - che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali - non devono essere ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure anzidette.

Non vi è alcuna disposizione che preveda la liquidazione di detti compensi, ma il riferimento "congiunto" a "onorario e spese", con cui si apre il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116 (disposizione di carattere eccezionale), ed il richiamo - quanto a misura e modalità - all'art. 82, impongono di ritenere che la disciplinata liquidazione riguardi i soli onorari e spese maturati nel procedimento penale in cui il difensore ha prestato il proprio ufficio e non anche l'onorario e le "spese" relativi alle procedure esperite inutilmente per il recupero dei crediti professionali (Cass., Sez. IV, sent, del 9.10.2007, n. 46471).

Relazione illustrativa all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia: L'art. 32 disp. att. c.p.p., sostituito dall'art. 17 della legge n. 60/2001, prevede che, se l'avvocato dimostra di non aver recuperato nulla dal difeso, il compenso è liquidato dallo Stato, nella misura 12 con le modalità previste dalla discipline per il patrocinio a spese dello Stato, come accade sempre se il difeso è ammesso AL patrocinio.

E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, se il proprio assistito non paga.

Lo Stato ha diritto di ripetere la somma anticipata dal difeso a meno che le condizioni di quest'ultimo non siano quelle che avrebbero consentito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Poiché l'ammissione al patrocinio è sempre costruita nel sistema corner concessione di beneficio a domanda dell'interessato, l'unica interpretazione possibile del comma 2 dell'articolo originario è nel senso che, emesso il decreto di liquidazione, si avvia la procedura di recupero (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) a meno che il difeso non la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In tal caso, la procedura di recupero si interrompe se l'istante è ammesso e il credito dello Stato è estinto per insussistenza, essendo venuto meno il presupposto di legge cui era subordinato il diritto di recupero

La procedura di recupero, invece, procede indisturbata se l'istanza di ammissione non è presentata e non è accolta).

Questa interpretazione è alla base della riformulazione del comma 2 della norma in commento.

L'espressione "versi nella condizione" non può presupporre una procedura che vede come parte: attiva l'ufficio pubblico sul modello di quella per i minori.

Nella fattispecie proposta per i minori, infatti, c'è una presunzione di non abbenza del soggetto che non nomina un difensore di fiducia e un ammissione officiosa al patrocinio a spese dello Stato, salvo verifiche, che ha il suo fondamento nel favor minoris del nostro ordinamento. Non occorre il rinvio alla riscossione, nella norma originaria richiamata attraverso il d.P.R. n. 602/1973, dato il nuovo contesto del testo unico.

RISOLUZIONE N. 1 del 4 maggio 2010 – Prot. n. 23471 L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inoltre, stabilisce che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato ...quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali".

L'attuale disciplina pone, dunque, una diretta correlazione tra la corresponsione delle somme da parte dello Stato ed il preventivo ed infruttuoso esperimento delle procedure di recupero da parte del difensore.

In virtù di tale strumentalità, può ritenersi, per un verso, che nell'ambito applicativo della previsione esentativa di cui all'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. rientri anche il rilascio dei predetti certificati ed estratti e, sotto altro profilo, che l'esenzione per tale documentazione sia riferibile a tutti i tributi ad essa correlati.

Infatti, la genericità stessa della locuzione utilizzata dal legislatore - "bolli, imposte e spese" – appare sintomatica della volontà del legislatore di esentare le procedure di recupero di cui trattasi non tanto da tributi specifici e nominati, quanto, in linea generale, da ogni onere, anche fiscale, ivi comprese dunque le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali."

In considerazione della peculiarità e della delicatezza della problematica in esame, nonché della connessa ricaduta anche sul piano fiscale e operativo, l'Agenzia delle Entrate ha in ogni caso ritenuto opportuno acquisire il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

L'Organo Legale, con consultiva n. 16025/10, evidenziando proprio il sopra citato nesso di strumentalità fra il pignoramento e l'acquisizione degli estratti catastali e dei certificati ipotecari, ha ritenuto che anche il rilascio dei predetti atti e certificati sia da ricomprendere nell'alveo dell'agevolazione prevista dalla norma in esame.

Ad avviso dell'Avvocatura Generale, a tale conclusione "... non osta la dizione adoperata dall'art. 32 cit. (sono esenti da bolli, imposte e spese), la quale non comprende le tasse, atteso che si tratta di espressione atecnica, come si desume dall'improprio riferimento al termine <bolli> (anziché all'imposta di bollo, tra l'altro già ricompresa nella generica locuzione <imposte>), atecnicità già riscontrata in precedenza per altre disposizioni agevolatrici..."

Una siffatta interpretazione, da un lato, si mostra coerente con la ratio dell'esenzione prevista dall'art. 32 citato, ispirata da un favor nei confronti del legale, onerato di un munus non rifiutabile; dall'altro, previene le conseguenze di una "partita di giro" nei riguardi dello Stato, tenuto a rimborsare, in caso di infruttuoso soddisfacimento coattivo del credito professionale, le spese sostenute dal legale.

In tale prospettiva, pertanto, può operarsi una lettura della norma agevolatrice che sia diretta ad attribuire all'espressione letterale utilizzata nell'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. un significato in armonia con il particolare contesto di favore sopra evidenziato.

All'esito di quanto esposto, può concludersi, che l'esenzione prevista dall'art. 32 disp. att. c.p.p. è riferibile, in coerenza all'avviso manifestato in proposito dall'Organo Legale, proprio in relazione all'evidenziato nesso di strumentalità, anche ai diritti di copia per atti necessari al fine di promuovere la procedura di esecuzione immobiliare nei confronti del cliente inadempiente.

DAG.27/02/2007.0025211.U OGGETTO: Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio ai sensi degli articoli 116 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (stralcio..)

Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 16 del TU.

Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.

L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (art. 116, comma 2), in qualsiasi momento anteriore al recupero della somma.

La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'art.109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi - disciplinati dall'art. 116 invece l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.

DAG.22/03/2017.0054770.U è applicabile la "disciplina contenuta nell'articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico.."

▲ Liquidazione onorario e spese al difensore di ufficio di persona irreperibile Art. 117

tusg

1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.*

2. *Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.*

Diversa, rispetto a quanto detto relativamente all'articolo 116 è la liquidazione del difensore che abbia prestato la propria attività in favore di indagato, imputato o condannato **irreperibile**.

La giurisprudenza di legittimità [cfr. Cass. civ. ord. 7-4-2014 n. 8111; Cass. pen. 13-11-2012 n. 4576; Cass. civ. 17-9-2012 n. 15601; Cass. civ. 20-7-2010 n. 17021] è orientata nel senso di ritenere che il difensore che intenda ottenere dallo Stato il compenso dovutogli è esentato dal previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto irreperibile.

E tanto sia che l'irreperibilità sia stata dichiarata formalmente con decreto sia che essa corrisponda ad una situazione di fatto.

Quanto sopra risponde all'esigenza, da una parte, di non onerare il difensore di complesse ricerche, dall'altra per non gravare inutilmente lo Stato anche delle spese dell'infruttuosa esecuzione.

L'articolo in esame dispone un intervento anticipatorio dello Stato di carattere immediato, in quanto non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito, la cui previsione è contenuta esplicitamente solo nel disposto dell'art. 116 e non anche in quello dell'articolo 117.

Tale assenza nella disposizione citata non può ritenersi casuale, rispondendo alla precisa scelta legislativa di evitare di imporre al difensore d'ufficio l'irragionevole onere dell'esperimento di procedure che, in ragione della condizione di irreperibilità del soggetto, sarebbero inutilmente dispendiosa [Cass., Sez. IV, sent. del 20.12.2007 n. 5773].

Per la ministeriale giustizia DAG.27/02/2007.0025211.U “mentre la liquidazione al difensore di ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.”

Per quanto riguarda i crediti di cui all'art.117 - prima di procedere alla notifica dell'invito al pagamento ex art. 143 c.p.c. ed al conseguente annullamento della partita di credito ex art. 219 stesso decreto, l'Ufficio Recupero Crediti dovrà accertare la persistenza della condizione di irreperibilità del debitore, assumendo le consuete informazioni dalle competenti amministrazioni.

Naturalmente, in caso di sopravvenuta reperibilità del debitore, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di riscossione.

Condizione per il recupero dei compensi pagati al difensore di persona irreperibile è, invece, la successiva reperibilità della persona assistita (art. 117, comma 2)”.

Per la giurisprudenza della Cassazione [per tutte Cass. 20/7/2010 n. 17021] “ l'art. 117 D.P.R. 115/2002 non specifica la significazione del termine “irreperibile” e non richiama espressamente gli artt. 159 e 160 c.p.p., sicché, non chiarisce se “irreperibile” è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità.

Soccorre, quindi, la ratio sottesa al combinato disposto degli art. 116 e 117 D.P.R. n. 115/2002 cit. per la quale il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale, se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che “ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile”.

Ne discende che la condizione di “irreperibilità” afferisce ad una situazione sostanziale, di fatto, che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale.

Diversa è l'ipotesi in cui il soggetto interessato, nonostante il formale provvedimento dell'autorità giudiziaria e prima dell'attivazione del recupero del credito ex art. 117 TU 115 del 2002, sia divenuto successivamente reperibile e ciò risulti *ex actis* da concreti ed univoci elementi posti a disposizione del Giudice e, dunque, anche a conoscenza del difensore interessato alla liquidazione dei compensi (Cass., Sez. IV, sent. del 22.10.2008).

In tale caso la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio è subordinata al fatto che quest'ultimo dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia: *L' articolo 32 bis delle disp. att. c.p.p., introdotto dall'articolo 18 della legge n. 60/2001, prevede che al difensore di ufficio dell'irreperibile è liquidato dallo Stato il compenso nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio.*

E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, in caso di irreperibilità del difeso.

Lo Stato recupera (invito ai pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) quando il difeso diventa reperibile.

L'articolo è stato così riformulato in quanto non ha contenuto precettivo il richiamo al comma 5, dell'originario articolo 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, visto che l'individuazione del soggetto nei cui confronti lo Stato ha diritto di ripetizione è fatta nell'articolo 32 bis.

Quanto alla misura o alle modalità, anche il comma 5, dell'articolo 1, della legge n. 217/1990 rinviava a quelle: previste nel resto della legge, ora in questa parte del Testo unico.

Un significato al richiamo del comma 5 citato, si può forse rinvenire nell'esigenza di chiarire la differenza con l'ipotesi disciplinata dall'articolo precedente: mentre lì la liquidazione del difensore è subordinata all'infruttuosa riscossione nei confronti del difeso, qui - come nel processo minorile - il difensore è comunque liquidato salvo recupero.

DAG.22/03/2017.0054770.U è applicabile la “disciplina contenuta nell'articolo 106-bis DPR 115 del 2002 alle fattispecie contemplate dagli artt. 115/116/117 e 118 del medesimo testo unico..”

▲ Liquidazione onorario e spese al difensore di ufficio del minore Art. 118 tusc

1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.*

2. *Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.*

3. *Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.*

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia: *Già prima della legge n. 60/2001, che ha innovato la disciplina della difesa di ufficio e si è posta l'obiettivo di assicurare l'efficacia della difesa, anche garantendo la retribuzione del difensore (vedi articoli che precedono), il legislatore era andato in questa direzione per il processo penale minorile, prevedendo la norma originaria (art. 1, comma 5, l. n. 217/1990) in esame.*

In sostanza, limitatamente al compenso del difensore, c'è una ammissione d'ufficio al patrocinio, senza domanda dell'interessato, purché esistano le condizioni reddituali richieste in generale.

Quanto alle altre voci di spesa, si deve considerare che nel processo penale minorile non c'è condanna, sulla base dell'articolo 29 del d.lgs. n. 272/1939, alle altre spese anticipate, con la conseguenza che sempre, e indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese, che normalmente lo Stato anticipa e poi recupera nei confronti del condannato, rimangono a carico dell'erario.

Che l'ammissione di ufficio fosse limitata al compenso al difensore, lo conferma la circostanza che, nella prassi, non si è posto il problema per l'anticipo della parte dell'erario di spese, quali la consulenza tecnica di parte e le spese di notifica di testi a difesa, che, in caso di patrocinio a spese dello Stato, sono anticipate dall'erario invece che dalla parte.

Relativamente alle modalità di accertamento delle condizioni reddituali ai fini del recupero, in caso di superamento dei limiti, si è riscontrata un'applicazione differenziata della norma originaria.

Alcuni uffici procedono all'azione di recupero in mancanza di prove da parte dell'interessato della sussistenza, delle condizioni reddituali.

Comunicato il decreto di liquidazione alla parte privata e invitata a documentare la sussistenza dei requisiti per il beneficio, anche nel silenzio della parte, avviano le procedure per il recupero.

Altri uffici, invece, per procedere al recupero, ritengono necessaria la prova positiva, prodotta dalla parte privata! invitata a documentare o accertata tramite la direzione regionale dell'agenzia delle entrate.

Quest'ultima interpretazione, recepita nell'articolato, appare la più corretta sulla base di tre ragioni collegate: a) discende correntemente dalla costruzione dell'istituto come ammissione di ufficio, che si fonda sulla presunzione di non abbenza del minore che non abbia nominato un difensore di fiducia;

b) si inserisce nel contesto del favor minoris proprio del nostro ordinamento minorile;

c) impedisce spreco di risorse per riscuotere un credito che non può essere concretamente recuperato per mancanza di disponibilità e il cui recupero è stato avviato solo perché l'interessato non ha risposto alla richiesta di documentazione.

In sostanza, liquidato il compenso e comunicato (secondo le regole generali) al difensore, alle parti processuali e all'ufficio finanziario, dando termine per la produzione della documentazione richiesta (in generale) quando si presenta l'istanza, si procederà al recupero delle somme anticipate (invito al pagamento, iscrizione al ruolo e riscossione mediante ruolo) se i limiti del reddito risultano superati sulla base della documentazione prodotta, o degli accertamenti effettuati dall'ufficio finanziario, anche attraverso la Guardia di finanza, secondo le regole generali.

Se dalla documentazione o dagli accertamenti risulta la sussistenza dei limiti reddituali richiesti, il credito è estinto per insussistenza (secondo le regole generali), non essendosi verificato il presupposto per il suo sorgere.

E' stato previsto il decreto del magistrato - peraltro già nella prassi - perché si tratta di una ammissione - sia pure di ufficio - al patrocinio.

► **PATROCINIO NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE**

con il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell'1.7.2005 è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Le disposizioni in materia si applicano al solo giudizio civile e ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti in uno dei Paesi dell'Unione.

Per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno stato appartenente all'unione europea diverso da quello in cui pende il giudizio o in cui deve essere eseguita la sentenza.

Per essere ammesso al patrocinio reddito dichiarato non superiore a € 9.296,29, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia. In tal caso il limite di reddito è aumentato di € 1.032,91 per ogni componente la famiglia.

Art. 4, co.4 d.lgs. Tali limiti non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali (di cui all'art. 6 d.lgs.) a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.

In tal caso l'ammissione è disancorata dalle condizioni reddituali.

Il patrocinio a spese dello stato garantisce: la consulenza legale nella fase pre contenziosa, al fine di giungere ad una soluzione che eviti il giudizio; l'assistenza legale; spese di interprete; spese di traduzione; spese di viaggio quando la presenza in aula è disposta dal giudice e/o dalla legge;

► **Equiparazione dello straniero e dell'apolide Art. 119**

1. *Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.*

dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia: *Il termine "straniero" si riferisce sia al cittadino di Paesi appartenenti all'Unione Europea sia al cittadino di paesi non appartenenti all'Unione Europea.*

Le uniche differenze per quanto attiene la documentazione da presentare insieme all'istanza sono disciplinate dall'articolo 79.

► **Ingresso e soggiorno dello straniero extracomunitario il regime delle espulsioni ammissione al patrocinio (cenni)**

Fonti D.LGS. n. 286/1998 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE, aggiornato con decreto legge 202/2024 convertito con legge n. 15/2025 , decreto legge n. 37/2025 e DLgs 1 settembre 2011 n. 150

Ricorso avverso il provvedimento di espulsione Procedimento e regime fiscale
art. 18 DLgs 1 settembre 2011 n. 150,

4° co. " *Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice ...nonché ove necessario, da un interprete*"

8° co " *Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta*

Art. 142 TUSG " *... nel processo dell'art. 13 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario*"

Art. 13, co. 5 bis, d.lsg. n. 286 del 25 luglio 1998 lo straniero " *è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato* "

Ai sensi dell'art. 18, co. 4, 8 DLgs 1 settembre 2011 n. 150 vi è una Ammissione de jure al patrocinio statale senza operare alcun controllo dei limiti reddituali dello straniero da parte dell'Ufficio Finanziario competente (art. 127 TUSG) (vedi DAG.19/06/2006.0065728.U di seguito riportata).

Appare illogico ipotizzare un recupero di somme a carico di cittadini extracomunitari la cui sorte è l'espulsione dallo Stato italiano (vedi DAG.19/06/2006.0065728.U di seguito riportata).

Art. 13,co 5bis TU (D.lgs.n.150/2011 art.34,co 19 lett.a) in GU 164 del 16.07.2011)“ *Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice...nonché ove necessario da un interprete*”

Art. 13,co 8 TU (D.lgs.n.150/2011 art.34,co 19 lett.a) in GUn.164 del 16.07.2011) “*Avverso il decreto di espulsione può esser presentato il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 DLgs 1 settembre 2011 n. 150*”

(Artt. 13 e 14 del D.lgs. 286/1998). Circolare min. giust. DAG.19/06/2006.0065728.U

Con riferimento ai casi di ammissione di ufficio al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'ari 13, co. 8. del D. Lgs. 286/98, di cittadini stranieri extracomunitari destinatari di provvedimenti di espulsione, è stato chiesto di conoscere se la stessa opera solo nel caso di procedimento afferente il ricorso avverso il decreto di espulsione, oppure anche nei casi di convalida della espulsione e del trattenimento dello straniero.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L' art. 142 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, T.U. Spese di giustizia, prevede che "nel processo all'art. 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all' ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidate dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli arti. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell' art. 84 ".

L' art. 13, comma 8, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 -modificato dall'ari. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e da ultimo modificato con il d.l. 241/04, che ha sostituito il tribunale monocratico con il giudice di pace- nel disciplinare l'espulsione amministrativa, stabilisce che nel procedimento promosso dallo straniero avverso il decreto di espulsione, lo stesso, "è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato".

Dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati si evince che nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, lo straniero qualora sia sprovvisto di un difensore è ammesso "di ufficio" al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e l'onorario e le spese spettanti all'avvocato sono a carico dell'erario.

Pertanto, l'ammissione al beneficio, così come interpretata dalla Relazione al T.U. Spese di giustizia, e peraltro confermata anche dalla Corte Costituzionale (cfr. ordinanza n. 439 del 29.12.2004), avviene automaticamente ex lege, senza presupporre, ai sensi dell'ari. 127 T.U. richiamato, alcun controllo e verifica formale dei limiti reddituali dello straniero da parte dell'Ufficio finanziario competente, Ufficio delle Entrate.

verò, apparirebbe comunque illogico ipotizzare il recupero di somme a carico di cittadini extracomunitari, la cui sorte è comunque la espulsione dallo Stato italiano.

Inoltre, l'ammissione de iure al beneficio del gratuito patrocinio sulla base delle disposizioni di rinvio "in quanto compatibili [al] le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'art. 13 ", previste in sede di udienza per la convalida di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza dall'ari. 13. comma 5 bis. D. Igv. 286/98. modificato dal decreto legge 241/2004 e dal 1°art. 14, comma 4, del D. Igv. 286/1998. modificato dall'ari. 1. comma 5, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, si applica anche in tali ipotesi.

Pertanto, proprio in virtù del rinvio automatico operato dalla legge, anche per i predetti procedimenti, si applica l'art. 142 del D.P.R. 115/02 con la conseguenza che l'onorario e le spese spettanti all'avvocato dello straniero ammesso al gratuito patrocinio sono a carico dell'erario e

sono liquidati dal giudice di pace nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 del richiamato D.P.R..

In ultimo, con riferimento al quesito "se la liquidazione dei compensi, da anticiparsi a favore del difensore dell'ammesso al patrocinio, necessiti o meno del parere del Consiglio dell'Ordine e se questo sia o meno vincolante per il giudice procedente" si rappresenta che l'art 1, comma 322 L. 30 dicembre 2004 n 311 (legge finanziaria) ha abrogato la parte dell'art. 82 del DPR 115/02 che prevedeva la necessità della richiesta del Consiglio dell'Ordine.

LEGGE 1 dicembre 2023, n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) all'articolo 35-bis:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo";

2) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:

"17-bis. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis".

2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: *"al difensore non è liquidato alcun compenso"* sono sostituite dalle seguenti: *"il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio"».*

Procedura fallimentare vedi anche pagg. 557

► aspetti generali e direttive ministeriali

ART. 146 T.U. (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall' Erario.

Sono spese prenotate a debito:

l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

il contributo unificato;

i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario:

le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;

le spese e l'onorario del Curatore [Corte Costituzionale sentenza 28 aprile 2006 n 174]

le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

Le somme anticipate e o prenotate a debito gravano sul fallimento, quindi, nessun recupero nei confronti del fallito salvo i casi di cui all'articolo 147 tusc in caso di revoca dichiarazione di apertura del fallimento per colpa del creditore istante o del debitore le spese sono recuperate nei loro confronti; per la revoca fallimentare vedi pagina 596.

Le spese prenotate a debito e anticipate annotate nel foglio delle notizie saranno recuperate sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. Rif. Min. Gist. Circolare 9 giugno 2003 n. 9 e nota del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062

A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche, a decorrere dal 15 luglio 2022, “nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.

≈ Rilascio copie la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 secondo comma DPR 131/86 (TU imposta di registro) nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al primo comma non sui applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare pertanto la copia si rilascia a prescindere dalla registrazione

≈ Procedura di Liquidazione Controllata Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2024 n. 121 ha dichiarato

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese;

2) *l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella dichiara parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.*

Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento art. 147 tusc (vedi argomento in Foglio delle notizie) *In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento*

Direttive ministeriali (vedasi anche le circolari in Contributo Unificato, Copie e Anticipazioni forfettarie nel processo civile)

✓ *Le spese prenotate a debito e anticipate annotate nel foglio delle notizie saranno recuperate sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.* Rif. Min. Gist. Circolare 9 giugno 2003 n. 9 e nota del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062

✓ DAG.21/05/2023.0116766.U in caso di **sopravvenuto attivo** *“Si tratta di un pagamento eseguito in una fase di riscossione che, al momento, non risente delle modifiche normative che hanno interessato gli articoli 192 e 196 del testo unico sulle spese di giustizia... questa Direzione generale ritiene che, al momento, il pagamento degli importi caricati sul foglio notizie, ivi compresi quelli relativi al contributo unificato e ai diritti di copia, continui ad essere effettuato dal curatore utilizzando il modello F23 e con le modalità fino ad ora seguite dagli uffici.”*

✓ *nel foglio delle notizie relativo alle procedure fallimentari , devono essere annotate tutte le eventuali spese prenotate a debito e pagate. Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale. Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del T.U., il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento. Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie (circolare 9/03)*

✓ nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062 *Riguardo il **campione fallimentare** nessuna novità sembra ravvisarsi dalla lettura delle nuove norme. Pertanto la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito sul foglio delle notizie. Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.*

✓ **Fallimento –decreto autorizzazione prenotazione a debito e decreto liquidazione delle spese** Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 aprile 2005 *“...l'art. 146 non richiede a differenza dell'abrogato art. 91 LF, il decreto del giudice per l'autorizzazione alla prenotazione a debito, né il decreto di liquidazione delle spese anticipate, per cui valgono le regole generali del testo unico per i titoli di pagamento. Di conseguenza nella specie deve applicarsi il principio dell'art. 165 TU secondo il quale “ la liquidazione delle spese...è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio, se non espressamente attribuita al magistrato ”.”*

✓ Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia *la **riduzione del contributo** prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni*

✓ **Fallimenti chiusi senza attivo – Pagamento del compenso al curatore.** (Circolare 29 novembre 2006, n. 127080/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) *Con riferimento a quanto in oggetto si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 del 28 aprile 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, terzo comma, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non era previsto che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore. Per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità, oramai, è stata superata la questione controversa relativa al rimborso, a carico dell'Erario, delle spese sostenute e degli onorari spettanti al curatore nell'ipotesi di fallimento senza attivo. Al riguardo, si osserva che le sentenze che dichiarano l'incostituzionalità di una legge dello Stato o che ne integrano il contenuto per renderlo aderente al dettato costituzionale (sentenze additive di accoglimento) hanno efficacia retroattiva (cfr. tra tutte, Cass. Civ., sent. N. 3745 del 14 marzo 2002) e, pertanto, producono effetti anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, incontrando l'unico limite nei rapporti esauriti, ossia consolidati ed intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la declaratoria ritualmente*

rilevante (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. N. 14541 del 19 novembre 2001). Alla luce di tali considerazioni si ritiene che l'anticipazione da parte dello Stato delle spese ed onorari del curatore e quindi il relativo rimborso siano dovuti per i fallimenti ancora aperti alla data del deposito della sentenza della Corte Costituzionale, mentre non potrà essere corrisposta per i fallimenti dichiarati chiusi per insufficienza di attivo con decreto definitivo prima del deposito della sentenza della Corte ed in ogni caso quando non ci siano più situazioni contestabili in giudizio. Si precisa, inoltre, che anche su parere concorde dell'ufficio legislativo, gli uffici giudiziari dovranno provvedere al pagamento del compenso spettante al curatore, così come liquidato dalla sezione fallimentare del Tribunale ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.M. 28 luglio 1992, n. 570 (regolamento contenente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata), per intero o per quella parte che non trova capienza nell'attivo fallimentare.

✓ Non dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi al **recupero dei crediti per prestazioni di lavoro** nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa con reddito della parte inferiore a quanto previsto art. 9 c.1bis tusc (**Provvedimento 09/01/2023 in Foglio Informativo**)

✓ **istanza dichiarazione fallimento su crediti di lavoro** contributo unificato dovuto se si superano i redditi di cui all'art. 9c.1-bis tusc circolare 29 dicembre 2020 n.0212174.U

✓ **pagamento del contributo unificato dell'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F.** circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I *E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70M0 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002. Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come "decreto motivato", pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l'art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura" si è dell'avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare. D'altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di "denaro per gli atti richiesti dalla legge" [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito*

✓ ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 **TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato**

✓ A seguito della **riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06)** il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle insinuazioni tempestive e come quest'ultime non sono soggette al pagamento del contributo unificato (Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.

✓ **sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione- circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002

✓ Ai sensi della nota prot. 1/7599/44/SC/U-04 del 9 luglio 2004 **nei procedimenti di insinuazione tardiva iniziati dal concessionario in caso di condanna di quest'ultimo** le spese devono essere annullate per insussistenza ai sensi dell'art.48 DPR 602/73 il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente quando questa non è il concessionario. All'annullamento provvede il funzionario di cancelleria addetto al servizio

✓ circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I **le domande di ammissione allo stato passivo** presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette al pagamento del contributo unificato

✓ **la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo** è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso.../ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)

✓ Circolare DAG08/09/2010.0114831.U **Procedimento di esdebitazione** " ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il

debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'art. 30 testo unico spese di giustizia.

✓ **Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare** – vi è l'obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)

✓ **Quesito relativo al giudizio di omologa nel concordato preventivo.** Nota Min.Giust 17 gennaio 2006 E' stato chiesto di conoscere, ai fini della quantificazione del versamento del contributo unificato, se, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, competente a decidere in ordine alla richiesta di concordato preventivo, sia il Tribunale fallimentare, il Tribunale ordinario, ovvero il Tribunale ordinario con la procedura della volontaria giurisdizione, nonché se il decreto di omologazione debba essere registrato. Al riguardo si rappresenta che la iscrizione a ruolo è connessa alla determinazione del giudice competente all'approvazione del concordato, per cui la questione non può essere risolta in via amministrativa. Si è dell'avviso pertanto che sarà onere della parte individuare correttamente il giudice competente e provvedere al versamento del relativo contributo a seconda della scelta processuale effettuata. Inoltre, con riferimento alla seconda richiesta si ritiene che non incidendo le modifiche sulla natura sostanziale del provvedimento di omologazione, il decreto debba essere sottoposto a registrazione.

✓ **Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare** risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall'art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell'alternatività di cui alla nota II dell'art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l'ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l'imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall'articolo 8, lettera b DPE 131/86

✓ **Decreto di omologazione del concordato preventivo** – vi è l'obbligo di registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007)

✓ **Procedure concorsuali e diritti dell'ufficiale giudiziario.** (Nota 17 marzo 2003, n. 6/490/03-1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria) Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R.. 30 maggio 2002, n. 115) ha inteso riordinare interamente la materia, che è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi normativi e regolamentari. Per quanto riguarda la procedura fallimentare, è previsto espressamente all'articolo 146 del suddetto testo unico che, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'Erario. In particolare viene stabilito, per quanto in questa sede interessa, che sono anticipate dall'Erario le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta Non essendo ivi indicata, né altrove specificata, la voce dei diritti degli ufficiali giudiziari, e in ossequio al principio del quod lex voluit dixit, risulta che tale spesa non dovrà essere computata e, ovviamente, non verrà successivamente recuperata sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. Pertanto, rispondendo al presente quesito, si ritiene che l'ufficiale giudiziario per l'avvenire non dovrà richiedere l'anticipo di detta spesa.

✓ **Menzionabilità nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato delle iscrizioni in materia di fallimento e cancellazione delle stesse.** Sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2008 – Effetti Circolare 22 settembre 2008 DAG.22/09/2008. 0123530.U

La sentenza della Corte Costituzionale numero 39 del 27 febbraio 2008 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale".

Pervengono a questo Ufficio numerosissimi solleciti ad operare a livello centrale, in esecuzione della citata sentenza, la cancellazione dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative a fallimenti dichiarati in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella fallimentare. Si osserva che il sistema normativo creatosi a seguito delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi 5/2006 e

169/2007 in materia di incapacità personali del fallito, sul quale è intervenuta da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale, appare particolarmente complesso.

La presente circolare, nei paragrafi riportati di seguito (A e B), affronta i seguenti aspetti:

- la cancellazione delle iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, che risultano ancora registrate nel SIC;
- la menzionabilità delle iscrizioni delle sentenze dichiarative di fallimento nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato (artt. 24 e 26 D.P.R. 313/2002);

1. CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI RELATIVE ALLE SENTENZE DI FALLIMENTO, CHE RISULTANO ANCORA REGistrate NEL SIC.

Per quanto attiene alla problematica del mantenimento della iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di fallimento, si osserva che il vuoto normativo venutosi a creare a seguito delle novelle in materia fallimentare e dell'intervento della Corte Costituzionale non può essere colmato attraverso l'attività interpretativa dell'organo amministrativo.

Pertanto, le questioni relative alla cancellazione delle iscrizioni dal SIC non possono che essere risolte dall'interessato, il quale, avvalendosi degli attuali strumenti procedurali messi a sua disposizione dal Testo Unico del casellario (art. 40 D.P.R. 313/2002), potrà richiedere al giudice competente la cancellazione dell'iscrizione.

Al fine di mantenere una traccia delle operazioni di cancellazione, sono stati operati degli interventi sul sistema che consentono all'Ufficio iscrizione competente l'inserimento nel SIC delle eventuali ordinanze di cancellazione della sentenza di fallimento.

Pertanto, l'ordinanza di eliminazione dell'iscrizione in materia fallimentare, disposta a seguito dell'attivazione della procedura ex art. 40, dovrà essere inserita nel sistema da parte dell'ufficio iscrizione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Qualora, secondo quanto registrato in giurisprudenza, l'ordinanza di cancellazione dell'iscrizione fosse emessa direttamente dal Tribunale civile, adito dall'interessato per ottenere la riabilitazione, sarà l'ufficio iscrizione presso quest'ultima autorità giudiziaria, ovvero l'ufficio iscrizione competente in materia civile, a provvedere all'inserimento del provvedimento nel sistema.

Sia nell'uno che nell'altro caso, a seguito dell'iscrizione dell'ordinanza di cancellazione, la sentenza di fallimento non sarà più menzionabile in tutti i tipi di certificato (c.d. eliminazione logica).

La cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione, tuttavia, dovrà essere operata dall'ufficio che a suo tempo ha iscritto la sentenza di fallimento. Pertanto, il sistema provvede ad inviare automaticamente per via telematica un'apposita comunicazione all'ufficio iscrizione competente alla cancellazione fisica e definitiva (ossia l'ufficio che ha iscritto la sentenza di fallimento).

Al predetto ufficio dovrà quindi essere trasmessa, dopo l'annotazione sul sistema, copia del provvedimento di cancellazione.

2. MENZIONABILITÀ DELLE ISCRIZIONI DELLE SENTENZE DICHIARATIVE DI FALLIMENTO NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RILASCIATO ALL'INTERESSATO (ARTT. 24 E 26 D.P.R. 313/2002)

In ordine al contenuto del certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato devono registrarsi differenze connesse al tempo in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento.

• R.D. 267/1942: dalla sentenza dichiarativa di fallimento scaturivano, a carico del cittadino fallito, una serie di incapacità personali che incidevano anche sul diritto di elettorato attivo e passivo. Pertanto, l'iscrizione delle notizie di fallimento era menzionata nel certificato elettorale richiesto dai comuni, nel certificato generale e civile rilasciato all'interessato, all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione.

Intervenuta la riabilitazione civile, l'iscrizione dei fatti concernenti il fallimento era menzionata nei soli certificati rilasciati all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, se questi ultimi richiesti ex art. 39 D.P.R. 313/02.

L'entrata in vigore del D.lgs n. 5 del 2006, che ha abrogato l'istituto della riabilitazione civile e, tra l'altro, l'incapacità speciale in materia di elettorato già connessa allo status di fallito, ha comportato che le iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, se non intervenuta la riabilitazione, continueranno ad essere menzionate nel certificato rilasciato all'interessato, ma non in quello elettorale richiesto dai comuni.

• *Le modifiche introdotte successivamente dal D.Lgs 169/2007 hanno solo parzialmente mitigato l'effetto della abrogazione dell'istituto della riabilitazione.*

Infatti la nuova disciplina, limitatamente alle procedure aperte a far data dal 16 gennaio 2006, ha equiparato, in materia di casellario giudiziale, gli effetti della chiusura del fallimento a quelli determinati dall'abrogato istituto della riabilitazione.

Le procedure concorsuali definite con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 restano soggette alla previgente disciplina.

Pertanto, la menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato delle iscrizioni in materia fallimentare, qualora sia intervenuto provvedimento di chiusura della procedura concorsuale aperta dopo il 15 gennaio 2006, è assimilata ai casi in cui è intervenuta riabilitazione; qualora, viceversa, il provvedimento di chiusura della procedura concorsuale riguardi una procedura aperta in epoca antecedente al 15 gennaio 2006, il certificato è sempre positivo ().

Il citato decreto legislativo, dispone, inoltre, che le sentenze emesse dopo il 31 dicembre 2007 non dovranno essere più iscritte nel casellario .

Si evidenzia, inoltre, che in tale materia la giurisprudenza è orientata a dichiarare inammissibili le richieste di riabilitazione civile da parte dell'interessato, cagionando una evidente disparità di trattamento tra diversi soggetti che si trovano nelle stesse condizioni.

Nel contesto illustrato, è intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo precedente alle modifiche introdotte, "in quanto stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale".

Al fine di coordinare la pubblicità delle notizie relative al fallimento, operata mediante l'emissione del certificato del casellario, sono stati effettuati una serie di interventi sul SIC, nel senso di estendere gli effetti della chiusura del fallimento, riconducibili a quelli della riabilitazione, anche ai fallimenti dichiarati in data antecedente al 16 gennaio 2006. Attraverso detti interventi operati direttamente sulle procedure della certificazione del SIC, anche le sentenze di fallimento antecedenti al 16 gennaio 2006 (e per le quali risulti annotato sul sistema la chiusura del fallimento) non saranno più menzionabili nel certificato richiesto dall'interessato (artt. 24, 26 e 28 D.P.R. 313/2002).

Inoltre, al fine di migliorare la comprensibilità e la lettura del certificato del casellario giudiziale rilasciato alla Autorità Giudiziaria (art. 21 D.P.R. 313/2002) e alla Pubblica amministrazione (art. 39 D.P.R. 313/2002), nonché della visura delle iscrizioni richiesta dall'interessato (le sentenze di fallimento continueranno ad essere menzionate fino a quando la relativa iscrizione non verrà eliminata), è stato previsto un ulteriore intervento attraverso il quale, dopo l'annotazione relativa al decreto di chiusura del fallimento, il sistema riporterà un'apposita avvertenza. In particolare:

1. nelle sentenze di fallimento, per le quali risulti sul sistema l'apertura della procedura concorsuale a far data dal 16 gennaio 2006 e sia annotato il decreto di chiusura, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all'interessato, per effetto dell'art. 21, comma 2, D.lgs 169/2007 che dispone: per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.

2. nelle sentenze di fallimento, antecedenti al 16 gennaio 2006, per le quali risulti annotato il solo decreto di chiusura, viceversa, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all'interessato ai sensi dell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, per effetto della sentenza n. 39 del 27.2.2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

A seguito della modifica dell' articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167, che dispone: con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento (cfr. art. 9, comma 3, decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169,) è stata data applicazione alla disposizione contenuta nel decreto legislativo all'art. 21, comma 2, che dispone in particolare che per le procedure concorsuali

aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.

Pertanto, sul SIC le sentenze di fallimento successive al 16 gennaio 2006 e per le quali risulti disposta la chiusura del fallimento, non sono più menzionate nel certificato richiesto dall'interessato.

Mentre continuano ad essere riportate nei certificati richiesti dall'autorità giudiziaria (art. 21) e dalla pubblica amministrazione (art. 39).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169 (circolare n. 3974 del 4 ottobre 2007) alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di seguito elencate, sono state abrogate a decorrere dal 1/1/2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo: a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q); b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i); e) articolo 24 (L), comma 1, lettera n); d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n); e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).

► liquidazione attività di inventario ai funzionari di cancellieri

Ai sensi dell'articolo 9 Legge 777/1960 "ai funzionari delle cancellerie che procedono, fuori dall'orario normale d'ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario..."

Modalità di rimborso spese e indennità al cancelliere per attività di redazione degli inventari fallimentari Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 1 aprile 2005" ..in materia fallimentare vige il principio fondamentale per cui tutte le spese inerenti a tale procedura, comprese quelle relative alle spese e alle indennità al cancelliere per l'attività di redazione degli inventari svolta al di fuori del normale orario di lavoro sono a carico della massa del fallimento.

L'art. 146 stabilisce che nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

Pertanto il rimborso delle spese per l'indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario (se viene svolta al di fuori dell'orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall'erario con annotazione della spesa anticipata nel registro delle spese pagate dall'erario (art. 162 TU).

Ovviamente tutte le spese dell'una e dell'altra categoria devono essere recuperate appena vi sono disponibilità sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo come previsto dall'art. 146, comma 4.

**personale (qualifiche) competente alla redazione verbali e quantificazione rimborsi
VEDI anche pagg 114 e 115**

Processo in cui è parte processuale un fallimento

vedi anche pagg. 559

ART. 144 T.U. 1. *Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.*

Norme incompatibili sono :

art. 76 (limiti di reddito) ;

art. 122 (non manifestata infondatezza delle ragioni) ;

art. 126 (ammissione da parte ordine avvocati).

E' invece prevista la revoca dell'ammissione da parte del giudice delegato al fallimento al crearsi di attivo fallimentare

Il giudice delegato al fallimento provvede alla revoca (vedi pag. 604) del beneficio di cui all'art. 144 tusg non appena la procedura fallimentare abbia acquisito la liquidità sufficiente a sostenere le spese del giudizio ordinario.

Al determinarsi di attivo il curatore chiede, alla cancelleria del giudice ordinario, la quantificazione delle spese e la trasmissione alla cancelleria fallimentare del foglio delle notizie.

La cancelleria del giudizio ordinario chiuderà il foglio delle notizie con ATTESTAZIONE di revoca dell'ammissione e passaggio ad altra fase per il recupero.

“nei confronti della curatela il recupero, sarebbe consentito in ogni caso di liquidità sopravvenuta “Il provvedimento del giudice delegato al fallimento riguarda la copertura di tutte le spese maturate che maturandi [esempio istanza ex art. 83 tusg presentata ma non ancora maturata] DAG.22/01/2021.0013688.U .

Il provvedimento di revoca, vedi pagina 596, per sopravvenuta acquisizione di risorse liquide sufficienti *non è equiparabile a quello previsto dall'art. 136, comma 1, tusg., in quanto, non è finalizzata solo ad evitare esborsi futuri a carico dell'Erario, ma anche a consentire la reintegrazione dei costi pubblici fino a quel momento sostenuti.*

La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del fallimento non solo produce effetti retroattivi rispetto ai giudizi in corso, ma si estende a quelli già definiti e può essere disposta dopo la loro conclusione. DAG.22/01/2021.0013688.U

Il pagamento delle somme anticipate e o prenotate a debito nel giudizio in cui il fallimento è parte processuale , nel caso di sopravvenuta attivo fallimentare, per gli uffici ministeriali giustizia di via Arenula, DAG.21/05/2023.0116766.U, *“Si tratta di un pagamento eseguito in una fase di riscossione che, al momento, non risente delle modifiche normative che hanno interessato gli articoli 192 e 196 del testo unico sulle spese di giustizia...*

questa Direzione generale ritiene che, al momento, il pagamento degli importi caricati sul foglio notizie, ivi compresi quelli relativi al contributo unificato e ai diritti di copia, continui ad essere effettuato dal curatore utilizzando il modello F23 e con le modalità fino ad ora seguite dagli uffici.”

✓ **Fallimento –decreto autorizzazione prenotazione a debito e decreto liquidazione delle spese** Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 aprile 2005

“...l'art. 146 non richiede a differenza dell'abrogato art. 91 LF,il decreto del giudice per l'autorizzazione alla prenotazione a debito, né il decreto di liquidazione delle spese anticipate, per cui valgono le regole generali del testo unico per i titoli di pagamento.

Di conseguenza nella specie deve applicarsi il principio dell'art. 165 TU secondo il quale “ la liquidazione delle spese...è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio, se non espressamente attribuita al magistrato”.”

✓ **Ministero della Giustizia nota senza numero del 15 aprile 2007 OGGETTO:**

Quesito liquidazione del compenso al legale del fallimento, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

E' stato chiesto di conoscere se competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 115/2002 sia il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa.

Al riguardo si rappresenta quanto segue, pur tenendo conto che in considerazione della natura giurisdizionale della questione, l'interpretazione e la soluzione è comunque riservata alla competente Autorità giudiziaria. L'art. 144 del D.P.R. 115/2002,

Testo unico sulle spese di giustizia, introduce una deroga alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, limitata alla previsione che il decreto del Giudice delegato, che attesta che "non è disponibile il denaro necessario per le spese," sostituisce la procedura ordinaria di cui all'art. 126 dello stesso D.P.R..

Peraltro, che tale deroga sia limitata al solo accertamento delle condizioni reddituali si desume dal fatto che l'articolo in esame precisa che "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del T. U., eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio, richiamando, quindi, tutte le disposizioni che regolano la materia del patrocinio a spese dello Stato.

Di conseguenza, alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" (art. 82 D.P.R. 115/02).

Si aggiunge , inoltre, che le spese e gli onorari del difensore, anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 115/2002 , possono essere rimosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico.

Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'articolo 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare parte IV, titolo I del T.U.

✓ **Fallimento soccombente recupero delle spese prenotate a debito e anticipate nelle procedure concorsuali**

in caso di soccombenza, nel giudizio ordinario, del fallimento la cancelleria del giudice ordinario trasmetterà il foglio notizie contenenti le spese anticipate e o prenotate a debito a favore del fallimento in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare DAG.22/01/2021.0013688.U

✓ **Fallimento soccombente recupero delle spese prenotate a debito e anticipate nelle procedure concorsuali**

✓ *"nei confronti della curatela il recupero, sarebbe consentito in ogni caso di **liquidità sopravvenuta** "Il provvedimento del giudice delegato al fallimento riguarda la copertura di tutte le spese maturate che maturandi [esempio istanza ex art. 83 tusg presentata ma non ancora maturata] DAG.22/01/2021.0013688.U .*

✓ *Il provvedimento di revoca per sopravvenuta acquisizione di risorse liquide sufficienti non è equiparabile a quello previsto dall'art. 136, comma 1, tusg., in quanto, non è finalizzata solo ad evitare esborsi futuri a carico dell'Erario, ma anche a consentire la reintegrazione dei costi pubblici fino a quel momento sostenuti.*

La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del fallimento non solo produce effetti retroattivi rispetto ai giudizi in corso, ma si estende a quelli già definiti e può essere disposta dopo la loro conclusione. DAG.22/01/2021.0013688.U

✓ **in caso di sopravvenuto attivo**

a fronte delle modifiche normative che hanno interessato gli articoli 192 e 196 del T.U. S.G. il curatore deve provvedere al pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia tramite l'utilizzo del modello F23 solo per le altre spese della procedura (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) Per la circolare DAG.21/05/2023.0116766.U "Si tratta di un pagamento eseguito in una fase di riscossione che, al momento, non risente delle modifiche

normative che hanno interessato gli articoli 192 e 196 del testo unico sulle spese di giustizia... questa Direzione generale ritiene che, al momento, il pagamento degli importi caricati sul foglio notizie, ivi compresi quelli relativi al contributo unificato e ai diritti di copia, continui ad essere effettuato dal curatore utilizzando il modello F23 e con le modalità fino ad ora seguite dagli uffici.”

✓ per il ministero giustizia gli effetti derivanti dalla revoca del beneficio per sopravvenuta capacità della procedura di sostenere le spese dei giudizi promossi non equivalgono a quelli previsti dall'art. 136 tusc, in quanto non sono limitati alle sole spese processuali successivamente maturate (effetto ex nunc), ma si estendono ad ogni spesa anteriore già anticipata o prenotata a debito (effetto ex tunc), persino quando il giudizio sia definito. Ed infatti, l'esigenza generale di evitare che i costi della procedura concorsuale restino a carico della collettività, impone di ritenere che la rivalsa dell'Erario verso la curatela divenuta solvibile possa essere esercitata anche dopo la conclusione del giudizio ed indipendentemente dall'esito della lite DAG.21/05/2023.0116766.U

► Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

vedi anche pagg. 216,264,422,452,464,544 e 609

Articolo 3 comma 1 lett. q) tusg (Definizioni)

Ai fini del presente testo unico, se non diversamente indicato: "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;

Articolo 158 tusg

1. *Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:*

a) *il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;*

b) *l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;*

c) *l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;*

d) *l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;*

e) *le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.*

2. *Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione*

3. *Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.*

L'art. 158 non dispone relativamente ai diritti di copia, la "dimenticanza" è stata "provvisoriamente" sanata circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia ai sensi della quale " *l'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omissis il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie..*"

L'articolo 158 del d.P.R. n. 115 del 2002: si applica *solo* "all'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico" (art. 3, comma 1, lettera q) d.P.R. n. 115 del 2002) [provvedimento 1 febbraio 2023] .

Ai fini dell'inquadramento tra le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito è indispensabile una esplicita norma di diritto positivo [da ultimo DAG.14/02/2024.0033886.U] .

L'equiparazione di un ente ad una amministrazione statale può essere fatta solo con legge [cfr circolare Ministero dell'economia e Finanze prot. 7891/2017 e DAG.02/01/2025.0000044.U] .

"In assenza di una norma di legge che preveda la prenotazione a debito delle spese, non rileva il soggetto che cura la difesa erariale" dell'Ente " [DAG n.158098 dell'11/12/2007] .

Secondo l'impianto del Testo unico sulle spese di giustizia – d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - *le amministrazioni statali e quelle ammesse, da apposite norme di legge, alla prenotazione a debito, all'atto dell'iscrizione a ruolo di un procedimento civile non sono tenute al pagamento contestuale del contributo unificato, né delle altre imposte e spese a loro carico, in quanto le stesse vengono prenotate a debito o anticipate dallo Stato, in ogni caso con annotazione sul foglio delle notizie (art. 3, lettere q) ed s); art. 11, art. 15 e art. 280 del d.P.R. n. 115 del 2002).*

Non si tratta quindi di un caso di "esenzione soggettiva" in favore della parte pubblica, ma del particolare regime di gestione delle spese del procedimento, ove a carico della PA che sia ammessa alla prenotazione a debito; la voce di spesa viene quindi annotata a futura memoria sul foglio notizie, ed eventualmente recuperata all'esito del giudizio, laddove ve ne sia titolo, in base alla regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e nel rispetto dei criteri fissati dagli artt. 158 e 159 del d.P.R. n. 115 del 2002. [Provvedimento 23 maggio 2023 in Filo diretto]

Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti sulla prenotazione a debito, in assenza di espressa disposizione normativa, gli Enti territoriali (Comuni,

Province,aziende sanitarie) gli enti pubblici autonomi (università, parchi naturali) e gli enti regionali regionali (esempio di esenzione la legge regione Sicilia n. 6 del 22 febbraio 1952).

≈ Ai sensi dell' articolo 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, le disposizioni di cui all'articolo 158 tusg (prenotazione a debito e anticipazione delle spese) *si applicano nei procedimenti promossi, o quando ne sono parti convenute dalle agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio* [DAG.27/07/2012.0105325.U] e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione quando non agisce da concessionario ma è parte processuale in un giudizio ordinario [DAG.09/02/2024.0030145.U], esempi: contenzioni attivati contro l'ente impositore , conseguenti o prodromiche alle procedure esecutive comel' opposizione al fermo amministrativo di beni mobili o l'opposizione all'iscrizione di ipoteche, insinuazioni nelle procedure concorsuali..

≈ Per l'articolo 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, le disposizioni di cui all'articolo 158 tusg (prenotazione a debito e anticipazione delle spese) *si applicano nei procedimenti ordinari promossi* [o quando ne sono parti convenute] *dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione* ai sensi del DL 34/2023 conv. L. 6/2023≈ per il recupero delle entrate iscritte a ruolo ADE-R agisce quale Concessionario e trova applicazione l'articolo 157 tusg [DAG.09/02/2024.0030145.U] .

≈ l'articolo 158 tusg si applica agli Uffici periferici dei Ministeri (esempio Prefetture) [rif. Punto 7 circolare n.1/DF del 21/9/2011 MEF e Cassazione sez. Tributaria sentenza n 23874 del 29 ottobre 2020] .

≈ le disposizioni di cui all'art. 158 del testo unico spese di giustizia *si applicano alla A.G.E.A. (agenzia per le erogazioni in agricoltura)* [risoluzione Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativo - agosto 2005] .

≈ le disposizioni di cui all'art. 158 del testo unico spese di giustizia *si applicano alla A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)* [rif. Cons. di Sato Sez. VI n.1716/1994 e DAG.14/02/2024.0033886.U] .

≈ Per la Consob (Commissione nazionale per le società e le borse) art. 1, comma 10, decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con legge 7 giugno 1974, n. 216, opera il *patrocinio erariale facoltativo* [DAG.14/02/2024.0033886.U] .

≈ La difesa dell'Ente pubblico da parte dell'Avvocatura dello Stato *non qualifica* l'ente stesso quale amministrazione pubblica ai fini degli effetti di cui all'articolo 158 t.u. spese di giustizia *in assenza di una espressa previsione di legge legittimante “in assenza di una norma di legge che preveda la prenotazione a debito delle spese, “non rileva il soggetto che cura la difesa erariale” dell'Ente “* [cfr.DAG n.158098 dell'11/12/2007] Esempio . il fatto che le Università siano difese dall'Avvocatura dello Stato non ne comporta l'esenzione normativa relativa al pagamento delle spese (*rif.* =in materia di obbligo di pagamento del contributo unificato e del raddoppio dello stesso ex art. 13 comma 1quater vedasi Cass. sez. lav. n 20682/2020).

≈ l'INAIL è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria [DAG.09/01/2013.0003169.U] usufruisce delle esenzioni di diritti di copia , anticipazioni forfettarie e imposta di registro in relazione ai procedimenti di previdenza, assistenza e lavoro e ai sensi dell'Art. 198, comma 1, DPR 30 giugno 1965 n. 1124 *Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni diritto e tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria, nonché tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.*

≈ l'INPS è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria [DAG.14/05/2012.0065934.U] usufruisce delle esenzioni di diritti di copia , anticipazioni forfettarie e imposta di registro in relazione ai procedimenti di previdenza, assistenza e lavoro.

≈ l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è, *d.lsg 14/9/2015 n. 149 , un'Agenzia che ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile posta sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali* [DAG.02/01/2025.0000044.U] .

≈ Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è un ente nazionale di ricerca con sede in Roma, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). con piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

≈ Al C.N.R.(Consiglio Nazionale delle Ricerche) in assenza di espressa disposizione normativa non si applica l'articolo 158 tusc [in tal senso anche circolare n.15347 del 7 maggio 2021 Segretario generale della Giustizia Amministrativa] .

≈ L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) non è annoverabile tra le amministrazioni dello Stato che possono beneficiare della prenotazione a debito di cui all'articolo 158 del d.P.R. n. 115 del 2002 [DAG.14/02/2024.0033886.U] .

≈ Autorità di sistema portuale Le Autorità Portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art 2 comma13, legge 23 dicembre 1996, n. 647). Esente bollo se inferiore a lire 30 (articolo 29 RD 14 aprile 1910 n. 639) quindi in questo caso non paga contributo unificato, paga, in assenza di disposizione esentiva, l'anticipazione forfettaria

≈ l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) non rientra *tra le Amministrazioni Pubbliche che godono della prenotazione a debito* [nota prot. 7891/2017 ministero Economia e Finanze e Ministero Giustizia Provvedimento 23 maggio 2023 in Filo diretto] .

≈ Università e istituti di istruzione superiore Il fatto che le Università siano difese dall'Avvocatura dello Stato non ne comporta, per i giudici di legittimità, l'esenzione normativa relativa al pagamento delle spese (*rif.* =in materia di obbligo di pagamento del contributo unificato e del raddoppio dello stesso ex art. 13 comma 1quater vedasi Cass. sez. lav. n 20682/2020) .Per il Segretario generale della Giustizia Amministrativa circolare n. 9879 del 23 marzo 2021 invece continua a trovare applicazione l'art. 55, comma 1, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come sostituito dall'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, secondo cui «*Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959*». Non risultano, allo scrivente, in proposito disposizioni del ministero della Giustizia.

≈Enti territoriali *Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti della prenotazione a debito gli Enti territoriali (Comuni, Province, aziende sanitarie ecc) e regionali. [“..gli enti territoriali...non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa all'amministrazione dello Stato..” cfr. Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879];*

" deve escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella “annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero” ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è “l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”, qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali (sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Comm. trib. reg. per la Campania). [provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021] ;

"i Comuni non godono della prenotazione a debito delle spese processuali, in quanto non possono essere considerati “amministrazioni pubbliche” ai fini dell'art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002: tale beneficio spetta solo “all'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico” (art. 3, comma 1, lettera q) d.P.R. n. 115 del 2002) e non si rinviene alcuna norma di legge che disponga in tal senso, in favore degli enti territoriali” [provvedimento 1 febbraio 2023 in filo diretto] .

► Spese nel processo in cui è parte il Concessionario

vedi anche pagg. 217,266,311,422,545 e 611

Nei procedimenti instaurati dal Concessionario trova applicazione il disposto di cui all'articolo 157 DPR 115/02 dove, tra l'altro, è previsto che il contributo unificato, anticipazione forfettaria nel processo civile e i diritti di copia vengano prenotate a debito all'atto dell'iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell'articolo 14 DPR 115/02.

"Nella procedura attivata dal concessionario ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia [circolare min. giust. DAG06/05/2008.0062754.U]

Alla prenotazione a debito procede direttamente il Concessionario.

Le somme prenotate a debito devono essere ridotte alla metà, la riduzione opera nel giudizio solo per le spese a favore del Concessionario e non delle altre parti del giudizio

Per gli uffici ministeriali giustizia [DAG06/05/2008.0062754.U] "... *La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), diversamente dalla normativa previgente, «attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate» (relazione al testo unico delle spese di giustizia). Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo:*

1) il contributo unificato;

2) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30, D.P.R. n. 115/2002);

3) i diritti di copia. Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.

L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.

Ove gli Uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuno una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verificano se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.

La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero".

"...Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono "annotati" dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell'esecuzione (art. 157 del T.U.). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.)." [circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia].

Per il Ministero della Giustizia [DAG.03/04/2014.0050945.U] *"l'ambito applicativo dell'articolo 157 anche per le procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrate iscritte a ruolo."*

Con D.L. n. 193/2016, convertito con legge n 225/2016 è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA dal 1° luglio 2017 :

→ la riscossione mediante ruolo è stata estesa dal d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 anche alle entrate extratributarie e diverse dalle imposte sui redditi (di cui al d.P.R. n. 602 del 1973), ivi

comprese quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, delle regioni, delle province e dei comuni;

→ L'Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia SpA, a decorrere dal 1° ottobre 2021.

→ Nelle *procedure esecutive azionate da ADE-R trova applicazione l'articolo 157 tusg* [DAG.09/02/2024.0030145.U]

→ *Nei giudizi ordinari in cui ADE-R è parte processuale trova applicazione l'articolo 158 tusg* relativo alle Amministrazioni pubbliche (es. contenzioni attivati contro l'ente impositore o subiti dall'ente impositore, conseguenti o prodromiche alle procedure esecutive come opposizione al fermo amministrativo di beni mobili o opposizione all'iscrizione di ipoteche) [DAG.09/02/2024.0030145.U]

→ Imposta di registro sui provvedimenti che definiscono i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui l'Agenzia delle entrate-riscossione è parte convenuta opposta

Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, i provvedimenti che definiscono le impugnative proposte, ex art. 615 c.p.c., avverso le cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, in cui ADER è parte convenuta opposta, sono esenti dall'imposta di registro.

Di conseguenza, tali provvedimenti non devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate per la relativa tassazione.

Ad ogni modo, dalla lettura del provvedimento deve risultare che la controversia sia strettamente correlata alla riscossione delle entrate iscritte a ruolo dall'agente della riscossione. [cfr. provvedimento 30 ottobre 2024]

► **REGISTRI DELLE SPESE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI**

La materia dei registri è regolata dagli articoli 160/161/162/163/164 del testo Unico delle spese di giustizia.

I pagamenti dell'Erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati nei seguenti registri:

- registro delle spese pagate dall'erario (mod. 1/A/SG);
- registro delle spese prenotate a debito (mod. 2/A/SG);
- registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito (mod. 3/GS).

In data 28 maggio 2003 è stato adottato il decreto interministeriale istitutivo dei registri che devono essere tenuti a partire dal 1 luglio 2003, previsti dall'art. 161 t.u spese di giustizia.

Il decreto con relativi modelli e istruzioni è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003.

Ai registri si applicano la normativa di cui al decreto Ministero della Giustizia 264/2000, art. 1 al 12e da 15 a 20 e il decreto Ministero della Giustizia n 128/2001.

≈ **registro delle spese pagate dall'erario (mod. 1/A/SG)**

Sostituisce il servizio del Mod. 12 , tenuta del registro informatizzato (ai sensi dell'art. 280, 4 comma, D.P.R, 115/2002 sino a che i registri erano tenuti su supporto cartaceo dovevano essere corredati da rubrica alfabetica, l'informatizzazione del servizio, in assenza di diverse disposizioni normative e/o ministeriali ha fatto venire meno l'obbligo della tenuta della rubrica alfabetica).

Su tale registro devono essere registrati gli ordini di pagamento del funzionario ed i decreti di pagamento del magistrato.

Tali provvedimenti costituiscono il titolo giustificativo della spesa.

Il modello di pagamento (ex art. 177 t.u) conforme agli allegati 2 e 3 del testo unico è invece lo strumento necessario per effettuare il pagamento.

Questo registro è previsto anche per gli uffici NEP (**mod. 1/B/SG**)

Alla fine di ogni mese il dirigente la cancelleria o NEP (o funzionario da questi delegato) procede alla verifica della regolare tenuta del registro apponendo data e firma in calce all'ultima annotazione, l'informatizzazione del servizio, in assenza diverse disposizioni normative e/o ministeriali ha fatto venire meno questo adempimento.

≈ **registro unificato delle spese prenotate a debito per l'area civile e penale (mod. 2/A/SG)**

Sostituisce, anche se non propriamente, il servizio del Campione Civile, tenuta del registra in modo cartaceo sino al momento in cui sarà istituito il registro informatico locale. (Ai sensi dell'ari. 280, 4 comma, D.P.R, 115/2002 sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica)

Il registro delle spese prevede l'annotazione di spese prenotate sia relative ai procedimenti civili che penali.

L'uniformità della procedura di annotazione delle spese nel processo civile e nel processo penale, delineata dal T.U., ha l'evidente effetto di non diversificare più la riscossione tra l'uno e l'altro giudizio.

I presupposti del recupero sono, in entrambi i casi, la certezza e l'esigibilità del credito, fondata su di un titolo idoneo.

Le spese prenotate devono essere iscritte secondo un mero ordine cronologico, assegnando ad ogni voce di spesa di natura diversa un autonomo, progressivo numero di registro.

Ad esempio, il contributo unificato ed il diritto fisso di notifica di cui all'art. 30 del T.U., avranno numeri di registro diversi benché siano spese maturate contestualmente ai fini dell'iscrizione della causa.

Tale registro ha una struttura semplice, in quanto una spesa prenotata a debito non richiede alcun adempimento successivo, come invece avviene per le spese pagate che prevedono, ad esempio, ulteriori adempimenti di carattere fiscale. Questo registro è previsto anche per gli uffici NEP (**MOD. 2/B/SG**)

≈ **registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito (reg. 3/AS)**

In uso ai soli uffici giudicanti (ufficio recupero crediti dell' Ufficio del Giudice di Pace, del Tribunale e della Corte di Appello) competenti al recupero dei crediti.

La circolare n. 9/2003 in relazione alle iscrizioni precisa in materia penale in presenza di più imputati, deve essere iscritta una specifica partita per ciascun condannato con le rispettive pene pecuniarie, l'eventuale sanzione pecuniaria processuale e le spese processuali non dovute solidalmente.

La distinzione generale tra spese ripetibili e spese non ripetibili permette di distinguere quelle che, verificatesi determinate condizioni, sono soggette a recupero.

Ogni spesa, anticipata o prenotata a debito, va annotata (Ai sensi dell'articolo 160 testo unico spese di giustizia "i pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati ") sui registri previsti dall'articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da Decreto Ministeriale (Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari)

ai sensi del quale:

1) i registri come previsti dall'articolo 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, sono stabiliti in conformità ai modelli allegati al presente decreto e di seguito elencati:

NUMERO REGISTRO	DENOMINAZIONE REGISTRO	CODICE MODELLO
1	Registro delle spese pagate dall'erario -Uffici Giudiziari - Uffici NEP	Mod. 1/A/SG Mod. 1/B/SG
2	Registro delle spese prenotate a debito - Uffici Giudiziari - Uffici NEP	Mod. 2/A/SG Mod. 2/B/SG
3	Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito - Uffici Giudiziari e Istituti Penitenziari	Mod. 3/SG

Registri oggi informatizzati nella piattaforma del programma SIAMM (Sistema Informatizzato dell'Amministrazione) da maggio 2025 SpediGius. (Spese di giustizia)

Nel processo penale le spese *anticipate* comma 3 art. 107 tuscg e art. 108 tuscg (ripetibili ex articolo 5 tuscg), una volta determinate verranno "annotate" nel registro mod. 1/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM da maggio 2025 SpediGius., con implementazione del foglio delle notizie.

Nel processo civile per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato le spese *anticipate* articolo 131, punto 4,tuscg (ripetibili ex articolo 5 tuscg) una volta determinate verranno "annotate" nel registro mod. 1/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM da maggio 2025 SpediGius, con implementazione del foglio delle notizie.

Nel processo civile e penale per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato le spese *prenotate a debito* articolo 131, punto 2 , tuscg e art. 108 tuscg una volta determinate verranno "annotate" nel modello 2/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM da maggio 2025 SpediGius, con implementazione del foglio delle notizie.

► Istituzione degli Uffici Recupero Crediti

Con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale.

L'ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di "**UFFICIO RECUPERO CREDITI**"

Ai sensi dell'art. 2, punto 2, della Convenzione 23 settembre 2010 aggiornata con modifica il 28 dicembre 2017: Il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie (dal 1 gennaio 2023 al recupero delle pene provvederanno direttamente gli uffici giudiziari ex dlvo 150/2022), delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore.


La società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall'ufficio, nonché all'annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM da maggio 2025 SpediGius fino al pagamento ovvero fino alla comunicazione di inesigibilità. In caso di pagamento provvede all'eliminazione dei credito dal registro SIAMM da maggio 2025 SpediGius.

► Il Foglio delle Notizie

(da integrarsi con Spese nel processo e Spese di Giustizia pag. 186, Copie pag 421, Registrazione da pag. 450 a 461, Patrocinio a spese dello Stato pagg. 493 e ss, Recupero Spese pagg. 591e ss)

▲ aspetti generali

Ai sensi dell'art. 280, 1° comma, D.P.R. 115/02, “ in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate “.



Articolo 3 lett. s) tusc **prenotazione a debito**: è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell'eventuale successivo recupero.

Articolo 3 lett. t) tusc **anticipazione** : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.

Nell'ambito delle spese di giustizia, come visto, è importante avere chiara la distinzione [rif. = provvedimento del 27 ottobre in Foglio di Informazione n.1/2021] la prenotazione a debito va tenuta distinta dall' **esenzione dal pagamento** di spese, esenzione che può essere totale, per tutte le spese della procedura (esempio violenza domestica, o parziale per una o alcune delle spese (esempio opposizioni alle sanzioni amministrative in cui l'esenzione riguarda i soli diritti di copia, o in materia di separazione o divorzio in cui l'esenzione riguarda tutte le spese con l'eccezione del contributo unificato).

Le spese **prenotate a debito** vanno annotate nel reg. mod. 2/A/SG che implementa il foglio delle notizie.

Le spese **anticipate** vanno annotate nel reg. mod. 1/A/SG che implementa il foglio delle notizie

Le spese **prenotate a debito** negli uffici NEP vanno annotate nel reg. mod. 2/B/SG.

Le spese **anticipate** negli uffici NEP vanno annotate nel reg. mod. 2/B/SG che implementa il foglio delle notizie

L' **esenzione** o la **gratuità** delle spese , parziale o totale, deve essere *espressamente stabilita dal Legislatore sulla base di valutazioni di tipo soggettivo ovvero di tipo oggettivo e comporta che quel determinato importo non verrà posto a carico di nessuno e lo Stato non potrà effettuare alcuna azione di recupero.*

Le spese esenti o gratuite **non vanno annotate nel foglio delle notizie.**

Il mancato obbligo di annotazione nel foglio delle notizie, articolo 280 tusc, e nei registri spese , articolo 160 tusc, ne impedisce il recupero [esempio: delle spese di copia gratuite nel patrocinio anche a seguito di revoca del patrocinio] .

L'esenzione dal pagamento delle spese processuali o la prenotazione a debito delle stesse deve essere espressamente dichiarata dalle parti nei primi atti del giudizio e/o quando se ne verificano le condizioni.

Il foglio delle notizie va tenuto in tutti i fascicoli processuali [Circolare 26 giugno 2003 n 9, Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 punto 6), lettera a), DOG.11/12/2017.0232170.U - Provvedimento del 7 gennaio 2021]

ma annotato solo se nel giudizio, civile o penale, in cui vi siano spese anticipate e prenotate a debito a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato..

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (vedi argomento a pagina 492 e ss) non è, però, l'unica ipotesi che comporti l'annotazione di spese nei reg. mod. 1/A/SG e 2/A/SG e contestuale *implementazione (tenuta e annotazione)* del foglio delle notizie:

- Nei giudizi civili con Pubblica Amministrazione parte nel procedimento ai sensi dell'art. 158 tusg le spese a favore della stessa prenotate a debito sono uguali a quelle previste per i privati le spese anticipate sono solo quelle relative all'UNEP (indennità di trasferta , spese di spedizione e atti di esecuzione);

- Nei giudizi civili le spese occorrenti al Pubblico Ministero parte processuale vengono anticipate e prenotate a debito ex art. 8 bis tusg;

- Nel giudizio civile per risarcimento danni per fatto costituente reato il provvedimento definitivo di condanna è registrato a debito (art. 59 lett d TUIR)

- Nel processo fallimentare ex art. 146 tusg;

- Nel processo civile ordinario con fallimento parte processuale ex art. 144 tusg

- Nei giudizi penali le spese occorrenti alla Pubblica accusa vengono anticipate dallo Stato;

- Nel giudizio penale all'atto dell'accoglimento di risarcimento avanzata da parte civile non ammessa al patrocinio a spese dello Stato si prenota a debito contributo unificato (artt. 11 e 12 tusg) e imposta di registro (art. 59 lett d TUIR);

- Nelle ipotesi previste dal testo unico spese di giustizia e precisamente: articolo 117 (difensore persona irreperibile); articolo 118 (difensore d'ufficio del minore); articolo 148 (eredità giacente attivata d'ufficio); articolo 155 (spese nella procedura di vendita di beni sequestrati); Articolo 156 (spese nella procedura di vendita di beni confiscati);

Vi sono inoltre casi il foglio delle notizie è tenuto e vi si annota, anche se il giudizio non è iniziato (ne è certo che abbia inizio): a) Spese dovute all'Unep per notifica atto introduttivo del giudizio di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; b) Spese sostenute dall'ufficio del pubblico ministero nelle fasi delle indagini.

E casi in cui il foglio notizie esiste, ma la tenuta, le annotazioni e la chiusura non sono a carico delle cancellerie : Articolo 157 tusg procedura attivata dal concessionario.

Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario o prenotate a debito in uso presso l'ufficio NEP .

L'adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell'atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili all'ufficio giudiziario

la circolare DAG.01/02/2021.0020266.U ribadisce la necessità alla corretta compilazione e per ciascuna fase del giudizio del foglio notizie affinché al momento della riscossione non siano tralasciate somme da introitare in favore dello Stato.

Le disposizioni del T.U. prevedono registri distinti per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario e delle spese prenotate a debito (art. 162 T.U.).

→ Solo nel foglio delle notizie entrambe le tipologie di spesa vengono annotate insieme.

Lo scopo di tale previsione [circolare n 9/03 e prot. n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004], è quello di *tenere le spese sotto controllo e consentire, alla fine del procedimento, l'eventuale riversamento dei crediti maturati nel registro predisposto per il recupero, l'omessa o incompleta annotazione sul foglio notizie comporterà l'impossibilità di rilevare la spesa ai fini del successivo recupero e ne determinerà la mancata riscossione, con conseguenti responsabilità anche di carattere contabile.*

→ Per le motivazioni sopra esposte, è importante che gli uffici si attengano, ai sensi della circolare 9/03, alle seguenti indicazioni, indicazioni che vanno integrate con le modalità di uso dell'applicativo SPEDI GIUS:

a) *Il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale. E' opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio*

delle notizie e copia dei modelli di pagamento emessi, al fine di consentire un rapido riscontro anche in sede ispettiva.

b) Nel foglio notizie devono essere annotate tutte le spese ripetibili, siano esse pagate o prenotate a debito.

c) Nel foglio notizie va annotata, altresì, l'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti della prenotazione a debito. Poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie.

d) Data l'importanza contabile di tale strumento, è necessario individuare in ogni sezione civile e penale [conf. circolare prot 116/1/10062/AM/GM/I del 3 febbraio 2004 in cui tra l'altro si individua la competenza alla tenuta del foglio anche delle qualifiche funzionali di Cancelliere, il quale è , DAG.02/01/2017.0000670.U , tenuto anche alla chiusura dello stesso], con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie, che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero. Al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità.

e) In seguito all'abrogazione dell'art. 200 disp. att. c.p.p. l'annotazione dell'importo della spesa anticipata a margine dell'atto cui l'anticipazione si riferisce, non è più obbligatoria. Tuttavia, trattandosi di adempimento che potrebbe risultare utile al fine di un migliore controllo sull'eventuale recupero della spesa, è consigliabile che gli uffici individuino analoghi accorgimenti per la verifica dell'avvenuta annotazione nel foglio notizie.

f) Stante il necessario collegamento tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale recupero, si suggerisce agli uffici di evidenziare, in modo chiaro ed evidente, sulle copertine dei fascicoli processuali, la circostanza della ammissione di una delle parti a tale istituto

g) Nel processo penale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona diversa dall'indagato e dall'imputato, occorrerà provvedere all'annotazione delle spese di cui all'art. 108 T.U. tenendole distinte dalle altre spese del processo medesimo.

h) Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario o prenotate a debito in uso presso l'ufficio NEP. L'adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell'atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili dall'ufficio giudiziario. Ovviamente tale attività sarà effettuata nei soli casi in cui la spesa sia ripetibile.

▲ **tenuta, chiusura e annotazione**

La **tenuta, chiusura e annotazione** del foglio delle notizie nel fascicolo processuale è **obbligatoria anche quando non ci sono spese da annotare** [Circolare 26 giugno 2003 n 9, Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 punto 6), lettera a), DOG.11/12/2017.0232170.U - Provvedimento del 7 gennaio 2021]

≈ Nel foglio delle notizie [rif. articolo 280 tusc e ministeriale giustizia n. 9 del 26 giugno 2003]

devono essere annotate esclusivamente :

- le spese anticipate ripetibili;

- le spese prenotate a debito.

- l'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti della prenotazione a debito ex art. 59 Testo unico imposta di registro ; poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie.

L'**annotazione** [con i nuovi applicativi si ha l'implementazione del foglio delle notizie all'atto in cui la spesa viene annotata nei registri mod. 1e 2 A/SG] avviene (deve avvenire) solo al sorgere di spese anticipate o prenotate a debito caricate nei registri spese , quindi, nel giudizio, civile e penale, nei casi di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio civile se una, o più, parti sia/siano una Pubblica Amministrazione o il Pubblico Ministero, vanno inoltre annotate le spese che si anticipano e/o prenotano a debito per espressa disposizione normativa.

Nel processo civile:

- nel caso in cui la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia tenuta al pagamento del contributo unificato, l'omesso pagamento non dà luogo alla prenotazione a debito del contributo ed all'iscrizione del credito prenotato sul foglio notizie, ma all'attivazione della procedura di recupero di cui all'art 248 D.P.R. n. 115 del 2002 [cfr = DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U] per tramite Concessionario ex art. 6 convenzione 28/12/2017.

Nel processo penale :

- nel caso in cui la parte civile non ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia tenuta al pagamento delle spese al testimone dalla stessa citata l'ordine con il quale il funzionario quantifica ex art. 119 DPR 115/02 le spese non va annotato nel foglio notizie

Nell'arco della durata del processo le modifiche reddituali comportano periodi in cui la parte ha diritto all'ammissione al pss e periodi in cui tale diritto non è riconosciuto la cancelleria nelle annotazioni deve tenere conto del verificarsi di tali situazioni

≈ L' annotazione nei registri tusc e nel foglio delle notizie spese anticipate e/o prenotate a debito si ha :

- per l'Ufficio giudicante, penale e civile : → a) ammissione delle parti processuali al patrocinio a spese dello Stato; b) Pubblico Ministero parte processuale; c) parte civile [anche non ammessa al pss si prenotano contributo unificato e imposta di registro]; d) Pubblica Amministrazione parte processuale; e) per espressa disposizione normativa;

- per l'Ufficio inquirente :

→ fase delle indagini a) ammissione dell'indagato al patrocinio a spese dello Stato b) spese di giustizia [consulenze, custodie, traduzioni]; c) - intercettazioni telefoniche e ambientali

→ fase processuale a) ammissione delle parti processuali al patrocinio a spese dello Stato b) spese di giustizia [consulenze, custodie, traduzioni]; c) spese occorrenti al Pubblico Ministero pubblica accusa .

Le spese che si producono negli Uffici requirenti vengono annotate a cura delle segreterie nei registri spese e nel foglio notizie e trasmesse, con attestazione passaggio ad altra fase , alla cancelleria del giudicante che provvederà alla chiusura e attestazione unitamente alle eventuali spese sorte nel processo in relazione all'esito del giudizio.

Processo Penale Minorile *obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura in merito agli adempimenti sulla tenuta del foglio delle notizie nel processo penale minorile, nel caso di sentenza irrevocabile o di altro provvedimento definitorio del giudizio* [cfr. provv.7 gennaio 2021] .

≈ **nel foglio notizie non vanno annotate:**

- le spese forfetizzate nel processo penale,
- le pene pecuniarie,
- le sanzioni pecuniarie processuali,
- le sanzioni amministrative pecuniarie,
- le sanzioni pecuniarie civili,
- spese gratuite (esempio copie a favore di parte ammessa al pss nel processo penale)
- ogni altra spesa di giustizia in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore; per questi casi (articolo 2 convenzione del 28 dicembre 2017) è il concessionario che provvede alla quantificazione e all'iscrizione a ruolo degli importi .

Chiusura e attestazione rif. DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U

il foglio delle notizie, va sempre chiuso con la dicitura: "c'è titolo per il recupero", ovvero "non c'è titolo per il recupero".

Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse.

Tra le attestazioni di chiusura del foglio notizie previste dal SIAMM 2. = è prevista anche la specifica previsione del “ passaggio atti ad altra fase o grado o competenza ” che essere compilata e sottoscritta dal funzionario responsabile.

Qualora si dichiari l'esistenza del titolo per il recupero, si dovrà individuare, tramite flag apposto sulle spese ripetibili, quelle destinate ad essere iscritte nel modello 3/A/SG.

L'attestazione a chiusura del foglio notizie da parte della cancelleria se vi sia o meno titolo per il recupero è subordinata:

a) espressa condanna, nel provvedimento definitivo del giudizio, al pagamento delle spese in favore dell'Erario ex art. 133 tusc[rif. = circolare giustizia DAG 14/04/2015.009943.U] ;

b) in assenza di condanna in una delle ipotesi di cui all'art. 134 tusc ;

c) revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 86 e 136 tusc .

≈ **gestione telematica del foglio notizie** DOG.28/06/2018.0142755.U “*il foglio notizie deve essere gestito utilizzando l'apposita funzionalità del SIAMM [da maggio 2025 SpediGius] che permette l'automatica iscrizione sullo stesso delle spese registrate sul mod. 1/A/SG (spese anticipate dall'Erario) e di quelle registrate sul modello 2/A/SG (spese prenotate a debito.*

Si ribadisce l'assoluta necessità che gli uffici abbandonino la gestione cartacea del foglio delle notizie evidenziandosi che l'attuale versione del SIAMM 2.0 [da maggio 2025 SpediGius] permette una gestione quasi interamente digitale del foglio delle notizie ; lo stesso, una volta implementato telematicamente , potrà essere sottoscritto mediante username e password dell'operatore.

E' quindi necessario che i registri 1/A/SG e 2/A/SG vengano costantemente implementati nel corso del procedimento giudiziale in modo da permettere l'automatica compilazione del foglio notizie.

Il Foglio delle notizie, quindi, da strumento cartaceo è stato “*trasformato*” in strumento informatico [cfr. Vademecum 11/12/2017 aggiornato con nota 28/06/2018 e Provvedimento del 07/01/2021] .

Il Foglio Notizie essendo finalizzato al recupero di spese, esistendone le condizioni, è documento contabile da qui la necessità della massima attenzione nella tenuta dello stesso (cfr = art. 280 comma 1 *nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie...*) per non incorrere in responsabilità contabile (cfr= punto 6 circolare 9/2003) e, di conseguenza, rispondere per danni erariali.

▲ personale addetto alla tenuta e annotazione del/nel foglio delle notizie

Art 280 tusc ...comma 2. *L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito...*

Alla firma, alla redazione e alla chiusura del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”. [Min. Giust. circ. n 9 del 26 giugno 2003 e nota del 3 febbraio 2004 prot. n 116/1/10062/AM/GM/I]

Nel 2003 nella figura del Cancelliere erano ricompresi : *il Cancelliere B3 (oggi Cancelliere Esperto); il Cancelliere C1 (oggi Funzionario Giudiziarie); il Cancelliere C2 (oggi Direttore).*

Tra il personale competente annoveriamo anche il personale nella qualifica di funzionario addetto all'ufficio del processo .

Ai sensi della ministeriale DOG.21/12/2021.0268670.U “ *potersi concludere che la cornice entro la quale gli addetti all'ufficio per il processo possono svolgere la propria prestazione lavorativa per quanto attiene alle competenze propriamente amministrative può essere concretamente individuata prendendo a parametro tutte le funzioni ritualmente espletabili dall'omologa figura di ruolo con formazione giuridico-amministrativa di area terza, fascia retributiva FI, ovvero il “funzionario giudiziario”...*”.

Alla luce del D.M. 9 novembre 2017 relativo alla rimodulazione dei profili professionali può (potrebbe al momento non abbiamo chiare indicazioni ministeriali) essere adibito alla *tenuta e annotazioni* il personale nella qualifica di assistente giudiziario .

Il richiamato D.M. 9 novembre 2017 tra i compiti previsti per tale qualifica professionale prevede l'attività di collaborazione, anche con l'uso di supporti informatici, in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori curando l'aggiornamento e la conservazione corretta di atti e fascicoli.

▲ personale addetto alla chiusura e attestazione del/nel foglio delle notizie

“al termine di ogni fase processuale, il funzionario [ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie..... [rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lett. d]

CHIUSURA del Foglio delle Notizie nel Processo civile e penale → alla definizione di ogni fase o grado del processo → apponendo data, importo (flaggando le spese anticipate ripetibili) e sottoscrizione [*Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento.* (circolare 26 giugno 2003 n. 9)].

CHIUSURA ..alla chiusura del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”. [Min. Giust. circ. n 9 del 26 giugno 2003 e nota del 3 febbraio 2004 prot. n 116/1/10062/AM/GM/I]

ATTESTAZIONE “al termine di ogni fase processuale, il funzionario [ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. [Ministero Giust. n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lett. d].

Nel 2003 nella figura del Cancelliere erano ricompresi : il Cancelliere B3 (oggi Cancelliere Esperto); il Cancelliere C1 (oggi Funzionario Giudiziarie); il Cancelliere C2 (oggi Direttore).

In relazione all'attuale Cancelliere Esperto in relazione all'attività in esame per direttiva ministeriale giustizia [DOG.02/01/2017.0000670.U] “si condivide l'operato del Tribunale di Salerno in ordine alla possibilità di adibire il cancelliere all'attività di chiusura del foglio notizie “

Tra il personale competente annoveriamo anche il personale nella qualifica di funzionario addetto all'ufficio del processo .

Ai sensi della ministeriale DOG.21/12/2021.0268670.U “ potersi concludere che la cornice entro la quale gli addetti all'ufficio per il processo possono svolgere la propria prestazione lavorativa per quanto attiene alle competenze propriamente amministrative può essere concretamente individuata prendendo a parametro tutte le funzioni ritualmente espletabili dall'omologa figura di ruolo con formazione giuridico-amministrativa di area terza, fascia retributiva F1, ovvero il “funzionario giudiziario” ... ”.

Mentre la tenuta e l'annotazione sono espressamente previste dalla norma → articolo 280 tusc comma 1 nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie... comma 2 L'Ufficio che procede all'annotazione.... chiusura e attestazione sono disposte da direttive ministeriali.

Per gli uffici ministeriali giustizia sono ... evidenziate la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità [circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062/AM/GM/I]

▲ Foglio delle notizie nel processo civile chiusura e attestazione ai fini del recupero

≈ *giudizi con Pubblico Ministero parte processuale*

normativa di riferimento :

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Art. 73. Attribuzioni generali del pubblico ministero. *Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;*

Art. 75. Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa. *Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge;*

CODICE di PROCEDURA CIVILE (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443) Libro primo – titolo II – disposizioni generali : del Pubblico Ministero

Art. 69. (Azione del pubblico ministero) *Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.*

Art. 70. (Intervento in causa del pubblico ministero)

Art. 71. (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero) *Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire*

72. (Poteri del pubblico ministero) *Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime....*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002 n. 115

Art. 8-bis (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero). - 1. *Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.* 2. *Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.»;*

Art. 170 (Opposizione al decreto di pagamento) *1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

L'intervento del P.M. nelle cause in cui si ravvisi un interesse pubblico unitamente alla tutela dei diritti dello Stato ex art. 73 ordinamento giudiziario legittima il potere/dovere del P.M. di chiedere correzioni di provvedimenti giurisdizionali esempio quelli emessi in difformità di quanto disposto ex artt. 110 e 133 tuscg in relazione all'omesso *“dispone che il sia eseguito pagamento a favore dello Stato”*.

I DECRETI liquidazione emessi nel processo civile e penale a favore di Consulenti Tecnici d'Ufficio, Periti, Ausiliari del magistrato e riguardo le parti private ammesse al patrocinio a spese dello Stato a favore di Consulenti Tecnici di Parti, Difensori, investigatori privati nel processo civile DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o CTP parte ammessa si comunicano al Pubblico Ministero e/o Procuratore Generale anche se, nel processo civile, non parti processuali ai soli fini dell'eventuale impugnazione ex articolo 170 tuscg.

Quando iscrive una causa civile il Pubblico Ministero è tenuto alla dichiarazione di valore. Contributo unificato e anticipazione forfettaria dei privati ex art. 30 tuscg prenotate a debito e annotate nel foglio delle notizie a cura della Cancelleria civile.


chiusura e attestazione nel foglio delle notizie
Procure della Repubblica
GIUDIZI CIVILI

by
C. G. W.



chiusura e attestazione nel foglio delle notizie
**PROCURE GENERALI
GIUDIZI CIVILI**

by
C. G. W.



≈ *giudizi con Pubblica Amministrazione parte processuale*

vedi anche pagg. 216, 264, 422, 452, 464, 528 e 609

Le spese, prenotate a debito e anticipate, occorrenti alla Pubblica Amministrazione parte processuale ammessa agli effetti di cui all'articolo 158 comma 1 e 2 tusc sono annotate, a cura della cancelleria del giudice titolare del processo, nei registri modelli 1 e 2/A/SG che implementano il Foglio delle Notizie.

→ In giudizio con Pubblica Amministrazione parte processuale e parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato:

soccombenza della P.A.

- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio;**
- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero** [il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa (Corte Cassazione (Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583)] ;

soccombenza della parte privata ammessa al pss

- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio ;**
- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero o c'è titolo per il recupero** nei confronti di parte ammessa al pss se il giudice condanna espressamente al pagamento a favore dello Stato ex art 133 tusc; al recupero provvede l'amministrazione pubblica interessata alla quale andrà inviato copia del Foglio notizie , salvo non si tratti del ministero della giustizia per la quale provvede la cancelleria del giudice

→ In giudizio con Pubblica Amministrazione parte processuale e parte privata non ammessa al patrocinio a spese dello Stato:

soccombenza della P.A.

- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio;**
 - se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero;**
- soccombenza della parte privata ammessa al pss**
- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio;**

- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **c'è titolo per il recupero**. Al recupero provvede, articolo 158 comma 3 tusc, la stessa Pubblica Amministrazione. Per il Ministero della Giustizia al recupero, delle spese prenotate a debito o anticipate, provvede la cancelleria del giudice ex articolo 208 tusc, alle spese di lite liquidate ex articolo 91 c.p.p. provvede il Ministero della Giustizia.

→ **Contributo unificato ex articolo 13 1-quater** Pubblica Amministrazione appellante pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, non c'è titolo di recupero a carico della pubblica amministrazione soccombente.

La spesa si annota nel registro modello 2/A/SG che implementa il foglio delle notizie con attestazione, a chiusura, *nel foglio delle notizie stesso non c'è titolo per il recupero*. [DAG.26/02/2020.0038705.U]

→ Articolo 159 tusc si prenota a debito la quota dell'imposta di registro a carico dell'Amministrazione pubblica.

→ Nel *processo in cui è parte l'amministrazione pubblica* ammessa alla prenotazione a debito tali spese sono recuperate, ex articolo 158 tusc, dall'amministrazione stessa contestualmente alle altre spese da questa anticipate.

Stante le disposizioni di cui all'articolo 158 tusc non trova applicazione l'articolo 134 tusc, e le ipotesi di recupero da quest'articolo disciplinate.

≈ **giudizi con Concessionario parte processuale**

vedi anche pagg. 217, 266, 311, 422, 533 e 611

Art. 157 tusc (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

1. *In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.*

2. *L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.*

→ Dal 1° luglio 2017 : *l'attività di riscossione, in precedenza effettuata dall'Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.* [DOG.10/08/2017.0151207.U]

Il Foglio delle notizie relativo alle spese occorrenti al Concessionario nel giudizio è tenuto, annotato e chiuso dal Concessionario stesso .

“ *In applicazione dell'articolo 48, del dpr n. 602/1973, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.*” [rif. DAG.06/05/2008.0062754.U] .

“ *Nella procedura attivata dal concessionario ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'art. 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia*” [rif. DAG.06/05/2008.0062754.U] .

Il dimezzamento degli importi riguarda il solo concessionario quindi per parte privata ammessa le spese si prenotano a debito per l'intero, come per l'intero sono a carico di parte processuale priva le spese occorrenti alla stessa nel processo.

La cancelleria del giudice innanzi al quale si tiene il giudizio con Concessionario Ai sensi dell'articolo 157 comma tusc 2. *L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.*

“ *Il momento della esibizione della nota delle spese alla cancelleria coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).* [Min. Giust circolare cir. 9/2003] .

Al recupero delle spese in caso di soccombenza di parte privata provvederà il Concessionario.

In giudizio con Concessionario parte processuale e parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato:

soccombenza del Concessionario.

- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso, da parte del Concessionario, con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio.**
- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso, da parte del Concessionario, con attestazione **non c'è titolo per il recupero** [ai sensi dell'art. 48 dpr 602/1973 le spese NON si recuperano nei confronti del concessionario soccombente]
- **soccombenza della parte privata ammessa al pss**
- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso, da parte del Concessionario, con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio.**
- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso, da parte del Concessionario, con attestazione **non c'è titolo per il recupero o c'è titolo per il recupero** nei confronti di parte ammessa al pss se il giudice condanna espressamente al pagamento a favore dello Stato ex art 133 tusg
In giudizio con Concessionario parte processuale e parte privata
- **in caso di soccombenza del Concessionario**
- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso, da parte del Concessionario, con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio.**
- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso, da parte del Concessionario, con attestazione **non c'è titolo per il recupero .**
- **in caso di soccombenza della parte privata ammessa al pss**
- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso, da parte del concessionario, con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio.**
- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso, da parte del concessionario, con attestazione **c'è titolo per il recupero.**

Contributo unificato ex articolo 13 1-quater “ *pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vi sia titolo di recupero a carico del concessionario soccombente, essendo questi esplicitamente esonerato dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 cit. Ne discende che il concessionario è dunque esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo.*”
DAG.09/02/2024.0030145.U

~ processo interrotto o sospeso

Fino a quando il processo interrotto [da riassumersi entro il termine di tre mesi dall'interruzione altrimenti si estingue] o sospeso [da riassumersi entro tre mesi dalla causa di sospensione] non viene dichiarato estinto NON si può chiudere il Foglio delle Notizie

~ inattività delle parti ex art. 307 c.p.c.

Estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c. se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si costituisce ovvero se costituite il giudice abbia ordinato la cancellazione la causa il processo deve essere riassunto entro tre mesi che decorre dalla data di costituzione del convenuto o dalla data del provvedimento di cancellazione altrimenti il giudizio si estingue. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata d'ufficio.

Trova applicazione l'articolo 134 tusg (vedi pagine 546 e ss)

In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell'ammesso al pss c'e' titolo nei confronti dell'ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito [cfr. nota ministero giustizia prot.128178.U dell'11 agosto 2020)

Ai sensi dell'art. 15-septiesdecies della legge n. 217/1990, in caso di estinzione o rinuncia al giudizio da parte del soggetto ammesso al patrocinio, lo Stato esercita azione di rivalsa per il recupero delle spese prenotate o anticipate. [rif. relazione illustrativa testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia]

Chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero .**

~ inattività delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c.

Art. 181, c 1, c.p.c. mancata comparizione delle parti *Se nessuna delle parti compare alla prima udienza il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da notizia alle parti. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo*

Art. 181, c 2, c.p.c. mancata comparizione delle parti *Se l'attore costituito non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa nuova*

udienza della quale il cancelliere da comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza il giudice se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e ne dichiara l'estinzione

Art. 309 cpc mancata comparizione all'udienza *Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 cpc.*

Trova applicazione l'articolo 134 tuscg (vedi pagine 546 ess)

In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell'ammesso al pss c'e' titolo nei confronti dell'ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito [*cfr. nota ministero giustizia prot.128178.U dell'11 agosto 2020*)

Ai sensi dell'art. 15-septiesdecies della legge n. 217/1990, in caso di estinzione o rinuncia al giudizio da parte del soggetto ammesso al patrocinio, lo Stato esercita azione di rivalsa per il recupero delle spese prenotate o anticipate. [rif. relazione illustrativa testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia]

Chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** .

Con la modifica operata all'articolo 181 cp. dal decreto legge 112/2008 è superata la disposizione di cui all'articolo 128 tuscg relativo all'obbligo , pena rilevanza disciplinare, del difensore di chiedere l'estinzione delle cause cancellate .

~ **compensazione delle spese tra le parti.**

Lo Stato non ha diritto di rivalsa nelle ipotesi di soccombenza della parte abbiente a cui non consegua la condanna alla refusione delle spese ed, a maggior ragione, non ha titolo alcuno al recupero nelle ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese “ *le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.* ” [rif. = DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG 14/04/2015.009943.U]

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**

Art. 132 tuscg si prenota a debito la quota dell'imposta di registro a carico di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

~ **nulla per le spese**

Art. 91 c.p.c. (condanna alle spese) “ *il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa ..* ”

Art. 112 c.p.c. (principio del chiesto e pronunciato) “ *il giudice deve pronunciare su tutta la domanda ...* ”

Per la Corte di Cassazione[Sez. II, nella sentenza n. 12625, pubblicata in data 17 giugno 2016]richiamando precedente sentenza n, 13513/2005 “ *la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli art. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione*”.

DAG .14/04/2015.009943.U “*il provvedimento del magistrato è titolo per il recupero*” .

Chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**, sarebbe auspicabile in materia un indirizzo ministeriale.

~ **non luogo a provvedere**

Per la giurisprudenza di merito [Corte di Cassazione, Sez. II, nella sentenza n. 12625, pubblicata in data 17 giugno 2016] “ *la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto.*

“ L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. [DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG.14/04/2015.009943.U] .

Chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**, sarebbe auspicabile in materia un indirizzo ministeriale.

Può accadere che il *“non luogo a provvedere”* avvenga sulla richiesta liquidazione spese per parte *ammessa al pss* che *“abbandona”* il giudizio che prosegue nei confronti delle altre parti processuali.

ESEMPIO : *procedura immobiliare con creditore procedente e un altro intervenuto. Il procedente, ammesso al pss ha rinunciato dichiarando di " aver raggiunto medio tempore un accordo conciliativo con il debitore" . Il giudice prende atto della rinuncia e dispone l'estinzione del procedimento limitatamente a questo rapporto processuale e sulla richiesta dell'avvocato della liquidazione spese dichiara il non luogo a provvedere.. la procedura prosegue per il creditore interveniente non ammesso al pss..*

In questi casi la cancelleria procederà alla chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero**.

~ Improcedibilità dell'appello ex articolo 348 c.p.c.

L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178 [ndr RECLAMO], e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma .

L'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c., *per la dottrina si configura alla stregua di “una particolare forma di estinzione del giudizio per inattività delle parti”*. [Ministero della Giustizia provvedimento 23 settembre 2024] .

Chiusura del Foglio delle Notizie con **attestazione c'è titolo per il recupero** ai sensi dell'articolo 134 comma 5 tusc , al recupero provvederà, ex art. 208 tusc, la cancelleria d'Appello.

~ Improcedibilità dell'appello ex articolo. 350 c.p.c.

comma 3. Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

comma 5. L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.

L'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. [ndr l'articolo 350 cpc richiama l'articolo 348 cp.c.], *per la dottrina si configura alla stregua di “una particolare forma di estinzione del giudizio per inattività delle parti”*. [Ministero della Giustizia provvedimento 23 settembre 2024] .

Chiusura del Foglio delle Notizie con **attestazione c'è titolo per il recupero** ai sensi dell'articolo 134 comma 5 tusc al recupero provvederà, ex art. 208 tusc, la cancelleria d'Appello.

≈ Foglio delle notizie nelle ipotesi di cui all'articolo 134 tusc

~ riferimenti normativi :

- relazione illustrativa testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
- circolare Ministero della Giustizia n 9 del 26 giugno 2006
- Ministero della Giustizia DAG.14/04/2015.009943.U
- Ministero della Giustizia prot. n. 16318, 08.02.2011
- Ministero della Giustizia DAG.11/08/2020.0128178.U
- Ministero della Giustizia provvedimento 23 settembre 2024

N.B. l'articolo in esame non trova applicazione nei processi in cui è parte la Pubblica Amministrazione .

~ **aspetti principali**

L'Attestazione alla chiusura del Foglio delle Notizie è propedeutica alla successiva (ed eventuale) azione di recupero delle spese che lo Stato abbia anticipato e/o prenotato a debito.

Qualora si dichiari l'esistenza del titolo per il recupero, si dovrà individuare, tramite flag apposto sulle spese ripetibili, quelle destinate ad essere iscritte nel modello 3/A/SG”

L'Attestazione da parte della cancelleria se vi sia o meno titolo per il recupero è subordinata alla espressa condanna, nel provvedimento definitivo del giudizio, al pagamento delle spese a favore dell'Erario (artt. 110 tusc, giudizio penale, 133 tusc , giudizio civile.

L'articolo 134 tusc indica le ipotesi di attestazione in chiusura del foglio delle notizie quando :

a) non si è potuto recuperare ex articolo 133 tusc nei confronti di parte abbiente soccombente nel giudizio e lo Stato, alle condizioni di cui al comma 1 e 2 articolo 134 tusc. ha diritto di rivalsa nei confronti di parte ammessa al pss vincitrice della causa o

b) in tutti i casi contemplati dai comma 2,3,4 e 5 tusc in cui la causa si definisce ma non vi è pronuncia da parte del giudice sulle spese.

→ **separazione giudiziale trasformata in consensuale e prestazioni di carattere meramente morale o alimentare** [DAG 12/10/2005.0023901.U]

E' stato chiesto di conoscere se nell'ipotesi prevista dall'art. 134, comma 2, D.P.R. 115/2002 in cui lo Stato ha l'obbligo di recuperare le spese anticipate nei confronti della persona ammessa al beneficio che abbia conseguito per sentenza o per transazione il sestuplo delle spese: con riferimento alla eventualità della separazione consensuale o della separazione giudiziale trasformata in consensuale, dette procedure debbano considerarsi casi di transazione della lite; e se per il conteggio del sestuplo riferito alle spese anticipate, debbano essere indicate anche quelle prestazioni di carattere meramente morale o alimentare.

Quanto al primo quesito si ritiene che la trasformazione di una separazione giudiziale in consensuale non può essere considerata una sorta di transazione della lite sulla base di un procedimento analogico, perché ciò dovrebbe risultare da un preciso dettato normativo.

Invero, la separazione consensuale non pone fine ad una lite alla stregua di una transazione, perché il procedimento, ancorché non contenzioso, si conclude con la separazione dei coniugi ed in quanto gli effetti sostanziali dell'accordo non si producono" senza l'omologazione del giudice" art. 158 c.c..

Per quanto concerne il secondo quesito si è dell'avviso che, come stabilito anche dalla normativa precedente al D.P.R. 115/2002, che non prevedeva il recupero nelle ipotesi di prestazioni alimentari, sia le prestazioni di natura morale che quelle alimentari non possono per la loro natura concorrere a formare reddito, e, non debbono essere considerate ai fini della determinazione delle componenti utili per il calcolo del sestuplo.

~ **azione di rivalsa art. 134 comma 1 e comma 2 prima parte (sentenza)**

Art. 134 tusc comma 1 “... se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa” ; comma 2 “La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per SENTENZA la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese” comma 2 ultima parte “la rivalsapuò essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.”

Se non si recuperano le spese anticipate e o prenotate a debito a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 133 tusc nei confronti di parte abbiente soccombente si applica la disciplina di cui all' art.134 tusc con diritto di rivalsa nei confronti di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vincitore della causa civile.

La rivalsa, ex art. 134 comma 1 e 2 (prima parte) tusc, opera nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in deroga al principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.

Nelle ipotesi di cui al comma in argomento “*si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall’Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell’articolo 133....*”

.....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l’ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..”[rif. = Min. Giust. prot. n. 16318, 08.02.2011]

Nelle ipotesi di cui al comma 1 e 2 art. 134 tusc, a seguito di procedura infruttuosa nei confronti di parte abbinata soccombente, il foglio delle notizie verrà riaperto e richiuso con attestazione **c’è titolo per il recupero** nei confronti di parte ammessa al pss.

In relazione all’ultima parte del comma 2 “*per quanto concerne le sole spese anticipate lo Stato può esercitare azione di rivalsa nei confronti di parte ammessa al patrocinio indipendentemente dalla somma o valore conseguito con la vittoria della causa* [DAG.11/08/2020.0128178.U] , con riapertura del foglio notizie e chiusura con attestazione **c’è titolo per il recupero delle sole spese anticipate**.

RIEPILOGO art. 134 comma 2 tusc DAG.11/08/2020.0128178.U :

a) Se la definizione della causa ha determinato un arricchimento della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato superiore al sestuplo delle spese sostenute saranno recuperate le spese anticipate e le spese prenotate a debito, riapertura e chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione c’è titolo per il recupero ;

b) indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito con la definizione della causa in questo caso non verranno recuperate le spese prenotate a debito ma le sole spese anticipate , riapertura e chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione c’è titolo per il recupero delle sole spese anticipate.

La rivalsa quando per sentenza la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, per la ministeriale giustizia DAG.12/10/2005.0023901.U non trova applicazione:

a) nelle procedure di separazione consensuale o giudiziale trasformata in consensuale;

b) procedure con assegnazione somme per prestazioni di carattere meramente morale o alimentare.

La competenza decidere se esercitare o meno il diritto di rivalsa è del funzionario addetto alla chiusura del foglio delle notizie.

“al termine di ogni fase processuale , il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie,attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. [circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003] .

“ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito... il recupero delle spese prenotate e anticipate dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia, per sentenza o transazione, conseguito il sestuplo delle spese.... la stessa, in virtù dell’esito favorevole della causa ed anzi, proprio, per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizioni di poter restituire le somme erogate in suo favore”. [rif. = nota Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. 16318 del 08.02.2011] .

~ azione di rivalsa art. 134 comma 2 (transazione)

Art. 134 tusc comma 2 *La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.*

Per la ministeriale giustizia DAG.11/08/2020.0128178.U “ *in caso di transazione della causa lo Stato può esercitare azione di rivalsa nei confronti di parte ammessa al patrocinio per le spese anticipate*” nelle seguenti modalità :

a) *Se la definizione della causa abbia determinato un arricchimento della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato superiore al sestuplo delle spese sostenute nel qual caso saranno recuperate ANCHE le spese prenotate a debito (art. 134 c.2 prima parte) , riapertura e chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **c’è titolo per il recupero**;*

b) *Indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito con la definizione della causa in questo caso NON verranno recuperate le spese prenotate a debito (art. 134 c.2 seconda parte) , riapertura e chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione c'è titolo per il recupero delle sole spese anticipate.*

La rivalsa quando per transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, per la ministeriale giustizia DAG.12/10/2005.0023901.U non trova applicazione:

a) nelle procedure di separazione consensuale o giudiziale trasformata in consensuale;

b) procedure con assegnazione somme per prestazioni di carattere meramente morale o alimentare.

In caso di estinzione del giudizio con transazione extragiudiziale, appare conforme ai principi sul recupero somme anticipate e/o prenotate a debito dall'erario, che parte ammessa debba dichiarare il valore della transazione in caso negativo si potrà ritenere che la stessa abbia conseguito un arricchimento che permette l'applicazione dell'art. 134 c.2 tusc con recupero sia delle spese anticipate sia delle prenotate a debito

La competenza decidere se esercitare o meno il diritto di rivalsa è del funzionario addetto alla chiusura del foglio delle notizie.

“al termine di ogni fase processuale , il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie,attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. [circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003] .

“ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito... il recupero delle spese prenotate e anticipate dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia, per sentenza o transazione, conseguito il sestuplo delle spese.... la stessa, in virtù dell'esito favorevole della causa ed anzi, proprio, per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizioni di poter restituire le somme erogate in suo favore”. [rif. = nota Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. 16318 del 08.02.2011] .

~ azione di rivalsa art. 134 comma 2 (rinuncia all'azione o estinzione del giudizio)

Art. 134 tusc comma 2 (seconda parte) “La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate ...o nel caso di **rinuncia** all'azione o di **estinzione** del giudizio”

“ Il comma 2 della norma in commento pone il principio, fissato dall'art. 15-septiesdecies della legge n. 217/1990, per il quale in caso di estinzione o rinuncia al giudizio da parte del soggetto ammesso al patrocinio, lo Stato esercita azione di rivalsa per il recupero delle spese prenotate o anticipate. [rif. relazione illustrativa testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia] .

Nel processo civile l'estinzione consegue ordinariamente oltre che alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), all'inattività delle parti, conseguente alla mancata riassunzione del giudizio a seguito di cancellazione della causa dal ruolo, e, più in generale, alla mancata costituzione a seguito di riassunzione, alla mancata rinnovazione della citazione o prosecuzione del giudizio, ovvero alla mancata integrazione del contraddittorio nei casi stabiliti dalla legge o dal giudice (art. 307 c.p.c.).

*In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell'ammesso al pss c'e' titolo nei confronti dell'ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito [rif. nota prot.128178.U dell'11 agosto 2020] , chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero.***

~ azione di rivalsa art. 134 comma 3 (transazione)

“ nelle cause che vengono definite per transazione , tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.”

Il comma in esame deroga al principio dispositivo sulle spese a favore delle parti previsto dal comma 3 art. 92 ai sensi del quale “ se le parti si sono conciliate le spese si intendono

compensate salvo che le parti abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.

Questo comma può essere letto o come un (inutile) doppione del comma 2 o come integrazione allo stesso nel senso che a) la transazione con il sestuplo comporta il recupero di tutte le spese (anticipate e o prenotate b) a prescindere dal valore della transazione le spese prenotate si recuperano ex comma 3 le anticipate ex terza parte comma 2 .

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione c’e’ titolo per il recupero spese prenotate a debito nei confronti di tutte le parti .

Eventuali spese di registrazione della transazione, se avvenuta in udienza, sono subordinate ad una conciliazione che abbia per oggetto il pagamento di una somma di danaro superiore ad € 51.645,69 o il trasferimento di diritti reali e/o di proprietà con contestuale obbligo da parte della cancelleria di procedere alla richiesta di registrazione dell’atto.

~ art. 134 comma 4 (giudizio estinto o rinunciato)

“Quando il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito ”

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione c’e’ titolo per il recupero spese prenotate a debito nei confronti della parte abbiente.

~ art. 134 comma 5 (giudizio estinto per cause diverse dai comma precedenti)

Solidarietà delle parti al pagamento delle spese prenotate a debito, nei casi *“ di estinzione diversi da quelli previsti dai commi 2 e 4..”*.

Dalla Relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia relativamente all’articolo 134 leggiamo:

“L’ultimo comma del presente articolo stabilisce, infine, un principio di solidarietà tra tutte le parti del giudizio nel quale vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese prenotate a debito nelle ipotesi ai mancata comparizione bilaterale all’udienza di cui all’art. 309 e.p.c. e nei casi di estinzione "diversi da quelli di cui ai commi precedenti.... Si tratta di una previsione idonea a coprire le ipotesi di esenzione o, comunque, di venir meno del giudizio, non direttamente imputabili alla negligenza o alla deliberata volontà di una delle parti, ad esempio nei casi di cessazione della materia del contendere derivanti da fatti o circostanze diversi dalla transazione (si pensi alla morte di uno dei coniugi in pendenza del processo di divorzio).

Ministero della Giustizia provvedimento 23 settembre 2024 *“Nel caso di declaratoria d’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c., quando l’appellante sia ammesso al patrocinio a carico dello Stato, il recupero delle spese deve avvenire secondo i principi fissati dall’articolo 134, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002, in forza del quale tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.”*

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione c’e’ titolo per il recupero spese prenotate a debito nei confronti di tutte le parti processuali.

~ Giudizio con parte contumace

In applicazione del principio della soccombenza parte contumace deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio ([cfr. Cassazione Civ. ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015, n. 20869 del 6 settembre 2017, n. 7292 del 23 marzo 2018, Sentenza n. 13498 del 29 maggio 2018]

Presupposto, quindi, per il pagamento a carico di parte contumace è l’espressa condanna nei confronti della stessa alle spese processuali, da parte del giudice e nel provvedimento che definisce il grado del giudizio.

Chiusura del foglio delle notizie con **non c’è titolo** per il recuperonei confronti delle parti non costituite in giudizio a meno di espressa condanna da parte del giudice con imputazione del pagamento spese a favore dello Stato ex art. 133 tusc.

~ Definizione del giudizio con condanna ex art. 93 c.p.c.

«La presentazione dell’istanza di distrazione delle spese da parte del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte

dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del uito patrocinio e della distrazione delle spese – l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam – con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente» [Cass. Civ., SS.UU., 26/03/2021, N. 8561

L'istanza distrazione spese ex art. 93 c.p.c. ai fini delle incombenze a carico della cancelleria :

a) se il magistrato accoglie la richiesta di liquidazione presentata dall'avvocato le spese anticipate non si annotano nel registro mod. 1/A/SG e nel Foglio delle notizie e, quindi, non si recuperano ;

b) a definizione del giudizio in caso di condanna di parte non ammessa andrà disposto dal magistrato, ex art. 133 tusg, il pagamento a favore dell'erario di quanto ulteriormente anticipato (esempio consulenze tecniche d'ufficio e/o di parte, testimoni) e/o prenotato a debito e, quindi, chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** ; in assenza del disposto di cui all'art. 133 tusg il Foglio delle Notizie andrebbe chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero** ma si potrebbe chiedere al P.M. di presentare istanza di correzione sentenza.

~ Accertamento tecnico preventivo Art. 696 c.p.c

Chi ha urgenza di far verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o una ispezione giudiziale che possono essere disposte anche sulla persona dell'istante o, se lo consente sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.

Se istante è ammesso al p.s.s. spese anticipate e prenotate a debito e annotate su registri spese e nel foglio delle notizie.

In caso di accertamenti tecnici preventivi o assistenziali spese dovute in base al reddito della parte (art 9 1 bis tusg).

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo inizia con nomina di consulenza tecnica e si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal Giudice che sarà posto a carico dell'istante o in solido delle parti processuali.

Non può *“essere adottato alcun provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c..”* [Cass II sez. civ. sentenza n.18918 dell'11/09/2020] .

Con parte processuale , istante o resistente, ammesso al p.s.s. chiusura del Foglio delle Notizie, della fase di accertamento, con attestazione **non c'è titolo per il recupero** o , nel caso di prosecuzione nel merito, **passaggio ad altra fase**.

Nella fase di merito il giudice potrà/dovrà, l'eventuale recupero dipenderà dalla decisione del magistrato, provvedere anche alle spese del giudizio di ATP .

“ le spese dell'accertamento tecnico preventivo ‘ante causam’ devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. ” [tribunale di Firenze nella sentenza n. 2327 del 15 luglio 2024 da ultimo Cass. ordinanza n.13154/2025)]

~ Procedure di volontaria giurisdizione

La volontaria giurisdizione consiste in una attività giurisdizionale, nella quale non vengono coinvolti diritti soggettivi come usualmente accade nel contenzioso civile, ma l'autorità giurisdizionale viene, chiamata ad *“amministrare”* interessi privati per prevenire il pericolo della loro lesione.

Con l'emanazione del provvedimento giudiziale si mira alla soddisfazione di un interesse, senza il quale, non si avrebbe la sua realizzazione, sono, quindi, procedimenti in cui non ci sono parti contrapposte tra loro, ma soltanto posizioni da tutelare.

Rientrano nelle procedure di volontaria giurisdizione:

- amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione (vedi pag. 555) ;
- Tutela e tutela d'ufficio(vedi pag. 554) ;
- Eredita giacente(vedi pag. 556) ;
- accettazione con beneficio d'inventario in presenza di figli minorenni;
- atti di straordinaria amministrazione dei beni dei minori;
- ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare;
- indennizzo violazione del termine ragionevole del procedimento (cd "Legge Pinto");
- adozione di maggiorenni;
- fondo patrimoniale;
- ammissione al matrimonio del minore;
- ordine di protezione contro gli abusi familiari;
- nomina e revoca dell'amministratore di condominio;
- nomina del liquidatore in caso di società di persone;
- dichiarazione di assenza o morte presunta(vedi pag. 562).

Se istante è ammesso al p.s.s. o parte processuale è una Pubblica Amministrazione (di solito Pubblico Ministero) dove è possibile che sarebbero dovute le spese che lo Stato ha anticipato e/o prenotato a debito chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero o non c'è titolo per il recupero.**

Esempi di C'E', ci potrebbe essere, titolo per il recupero tra le procedura sopra indicate : eredità giacenti, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, amministrazione dei beni dei minori, tutela e tutela d'ufficio, atti di straordinaria nomina e revoca dell'amministratore di condominio;

Esempio di NON C'È titolo per il recupero *procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria. [Cassazione, sentenza 20 luglio 2015, n. 15131, sez. I civile] .*

~ **Tutele**

Ai sensi dell'articolo 46 disposizione di attuazione del codice civile gli atti della procedura della tutela sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Ai sensi dell'articolo 10 tusc sono esenti dal pagamento del contributo unificato il processo già esente dall'imposta di bollo.

Se la parte sottoposta a tutela è ammessa al patrocinio a spese dello Stato *prenotate a debito* e annotate nel registro mod. 2/A/SG che implementa il Foglio delle Notizie i diritti di copia e l'anticipazione forfettaria ex art. 30 tusc ; *anticipate* e annotate nel registro mod. 1/A/SG che implementa il Foglio delle Notizie le eventuali spese occorrenti art. 131 c. 4 tusc .

Chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero.**

~ **tutela d'ufficio**

La "tutela d'ufficio" non scaturisce a istanza di parte ma è conseguenza legale di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza di interdizione promossa dal P.M. o provvedimento di sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni) o di una comunicazione dell'ufficiale dello stato civile, di un notaio ovvero di un centro di assistenza per i minori.

In tutte queste ipotesi l'apertura della tutela è un *"atto dovuto"* da parte del giudice tutelare, il quale, *"appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore"*(art. 346c.c.).

Il legislatore non ha dettato una specifica disciplina per le spese quando l'apertura della tutela avviene d'ufficio tuttavia:

- l'apertura di una tutela d'ufficio da luogo ad una ipotesi di *"gratuito patrocinio d'ufficio"*, al pari di quella prevista dall'articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, di cui spesso rappresenta la conseguenza giuridica e legale.

- le spese processuali relative alla fase della tutela d'ufficio, importo forfettario ex art. 30 tusc e i diritti di copia andranno prenotate a debito e annotate nel foglio delle notizie

- la chiusura del foglio delle notizie con attestazione c'è titolo per il recupero subordinata al decreto di cui al comma 3 art. 145 se il magistrato accerterà il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento, in assenza il foglio delle notizie andrà chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero**

~ **Amministrazione di sostegno**

Ai sensi dell'articolo 46 bis disposizione di attuazione del codice civile sono esenti dal pagamento del contributo unificato e dall'imposta di registro gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo tra i quali l'amministrazione di sostegno.

Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello stato sono, ex articolo 131 tusc, prenotate a debito e annotate nel registro mod. 2/A/SG e nel Foglio delle Notizie i diritti di copia e l'anticipazione forfettaria a ex art. 30 tusc; anticipate le eventuali spese occorrenti art. 131 tusc annotate nel registro mod. 1/A/SG e nel Foglio Notizie.

Chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero.**

In caso di modifica situazione reddito o di revoca del pss chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero.**

~ **procedimenti di interdizione e inabilitazione**

Ai sensi dell'articolo 46 bis disposizione di attuazione del codice civile sono esenti dal pagamento del contributo unificato e dall'imposta di registro gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo.

Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato o la procedura è promossa dal Pubblico Ministero sono, ex articolo 131 tusc, prenotate a debito e annotate nel registro mod. 2/A/SG e nel Foglio delle Notizie i diritti di copia e l'anticipazione forfettaria a ex art. 30 tusc *gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato sono anticipati dall'erario* annotate nel registro mod. 1/A/SG e nel Foglio Notizie.

Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

Il Foglio delle Notizie si chiude con attestazione **non c'è titolo per il recupero** se *"nulla per le spese"* se il curatore dimostra la non abbenza.

C'è titolo per il recupero nel silenzio del curatore (*cfr = Relazione illustrativa testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*) o emissione del decreto comma 3 dell'articolo 145 tusc.

DAG.15/11/2005.0037423.U *"...L'art. 145, comma 2 stabilisce che passata in giudicato la sentenza, la cancelleria deve richiedere a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; qualora con decreto del magistrato si accerti il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio, lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella loro qualità. L'articolo costituisce pertanto una ipotesi*

particolare di gratuito patrocinio con ammissione di ufficio, salvo verifica dei limiti reddituali ai fini del recupero. Tanto posto, è opinione di questo Ufficio che, nell'ipotesi in cui il giudice ponga espressamente le spese a carico dell'Erario, la cancelleria non debba procedere ad alcuna indagine fiscale sul reddito dell'interdicendo o dell'inabilitando. Deve, infatti, presumersi che il giudice nel porre le spese a carico dell'Erario, abbia già valutato l'insussistenza delle condizioni per il recupero. In definitiva la cancelleria è tenuta ad effettuare le indagini previste dall'art. 145, comma 2, D.P.R. 115/2002 nel caso in cui sia espressamente disposto dal giudice, oppure nel caso in cui il giudice non si pronunci sulle spese."

~ **eredità giacente attivata d'ufficio** (per l'eredità giacente vedi pagina 111)

Articolo 148 tusg

1. *nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.*

2. *sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia.*

3. *sono spese anticipate dall'erario *:*

a) *le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;*

b) *le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;*

c) *le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*

4. *il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.*

* [Con decisione, sentenza n. 83 del 24 marzo 2021 depositata il 30 aprile 2021, la corte costituzionale [investita della questione sul pagamento degli onorari in caso di eredità giacente non accettata dal tribunale di trieste con ordinanza dell' 11 gennaio 2020] nel confermarne la natura " ausiliaria " all'attività del giudice, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, dell'art. 148, comma 3, del d.p.r. n. 115 del 2002, per violazione dell'art. 3 cost., nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.]

Il p.m. all'atto dell'iscrizione di una procedura è tenuto alla dichiarazione di valore ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato che va annotato nel reg. mod. 2/a/sg e nel foglio delle notizie

Le spese anticipate e prenotate a debito sono annotate nei registri spese e nel foglio delle notizie .

→ in caso di accettazione eredità con il provvedimento del magistrato che pone le spese a carico dell'erede il foglio delle notizie si chiude con attestazione **c'e' titolo per il recupero.**

→ in caso di eredità giacente capiente le spese sono poste a carico del curatore il foglio delle notizie si chiude con attestazione **c'e' titolo per il recupero.**

→ in caso di eredità giacente incapiente foglio notizie si chiude con attestazione **non c'e' titolo per il recupero.**

~ **adozione , affiliazione e affidamento**

Art. 400 e ss codice civile gli originari artt. dal 404 al 413 sono stati abrogati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184

articolo 143 tusg

1. *sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:*

a) *gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;*

b) *le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;*
c) *le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;*

d) *i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.*

2. la disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio

Chiusura de lFoglio delle Notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero.**

In caso di modifica situazione reddito o di revoca del pss chiusura del Foglio delle Notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero.**

~ **Fallimento (procedure concorsuali)** vedi anche pagg. 520

A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche, a decorrere dal 15 luglio 2022, “nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.

Art. 146 tuscg (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura fallimentare (ndr= **procedura di liquidazione giudiziale**), che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento (ndr = **liquidazione giudiziale**) non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) il contributo unificato;

d) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria

[Corte costituzionale con sentenza 28 aprile 2006, n. 174 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore]

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

[Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2024 n. 121 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella dichiara parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.]

Le Spese elencate nel richiamato art. 146 annotate nei registri spese sono annotate nel foglio delle notizie a cura della cancelleria.

A fronte delle modifiche normative che hanno interessato gli articoli 192 e 196 del T.U. S.G. il curatore deve provvedere al pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia tramite la piattaforma Pagopa lasciando l'utilizzo del modello F23 solo per le altre spese della procedura (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) .

Per la ministeriale giustizia DAG.21/05/2023.0116766.U in caso di sopravvenuto attivo

“Si tratta di un pagamento eseguito in una fase di riscossione che, al momento, non risente delle modifiche normative che hanno interessato gli articoli 192 e 196 del testo unico sulle spese di giustizia... questa Direzione generale ritiene che, al momento, il pagamento degli importi caricati sul foglio notizie, ivi compresi quelli relativi al contributo unificato e ai diritti di copia, continui ad essere effettuato dal curatore utilizzando il modello F23 e con le modalità fino ad ora seguite dagli uffici.”.

Le somme anticipate e o prenotate a debito gravano sul fallimento.

La cancelleria del giudice fallimentare procederà alla chiusura e annotazione del foglio delle notizie **con c'è titolo per il recupero** nel caso di attivo fallimentare o revoca dell'apertura fallimentare ex articolo 147 tusg (vedi pagina 601) , e con **non c'è titolo per il recupero** in caso di mancato attivo fallimentare o **passaggio ad altro grado** in caso di appello.

→ **Prenotazione a debito nelle procedure fallimentari: esclusione della procedura di riscossione** (art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). **Spese di giustizia soggette a recupero da parte di Equitalia** (Nota 30 marzo 2012, n. 46124/U del Min. Giustizia)

«Sono pervenute sentenze dichiarative dello stato di insolvenza di società cooperative assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, ai fini del recupero dell'imposta di registro prenotata a debito e riportata nel foglio delle notizie come spesa prenotata ripetibile per la quale c'è titolo per il recupero.

Come previsto dalla circolare 26 giugno 2003, n. 9 (in Rivista, 2003, 450), "nella procedura fallimentare la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il quale, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento". Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, nella procedura fallimentare alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'Erario; se vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. Alla luce di quanto sopra, questa società ritiene che nel caso di procedure fallimentari, come nella fattispecie prospettata, non essendoci valido titolo per il recupero, non si debba procedere ad alcuna attività di recupero. Si chiede conferma della correttezza della suddetta interpretazione». Il recupero di tali spese non rientra tra le attività della società, ad eccezione del caso di revoca del fallimento (art. 147, D.P.R. n. 115/2002 - Allegato Al alla convenzione).

→ **Procedure concorsuali prive di liquidità – spese prenotate a debito ed anticipate dallo Stato – modalità di recupero – provvedimento 20 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021**

La revoca del provvedimento di ammissione, nell'ambito della procedura fallimentare, non può essere limitata alla ipotesi generale di cui all'art. 136, d.P.R. 115/2002 (che correla la revoca a sopravvenienze nel corso del processo), ma deve tener conto anche della speciale previsione dell'art. 144 del medesimo testo unico, secondo il regime ivi recato e nel più ampio ambito temporale ivi implicitamente consentito, in quanto il G.D. ha il potere di revocare l'attestazione anche una volta che il giudizio si sia concluso. Resta ferma, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. 115/2002, la rivalsa dello Stato sulla parte ammessa al patrocinio che, per effetto della conclusione favorevole del giudizio (non esclusa l'ipotesi di compensazione delle spese di lite) sia in condizione di restituire le spese erogate in proprio favore. Appare infine opportuno che le cancellerie civili, all'esito della causa ordinaria - in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione – comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.

→ liquidazione del compenso al legale del fallimento, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato., Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007 *E' stato chiesto di conoscere se competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 115/2002 sia il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa. Al riguardo si rappresenta quanto segue, pur tenendo conto che in considerazione della natura giurisdizionale della questione, l'interpretazione e la soluzione è comunque riservata alla competente Autorità giudiziaria. L'art. 144 del D.P.R. 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia, introduce una deroga alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, limitata alla previsione che il decreto del Giudice delegato, che attesta che "non è disponibile il denaro necessario per le spese," sostituisce la procedura ordinaria di cui all'art. 126 dello stesso D.P.R.. Peraltro, che tale deroga sia limitata al solo accertamento delle condizioni reddituali si desume dal fatto che l'articolo in esame precisa che "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del T. U., eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio*", richiamando, quindi, tutte le disposizioni che regolano la materia del patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione "della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" (art. 82 D.P.R. 115/02). Né. questa interpretazione appare in contrasto con l'art. 25, co. 1, n. 4) del R.D. 16.3.1942, n. 267,*

così come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 9.1.2006, n. 5, in quanto trattasi di disposizione a carattere generale, che riguarda i poteri del giudice delegato nell'ambito del fallimento, ma che non sembra possano essere estesi fino a ricomprendere la deroga alla competenza specifica di altra autorità giudiziaria. Inoltre, nell'ipotesi in cui la liquidazione avvenisse con un provvedimento diverso dalla sentenza che definisce il giudizio, ove i due provvedimenti fossero entrambi emessi in mancanza di coordinazione dei rispettivi uffici, l'avvocato avrebbe due titoli per il recupero delle spese e onorari. Si aggiunge, inoltre, che le spese e gli onorari del difensore, anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 115/2002, possono essere riscosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico. Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari, nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U.

~ **Processo in cui è parte processuale in giudizio ordinario un fallimento (procedure concorsuali)** vedi anche pagg. 527

Art. 144 c. 1 tuscg “ nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio”.

norme incompatibili sono : a) art. 76 (limiti di reddito) ; b) art. 122 (non manifestata infondatezza delle ragioni) ; c) art. 126 (ammissione da parte ordine avvocati).

E' prevista la revoca dell'ammissione da parte del giudice delegato al fallimento al crearsi di attivo fallimentare (vedi pagina 601).

Spese annotate a cura della cancelleria del giudice ordinario nei registri spese che implementano il foglio delle notizie che sarà chiuso con attestazione **c'è titolo o non c'è titolo per il recupero** in base alla definizione del giudizio o **passaggio ad altro grado** in caso di appello.

~ **Decreto Ingiuntivo**

Nei procedimenti sommari civili se il credito è fondato sui titoli di cui all'art. 642 c.p.c. il titolo è immediatamente esecutivo.

Copia del decreto ingiuntivo è spedita in forma esecutiva, con obbligo di registrazione del decreto fatti salvi i casi di esenzione.

La copia agli effetti esecutivi di cui all'articolo 475 c.p.c. è rilasciata dalla cancelleria previo pagamento dei diritti se dovuti ; nel caso di ammissione al pss o pubblica amministrazione parte processuale il contributo unificato, l'anticipazione forfettaria nel processo civile, i diritti di copia e , l'imposta di registro, se dovuta, vengono prenotati a debito e annotati da parte della cancelleria nel registro mod. 2/A/SG che implementa il foglio delle notizie

Se il titolo non è immediatamente esecutivo, decorsi i termini per adempiere, o presentare opposizione, su istanza anche verbale il giudice, previa certificazione della cancelleria di mancata opposizione, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Ai sensi dell'art. 654 c.p.c. l'esecutorietà è conferita con decreto scritto in calce all'originale del decreto ingiuntivo .

Concessa l'esecutorietà il decreto ingiuntivo va sottoposto a registrazione fatti salvi i casi di esenzione.

Non si necessita il rilascio di ulteriore copia esecutiva.

I dati occorrenti al precetto saranno acquisiti dall'avvocato direttamente dal fascicolo telematico .

Il procedimento d'ingiunzione si divide in due fasi distinte ed autonome :

a) fase monitoria, che si conclude con la pronuncia del giudice sulla richiesta del creditore inaudita altera parte;

b) fase a cognizione piena, che viene in essere con l' opposizione del debitore.

Nelle due fasi le procedure si chiuderanno:

≈ nel rilascio del decreto ingiuntivo o rigetto dell'istanza (fase monitoria) ;

≈ sentenza di revoca del decreto ingiuntivo o di rigetto dell'opposizione (fase ordinaria).

Le due fasi, distinte ed autonome comportano la tenuta di due distinti fogli delle notizie.

Fase monitoria : a) ricorso accolto con creditore ammesso al pss se non vi è appello chiusura del foglio notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero**; b) ricorso accolto e appello chiusura del foglio notizie con attestazione **passaggio ad altra fase** ; c) ricorso rigettato chiusura del foglio notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

Fase opposizione :

a) opposizione accolta no appello sentenza chiusura del foglio notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

b) opposizione accolta appello sentenza chiusura del foglio notizie con attestazione **passaggio ad altro grado**;

c) opposizione non accolta sentenza non appellata sentenza chiusura del foglio notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero**;

d) opposizione non accolta sentenza appellata sentenza chiusura del foglio notizie con attestazione **passaggio ad altro grado**.

Nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo si dovrà tenere conto dell'eventuale ammissione a patrocinio a spese dello Stato oltre che del creditore anche del debitore, in questo caso si recupererà, a procedura definita, anche nei confronti di parte ammessa al pss se il giudice la condanna al pagamento a favore dello Stato ex art. 133 tusc.

Le criticità, con le quali devono fare i conti le cancellerie giudiziarie dei Tribunali e degli Uffici del Giudice di pace attengono alle disposizioni del testo unico che subordinano il recupero al passaggio in giudicato o alla definitività in una procedura, e non solo per la fase monitoria, che non sempre dà la certezza che ciò sia avvenuto.

Il rilascio di copia del D.I. esecutiva o meno chiude dal punto di vista processuale la relativa fase .

Ma con quale modalità di attestazione ?

Seguendo le direttive ministeriali nel caso di ricorrente ammesso al patrocinio il Foglio Notizie andrebbe chiuso con la dicitura c'è titolo per il recupero.

Ma, ai fini del recupero, la cancelleria non ha prova che il titolo sia definitivo o che addirittura sia stato azionato.

Nel caso di titolo non immediatamente esecutivo :

→ la richiesta di esecutorietà a seguito di mancata opposizione comporta la prova dell'avvenuta notifica del titolo e del decorso del termine per l'opposizione : quindi definitività del titolo e recupero delle spese d'parte della cancelleria del monitorio;

→ nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo il foglio notizie della fase monitoria , chiuso, sottoscritto e con la certificazione circa la recuperabilità o meno delle spese (relativamente alla fase monitoria) va trasmesso alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione , per l'acquisizione al fascicolo processuale ; le spese del monitorio seguiranno le risultanze del giudizio nel merito con eventuale recupero a carico della cancelleria del merito stesso.

Come comportarsi se il ricorrente, come spesso avviene, non chiede l'esecutorietà o nel caso del titolo immediatamente esecutivo ma ancora soggetto ai termini per l'opposizione?

- nel caso di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo o di decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo la cancelleria è (sarebbe) in grado di sapere, per tramite l'Ufficio NEP competente se, e quando, il detto decreto è sia stato notificato e se notificato , attraverso l'ufficio iscrizione delle cause a ruolo, il decreto ingiuntivo sia stato o meno opposto.

Appurata l'avvenuta notifica e constatata la mancata opposizione la cancelleria ha titolo per la chiusura definitiva del foglio notizie e relativa attestazione azionare il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a debito nei confronti del debitore essendo il procedimento definito.

- la mancata notificazione ai fini dell'attestazione finale e del recupero non pone particolari problematiche.

Ai sensi dell'art. 644 c.p.c. *il decreto ingiuntivo diventa inefficace qualora la notifica non sia eseguita nel termine di 60 giorni o 90 giorni se deve avvenire all'estero.*

L'inefficacia del decreto ingiuntivo comporta chiaramente la definitività del procedimento monitorio.

In questo caso il recupero non può essere effettuato nei confronti dell'originario debitore, ignaro della procedura, ma lo riteniamo possibile, sia relativamente alle spese prenotate a debito che per quelle anticipate, nei confronti del creditore se pur ammesso al patrocinio.

Corretta, infatti, ci appare, avuto riguardo al combinato disposto di cui ai comma 2 e comma 5 e non al comma 4 dell'articolo 134 testo unico spese di giustizia, la tesi che *assimila l'ipotesi della mancata notifica a quella della rinuncia all'azione*.

Ricordiamo infatti che per la ministeriale giustizia DAG prot.128178.U dell'11 agosto 2020, la rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell'ammesso al pss comporta l'azione di recupero nei suoi confronti delle spese anticipate e prenotate a debito.

~ **Procedimento di sfratto**

La cancelleria provvede per parte ammessa al pss all'annotazione delle spese anticipate e/o prenotate a debito nei reg. mod. spese e nel Foglio delle notizie.

Ricorso accolto chiusura del foglio notizie con attestazione **c'e' titolo per il recupero**.

Ricorso respinto chiusura del foglio notizie con attestazione **non c'e' titolo per il recupero**.

L'intimato che si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato, non implicando l'opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale propriamente intesa (art. 99 c.p.c.).

In questa fase la cancelleria procede all'annotazione nei registri modelli 1 e 2 A/SG delle spese anticipate e/o prenotate a debito a favore di parti ammesse al pss con chiusura del foglio delle notizie in relazione al provvedimento del magistrato, nel caso in cui entrambe le parti processuali fossero ammesse al pss vedi la regola di pagina .

L'intimato che si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002.

Anche in questa fase la cancelleria procede all'annotazione nei registri modelli 1 e 2 A/SG delle spese anticipate e/o prenotate a debito a favore di parti ammesse al pss con chiusura del foglio delle notizie in relazione al provvedimento del magistrato, nel caso in cui entrambe le parti processuali fossero ammesse al pss vedi la regola di pagina .

Procedimento di sfratto a seguito mutamento del rito : Il mutamento del rito disposto dal magistrato comporta la definizione del giudizio di intimazione e/o sfratto, e con chiusura del foglio delle notizie con attestazione, in caso di parte ammessa al pss, in relazione al provvedimento del magistrato, nel caso in cui entrambe le parti processuali fossero ammesse al pss vedi la regola di pagina .

Se le parti formalizzano la costituzione in giudizio si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria.

La cancelleria provvede per parte ammessa al pss all'annotazione delle spese anticipate e/o prenotate a debito nei registri spese e nel Foglio delle notizie.

Chiusura del foglio notizie con attestazione in relazione al provvedimento del magistrato con recupero in caso di soccombenza di parte abbiente, nel caso in cui entrambe le parti processuali fossero ammesse al pss si recupero se il magistrato condanna parte ammessa soccombente con imputazione del pagamento, ex art. 133 tuscg allo Stato.

Se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art.309 c.p.c.), ai sensi della direttiva ministeriale giustizia, provvedimento del 8 giugno 2023 in filo diretto (ora in risposte ai quesiti degli uffici giudiziari) nel sito ufficiale del ministero, il foglio delle notizie sarà chiuso con l'attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

~ **Procedimento di separazione e/o divorzio**

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una delle parti si producono gli effetti di cui all'articolo 131 tuscg, la cancelleria provvede ad annotazione delle spese anticipate e prenotate a debito su registri spese e nel foglio delle notizie.

Nelle consensuali in cui uno solo dei coniugi è ammesso al pss il contributo unificato è corrisposto dall'altro coniuge [cfr. provvedimento 23 maggio 2023 in filo diretto] .

*Nella separazione consensuale non si procede a recupero e non trova applicazione l'articolo 134 tuscg [rif. DAG.08/02/2011.0018318.U] foglio delle notizie chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero.***

Nella separazione giudiziaria si procede a recupero in caso di addebito nei confronti di parte non ammessa al pss foglio delle notizie chiuso con attestazione **c'è titolo per il recupero.**

In caso di estinzione del giudizio per morte di uno dei coniugi trova applicazione il comma 5 art. 134 tuscg [rif. commento all'articolo 134 in Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia] foglio delle notizie chiuso con attestazione **c'è titolo per il recupero** delle spese prenotate a debito.

L'attuale normativa , art. 473 bis n 49 c.p.c., permette la contestuale presentazione di separazione e di divorzio .

A livello di regolamentazione delle spese non risultano indirizzi ministeriali.

La domanda più frequente è, in particolar modo riguardo al contributo unificato è da prenotarsi a debito, se si debba considerare domanda unica e annorare un solo contributo unificato e come debba essere quantificato o si debbono considerare due distinte domande e, quindi annotare, due contributi unificati .

Dal disposto di cui all'art. 473 bis n 51 "pare" sia da intendersi domanda unica visto che nel ricorso le parti indicano le relative disponibilità economiche, le condizioni relative alla prole e i rapporti economici.

Allo stato, in attesa di disposizioni ministeriali e in considerazione della natura fiscale/tributaria del contributo unificato, si ritiene di dover annotare, e recuperare verificatesi le condizioni, un doppio contributo unificato , uno per la domanda di separazione e uno per quella di scioglimento effetti del matrimonio (€ 43+43 per i procedimenti congiunti; € 98+98 per i giudizi contenziosi, gli importi sono stati individuati dalla ministeriale DAG.19/12/2024.0261608.U)

*~ **Violenza nelle relazioni familiari***

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari art. 7. legge 4 aprile 2001, n.154 (Disposizioni fiscali) e DAG 14/04/2015.009943.U

Essendo procedura in esenzione nessuna spesa va annotata nel foglio notizie che si chiude con attestazione **nulla per le spese o non c'è titolo per il recupero.**

*~ **dichiarazione di assenza o morte presunta***

Articolo 135 comma 1 TUSG.

Su richiesta degli interessati o dei presunti successori legittimi se richiedenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la Cancelleria annoterà nel Foglio delle Notizie spese anticipate e/o prenotate a debito [N.B. contributo unificato esente ex art. 10 tuscg]. Salvo revoca del patrocinio a spese dello Stato foglio delle notizie chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero** delle spese prenotate a debito.

Su richiesta del Pubblico Ministero spese annotate dalla Cancelleria nel ex art. 8 bis tuscg Foglio delle Notizie che andrà chiuso con attestazione **c'è titolo per il recupero** delle spese prenotate a debito nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50,c. 2 e 3, codice civile (NB = testamentari, legatari e donatari) .

*~ **processi esecutivi mobiliari e immobiliari***

Articolo 135 comma 2 tuscg " *le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario* " .

Se creditore o debitore ammessi al patrocinio a spese dello Stato la Cancelleria annoterà nel Foglio delle Notizie spese anticipate e/o prenotate a debito .

Foglio delle notizie chiuso con attestazione **c'è titolo per il recupero** se il giudice dispone la prelazione delle spese anticipate e prenotate a debito sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario; con attestazione **non c'è titolo per il recupero** se il giudice non dispone la prelazione delle spese anticipate e prenotate a debito sensi degli articoli 2755 e 2770 del

codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

Il secondo comma dell' articolo 135 tusg, come visto, dispone il diritto di prelazione ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario".

L'uso del termine " *hanno diritto di prelazione*" in luogo dell'ordinario " *le spese si recuperano nei confronti di...*" ha fatto sorgere dubbi sulle modalità di recupero delle spese nei procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare in cui parte è ammessa al gratuito patrocinio.

Il dubbio è relativo al fatto se queste spese vadano recuperate secondo le modalità previste dal testo unico (foglio notizie, iscrizione nel registro modello 3/SG, trasmissione al concessionario) o vadano recuperate , nell'interesse dell'Erario, nei confronti del debitore o del terzo pignorato (nelle ipotesi di pignoramento presso terzi) come regolarmente fanno i creditori procedenti privati per le assegnazioni a loro favore.

La problematica in questione trova soluzione:

- ✓ sia in relazione al fatto che dalla sua entrata in vigore il testo unico spese di giustizia " *disciplina la riscossione delle spese processuali la riscossione delle spese di mantenimento in istituto, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, che è comune a quella delle spese processuali*"
- ✓ sia in relazione al fatto che con l'entrata in vigore dell'articolo 223 legge 133/208 è stata eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento dell'ufficio giudiziario per come prevista dall'articolo 212 T.U. spese di giustizia. Tra gli aspetti più importanti della legge 133/2008 ricordiamo la soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari che venivano definitivamente attribuite ai concessionari.
- ✓ sia al fatto che, già a far data del 1 gennaio 1998, la competenza alla riscossione sia bonaria che coattiva dei crediti erariali non spettavano più direttamente agli uffici giudiziari ma al concessionario del servizio riscossione (ex art. 7 D.Lgvo 327/97).

Quindi nelle ipotesi in oggetto il recupero avverrà nelle modalità ordinarie per come stabilite e regolamentate dal testo unico spese di giustizia, e nello specifico:

- ✓ La cancelleria dell'esecuzione civile procederà alla regolare annotazione sul foglio notizie delle spese anticipate e/o prenotate a debito e, chiuso regolarmente, lo stesso unitamente a copia del provvedimento del magistrato, sarà trasmesso all'ufficio recupero crediti.
- ✓ Sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione, previo il provvedimento da parte del magistrato ai sensi dell'articoli 133 e 135 Testo unico spese di giustizia , chi procede alla vendita (Istituto Vendite Giudiziarie, ufficiale giudiziario, notaio delegato o altro professionista delegato ecc) verserà l'importo corrispondente alle spese anticipate e/o prenotate a debito per tramite modello F23, in caso di insufficienza della somma ricavata la differenza sarà richiesta, dalla cancelleria, al debitore per tramite il concessionario
- ✓ Nei pignoramenti presso terzi promossi da creditori ammessi al patrocinio a carico dello Stato il giudice assegna in pagamento a favore dell'erario la somma equivalente alle spese (spese prenotate a debito e spese anticipate), sostenute dalla parte per l'esecuzione e liquidate nel provvedimento di assegnazione. L'ufficio recupero crediti, ricevuto il foglio notizie e copia del provvedimento di assegnazione, procederà alle annotazioni sul registro modello 3/SG e trasmetterà la documentazione contabile al concessionario il quale si attiverà per il recupero nei confronti del terzo pignorato limitatamente alla somma assegnata e vincolata. Nel caso di insufficienza della somma vincolata il concessionario procederà, per la differenza, nei confronti del debitore principale. Nel caso, anche questa ipotesi difficile da verificarsi, che per la somma vincolata sia superiore a quanto dovuto il debitore dovrà presentare istanza di restituzione della somma residua al giudice dell'esecuzione.

~ **azione civile indiretta**

L'azione civile può essere esercitata direttamente nel processo penale o, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., può essere " *trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito.*"

Foglio delle notizie chiuso con attestazione **passaggio ad altra fase.**

" *..il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.*" al recupero, unitamente alle spese prodotte nel giudizio penale e, verificatesi le condizioni per il recupero stesso, procede ex art. 208 tusc la cancelleria penale del giudice dell'esecuzione unitamente alle eventuali spese create nel giudizio penale.

~ **procedure instaurate dalle Associazioni ONLUS**

Le Associazioni ONLUS non godono di esenzioni relativamente alle spese processuali [rif. Nota 21 aprile 2017 n 0079670.U e DAG. 28/02/2018.0040625.U].

Possono però essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato ex articolo 119 tusc, in questo caso in Foglio delle Notizie che andrà chiuso con attestazione in relazione al disposto nel provvedimento.

~ **Espulsioni cittadini non appartenenti Stati dell'Unione Europea**

Articolo 142 tusc non ci sono spese da prenotate a debito contributo unificato, diritti di copie, anticipazione forfettaria, imposta di registro essendo gli atti del procedimento e la decisione esenti da ogni tassa e imposta → art. 18 dlvo 150/2011

Foglio delle Notizie che chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero**

~ **Immigrazione e Protezione internazionale**

Legge 1 dicembre 2023, n. 176 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.

Articolo 35-bis decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 comma 17 : " *Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico.*

Foglio delle notizie chiuso con attestazione **c'è titolo per il recupero.**

Articolo 35-bis decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 comma 17 bis : " *Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis".*

Essendo disposto, a differenza del comma 17, *cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato* Foglio delle notizie chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero** di eventuali spese prenotate a debito prima della pronuncia del magistrato.

~ **Opposizione rigetto ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

" *.....nel processo civile è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio ed attesti la data del deposito dell'istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove risultante dalla deliberazione di ammissione in via anticipata da quest'ultimo emessa, atteso che anche nel processo civile gli effetti decorrono dal deposito dell'istanza (Cass., 23 novembre 2011, n. 24729)...*" [DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata con DOG.12/01/2018.00007063.U]

" *se, la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sia successivamente riproposta con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale (Cass., ord. 4 settembre 2017, n. 20710), sicché anche in questo caso è*

necessaria l'indicazione della data predetta. [DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata con DOG.12/01/2018.00007063.U].

Foglio delle notizie chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero** in caso di accoglimento dell'opposizione con **c'è titolo per il recupero** in caso di rigetto dell'opposizione.

~ Reclamo

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si estende anche alla fase del reclamo [DAG.14/05/2012.0065934.U].

Va, quindi, presentata al Consiglio Ordine Avvocati domanda di ammissione al pss per la fase del reclamo .

Nel caso di ammissione spese anticipate e/o prenotate a debito a favore di parte ammessa al pss vanno ANNOTATE nei registri spese e nel foglio delle notizie .

Accoglimento del reclamo di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato Foglio delle notizie chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero** .

Reclamo di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato rigettato con ordinanza collegiale che dispone per le spese al merito foglio delle notizie chiuso con attestazione **passaggio ad altra fase**, la cancelleria del merito provvederà, verificatesi le condizioni, al recupero delle spese di entrambe le fasi.

~ Impugnazione

Se appella parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato soccombente nel civile deve richiedere ammissione per l'ulteriore grado; non si necessita di nuova ammissione se parte ammessa al pss è appellata o nell'appello di parte ammessa nel processo penale..

Foglio delle Notizie primo grado chiuso con annotazione **passaggio ad altro grado del giudizio**.

Il foglio delle notizie del grado di appello si chiuderà con attestazione relativa al contenuto del provvedimento :

- ricorso dell'ammesso al pss accolto senza ricorso in Cassazione **c'è titolo per il recupero**, al recupero provvede ex art. 208 tusc la cancelleria dell'appello;

- ricorso dell'ammesso al pss accolto ma ricorso in Cassazione **passaggio ad altro grado**;

- ricorso dell'ammesso al pss respinto senza ricorso in Cassazione **non c'è titolo per il recupero**;

- ricorso dell'ammesso al pss respinto ma ricorso in Cassazione **passaggio ad altro grado**, all'eventuale recupero, verificatesi le condizioni, provvede , anche per le spese del giudizio di cassazione, la cancelleria dell'appello.

~ Impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili

Normativa di riferimento: articolo 573, comma 1-bis, codice di procedura penale e direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023.

Ai sensi dell'articolo 573 comma 1 bis c.p.p. *l'impugnazione "prosegue" davanti al giudice civile*, la cancelleria civile provvederà ad annotare nel Foglio delle notizie le spese prenotate e o anticipate in caso di ammissione di parte al pss.

Il Foglio delle notizie a definizione del giudizio civile :

- in caso di ricorso in Cassazione sarà chiuso con **passaggio ad altro grado**;

- in assenza di ricorso in Cassazione sarà chiuso con **passaggio ad altra fase spettando al settore penale di procedere all'avvio delle attività di riscossione** [direttiva 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023] .

In questa procedura *che comporta, nel proseguimento davanti al giudice civile, l'applicazione dei principi dettati per il processo penale dalle disposizione del testo unico spese di giustizia*[direttiva 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023] a prescindere dalla presenza di parti ammesse al pss il foglio notizie conterrà annotate , ai sensi degli articolo 11 e 12 tusc, se dovuto, il contributo unificato , l'anticipazione forfettaria nel processo civile e l'imposta di registro ex art 59 lett d) TUIR sarà chiuso con **passaggio ad altra fase**.

La cancelleria del giudice dell'esecuzione penale ex art. 208 tusc procederà verificatesi le condizioni al recupero delle spese unitamente alle eventuali spese dei giudici penali.

▲ Foglio delle notizie nel processo penale

≈ esercizio dell'azione penale

~ riferimenti normativi:

Ordinamento Giudiziario Regio Decreto 30 Gennaio 1941, N. 12

Art. 73. Attribuzioni generali del pubblico ministero.

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Art. 74. Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.

Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non può aver luogo. ...omississ.

Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale D.M. 30 settembre 1989 n. 334

Art. 3. Comma 2. *Il fascicolo deve contenere: lettera c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa...*

~ aspetti generali

Per ogni "attività 'indagine'" del Pubblico Ministero si forma un fascicolo, gli atti del fascicolo processuale del Pubblico Ministero confluiscono nel fascicolo del dibattimento se vi è rinvio a giudizio .

Spese anticipate nelle fasi di indagini che, a prescindere se l'indagato sia stato, o meno, ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono da annotarsi nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie : consulenze , - intercettazioni, custodie,traduzioni .

Le spese che si producono , nelle attività di indagini, vengono annotate a cura delle segreterie P.M. nei registri spese e nel foglio delle notizie chiuso in caso di rinvio a giudizio con attestazione **passaggio ad altra fase** .

"relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusosi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie." [Cfr. Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia] .

Non vanno annotate nei registri spese e nel foglio delle notizie le spese effettuate da altri organi di indagine se tali spese non sono state autorizzate o convalidate dal pubblico ministero.

~ abolizione del reato

abolizione del reato della norma incriminatrice viene meno, se già in corso, l'obbligo dell'azione penale con chiusura, da parte della segreteria del foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

~ dichiarazione di illegittimità costituzionale

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice viene meno, se già in corso, l'obbligo dell'azione penale con chiusura, da parte della segreteria P.M. del foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

~ stralcio

Nel diritto penale lo stralcio di una posizione giuridica da luogo alla separazione dei procedimenti in relazione alla situazione di più indagati o in relazione ai singoli capi di imputazione.

Nell'attività di esercizio dell'azione penale riguardante più indagati l'apertura, e annotazione, per ogni singolo indagato del foglio delle notizie fa sì che quest'ultimo ne segua le vicende processuali in relazione alle spese.

Nelle ipotesi di stralcio in relazione ad indagati per i quali viene disposta l'archiviazione il foglio delle notizie viene chiuso con **non c'è titolo per il recupero** mentre per gli indagati per i quali viene disposto il rinvio a giudizio il foglio delle notizie viene chiuso con **passaggio ad altra fase**.

~ archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art 408 c.p.p.

Per le spese che si sono formate nelle procedure d'indagine e annotate nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie la segreteria P.M., ricevuto il decreto di archiviazione, provvederà alla chiusura con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

~ archiviazione cui all'art 411c.p.p. per mancanza di una condizione di procedibilità

Per le spese che si sono formate nelle procedure d'indagine e annotate nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie la segreteria P.M., ricevuto il decreto di archiviazione, provvederà alla chiusura con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

~ istanza per avocazione indagini ex art 412 c.p.p.

Diretta al Procuratore Generale, l'articolo in esame non prevede obblighi di comunicazione in caso di rigetto le cui forme e modalità rientrano quindi nella discrezionalità dell'ufficio, per eventuali spese della procedura, comunicazioni discrezionali, non è prevista nessuna Iscrizione a registro spesa e nel Foglio Notizie che si chiuderà con **nulla per le spese**.

~ riapertura delle indagini art. 414. c.p.p.

Le, eventuali, spese che si sono formate nella precedente procedura d'indagine archiviata vanno, unitamente ad altre spese che andranno a formarsi a seguito della riapertura delle indagini riportate nel nuovo foglio delle notizie da parte della segreteria P.M.:

- rinvio a giudizio foglio delle notizie da parte della segreteria, trasmesso, in caso di rinvio a giudizio, con attestazione **passaggio ad altra fase**, alla cancelleria del giudice;

- archiviazione in caso di ulteriore archiviazione foglio delle notizie chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

~ istanza diretta al P.M. per impugnazione ex art 572 c.p.p.

Nell'istanza diretta al P.M. presentata da parte civile o parte offesa dal reato non costituite in giudizio l'articolo in esame prevede obbligo di notifica del provvedimento di rigetto.

Per le spese di notifica non è previsto il recupero, spese da non iscriversi nei registri spesa e Foglio Notizie che si chiuderà con **nessuna spesa da recuperare**.

~ procedure relative ad ignoti

“relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusosi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.

[cfr. Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.] .

Le spese eventualmente formatesi nelle procedure relative ad ignoti vanno, da parte della segreteria del P.M., annotate nel reg. mod. 1/a/sg e nel foglio delle notizie.

La segreteria p.m., ricevuto il decreto di archiviazione, provvederà alla chiusura e attestazione del foglio delle notizie con **non c'è titolo per il recupero**.

~ spese di demolizione

Fonti: art. 61 tusg; articolo 169 tusg; art. 204 tusg; art. 32 legge 24 novembre 2003 n. 326; Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 23 luglio 2004; Convenzione organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e trasporti e della difesa del 15 dicembre 2005; Circolare Ministero Giustizia del 15 marzo 2006 (paragrafo 7); Circolare Ministero Giustizia prot. 17487U del 12 febbraio 2007; Circolare Ministero della Giustizia del 19 marzo 2008.

Il provvedimento di demolizione e/o ripristino stato dei luoghi avviene, normalmente, nella fase di esecuzione del provvedimento giurisdizionale esecuzione a cui procede, ex art. 73 ord. giudiziario, il Pubblico Ministero che è, sarebbe, il magistrato che precede ai sensi dell'art. 169 c.p.p.

Ai sensi dell'articolo 204 comma 2-quater tusc *le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito di ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincoli di solidarietà.*

Foglio delle Notizie con annotazione a cura della segreteria del P.M. delle spese anticipate e chiusura con attestazione **passaggio ad altra fase.**

~ accertamento tecnico sulle sostanze stupefacenti sequestrate nell'ambito delle indagini penali

Spese per l'accertamento tecnico sulle sostanze stupefacenti sequestrate nell'ambito delle indagini penali [DAG.27/05/2015.0100928.U] :

→ Se disposta di iniziativa da parte delle forze dell'ordine che ha proceduto al sequestro l'onere economico rimarrà a carico dell'amministrazione di appartenenza delle forze dell'ordine , quindi, nessuna annotazione nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie che andrà chiuso con attestazione **nessuna spesa da recuperare ;**

→ Se disposto dal P.M. che abbia assunto la direzione delle indagini o dal P.M. in un momento successivo il consulente del P.M. integra a tutti gli effetti la figura dell'ausiliario del magistrato con spese che si annotano nel reg. mod. 1/A/SG e e nel foglio delle notizie che andrà chiuso, in caso di rinvio a giudizio dell'indagato, con attestazione con **passaggio ad altra fase** o, nel casao di archiviazione , con attestazione **non c'è titolo per il recupero.**

→ L'attività delle forze dell'ordine preventivamente autorizzata dal P.M comporta che le spese si annotano nel reg. mod. 1/A/SG e e nel foglio delle notizie che andrà chiuso, in caso di rinvio a giudizio dell'indagato, con **passaggio ad altra fase** o, nel casao di archiviazione , **non c'è titolo per il recupero.**

~ interprete/traduttore

Non sono ripetibili le spese di traduzione nei casi previsti dal codice procedura penale: art. 104 (colloquio con difensore), art. 119 (sordo, sordomuto), art. 143 (per imputato che non conosce la lingua italiana), art. 143 bis (altri casi di nomina interpreti) e quindi non vanno annotate nel foglio delle notizie (spese anticipate da flaggare).

Spese di traduzione ex art. 143 bis (altri casi di nomina interpreti) nella fase delle indagini essendo spese della procedura vanno annotate nel registro mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie che andrà chiuso , in caso di rinvio a giudizio dell'indagato, con attestazione **passaggio ad altra fase** o, nel casao di archiviazione ,con attestazione **non c'è titolo per il recupero.**

~ spese per intercettazione telefonica e ambientale

Alle annotazioni reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie provvede la Segreteria del PM.

Il foglio delle notizie andrà chiuso, in caso di rinvio a giudizio dell'indagato, con attestazione **passaggio ad altra fase** o, nel casao di archiviazione, con attestazione **non c'è titolo per il recupero.**

Nel caso in cui la somma venga liquidata, la competenza è ex art 168-bis tusc del P.M., a giudizio definito o passato ad altro grado di giudizio il Foglio delle Notizie trasmesso a cura della segreteria PM con attestazione **passaggio altra fase** alla cancelleria dell'Ufficio giudicante .

“ le spese per intercettazione telefonica restano a carico dello Stato quando il procedimento penale si definisce con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato ” [ministero della Giustizia 11 dicembre 1986 prot. n. 4/2742/38] .

Essendo spese ripetibili e non comprese nell'art. 107 tusc si recuperano anche nei confronti dell'imputato ammesso al pss condannato.

~ spese per traduzione intercettazione telefonica e ambientale

La nomina dell'ausiliario può avvenire su iniziativa della polizia giudiziaria o su sollecitazione o invito dell'autorità giudiziaria.

“nel caso di nomina di interprete da parte della polizia giudiziaria per la traduzione di intercettazioni telefoniche disposte dal GIP non sembrano ricorrere i presupposti dell'articolo 143, c 2 e 3, c.p.p. [Ministero della Giustizia prot.1/4103/44/NV-U-04del 30/03/2004].

Alle annotazioni reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie provvede la Segreteria del PM, foglio delle notizie che andrà chiuso , in caso di rinvio a giudizio dell'indagato, con attestazione

passaggio ad altra fase o, nel caso di archiviazione, con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

~ **spese di intercettazione dirette alla cattura del latitante in relazione ad un titolo definitivo di condanna**

In materia → ministeriale giustizia DAG.22/03/2016.0054163.U

Articolo 295 c.p.p. *“al fine di agevolare le ricerche del latitante il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altra forma di comunicazioni”*

Se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una sentenza definitiva sarà competente a disporre l'attività il giudice dell'esecuzione.

Se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una misura cautelare competente sarà il giudice per le indagini preliminari.

Nel caso in esame le attività di intercettazione sono finalizzate a dare concreta attuazione all'ordine di esecuzione del P.M. e non mettono in alcun modo in discussione il titolo definitivo in relazione al quale sono disposte.

L'autorizzazione del giudice dell'esecuzione non dà luogo ad un processo di esecuzione ma risponde al principio costituzionale a che *“limitazione della libertà e riservatezza nelle comunicazioni può avvenire soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria”*.

Nel caso di specie, quindi, non trova applicazione l'articolo 204 tuscg e le spese per le attività di intercettazione disposte per la cattura del latitante devono ritenersi ripetibili.

Spese annotate a cura della segreteria del P. M. nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie e trasmesse, con chiusura del foglio delle notizie con **attestazione passaggio ad altra fase**, alla cancelleria del giudicante.

~ **rogatoria**

La rogatoria è l'istituto la cui funzione è quella di rendere possibile, per l'autorità giudiziaria, il compimento di atti processuali e/o la raccolta di elementi di prova presso una diversa autorità giudiziaria, italiana o straniera.

Quando debbano compiersi atti ricadenti nella competenza territoriale nella giurisdizione di un'altra autorità giudiziaria, l'ufficio presso il quale è incardinata l'indagine o il processo avanza “richiesta di rogatoria”, con la quale si chiede ad altra autorità giudiziaria (italiana o straniera) il compimento di specifici atti, (interrogare testimoni, acquisire documenti e quant'altro ritenuto utile e necessario per la prosecuzione delle indagini o del processo) non ricadenti nella propria competenza territoriale o nella propria giurisdizione.

Si distingue tra **“rogatoria interna”** e **“rogatoria internazionale”** a seconda che la richiesta del compimento dell'atto processuale venga avanzata (o sia richiesta) ad una autorità giudiziaria italiana ovvero ad una autorità giudiziaria straniera. In senso tecnico-giuridico il termine rogatoria dovrebbe essere riferito esclusivamente alle richieste internazionali poiché, nel caso di richiesta interna, è più corretto parlare di **“atto di delega”**.

Rogatoria Internazionale :

- spese per le **rogatorie dall'estero** annotate a cura dell'ufficio Delegato nei registri spese ma non nel foglio delle notizie essendo spese non ripetibili ex art.5 comma 3 tuscg, foglio notizie chiuso con attestazione **nessuna spesa da recuperare**.

- spese per le **rogatorie all'estero** annotate nei registri spese e nel foglio delle notizie dell'Ufficio Rogante con attestazione di chiusura in relazione all'esito del giudizio essendo spese ripetibili ex art. 5 comma 3 e art. 7 tuscg foglio notizie chiuso con attestazione **c'è titolo per il recupero**.

Rogatoria Interna o Delega :

le spese Annotate a cura dell'ufficio Delegato nei registri spese e nel foglio delle notizie che va trasmesso all'Ufficio Delegante con attestazione passaggio ad altra fase.

~ **estradizione da e per l'estero**

Le eventuali spese che dovessero formarsi vanno annotate nei registri spese ma non nel foglio delle notizie che va chiuso con **non c'è titolo per il recupero** (spese non ripetibili ex art 5 c. 3 tuscg).

~ **mandato di arresto europeo**

Legge 22 aprile 2005 n. 69

Art. 1 *Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.*

Art. 28 (Competenza). 1. *Il mandato d'arresto europeo è emesso: a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari; b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all' articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione; c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.* 2. *Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.*

Art. 37(Spese). 1. *Sono a carico dello Stato italiano e spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo [ndr es. per interprete e per avvocato d'ufficio art 13] o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.*

Le spese occorrenti sono annotate nel registro spese e nel foglio delle notizie chiuso con attestazione **non c'è titolo** per il recupero per le spese di cui alla prima parte del richiamato art. 37 e **c'è titolo** per il recupero per le spese di cui alla seconda parte art. 37.

~ **riconoscimento sentenze penali straniere**

artt. 730 c.p.p. e 12 c.p. DAG..28/6/2010.0091038.U e DAG.07/06/2012.0081124.U

L'articolo 730 c.p.p. individua due ipotesi di inizio procedura riconoscimento a seconda che la sentenza straniera pervenga all'autorità giudiziaria :

- per tramite il Ministero della Giustizia → il Ministero trasmette alla Procura Generale competente per eventuale procedimento riconoscimento la sentenza unitamente alla traduzione in lingua italiana, *"l'eventuali spese sostenute dall'amministrazione non possono ricondursi a quelle di un procedimento penale"* . [Min. Giust. Prot. n. 91038 del 28 giugno 2010] ;

- direttamente → la Procura Generale informata dalla autorità straniera , anche tramite il Ministero Giustizia, della esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero chiede la trasmissione all'autorità straniera con le forme previste dalla convenzione internazionale in vigore con lo Stato estero e in mancanza con rogatoria *"Nel caso in cui il Procuratore Generale proceda con la richiesta di riconoscimento le eventuali spese potranno ricondursi alla disciplina del tuscg quali spese irripetibili"* [Min. Giust. Prot. n. 91038 del 28 giugno 2010] .

In tutte due le ipotesi se manca la traduzione e vi provvede la Procura Generale; le spese andranno annotate nel reg. mod. 1/A/SG ma non nel foglio delle Notizie essendo spese irripetibili; foglio delle notizie andrà chiuso con l'attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

Il riconoscimento della sentenza straniera può, inoltre, ritenersi necessaria nel caso in cui le Procure della Repubblica abbiano notizia di sentenza di condanna all'estero a carico di un soggetto nei cui confronti pende un procedimento penale.

Acquisita e tradotta la sentenza la Procura della Repubblica deve segnalare alla rispettiva Procura Generale l'opportunità di promuovere l'azione di riconoscimento della sentenza.

Le spese di traduzione della sentenza straniera costituiranno spese di giustizia del relativo procedimento penale, andranno, quindi , annotate nel reg. mod. 1/A/SG e il foglio delle notizie andrà chiuso con l'attestazione , nel caso di rinvio a giudizio, **passaggio ad altra fase** o , nel caso di archiviazione, con l'attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

Se la procedura viene promossa direttamente dalla Procura G.enerale le spese di traduzione saranno annotate nel reg. mod. 1/A/SG e il foglio delle notizie andrà chiuso con l'attestazione **passaggio ad altra fase**.

~ **indennità di custodia**

Art. 58 tuscg (Indennità di custodia)

1. *Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.* 2. *L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.*

3. *Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.*

Le voci di spesa relative alla custodia all'atto della liquidazione se effettuata dal P.M. vanno, a cura della segreteria, annotate nel reg. mod.1/AS/G e nel Foglio delle Notizie che in caso di archiviazione andrà chiuso con l'attestazione **non c'è titolo per il recupero**, in caso di rinvio a giudizio con l'attestazione **passaggio ad altra fase**.

~ **imposta di trascrizione** (vedi la trascrizione nel processo penale pag. 152)

> **sequestro conservativo** [riferimenti normativi : art. 316 e 317 c.p.p.; art. 103 disp. att. c.p.p.; articoli 15 e 16 decreto legislativo n. 374/1990; articolo 107 tuscg; Ministero Giustizia DAG.14/05/2008.0068357.U; Ministero Giustizia DAG.10/12/2021.0247989.U] è disposto dal giudice su richiesta del P.M. a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'Erario per la trascrizione e la cancellazione del sequestro. È eseguito dall'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni del c.p.c.

L'ufficio finanziario non può esigere nessuna tassa o diritto da parte della Procura salva l'azione contro il condannato. Tali spese andranno da parte dell'ufficio finanziario con mod. 30 presentate a debito [= annotate da parte della cancelleria nel reg. 2/A/SG e nel foglio notizie] e recuperate dall'ufficio finanziario dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Il sequestro si trasforma in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna la Cancelleria entro 60 giorni del passaggio in giudicato dovrà chiedere l'annotazione a margine alla trascrizione. [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U]

Spese di trascrizione [rif. art. 15 e 16 D.lgs 374/1990 e DAG.10/12/2021.0247989.U]: **a)** esenti da pagamento dell'imposta se richieste dal pubblico ministero a tutela dell'erario; **b)** con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ma nell'interesse di privati ; **c)** con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ex art. 316 c.p.p.

> **sequestro conservativo beni iscritti al PRA** [rif. DAG.01/06/2011.0076260.U] *non è sottoposta ad alcun onere la trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione in materia di beni mobili iscritti presso il pubblico registro automobilistico*

> **sequestro preventivo**

ai sensi dell'articolo 92 disp.att.c.p.p. *la misura cautelare è immediatamente trasmessa a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero nel corso delle indagini preliminari al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta il quale ne cura l'esecuzione .*

Eventuali spese andranno annotate nel foglio delle notizie e trasmesse alla cancelleria del giudicante con l'attestazione c'è titolo per il recupero.

Ai sensi degli articoli 104 e 104 bis disp.att.c.p.p. il sequestro preventivo si esegue :

- *sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal c.p.c. per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili ;*

- *sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione presso i competenti uffici ;*

- *sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;*

- *sulle azioni e quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali con l'iscrizione nel registro delle imprese ;*

- *sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario;*

- nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario .

> **sequestro probatorio** stante l'assenza di previsione normativa non si procede a trascrizione. [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U]

≈ **procedimento innanzi agli organi giudicanti**

~ **Pubblico Ministero pubblica accusa**

- Ordinamento Giudiziario Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Art. 73. Attribuzioni generali del pubblico ministero. *Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari...omississ..*

Art. 75. Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa. *Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo. Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti. Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.*

Codice di Procedura Penale D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 Parte Prima - Libro Primo - Titolo II – Soggetti : Pubblico ministero

Art. 50 Azione penale. 1. *Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. 2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio. 3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.*

Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 1. *Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate : a) nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo .*

Le spese occorse nelle attività di indagine pervengono alla cancelleria all'atto del rinvio a giudizio e a formazione del fascicolo processuale e fanno parte del foglio notizie del processo.

Per le spese occorrenti all'attività della Pubblica Accusa nel processo (es. citazione testi, consulente di parte) è la cancelleria del giudice del dibattimento o GIP o GUP che provvede all'annotazione nei registri spese e nel Foglio delle Notizie.

Essendo parte processuale si applicano le regole generali di liquidazione e il decreto di pagamento al CTP va (andrebbe) emesso dal magistrato giudicante con annotazione spese da parte della cancelleria; nella prassi accade (può accadere) che sia il P.M. ad emettere il decreto di pagamento a favore del consulente in questo caso è la segreteria del P.M. che provvede all'annotazione nei propri registri e nel Foglio delle Notizie e trasmette il foglio notizie alla cancelleria del giudicante .

Al recupero delle spese, se dovute, provvederà a definizione del giudizio la cancelleria del giudice dell'esecuzione penale competente ex art. 208 tuscg.

≈ **parte civile nel giudizio penale** (vedi anche pag. 602)

Con l'ammissione dell' Azione civile "entrano" nel giudizi conprocesso penale istituti di spese civilistiche che, ai sensi dell'articolo 108 tuscg, vengono prenotate a debito:

- contributo unificato prenotato a debito, a prescindere dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile, (artt 11 e 12) annotate nel Foglio delle Notizie e nel reg. mod. 2/A/SG a definizione del grado di giudizio se il giudice quantifica il risarcimento danni;

- anticipazione forfettaria all'erario nel processo civile che viene prenotata a debito, se parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, pagamento diretto se parte civile non ammessa al patrocinio a spese dello Stato ;

- imposta di registro prenotata a debito, a prescindere dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile a carico di parte tenuta al risarcimento (art 59 lett d) dpr 131/1986); si prenota la spesa anche se il giudice non quantifica il risarcimento danni (c.d. sentenza generica), per l'annotazione nel Foglio delle Notizie e nel reg. mod. 2/A/SG attendere comunicazione dell'Agenzia delle Entrate;

- imposta di trascrizione l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (NB= se la domanda di risarcimento viene accolta). prenotata a debito, se parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Ai sensi dell'art. 108 tusc a favore della parte civile ammessa al pss le spese sono: a) gratuite (diritti di copia); prenotate a debito (vedi sopra) e anticipate (per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 tusc →Spese anticipate da annotarsi su reg. mod 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie).

Ai sensi dell'articolo 120 tusc “ *La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale*”.

Come visto (pagina 561) l'azione civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p., può essere “ *trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito.*”

Nel processo penale in cui l'azione è trasferita il contributo unificato, prenotato a debito, e annotato sul reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie, e' dovuto, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 DPR 115/02.

Da annotarsi l'imposta di registro anche nel caso di condanna generica.

Se la parte “che transita” è ammessa al pss va annotata su reg. mod. 2/A/SG e foglio notizie l'anticipazione forfettaria e riportate le spese che lo Stato ha prenotato a debito e/0 anticipato nella fase civile, infatti “ *il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile*”.

Foglio delle Notizie del giudizio penale verrà chiuso con attestazione in relazione all'esito del giudizio → **passaggio ad altro grado** in caso di appello , **c'è titolo o non c'è titolo** in relazione alla condanna o assoluzione dell'imputato.

→ **Regole dell' annotazione spese prenotate a debito** in presenza di parte civile nel processo penale :

- **contributo unificato prenotato a debito** (dovuto nelle e per le ipotesi di cui agli articoli 11 e 12 tusc) annotato nel reg. mod. 2/A/SG che implementa il Foglio delle Notizie:

a) si ha nei processi con costituzione di parte civile, sia ammessa che non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e si determina alla definizione del processo;

b) non è dovuto se il provvedimento con il quale si definisce il giudizio non assegna alla parte civile una somma determinata;

c) è sempre a carico della parte obbligata al risarcimento del danno ;

d) è sempre commisurato allo scaglione di valore del risarcimento quantificato dal magistrato nel provvedimento che definisce il grado del giudizio e non è dovuto per condanna generica;

e) l'importo del contributo unificato si ripartisce solo nei confronti degli imputati condannati. Per ogni imputato si annota la quota dovuta nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie Art. 205 tusc c.2-quinquies. *Il contributo unificato per l'azione civile nel processo penale è recuperato nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà e “per quota in parti uguali”* [DAG.03/03/2010.00322236.U];

f) processo penale grado di appello “*..il contributo unificato è dovuto per il grado di appello (aumentato della metà ex art. 13 c.1 bis) anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria..* Il contributo è dovuto anche per il grado di appello, a prescindere dalla riproposizione della costituzione di parte civile o dall'impugnazione del capo di sentenza relativo al risarcimento del danno. L'importo sarà determinato sulla base di quanto statuito nella sentenza di secondo grado

aumentato della metà. [DAG.13/11/2019.0217643.U confermato con DAG.01/02/2021.0020266.U e provvedimento del 23 ottobre 2019 in Foglio Informazione n 1/2020];

g) impugnazione, ex art. 572 c.p.p., del Pubblico Ministero *dovuto il contributo unificato, da prenotarsi a debito* nei casi di impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio;

h) sentenza di secondo grado di conferma: *il contributo sarà di importo pari a quello dovuto per il primo grado del giudizio aumentato della metà*, sentenza di secondo grado di riforma: *il contributo sarà determinato sulla base dell'importo risarcitorio liquidato, anche a titolo di provvisoria, con la sentenza d'appello aumentato della metà*;

i) Giudizio di Cassazione: di norma la Cassazione, giudice di legittimità e non di merito, non si pronuncia sulla quantificazione del danno, *quindi non ci sarà nessun importo da prenotare a debito a titolo di contributo unificato ad eccezione che nelle ipotesi di estinzione del reato per amnistia e prescrizione, il contributo sarà dovuto in quanto la Cassazione decide sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. L'importo del C.U. sarà quantificato in relazione alla somma in concreto liquidata a titolo di risarcimento danni*. In caso di ricorso per Cassazione, e per il determinarsi delle indicate eccezioni il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento. L'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà attendere che la Corte di Cassazione trasmetta il suo foglio notizie;

l) Trova applicazione nel processo penale il Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018 “ *il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato (ndr =che sarà dovuto, e annotato nel Foglio delle Notizie, senza l'aumento della metà) ”* .

- anticipazione forfettaria ex art. 30 tusg

La costituzione di parte civile comporta il pagamento da parte della stessa dell'anticipazione forfettaria .

Se parte civile non ammessa al patrocinio non provvede al pagamento dell'anticipazione ex art. 30 tusg questa non va riportata nei registri spese e nel foglio delle notizie ma si procede al recupero nelle forme ordinarie .

L'anticipazione forfettaria **si prenota a debito** nei casi di:

a) parte civile ammessa al pss;

b) procedure per risarcimento danni causati da atti di terrorismo [DAG.24/11/2006.0124681.U] ;

c) vittime di reati sessuali *ammesse al patrocinio a prescindere dal reddito* [Corte Cost. sent.

11 gennaio 2021, n. 1];

d) impugnazione, ex art. 572 c.p.p., del Pubblico Ministero *dovuto il contributo unificato, da prenotarsi a debito* nei casi di impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

Nel processo penale l'anticipazione forfettaria **non è dovuta** :

a) procedimento penale di appello o ricorso per cassazione “*l'importo ex art. 30 T.U. debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga l'appello o il ricorso in cassazione*” [DAG.20/12/2010.0165520.U conf. DAG.30/10/2014.0145381.U];

b) giudizio penale costituzione parte civile con richiesta risarcimento del danno inferiore a 1033 € [DAG.30/10/2014.01453366.U e DAG.16/01/2024.0010520.U]

Dall'applicazione letterale dell'articolo 30 tusg e in assenza di contrarie disposizioni ministeriali :

a) costituzioni x più parti civile si paga un solo diritto forfettario;

b) costituzioni di più parti civili paga solo la prima costituzione .

- spese straordinarie ex articolo 70 tusg

Sono spese straordinaria, ai sensi art. 70 T.U. spese di giustizia:

“... *quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e*

dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzi analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli artt. 168,169,170 e 171.”.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (pagina 26)

“ Le spese previste come straordinarie nel r.d. n. 2701/1865 (v. artt. 106-110), o rientrano tra quelle sostenute dall'ausiliario del magistrato sulla base della disciplina successiva (art. 7 l. n. 319/1980), oppure sono tipizzate come straordinarie ipotesi oramai superate (per es. riproduzione di copie). La norma in commento può essere utile come norma di chiusura. In concreto potrebbe servire, per esempio, per il recupero di navi o aerei in caso di disastri. “ .

Esempio di spesa straordinaria: visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi DAG 15/10/2015.0154118.U

..... si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168 del medesimo DPR .Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lett. h le spese straordinarie sono ripetibili quindi vanno all'atto della loro formazione riportate nel registro mod. 1 /A/SG e nel Foglio delle Notizie.

~ **stralcio**

Nel diritto penale lo stralcio di una posizione giuridica da luogo alla separazione dei procedimenti in relazione alla situazione di più imputati o in relazione ai singoli capi di imputazione.

Nell'attività di esercizio dell'azione processuale riguardante più imputati o più capi di imputazione l'apertura, e annotazione, per ogni singolo indagato del foglio delle notizie fa sì che quest'ultimo ne segua le vicende processuali in relazione alle spese.

Nelle ipotesi di stralcio in relazione ad coimputati assolti e per i quali non sia stato proposto appello il foglio delle notizie si chiude con l'attesatazione **non c'è titolo per il recupero** mentre per i coimputati per i quali vi è o i quali hanno proposto l'appello il foglio delle notizie viene chiuso con **passaggio ad altra fase**.

~ **abolizione del reato e/o dichiarazione di illegittimità costituzionale**

Riferimento normativo: art. 673 c.p.p. ; sentenza Corte Costituzionale n. 57/2001; Nota prot. 221319910.U del 8 settembre 1999 ; DAG.29/07/2013.0101909.U

L'abolizione del reato e/o dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta, da parte del giudice, la pronuncia di “non luogo a procedere” il foglio delle notizie si chiude con l'attesatazione **non c'è titolo per il recupero**.

Quando vi è revoca del provvedimento di condanna per abolizione del reato e/o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice viene meno il diritto al recupero delle spese processuali il foglio delle notizie viene riaperto e richiuso con l'attesatazione **non c'è titolo per il recupero**.

“ Nella ipotesi in cui non sia intervenuto il provvedimento di revoca della condanna la cancelleria sottoporrà al giudice dell'esecuzione il fascicolo per il provvedimento giurisdizionale che ponga nel nulla la statuizione sulle spese processuali .” [cfr. DAG.29/07/2013.0101909.U]

~ **estinzione del reato per fatto non previsto dalla legge come reato**

[Corte Costituzionale sent. N 134/1993]

Chiusura foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero** .

~ **estinzione del reato o della pena**

L'estinzione del reato o della pena non comporta la estinzione delle obbligazioni derivanti da reato [restituzione o risarcimento danni] salvo che si tratti delle obbligazioni di cui agli artt. 196

[obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente] e 197 [obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende] codice penale .

Le spese processuali anticipate e/o prenotate a debito a favore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno natura di obbligazione civile, chiusura del foglio delle notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** se il giudice ne ha disposto il recupero con pagamento a favore dell'erario ex art. 110 tusc. Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

~ **amnistia**

Riferimento normativo: art. 151 c.p.; nota prot. 221319910.U del 8 settembre 1999; DOG.11/12/2017.0232170.U

L'amnistia estingue il reato e se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie .

Le spese processuali penali sono pene accessorie [Corte Costituzionale sentenza n. 98/1998] chiusura del foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

L'esenzione non riguarda il pagamento delle spese relative all'azione civile esercitata nell'ambito del medesimo processo (contributo unificato, imposta di registro, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che, hanno natura di obbligazione civile e che se anticipate dallo Stato dovranno essere iscritte nel foglio delle notizie secondo la rispettiva natura dei crediti (spese anticipate dall'erario o prenotate a debito).[DOG.11/12/2017.0232170.U] , foglio delle notizie chiuso con attestazione **c'è titolo per il recupero** se il giudice ne ha disposto il recupero con pagamento a favore dell'erario ex art. 110 tusc. Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

Ai sensi dell'art. 578 c.p.p. comma 1. quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

In applicazione del richiamato articolo 578 c.p.p. il foglio delle notizie viene chiuso con l'attestazione **c'è o non c'è titolo per il recupero** in relazione a quanto stabilito dalla Corte.

Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

~ **indulto e grazia**

Riferimento normativo: art. 174 c.p. ; art. 578 c.p.p. ; art. 672 c.p.p.

L'indulto o la grazia condona in tutto o in parte, la pena inflitta, non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente.

Le spese processuali penali sono pene accessorie [Corte Costituzionale sentenza 98/1998] .

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** se il decreto non prevede l'estinzione delle pene accessorie.

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero** se il decreto prevede l'estinzione delle pene accessorie.

Le spese processuali anticipate alla parte civile hanno natura di obbligazione civile e se anticipate dallo Stato chiusura del foglio delle notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** se il giudice ne ha disposto il recupero con pagamento a favore dell'erario ex art. 110 tusc. Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

~ **condono**

vedi Min. Giust. nota prot. 1/1944/U-05 del 7 febbraio 2005

Con il condono penale, atto normativo del legislatore o del governo, chi vi aderisce può ottenere l'annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione.

Le spese processuali penali sono pene accessorie [Corte Costituzionale sentenza 98/1998] .

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero** .

Le spese processuali anticipate alla parte civile hanno natura di obbligazione civile, e se anticipate dallo Stato chiusura del foglio delle notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** se il giudice ne ha disposto il recupero con pagamento a favore dell'erario ex art. 110 tusc.

Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

~ **sospensione condizionale della pena** art. 163 c.p

Ai sensi dell'articolo 166 c.p. la sospensione condizionale si estende alle pene accessorie.

Le spese processuali penali sono pene accessorie [Corte Costituzionale sentenza 98/1998] .

Chiusura foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero** .

Le spese processuali anticipate alla parte civile hanno natura di obbligazione civile, e se anticipate dallo Stato chiusura del foglio delle notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** se il giudice ne ha disposto il recupero con pagamento a favore dell'erario ex art. 110 tusc.

~ **archiviazione per infondatezza della notizia di reato** art 408 c.p.p.

Chiusura foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero** .

~ **archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità** art 411 c.p.p.

Chiusura foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero** .

~ **prescrizione del reato**

Riferimento normativo: art. 157 c.p. ; art. 158 c.p. ; art. 159 c.p. ; art. 160 c.p. ; art. 578 c.p.p.; art. 2943 c.c.

La prescrizione del reato non comporta la prescrizione del diritto al risarcimento.

L'esercizio dell'azione civile per ottenere il risarcimento interrompe i termini di prescrizione, i quali restano bloccati per tutta la durata del procedimento. [cfr. art. 2943 c.c.]

La costituzione di parte civile interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza la prescrizione non inizia a decorrere se non dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio. [cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 83 48 del 5 aprile 2013]

L'effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protrahendosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, tale effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione. [cfr. Cassazione sent.- n 17779 del 28 aprile 2014]

→ **Prescrizione in primo grado :**

Art. 157 c.p. comma 1 . *La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria .*

Le spese processuali penali sono pene accessorie [Corte Costituzionale sentenza 98/1998] .

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero** .

Le spese processuali anticipate alla parte civile hanno natura di obbligazione civile, chiusura del foglio delle notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** con diritto del debitore di eccepire in separata sede, l'avvenuta prescrizione per soddisfatte le condizioni civilistiche sulla prescrizione stessa.

→ **Prescrizione in secondo grado :**

Art. 578 c.p.p. comma 1. *Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili .*

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione **c'è o non c'è titolo per il recupero** sulla base della decisione della Corte.

A volte si verifica che la corte non dispone relativamente agli aspetti (interessi) civili .

Essendoci spese anticipati dall'erario che si possono (potrebbero) recuperare si dovrà investire il giudice della questione per una eventuale correzione ex art. 130 c.p.p. Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

~ **giudizio di prevenzione, sorveglianza e esecuzione penale**

Art. 204 comma 2 tusc *nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione.*

Nei giudizi di prevenzione patrimoniale a seguito delle modifiche al dlvo 159/2011 operate dalla legge 161/2017 ai sensi dell' art. 7 c. 10 *quinques con decreto di accoglimento anche parziale sono poste a carico del preposto le spese processuali nei giudizi di prevenzione patrimoniale , ex art 4 stesso dlvo , per reati di stampo mafioso o di terrorismo , scambio elettorale politico-mafioso, insurrezione armata nei confronti dello stato,devastazione, saccheggio e strage,guerra civile,banda armata, cagione epidemia, avvelenamento di acque, sequestro di persona, maltrattamenti contro familiari e conviventi, soggetti dediti abitualmente a traffici delittuosi, mettono in pericolo l'incolumità di minori,atti preparatori o esecutivi diretti alla costituzione del partito fascista.*

Giudizio di primo grado ed appello [rif. DAG.30/12/2009.0161977.U] eventuali spese anticipate si annotano nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie che si chiude con l'attestazione **non c'è titolo per il recupero, salvo il caso di giudizio di prevenzione patrimoniale di cui sopra..**

Giudizio di Cassazione [rif. Art 204, comma 2, tuscg] eventuali spese anticipate si annotano nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie che si chiude con l'attestazione **c'è titolo per il recupero.** Recupera la cancelleria del giudice del grado che ha portato in Cassazione.

~ **applicazione pena su richiesta delle parti**

art. 445 c.p.p.” *la sentenza prevista dall'articolo 444 c.p.p.quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria non comporta la condanna al pagamento delle spese ...*”

Art. 204, c. 3, tuscg “ *nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati...*”

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**, se esistenti spese di custodia relativamente a queste spese il foglio delle notizie si chiude con attestazione **c'è titolo per il recupero.**

~ **decreto penale di condanna**

art. 460 c.p.p. comma 5 “ *il decreto di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento...*”.

Art. 204, c. 3, tuscg “ *nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati...*”

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**, se esistenti spese di custodia relativamente a queste spese il foglio delle notizie si chiude con attestazione **c'è titolo per il recupero.** (per la pena pecuniaria vedi pagina 621). Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

~ **Violenza nelle relazioni familiari e legge 69/2019 (c.d. Codice Rosso)**

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. LEGGE 4 aprile 2001, n.154 (Disposizioni fiscali) e DAG 14/04/2015.009943.U.

Art. 7 comma 1. *Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.*

Essendo procedura in esenzione nessuna spesa va annotata nel foglio notizie che si chiude con attestazione **nulla per le spese o non c'è titolo per il recupero.**

L'esenzione di cui alla sopra richiamata normativa trova applicazione nelle ipotesi di c.d. codice rosso (legge 69/2019), infatti le disposizioni di cui al c.d. *codice rosso* attengono a procedure relative a reati di violenza nelle relazioni familiari.

~ **remissione di querela**

Con spese anticipate a favore di parte lesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato annotate nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie che si chiude con attestazione **non c'è titolo per il recupero** a meno che il giudice non ne disponga espressamente il pagamento a favore dell'erario [rif. DAG.07/12/2005.0046696.U] in tal caso il foglio delle notizie che si chiude con attestazione **c'è titolo per il recupero .**

Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

→ ricordare che le spese forfettarie penali determinate ai sensi del decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 204 c. 1 tusg (attualmente in vigore le tariffe DM 214/2014) che non si annotano nel foglio delle notizie vanno recuperate.

→ **eredi** dell'imputato: le spese relative alla rimessione di querela si recuperano nei confronti degli eredi [cfr. Provvedimento 12 settembre 2023 in Filo Diretto].

Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio; si agisce con copia del provvedimento e foglio delle notizie.

~ **oblazione** riferimento DAG.21/06/2007.0083335.U

Il pagamento dell'ammenda e delle spese processuali estingue il reato.

Se la domanda di oblazione è presentata nel corso delle indagini preliminari il procedimento si concluderà con un provvedimento di archiviazione.

Se la domanda di oblazione viene presentata dopo che è stata esercitata l'azione penale il processo verrà definito con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato.

Le spese processuali devono essere rimosse, unitamente alla pena pecuniaria, prima dell'emanazione dei provvedimenti giurisdizionali precitati, si rende necessario assicurare l'esatta quantificazione delle spese processuali dovute dall'ammesso all'oblazione.

Non è possibile ipotizzare un'attività di recupero successiva alla emanazione dei provvedimenti estintivi per mancanza di titolo.

Il funzionario responsabile della tenuta del foglio notizie dovrà procedere a quantificare le spese processuali recuperabili per intero ed in misura fissa, previa acquisizione delle seguenti attestazioni:

- attestazione del funzionario responsabile della tenuta del Registro delle Spese Pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG) sia degli uffici requirenti che giudicanti, da cui dovrà risultare *"che non vi sono decreti o ordini di pagamento emessi in attesa di registrazione ovvero iscritti nel registro ma non ancora inviati al funzionario delegato per il pagamento né al funzionario responsabile della tenuta del foglio delle notizie per gli adempimenti ex art.280 TU"*;

- attestazione del responsabile della tenuta del fascicolo processuale, sia per gli uffici requirenti che giudicanti, dalla quale dovrà risultare :

a) *"non vi sono domande di pagamento in attesa di liquidazione da parte del funzionario o del magistrato"*;

b) *"non vi sono decreti di pagamento in attesa di comunicazioni alle parti ex art. 83 comma 3 T.U. o comunque non definitivi"*;

c) *"non vi sono decreti definitivi o ordini di pagamento non ancora trasmessi al Registro delle Spese Pagate dall'Erario"*;

d) *"non risultano attività per le quali non sia ancora decorso il termine di decadenza per la presentazione della domanda di pagamento da parte degli interessati (art.71, comma 2, TU)"*.

Quando in uno stesso procedimento siano contestati reati oblazionabili e reati non oblazionabili, la procedura di oblazione può investire solo i primi: il pagamento delle spese dovrà essere limitato a quelle sostenute per i medesimi (Cass. Pen. Sez. III; sent. 14 dicembre 1979 n.2783) , a tal fine, si dovrà indicare nel foglio delle notizie il reato per il quale la spesa è stata disposta e sostenuta.

La cancelleria precompila per l'indagato/imputato il modello di versamento F23, con il quale versare la somma dovuta.

Il sub-codice dell'Ufficio da utilizzare per i versamenti in caso di oblazione sarà "RG"; nel campo 10 relativo a "estremi dell'atto e del documento" dovranno essere riportati: anno e numero registro notizie di reato.

I codici tributo saranno: "741T" per la pena pecuniaria e " 773T" per le spese processuali .

L'indagato/imputato dovrà consegnare alla cancelleria, a prova del pagamento, un esemplare del Mod. F23 recante l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Ai fini della regolare archiviazione del fascicolo, le somme pagate a seguito di oblazione devono essere considerate effettivamente "riscosse" soltanto dopo la rendicontazione del concessionario, unica attestazione dell'effettivo riversamento delle somme riscosse alle casse dell'Erario (DM/Finanze 17.12.1998).

Con il provvedimento di oblazione chiusura del foglio notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

~ demolizione

Fonti: Articolo 61 tusc; Articolo 204 tusc; Articolo 169 tusc; Art. 32 legge 24 novembre 2003 n. 326; Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 23 luglio 2004; Convenzione organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e trasporti e della difesa del 15 dicembre 2005; Circolare Ministero Giustizia del 15 marzo 2006 (paragrafo 7); Circolare Ministero Giustizia prot. 17487U del 12 febbraio 2007; Circolare Ministero della Giustizia del 19 marzo 2008 . (vedi appendice pagina 641)

Il provvedimento di demolizione e/o ripristino stato dei luoghi avviene, normalmente, nella fase di esecuzione del provvedimento giurisdizionale esecuzione a cui procede , ex art. 73 ord. giudiziario, il Pubblico Ministero che è *il magistrato che precede ai sensi dell'art. 169..*

Art.- 204 2-quater. Tusc *le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito di ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincoli di solidarietà.*

Foglio delle Notizie con annotazione a cura della segreteria del P.M. delle spese anticipate trasmesso all'ufficio recupero crediti Ufficio Giudicante con attestazione **passaggio ad altra fase**, al recupero delle spese provvederà, ex art. 208 e verificatesi le condizioni , la cancelleria del giudice dell'esecuzione penale.

~ esito positivo della messa alla prova

168-ter c.p. (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 161.

2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Corte Costituzionale sentenza n. 98/1998 a seguito della riforma sull'ordinamento penitenziario le spese processuali penali " *hanno mutato natura: non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale ma sanzione economica accessoria alla pena....* "

Foglio delle notizie che si chiude con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

Le spese processuali anticipate dallo Stato alla parte civile hanno natura di obbligazione civile, chiusura del foglio delle notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** se il giudice ne dispone il pagamento a favore dell'Erario ex articolo 110 tusc. Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

~ estinzione del reato per condotte riparatorie

Art. 162-ter. c.p. *Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.*

Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.

Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.

Corte Costituzionale sentenza n. 98/1998 a seguito della riforma sull'ordinamento penitenziario le spese processuali penali “ *hanno mutato natura: non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale ma sanzione economica accessoria alla pena....* ”.

Foglio delle notizie che si chiude con attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

Le spese processuali anticipate alla parte civile ammessa al pss hanno natura di obbligazione civile e sono trasmissibili agli eredi, chiusura del foglio delle notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** se il giudice ne dispone il pagamento a favore dell'Erario ex articolo 110 tusg.

Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

~ assoluzione per tenuità del fatto

Articolo 131-bis c.p. *assoluzione per tenuità del fatto con condanna al risarcimento danni a favore di parte civile*

Contributo unificato se risarcimento quantificato superiore ad € 1.100 a carico di condannato ex art. 11 tusg annotazione spese nel registro mod. 2/A/SG e nel Foglio delle notizie

Se parte civile ammessa al pss annotazione spese nei registri mod. 1/A/SG, mod. 2/A/SG e nel Foglio delle notizie .

Sentenza registrata a debito con annotazione spesa nel registro mod. 2/A/SG e nel Foglio delle notizie .

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione **c'è titolo per il recupero** ; il titolo è la sentenza che ha riconosciuto alla parte civile il risarcimento danni.

Recupera la cancelleria del giudice che ha definito il giudizio.

~ condanna del querelante al risarcimento danni per reato perseguibile a querela di parte con assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso

Ipotesi prevista dall'articolo 542 codice di procedura civile .

Nell'ipotesi in esame viene condannato il querelante al risarcimento del danno a favore dell'imputato e del responsabile civile.

La prenotazione a debito ex art. 11 tusg del contributo unificato nel processo civile è espressamente riferita alle ipotesi di cui all'articolo 12 quindi all'esercizio dell'azione civile.

Relativamente all'imposta di registro la prenotazione a debito ex art 59 lett. d) parla di fatti costituenti reato .

In assenza di precisi riferimenti normativi e o direttive ministeriali è, sarebbe, logico presupporre che la condanna in questione in un processo penale non sia soggetto al pagamento del contributo unificato né alla registrazione della sentenza.

Nessuna spesa ,quindi, da annotarsi nel Foglio delle notizie .

~ guida in stato di ebbrezza

Condanna per violazione articolo 186, comma 2, d.lvo 285/1992 (guida in stato di ebbrezza), sequestro del mezzo e declaratoria di estinzione del reato ai sensi del successivo comma 9 bis., spese di custodia del mezzo sequestrato da annotarsi nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie.

Dichiarazione estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e pronuncia da parte del magistrato, d'ufficio o a richiesta di parte , sulle spese di custodia .

Chiusura del foglio delle notizie con attestazione **non c'è titolo per il recupero** [rif. DAG.25/02/2015.0032675.U].

~ interprete/traduttore

Nel processo penale non sono ripetibili le spese di traduzione e di interprete nei casi previsti dal codice procedura penale: art. 104 (colloquio con difensore), art. 119 (sordo, sordomuto), art. 143 (per imputato che non conosce la lingua italiana),

Spese da annotarsi nel reg. mod. 1/A/SG ma che non vanno riportate nel foglio delle notizie.

Le spese di traduzione deposizione testimoniale o persona informata sui fatti ex art. 143 bis (altri casi di nomina interpreti) non sono riportate, dall'articolo 5 tuscg, tra le spese irripetibili vanno, quindi, annotate nel reg. mod. 1/A/SG e riportate nel foglio delle notizie che si chiude in base all'esito del giudizio. Recupera la cancelleria del giudice dell'esecuzione.

~ **estradizione**

Articolo 5 comma 3 tuscg *non sono ripetibili le spese per le estradizioni da e per l'estero.*

“ Nel caso di estradizione da e per l'estero manca la condanna alle spese, attesa la natura mista di tale procedimento, anche quando è per l'estero, e quindi non si dovrebbe porre il problema della ripetibilità.

Tuttavia, la precisazione è opportuna perché la Cassazione, per sostenere la non ripetibilità, le qualifica spese di amministrazione di giustizia.

La non ripetibilità, inoltre, risulta conforme alla previsione del cap.1360 (ex cap. 1631 e 1589) del Ministero della giustizia. [vedi commento all'articolo, pagina 10, relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia].

Eventuali spese della procedura vanno annotate nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero** .

~ **ignoti**

“Relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusosi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.” [Cfr. Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.]

~ **indennità di custodia**

Art. 58 tuscg (Indennità di custodia)

1. *Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.*

2. *L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.*

3. *Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.*

Le voci di spesa relative alla custodia all'atto della liquidazione vanno annotate nel reg. mod.1/AS/G e nel Foglio delle Notizie che andrà chiuso con l'attestazione **in relazione al giudicato**.

Al recupero delle spese unitamente alle ulteriori prodotte nel giudizio provvederà, ex art. 208 e verificatesi le condizioni, la cancelleria del giudice dell'esecuzione penale.

~ **restituzione beni sequestrati** Art. 150 tuscg

La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.

Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

~ vendita beni sequestrati

rif. DAG.29/05/2018.0108285.U e DAG.06/5/2024.0026997.U

Articolo 155 tuscg, **1.** *Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.* **2.** *Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato [NB = il contributo unificato si determina sulla somma conseguita a seguito della vendita del bene cfr.DAG.29/5/2018.0108285.U] b) i diritti di copia.* **3.** *Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia;d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*

L'imposta di registro e di trascrizione *non sono contemplate perché a carico dell'acquirente* [cfr dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia] .

Se la vendita viene effettuata dalla cancelleria è la stessa che provvederà ad annotazione e chiusura del foglio delle notizie e al successivo versamento somma ricavata al FUA.

Se la vendita viene delegata all'IVG o a professionista incaricato dal giudice sarà quest'ultima/o che procederà alle annotazioni e al recupero in pre deduzione sul prezzo ricavato e relativo versamento al FUA.

~ vendita beni confiscati

Articolo 156 tuscg 1. *Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.*

Non ha ragione di essere *l'annotazione delle altre spese come prenotate a debito, perché, trattandosi di beni dello Stato, il problema del recupero sul ricavato non si pone..* [cfr dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia] .

Se la vendita viene effettuata dalla cancelleria è la stessa che provvederà ad annotazione e chiusura del foglio delle notizie e al successivo versamento somma ricavata al FUA.

Se la vendita viene delegata all'IVG o a professionista incaricato dal giudice sarà quest'ultima/o che procederà alle annotazioni e al recupero in pre deduzione sul prezzo ricavato e relativo versamento al FUA.

~ associazioni ONLUS

Se Onlus si costituisce parte civile e viene ammessa al pss le spese occorrenti saranno, a cura della cancelleria annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie che, in caso di imputato condannato verrà chiuso con **c'è titolo per il recupero** se il giudice ne dispone il pagamento a favore dell'erario ex art. 110 tuscg.

~ impugnazione

In caso di appello, la cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà chiudere definitivamente il foglio notizie con attestazione con **passaggio ad altro grado del giudizio.**

Nel caso in cui l'appello non sia proposto da tutti gli imputati, relativamente agli imputati non appellanti la cancelleria del primo grado dovrà curare la riscossione di quanto dovuto [rif. circolare n.9/2003] chiudendo il foglio delle notizie con **c'è titolo per il recupero** .

Il funzionario responsabile dovrà in tal caso segnalare, sul foglio delle notizie, le posizioni per le quali procede l'ufficio recupero crediti del primo grado.

Al recupero , verificandosi le condizioni, procederà, ex articolo 208 tuscg, la cancelleria penale del giudice dell'esecuzione, con esclusione dei provvedimenti impugnati del giudice di pace che è giudice dell'esecuzione dei suoi provvedimenti ex articolo 40 legge 274/2000 a prescindere dall'esito dell'impugnazione.



in caso di impugnazione

- a) se l'imputato propone appello e questo è rigettato o dichiarato inammissibile, il condannato deve pagare le spese del giudizio di primo e secondo grado;
- b) se l'imputato viene assolto in primo grado e condannato in appello, deve pagare le spese di 1° e 2° grado di giudizio;
- c) se l'imputato propone appello e l'appello è accolto anche solo parzialmente il condannato non paga le spese di 2° grado ma è tenuto a pagare solo le spese di 1° grado;
- d) se è rigettato l'appello proposto dal solo P.M., l'imputato non deve pagare le spese del 2° grado di giudizio;
- e) se è rigettato l'appello proposto sia dall'imputato che dal P.M., sono poste a carico dell'imputato le spese del 2° grado di giudizio;
- f) se è proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile o respinto, l'imputato deve pagare le spese del grado di giudizio (art. 616 c.p.p.);
- g) l'imputato deve pagare anche le maggiori spese del giudizio di impugnazione se, su appello del P.M., la sentenza è riformata «*in peius*»;
- h) se l'imputato, condannato in primo grado, viene assolto in sede di appello, non deve pagare né le spese di 1° e 2° grado;
- i) l'imputato non è tenuto a pagare le spese processuali quando la sentenza impugnata viene annullata «senza rinvio», purché sia stato accolto — sia pure parzialmente — almeno uno dei motivi proposti.

by C. G. W.

In relazione alle spese anticipate e prenotate a debito
CHIUSURA Foglio Notizie con ATTESTAZIONE C'È titolo per il recupero

CHIUSURA Foglio Notizie con ATTESTAZIONE NON C'È titolo per il recupero

~ *Impugnazione e ricorso in Cassazione sentenza penale ai soli effetti civili*

Normativa di riferimento: articolo 573, comma 1-bis, codice di procedura penale direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023.

Ai sensi dell'articolo 573 comma 1 bis c.p.p. l'impugnazione "prosegue" davanti al giudice civile".

La cancelleria del giudice/sezione penale dovrà all'atto della trasmissione del fascicolo evidenziare alla cancelleria del giudice/sezione civile, la necessità di restituire la sentenza definitiva del giudizio relativo agli interessi civili, spettando al settore penale di procedere all'avvio delle attività di riscossione.

La cancelleria civile provvederà ad annotare nel Foglio delle notizie le spese prenotate e o anticipate in caso di ammissione di parte al pss, o relativamente ad eventuale contributo unificato e imposta di registro.

Foglio delle notizie che sarà, a cura della cancelleria civile, chiuso e trasmesso con l'annotazione **passaggio ad altra fase**.

La cancelleria penale d'appello ricevuto il foglio delle notizie da parte della cancelleria civile provvederà alla chiusura e attestazione in relazione alle disposizioni sulle spese per come nel provvedimento che definisce il giudizio.

La Cancelleria penale della Cassazione trasmette all'ufficio recupero crediti del giudice dell'impugnazione che provvederà ai sensi dell'art. 208 tusc e dell'articolo 665 c.p.p.

Competente al recupero delle spese è ai sensi dell'articolo 208 tusc la cancelleria del giudice dell'esecuzione penale.

~ *Corte di Cassazione annullamento con rinvio solo per alcuni imputati*

Chiusura del Foglio delle Notizie da parte della cancelleria del rinvio con attestazione c'è **titolo per il recupero** per i coimputati condannati in via definitiva [Provvedimento 22 maggio 2023 in Filo diretto]. Al recupero, verificatosi le condizioni di legge, provvede per tutte le spese la cancelleria del giudice dell'esecuzione penale del provvedimento.

~ *imposta di Registro nel processo penale* (vedi anche pagg. 455 e 467)

Gli atti penali sono pubblici di diritto e come tali esenti da registrazione.

Le sentenze penali che contengono condanna al pagamento di provvisoria o condanna al risarcimento del danno, sono, in quanto atti a contenuto patrimoniale, soggette a registrazione in termine fisso (= con registrazione in termine fisso si intende che il provvedimento giurisdizionale è soggetto, obbligatoriamente, a registrazione nei termini di cui all'articolo 13TUIR).

Nel Processo penale sono da assoggettare a registrazione, non soltanto le sentenze del giudice civile, ma anche quelle del giudice penale o speciale quando, nello statuire in materia di controversie civili, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell'imposta di registro. (cfr= Ministero delle Finanze Circolare 10 giugno 1986, n. 37)

La conciliazione, nell'ambito del processo penale, *che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso* [cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009].

Soggetto a registrazione il provvedimento penale *anche se vi è condanna generica al risarcimento danni* [cfr.), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997, Min. Giust. Dip, Aff. Civ.] .

L'imposta di registro è, art. 60 TUIR, prenotata a debito a carico dell'imputato o del responsabile civile .

Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi a risarcimenti o provvisori non superiori alla somma di € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito [cfr. DAG. 22/04/2022.0088930.U e AGE63171] .

La sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato *a seguito di remissione di querela e che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale* se non vi era costituzione di parte civile *non è soggetta all'obbligo della registrazione* [Agenzia Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009].

→ art. 13 comma 3. *Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato*

→ art. 73-bis DPR 115/2002 comma 1. *La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.*

→ Art. 73-ter DPR 115/2002 comma 1. *La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione.*

→ *la registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva* [cfr. circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010] *la cui definitività è data dall'annotazione dell'irrevocabile* [DAG.28/11/2019.0229118.U] .

→ La sentenza, nel penale, sarà trasmessa, a cura della cancelleria del giudice dell'esecuzione, con l'annotazione del passaggio in giudicato (irrevocabilità) e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

L'imposta di registro nell'importo comunicato dall'Agenzia delle Entrate è annotato, nel reg. mod. 2/A/SG e nel Foglio delle Notizie.

Ai sensi dell'art. 205 tusc c.2-quinquies *l'imposta di registro per l'azione civile nel processo penale è prenotata a debito in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà e "per quota in parti uguali"* [cfr. DAG.03/03/2010.00322236.U] .

~ imposta di trascrizione nel processo penale

Gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante mod. 30 *dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito (mod. 2ASG) e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002). I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul Modello 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali* [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U] .

Le spese andranno recuperate dall'ufficio finanziario dopo il passaggio in giudicato della sentenza, da parte della cancelleria va ,quindi, comunicato alla Conservatoria ogni provvedimento che incide sulla trascrizione.

~ sequestro

Vedi anche pagg. 152 e ss

> **sequestro conservativo** [riferimenti normativi : art. 316 e 317 c.p.p.; art. 103 disp. att. c.p.p.; articoli 15 e 16 decreto legislativo n. 374/1990; articolo 107 tusc; Ministero Giustizia DAG.14/05/2008.0068357.U; Ministero Giustizia DAG.10/12/2021.0247989.U] è disposto dal giudice su richiesta del P.M. a garanzia del

pagamento delle spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'Erario per la trascrizione e la cancellazione del sequestro. È eseguito dall'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni del c.p.c.

Le relative spese di trascrizione [rif. art. 15 e 16 D.lgs 374/1990 e DAG.10/12/2021.0247989.U]:

- a) esenti da pagamento dell'imposta se richieste dal pubblico ministero a tutela dell'erario
- b) con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ma nell'interesse di privati ;
- c) con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ex art. 316 c.p.p.

Se parte civile non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato *le spese di trascrizione vanno anticipate dalla parte stessa... ai sensi dell'art.317 c.p.p. punto 3 il sequestro è effettuato dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili..* [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U e DAG.10/12/2021.0247989.] .

Ove il sequestro conservativo fosse stato richiesto dal P.M. e il processo si definisce con sentenza di condanna irrevocabile *trova , ai fini del recupero delle spese, applicazione il comma 2-sexies dell'articolo 205 dpr 115/02* [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U e DAG.10/12/2021.0247989.] .

Art. 205 c. 2-sexies tusc *“gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.”*

Spese annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie che è chiuso con **c'è titolo per il recupero.**

Il sequestro *“si trasforma in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna “ e la Cancelleria “entro 60 giorni del passaggio in giudicato dovrà chiedere l'annotazione a margine alla trascrizione”* [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U] e procedere al recupero con la normativa di cui alla procedura esecutiva civile.

> **sequestro spese in favore degli amministratori giudiziari in caso di revoca** *in caso di revoca del sequestro i compensi liquidati in favore degli amministratori giudiziari gravano sullo Stato ex art. 42 comma 3 dlgs 6 settembre 2011 n. 159, la circostanza che nel caso di specie gli amministratori giudiziari abbiano materialmente ottenuto il pagamento delle proprie spettanze fa nascere in capo al titolare dell'immobile oggetto del sequestro poi revocato il diritto di ricevere dallo Stato quanto prelevato dal conto della gestione dell'immobile stesso per il pagamento dei predetti ausiliari del magistrato.*

.. tali compensi sono pacificamente da qualificare come spese di giustizia gravanti sul capitolo 1360.. [DAG.03/12/2019.0232033.U]

> **sequestro conservativo beni iscritti al PRA** [rif. DAG.01/06/2011.0076260.U] *non è sottoposta ad alcun onere la trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione in materia di beni mobili iscritti presso il pubblico registro automobilistico*

> **sequestro preventivo** ai sensi dell'articolo 92 disp.att.c.p.p. *la misura cautelare è immediatamente trasmessa a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero nel corso delle indagini preliminari al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta il quale ne cura l'esecuzione .*

Eventuali spese andranno annotate nel foglio delle notizie e trasmesse alla cancelleria del giudicante con l'attestazione c'è titolo per il recupero.

Ai sensi degli articoli 104 e 104 bis disp.att.c.p.p. il sequestro preventivo si esegue :

- sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal c.p.c. per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili ;
- sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione presso i competenti uffici ;
- sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- sulle azioni e quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali con l'iscrizione nel registro delle imprese ;

- sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario;

- nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario .

> **sequestro probatorio** stante l'assenza di previsione normativa non si procede a trascrizione. [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U].

~ **confisca**

La confisca, nel diritto penale articolo 240 c.p., comporta l'acquisizione al patrimonio statale di determinati beni a danno di chi ha commesso un reato e ne sono stati lo strumento per commettere reati.

Ai sensi del provvedimento ministeriale giustizia del 6 febbraio 2024 la competenza, modalità di vendita e liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nei processi per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia avviene secondo le modalità proprie dell'esecuzione delle pene pecuniarie (vedi pag 619) , stesse modalità si applicheranno alla confisca per equivalente.

> **confisca di beni immobilisi** si procede alla trascrizione con esenzione dell'imposta ipotecaria. [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U] ;

> **confisca di beni immobili con acquisizione al patrimonio del comune** si procede alla trascrizione della sentenza penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva. [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U] , spese annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie;

> **confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata** si procede alla trascrizione della sentenza penale tale trascrizione non è soggetta ad oneri tributari in quanto i beni vengono devoluti allo Stato [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U] ;

> **misure patrimoniali di prevenzione** il provvedimento di confisca dei beni è soggetto a trascrizione senza oneri tributari [rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U] .

~ **Direttive Ministeriali in materia di foglio delle notizie**

“nel caso di registrazione di provvedimento con prenotazione a debito poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero. [circ. 27/06/2003 n 9] ;

“ al termine di ogni fase processuale , il funzionario[ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.” [Circolare Min. Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lettera d)] ;

“...Quando parte del processo è un pubblica amministrazione, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U. Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processuale a prova dell'avvenuto adempimento. Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio” [circolare 26 giugno 2003 n 9] ;

“La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità contabile ” [circolare Ministero Giustizia n 9, punto 6, del 26 giugno 2003 nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.]

“... evidenziate la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma ed alla redazione del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio. Al momento in cui si realizza la spesa anticipata la cancelleria delle spese pagate dall'erario provvedere all'annotazione della spesa sul foglio delle notizie. Le Cancellerie, nel momento in cui si realizza una spesa ammessa alla prenotazione a debito,

procederanno all'annotazione della stessa sul foglio delle notizie e successivamente trasmetteranno in duplice copia il foglio suddetto all'ufficio recupero crediti per le relative annotazioni. Il responsabile dell'ufficio recupero crediti restituirà una copia sottoscritta, quale ricevuta, indicando il numero del registro delle spese prenotate. E' importante, quindi, la puntuale compilazione del foglio delle notizie e la sua corrispondenza nelle annotazioni sul registro delle spese prenotate a debito al fine di evitare danni erariali. I responsabili delle cancellerie dovranno quindi curare la trasmissione del foglio notizie, in duplice copia una della quale verrà restituita quale ricevuta con le annotazioni relative alla presa in carico nel registro, all'ufficio recupero crediti sino al momento in cui sarà operativo un programma informatico. Successivamente all'informatizzazione del servizio ogni cancelleria provvederà dalla propria postazione al diretto inserimento dei dati fermo restando l'obbligo del foglio delle notizie contenuto in ogni fascicolo processuale." [circolari n 9 del 26 giugno 2003 e nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. 3 febbraio 2004 n 116/1/10062] ;

Chiusura del foglio notizie settore penale: all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sottofascicolo relativo al foglio notizie e copia della sentenza devono essere trasmessi all'ufficio riscossione. (Ufficio recupero crediti) . In caso di appello, la cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà comunque chiudere definitivamente il foglio notizie. Nel caso in cui l'appello non sia proposto da tutti gli imputati, relativamente agli imputati non appellanti la cancelleria del primo grado dovrà curare la riscossione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 211 T.U. Il funzionario responsabile dovrà in tal caso segnalare, sul foglio notizie, le posizioni per le quali procede l'ufficio recupero crediti del primo grado. L'ufficio recupero crediti di primo grado dovrà trattenere copia conforme del sottofascicolo relativo al foglio notizie necessario per la riscossione. L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per la fase di gravame. [circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9] ;

Chiusura del foglio notizie settore civile: se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sotto fascicolo relativo al foglio notizie, copia della sentenza e copia degli atti necessari per l'identificazione dei debitori devono essere conservati dal funzionario addetto per essere trasmessi all'ufficio che cura il recupero del credito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per l'eventuale fase di gravame. In caso di appello, l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato potrà chiudere definitivamente la posizione del proprio foglio notizie. L'eventuale riscossione sarà curata dall'ufficio di gravame per le spese di ambedue i gradi di giudizio. Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento. L'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà, pertanto, conservare la copia conforme all'originale del sottofascicolo del foglio notizie fino a quando la cancelleria della Corte di Cassazione non trasmetterà il fascicolo, corredato del foglio notizie relativo all'ulteriore fase processuale. In tal caso, la riscossione relativa a tutti i gradi di giudizio sarà curata dall'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 207 e 208 T.U. (cfr. l'ufficio giudiziario diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato e/o è divenuto definitivo) [circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9] ;

“ con nota prot. n. 4259/03 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia veniva formulato un quesito in ordine alla possibile competenza dei cancellieri B3 relativamente alla tenuta del foglio delle notizie previsto dall' art. 280 T. U. Spese di Giustizia. Secondariamente, si chiedeva di conoscere se l'obbligo di tale adempimento (in caso di assenza di spese recuperabili riguardasse anche i fascicoli iscritti a mod.44 conclusisi con archiviazione, senza ulteriori indagini. La circolare di questo Ministero - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - n. 9/03 del 26/06/03 dedica un apposito capitolo al "Foglio delle Notizie", evidenziando la funzione e l'importanza di questo strumento che, sino al completamento del processo d'informatizzazione, consentirà di "monitorare" le spese anticipate dall'erario e le spese prenotate a debito (art.162 T. U.) in relazione ad ogni singolo procedimento. In questa circolare viene evidenziata, inoltre, la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese di giustizia ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo anche alla relativa chiusura ed attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituirà assunzione di responsabilità. Già alla luce dei profili professionali di cui al D.P.R. 1219/84 e successive modifiche, all'assistente giudiziario - VI° qualifica funzionale - ora cancelliere B3 - era riconosciuta l'idoneità all'espletamento delle funzioni di cassiere e consegnatario, nell'ambito delle norme generali e specifiche, in tal modo configurandolo, quale dipendente legittimato ad assumere responsabilità di carattere patrimoniale. In base alle disposizioni del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del 05/04/2000, animato dall'intento di rendere più flessibile l'utilizzo delle risorse umane, nell'ottica dell'interfungibilità delle mansioni e della valorizzazione dette

professionalità, si è delineato un nuovo ordinamento professionale del personale che ha senz'altro consentito la possibilità di una migliore organizzazione del lavoro. Alla luce delle suesposte considerazioni ed in relazione al particolare tenore della disposizione di cui all'art. 25 del succitato Contratto, che nell'ambito della classificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, con riferimento al cancelliere -pos. econ. B3- prevede tra l'altro, l'idoneità di tale figura professionale al compimento degli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori, si ritiene che alla firma ed alla redazione del Foglio Notizie di cui all'art. 280 T.U. Spese di Giustizia, possa essere adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere, prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del Dirigente dell'Ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio. Infine, relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (mod.44) conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie. In tal senso il punto 6, lett. a) della circolare di cui infra espressamente prevede che "il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale", senza operare alcuna esclusione a riguardo. Inoltre il punto d) della stessa disposizione prescrive che "al termine di ogni fase processuale, la chiusura del foglio notizie da parte del funzionario addetto avvenga con l'attestazione in calce adesso della presenza o assenza di spese da recuperare". [Circolare prot. n 116/1/10062/AM/GM/I del 3 febbraio 2004] ;

“ Riguardo il campione fallimentare nessuna novità sembra ravvisarsi dalla lettura delle nuove norme. Pertanto la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito sul foglio delle notizie. Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. “[nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062] ;

“relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie. In tal senso il punto 6), lettera a), della circolare di cui infra espressamente prevede che «il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale», senza operare alcuna esclusione a riguardo. Inoltre il punto d) della stessa disposizione prescrive che «al termine di ogni fase processuale, la chiusura del foglio notizie da parte del funzionario addetto avvenga con l'attestazione in calce ad esso della presenza o assenza di spese da recuperare».”[Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.] ;

“ Il foglio delle notizie, introdotto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio. Conseguentemente, a parere di questo ufficio, il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese “suppletive” cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di tal che l'ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l'iscrizione dell'articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all'iscrizione dell'articolo di credito “suppletivo”. Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con l'evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti.” [circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004]:

“ con le note indicate in epigrafe gli uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità da osservarsi nelle annotazioni delle spese di giustizia sul foglio delle notizie ex art. 280 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel caso in cui l'Ufficio che procede all'annotazione della spesa sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito non coincida con l'ufficio che detiene il fascicolo processuale nel quale viene mantenuto il foglio notizie ai fini del recupero del credito. A tale problematica, la scrivente direzione generale, ritiene di poter ovviare con formale comunicazione mediante la quale l'ufficio ove la spesa si è verificata comunica all'ufficio che ha la disponibilità del fascicolo processuale di procedere ad inserire le annotazioni di spesa da riportare nel foglio notizie ex art. 280 T.U.” [Circolare Ministeriale prot. n 1/9473/U/44/NV del 1 settembre 2004] ;

“...si raccomanda che la redazione del foglio notizie sia effettuata in modo chiaro sia per quel che riguarda la natura della spesa che dovrà essere indicata in ragione della specifica tipologia e non con il codice tributo, sia per quel che attiene all'importo dovuto..” [circolare DAG10/07/2011.0097630.U];

“ la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia titolo per la riscossione anche delle spese processuali...” [DAG10/07/2011.0097630.U] ;

Si può “ adibire il cancelliere alla chiusura del foglio notizia.” [DOG.02/01/2017.000070U] ;

“Il foglio notizie va sempre chiuso con la dicitura: "c'è titolo per il recupero” ovvero " non c'è titolo per il recupero" ovvero “ passaggio ad altra fase o grado o competenza” Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse.”

[rif. circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.]

“nel processo penale, in caso di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio e, se non risultante dal decreto di ammissione allegato, attesti anche l'adempimento di decorrenza dello stesso (che, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002, coincide con il momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio); si segnala che nel SIAMM 2.0 - nella parte in cui si inseriscono i dati dell'indagato/imputato — è possibile inserire anche la data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con facilitazione per l'Ufficio che annota diligentemente, perché non deve (poi) trasmettere il provvedimento di ammissione; parimenti, anche per il processo civile è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio ed attesti la data del deposito dell'istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove risultante dalla deliberazione di ammissione in via anticipata da quest'ultimo emessa, atteso che anche nel processo civile gli effetti decorrono dal deposito dell'istanza (Cass., 23 novembre 2011, n. 24729); se, poi, la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sia successivamente riproposta con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale (Cass., ord. 4 settembre 2017, n. 20710), sicché anche in questo caso è necessaria l'indicazione della data predetta; nel processo civile, nel caso in cui la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia tenuta al pagamento del contributo unificato, l'omesso pagamento non dà luogo alla prenotazione a debito del contributo ed all'iscrizione del credito prenotato sul foglio notizie, ma all'attivazione della procedura di recupero di cui all'art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002; nel processo civile, nel caso in cui si debbano recuperare i diritti di copia ai sensi dell'art. 272 D.P.R. n. 115 del 2002 e la parte non sia ammessa al patrocinio a spese dell'erario, tali diritti non si prenotano a debito sul foglio notizie, ma l'ufficio deve procedere all'attivazione della procedura di recupero attraverso l'iscrizione a ruolo; nel processo civile, nel caso in cui il contributo unificato sia stato correttamente prenotato a debito (nei confronti di pubblica amministrazione o di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato), e nei casi in cui si debba procedere alla prenotazione a debito del contributo nel processo penale (nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno), il recupero avviene — nelle ipotesi previste dalla legge e nei confronti dei soggetti dalla stessa indicati — mediante l'iscrizione nel foglio notizie e successiva iscrizione del credito nel registro 3/A/SG; nel processo penale, in caso di sentenza che condanna l'imputato non ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile ammessa al beneficio, il successivo decesso del condannato determina la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale, ma non esime dal pagamento di quelle relative all'azione civile esercitata nell'ambito del medesimo processo (contributo unificato, imposta di registro, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che, quindi, dovranno essere iscritte nel foglio delle notizie secondo la rispettiva natura dei crediti (spese anticipate dall'erario o prenotate a debito). [DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.]

“La versione del SIAMM 2.0 permette una gestione quasi interamente digitale del foglio delle notizie; lo stesso, una volta implementato telematicamente potrà essere sottoscritto mediante username e password dell'operatore. E' quindi necessario che i registri 1/ A/SG e 2/ A/SG vengano costantemente implementati nel corso del procedimento giudiziale in modo da permettere l'automatica compilazione del foglio notizie. Il foglio notizie, come già ricordato nel vademecum, deve essere sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero. Tale adempimento serve a far sì che, comunque, nel fascicolo rimanga traccia delle spese sostenute o prenotate e dell'impossibilità di procedere al recupero delle stesse attestata dal responsabile della compilazione. Anche in tale ultimo caso la formazione del foglio dovrà essere sempre di carattere digitale. L'attuale implementazione del SIAMM permette la compilazione digitale del foglio delle notizie anche nell'evenienza che, nel corso del procedimento giudiziale, non siano insorte spese da annotare sui registri 1/ A/ SG e 2/ A/SG. Rispetto alle precedenti modalità di gestione del foglio notizie,

l'attuale implementazione del SIAMM esclude che il cancelliere debba stampare il foglio notizie o allegarlo alla nota di trasmissione. Il foglio notizie, una volta sottoscritto, è infatti direttamente visibile da Equitalia Giustizia s.p.a. attraverso il sistema SIAMM, una volta ricevuta la nota di trasmissione con gli atti allegati. [DOG.28/06/2018.0142755.U] la presente circolare va aggiornata al nuovo applicativo SPEDiGIUS in uso dal maggio 2025]

“ In merito agli adempimenti sulla compilazione e chiusura del foglio notizie nel processo penale minorile, nel caso di sentenza irrevocabile o di altro provvedimento definitorio del giudizio, avuto riguardo alla disciplina dell'istituto ai sensi dell'art. 280 del d.P.R. 115/2002 (il cui comma III rimanda a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia la determinazione del momento, correlato allo stato dell'informatizzazione, in cui lo stesso non verrà più tenuto), alle linee operative rese con circolare ministeriale del 26 giugno 2002, con vademecum dell'11 dicembre 2017 e relativa nota di aggiornamento del 28 giugno 2018, nonché ai principi della nota prot. DAG I/12311/44/U.04 del 18.11.2004 (sulla funzione del foglio notizie, riepilogativa dell'elenco spese del processo e di utile resoconto sulle spese suppletive maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza) va ribadito l'obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura del suddetto registro.” [Processo penale minorile - Esenzione chiusura del foglio delle notizie con attestazione sulla ripetibilità delle spese - provvedimento 7 gennaio 2021] ;

“il sistema SIAMM 2.0. presenta sul foglio notizie entrambe le diciture di chiusura che il funzionario responsabile deve, alternativamente, individuare apponendo il flag sulla relativa casella, provvedendo alla successiva stampa e sottoscrizione. Qualora dichiarare l'esistenza del titolo per il recupero, dovrà individuare, sempre tramite flag apposto sulle spese ripetibili, quelle destinate ad essere iscritte nel modello 3/A/SG”: compito dell'Ufficio giudiziario tenuto alla compilazione del foglio delle notizie, da trasmettere tramite sistema applicativo SIAMM, è pertanto quello di procedere all'individuazione delle spese ripetibili e poi di selezionare con apposito flag le spese ripetibili da imputare a ciascun condannato, per consentire ad Equitalia giustizia la creazione della partita di credito” [cfr. e DOG n.232170U del 12 dicembre 2017 e provvedimento del 14 luglio 2023]

RECUPERO SPESE

✓ normativa di riferimento

Il testo unico spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) ha riformulato in maniera organica tutta la materia della riscossione, dedicandole l'intera parte VII del provvedimento normativo (artt 200-248).

In *materia penale*, articolo 200 tuscg, è disciplinato, in caso di condanna, il recupero delle: spese processuali penali, sanzioni amministrative pecuniarie, spese di mantenimento dei detenuti, spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In *materia civile*, articolo 201 tuscg, è disciplinato il recupero delle spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato spese.

Ai sensi dell'articolo 247 tuscg (Ufficio competente) 1. *Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.*

Relativamente alle *sanzioni pecuniarie processuali*, articolo 202 tuscg è disciplinato il recupero delle somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.

Restano invece escluse, articolo 203 tuscg, dall'applicazione delle disposizioni dettate dalla parte VII del testo unico:

* la *procedura fallimentare*, in quanto le spese sono detratte dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo ;

* la *procedura di vendita dei beni sequestrati*, in quanto le spese sono recuperate in pre deduzione sul ricavato della vendita;

* la *procedura esecutiva attivata dal concessionario* per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo, in quanto le relative spese sono rimosse dal concessionario con la riscossione coattiva del credito principale;

* il processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito delle spese processuali, perché tali spese sono recuperate, ex articolo 158 tusc, dall'amministrazione stessa contestualmente alle altre spese da questa anticipate.

Stante le disposizioni di cui all'articolo 158 tusc non trova applicazione l'articolo 134 tusc, e le ipotesi di recupero da quest'articolo disciplinate.

✓ **regole generali**

In relazione alle spese che lo Stato "anticipa" o "prenota a debito" nei procedimenti giurisdizionali il Ministero della Giustizia [nota protocollo 16318 dell' 8 febbraio 2011] sottolinea come " gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito".

"al termine di ogni fase processuale , il funzionario [ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. [circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lettera d] .

L'Attestazione, da parte della cancelleria, se vi sia o meno titolo per il recupero è subordinata alla espressa condanna, articolo 110 tusc per il penale e articolo 133 tusc per il processo civile, nel provvedimento definitivo del giudizio, al pagamento delle spese in favore dell'Erario.

" L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.

Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell'08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione." [DAG 14/04/2015.009943.U] .

" ..il presupposto per procedere al recupero delle spese di giustizia è rappresentato dalla sentenza(o decreto penale) di condanna che costituisce il titolo in base al quale viene richiesto il pagamento delle spese processuali.." [circolare giustizia DAG.25/02/2015.0032675.U] .

" a norma dell'articolo 200 D.P.R. n. 115/2002 sono oggetto di recupero le spese processuali penali.

L'esazione risulta strettamente collegata al titolo su cui si fonda il diritto dello Stato ad ottenere la restituzione delle somme anticipate: esso è costituito dal provvedimento giudiziario che pone le spese processuali a carico della parte privata (condannato, appellante, ricorrente).

In questa prospettiva si pongono gli artt. 535,592 e 616 c.p.p. che disciplinano la materia in relazione alle differenti fasi del giudizio di merito [DAG.30/12/2009.0161977.U] .

Per il recupero, o meno, delle spese, quindi, si necessita alla definitività del giudizio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 208, 211 e 227 ter del tusc, della chiusura del foglio notizie con l'attestazione **c'è titolo o non c'è titolo per il recupero** .

La semplice definizione del grado e o della fase del giudizio comporta, invece , la chiusura del foglio delle notizie con l'attestazione **passaggio ad altra fase e/o passaggio ad altro grado** e contestuale gestione delle spese relative al grado o alla fase da parte della cancelleria dell'appello o del merito..

Nessun recupero delle spese sarà, quindi, possibile quando il foglio delle notizie , nel grado che definisce il giudizio, è chiuso con l'attestazione **non c'è titolo per il recupero**.

Con l'apposizione della dicitura **non c'è titolo per il recupero** il funzionario addetto al servizio , ove ne ricorrano i presupposti, dispone la *trasmissione del fascicolo in archivio*. [circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lettera d] .

Relativamente alle spese che si producono nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione al recupero provvede l'ufficio del provvedimento impugnato secondo le regole dell'art. 208 tusc.

Ma nel caso in cui il giudizio non si conclude in primo grado e prosegue in appello quale è l'ufficio competente alla chiusura e attestazione definitiva ?

Nessun problema riguardo il recupero nel processo civile atteso che ufficio del recupero corrisponde all'ufficio del giudice in cui diviene definitivo il provvedimento.

Diversa è la situazione riguardo al processo penale in cui non necessariamente la cancelleria del giudice dell'esecuzione corrisponde con la cancelleria del giudice innanzi al quale il provvedimento diviene irrevocabile [articolo 665 c.p.p.], con eccezione del giudizio penale del giudice di pace competente sempre quest'ultimo all'esecuzione anche nei casi di riforma in appello [art. 40, comma 4, D.lgs 28 agosto 2000 n. 274].

La risposta, nel penale, oltre agli eventuali riferimenti normativi, deve tenere conto che, mentre la *tenuta* e l'*annotazione* sono attività espressamente previste dalla legge [articolo 280 tusc], la *chiusura* e l'*attestazione* sono attività previste da direttive ministeriali [Circolare 26 giugno 2003 n. 9, Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 punto 6) lettera a), DOG.11/12/2017.0232170.U e Provvedimento del 7 gennaio 2021] e il foglio delle notizie da "*semplice strumento di passaggio dalla gestione cartacea a quella informatica del servizio*" anche questa di "derivazione" ministeriale [circolare n.9/2003 mentre il comma 3 dell'articolo 280 tusc prevede *che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie*] è divenuto documento contabile con tutte le conseguenze che ciò comporta [responsabilità (contabile e disciplinare) punto 6 lett. d circolare 9/2003 e nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. del 3 febbraio 2004 n. 116/1/10062].

Dal punto di vista normativo la risposta ci viene dall'articolo 208 tusc che, letto nella sua "*interezza*", non solo individua l'ufficio competente al recupero [per la giurisdizione ordinaria comma 1 lettere a e b] ma, e soprattutto (parte prima del richiamato articolo), individua "*l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione*".

E tra le "*attività connesse alla riscossione*" la principale è, chiaramente, oltre la chiusura, l'attestazione definitiva del foglio delle notizie stesso, *condicio sine qua non* al recupero. .

Dalla lettura testuale dell'articolo, in conclusione, e in caso vi sia condanna alle spese [l'attestazione nel foglio notizie trova giustificazione nel titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. (rif. DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG 14/04/2015.00549943.U) o nelle ipotesi di cui all'art. 134 tusc o di revoca del pss], ufficio che chiude il foglio notizie e ufficio che recupera, coincidono.

In questi termini va riletta, conformandola ai successivi indirizzi ministeriali, anche la direttiva [circolare Ministero Giustizia n.9 del 26 giugno 2003 punto 6 lett. d] che disponeva :"*al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.*".

Ove infatti difettino crediti da recuperare appare inutile la trasmissione del foglio delle notizie alla cancelleria del giudice dell'esecuzione "*.. ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero* [DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063]

✓ **presupposto giuridico per il recupero delle spese processuali**

Presupposto per il recupero delle spese anticipate dall'Erario e/o prenotate a debito è, come visto nel paragrafo precedente, l'espressa condanna alle stesse, processo civile articolo 91 c.p.c., processo penale articoli 535, 541,542 c.p.p..

Per le spese anticipate dallo Stato "*il provvedimento del magistrato è titolo per il recupero*" [DAG.18/02/2011.0018318.U].

Per il ministero della Giustizia "*il presupposto per procedere al recupero delle spese di giustizia è rappresentato dalla sentenza (o decreto penale) di condanna che costituisce il titolo in base alla quale viene richiesto il pagamento delle spese processuali.*" [DAG.25/02/2015.0032675.U].

Per gli Uffici ministeriali giustizia, infatti, "*i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.*

Pertanto, *nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 134 del DPR 115/2002*" [DAG. 14/04/2015.0059943.U].

Sono oggetto “ *di recupero le spese processuali penali.*

L'esazione risulta strettamente collegata al titolo su cui si fonda il diritto dello Stato ad ottenere la restituzione delle somme anticipate: esso è costituito dal provvedimento giudiziario che pone le spese processuali a carico della parte privata (condannato, appellante, ricorrente). In questa prospettiva si pongono gli artt. 535,592 e 616 c.p.p. che disciplinano la materia in relazione alle differenti fasi del giudizio di merito” [DAG.30/12/2009.0161977.U].

La sola condanna alle spese ai sensi della richiamata normativa codicistica però non è sufficiente a legittimare gli uffici giudiziari al recupero di quanto lo Stato abbia *anticipato e prenotato a debito.*

La ministeriale Giustizia, prot. n. 16318 del 8.2.2011, pone l'accento sulla opportunità “*che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione*”.

E', quindi, necessario che il provvedimento definitivo del giudizio favorevole alla parte per la quale lo Stato ha *anticipato e prenotato a debito* ne disponga espressamente, ai sensi dell'articolo 110 tusc per il penale e 133 tusc per il civile , “*che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato*”.

“*...in relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito...*”[cfr DAG.08/02/2011.0018318.U].

Che succede se, nel provvedimento, il giudice ometta la disposizione, ex articolo 110 tusc per il penale e 133 tusc per il civile, a che “ *il pagamento avvenga a favore dello Stato*”?

In **materia penale** la soluzione è data dall'applicazione, con l'incidente di esecuzione su richiesta anche d'ufficio, dell'articolo 130 codice procedura penale trattandosi di modifica non essenziale e a contenuto determinabile del provvedimento.

Ai sensi del 4° comma articolo 535 c.p.p. “ *qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.*”

Art. 130 c.p.p. “*la correzione delle sentenze , delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto è disposta anche d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento....*” .

In **materia civile** il problema non è, non appare, di facile soluzione.

Non esiste nel processo civile una disposizione simile all'articolo 130 c.p.p. del processo penale, che permetta la correzione di errori materiali su impulso d'ufficio.

Ai sensi dell' art. 287 c.p.c. “ *Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.*”

La cancelleria, e nella fattispecie il funzionario addetto al servizio recupero crediti non è parte nel giudizio ai sensi dell'articolo 287 c.p.c, quindi, in assenza di espressa disposizione normativa, una richiesta correttiva da parte della cancelleria è esclusa.

Né può correggerlo il giudice il quale una volta depositato il provvedimento ha “*consumato il proprio potere decisionale*” in ossequio al principio “*dell'inalterabilità della sentenza da parte del giudice che l'ha emessa*”.

Potrebbe/dovrebbe essere la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a chiederne la correzione , ma non esiste normativa che vincoli la parte privata a tale incombente.

Soluzione prospettata, dallo scrivente,: in applicazione dell'articolo 73 Ordinamento Giudiziario nel caso in specie “*parte*” può/potrebbe essere il Pubblico Ministero tenuto, per il richiamato articolo, alla difesa dei diritti dello Stato.

A sostegno di tale tesi si richiama il fatto che al PM è riconosciuto il potere di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU spese di giustizia, pur non essendo parte nel giudizio in cui si è dato luogo la liquidazione.

Per la Suprema Corte “*il potere di opposizione alla liquidazione riconosciutogli dall’articolo 170 TU spese di giustizia appare giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell’interesse della legge*” [rif= Cassazione sentenza 8516/2007] .

Ministero della Giustizia [provvedimento 29 maggio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018] “*In materia di titolo di pagamento (ex artt. 82, 83, 168 d.P.R. n. 115 del 2002), nel lasso temporale che intercorre tra la pubblicazione del decreto di pagamento e la scadenza del termine per proporre opposizione, ove il termine per l’impugnazione non sia ancora decorso, il funzionario delegato ben può segnalare gli eventuali vizi riscontrati all’ufficio del pubblico ministero, quale organo titolare del potere di impugnazione ai sensi del menzionato art. 170.* “

Tornando al recupero, oltre al provvedimento del magistrato che definisce il giudizio, civile o penale, le spese che lo Stato anticipa e prenota a debito si recuperano, inoltre, nelle ipotesi tassativamente previste dal tuscg, e precisamente :

a) provvedimento di **revoca** nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005 “*la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo.*;

b) azione di rivalsa, articolo 134 comma 1 e 2 tuscg ; che si ha *nei confronti di parte ammessa al patrocinio per le spese anticipate nel caso in cui non si è potuto procedere ex art. 133 al recupero nei confronti di parte abbiente soccombente nel giudizio.* [DAG.11/08/2020.0128178.U]; → vedi pag 601

c) nelle ipotesi di **transazione** tra le parti processuali articolo 134 comma 2 e 3 tuscg ; → vedi pag 601

d) nelle ipotesi di **rinuncia all’azione** articolo 134 comma 2 e 4 tuscg ; → vedi pag 601

e) nelle ipotesi di **estinzione del giudizio** articolo 134 comma 2 , 4 e 5 tuscg ; → vedi pag 601

✓ **ufficio competente al recupero**

La fase della riscossione, o recupero delle spese, è regolamentata dalla Convenzione tra Ministero della giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A. [vedi pag. 644] per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

La convenzione è stata stipulata in data 23 settembre 2010 e, successivamente, modificata in data 28 dicembre 2017.

Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA.

A far data del 1° luglio 2017 relativamente al recupero delle spese in esame: Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l’attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione (quantificazione degli importi e iscrizione a ruolo, notifica delle cartelle di pagamento, annotazione nell’applicativo SIAMM [dal maggio 2025 SPEdiGIUS] delle fasi del recupero), mentre la fase relativa all’attività di riscossione coattiva, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. [cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U]

La procedura di recupero, quindi, coinvolge tre soggetti diversi:

a) l’ufficio giudiziario , cancelleria e/o segreteria giudiziaria, che procede alle annotazioni nei registri spese e nel foglio delle notizie delle spese man mano che si creano [le cancellerie riceveranno dalle Procure e dall’UNEP il relativo foglio delle notizie con le annotazioni di competenza] cancellerie giudiziarie che a definizione del giudizio invieranno il foglio delle notizie con allegata la documentazione giustificativa delle spese all’ ufficio recupero crediti, individuato ai sensi dell’articolo 208 tuscg) che porrà in essere le consequenziali attività di gestione della spesa (annotazione nel registro mod. 3/AS , chiusura definitiva del foglio delle notizie [salvo diverso ordine di servizio interno] controllo della documentazione e trasmissione della stessa [articolo 5, 6 comma 1, art. 7 comma 1, art. 8 comma 1 art. 9 comma 1 art. 14 comma 1 art. 15 comma 2 art. 15-bis comma 1 della convenzione] a Equitaliagiustizia spa), la cancelleria provvede anche al rilascio di certificazione ex art. 17 della

convenzione [N.B. l'invio avviene per trasmissione informatica fino a all'utilizzazione del sistema informativo condiviso tra gli uffici giudiziari per tramite applicativo SPEDI GIUS, tra uffici giudiziari e equitaliagiustizia spa le comunicazioni e la trasmissione sono effettuate mediante sistema informativo condiviso (art. 3 della convenzione)];

b) il concessionario , Equitaliagiustizia spa , ai sensi dell'articolo 2 punto 3 e articolo 12 punto 1 della convenzione *acquisisce i dati anagrafici e procede alla quantificazione del credito ... nonché all'annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDI GIUS) fino al pagamento* e procede ai sensi del successivo art. 13 punto 1 *alla formazione dei ruoli*, provvede, inoltre alle attività espressamente previste dalla convenzione [art. 2 punti 3,4,6; art. 6 punti 2,4,5; art. 7 punti 3,4,5, 6; art.9 punti 2,4; art. 10 punti 2,4; art.11 punti 1,2; art. 12 punti 1,2; art. 13 punti 1,2; art. 14 punti 2,3,4,5; art. 15 punto 2; art. 15 bis punti 2,4; art. 16 punto 1; art. 18 ; art. 19; art. 20];

c) Agenzia delle Entrate –Riscossione [che procede alla fase della riscossione coattiva] .

Gli uffici giudiziari procedono all'annotazione delle spese che vanno a formarsi nel processo, nel penale anche relativamente alle fasi delle indagini, che, in quanto anticipate e o prenotate a debito dall'Erario, sono, determinatesi le condizioni di legge, soggette a recupero con l'invio, da parte degli uffici recupero spese, della documentazione al concessionario , per come previsto dall'articolo 5 della convenzione del 28 dicembre 2017, tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia SpA.

L'ufficio giudiziario competente al recupero è individuato dall'articolo 208 tusc ai sensi del quale *se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: per il **processo civile** , amministrativo , contabile e tributario è quello presso il magistrato , diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo*

*Per il **processo penale** è quello presso il giudice dell'esecuzione da individuarsi ai sensi dell'articolo 665 c.p.p. .*

Recupero penale **Uffici del Giudice di pace** art. 40 D.lgs 28 agosto 2000 n. 274 ai sensi del comma 4 : *il Giudice di Pace è competente all'esecuzione anche se il provvedimento è stato comunque riformato.*

Cassazione annullamento con rinvio ... in materia di individuazione del “giudice dell'esecuzione” ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 3, ultima parte: *“Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio”*; *anche nel caso in cui l'annullamento con rinvio abbia riguardato solo alcuni coimputati* (vedi pagina 623) .

Spese prodotte in Uffici diversi [DAG 25/01/2006.0009512.U]

Diversi uffici giudiziari hanno più volte segnalato a questa Direzione Generale la problematica dell'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari.

Il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett d) DPR 131/86. allorché la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata).

Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge, non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio.

La normativa vigente del resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali.

Liquidazione delle spese per intercettazioni telefoniche disposte dal GIP su richiesta dell'Autorità Giudiziaria straniera [DAG.17.05.2025.0096104.U]

Poiché le spese di giustizia relative a intercettazioni di comunicazioni afferiscono al capitolo di bilancio 1363, il cui funzionario delegato ai pagamenti opera nell'ambito della Procura della Repubblica, non può che essere quest'ultimo il soggetto competente ad eseguire il pagamento, a prescindere dall'ufficio di appartenenza del magistrato che abbia disposto la liquidazione.

Le fasi relative al recupero delle spese rientra, come visto, nelle competenze del concessionario Equitaliagiustizia e dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ai sensi della Legge 244/2007 articolo 1 comma 367 *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai **provvedimenti passati in giudicato** o **divenuti definitivi** a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:*

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

Per la DAG.14/07/2009.0092331.U in ragione dell'intervenuta abrogazione della riscossione mediante invito al pagamento, è Equitalia Giustizia che provvede alle attività di cui alle lettere a) e c) articolo 1 comma 367 legge 244/2007.

Ai sensi dell'articolo 227-bis tusc (quantificazione dell'importo dovuto) 1. *La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall' articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.*

Ai sensi dell'articolo 2, punto 3 della convenzione *la società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall'ufficio..*

Ai sensi dell'articolo 3 della convenzione *le formali comunicazioni e la trasmissione degli atti tra uffici e società e tra istituti e società sono effettuate mediante sistema informativo condiviso, integrato al registro SIAMM, con indicazione della data dell'invio e di quella della ricezione nonché dei dati identificativi dei rispettivi operatori.*

✓ iscrizione a ruolo del credito

Il recupero delle spese si ha mediante l'iscrizione a ruolo della partita di credito [artt. 12 e 13 della convenzione] .

Il Testo Unico spese di giustizia, nella stesura originaria, prevede che la riscossione dei crediti di giustizia originati dal processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario avvenga mediante iscrizione a ruolo [artt. 212 e 213 ora il riferimento oltre all'art. 227 ter tusc va agli articoli della convenzione] .

I testi legislativi fondamentali che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo sono:

- il d.P.R. n. 602 del 1973, concernente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le norme relative alle modalità e alle forme dell'iscrizione a ruolo, al contenuto del ruolo, alle procedure esecutive per la riscossione dei crediti iscritti;

- il d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione tributario avvenga mediante iscrizione a ruolo, che disciplina le modalità di

affidamento del servizio di riscossione, la vigilanza sui concessionari, i diritti e gli obblighi del concessionario.

Ai sensi dell'articolo 223 tusc (Riscossione mediante ruolo) *per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.*

Ai sensi dell'articolo 224 tusc (Riscossione coattiva) *Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.*

Ai sensi dell'articolo 227 ter tusc (riscossione mediante ruolo) 1. *Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.a. procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

Ai sensi dell'articolo 5 della convenzione (trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito) 1 *'ufficio giudiziario trasmette, senza ritardo, alla società equoitaliagiustizia la seguente documentazione: nota di trasmissione di cui all'allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all'allegato modello Ai, per il processo civile; copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito; copia del foglio notizie relativo a ogni fase e grado del processo anche se negativo; copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull'esistenza, sulla struttura e sulla quantificazione del credito. L'ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello B, copia degli atti e dei provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all'iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l'eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM (da maggio 2025 SPEDiGIUS).*

Ai sensi dell'articolo 10 della convenzione (dati anagrafici dei debitori) 1. *L'ufficio, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A, per il processo penale o quella di cui all'allegato Ai, per il processo civile, comunica i dati anagrafici del debitore ove non presenti nei provvedimenti o negli atti che vengono trasmessi alla società.*

2. *Limitatamente ai crediti relativi al contributo unificato, la società valida i dati anagrafici ed il codice fiscale del debitore mediante la consultazione dell'anagrafe tributaria mentre, per i restanti crediti, a tale attività provvede Agenzia delle entrate - Riscossione, in sede di lavorazione della minuta di ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321. Nel caso quest'ultima scarti la partita, la società verifica l'eventuale esistenza di errori materiali nell'acquisizione dei dati.*

3. Se, all'esito della verifica, tali dati risultano confermati, ma il debitore non è in possesso del codice fiscale, la società provvede alla richiesta di attribuzione allo stesso. 4. Qualora non sia possibile attribuire il codice fiscale ai sensi del precedente comma, la società, con la nota di cui all'allegato modello F, ne dà comunicazione all'ufficio.

Ai sensi dell'articolo 11 della convenzione (regolarizzazione degli atti)

1. La società, qualora rilevi errori o incongruenze dei dati presenti negli atti trasmessi dall'ufficio, ne dà comunicazione all'ufficio stesso, utilizzando l'allegato modello G.

2. Il termine previsto dall'articolo 12, comma 2, per l'iscrizione a ruolo è interrotto con la richiesta di regolarizzazione degli atti trasmessa dalla società entro il termine di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), primo periodo, e decorre nuovamente a seguito della comunicazione della risposta dell'ufficio. Qualora la richiesta della società intervenga oltre detto termine, la stessa società deve procedere all'iscrizione a ruolo entro il termine di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), secondo periodo.

Ai sensi dell'articolo 12 della convenzione (iscrizione della partita di credito e formazione del ruolo) 1. La società, acquisiti gli atti ed effettuata la verifica dei dati identificativi del debitore nei termini sopra indicati, procede alla quantificazione delle spese processuali, all'annotazione della partita di credito relativa alle spese processuali, alle pene e alle sanzioni pecuniarie nel registro SIAMM (da maggio 2025 SPEDiGIUS).

2. Fatti salvi i casi di regolarizzazione di cui all'articolo 11, la società effettua l'iscrizione a ruolo entro il termine previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a); ai fini del computo di tale termine, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.

3. Le parti concordano che, nei seguenti casi, si provveda in via prioritaria all'annotazione della partita di credito e all'iscrizione a ruolo: a) quando si tratti di ammende; b) quando si tratti di multe, qualora fra la data di invio della nota e la scadenza del termine di estinzione della pena pecuniaria intercorra un termine non superiore a sessanta mesi; c) in tutti gli altri casi, quando fra la data di invio della nota e la scadenza del termine di prescrizione del credito intercorra un termine non superiore a dodici mesi. In tali casi, alla società non potrà, comunque, essere ascritta alcuna responsabilità per l'eventuale prescrizione o estinzione della pena, qualora la stessa società abbia rispettato il termine previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a).

Ai sensi dell'articolo 13 della convenzione (sottoscrizione del ruolo) 1. I ruoli formati dalla società sono sottoscritti, anche mediante firma elettronica, dal responsabile del procedimento appartenente alla società delegato dai titolari degli uffici e degli istituti. 2. La società consegna i predetti ruoli, ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, ad Agenzia delle entrate - Riscossione.

✓ **sospensione amministrativa del ruolo**

Ai sensi dell'art. 215 tusc in applicazione dell'art. 28 d.lvo 46/99, in caso di impugnazione del ruolo il funzionario addetto all'Ufficio può sospendere la riscossione sulla base dei criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 22 ottobre 2003 .

Le cause di sospensione sono, ex art. 214 tusc, comunicate al concessionario e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 15 della convenzione il provvedimento di sospensione amministrativa del ruolo adottato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 215 del Testo Unico viene trasmesso alla società con la nota di cui all'allegato modello B per l'annotazione nel registro SIAMM (da maggio 2025 SPEDiGIUS) e la comunicazione all'agente della riscossione.

La revoca del provvedimento di sospensione amministrativa adottato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 215 del Testo Unico ovvero il provvedimento di annullamento totale o parziale del credito sono trasmessi alla società con la nota di cui all'allegato modello B per l'annotazione nel registro SIAMM e la comunicazione all'agente della riscossione.

Le modalità di presentazione della domanda sono simili a quelle previste per la richiesta di dilazione o rateizzazione.

Ai sensi della circolare giustizia del 21 gennaio 2004 n 12 la sospensione amministrativa della riscossione presuppone l'impugnazione del ruolo proposta avanti al giudice competente,

ordinario o tributario, antecedentemente alla presentazione dell'istanza in sede amministrativa, il funzionario responsabile dovrà valutare i motivi di impugnazione del ruolo adottati avanti al giudice di merito e riportati nell'istanza di sospensione amministrativa, accordando quest'ultima qualora gli stessi «non risultino manifestamente infondati».

Con tale affermazione, il testo normativo ha ritenuto legittima la sospensione amministrativa allorché il funzionario responsabile rilevi che le censure formulate dall'istante nell'atto di impugnazione del ruolo non risultino palesemente pretestuose o, comunque, prive di giuridico fondamento.

A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcuni tra i possibili motivi di impugnazione del ruolo e di sospensione amministrativa:

- l'omessa o irrituale notifica dell'invito al pagamento (che costituisce il presupposto per l'iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'art. 213 del testo unico);
- l'errore nella individuazione del soggetto debitore;
- l'erronea determinazione dell'importo iscritto a ruolo;
- la duplicazione dell'iscrizione a ruolo per la medesima partita di credito;
- la contestazione del credito per intervenuto pagamento.

Il provvedimento di sospensione amministrativa, stante la sua natura cautelare, mira ad inibire solo temporaneamente l'esecutorietà del ruolo, in attesa della decisione giurisdizionale sul ricorso, alle cui statuizioni di merito l'ufficio si dovrà evidentemente conformare per la prosecuzione o meno dell'attività di riscossione.

Il funzionario dovrà provvedere all'annullamento del ruolo nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, qualora, a seguito dell'istanza di sospensione, accerti l'illegittimità o l'infondatezza del ruolo impugnato.

In oltre sempre ai sensi della richiamata circolare l'art. 7 del decreto dirigenziale stabilisce che il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione amministrativa della riscossione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di primo grado di impugnazione del ruolo.

In merito, è opportuno precisare che, ai fini della cessazione dell'efficacia del provvedimento di sospensione, il giudizio si intende definito a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, ovvero al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) della cancellazione della causa dal ruolo;
- b) della scadenza del termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice per la prosecuzione del giudizio in caso di sospensione o interruzione dello stesso, qualora il processo non venga proseguito o riassunto;
- c) delle ipotesi disciplinate dagli artt. 306 ss. c.p.c.. (cfr rinuncia agli atti, estinzione per inattività delle parti).

L'Ufficio quando non abbia notizia della costituzione in giudizio dell'Amministrazione oppure nell'ipotesi di contumacia della stessa, deve procedere periodicamente alla verifica dello stato del processo.

Il competente funzionario, appena viene a conoscenza dell'esito del giudizio di merito, deve tempestivamente comunicare al Concessionario la revoca della sospensione dell'attività di riscossione oppure operare il discarico del ruolo.

Ad eccezione delle eventuali multe e/o ammende iscritte a ruolo, sulle quali, stante la peculiarità della loro natura di sanzione penale, non maturano interessi, per quanto attiene alle altre somme gli interessi dovuti devono essere calcolati con riferimento all'intero periodo di efficacia del provvedimento di sospensione, cosiccome specificato nelle lettere a), b) e e) dell'art. 8 del decreto dirigenziale.

Ai sensi dell'articolo 226 tusg (garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

✓ **adempimento spontaneo**

In caso di adempimento spontaneo in relazione al pagamento delle spese trova applicazione la procedura ex articolo Art. 9 della convenzione tra Equitaligiustizia e Ministero della Giustizia.

Ai sensi del richiamato articolo in caso di richiesta, della parte, di provvedere al pagamento volontario di quanto dovuto l'ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all'allegato modello A, per il processo penale o quella di cui all'allegato Ai, per il processo civile, unitamente agli atti necessari alla quantificazione, anche l'istanza di pagamento volontario presentata dal debitore. La società provvede entro 30 giorni dalla ricezione degli atti alla quantificazione del credito ed alla sua annotazione nel registro SIAMM (da maggio 2025 SPEDiGIUS). Se l'istanza di pagamento volontario interviene dopo la trasmissione del fascicolo alla società, l'ufficio trasmette la relativa documentazione con la nota di cui all'allegato modello B. La società, ove non abbia già provveduto, procede alla annotazione della partita di credito nel registro SIAMM (da maggio 2025 SPEDiGIUS). Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l'ufficio consegna al debitore il modello F23 previsto dal registro SIAMM (da maggio 2025 SPEDiGIUS). La società provvede inoltre all'annotazione, nello stesso registro, dell'adempimento pagamento e a trasmettere la disposizione di scarico al competente agente della riscossione. Provvede altresì alla eliminazione del credito dal registro, previa acquisizione della rendicontazione. In ogni caso l'istanza di pagamento volontario non sospende l'iscrizione a ruolo.

Ai sensi dell'articolo 222 tusc nell'adempimento spontaneo: "per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni".

✓ **annullamento del credito in autotutela**

Per la richiesta di annullamento del credito in autotutela trova applicazione l'articolo 15 bis della Convenzione Ministero della Giustizia - Equitalia ai sensi del quale :

Le richieste di annullamento o di sospensione in autotutela, di seguito "richieste", relative agli atti notificati, utilizzando gli allegati modelli C e D, sono inoltrate alla società che le trasmette con l'allegato modello H all'ufficio che, a sua volta, comunica alla stessa società con l'allegato modello I la propria decisione e le relative motivazioni, nonché, in caso di accoglimento totale o parziale, le conseguenti disposizioni di annullamento della partita di credito; se l'ufficio, ai fini della decisione, ha l'esigenza di acquisire dati, informazioni o documenti non presenti nel sotto-fascicolo inviato né sul SIAMM (da maggio 2025 SPEDiGIUS), ma in possesso della società, li richiede a quest'ultima.

La società, utilizzando l'allegato modello L, comunica al richiedente per conto dell'ufficio, via PEC ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento la decisione assunta dallo stesso ufficio e le relative motivazioni; in caso di accoglimento totale o parziale della richiesta, provvede altresì a dare esecuzione alle conseguenti disposizioni di annullamento della partita di credito.

Se la richiesta perviene erroneamente all'ufficio, quest'ultimo la trasmette alla società con l'allegato modello I, con il quale comunica altresì la propria decisione e le relative motivazioni e si applicano le previsioni dei commi 1 e 2.

Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche alle richieste aventi ad oggetto le cartelle di pagamento derivanti da ruoli sottoscritti dalla società.

Se tali richieste sono formulate ai sensi dell'articolo 1, commi da 537 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasmesse dal competente agente della riscossione all'ufficio.

Qualora la decisione di quest'ultimo sia di rigetto totale o parziale, la società provvede anche ad invitare lo stesso agente della riscossione a riprendere in tutto o in parte l'attività di recupero delle partite di credito iscritte a ruolo.

✓ **dilazione o rateizzazione**

Ai sensi dell'articolo 19 DPR 29 settembre 1973 n. 602, per come modificato dal decreto legge 248/2007 convertito con legge n. 31/2008, "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili"; art 218 tusc (dilazione o rateizzazione del credito)

1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.

2. *Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.*

Ai sensi dell'art. 232 TU “ il debitore può chiedere la dilazione o rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi.”

La dilazione o rateizzazione non è applicabile al contributo unificato. (art. 249 T.U.).

✓ **remissione del debito**

Art. 6 tuscg prevede la remissione del debito per le spese del processo, se non detenuto, e di mantenimento, se detenuto, nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta.

La domanda è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti al magistrato di sorveglianza competente, la procedura per il recupero, se è in corso, è sospesa.

La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria competente per le attività connesse al recupero

Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.

Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso.

L'applicazione del beneficio richiede il concorso di due condizioni:

- a) le disagiate condizioni economiche;
- b) la regolarità nella condotta tenuta dal condannato in sede di espiazione della pena ovvero in libertà.

La remissione estingue il debito per le spese processuali e di mantenimento.

Ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 28 dicembre 2017 L'ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all'allegato modello A o quella di cui all'allegato modello B, la comunicazione della presentazione dell'istanza di remissione del debito di cui all'articolo 6 del Testo Unico ed il relativo provvedimento di decisione del magistrato di sorveglianza. La società, ricevuta la comunicazione dell'istanza, se il credito non è ancora iscritto a ruolo, provvede all'annotazione della partita di credito nel registro e all'iscrizione a ruolo del credito, ad eccezione delle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima, per le quali la riscossione rimane sospesa fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. In caso di accoglimento dell'istanza, la società provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza e procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale credito residuo. Se il credito è già iscritto a ruolo, la società sospende la riscossione sino alla ricezione della comunicazione dell'ufficio relativa alla decisione sull'istanza di remissione, limitatamente alle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima. In caso di accoglimento dell'istanza, provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, trasmettendo la disposizione di discarico, totale o parziale, del credito già sospeso al competente agente della riscossione. Qualora l'accoglimento dell'istanza comporti l'estinzione dell'intero credito, la società provvede anche alla eliminazione dello stesso dal registro SIAMM(da maggio 2025 SPediGIUS).In caso di rigetto dell'istanza, la società riattiva la procedura di riscossione non appena ricevuto il provvedimento negativo del magistrato .

Ai sensi della nota DAG06/2008.0039468.U e delle risoluzioni dell'agenzia delle Entrate n 35 del 23/02/2006 e n 112 del 20/05/2003 il rimborso ai concessionari delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è effettuata dagli uffici delle locali agenzie delle Entrate. L'ufficio giudiziario accertato che le somme iscritte a ruolo sono state pagate indebitamente dal debitore incaricherà del rimborso il concessionario che provvederà alla restituzione ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 D.lvo 112/99. il concessionario presenterà poi apposita istanza di restituzione alla competente Agenzia delle Entrate.

✓ **estinzione legale e discarico per inesigibilità dei crediti**

Il testo unico spese di giustizia dispone in relazione all'estinzione legale al discarico per inesigibilità del credito nei casi :

- articolo 228 (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. *Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e*

delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero. (ai sensi dell'articolo 287 tuscg sino all'emanazione del regolamento, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento [NdR attualmente la somma è per importi inferiori a 25,82 €])

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

- articolo 229 (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)

1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.

- articolo 230 (discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228. (ai sensi dell'articolo 288 tuscg sino all'emanazione del regolamento, il credito iscritto a ruolo di importo inferiore ad € 25, 82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento)

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

- articolo 231 (Reiscrizione a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

✓ **importi per i quali non si procede a recupero**

- Non si procede ai sensi dell'articolo 288 e 230 tuscg al recupero di crediti di importi non superiori ad € 25,82, per l'applicazione dell'ipotesi di cui all'articolo 230 tuscg nel caso in cui il primo pignoramento sia stato infruttuoso:

- Ai sensi dell'articolo 287 tuscg sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 228 tuscg, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento [NdR attualmente la somma è per importi inferiori a 25,82 €] .

- Ai sensi dell'articolo 288 tuscg sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 228 e 230 , il credito iscritto a ruolo di importo inferiore ad € 25, 82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.

- Somme, di qualsiasi natura, inferiori ad euro 17 ex art. 287 dpr 115/02 .

- Somme relative a tributi e tasse inferiori ad 30 euro ai sensi del dl 16/2012 convertito legge 44/2012 .

- L' esenzione per le somme inferiori a 50.000 lire (25,82 €) prevista dalla legge 89/1989 , riguardava i soli articoli iscritti al campione penale, normativa abrogata dall'art. 299 tuscg.

✓ **annullamento per insussistenza**

A norma dell'art. 220 T.U., in tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'art. 267, comma 1, R.D. n. 827/1924.

Se il credito risulta già iscritto a ruolo, viene discaricato automaticamente, con le conseguenze indicate dall'art. 210 T.U. (eliminazione delle scritture patrimoniali dei crediti erariali senza un formale annullamento del credito).

Tra le ipotesi di estinzione legale del credito, ricordiamo:

a) estinzione legale di cui agli articoli 228 e 229 tuscg ;

b) intervenuta prescrizione del credito stesso [la prescrizione è decennale];

c) riguardo alle spese di giustizia in materia penale, la morte del debitore [Corte Cost.. Sent, n.

96 del 26-3/6-4-1998];

d) il credito fondato su una norma dichiarata incostituzionale [Il Ministero della giustizia -Aff. Civ.-Segreteria, con la nota 1352/2001/U, in data 9-4-2001, si è espresso chiaramente per un generalizzato annullamento di tutti gli articoli pendenti alla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, giacché non vi sono dubbi sull'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità, fatte salve le situazioni giuridiche già consolidate, tra le quali, certamente non possono annoverarsi i procedimenti di recupero delle spese di giustizia, ancorché afferenti processi conclusi con sentenze già passate in giudicato].

✓ **annullamento per irreperibilità**

Il testo unico, all'articolo 219, espressamente disciplinata *l'ipotesi di irreperibilità del debitore* che si verifica quando la notifica dell'invito al pagamento sia avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti).

L'articolo in esame è la riprova del mancato coordinamento tra normativa.

Attualmente si procede alla riscossione spontanea mediante la notifica, da parte del concessionario equitaliagiustizia spa, della cartella di pagamento *in ragione dell'intervenuta abrogazione della riscossione mediante invito al pagamento* [rif. DAG.14/07/2009.0092331.U].

Comunque per l'articolo 219 tusg si ha annullamento del credito per irreperibilità *quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.*

Nel caso di cui all'articolo in oggetto l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato nel caso in cui l'importo superi quello previsto dall'art. 265, R. D. n. 827/1924 (attualmente € 2.582,28) e, art. 17, comma 26, L. 15-5-1997, n. 127, non è più previsto come obbligatorio il previo parere del Consiglio di Stato (già stabilito per crediti superiori a 20.658,28 euro).

Ai sensi dell'articolo 235 tusg nell'annullamento ex art. 219 tusg riferito alle spese processuali si *procede all'iscrizione a ruolo se il debitore risulta reperibile.*

✓ **recupero nei confronti delle parti soccombenti non ammesse al pss**

Presupposto per il recupero delle spese anticipate dall'Erario e/o prenotate a debito è la condanna, sia in materia civile che penale, della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La ministeriale Giustizia [prot. n. 16318 del 8.2.2011] pone l'accento sulla opportunità *“che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”*

In relazione alla successiva (se pur eventuale ricorrendone i presupposti) attività di recupero è essenziale nel provvedimento giurisdizionale l'espressa imputazione del pagamento a favore dell'erario, per come espressamente previsto, per il processo penale, dall'articolo 110 T.U. spese di giustizia, e, per il processo civile, dal successivo articolo 133.

Nel processo penale presupposto per il recupero delle spese è la condanna, ex artt. 535,540 e 541 c.p.p., dell'imputato, non ammesso al pss, sia delle spese forfettizzate penali (previste ex comma 1 art. 204 tusg) che delle spese che si creano con l'ammissione nel processo della parte civile e delle spese anticipate e prenotate a debito di parte civile ammessa al pss.

L'eccezione al principio di cui sopra si ha:

- querela della persona offesa: il querelante è condannato al pagamento delle spese del procedimento nelle ipotesi in cui l'imputato è stato prosciolto perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o quando la querela sia risultata temeraria;

- remissione di querela: il querelato è condannato alle spese processuali salvo diverso accordo nell'atto di remissione.

Nel processo civile presupposto per il recupero è la condanna, ex art. 91 c.p.c., della parte, non ammessa al pss, delle spese anticipate e prenotate a debito a favore di parte ammessa al pss.

✓ **recupero spese parte ammessa al patrocinio** (vedi anche pag. 611)

La materia del recupero nei riguardi delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato soggiace ai principi generali del patrocinio a spese dello Stato:

→ l'ammesso ha diritto, nel processo civile e penale ai soli effetti indicati negli articoli 107,108,131 tusc c.d. *principio della tassatività degli effetti* di cui alla circolare ministeriale DAG.09/02/2011.0017349.U;

→ *Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ai sensi dell'articolo 74, secondo comma, dpr 115/2002 non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa* [Cassazione Sez. I 23 ottobre 2014 n 22575] principio applicabile anche nel processo penale riguardo la condanna dell'imputato ammesso al pss nei confronti della parte civile non ammessa al pss e alla quale il giudice liquida le spese processuali;

→ *“nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito [e annotate nei registri spese e nel foglio notizia a suo favore] può essere effettuata nei confronti dell'ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio”* [DAG.08/02/2011.0015318.U] ;

→ nei confronti dell'ammesso il recupero è possibile, , solo nei casi di :

a) nel processo civile e penale, revoca del patrocinio (articoli 86, 111, 112 e 136 tusc) ,ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005 *“ la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo) “*

b) nel processo civile, nelle ipotesi di rivalsa ex articolo 134 tusc (*“ si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell'articolo 133....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l'ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..”* [Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. prot. n. 16318, 08.02.2011] .

La contestuale ammissione di entrambe le parti processuali al patrocinio a spese dello Stato pone non pochi dubbi, relativamente al [eventuale] recupero nei confronti del soccombente/condannato di quanto l'Erario ha anticipato a favore di parte vittoriosa, in considerazione che sia l'articolo 110 tusc , per il giudizio penale, che il 133 tusc , per il civile, fa espresso riferimento alla condanna di *parte non ammessa al pss*.

La soluzione sia ha nel fatto che *il provvedimento del magistrato è titolo per il recupero* [DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG.14/04/2015.0059943.U].

Quindi, Se il magistrato nel provvedimento che definisce il giudizio dispone il pagamento a favore dello Stato a carico di parte soccombente/condannato, anche se ammesso al pss , la cancelleria ha l'obbligo di eseguirne il provvedimento e procedere al recupero delle spese.

✓ **compensazione spese**

Nessuna azione di recupero può essere esperita se il provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio dispone per la compensazione delle spese.

Per il Ministero della Giustizia [DAG. 14/04/2015.0059943.U] *“i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.*

Pertanto , nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese , le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero , né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 134 del DPR 115/2002”.

La compensazione ex articolo 132 tusc delle spese in giudizi in cui il provvedimento è soggetto a registrazione con la prenotazione a debito dell'imposta di registro e comporta il recupero delle quote in compensazione a carico della parte non ammessa al patrocinio .

Per i casi di compensazione ex articolo 159 tusc con Amministrazione Pubblica parte processuale → vedi pag 604.

✓ **revoca del patrocinio a spese dello Stato**

“la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo” [nota ministeriale giustizia prot. n. (1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005] .

L'articolo 86 tusc che dispone il diritto al recupero delle somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione ha portata generale in tutte le tipologie di processi.

La revoca può avere effetti *ex nunc* (decorrenza per il recupero delle spese dal momento della revoca stessa) o *ex tunc* (decorrenza per il recupero delle spese che retroagisce dal momento dell'ammissione).

≈ Nel **giudizio civile**

1) Revoca ex articolo 125 tusc effetto *ex tunc* [ma bisogna attendere la definizione del giudizio a seguito dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito];

2) Revoca ex art. 136 tusc :

- effetto *ex nunc* punto 1) [Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.];

- effetto *ex tunc* punto 2) [magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave].

Ai sensi del punto 3 articolo 136 tusc *la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.*

L'ammissione al patrocinio spiega i suoi effetti per il periodo in cui la parte ammessa aveva i requisiti per l'ammissione salvo revoca per false attestazioni.

→ Nel giudizio **fallimentare**, articolo 147 tusc, *In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.*

La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.

Al recupero provvede la cancelleria fallimentare.

→ Nel **giudizio ordinario con fallimento parte processuale** il giudice delegato al fallimento provvede alla revoca del beneficio di cui all'art. 144 tusc non appena la procedura fallimentare abbia acquisito la liquidità sufficiente a sostenere le spese del giudizio ordinario.

“nei confronti della curatela il recupero, sarebbe consentito in ogni caso di liquidità sopravvenuta” [DAG.22/01/2021.0013688.U].

Il provvedimento del giudice delegato al fallimento riguarda la copertura di tutte le spese maturate che maturandi [esempio istanza ex art. 83 tusc presentata ma non ancora maturata].

Infatti, ai sensi della direttiva ministeriale giustizia [DAG.22/01/2021.0013688.U] *“Il provvedimento di revoca per sopravvenuta acquisizione di risorse liquide sufficienti non è equiparabile a quello previsto dall'art. 136, comma 1, tusc., in quanto, non è finalizzata solo ad evitare esborsi futuri a carico dell'Erario, ma anche a consentire la reintegrazione dei costi pubblici fino a quel momento sostenuti.*

La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del fallimento non solo produce effetti retroattivi rispetto ai giudizi in corso, ma si estende a quelli già definiti e può essere disposta dopo la loro conclusione.

*Gli effetti derivanti dalla revoca del beneficio per sopravvenuta capacità della procedura di sostenere le spese dei giudizi promossi non equivalgono a quelli previsti dall'art. 136 tusc, in quanto non sono limitati alle sole spese processuali successivamente maturate (effetto *ex nunc*), ma si estendono ad ogni spesa anteriore già anticipata o prenotata a debito (effetto *ex tunc*), persino quando il giudizio sia definito.*

Ed infatti, l'esigenza generale di evitare che i costi della procedura concorsuale restino a carico della collettività, impone di ritenere che la rivalsa dell'Erario verso la curatela divenuta

solubile possa essere esercitata anche dopo la conclusione del giudizio ed indipendentemente dall'esito della lite" .

Al determinarsi di attivo fallimentare il curatore chiede, alla cancelleria ordinaria, la quantificazione delle spese .

La cancelleria fallimentare richiede il foglio delle notizie alla cancelleria del giudizio ordinario che chiude, e trasmette, il foglio delle notizie con attestazione passaggio ad altra fase per il recupero.

La cancelleria fallimentare procederà al recupero delle spese in oggetto.

In caso di estinzione della procedura ordinaria si trasmetterà alla cancelleria fallimentare il foglio delle notizie che procederà, a seguito di revoca dell'ammissione da parte del giudice delegato al determinarsi di attivo fallimentare, al recupero di quanto eventualmente anticipato e prenotato a debito su eventuale attivo fallimentare e contestuale revoca .

≈ Nel **giudizio penale**

Anche nel processo penale la revoca può avere effetti *ex nunc* (decorrenza per il recupero delle spese dal momento della revoca stessa) o *ex tunc* (decorrenza per il recupero delle spese che retroagisce dal momento dell'ammissione).

Revoca ex articolo 95 effetto *ex tunc* [ma bisogna attendere la definizione del giudizio per falsità e omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d)] .

Revoca ex articolo 114 tusc :

- effetto *ex nunc* per le ipotesi di cui all'articolo 112 tusc lettera a) [se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito]; lettera b) [se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione]; lettera c) [se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare];

- effetto *ex tunc* per l' ipotesi di cui all'articolo 112 tusc lettera d) [d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92] .

L' art. 125 tusc dispone gli effetti penali *per false dichiarazioni sulle condizioni di reddito la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.*

✓ **pagamenti indebiti**

rif. DAG 6/2008.0039468 e Agenzia delle Entrate nn. 112/2003 e 35/2006 .

Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ufficio competente incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni mediante anticipazione delle relative somme.

L'ufficio (in questo caso il Ministero) è tenuto quindi a restituire al concessionario le somme anticipate, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore, nonché a rimborsare allo stesso le spese relative alle procedure esecutive (Artt. 17, comma 6, e 26, D.Lgs. n. 112/1999) .

A tal fine, l'art. 216 T.U. dispone che il funzionario addetto all'ufficio emette gli appositi ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento, si procede a rettifica del ruolo secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 26, D.Lgs. n. 112/1999).

✓ **prescrizione** → per la prescrizione nel processo penale vedi anche prescrizione del reato 573

Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. [Circolare 26 giugno 2003 n. 9] .

- **crediti derivanti da prestazioni rese da avvocati e altri professionisti** in veste di CTU : “si ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia” [nota DAG.27/11/2013.0159106.U] .

- **prestazioni rese dagli operatori telefonici** non opera il termine di decadenza di cui all’art. 71 testo unico spese di giustizia ma il termine di prescrizione del diritto previsto ai sensi di legge [DAG 26/09/2008.0125750.U] .

- **contributo unificato** il termine di prescrizione relativo al contributo unificato si ricava dall’articolo 20, comma 6, d.lgs n. 112 che, come evidenziato dalla Suprema Corte, utilizzando una espressione ellittica, fa riferimento al termine di prescrizione decennale che è quello che si applica ordinariamente all’esercizio del potere di riscossione fiscale (Cass. civ. n. 23397 del 2016) [provvedimento 23 febbraio 2018 in Foglio Informativo n. 1/2018] .

- **custodia beni sequestrati** In ordine alla liquidazione si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all’articolo 2948, n. 4 c.c. e, come tale, si prescrive in cinque anni. Pertanto, prima di ..emettere il relativo provvedimento, si dovrà verificare che il credito non sia già prescritto. Si raccomanda poi la rigorosa applicazione dell’art. 84 disp. att. c.p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità, desumibile dall’ultimo comma dell’articolo citato, di notificare il provvedimento di restituzione sia all’avente diritto che al custode. La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell’ufficio di custode giudiziario. Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l’opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94). Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro modello 42, memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi. [Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili] .

✓ **Errori materiali e omissioni nelle fasi del recupero.**

DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U

I casi più frequenti risultano consistere:

A. Errori materiali nella presenza di errori materiali, anche consistenti nella discordanza dei dati anagrafici presenti nell’instestazione e nel dispositivo;

B. Possibili confusioni nella possibilità, per i soggetti stranieri, di confusione tra nome e cognome;

C. Carenze dei provvedimenti o delle conseguenti attestazioni :

- nella mancata pronuncia, nel processo penale, della condanna alle spese dell’imputato riconosciuto colpevole;

- nella mancata disposizione nel processo civile, della rifusione a favore dello Stato delle spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 133 D.P.R. 115/2002;

- nella mancata previsione, nel caso di recupero ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, del provvedimento che da atto della sussistenza dei presupposti, che giustificano il pagamento di un ulteriore contributo unificato;

- nella mancata presenza della data di esecutività o dell’attestazione di mancata impugnazione nei termini di legge delle sentenza civili.

In relazione alle evenienze di cui alla lettera A), si rammenta che:

- in presenza di errori materiali negli atti trasmessi dall’Ufficio giudiziario, la società Equitalia Giustizia s.p.a., ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione del 27 dicembre 2017, ne da comunicazione all’Ufficio, utilizzando il modello G allegato al Convenzione medesima e l’Ufficio replica, utilizzando il modello B in risposta a G (e non quale modello B spontaneo). La procedura, quindi, determina un rallentamento del processo di riscossione;

- analoga vicenda avviene in caso di dati anagrafici incongruenti: in tale evenienza, ai sensi della Convenzione, la partita viene scartata da Equitalia Giustizia s.p.a. (se si tratta di contributo unificato) o dall’agente della riscossione (se si tratta degli altri crediti); la società Equitalia Giustizia s.p.a. procede, quindi, alla verifica se il debitore sia in possesso di codice fiscale ed eventualmente provvede alla richiesta di attribuzione dello Stesso. In caso d’impossibilità di attribuzione del codice fiscale, la società ne da comunicazione all’Ufficio giudiziario con il modello F, allegato alla Convenzione.

Orbene, considerato il ritardo che discende dalle suddette evenienze sul procedimento di recupero dei crediti, appare opportuno che le cancellerie, prima di trasmettere il foglio notizie con i documenti allegati, verificchino l’esistenza di eventuali errori materiali e/o discordanze di dati anagrafici e, nel caso di processo penale, attivino d’ufficio la procedura di correzione ai sensi dell’art 130 cod. proc. pen.

Più problematica è la situazione nel caso di presenza di errori materiali all'interno delle pronunce in materia civile, atteso che il relativo codice di rito non prevede una procedura di correzione attivabile d'Ufficio.

In relazione all'evenienza di cui alla lettera B). riscontrabile essenzialmente nel processo penale, si rappresenta che in alcuni Uffici è invalsa la condivisibile prassi di allegare, per i condannati stranieri, un estratto del casellario giudiziale che, oltre a facilitare la soluzione della problematica afferente la possibile confusione di nome e cognome, previene anche la possibilità del doppio recupero della pena pecuniaria o del mancato sgravio in fase di lavorazione di cumuli o sentenze relative ad alias del debitore.

Si consiglia agli Uffici, pertanto, di adottare tale prassi.

In relazione alle evenienze di cui alla lettera C), la cancelleria provvederà:

- nel caso di processo penale, ad attivare la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., come espressamente previsto dall'art. 535, comma quarto, del medesimo codice;

- ad attivare la medesima procedura di correzione anche nel caso di sentenza di patteggiamento che superi i due anni: la giurisprudenza, infatti, afferma che alla regola dell'art 535, comma 4, cod. proc. pen., non fa eccezione l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., se la pena applicata superi i due anni di reclusione;

- nel caso di mancata presenza della data di esecutività o dell'attestazione di mancata impugnazione a far apporre le necessarie attestazioni.

Più problematica, anche in questo caso, è la situazione del processo civile, atteso che il relativo codice di rito non prevede una procedura di integrazione del provvedimento, attivabile d'ufficio.

► **Recupero nel processo civile**

~ **regola generale**

Si procede al recupero in tutte le procedure che, a definizione del giudizio, il foglio delle notizie viene chiuso con **c'è titolo per il recupero** (vedi procedure da pagg. 542 e ss) .

In generale non vi è titolo per il recupero per le procedure che non comportano condanna alle spese processuali (esempi: nessun recupero *nelle ipotesi di prestazioni alimentari, prestazioni di natura morale e alimentari* [DAG 12/10/2005.0023901.U] o nei procedimenti di separazione consensuale e dello scioglimento congiunto del matrimonio “...i provvedimenti in questione , nel contesto normativo vigente, non consentono di attivare alcuna riscossione.. [DAG.08/02/2011.0018318.U] .

Ufficio competente al recupero vedi pagina 595

~ **procedimenti in cui è parte la Pubblica Amministrazione**

vedi anche pagg. 216, 264, 422, 452, 463, 528 e 544

Quando parte processuale è una Pubblica Amministrazione, le spese nel processo occorrenti alla stessa sono, art. 158 tusg, prenotate a debito e anticipate a cura della cancelleria.

La condizione per il recupero è espressamente prevista dall'articolo 158 comma 3 ai sensi del quale “*Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.*”.

Essendo, quindi, il recupero subordinato alla condanna a favore della Pubblica Amministrazione alla refusione delle spese a suo favore non trovano, nei giudizi in esame, applicazione le ipotesi di definizione della causa ai sensi dell'articolo 134 tusg .

Nessuna azione di recupero nei confronti della Pubblica Amministrazione rimasta soccombente nel giudizio delle spese prenotate a debito e/o anticipate a favore delle stesse ex art. 158 tusg; per la giurisprudenza di legittimità [per tutte Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583] *si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.*

Al recupero provvede , in caso di vittoria, la stessa pubblica amministrazione alla quale la cancelleria invierà il foglio notizie [circolare n. 9/2003, DAG19/07/2011.0007630.U e nota 19 dicembre 2003, n.,15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia] .

Ai sensi della ministeriale giustizia del 19 luglio 2011 [DAG19/07/2011.0007630.U] *la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parte nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa e abbia pertanto titolo per la riscossione delle spese processuali ; nel caso in cui siano parti più amministrazioni per le quali trova applicazione l'art 158 il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti nel processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito; nel caso in cui la sentenza che definisce l'eventuale gravame modifichi la precedente statuizione e peraltro condanni la parte diversa dall'amministrazione anche alle spese dei gradi precedenti l'ufficio giudiziario inoltrerà all'amministrazione anche la copia del foglio notizie relativo al grado precedente; copia della nota inviata alla pubblica amministrazione parte nel processo deve essere conservata nel sottofascicolo delle spese.*

Competente al recupero delle spese nel caso in cui parte processuale vincitrice sia il Ministero della Giustizia è l'ufficio recupero spese dell'Ufficio del giudice che ha definito il giudizio.

Relativamente alle spese processuali in giudizi con Pubblica Amministrazione parte processuale e parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato :

- in caso di soccombenza dell' Amministrazione Pubblica **non si procede a recupero** *“il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa* [Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583] ;

- in caso di soccombenza di parte ammessa al pss **si procede a recupero** nei confronti di parte ammessa al pss se il giudice la condanna espressamente al pagamento a favore dello Stato ex art 133 tusc.

Tra le ipotesi di spesa prenotata a debito l'articolo 158 comma 1 lettera c) tusc e l'articolo 59 comma 1 lettera a) TUIR prevedono l'imposta di registro.

In caso di compensazione delle spese , ai sensi dell'articolo 159 tusc, l'Ufficio giudiziario trasmette il provvedimento con l'indicazione *"IMPOSTA di REGISTRO a DEBITO AI SENSI DELL' ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002"* [Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 risoluzione n. 95/E conf. Ministero Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U] e per la quota prenotata a debito a favore della Pubblica Amministrazione non si procede a recupero.

Come visto a pagina 544 nel giudizio con Pubblica Amministrazione parte processuale e parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato:

soccombenza della P.A.

- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio;**
- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero** *[il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa* (Corte Cassazione (Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583)] ;

soccombenza della parte privata ammessa al pss

- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio ;**
- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero o c'è titolo per il recupero** nei confronti di parte ammessa al pss se il giudice condanna espressamente al pagamento a favore dello Stato ex art 133 tusc; al recupero provvede l'amministrazione pubblica interessata alla quale andrà inviato copia del Foglio

notizie , salvo non si tratti del ministero della giustizia per la quale provvede la cancelleria del giudice

→ In giudizio con Pubblica Amministrazione parte processuale e parte privata non ammessa al patrocinio a spese dello Stato:

soccombenza della P.A.

- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio;**
- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **non c'è titolo per il recupero;**

soccombenza della parte privata ammessa al pss

- se vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **passaggio ad altro grado del giudizio;**
- se non vi è appello il Foglio delle Notizie va chiuso con attestazione **c'è titolo per il recupero.** Al recupero provvede , articolo 158 comma 3 tusc, la stessa Pubblica Amministrazione. Per il Ministero della Giustizia al recupero, delle spese prenotate a debito o anticipate, provvede la cancelleria del giudice ex articolo 208 tusc, alle spese di lite liquidate ex articolo 91 c.p.p. provvede il Ministero della Giustizia.

→ Pubblica Amministrazione appellante *contributo unificato ex articolo 131-quater* pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non si recupera ma la cancelleria da atto del provvedimento del magistrato annotando la somma nel foglio delle notizie [rif. DAG.26/02/2020.0038705.U] .

~ procedimenti in cui è parte il Concessionario o ADE-R

vedi anche pagg. 217, 266, 311, 422, 533 e 546

Quando parte processuale è il Concessionario o l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADE-R), le spese nel processo occorrenti alla stessa sono, ex articolo 157 tusc, prenotate a debito, anticipate e recuperate a cura della stessa Agenzia delle Entrate –Riscossione o dal Concessionario.

La cancelleria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 157 tusc, attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

Il momento della esibizione della nota delle spese alla cancelleria coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.). [Min. Giust circolare cir. 9/2003]

Pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vi è titolo di recupero a carico del concessionario soccombente, essendo questi esplicitamente esonerato dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 [DPR n. 602/1973].

Ne discende che il concessionario è dunque esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo.” [DAG.09/02/2024.0030145.U] .

~ procedimenti con parte ammessa al pss

“nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito [e annotate nei registri spese e nel foglio notizia a suo favore] può essere effettuata nei confronti dell'ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio” [DAG.08/02/2011.0015318.U] →vedi pag 604.

In caso di contestuale ammissione di entrambe le parti processuali al patrocinio a spese dello Stato si procede al recupero nei confronti parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato soccombente se il magistrato nel provvedimento che definisce il giudizio ne dispone espressamente il pagamento a favore dello Stato ex articolo 133 tusc.

Nel caso di improcedibilità dell'appello presentato da parte ammessa al patrocinio si procede al recupero nei confronti della stessa delle spese prenotate a debito per l'appello stesso.

Per il ministero della giustizia, provvedimento 23 settembre 2024 *“l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c., per la dottrina si configura alla stregua di “una particolare forma*

di estinzione del giudizio per inattività delle parti” in questo caso “il recupero delle spese deve avvenire secondo i principi fissati dall’articolo 134, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002, in forza del quale tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.”

Nel caso di giudizio con parte privata ammessa al pss e controparte Pubblica amministrazione :

- in caso di Pubblica Amministrazione soccombente in giudizio non si procede a recupero “*il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un’altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l’amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa* [Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583] ;

- in caso di parte privata ammessa al pss soccombente si procede al recupero se il giudice la condanna espressamente al pagamento delle spese .

Nel caso di giudizio con parte privata ammessa al pss e controparte parte privata non ammessa al pss (parte abbiente) :

- Sentenza 1° grado definitiva a favore parte ammessa si recuperano le spese se espressa disposizione di pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex articolo 133 tusc;

- Sentenza 1° e 2° grado definitiva a favore parte ammessa pss si recuperano spese 1° e 2° se espressa disposizione di pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex articolo 133 tusc;

- Sentenza 1° grado a favore parte ammessa pss riformata in grado di appello non si recuperano le spese di 1° grado;

- Sentenza 1° grado sfavorevole alla parte ammessa riformata in appello si recuperano recupero spese del 1° e 2° grado se espressa disposizione di pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex articolo 133 tusc;

- Sentenza 1° grado spese compensate non vi è recupero se il 2° grado dispone delle spese del solo giudizio di appello;

- Sentenza 2° grado spese compensate vi è recupero spese 1° grado riconosciute a favore parte ammessa se confermate in appello e disposto il pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex articolo 133 tusc.

→ RIEPILOGANDO vi è il titolo per il recupero dei crediti erariali sorti in procedimenti in cui sussiste il patrocinio a spese dello Stato quando il procedimento civile si definisce con:

1) sentenza di condanna della parte non ammessa al patrocinio o della parte diversa dalla Pubblica Amministrazione;

2) sentenza che dispone la compensazione delle spese di giudizio (N.B. solo, però, per il recupero dell’imposta di registro e nella metà dell’importo non registrato a debito nel caso in cui a richiedere la registrazione sia la parte ammessa al gratuito patrocinio);

3) sentenza o transazione che permette di esercitare la rivalsa per le spese prenotate a debito o anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando questa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese. Invece per le spese anticipate, il recupero va effettuato indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito (art. 134, secondo comma, del testo unico sulle spese di giustizia) → vedi paragrafo che segue;

4) rinuncia all’azione o estinzione del giudizio.

Il recupero va effettuato nei confronti dell’attore, sia se questo è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia se è parte non ammessa (art. 134, secondo e quarto comma) → vedi paragrafo che segue;

5) transazione.

Il recupero va effettuato nei confronti di tutte le parti che sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio (art. 134, terzo comma) → vedi paragrafo che segue;

6) cancellazione e contestuale estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 309 e 181 c.p.c..

Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, quinto comma) → vedi paragrafo che segue.

In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell'ammesso al pss c'è titolo nei confronti dell'ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito [DAG.11/08/2020.0128178.U].

~ estinzione del giudizio, improcedibilità dell'appello, contumacia e ipotesi ex articolo 134 tuscg (vedi anche da pagina 548 a 552).

Nei casi di estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 181, 182, 307 e 309 c.p.c. si recuperano le spese ai sensi dell'articolo 134 tuscg se il giudice non dispone espressamente sulle spese stesse con formule del tipo “ *nulla per le spese* ” o “ *non luogo a provvedere sulle spese* ”.

“ L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.

Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell'08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.” [DAG 14/04/2015.009943.U]

Nelle ipotesi di giudizio con parte attrice ammessa al pss e parte convenuta contumace per la giurisprudenza di legittimità “*in applicazione del principio della soccombenza parte contumace deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio*” (*cfr. Cassazione Civ. ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015, n. 20869 del 6 settembre 2017, n. 7292 del 23 marzo 2018, Sentenza n. 13498 del 29 maggio 2018*) .

Presupposto, quindi, per il pagamento a carico di parte contumace è l'espressa condanna nei confronti della stessa alle spese processuali con l'espressa disposizione da eseguirsi a favore dello Stato ex articolo 133 tuscg.

Relativamente alle ipotesi di cui all'articolo 134 tuscg (vedi da pagina 548 e ss) indica le ipotesi di attestazione in chiusura del foglio delle notizie quando : a) non si è potuto recuperare ex articolo 133 tuscg nei confronti di parte abbiente soccombente nel giudizio e lo Stato, alle condizioni di cui al comma 1 e 2 articolo 134 tuscg. ha diritto di rivalsa nei confronti di parte ammessa al pss vincitrice della causa o b) in tutti i casi contemplati dai comma 2,3,4 e 5 tuscg in cui la causa si definisce ma non vi è pronuncia da parte del giudice sulle spese.

* Azione di rivalsa art. 134 comma 1 e comma 2 prima parte (sentenza)

Se non si recuperano le spese anticipate e o prenotate a debito a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 133 tuscg nei confronti di parte abbiente soccombente si applica la disciplina di cui all' art.134 tuscg con diritto di rivalsa nei confronti di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vincitore della causa civile.

La rivalsa, ex art. 134 comma 1 e 2 (prima parte) tuscg, opera nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in deroga al principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.

Nelle ipotesi di cui ai comma in argomento “*si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell'articolo 133....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l'ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..*” [rif. = Min. Giust. prot. n. 16318, 08.02.2011]

Nelle ipotesi di cui ai comma 1 e 2 art. 134 tuscg, a seguito di procedura infruttuosa nei confronti di parte abbiente soccombente, “*la rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese*” comma 2 ultima parte “*la rivalsapuò essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.*” si procederà a recupero nei confronti di parte ammessa al pss.

La rivalsa quando per sentenza la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, per la ministeriale giustizia DAG.12/10/2005.0023901.U non trova applicazione:

- a) nelle procedure di separazione consensuale o giudiziale trasformata in consensuale;
- b) procedure con assegnazione somme per prestazioni di carattere meramente morale o alimentare.

La competenza decidere se esercitare o meno il diritto di rivalsa è del funzionario addetto alla chiusura del foglio delle notizie.

*azione di rivalsa art. 134 comma 2 (transazione)

Art. 134 tuscg comma 2 *La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.*

Per la ministeriale giustizia DAG.11/08/2020.0128178.U “ *in caso di transazione della causa lo Stato può esercitare azione di rivalsa nei confronti di parte ammessa al patrocinio per le spese anticipate*” nelle seguenti modalità :

a) *Se la definizione della causa abbia determinato un arricchimento della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato superiore al sestuplo delle spese sostenute nel qual caso saranno recuperate anche le spese prenotate a debito (art. 134 c.2 prima parte) ;*

b) *Indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito con la definizione della causa in questo caso non verranno recuperate le spese prenotate a debito (art. 134 c.2 seconda parte).*

La rivalsa quando per transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, per la ministeriale giustizia DAG.12/10/2005.0023901.U non trova applicazione:

a) nelle procedure di separazione consensuale o giudiziale trasformata in consensuale;

b) procedure con assegnazione somme per prestazioni di carattere meramente morale o alimentare.

In caso di estinzione del giudizio con transazione extragiudiziale, appare conforme ai principi sul recupero somme anticipate e/o prenotate a debito dall'erario, che parte ammessa debba dichiarare il valore della transazione in caso negativo si potrà ritenere che la stessa abbia conseguito un arricchimento che permette l'applicazione dell'art. 134 c.2 tuscg con recupero sia delle spese anticipate sia delle prenotate a debito

La competenza decidere se esercitare o meno il diritto di rivalsa è del funzionario addetto alla chiusura del foglio delle notizie.

* azione di rivalsa art. 134 comma 2 (rinuncia all'azione o estinzione del giudizio)

Art. 134 tuscg comma 2 (seconda parte) “La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate ...o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio”

“ *Il comma 2 della norma in commento pone il principio, fissato dall'art. 15-septiesdecies della legge n. 217/1990, per il quale in caso di estinzione o rinuncia al giudizio da parte del soggetto ammesso al patrocinio, lo Stato esercita azione di rivalsa per il recupero delle spese prenotate o anticipate. [rif. relazione illustrativa testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia] .*

Nel processo civile l'estinzione consegue ordinariamente oltre che alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), all'inattività delle parti, conseguente alla mancata riassunzione del giudizio a seguito di cancellazione della causa dal ruolo, e, più in generale, alla mancata costituzione a seguito di riassunzione, alla mancata rinnovazione della citazione o prosecuzione del giudizio, ovvero alla mancata integrazione del contraddittorio nei casi stabiliti dalla legge o dal giudice (art. 307 c.p.c.).

In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell'ammesso al pss c'e' titolo nei confronti dell'ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito [rif. nota prot.128178.U dell'11 agosto 2020].

* azione di rivalsa art. 134 comma 3 (transazione)

“ *nelle cause che vengono definite per transazione , tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.*”

Il comma in esame deroga al principio dispositivo sulle spese a favore delle parti previsto dal comma 3 art. 92 ai sensi del quale “ *se le parti si sono conciliate le spese si intendono compensate salvo che le parti abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione*”.

Questo comma può essere letto o come un (inutile) doppione del comma 2 o come integrazione allo stesso nel senso che a) la transazione con il sestuplo comporta il recupero di tutte le spese (anticipate e o prenotate b) a prescindere dal valore della transazione le spese prenotate si recuperano ex comma 3 le anticipate ex terza parte comma 2 .

Eventuali spese di registrazione della transazione, se avvenuta in udienza, sono subordinate ad una conciliazione che abbia per oggetto il pagamento di una somma di danaro superiore ad € 51.645,69 o il trasferimento di diritti reali e/o di proprietà con contestuale obbligo da parte della cancelleria di procedere alla richiesta di registrazione dell'atto.

* art. 134 comma 4 (giudizio estinto o rinunciato)

“Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito ”

* art. 134 comma 5 (giudizio estinto per cause diverse dai comma precedenti)

Solidarietà delle parti al pagamento delle spese prenotate a debito, nei casi *“ di estinzione diversi da quelli previsti dai commi 2 e 4.. ”*.

→ Dalla Relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia relativamente all'articolo 134 leggiamo: *“L'ultimo comma del presente articolo stabilisce, infine, un principio di solidarietà tra tutte le parti del giudizio nel quale vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese prenotate a debito nelle ipotesi di mancata comparizione bilaterale all'udienza di cui all'art. 309 e.p.c. e nei casi di estinzione "diversi da quelli di cui ai commi precedenti.... Si tratta di una previsione idonea a coprire le ipotesi di esenzione o, comunque, di venir meno del giudizio, non direttamente imputabili alla negligenza o alla deliberata volontà di una delle parti, ad esempio nei casi di cessazione della materia del contendere derivanti da fatti o circostanze diversi dalla transazione (si pensi alla morte di uno dei coniugi in pendenza del processo di divorzio).*

→ Recupero delle spese nei casi previsti e disciplinati dall'articolo 134 del Testo Unico delle spese di giustizia (DAG.08/02/2011.0018318.U del 7 febbraio 2011) *L'istituto del patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile, prevede che le spese a carico della parte siano prenotate a debito, o anticipate dall'erario, secondo le previsioni di cui all' articolo 131 del Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*

In relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rimborsare allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito come sopra precisato.

In virtù di tale disposto normativo, gli uffici giudiziari sono tenuti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito.

Il sistema prevede, ad integrazione di tale quadro normativo, che nel caso in cui attivata la procedura di recupero nei confronti della parte soccombente, non sia possibile recuperare il credito, sia la parte ammessa al patrocinio a restituire le spese erogate in suo favore, "se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le somme erogate in suo favore”

Tale previsione normativa, di cui al comma 1 dell'articolo 134 del citato Testo Unico, ha generato dubbi operativi da parte di alcuni uffici giudiziari.

Sul, punto si ritiene opportuno precisare che si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 133 sopra citato.

Soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa, l'ufficio giudiziario potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio in quanto, la stessa, in virtù dell'esito favorevole della causa ed anzi, proprio per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizione di poter restituire le somme erogate in suo favore.

L'articolo 134 nel successivo comma 2 precisa che tale recupero dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia conseguito il sestuplo delle spese.

Pone qualche dubbio interpretativo l'ulteriore precisazione in ragione della quale le spese anticipate debbano essere recuperate, indipendentemente dalla "somma o valore conseguito ”.

Posto che comunque il comma 2 deve intendersi una puntualizzazione del diritto di rivalsa operato secondo i presupposti di cui al comma 1, tale recupero deve essere attivato soltanto in presenza di una sentenza favorevole alla parte ammessa al patrocinio.

Nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell'ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente e tale punto viene precisato per quegli uffici giudicanti che hanno ritenuto applicabile la seconda parte del comma 2, alle sentenze sfavorevoli alla parte ammessa..

Vi è un ulteriore profilo che ha fatto sorgere numerosi quesiti da parte dei Tribunali e riguarda il caso della separazione consensuale e dello scioglimento congiunto del Matrimonio.

A parere di questa Direzione Generale, i provvedimenti in questione, nel contesto normativo vigente non consentono di attivare alcuna riscossione poiché si ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 134 in parola, prevista per la transazione.

Si ritiene opportuno suggerire che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione.

→ Ministero della Giustizia provvedimento 23 settembre 2024 *“Nel caso di declaratoria d'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., quando l'appellante sia ammesso al patrocinio a carico dello Stato, il recupero delle spese deve avvenire secondo i principi fissati dall'articolo 134, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002, in forza del quale tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.”*

~ recupero spese nei confronti degli eredi

Le spese del procedimento civile sono considerate una obbligazione civile ed in quanto tali trasmissibili agli eredi.

Il Foglio delle Notizie con l'attestazione c'è titolo per il recupero nei confronti del *de cuius* è titolo legittimante al recupero nei confronti degli eredi.

~ recupero spese UNEP

Ai sensi dell'articolo 131 comma 5 tusc (Effetti dell'ammissione al pss)

“Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.”

Articolo 33 tusc (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

Adempimento a carico delle Cancellerie giudiziarie [rif. circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003] :

“Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall'erario o prenotate a debito in uso presso l'ufficio NEP.

L'adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell'atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili dall'ufficio giudiziario. “

Al recupero delle spese, circolare n. 9/2003, provvederà la cancelleria ex art. 208 tusc se a seguito del provvedimento che definisce il giudizio vi sia il titolo per il recupero.

→ **Recupero coattivo delle spese postali anticipate per le notificazioni di atti ai sensi degli artt. 139, 140 e 660 c.p.c.** non può essere curato direttamente dall'Ufficio NEP. Ne consegue che qualora si verifichi l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria delle parti in questione, il funzionario dirigente dell'Ufficio NEP dovrà attivare, tramite il Capo dell'Ufficio giudiziario l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente per azionare la procedura prevista ai fini del recupero del credito vantato, e in tutto l'iter si dovranno seguire le modalità previste ex lege quando la parte procedente è una pubblica amministrazione, escludendosi che l'Ufficio NEP debba provvedere in proprio al sostenimento delle spese di procedura. Con riguardo

alle notificazioni inerenti la procedura giudiziaria di recupero delle somme delle quali trattasi, nel frequente caso in cui le stesse debbano essere espletate nella circoscrizione giudiziaria dell'Ufficio NEP procedente al recupero coattivo, sarà l'Avvocatura distrettuale dello Stato ad individuare le modalità di notificazione degli atti riguardanti la procedura stessa. [DOG.10/03/2017.0046943.U]

~ giudizi di Cassazione

Riferimento Circolare n. 9/2003

Per il Ministero della Giustizia "essendo stata esclusa l'attività di recupero presso la Corte di Cassazione, la riscossione del contributo unificato non versato o versato in modo non corretto (art. 247 T.U.) per tale fase di giudizio dovrà essere effettuata dall'ufficio presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La cancelleria presso la Corte di Cassazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 248 T.U., inoltrerà all'ufficio competente la richiesta di recupero del contributo unificato, precisando l'importo per il quale si deve procedere e la motivazione giustificativa della pretesa.

Dovrà, inoltre, allegare copia conforme dell'atto che ha dato origine all'erroneo versamento, copia dell'eventuale versamento parziale, i dati relativi all'elezione di domicilio, i dati anagrafici ed il codice fiscale delle parti processuali nei cui confronti si dovrà procedere alla iscrizione a ruolo. Copia della richiesta dovrà essere conservata nel fascicolo processuale.

La disposizione sopra esposta deve estendersi anche per agli adempimenti pregressi, ove i crediti non siano ancora stati iscritti a ruolo.

Gli eventuali inviti bonari già curati dall'ufficio presso la Corte di Cassazione non dovranno essere rinnovati, ma dovranno essere allegati alla documentazione che sarà inoltrata all'ufficio competente, il quale curerà la residua fase della riscossione mediante l'iscrizione a ruolo.

~ sanzione pecuniaria teste non comparso

Gli articoli di riferimento sono il 255 e il 179 del codice di procedura civile.

L'ordinanza di condanna, se emessa fuori udienza, va comunicata entro 3 giorni.

Il testimone ha tre giorni dalla notifica dell'ordinanza di condanna per presentare reclamo allo stesso giudice, l'ordinanza è infatti non impugnabile.

Le sanzioni pecuniarie amministrative in questione non vanno annotate nei registri delle spese di giustizia e nel foglio delle notizie.

Per il recupero la copia del provvedimento di condanna alla sanzione va trasmessa al concessionario Equitaligiustizia SpA

~ sanzioni processuali

Le sanzioni processuali nel processo civile, attengono o alla condanna al pagamento di una somma di danaro per violazioni di obblighi processuali e sono individuate negli articoli :

Art. 96 c.p.c. parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave

Art. 54 c.p.c. inammissibilità o rigetto della ricasazione

Art. 255 c.p.c. mancata comparizione dei testimoni

Art. 85 disp att. c.p.p. Restituzione con imposizione di prescrizioni

La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria processuale, salvo i casi in cui la legge ne preveda l'opposizione (esempio testimone non comparso nel processo civile vedi pagina cosa invece non prevista nel processo penale vedi pag 622) costituisce titolo definitivo per l'immediata recuperabilità della correlativa partita di credito, a termini del combinato disposto art. 202 TUSG e art. 665 c.p.p. e 227-quater TUSG.

Per il recupero la copia del provvedimento di condanna alla sanzione va trasmessa al concessionario Equitaligiustizia SpA

~ cauzioni processuali

La cauzione nel processo civile consiste nel deposito di danaro a scopo di garanzia.

Il Codice di Procedura Civile fa riferimento all'istituto della cauzione nella norma di carattere generale, art. 119, ai sensi del quale "Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire".

Il richiamato articolo 119 è integrato dall'art. 86 disp. att. c.p.c. ai sensi del quale, "*Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'art. 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari. Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio*", e dall'art. 155 disp. att. c.p.c. ai sensi del quale "*il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo*".

Le cauzioni nel processo civile sono disciplinate negli articoli 478 (efficacia titolo esecutivo) , 482 (esenzione termine dilatorio nel precetto) , 532 (a carico di commissionario alla vendita), 580 (partecipazione alla vendita con incanto), 624 e 648 (esecutività decreto ingiuntivo) , 633 (convalida di sfratto), 669 undicies (provvedimenti cautelari), 684(revoca sequestro conservativo).

La cancelleria del giudice che ha disposto la cauzione nel caso di condanna alla perdita della cauzione con acquisizione allo Stato della somma di denaro prestata in garanzia, ne dispone tramite il concessionario Equitaliagiustizia SpA, la devoluzione alla Cassa delle Ammende (vedi pagina 145).

Nel caso in cui la cauzione non debba essere acquisita allo Stato viene restituita alla parte che l'ha prestata.

~ modalità restituzione somme allo Stato

1) conto corrente postale 234872 con causale "*capo XI capitolo 3530/30 restituzione somme indebitamente riscosse*"

2) bonifico intestato a TESORO DELLO STATO IT23N0100003245451011353003

► **Recupero nel processo penale**

~ regole generali

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

Gli articoli 538,539,540,541,542 c.p.p. dispongono in ordine alle "*decisioni sulle questioni civili*".

L'art. 691 c.p.p. che prevedeva l'anticipazione e il recupero delle spese processuali in esecuzione dello specifico provvedimento del giudice è stato abrogato dall'art. 499 DPR 115/02 (tusc).

La normativa che si applica è, attualmente, quella relativa agli artt. 4, 5, 6, 200, 204, 205, 227-bis, 227-ter,228,229,230,231,232,234,235 del tusc.

Si procede al recupero in tutte le procedure che, a definizione del giudizio, il foglio delle notizie viene chiuso con ***c'è titolo per il recupero*** (vedi procedure da pagg. 571 e ss) .

Ufficio competente al recupero (vedi pagina 595) articolo 208 tusc: «*1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: ...omississ..b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. »*

Competente al recupero delle spese formate dalla e per la Pubblica Accusa, unitamente alle spese formatesi nelle fasi del processo, è, a definizione del giudizio, la cancelleria del giudice dell'esecuzione penale.

Ai sensi dell'articolo 204 tusc (Recupero delle spese)

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione.

3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

L'articolo 205 tusc dispone in ordine alla ripartizione del recupero per intero, forfettizzato e per quotadelle spese processuali penali .

L'art. 110 tusc disciplina le ipotesi in cui lo Stato è legittimato a recuperare le spese anticipate a favore dell'ammesso al patrocinio (vedi argomento di pag 604 e di pag 623) e nello specifico :

Nel caso di procedimento azionato a querela di parte, definito con sentenza di non luogo a procedere o con l'assoluzione piena per non aver commesso il reato o perché il fatto non sussiste, il magistrato, nella condanna del querelante alle spese, deve disporre il pagamento in favore dello Stato (anziché in favore dell'imputato).

Identica disposizione del magistrato si ha nel caso di reato procedibile di ufficio con l'intervenuta costituzione di parte civile e richiesta di risarcimento: a) nel caso che l'imputato ammesso al beneficio venga assolto per cause diverse dal difetto di imputabilità; b) nel caso di rigetto della richiesta della parte civile di risarcimento del danno o di restituzione.

Parimenti dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese annotate a debito tutte le volte in cui ammessa al beneficio sia la parte civile ed il procedimento si concluda con la condanna dell'imputato (non ammesso al beneficio) al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile (art. 110, terzo comma).

Le altre ipotesi di recupero delle spese da parte dello Stato riguardano esclusivamente i casi di revoca del beneficio ed il recupero a carico del soggetto che ingiustamente ne aveva fruito.

Le imposte relative alla registrazione della sentenza portante condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato (art. 59, lettera d), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) sono prenotate a debito dall'ufficio finanziario .

Il loro recupero, tuttavia, appare problematico nel caso di condanna dell'irreperibile

Articolo 111 tusc (recupero nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio)

Le spese di cui all'art. 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio(vedi argomento di pag 600) ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d [= nel caso di richiesta da parte dell'ufficio finanziario in ogni momento ed in ogni caso non oltre dalla definizione del processo se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta,delle condizioni di reddito], e comma 2 [= nel caso di revoca da parte del magistrato all'esito delle integrazioni richieste sulle condizioni reddituali].

Nel processo penale trovano applicazione i seguenti indirizzi ministeriali :

- ✓ le DAG.08/02/2011.0018318.U e DAG. 14/04/2015.00549943.U hanno evidenziato che “*i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione*”.
- ✓ circolare ministeriale DAG.08/02/2011.0018318.U “*nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell'ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente...*” (ndr= logicamente in penale si ha condanna e non soccombenza)
- ✓ Ai sensi della DAG.31/12/2024.0266213.U le spese processuali forfettarie attualmente D.M. 214/2014 (vedi pag. 389) non sono recuperabili nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio spese dello Stato “*le spese forfettizzate sono recuperabili secondo le disposizioni di cui alla parte III del d.P.R. n. 115/2002, quindi solo in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio e (in sintesi) sono soggette allo stesso trattamento previsto per le spese enumerate nell'articolo 107 tusc*”.
- ✓ Ai sensi della DAG.09/02/2011.0017349.U si recuperano nei confronti dell'imputato anche se ammesso al patrocinio le spese non elencate nell'articolo 107 (demolizioni e intercettazioni)
- ✓ provvedimento del 22 maggio 2023 recupero crediti in caso di sentenza della corte di cassazione di annullamento con rinvio solo per alcuni omutati.
- ✓ “*le spese processuali debbono essere ripartite solo fra coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva* nota prot. n. 144509.U del 30 ottobre 2013, e provvedimento 14 luglio 2023 –in Filo diretto

Il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, con circolare prot. DOG n. 142755U del 28 giugno 2017 ha enumerato i documenti *che gli Uffici devono obbligatoriamente allegare al foglio delle notizie e alla nota A, al momento dell'invio ad Equitalia giustizia, per l'apertura della partita di credito: nel sotto-fascicolo delle spese di giustizia, formato dall'ufficio giudiziario tenentario del fascicolo processuale, dovranno confluire tutti i documenti necessari per consentire la corretta attribuzione delle spese processuali agli imputati condannati.*

Compito dell'Ufficio giudiziario tenuto alla compilazione del foglio delle notizie, da trasmettere tramite sistema applicativo SIAMM (da maggio 2025 SPEDiGIUS) , è quello di procedere

all'individuazione delle spese ripetibili e poi di selezionare con apposito flag le spese ripetibili da imputare a ciascun condannato, per consentire ad Equitalia giustizia la creazione della partita di credito.

~ **natura delle spese nel processo penale**

Riguardo l'individuazione della natura delle spese nel processo penale ai fini del loro, eventuale verificarsi le condizioni di legge, recupero bisogna fare riferimento al principio espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 98/1998.

Sulla base della mutata natura, da obbligazione civile e pena accessoria, le spese che si producono nel processo penale le possiamo distinguere tra:

- *natura di pena accessorie* = Anticipazioni forfettarie ex D.M. di cui al primo comma art. 205 tusg;- Spese occorrenti nel processo (es Perito, traduzioni); Spese occorse al P.M. nella fase delle indagini che hanno portato al decreto di rinvio a giudizio (spese di giustizia (es. consulenze, custodie, traduzioni, intercettazioni telefoniche e ambientali);- Spese occorrenti al P.M. nel processo (es. copie, testimoni, consulenze); spese anticipate a favore di indagato e/o imputato ammesso al pss;

- *natura di Obbligazione civile* = Spese che si formano nel processo a seguito di ammissione di parte civile (anticipate e/o prenotate a debito).

Le spese a natura di pena accessoria seguono, ai fini dell'eventuale recupero e se non diversamente disposto dalla norma, la sorte della pena principale (esempio :l'indulto o la grazia condona in tutto o in parte la pena inflitta, non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente Art. 174 c.p..)

Le spese a natura di obbligazione civile che si dovessero formare nel processo penale (= spese a favore di parte civile) soggiacciono, ai fini del recupero, alle regole civilistiche.

~ **spese forfettarie penali ex primo comma art. 205 tusg**

vedi argomento a pagina 388

Le spese in oggetto non vanno annotate nei registri mod. 1 o 2 A/SG spese e nel foglio delle notizie ma vanno riportate nel registro recupero spese mod. 3/SG.

Per la circolare DAG.31/12/2024.0266213.U le spese processuali forfettarie attualmente regolamentate dal D.M. 214/2014 (vedi pag. 389) non sono recuperabili nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio spese dello Stato.

Per gli uffici ministeriali di via Arenula “ *le spese forfettizzate sono recuperabili secondo le disposizioni di cui alla parte III del d.P.R. n. 115/2002, quindi solo in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio e (in sintesi) sono soggette allo stesso trattamento previsto per le spese enumerate nell'articolo 107 tusg.*

Per la richiamata direttiva ministeriale giustizia “*poiché l'art. 107 TUSG veicola una norma di spesa, come tale di stretta interpretazione, le spese diverse da quelle elencate nell'articolo 107 tusg si recuperano (per intero o in via forfettizzata) sempre (ossia a prescindere dall'ammissione ed anche in presenza di ammissione al patrocinio) in caso di condanna (art. 204-205) mai in caso di assoluzione...*”

~ **spese escluse dal recupero**

Sono escluse dal recupero:

- a) le spese processuali anticipate per coimputati assolti;
- b) le spese processuali anticipate in processo definito ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p. quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 445 c.p.p.;
- c) nei processi con pluralità di imputazioni, le spese processuali anticipate per reati in ordine ai quali non sia stata irrogata condanna a carico dell'unico imputato;
- d) nei processi con pluralità di imputati e di imputazioni, le spese processuali anticipate [es. per intercettazioni telefoniche] per l'accertamento di reati diversi da quelli per i quali ciascun imputato sia stato condannato: in altri termini, potrà procedersi al recupero nei soli confronti del soggetto condannato (o dei soggetti condannati) per il reato la cui imputazione abbia consentito e giustificato l'anticipazione della spesa.

e) quando vi è revoca del provvedimento di condanna per abolizione del reato [vedi DAG. 20/07/2013.0101909.U]

f) decreto penale di condanna ex art 460 comma 5 c.p.p.

g) applicazione della pena su richiesta c.d. patteggiamento ex art 445 c.p.p. quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria (si recuperano solo le spese di mantenimento in carcere ed eventuali spese di custodia delle cose sequestrate)

h) processo di prevenzione [con esclusione per i giudizi di prevenzione patrimoniale modifiche al dlvo 159/2011 operate dalla legge 161/2017] , di esecuzione e di sorveglianza (si recuperano però le spese in caso di condanna da parte della Corte di Cassazione)

i) processuali e di mantenimento in carcere di persona minore di età

l) nelle ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art 408 cpp , nei casi di archiviazione cui all'art 411 per mancanza di una condizione di procedibilità, di estinzione del reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (Corte Costituzionale sent. N 134/1993).

~ riparto delle spese penali

In materia di riparto delle spese processuali per la ministeriale giustizia prot. n. 144509.U del 30 ottobre 2013 e Provvedimento 14 luglio 2023 in Filo diretto :

“le spese processuali debbono essere ripartite solo fra coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva...

pertanto, l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere articolata in due fasi:

- in una prima fase si procede ad una provvisoria quantificazione, riparto e recupero delle spese nei confronti dei soggetti con condanna passata in giudicato, escludendo dal riparto gli assolti;

- in un secondo momento, definite tutte le ulteriori posizioni interessate, si procederà alla revisione del riparto ed alla rideterminazione definitiva della quota di debito di ciascun imputato condannato”;

- in caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali”.

Nella condanna alle spese processuali irrogata a carico di più coimputati per differenti titoli di reato, deve osservarsi, quale criterio di imputazione delle spese quello, che fa riferimento alle spese afferenti ai soli reati per i quali è intervenuta condanna.

In particolare, ai sensi dell'art. 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, le spese per intercettazioni, consulenza tecnica e perizia , pubblicazione della sentenza penale di condanna e demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi, devono essere recuperate “per intero” (e pro quota), senza vincolo di solidarietà.

Decreto Ministeriale n. 214 10 giugno 2014 [pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198 in attuazione dell'art. 205 tusc comma 1] :

Art.1 (Recupero forfettizzato) *Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.*

Art.2 (Recupero per intero e per quota)

1. *Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, tusc, sono recuperate , e annotate, a carico dal condannato nella loro interezza.*

In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 d.lg n. 259/2003, (intercettazioni telefoniche e ambientali) e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' operato nella loro interezza.

In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.

Ai sensi dell'art. 205 c. 2-sexiestus Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 c.p.p. (chiesto dal P.M. a garanzia spese processuali o ogni altra somma dovuta allo Stato) sono recuperate, e annotate, nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo.

Nel rimandare alla normativa del TU spese di Giustizia e agli art. 181, 182, 199 e 200 disp. att. cpp si evidenzia che:

- le somme vanno iscritte, nel registro mod 3/SG in articoli con numerazione infinita;
- per ogni persona condannata va iscritto un articolo tenendo distinte le spese processuali dalle pene pecuniarie;
- quando i condannati con la stessa sentenza sono diversi, devono essere iscritti tanti articoli quanti sono i debitori di pene pecuniarie e spese di giustizia non tenuti solidalmente al pagamento, ed un solo articolo per le somme dovute in solido dai debitori medesimi.

Entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria deve procedere alla redazione della nota spese o parcella.

Ai sensi dell'art. 212 tusg entro trenta giorni dal passaggio in giudicato e/o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo al recupero, l'ufficio(ora Concessionario) provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato.

A tal fine viene notificata al condannato l'estratto del provvedimento in forma esecutiva unitamente al modello di pagamento mod F23, o indicazione di pagamento in forma telematica, e all'invito nel quale è fissato un termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di pagamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Il modello F23 va regolarmente compilato con le indicazioni relative al:

codice ente tribunale B0X

codice territoriale (praticamente la penultima lettera e gli ultimi tre numeri rinvenibili sul codice fiscale dei nati nel comune sede dell'Ufficio)

causale PA anno e numero del procedimento

codice tributo(pena pecuniaria) 741T

codice tributo (spese di Giustizia) 773T

~ riparto del contributo unificato nel processo penale

Il contributo unificato nel processo penale è dovuto con l'ammissione della parte civile e viene prenotato a debito, articolo 11 tusg, a carico della parte obbligata al risarcimento del danno.

Come visto, pagina 569 , il contributo unificato si determina, articolo 12 tusg, a definizione del grado e solo se il giudice quantifica nell'importo il risarcimento del danno.

Ripartizione dell'importo del contributo unificato solo nei confronti degli imputati condannati.

Per ogni imputato si annota la quota dovuta nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie.

Art. 205 tusg c.2-quinquies. *Il contributo unificato per l'azione civile nel processo penale è recuperato nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà e "per quota in parti uguali"* [DAG.03/03/2010.00322236.U]

Esempio pratico di ripartizione:

un imputato → più parti civili → contributo unificato scagione ex art 13 tusg corrispondente alla somma delle condanne (ai sensi del comma 2 articolo 14 tusg il valore dei processi si determina ai sensi del codice di procedura civile e per il comma 2 dell'articolo 10 le domande presentate nei confronti della medesima persona e (nel nostro caso l'imputato) si sommano tra loro);

più imputati → una sola parte civile → contributo unificato pari allo scaglione ex art 13 tusc corrispondente alla somma delle condanne dovuta dai singoli imputati , senza vincolo di solidarietà “*per quota senza vincolo di solidarietà*” [DAG.03/03/2010.00322236.U] :ogni imputato è tenuto al pagamento del contributo unificato relativo allo scaglione di riferimento in relazione all'importo dovuto a titolo di risarcimento danni per il quale è stato condannato = imputato a condannato a € 1000 deve contributo unificato di € 43 , imputato b) condannato a € 1500 deve contributo unificato di € 98;

più imputati → più parti civili → la quantificazione avverrà autonomamente per ogni singola posizione processuale più pagamenti per singola parte civile .

Processo con 3 imputati (a,b,c) e 4 parti civili (x,y,z,w) :

- imputato a) condannato a corrispondere alle parti civili la somma di € 2.000 ciascuno → contributo unificato pari allo scaglione di € 8.000 (2.000 x 4) quindi € 237
- imputati b) e c) condannati a corrispondere ciascuna delle parti civili x,y e z la somma di € 1.000 → contributo unificato pari allo scaglione di € 3.000 (1.000 x 3) quindi € 98 che andrà diviso 2 , imputati b e c ognuno dei quali pagherà € 49
- imputati a) e c) condannati a corrispondere alla parte civile w la somma di € 30.000 → contributo unificato pari allo scaglione di € 30.000 quindi € 518 che andrà diviso 2 imputati a e c ognuno dei quali pagherà € 259

Nell'esempio che precede :

l'imputato a) sarà tenuto a pagare la somma di € 237 + € 259;

l'imputato b) sarà tenuto a pagare la somma di € 49;

l'imputato c) sarà tenuto a pagare la somma di € 49 + € 259;

Ogni imputato procederà al pagamento di quanto dovuto e l'importo non è spesa solidale.

~ **procedimenti con parte ammessa al pss**

“nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito [e annotate nei registri spese e nel foglio notizia a suo favore] può essere effettuata nei confronti dell'ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio” [DAG.08/02/2011.0015318.U] →vedi pag 604.

In caso di contestuale ammissione di entrambe le parti processuali, imputato e parte civile, al patrocinio a spese dello Stato si procede al recupero nei confronti dell'imputato condannato se il magistrato nel provvedimento che definisce il giudizio ne dispone espressamente il pagamento a favore dello Stato ex articolo 110 tusc.

Nel caso di condanna in appello presentato dall'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato estendendosi all'appello l'ammissione, ex art. 120 tusc , non si procede al recupero.

Per il principio di tassatività degli effetti dell'ammissione [cfr.DAG.09/02/2011.0017349.U] si recuperano nei confronti dell'imputato le spese non elencate nell'articolo 1207 tusc.

→ Ai sensi della DAG.31/12/2024.0266213.U non si recuperano le spese processuali forfettarie (pag. 388) nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

~ **recupero spese nei confronti degli eredi**

Il pagamento delle spese processuali nel processo penale non si trasmette agli eredi del condannato (Corte Costituzionale, sentenza n. 98 del 26-3/6-4-1998).

Il non pagamento si riferisce agli importi forfettari anticipati ex allegato tabella decreto ministeriale emesso ex articolo 204 tusc. (pag. 388) “..giova osservare che l'art. 535 c.p.p. configura il pagamento delle spese processuali quale effetto naturale della sentenza di condanna.

Ne consegue che il titolo comminatorio delle spese processuali origina una obbligazione strettamente personale, avente natura di sanzione pecuniaria accessoria che partecipa del principio di personalità del reato e della pena (art. 27 Cost.), e che, come tale, non è trasmissibile agli eredi (Corte Cost., sentenza 06/04/1998, n.98). Provvedimento 14 luglio 2023

L'esenzione non riguarda il, eventuale , recupero delle spese relative all'azione civile esercitata nell'ambito del medesimo processo (contributo unificato, imposta di registro, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che, hanno natura di obbligazione civile e che se anticipate dello Stato dovranno essere iscritte nel

foglio delle notizie secondo la rispettiva natura dei crediti (spese anticipate dall'erario o prenotate a debito).[rif.=art 198 c.p.e DOG.11/12/2017.0232170.U].

Le spese relative alla rimessione di querela spese si recuperano nei confronti degli eredi [cfr. Provvedimento 12 settembre 2023 in Filo Diretto].

~ modalità restituzione somme allo Stato

1) conto corrente postale 234872 con causale " *capo XI capitolo 3530/30 restituzione somme indebitamente riscosse* "

2) bonifico intestato a TESORO DELLO STATO IT23N0100003245451011353003

~ stralcio

riferimento DAG 29/07/2015.0111193.U

Pervengono a questa Direzione Generale diversi quesiti con i quali si chiede di stabilire il criterio da utilizzare nella ripartizione delle spese processuali nelle ipotesi di procedimenti a carico di più imputati quando la posizione di ciascuno di essi si definisce in momenti differenti.

In merito si osserva che questa Direzione Generale in data 14 luglio 2009, con nota n. prot. 92331, diramata a tutti gli uffici giudiziari, ha fornito alcuni chiarimenti circa la ripartizione delle spese secondo la nuova formulazione dell'articolo 205 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dalla lettera e) dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Permangono tuttavia alcune difficoltà operative evidenziate dagli uffici giudiziari che posso essere così schematizzate:

a) come gestire le quote di spese processuali riguardanti imputati che hanno definito la propria posizione mediante patteggiamento a pene inferiori a due anni (art. 444 c.p.p.);

b) come calcolare le quote da porre a carico degli imputati che hanno altrimenti definito anticipatamente le loro posizioni e che sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, residuando posizioni ancora da definire (es. procedimento a carico di più imputati, alcuni dei quali soltanto propongono impugnazione);

c) omissis..

In relazione alla ipotesi di cui al punto a) si rappresenta quanto segue.

Come noto l'art. 445 c.p.p. disciplina gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta della parte ed, in particolare, il comma 1 determina il regime delle spese processuali per gli imputati cui viene applicata una pena detentiva non superiore a due anni.

Il citato comma 1, stabilisce, infatti, che "la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale".

Appare di tutta evidenza che la scelta operata dal legislatore di riconoscere un trattamento premiale all'imputato che chiede ed ottiene il patteggiamento della pena, non può tradursi in un aggravio di spesa per gli altri coimputati del medesimo procedimento.

Di conseguenza, questa Direzione Generale – anche sulla base del conforme parere reso dall'Ufficio legislativo di questo Ministero – ritiene che per determinare le quote di spesa da imputare a ciascun condannato devono essere scorporate, dall'importo complessivo, le quote riferibili in astratto agli imputati che hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento con condanna inferiore a due anni.

L'importo rimanente così determinato, costituirà la base per il successivo calcolo delle quote di spesa da porre a carico dei restanti coimputati condannati.

Rispetto al quesito di cui al punto b) questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere reso dall'Ufficio legislativo e così come ritenuto dallo stesso Ispettorato Generale di questo Ministero, che l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere articolata in due fasi:

1. *in una prima fase si procede ad una iniziale e provvisoria quantificazione, riparto e recupero delle spese nei confronti di tutti coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato;*
2. *in un secondo momento, definite tutte le ulteriori posizioni interessate, si procederà alla revisione del riparto e alla rideterminazione definitiva della quota di debito di ciascun condannato, con eventuale recupero ed esazione, all'esito, del residuo nei confronti dei primi condannati.*

...omississ...

~ sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio solo per alcuni imputati

... in materia di individuazione del “giudice dell’esecuzione” ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 3, ultima parte: “Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio”; anche nel caso in cui l’annullamento con rinvio abbia riguardato solo alcuni coimputati, per il principio di unitarietà dell’esecuzione accolto in giurisprudenza, il giudice del rinvio è competente per l’esecuzione anche con riferimento alla posizione dei coimputati nei cui confronti la sentenza sia già definitiva, e ancorché non si sia ancora pronunciato (Cass. I, n. 27843/2015; Cass. I, n. 5146/2018; Cass., I, n. 48933/2019).

Ciò si afferma “tenuto conto del fatto che la disposizione contenuta nell’art. 655, comma 3, ultima parte fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza “in executivis” che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo” (Cass. I, n. 29045/2018)....

Si osserva, pertanto, che il criterio dettato dal paragrafo 9), lett. B) della circolare del 26 giugno 2003, richiamata nel quesito in oggetto, risulta ormai superato, ove si consideri che la modalità operativa ivi prospettata presupponeva un vincolo di solidarietà ormai espunto dall’ordinamento...

... in materia di recupero delle spese processuali, nonché delle pene pecuniarie irrogate per reati consumati prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, al fine di evitare danni all’Erario, gli Uffici giudiziari investiti dai vari gradi e dalle varie fasi del processo restano tenuti a scambiare e condividere vicendevolmente la documentazione necessaria alla riscossione, in modo da mettere l’Ufficio competente al recupero, individuato ai sensi dell’art. 665 c.p.p., in condizione di effettuare gli adempimenti di cui all’art 5 della Convenzione tra il Ministero ed Equitalia Giustizia del 23 settembre 2010, rinnovata il 28 dicembre 2017, per gli imputati condannati in via definitiva. Provvedimento 22 maggio 2023

~ recupero da parte di Equitalia -Chiarimenti. (Nota 30 marzo 2012, n. 46124/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

Facendo seguito alla nota di cui all’oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti relativi ai quesiti posti e di seguito evidenziati.

omississ

3) Attività di recupero in presenza di provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti (art. 666 c.p.p.).

«In sede di lavorazione dei sotto-fascicoli inviati dagli uffici giudiziari, sono stati riscontrati provvedimenti di unificazione di pene concorrenti contenenti, tra le pene da eseguire (ossia tra quelle comprese nella determinazione finale), anche pene coperte da condono o pene condizionalmente sospese per le quali viene contestualmente chiesta al giudice dell’esecuzione la revoca dei benefici e pene per le quali viene chiesta, invece, l’applicazione dell’indulto.

In tali ipotesi, si chiede di conoscere se l’importo da recuperare sia quello che anticipa le attese determinazioni del giudice dell’esecuzione o se, viceversa, occorra il formale provvedimento di revoca dei benefici o di applicazione dell’indulto, avendo il cumulo natura amministrativa e spettando esclusivamente al giudice dell’esecuzione il compito di decidere con efficacia giurisdizionale su ogni tema del rapporto esecutivo».

In risposta al quesito posto si precisa che regola fondamentale, in tema di formazione del cumulo, è quella che nel provvedimento devono essere inseriti tutti e soltanto i provvedimenti che vanno concretamente eseguiti. Si dovrà quindi tener conto dei provvedimenti inseriti nel cumulo e dell’importo complessivo indicato nel provvedimento. Le sentenze di condanna per le

quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (che non sia stato revocato) e quelle contenenti condanna a pena interamente coperta da indulto, non vengono inseriti nel provvedimento di cumulo.

Si precisa, altresì, che nel caso di revoca di benefici, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena, si deve far riferimento al giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, sia che trattasi di decisione contenuta nella sentenza di condanna per altri reati, con la quale sia stata contestualmente disposta la revoca, sia che trattasi di ordinanza di revoca pronunciata ai sensi dell'art. 674 e.p.p. (Cassazione: Sez. I, sent. 22 febbraio 2000; Sez. I, sent. 11 giugno 1999, n. 2998; Sez. I, sent. 4 maggio 1994, n. 294; Sez. IV, sent. 2 luglio 1983, n. 901).

4) Discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (artt. 535 e 546 c.p.p.).

«Si riscontrano delle omissioni materiali in alcune sentenze penali che riportano nel dispositivo un contenuto difforme rispetto all'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda.

Si chiede di conoscere, pertanto, stante il carattere unitario della sentenza se ai fini della quantificazione, sia possibile integrare la lettura del dispositivo, nell'ipotesi in cui non venga riportata la condanna alle spese processuali o la concessione del beneficio della pena sospesa, con quanto desunto nella motivazione».

Nel caso prospettato, la società dovrà restituire la sentenza all'ufficio giudiziario con richiesta di correzione.

5) Recupero delle spese nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.).

«Alcune sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pervenute a questa società, non contengono l'espressa condanna al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi.

L'art. 204 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 afferma che, nel caso di sentenza o di decreto ex artt. 445 e 460 c.p.p. si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

Questa società ritiene che, in caso di omessa condanna in sentenza al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi, l'ufficio giudiziario debba sottoporre al giudice competente il provvedimento affinché proceda alla sua correzione ex art. 130 c.p.p..

Si conferma la correttezza dell'interpretazione esposta.

~ Pena pecuniaria

Le modalità di recupero sono state modificate dal Dlvo 22 ottobre 2022 n. 150 [c.d. riforma Cartabia] e, a far data del 30 dicembre 2022, la competenza al recupero, nelle forme dell'applicazione della pena, è degli uffici di Procura .

Con l'entrata in vigore, 30 dicembre 2022, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 sono abrogati gli articoli 236, 237, 238 e 238-bis del tusg in quanto il recupero delle pene pecuniarie non avverrà più con le disposizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia) e tramite concessionario.

Con la richiamata modifica normativa si è avuto l'abbandono del sistema del recupero crediti, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria per mera insolvenza, è realizzato, sul piano processuale, concependo la pena pecuniaria non come un credito che lo Stato deve recuperare bensì come una pena che, al pari di quella detentiva, deve essere eseguita dall'autorità giudiziaria attraverso un ordine di esecuzione.

Gli organi competenti nell'ambito del recupero della pena pecuniaria sono :

- il Pubblico Ministero quale organo dell'esecuzione ;
- il magistrato di sorveglianza, competente ex art. 678, co. 1 bis c.p.p. per la conversione delle pene pecuniarie non eseguite, nonché per l'esecuzione delle pene da conversione delle pene pecuniarie stesse.

Con l'art. 660 c.p.p. , il cui nuovo testo si ispira nelle linee essenziali a quello dell'art. 656 c.p.p. per l'esecuzione delle pene detentive, si torna alla procedura pre testo unico spese di giustizia

quando la competenza nell'esecuzione era degli uffici giudiziari modificandosi però il soggetto tenuto, nella fase dell'esecuzione, a richiedere il pagamento della pena pecuniaria.

Ma non più la Cancelleria del giudice dell'esecuzione per come disposto dall'articolo art. 181 disp. att. c.p.p., abrogato dall'art. 299 tusg, ma Segreteria del Pubblico Ministero.

Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

Dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 150/2022 [relazione pubblicata, il 19/10/2022, in supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 245] *In caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva, tale ordine potrà nella prassi essere emesso insieme a quello di carcerazione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., pur essendo rispetto ad esso del tutto autonomo.*

L'ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio. e, nei casi dell'articolo 534 c.p.p., al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

L'ordine contiene:

- le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla;

- l'imputazione e il dispositivo del provvedimento;

- l'ammontare della pena e le modalità di pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione con pagamento entro 90 giorni o o in rate mensili ai sensi dell'art.133-ter c.p., secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna.

L'ordine di esecuzione contiene altresì :

- l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà' sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- ovvero quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva o in caso di accertata insolvibilità nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'ordine di esecuzione contiene l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.

Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente che procede ai sensi dell' articolo 667 comma 4.

Se in sentenza o nel decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento.

Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.

Nell'ordine di esecuzione il condannato è informato che: a) se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato; b) ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda e dichiara l'avvenuta esecuzione della pena .

In caso di pagamento rateale il pubblico ministero dopo il pagamento dell'ultima rata dichiara l'avvenuta esecuzione della pena .

In caso di pagamento rateale Gli Uffici di Segreteria del pubblico ministero dovranno tenere sotto controllo le singole scadenze e la regolarità dei pagamenti .

Le modalità di versamento della pena pecuniaria nelle modalità informatiche vengono fornite, al debitore, dalla Procura della Repubblica unitamente all'ordine di pagamento.

Il Decreto Ministeriale 28 giugno 2023 dispone in relazione alle Modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie.

Ai sensi Articolo 2 (Modalità di pagamento delle pene pecuniarie) :

1. *Fermo quanto previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il pagamento della pena pecuniaria è operato tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

2. *A tal fine, il personale degli Uffici del Pubblico Ministero e degli Uffici del Giudice per le Indagini preliminari, per quanto dirispettiva competenza, è abilitato ad operare sui sistemi informatici del Ministero della Giustizia ai fini della generazione dell'avviso unico di pagamento, corredato dall'identificativo univoco di versamento, che è associato al condannato o al civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e alla pena pecuniaria da eseguire.*

3. *L'avviso unico di pagamento, generato ai sensi del comma 2, reca l'indicazione del Ministero della giustizia, il nominativo del condannato o del civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e l'identificativo univoco di versamento, che consente l'automatica associazione del pagamento con la relativa pena pecuniaria in esecuzione.*

4. *Il pagamento dell'avviso unico può essere effettuato utilizzando servizi di home banking, applicazioni di pagamento installate sui dispositivi elettronici quali tablet pc, smartphone, ovvero tramite servizi di pagamento online; il pagamento può essere, altresì, effettuato presso banche, filiali e sportelli ATM abilitati, presso uffici postali o agenzie che offrono servizi postali sul territorio ovvero presso esercenti convenzionati, quali bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati.*

Conversione delle pene pecuniarie non eseguite articolo 136 c.p. *Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono [ndr= in libertà controllata e lavoro sostitutivo] a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689)*

La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro il termine di cui all'art. 660 cpp indicato nell'ordine di esecuzione, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Il pubblico ministero quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981.

Se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.

Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza previa informazioni sullo stato di insolvenza.

Il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

La Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza provvede alla comunicazione dell'ordinanza di conversione al pubblico ministero e alla notifica all'interessato.

Avverso l'ordinanza di conversione è ammessa opposizione davanti allo stesso giudice a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione .

Durante l'esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l'esecuzione della pena conseguente alla conversione e' sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.

Nel mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura.

Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita .

Nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 534 c.p.p. ed accertata insolvibilità del condannato il magistrato di sorveglianza ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di 90 giorni o in caso di pagamento rateale, entro il termine di 30 giorni.

Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

La conversione tiene conto a seconda del carattere colpevole o incolpevole del mancato pagamento.

Le due ipotesi sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 102 e 103 legge 689/1981 :

- la pena da conversione più grave – la semilibertà – è prevista in caso di mancato pagamento *colpevole* (art. 102);

- la pena da conversione meno grave – il lavoro di pubblica utilità (e, in subordine, solo in caso di opposizione al lavoro, la detenzione domiciliare) – è prevista invece per l'ipotesi del mancato pagamento incolpevole dovuto a insolvibilità, cioè alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato (art. 103) .

Relativamente alla condanna a pena pecuniaria con decreto penale ex comma 5 dell'articolo 460 c.p.p.: *“nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione il reato e' estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria “*

→ Pena pecuniaria restituzione per erroneo pagamento o in caso di concessione dei benefici di legge o a seguito di rideterminazione della pena per indulto o cumulo di oblazione che estingue il reato [DAG.20/07/2018.0146847.U] *trova applicazione la procedura di restituzione di cui all'articolo 68 d.m. 29 maggio 2007 (di approvazione delle istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato) : gli interessati per ottenere la restituzione di quanto erroneamente versato, in ossequio alle disposizioni impartite dal citato articolo 68, dovranno rivolgere apposita istanza all'Autorità giurisdizionale competente che, all'esito dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza del diritto vantato adoterà il richiesto provvedimento di restituzione della somma.*

Il funzionario delegato alle spese di giustizia ricevuta la comunicazione di tale provvedimento dovrà richiedere a questa Direzione Generale (ndr = Direzione Generale della Giustizia Civile -Ufficio I- Affari civili interni) l'accreditamento sul capitolo n. 1458 dei fondi necessari ad effettuare i relativi pagamenti” .

→ pena pecuniaria conversione a carico di soggetti irreperibili non condannati anche a pena detentiva (DAG.12/11/2019.0218487.U) *essendo necessario presupposto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva l'accertamento dell'insolvibilità del condannato e non potendosi certo effettuare tale accertamento nel caso di irreperibilità del condannato stesso risulta agevole affermare che il tribunale in tale ipotesi non debba trasmettere gli atti al pubblico ministero per le finalità di cui sopra ma debba limitarsi all'annullamento della partita di credito ex art. 219, comma 1, dpr 115/2002 salva ovviamente la necessità nel caso di successivo reperimento del condannato stesso di procedere a una nuova iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'art. 235 comma 1....*

.....nella ipotesi in cui il soggetto irreperibile sia stato condannato anche a pena detentiva ancora da espriare il tribunale dovrà trasmettere gli atti al pubblico ministero in applicazione del chiaro

disposto dell'art. 235 comma 2 testo unico la cui persistente vigenza trova conferma nel disposto dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

~ sanzione pecuniaria teste non comparso

Articoli di riferimento 132,133,198 codice di procedura penale e articoli 46 e 47 disp.p att. c.p.p.

A differenza che nel processo civile nel penale non risultano termini per eventuale reclamo al provvedimento che condanna alla sanzione pecuniaria in esame.

L'articolo 46 disp. att. c.p.p. si limita a stabilire che il provvedimento di accompagnamento coattivo, comprensivo quindi della condanna da 51 a 516 euro a favore della cassa ammende, vada consegnato all'interessato.

Nel processo penale, quindi, è necessario, per il recupero, attendere, nei limiti della prescrizione [cinque anni] il deposito della sentenza visto che, ai sensi dell' articolo 47 disp att cpp, il giudice può revocare l'ordinanza.

Le sanzioni pecuniarie amministrative in questione non vanno annotate nei registri delle spese di giustizia e nel foglio notizie.

Per il recupero la copia del provvedimento di condanna alla sanzione va trasmessa al concessionario Equitaligiustizia SpA

~sanzioni processuali penali

Le sanzioni processuali nel processo penale, diverse da quelle relative al risarcimento del danno (art. 185 c.p.) e alla riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna (art.186 c.p.), attengono alla condanna al pagamento di una somma di danaro per violazioni di obblighi processuali e sono individuate negli articoli :

Art. 44 c.p.p. inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione.

Art. 48 c.p.p. rigetto o dichiarazione di inammissibile la richiesta delle parti private di rimessione del processo

Art. 133 c.p.p. testimone, perito, persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, consulente tecnico, interprete, custode di cose sequestrate che omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti,

Art. 147 c.p.p. sostituzione e condanna sanzione dell'interprete che non presenta entro il termine la traduzione scritta.

Art. 231 c.p.p. sostituzione e condanna sanzione del perito fornisce il proprio parere nel termine fissato ovvero se svolge negligenemente l'incarico affidatogli.

Art. 616 c.p.p. rigetto o inammissibilità del ricorso in cassazione

Art. 634 c.p.p. inammissibilità richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale

Art. 694 c.p.p. a carico del direttore dell'editore o del proprietario di tipografia per omessa pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione.

La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria processuale, salvo i casi in cui la legge ne preveda l'opposizione (esempio testimone non comparso nel processo civile vedi pagina 610 non prevista nel processo penale vedi pag 616) costituisce titolo definitivo per l'immediata recuperabilità della correlativa partita di credito, a termini del combinato disposto art. 202 TUSG e art. 665 c.p.p. e 227-quater TUSG.

Al recupero provvede la cancelleria del giudice che ha disposto la sanzione per mezzo del concessionario Equitaligiustizia che provvederà alla devoluzione delle somme alla Cassa delle Ammende.

~ cauzioni penali

La cauzione nel processo penale consiste nel deposito di danaro o una fideiussione a scopo di garanzia.

Cauzione prestata per non essere detenuto per il processo (art. 237 c.p.p. buona condotta), o garanzia a carattere patrimoniale quale custode di cose sequestrate, a garanzia quindi di quest'ultime (art. 259 c.p.p.) o in luogo e a garanzia del sequestro penale (art. 319 c.p.p.)

Se la cauzione viene confiscata al recupero provvede la cancelleria del giudice che ha disposto la cauzione per mezzo del concessionario Equitaliagiustizia che provvederà alla devoluzione delle somme alla Cassa delle Ammende.

~ **Riscossione sanzioni - Disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio** provvedimento 1 settembre 2022

I pagamenti previsti dagli artt. 165 comma IV c.p. (sospensione condizionale della pena) , 322-quater c.p. (condanna a riparazione pecuniaria reato di peculato art 314 cp,concussione 317 cp, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio 319 cp, corruzione in atti giudiziari 319ter cp, induzione indebita a dare o promettere utilità art 319 quater cp)) e art 444 comma 1-ter c.p.p.(per questo articolo si recupera nelle nuove forme previste dalla legge 150/2022 Cartabia) possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario, indicando i seguenti dati:

a) Nome e cognome dell'interessato;

b) NRG o nr. gip o dib.;

c) Autorità giurisdizionale;

d) causale: pagamento da imputare al capo XI capitolo 3295 (art. 1, 2 o 3, come a seguire); a seconda della causale, il bonifico deve essere eseguito in favore delle coordinate IBAN di seguito specificate:

1) Art. 1 riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 165, comma 4, del codice penale Codice IBAN: IT 95R 01000 03245 348 0 11 3295 01;

2) Art.2 riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 quater del codice penale Codice IBAN: IT 72S 01000 03245 348 0 11 3295 02;

3) Art.3 restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato ai sensi del comma 1- ter dell'articolo 444 del codice di procedura penale Codice IBAN: IT 49T 01000 03245 348 0 11 3295 03”.

~ **procura europea: spese**

“..le spese sostenute dal procuratore europeo delegato connesse ad attività di indagine in quanto iscrivibili tra le spese di giustizia nei procedimenti penali o tra le spese di intercettazione di conversazioni e comunicazioni debbano essere poste a carico rispettivamente dei capitoli di bilancio 1360 e 1363...” [DAG.20/08/2021.0170669.U e DAG. 21/12/2022.02566603.U].

“...la competenza al pagamento è in capo ai funzionari delegati (distrettuali) per l'ufficio giudiziario ove sono istituite le sedi dei procuratori europei delegati” [DAG.21/12/2022.02566603.U].

~ **sanzione pecuniaria recupero negli stati membri dell'Unione Europea**

Fonte normativa :decreto legislativo n 37 del 15 febbraio 2016

Il decreto legislativo 37/2016 (in vigore dal 27-3-2016) attua la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Ai sensi del decreto legislativo in esame, articolo 2, si intende per «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:

1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;

2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;

3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;

4) una somma di denaro per la quale vi e' condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.

La normativa prevede sia la richiesta di recupero all'estero che il recupero nello Stato italiano.

≈ **trasmissione all'estero**

Competenza (Art. 4)

1. Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che si e' pronunciata in

merito alla sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità' competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.

Condizioni di trasmissione (Art. 5)

1. La trasmissione all'autorità' competente dello Stato di esecuzione e' disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie e' divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione.

2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.

3. Se e' ignota l'autorità' competente dello Stato di esecuzione, l'autorità' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Trasmissione all'estero (Art. 6)

1. Il provvedimento e' inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorità' competente dello Stato di esecuzione.

2. Se sono competenti le autorità di piu' Stati, la decisione e' trasmessa all'autorità' di un solo Stato di esecuzione per volta.

Effetti del riconoscimento (Art. 7)

1. Quando l'autorità' competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorità' italiana non e' piu' tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione. ...OMISSIS.....

*≈ **trasmissione dall'estero***

Competenza (Art. 8)

1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento e' trasmesso dall'estero.

2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità' competente dello Stato di decisione.

...OMISSISS...

Il Ministero della Giustizia con DAG22/12/2017.0241256.U ha individuato quale giudice dell'esecuzione la Corte di Appello interessata la quale procederà al recupero nelle forme ordinarie previste dal Testo Unico spese di giustizia e dalla convenzione con Equitalia del 23 settembre 2010

▲ Restituzione somme per erronei pagamenti

*~ **rimborso a seguito di errore versamento di somma dovuta a titolo di pagamento delle spese processuali penali***

Nel novembre 2007 fu sollevata la questione riguardante il rimborso a seguito di errore nel versamento di somma dovuta a titolo di pagamento delle spese processuali penali .

Il Ministero- Dipartimento Generale per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio I – prima con note trasmesse ai vari uffici richiedenti (per tutte nota diretta alla Corte di Appello di Catanzaro DAG.28/10/2008/0141215.U del 24 ottobre 2008) poi rispondendo direttamente All'Ispettorato Generale con nota DAG/16/10/0126665(I) ha disposto quanto segue:

per attivare la procedura di rimborso delle somme richieste, la cui competenza spetta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e

delle Finanze del luogo ove è stato effettuato il versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui all' artt. 68 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, in quanto questo Ministero non dispone, nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi.

La documentazione da produrre alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente, è la seguente:

1. Istanza originale delle parti che chiedono il rimborso;

2. Il nulla osta al rimborso dell'ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all'Erario della somma chiesta in restituzione, dopo che è stato accertato l'effettivo erroneo versamento da parte del richiederne, con l'indicazione della somma da restituire e con riferimento alla causale del versamento:

3. Copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;

4. Copia autentica della quietanza del modello F23;

5. Ogni altro documento dell'ufficio giudiziario che eventualmente sarà richiesto;

Pertanto dopo l'accertamento dell'erroneo versamento si vorrà procedere come sopra indicato..

~ **rimborso somme di natura non tributaria**

(circolare min. giust. DAG.16/10/2009.0126665.U)

..si rappresenta preliminarmente che la competenza per il rimborso delle spese di natura tributaria spetta all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia del territorio in ragione del tributo erroneamente versato

Per quanto attiene in particolare il contributo unificato si richiama la circolare del ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ispettorato generale di finanza, prot. n 135371 del 26 ottobre 2007 diramata da questa Direzione generale con nota 16 novembre 2007(riportata nel presente lavoro nella parte del contributo unificato)

Per attivare invece la procedura di rimborso delle altre somme erroneamente pagate, la cui competenza spetta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del luogo ove è stato effettuato il versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui all' artt. 68 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, in quanto questo Ministero non dispone, nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi.

La documentazione da produrre alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente, è la seguente:

1. Istanza originale delle parti che chiedono il rimborso;

2. Il nulla osta al rimborso dell'ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all'Erario della somma chiesta in restituzione, dopo che è stato accertato l'effettivo erroneo versamento da parte del richiederne, con l'indicazione della somma da restituire e con riferimento alla causale del versamento:

3. Copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;

4. Copia autentica della quietanza del modello F23;

5. Ogni altro documento dell'ufficio giudiziario che eventualmente sarà richiesto;

Pertanto dopo l'accertamento dell'erroneo versamento si vorrà procedere come sopra indicato..

Non risultano disposizioni normative o ministeriali a che la stessa procedura di rimborso possa essere seguita in caso di erroneo pagamento effettuato con modalità telematiche.

~ **Restituzione somme a seguito provvedimento di dissequestro o revoca della confisca**

(vedi anche pagg. 167 e 583)

“.. Equitalia Giustizia SpA. è il soggetto deputato ad effettuare le restituzioni..gli Uffici giudiziari trasmetteranno : 1) l'istanza di rimborso recante l'indicazione delle generalità complete dell'avente diritto e i dati bancari o postali necessari per l'accredito della somma da restituire; 2)il

provvedimento che dispone la restituzione della somma con l'indicazione esatta dell'importo da restituire” [DAG.08/02/2018.0028117.U]

~ Restituzione somme diverse da quello oggetto di sequestro o confisca

(vedi anche pagg. 167 e 583)

“... è tuttavia noto che nel FUG confluiscono anche somme e proventi diversi da quelli oggetto di sequestro o confisca nell'ambito dei procedimenti penali, di applicazione di misure di prevenzione e di irrogazione di sanzioni amministrative (lettera a) b) c) di cui all'articolo 2 del d.l. n 143/2008 convertito con legge 181/08) che sono:

- quelli depositati presso poste italiane spa, banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili non riscossi o reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è istinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione , di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, nel caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia (lettera c-bis);

- quelli depositati presso uffici postali o banche nell'ambito della procedura fallimentare non riscossi dagli aventi diritto né richiesti da altri creditori rimasti insoddisfatti decorsi 5 anni dal deposito (lettera c-ter) [DAG.14/02/2018.0031681.U].

Nei sopra indicati casi la circolare in oggetto richiama le istruzioni impartite con DAG.08/02/2018.0028117.U (vedi sopra)

APPENDICE

¶ **Funzionario Delegato:**

→ **Segnalazione errori al magistrato**

provvedimento 21 dicembre 2017 in Foglio di Informazione Ministero della Giustizia n. 1/2018

Con riguardo al comportamento del funzionario delegato che “non procede all'emissione dei mandati di pagamento, nei casi in cui nel decreto di liquidazione sia stato previsto che il pagamento del compenso venga posto a carico dell'Erario”, si ritiene di non poter censurare la restituzione dei provvedimenti di liquidazione al magistrato che li ha emessi in quanto la normativa vigente prevede che “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa” (articolo 172 del d.P.R. n. 115 del 2002).

In ogni caso, il magistrato può sempre confermare i provvedimenti di liquidazione rifiutati dal funzionario delegato; quest'ultimo dovrà procedere al pagamento delle spettanze liquidate valutando, all'esito, l'opportunità di segnalare alla competente Procura della Corte dei Conti le irregolarità che ritiene di individuare nel titolo di pagamento (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n.174 ed art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

→ **Annualità di riferimento i n caso di successivo contenzioso ed emissione di titolo giudiziale**

provvedimento 27 febbraio 2018 in Foglio di Informazione Ministero della Giustizia n. 1/2018

Laddove sulla richiesta di pagamento si sia instaurato un contenzioso, è all'annualità in cui è stato emesso il titolo giudiziale che lo definisce (sia esso decreto ingiuntivo, ordinanza o sentenza) che occorre far riferimento per verificare l'esistenza o meno di fondi da destinare alla soddisfazione del credito, e non più a quella di emissione della fattura o del decreto.

→ **Possibilità di segnalare possibile danno erariale**

provvedimento 29 maggio 2018 in Foglio di Informazione Ministero della Giustizia n. 3/2018

In materia di titolo di pagamento (ex artt. 82, 83, 168 d.P.R. n. 115 del 2002), nel lasso temporale che intercorre dalla pubblicazione del decreto di pagamento alla scadenza del termine per proporre opposizione, là dove il termine di impugnazione non sia ancora decorso, il funzionario delegato ben può segnalare gli eventuali vizi riscontrati all'ufficio del pubblico ministero, quale organo titolare del potere di impugnazione ai sensi del menzionato art. 170.

Decorsi i termini per proporre opposizione, il decreto di pagamento diventa definitivo e non più modificabile.

In questa fase la segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate dal funzionario delegato sul decreto di liquidazione da porre in pagamento, non ha lo scopo di provocare una modifica del decreto o il suo annullamento da parte del magistrato.

Trattasi di una segnalazione che consente al funzionario delegato di porsi al riparo da possibili contestazioni e responsabilità di tipo erariale e allo stesso tempo pone il magistrato nella condizione di valutare il provvedimento emesso e di valutare, per il futuro, la possibilità di impostare il decreto di pagamento secondo differenti parametri.

Il rapporto tra funzionario delegato e magistrato è, in questo caso, improntato a spirito di leale collaborazione, mediante un dialogo costruttivo finalizzato a generare modelli di condotta operativi, conformi ai parametri legali di riferimento.

Una volta che la segnalazione è stata fatta, il funzionario deve procedere ai relativi ordini di pagamento: non è cioè ammissibile una condotta del funzionario che, a fronte di irregolarità o vizi – tali ritenuti magari in contrasto all’opinione del magistrato autore del decreto – si limiti a non eseguire il titolo, lasciandolo giacere tra le procedure inerte ed assumendo così una condotta inadempitiva rispetto ai propri obblighi di servizio.

A tacer d’altro, questa condotta è in palese contrasto con il dovere di eseguire il pagamento ed è certamente idonea a generare ipotesi di responsabilità in capo alla Pubblica amministrazione, tali da poter giustificare un rimprovero contabile e disciplinare a carico del funzionario stesso.

Una volta segnalate al magistrato le irregolarità che ritiene di avere riscontrato nel decreto di pagamento e dopo avere emesso il relativo ordine di pagamento, il funzionario potrà valutare l’opportunità di portare a conoscenza della competente Procura della Corte dei Conti le citate irregolarità (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n.174 ed art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

→ Compensi imponibili corrisposti a titolo di trasferta di polizia giudiziaria – Operazioni di conguaglio ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 – Comunicazione degli uffici giudiziari alle amministrazioni di appartenenza del personale delle forze di polizia –

provvedimento 9 luglio 2018 di Informazione Ministero della Giustizia n. 3/2018

In caso di compensi imponibili corrisposti a titolo di trasferta di polizia giudiziaria, gli uffici giudiziari devono comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale delle forze di polizia, quali enti che corrispondono il trattamento fondamentale, l’ammontare delle somme nette corrisposte nell’anno al singolo dipendente, i compensi lordi imponibili, nonché le ritenute fiscali e previdenziali operate (ivi comprese quelle a carico dell’amministrazione), specificando, altresì, il codice fiscale del percipiente, mentre spetta alle predette amministrazioni, competenti a disporre il pagamento degli emolumenti a carattere fisso e continuativo, il compito di porre in essere quanto necessario ai fini del conguaglio fiscale, così come previsto dall’art. 29, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973.

→ Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato - Precisazioni in merito al DURC - Cassa Forense

provvedimento 14 marzo 2019 di Informazione Ministero della Giustizia n. 1-2/2019

Il DURC va richiesto esclusivamente nei casi in cui il professionista presti la sua opera intellettuale con l’ausilio di dipendenti.

Con riferimento specifico alla Cassa forense, la particolarità della normativa, la diversa natura dei contributi nonché le varie modalità di pagamento e il complesso meccanismo dell’efficacia dell’anno ai fini pensionistici, rendono impossibile da parte dell’ente la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i contenuti e la validità del DURC.

Gli avvocati iscritti alla Cassa forense, però, hanno diritto ad ottenere una certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) che l’ente rende nel rispetto della normativa previdenziale forense con contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. Il DURC non è un documento autocertificabile ai sensi dell’art. 44-bis del d.P.R. n. 445/2000.

→ Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato - Precisazioni in merito al DURC - Richiesta - Modalità

provvedimento 14 marzo 2019 di Informazione Ministero della Giustizia n. 1-2/2019

La richiesta del DURC, quando non sia possibile estrapolare il documento in formato .pdf dal fascicolo in essere per ogni fattura elettronica acquisita e protocollata sulla piattaforma SICOGE, va

effettuata on line utilizzando i sistemi informatici tradizionali dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile e degli altri istituti previdenziali pubblici

→ **Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato – Richiesta del DURC**

provvedimento 14 marzo 2019 di Informazione Ministero della Giustizia n. 1-2/2019

Nel caso di incarichi fiduciari ad personam conferiti dal magistrato al fine di soddisfare particolari esigenze processuali o investigative, la verifica della regolarità contributiva a mezzo della richiesta del DURC da parte del funzionario delegato che predispone gli ordinativi secondari di spesa non è necessaria per i rapporti contrattuali inquadrabili come prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. e intercorrenti con lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, INAIL e Cassa edile: è il caso degli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la cui contribuzione è su base volontaria e non obbligatoria.

Diversamente, in mancanza di una differente disposizione in deroga, la verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 e la disciplina prevista in materia di DURC torna a essere applicabile alle spese di giustizia aventi ad oggetto prestazioni collocabili nell'ambito dei contratti d'opera rese da professionisti iscritti all'INPS, all'INAIL e alla Cassa edile e da custodi giudiziari, nonché prestazioni rese da tutti gli operatori economici nell'ambito dei rapporti negoziali posti in essere ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

→ **Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta successivamente all'emissione del decreto di pagamento a favore del difensore**

..si deve affermare che in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell'avvocato difensore anche ove il decreto di liquidazione sia oramai divenuto definitivo. DAG.18/02/2020.0032421.U conf. nota del 16 gennaio 2020 prot. 7871/U

‡ **Custodia e Sequestro**

→ **beni affidati a terzi - Oneri erariali per indebito prolungamento della custodia.**

(Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto questa Direzione ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei vari uffici sulla circostanza che, nel corso delle ispezioni, vengono rilevati disservizi ed anomalie nella gestione dei corpi di reato che determinano anche rilevanti danni erariali a causa della non sollecita eliminazione dei reperti affidati in custodia a terzi.

Il ritardo nell'eliminazione dei beni in sequestro una volta che sia venuto a cessare il vincolo giudiziario ovvero sia stata disposta la vendita dei beni ai sensi dell'articolo 264, n. 1 c. p.p., comportando, infatti un ulteriore aggravio di spese per lo Stato, implicherebbe, nell'ipotesi di ingiustificata inerzia, potenziale danno erariale oltre a poter configurare, a carico dei soggetti, responsabili dei relativi addebiti, conseguenze di natura amministrativa e disciplinare.

Si raccomanda, pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, di provvedere tempestivamente alla eliminazione dei beni in sequestro, seguendo, eventualmente, anche le vicende degli stessi mediante annotazioni in appositi registri e periodiche verifiche.

Questa Direzione ritiene, altresì, doveroso, sempre nella prospettiva di evitare ritardi nella restituzione dei beni e, soprattutto, di prevenire eventuali danni erariali, richiamare l'attenzione su quanto segue.

In ordine alla liquidazione, si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c. e, come tale, si prescrive in cinque anni.

Pertanto, prima di ..emettere il relativo provvedimento, si dovrà verificare che il credito non sia già prescritto.

Si raccomanda poi la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c. p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità, desumibile dall'ultimo comma dell'articolo citato, di notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario. Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il

custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94).

Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro modello 42, memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.

Al fine di un periodico controllo delle iscrizioni del registro, deve ritenersi ispirato a criteri di buon espletamento del servizio l'effettuazione, ogni sei mesi, sia presso gli uffici requirenti che giudicanti di primo grado, della verifica dei corpi di reato pendenti, allo scopo di sollecitare l'emanazione ovvero l'esecuzione dei provvedimenti di desti nazione del bene in sequestro.

→ **prescrizione diritto al compenso del custode** Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili

*In ordine alla liquidazione, si rammenta che il **diritto al compenso del custode** rientra tra i crediti di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c. e, come tale, si prescrive in cinque anni. Pertanto, prima di ..emettere il relativo provvedimento, si dovrà verificare che il credito non sia già prescritto.*

Si raccomanda poi la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c. p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità, desumibile dall'ultimo comma dell'articolo citato, di notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario.

Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94).

Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro modello 42, memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.

→ **liquidazione del compenso – decorrenza prescrizione** (Nota senza numero, in data 15 maggio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)

E stato posto il quesito in ordine a quale sia il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'indennità per la custodia di un bene sottoposto a vincolo di cautela in un procedimento penale.

Con riferimento all'indicata problematica, si rileva, preliminarmente, che il quesito posto concerne l'interpretazione di norme giuridiche e, come tale, costituisce attività prettamente giurisdizionale, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice, sulla quale nessuna influenza o, ancor meno, direttiva può manifestare questa Amministrazione.

Ad ogni buon conto, si segnala che, a parere di questo Ufficio, l'indennità di custodia è commisurata e liquidabile a giorni ed anzi è definita dal legislatore «indennità giornaliera».

Nella considerazione di quanto sopra, discende che il diritto alla predata indennità si prescrive giornalmente nel termine di cui al n. 4 dell'articolo 2948 c.c. |

Conclusivamente, nelle custodie che si protraggano nel tempo, la richiesta di liquidazione della relativa iindennità dovrà essere presentata al giudice, al fine di interrompere il termine di prescrizione, ogni cinque anni meno un giorno.

L'orientamento sopra esposto è, peraltro, confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, in merito, ha sancito: «Il diritto alla indennità di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2948, n. 4, c.c., salvo interruzione provocata da richiesta di liquidazione ed attribuzione, trattandosi di un diritto di credito alla corresponsione di una somma di denaro» (cfr. Cass. penale, n. 2489, 27 luglio 1995, in Archivio Nuova Procedura Penale, 1995, 872).

→ **Spese di custodia dei beni sequestrati nei procedimenti conclusi con patteggiamento.** (Circolare n. 112001, in data 2 marzo 2001)

A differenza di quanto indicato con la circolare di questa Direzione generale, n. 14/96, in data 15 aprile 1996, la Corte di Cassazione, con ripetute sentenze, ha affermato il principio secondo il quale, in caso di sentenza di patteggiamento - che, per giurisprudenza ormai costante, se

pure non è considerata una vera e propria pronuncia di condanna, peraltro presuppone l'accertamento della responsabilità dell'imputato (cfr. per tutte Cass., sezione Un., 27 marzo 1992) - l'onere delle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro deve essere posto a carico di colui che ha patteggiato.

Costui, infatti, ai sensi dell'articolo 445 c.p.p., non è tenuto al pagamento delle spese del procedimento, ma per effetto dell'articolo 84 disp. att. c.p.p., non è esonerato dalle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro che gli debbono essere restituiti.

La giurisprudenza della Suprema Corte, facendo seguito ad un orientamento ormai consolidato, ha, in dettaglio, ritenuto che «con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti vanno poste a carico dell'imputato le spese relative alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate, non rientrando queste tra le spese del procedimento in relazione alle quali, per espresso disposto dell'articolo 445, primo comma, c.p.p., è sancito il divieto di condanna» (cfr. Cass., sezione IV, 6 febbraio 1996, n. 1307).

→ **iscrizione reg. mod. 42 custodia presso terzi** DAG.26/01/2015.0013581

...nel rinviare a quanto previsto dalla circolare di questo dipartimento del 15 marzo 2006 sulla razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia, si ritiene che la procedura più corretta sia quella di iscrivere all'intermo del registro mod. 42 tutte le cose sequestrate e affidate in custodia a terzi a prescindere dall'onerosità o medo della custodia.

→ **recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo a seguito di estinzione del reato (guida in stato di ebbrezza) per svolgimento della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità** DAG25/02/2015.0032675.U

Con note n. 6372 del 15.5.2012 e n. 1815 del 12.2.2013 codesta Corte d'Appello trasmetteva un quesito del Presidente del Tribunale di Catanzaro relativo alla possibilità o meno di procedere al recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo allorquando, nel caso di condanna per violazione dell'art. 186, comma 2. del D. Lgs. 285/1992, fosse successivamente intervenuta, ai sensi del comma 9 bis del medesimo articolo, la declaratoria di estinzione del medesimo reato a seguito dello svolgimento positivo della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato.

Al riguardo si fa presente che il presupposto per procedere al recupero delle spese di giustizia è rappresentato dalla sentenza (o decreto penale) di condanna che costituisce il titolo in base al quale viene richiesto il pagamento delle spese processuali.

Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Direzione Generale la sentenza (o il decreto penale) di condanna non viene meno, nonostante successivamente, dopo lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiari, all'esito di ulteriore udienza, l'estinzione dello stesso reato per il quale era intervenuta la condanna.

Pertanto, sussistendo ancora il titolo (costituito dalla sentenza o dal decreto penale di condanna) e fino a quando non vi sia una ulteriore pronuncia al riguardo da parte del giudice dell'esecuzione che, d'ufficio o su istanza di parte, non disponga diversamente, non viene meno il dovere, per l'Ufficio, di procedere al recupero delle spese processuali e di eventuale custodia del mezzo.

→ **modalità di recupero, per intero o forfettizzato, delle spese per compensi ai custodi dei beni sequestrati e agli amministratori giudiziari** DAG.16.08.2017.01533361.U

con particolare riferimento alle spese di custodia si rammenta che:

- l'art. 4 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che "1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. "2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della par te III del presente testo unico";

- l'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, qualifica come "spese ripetibili " le indennità di custodia;

- il successivo art. 150, commi 2 e seguenti, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare la restituzione dei beni sottoposti a sequestro, dispone che " La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che

siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a proceder e o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3 Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende".

- l'art. 204, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che "Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico", mentre il successivo comma 3, in merito alle spese di custodia, precisa che "Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti".

Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge che il regime del recupero delle spese di custodia è particolare rispetto a quello delle altre spese.

Esse, infatti, sono poste "in ogni caso" a carico dell'avente diritto per il periodo successivo al "trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione".

Allo stesso modo le spese degli amministratori giudiziari trovano la loro disciplina nel d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, in forza del quale "1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. 2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca. 3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato".

→ **Pagamento spese di custodia a seguito di dissequestro** DAG.05/02/2018.0024503.U

la nota in oggetto è a risposta al quesito di un collega Funzionario delegato che ha posto quesito visto che un magistrato del suo ufficio richiamando costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale allorché il sequestro venga revocato perché insussistenti i presupposti di esso giustificativi, le spese di custodia sono poste a carico dell'erario ha disposto che le somme già liquidate e corrisposte al custode vanno restituite al titolare del bene dissequestrato.

Per il ministero il provvedimento del magistrato, in quanto tale, va eseguito.

→ **Comunicazione del custode/delegato alla vendita immobiliare – Pagamento** provvedimento 27 marzo 2018 in Foglio Informativo n. 2/2018

Le notifiche eseguite dal custode delegato alla vendita seguono la disciplina prevista dalla circolare del 9 giugno 2003 per i notai e non possono considerarsi esenti, ma l'erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei servizi prestati dall'ufficiale giudiziario, avendo la parte già assolto il proprio onere con una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il pagamento dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 del Testo Unico sulle spese di giustizia (giò ricordare che la circolare 9 giugno 2003, n. 1/7853/44, emanata da questa Direzione

generale e citata nel quesito in esame, ha chiarito che “per le notifiche richieste dal notaio, nell’ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c. deve essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell’esecuzione nelle medesime procedure”.

¶ Gestione beni sequestrati

→ La materia è regolamentata nel Titolo terzo Capo primo e secondo del **DPR 115/05 TUSG artt. 149 -156** evidenziamo che:

- ✓ *la restituzione della cosa dissequestrata è condizionata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione salvo che la restituzione non avvenga a seguito di provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.*
- Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.*
- ✓ *Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.*
- ✓ *Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro. 3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.*
- ✓ *Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*
- ✓ *Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.*

→ **sequestro penale di cani a scopo probatorio o preventivo** DAG.14/07/2014.0098250.U

.....il pagamento delle spese relative alla custodia dei corpi di reato è rimesso all'esclusiva competenza e vantazione del magistrato che ha disposto il sequestro, il quale procede alla liquidazione delle indennità e di eventuali spese secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 59 del DPR 115/02 e che il comma 3 dell'art. 58 del citato DPR 115/02, prevede la possibilità di rimborsare eventuali spese documentate se indispensabili per la

specifica conservazione del corpo di reato, con logica conseguenza che non possono essere oggetto di rimborso quelle spese di carattere generale, che non assumono una valenza specifica ai fini della conservazione.

→ **recupero delle spese nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti** (art. 444 c.p.p.). DAG.30/03/2012.0046124.U

«Alcune sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pervenute a questa società, non contengono l'espressa condanna al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi.

L'art. 204 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 afferma che, nel caso di sentenza o di decreto ex artt. 445 e 460 c.p.p. si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

Questa società ritiene che, in caso di omessa condanna in sentenza al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi, l'ufficio giudiziario debba sottoporre al giudice competente il provvedimento affinché proceda alla sua correzione ex art. 130 c.p.p..

Si chiede conferma della correttezza della suddetta interpretazione».

Si conferma la correttezza dell'interpretazione esposta.

→ **sequestro spese in favore degli amministratori giudiziari in caso di revoca**

DAG.03/12/2019.0232033.U

in caso di revoca del sequestro i compensi liquidati in favore degli amministratori giudiziari gravano sullo Stato ex art. 42 comma 3 dlgs 6 settembre 2011 n. 159, la circostanza che nel caso di specie gli amministratori giudiziari abbiano materialmente ottenuto il pagamento delle proprie spettanze fa nascere in capo al titolare dell'immobile oggetto del sequestro poi revocato il diritto di ricevere dallo Stato quanto prelevato dal conto della gestione dell'immobile stesso per il pagamento dei predetti ausiliari del magistrato. .. tali compensi sono pacificamente da qualificare come spese di giustizia gravanti sul capitolo 1360..

‡ **Spese di Demolizione**

→ **Art. 169 tusc** (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. *La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.*

2. *Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero*

→ **Circolare 19 marzo 2008** - *Convenzione organizzativa per la demolizione immobili abusivi a mezzo del Genio Militare stipulata il 15 dicembre 2005, art. 3 [ancora in vigore vedi DAG.10/03/2022.0054700.U a pagina 630] capitolato per i lavori da compiersi nell'anno 2008; risposte a quesiti. 19 marzo 2008*

Il capitolato speciale per il 2008.

Si trasmette in allegato, ai sensi dell'art.3 della convenzione organizzativa in oggetto, il capitolato speciale delle opere di demolizione per l'anno 2008, elaborato di concerto tra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero della difesa.

Il capitolato è consultabile anche sul sito internet del Ministero della giustizia.

Risposte a quesiti.

Si coglie inoltre l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione della convenzione, sia riprendendo quanto già illustrato in precedenti circolari, sia dando risposta a nuovi quesiti formulati dagli uffici giudiziari, anche in via informale.

L'impiego delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa.

In linea generale, al fine di dare risposta a interrogativi concernenti i margini di utilizzabilità delle forze armate nell'attività di demolizione e ripristino, occorre anzitutto ricordare che la convenzione è stata stipulata in attuazione dell'art. 62 DPR 115/2002 (TU spese di giustizia) e vincola, sul piano amministrativo, tutte le amministrazioni che l'hanno sottoscritta: sia dunque il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari che abbiano scelto di procedere (alle demolizioni delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi) avvalendosi delle strutture tecnico-

operative dell'Amministrazione della difesa, sia le due altre Amministrazioni stipulanti, che sono tenute a fornire all'autorità giudiziaria procedente, nei limiti fissati dalla convenzione, tutto il supporto necessario a raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge.

La scelta del legislatore del 2002 è stata quella di fornire, sulla falsariga di quanto già sperimentato per altre attività di demolizione (v. art. 17 bis d.l. 13.5.1991, n. 152 conv. nella l. 203/91 per le opere abusive realizzate su suoli demaniali), una cornice normativa e organizzativa alla prassi precedente, fondata sull'art. 15 RD 30.1.1941, n. 12 e avallata dalla Corte di cassazione (Cass., sez. III, 18.05.1999, Strambi), di affidare alle forze armate gli interventi di demolizione che non riuscivano a eseguirsi nelle forme ordinarie.

Ne discende che, in presenza di un'espressa previsione normativa e dopo la stipula della convenzione, la possibilità di chiedere l'intervento delle forze armate ex art. 15 cit. deve considerarsi residuale e attivabile solo in presenza di situazioni di reale emergenza, che rendano improcrastinabile la demolizione o il ripristino. Non può invece essere richiesto per aggirare la convenzione e i suoi limiti, anche per i maggiori oneri economici che tale soluzione, non concordata in via amministrativa, comporterebbe.

D'altra parte, va ribadito che la demolizione e il ripristino rientrano pienamente, in base all'art. 62 DPR 115/02 e alla convenzione, tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, che vi adempirà nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla convenzione.

Organi ausiliari.

Con riferimento poi ad altri quesiti concernenti la possibilità di avvalersi di organi ausiliari, deve essere ribadito che la convenzione si limita a regolare i rapporti tra l'ufficio giudiziario procedente e le altre Amministrazioni dopo che il magistrato che cura l'esecuzione, nell'ambito della sua autonomia, abbia esercitato la scelta di avvalersi delle strutture tecnico-operative dell'Amministrazione della difesa.

Il capitolato oggi diffuso vuole costituire un utile ausilio rispetto a tale scelta, sulla quale tuttavia il Ministero della giustizia non può compiere valutazioni, che restano riservate all'autorità giudiziaria procedente (Cass., sez. III, 18.05.1999, cit.).

Ne discende che questo Ministero non può fornire indicazioni vincolanti sulla possibilità, per il magistrato che cura l'esecuzione, di avvalersi di un consulente tecnico per la previa quantificazione delle spese o su altri aspetti processuali. Si può solo osservare che la fase esecutiva di demolizione e ripristino sembra rientrare pienamente nel concetto di attività giudiziaria e nelle attribuzioni del pubblico ministero quale organo dell'esecuzione (Cass., sez. un., 19.6.1996, Proc. rep. Pret. Trani c. Monterisi), sì da rendere possibile l'esercizio di tutte le facoltà a lui riservate dalla legge.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ad altro quesito, relativo alla possibilità di avvalersi delle strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture per indagini, preventivi, consulenze. Anche in tal caso, tale possibilità sembra garantita dalle norme generali sulle attribuzioni del pubblico ministero, ma la decisione resta affidata ai singoli organi giudiziari procedenti.

Si avverte tuttavia, da un lato, che il Ministero delle infrastrutture già partecipa attivamente alla fase attuativa della convenzione organizzativa, nell'ambito della quale ha elaborato il capitolato oggi diffuso, e, dall'altro lato, che è intenzione di questo Ministero stipulare un'ulteriore convenzione con il Ministero delle infrastrutture, diretta a creare uno stabile collegamento tra i servizi territoriali e le procure della Repubblica.

In attesa di tali sviluppi, che dovrebbero portare alla redazione di protocolli operativi congiunti, potrebbe essere opportuno evitare iniziative autonome se non quando ritenuto assolutamente indispensabile ai fini della demolizione dell'opera o al ripristino dello stato dei luoghi.

Con riferimento ad altro quesito, in cui si chiede se il magistrato che cura l'esecuzione possa avvalersi per le demolizioni della Regione, quale organo sostitutivo del Comune, si tratta anche qui di una questione di interpretazione riservata all'autorità giudiziaria. Come tale, la sua risoluzione esula dalle competenze del Ministero, che è chiamato in questo settore esclusivamente a

fornire indicazioni circa l'attuazione della convenzione organizzativa e la riscossione delle spese di giustizia.

La convenzione organizzativa del resto si colloca in una fase del procedimento giudiziario nella quale l'intervento dell'autorità giudiziaria, quale organo che ordina la demolizione, prima, e cura l'esecuzione, poi, dipende proprio dall'inerzia degli enti pubblici territoriali deputati alla vigilanza edilizio-urbanistica e si presenta dunque come alternativo rispetto all'intervento cui sarebbero chiamati istituzionalmente tali enti.

Oneri assicurativi e liquidazione delle spese.

Ulteriori questioni, alle quali già in passato è stata data risposta, ma che continuano ad essere sollevate, riguardano il rimborso degli oneri assicurativi e la liquidazione delle spese di esecuzione per gli interventi compiuti dal Ministero della difesa.

1) Ora, rispetto agli oneri assicurativi, questo Dipartimento ritiene che debba essere operata una distinzione.

2) Per i danni cagionati a terzi, non vi è ragione che l'Amministrazione della giustizia stipuli apposite polizze in favore dell'Amministrazione della difesa. L'art. 6, comma 8 della convenzione sottoscritta tra i Ministeri già prevede infatti un espresso esonero di responsabilità dell'Amministrazione che procede alla demolizione e la contemporanea assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione della giustizia, con clausola liberatoria che il magistrato dell'esecuzione deve apporre sulla richiesta di intervento.

Per i danni subiti dal personale, dai mezzi e dal materiale dell'Amministrazione della difesa nel corso delle operazioni, va invece osservato che – alla luce dell'espressa previsione dell'art. 61 TU spese di giustizia – l'attività di demolizione degli immobili abusivi e riduzione in pristino rientra nell'attività istituzionale, ancorché non primaria, dell'Amministrazione della Difesa.

Il personale e i mezzi utilizzati a tale scopo sono gli stessi normalmente impiegati dall'Esercito in altre attività.

E' dunque da ritenere che gli eventuali danni siano indennizzabili sulla base delle coperture assicurative già poste in essere dall'Amministrazione della Difesa per i propri dipendenti e i propri beni.

In ogni caso, è da escludere che, al fine di garantire una copertura assicurativa di tipo "Kasko", sia l'Amministrazione della giustizia a dover stipulare apposita polizza in favore dell'Amministrazione della difesa.

Sarà eventualmente quest'ultima a provvedere, ponendo i relativi costi tra le spese di demolizione, da rifondere con decreto del magistrato che cura l'esecuzione.

3) Rispetto al secondo punto, il D.P.R. 115/2002 include le spese relative alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi tra le spese ripetibili (art. 5, lett. g) e disciplina il procedimento di pagamento dell'importo dovuto al soggetto che esegue tali attività secondo modalità analoghe a quelle previste per gli ausiliari del magistrato (art. 169).

Va tuttavia ricordato che la convenzione organizzativa regola all'art. 7 la materia degli oneri finanziari e dei rimborsi, tenendo conto di una modifica normativa intervenuta dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 115/2002, che consente di attingere, per il finanziamento delle attività di demolizione di opere abusive (ma non di ripristino dello stato originario dei luoghi), a un fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. dall'art. 32, comma 12 d.l. 269/03 conv. nella L.326/03 (Per opportuna conoscenza, si informa che la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ha emanato sull'argomento due circolari interpretative: la n. 1264 del 2 febbraio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 51 del 2 marzo 2006. e la n. 1254/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 260 del 5 novembre 2004).

La connessa documentazione contrattuale è disponibile sul sito www.cassaddpp.it, nella sezione Politiche di sviluppo\Prodotti\Fondo Demolizioni Opere Abusive.).

Tale possibilità appare di grande importanza ai fini del contenimento delle spese di giustizia.

La demolizione viene infatti finanziata attraverso un fondo estraneo al capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia e il recupero nei confronti dell'interessato, oltremodo difficile, è

operato dal Comune del luogo dove la demolizione deve avvenire. Onde consentire l'attivazione di tale meccanismo, l'art. 7 della convenzione organizzativa prevede quanto segue:

- dopo l'emissione del decreto ai sensi dell'art. 169 D.P.R. 115/2002, l'ufficio che dispone il pagamento sospende la compilazione dell'apposito modello previsto dall'articolo 177 dello stesso Testo Unico e trasmette senza ritardo copia del decreto al Comune del luogo dove l'intervento deve essere eseguito e alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., unitamente al provvedimento di demolizione, ai fini della concessione del finanziamento;*
- in caso di concessione, totale o parziale, del finanziamento, l'ufficio che dispone il pagamento ne dà comunicazione all'Amministrazione della difesa e la autorizza ad avvalersene presso il Comune interessato;*
- qualora il finanziamento, in tutto o in parte, non sia concesso, l'ufficio che dispone il pagamento, ottenuto dal Comune interessato il provvedimento della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. che rigetta, in tutto o in parte, la concessione del finanziamento, riavvia la procedura di pagamento nelle forme ordinarie previste dal D.P.R. 115/2002.*

Il procedimento così delineato appare in grado di contenere le spese relative a un'attività che si presenta di solito assai gravosa per l'erario, tanto per l'entità della spesa necessaria quanto per le difficoltà di recupero nei confronti del soggetto condannato.

Al fine di rendere effettiva la possibilità di attingere al Fondo presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. potrebbe essere utile, in caso di più demolizioni riguardanti il medesimo comune, contattare preventivamente l'amministrazione comunale interessata e programmare una serie di demolizioni, onde ottenere dalla Cassa DD.PP. un finanziamento cumulativo.

Si rammenta infine che, alla luce del citato art. 32, comma 12, la possibilità di attingere al Fondo esiste anche quando il magistrato che cura l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione sceglie di avvalersi di un'impresa privata, come è consentito dall'art. 61 del D.P.R. 115/2002. In tal caso, il procedimento da seguire in via analogica potrebbe essere quello delineato nella convenzione organizzativa.

Si coglie infine l'occasione per una fornire una precisazione concernente un errore materiale contenuto nell'art. 7, comma 12 della convenzione.

Laddove è scritto: "quando l'intervento è diretto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e quando l'intervento diretto alla demolizione di opere abusive ha, in tutto o in parte, esito infruttuoso...", il riferimento all'esito infruttuoso deve in realtà intendersi operato non già all'intervento di demolizione, ma alla procedura di finanziamento attraverso il fondo presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.

→DAG.10/03/2022.0054700.U risposte a quesiti in tema di liquidazioni spese di demolizione immobili abusivi nella fase dell'esecuzione

è stato chiesto di conoscere se la convenzione organizzativa del 15.12.2005 tra i ministeri della giustizia, delle infrastrutture e trasporti e della difesa in tema di demolizione di opere abusive sia ancora attuale e vi sia obbligo o meno di ricorrere, con riguardo alle spese, al Fondo per le demolizioni istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti..... se al fine di procedere alla liquidazione ex art.169 T.U. spese di giustizia sia preventivamente necessaria una specifica autorizzazione...

...in attuazione all'articolo 62 testo unico spese di giustizia il 15 dicembre 2005 è stata stipulata una convenzione organizzativa con il ministero delle infrastrutture e trasporti e ministero della difesa in tema di " razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia " atta ..ad individuare le modalità di intervento del ministero della Difesa per la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi disposte con le sentenze di condanna per reati edilizi e ambientali...

...non essendo mutato il quadro normativo di riferimento ed in assenza di indicazioni contrarie di fonte convenzionale amministrativa può segnalarsi come non vi sia motivo per ritenere non più attuali gli assetti organizzativi prefigurati dalla convenzione del 15 dicembre 2005..

ai sensi delle disposizioni della circolare del 15 marzo in tema di razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia ,,la demolizione viene finanziata attraverso un fondo estraneo

al capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia e il recupero nei confronti dell'interessato è operato dal Comune del luogo dove la demolizione deve avvenire.

Onde consentire l'attivazione di tale meccanismo l'art. 7 della convenzione organizzativa prevede che, dopo l'emissione del decreto ai sensi dell'art. 169 DPR 115/2002 l'ufficio che dispone il pagamento sospende la compilazione dell'apposito modello previsto dall'art. 177 dello stesso testo unico e trasmetta senza ritardo copia del decreto al comune del luogo doive l'intervento deve essere eseguito e alla Cassa Depositi e Prerstiti spa unitamente al provvedimento di demolizione ai fini della concessione del finanziamento.

In caso di concessione totale o parziale del finanziamento l'ufficio che dispone il pagamento ne da comunicazione all'amministrazione della difesa e la autorizza ad avvalersene presso il comune interessato.

Qualora il finanziamento in tutto o in parte non sia concesso l'ufficio che dispone il pagamento ottenuto dal Comune interessato il provvedimento della Cassa Depositi e prestiti che rigetta in tutto o in parte la concessione del finanziamento riavvia la procedura di pagamento nelle forme ordinarie previste dal DPR 115/2002... né residuano dubbi sulla possibilità di attingere al predetto Fondo anche nei casi in cui il magistrato procedente scelga di avvalersi di impresa privata (ex art. 61 tu) in tal caso il procedimento da seguire in via analogica potrebbe essere quello deliniato dallo convenzione organizzativa..

I predetti atti di indirizzo sottolineano dunque nell'ottica del contenimento delle spese di giustizia l'opportunità di reperire i fondi necessari alla demolizione ricorrendo sia pure per il tramite del comune ove si trova l'immobile da demolire in prima battuta al Fondo Demolizione istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e solo in caso di rigetto (totale e/o parziale) della richiesta di finanziamento , dunque in via sussidiaria, valendosi della procedura di pagamento delle spese di giustizia come delineato dal testo unico..resta fermo in ogni caso che la valutazione degli importi liquidabili rientra a pieno titolo tra le attribuzioni proprie dell'autorità giudiziaria e afferisce alla sfera di esercizion delle funzioni giurisdizionali...

¶ Convenzione tra Ministero della Giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A.

N.B. integrato con le modifiche conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 22 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)

Convenzione tra Ministero della giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

28 dicembre 2017

Il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, via Arenula, n.70, C.F. 80184430587, in persona del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia pro tempore Raffaele Piccirillo e del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi pro tempore Gioacchino Natoli;

e

Equitalia Giustizia S.p.A., con sede legale in Roma, viale di Tor Marancia n.4, P.IVA 09982061005, rappresentata dall'amministratore delegato Paolo Bernardini, domiciliato per la carica ove sopra

Premesso che:

- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili", prevede che l'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le medesime disposizioni del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, il Ministero della Giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese previste dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nonché con riferimento alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi, provvede alla gestione del credito mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e successive modificazioni; b) iscrizione a ruolo del credito;
- il comma 369 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 dispone che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma;
- ai sensi del comma 373 del predetto articolo 1 della legge n. 244 del 2007, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della Giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria;
- in data 29 aprile 2008 è stata costituita la società Equitalia Giustizia S.p.A., interamente partecipata da Equitalia S.p.A., a sua volta precedentemente costituita in esecuzione del citato articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 203 del 2005;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 11, lettera b) del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A. detenute da Equitalia S.p.A. sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. La società, partecipata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione, attribuite a Equitalia Giustizia S.p.A.;

- il Ministero dichiara di essere stato messo al corrente dell'esistenza di un considerevole arretrato nella lavorazione delle partite di credito da parte della società, segnatamente nel settore civile, generato dalla circostanza che Equitalia Giustizia S.p.A., con l'attuale struttura del ramo d'azienda dedicato al recupero crediti, non riesce a smaltire completamente la sopravvenienza annuale;
- per lo smaltimento di tale magazzino arretrato, oggetto di monitoraggio ai sensi dell'art. 28- bis della presente convenzione, si provvederà con un separato piano, all'esito della determinazione della consistenza effettiva dello stesso quantificata al momento in cui Equitalia Giustizia S.p.A. avrà adeguato la propria struttura in misura tale da garantire lo smaltimento corrente di tutta la sopravvenienza;
- per tutto il periodo transitorio, come definito dalla presente convenzione, entro il quale Equitalia Giustizia S.p.A. dovrà provvedere ad adeguare la propria struttura, il Ministero, nella valutazione dei tempi di lavorazione delle partite di credito, si impegna a tenere conto dell'attuale inadeguatezza delle risorse della società;

convengono quanto segue:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intendono per:
 - a. "Ministero": il Ministero della Giustizia;
 - b. "società": Equitalia Giustizia S.p.A.;
 - c. "parti": i soggetti contraenti la presente convenzione;
 - d. "ufficio": la struttura amministrativa dell'ufficio giudiziario competente alla riscossione delle spese di giustizia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
 - e. "istituto": l'istituto penitenziario competente;
 - f. "Testo Unico": il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
 - g. "registro SIAMM" (da maggio 2025 SPEDiGIUS): il Sistema Informativo per le Amministrazioni, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, modello 3 SG.

Art. 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le parti in ordine alla gestione del credito relativo alle spese previste dal Testo Unico, alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi, nonché alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data.
2. Il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché delle sanzioni pecuniarie civili e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore.
3. La società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall'ufficio, nonché all'annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS) fino al pagamento. In caso di pagamento, la società provvede all'eliminazione del credito dal registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS), qualora la stessa non consegua ad una funzionalità automatica del sistema informatico.
4. La società provvede, altresì, sulla base dei dati comunicati dagli istituti, alla annotazione nel registro SIAMM (da maggio 2025 SPEDiGIUS) e all'iscrizione a ruolo delle spese di mantenimento in carcere.
5. Le attività successive alla comunicazione di inesigibilità del debitore, trasmessa dall'agente della riscossione, sono di competenza dell'ufficio ovvero dell'istituto, che esercitano i poteri di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
6. La società, nell'applicazione della normativa relativa all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, si attiene alle circolari interpretative emanate dal Ministero.

7. Il Ministero trasmette alla società le note e circolari adottate in materia di spese di giustizia attinenti l'oggetto della presente convenzione e si impegna a condividere con la stessa eventuali modifiche dei sistemi informativi suscettibili di produrre effetti sull'attività della società.

Art. 3

Comunicazioni

1. Le formali comunicazioni e la trasmissione degli atti tra uffici e società e tra istituti e società sono effettuate mediante sistema informativo condiviso, integrato al registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS), con indicazione della data dell'invio e di quella della ricezione nonché dei dati identificativi dei rispettivi operatori.

Art. 4

Commissione paritetica

1. Presso il Ministero è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle parti, delle attività oggetto della presente convenzione e dei rapporti tra uffici e società, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
 - a. interpretazione della convenzione;
 - b. monitoraggio delle attività di competenza della società, su richiesta di quest'ultima o dell'amministrazione, per eventuali interventi correttivi;
 - c. proposte di modifiche o integrazioni del contenuto della presente convenzione;
 - d. integrazioni e modifiche dei modelli allegati alla presente convenzione, su richiesta della stessa società o dell'amministrazione, che non incidono sull'oggetto e la struttura della presente convenzione.
2. La commissione è composta in pari numero da rappresentanti del Ministero e della società; i rappresentanti del Ministero sono designati dal Gabinetto, dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia e dall'Ispettorato Generale.
3. La commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Ministero, è costituita con provvedimento dirigenziale del Ministero e il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento allegato alla presente convenzione.
4. La commissione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 5

Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito

1. L'ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione:
 - a. nota di trasmissione di cui all'allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all'allegato modello Ai, per il processo civile;
 - b. copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito;
 - c. copia del foglio notizie relativo a ogni fase e grado del processo anche se negativo;
 - d. copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull'esistenza, sulla struttura e sulla quantificazione del credito.
2. L'ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello B, copia degli atti e dei provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all'iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l'eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS).

Art. 6

Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

1. Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A1, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.
2. La società procede:
 - a. entro il termine previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato modello C;
 - b. al verificarsi della condizione di cui all'articolo 213 del Testo Unico, nel medesimo termine di cui alla precedente lett. a), all'iscrizione a ruolo del credito.

3. Ai fini del computo dei termini di cui al comma 2, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.
4. La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1- bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS), decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.
5. La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D.

Art. 7

Articolo non più in vigore a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)

Art. 8

Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi

1. L'ufficio comunica alla società, ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate a terzi, di cui all'articolo 187 del Testo Unico, l'importo che deve essere riscosso ed i dati anagrafici del debitore con la nota di cui all'allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all'allegato modello Ai, per il processo civile.

Art. 9

Pagamenti volontari

1. L'ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all'allegato modello A, per il processo penale o quella di cui all'allegato A1, per il processo civile, unitamente agli atti necessari alla quantificazione, anche l'istanza di pagamento volontario presentata dal debitore. La società provvede entro 30 giorni dalla ricezione degli atti alla quantificazione del credito ed alla sua annotazione nel registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS).
2. Se l'istanza di pagamento volontario interviene dopo la trasmissione del fascicolo alla società, l'ufficio trasmette la relativa documentazione con la nota di cui all'allegato modello B. La società, ove non abbia già provveduto, procede alla annotazione della partita di credito nel registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS).
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l'ufficio consegna al debitore il modello F23 previsto dal registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS).
4. La società provvede inoltre all'annotazione, nello stesso registro, dell'avenuto pagamento e a trasmettere la disposizione di discarico al competente agente della riscossione. Provvede altresì alla eliminazione del credito dal registro, previa acquisizione della rendicontazione.
5. In ogni caso l'istanza di pagamento volontario non sospende l'iscrizione a ruolo.

Art. 10

Dati anagrafici dei debitori

1. L'ufficio, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A, per il processo penale o quella di cui all'allegato A1, per il processo civile, comunica i dati anagrafici del debitore ove non presenti nei provvedimenti o negli atti che vengono trasmessi alla società.
2. Limitatamente ai crediti relativi al contributo unificato, la società valida i dati anagrafici ed il codice fiscale del debitore mediante la consultazione dell'anagrafe tributaria mentre, per i restanti crediti, a tale attività provvede Agenzia delle entrate - Riscossione, in sede di lavorazione della minuta di ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321. Nel caso quest'ultima scarti la partita, la società verifica l'eventuale esistenza di errori materiali nell'acquisizione dei dati.
3. Se, all'esito della verifica, tali dati risultano confermati, ma il debitore non è in possesso del codice fiscale, la società provvede alla richiesta di attribuzione allo stesso.
4. Qualora non sia possibile attribuire il codice fiscale ai sensi del precedente comma, la società, con la nota di cui all'allegato modello F, ne dà comunicazione all'ufficio.

Art. 11

Regolarizzazione degli atti

1. La società, qualora rilevi errori o incongruenze dei dati presenti negli atti trasmessi dall'ufficio, ne dà comunicazione all'ufficio stesso, utilizzando l'allegato modello G.
2. Il termine previsto dall'articolo 12, comma 2, per l'iscrizione a ruolo è interrotto con la richiesta di regolarizzazione degli atti trasmessa dalla società entro il termine di cui all'articolo 28, comma 1,

lettera b), primo periodo, e decorre nuovamente a seguito della comunicazione della risposta dell'ufficio. Qualora la richiesta della società intervenga oltre detto termine, la stessa società deve procedere all'iscrizione a ruolo entro il termine di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), secondo periodo.

Art. 12

Iscrizione della partita di credito e formazione del ruolo

1. La società, acquisiti gli atti ed effettuata la verifica dei dati identificativi del debitore nei termini sopra indicati, procede alla quantificazione delle spese processuali, all'annotazione della partita di credito relativa alle spese processuali, alle sanzioni pecuniarie nel registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS).
2. Fatti salvi i casi di regolarizzazione di cui all'articolo 11, la società effettua l'iscrizione a ruolo entro il termine previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a); ai fini del computo di tale termine, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.
3. Le parti concordano che, nei seguenti casi, si provveda in via prioritaria all'annotazione della partita di credito e all'iscrizione a ruolo:
 - a. quando si tratti di ammende;
 - b. quando si tratti di multe, qualora fra la data di invio della nota e la scadenza del termine di estinzione della pena pecuniaria intercorra un termine non superiore a sessanta mesi;
 - c. in tutti gli altri casi, quando fra la data di invio della nota e la scadenza del termine di prescrizione del credito intercorra un termine non superiore a dodici mesi.

In tali casi, alla società non potrà, comunque, essere ascritta alcuna responsabilità per l'eventuale prescrizione o estinzione della pena, qualora la stessa società abbia rispettato il termine previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a).

Art. 13

Sottoscrizione del ruolo

1. I ruoli formati dalla società sono sottoscritti, anche mediante firma elettronica, dal responsabile del procedimento appartenente alla società delegato dai titolari degli uffici e degli istituti.
2. La società consegna i predetti ruoli, ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, ad Agenzia delle entrate - Riscossione.

Art. 14

Sospensione della riscossione delle spese processuali a seguito di istanza di remissione del debito

1. L'ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all'allegato modello A o quella di cui all'allegato modello B, la comunicazione della presentazione dell'istanza di remissione del debito di cui all'articolo 6 del Testo Unico e il relativo provvedimento di decisione del magistrato di sorveglianza.
2. La società, ricevuta la comunicazione dell'istanza, se il credito non è ancora iscritto a ruolo, provvede all'annotazione della partita di credito nel registro e all'iscrizione a ruolo del credito, ad eccezione delle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima, per le quali la riscossione rimane sospesa fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. In caso di accoglimento dell'istanza, la società provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza e procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale credito residuo.
3. Se il credito è già iscritto a ruolo, la società sospende la riscossione sino alla ricezione della comunicazione dell'ufficio relativa alla decisione sull'istanza di remissione, limitatamente alle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima. In caso di accoglimento dell'istanza, provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, trasmettendo la disposizione di discarico, totale o parziale, del credito già sospeso al competente agente della riscossione.
4. Qualora l'accoglimento dell'istanza comporti l'estinzione dell'intero credito, la società provvede anche alla eliminazione dello stesso dal registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS).
5. In caso di rigetto dell'istanza, la società riattiva la procedura di riscossione non appena ricevuto il provvedimento negativo del magistrato.

Art. 15

Sospensione amministrativa del ruolo

1. Il provvedimento di sospensione amministrativa del ruolo adottato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 215 del Testo Unico viene trasmesso alla società con la nota di cui all'allegato modello B per l'annotazione nel registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS) e la comunicazione all'agente della riscossione.

2. La revoca del provvedimento di sospensione amministrativa adottato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 215 del Testo Unico ovvero il provvedimento di annullamento totale o parziale del credito sono trasmessi alla società con la nota di cui all'allegato modello B per l'annotazione nel registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS) e la comunicazione all'agente della riscossione.

Art. 15 bis

Modalità di gestione delle richieste di annullamento in autotutela

1. Le richieste di annullamento o di sospensione in autotutela, di seguito "richieste", relative agli atti notificati, utilizzando gli allegati modelli C e D, sono inoltrate alla società che le trasmette con l'allegato modello H all'ufficio che, a sua volta, comunica alla stessa società con l'allegato modello I la propria decisione e le relative motivazioni, nonché, in caso di accoglimento totale o parziale, le conseguenti disposizioni di annullamento della partita di credito; se l'ufficio, ai fini della decisione, ha l'esigenza di acquisire dati, informazioni o documenti non presenti nel sotto-fascicolo inviato né sul SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS), ma in possesso della società, li richiede a quest'ultima.
2. La società, utilizzando l'allegato modello L, comunica al richiedente per conto dell'ufficio, via PEC ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento la decisione assunta dallo stesso ufficio e le relative motivazioni; in caso di accoglimento totale o parziale della richiesta, provvede altresì a dare esecuzione alle conseguenti disposizioni di annullamento della partita di credito.
3. Se la richiesta perviene erroneamente all'ufficio, quest'ultimo la trasmette alla società con l'allegato modello I, con il quale comunica altresì la propria decisione e le relative motivazioni e si applicano le previsioni dei commi 1 e 2.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche alle richieste aventi ad oggetto le cartelle di pagamento derivanti da ruoli sottoscritti dalla società. Se tali richieste sono formulate ai sensi dell'articolo 1, commi da 537 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasmesse dal competente agente della riscossione all'ufficio. Qualora la decisione di quest'ultimo sia di rigetto totale o parziale, la società provvede anche ad invitare lo stesso agente della riscossione a riprendere in tutto o in parte l'attività di recupero delle partite di credito iscritte a ruolo.

Art. 16

Comunicazioni alla Ragioneria dello Stato

1. La società comunica alla competente Ragioneria dello Stato, ai sensi dell'articolo 214 del Testo Unico, le cause di sospensione o di estinzione della riscossione sopravvenute dopo l'iscrizione a ruolo.

Art. 17

Rilascio certificazioni

1. L'ufficio rilascia le certificazioni sulla base delle risultanze del registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS).
2. comma non più applicabile a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)

Art. 18

Reiscrizione dei crediti a ruolo

1. La società provvede, ai sensi dell'articolo 231 del Testo Unico e secondo i criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero, alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ed eliminati dal registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS).

Art. 19

Contenzioso

1. La società, relativamente alle controversie promosse nei suoi confronti in relazione all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione nelle quali l'ufficio non è stato chiamato in giudizio, deve trasmettere tempestivamente alla Direzione Generale degli Affari giuridici e legali del Ministero:
 - a. i ricorsi e gli atti di citazione ad essa notificati, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite nei confronti dello stesso Ministero;
 - b. le sentenze, anche non definitive, emesse dall'autorità giudiziaria

Art. 20

Ritiro degli atti presso gli uffici

1. Sino al 30 giugno 2018, la società provvede al ritiro presso gli uffici degli atti di cui all'articolo 5. Per svolgere tale attività e quelle di trasporto e scansione elettronica degli stessi atti, la società, a tutela del rilevante interesse pubblico al corretto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione ed alla gestione in forma riservata di adempimenti connessi all'esercizio della funzione di amministrazione della giustizia, è tenuta ad avvalersi esclusivamente di soggetti che:

- a. dispongano di stabili strutture operative, idonee ad effettuare le stesse attività, in tutti i comuni in cui hanno sede gli uffici giudiziari;
 - b. siano a prevalente partecipazione pubblica e comunque soggette all'influenza dominante di cui all'articolo 3, comma 28, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c. abbiano maturato una specifica esperienza di almeno dieci anni nell'esercizio delle predette attività.
2. La società deve procedere all'affidamento delle attività indicate al comma 1 entro il sessantesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della presente convenzione e mantiene, nei confronti del Ministero, l'esclusiva responsabilità dello svolgimento di tali attività.
 3. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 3, i termini per l'iscrizione a ruolo da parte della società decorrono dal giorno di ritiro dei relativi atti. Salvo diverso accordo tra le Parti, ai sensi del comma 4 del presente articolo, tale ritiro deve essere effettuato presso ciascun ufficio, almeno con periodicità settimanale, in conformità ad un programma comunicato dalla società al Ministero; in caso di mancato rispetto di tale programma, i predetti termini decorrono in ogni caso dal giorno di ritiro settimanale stabilito per il singolo ufficio nello stesso programma.
 4. Tenuto conto del numero di atti da trasmettere alla società ed ai fini di una maggiore economicità e di una maggiore efficienza del servizio, le Parti si riservano di individuare uffici con riferimento ai quali:
 - a. il ritiro degli atti presso l'ufficio è effettuato dalla società con cadenza diversa da quella settimanale;
 - b. gli atti sono trasmessi dall'ufficio alla società mediante posta elettronica certificata ovvero via web.
 5. La società si riserva di restituire gli atti agli uffici dopo averne completato la scansione elettronica.

Art. 21

Disposizioni particolari relative alle spese di mantenimento in carcere

1. L'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto trasmette senza ritardo l'allegato modello A2 ovvero, ove sussista la necessità di comunicare ulteriori posizioni debitorie, l'allegato mod. A3 alla società che, entro il termine previsto dall'art. 28, comma 1, lettera a) dalla ricezione di tale comunicazione, procede all'annotazione del credito nel registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDI GIUS) ed all'iscrizione a ruolo; ai fini del computo di tale termine, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.
2. In caso di atti e provvedimenti che incidono sull'esistenza, sulla struttura o sulla quantificazione del credito, l'Istituto, utilizzando l'allegato modello B1, li trasmette senza ritardo alla società. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l'eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDI GIUS).

Art. 22

Verifiche e monitoraggio

1. In occasione delle verifiche presso gli uffici giudiziari, il Ministero, anche avvalendosi del proprio Ispettorato Generale, può chiedere alla società di fornire dati e documenti, anche non presenti nel registro SIAMM(da maggio 2025 SPEDI GIUS), relativi alle attività da essa svolte in esecuzione della presente convenzione e la società si impegna a fornire quanto richiesto entro trenta giorni.

Art. 23

Contributo per la copertura dei costi

1. Per le prestazioni rese in esecuzione della presente convenzione e tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, il Ministero riconosce alla società un contributo annuo pari all'importo necessario alla copertura delle spese occorrenti per la gestione del servizio, con separata indicazione della quota parte destinata alla copertura delle spese del personale.
2. La società adotta un piano triennale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società con cadenza annuale e comunicato al Ministero, nel quale è indicato l'ammontare delle spese di gestione previsto per l'anno successivo; tale piano è redatto sulla base della previsione del numero di note da lavorare, avuto riguardo alla media delle note ricevute dalla società nel biennio precedente l'anno di approvazione del piano. La società si impegna a tenere conto di eventuali osservazioni al piano formulate dal Ministero.
3. Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 28-bis, le Parti, tenendo conto degli importi occorrenti per la gestione del servizio in funzione della stabilizzazione della struttura organizzativa della società, concordano con cadenza triennale un tetto annuo massimo di contribuzione, derogabile

soltanto in presenza di circostanze obiettive e non prevedibili, evidenziate nel piano di cui al comma 2 del presente articolo, e con l'approvazione esplicita del Ministero.

Art. 24

Modalità di incasso del contributo

1. La società percepisce il contributo annuo ad essa spettante incassando mensilmente, a titolo di acconto e salvo conguaglio, una somma pari a 1/12 dell'ammontare delle spese di gestione previste nel piano di cui all'articolo 23, comma 2; tale somma è versata alla società dagli agenti della riscossione, a valere sugli incassi da essi ottenuti mediante ruolo e mediante modello F23, utilizzando le somme provenienti dai codici tributo comunicati dal Ministero.
2. In caso di variazioni nelle modalità di utilizzazione dei predetti codici tributo o, comunque, delle modalità di versamento delle somme relative agli stessi codici, anche in esecuzione del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, il Ministero si impegna a concordare tempestivamente con la società le eventuali modifiche da apportare al comma 1, al fine di assicurare la tempestiva remunerazione ad essa spettante.
3. Con il bilancio d'esercizio, trasmesso al Ministero entro il quindicesimo giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea, si verifica l'ammontare definitivo delle spese sostenute dalla società per la gestione del servizio nell'anno precedente e si determina l'importo del conguaglio a debito o a credito della stessa società rispetto alle somme da essa incassate a titolo di acconto; fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, qualora l'ammontare definitivo delle spese di gestione superi di oltre il 10% quello indicato nel piano triennale di cui all'articolo 23, comma 2, la società trasmette al Ministero, unitamente al proprio bilancio di esercizio, una relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, nella quale sono specificati i motivi dello scostamento.
4. La società, se ha incassato in acconto un importo inferiore a quello del contributo che risulta dovuto ai sensi del comma 3:
 - a. a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'attività svolta, incassa il conguaglio ad essa spettante con le modalità previste dal comma 1;
 - b. entro la fine del mese successivo a quello in cui ha incassato il conguaglio, presenta al Ministero un rendiconto delle somme percepite a tale titolo.
5. Se la società, invece, ha incassato in acconto un importo superiore a quello del contributo che risulta dovuto ai sensi del comma 3, effettua il relativo versamento allo Stato a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'attività svolta, con modalità appositamente concordate con il Ministero; in tal caso, sono consentiti il versamento rateale e la compensazione, totale o parziale, con le somme che la società incassa ai sensi del comma 1.
6. La società presenta al Ministero, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, un rendiconto delle somme incassate nell'anno precedente a titolo di remunerazione per il servizio reso.

Art. 25

Funzionamento del SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS)

1. Il Ministero assicura la funzionalità del SIAMM(da maggio 2025 SPEDiGIUS)

Art. 26

Criticità gestionali e inadempimenti contrattuali

1. La società è responsabile per danni che costituiscano conseguenza dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, salvo che non derivino da forza maggiore.
2. Qualora il Ministero riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla società via PEC l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, se ha lavorato oltre i termini previsti dalla presente convenzione più del 10% delle note di trasmissione ricevute nell'anno precedente, la società trasmette al Ministero una relazione, nella quale espone le motivazioni dei ritardi, comunica in quale misura le lavorazioni non tempestive sono state nel frattempo concluse e indica le misure correttive adottate o che intende adottare.
4. Ricevuta la relazione di cui al comma 3, il Ministero può chiedere alla società ulteriori dati e informazioni e, qualora emerga una situazione di significativa criticità, può altresì raccomandare alla società di adottare misure correttive diverse da quelle indicate da quest'ultima.
5. Se riceve la raccomandazione di cui al comma 4, la società è tenuta:
 - a. entro un mese, a trasmettere al Ministero un piano di intervento, approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- b. successivamente, ad aggiornare il Ministero sullo stato di attuazione del predetto piano.
6. Se, al termine della procedura prevista dai commi 4 e 5, le criticità rilevate non risultano superate, il Ministero può procedere ai sensi del comma 2.

Art. 27

Tutela della riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere entrambe titolari dei dati trattati nello svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione.
2. La società si impegna a trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse al Padempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Sino al 30 giugno 2018, la società è tenuta a far assumere analogo impegno al soggetto affidatario dell'attività di cui all'articolo 20 che deve, altresì, obbligarsi a provvedere alla distruzione degli atti ritirati presso gli uffici, se non restituiti a questi ultimi dopo la scansione elettronica, sempre con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, entro dieci giorni dalla scansione elettronica.

Art. 28

Termini

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28-bis:

- a. i termini di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), all'art. 12, comma 2, e all'art. 21, comma 1, sono fissati in trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte della società; in ogni caso non costituisce ritardo rilevante ai sensi dell'art. 26, comma 3 della presente convenzione la lavorazione di note di trasmissione effettuata entro novanta giorni dalla data di ricezione, a meno che si tratti di note relative ai crediti, di cui all'art. 12, comma 3;
- b. in caso di richiesta di regolarizzazione degli atti da parte della società, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, se tale richiesta viene trasmessa entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il termine per l'iscrizione a ruolo si interrompe e decorre nuovamente a seguito della comunicazione di risposta dell'ufficio. Qualora la richiesta della società venga trasmessa oltre trenta giorni, la società deve procedere all'iscrizione a ruolo entro quindici giorni dalla risposta dell'ufficio;
- c. se, in ciascun mese solare, le note trasmesse concernenti crediti di imminente prescrizione o estinzione superano il 30% delle note trasmesse alla società, la soglia di irrilevanza del ritardo di cui alla lettera a) è aumentata di un terzo.

Art. 28-bis

Efficacia, periodo transitorio e modifiche della convenzione

1. La presente convenzione è immediatamente efficace, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 26, commi 2, 3, 4, 5 e 6, che entreranno in vigore al termine di un periodo transitorio che si concluderà, al più tardi, il 31 dicembre 2018.
2. Per monitorare la conclusione del periodo transitorio, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente, entro il 30 aprile 2018 ed il 30 settembre 2018, una valutazione dei dati sulla adeguatezza della struttura di Equitalia Giustizia S.p.A. rispetto ai flussi di lavoro, sul numero di note ricevute dalla società nel biennio 2016-2017 e sulla composizione di tali note per anno di irrevocabilità del titolo di credito, valutando l'adozione delle eventuali misure che si rendano necessarie per giungere il prima possibile alla conclusione di tale periodo.
3. Qualora nel corso di applicazione della presente convenzione mutino in modo rilevante e per motivi impreveduti le condizioni nelle quali la società esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.

Art. 29

Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata di dieci anni, rinnovabili tacitamente, decorrenti dalla data di sottoscrizione delle modifiche alla presente convenzione.

Art. 30

Composizione delle controversie insorte in sede di applicazione della convenzione

1. Al fine di favorire una composizione bonaria delle eventuali controversie ed in armonia con il principio di buona fede contrattuale, in caso di contrasti che dovessero insorgere in ordine

all'esecuzione e all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le Parti si impegnano, ove gli stessi non siano stati definiti dalla commissione paritetica di cui all'articolo 4, a comunicarsi reciprocamente gli eventuali motivi di contestazione.

2. Le Parti formuleranno le contestazioni in forma scritta, specificando espressamente le ragioni su cui le stesse si fondano, nonché l'esatto contenuto della pretesa.
3. La controparte sarà tenuta a fornire adeguata risposta nella medesima forma nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione.
4. Per la composizione bonaria della controversia è convocato, d'intesa tra le Parti, un incontro avente finalità conciliative, cui parteciperanno l'amministratore delegato della società ed i capi dipartimento che hanno sottoscritto la convenzione, da tenersi nei trenta giorni successivi alla ricezione della risposta alla contestazione.
5. Le Parti si obbligano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo l'eventuale conclusione infruttuosa dell'incontro conciliativo di cui sopra.

Roma, 28 dicembre 2017

per il Ministero della giustizia

Il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Raffaele Piccirillo

In delega del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi

Barbara Fabbrini

per Equitalia Giustizia S.p.A.

l'Amministratore delegato

Paolo Bernardini

|| TESTO UNICO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche ed integrazioni)

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 139 del 15 Giugno 2002)

AGGIORNATO AL 1 GENNAIO 2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;

UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

- articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità;
- articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
- articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza;
- articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 è compresa perché già contenuta nella normativa originaria;
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi.

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria.

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto:

Testo unico in materia di spese di giustizia

(D.P.R. 115/2002)

Parte I

Disposizioni generali

Titolo I

Oggetto e definizioni

ART. 1 (L)

(Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

ART. 2 (L)

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.

2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

ART. 3 (R)

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

- a) "*magistrato*" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- b) "*magistrato professionale*" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;
- c) "*magistrato onorario*" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
- d) "*giudice popolare*" è il componente non togato nei collegi di assise;
- e) "*esperto*" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
- f) "*ufficio giudiziario*" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- g) "*ufficio*" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
- h) "*ufficio finanziario*" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;
- i) "*funzionario addetto all'ufficio*" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;
- l) "*ufficiale giudiziario*" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
- m) "*notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario*", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
- n) "*ausiliario del magistrato*" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;
- o) "*processo*" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
- p) "*processo penale*" è il procedimento o processo penale e penale militare;
- q) "*amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito*" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
- r) "*annotazione*" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
- s) "*prenotazione a debito*" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
- t) "*anticipazione*" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
- u) "*sanzione pecuniaria processuale*" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
- v) "*sanzione amministrativa pecuniaria*" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- z) "*concessionario*" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Titolo II
Disposizioni generali relative al processo penale

ART. 4 (L)

(Anticipazione delle spese)

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

ART. 5. (L)

(Spese ripetibili e non ripetibili)

1. Sono spese ripetibili:
 - a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
 - b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
 - c) le spese e le indennità per i testimoni;
 - d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;
 - e) le indennità di custodia;
 - f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
 - g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
 - h) le spese straordinarie;
 - i) le spese di mantenimento dei detenuti;*i-bis*) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.
2. Sono spese non ripetibili:
 - a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
 - b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

ART. 6 (L)

(Remissione del debito)

1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

ART. 7 (R)

(Rogatorie all'estero)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

Titolo III

Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 8 (L)

(Onere delle spese)

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

Art. 8-bis (L)

(Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui e' parte il pubblico ministero). –

1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.

2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.»;

Parte II

Voci di spesa

Titolo I

Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario ⁽¹⁾

(1) Rubrica modificata dal decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 164

ART. 9. (L)

(Contributo unificato)

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

ART. 10. (L)

(Esenzioni)

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa [mutando il precedente indirizzo per il ministero della giustizia DAG.19/12/2024.0261608.U " l'esenzione di cui all'art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall'età della stessa.].

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V del codice di procedura civile.

4. abrogato

5. abrogato

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, eguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato.

ART. 11. (L)

(Prenotazione a debito del contributo unificato)

1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

ART. 12. (L)

(Azione civile nel processo penale)

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

ART. 13. (L)
(Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile»;
- b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice;
- c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
- e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000 .

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'*articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile*.

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30.

1-sexies. Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

4.(abrogato).

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650. ⁽¹⁹⁾ 6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28

b) euro 60 per controversie di valore 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

6-quinquies. Per le controversie di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:

a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.

ART. 14. (L)
(Obbligo di pagamento)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge ;

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito .

3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.

ART. 15. (L)

(Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato)

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

ART. 16. (L)

(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.

1-ter. *abrogato*

ART. 17. (L)

(Variazione degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

ART. 18. (L)

(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale con la sola esclusione dei certificati penali non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile,

compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e del processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

Art. 18-bis Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il contributo è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo II

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo I

Disposizioni generali

ART. 19 (R)

(Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

ART. 20 (L)

(Indennità di trasferta)

1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.

2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.

3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 21 (R)

(Calcolo delle distanze)

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

ART. 22 (R)

(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)

1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.

Capo II

Notificazioni nel processo penale

Sezione I
Norme generali
ART. 23 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34

ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)

1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 25. (L)
(Importo dei diritti) (1)

abrogato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69

ART. 26. (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,62 compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 1,58 e di euro 2,37 .
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti
ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Sezione I
Norme generali
ART. 28 (L)
(Contestualità di trasferte)

1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

ART. 29 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie all'erario nel processo civile)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa con le modalità di cui all'articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della *legge 2 aprile 1958, n. 319*, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione

mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

ART. 31 (L)

(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Sezione III

Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 32 (L)

(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalità di cui articolo 197, comma 1-bis i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'*articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533*, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.

ART. 33 (L)

(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

ART. 34 (L)

(Importo dei diritti)

1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
 - a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
 - b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
 - c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

ART. 35. (L)

(Importo dell'indennità di trasferta)

1. L'indennità di trasferta è stabilita nella seguente misura:
 - a) fino a 6 chilometri euro 2,37 ;
 - b) fino a 12 chilometri euro 4,31 ;
 - c) fino a 18 chilometri euro 5,96 ;
 - d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,26 .

ART. 36 (L)

(Maggiorazioni per l'urgenza)

1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.

Capo IV

Atti di esecuzione nel processo civile

ART. 37 (L)

(Diritto di esecuzione)

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
- b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
- c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

ART. 38 (L)

(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)

1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.

Titolo III

Spese di spedizione

ART. 39 (R)

(Spese di spedizione)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :

- a) i compensi, anche forfettizzati;
- b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
- c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

Titolo IV

Diritto di copia e diritto di certificato

ART. 40. (L)

(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.

1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile

1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. [il comma 16 bis è stato abrogato con la riforma Cartabia]

Titolo V

Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

ART. 41 (L)

(Trasferte di magistrati professionali e onorari)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 42 (L)

(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)

1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 43 (L)

(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 44 (L)

(Trasferte degli ufficiali giudiziari)

1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

Titolo VI

Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 45 (L)

(Indennità per testimoni residenti)

1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.

ART. 46 (L)

(Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)

1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

ART. 47 (L)

(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)

1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.

ART. 48 (L)

(Testimoni dipendenti pubblici)

1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Titolo VII

Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 49 (L)

(Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

ART. 50 (L)

(Misura degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliera e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 51 (L)

(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

ART. 52. (L)

(Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

ART. 53 (L)

(Incarichi collegiali)

1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

ART. 54 (L)

(Adeguamento periodico degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 55 (L)

(Indennità e spese di viaggio)

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

ART. 56 (L)

(Spese per l'adempimento dell'incarico)

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

ART. 57 (R)

(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)

1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Titolo VIII

Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 58 (L)

(Indennità di custodia)

1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.

ART. 59 (L)

(Tabelle delle tariffe vigenti)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.

Titolo IX

Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

ART. 60 (R)

(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:

a) i compensi, anche forfettizzati;

b) le modalità e le scadenze temporali del pagamento dei compensi;

c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

Titolo X

Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo

ART. 61 (R)

(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)

1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.

ART. 62 (R)

(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

ART. 63 (R)

(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.

2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.

Titolo XI

Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

ART. 64 (L)

(Indennità dei magistrati onorari) articolo abrogato dal 15 agosto 2020.

ART. 65 (L)

(Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)

1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliera per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliera per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.

ART. 66 (L)

(Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)

1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

ART. 67. (L)

(Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza)

1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, comma 4, riferite ai magistrati di tribunale.

ART. 68 (L)

(Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)

1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55.
2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Titolo XII

Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

ART. 69 (L)

(Spese escluse)

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
 - a) la sepoltura dei detenuti;
 - b) la traduzione dei detenuti;
 - c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

ART. 70 (L)

(Spese straordinarie)

1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzi analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.

Titolo XIII

Domanda di liquidazione e decadenza

ART. 71 (L)

(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.

2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.

ART. 72 (R)

(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia)

1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

Titolo XIV

Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

ART. 73. (R) + (L)

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.

2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione.

Titolo XIV-Bis

Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale

ART. 73-bis.

(Termini per la richiesta di registrazione)

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.

1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73.

ART. 73-ter.

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione.

Parte III

Patrocinio a spese dello stato

Titolo I

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 74 (L)

(Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

[La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1^a s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".]

ART. 75 (L)

(Ambito di applicabilità)

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione. .

[La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1^a s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".]

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 76. (L)

(Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,

73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto: Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo .

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4-quater. (NB nelle modifiche non hanno considerato che già esisteva un 4 quater). I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

N.B. Le vittime di reati sessuali sono ammesse al patrocinio a prescindere dal reddito Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2021, n. 1

ART. 77 (L)

(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo III

Istanza per l'ammissione al patrocinio

ART. 78 (L)

(Istanza per l'ammissione)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 79 (L)

(Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correde l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

[La Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno - 20 luglio 2021, n. 157 (in G.U. 1^a s.s. 21/07/2021, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione"]

Capo IV

Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

ART. 80 (L)

(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.

ART. 81 (L)

(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

ART. 82. (L)

(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Art. 83 (L)

(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i

gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta:

ART. 84 (L)

(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

ART. 85 (L)

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario è nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Capo V

Recupero delle somme da parte dello Stato

ART. 86 (L)

(Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Capo VI

Norme finali

ART. 87 (L)

(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

ART. 88 (L)

(Controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

ART. 89 (L)

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

Titolo II

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 90 (L)

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 91 (L)

(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

ART. 92 (L)

(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Capo III

Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 93. (L)

(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. ABROGATO

3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

ART. 94 (L)

(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

ART. 95 (L)

(Sanzioni)

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Capo IV

Decisione sull'istanza di ammissione

ART. 96.(L)

(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

ART. 97 (L)

(Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

ART. 98 (L)

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)

1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.

ART. 99 (L)

(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Capo V

Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

ART. 100 (L)

(Nomina di un secondo difensore)

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

ART. 101 (L)

(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

ART. 102 (L)

(Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

ART. 103 (L)

(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

ART. 104 (L)

(Compenso dell'investigatore privato)

1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

ART. 105 (L)

(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.

ART. 106 (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

ART 106-bis (L)

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

Capo VI

Effetti dell'ammissione al patrocinio

ART. 107 (L)

(Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;

d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;

e) l'indennità di custodia;

f) l'onorario e le spese agli avvocati;

g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ART. 108 (L)

(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

a) il contributo unificato;

b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

ART. 109 (L)

(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

ART. 110 (L)

(Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

ART. 111 (L)

(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.

Capo VII

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

ART. 112 (L)

(Revoca del decreto di ammissione)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :
 - a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
 - b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
 - c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
 - d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

ART. 113 (L)

(Ricorso avverso il decreto di revoca)

1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.

ART. 114 (L)

(Effetti della revoca)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

Titolo III

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

ART. 115 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria precedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

ART. 115-bis (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria precedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

ART. 116 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

ART. 117 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

ART. 118 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

Titolo IV

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I
Istituzione del patrocinio

ART. 119 (L)

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

ART. 120 (L)

(Ambito di applicabilità)

1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 121 (L)

(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Capo III

Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 122 (L)

(Contenuto integrativo dell'istanza)

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

ART. 123 (L)

(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

ART. 124 (L)

(Organo competente a ricevere l'istanza)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

ART. 125 (L)

(Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

Capo IV

Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

ART. 126 (L)

(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista,

ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.

3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

ART. 127 (L)

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)

1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.

2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.

3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Capo V

Difensori e consulenti tecnici di parte

ART. 128 (L)

(Obbligo a carico del difensore)

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

ART. 129 (L)

(Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

ART. 130 (L)

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

ART. 130-bis (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'inca-rico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Capo VI

Effetti dell'ammissione al patrocinio

ART. 131 (L)

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
- b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
- c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. abrogato

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge; a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

ART. 132 (L)

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

ART. 133 (L)

(Pagamento in favore dello Stato)

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

ART. 134 (L)

(Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

ART. 135 (L)

(Norme particolari per alcuni processi)

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.

2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

Capo VII

Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

ART. 136 (L)

(Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

Capo VIII

Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

ART. 137 (L)

(Ambito temporale di applicabilità)

1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.

ART. 138 (L)

(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

ART. 139 (L)

(Funzioni della commissione)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

ART. 140 (L)

(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 141 (L)

(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.

Titolo V

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

ART. 142 (L)

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

ART. 143 (L)

(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

- a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
- d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. [N.B. la Corte costituzionale, con la sentenza 31 maggio 2019 n. 135, ha dichiarato l'illegittima costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)].
2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

ART. 144 (L)

(Processo in cui è parte un fallimento ndr = *la liquidazione giudiziale*)

1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento (ndr = *la liquidazione giudiziale*) si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

[Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2024 n. 121 *dichiara* 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese.]

ART. 145 (L)

(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

[La Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno - 27 luglio 2023, n. 167 (in G.U. 1^a s.s. del 2 agosto 2023, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario;"[...] "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno;

[...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno".]

Parte IV

Processi particolari

Titolo I

Procedura fallimentare

(ndr= *procedura di liquidazione giudiziale*)

ART. 146 (L)

(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura fallimentare (ndr= *procedura di liquidazione giudiziale*), che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento (ndr = *liquidazione*

giudiziale) non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

- a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- c) il contributo unificato;
- d) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria

[Corte costituzionale con sentenza 28 aprile 2006, n. 174 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore]

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

[Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2024 n. 121 *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella *dichiara* parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.]

ART. 147 (L)

(Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale)

1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.

Titolo II

Eredità giacente attivata d'ufficio

ART. 148 (L)

(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato;b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario

- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
- c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

[*La Corte costituzionale, con la sentenza 30 aprile 2021 n. 83ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3 nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.]*

Titolo III

Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

Capo I

Restituzione e vendita di beni sequestrati

ART. 149 (R)

(Raccordo)

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.

ART. 150 (L)

(Restituzione di beni sequestrati)

1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimenti di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

ART. 151 (L)

(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)

1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.

ART. 152 (R)

(Vendita)

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.

ART. 153 (R)

(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.

2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

ART. 154 (L)

(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)

1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.
3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

Capo II

Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

ART. 155 (L)

(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
 - a) il contributo unificato;
 - b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
 - a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
 - b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
 - c) l'indennità di custodia;
 - d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ART. 156 (R)

(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
 - a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
 - b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
 - c) l'indennità di custodia;
 - d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

Titolo IV

Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 157 (R)

(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

Titolo V

Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

ART. 158 (L)

(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:
 - a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
 - b) l'imposta di bollo nel processo contabile ;
 - c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
 - d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
 - e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

[circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia ai sensi della quale " l'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha ommesso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie.."]

ART. 159 (R)

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.

Titolo V-bis

Procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati

Art. 159-bis (L)

(Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati).

1. I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2..

Parte V

Registri

ART. 160 (L)

(Funzioni sottoposte ad annotazioni)

1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.

ART. 161. (R)

(Elenco registri)

1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:

- a) registro delle spese pagate dall'erario;
- b) registro delle spese prenotate a debito;
- c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.

ART. 162 (R)

(Attività dell'ufficio)

1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.

ART. 163 (R)

(Determinazione dei modelli dei registri)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.

ART. 164 (R)

(Rinvio)

1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.

Parte VI

Pagamento

Titolo I

Titoli di pagamento delle spese

Capo I

Ordine di pagamento emesso dal funzionario

ART. 165 (L)

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.

ART. 166 (L)

(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)

1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.

ART. 167 (L)

(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)

1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.

Capo II

Decreto di pagamento emesso dal magistrato

ART. 168 (L)

(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia)

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.

3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Art. 168-bis (L)

(Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime)

1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.

3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280

ART. 169 (L)

(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.

2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.

ART. 170 (L)

(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

ART. 171 (R)

(Effetti del decreto di pagamento)

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

Capo III
Responsabilità
ART. 172 (L)
(Responsabilità)

1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell'erario
Capo I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento

ART. 173 (L)

(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)

1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.

2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.

ART. 174 (R)

(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)

1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.

2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.

ART. 175 (R)

(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.

ART. 176 (R)

(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.

2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. E' ammesso l'accredito sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo II

Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento

ART. 177. (R)

(Modello di pagamento)

1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:

- a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
- b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
- c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
- d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;

- e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;
 - f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
 - g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
 - h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.
2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.

ART. 178 (R)

(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Capo III

Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento

ART. 179 (R)

(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)

1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.
2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.
3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.

ART. 180 (R)

(Adempimenti dell'ufficio postale)

1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.

ART. 181 (R)

(Adempimenti del concessionario)

1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.
2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.
3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.
5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.

ART. 182. (R)

(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)

1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.
2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:
 - a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
 - b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;
 - c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
 - d) la sottoscrizione del funzionario addetto.
3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.
4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.
5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.

Capo IV

Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

ART. 183 (R)

(Regolazione e rimborso dei pagamenti)

1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.
2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.
3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.
4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.
5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.

ART. 184 (R)

(Versamento di ritenute e di imposte)

1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.

ART. 185 (R)

(Aperture di credito)

1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

ART. 186 (R)

(Funzionari delegati)

1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.

ART. 187 (R)

(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)

1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.

2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.

Capo V

Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento

ART. 188 (L)

(Compensi ai concessionari)

1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattarsi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.

2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

Art. 189. (R)

(Compensi a Poste Italiane S.p.a.)

1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:

- a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;
- b) le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
- c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

Capo VI

Pagamenti con modalità telematica

ART. 190 (R)

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.

1-bis. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Titolo III

Pagamento delle spese a carico dei privati

Capo I

Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

ART. 191 (L)

(Determinazione delle modalità di pagamento)

[1. Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149]

ART. 192. (R)

(Modalità di pagamento)

1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.

1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.

1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 193. (R)

(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Con la convenzione sono stabiliti:

- a) i compensi spettanti agli intermediari;
- b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;
- c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
- d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

ART. 194. (R)

(Ricevuta di versamento)

1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

- a) l'ufficio giudiziario adito;
- b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
- c) le generalità delle altre parti.

2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo. [**N.B. vedi ora modalità di pagamento per come previsto dal precedente articolo 192**]

4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2. [**N.B. vedi ora modalità di pagamento per come previsto dal precedente articolo 192**]

5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno [**N.B. vedi ora modalità di pagamento per come previsto dal precedente articolo 192**] sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.

6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale. [N.B. *vedi ora modalità telematica e relativi applicativi*]

ART. 195 (R)

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.

Capo II

Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

ART. 196 (L)

(Determinazione delle modalità di pagamento)

1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo III

Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari

ART. 197 (L)

(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.

1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.

3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa, con le modalità previste dal comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

ART. 198 (R)

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

Capo IV

Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

ART. 199 (L)

(Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)

1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

Parte VII

Riscossione

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Ambito di applicabilità

ART. 200 (L)

(Applicabilità della procedura nel processo penale)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 201 (L)

(Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 202 (L)

(Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.

ART. 203 (R)

(Esclusione della procedura per alcuni processi)

1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.

Capo II

Principi per il processo penale

ART. 204 (R)

(Recupero delle spese)

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.

3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

[giudizi di prevenzione patrimoniale : modifiche al dlvo 159/2011 operate dalla legge 161/2017 ai sensi dell' art. 7 c. 10 quinquies con decreto di accoglimento anche parziale sono poste a carico del preposto le spese processuali giudizi di prevenzione patrimoniale , ex art 4 stesso dlvo]

ART. 205. (L)

(Recupero intero, forfetizzato e per quota)

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito di ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincoli di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.

ART. 206 (R)

(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residua dal prelievo sulla remunerazione.

Capo III

Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 207 (R)

(Recupero delle spese)

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

Capo IV

Definizioni

ART. 208. (R)

(Ufficio competente)

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione;

b-bis) in tutte le altre ipotesi è quello presso la corte d'appello di Roma .

2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.

ART. 209 (R)

(Ufficio competente per le spese di mantenimento)

1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.

ART. 210 (R)

(Discarico automatico)

1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Titolo II

Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario

Capo I

Adempimento spontaneo

ART. 211. (R)

(Quantificazione dell'importo dovuto)

[articolo non più in vigore a seguito delle convenzioni tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia - per la quantificazione degli importi dovuti vedi articolo 227 bis]

1. In applicazione dell'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237*, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.

ART. 212. (R)

(Invito al pagamento)

[articolo non più in vigore a seguito delle convenzioni tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia]

[1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.

3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.]

Capo II

Riscossione mediante ruolo

ART. 213. (R)

(Iscrizione a ruolo)

[articolo non più in vigore a seguito delle convenzioni tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia - per l'iscrizione a ruolo vedi successivo art. 227 ter]

[1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.]

ART. 214 (R)

(Trasmissione di notizie)

1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

ART. 215 (R)

(Sospensione amministrativa della riscossione)

1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

ART. 216 (R)

(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)

1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

Capo III

Disposizioni comuni a più fasi della riscossione

ART. 217 (R)

(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)

1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.

ART. 218 (R)

(Dilazione o rateizzazione del credito)

1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.

2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.

Capo IV

Annullamento del credito

ART. 219 (R)

(Annullamento per irreperibilità)

1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.

ART. 220 (R)

(Annullamento per insussistenza)

1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Se il credito è già iscritto a ruolo è scaricato automaticamente.

Capo V

Comunicazioni per reati finanziari

ART. 221 (R)

(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.

Capo VI

Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato

ART. 222 (L)

(Adempimento spontaneo)

1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.

ART. 223 (L)

(Riscossione mediante ruolo)

1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

ART. 224 (L)

(Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

ART. 225 (L)

(Esenzioni)

1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

ART. 226 (L)

(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)

1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

ART. 227 (L)

(Concessionari)

1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il scarico per inesigibilità, la procedura di scarico e reinscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell'ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.

Titolo II-bis

Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni processuali nel processo civile e penale

Capo I

Riscossione mediante ruolo

ART. 227-bis. (L)

(Quantificazione dell'importo dovuto)

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall' articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

ART. 227-ter. (L)

(Riscossione a mezzo ruolo)

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 227-quater. (L)

(Norme applicabili)

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220.

Titolo III

Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali

Capo I

Estinzione legale

ART. 228 (L)

(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

ART. 229 (R)

(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)

1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.

Capo II

Discarico e reiscrizione a ruolo

ART. 230 (L)

(Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della

giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

ART. 231 (R)

(Reiscrizione a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo scaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Capo III

Dilazione e rateizzazione

ART. 232 (L)

(Dilazione e rateizzazione del pagamento)

1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.

3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.

5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

ART. 233 (R)

(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.

Capo IV

Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 234 (R)

(Riscossione delle spese)

1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.

Titolo IV

Disposizioni particolari per pene pecuniarie

ART. 235 (L)

(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese dopo l'annullamento del credito ai sensi dell' articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

2. Se l'invito al pagamento delle spese si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.

3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

ART. 236 (L) (Pene pecuniarie rateizzate) [Articolo abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150]

ART. 237. (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie) [Articolo abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150]

ART. 238. (L) (Conversione delle pene pecuniarie) [Articolo abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150]

Art. 238-bis (L) (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate)
[Articolo abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150]

ART. 239 (R)
(Comunicazioni)

1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

Titolo V

Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

ART. 240 (L)

(Dilazione e rateizzazione del pagamento)

1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.

ART. 241 (L)

(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

ART. 242 (R)

(Raccordo)

1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.

Titolo VI

Riversamento del riscosso

ART. 243. (R)

(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

ART. 244 (R)

(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)

1. Il concessionario, previa ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.

ART. 245 (L)

(Privilegi)

1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

ART. 246 (R)

(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

Titolo VII

Riscossione del contributo unificato

ART. 247 (R)

(Ufficio competente)

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

ART. 248 (R)

(Invito al pagamento)

N.B. vedi articolo 6 convenzione del 28 dicembre 2017 tra Ministero Giustizia e Equitaliagiustizia

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, , in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
- 3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

ART. 249 (R)

(Norme applicabili)

1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.

Parte VIII

Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario

Titolo I

Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

ART. 250 (R)

(Esclusione del diritto di certificato)

1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.

Titolo II

Disposizioni relative al processo amministrativo

Capo I

Disposizioni generali

ART. 251 (R)

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.

Capo II

Diritto di copia

ART. 252 (L)

(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)

1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

Articolo 253 (R)

(Determinazione dell'importo e pagamento)

1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,

in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.

Titolo III

Disposizioni relative al processo contabile

Capo I

Disposizioni generali

ART. 254 (R)

(Imposta di bollo)

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.

ART. 255 (R)

(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)

1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono rimosse, unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.

ART. 256 (R)

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.

Capo II

Tassa fissa

ART. 257(L)

(Tassa fissa)

1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.

2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

ART. 258 (R)

(Modalità di pagamento)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.

2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.

3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.

Capo III

Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

ART. 259 (L)

(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)

1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita.

Titolo IV

Disposizioni relative al processo tributario

Capo I

Disposizioni generali

ART. 260 (R)

(Imposta di bollo)

articolo abrogato dal decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111.

ART. 261 (R)

(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)

1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.

Capo II

Diritto di copia

ART. 262 (L)

(Diritto di copia)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.

ART. 263 (L)
(Esenzione)

1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico..

ART. 264 (R)
(Modalità di pagamento)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.

2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.

Parte IX
Norme transitorie

Titolo I

Voci di spesa

Capo I

Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

ART. 265 (L)

(Contributo unificato)

1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.

2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.

4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano agli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.

6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Capo II

Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 266 (R)

(Raccordo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.

ART. 267 (L)

(Diritto di copia senza certificazione di conformità)

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.

ART. 268 (L)

(Diritto di copia autentica)

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.. [N.B. il richiamato articolo 16 bis DL 179/2012 è stato abrogato dal dlvo 149/2022]

ART. 269 (L)

(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Art. 269-bis (L)

(Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)

1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico

ART. 270 (L)

(Copia urgente su supporto cartaceo)

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

ART. 271 (L)

(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

ART. 272 (L)

(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Capo III

Diritto di certificato nel processo civile e penale

ART. 273. (L)

(Diritto di certificato)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall' articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,92 ⁽¹⁾;
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,92

Capo IV

Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato

ART. 274 (L)

(Adeguamento periodico degli importi)

1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo V

Ausiliari del magistrato

ART. 275 (R)

(Onorari degli ausiliari del magistrato)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

Capo VI
Indennità di custodia
ART. 276 (R)

(Determinazione dell'indennità di custodia)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Capo VII
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
ART. 277 (R)

(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)

1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.

Capo VIII
Registrazione degli atti giudiziari
ART. 278 (R)

(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)

1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.

Titolo II
Patrocinio a spese dello Stato
ART. 279 (L)

(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.

Titolo III
Registri
ART. 280 (R)

(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.

ART. 281 (R)
(Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)

1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.

ART. 282 (R)
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)

1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.

Titolo IV
Pagamento
Capo I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
ART. 283 (R)

(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia

finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.

Capo II

Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

ART. 284 (R)

(Raccordo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.

ART. 285 (R)

(Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

[N.B. il presente articolo è superato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149 «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»]

ART. 286 (R)

(Modalità di pagamento della copia su compact disk)

1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

[N.B. il presente articolo è superato dalle disposizioni di cui alla tabella 8 allegata agli articoli 269 e 269 bis]

Titolo V

Riscossione

Capo I

Disposizioni su crediti di importo determinato

ART. 287 (R)

(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

ART. 288 (L)

(Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)

1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II

Riversamento del riscosso dall'erario a terzi

ART. 289 (L)

(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri) abrogato.

ART. 290 (R)

(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

ART. 291(L)

(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ART. 292 (R)

(Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 291 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

Parte X

Disposizioni finali e abrogazioni

ART. 293 (L)

(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)

1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.

ART. 294 (L)

(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)

1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

ART. 295 (L)

(Rinvio per la copertura finanziaria)

1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.

ART. 296 (L)

(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

ART. 297 (R)

(Non applicabilità di norme)

1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

ART. 298 (L)

(Norme che restano abrogate)

1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:
 - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
 - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13 comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115 n. 2; 116; 120; 121; 137; e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176; e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
 - la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
 - il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.

ART. 299 (L)

(Abrogazioni di norme primarie)

(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003 n. 212 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p."

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9;
- il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
- l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059;
- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile);
- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti

postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto, e sesto;

- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;
- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
- l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasMESSO dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143; e 145;
- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione";
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29;
- della legge 26 luglio 1975 n. 354: gli articoli 26 e 56, l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma;
- la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
- del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664 comma 3; 691; 692, comma 3; 693, all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegata, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89;

- del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione al codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001 n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001 n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, gli articoli 181, 182, 199 e 200;
- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134;
- l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2";
- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;
- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ART. 300 (L)

(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."

ART. 301 (R)

(Abrogazioni di norme secondarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
- gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;
- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
- gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
- gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
- del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160...regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;
- l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

ART. 302 (L)

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.

